UNIVERSITÀ DEL SALENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

NOVEMBRE 2026 · N. 0

RASSEGNA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

NEWSLETTER di giurisprudenza e dottrina

predisposta con l'ausilio di strumenti di A.I.

IN QUESTO NUMERO

I · GIURISPRUDENZA

1 COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

2 CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

3 CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

4 TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

- Sezione disciplinare
- Sezione tesseramenti
- Sezione vertenze economiche

II · DOTTRINA

5 IL PRINCIPIO DI LEALTÀ NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

Mario Luigi Torsello

III · INDICE ANALITICO

1

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

PRIMA SEZIONE

n. 51/2026

Testo integrale della decisione ↗

Il deposito tardivo delle liberatorie equivale al mancato pagamento

Non c'è differenza tra l'inadempimento degli obblighi di pagamento e il mancato rispetto del termine perentorio per depositare le dichiarazioni liberatorie: anche il solo deposito tardivo integra la fattispecie sanzionata dalle disposizioni di ammissione richiamate dall'art. 33, comma 8, CGS FIGC. L'adempimento formale si identifica con quello sostanziale, a garanzia della par condicio.

IL CASO Penalizzazione di undici punti a una società di Serie D, in applicazione del C.U. n. 154 del 6 giugno 2025 del Dipartimento interregionale LND, per inadempimenti riferiti a più tesserati. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il principio è enunciato «ai fini che qui interessano».

ESITO Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione della Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 131/2025-2026.

ALTRI PRECEDENTI Sull'art. 33, comma 8, CGS FIGC nel calcio a 5 e sul computo della penalizzazione, Sez. I, n. 77/2026, annotata in questo numero.

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

PRIMA SEZIONE

n. 52/2026

Testo integrale della decisione ↗

Ritenute e contributi non versati: la sospensione tributaria non rileva e ogni obbligazione vale almeno due punti

Gli effetti dell'ordinanza del giudice tributario che sospende l'atto di recupero cessano con la pubblicazione della sentenza di merito (art. 47, comma 7, d.lgs. n. 546/1992). Il versamento compensato con crediti inesistenti è *tamquam non esset*. Le ritenute IRPEF e i contributi INPS sono obbligazioni autonome, e ciascun inadempimento è sanzionato con almeno due punti di penalizzazione: la locuzione «almeno due punti» non consente agli organi di giustizia di scendere al di sotto del minimo.

IL CASO Società di Serie C, qualificata per i play-off, che alla scadenza federale del 16 febbraio 2026 non aveva versato due rate

di ritenute e contributi, per circa 270.000 euro, e aveva pagato emolumenti da conti diversi da quello dedicato. Penalizzazione di cinque punti (due per l'omesso versamento delle ritenute, due per quello dei contributi e uno per la recidiva), ammenda di 2.000 euro e inibizioni da quattro a sei mesi per i dirigenti.

ESITO Rigetta il ricorso avverso la decisione della Corte federale d'appello FIGC n. 125/2025-2026, che aveva confermato la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 212/2025-2026. Spese a carico dei ricorrenti (5.000 euro).

RICHIAMATI NELLA DECISIONE Sez. I, n. 43/2026, n. 37/2026, n. 77/2025, n. 11/2025 e n. 26/2024; SS.UU., n. 44/2023.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. I, N. 52/2026

RITENUTE E CONTRIBUTI ALLA SCADENZA FEDERALE: CONTENZIOSO TRIBUTARIO, COMPENSAZIONI E MINIMO EDITTALE

La decisione riguarda gli obblighi di versamento delle ritenute e dei contributi che l'art. 85, lett. C), NOIF impone alle società professionistiche alle scadenze federali, sanzionati dall'art. 33, comma 4, CGS con la penalizzazione di almeno due punti. Il Tribunale federale nazionale aveva inflitto, e la Corte federale d'appello confermato, cinque punti, due per l'omesso versamento delle ritenute, due per quello dei contributi e uno per la recidiva; il Collegio di garanzia dello sport respinge tutti i motivi, in linea con una serie di decisioni della stessa Prima Sezione su vicende analoghe.

Il primo profilo è il rapporto con il contenzioso tributario. La società aveva ottenuto dal giudice tributario la sospensione dell'atto di recupero, subordinata alla prestazione di una polizza fideiussoria rilasciata dopo la scadenza federale. La n. 52 osserva che gli effetti della sospensione sono comunque cessati con la sentenza di merito (art. 47, comma 7, d.lgs. n. 546/1992), sicché i riferimenti all'ordinanza vanno disattesi. La Sezione aveva già affermato che l'ordinanza cautelare, fondata essenzialmente sull'esigenza di evitare rischi per la continuità aziendale, non incide sull'accertamento dell'inadempimento alla scadenza federale (n. 37/2026). Ha inoltre precisato che la pendenza del contenzioso rileva, ai sensi dell'art. 85, lett. C), par. VI, punto 4-bis, NOIF, solo in presenza di una pronuncia, anche cautelare purché collegiale, senza alcun automatismo: la disposizione non è invocabile quando la sospensione sia subordinata a una garanzia per l'intero, e il giudice sportivo conserva un autonomo giudizio di rilevanza (n. 43/2026). Sul diverso terreno dell'ammissione ai campionati, le Sezioni Unite della Corte federale d'appello hanno escluso che una fideiussione bancaria possa sostituire il pagamento richiesto alla scadenza (n. 45/2026-2027, annotata in questo numero).

Il secondo profilo è la compensazione. Il versamento eseguito compensando crediti inesistenti è *tamquam non esset* e l'obbligazione resta inadempiuta (n. 77/2025 e n. 37/2026); la quietanza telematica attesta soltanto la ricezione del modello F24, non la validità sostanziale della compensazione, e l'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 ammette la compensazione con i soli crediti propri del contribuente (n. 43/2026). L'illecito si perfeziona con il mancato versamento entro la scadenza federale, e la causa dell'inadempimento, compreso l'uso di uno strumento di pagamento inidoneo, ricade nella sfera della società e dei suoi amministratori, che non sono esonerati dall'essersi affidati a consulenti (n. 77/2025).

Il terzo profilo è la misura. Ritenute IRPEF e contributi INPS sono obbligazioni autonome per creditore, natura e finalità (n. 11/2025), sicché il loro inadempimento non è punibile con un'unica penalizzazione. La locuzione «almeno due punti» fissa una soglia al di sotto della quale non si può scendere neppure in presenza di attenuanti, perché la penalizzazione si riflette immediatamente sui concorrenti e sulla *par condicio* della competizione (n. 11/2025 e n. 77/2025); sul principio di inderogabilità dei minimi per le sanzioni che incidono sull'assetto competitivo v. anche l'annotazione alla n. 77/2026. La n. 52 ribadisce infine che sanzionare l'omesso versamento di imposte e contributi «non significa mortificare il risultato del campo», perché la società inadempiente acquisisce un indebito vantaggio finanziario rispetto alle concorrenti (n. 37/2026, n. 43/2026 e n. 77/2025).

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

SECONDA SEZIONE

n. 53/2026

Testo integrale della decisione ↗

Il reclamo scritto nel corpo della PEC e privo di firma è inammissibile

Per il rinvio dell'art. 2, comma 6, CGS CONI alle norme del processo civile si applica l'art. 125 c.p.c.: la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dell'atto e la sua mancanza ne determina la nullità o l'inesistenza. La firma può essere apposta nelle forme ordinarie, dalla parte o dal difensore, oppure in forma digitale secondo il Codice dell'amministrazione digitale; la firma digitale è equiparata, quanto agli effetti, a quella autografa.

La trasmissione via PEC certifica soltanto la provenienza e la consegna di un contenuto. Se questo è un atto destinato ad avere valenza giuridica, deve comunque rispettarne i requisiti: il mezzo di trasmissione non sostituisce la sottoscrizione.

IL CASO Il reclamo era stato inserito nel testo del messaggio di posta elettronica certificata, senza sottoscrizione analogica o digitale del legale rappresentante.

ESITO Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione della Corte sportiva d'appello territoriale presso il Comitato regionale Lombardia, C.U. n. 64 del 22 gennaio 2026.

ALTRI PRECEDENTI Nello stesso senso, Sez. I, n. 12/2021, n. 32/2022, n. 35/2023 e n. 27/2025; Sez. II, n. 66/2022.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. II, N. 53/2026

IL RECLAMO SCRITTO NEL CORPO DELLA PEC: SOTTOSCRIZIONE, PATERNITÀ DELL'ATTO E LIMITI DELLA SANATORIA

In una gara del campionato regionale Juniores Under 19 il Giudice sportivo territoriale infligge a un calciatore dieci giornate di squalifica per espressioni discriminatorie di carattere razzista rivolte a un avversario. La società reclama alla Corte sportiva d'appello territoriale sostenendo che il direttore di gara aveva identificato erroneamente l'au-

tore, che verifiche interne avevano individuato in un altro proprio calciatore, e chiede che la sanzione sia riferita al responsabile. La Corte territoriale dichiara inammissibile il reclamo, perché il testo era riportato nel corpo del messaggio di posta elettronica certificata, senza sottoscrizione analogica o digitale del legale rappresentante: la sottoscrizione è requisito previsto a pena di nullità o inesistenza e non può essere supplita dalla trasmissione via PEC, che non garantisce la provenienza del documento dall'avente diritto. Il Collegio di garanzia dello sport dichiara inammissibile il ricorso. La questione dell'identità dell'autore non è stata esaminata nel merito in alcun grado.

La società invocava il principio di effettività della tutela, il raggiungimento dello scopo, il *favor impugnationis* e, in subordine, la regolarizzazione dell'atto, osservando che la PEC proveniva dalla casella istituzionale della società e che nessuno ne aveva contestato la paternità. Il Collegio di garanzia dello sport, muovendo dal carattere a critica vincolata del ricorso (art. 54 CGS CONI; SS.UU., n. 93/2017), applica l'art. 125 c.p.c. in forza del rinvio dell'art. 2, comma 6, CGS CONI: la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dell'atto (Cass. n. 1275/2011) e può essere apposta in forma autografa o digitale, quest'ultima equiparata alla prima dal Codice dell'amministrazione digitale, applicabile al processo civile ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 193/2009 e, per il rinvio, al processo sportivo. La PEC certifica la provenienza e la consegna di un contenuto, ma l'atto trasmesso deve comunque possedere i requisiti propri; le altre censure restano assorbite.

La decisione si richiama a un indirizzo consolidato del Collegio di garanzia dello sport (Sez. I, n. 12/2021 e n. 32/2022; Sez. II, n. 66/2022). La n. 12/2021 aveva ritenuto inesistente il reclamo inserito come testo del messaggio PEC con la sola indicazione dattiloscritta della firma, distinguendo le funzioni della firma digitale, che comprova provenienza e autenticità del documento, e della PEC, che attesta invio e consegna; e aveva escluso la sanatoria per raggiungimento dello scopo, elaborata per sottoscrizioni apposte in forma diversa da quella prescritta e non per l'assenza assoluta di sottoscrizione. La Sez. I, n. 35/2023, ha paragonato la PEC a una raccomandata con avviso di ricevimento, un «contenitore» che, se l'atto non è firmato, equivale a una raccomandata non firmata. La Sez. I, n. 27/2025, ha precisato, in un caso analogo di reclamo del presidente di un affiliato scritto nel corpo della PEC, che il requisito della firma non è un onere sproporzionato né incompatibile con il carattere non tecnico della difesa, che l'inesistenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e che essa comporta il mancato esaurimento dei gradi federali e, quindi, l'inammissibilità del ricorso al Collegio di garanzia dello sport.

Accanto a questa linea, altre decisioni hanno dato rilievo alla certezza della paternità. La Sez. IV, n. 1/2026, richiamando Cass., SS.UU., n. 6477/2024, ha affermato che il difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto soltanto quando la paternità non sia desumibile da altri elementi, e che nel giudizio davanti al Collegio di garanzia dello sport, non ancora digitalizzato, l'uso della PEC non impone la firma digitale se la provenienza è certa; nel caso il ricorso recava la firma autografa, non contestata, dei Procuratori federali FITP. La Sez. I, n. 31/2025, ha ritenuto validamente sottoscritto il ricorso munito, in calce all'atto e alla procura, del timbro generato digitalmente del difensore, aggiungendo che la PEC consente di ascriverne la paternità al titolare della casella e che l'atto aveva raggiunto il suo scopo. Nei casi decisi con la n. 1/2026 e la n. 31/2025 l'atto recava un segno di sottoscrizione e la questione riguardava la forma della firma; nella n. 53, come nelle nn. 12/2021, 35/2023 e 27/2025, la sottoscrizione mancava del tutto e l'atto coincideva con il corpo del messaggio.

Sul versante federale, l'art. 49, comma 4, CGS FIGC richiede che ricorsi e reclami siano sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, e le regole tecniche del processo sportivo telematico prescrivono la firma digitale degli atti. La Corte federale d'appello ha ritenuto

tali regole inderogabili a pena di inammissibilità, escludendo la sanatoria dell'art. 49, comma 7, CGS perché la carenza originaria della firma incide sull'esistenza dell'atto, e ha ammesso, nella fase di prima applicazione, la rimessione in termini per errore scusabile in caso di successiva sottoscrizione digitale prima dell'udienza (n. 15/2021-2022); ha inoltre richiesto, per la procura alle liti, il deposito della copia per immagine dell'atto firmato in forma autografa con l'autentica digitale del difensore (nn. 134, 135 e 136/2025-2026).

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

SECONDA SEZIONE

nn. 54 e 55/2026

TESTI INTEGRALI DELLE DECISIONI

n. 54 ↗ · n. 55 ↗

Tutela dei minori: l'art. 28-bis non retroagisce, ma restano i doveri di lealtà

La decisione n. 54 esclude la violazione del principio di irretroattività quando la contestazione fondata sull'art. 28-bis CGS FIGC riguarda solo la condotta successiva alla sua entrata in vigore e gli episodi anteriori sono ricondotti ai principi di lealtà, correttezza e probità dell'art. 4.

La decisione n. 55 afferma che le nozioni di molestia e abuso sessuale del Regolamento FIGC contro abusi, violenze e discriminazioni sono autonome rispetto a quelle penalistiche: rileva l'oggettiva connotazione sessuale della condotta.

IL CASO Nella n. 55, confermata la squalifica di un anno di un calciatore minorenne per una condotta a connotazione sessuale nello spogliatoio in danno di un compagno.

ESITO Rigetta i ricorsi avverso le decisioni della Corte federale d'appello FIGC, Sezioni Unite, n. 41/2025-2026 (n. 54) e Sez. I, n. 97/2025-2026 (n. 55).

ALTRI PRECEDENTI Sull'applicazione dell'art. 4 CGS FIGC a condotte anteriori all'introduzione dell'art. 28-bis, Sez. II, n. 56/2025.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. II, NN. 54 E 55/2026

TUTELA DEI MINORI E PRINCIPIO DI LEALTÀ: L'ART. 4 CGS PRIMA DELL'ART. 28-BIS E ACCANTO A ESSO

Le due decisioni della Seconda Sezione rigettano i ricorsi proposti contro due pronunce della Corte federale d'appello e riguardano condotte in danno di tesserati minorenni. Nella n. 54 l'allenatore di una squadra giovanile era stato sanzionato con la squalifica di due anni e sei mesi per una serie di condotte tenute, fra marzo e settembre 2024, in gruppi di messaggistica ai quali partecipavano calciatori minorenni: messaggi denigratori verso la società di provenienza e i suoi tesserati, l'invio ripetuto di un'immagine e di un'espressione a connotazione sessuale, messaggi sull'accesso dei minori ai centri scommesse, sollecitazioni al trasferimento dei calciatori. Nella n. 55 un calciatore infraquattordicenne era stato sanzionato con un anno di squalifica per un atto a connotazione sessuale compiuto nello spogliatoio in danno di un compagno di squadra.

Per la n. 54 la Corte federale d'appello, a Sezioni Unite (n. 41/2025-2026), aveva accolto il reclamo dell'allenatore solo quanto alla sanzione, riducendo la squalifica inflitta dal Tribunale federale nazionale da due anni e otto mesi a due anni e sei mesi, confermando per il resto la responsabilità. Aveva ricostruito il dovere di tutela dei minori a partire da fonti anteriori all'art. 28-bis CGS (art. 33 Cost., art. 16 del d.lgs. n. 39/2021, linee guida FIGC del 2023), la cui violazione è sanzionabile «indipendentemente dalle disposizioni contenute nel sopravvenuto art. 28-bis CGS»; aveva richiamato l'art. 37 del Regolamento del Settore tecnico, per cui l'allenatore deve «essere esempio di disciplina e correttezza sportiva», e aveva escluso che le dinamiche di squadra consentano di «derubricare a goliardia» condotte lesive dei minori. Aveva inoltre trattato i messaggi come documenti acquisibili mediante riproduzione fotografica e la prova testimoniale come eccezione (art. 60 CGS).

Per la n. 55 la Corte federale d'appello, Sez. I (n. 97/2025-2026), aveva respinto i reclami del calciatore e della Procura federale, ritenendo «proporzionata e adeguata» la squalifica di un anno. Aveva affermato la sanzionabilità del minore infraquattordicenne che abbia compiuto il dodicesimo anno (art. 137, comma 2, CGS); aveva ritenuto che costrizione e induzione, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIGC, non richiedano coercizione fisica o minaccia esplicita quando il consenso sia reso non libero da un contesto di sistematica prevaricazione; aveva escluso che il comportamento tenuto per scherzo operi come scriminante e aveva ammesso le dichiarazioni de relato purché riscontrate. Il Collegio di garanzia dello sport ha recepito questi passaggi: nella n. 54 ha dato atto che la Corte federale aveva motivato l'irrilevanza delle prove richieste e valorizzato il ruolo educativo del tecnico verso i minori; nella n. 55 ha fatto propria la qualificazione sessuale del fatto «come ben precisato dalla decisione» e ha ritenuto che la Corte federale avesse motivato «espressamente e precisamente» sulle prove dichiarative.

Il primo profilo è intertemporale. L'art. 28-bis CGS è in vigore dal 1° settembre 2024, mentre le condotte della n. 54 si collocano in gran parte prima di quella data. La Corte federale aveva riferito la contestazione fondata sull'art. 28-bis al solo episodio del 2 settembre 2024, riconducendo quelli anteriori ai principi di lealtà, correttezza e probità dell'art. 4 CGS e agli obblighi dei tecnici previsti dal Regolamento del Settore tecnico (art. 37). Il Collegio di garanzia dello sport esclude la violazione del principio di irretroattività. Lo schema è lo stesso già seguito dalla Sezione nella n. 56/2025, che aveva ritenuto non pertinente la censura di applicazione retroattiva quando incolpazione e decisione si fondano sull'art. 4, comma 1, e la decisione impugnata, pur escludendo l'applicabilità della norma sopravvenuta, osserva che le regole da essa formalizzate erano già esistenti e immanenti al sistema.

Ne risulta il ruolo dell'art. 4, comma 1, CGS, che impone di osservare «i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva». Nelle due decisioni la clausola opera su tre piani. Sul piano temporale, copre le condotte anteriori alla norma speciale: l'art. 28-bis non crea il dovere di tutela del minore, ma lo tipizza e lo assiste con un proprio regime sanzionatorio. Sul piano della riferibilità all'attività sportiva, consente di attribuire rilievo disciplinare a comunicazioni svolte in gruppi di messaggistica, non per la loro natura privata, ma per il ruolo educativo dell'allenatore, per il coinvolgimento di numerosi minorenni e per l'incompatibilità delle condotte con i doveri di lealtà, correttezza e probità (n. 54). Sul piano delle fattispecie, è il veicolo attraverso cui entrano nel giudizio le definizioni del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni: nella n. 55 il deferimento contestava l'art. 4, comma 1, CGS «sia in via autonoma che in relazione» all'art. 4, commi 1 e 2, lettere c) e d), del Regolamento, e il Collegio di garanzia dello sport, riprendendo la

decisione della Corte federale, afferma che le nozioni di molestia e di abuso sessuale vanno apprezzate anche a prescindere dalle definizioni penalistiche, quando la gravità della condotta e la sua oggettiva connotazione sessuale non lasciano dubbi. Resta così priva di rilievo la prospettazione difensiva fondata sul contesto di scherzo fra compagni.

Due precisazioni processuali completano il quadro. La prima riguarda la contestazione, che ha per oggetto il fatto storico e non la sua qualificazione: il giudice può riqualificare la condotta, purché il nucleo fattuale resti immutato e sia garantita la difesa (n. 54; nello stesso senso, sull'immutabilità, n. 55). È questa regola a consentire il passaggio fra l'art. 28-bis e l'art. 4 a parità di fatti. La seconda riguarda la prova: lo standard è quello del «più probabile che non», fondato su indizi gravi, precisi e concordanti e sul criterio della probabilità prevalente (n. 55, in conformità alla n. 37/2024 della Sezione).

In questo numero la Corte federale d'appello ha affermato che la violazione delle linee guida e dei codici di condotta è sanzionabile ai sensi dell'art. 4 indipendentemente dall'art. 28-bis, che resta parametro del disvalore (Sez. I, n. 40/2026-2027), e che l'abuso psicologico e la molestia non richiedono reiterazione, mentre il tono scherzoso è irrilevante fra adulto e minore (Sez. I, n. 49/2026-2027); il Tribunale federale nazionale ha ricondotto l'esclusione di un minore dall'attività, in via autonoma, anche all'art. 4, comma 1 (Sez. disciplinare, n. 81/2026-2027).

Sul principio di lealtà nell'ordinamento sportivo si veda il saggio pubblicato nella Parte II di questo numero.

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

QUARTA SEZIONE

n. 56/2026

Testo integrale della decisione ↗

L'allenatore che conosce la patologia dell'atleta deve fermarlo davanti a segnali conclamati

Risponde per violazione dei doveri di lealtà e correttezza l'allenatore che trascuri in modo colpevole e protratto le precarie condizioni di salute dell'atleta, da lui conosciute in termini generici e specifici. Di fronte a manifestazioni patologiche serie e ripetute, la prima misura dovuta è l'esonero da ogni attività agonistica e la richiesta di un ulteriore parere medico.

IL CASO Atleta con patologia diabetica nota all'allenatore, deceduto durante l'attività sportiva dopo plurime manifestazioni patologiche nei giorni precedenti. La Corte federale d'appello FIP aveva raddoppiato l'inibizione senza reclamo della Procura federale FIP.

ESITO Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione della Corte federale d'appello FIP n. 10, C.U. n. 732 del 13 aprile 2026, e ripristina la sanzione irrogata in primo grado (inibizione di sei mesi).

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. IV, N. 56/2026

L'ALLENATORE E LA SALUTE DELL'ATLETA: IL DOVERE DI FERMARLO E IL CONFINE CON LA COMPETENZA MEDICA

Un atleta affetto da diabete, tesserato per una società di pallacanestro, muore durante una gara del campionato regionale. Nei giorni precedenti aveva disputato un altro incontro e aveva manifestato sintomi seri e ripetuti, noti all'allenatore. Il procedimento disciplinare, originato da un'indagine penale sullo stesso fatto, contesta all'allenatore la violazione dei doveri di lealtà e correttezza (artt. 2 e 44 del Regolamento di giustizia FIP) per non avere vigilato sulla regolarità delle visite di idoneità e per avere consentito all'atleta di allenarsi e di giocare. Il Tribunale federale FIP infligge sei mesi di inibizione; la Corte federale d'appello FIP, sul reclamo del solo allenatore, conferma la responsabilità e raddoppia la sanzione. Il Collegio di garanzia dello sport conferma la responsabilità e ripristina la misura di primo grado.

Sul fondamento della responsabilità, la decisione individua il nucleo dell'addebito nella «colpevole, protratta trascuratezza» delle condizioni di salute dell'atleta, delle quali l'allenatore aveva conoscenza generica e specifica. La malattia, già di per sé e alla luce di un «comune patrimonio di conoscenze diffuso in campo sportivo», imponeva speciale cura e cautela; le manifestazioni patologiche conclamate nei giorni precedenti dovevano produrre «il dovuto allarme» e imporre «la prima e più immediata delle misure prudenziali», cioè l'esonero da qualsiasi attività agonistica e la richiesta di un ulteriore parere medico. Il dovere è così misurato su ciò che l'allenatore sapeva e su ciò che era evidente: la conoscenza della patologia e la percezione di segnali conclamati.

Il passaggio centrale riguarda il limite che il Collegio di garanzia dello sport traccia a quel dovere. La Corte federale d'appello FIP aveva individuato in capo all'allenatore un insieme articolato di obblighi: una valutazione critica delle prescrizioni mediche, rapportate allo sforzo richiesto dalla pratica sportiva; l'adattamento della programmazione tecnica al quadro clinico del singolo atleta; una vigilanza attiva sui segnali tipici della patologia; e aveva ravvisato la responsabilità anche nella mancata conoscenza delle precauzioni tecniche necessarie a gestire un atleta con quella condizione. Il Collegio di garanzia dello sport qualifica queste affermazioni come «ininfluenti *obiter dicta*», non idonee ad assurgere a principi di diritto, perché tendono a «riscrivere lo statuto dei rapporti tra responsabili medici e responsabili sportivi», addossando a questi ultimi prestazioni «eccedenti la ragionevole esigibilità», sovrapponibili a quelle di esclusiva competenza del medico, come la valutazione clinica e la sua correlazione alla specifica attività agonistica. La decisione impugnata regge per le ragioni concrete, non per quelle di principio.

Ne risulta una distinzione di funzioni. Spetta al medico valutare l'idoneità e il rapporto fra la condizione clinica e lo sforzo agonistico; spetta all'allenatore, che conosce la patologia, non ignorare i segnali di allarme, sospendere l'atleta dall'attività e sollecitare una nuova valutazione medica. La responsabilità disciplinare dell'allenatore si colloca nel secondo ambito e trova il suo fondamento nella clausola generale di lealtà e correttezza.

Sull'aggravamento della sanzione disposto senza impugnazione della Procura federale FIP, la decisione si richiama alla Sez. IV, n. 84/2019, e alla Sez. II, n. 70/2022, e aggiunge gli argomenti della corrispondenza fra chiesto e pronunciato e del contraddittorio; sul tema e sul diverso assetto dell'art. 73, comma 2, CGS FIGC v. l'annotazione alla decisione della Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. III, n. 18/2026-2027.

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

SEZIONI UNITE

Schierare una squadra che non può competere equivale a rinunciare alla gara

n. 57/2026

Testo integrale della decisione ↗

Il principio di lealtà sportiva è regola di comportamento e insieme criterio interpretativo e valutativo del sistema: consente di reprimere condotte formalmente conformi alle singole disposizioni ma elusive della regolarità della competizione. L'art. 58 del Regolamento esecutivo gare FIP (sconfitta per inferiorità numerica) riguarda eventi accidentali o non intenzionali. La società che schiera una formazione oggettivamente inidonea, al solo fine di evitare una seconda rinuncia espressa, può essere trattata come rinunciataria senza violare la tipicità delle sanzioni.

> **IL CASO** Gara chiusa dagli arbitri a 5'49" del primo quarto con un solo giocatore in campo, atleti indisponibili a referto e falli ravvicinati; ne è seguita, tra l'altro, l'esclusione della società dal campionato.

> **ESITO** Rigetta il ricorso avverso la decisione della Corte sportiva d'appello FIP, C.U. n. 478 del 3 febbraio 2026.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE Sez. I, n. 60/2019, *sul principio di lealtà*; Sez. IV, n. 84/2019, *sulla competenza del giudice sportivo*; SS.UU., n. 71/2019 e n. 46/2015, *sui limiti del sindacato*.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZIONI UNITE, N. 57/2026

LA SQUADRA SCHIERATA PER NON COMPETERE: LEALTÀ SPORTIVA, TIPICITÀ E POTERI DEL GIUDICE SPORTIVO

Una società del campionato di Serie A FIP, con l'organico progressivamente ridotto dalla risoluzione dei rapporti con allenatore e giocatori e già sottoposta a penalizzazioni e al blocco dei tesseramenti per inadempimenti fiscali, rinuncia a una gara di campionato. Una seconda rinuncia avrebbe comportato il ritiro definitivo. Nella gara successiva iscrive a referto sette giocatori: due escono dopo sei secondi dichiarandosi infortunati, un terzo non entra perché indisposto, gli altri commettono falli in rapida successione fino al limite consentito; gli arbitri chiudono la gara a 5'49" del primo quarto con un solo giocatore in campo. Il Giudice sportivo nazionale FIP, sulla base del referto e delle relazioni del Sostituto Procuratore federale FIP presente alla gara, esclude l'applicazione dell'art. 58 del Regolamento esecutivo gare FIP, sulla sconfitta per inferiorità numerica, assimila la condotta a una rinuncia e ne trae le conseguenze regolamentari: esclusione dal campionato, annullamento delle gare disputate, ammenda pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia, inibizione del legale rappresentante. La Corte sportiva d'appello FIP conferma; le Sezioni Unite del Collegio di garanzia dello sport respingono il ricorso.

Il primo profilo riguarda la competenza del giudice sportivo. La società sosteneva che il Giudice sportivo nazionale FIP avesse adottato una decisione di natura disciplinare, riservata alla Procura federale FIP e agli organi di giustizia federali, richiamando la Sez. IV, n. 84/2019. Quella decisione, resa in una vicenda della Federazione italiana sport equestri, aveva ritenuto che il giudice sportivo, il cui procedimento è officioso, senza udienza e a contraddittorio limitato, possa conoscere soltanto dei comportamenti strettamente connessi allo svolgimento della gara, rilevanti sul piano tecnico-sportivo, e non di illeciti di natura disciplinare per fatti che trascendono la singola competizione, i quali richiedono il

procedimento davanti al Tribunale federale FISE, con l'intervento della Procura federale FISE e le relative garanzie e termini; aveva perciò dichiarato estinto il procedimento svoltosi davanti agli organi della giustizia tecnico-sportiva oltre il termine di novanta giorni. Le Sezioni Unite rispondono che l'art. 88 del Regolamento di giustizia FIP attribuisce al giudice sportivo la cognizione su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, compreso «ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara», e quindi il potere-dovere di verificare che la gara si sia svolta nel rispetto della lealtà, della correttezza e della parità competitiva. Nel caso non è stato accertato un illecito disciplinare tipizzato né è stato formulato un giudizio *ad personam*: è stata qualificata la condotta ai fini della regolarità della gara e delle conseguenze previste dal Regolamento esecutivo gare. È questa distinzione a separare il caso dal precedente invocato.

Il secondo profilo riguarda la prova. L'art. 95 del Regolamento di giustizia FIP consente al giudice sportivo di «assumere le informazioni che reputa utili ai fini della pronuncia», anche mediante audizioni, senza circoscrivere la cognizione al referto e al rapporto di gara. Di fronte alle anomalie che emergevano già dal referto, il giudice ha chiesto chiarimenti agli arbitri e al Sostituto Procuratore federale FIP presente; il riferimento alla «sistematicità» dei falli descrive la dinamica complessiva della gara e non sostituisce la valutazione tecnica del singolo fallo, riservata agli arbitri. Il regime è diverso da quello del CGS FIGC, nel quale il referto fa piena prova e l'uso di altri mezzi è circoscritto dall'art. 61 (v. l'annotazione alle decisioni della Corte sportiva d'appello FIGC, nn. 13, 14, 18, 22 e 26/2026-2027).

Il terzo profilo è il centro della decisione. Le Sezioni Unite riprendono dalla Sez. I, n. 60/2019, resa per la stessa federazione in un caso in cui una società aveva schierato giocatori del settore giovanile, il principio per cui la lealtà sportiva è non soltanto regola di comportamento, ma anche «criterio interpretativo e valutativo dell'intero sistema sportivo», che consente di reprimere condotte formalmente conformi alle singole disposizioni ma elusive della correttezza e della regolarità della competizione. Il richiamo non presuppone l'identità dei fatti, ma la comunanza del principio. Ne discende la lettura dell'art. 58 del Regolamento esecutivo gare FIP: la norma, che dichiara perdente senza considerarla rinunciataria la squadra rimasta con meno di due atleti disponibili «per falli o altri eventi non voluti», disciplina situazioni accidentali o comunque non orientate ad alterare la gara. Qualificare come rinuncia lo schieramento di una formazione oggettivamente inidonea, al solo fine di evitare una seconda rinuncia espressa, non è un'estensione analogica della sanzione né una violazione della tipicità. Né rileva che la situazione derivasse da difficoltà economiche e organizzative e non da una scelta originaria: la qualificazione poggia sull'oggettiva alterazione della gara concretamente disputata e sulle modalità del suo svolgimento.

Il motivo sulla proporzionalità è dichiarato inammissibile, perché la misura delle conseguenze, una volta ritenuta legittima la qualificazione, è stabilita dal sistema regolamentare federale e il sindacato del Collegio di garanzia dello sport è limitato alla palese violazione dei presupposti o alla manifesta irragionevolezza (SS.UU., n. 71/2019 e n. 46/2015).

Una vicenda di struttura analoga, nel calcio, è quella decisa dalla Sez. II, n. 74/2026, annotata in questo numero, nella quale l'allenatore di una squadra aveva fatto uscire alcuni calciatori per restare in sette e favorire l'avversaria: lì la condotta del calciatore della squadra favorita che aveva trasformato il rigore concordato è stata ricondotta all'illecito sportivo dell'art. 30 CGS FIGC, che assorbe la clausola generale dell'art. 4. Qui, in assenza di una fattispecie tipica corrispondente, il principio di lealtà opera come criterio di

qualificazione della condotta ai fini dell'applicazione di una disposizione regolamentare esistente. Sul principio di lealtà nell'ordinamento sportivo si veda anche il saggio pubblicato nella Parte II di questo numero.

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

PRIMA SEZIONE

n. 58/2026

Testo integrale della decisione ↗

I termini abbreviati di fine campionato non possono svuotare il diritto di difesa

I termini ridotti per il preannuncio di reclamo e per la proposizione del reclamo, stabiliti per le ultime giornate di campionato in applicazione dell'art. 49, comma 12, CGS FIGC, non possono operare in modo da comprimere il diritto di difesa oltre la soglia di effettività garantita dall'art. 24 Cost., dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'art. 6 CEDU e dai principi di giustizia sportiva (art. 2 CGS CONI). Se la decisione del Giudice sportivo è notificata in un orario che rende materialmente impossibile, o comunque particolarmente gravoso, svolgere nel tempo residuo le attività minime necessarie alla difesa, la declaratoria di inammissibilità del reclamo per tardività è illegittima.

È abnorme il provvedimento con cui il giudice di secondo grado, dopo aver comunicato un dispositivo di accoglimento, lo sostituisce d'ufficio con un «errata corrige» di segno opposto: l'errore materiale del dispositivo si corregge solo su istanza di parte e mai per mutare il contenuto della decisione (art. 287 c.p.c., applicabile per il rinvio dell'art. 2, comma 6, CGS CONI).

IL CASO Decisione del Giudice sportivo notificata alle 21:50, con preannuncio in scadenza alle 24:00 dello stesso giorno e reclamo entro le 11:00 del giorno successivo.

ESITO Accoglie il ricorso avverso la decisione della Corte sportiva d'appello territoriale presso il Comitato regionale Toscana del 9 maggio 2026, annulla la decisione impugnata e rinvia alla stessa Corte in diversa composizione, con riferimento al principio di diritto enunciato.

ALTRI PRECEDENTI Sull'art. 49, comma 12, CGS FIGC, sotto il diverso profilo dell'onere di provarne i presupposti, Sez. II, n. 33/2025.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. I, N. 58/2026

TERMINI ABBREVIATI DI FINE CAMPIONATO E «ERRATA CORRIGE»: IL DIRITTO DI DIFESA E I LIMITI DELLA CORREZIONE

n una gara della penultima giornata del campionato provinciale Under 15, interrotta dall'arbitro per la situazione creatasi in campo, il Giudice sportivo infligge a entrambe le

società la perdita della gara e un'ammenda. La decisione, pubblicata il 4 maggio, è notificata alla società alle 21:50 di quel giorno. Per le ultime quattro giornate dei campionati territoriali il C.U. n. 155/A del 5 febbraio 2026, adottato dal Presidente federale ai sensi dell'art. 49, comma 12, CGS, fissa il termine per il preannuncio di reclamo alle 24:00 del giorno di pubblicazione e quello per il reclamo alle 11:00 del giorno successivo. La società deposita il reclamo il giorno dopo, alle 19:48, senza preannuncio. La Corte sportiva d'appello territoriale comunica prima un dispositivo di accoglimento, con ripetizione della gara, e subito dopo un «errata corrige» che dichiara il reclamo inammissibile per tardività. Il Collegio di garanzia dello sport accoglie entrambi i motivi del ricorso e rinvia alla stessa Corte in diversa composizione.

Il primo principio riguarda i termini. L'art. 49, comma 12, CGS consente al Presidente federale di abbreviare i termini del Codice quando particolari esigenze sportive e organizzative impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, e il Collegio di garanzia dello sport non dubita dell'astratto potere di conformare il termine a impugnare; ne sindaca l'esercizio nel caso concreto. Il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'art. 6 CEDU e dall'art. 2 CGS CONI, comprende il diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessari a preparare la difesa: individuare un difensore, consentirgli di consultarsi con il cliente, studiare la questione e redigere gli atti. La decisione osserva che un termine di poche ore per il preannuncio e di meno di ventiquattro ore per il reclamo non appare idoneo a queste attività, e che il peso è aggravato dalla decorrenza dalla pubblicazione, che vale come conoscenza legale ai sensi dell'art. 13, comma 2, NOIF. Il principio di diritto enunciato per il giudizio di rinvio è però formulato in termini concreti: la declaratoria di tardività è illegittima quando la decisione sia stata notificata in un orario tale da rendere materialmente impossibile, o particolarmente gravoso, svolgere nel tempo residuo le attività minime necessarie alla difesa.

La decisione si colloca in una giurisprudenza che ha già misurato i regimi di abbreviazione su più versanti. Le Sezioni Unite del Collegio di garanzia dello sport ne hanno affermato la natura derogatoria rispetto al rito ordinario e la prevalenza sulle regole generali, ritenendo coerente con la loro finalità acceleratoria la decorrenza dalla pubblicazione (n. 62/2015); la Seconda Sezione ha posto a carico di chi invoca il regime speciale l'onere di provarne i presupposti (n. 33/2025); la Quarta Sezione, per la FIP, ha ritenuto che l'abbreviazione dei termini, ammessa dal Regolamento di giustizia FIP «purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa», debba risultare da un provvedimento esplicito e motivato del presidente del collegio giudicante (n. 21/2025). Sul versante federale, la Corte federale d'appello ha ritenuto che un analogo comunicato di abbreviazione per le ultime giornate fosse finalizzato ad accelerare i soli procedimenti rilevanti sull'esito della gara e sulla classifica (Sez. I, n. 2/2022-2023). Sul momento dal quale il comunicato ufficiale produce effetti si veda, in questo numero, la Sez. IV, n. 70/2026.

Il secondo principio riguarda la correzione del dispositivo. In forza del rinvio dell'art. 2, comma 6, CGS CONI al processo civile si applica l'art. 287 c.p.c.: l'errore materiale contenuto nel dispositivo non può essere corretto d'ufficio, ma solo su ricorso di parte, e la correzione è ammessa soltanto per un vero errore materiale o di calcolo, cioè per la difformità fra la volontà del giudice e la sua rappresentazione testuale, rilevabile dal provvedimento stesso; non può servire a mutare il contenuto concettuale della decisione o a rimediare a errori di giudizio. Il passaggio da un accoglimento a una declaratoria di inammissibilità, per di più senza che fosse mai stata comunicata la motivazione della prima decisione, esula del tutto dall'istituto. Il Collegio di garanzia dello sport aveva già qualificato come uso improprio della correzione la modifica della statuizione che muti la

perdita della gara in ripetizione della stessa, in difformità dalla motivazione (Sez. I, n. 85/2019).

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

QUARTA SEZIONE

n. 59/2026

Testo integrale della decisione ↗

Premio alla carriera: conta lo *status* della società nel momento in cui forma il giovane

Il premio dell'art. 99-bis NOIF è un diritto patrimoniale di natura privatistica, predeterminato nell'ammontare e sottoposto a condizione sospensiva di fatto: l'esordio in Serie A o, da professionista, nella Nazionale A o Under 21. Si radica come aspettativa tutelata ex art. 1357 c.c. con lo svolgimento dell'attività formativa e si perfeziona al verificarsi dell'evento.

L'appartenenza alla LND o al puro Settore giovanile va verificata al momento della formazione. La successiva promozione al professionismo per merito sportivo non fa venir meno il diritto: l'interprete non può aggiungere una condizione risolutiva che la norma non prevede. La lettura opposta, considerata la prescrizione dei diritti economici (art. 40, comma 3, CGS FIGC), legherebbe il premio alle vicende sportive del club anziché alla formazione.

IL CASO Formazione impartita nelle stagioni 2008/2009 e 2009/2010, quando la società era affiliata alla LND; esordio in Serie A del calciatore nell'agosto 2025, quando la società era già stata promossa in Lega Pro.

ESITO Rigetta il ricorso avverso la decisione della Corte federale d'appello FIGC, Sezioni Unite, n. 118/2025-2026.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE SS.UU., n. 93/2017, sui motivi di ricorso; *sul tema*, SS.UU., n. 36/2018; Sez. I, n. 9/2020; Sez. IV, n. 2/2020 e n. 64/2020.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. IV, N. 59/2026

IL PREMIO ALLA CARRIERA FRA FORMAZIONE E PROMOZIONE: LO *STATUS* DELLA SOCIETÀ SI ACCERTA QUANDO FORMA IL GIOVANE

La vicenda riguarda una società che aveva curato la formazione di un calciatore nelle stagioni 2008/2009 e 2009/2010, quando disputava il campionato di Prima Categoria nella Lega nazionale dilettanti. Il calciatore esordisce in Serie A nell'agosto 2025. La Commissione Premi certifica il premio alla carriera (36.000 euro, pari a due anni di formazione) e la società obbligata lo paga; alcuni mesi dopo la stessa Commissione, con un provvedimento adottato in via autonoma, revoca la certificazione, perché la società formatrice era stata nel frattempo promossa in Lega Pro e, al momento dell'esordio, militava in una lega professionistica. Il Tribunale federale nazionale, Sezione vertenze economiche, respinge il ricorso contro la revoca; la Corte federale d'appello, a

Sezioni Unite (n. 118/2025-2026), accoglie il reclamo e riconosce il premio; il Collegio di garanzia dello sport rigetta il ricorso della società obbligata.

L'art. 99-bis NOIF attribuisce alla società della Lega nazionale dilettanti e/o di puro Settore giovanile un compenso forfettario per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da essa tesserato come «giovane» o «giovane dilettante», dovuto quando il calciatore disputa la prima gara in Serie A o, con lo *status* di professionista, nella Nazionale A o nell'Under 21. La norma non dice se lo *status* dilettantistico debba permanere fino all'evento. La ricorrente sosteneva di sì, facendo leva sul dato letterale e sulla prassi applicativa della Commissione Premi: il premio spetterebbe a chi è dilettante quando il diritto sorge, cioè all'esordio.

La Corte federale d'appello aveva anzitutto respinto le censure sul potere esercitato dalla Commissione Premi: nella certificazione del premio alla carriera la Commissione opera come organo tecnico-amministrativo, con una funzione di accertamento vincolato, non consuma il proprio potere e può annullare d'ufficio la certificazione affetta da un vizio originario entro un termine ragionevole (nel caso, circa tre mesi); il pagamento spontaneo della società obbligata non sana il vizio. Nel merito, la Corte federale aveva osservato che il presente «è riconosciuto» descrive la struttura generale della norma e non fissa il momento in cui va verificato lo *status* della società, e che il silenzio dell'art. 99-bis NOIF sul mutamento di *status* costituisce «non una lacuna» ma un dato normativo significativo. Richiamando la giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport (Sez. I, n. 9/2020; Sez. IV, n. 2/2020), aveva qualificato il premio come aspettativa giuridicamente qualificata, che sorge con l'attività formativa e si trasforma in credito attuale ed esigibile al verificarsi dell'evento: lo *status* dilettantistico deve sussistere al momento della formazione, e richiederne la persistenza introdurrebbe una condizione risolutiva che il testo non prevede. Aveva aggiunto che la soluzione opposta vanificherebbe retroattivamente l'incentivo alla formazione, e che la prassi applicativa ultradecennale invocata dalla resistente non può prevalere sull'interpretazione della norma che conduca a risultati con essa contrastanti.

Il Collegio di garanzia dello sport ha ritenuto la decisione «immeritevole di censure», ne ha riportato testualmente i passaggi sulla struttura del diritto e ha osservato che la Corte federale aveva applicato principi «più volte affermati» nella sua stessa giurisprudenza.

A sostegno, la decisione richiama la *ratio* della norma, che mira a incentivare la cura dei vivai anche da parte dei piccoli sodalizi attraverso un sistema di tipo solidaristico (SS.UU., n. 36/2018; Sez. IV, n. 64/2020), e un argomento di coerenza sistematica: poiché i diritti economici si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati (art. 40, comma 3, CGS FIGC), la lettura opposta consentirebbe alla società retrocessa nella stagione immediatamente successiva all'esordio di tornare a pretendere il premio, legandolo alle vicende sportive del club anziché alla formazione. La promozione conseguita per merito sportivo, osserva infine il Collegio di garanzia dello sport, non può risolversi in un motivo ostativo.

Sul piano processuale, il Collegio di garanzia dello sport respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso: la riproposizione delle tesi svolte nel giudizio federale non preclude l'esame quando il ricorso deduca la violazione di una specifica disposizione, nella specie l'art. 99-bis NOIF in relazione all'art. 12 delle preleggi, come richiede l'art. 54, comma 1, CGS CONI (SS.UU., n. 93/2017).

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

QUARTA SEZIONE

nn. 60 e 61/2026

TESTI INTEGRALI DELLE DECISIONI

n. 60 ↗ · n. 61 ↗

L'assemblea di Sezione non può escludere il socio per condotte disciplinari: la cognizione spetta alla giustizia federale

La controversia sulla delibera con cui l'assemblea di una Sezione di tiro a segno esclude un associato, anche se formalmente fondata sull'art. 24 c.c., ha natura disciplinare quando la delibera poggia su condotte di rilievo disciplinare e si traduce nell'impossibilità, per l'escluso, di svolgere nel territorio l'attività sportiva. Rientra perciò nelle materie riservate all'ordinamento sportivo dall'art. 2 del d.l. n. 220/2003, convertito dalla l. n. 280/2003, e la sua cognizione spetta agli organi di giustizia federale.

Nel merito, poiché l'azione disciplinare è esercitata in via esclusiva dal Procuratore federale UITS, le condotte disciplinarmente rilevanti non possono essere oggetto di una deliberazione assembleare di esclusione per «gravi motivi»: l'assemblea si sostituirebbe agli organi di giustizia, irrogando una misura con gli effetti della radiazione dalla Sezione. La delibera è illegittima, tanto più se la Procura federale UITS ha già archiviato il procedimento sulle stesse condotte.

> **IL CASO** Esclusione di tre associati di una Sezione, deliberata dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 24 c.c. per comportamenti ritenuti incompatibili con la permanenza nell'associazione: il Tribunale federale UITS aveva declinato la propria giurisdizione; la Corte federale d'appello UITS l'aveva affermata e aveva annullato le delibere. I ricorsi della Sezione, proposti con procura di chi si era già dimesso dalle cariche, sono inammissibili; il Collegio di garanzia dello sport ha comunque enunciato il principio (n. 60, «vista anche la delicatezza delle questioni agitate»; n. 61, anche a fini nomofilattici).

> **ESITO** Dichiara inammissibili i ricorsi avverso le decisioni della Corte federale d'appello UITS del 30 marzo 2026 (nn. 60 e 61).

RICHIAMATI NELLA DECISIONE *Sul tema*, Cass., SS.UU., ord. n. 12149/2021.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. IV, NN. 60 E 61/2026

ESCLUSIONE DALLA SEZIONE E RADIAZIONE: IL CONFINE FRA AUTONOMIA ASSOCIATIVA E RISERVA DISCIPLINARE

Le Sezioni di tiro a segno nazionale sono associazioni affiliate all'Unione italiana tiro a segno. Nel novembre 2025 l'assemblea straordinaria di una Sezione delibera, ai sensi dell'art. 24 c.c., l'esclusione di tre associati (uno nella vicenda definita dalla n. 60, due in quella definita dalla n. 61) per comportamenti ritenuti incompatibili con la permanenza nell'associazione, per il venir meno dei requisiti di irreprensibilità della condotta morale, civile e sportiva. Sulle stesse condotte la Procura federale UITS

aveva già archiviato un procedimento disciplinare. Il Tribunale federale UITS dichiara inammissibili i ricorsi degli esclusi per difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia propria dell'ordinamento generale; la Corte federale d'appello UITS, su reclamo degli esclusi e della Procura federale UITS, afferma la giurisdizione sportiva e annulla le delibere.

La motivazione della Corte federale d'appello UITS è riportata per esteso nella n. 60. Sulla giurisdizione, la Corte federale aveva richiamato l'art. 2 del d.l. n. 220/2003 e l'art. 53, comma 2, del Regolamento di giustizia UITS, che impone ad affiliati e tesserati di adire esclusivamente gli organi di giustizia sportiva nelle materie riservate. Dal verbale assembleare risultava che l'esclusione era motivata con «comportamenti contrari ai principi statutari e regolamentari di irreprensibilità della condotta morale, civile e sportiva, nonché di correttezza, lealtà e probità», consistenti nell'omessa compilazione di un questionario predisposto dal Presidente della Sezione e nelle risposte rese alla Procura federale UITS durante le audizioni. La fattispecie rientrava perciò nell'art. 67 dello Statuto UITS, che qualifica come infrazioni disciplinari la violazione delle norme dell'ordinamento sportivo e del principio di correttezza e lealtà, di competenza del Tribunale federale UITS e della Corte federale d'appello UITS; l'art. 33, comma 7, del Regolamento di giustizia consente inoltre di impugnare le deliberazioni assembleari al titolare di una situazione giuridicamente protetta, quale il diritto alla permanenza nel vincolo associativo. Nel merito, la Corte federale aveva rilevato che le stesse motivazioni erano state poste a base di una proposta di deferimento della Sezione, archiviata dalla Procura federale UITS, sicché l'assemblea si era «di fatto, sostituita agli organi di giustizia federale» irrogando una misura con gli effetti della radiazione; le dichiarazioni rese alla Procura federale UITS costituivano una condotta lecita, tenuta «nell'adempimento di un dovere».

Il Collegio di garanzia dello sport, pur dichiarando inammissibili i ricorsi, ha ripercorso questa motivazione, escludendo che la decisione fosse incorsa nelle violazioni denunciate (n. 60), e ne ha riprodotto il passaggio sulla violazione dello Statuto, del Regolamento di giustizia e dell'art. 2 del d.l. n. 220/2003, convertito dalla l. n. 280/2003 (n. 61). Sono invece argomenti propri del Collegio di garanzia dello sport l'esclusività dell'azione disciplinare del Procuratore federale UITS e il richiamo a Cass., SS.UU., ord. n. 12149/2021.

I ricorsi della Sezione al Collegio di garanzia dello sport sono inammissibili. La procura speciale deve essere rilasciata dopo la pubblicazione della decisione impugnata e prima della notificazione del ricorso, sicché la legittimazione di chi la conferisce non è una questione già decisa dagli organi federali e va verificata autonomamente alla data del rilascio. Le associazioni stanno in giudizio in persona di chi ne ha la presidenza o la direzione (artt. 36 c.c. e 75 c.p.c.): chi aveva sottoscritto la procura si era già dimesso dalle cariche di vicepresidente e di consigliere, e non era quindi legale rappresentante. Il Collegio di garanzia dello sport enuncia tuttavia il principio sul merito, nella n. 60 «vista anche la delicatezza delle questioni agitate», nella n. 61 anche a fini nomofilattici. Nel giudizio era intervenuta la Procura generale dello sport, che aveva concluso per l'infondatezza dei ricorsi.

Il principio ha due passaggi. Il primo riguarda la giurisdizione. Gli artt. 1 e 2 del d.l. n. 220/2003, convertito dalla l. n. 280/2003, riservano all'ordinamento sportivo l'osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie e i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, con l'onere per affiliati e tesserati di adire gli organi di giustizia sportiva; lo statuto e il regolamento di giustizia dell'Unione ribadiscono il vincolo. Il Collegio di garanzia dello sport qualifica la controversia secondo i suoi effetti sostanziali e non secondo la norma invocata: l'esclusione, pur fondata sull'art. 24 c.c., impedisce agli esclusi di praticare il tiro a segno nel territorio di appartenenza e attiene perciò a profili discipli-

nari. A conforto la n. 60 richiama Cass., SS.UU., ord. n. 12149/2021, che aveva dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione statale su domande di annullamento, anche ai sensi degli artt. 23 e 24 c.c., di delibere di esclusione dalla categoria arbitrale.

Il secondo passaggio riguarda il merito. L'azione disciplinare è esercitata in via esclusiva dal Procuratore federale UITS e, per suo tramite, dall'apparato di giustizia federale; il regolamento interno della Sezione può soltanto dettare le prescrizioni di attuazione dello statuto. Ne segue che le condotte disciplinarmente rilevanti non possono essere «materia» sulla quale l'assemblea deliberi l'esclusione per gravi motivi: così facendo la Sezione si sostituisce agli organi di giustizia e irroga una misura con gli effetti della radiazione, che l'ordinamento riserva al giudice disciplinare. L'illegittimità della delibera è tanto più evidente, per il Collegio di garanzia dello sport, quando la Procura federale UITS abbia già escluso il rilievo disciplinare delle stesse condotte.

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

QUARTA SEZIONE

n. 62/2026

Testo integrale della decisione ↗

Contributo versato solo in parte: il reclamo è irricevibile

La norma federale che impone il contributo per l'accesso alla giustizia a pena di irricevibilità non distingue tra omissione totale e parziale. Non è ammessa un'integrazione successiva e il contributo parzialmente versato è incamerato. Il bilanciamento giustifica la compressione dell'azione a fronte di un inadempimento ingiustificato relativo a un importo modesto.

IL CASO Il Collegio di garanzia dello sport ha confermato la duplice definizione in rito del reclamo, irricevibile e comunque inammissibile, senza esaminare le doglianze di merito né l'istanza di trasmissione degli atti alla Procura federale FICSF.

ESITO Rigetta il ricorso avverso la decisione della Corte federale d'appello FICSF, in funzione di Corte sportiva d'appello, n. 1/2026.

ALTRI PRECEDENTI Sull'irricevibilità del ricorso al Collegio di garanzia dello sport per mancato versamento del contributo, SS.UU., n. 16/2026.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. IV, N. 62/2026

IL CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA: CONDIZIONE DI RICEVIBILITÀ O OBBLIGO AMMINISTRATIVO?

La decisione nasce da un procedimento disciplinare della Federazione italiana canottaggio sedile fisso. Un'atleta, sanzionata in primo grado con la squalifica per due gare, propone reclamo versando un contributo di 200 euro anziché dei 300 previsti per il secondo grado, e indirizza l'atto alla Corte sportiva d'appello FICSF anziché alla Corte federale d'appello FICSF. La Corte federale d'appello FICSF, in funzione di Corte sportiva d'appello, dichiara il reclamo irricevibile per l'insufficiente versa-

mento del contributo, e comunque inammissibile per l'erronea individuazione dell'organo, e incamera la somma versata. Il Collegio di garanzia dello sport rigetta il ricorso.

Il principio affermato muove dal testo dell'art. 33, comma 1, del Regolamento di giustizia FICSF: «i ricorsi e i reclami, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo», da versare «entro il momento della trasmissione». La norma non distingue fra omissione totale e parziale, perché il «prescritto» contributo è quello dovuto per intero; una volta trasmesso l'atto senza quel versamento, il presupposto dell'irricevibilità si è già verificato e nessuna integrazione può essere chiesta, né dalla segreteria né dal collegio. L'incameramento della somma parzialmente versata segue l'esito sfavorevole dell'impugnazione. Il Collegio di garanzia dello sport aggiunge tre passaggi. L'irricevibilità per mancato pagamento, prevista anche dall'art. 7 del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento, «costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico», e la decisione richiama in questo senso i precedenti relativi al contributo per l'accesso al Collegio di garanzia dello sport, ricordati più avanti. In mancanza di una norma che consenta alla segreteria di rifiutare l'iscrizione a ruolo, è il giudice a rilevare d'ufficio l'omesso versamento. E il contraddittorio su quel punto non è necessario quando la parte non nega l'inadempimento.

Il richiamo all'ordinamento generale passa per la sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 21 luglio 2026, resa sull'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dalla legge di bilancio per il 2025, che impedisce l'iscrizione a ruolo della causa civile in difetto del versamento del contributo unificato. La Corte ha ritenuto che l'imposizione del contributo concorra «al buon funzionamento del sistema giustizia» e giustifichi, nel bilanciamento, «la compressione del diritto di agire in giudizio in presenza di un ingiustificato inadempimento del dovere tributario in riferimento a un importo tanto modesto»; ha però rilevato, pur dichiarando inammissibile la relativa questione, la tensione con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. di una disciplina che attribuisce a un organo diverso dal giudice il potere di precludere l'accesso alla giustizia. Il Collegio di garanzia dello sport ne trae, insieme, la conferma della legittimità della sanzione processuale e la ragione per cui il rilievo spetta al giudice e non alla segreteria.

La soluzione si discosta dall'indirizzo prevalente della Corte federale d'appello FIGC, formatosi su una disposizione dal tenore identico. L'art. 48, comma 2, CGS FIGC stabilisce che i ricorsi e i reclami sono gravati dal contributo «a pena di irricevibilità» e che il versamento va effettuato «entro il momento della trasmissione». Le Sezioni Unite, con la n. 85/2020-2021, hanno escluso l'irricevibilità del reclamo collettivo per il quale era stato versato un solo contributo, benché ciascun reclamante fosse tenuto al proprio: di fronte alla polisemia del testo, la scelta dell'irricevibilità si sarebbe tradotta nella lesione del diritto di difesa, espressione del giusto processo (art. 44 CGS FIGC), e la conclusione è stata ritenuta conforme ai principi dell'ordinamento generale, nel quale il mancato versamento del contributo unificato rileva ai soli fini fiscali, salvo l'obbligo di tempestivo pagamento; la decisione ha demandato agli uffici federali la richiesta del contributo ai reclamanti inadempienti. La Sez. I ha applicato il principio all'omissione di taluno dei reclamanti (n. 90/2020-2021). Le Sezioni Unite, con la n. 108/2022-2023, ne hanno esplicitato il fondamento: correlare al mancato pagamento l'irricevibilità del reclamo, «senza alcuna possibilità di regolarizzazione», contrasta con il diritto di difesa e con il giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.), sicché il contributo rileva a fini amministrativi, con richiamo agli artt. 16 e 247 ss. del d.P.R. n. 115/2002. L'indirizzo è stato ribadito dalla n. 30/2025-2026 delle Sezioni Unite e applicato al reclamo incidentale (n. 64/2025-2026 e Sez. I, n. 21/2026-2027). Sul piano del metodo, la Corte federale non disapplica la comminatoria, ma la interpreta in senso conforme ai principi costituzionali.

Il quadro federale non è peraltro uniforme. La Sezione IV della Corte federale d'appello FIGC, con la n. 122/2025-2026, ha qualificato il versamento come requisito di ricevibilità, da rilevare in via pregiudiziale, temperandone il rigore con una sanatoria: l'adempimento può ritenersi soddisfatto se il contributo è versato prima dell'udienza di trattazione, oltre la quale si pronuncia l'irricevibilità; la tardiva fissazione dell'udienza non sana l'omissione, che non giustifica neppure la rimessione in termini. La decisione si richiama alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale nazionale FIGC (n. 1/2022-2023 e n. 1/2023-2024), e un precedente della stessa Sezione IV, anteriore all'intervento delle Sezioni Unite, aveva dichiarato irricevibile il reclamo privo del contributo (n. 61/2019-2020). In primo grado, la Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale FIGC dichiara irricevibili i ricorsi per i quali non risulta la prova del versamento: nella stagione in corso la regola è stata applicata in oltre cento decisioni seriali.

Anche la giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport presenta due versanti. Per l'accesso al proprio servizio di giustizia, il versamento è condizione di ricevibilità espressamente prevista dall'art. 59, comma 6, del Codice della giustizia sportiva del CONI e dall'art. 7 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, e il ricorso privo della prova del pagamento è dichiarato irricevibile (SS.UU., n. 16/2026; Sez. IV, n. 4/2026; Sez. I, n. 46/2025; nn. 20 e 21/2019). Quanto ai contributi previsti dalle norme federali, la Prima Sezione aveva affermato che il contributo previsto a pena di inammissibilità ha natura amministrativa e deve precedere l'atto introduttivo, e che la mancata prova del versamento nel termine non è sanabile, a garanzia della coerenza del sistema e della par condicio fra le società (n. 63/2019); la Quarta Sezione aveva invece ritenuto che, ove il regolamento non configuri il versamento come condizione di procedibilità, l'obbligo trovi sanzione su un piano extraprocessuale e non incida sulla decidibilità nel merito (n. 36/2020). La n. 62/2026 estende alla norma federale, e al versamento parziale, il regime previsto per l'accesso al Collegio di garanzia dello sport.

In dottrina, il contrasto riflette la diversa qualificazione del contributo. Secondo una tesi esso presenta i caratteri del tributo, per la doverosità della prestazione e il collegamento al costo del servizio di giustizia, e ciò ne accosta il regime a quello del contributo unificato (M. Atelli, Accesso alla giustizia sportiva e costo del processo, in P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza, R. Stincardini, La giustizia nello sport, Napoli, 2022, p. 611 ss.); secondo un'altra non ha natura tributaria, ma si ritiene legittima la condizione di ricevibilità, temperata dall'efficacia sanante del versamento tardivo, comunque non oltre l'udienza di trattazione (A.M. Marzocco, Sul contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva esofederale ed endofederale, in Riv. dir. sport., 2022, n. 2).

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

TERZA SEZIONE

n. 63/2026

Testo integrale della decisione ↗

Candidatura a Presidente FIGC: il filtro dell'accredito dei delegati è legittimo

I Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA (delib. CN CONI n. 1773/2024), in attuazione dell'art. 22 dello Statuto CONI, ammettono assemblee di secondo grado e filtri alla presentazione delle candidature. È coerente con i principi di legalità, democrazia e rappresentanza assembleare l'art. 24, comma 5, dello Statuto FIGC, che subordina la candidatura a Presidente federale all'accredito di almeno la metà più uno dei delegati di una Lega o di una Componente tecnica: la norma

evita che la moltiplicazione delle candidature alteri la rappresentatività e non può essere disapplicata.

IL CASO Ricorso di un tesserato contro la non ammissione della propria candidatura a Presidente federale; non era stata dedotta la diversità del filtro statutario da quello dei Principi Fondamentali.

ESITO Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione della Corte federale d'appello FIGC, Sezioni Unite, n. 149/2025-2026.

ALTRI PRECEDENTI Sul difetto dei requisiti di presentazione della candidatura a Presidente federale, Sez. III, n. 4/2025.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. III, N. 63/2026

L'ACCREDITO DEI DELEGATI PER LA CANDIDATURA A PRESIDENTE FEDERALE: FILTRO DI RAPPRESENTATIVITÀ, DISAPPLICAZIONE E LEGITTIMAZIONE

Un tesserato aveva presentato la propria candidatura alla carica di Presidente della FIGC senza l'accredito richiesto dall'art. 24, comma 5, dello Statuto federale, cioè il sostegno di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica, e la candidatura non era stata ammessa. Con il ricorso al Tribunale federale nazionale aveva contestato la non ammissione, deducendo l'illegittimità della norma statutaria per contrasto con la Costituzione, con il codice civile e con il principio di democraticità; aveva inoltre impugnato l'ammissione di altri due candidati, chiedendo l'accesso agli atti delle loro candidature. Il Tribunale ha respinto le censure sulla non ammissione della candidatura e ha dichiarato inammissibili le altre (n. 269/2025-2026); la Corte federale d'appello, a Sezioni Unite, ha respinto il reclamo (n. 149/2025-2026); il Collegio di garanzia dello sport ha dichiarato inammissibile il ricorso, proposto anche contro la delibera dell'assemblea elettiva nel frattempo tenutasi.

La decisione della Corte federale d'appello affronta più questioni. Sull'accesso agli atti, esclude l'omessa pronuncia: il Tribunale, sia pure sinteticamente, aveva dichiarato inammissibile la doglianza per difetto di legittimazione e di interesse, e una pronuncia di rito sfavorevole non è un'omissione. L'accesso cosiddetto difensivo, aggiunge, presuppone un effettivo collegamento fra i documenti richiesti e le esigenze di difesa, che mancava, perché la non ammissione dipendeva interamente dal difetto, oggettivo e documentale, dell'accredito.

Sulla norma statutaria, la Corte federale si discosta dal Tribunale sul piano del metodo. Il Tribunale aveva escluso la disapplicazione anche perché la norma non era stata impugnata; la Corte afferma invece che la disapplicazione opera *incidenter tantum*, quale corollario della gerarchia delle fonti, e può essere esercitata dal giudice anche d'ufficio, secondo il canone *iura novit curia*, in assenza di una domanda di annullamento. Ne fissa però il limite: il rimedio opera solo in caso di macroscopico contrasto con la norma di rango superiore. L'approvazione dello Statuto da parte del CONI non sottrae la disposizione al sindacato del giudice, perché nell'ordinamento federale non esistono aree franche, ma rileva sul piano sostanziale come indice della sua coerenza con i principi sovraordinati. Nel merito, l'accredito non è un adempimento burocratico, ma un filtro di serietà e di rappresentatività, che postula il radicamento della candidatura in una Lega o

in una Componente tecnica e non costituisce una barriera arbitraria all'elettorato passivo; filtri analoghi sono noti all'ordinamento generale, come mostrano i requisiti cui la legge elettorale subordina la presentazione delle liste. La norma è esercizio dell'autonomia federale entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. Quanto alla prospettata questione di costituzionalità, lo Statuto federale, atto di autonomia normativa, non ha forza di legge e non può esserne oggetto: la sua compatibilità con i principi può essere vagliata soltanto nel giudizio endofederale.

Sulle candidature altrui, la Corte federale conferma che il Regolamento per l'impugnazione avverso le candidature riserva la legittimazione ai candidati ammessi e al Procuratore federale. Esclude poi l'interesse ad agire, applicando l'art. 100 c.p.c. in virtù del rinvio dell'art. 2, comma 6, CGS CONI: la chance di riammissione legata alla rinnovazione della procedura è un interesse indiretto, futuro ed eventuale, e l'interesse a una legittima elezione del Presidente è indifferenziato, perché l'ordinamento federale non conosce un'azione popolare a tutela della regolarità del procedimento elettorale. Distingue infine il dovere del giudice di verificare d'ufficio i presupposti processuali e le condizioni dell'azione da un inesistente potere di caducazione officiosa delle candidature altrui, e osserva che la mancata trasmissione degli atti alla Procura federale non vizia la decisione, perché il Procuratore esercita i propri poteri in via autonoma.

Il Collegio di garanzia dello sport giunge allo stesso esito, con una motivazione costruita sui Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni approvati dal Consiglio nazionale del CONI nel dicembre 2024. Questi, in attuazione dell'art. 22 dello Statuto CONI, consentono assemblee di secondo grado di delegati quando la partecipazione diretta comporterebbe gravosi oneri finanziari o difficoltà organizzative, e ammettono filtri alla presentazione delle candidature (art. 7, comma 6). L'art. 24, comma 5, dello Statuto FIGC è perciò coerente con i principi di legalità, di democrazia e di rappresentanza assembleare: evita che, dato l'elevato numero di società e tesserati, la moltiplicazione delle candidature alteri la rappresentatività; e la coerenza esclude la disapplicazione. Il ricorrente, osserva la decisione, non aveva neppure contestato che il filtro statutario, commisurato ai delegati di una Lega o di una Componente tecnica, fosse diverso da quello previsto dai Principi Fondamentali, riferito a una percentuale delle società aventi diritto al voto. Sulle candidature altrui e sull'elezione, il Collegio di garanzia dello sport ribadisce il difetto di legittimazione e di interesse del candidato legittimamente non ammesso, tanto più dopo lo svolgimento dell'assemblea (in conformità a Sez. III, n. 11/2026 e n. 5/2025), e la conseguente legittimità del diniego di accesso agli atti.

Sul punto della disapplicazione le due decisioni seguono percorsi in parte diversi. Il Collegio di garanzia dello sport dichiara inammissibile il motivo con cui il ricorrente, senza aver impugnato la norma presupposta, si limita a chiederne la disapplicazione, e afferma che il giudizio ha ad oggetto soltanto l'ammissibilità della candidatura, sicché non possono esservi introdotte domande diverse; su quest'ultimo punto richiama la Corte federale. La Corte federale aveva invece ammesso in astratto la disapplicazione anche senza domanda, escludendola nel merito per l'assenza di un macroscopico contrasto. L'esito coincide: la norma statutaria resta applicabile.

Sull'impugnazione della successiva delibera di elezione, si vedano in questo numero il Tribunale federale nazionale, Sez. disciplinare, n. 26/2026-2027, e la Corte federale d'appello, Sezioni Unite, n. 42/2026-2027.

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

PRIMA SEZIONE

n. 64/2026

Testo integrale della decisione ↗

Senza visto di esecutività il calciatore con contratto non può essere schierato

Per il calciatore titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, l'art. 39, comma 3, NOIF distingue la decorrenza del tesseramento, che risale al deposito telematico, dall'utilizzo in gara, consentito dal giorno successivo solo se il visto di esecutività «sia stato rilasciato». La diversa disciplina dei calciatori senza contratto è una scelta del legislatore sportivo e non contrasta con l'art. 15 d.lgs. n. 36/2021.

La comunicazione generata in automatico alla data del deposito, che «autorizza» il tesseramento facendo salvi diritti e pretese, non equivale al visto. Non c'è legittimo affidamento se la pratica risultava «in attesa di convalida»: la buona fede non esonera dall'onere di verificare con normale diligenza l'esito della richiesta.

> **IL CASO** Pratica depositata telematicamente il giorno precedente la gara e convalidata con il visto il giorno successivo alla gara: il calciatore ha partecipato in posizione irregolare.

> **ESITO** Rigetta il ricorso avverso la decisione della Corte sportiva d'appello territoriale presso il Comitato regionale Toscana, C.U. n. 59 del 5 marzo 2026.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE Sez. I, n. 61/2025 e n. 15/2025; n. 38/2017 e n. 40/2019.

ALTRI PRECEDENTI Sull'affidamento della società che schiera il calciatore dopo il rilascio del visto, Sez. I, n. 88/2017.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. I, N. 64/2026

CALCIATORE CON CONTRATTO: DECORRENZA DEL TESSERAMENTO, VISTO DI ESECUTIVITÀ E UTILIZZO IN GARA

La vicenda riguarda una gara del campionato di Promozione disputata di domenica. Il giorno precedente, un sabato, la società aveva depositato telematicamente la richiesta di tesseramento di un calciatore titolare di contratto di lavoro sportivo; lo stesso giorno il sistema della Lega nazionale dilettanti aveva generato una comunicazione, datata al giorno del deposito, con cui «si autorizza il tesseramento del Calciatore», precisando che il tesseramento «è esecutivo fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate». Il calciatore gioca l'intera gara. Il lunedì l'Ufficio tesseramenti del Comitato regionale prende in carico la pratica e, verificatane la validità, la convalida. Su ricorso dell'avversaria, il Giudice sportivo territoriale infligge la perdita della gara, un'ammenda e l'inibizione del dirigente che aveva firmato la distinta; la Corte sportiva d'appello territoriale presso il Comitato regionale Toscana respinge il reclamo; il Collegio di garanzia dello sport rigetta il ricorso.

La Corte sportiva d'appello territoriale aveva anzitutto respinto la richiesta di trasmettere gli atti alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale nazionale. L'art. 89, comma 1,

lett. b), CGS prevede la decisione di quella Sezione su richiesta della Corte sportiva d'appello, ma non impone la trasmissione ogni volta che venga in rilievo un profilo di tesseramento: la questione non riguardava la validità del tesseramento, ma il momento dal quale il calciatore poteva essere utilizzato, e dunque la regolarità della gara, di competenza del giudice sportivo e, in sede di reclamo, della stessa Corte (artt. 65 e 69 CGS).

Nel merito, la Corte territoriale aveva fondato la decisione sul testo dell'art. 39, comma 3, NOIF. Per il calciatore con contratto la decorrenza del tesseramento è stabilita dalla data del deposito telematico «purché venga concesso il visto di esecutività», mentre l'utilizzo è consentito dal giorno successivo «a condizione che sia stato rilasciato» il visto. La differenza non è casuale: il congiuntivo presente indica una condizione che può avverarsi anche dopo il deposito e retroagisce sulla decorrenza; il congiuntivo passato indica una condizione che deve essere già realizzata al momento dell'impiego. La lettura è coerente con la *ratio* della norma, che consente di utilizzare il calciatore con contratto solo dopo la verifica della documentazione da parte dell'ufficio competente. Quanto al caso concreto, la comunicazione del sabato recava una data che «verosimilmente costituisce un automatismo» legato al deposito, senza evidenza di un'effettiva verifica, e la clausola di salvezza ne confermava il carattere provvisorio; lo «storico operazioni» della pratica la indicava «in attesa di convalida» fino al lunedì. Il visto doveva quindi ritenersi rilasciato solo con la convalida.

Sull'affidamento, la Corte territoriale aveva osservato che il principio, che opera nell'ordinamento sportivo, non può superare il dato normativo: la società doveva verificare l'effettivo rilascio del visto e non poteva fare affidamento sulla sola presenza del nominativo nel portale, potendo anche, in via prudenziale, rinviare l'impiego alla gara successiva. Aveva poi distinto un precedente della Sezione tesseramenti del Tribunale federale nazionale (n. 6/2025-2026), nel quale il visto era stato effettivamente rilasciato il giorno del deposito, e aveva escluso un'irragionevole disparità con il calciatore privo di contratto, perché il contratto, per il suo contenuto patrimoniale, deve essere esaminato prima dell'utilizzo.

Il Collegio di garanzia dello sport fa propria questa ricostruzione, riportandone testualmente i passaggi centrali. Sulla competenza, conferma che la Corte territoriale, rimettendo la questione alla Sezione tesseramenti, avrebbe finito per delegare impropriamente la propria competenza. Nel merito, ritiene il testo univoco («*in claris non fit interpretatio*») e trova conferma nel C.U. FIGC n. 385/A del 9 maggio 2025 sui termini e le modalità dei tesseramenti in ambito dilettantistico. Esclude l'affidamento per due ragioni. La comunicazione automatica non attesta alcuna verifica: come la stessa Sezione aveva già affermato (n. 15/2025), il procedimento si articola in una prima fase di conferimento dei documenti e in una seconda di esame sostanziale, cui è legata la definitiva validità del tesseramento. Lo «storico operazioni», inoltre, rendeva percepibile che la pratica non era ancora convalidata. Richiama inoltre i propri precedenti secondo cui l'affidamento non si forma quando il destinatario conosce fin dall'inizio la portata dell'atto (n. 38/2017) e la buona fede non esime dal verificare con normale diligenza il buon fine della richiesta (n. 40/2019). La tesi del contrasto con l'art. 15 del d.lgs. n. 36/2021, che renderebbe il tesseramento non più autosufficiente per la partecipazione alle gare, è ritenuta un argomento *de iure condendo*, perché tesseramento e contratto di lavoro si pongono su piani distinti.

La decisione si inserisce in un indirizzo consolidato della Corte federale d'appello sulla decorrenza del tesseramento e sull'onere di verifica della società. Già nella stagione 2021-2022 la Corte aveva affermato che la decorrenza delle pratiche segnalate con un errore è determinata dalla successiva correzione e che l'acquisizione successiva di un elemento mancante, come la sottoscrizione del calciatore, non consente di retrodatare il tessera-

mento (Sez. I, n. 80/2021-2022); che sulla società e sul tesserando grava l'onere di verificare l'effettivo buon esito della pratica, senza che la normativa preveda forme di soccorso istruttorio idonee a sanare «ora per allora» le carenze documentali (Sez. IV, n. 20/2021-2022 e n. 98/2021-2022); e che, per il primo tesseramento in Italia di una calciatrice straniera, il tesseramento decorre dalla comunicazione della FIGC e non dal deposito (n. 68/2021-2022). Più di recente ha precisato che l'onere di provare la decorrenza del tesseramento anteriore alla gara grava sulla società che ha schierato il calciatore, prevalendo altrimenti le risultanze del tabulato federale (Sez. IV, n. 107/2025-2026), e che la validazione della pratica da parte dell'ufficio tesseramenti non sana la posizione irregolare né fonda un affidamento (Sez. I, n. 117/2025-2026).

Nella stagione in corso la Corte federale ha sviluppato questi principi in più decisioni. Ha qualificato il tesseramento come fattispecie a formazione progressiva, articolata in una pluralità di passaggi, e ha escluso l'affidamento della società che abbia la chiara percezione della natura e degli effetti del provvedimento richiesto (Sez. I, n. 3/2026-2027); ha affermato che la carenza di un sistema automatico di rilevazione delle irregolarità non costituisce un'esimente (n. 19/2026-2027), che l'approvazione amministrativa del tesseramento ha carattere ricognitivo e non genera affidamento sulla regolarità sostanziale della posizione (n. 20/2026-2027) e che la società non può affidarsi esclusivamente alle risultanze del portale (n. 26/2026-2027). Le Sezioni Unite, con la n. 47/2026-2027, annotata in questo numero, hanno infine ricondotto la facoltà di utilizzare il calciatore privo di contratto dal giorno successivo al deposito a un'anticipazione degli effetti che la società si assume sotto la propria responsabilità, subordinata alla completezza e regolarità della richiesta, richiamando espressamente la n. 15/2025 e la n. 64/2026 del Collegio di garanzia dello sport. In un ambito diverso, quello del divieto di doppio tesseramento, la Corte aveva invece ritenuto ragionevole l'affidamento delle società sull'attendibilità del sistema informatizzato delle matricole (n. 46/2021-2022).

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

SECONDA SEZIONE

n. 65/2026

Testo integrale della decisione ↗

Nessuna mutatio libelli se il fatto resta lo stesso

L'obbligo di contestazione riguarda il fatto storico, non le norme violate. La Procura federale che nel reclamo sviluppa nuovi argomenti giuridici sulla natura del DASPO, lasciando immutati fatti e norme, non cambia la domanda. Il Collegio di garanzia dello sport annulla la decisione della Corte federale che aveva respinto il reclamo in rito e rinvia per il merito.

IL CASO Alcuni tesserati avevano ottenuto il tesseramento dirigenziale e sottoscritto accordi di collaborazione con una società pur essendo destinatari di DASPO e nonostante il diniego del Questore all'autorizzazione a svolgere attività lavorativa. Il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 48/2026-2027.

ESITO Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, avverso la decisione della Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 126/2025-2026; annulla la decisione impugnata e rinvia alla Corte federale d'appello in diversa composizione per la rivalutazione del merito.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. II, N. 65/2026

IMMUTABILITÀ DELLA CONTESTAZIONE: SI CRISTALLIZZA IL FATTO, NON LE NORME NÉ GLI ARGOMENTI

Alcuni tesserati, destinatari di DASPO, ottengono il tesseramento dirigenziale presso una società e sottoscrivono accordi di collaborazione dichiarando l'insussistenza di ragioni ostative, nonostante il diniego del Questore all'autorizzazione a svolgere attività lavorativa negli impianti. Il Tribunale federale nazionale li proscioglie. La Corte federale d'appello respinge in rito il reclamo della Procura federale, ritenendo che gli argomenti sviluppati sulla natura e sulla funzione del DASPO introducano una *mutatio libelli* (Sez. I, n. 126/2025-2026). Il Collegio di garanzia dello sport annulla con rinvio.

Un primo profilo riguarda l'ammissibilità. Il ricorso era proposto contro una doppia pronuncia favorevole ai deferiti; il Collegio di garanzia dello sport lo ritiene ammissibile perché la censura deduce la violazione di norme di diritto e investe l'interpretazione di un principio di carattere generale, quello di immutabilità della contestazione, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite (n. 19/2026).

Nel merito, il Collegio di garanzia dello sport riprende un indirizzo già espresso (SS.UU., n. 40/2023; Sez. II, n. 54/2026). L'obbligo di contestazione si assolve con la specifica enunciazione del fatto ascritto, individuato con chiarezza nel suo nucleo materiale e accompagnato dalla volontà di farne derivare una responsabilità disciplinare; non è indispensabile la sua qualificazione giuridica. Dall'art. 125, comma 4, CGS FIGC non si ricava un principio di immutabilità delle norme violate, e il principio di contestazione va inteso non in senso meccanicistico-formale, ma in funzione del diritto di difesa. Ne discende che non vi è *mutatio libelli* quando la Procura, in sede di reclamo, lascia immutati fatti e norme e sviluppa soltanto ulteriori argomenti giuridici a sostegno dell'addebito originario. Nel caso, la condotta violenta che aveva dato causa al DASPO era richiamata solo come presupposto fattuale del provvedimento amministrativo, non come autonomo fatto costitutivo dell'illecito; e la rilevanza attribuita a quegli argomenti attiene alla funzione della repressione dell'illecito, non al suo oggetto.

La decisione si inserisce in un gruppo di pronunce dello stesso periodo sul principio di correlazione. Nella stessa data la Seconda Sezione ha precisato che il «fatto» rilevante è l'episodio storico unitario, non la somma dei suoi segmenti descrittivi, sicché il giudice può valorizzare circostanze preparatorie interne al medesimo episodio (n. 74/2026). La Corte federale d'appello, dal canto suo, distingue la riqualificazione giuridica, che presuppone l'identità del fatto materiale, dalla *mutatio libelli*, che ricorre quando a fondamento della responsabilità è posto un fatto diverso, e richiede, per ritenere violata la correlazione, un rapporto di eterogeneità o incompatibilità fra fatto contestato e fatto ritenuto, con reale pregiudizio per la difesa (Sez. I, n. 22/2025-2026; SS.UU., n. 99/2025-2026; Sez. I, n. 44/2026-2027).

La vicenda illustra il rapporto fra questione processuale e decisione di merito. L'annullamento ha restituito alla Corte federale l'esame dei motivi del reclamo, che in sede di rinvio sono stati ritenuti infondati, con conferma del proscioglimento (Sez. I, n. 48/2026-2027), sulla base della tassatività delle cause ostative dell'art. 22-bis NOIF e dei limiti della clausola generale dell'art. 4 CGS.

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

TERZA SEZIONE

nn. 66, 67 e 69/2026

TESTI INTEGRALI DELLE DECISIONI

n. 66 ↗ · n. 67 ↗ · n. 69 ↗

Il limite dei mandati presuppone consecutività e identità della carica

Le norme sul limite dei mandati dell'UITS (art. 39 dello Statuto e art. 6 l. n. 14/1978) parlano di «conferma»: presuppongono un mandato appena concluso e la stessa carica. Non è ineleggibile chi torna nella carica dopo un'interruzione né chi, già consigliere per più mandati, si candida a presidente. Un limite a vita sarebbe sproporzionato (Corte cost. n. 184/2023) e le cause di ineleggibilità sono tassative. Il regolamento elettorale che estende il limite ai mandati non consecutivi è fonte subordinata e non può derogare alla legge. Nella n. 67, il divieto biennale dell'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 39/2010 non si estende al Collegio dei revisori della federazione, e gli obblighi del codice di comportamento configurano, semmai, un'incompatibilità, non un'ineleggibilità.

> **ESITO** Rigetta i ricorsi avverso le decisioni della Corte federale d'appello UITS pubblicate il 13 maggio 2026 (R.G. C.F.A. nn. 12, 10 e 13/2026).

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. III, NN. 66, 67 E 69/2026

LIMITE DEI MANDATI: CONFERMA, CONSECUTIVITÀ E IDENTITÀ DELLA CARICA NELLE ELEZIONI DELL'UITS

Le tre decisioni, rese in pari data, definiscono il contenzioso sulle candidature per il rinnovo degli organi dell'Unione italiana tiro a segno, ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e federazione sportiva riconosciuta dal CONI. Nella n. 66 si discuteva della candidatura a Consigliere nazionale di chi aveva ricoperto la stessa carica per quattro quadrienni, l'ultimo concluso nel 2016; nella n. 69 della candidatura a Presidente di chi era stato Consigliere per tre quadrienni, fino al 2012; nella n. 67 della candidatura a Presidente di un componente del Collegio dei revisori dei conti della stessa Federazione. Il Collegio di garanzia dello sport esclude in tutti e tre i casi la causa di ineleggibilità.

Le tre decisioni federali, pubblicate il 13 maggio 2026, sono note attraverso la ricostruzione del Collegio di garanzia dello sport. Nelle vicende delle nn. 66 e 69 la Corte federale d'appello UITS aveva riformato le decisioni del Tribunale federale UITS, che aveva inteso la «conferma» dell'art. 6 della l. n. 14/1978 come «rinnovo della carica», senza che occorresse continuità fra il vecchio e il nuovo mandato. Muovendo dall'art. 39, comma 1, dello Statuto, letto con l'art. 3 della l. n. 8/2018 e con l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 43/2017, la Corte federale aveva ritenuto il limite riferibile ai soli mandati svolti in modo continuativo, e quindi inapplicabile a chi non aveva fatto parte del Consiglio nell'ultimo quadriennio; non aveva attribuito rilievo all'art. 7 del regolamento elettorale nei termini prospettati dalla Procura federale UITS e aveva richiamato alcuni precedenti della giusti-

zia amministrativa. Nella vicenda della n. 67 la Corte federale d'appello UITS aveva respinto il reclamo della Procura federale UITS, confermando la decisione di primo grado: l'art. 6 del codice di comportamento detta obblighi di comportamento e di astensione e non un'ipotesi di ineleggibilità; l'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 39/2010 non si applica, alla luce di Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 11/2026; il modulo di candidatura, anche se qualificato come *lex specialis*, non può prevalere sullo Statuto e sul regolamento elettorale.

Il Collegio di garanzia dello sport ha ritenuto l'*iter* argomentativo «immune dai vizi denunciati», precisando che la Corte federale aveva fondato la propria interpretazione sul dato letterale dell'art. 39 e richiamato l'art. 4 del d.lgs. n. 43/2017 soltanto *ad abundantiam*, e che l'eventuale erroneità di alcuni precedenti citati non incide sull'impianto motivazionale. Sono invece argomenti propri del Collegio di garanzia dello sport il richiamo alla giurisprudenza costituzionale, il difetto di identità della carica (n. 69) e la qualificazione delle regole del codice di comportamento in termini di incompatibilità (n. 67).

Il punto di partenza è il testo delle norme. L'art. 39, comma 1, dello Statuto dispone che il Presidente e i componenti degli organi «possono essere confermati nella medesima carica una sola volta»; l'art. 6 della l. n. 14/1978 vieta la «conferma di persona in carica» per più di due volte. Per il Collegio di garanzia dello sport la parola «conferma» presuppone un mandato appena concluso: il limite opera solo per mandati consecutivi e nella medesima carica. La lettura poggia sulla *ratio* delle norme, che è favorire il ricambio e impedire rendite di posizione capaci di alterare la parità fra i candidati: esigenza che viene meno quando la continuità si interrompe; un limite a vita sarebbe sproporzionato (Corte cost. n. 184/2023). Le cause di ineleggibilità, in quanto limitano il diritto di accesso alle cariche elettive, sono inoltre di stretta interpretazione (Corte cost. n. 44/1997 e n. 27/2009). Ne discende che chi è stato più volte Consigliere può candidarsi a Presidente, carica diversa (n. 69).

Il secondo profilo riguarda le fonti. Il regolamento elettorale estendeva il limite ai mandati non consecutivi, «prescindendo dalla carica» rivestita. Il Collegio di garanzia dello sport ne esclude l'applicazione: una fonte subordinata non può derogare alla legge, né fornirne un'interpretazione autentica. Allo stesso modo, il modulo di candidatura predisposto dalla Federazione ha natura procedimentale e dichiarativa e non può introdurre cause di esclusione non previste da fonti di rango superiore. Nella stessa n. 67 il Collegio di garanzia dello sport precisa inoltre che il divieto biennale previsto per il revisore legale dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 39/2010 non si estende al Collegio dei revisori di una federazione, e che gli obblighi di comunicazione e di astensione del codice di comportamento federale configurano, semmai, un'incompatibilità, da risolvere con l'opzione dopo l'elezione, non un'ineleggibilità. Sul piano processuale, riconosce la legittimazione della Procura federale UITS a ricorrere anche in materia elettorale, quando sia stata parte nei gradi federali.

Le decisioni mettono in evidenza la pluralità dei regimi che disciplinano il limite dei mandati nell'ordinamento sportivo. Per l'UITS vale la regola della «conferma», legata alla consecutività e all'identità della carica. Per il Comitato italiano paralimpico l'art. 4 d.lgs. n. 43/2017 stabilisce che il presidente e i componenti della giunta «non possono restare in carica oltre tre mandati», con riferimento al numero complessivo dei mandati: un regime diverso. Per le federazioni sportive nazionali, la l. n. 8/2018 è stata oggetto di pareri della Sezione consultiva del Collegio di garanzia dello sport, che hanno affrontato il computo dei mandati anteriori alla legge e la possibilità per il Consigliere che abbia raggiunto il limite di candidarsi a Presidente (pareri n. 6/2018, n. 2/2020 e n. 6/2020).

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

TERZA SEZIONE

n. 68/2026

Testo integrale della decisione ↗

Il ricorso deve trascrivere il dispositivo e depositare la decisione impugnata

Il ricorso al Collegio di garanzia dello sport è soggetto ai principi di autosufficienza e di specificità dei motivi (art. 366 c.p.c., richiamato dall'art. 2, comma 6, CGS CONI): deve trascrivere il dispositivo della decisione impugnata e individuare le parti e i capi censurati, senza rimettere al giudice di legittimità la ricostruzione del contenuto della pronuncia. Non basta prospettare una lettura alternativa a quella accolta dal giudice federale.

Si applica anche l'art. 369 c.p.c.: il mancato deposito della decisione impugnata rende il ricorso improcedibile, e vi equivale l'allegazione di una decisione resa in altro procedimento. L'improcedibilità non ricorre, secondo l'orientamento volto alla salvezza del ricorso, se la decisione è stata depositata dal resistente o è presente nel fascicolo d'ufficio.

IL CASO La Procura federale UITS aveva allegato al ricorso una decisione resa in un diverso procedimento.

ESITO Dichiara improcedibile il ricorso avverso la decisione della Corte federale d'appello UITS, R.G. n. 9/2026, pubblicata il 13 maggio 2026.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE Cass., Sez. V, n. 10905/2015; Cass., SS.UU., n. 10648/2017.

ALTRI PRECEDENTI Nello stesso senso, sull'autosufficienza, Sez. I, n. 86/2017, n. 17/2026 e n. 21/2026; Sez. IV, n. 3/2026; in senso difforme, sull'inapplicabilità al giudizio sportivo del principio formale di autosufficienza, Sez. II, n. 87/2017.

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

QUARTA SEZIONE

n. 70/2026

Testo integrale della decisione ↗

Il comunicato ufficiale produce effetti dalla pubblicazione, non dall'inizio di quel giorno

L'art. 13, comma 2, NOIF esclude per gli atti federali una *vacatio legis*, ma non consente di retrodatarne gli effetti alle ore precedenti la pubblicazione. Una norma federale innovativa che crea nuovi obblighi economici non si applica alle fattispecie perfezionate prima della pubblicazione, neppure se nello stesso giorno.

Il Collegio di garanzia dello sport afferma che il canone *tempus regit actum* (art. 11 delle preleggi) opera anche nell'ordinamento sportivo, la cui autonomia vive dentro i principi costituzionali e non al di sopra di essi. L'affidamento tutelato è la possibilità di conoscere le regole prima che producano conseguenze patrimoniali; l'importo modesto non rileva, perché il principio vale per ogni modifica regolamentare.

IL CASO Escluso il premio di formazione tecnica, esteso dal C.U. n. 59/A del 4 agosto 2023 ai «giovani di serie», per un tesseramento perfezionato lo stesso giorno ma prima della pubblicazione. Decisione senza rinvio, perché l'anteriorità non era contestata.

ESITO Accoglie il ricorso avverso la decisione della Corte federale d'appello FIGC, Sezioni Unite, n. 112/2025-2026.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. IV, N. 70/2026

IL COMUNICATO UFFICIALE VALE DALLA PUBBLICAZIONE, NON DALL'INIZIO DEL GIORNO: L'AUTONOMIA SPORTIVA DENTRO LA COSTITUZIONE

Il 4 agosto 2023 la FIGC pubblica il comunicato ufficiale n. 59/A, che estende il premio di formazione tecnica dell'art. 99 NOIF al primo tesseramento con vincolo biennale quale «giovane di serie». Lo stesso giorno, ma prima della pubblicazione, si perfeziona un tesseramento di questo tipo. La Corte federale d'appello aveva riconosciuto il premio alla società formatrice (SS.UU., n. 112/2025-2026); il Collegio di garanzia dello sport annulla quella decisione e, poiché l'anteriorità del tesseramento non era stata contestata, decide senza rinvio escludendo il premio. La questione è minima per valore, e il Collegio di garanzia dello sport lo dice espressamente; ma il principio vale per ogni modifica regolamentare che incida sui rapporti patrimoniali degli affiliati.

Il primo passaggio riguarda l'art. 13, comma 2, NOIF, secondo cui la pubblicazione del comunicato segna la conoscenza legale degli atti e la decorrenza dei loro effetti. La norma esclude per gli atti federali una *vacatio legis* come quella dell'art. 10 delle preleggi, e ciò risponde alle esigenze di immediatezza dell'ordinamento sportivo. Non consente però di retrodatare gli effetti all'inizio del giorno di pubblicazione: la presunzione di conoscenza poggia sul fatto della pubblicazione e non può operare per il tempo in cui quel fatto non si era ancora verificato, altrimenti da strumento di pubblicità legale diventerebbe un modo di imputare obblighi non conoscibili. La qualificazione professionale delle società rafforza il loro onere di seguire gli atti pubblicati, ma non può tradursi nell'onere di conoscere deliberazioni non ancora pubblicate.

Il secondo passaggio riguarda il rapporto con i principi costituzionali. Il Collegio di garanzia dello sport afferma che l'autonomia dell'ordinamento sportivo, fondata sugli artt. 2 e 18 Cost. e oggi sull'ultimo comma dell'art. 33, trova nella Costituzione la propria radice e la propria misura: vive dentro il sistema dei principi costituzionali, non sopra o fuori di essi (Corte cost. n. 49/2011 e n. 160/2019). Ne segue che il canone *tempus regit actum* dell'art. 11 delle preleggi opera anche nell'ordinamento sportivo, attraverso il rinvio dell'art. 2, comma 6, CGS CONI e dell'art. 3 CGS FIGC: il tesseramento è disciplinato dalla norma vigente quando si perfeziona, e una disposizione che crea un'obbligazione patrimoniale prima inesistente, senza clausola transitoria, non può applicarsi a rapporti già perfezionati. L'affidamento tutelato non è un diritto all'immodificabilità delle regole, ma la possibilità di conoscerle prima che producano conseguenze; il bilanciamento segue i criteri della giurisprudenza costituzionale (consolidamento della situazione, prevedibilità della modifica, proporzionalità dell'intervento: Corte cost. n. 108/2019, n. 216/2023 e n. 70/2024).

La regola secondo cui la disciplina del premio di formazione tecnica si individua al momento del fatto generatore è stata affermata anche dalla Corte federale d'appello (Sez. IV, n. 29/2026-2027); il Collegio di garanzia dello sport ne precisa l'applicazione quando fatto e pubblicazione cadono nello stesso giorno, escludendo che il comunicato produca effetti dall'inizio del giorno di pubblicazione, come aveva ritenuto la decisione annullata. Sul piano processuale, chiarisce che il rigetto delle istanze istruttorie, quando discende necessariamente dall'interpretazione della norma, è un vizio di diritto sindacabile in sede di legittimità.

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

SECONDA SEZIONE

n. 71/2026

Testo integrale della decisione ↗

Condotte estorsive del presidente di società: lo standard del «più probabile che non» e i limiti del sindacato sulla prova

Nel procedimento disciplinare sportivo lo standard probatorio poggia su due postulati: il criterio del «più probabile che non» e la compresenza di indizi gravi, precisi e concordanti che conferiscono dignità di prova ai fatti e fondano il ragionevole e confortevole convincimento del giudice; non occorre la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria del processo penale. È inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, chiede al Collegio di garanzia dello sport di rivalutare il materiale probatorio esaminato dal giudice di merito.

IL CASO Presidente di una società dilettantistica deferito ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS FIGC per avere costretto con minacce, in concorso con altri, un imprenditore a sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione in favore di una società collegata. Prosciolto in primo grado, è sanzionato in appello con quattro anni di inibizione sulla base, fra l'altro, degli atti di un procedimento penale.

ESITO Dichiara inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo del ricorso avverso la decisione della Corte federale d'appello FIGC, Sezioni Unite, n. 102/2025-2026. Spese compensate.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE *Sullo standard probatorio*, Sez. II, n. 37/2024; *sui limiti del sindacato sulla motivazione*, SS.UU., n. 19/2017, n. 14/2017 e n. 46/2016; Sez. II, n. 82/2017 e n. 43/2025.

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

PRIMA SEZIONE

n. 72/2026

Testo integrale della decisione ↗

Non è in colpa la società che si affida alla certificazione della federazione estera

Il divieto per l'atleta straniero di giocare nei campionati italiani dopo avere disputato anche una sola gara in un campionato estero, oltre la data fissata, non è violato con colpa dalla società che schiera l'atleta facendo affidamento sulla certificazione ufficiale della federazione nazionale estera, che attestava l'assenza di partecipazione a competizioni nazionali ufficiali; nel caso, l'atleta aveva giocato in un campionato organizzato

da una federazione regionale, qualificata dal giudice federale come articolazione di quella nazionale.

IL CASO Gara decisiva per il titolo del campionato di Serie A Elite di hockey su prato; l'atleta aveva disputato dopo il 1° marzo tre gare di un campionato di una federazione regionale estera, e la società aveva ottenuto dalla federazione nazionale un certificato di non partecipazione a competizioni nazionali ufficiali.

ESITO Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione della Corte federale d'appello FIH, in funzione di Corte sportiva d'appello, n. 1/2025-2026.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. I, N. 72/2026

L'ATLETA STRANIERO E IL CERTIFICATO DELLA FEDERAZIONE ESTERA: AFFIDAMENTO ED ESCLUSIONE DELLA COLPA

La gara, decisiva per l'assegnazione del titolo nel campionato italiano di Serie A Elite di hockey su prato, è vinta dalla squadra prima in classifica, che schiera un atleta straniero. La seconda classificata ne contesta la posizione: la normativa FIH sul tesseramento vieta all'atleta straniero di svolgere attività agonistica ufficiale nei campionati italiani dopo aver giocato anche una sola partita «nei campionati di altra Federazione estera» successivamente al 1° marzo, e l'atleta aveva disputato dopo quella data tre gare di un campionato organizzato dalla federazione regionale estera. La società che lo aveva schierato aveva chiesto e ottenuto dalla federazione nazionale estera, che aveva rilasciato il nulla osta al trasferimento, un certificato ufficiale secondo cui l'atleta non aveva preso parte a competizioni nazionali ufficiali dopo il 1° marzo né era tesserato per la stagione. Il Giudice sportivo nazionale FIH respinge il reclamo, ritenendo rilevanti le sole federazioni riconosciute dalla federazione internazionale; la Corte federale d'appello FIH, in funzione di Corte sportiva d'appello, qualifica invece la federazione catalana come articolazione territoriale di quella spagnola, ma esclude la colpa della società per l'affidamento generato dal certificato. Il Collegio di garanzia dello sport dichiara inammissibile il ricorso.

Il punto di merito è l'affidamento. La Corte federale d'appello FIH aveva ricondotto la responsabilità della società alla colpa, escludendo che la fattispecie rientrasse fra le ipotesi di responsabilità oggettiva del Regolamento di giustizia FIH, e aveva ritenuto che il certificato, proveniente dall'ente competente e qualificato, avesse ingenerato un legittimo affidamento sulla regolarità della posizione dell'atleta, richiamando Cass. n. 11246/2003 e Cons. Stato, Ad. plen., n. 19/2021. Il Collegio di garanzia dello sport ritiene il ragionamento conforme alla normativa: la certificazione della federazione competente esime la società da ogni addebito di scorrettezza o di colpa, perché la società ha rivolto la propria richiesta all'autorità preposta ad attestare la circostanza rilevante. La richiesta del certificato a ridosso della gara non è indice di consapevolezza dell'irregolarità, ma semmai di un atteggiamento diligente; il contenuto e la portata del certificato attengono alla valutazione delle prove, sottratta al sindacato di legittimità. La questione interpretativa, cioè se la nozione di «Federazione estera» comprenda le federazioni regionali, resta così assorbita.

Fra le decisioni segnalate in questo numero, la Prima Sezione ha escluso l'affidamento in due vicende FIGC: quando la società ha impiegato il calciatore prima del rilascio del visto di esecutività, facendo affidamento sulla comunicazione generata automaticamente al momento del deposito (n. 64/2026), e quando l'attestazione dell'Ufficio tesseramenti si limitava a riportare lo stato della pratica ed era stata ottenuta su una rappresentazione non conforme agli atti, da parte di una società che conosceva l'inibizione del proprio presidente (n. 76/2026). Le decisioni, accostate, indicano il criterio comune: l'affidamento esclude la colpa quando si fonda su un atto dell'autorità competente ad attestare il dato rilevante, richiesto e ottenuto senza conoscenza dell'irregolarità; non opera quando l'atto invocato non attesta una verifica, o quando chi lo invoca conosceva o poteva percepire l'irregolarità.

Sul piano processuale la decisione enuncia tre regole. La violazione del contraddittorio in primo grado, per la mancata trasmissione delle memorie della controparte, non vizia la decisione di secondo grado quando il contraddittorio sia stato instaurato con gli atti introduttivi e recuperato nel giudizio di reclamo, alla luce dei principi di celerità e di regolare svolgimento delle competizioni e dell'irrilevanza dei vizi formali che non ledono in concreto le garanzie; chi la denuncia deve comunque illustrare, per l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), come l'adempimento omesso avrebbe potuto incidere sulla decisione. È inammissibile il motivo «misto», che deduce insieme violazione di legge e illogicità della motivazione senza distinguere i profili (con richiamo a Cass. n. 15300/2022). È domanda nuova, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la richiesta di estendere in sede di reclamo la perdita della gara alle gare successive disputate dalla società.

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

PRIMA SEZIONE

n. 73/2026

Testo integrale della decisione ↗

Inammissibile la costituzione della Federazione oltre il termine dell'art. 60 CGS CONI

È inammissibile la costituzione della Federazione intimata effettuata oltre il termine dell'art. 60 CGS CONI, tanto più se meramente formale e priva di difese. La decisione si discosta dall'indirizzo che considera quel termine ordinatorio.

IL CASO Arbitro di pugilato sospeso per centottanta giorni dall'organo arbitrale della FPI; il ricorso al Tribunale federale FPI è dichiarato tardivo e la Corte federale d'appello FPI conferma. La Federazione si costituisce davanti al Collegio di garanzia dello sport oltre il termine, con un atto privo di difese.

ESITO Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione della Corte federale d'appello FPI n. 6/2026.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. I, N. 73/2026

LA COSTITUZIONE TARDIVA DELLA PARTE INTIMATA DAVANTI AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT E NEL PROCESSO FEDERALE

Un arbitro di pugilato impugna la sospensione tecnica di centottanta giorni inflittagli dall'organo arbitrale della FPI. Il Tribunale federale FPI dichiara tardivo il ricorso e la Corte federale d'appello FPI conferma. Davanti al Collegio di garanzia dello sport l'arbitro censura soltanto il merito della sanzione; la Federazione si costituisce oltre il termine dell'art. 60 CGS CONI, con un atto privo di difese. Il Collegio di garanzia dello sport dichiara inammissibile il ricorso, perché le statuizioni in rito non impugnate sono passate in giudicato (Cass., SS.UU., n. 3840/2007), e dichiara inammissibile anche la costituzione della Federazione. L'annotazione si sofferma su questo secondo punto.

Secondo il Collegio di garanzia dello sport, è inammissibile la costituzione della Federazione intimata effettuata oltre il termine dell'art. 60 CGS CONI, «tanto più» quando si tratti di una costituzione meramente formale, priva dell'esposizione delle ragioni per le quali il ricorso dovrebbe essere respinto. La soluzione si discosta dall'indirizzo, espresso anche dalle Sezioni Unite, che qualifica quel termine come ordinatorio.

L'indirizzo da cui la decisione si discosta è risalente e articolato. Le Sezioni Unite hanno distinto tre termini: perentorio quello per il ricorso incidentale (art. 59, comma 5), trattandosi di proporre un'azione; decadenziale quello per memorie e istanze conclusive nei dieci giorni precedenti l'udienza (art. 60, comma 4); ordinatorio quello per la costituzione dell'intimato (art. 60, comma 1), posto per atti puramente difensivi e a garanzia della stessa parte intimata (SS.UU., n. 11/2015 e n. 46/2018). Ne discende che la costituzione tardiva non è inammissibile e che l'intimato può difendersi con memoria depositata nel termine dell'art. 60, comma 4, o esporre le proprie ragioni nella discussione orale. In questo senso si sono pronunciate più sezioni, compresa la Prima (Sez. IV, n. 12/2017 e n. 66/2019; Sez. I, n. 43/2021 e n. 14/2025; Sez. II, n. 51/2025); la stessa Prima Sezione ha ribadito che solo il termine dell'art. 60, comma 1, è ordinatorio (n. 11/2021).

Un orientamento analogo, sul piano dei principi, è seguito dalla Corte federale d'appello FIGC per il giudizio di reclamo regolato dall'art. 103, comma 1, CGS FIGC, che fissa alle parti diverse dal reclamante il termine di tre giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie. In ragione del principio di informalità del processo sportivo, strumentale al diritto di difesa e alla parità delle armi (art. 44 CGS), la Corte ritiene che lo spirare del termine cristallizzi l'oggetto del contendere, ma non precluda la mera costituzione di chi intende difendersi, che può avvenire anche oralmente all'udienza, con mere difese e senza eccezioni in senso stretto (Sez. I, n. 108/2024-2025, n. 83 e n. 138/2025-2026, n. 26 e n. 36/2026-2027). Lo stesso criterio è stato applicato al giudizio davanti al Tribunale federale nazionale (Sez. I, n. 84/2024-2025, sull'art. 85, comma 1, CGS).

Le discipline sono distinte, l'una contenuta nel Codice CONI e l'altra nel Codice FIGC; ma la questione di fondo, cioè quali conseguenze abbia per la parte resistente il mancato rispetto del termine di costituzione, è comune. Nel caso concreto la questione non ha inciso sull'esito, essendo il ricorso inammissibile per ragioni autonome.

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

SECONDA SEZIONE

n. 74/2026

Testo integrale della

Risponde di illecito sportivo anche chi esegue l'accordo senza averlo promosso

Il contributo tipico all'illecito dell'art. 30, comma 1, CGS FIGC non si esaurisce nella fase genetica dell'intesa: vi rientra l'apporto esecutivo consapevole di chi aderisce all'accordo e ne trae vantaggio. La condotta dell'esecutore materiale dell'atto

decisione ↗

decisivo non può essere degradata all'art. 4, che resta assorbito. Il minimo edittale è proporzionato.

> **IL CASO** Campionato regionale Under 17: calcio di rigore procurato nel recupero da un avversario rientrato in campo e trasformato dal calciatore, nell'ambito di un'intesa per consentire alla propria squadra l'accesso allo spareggio. Confermate la squalifica di quattro anni, pari al minimo edittale, e la penalizzazione di sette punti.

> **ESITO** Rigetta il ricorso avverso la decisione della Corte federale d'appello FIGC, Sezioni Unite, n. 99/2025-2026, che aveva respinto i reclami e confermato integralmente le sanzioni di primo grado.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. II, N. 74/2026

ILLECITO SPORTIVO: RISPONDE AI SENSI DELL'ART. 30 CGS ANCHE L'ESECUTORE DELL'ACCORDO ALTRUI

La vicenda riguarda una gara del campionato regionale Under 17. Nel secondo tempo, con la propria squadra in vantaggio, l'allenatore di una delle due società fa uscire alcuni calciatori, con l'intento di restare in sette e consentire la vittoria dell'avversaria, che avrebbe così raggiunto il primo posto in classifica; il tentativo non riesce perché otto calciatori si rifiutano di uscire. Nel recupero uno dei calciatori usciti rientra in campo e commette un fallo in area; il rigore viene trasformato e la squadra beneficiaria raggiunge in testa alla classifica un'altra società, conquistando il diritto allo spareggio. In un primo procedimento erano stati sanzionati i tesserati della società che aveva favorito l'avversaria; la penalizzazione inflitta in primo grado alla società beneficiaria era stata annullata dalla Corte federale d'appello, che aveva trasmesso gli atti alla Procura federale perché ne inquadrasse compiutamente la posizione. Dopo un intendimento di archiviazione non condiviso dalla Procura generale dello sport, la Procura federale ha deferito due tesserati, tra i quali il calciatore che aveva trasformato il rigore, e la società. Il Tribunale federale territoriale ha inflitto al calciatore quattro anni di squalifica, pari al minimo edittale, e alla società sette punti di penalizzazione; la Corte federale d'appello, a Sezioni Unite, ha confermato (n. 99/2025-2026). Il Collegio di garanzia dello sport respinge il ricorso.

La Corte federale d'appello aveva escluso anzitutto la violazione del principio di correlazione, che, secondo la decisione, impone l'identità del fatto storico «nella sua materialità complessiva», non la coincidenza puntuale di ogni elemento evocato nella relazione d'indagine con quelli valorizzati in sentenza: la violazione sussiste solo se il fatto ritenuto è eterogeneo o incompatibile rispetto a quello contestato, così da trasformare l'addebito e pregiudicare realmente la difesa (Cass. pen., SS.UU., n. 36551/2010), non quando il giudice, fermo il nucleo dell'accusa, ne approfondisce alcuni profili con prove già acquisite.

Nel merito, la Corte federale aveva qualificato l'art. 30, comma 1, CGS come illecito a forma libera, che non richiede che l'agente sia ideatore o promotore dell'intesa: lo integra il tesserato che ne recepisca il contenuto, non la rifiuti e ne dia esecuzione materiale, come nell'esecuzione del rigore secondo modalità concordate con l'avversario. L'art. 4, comma 1, resta clausola residuale e non può essere invocato come «alternativa attenuativa». Per la società, la responsabilità ex art. 6, comma 2, prescinde dall'elemento sogget-

tivo e il mancato coinvolgimento dei vertici ne è il «presupposto fisiologico»; nella commisurazione non rilevano le conseguenze indirette delle disposizioni organizzative dei campionati, come esclusioni o retrocessioni automatiche. Il Collegio di garanzia dello sport dichiara di aderire a questa impostazione, riferendo che la Corte federale aveva graduato le sanzioni secondo il diverso titolo di responsabilità e l'apporto causale dei tesserati.

Sul *ne bis in idem*, il Collegio di garanzia dello sport richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte cost. n. 200/2016; Cass. pen. n. 1363/2022): il divieto presuppone una decisione irrevocabile sul medesimo fatto storico e nei confronti dei medesimi soggetti, che chi lo invoca deve allegare e provare. L'intendimento di archiviazione della Procura federale è un atto endoprocedimentale privo di carattere decisorio e non ha efficacia preclusiva; nel caso, inoltre, gli approfondimenti richiesti dalla Corte federale avevano portato a elementi nuovi, fra cui l'identificazione dell'esecutore materiale. La questione è riservata al giudice di merito e non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, salvo che il giudicato si sia formato dopo il giudizio d'appello.

Sulla correlazione, i ricorrenti sostenevano che il deferimento riguardasse soltanto il gesto del calciatore dopo la trasformazione del rigore, e che la condanna fosse fondata su un accordo anteriore mai contestato. Il Collegio di garanzia dello sport afferma che il «fatto» rilevante è l'episodio storico unitario, cioè la combinazione di condotta, evento e finalità illecita, e non la somma dei suoi segmenti descrittivi: il deferimento aveva ad oggetto la condotta del calciatore orientata all'alterazione della gara, della quale il gesto successivo al rigore era solo il segmento più evidente, e la valorizzazione dell'accordo come momento preparatorio non ha introdotto un fatto diverso né una «sorpresa» difensiva (in linea con SS.UU., n. 40/2023, e, in pari data, con la n. 65/2026, annotata in questo numero). Quanto alla prova, il Collegio di garanzia dello sport richiama il criterio della probabilità prevalente e gli indizi gravi, precisi e concordanti (n. 37/2024), dando atto che la Corte federale aveva svolto una valutazione «articolata ed autonoma» del compendio probatorio, ricostruendo la dinamica della gara e il ruolo dei soggetti coinvolti.

Sul piano sostanziale, il Collegio di garanzia dello sport fa proprio il principio affermato dalla Corte federale: il contributo tipico all'illecito sportivo non si esaurisce nella fase genetica dell'intesa, ma comprende l'apporto esecutivo consapevole di chi aderisce all'accordo, ne fa proprie le finalità e ne trae vantaggio. L'esecutore materiale dell'atto causalmente decisivo rientra quindi nell'art. 30, comma 1, CGS FIGC, che punisce il compimento, «con qualsiasi mezzo», di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara; la condotta non può essere ricondotta alla clausola generale dell'art. 4, comma 1, che resta assorbita dalla fattispecie speciale. Una diversa ricostruzione dei rapporti fra le due disposizioni, che esclude la specialità e configura due distinte responsabilità, era stata adottata dalla stessa Seconda Sezione (n. 37/2024).

Quanto alle sanzioni, il Collegio di garanzia dello sport ritiene coerente con l'art. 13 CGS e con la proporzionalità il minimo edittale di quattro anni, pur coincidendo con la sanzione inflitta ai promotori dell'accordo, perché il contributo dell'esecutore ha un rilievo determinante nella sequenza causale e non può essere ridotto a un ruolo ancillare; la giovane età del calciatore, dedotta dai ricorrenti, non ha condotto a una diversa misura. La penalizzazione di sette punti, commisurata alla gravità dell'illecito e al ruolo del tesserato, resta nel margine di discrezionalità del giudice di merito.

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

PRIMA SEZIONE

n. 75/2026

Decisioni sul sito del CONI ↗

Trial: posticipare le operazioni preliminari non autorizza a visitare le zone controllate

Nelle gare di Trial e Minitrial la visita alle zone controllate è consentita solo il giorno precedente la gara, negli orari del programma e dopo le operazioni preliminari. L'autorizzazione a posticipare queste ultime alla mattina della gara non comprende una deroga alla visita, che non rientra fra le operazioni preliminari e resta soggetta a una specifica riserva di regolamento.

È contraddittoria la motivazione che richiama un elemento probatorio essenziale, qui la testimonianza del coordinatore nazionale della specialità, e giunge a una conclusione che ne elide il contenuto; è apparente quella che non esplicita il percorso seguito per ritenere esistente un'autorizzazione in deroga soltanto dedotta. Accolto il ricorso, il Collegio di garanzia dello sport decide senza rinvio, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, anche in applicazione del principio di non contestazione sull'orario dell'accesso.

> **IL CASO** Pilota e assistente presenti sul percorso e nelle zone controllate la mattina della gara, dopo essere stati autorizzati a posticipare le operazioni preliminari; la Corte federale d'appello FMI aveva escluso la sanzione.

> **ESITO** Accoglie il ricorso avverso la decisione della Corte federale d'appello FMI, in funzione di Corte sportiva d'appello, n. 4/2025, e, per l'effetto, determina l'applicazione a carico del pilota controinteressato della sanzione di cui all'art. 28, comma 1, lett. h), del Regolamento Trial 2025. Spese compensate.

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

PRIMA SEZIONE

n. 76/2026

Decisioni sul sito del CONI ↗

Il contratto firmato dal presidente inibito non diventa valido con il «pallino verde»

Validità ed efficacia del tesseramento stanno su piani diversi. La data degli atti dice se chi li ha firmati era legittimato; l'approvazione sul portale federale segna al più la decorrenza degli effetti. Se il contratto e il modulo di variazione sono sottoscritti dal legale rappresentante inibito, il vizio colpisce la fattispecie nel momento genetico e il visto di esecutività, condizione di efficacia, non lo sana.

L'accertamento del giudice ha natura dichiarativa e retroattiva: diversamente basterebbe far transitare l'atto vietato dal portale per neutralizzare l'inibizione. Non c'è legittimo affidamento per la società che conosceva l'inibizione del proprio presidente e dubitava della regolarità del tesseramento; neppure l'attestazione dell'Ufficio tesseramenti, ottenuta su una rappresentazione non veritiera, lo fonda.

> **IL CASO** Contratto e variazione di tesseramento sottoscritti per la società dal presidente inibito per effetto di un accordo con la Pro-

cura federale; pratica approvata sul portale e conferma di regolarità ottenuta dall'Ufficio tesseramenti.

ESITO Rigetta il ricorso avverso la decisione della Corte federale d'appello FIGC n. 110/2025-2026, che aveva confermato la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione tesseramenti, n. 9/2025-2026 sull'irregolarità del tesseramento del calciatore. Spese a carico della società ricorrente (3.000 euro).

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. I, N. 76/2026

IL TESSERAMENTO SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE INIBITO: VALIDITÀ, EFFICACIA E LIMITI DELL'AFFIDAMENTO

Il contratto di lavoro sportivo di un calciatore e il modulo di variazione del tesseramento sono sottoscritti, per la società, dal presidente, che in quel momento è inibito per effetto di un accordo con la Procura federale al quale la stessa società aveva preso parte. La pratica viene approvata sul portale federale e il calciatore è impiegato; la società, dubitando della regolarità del tesseramento, non lo schiera in alcune gare e ottiene dall'Ufficio tesseramenti una risposta che attesta la regolarità della pratica. I giudici federali, in modo conforme, dichiarano irregolare il tesseramento. Il Collegio di garanzia dello sport rigetta il ricorso e dichiara inammissibili le censure che sollecitavano una diversa ricostruzione della data di sottoscrizione degli atti.

La Corte federale d'appello (n. 110/2025-2026) aveva respinto il reclamo muovendo dall'art. 19 CGS, per il quale l'inibito «non può svolgere alcuna attività nell'ambito della Federazione», dall'art. 32, comma 1, che priva di effetto gli atti conclusi avendo contatti con tesserati inibiti, e dall'art. 39 NOIF, che richiede la sottoscrizione della richiesta di tesseramento da parte del legale rappresentante; ne aveva tratto che gli atti posti in essere da soggetti inibiti sono affetti da «nullità radicale e insanabile», con effetto retroattivo. In via assorbente, aveva ritenuto dirimente che il contratto di lavoro sportivo recasse la data del 31 ottobre 2025, successiva all'efficacia dell'inibizione: la formazione del titolo contrattuale è l'«evento fondante» del rapporto, sicché non rileva che il procedimento di tesseramento sia stato poi curato da un altro dirigente. Quella data, insieme alla trasmissione telematica del contratto nello stesso giorno, conferisce data certa al documento ai sensi dell'art. 2704 c.c., e la dichiarazione del calciatore di aver firmato prima non basta a superarla; anche la stampa della modulistica cartacea, la cosiddetta dematerializzazione, risaliva al 31 ottobre, e la Corte federale ne desumeva che la firma olografa non potesse essere anteriore.

L'affidamento era stato escluso perché presuppone l'ignoranza senza colpa dell'irregolarità, mentre la società conosceva l'inibizione, aveva fatto sottoscrivere al presidente atti essenziali e aveva rappresentato all'Ufficio tesseramenti una situazione smentita dai documenti, sicché la conferma dell'Ufficio non poteva fondare alcun affidamento. Il Collegio di garanzia dello sport definisce il percorso argomentativo della Corte federale «lineare e aderente ai documenti», non ne rivaluta l'accertamento sulla data delle sottoscrizioni e afferma che la conclusione sull'affidamento «merita piena condivisione».

La decisione muove dalla distinzione fra validità ed efficacia del tesseramento, già affermata dalla stessa Sezione (n. 71/2023). La data di formazione e di deposito degli atti stabilisce quando essi sono venuti a esistenza e, dunque, se chi li ha sottoscritti era legitti-

mato; la data di approvazione della pratica – il cosiddetto «pallino verde» – segna, al più, il momento dal quale il tesseramento validamente richiesto produce effetti. Il tesseramento è l'esito di un procedimento a formazione progressiva (artt. 39 e 40 NOIF; n. 40/2025), nel quale la sottoscrizione del legale rappresentante è un passaggio essenziale: se l'atto è compiuto da chi, perché inibito, non può rappresentare la società nell'ordinamento federale, l'effetto finale non può prodursi. L'art. 32, comma 1, CGS, che priva di effetto gli atti in materia di tesseramento conclusi intrattenendo contatti con tesserati inibiti o squalificati, si applica a maggior ragione agli atti sottoscritti direttamente dall'inibito. Il visto di esecutività previsto dall'art. 39, comma 3, NOIF è condizione di efficacia del deposito, non fatto che sana gli atti cui accede.

Ne discendono due conseguenze. La prima riguarda la natura della pronuncia. L'art. 42 NOIF, che regola la revoca del tesseramento da parte degli uffici federali, è uno strumento di autotutela e non limita la cognizione degli organi di giustizia: il giudice che accerta l'irregolarità non revoca, ma dichiara l'inefficacia originaria degli atti, con effetto retroattivo. Altrimenti, osserva il Collegio di garanzia dello sport riprendendo il Tribunale federale nazionale, Sezione tesseramenti, basterebbe far transitare l'atto vietato attraverso il portale per neutralizzare l'inibizione. La verifica dell'Ufficio tesseramenti non è una sanatoria, e le registrazioni informatiche, compresa la distinta di gara, rappresentano il rapporto ma non ne sono la fonte. La seconda conseguenza riguarda l'affidamento. Esso presuppone l'ignoranza incolpevole dell'irregolarità (Sez. I, n. 38/2017, n. 40/2019 e n. 15/2025; Cons. Stato, Ad. plen., n. 8/2017 e n. 20/2021), che manca nella società che conosceva l'inibizione e dubitava della regolarità; né può fondarsi su un'attestazione dell'Ufficio che si limita a riportare lo stato della pratica, non vincola gli organi di giustizia ed è stata ottenuta su una rappresentazione non conforme agli atti. Nel bilanciamento, prevalgono la legalità e l'interesse delle altre società alla regolarità del campionato.

Il Collegio di garanzia dello sport distingue espressamente il caso dalle fattispecie nelle quali i vizi della pratica erano formali e non percepibili in assenza di segnalazioni del sistema, e l'affidamento nelle risultanze del portale era incolpevole (n. 89/2023 e n. 84/2025): qui il vizio è genetico, riguarda la legittimazione dell'autore dell'atto ed era noto alla società. Sull'affidamento si vedano anche, in questo numero, le annotazioni alle nn. 64/2026 e 72/2026 e, sull'utilizzo del calciatore privo di contratto dal giorno successivo al deposito, la decisione delle Sezioni Unite della Corte federale d'appello n. 47/2026-2027.

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

PRIMA SEZIONE

n. 77/2026

Decisioni sul sito del CONI ↗

Liberatorie infrastagionali: un punto per ogni mensilità e per ogni tesserato

La penalizzazione «per ogni mensilità non integralmente corrisposta» si calcola per ciascuna mensilità e per ciascun tesserato. La proporzionalità opera dentro la norma, non sopra: non c'è spazio per mitigazioni equitative.

Le scadenze infrastagionali sono disposizioni di ammissione: i requisiti devono permanere per tutta la stagione.

IL CASO Due mensilità non liberate per ciascuno di quattro tesserati.

ESITO Rigetta il ricorso avverso la decisione della Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 129/2025-2026, che, in accoglimento del reclamo della Procura federale e in parziale riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 235/2025-2026, aveva irrogato alla società la penalizzazione di otto punti in classifica. Nulla per le spese.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. I, N. 77/2026

LIBERATORIE INFRASTAGIONALI NEL CALCIO A 5: FONTI, UNITÀ DI MISURA DELLA SANZIONE E PROPORZIONALITÀ

Una società del campionato nazionale di calcio a 5 non deposita entro il termine infrastagionale le dichiarazioni liberatorie relative a due mensilità per ciascuno di quattro tesserati. Il comunicato ufficiale della Divisione Calcio a 5 della LND (n. 1193 del 12 giugno 2025) prevede la penalizzazione di un punto «per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati». Su reclamo della Procura federale, che aveva specificamente censurato la quantificazione della sanzione, la Corte federale d'appello ridetermina la penalizzazione in otto punti. Il Collegio di garanzia dello sport conferma. La decisione affronta tre questioni: la copertura normativa della sanzione, la natura delle scadenze infrastagionali e il criterio di computo.

La Corte federale d'appello (Sez. I, n. 129/2025-2026) aveva respinto il reclamo della società e accolto quello della Procura federale. Sulle fonti, aveva qualificato l'art. 33, comma 8, CGS come norma di rinvio, che devolve alle disposizioni di ammissione della LND sia gli obblighi di deposito sia le sanzioni, e il comunicato della Divisione come atto di natura sostanzialmente regolamentare, richiamando la propria decisione a Sezioni Unite n. 111/2025-2026, resa per la Serie D. Il deposito delle liberatorie, pur fissato in corso di stagione, era ricondotto ai requisiti di permanenza nel campionato, e la verifica infrastagionale della Co.Vi.So.D. alla natura permanente della stabilità finanziaria.

Sul computo, la Corte federale aveva superato la lettura del Tribunale federale nazionale, che applicava un punto per ciascuna mensilità di calendario indipendentemente dal numero dei calciatori. L'inciso «intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati» riferisce il computo alla mensilità di ciascun contratto: per ogni mese vi sono tante mensilità quanti sono i tesserati, ciascuna «autonoma e distinta obbligazione di pagamento»; la tesi contraria equipererebbe la società inadempiente verso un solo tesserato a quella inadempiente verso l'intera squadra. La Corte federale aveva escluso il parallelismo con l'art. 33, commi 1-3, CGS, riferito a scadenze identiche per tutte le società; aveva negato rilievo al canone del favor per il concorrente, proprio delle procedure di evidenza pubblica, perché nello sport la par condicio è «clausola di rigore applicativo»; e aveva affermato che la proporzionalità è immanente a un meccanismo che non consente mitigazioni equitative.

Il Collegio di garanzia dello sport conferma questa ricostruzione, in parte richiamandone espressamente gli argomenti. Sulle fonti richiama anche l'art. 52-ter NOIF, che rimette alla Lega, per il calcio a 5 attraverso la Divisione, la determinazione annuale di procedure e criteri di ammissione: la copertura del precetto e della sanzione viene dal Codice, e il comunicato, pubblicato con ampio anticipo, opera *secundum codicem*, senza antinomie

da risolvere con la gerarchia delle fonti né presupposti per la disapplicazione. Ribadisce che i presupposti dell'ammissione devono permanere per l'intera stagione (SS.UU., n. 44/2023; Sez. I, n. 46/2021, n. 26/2024, n. 11/2025 e n. 8/2026) e aggiunge che l'Accordo collettivo LND-AIC e la disposizione di ammissione operano su piani distinti, che le liberatorie riguardano anche i premi mensili previsti dal contratto e che la tabella AIC per la conversione netto/lordo garantisce un trattamento uniforme.

Sul computo, il Collegio di garanzia dello sport fa proprio il criterio della Corte federale, valorizzando la portata distributiva di «ogni» e la natura individuale della liberatoria. Precisa che il parallelismo con il settore professionistico non è conferente, perché lì la sanzione è costruita come soglia minima entro una forbice edittale, mentre qui il meccanismo è a ricorrenza fissa e la graduazione è affidata al criterio di computo; richiama la propria giurisprudenza sul divieto di mitigazioni equitative di sanzioni rigidamente predeterminate (SS.UU., n. 27/2020 e n. 44/2023); e afferma che l'aggravamento in appello non viola il divieto di *reformatio in peius*, che riguarda la sola impugnazione dell'incolpato (su quell'ipotesi, Sez. IV, n. 56/2026).

La decisione si inserisce in un orientamento comune alla giurisprudenza federale e a quella del Collegio di garanzia dello sport. La Corte federale d'appello ha applicato lo stesso criterio di computo in altre decisioni della stessa stagione (Sez. I, n. 131, n. 132 e n. 133/2025-2026) e ha ricostruito in termini analoghi, per i lodi non pagati, l'autonomia di ciascuna obbligazione verso un distinto creditore (Sez. I, n. 44/2026-2027, annotata in questo numero).

Sull'art. 33, comma 8, CGS, per il campionato di Serie D e in applicazione del comunicato del Dipartimento interregionale, si era pronunciata la stessa Prima Sezione con la n. 51/2026, che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una penalizzazione di undici punti confermata dalla Corte federale d'appello (Sez. I, n. 131/2025-2026), enunciando però due principi. Il primo, affermato «ai fini che qui interessano», è l'equivalenza fra l'inadempimento degli obblighi di pagamento e il tardivo deposito delle liberatorie: la fattispecie ricorre anche se la società ha pagato per intero e per tempo, perché la disposizione di ammissione non distingue fra obblighi «sostanzialistici» e «formalistici» e l'interesse alla regolarità dei campionati identifica l'adempimento con la sua prova documentale. Ciò a garanzia della parità di condizioni, che comprende l'immediata conoscibilità, per i concorrenti, della regolarità della posizione di ciascuna società (con richiamo a SS.UU., n. 60/2015). Il secondo, enunciato «per completezza» dopo la declaratoria di inammissibilità del motivo sul computo, riguarda la proporzionalità, che opera «a monte», nella selezione normativa delle conseguenze dei singoli illeciti, mentre il giudice irroga la sanzione secondo legalità; la somma delle penalizzazioni per più mensilità e più tesserati applica il cumulo materiale, regola generale, mentre il cumulo giuridico è un'eccezione che deve essere espressamente prevista. La n. 51 fa propria, infine, l'affermazione delle Sezioni Unite della Corte federale d'appello (n. 111/2025-2026) secondo cui, per le sanzioni che incidono direttamente sull'assetto competitivo del campionato, il potere discrezionale del giudice si riduce considerevolmente, «in armonia con il principio di inderogabilità dei minimi edittali». L'affermazione riguarda le sanzioni a carico della società che incidono sulla classifica; per le sanzioni a contenuto personale, la Prima Sezione della Corte federale d'appello ha ammesso, in casi limite, la discesa al di sotto del minimo (n. 37/2026-2027 e n. 51/2026-2027, in questo numero).

REDAZIONE

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

PRIMA SEZIONE

n. 78/2026

Decisioni sul sito del CONI ↗

Chi riceve il titolo sportivo eredita anche le penalizzazioni

L'attribuzione del titolo ex art. 52 NOIF, dopo la revoca dell'affiliazione della precedente titolare, realizza una sorta di successione universale nella sfera degli interessi sportivi: la subentrante occupa la stessa posizione di classifica, comprese le sanzioni già irrogate, anche pecuniarie. Ammenda e penalizzazione hanno regime analogo e nessuna norma lega alle vicende del titolo l'estinzione delle sanzioni.

È irrilevante che la nuova società non abbia alcun rapporto organico con l'autore della condotta: non si tratta di responsabilità per fatto altrui, ma dell'effetto successorio. Il Collegio di garanzia dello sport conferma la decisione della Corte federale d'appello (SS.UU., n. 6/2026-2027) con diversa motivazione, ritenendo contraddittoria la sua distinzione tra effetti sportivi e responsabilità disciplinare.

> **IL CASO** Ammenda e penalizzazione di due punti inflitte alla nuova affiliata, cui era stato attribuito il titolo sportivo, per gare disputate prima della sua costituzione; la Corte federale d'appello aveva annullato l'ammenda, capo non impugnato.

> **ESITO** Rigetta il ricorso avverso la decisione della Corte federale d'appello FIGC, Sezioni Unite, n. 6/2026-2027. Spese a carico della società ricorrente (3.000 euro).

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZ. I, N. 78/2026 · CORTE FEDERALE D'APPELLO, SS.UU., N. 6/2026-2027

TITOLO SPORTIVO E SANZIONI PER FATTI ANTERIORI AL SUBENTRO: DUE RICOSTRUZIONI DELLO STESSO ESITO

Nel corso della stagione, revocata l'affiliazione di una società, il suo titolo sportivo è attribuito, ai sensi dell'art. 52 NOIF, a una nuova affiliata. Alcune gare erano state disputate prima che questa fosse costituita, quando l'attività era gestita da una distinta società in esercizio provvisorio del ramo d'azienda sportiva; nell'atto di acquisto l'acquirente aveva accettato il «trasferimento del contenzioso». Per condotte tenute in quelle gare sono inflitte alla nuova società un'ammenda e una penalizzazione di due punti. La Corte federale d'appello a Sezioni Unite (n. 6/2026-2027) annulla l'ammenda e conferma la penalizzazione; il capo sull'ammenda non è impugnato. Il Collegio di garanzia dello sport respinge il ricorso della società, ma con una motivazione diversa da quella della decisione impugnata.

La Corte federale distingue due piani. Sul piano della responsabilità disciplinare, ricostruisce gli artt. 6 e 7 CGS come passaggio dalla responsabilità oggettiva in senso stretto a una responsabilità aggravata o presunta, fondata sulla colpa di organizzazione e superabile con la prova del modello di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto (con richiamo a SS.UU., n. 58/2021-2022 e n. 91/2022-2023). Ne trae tre conseguenze: il rimprovero organizzativo presuppone un soggetto esistente e in grado di organizzarsi al tempo del fatto; la responsabilità ex art. 6 richiede un nesso fra la condotta e la società, dato dal tessera-

mento o dall'art. 2, comma 2, che qui manca in origine, perché i calciatori non erano tesserati per la nuova società (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 62/2019); la responsabilità diretta del comma 1 presuppone l'immedesimazione organica al momento del fatto, che manca quando chi è poi divenuto presidente non rivestiva allora alcuna carica. Il trasferimento del titolo non trasferisce le posizioni disciplinari dei tesserati né la responsabilità della cedente (Corte di giustizia federale, SS.UU., C.U. n. 140/2009-2010), e la clausola di accollo del contenzioso opera solo come manleva civilistica fra le parti, inidonea a fondare una responsabilità disciplinare che l'ordinamento federale non preveda. Di qui l'annullamento dell'ammenda.

Sul piano degli effetti sportivi, la Corte muove dalla nozione di titolo come qualità inerente allo *status* di associato, non bene ex art. 810 c.c. né diritto potestativo, trasmissibile solo secondo le regole federali (Collegio di garanzia dello sport, n. 89/2017; TAR Lazio, Sez. III, n. 9668/2004 e n. 2571/2005). La posizione di classifica è il risultato giuridico-sportivo della partecipazione al campionato ed è inscindibile dal titolo: chi subentra in corso di stagione assume la stessa posizione, con i punti conseguiti e con le penalizzazioni, per effetto dell'attribuzione federale e non della pattuizione negoziale. Le squalifiche e le ammonizioni seguono invece i singoli calciatori. La penalizzazione ha una duplice valenza, afflittiva per la società e riequilibrativa verso le antagoniste del girone (Sez. I, n. 146/2025-2026; SS.UU., n. 101/2022-2023); per questa inerenza alla classifica segue la posizione competitiva, e lo scomputo nella stagione successiva ex art. 8, comma 1, lett. g), CGS attiene alla sola esecuzione. La conferma della penalizzazione, precisa la Corte, non implica una responsabilità disciplinare della nuova affiliata per fatti anteriori alla sua costituzione.

Il Collegio di garanzia dello sport ritiene contraddittoria questa distinzione. Ammenda e penalizzazione sono entrambe sanzioni disciplinari a carico delle società, con regime analogo, e nessuna disposizione collega alle vicende del titolo effetti modificativi o estintivi delle sanzioni. L'attribuzione del titolo dopo la revoca dell'affiliazione realizza, nella sfera degli interessi sportivi, una sorta di successione universale: la subentrante occupa la stessa posizione di classifica, quale risulta da tutte le sanzioni irrogate, comprese quelle pecuniarie, riconducibili ai debiti sportivi della precedente titolare. Il rapporto organico con l'autore della condotta rileva al momento del fatto e non a quello dell'accertamento, e non si tratta di responsabilità per fatto altrui, ma di un effetto successorio; il principio di personalità, che comporta l'estinzione della sanzione con il venir meno del destinatario, cede quindi alla conservazione degli effetti sportivi in capo alla subentrante.

Le due decisioni convergono sull'esito quanto alla penalizzazione, sull'esclusione di una responsabilità per fatto altrui e sulla nozione di titolo sportivo, che entrambe ricostruiscono richiamando Collegio di garanzia dello sport, n. 89/2017. Divergono sul fondamento e, di conseguenza, sull'estensione dell'effetto. Per la Corte federale ciò che si trasmette con il titolo è la posizione competitiva, e quindi la penalizzazione in ragione della sua funzione riequilibrativa, mentre la sanzione pecuniaria, priva di quella inerenza, richiede un'imputazione disciplinare che verso la nuova società manca. Per il Collegio di garanzia dello sport il subentro ha carattere successorio e investe tutte le sanzioni irrogate, senza distinguere in base alla loro natura. L'affermazione del Collegio di garanzia dello sport sulle sanzioni pecuniarie riguarda un capo non impugnato, sicché nel caso l'annullamento dell'ammenda resta fermo. In questo numero, la Corte federale ha ribadito che il titolo è trasmissibile solo nelle forme federali (SS.UU., n. 46/2026-2027) e il Tribunale federale nazionale ha ritenuto improcedibile, dopo la revoca dell'affiliazione, il deferimento della società revocata (Sez. disciplinare, n. 44/2026-2027).

REDAZIONE

2

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZ. I

n. 31

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Il messaggio social all'arbitro è condotta riferibile all'attività sportiva; il modello organizzativo non è un salvacondotto

La riferibilità della condotta del tesserato all'attività sportiva, presupposto della responsabilità della società ex art. 6, comma 2, CGS, si valuta con un criterio funzionale e non topografico o cronologico: distanza dall'impianto e tempo trascorso dalla gara non contano. Ritenere diversamente attribuirebbe al mezzo telematico un'efficacia esonerativa che il Codice non prevede, premiando la premeditazione rispetto all'impulsività.

La responsabilità della società ex art. 6, comma 2, CGS è aggravata o presunta, fondata sulla colpa di organizzazione: la presunzione si supera solo dimostrando l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento di un modello di organizzazione, gestione e controllo, il cui onere di allegazione e prova grava sulla società. Il giudice non può sostituire quell'onere con una valutazione d'ufficio di inesigibilità. Alla società non si chiede di sorvegliare la vita privata dei tesserati, ma di prevenire: una regola chiara sull'uso dei social verso gli ufficiali di gara, portata a conoscenza dei tesserati e assistita da una sanzione interna, rientra nel contenuto tipico del modello, calibrato sulla dimensione del club e sul livello del campionato.

IL CASO Campionato di Seconda Categoria. Messaggio privato inviato da un calciatore all'arbitro, tramite un *social network*, il mattino successivo alla pubblicazione della squalifica inflittagli, riferito esclusivamente alla funzione arbitrale. Il calciatore era stato squalificato dal Tribunale federale territoriale per quattro giornate; la società, rimasta assente in entrambi i gradi, era stata prosciolta in primo grado.

ESITO Accoglie il reclamo della Procura federale interregionale avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche n. 2/TFT 2026-2027 (C.U. n. 6 del 23 luglio 2026) e, in riforma, irroga alla società l'ammenda di 400 euro.

ALTRI PRECEDENTI Sulla riferibilità all'attività sportiva di condotte tenute fuori dal campo, CFA, Sez. I, n. 36 e n. 40/2026-2027.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZ. I, N. 31/2026-2027

MESSAGGI SOCIAL AGLI UFFICIALI DI GARA: RIFERIBILITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

Un calciatore di Seconda Categoria, squalificato per due giornate con un provvedimento del Giudice sportivo pubblicato il giorno prima, invia alle 7:50 del mattino all'arbitro della gara, tramite il profilo di questi su un *social network*, un messaggio privato di rimprovero e di offesa per le decisioni assunte in campo e trasfuse nel referto. Il Tribunale federale territoriale sanziona il calciatore con la squalifica minima prevista dall'art. 36, comma 1, lett. a), CGS, ma proscioglie la società, ritenendo la condotta tenuta «in modo assolutamente casuale, a distanza di cinque giorni dalla disputa della gara e in ambito privato», e dunque non riferibile all'attività sportiva, e aggiungendo, con un passaggio tratto da un precedente della stessa Corte federale (Sez. I, n. 53/2025-2026), che la colpa organizzativa non potrebbe estendersi fino a imporre la vigilanza sulla vita privata del tesserato. Sul solo reclamo della Procura federale interregionale, la Corte federale d'appello riforma il capo relativo alla società.

Il primo passaggio riguarda l'ambito del giudizio: il capo sulla responsabilità del calciatore, non impugnato, è coperto dal giudicato interno, e la cognizione della Corte è circoscritta ai punti della decisione specificamente impugnati (art. 106, comma 1, CGS). Il secondo riguarda il quadro della responsabilità della società. Il Codice del 2019, sopprimendo l'avverbio «oggettivamente» e introducendo l'art. 7, ha segnato il passaggio dalla responsabilità oggettiva in senso stretto a una responsabilità aggravata o presunta, ancorata alla colpa di organizzazione e modellata sulla responsabilità degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001; la mancata adozione del modello riespande la responsabilità oggettiva, mentre la sua adozione ne determina un affievolimento, rimesso all'accertamento in concreto del giudice. L'art. 6, comma 2, opera come clausola generale di imputazione, ogni volta che la condotta del tesserato sia tenuta in un ambito riconducibile all'attività sportiva, senza che rilevino l'estraneità della società o l'assenza di un vantaggio.

Il terzo passaggio, centrale, riguarda la riferibilità. La Corte afferma che essa va apprezzata con un criterio funzionale, e non topografico o cronologico: l'art. 4, comma 1, CGS parla di «ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva» senza porre limiti di spazio o di tempo. Sarebbe paradossale che la stessa espressione fosse riferibile all'attività sportiva se pronunciata in occasione della gara e non lo fosse più se veicolata, con identico contenuto, da uno strumento che raggiunge il destinatario ovunque si trovi: il mezzo prescelto acquisterebbe un'efficacia esonerativa che il Codice non prevede, premiando la premeditazione rispetto all'impulsività. Nel caso concreto il rapporto era integralmente interno all'attività sportiva: il contenuto riguardava soltanto l'esercizio della funzione arbitrale, il contatto era stato deliberatamente ricercato, la condotta seguiva immediatamente la pubblicazione della squalifica e l'unico legame fra mittente e destinatario era quello federale.

Il quarto passaggio riguarda il modello organizzativo. Il superamento della presunzione richiede la prova dell'adozione, dell'idoneità, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento di un modello idoneo a prevenire l'illecito; l'onere grava sulla società, e l'accertamento

del giudice, che ha per oggetto un modello concretamente adottato, non può essere surrogato da una valutazione officiosa di inesigibilità formulata in astratto, che trasformerebbe la scriminante in una causa di esclusione rilevabile d'ufficio in favore della parte rimasta inerte. Lo stesso criterio della prognosi postuma, enunciato nel precedente richiamato dal primo giudice, conduce a un esito opposto: l'uso dei *social network* per rivolgere agli ufficiali di gara contestazioni e offese non è un evento eccezionale né ignoto all'esperienza comune. La Corte precisa poi che cosa l'ordinamento esige: non una sorveglianza continuativa sulla vita privata dei tesserati, materialmente impossibile e giuridicamente inesigibile, ma la prevenzione mediante regole di condotta, strumenti informativi e meccanismi disciplinari interni. «Altro è il controllo, che presuppone la presenza e la vigilanza, altro è la prevenzione, che si realizza mediante l'istruzione, la formazione e la deterrenza.» Il divieto di contattare privatamente l'arbitro per rimproverarlo e offenderlo richiede soltanto una regola chiara, conosciuta e sanzionata, che rientra nel contenuto tipico del modello (art. 7, comma 5, lett. b) e c), dello Statuto federale), modulato secondo la dimensione della società e il livello agonistico: la natura dilettantistica calibra l'intensità dell'onere, non lo esclude. Nella commisurazione dell'ammenda la Corte tiene conto, da un lato, del rilievo istituzionale della figura arbitrale, dall'altro della natura dilettantistica della società, della sua estraneità alla condotta, del carattere episodico del fatto e della mancata diffusione pubblica del messaggio. In chiusura auspica che la Federazione valuti l'adozione di linee guida sull'uso dei social da parte dei tesserati, richiamando le esperienze del Comitato olimpico internazionale, della Federazione internazionale di tennis, di federazioni e leghe inglesi e, in Italia, della Lega nazionale dilettanti e di alcune società.

I principi, come la stessa decisione sottolinea, si inseriscono in un indirizzo consolidato. Sulla portata dell'art. 4, comma 1, CGS la Corte federale ha più volte affermato che il dovere di lealtà, correttezza e probità si estende oltre la competizione in senso stretto e investe ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (n. 69/2021-2022, in un caso di commento pubblicato su un *social network*; Sez. I, n. 61/2024-2025, che lo qualifica clausola di chiusura del sistema; Sez. I, n. 53/2025-2026; n. 5/2026-2027), e che quei doveri gravano sul tesserato anche fuori dal campo, quando la situazione sia collegata allo svolgimento dell'attività sportiva (Sez. I, n. 61/2024-2025, con richiamo al Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 10/2024). Sui *social network*, ha escluso che possano considerarsi spazi privati, data la potenziale diffusione dei contenuti a un numero indeterminato di persone (n. 38/2019-2020); ha ritenuto legittimo il diniego di riammissione all'AIA fondato su commenti pubblicati da un ex arbitro sull'operato di colleghi (n. 59/2022-2023); ha valorizzato l'uso di un *social network* come elemento di maggiore gravità nella commisurazione della sanzione, proprio per la sua diffusione fra i più giovani (n. 34/2025-2026).

Sulla responsabilità della società e sul modello organizzativo l'indirizzo muove dalle Sezioni Unite (n. 58/2021-2022, n. 8/2024-2025 e n. 39/2024-2025) e si è sviluppato con la Sez. I nelle decisioni n. 53/2025-2026, sulla prognosi postuma e sulla prevedibilità degli eventi rari, n. 148/2025-2026, sul carattere generale e precettivo dell'art. 6, comma 2, e n. 150/2025-2026, sull'onere di allegazione e di prova del modello e sull'irrilevanza dell'estraneità della società o della mancanza di vantaggio; in sede esofederale vi corrisponde il Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 20/2025, secondo cui il modello non è un salvacondotto automatico. Nella stagione in corso la Corte ha ribadito la natura presunta della responsabilità ex art. 6, comma 2 (n. 2/2026-2027), ne ha tratto il limite logico per cui non può muoversi un rimprovero di disorganizzazione a un soggetto che al tempo del fatto non esisteva (SS.UU., n. 6/2026-2027) e ha valorizzato le regole di condotta adottate dalla società, comprese quelle sull'uso dei social media, come parametro dei do-

veri di lealtà del tecnico verso i minori (Sez. I, n. 40/2026-2027). In questo numero, sulla riferibilità all'attività sportiva di condotte tenute fuori dal campo, si vedano anche la Sez. I, n. 36/2026-2027, relativa a tesserati presenti sugli spalti, e, sul versante degli ufficiali di gara, la Sez. I, n. 43/2026-2027, che ha sanzionato l'arbitro per i contatti informali con il tecnico da lui espulso.

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZ. I

n. 32

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Il minore non può subire le conseguenze dei conflitti tra adulti

Il minore non può subire, neppure indirettamente, le conseguenze dei dissensi tra genitori, dirigenti o tecnici: integra un trattamento differenziato e umiliante la determinazione societaria che, in reazione a un conflitto tra adulti, subordina la sua partecipazione a condizioni non richieste agli altri tesserati. Anche il mancato rinnovo del tesseramento, in astratto libero, assume rilievo disciplinare se persegue in concreto questo fine.

IL CASO Calciatore di nove anni ammesso a un torneo solo a condizione che i genitori non lo accompagnassero, entrassero a evento iniziato e restassero distanziati dagli altri genitori; successivo diniego di rinnovo in reazione alle critiche del padre. Affermata la responsabilità del presidente per la trascuratezza in danno del minore, con estensione della responsabilità diretta della società.

ESITO Accoglie in parte il reclamo della Procura federale interregionale avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso un Comitato regionale, C.U. n. 5 del 24 luglio 2026, e, in riforma, irroga: al presidente l'inibizione di quattro mesi; alla società l'ammenda di 700 euro.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE *Sulla responsabilità diretta della società*, CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZ. I, N. 32/2026-2027

IL MINORE ESTRANEO AI CONFLITTI FRA ADULTI: *SAFEGUARDING*, NEGLIGENZA E POSIZIONE DI GARANZIA DEL PRESIDENTE

La vicenda riguarda una società di puro settore giovanile. Dopo un conflitto fra alcuni genitori, esploso nella chat della squadra, la società ammette un calciatore di nove anni a un torneo soltanto a condizione che non sia accompagnato dai genitori, che questi entrino nell'impianto a gara iniziata e restino distanziati dagli altri genitori, sotto la minaccia di farlo altrimenti uscire dal campo; a fine stagione gli nega il rinnovo del tesseramento, in reazione alle critiche espresse dal padre. Il presidente è deferito per due capi: l'omessa nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e l'omessa adozione del modello organizzativo e del codice di condotta (capo a), e la trascuratezza dei bisogni psicologici ed emotivi del minore (capo b). Il Tribunale federale territo-

riale lo sanziona per il solo capo a) e lo proscioglie dal capo b), ritenendolo estraneo alla conflittualità fra genitori e all'oscuro delle concrete modalità attuative della decisione. Su reclamo della Procura federale interregionale, la Corte federale d'appello afferma la responsabilità anche per il capo b), portando l'inibizione da tre a quattro mesi e l'ammenda della società da 600 a 700 euro.

La decisione muove dalla cornice del sistema di tutela dei minori: l'art. 33, ultimo comma, Cost., che riconosce il valore educativo e sociale dello sport; l'art. 16 del d.lgs. n. 39/2021, che impone alle federazioni linee guida e alle società modelli organizzativi e codici di condotta; il Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, che all'art. 3, comma 2, eleva il diritto alla salute e al benessere psicofisico a valore prevalente rispetto al risultato sportivo. La *ratio* del sistema non è soltanto di prevenire, ma di intercettare ogni segnale di disagio e impedire che il contesto sportivo produca o tolleri esclusione, mortificazione o stigmatizzazione del minore; per questo la normativa non opera solo davanti a fatti eclatanti, ma comprende anche le scelte organizzative o gestionali che, senza un intento persecutorio, risultino idonee a ledere la dignità, la serenità o il senso di appartenenza del minore.

Il principio centrale è enunciato in termini netti: il minore non può essere mai reso destinatario, neppure indirettamente, delle conseguenze di dissensi o rotture fra genitori, dirigenti, tecnici o altri adulti dell'ambiente sportivo. La determinazione societaria che, in reazione a un conflitto fra adulti, subordina la partecipazione del minore a condizioni non richieste agli altri introduce una modalità eccezionale di partecipazione, percepibile come segno di alterità rispetto al gruppo, e integra un trattamento differenziato e umiliante; il principio di inclusione impone di proteggere il minore dal conflitto, non di formalizzarne la separazione. Lo stesso vale per il mancato rinnovo del tesseramento: la scelta è in astratto libera, perché il tesseramento dilettantistico è annuale e non vi è obbligo di rinnovo, ma diviene disciplinarmente rilevante quando persegue in concreto il fine di reagire alle critiche del genitore. La Corte esclude poi tre argomenti difensivi: il consulto specialistico riferito da un dirigente, non documentato e comunque inconciliabile con il divieto di far ricadere sul minore le conseguenze di condotte altrui; la preesistente fragilità emotiva del bambino, che non attenua ma accresce il disvalore, imponendo un dovere di attenzione rafforzato; il fatto che la misura non abbia riguardato il fratello, che ne conferma piuttosto la selettività.

Sul piano della responsabilità del presidente, la Corte distingue le due forme di negligenza previste dal Regolamento (art. 4, commi 1, lett. e), e 2): la prima, il mancato intervento davanti a un evento di cui si abbia conoscenza, presuppone la conoscenza dello specifico accadimento; la seconda, il persistente e sistematico disinteresse per i bisogni fisici e psicologici dei tesserati, non la richiede, e descrive un contegno di durevole abdicazione alla cura di coloro che sono affidati alla società. Lo stesso vale per l'incuria, definita in termini oggettivi. È nella seconda ipotesi che la Corte riconduce la contestazione, con un argomento che supera la ragione del proscioglimento in primo grado, fondata proprio sull'ignoranza delle modalità attuative. La responsabilità non è oggettiva, ma discende dalla violazione degli obblighi di garanzia propri della funzione presidenziale: l'adozione dei modelli e dei codici non basta a esonerare il presidente, sul quale grava un'opera a monte di organizzazione idonea ad assicurare un ambiente sano; e ciò vale a maggior ragione per chi quei presidi non li abbia adottati affatto (SS.UU., n. 88/2025-2026; Sez. I, n. 142/2025-2026). La funzione non può essere neutralizzata da deleghe di fatto: la delega esonera solo se conferita per iscritto (SS.UU., n. 103/2020-2021), e anche allora non elimina il dovere di vigilare sull'attività delegata (SS.UU., n. 78/2019-2020; Sez. I, n. 67/2025-2026).

Tre precisazioni riguardano il trattamento sanzionatorio. La condotta che integra negligenza e incuria viola in via autonoma anche l'art. 4, comma 1, CGS, norma di chiusura (SS.UU., n. 41/2025-2026). Non vi è duplicazione con l'addebito per l'omessa adozione dei presidi di *safeguarding*, perché i fatti, i beni protetti e la struttura delle fattispecie sono distinti; l'omissione dei presidi, rilevante come indizio del disinteresse, non si valuta però una seconda volta nella commisurazione. La responsabilità del presidente per la posizione di garanzia non rientra nell'art. 28-bis, comma 5, CGS, che colpisce chi pone in essere le condotte di abuso, ma nell'art. 4, comma 1; e, in ogni caso, il principio di corrispondenza fra contestazione e decisione impedisce di applicare d'ufficio una norma più severa non contestata: la sanzione non soggiace perciò al minimo di sei mesi e si determina secondo i criteri generali dell'art. 12. La responsabilità diretta della società, infine, segue automaticamente quella del presidente ai sensi dell'art. 6, comma 1 (SS.UU., n. 102/2025-2026), e si estende al nuovo addebito.

La decisione si inserisce in una giurisprudenza ormai ampia. Le Sezioni Unite hanno ricostruito il fondamento costituzionale e regolamentare della tutela dei minori e il dovere di vigilanza e di intervento degli organi direttivi (n. 92/2024-2025, n. 115/2024-2025, n. 41/2025-2026 e n. 52/2025-2026), e la Sezione I ha definito l'abuso psicologico come trattamento alienante idoneo a indurre turbamento e perdita di autostima, fino all'isolamento dal gruppo (n. 57/2024-2025). Nella stagione in corso la Corte ha precisato che abuso psicologico e bullismo non sono illeciti di danno, ma fattispecie costruite sull'idoneità lesiva della condotta (n. 1/2026-2027); ha ribadito la posizione di garanzia del presidente in materia di *safeguarding* (Sez. I, n. 37/2026-2027); ha valorizzato le regole di condotta della società come parametro dei doveri del tecnico (Sez. I, n. 40/2026-2027); ha affermato che la molestia non richiede reiterazione e che il tono scherzoso è irrilevante fra adulto e minore (Sez. I, n. 49/2026-2027). In questo numero il Tribunale federale nazionale ha deciso un caso molto vicino, l'esclusione di un tredicenne dalla squadra in reazione a un post critico del padre, applicando lo stesso principio (Sez. disciplinare, n. 81/2026-2027), e ha ricostruito la catena delle responsabilità di tecnico, responsabile *safeguarding*, presidente e società (n. 42/2026-2027); il Collegio di garanzia dello sport ha confermato l'applicazione dell'art. 4 CGS alle condotte anteriori all'art. 28-bis (Sez. II, nn. 54 e 55/2026).

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZ. I

n. 33

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Lodo non eseguito nei trenta giorni: il pagamento tardivo e la transazione successiva non cancellano l'illecito

Il mancato pagamento delle somme accertate dal Collegio arbitrale (art. 94-ter, comma 5, NOIF; art. 31, comma 6, CGS) è illecito a consumazione istantanea, che si perfeziona allo spirare dei trenta giorni: il pagamento tardivo equivale al mancato pagamento e non vale né come causa di non punibilità né come attenuante. Transazione e dichiarazione liberatoria escludono l'illecito solo se intervengono entro il termine, sottratto alla disponibilità delle parti. Le spese legali rientrano tra le somme da corrispondere.

IL CASO Adempimento tardivo e parziale di un lodo, documentato per la prima volta con il reclamo dalla società rimasta del tutto

inerte in primo grado.

ESITO Respinge il reclamo della società avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 31/TFNSD-2026-2027, che aveva irrogato la penalizzazione di un punto in classifica.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE *Sulle spese legali*, CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023; *sulla transazione*, Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 3/2014-2015.

ALTRI PRECEDENTI CFA, Sez. I, n. 34/2026-2027, che riconduce le spese legali poste a carico della società all'art. 31, comma 11, CGS, escludendo la rigidità del minimo dell'art. 31, comma 6.

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZ. I

n. 34

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Spese legali del lodo pagate in ritardo: si applica l'art. 31, comma 11, e la tenuità del fatto incide solo sulla sanzione

L'art. 94-ter, comma 5, NOIF, richiamato dall'art. 31, comma 6, CGS, tutela il tesserato e non contempla i difensori. Le spese di assistenza legale poste a carico della società dal Collegio arbitrale rientrano invece nell'art. 31, comma 11, CGS, norma di portata generale riferita a tutte le somme poste a carico dai collegi competenti. Fuori dal comma 6 non opera la rigidità del minimo di un punto in classifica.

L'art. 131-bis c.p. non è trasponibile nell'ordinamento sportivo: non è un principio di diritto comune e adattarlo richiederebbe regole applicative di creazione pretoria. La tenuità del fatto trova posto nella commisurazione della sanzione (artt. 12, comma 1, e 13, comma 2, CGS), non tra le cause di non punibilità.

IL CASO Spese legali di importo marginale pagate con breve ritardo, dopo il tempestivo adempimento dell'obbligazione principale verso il tesserato.

ESITO Accoglie in parte il reclamo della società avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 33/TFNSD-2026-2027 del 7 agosto 2026, e, in riforma, irroga alla società l'ammenda di 300 euro (in luogo della penalizzazione di un punto in classifica).

RICHIAMATI NELLA DECISIONE *Sulle spese legali*, CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023; *sull'art. 131-bis c.p.*, Sez. IV, n. 38/2022-2023 e Sez. I, n. 8/2026-2027; *sulla rigidità dell'art. 31, comma 6*, SS.UU., n. 72/2024-2025.

ALTRI PRECEDENTI CFA, Sez. I, n. 33/2026-2027, che ricomprende le spese legali tra le somme accertate e applica il minimo dell'art. 31, comma 6, in un caso di adempimento tardivo e parziale.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZ. I, NN. 33 E 34/2026-2027

LODI NON PAGATI NEL TERMINE: ILLECITO ISTANTANEO, TRANSAZIONE

TARDIVA E SPESE LEGALI FRA COMMA 6 E COMMA 11 DELL'ART. 31 CGS

Le due decisioni, rese a pochi giorni di distanza, riguardano l'obbligo della società di pagare entro trenta giorni le somme accertate o poste a suo carico dal Collegio arbitrale LND-AIC, e vanno lette insieme. Nella n. 33 una società di Serie D, condannata con un lodo comunicato a fine gennaio 2026 a pagare a un calciatore 49.500 euro, oltre interessi e spese, versa 28.000 euro soltanto a metà luglio, dopo una transazione con il calciatore, e lo documenta per la prima volta in appello, essendo rimasta del tutto inerte in primo grado. Il Tribunale federale nazionale le aveva inflitto un punto di penalizzazione; la Corte federale d'appello respinge il reclamo. Nella n. 34 la società paga tempestivamente al calciatore la somma principale, ma versa le spese di assistenza legale poste a suo carico dal lodo, 121,60 euro, dodici giorni dopo la scadenza del termine; il Tribunale aveva inflitto un punto di penalizzazione, che la Corte sostituisce con un'ammenda di 300 euro.

La n. 33 ribadisce i caratteri dell'illecito dell'art. 31, comma 6, CGS, che rinvia all'art. 94-ter, comma 5, NOIF. Ciò che è sanzionato è il mancato pagamento nel termine, non la morosità che perduri al momento della decisione disciplinare: l'illecito, di natura omissiva, è a consumazione istantanea e si perfeziona con lo spirare dei trenta giorni, a prescindere dall'eventuale buona fede e dalla successiva volontà di adempiere. Omesso pagamento e pagamento tardivo sono perciò equiparati, ed è indifferente che il ritardo sia di un giorno o che il pagamento manchi del tutto, perché già il ritardo procura al club inadempiente un vantaggio precluso dall'ordinamento. La Corte trae un argomento sistematico dalla stessa disposizione delle NOIF, che ricollega al mero decorso del termine la sanzione dell'art. 31 e riserva alla morosità persistente la diversa e più grave conseguenza della mancata ammissione al campionato successivo: se la persistenza fosse elemento costitutivo dell'illecito, quella seconda previsione non avrebbe significato. La *ratio*, del resto, non si esaurisce nella tutela del credito del tesserato, ma presidia la regolarità delle competizioni e la parità fra i club.

Ne discendono tre corollari. La transazione con il calciatore, accompagnata dalla liberatoria, esclude l'illecito solo se interviene entro il termine: la disponibilità del credito, che le parti conservano, non si estende al termine federale, posto a tutela di interessi ordinamentali (in linea con la Corte di giustizia federale, Sezioni Unite, n. 3/2014-2015), e quietanza e transazione, pur pienamente efficaci sul piano civilistico, non rimuovono l'illecito già consumato. La natura irrituale del lodo ne conferma l'immediata vincolatività, e la sua impugnazione non ne sospende l'esecutività (art. 136, comma 4, CGS). Il pagamento tardivo non è un'attenuante, perché il ritardo integra esso stesso la fattispecie, e il minimo di un punto è insuperabile per le sanzioni che incidono sulla classifica. Sul piano processuale, la Corte esclude la produzione in appello di documenti che la parte, rimasta volontariamente contumace, avrebbe potuto produrre in primo grado: l'art. 101, comma 3, CGS va letto in coerenza con la natura di revisione del giudizio di reclamo, e la preclusione cede solo davanti a una causa non imputabile (in linea con il Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 26/2026). Infine, rileva che l'adempimento, oltre che tardivo, era anche parziale rispetto a quanto accertato, comprese le spese legali (Sez. I, n. 32/2022-2023).

La n. 34 affronta proprio la qualificazione delle spese legali. L'art. 94-ter, comma 5, NOIF, richiamato dall'art. 31, comma 6, si radica nel rapporto contrattuale fra società e tesserato e nella tutela di quest'ultimo, e non contempla i difensori fra i beneficiari del pagamento. Le spese di assistenza legale che il collegio arbitrale «pone a carico» della società rientrano invece, alla lettera, nell'art. 31, comma 11, CGS, che sanziona il man-

cato pagamento nel termine delle somme poste a carico di società o tesserati dai collegi arbitrali competenti; il Collegio arbitrale LND-AIC, istituito dall'accordo collettivo previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 36/2021, è un collegio competente ai sensi delle norme federali. La riqualificazione dal comma 6 al comma 11 non viola la corrispondenza fra contestazione e decisione, perché il fatto storico era interamente descritto e la violazione dell'art. 4 era contestata anche in via autonoma. Il carattere omissivo e istantaneo dell'illecito resta lo stesso, e la Corte esclude sia l'errore scusabile, legato al mutamento della compagine sociale, sia l'incertezza sull'importo, smentita dalla notula ricevuta il giorno successivo al lodo.

La differenza riguarda la sanzione. Fuori dal comma 6 non opera la rigidità del minimo di un punto, che la Corte ha riconosciuto a quella sola disposizione (SS.UU., n. 72/2024-2025): la cornice del comma 11 richiama, per le società, le sanzioni dell'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e g), dall'ammonizione alla penalizzazione, riservando le più gravi ai casi particolarmente gravi o di recidiva. Entro questa cornice la sanzione va commisurata secondo gli artt. 12 e 44, comma 5, CGS e i principi di proporzionalità e ragionevolezza, che operano in entrambe le direzioni. Nel caso concreto, la marginalità dell'importo, la brevità del ritardo, il pagamento intervenuto prima dell'iscrizione del procedimento, il tempestivo adempimento dell'obbligazione principale verso il tesserato e l'assenza di precedenti rendono la penalizzazione sproporzionata per eccesso. La Corte esclude invece che la tenuità del fatto possa operare come causa di non punibilità sul modello dell'art. 131-bis c.p.: l'istituto non è un principio di diritto comune, e la sua trasposizione richiederebbe regole applicative di creazione pretoria; la minore gravità del fatto trova la sua sede nella commisurazione della sanzione (artt. 12, comma 1, e 13, comma 2, CGS; Sez. IV, n. 38/2022-2023; Sez. I, n. 8/2026-2027).

Le due decisioni si collocano in un indirizzo consolidato della Corte federale sulla natura dell'illecito e sull'equiparazione fra omesso e tardivo pagamento (Sez. I, n. 62/2019-2020; Sez. I, n. 47/2021-2022; Sez. I, n. 32/2022-2023; SS.UU., n. 104/2023-2024; Sez. I, n. 55/2023-2024; Sez. I, n. 86/2023-2024; SS.UU., n. 72/2024-2025; Sez. II, n. 78/2025-2026; SS.UU., n. 111/2025-2026), sull'insuperabilità del minimo edittale per le penalizzazioni (SS.UU., n. 109/2023-2024; SS.UU., n. 93/2024-2025) e sull'irrilevanza del pagamento tardivo come attenuante (Sez. I, n. 86/2023-2024; Sez. I, n. 100/2024-2025). Esse si leggono in parallelo con la n. 44/2026-2027 della stessa Sezione, annotata in questo numero, che individua nella singola decisione arbitrale l'unità di misura dell'illecito, e con il Tribunale federale nazionale, Sez. disciplinare, n. 73/2026-2027, che ha applicato un punto di penalizzazione per ciascun lodo ineseguito. Il raffronto fra la n. 33 e la n. 34 mostra due letture delle spese legali: nella prima esse concorrono, con richiamo alla n. 32/2022-2023, a qualificare come parziale l'adempimento delle somme accertate; nella seconda sono ricondotte al comma 11, con il regime sanzionatorio che ne consegue.

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZ. I

n. 35

2026-2027

Espressioni discriminatorie provate ma senza autore individuato: il proscioglimento è confermato

Materialità del fatto e sua imputazione all'incolpato vanno provate autonomamente, con indizi individualizzanti: non è ammessa una responsabilità «corale».

Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole la responsabilità, anche se il dichiarante ha un interesse con-

Testo integrale della decisione ↗

trapposto, ma richiedono un vaglio di credibilità e attendibilità più rigoroso, tanto più a fronte della squalifica minima di dieci giornate dell'art. 28, comma 2, CGS.

> **IL CASO** Dichiarazioni accusatorie provenienti da tesserati della stessa società, inclusa l'audizione di un minore assistito da altro dichiarante d'accusa, e istruttoria incompleta. La Corte ha corretto in parte la motivazione.

> **ESITO** Respinge il reclamo della Procura federale interregionale avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, C.U. n. 5 del 30 luglio 2026.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027 e n. 145/2025-2026; SS.UU., n. 81/2024-2025; *sullo standard probatorio*, Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016; *sulla responsabilità «corale»*, CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025.

ALTRI PRECEDENTI Sul vaglio delle dichiarazioni della persona offesa e sui limiti della fede privilegiata del referto, CFA, Sez. I, n. 36/2026-2027.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZ. I, N. 35/2026-2027

LE DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA: PROVA PIENA, VAGLIO RAFFORZATO

La vicenda nasce da una gara del campionato provinciale Juniores Under 19. Un calciatore, appartenente alla minoranza linguistica slovena, riferisce di essere stato insultato da un avversario con un epiteto riferito a quella appartenenza e di avere soltanto reagito; egli stesso era stato squalificato dal Giudice sportivo per dieci giornate. La Procura federale deferisce il calciatore avversario per comportamento discriminatorio (art. 28 CGS) e per un gesto osceno rivolto agli spettatori a fine gara, e la sua società ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS. Il Tribunale federale territoriale lo proscioglie dall'addebito discriminatorio, ritenendo che le versioni contrapposte dell'offeso e dell'incolpato si elidessero, e lo sanziona per il gesto, ricondotto all'art. 4, comma 1, con quattro giornate di squalifica, oltre all'ammenda della società. La Corte federale d'appello respinge il reclamo della Procura, correggendo in parte la motivazione.

Il cuore della decisione è il regime probatorio delle dichiarazioni della persona offesa. La Corte riafferma anzitutto lo standard del processo disciplinare sportivo: non la certezza assoluta né il superamento di ogni ragionevole dubbio, ma un grado di prova superiore alla semplice probabilità, secondo la regola del «più probabile che non» rafforzata dal canone del confortevole convincimento e fondata su indizi gravi, precisi e concordanti (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016 e n. 71/2021); un rigore che si accentua quando la sanzione è particolarmente afflittiva, come la squalifica minima di dieci giornate prevista dall'art. 28, comma 2 (CFA, SS.UU., n. 81/2024-2025). Lo standard non attenua l'onere della Procura federale, che deve provare sia la materialità della condotta sia la sua riconducibilità all'incolpato, e il dubbio non superabile ridonda a favore di quest'ultimo.

Entro questa cornice, le dichiarazioni della persona offesa non sono una prova di rango inferiore: possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità, anche quando il dichiarante sia portatore di un interesse contrapposto a quello dell'incolpato. Proprio questa

attitudine dimostrativa impone però una verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto più penetrante e rigorosa di quella riservata al testimone estraneo. Di qui la correzione della motivazione di primo grado: l'esito non può discendere da un'astratta regola di elisione reciproca delle versioni contrapposte, che si risolverebbe in un'esclusione a priori del mezzo dichiarativo priva di fondamento nell'art. 57, comma 1, CGS e che renderebbe inutile il vaglio di attendibilità in quasi tutte le offese alla persona, nelle quali il contrasto fra le versioni è *in re ipsa*. L'esito dipende, piuttosto, dal risultato positivo o negativo di quel vaglio rafforzato.

Nel caso concreto il vaglio ha avuto esito negativo, e la decisione indica con precisione gli elementi che lo hanno determinato. Il referto non prova il fatto non rappresentato, e la mancata percezione dell'arbitro non è di per sé prova negativa; ma quando l'arbitro, vicino alla scena, ha dichiarato di non avere udito l'espressione, la lacuna non è un silenzio inspiegato e rientra nel libero convincimento. Il contenuto positivo del referto e della deposizione dell'arbitro diverge dalla ricostruzione accusatoria proprio sull'unico segmento percepito da una fonte terza, la replica della persona offesa, e la priva di corroborazione esterna. Le dichiarazioni dei tesserati che non hanno udito la frase non provano la sua mancata pronuncia, ma concorrono al giudizio complessivo. La concordanza delle dichiarazioni accusatorie non basta a rendere irrilevanti gli elementi contrari, perché il giudizio non è atomistico; e conta il grado di autonomia reciproca delle deposizioni, tutte provenienti da soggetti della stessa società e portatori di un interesse convergente, specie quando l'audizione di un dichiarante minorenne si sia svolta con l'assistenza di un altro dichiarante d'accusa, un dirigente della sua società. L'incompletezza dell'istruttoria, infine, nella quale non era stato sentito nessuno dei calciatori della squadra ospitante presenti in campo, non dimostra la falsità del racconto, ma impedisce di verificarlo e ricade sull'onere della Procura. L'esito assolutorio, precisa la Corte, non equivale all'accertamento negativo del fatto.

La decisione contiene altri due principi di rilievo. La materialità del fatto e la sua imputazione a un autore determinato vanno provate autonomamente, con indizi individualizzanti, senza alcuna responsabilità «corale» (SS.UU., n. 34/2024-2025): la Corte ritiene acquisita la materialità di espressioni discriminatorie rivolte al pubblico, ma non individuabile la loro paternità. E il gesto osceno rivolto indistintamente agli spettatori non integra il comportamento discriminatorio, che presuppone un pregiudizio fondato su un fattore protetto, ma viola l'art. 4, comma 1; quanto all'epiteto riferito all'appartenenza a una minoranza linguistica e nazionale, la Corte precisa che esso reca di per sé un significato discriminatorio, fondato sulla lingua, sulla nazionalità e sull'origine, e non su una mera provenienza territoriale.

Il principio sulle dichiarazioni della persona offesa è risalente nella giurisprudenza della Corte federale, che lo ha mutuato da quella penale di legittimità (Cass. pen., SS.UU., n. 41461/2012): le regole dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. sui riscontri esterni riguardano le dichiarazioni del coimputato e dell'imputato in procedimento connesso o collegato e non si applicano alla persona offesa, le cui dichiarazioni possono fondare da sole la decisione (Sez. I, n. 118/2019-2020; Sez. IV, n. 66/2019-2020, che richiede una verifica più penetrante e rigorosa rispetto agli altri testimoni; SS.UU., n. 114/2020-2021, senza necessità di riscontri esterni). L'indirizzo è stato poi costantemente ribadito: le dichiarazioni dell'offeso non sono una prova secondaria, ma onerano di una verifica più intensa (Sez. I, n. 92/2021-2022; Sez. I, n. 52/2022-2023; Sez. I, n. 80/2022-2023; Sez. I, n. 116/2022-2023); la dichiarazione di un solo teste può fondare la condanna anche se proviene da chi ha un interesse contrapposto, se scrupolosamente vagliata (Sez. I, n. 59/2023-2024); il vaglio deve essere unitario e non frazionato, anche quando si riferisca a un unico episodio

(SS.UU., n. 72/2020-2021); in presenza di elementi che incidono sulla credibilità, come un interesse contrapposto o la tardività della segnalazione, la verifica si fa più rigorosa (Sez. I, n. 58/2023-2024; Sez. I, n. 144/2025-2026); un interesse economico dell'offeso non basta a scalfirne l'attendibilità quando il racconto è confermato da altri elementi (SS.UU., n. 102/2025-2026); lo stato di disagio della vittima può essere desunto dalle sue dichiarazioni senza certificazioni mediche (Sez. II, n. 139/2025-2026).

Nella stagione in corso il tema è stato affrontato in più decisioni, con esiti diversi a seconda del risultato del vaglio. La Sez. I, n. 12/2026-2027, ampiamente richiamata dalla n. 35, ha escluso la responsabilità per il difetto di corroborazione esterna e la divergenza con il referto; la n. 10/2026-2027 ha invece affermato la responsabilità, rilevando che il quadro non era formato dalle sole dichiarazioni dell'offeso, ma da plurime fonti dirette e convergenti, e che le divergenze su elementi periferici non intaccano la concordanza sul nucleo. In questo numero, la Sez. I, n. 51/2026-2027 ha ritenuto superato il vaglio valorizzando la precisione, la coerenza e la sobrietà del racconto, l'assenza di motivi di falsa accusa e la reazione immediata della persona offesa, che non è prova autonoma del contenuto della frase ma riscontro dell'attendibilità; la Sez. I, n. 49/2026-2027 ha fondato la responsabilità su un racconto preciso, riscontrato da due compagni presenti; la Sez. I, n. 36/2026-2027 ha esteso il vaglio rigoroso al riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa in audizione. Il criterio è sempre lo stesso: le dichiarazioni dell'offeso sono una prova piena, la cui forza dipende dalla verifica in concreto della loro credibilità e attendibilità.

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZ. I

n. 36

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Il tesserato sugli spalti resta vincolato all'art. 4, ma il riconoscimento fotografico tardivo non basta

Il processo sportivo non conosce prove legali, salvo il rapporto degli ufficiali di gara (art. 61, comma 1, CGS), la cui fede privilegiata non si estende alle dichiarazioni rese dall'arbitro alla Procura federale. Il riconoscimento operato in audizione su fotografie va sottoposto a un severo vaglio di credibilità e attendibilità: i riscontri esterni non sono necessari, ma la loro assenza diventa decisiva se il mezzo dichiarativo presenta fragilità intrinseche.

Il tesserato che assiste alla gara come spettatore resta soggetto ai doveri dell'art. 4, comma 1, CGS.

IL CASO Espressioni ingiuriose rivolte al direttore di gara da tesserati sugli spalti; per alcuni incolpati il riconoscimento, avvenuto a notevole distanza di tempo su foto di gruppo e sulla sola base della posizione occupata, è stato ritenuto insufficiente.

ESITO Accoglie in parte il reclamo della Procura federale interregionale avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, Terzo Collegio, C.U. n. 06-2026/2027 del 31 luglio 2026, e, in riforma, irroga a uno dei calciatori deferiti la squalifica di due mesi; conferma nel resto.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE *Sul riconoscimento in audizione e sul supplemento di referto*, CFA, Sez. I, n. 144/2025-2026; Sez. I, n. 12/2026-

2027 e n. 145/2025-2026; *sulle dichiarazioni de relato*, SS.UU., n. 81/2024-2025.

ALTRI PRECEDENTI Sulle dichiarazioni della persona offesa, CFA, Sez. I, n. 35/2026-2027; sul rilievo istituzionale della figura arbitrale, Sez. I, n. 31/2026-2027.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZ. I, N. 36/2026-2027

IL RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO DELL'ARBITRO IN AUDIZIONE: DICHIARAZIONE DELLA PERSONA OFFESA, NON SUPPLEMENTO DI REFERTO

La vicenda nasce da una gara del campionato di Prima Categoria. Alcuni calciatori di una società estranea all'incontro, che nel pomeriggio avevano giocato nello stesso impianto, assistono alla gara serale dagli spalti e rivolgono all'arbitro cori ed espressioni ingiuriose, schernendo anche una sua caratteristica personale. Il referto descrive il fatto e l'appartenenza societaria del gruppo, riconoscibile dal logo sui giacconi, ma non individua gli autori. Quasi due mesi dopo, in audizione dinanzi alla Procura federale, l'arbitro esamina alcune fotografie di gruppo tratte dalla pagina social della società: dichiara di riconoscere i responsabili «solo visivamente» e di non saperne precisare i nomi, e indica non persone ma posizioni nelle immagini; i nomi vengono associati a quelle posizioni in audizioni successive, dal dirigente accompagnatore e dall'allenatore. Il Tribunale federale territoriale ritiene certo il fatto storico ma non provata l'identificazione, per il buio, la distanza di oltre quaranta metri e la conoscenza dei calciatori limitata a una gara diretta pochi giorni prima; proscioglie i quattro calciatori deferiti e sanziona la società ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS, capo non impugnato e divenuto definitivo. La Procura federale reclama, sostenendo che il riconoscimento differito fosse sintomo di ponderazione, che la gara di pochi giorni prima avesse consentito all'arbitro di memorizzare i volti e che il primo giudice avesse svalutato il ruolo istituzionale dell'arbitro. La Corte federale d'appello accoglie il reclamo per uno solo dei calciatori e conferma nel resto.

In via preliminare la Corte ammette la costituzione dichiarata oralmente all'udienza da parti che non avevano depositato memorie. Il termine dell'art. 103, comma 1, CGS, letto alla luce del principio di informalità dell'art. 44, commi 1 e 2, cristallizza il *petitum*, la *causa petendi* e i mezzi di prova, ma non preclude la costituzione di chi intende soltanto difendersi dalle richieste del reclamante, senza eccezioni in senso stretto e senza ampliare la materia del contendere: è un indirizzo costante della Corte (Sez. I, n. 57/2024-2025; Sez. I, n. 36/2024-2025; Sez. I, n. 18/2024-2025; SS.UU., n. 109/2023-2024; SS.UU., n. 63/2023-2024; Sez. I, n. 49/2021-2022).

Il nucleo della decisione è il valore probatorio del riconoscimento. La Corte muove dall'assenza di prove legali nel processo sportivo, che è retto dal libero convincimento (art. 57, comma 1, CGS), con la sola eccezione dell'efficacia privilegiata dei rapporti degli ufficiali di gara (art. 61, comma 1). Quella efficacia copre ciò che l'arbitro attesta come avvenuto in sua presenza e non si estende alle dichiarazioni rese in audizione, tanto più quando il riconoscimento riguardi un contesto spazio-temporale di molto successivo alla gara (Sez. I, n. 53/2025-2026; Sez. I, n. 77/2025-2026; Sez. I, n. 144/2025-2026). Nel caso concreto il referto è stato decisivo per il fatto storico e resta utilizzabile per i dati obiettivi che attesta, cioè il settore della tribuna, l'abbigliamento e il tenore delle espres-

sioni; ma non contiene alcun elemento di individuazione soggettiva. Il riconoscimento fotografico è dunque una dichiarazione della persona offesa: può fondare da sola l'affermazione di responsabilità, non è una prova minoris generis e non richiede riscontri esterni, ma va sottoposta a un vaglio rigoroso della credibilità del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto (Sez. I, n. 12/2026-2027; SS.UU., n. 114/2020-2021; Sez. I, n. 144/2025-2026). Lo standard resta quello della ragionevole certezza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, e l'onere di raggiungerlo grava sulla Procura in entrambi i gradi (Sez. I, n. 145/2025-2026; Sez. I, n. 12/2026-2027).

La Corte precisa poi l'oggetto del vaglio. Esso serve non solo, e non tanto, a escludere una malevolenza del dichiarante verso i soggetti riconosciuti, che nel caso non traspariva, quanto ad accertare se vi siano fatti incompatibili, sul piano storico e logico, con la dichiarazione. Gli argomenti dedotti da entrambe le parti, cioè il tempo trascorso e la scarsa luce da un lato, la conoscenza recente dei volti e la distanza dall'emotività della gara dall'altro, sono qualificati come «mere suggestioni e opinioni soggettive», prive dei riscontri oggettivi necessari a farne indizi. Il passaggio decisivo riguarda le condizioni di percezione: alle diciotto di un giorno di novembre, a più di quaranta metri e con i riflettori orientati sul terreno di gioco, era percepibile il logo sociale, non i lineamenti dei volti, perché il segno distintivo su un capo di abbigliamento e i tratti somatici di una persona sono «oggetti di osservazione fra loro non sovrapponibili». Uno dei deferiti, seduto in tribuna a distanza molto minore, aveva dichiarato di non aver riconosciuto i compagni a causa del buio.

Su questa base la Corte esamina le posizioni una per una. Per tre calciatori nessuno dei soggetti ascoltati li colloca in tribuna, e le loro dichiarazioni di assenza non sono smentite; l'affermazione del deferimento secondo cui altri tesserati avrebbero confermato la presenza dei quattro non trova riscontro negli atti. Per uno di essi la difesa aveva prodotto anche elementi di natura obiettiva, il transito autostradale registrato e la dichiarazione di un terzo estraneo alla società: la Corte distingue le dichiarazioni dei familiari, de relato ex parte e prive di autonoma valenza probatoria (SS.UU., n. 72/2020-2021; SS.UU., n. 81/2024-2025; Sez. I, n. 144/2025-2026), dagli elementi obiettivi non contestati dalla Procura, che concorrono al vaglio dell'accusa. Ne conclude che il riconoscimento, avvenuto a quasi due mesi di distanza, su fotografie di gruppo e per posizione, da parte di chi aveva escluso di poter indicare i nomi, non supera il vaglio: l'assenza di corroborazione, che in sé non sarebbe ostativa, diventa decisiva per la fragilità intrinseca del mezzo dichiarativo. Sono assorbite le istanze istruttorie, anche perché la prova testimoniale è ammessa solo se necessaria (art. 60, comma 1; SS.UU., n. 64/2021-2022; SS.UU., n. 15/2025-2026). Per il quarto calciatore, invece, il riconoscimento trova riscontri: la presenza nel settore indicato dall'arbitro, attestata da altri tesserati, e l'ammissione di avere commentato le decisioni arbitrali in modo «colorito», con un'espressione che un terzo riferisce di avere udito più volte provenire da quel settore. Si realizza così, scrive la Corte, «la saldatura fra l'ammissione del deferito, la sua collocazione nel settore indicato dal direttore di gara e la percezione dell'espressione da parte di un terzo»; le fotografie prive di data prodotte a discarico non smentiscono le dichiarazioni convergenti.

Il secondo principio riguarda la condizione del tesserato spettatore. Chi assiste alla gara dagli spalti non cessa di essere soggetto ai doveri di lealtà, correttezza e probità che l'art. 4, comma 1, CGS impone in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Nella dosimetria la Corte valorizza la reiterazione della condotta per l'intera gara, il suo carattere pubblico, la qualità di tesserato dell'autore e il disvalore che l'ordinamento attribuisce alle condotte irriguardose verso gli ufficiali di gara, per il rilievo istituzionale della figura arbitrale (SS.UU., n. 52/2021-2022; SS.UU., n. 69/2023-2024; Sez. I, n. 75/2023-2024).

In senso contrario rileva che lo scherno della caratteristica personale dell'arbitro era attribuito dal referto al gruppo nel suo complesso, senza elementi per riferirlo individualmente al deferito. Poiché la richiesta di quattro mesi era commisurata all'intero capo di incolpazione, la sanzione è ridotta a due mesi di squalifica, in coerenza con l'art. 12, comma 1, che commisura la sanzione ai soli fatti commessi e accertati.

Entrambi i principi si inseriscono in indirizzi della Corte federale. Sul tesserato fuori dal terreno di gioco, la Sez. I, n. 61/2024-2025 ha escluso che il calciatore tesserato che assiste dagli spalti a una gara fra squadre diverse dalla propria sia assimilabile al mero sostenitore, la cui condotta rileva solo come presupposto della responsabilità della società (artt. 6, comma 3, e 26 CGS), e ha ritenuto che i doveri dell'art. 4 lo vincolino anche sugli spalti e nei rapporti con gli altri spettatori, trattandosi di una situazione collegata allo svolgimento dell'incontro; la Sez. I, n. 18/2025-2026 ha ribadito la regola, richiamando la lettura ancora più ampia dell'art. 4 accolta dal Collegio di garanzia dello sport (SS.UU., n. 10/2024). In questo numero, la Sez. I, n. 31/2026-2027 ha ricondotto all'attività sportiva il messaggio inviato all'arbitro tramite *social network*. Sul riconoscimento in audizione, il raffronto più diretto è con la Sez. I, n. 144/2025-2026, che ha affermato lo stesso principio con esito opposto: lì il vaglio è stato superato per la corrispondenza fra referto e verbale di audizione, l'assenza di oscillazioni narrative e la convergenza del riconoscimento fotografico con la fotografia del documento di identità del deferito, già conosciuto dall'arbitro all'arrivo all'impianto. Sulla distinzione fra materialità del fatto e sua imputazione soggettiva, la Sez. I, n. 145/2025-2026 ha prosciolto l'incolpato pur ritenendo acquisite frasi discriminatorie, per difetto di elementi individualizzanti, e la Sez. I, n. 35/2026-2027, in questo numero, ha escluso ogni responsabilità «corale». La n. 36 applica gli stessi criteri a un riconoscimento compiuto dalla persona offesa: il referto fissa il fatto, l'attribuzione richiede indizi individualizzanti, e la credibilità istituzionale del dichiarante non supplisce ai limiti delle condizioni in cui ha potuto percepire.

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZ. I

n. 37

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Discriminazione razziale: l'epiteto basta, ma la squalifica può scendere sotto il minimo

Un epiteto che ha di per sé il significato di insulto razziale integra il comportamento discriminatorio dell'art. 28 CGS senza bisogno di contestualizzazione né di indagine sull'intenzione; è irrilevante il carattere estemporaneo o reattivo. Il discrimine rispetto alla mera offesa sanzionabile ex art. 4 sta nel colpire la persona in ragione della sua diversità.

L'insormontabilità dei limiti edittali riguarda le sanzioni a carico delle società che incidono sulla classifica. Per le persone fisiche, anche per la squalifica dell'art. 28, comma 2, si può scendere sotto il minimo, ma solo con circostanze attenuanti effettive e una motivazione tanto più stringente quanto più grave è l'illecito.

> **IL CASO** Il deferito non aveva aderito alle richieste di scuse rivoltegli nell'immediatezza e aveva ammesso l'espressione nell'audizione come persona sottoposta a indagine, senza resipiscenza sul suo significato discriminatorio: la Corte ha escluso l'attenuante per il contenuto dell'ammissione, non per la sua sede.

ESITO Accoglie il reclamo della Procura federale interregionale avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, C.U. n. 2 del 10 luglio 2026, e, in riforma, irroga: al calciatore la squalifica di dieci giornate in gare ufficiali (in luogo di sette); alla società l'ammenda di 1.500 euro.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE *In linea*, CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026; *contra*, Sez. I, n. 62/2025-2026; *sull'epiteto discriminatorio ex se*, Sez. I, n. 53/2024-2025 e n. 145/2025-2026; *sull'ammissione di responsabilità*, Sez. I, n. 45/2025-2026.

ALTRI PRECEDENTI Sulla discesa al di sotto del minimo edittale per le sanzioni a contenuto personale, CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027 e n. 44/2026-2027; sulla nozione di comportamento discriminatorio, Sez. I, n. 35/2026-2027.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZ. I, N. 37/2026-2027

INSULTO RAZZIALE E MINIMO EDITTALE: DEROGABILE IN ASTRATTO, NON SENZA ATTENUANTI EFFETTIVE

La vicenda nasce da una gara del campionato di Prima Categoria. Dopo una carica ritenuta regolare dall'arbitro, un calciatore grida a un avversario di colore, a pochi metri dall'unica tribuna, un epiteto a sfondo razziale. L'arbitro non lo sente; lo riferiscono l'osservatore arbitrale e la persona offesa, che chiede due volte le scuse, subito dopo l'episodio e al termine della gara, ricevendo in entrambe le occasioni silenzio; nella concitazione successiva un altro calciatore della stessa società lo colpisce al volto. In audizione come persona sottoposta a indagine l'incolpato ammette di avere pronunciato l'espressione, in una versione lessicalmente diversa, la attribuisce a una reazione al dolore di un contrasto, dichiara di non avere avuto modo di scusarsi e di essere dispiaciuto. Dalle indagini emerge inoltre che la società non aveva depositato per due stagioni le autocertificazioni in materia di *safeguarding* e che il presidente non si era presentato a due convocazioni della Procura federale; la Procura aveva rifiutato l'accordo dell'art. 126 CGS chiesto dal calciatore, per la natura della violazione. Il Tribunale federale territoriale afferma la responsabilità di tutti i deferiti; infligge al calciatore sette giornate di squalifica, a fronte delle dieci richieste dalla Procura federale, riconoscendogli l'attenuante dell'art. 13, comma 1, lett. e), sul presupposto che avesse subito ammesso la responsabilità e offerto di rimediare «anche con pubbliche scuse»; infligge alla società l'ammenda di 800 euro, a fronte dei 1.500 richiesti, perché l'episodio era rimasto isolato e i presenti si erano adoperati per riportare la calma. Il reclamo della Procura investe solo la dosimetria. La Corte federale d'appello lo accoglie: dieci giornate al calciatore, 1.500 euro alla società.

La qualificazione del fatto non era contestata, ma la Corte ne ricostruisce la cornice, perché da essa dipende la misura della risposta sanzionatoria. Il principio di non discriminazione dell'art. 2, comma 5, dello Statuto federale trova compiuta realizzazione nell'art. 28 CGS; la condotta discriminatoria lede i diritti fondamentali della persona, alla luce della Costituzione, ed è definita in coerenza con le fonti internazionali, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, alla Carta olimpica e alle discipline UEFA e FIFA (SS.UU., n. 90/2017-2018; SS.UU., n. 105/2020-2021; SS.UU., n. 115/2024-2025; SS.UU., n. 37/2025-2026); la durata minima di dieci giornate è funzionale al contrasto effettivo di ogni discriminazione (Sez. I, n.

142/2025-2026). Il discrimine rispetto alla mera offesa sanzionabile ai sensi dell'art. 4 sta nel colpire la persona in ragione della sua diversità; l'epiteto impiegato ha *ex se* il significato di un insulto razziale e non richiede contestualizzazione (Sez. I, n. 53/2024-2025; Sez. I, n. 145/2025-2026). Le lievi difformità fra le versioni riferite dall'osservatore, dalla persona offesa e dall'incolpato non rilevano, perché in ciascuna resta immutato il nucleo discriminatorio, e il giudizio di disvalore resta ancorato all'espressione contestata nel deferimento.

Il passaggio di maggiore rilievo sistematico riguarda la derogabilità *in melius* del minimo dell'art. 28, comma 2. La Corte richiama l'orientamento delle Sezioni Unite: la sanzione sportiva è solo parzialmente assimilabile alla pena; per le persone fisiche, con finalità retributive e generalpreventive, il giudice può fare largo uso delle circostanze e scendere anche sotto il minimo; per le società il potere è più angusto, per l'immanente conflitto agonistico (SS.UU., n. 88/2019-2020; SS.UU., n. 89/2019-2020; SS.UU., n. 78/2022-2023; SS.UU., n. 71/2024-2025; SS.UU., n. 63/2025-2026; SS.UU., n. 111/2025-2026). L'insormontabilità è circoscritta alle sanzioni che incidono direttamente sull'assetto della competizione e si riflettono sulle posizioni dei terzi, a tutela dell'affidamento delle società antagoniste sulla parità delle condizioni (SS.UU., n. 111/2025-2026; Sez. I, n. 132/2025-2026; Sez. I, n. 133/2025-2026). La Corte dà atto del diverso indirizzo della Sez. I, n. 62/2025-2026, secondo cui le attenuanti dell'art. 13 non possono portare la squalifica dell'art. 28 sotto il minimo, rilevando solo per contrastare le aggravanti dello stesso articolo, e dichiara di aderire all'orientamento delle Sezioni Unite, aggiungendo che la squalifica per giornate del calciatore non produce sulla competizione un riflesso diretto paragonabile a quello della penalizzazione in classifica. La conclusione, precisa, non attenua il rigore: la discesa sotto il minimo deroga alla soglia di offensività fissata dal legislatore federale e presuppone attenuanti effettive e un onere motivazionale «tanto più stringente quanto più marcato è il disvalore dell'illecito». La questione si sposta così dall'astratta invalicabilità della soglia alla sussistenza in concreto dell'attenuante.

Su questo piano la Corte ritiene fondato il reclamo per più ragioni. Il riconoscimento delle attenuanti richiede precisi elementi di fatto e non può fondarsi sull'affermazione che una condotta perfettamente aderente alla fattispecie non sia particolarmente grave, perché la soglia minima l'ha già fissata il legislatore federale (Sez. I, n. 61/2025-2026; Sez. I, n. 62/2025-2026). La premessa del primo giudice, inoltre, non trova riscontro negli atti: l'incolpato aveva dichiarato di non essersi scusato, la disponibilità a scuse pubbliche compare solo in una lettera del difensore inviata a procedimento avviato da tempo, e la persona offesa aveva riferito di due richieste rimaste senza risposta; avere fondato la mitigazione su una circostanza non emergente dall'istruttoria integra l'ipotesi dell'art. 106, comma 2, terzo periodo, CGS. L'ammissione, infine, era rimasta circoscritta all'elemento materiale, accompagnata da una giustificazione e da nessuna resipiscenza sul significato discriminatorio delle parole: l'attenuante della lett. e) richiede che il riconoscimento investa anche l'elemento soggettivo e che l'autore riconosca lealmente la propria responsabilità (Sez. I, n. 45/2025-2026; Sez. I, n. 68/2025-2026). La Corte richiama anche i precedenti che escludono le attenuanti in assenza di un genuino pentimento e di iniziative per elidere le conseguenze dell'accaduto, e negano rilievo alle scuse finalizzate solo a evitare la sanzione (SS.UU., n. 121/2024-2025; Sez. I, n. 20/2025-2026).

La decisione non accoglie però la tesi della Procura nei termini assoluti in cui era formulata. L'ammissione resa in audizione come persona sottoposta a indagine non è di per sé inidonea, perché la lett. e) non pone requisiti di tempo o di sede; l'ammissione è un'attenuante autonoma rispetto alla collaborazione fattiva, da cui la separa la disgiunzione «o», e si distingue dall'art. 128 CGS, che richiede entrambi i requisiti e opera su proposta della

Procura (Sez. I, n. 45/2025-2026; Sez. I, n. 126/2025-2026). Ciò che manca nel caso concreto è il contenuto dell'ammissione, non la sua sede. Né rileva a favore dell'incolpato l'istanza di applicazione di sanzioni su richiesta, che non comporta ammissione di responsabilità (SS.UU., n. 102/2024-2025; Sez. I, n. 96/2025-2026). Esclusa l'attenuante e non dedotte aggravanti, la sanzione è fissata nel minimo di dieci giornate, che la Corte ritiene comunque proporzionato alla gravità della condotta; la determinazione nel minimo non richiede una motivazione specifica sull'uso del potere discrezionale (SS.UU., n. 28/2025-2026; Sez. I, n. 64/2025-2026).

La seconda parte della decisione riguarda la società. La sua responsabilità poggiava su due titoli distinti: quella diretta dell'art. 6, comma 1, per l'operato del presidente, e quella del comma 2, per l'operato del calciatore. Il dispositivo di primo grado aveva sovrapposto i due titoli, e la qualificazione non ha valenza nominalistica, perché a ciascun fatto-presupposto deve corrispondere la sua considerazione nella commisurazione (Sez. I, n. 143/2025-2026). Il Tribunale aveva commisurato l'ammenda solo sull'episodio discriminatorio, senza considerare le omissioni del presidente, pur da esso qualificate come «ripetute nel tempo»: la motivazione della dosimetria è obbligatoria e non è soddisfatta da formule di stile (Sez. I, n. 85/2024-2025; Sez. I, n. 34/2025-2026; Sez. I, n. 45/2025-2026; SS.UU., n. 14/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 29/2026), e il vizio non comporta regressione, ma abilita la Corte a decidere nel merito. Gli elementi valorizzati in primo grado non reggono: l'isolamento dell'episodio è mera assenza di elementi negativi ulteriori, non un fattore positivo; il ritorno alla calma non trova riscontro, avendo la persona offesa riferito che nessun dirigente si era avvicinato e che un altro calciatore della stessa società l'aveva colpito. Venuta meno l'attenuante del calciatore, viene meno anche l'estensione del beneficio alla società prevista dall'art. 13, comma 3 (Sez. I, n. 145/2025-2026). Quanto al presidente, la Corte ricorda la sua posizione di garanzia (Sez. I, n. 63/2021-2022; Sez. IV, n. 16/2023-2024; SS.UU., n. 13/2024-2025; SS.UU., n. 88/2025-2026) e il «mutamento di paradigma culturale» introdotto dalla disciplina del *safeguarding*, per cui la tutela diviene «presidio strutturale dell'attività sportiva», sottolineando che la normativa rimasta inattuata presidia proprio il contrasto alle discriminazioni, lo stesso bene offeso dalla condotta del calciatore. L'ammenda è rideterminata in 1.500 euro, nell'esercizio della funzione di giudice anche di equità e del potere di riforma in senso deteriore per la parte intimata (SS.UU., n. 115/2022-2023; Sez. I, n. 124/2022-2023; Sez. I, n. 148/2025-2026); la responsabilità è riqualificata come diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, per l'operato del presidente e ricondotta al comma 2 per quello del calciatore.

La questione del minimo edittale ha conosciuto, nella giurisprudenza della Prima Sezione, un'evoluzione rapida. La n. 62/2025-2026 aveva escluso che le attenuanti potessero portare la squalifica dell'art. 28 sotto le dieci giornate. Nella stagione in corso la n. 1/2026-2027 ha ammesso, per le sanzioni a contenuto personale e afflittivo, una deroga eccezionale fondata direttamente sul principio di proporzionalità, in un caso di abuso commesso da un minore (art. 28-bis, comma 5, CGS); la n. 10/2026-2027 ha affermato che il minimo dell'art. 28 è permeabile alle attenuanti tipiche, valorizzando l'art. 15, comma 1, che riferisce la riduzione «alla metà del minimo», e ha rideterminato la squalifica in otto giornate. La n. 37 giunge alla stessa conclusione per una via diversa, la *ratio* dell'insormontabilità elaborata dalle Sezioni Unite, senza richiamare le nn. 1 e 10. In questo numero, la n. 51/2026-2027 conferma l'indirizzo della n. 10, distingue i due correttivi ed esclude entrambi in concreto. Ne risulta che, nelle decisioni della Sezione della stagione in corso, il minimo dell'art. 28, comma 2, è derogabile in astratto, mentre nelle nn. 37 e 51 la deroga è stata esclusa per difetto di attenuanti effettive. Sugli altri profili la decisione si collega a indirizzi della stagione: l'autonomia della collaborazione fattiva ri-

spetto all'ammissione (Sez. I, n. 30/2026-2027), la distinzione fra la lett. e) e l'art. 128 (Sez. I, n. 48/2026-2027), l'accordo dell'art. 126 che non comporta ammissione di responsabilità (Sez. I, n. 17/2026-2027 e n. 49/2026-2027); quanto alle scuse, la n. 51 ha negato valore riparatorio a quelle accompagnate dalla negazione dell'insulto, mentre la Sez. I, n. 145/2025-2026 aveva valorizzato le scuse spontanee come resipiscenza ai fini della misura minima. Sulla responsabilità del presidente per le omissioni in materia di *safeguarding*, la Sez. I, n. 1/2026-2027 l'ha ricondotta all'art. 4, comma 1, e non all'art. 28-bis, comma 5, CGS; nello stesso senso, in questo numero, la Sez. I, n. 32/2026-2027.

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZ. I

n. 38

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Organici dei campionati regionali: nessun obbligo di completamento fino a una soglia numerica

La determinazione annuale degli organici dei campionati regionali è espressione della competenza organizzativa ordinaria del Comitato regionale e non modifica l'ordinamento dei campionati: non si applica l'efficacia differita dell'art. 50 NOIF, e la determinazione può seguire l'inizio della stagione sportiva. L'art. 32, comma 3, del Regolamento della LND non impone di completare l'organico fino a una soglia né attribuisce alle società in graduatoria un diritto all'ammissione, ma una mera aspettativa; la riserva espressa nel comunicato esclude l'affidamento.

IL CASO Il Comitato regionale aveva anticipato di una stagione il completamento di un piano di riforma e determinato l'organico del campionato di Promozione; la società reclamante pretendeva un completamento più ampio.

ESITO Respinge il reclamo della società avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Abruzzo, C.U. n. 10 del 20 agosto 2026.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE *Sul sindacato della discrezionalità tecnica*, CFA, SS.UU., n. 96/2021-2022 e n. 14/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 27/2020; *sull'onere di impugnare i criteri*, CFA, SS.UU., n. 45/2023-2024; *sulla mera aspettativa*, Cons. Stato, Sez. V, n. 1362/2020.

ALTRI PRECEDENTI Sul completamento degli organici, CFA, Sez. I, n. 39/2026-2027, che qualifica la posizione in graduatoria come aspettativa giuridicamente tutelata, e SS.UU., n. 41/2026-2027.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZ. I, N. 38/2026-2027

ORGANICI DEI CAMPIONATI REGIONALI: COMPETENZA ANNUALE DEL COMITATO, NESSUN OBBLIGO DI SATURAZIONE

el marzo 2025 il Consiglio direttivo di un Comitato regionale aveva pubblicato un piano di riforma del campionato di Promozione, con una riduzione graduale dell'organico: 36

N squadre nella stagione 2025-2026, 34 nella 2026-2027, 32 dalla 2027-2028. Il comunicato di inizio stagione 2026-2027 elenca 34 società «aventi diritto a richiedere l'iscrizione», ma subito dopo riserva al Consiglio direttivo la valutazione, dopo il termine di iscrizione, della consistenza dell'organico e dell'«eventualità o meno» di procedere ai ripescaggi. Alla scadenza le iscritte sono 31. Il Consiglio direttivo, con un'unica deliberazione, modifica il piano, anticipa di una stagione l'assetto a 32 squadre in due gironi da 16 e ammette una sola società, la prima della graduatoria riservata alle retrocesse dalla Promozione; motiva la scelta con l'esigenza di non impoverire l'organico della Prima Categoria. La società prima classificata in un'altra graduatoria dello stesso livello, riservata alle non promosse dalla Prima Categoria e con punteggio più alto, impugna la deliberazione chiedendo il completamento a 34. Il Tribunale federale territoriale respinge il ricorso; la Corte federale d'appello respinge il reclamo.

Due rilievi preliminari delimitano il giudizio. Il reclamo era stato notificato alle sole società controinteressate e non al Consiglio direttivo autore dell'atto, contraddittore necessario: la Corte segnala il dubbio di ammissibilità (art. 101, comma 2, CGS; SS.UU., n. 118/2023-2024; Sez. I, n. 74/2024-2025; Sez. I, n. 85/2024-2025), ma non lo approfondisce, applicando il criterio della ragione più liquida. Il motivo fondato sull'art. 50 NOIF non era stato proposto in primo grado: introducendo un vizio nuovo, che integra una diversa *causa petendi*, è inammissibile per il divieto dei nova in appello (art. 101, comma 3; Sez. I, n. 3/2025-2026; SS.UU., n. 73/2025-2026), e per la stessa ragione non si può rimproverare al primo giudice di non essersi pronunciato su di esso.

La Corte esamina comunque il motivo nel merito, e qui si trova il primo principio della decisione. L'art. 50 NOIF attribuisce al Consiglio federale la modifica dell'«ordinamento dei Campionati» e ne differisce l'efficacia alla stagione successiva; ma la regola riguarda quel soggetto e quell'oggetto. Quanto al soggetto, la deliberazione impugnata non è del Consiglio federale, ma del Consiglio direttivo regionale, nell'esercizio delle attribuzioni dell'art. 49 NOIF e degli artt. 16, 30 e 32 del regolamento della Lega nazionale dilettanti. Quanto all'oggetto, l'ordinamento dei campionati è ciò che l'art. 49 definisce: per i campionati professionistici il numero delle squadre è fissato dalla norma, mentre per i regionali l'art. 49, comma 1, lett. d), si limita a prevedere che il campionato sia organizzato dal Comitato su uno o più gironi. La consistenza numerica degli organici regionali è dunque oggetto di una competenza ordinaria e annuale, come conferma il comma 2. L'argomento sistematico è tratto dal comma 3: se per la modifica del numero delle squadre di Serie A, B e C il legislatore federale ha dovuto ripetere espressamente la regola dell'efficacia differita, quella regola non accompagna ogni variazione di organico. Né rileva che la stagione sportiva inizi il 1° luglio: le NOIF distinguono la stagione (art. 47) dal campionato (art. 48), e la determinazione degli organici presuppone la scadenza delle iscrizioni e la rilevazione delle vacanze, sicché la tesi della reclamante la renderebbe impossibile. La Corte rileva infine che quella tesi, se accolta, priverebbe di base anche il piano di riforma del 2025, adottato dallo stesso organo regionale, sul quale la reclamante fondava la propria pretesa.

Il secondo principio riguarda l'art. 32, comma 3, del regolamento della Lega nazionale dilettanti, secondo cui le vacanze negli organici sono colmate per decisione del Consiglio direttivo, assunta «in via prioritaria» sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del campionato. La norma attribuisce la competenza e vincola il modo di esercitarla, ma non impone di completare l'organico fino a una soglia, né attribuisce un diritto all'ammissione: presuppone un organico già determinato e disciplina soltanto la copertura delle vacanze. L'ammissione di una sola società non è stata quindi un ripescaggio d'ufficio, ma l'esito vincolato dello scorrimento della graduatoria. Né occorreva riaprire i termini per le

domande: la domanda di ammissione non si riferisce a un determinato assetto numerico, ma esprime la volontà di concorrere per i posti che si renderanno disponibili, quale che ne sia il numero; la riduzione dei posti non ha toccato i requisiti, i criteri o la posizione relativa delle concorrenti.

Sulle censure di eccesso di potere la Corte richiama i limiti del sindacato sulle scelte tecnico-organizzative, ammesso solo per violazione di legge o nelle ipotesi limite di errore sui presupposti, manifesta infondatezza o palese illogicità (SS.UU., n. 96/2021-2022; SS.UU., n. 14/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 27/2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 5281/2018 e n. 53/2021). La disparità di trattamento presuppone situazioni omogenee, e non lo sono quelle di società collocate in graduatorie distinte, ordinate secondo una priorità qualitativa e non per punteggio: il maggior punteggio della reclamante rileva solo all'interno della propria graduatoria. In realtà la censura investe i criteri di ripescaggio, che non erano stati impugnati e non possono essere rimessi in discussione attraverso l'atto che li applica (SS.UU., n. 45/2023-2024). La contraddittorietà della motivazione è esclusa sulla base dei dati numerici dell'atto: le determinazioni sulla Promozione e sulla Prima Categoria sono segmenti di un'unica operazione, e l'ammissione di una sola società consentiva quattro gironi da 14 in Prima Categoria, mentre il completamento a 34 avrebbe riprodotto la composizione disomogenea della stagione precedente. Il Comitato, aggiunge la Corte, non è vincolato a reiterare soluzioni passate, perché ciò negherebbe lo stesso potere di riorganizzazione.

Quanto all'affidamento, il comunicato di inizio stagione non aveva determinato l'organico in 34 società, ma indicato chi poteva chiedere l'iscrizione, e conteneva una riserva espressa sull'eventualità dei ripescaggi, ripetuta per ogni campionato regionale: la società, che aveva presentato la domanda dopo quel comunicato, non poteva ignorare la natura eventuale della procedura. La Corte richiama il principio per cui nessuno può fondare un affidamento sull'immodificabilità dell'ordinamento (SS.UU., n. 112/2025-2026) e qualifica la posizione dell'aspirante come mera aspettativa (Cons. Stato, Sez. V, nn. 1362, 1367 e 1370/2020), che l'esborso sostenuto per la domanda non trasforma in diritto. Il regime di conoscenza legale dei comunicati (art. 13 NOIF; art. 2, comma 3, CGS) conferma l'efficacia immediata degli atti federali, anziché differirla. I principi di lealtà, probità e correttezza dell'art. 4 CGS e del Codice etico non ampliano il sindacato sulle scelte organizzative; e imparzialità e trasparenza risultano, nel caso, dalla predeterminazione dei criteri e dalla pubblicazione integrale della graduatoria. Infine, il potere di autorganizzazione comprende quello di rivedere le precedenti determinazioni programmatiche, purché con adeguata motivazione e prima che le posizioni si consolidino: la revisione era intervenuta prima dell'inizio del campionato e della formazione dei calendari.

La decisione si inserisce in un gruppo di pronunce della stagione sul completamento degli organici dilettantistici. Le Sezioni Unite, n. 41/2026-2027, in questo numero, hanno escluso che l'ordinamento federale conosca un diritto all'integrazione degli organici: l'ammissione di società non aventi titolo è un istituto derogatorio rispetto al merito sportivo, l'«organico base» dei comunicati è un parametro programmatico e la sua saturazione non è un dovere azionabile, l'inserimento in graduatoria non fonda un affidamento, le prassi anteriori non creano autovincoli. La Sez. I, n. 39/2026-2027, decisa nella stessa udienza, ha qualificato la posizione in graduatoria come aspettativa giuridicamente tutelata, distinguendo espressamente la questione dell'esistenza di una pretesa al ripescaggio da quella della sorte della posizione già acquisita quando la vacanza viene coperta per scorrimento. Le diverse formule, mera aspettativa nella n. 38 e aspettativa giuridicamente tutelata nella n. 39, si riferiscono, secondo la distinzione tracciata dalla stessa n. 39, a profili diversi: l'*an* del completamento, rimesso alla valutazione del Comitato, e il *quomodo*, vincolato

dai criteri pubblicati. Sul piano processuale la decisione richiama l'indirizzo che impone di impugnare i criteri e la tabella dei punteggi previamente pubblicati quando la censura investe proprio quei criteri (SS.UU., n. 45/2023-2024), indirizzo che la n. 39 ha distinto dall'ipotesi in cui si contesti un fatto sopravvenuto alla pubblicazione della graduatoria.

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZ. I

n. 39

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Il titolo sportivo è una qualità dell'affiliato: con la fusione la società risultante subentra anche nella graduatoria

Il titolo sportivo non è un bene patrimoniale né un diritto potestativo, ma una qualità che inerisce al soggetto affiliato. Nella fusione approvata dal Presidente federale il titolo è attribuito *ex lege* alla società risultante (artt. 20, comma 5, e 52, comma 5, NOIF), che per effetto dell'art. 2504-bis c.c. prosegue le posizioni delle società partecipanti, compresa quella conseguita nella graduatoria di ripescaggio, qualificata come aspettativa giuridicamente tutelata. Il divieto di cessione dell'art. 52 NOIF colpisce la circolazione autonoma del titolo, non questa vicenda; nuova matricola e cessazione del codice fiscale sono irrilevanti.

IL CASO Contestata l'ammissione al campionato della società risultante da una fusione, collocata in graduatoria per la posizione di una delle società partecipanti.

ESITO Respinge i reclami riuniti di due società avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, C.U. n. 8 del 20 agosto 2026, resa sul ricorso avverso la delibera del Consiglio direttivo del Comitato regionale Liguria (C.U. n. 6 del 31 luglio 2026).

RICHIAMATI NELLA DECISIONE *Sulla natura del titolo sportivo*, CFA, SS.UU., n. 6/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 89/2017; *sulla fusione*, Cass. civ., SS.UU., n. 21970/2021; *distinta, per le competizioni professionistiche*, Collegio di garanzia dello sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione, n. 54/2021.

ALTRI PRECEDENTI Sul titolo come qualità inerente all'affiliato e sui presupposti della cessione, CFA, SS.UU., n. 46/2026-2027; sulla posizione dell'aspirante al ripescaggio, Sez. I, n. 38/2026-2027 (mera aspettativa) e SS.UU., n. 41/2026-2027.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZ. I, N. 39/2026-2027

FUSIONE E GRADUATORIA DI RIPESCAGGIO: LA POSIZIONE SEGUE IL TITOLO

Un comunicato del Comitato regionale pubblica, a fine giugno, la graduatoria dei play off del campionato di Promozione, precisando che vale sia per il completamento degli organici sia per i reintegri successivi alla chiusura delle iscrizioni, e

qualificando ciascuna società come «avente diritto»; lo stesso comunicato richiama la regola per cui, in caso di fusione, alla società che ne risulta sono attribuiti il titolo superiore e l'anzianità di affiliazione più risalente, con un nuovo numero di matricola. La seconda avente diritto si fonde con un'altra società partecipante alla Promozione; la fusione è approvata dal Presidente federale il 20 luglio. Dieci giorni dopo, a seguito della rinuncia di una società di Eccellenza, il Consiglio direttivo ammette a completamento dell'organico la società risultante dalla fusione. La terza e la quarta in graduatoria contestano l'ammissione, sostenendo che la società collocata in graduatoria si fosse estinta e che la posizione, mera aspettativa, non si trasmettesse. Il Tribunale federale territoriale respinge la domanda principale e dichiara inammissibili le domande di ammissione, anche in sovrannumero. Il Presidente della Corte federale d'appello, con provvedimento del 28 agosto, riunisce i reclami, respinge le istanze cautelari e abbrevia i termini; la Corte respinge i reclami riuniti.

La decisione contiene un'ampia parte processuale, con principi di applicazione generale. L'eccezione respinta in primo grado con apposito capo non può essere riproposta con la memoria, ma richiede un reclamo autonomo o incidentale (art. 346 c.p.c.; art. 101, comma 2, c.p.a.; Sez. I, n. 104/2025-2026; SS.UU., n. 109/2023-2024); la Corte la esamina comunque d'ufficio, perché attiene all'ammissibilità del ricorso introduttivo. L'onere di impugnare l'atto presupposto sussiste quando il vizio è già contenuto in quell'atto, non quando la lesione deriva da un fatto sopravvenuto, qui la fusione, e dall'effetto che il Comitato ne ha tratto (SS.UU., n. 61/2023-2024; distinta SS.UU., n. 45/2023-2024, in cui si contestavano i criteri e i punteggi). Il rinvio, in epigrafe, a ogni atto connesso è una clausola di stile priva di effetti; è sufficiente la notifica a uno solo dei controinteressati (art. 41, comma 2, c.p.a.; SS.UU., n. 79/2022-2023). Sul piano delle forme, la trasmissione contestuale delle controdeduzioni prevista dall'art. 49, comma 5, CGS è una facoltà e non un onere a pena di decadenza; le irregolarità sono sanate dal raggiungimento dello scopo e vanno dedotte con l'indicazione di un pregiudizio concreto. Il termine dell'art. 95, comma 2, CGS è abbreviabile per giusti motivi, qui ravvisati *in re ipsa* in una controversia sulla composizione di un campionato imminente promossa con domanda cautelare anche *inaudita altera parte*, sicché la parte che ha sollecitato la massima celerità non può dolersene, per il divieto di *venire contra factum proprium*. L'art. 29 del Codice CONI non si applica ai procedimenti su ricorso di parte, regolati dall'art. 95 CGS. I vizi della decisione di primo grado, salvo la lesione del contraddittorio, non comportano regressione (art. 106, comma 2; Sez. I, n. 82/2024-2025). Il divieto dell'art. 49, comma 9, è di stretta interpretazione e non si estende a chi condivide l'immobile con il titolare della carica; la trasmissione degli atti alla Procura non è oggetto di una domanda in senso proprio.

Prima del merito, la Corte delimita i poteri del giudice. Nell'ordinamento endofederale non vi sono aree sottratte al sindacato (SS.UU., n. 63/2023-2024), ma altro è il controllo di legittimità della delibera di ammissione, altro la pretesa che il giudice sostituisca la propria valutazione a quella del Consiglio direttivo, ampliando l'organico: pretesa che eccede la funzione giustiziale. La domanda di ammissione in sovrannumero, proposta peraltro con un atto di costituzione e non con un'autonoma impugnazione (art. 81 CGS), esprimeva un interesse meramente eventuale, condizionato a una determinazione che nessuna norma impone.

Il nucleo della decisione è la natura del titolo sportivo e della posizione in graduatoria. Il titolo non è un bene patrimoniale né un diritto potestativo, ma una qualità che inerisce all'affiliato (SS.UU., n. 6/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 89/2017); gli artt. 20, comma 5, e 52, comma 5, NOIF non parlano di trasferimento, ma di attribuzione *ex lege* alla società risultante, per effetto dell'approvazione del Presidente federale.

La posizione in graduatoria ha struttura di aspettativa, perché dipende da un evento futuro e incerto, ma non è un'aspettativa di mero fatto: la graduatoria è pubblicata con un comunicato di natura sostanzialmente regolamentare (Sez. I, n. 129/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 60/2015), qualifica le società come aventi diritto e opera in modo automatico. La Corte distingue il precedente del Collegio di garanzia dello sport che ha qualificato come aspettativa di fatto la posizione dell'aspirante al ripescaggio nelle competizioni professionistiche (Sezione controversie di ammissione ed esclusione, n. 54/2021): lì l'integrazione dell'organico non era prevista dalle NOIF ed era rimessa alla discrezionalità federale, e la questione riguardava l'esistenza di una pretesa al ripescaggio, non la sorte di una posizione già acquisita. Il passaggio che la Corte qualifica come decisivo richiama le Sezioni Unite, n. 6/2026-2027: la posizione di classifica è il risultato giuridico-sportivo della partecipazione al campionato ed è inscindibile dal titolo, sicché chi riceve il titolo subentra nella posizione competitiva nella sua integralità. Il principio, affermato per il trasferimento del titolo in corso di stagione, vale a maggior ragione per la fusione, per la quale l'attribuzione del titolo è espressamente prevista: attribuire il titolo e negare la posizione che ne è estrinsecazione, scrive la Corte, significherebbe «scindere ciò che l'ordinamento federale considera unitario».

Alla stessa conclusione la Corte giunge sul piano civilistico, al quale il comunicato rinviava. Secondo le Sezioni Unite civili (n. 21970/2021), la fusione realizza una successione a titolo universale: la società incorporata o partecipante si estingue, ma i suoi rapporti proseguono in capo alla risultante, che ne diviene il nuovo titolare (art. 2504-bis c.c.). La Corte corregge su questo punto la motivazione del primo giudice, che, richiamando la giurisprudenza di legittimità anteriore, aveva negato l'effetto estintivo, e precisa la qualificazione di «vero e proprio diritto» da questi adottata, che trascurava il carattere condizionato della posizione. Ne deriva l'irrilevanza dell'argomento centrale dei reclami, l'estinzione della società collocata in graduatoria prima della delibera. Seguono le risposte agli altri argomenti. L'art. 20, comma 5, NOIF non contiene un elenco tassativo delle situazioni che sopravvivono alla fusione, ma una regola di selezione fra posizioni concorrenti, il titolo e l'anzianità; leggervi una decadenza per tutto il resto priverebbe la società risultante di tesserati, contratti, crediti e debiti dell'altra partecipante. La posizione segue il titolo, non l'anzianità; l'identità dei titoli delle due società esclude qualsiasi avanzamento indebito di categoria. Il nuovo numero di matricola è previsto per ogni fusione, e se comportasse la perdita delle posizioni l'art. 20, comma 5, resterebbe privo di effetto; la cessazione del codice fiscale ha rilievo solo anagrafico. Il divieto di cessione dell'art. 52 NOIF colpisce la circolazione autonoma del titolo, non una vicenda soggettiva disciplinata dall'ordinamento federale. Le preclusioni al ripescaggio sono quelle espressamente previste, il solo doppio salto di categoria, e non se ne possono aggiungere in via interpretativa. I criteri di un diverso Comitato regionale non sono parametro di legittimità e, nel caso, presupponevano anch'essi la sopravvivenza della posizione. Quanto all'abuso del diritto, l'onere della prova grava su chi lo eccepisce: entrambe le società erano attive nello stesso campionato, una aveva un proprio settore giovanile, e la fusione era stata approvata prima che la vacanza in Eccellenza risultasse dagli atti. La Corte richiama infine il principio del merito sportivo (Sez. I, n. 36/2024-2025; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 34/2018), osservando che la tesi delle reclamanti attribuirebbe alla terza avente diritto un beneficio non riconducibile ad alcun risultato sul campo.

La decisione si colloca in una serie di pronunce della stagione sul titolo sportivo. Le Sezioni Unite, n. 6/2026-2027, hanno affermato, per il trasferimento del titolo in corso di stagione, che la posizione di classifica, comprese le penalizzazioni, segue il titolo per disposizione dell'ordinamento federale e non per volontà delle parti, e che il divieto dell'art. 52 NOIF riguarda la circolazione autonoma e privatistica del titolo. Le Sezioni Unite, n.

46/2026-2027, in questo numero, muovendo dalla stessa nozione di titolo come qualità dell'affiliato, hanno escluso che l'elusione del divieto di cessione possa essere fatta valere impugnando l'ammissione di una concorrente, perché gli accordi che pretendono di disporre del titolo non producono alcuna vicenda traslativa. Sulla posizione delle società aspiranti al completamento degli organici, le Sezioni Unite, n. 41/2026-2027, che richiamano la n. 39, e la Sez. I, n. 38/2026-2027, decisa nella stessa udienza, hanno escluso un diritto all'integrazione e qualificato come mera aspettativa la posizione dell'aspirante rispetto alla decisione se completare l'organico. La n. 39 riferisce invece la qualificazione di aspettativa giuridicamente tutelata alla sorte della posizione già conseguita in graduatoria. Sulla fusione come istituto tipico, sottoposto all'approvazione del Presidente federale previa acquisizione dei pareri delle Leghe, la decisione richiama la Sez. I, n. 17/2023-2024.

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZ. I

n. 40

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Messaggi dell'allenatore alla calciatrice minorenne: prova documentale e autonomia dal processo penale

I messaggi di messaggistica istantanea sono documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p.: si acquisiscono anche per riproduzione fotografica e non si applicano né la disciplina delle intercettazioni né quella della corrispondenza; il messaggio redatto dall'incolpato e non disconosciuto non è registrazione clandestina.

Il procedimento disciplinare non si sospende in attesa del giudizio penale (artt. 28-bis, comma 8, e 111 CGS; art. 39, comma 7, Codice CONI).

IL CASO Messaggi inviati dal tecnico a un'atleta minorenne fuori dalla chat di squadra, culminati in una richiesta allusiva a un contatto fisico ribadita dopo un netto rifiuto. La Corte ha escluso la preclusione, misura di vertice riservata ai casi più gravi: nessun contatto fisico, un unico scambio di pochi minuti, una sola persona offesa, nessun precedente.

ESITO Accoglie in parte il reclamo del tecnico avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 36/TFNSD-2026-2027, e, in riforma, irroga la squalifica di quattro anni (in luogo di cinque anni con preclusione).

RICHIAMATI NELLA DECISIONE CFA, Sez. I, n. 1, n. 9 e n. 17/2026-2027; *sui messaggi come documenti e sulla nozione di molestia*, SS.UU., n. 41/2025-2026; Cass. pen., Sez. VI, n. 1822/2020; *sull'autonomia dal giudizio penale*, CFA, SS.UU., n. 95/2025-2026.

ALTRI PRECEDENTI Sulla riferibilità all'attività sportiva delle comunicazioni private via *social network*, CFA, Sez. I, n. 31/2026-2027.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZ. I, N. 40/2026-2027

MESSAGGI ALLUSIVI DELL'ALLENATORE A UNA CALCIATRICE DODICENNE: RESPONSABILITÀ PIENA, MA LA PRECLUSIONE È RISERVATA AI CASI PIÙ GRAVI

L'allenatore di una squadra Under 15 femminile, pochi giorni dopo avere riaccompagnato a casa una propria calciatrice di dodici anni al termine di un torneo, le scrive in orario serale su WhatsApp, fuori dalla chat di squadra. Dopo essersi accertato più volte che la ragazza fosse sola nella sua camera e che gli adulti di casa fossero a letto, le chiede se, al saluto della domenica precedente, volesse «qualcosa in più del bacio sulla guancia»; al netto rifiuto della minore insiste, e la conversazione viene chiusa da lei. La società esonera il tecnico e segnala il fatto. Il Tribunale federale nazionale lo sanziona, per violazione dell'art. 4, comma 1, CGS in relazione all'art. 37 del Regolamento del Settore tecnico, con cinque anni di squalifica e la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; sanziona anche il legale rappresentante della società, per non avere acquisito il certificato del casellario giudiziale al momento del tesseramento, e la società. Sul reclamo del solo tecnico la Corte federale d'appello conferma la responsabilità ed esclude la preclusione, rideterminando la squalifica in quattro anni.

La Corte muove dal quadro delle fonti: l'art. 4, comma 1, CGS, che per i tecnici si salda all'art. 37 del Regolamento del Settore tecnico, e la disciplina di tutela dei minori, dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione all'art. 16 del d.lgs. n. 39/2021, alle linee guida federali, alla Policy del Settore giovanile e scolastico e al Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, fino alle regole di condotta adottate dalla società. Ricorda che la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo è un dovere di tutti i tesserati, cui concorrono in particolare dirigenti e tecnici, e che il benessere psicologico ed emotivo dei minori prevale su ogni altra considerazione (Sez. I, n. 1/2026-2027; SS.UU., n. 41/2025-2026; SS.UU., n. 52/2025-2026; SS.UU., n. 92/2024-2025). L'art. 4, comma 1, è norma autosufficiente e di chiusura, e la violazione degli obblighi di tutela dei minori è sanzionabile in base a esso indipendentemente dall'art. 28-bis (Sez. I, n. 9/2026-2027; Sez. I, n. 99/2024-2025; SS.UU., n. 92/2024-2025).

Sull'accertamento la Corte condivide la lettura del primo giudice. La sequenza dei messaggi segue una progressione univoca: apertura di un canale diretto e riservato, verifica reiterata dell'isolamento della minore, preannuncio di una domanda riservata, domanda allusiva, insistenza dopo il rifiuto. L'espressione «qualcosa in più del bacio sulla guancia» allude a un contatto fisico di natura intima non per congettura, ma come unico significato compatibile con il testo, perché la locuzione comparativa postula una progressione rispetto al bacio. Il carattere implicito del riferimento sessuale, contestato come tale sin dall'avviso di conclusione delle indagini, rientra nel perimetro dell'art. 4, che non distingue fra esplicito e implicito; e il carattere allusivo e progressivo dell'approccio ne accentua il disvalore, perché è la modalità tipica delle condotte di avvicinamento che l'ordinamento intende intercettare prima che producano conseguenze irreversibili. Quanto all'elemento soggettivo, basta la coscienza e volontà della condotta (Sez. I, n. 17/2026-2027; SS.UU., n. 102/2025-2026), e il preannuncio della domanda come una «curiosità» e l'insistenza dopo il rifiuto escludono il fraintendimento.

Sul piano della prova, i messaggi di messaggistica istantanea sono documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p.: si acquisiscono anche con la riproduzione fotografica, senza che si applichino la disciplina delle intercettazioni o quella della corrispondenza, e, secondo la decisione, il principio di segretezza delle conversazioni non opera, nei termini invocati, nella giustizia sportiva (SS.UU., n. 41/2025-2026; Cass. pen., Sez. VI, n. 1822/2020). Il mes-

saggio scritto dallo stesso incolpato e non disconosciuto non è una registrazione clandestina e non soggiace al regime della prova spuria (Sez. I, n. 9/2026-2027). Gli argomenti di contesto sono respinti uno per uno. La presenza della minore nella chat di squadra non attenua, ma aggrava, perché esisteva un canale collettivo e trasparente; il numero risultava richiesto dal tecnico e il primo messaggio era suo. L'abbraccio e il bacio sulla guancia, richiamati dalla difesa, sono il presupposto della domanda e quindi un elemento a carico. Lo stato di scoramento della ragazza, noto al tecnico, dimostra che l'approccio si è innestato su una vulnerabilità conosciuta; e la Corte afferma «con nettezza» che, nel rapporto fra l'adulto in posizione di garanzia e il minore a lui affidato, il contegno del minore non può mai avere rilievo concausale o giustificativo. Né rileva che la conversazione sia avvenuta fuori dagli impianti: il nesso con l'attività sportiva è diretto, trattandosi di allenatore e atleta, di un contatto nato nell'attività di squadra e di un episodio avvenuto al termine di un torneo (art. 2 CGS; SS.UU., n. 95/2025-2026; SS.UU., n. 50/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 10/2024). La condotta assume i tratti della molestia, configurabile in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale, invasive e insistite, distinta dall'abuso sessuale che presuppone un contatto fisico (SS.UU., n. 41/2025-2026). La Corte individua il disvalore nell'asimmetria fra il tecnico, cui è rimesso il percorso sportivo dell'atleta, e la minore, e nel carattere insidioso di atti singolarmente equivoci, che conservano un'apparenza di liceità fino al raggiungimento dello scopo.

Sulla sanzione la Corte chiarisce anzitutto che il primo giudice non ha applicato l'art. 28-bis: espressioni come «abuso» o «prevaricazione» descrivono il disvalore della condotta, e l'art. 28-bis può essere richiamato come parametro, non come norma sanzionatoria (Sez. I, n. 9/2026-2027). Le sanzioni per la violazione dell'art. 4 non hanno limiti edittali predeterminati (SS.UU., n. 113/2020-2021; SS.UU., n. 67/2024-2025), sicché non operano né il minimo di sei mesi né alcun massimo ricavabile dall'art. 28-bis. L'art. 28-bis, comma 8, riguarda la diversa ipotesi della condanna penale definitiva per delitti contro la personalità individuale, e non impone di sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di quello penale (SS.UU., n. 95/2025-2026; art. 111 CGS; art. 39, comma 7, del Codice CONI). La motivazione di primo grado sulla dosimetria, un'unica proposizione, è ritenuta estremamente succinta ma non apparente, perché rinvia alla gravità dei fatti illustrata nel resto della decisione; il vizio rilevante ai fini dell'annullamento è solo quello che scende sotto il minimo costituzionale (Sez. I, n. 17/2026-2027), e l'effetto devolutivo consente alla Corte di integrare la motivazione. L'omessa pronuncia sulle attenuanti generiche è invece una violazione dell'obbligo di motivazione: per le attenuanti atipiche il giudice non è tenuto ad applicarle, ma deve motivare espressamente sulla loro ricorrenza (SS.UU., n. 90/2022-2023; SS.UU., n. 37/2025-2026). Nel merito non sono riconosciute: l'assenza di precedenti e di reiterazione è mera assenza di elementi negativi (Sez. I, n. 61/2025-2026), l'unicità dell'episodio si deve alla minore, che ha chiuso la conversazione, e il carattere implicito del riferimento accentua il disvalore.

La riduzione della sanzione non discende quindi da un'attenuante, ma dal piano antecedente della commisurazione ai sensi dell'art. 12, comma 1: l'occasionalità della condotta, esauritasi in un unico scambio di pochi minuti, incide sulla gravità oggettiva del fatto. La preclusione è la misura di vertice del sistema dell'art. 9, tendenzialmente perpetua, attenuabile solo con la riabilitazione o la grazia (artt. 42 e 43 CGS), e può essere disposta solo per infrazioni di particolare gravità; l'art. 28-bis, comma 5, utilizzato come indice sistematico, la riserva ai «casi più gravi». La Corte elenca gli elementi che collocano il caso al di sotto di quella soglia: nessun contatto fisico né atto sessuale, nessun invio o richiesta di materiale a contenuto sessuale, un solo scambio di pochi minuti, una sola persona offesa, nessun precedente; e li contrappone alle fattispecie, come rapporti sessuali con minori, invio di video pornografici o toccamenti, nelle quali è stata applicata la san-

zione espulsiva. Nella determinazione della squalifica pesano in senso severo l'età della persona offesa, il ruolo di garanzia e la consapevolezza della sua fragilità, la struttura non estemporanea della comunicazione; in senso opposto, la brevità dell'episodio, l'assenza di contatti e di materiale, l'unicità della persona offesa e l'assenza di precedenti. Il punto di equilibrio è fissato in quattro anni, misura che secondo la Corte conserva effettività e afflittività (art. 44, comma 5, CGS) e preserva la gradualità interna del sistema.

La decisione si inserisce in un indirizzo della Prima Sezione che, nella stagione, ha costruito in più passaggi lo statuto della tutela dei minori. La Sez. I, n. 1/2026-2027 ha affermato i doveri di prevenzione connessi alla posizione di garanzia e, per le sanzioni a contenuto personale, la possibilità di discostarsi dal minimo nei casi limite di manifesta sproporzione; la n. 9/2026-2027 ha qualificato l'art. 28-bis come parametro del disvalore quando l'addebito è contestato ai sensi dell'art. 4, ha escluso limiti edittali per le sanzioni dell'art. 4 e ha ricondotto i messaggi dell'incolpato alla prova documentale; la n. 17/2026-2027 ha precisato l'elemento soggettivo e i vizi di motivazione rilevanti. Sono punti di riferimento le Sezioni Unite, n. 41/2025-2026, sulla nozione di molestia e sui messaggi come documenti, e n. 95/2025-2026, sull'autonomia dal processo penale. In questo numero, la Sez. I, n. 49/2026-2027 ha ritenuto sufficiente un singolo episodio di allusione sessuale rivolta a un dodicenne per integrare molestia e abuso psicologico, richiamando la n. 40 sul rilievo della vulnerabilità del minore quando è nota all'incolpato; la Sez. I, n. 31/2026-2027 ha ricondotto all'attività sportiva una comunicazione privata trasmessa via *social network*.

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZIONI UNITE

n. 41

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Il ripescaggio è un'eccezione al merito sportivo: la graduatoria vincola il *quomodo*, non l'*an*

L'ordinamento federale non conosce un diritto all'integrazione degli organici a favore delle società che non hanno conquistato il titolo sul campo. L'ammissione di società non aventi titolo, comunque la si chiami, è un istituto derogatorio ed eccezionale: non si applica in via estensiva e non diventa un obbligo generalizzato. L'inserimento in graduatoria non attribuisce un vantaggio attuale né fonda un affidamento; l'«organico base» dei comunicati è un parametro programmatico, la cui saturazione non è un dovere azionabile; prassi anteriori e comunicazioni informative della Lega non creano autovincoli.

IL CASO Società inserita nella graduatoria di un campionato regionale di settore giovanile e scolastico che chiedeva l'ammissione dopo la rinuncia sopravvenuta di altra società; il criterio era stato applicato a quattro rinunce in tre campionati della stessa stagione.

ESITO Respinge il reclamo della società avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia, C.U. n. 19 del 1° settembre 2026.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE *Sui limiti del sindacato*, CFA, SS.UU., n. 63/2023-2024 e n. 74/2020-2021, Sez. I, n. 39/2026-2027; *sull'art. 49 NOIF*, SS.UU., n. 3bis/2023-2024; *sul merito sportivo*, Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 34/2018 e n. 85/2023; Cons. Stato, Sez. V, n. 1370/2020.

ALTRI PRECEDENTI Sul completamento degli organici dei campionati regionali, CFA, Sez. I, n. 38/2026-2027.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZIONI UNITE, N. 41/2026-2027

COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI: LA GRADUATORIA VINCOLA IL *QUOMODO*, NON L'*AN*

Il Comitato regionale delibera a giugno il format dei campionati regionali di settore giovanile, prevedendo per l'Under 15 quattro gironi da sedici squadre e un «organico base» di sessantaquattro società, e pubblica le graduatorie di completamento degli organici. A luglio integra gli organici attingendo alle graduatorie e ammette le società collocate al ventunesimo e al ventiduesimo posto. In agosto, dopo la pubblicazione dei gironi, una società si ritira: il Comitato ridefinisce il girone in quindici squadre e precisa che non procederà al ripescaggio, perché il ritiro è sopravvenuto alla pubblicazione degli organici e dei gironi. La società divenuta prima in graduatoria impugna la delibera, sostenendo che l'organico era predeterminato in sessantaquattro squadre. Il Tribunale federale territoriale respinge il ricorso. Il reclamo è assegnato alle Sezioni Unite, con decreto ai sensi dell'art. 99 CGS, «in ragione dei profili di rilevanza e di principio che esso investe»; il Comitato regionale non si costituisce. La Corte respinge il reclamo.

Il punto di partenza è la natura del potere. La determinazione degli organici e dei gironi dei campionati regionali e giovanili è una potestà organizzatoria di natura amministrativa del Consiglio direttivo del Comitato regionale. Le Sezioni Unite riprendono la formula della Sez. I, n. 39/2026-2027: nell'ordinamento endofederale non vi sono aree sottratte al controllo del giudice (SS.UU., n. 63/2023-2024), ma altro è il sindacato di legittimità sulla delibera, altro la pretesa che il giudice amplii l'organico sostituendosi all'organo competente; e un interesse condizionato a una determinazione che nessuna norma impone è meramente eventuale. Il sindacato resta di legittimità, limitato alla violazione delle regole e all'eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento (SS.UU., n. 74/2020-2021; SS.UU., n. 96/2021-2022; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 25/2019).

Esclusa la violazione di legge, la Corte afferma che l'ordinamento federale non conosce un diritto all'integrazione degli organici a favore delle società che non abbiano conquistato il titolo sul campo: né lo Statuto, né le NOIF, né il Codice, né il regolamento della Lega nazionale dilettanti lo prevedono, né prevedono un obbligo corrispondente. L'argomento sistematico è tratto dall'art. 49 NOIF: dove l'ordinamento ha disciplinato la riammissione e la sostituzione delle squadre, lo ha fatto in modo espresso e con fonti assistite da un procedimento rinforzato (art. 27, comma 3, lett. d), dello Statuto; SS.UU., n. 3bis/2023-2024), sicché un obbligo di integrazione non può ricavarsi implicitamente da comunicati organizzativi delle articolazioni territoriali. Nella stessa direzione opera il principio del merito sportivo (Sez. I, n. 36/2024-2025; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 85/2023 e n. 34/2018): l'ammissione di società non aventi titolo, comunque la si chiami, è un istituto derogatorio ed eccezionale, che non si applica in via estensiva e non si trasforma da facoltà eventuale in obbligo generalizzato.

Sull'affidamento, la Corte ne richiama i presupposti: buona fede soggettiva e, sul piano oggettivo, un atto attributivo di un vantaggio con un apprezzabile grado di definitività (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 38/2017, n. 40/2019 e n. 15/2025; CFA, Sez. I,

n. 3/2026-2027). L'inserimento in graduatoria non è un atto siffatto: ordina le aspiranti per l'ipotesi, futura e incerta, che l'organo decida di integrare, e presuppone la doppia condizione dell'insorgere di una vacanza e della scelta di colmarla. Da qui la formula che riassume la decisione: la graduatoria disciplina il *quomodo* dell'eventuale integrazione, non l'*an*. Neppure vi è un autovincolo. La formula dei comunicati di luglio, che rendevano noto il completamento degli organici «attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito», è la premessa descrittiva delle operazioni allora disposte, non una regola per ogni vacanza futura; e il numero di sessantaquattro squadre è qualificato dallo stesso comunicato come «organico base», cioè come parametro programmatico. L'unico contenuto vincolante attiene al criterio di scelta fra le aspiranti, che il Comitato, quando ha integrato, ha rispettato.

Resta il controllo di logicità. La Corte qualifica la scelta del Comitato come priva di arbitrarietà, «ancorché intrinsecamente opinabile». Il criterio della sopravvenienza del ritiro rispetto alla pubblicazione dei gironi è obiettivo, verificabile e funzionale alla stabilità della competizione: l'integrazione successiva non si esaurisce nell'inserimento della società ripescata, ma di regola impone di ricomporre i gironi e spostare società terze, come era avvenuto proprio nel precedente invocato dalla reclamante. Il criterio, inoltre, è stato applicato in modo uniforme nella stessa stagione a quattro ritiri in tre diversi campionati giovanili, con la ridefinizione dei gironi in composizione ridotta e il turno di riposo per le squadre che avrebbero dovuto incontrare la rinunciataria.

Gli altri argomenti sono respinti in successione. La mancata rideterminazione formale del format da sessantaquattro a sessantatré squadre è una conseguenza aritmetica della ridefinizione del girone e, in ogni caso, non farebbe sorgere un obbligo di saturare l'organico base. L'assenza di un termine finale per i ripescaggi non amplia la posizione dell'aspirante, ma conferma la discrezionalità dell'organo: se non esiste un obbligo di integrare, non esiste un termine per adempierlo. Il raffronto con la procedura straordinaria aperta per un campionato Under 18 di nuova istituzione, *ab origine* incompleto, non è omogeneo, perché riguarda la formazione di un organico e non la modifica di uno già pubblicato. La distinzione fra ripescaggio e ammissione in sostituzione della rinunciataria, pur concettualmente possibile, non muta il regime, perché nessuna delle due figure è imposta al Comitato ed entrambe derogano al merito sportivo. Il chiarimento pubblicato dalla Lega nazionale dilettanti riguardava la Serie D, affermava l'automatismo dell'ordine di ripescaggio e non l'obbligo di procedere, ed è una comunicazione informativa che non può innovare l'ordinamento né vincolare un'articolazione territoriale. La prassi del 2023, che aveva portato a integrare un organico dopo la pubblicazione dei gironi, non è fonte dell'ordinamento e non genera un obbligo di reiterazione. Nessuna norma vieta gironi con un numero dispari di squadre.

La decisione chiude, per questo numero, il gruppo di pronunce sul completamento degli organici dei campionati dilettantistici. La Sez. I, n. 38/2026-2027 ha escluso che l'art. 32 del regolamento della Lega nazionale dilettanti imponga di completare l'organico fino a una soglia, qualificando la posizione dell'aspirante come mera aspettativa e negando l'affidamento in presenza di una riserva espressa; la Sez. I, n. 39/2026-2027, ha qualificato come aspettativa giuridicamente tutelata la posizione in graduatoria quando la vacanza viene coperta per scorrimento, ritenendola trasmessa per effetto della fusione alla società risultante. La formula delle Sezioni Unite, per cui la graduatoria vincola il *quomodo* e non l'*an*, consente di leggere unitariamente le tre decisioni: la scelta se integrare e in quale misura è rimessa all'organo, entro i limiti del sindacato di legittimità; una volta compiuta, l'individuazione della società da ammettere è vincolata ai criteri pubblicati. La decisione si colloca inoltre nel solco della giurisprudenza amministrativa richiamata dal

primo giudice (Cons. Stato, Sez. V, n. 1370/2020), che esclude un diritto al ripescaggio tutelabile in giustizia, e dell'indirizzo che impone di impugnare i criteri di ripescaggio quando la censura investe proprio quei criteri (SS.UU., n. 45/2023-2024).

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZIONI UNITE

n. 42

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

La sentenza di Lussemburgo non si applica alle vicende puramente interne; la nomina consiliare non incide sull'indipendenza

La sentenza della Corte di giustizia UE del 16 luglio 2026 (cause riunite C-424/24 e C-425/24) presuppone un collegamento con l'attuazione del diritto dell'Unione, individuato nella proiezione transfrontaliera delle inibizioni sull'attività professionale dei sanzionati (artt. 45 e 56 TFUE): non è invocabile, ai sensi dell'art. 51 della Carta, per l'impugnazione della delibera con cui l'Assemblea federale ha eletto il Presidente. La sentenza non accerta l'inidoneità degli organi di giustizia sportiva, ma indica i requisiti che l'organo di ultima istanza deve assicurare.

L'indipendenza degli organi di giustizia è garantita da un sistema coordinato di regole (separazione delle funzioni, incompatibilità, dichiarazioni di indipendenza, potere disciplinare riservato alla Commissione federale di garanzia), non dall'organo cui spetta la nomina; l'ordinamento non conosce un'istanza di sollecitazione all'astensione.

IL CASO Reclamo di un tesserato, la cui candidatura alla presidenza federale non era stata ammessa, contro la delibera di elezione del Presidente federale.

ESITO Respinge il reclamo del tesserato avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 26/TFNSD-2026-2027, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZIONI UNITE, N. 42/2026-2027

IL GIUDICE SPORTIVO DOPO LUSSEMBURGO: AMBITO DELLA SENTENZA EUROPEA, INDIPENDENZA DEGLI ORGANI FEDERALI E LEGITTIMAZIONE NEL CONTENZIOSO ELETTORALE

Dopo l'Assemblea elettiva della FIGC, un tesserato la cui candidatura alla presidenza federale non era stata ammessa impugna la delibera di elezione del Presidente. Il Tribunale federale nazionale dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione. Con il reclamo il ricorrente chiede, in via pregiudiziale, che i componenti del collegio valutino di astenersi, perché nominati dal Consiglio federale presieduto

da una delle parti, e lamenta che il primo giudice non abbia tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2026 (Sez. V, cause riunite C-424/24 e C-425/24), che a suo dire avrebbe ridefinito i requisiti di indipendenza degli organi della giustizia sportiva. Le Sezioni Unite respingono il reclamo. La decisione è la prima pronuncia endofederale che si misura con la sentenza europea, e interessa per tre profili: l'ambito di applicazione di quella sentenza, l'indipendenza degli organi di giustizia federale, la legittimazione nel contenzioso elettorale.

Conviene richiamare, in sintesi, che cosa ha deciso la Corte di giustizia. Il rinvio del TAR Lazio riguardava le inibizioni irrogate a dirigenti di una società professionistica, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, e la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina della legge n. 280/2003 che, esauriti i gradi della giustizia sportiva, consente al giudice amministrativo di conoscere della sanzione solo ai fini del risarcimento. Sul primo versante la Corte ha ritenuto che gli artt. 45 e 56 TFUE non ostino in astratto all'inibizione per false dichiarazioni finanziarie e contabili: l'irrogazione della sanzione con estensione internazionale costituisce un ostacolo alla libertà di circolazione, ma persegue l'obiettivo legittimo della regolarità delle competizioni, salva la verifica della proporzionalità. Sul secondo versante, alla luce dell'art. 19 TUE e dell'art. 47 della Carta, ha affermato che il sanzionato deve disporre di un controllo giurisdizionale effettivo, esteso al fatto e al diritto, ai presupposti, alla motivazione e alla misura della sanzione, con il potere di annullarla e di concedere misure provvisorie. Questa tutela non deve essere necessariamente prestata da un giudice dello Stato: può esserlo da un organo della giustizia sportiva che costituisca una «giurisdizione» ai sensi del diritto dell'Unione, cioè che sia indipendente e imparziale, precostituito per legge quanto a esistenza, composizione e organizzazione, chiamato a svolgere un ruolo giurisdizionale, operante con un procedimento assistito dal contraddittorio e in grado di esercitare quel controllo effettivo. Il diritto dell'Unione non impone un doppio grado; solo se nessun organo della giustizia sportiva, e in particolare quello di ultima istanza, soddisfa cumulativamente i requisiti, il giudice amministrativo deve poter esercitare esso stesso il controllo pieno. Le verifiche sono rimesse al giudice del rinvio, con un'indicazione puntuale sulla precostituzione per legge: non basta il rinvio «generale e globale» della legge agli statuti e ai regolamenti del CONI e delle federazioni, anche se una normativa associativa può essere considerata legge se approvata da una legge «in base ad adeguate condizioni».

La Corte federale d'appello delimita anzitutto l'ambito di quella pronuncia. Il presupposto dell'applicazione del parametro europeo, osservano le Sezioni Unite, è stato individuato dalla Corte di giustizia nel collegamento transfrontaliero della vicenda, ravvisato nella richiesta di estensione sovranazionale delle inibizioni, che rendeva le misure idonee a incidere sull'attività professionale dei sanzionati in altri Stati membri, come lavoratori o prestatori di servizi. L'elezione del Presidente federale è invece una vicenda puramente interna all'ordinamento federale, priva di collegamento con l'attuazione del diritto dell'Unione, sicché, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, della Carta, il parametro invocato non è applicabile. Anche a prescindere da questo rilievo, la Corte precisa che la sentenza europea non contiene alcun accertamento sull'inidoneità degli attuali organi della giustizia sportiva, né della stessa Corte federale d'appello, a continuare a esercitare il proprio ruolo: non nega la specialità della giustizia sportiva né delegittima il sistema, ma indica il paradigma dei requisiti che l'organo di ultima istanza, e quindi non la Corte federale, deve assicurare perché il giudice statale non debba esercitare esso stesso un controllo pieno. Il «baricentro» della decisione europea è dunque, secondo le Sezioni Unite, la statuizione che non ritiene illegittimo il sistema italiano purché almeno l'ultimo grado della giustizia sportiva soddisfi standard equivalenti a quelli dell'art. 19 TUE e dell'art. 47 della Carta.

La Corte colloca poi la sentenza europea nel percorso della giurisprudenza costituzionale. La sentenza n. 49/2011, interpretativa di rigetto, aveva ammesso la tutela risarcitoria davanti al giudice amministrativo, con cognizione incidentale della sanzione, quando la situazione incisa abbia per l'ordinamento statale la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo; la sentenza n. 160/2019 aveva qualificato questo assetto come un bilanciamento non irragionevole fra la pienezza della tutela (artt. 24, 103 e 113 Cost.) e l'autonomia dell'ordinamento sportivo, radicata negli artt. 2 e 18 Cost. Su quel bilanciamento, osservano le Sezioni Unite, si innesta la sentenza europea, che non lo dichiara incompatibile con il diritto dell'Unione, ma ne condiziona la tenuta ai requisiti dell'organo di ultima istanza. Entrambi i percorsi riguardano il riparto dei rimedi fra ordinamento sportivo e giurisdizione statale, cioè ciò che accade a valle dell'esaurimento dei gradi sportivi; nessuno dei due incide sulle condizioni dell'azione endofederale, né fonda un obbligo di astensione dei componenti dell'organo adito. Il bilanciamento costituzionale presuppone, inoltre, la rilevanza per l'ordinamento generale della situazione incisa, che nel caso manca, trattandosi della posizione di un candidato non ammesso a una competizione elettorale interna; e, quand'anche il parametro europeo fosse invocabile, la conseguenza non sarebbe l'astensione dei giudici federali. La Corte afferma comunque che il principio del giusto processo dell'art. 6 CEDU deve informare la giustizia sportiva, ma che il suo rispetto si misura sulle garanzie effettivamente predisposte e sulla concreta conduzione del giudizio, nel quale il reclamante ha potuto dedurre, produrre e discutere senza alcuna compressione del contraddittorio.

Sull'indipendenza, la Corte ricostruisce un sistema di garanzie. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà (art. 45, comma 2, CGS; art. 33 dello Statuto federale); i Principi fondamentali del CONI impongono la separazione fra i poteri di gestione sportiva e quelli di gestione della giustizia (art. 3, comma 6) e l'incompatibilità fra la carica di giudice e qualsiasi altra carica federale (art. 7.6); ciascun componente sottoscrive all'atto dell'accettazione una dichiarazione di assenza di legami rilevanti (art. 45, comma 3); il potere disciplinare e di rimozione è riservato alla Commissione federale di garanzia, i cui componenti sono nominati con maggioranza qualificata e operano in piena autonomia (art. 46); si applicano le norme del codice di procedura civile su astensione e ricusazione (art. 45, comma 7). L'indipendenza, conclude la Corte, non è affidata al dato formale dell'organo che nomina, ma a questo insieme coordinato di regole. La nomina consiliare non figura fra i legami rilevanti dell'art. 45, comma 3, che anzi la presuppone, vietando i rapporti di parentela con i componenti del Consiglio federale; compiuta la nomina, il Consiglio non ha poteri di direttiva, valutazione o revoca. L'ordinamento non conosce un'«istanza di sollecitazione all'astensione»: l'astensione è un dovere nei casi tassativi o una facoltà per gravi ragioni di convenienza, e alla parte spetta la sola ricusazione (Sez. IV, n. 49/2020-2021). Ritenere che la provenienza consiliare della nomina imponga l'astensione in ogni controversia in cui sia parte la Federazione porterebbe a una denegata giustizia proprio nella materia che l'art. 86 CGS devolve agli organi federali; è il «cortocircuito logico» già segnalato dalle Sezioni Unite nella n. 103/2020-2021, che avevano anche sottolineato che i giudici federali sono giuristi esterni alla Federazione, senza prospettive di carriera al suo interno e soggetti a divieti di rapporti con affiliati e tesserati estesi all'anno successivo alla cessazione dell'incarico. La Corte richiama infine il parere del Collegio di garanzia dello sport n. 6/2016, secondo cui il sistema di incompatibilità e il *duty of disclosure* mirano a evitare la «cattura» dei giudici da parte dei controllati, sicché è il complesso delle garanzie, e non il solo organo di nomina, il parametro dell'indipendenza.

Nel merito, la Corte conferma l'inammissibilità. L'art. 86 CGS richiede la titolarità di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale e un pregiudizio diretto e im-

mediato; l'interesse a una «legittima elezione» degli organi di vertice è indifferenziato, perché l'ordinamento federale non conosce un'azione popolare in materia elettorale. Il procedimento elettorale ha una disciplina speciale, con termini brevi: la contestazione delle candidature altrui spetta, entro sette giorni, ai candidati ammessi e al Procuratore federale, e il vizio dell'atto di ammissione non può essere fatto valere in via derivata impugnando l'elezione. La posizione del ricorrente come candidato non ammesso era stata definitivamente accertata in un precedente giudizio e non può essere rimessa in discussione. L'accertamento di responsabilità disciplinari altrui è riservato all'azione della Procura federale; l'accesso difensivo non fonda la legittimazione ad agire; gli articoli di stampa non possono dar conto del contenuto di atti non prodotti. In materia, il Collegio di garanzia dello sport ha ritenuto legittimo il filtro statutario dell'accredito delle candidature alla presidenza e ha escluso la legittimazione del candidato non ammesso a contestare le candidature altrui e l'elezione (Sez. III, n. 63/2026).

La sentenza europea si presta, di per sé, a più di un rilievo critico, e non è sottratta alla discussione per il fatto di vincolare il giudice del rinvio e, nell'interpretazione che contiene, ogni giudice nazionale. Il rilievo di fondo riguarda la prospettiva: la Corte di giustizia guarda allo sport attraverso la sola lente economica, per cui il dirigente è un lavoratore o un prestatore di servizi, la sanzione un ostacolo alla circolazione, la federazione un ente privato dotato di potere normativo. Lo sport, però, è prima di tutto gioco, e poi salute, educazione e coesione sociale: lo riconoscono l'art. 165 TFUE, che impone all'Unione di tener conto della «specificità dello sport» e della sua «funzione sociale ed educativa», e l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, che dal 2023 tutela l'attività sportiva «in tutte le sue forme». La sentenza, chiamata a pronunciarsi su una porzione del fenomeno, il professionismo con proiezione transfrontaliera, costruisce un paradigma generale di «giurisdizione sportiva» destinato a conformare l'intero sistema.

Da questa impostazione discendono i singoli rilievi. In primo luogo, la sentenza non menziona l'art. 165 TFUE né l'art. 12 della Carta sulla libertà di associazione, che nel diritto dell'Unione è il fondamento dell'autonomia delle formazioni sociali tutelate dagli artt. 2 e 18 Cost.: il bilanciamento è condotto a una sola gamba, con l'autonomia associativa considerata soltanto come ostacolo, mentre la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza 2 ottobre 2018 (ricorsi nn. 40575/10 e 67474/10), aveva misurato le garanzie dovute tenendo conto dell'interesse legittimo a una risoluzione rapida e uniforme delle controversie sportive. In secondo luogo, la Corte di giustizia trasferisce al rapporto fra un'associazione e i propri organi di giustizia, senza argomentarlo, lo statuto dell'indipendenza giudiziaria elaborato nella giurisprudenza sullo Stato di diritto per proteggere i giudici nazionali dalle ingerenze del potere politico; portato alle estreme conseguenze, il ragionamento qualifica come difetto proprio il legame associativo, sicché un organo di giustizia sportiva sarebbe «giurisdizione» solo a condizione di non essere più sportivo. In terzo luogo, nonostante la diversità formale delle domande, la sentenza esprime sull'idoneità della tutela risarcitoria un giudizio difficilmente conciliabile con quello della Corte costituzionale, che aveva escluso che la Costituzione imponga a ogni situazione soggettiva una tutela costitutiva; la Corte di giustizia non ha discusso l'argomento dell'identità costituzionale (art. 4, paragrafo 2, TUE), speso dal governo italiano, e ha distinto in modo formale il precedente Cairo Network, nel quale la limitazione della tutela all'indennizzo era stata ammessa per obiettivi di interesse generale. Si pone così, in prospettiva, la questione se l'autonomia delle formazioni sociali appartenga ai principi supremi opponibili come controlimite.

Gli altri rilievi riguardano le conseguenze e il metodo. La tutela piena è assicurata solo quando ricorrono un'attività economica, la sua proiezione in altro Stato membro,

l'idoneità della sanzione a incidervi e, in concreto, la richiesta di estensione internazionale: ne deriva un doppio binario, per cui restano nel regime risarcitorio i dilettanti, i minori, gli arbitri, i dirigenti delle società dilettantistiche e le stesse società, mentre per il dirigente professionista inibito con estensione FIFA il giudice potrà annullare e sospendere. Il criterio è rovesciato rispetto alla gravità della sanzione, dipende in parte da una scelta della federazione e frattura l'unità di organi che applicano lo stesso Codice a tutti i tesserati; e l'esigenza di eliminarlo, per il principio di eguaglianza, porta a conformare per effetto riflesso anche ambiti nei quali l'art. 165 TFUE esclude ogni armonizzazione. La sentenza non considera poi il tempo dello sport, cioè la necessità che le sanzioni incidenti sulle competizioni siano decise secondo il calendario, che la Corte costituzionale aveva posto fra i termini del bilanciamento: la stabilità delle competizioni è rimasta fuori dal giudizio per la delimitazione del suo oggetto. Quanto al metodo, la Corte di giustizia ha risposto a una domanda diversa da quella posta, recependo la soluzione prospettata dall'Avvocato generale nelle conclusioni, sulla quale le parti non hanno potuto interloquire, e ha dato indicazioni sulla precostituzione per legge sulla base di un fascicolo che non descriveva il complesso delle fonti della giustizia sportiva, pur riconoscendo che il giudice del rinvio aveva evocato l'indipendenza solo in modo incidentale. Infine, la sentenza, dopo avere escluso che l'art. 47 della Carta imponga un doppio grado, chiede all'organo di ultima istanza una cognizione piena del fatto, che nessun sistema europeo articolato su più gradi assegna al proprio vertice; l'indicazione regge solo se riferita al sistema nel suo complesso. Da questi rilievi non discende che la sentenza possa essere disattesa, ma che vada applicata con la consapevolezza dei suoi limiti e senza andare oltre ciò che essa effettivamente richiede.

La delimitazione operata dalle Sezioni Unite si riassume così: la sentenza europea opera nel perimetro dell'art. 51 della Carta, riguarda il riparto dei rimedi a valle della giustizia sportiva e condiziona la tenuta del sistema ai requisiti dell'organo di ultima istanza, senza incidere sulle condizioni dell'azione endofederale né sulla legittimazione dei giudici federali. Sul piano legislativo, la legge 4 agosto 2026, n. 142, di conversione del d.l. n. 108/2026, ha escluso i magistrati dagli organi di giustizia delle federazioni cui sono affiliate società professionistiche.

Sulle questioni poste dal rinvio pregiudiziale e dalle conclusioni dell'Avvocato generale Spielmann si vedano P. SANDULLI, La legge n. 280 del 2003 al vaglio della Corte di giustizia: primi rilievi alla luce della relazione dell'Avvocato generale Spielmann, in Diritto dello Sport, 2026, n. 1; F. RENDE, Le sanzioni disciplinari sportive al vaglio della Corte di giustizia, ivi; S. BASTIANON, Effective Judicial Protection under EU Law and Sporting Autonomy: a Commentary on AG Spielmann's Opinion in Joint Cases C-424/24 and C-425/24 FIGC & CONI, in Rivista di diritto ed economia dello sport, 2026; G. GRECO, L'autonomia sportiva nello spazio giuridico europeo: integrazione, proporzionalità e controllo giurisdizionale dopo le conclusioni dell'Avvocato generale nelle cause FIGC–CONI, in Unione europea e Diritti, 2026, n. 1; A.R. RIZZA, La sanzione disciplinare sportiva tra autonomia ordinamentale e garanzie del giusto processo (attendendo la Corte di Giustizia nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24), 2025. Sulla sentenza, S. PAPA, Autonomia sportiva condizionata e tutela giurisdizionale effettiva: la Corte di giustizia impone la riforma della giustizia sportiva?, in federalismi.it, 2026, n. 24; S. GARDINI, Autonomia dell'ordinamento sportivo e tutela giurisdizionale effettiva, in *Ratio* Iuris, 2026; R. CHIEPPA, La giustizia sportiva a rischio cortocircuito, in IUS Amministrativo, 25 settembre 2026.

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZ. I

n. 43

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

L'arbitro non può rassicurare su WhatsApp il tecnico che ha espulso, neppure per correggere un errore

L'art. 42, comma 1, del Regolamento AIA non è una norma programmatica ma lo statuto deontologico dell'arbitro, che tutela l'imparzialità come modo di essere e, prima ancora, come modo di apparire. Ogni condotta che proietti anche solo il sospetto di una contiguità privilegiata con una parte ne viola il precetto.

Gli errori del referto si correggono solo con il supplemento di rapporto richiesto dal Giudice sportivo e trasmesso sui canali telematici ufficiali. Le vie informali degradano la funzione e si prestano a strumentalizzazioni: nel caso, la società aveva prodotto in appello gli audio dei messaggi come prova a discarico. Il movente di correggere un errore incide solo sulla misura della sanzione.

> **IL CASO** Il primo giudice aveva prosciolto l'arbitro, definendone «lodevole» la condotta: oltre dieci giorni di messaggi confidenziali con il tecnico espulso e un tentativo informale di far rettificare la sanzione.

> **ESITO** Accoglie il reclamo della Procura federale avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 15/TFNSD-2026-2027 e, in riforma, irroga all'arbitro la sospensione di un mese.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE *sulla figura istituzionale dell'arbitro*, CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024, e Sez. I, n. 75 e n. 76/2023-2024; *sul bene tutelato dall'art. 42, comma 1, Reg. AIA*, Sez. I, n. 85/2025-2026; *sulla determinazione della sanzione e sulla sua funzione di prevenzione*, SS.UU., n. 92/2024-2025, n. 71/2024-2025 e n. 4/2025-2026, e Sez. I, n. 18/2024-2025.

ALTRI PRECEDENTI CFA, Sez. I, n. 73/2023-2024, sui doveri di riservatezza e terzietà del direttore di gara, da valutare secondo canoni particolarmente rigorosi; SS.UU., n. 118/2022-2023, sull'obbligo di rettitudine anche nei comportamenti estranei all'attività arbitrale (art. 42, comma 3, lett. c), Reg. AIA).

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZ. I, N. 43/2026-2027

L'ARBITRO E IL TECNICO ESPULSO: L'IMPARZIALITÀ COME «MODO DI APPARIRE» E I SOLI CANALI FORMALI PER CORREGGERE IL REFERTO

In una gara del campionato di Promozione l'arbitro espelle l'allenatore di una delle squadre e, nel referto telematico, descrive la condotta scegliendo una formula predefinita dal menù a tendina. La formula è generica, e il Giudice sportivo territoriale squalifica il tecnico per oltre due mesi. Nei giorni successivi il tecnico, procuratosi da sé il numero dell'arbitro, lo contatta; ne nasce uno scambio di messaggi e di note vocali su Wha-

tsApp, protratto per oltre dieci giorni, nel quale l'arbitro lo rassicura in tono confidenziale sulla correzione del comunicato («stai sereno... tranquillo al 100%») e, su indicazione del tecnico, telefona al Delegato regionale AIA presso il Giudice sportivo per ottenere la rettifica. Appreso che l'unica via è il reclamo della società, interrompe i contatti. La Corte sportiva d'appello territoriale, adita dalla società, riduce la squalifica a due giornate per la genericità della formula del referto, ma trasmette gli atti alla Procura federale, perché la società aveva prodotto, come prova a discarico, gli audio dei messaggi dell'arbitro. Il tecnico e la società definiscono la loro posizione con l'accordo dell'art. 126 CGS. L'arbitro è deferito per violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento AIA. Il Tribunale federale nazionale lo proscioglie, escludendo un'indebita interferenza nelle decisioni della giustizia sportiva e definendo «lodevole» il suo attivarsi per ricondurre la vicenda al vero. Sul reclamo della Procura, che chiedeva sei mesi di sospensione, la Corte federale d'appello afferma la responsabilità e irroga la sospensione di un mese.

Il primo principio riguarda la natura dell'art. 42, comma 1, del Regolamento AIA, che impone all'arbitro di improntare il proprio operato ai principi di «terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio» e di comportarsi «in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità». La norma, secondo la Corte, non è programmatica, ma definisce lo statuto deontologico del direttore di gara, figura che non si esaurisce nell'applicazione delle regole del gioco e alla quale l'ordinamento attribuisce un rilievo istituzionale, a presidio della lealtà sportiva e della regolarità delle competizioni (SS.UU., n. 69/2023-2024). Da qui un livello di osservanza dei canoni di comportamento «marcatamente elevato» e un rigore «assai più stringente» di quello richiesto alla generalità dei tesserati (Sez. I, n. 75/2023-2024 e n. 76/2023-2024).

Il secondo principio riguarda il bene protetto, e su questo la Corte individua l'errore del primo giudice, che aveva ridotto la norma alla repressione di condotte fraudolente o corruttive andate a buon fine, o di tentativi di manipolazione con un seguito operativo concreto. Richiamando la Sez. I, n. 85/2025-2026, resa anch'essa su un uso improprio della messaggistica privata da parte di associati AIA, la Corte qualifica l'art. 42 come fattispecie di tutela avanzata e preventiva: protegge l'affidamento della comunità sportiva nella terzietà della funzione arbitrale e tutela l'imparzialità non solo come «modo di essere», ma «primariamente» come «modo di apparire». Ogni condotta idonea a proiettare all'esterno anche solo il sospetto di una contiguità privilegiata, di un'intercessione ufficiosa o di una disponibilità a patrocinare le ragioni di un sanzionato altera il rigido distacco su cui si fonda la credibilità del sistema. Nel caso, la condotta è pacifica, documentata e ammessa: oltre dieci giorni di interlocuzioni private con il tecnico espulso, rassicurazioni confidenziali sull'esito, un tentativo informale di rettifica presso il Delegato regionale.

Il terzo principio riguarda il movente. L'intento di emendare l'errore causato dalla formula predefinita, e la convinzione di «fare giustizia», attengono alla sfera delle motivazioni interiori: nel sistema disciplinare sportivo il movente, anche se ispirato da nobili intenti, non elide il disvalore oggettivo del fatto e può incidere solo sulla misura della sanzione. A ciò si collega il quarto principio, di carattere procedurale. Il referto è atto munito di fede privilegiata, e i suoi errori materiali o le sue inesattezze si correggono secondo un percorso codificato: la richiesta formale di chiarimenti da parte del Giudice sportivo e il supplemento di rapporto, redatto e trasmesso in via esclusiva sui canali telematici ufficiali della FIGC e dell'AIA, informandone l'Organo tecnico. Le vie informali non solo «degradano la funzione arbitrale», ma si prestano a strumentalizzazioni difensive, come dimostra nel caso la produzione degli audio da parte della società nel giudizio davanti alla Corte sportiva d'appello territoriale.

Sulla sanzione, la Corte ricorda che il giudice non è vincolato, né *in peius* né *in melius*, alle richieste della Procura (SS.UU., n. 92/2024-2025; SS.UU., n. 4/2025-2026), che per le persone fisiche la sanzione risponde a funzioni di prevenzione generale e speciale da commisurare al disvalore reale della condotta (Sez. I, n. 18/2024-2025; SS.UU., n. 71/2024-2025) e che la commisurazione è retta dal principio di proporzionalità, nella sua articolazione in idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto, con preferenza per la misura che realizzi il fine con il minor sacrificio (SS.UU., n. 4/2025-2026). La richiesta di sei mesi è ritenuta sproporzionata. La Corte elenca gli elementi che giustificano una misura inferiore: nessun fine egoistico, vantaggio personale o accordo fraudolento; il contatto iniziale cercato dal tecnico; un intento definito «genuino – ancorché maldestro» di rimediare a una sproporzione sanzionatoria, pur con una «imperdonabile imperizia istituzionale»; l'interruzione dei contatti appena chiarita la via lecita; la piena trasparenza nelle indagini, con l'ammissione spontanea dei fatti. In assenza di intenti corruttivi o prevaricatori, un mese di sospensione è ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di deterrenza e di tutela dell'immagine arbitrale senza un'afflittività inutilmente punitiva nei confronti di un giovane arbitro.

La decisione si inserisce in un indirizzo della Corte federale sul rilievo istituzionale dell'arbitro e sull'intensità dei suoi doveri. Le Sezioni Unite, n. 69/2023-2024, hanno qualificato il direttore di gara come figura istituzionale che rappresenta in campo il regolamento di gioco e custodisce lo spirito sportivo, principio poi ripreso dalla Sez. I, nn. 73, 75 e 76/2023-2024. Le Sezioni Unite, n. 118/2022-2023, hanno affermato che l'arbitro, quale «primo soggetto» chiamato a verificare in gara la normativa di correttezza, è soggetto a oneri maggiori di ogni altro destinatario delle clausole di lealtà, anche nei comportamenti estranei all'attività arbitrale (art. 42, comma 3, lett. c), Reg. AIA). La Sez. I, n. 85/2025-2026, cui la n. 43 si richiama espressamente, ha inoltre sottolineato che la messaggistica WhatsApp, per la sua attitudine alla diffusione «a catena», può aggravare la lesione dell'immagine di imparzialità. Le Sezioni Unite, n. 95/2025-2026, hanno affermato, per gli associati AIA, una disciplina più rigorosa di quella applicabile agli altri tesserati, estesa ai comportamenti estranei allo svolgimento della gara. In questo numero, il rilievo istituzionale della figura arbitrale è richiamato dalla Sez. I, nn. 31 e 36/2026-2027, a tutela dell'arbitro destinatario di offese; la n. 43 ne mostra l'altro versante, quello dei doveri di distacco che quella stessa figura impone a chi la riveste.

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZ. I

n. 44

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Ogni lodo non pagato è un illecito distinto, con il suo minimo edittale

L'illecito dell'art. 31, comma 6, CGS si consuma alla scadenza dei trenta giorni e ha come unità di misura la singola decisione arbitrale, che fa decorrere un autonomo termine: a più lodi inadempiuti corrispondono più illeciti, sanzionati ciascuno almeno nel minimo, anche se comunicati lo stesso giorno. Leggere il plurale «somme» come un unico illecito tratterebbe allo stesso modo chi non paga un lodo e chi ne lascia inadempiuti molti.

Vale il cumulo materiale. La somma dei minimi non è manifestamente sproporzionata se le violazioni sono integrali e il diri-

gente ha già lasciato inadempiuto un altro lodo nella stessa stagione.

> **IL CASO** Tre lodi inadempiuti: l'inibizione del presidente è pari alla somma dei minimi.

> **ESITO** Respinge i reclami riuniti della società e del presidente avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 54/TFNSD-2026-2027 del 21 settembre 2026, che aveva irrogato alla società la penalizzazione di tre punti in classifica e al presidente l'inibizione di diciotto mesi.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZ. I, N. 44/2026-2027

LODI NON PAGATI: OGNI LODO INADEMPIUTO È UN ILLECITO DISTINTO, E LE SANZIONI SI SOMMANO

Una società dilettantistica non paga nei trenta giorni le somme accertate con tre lodi del Collegio arbitrale della Lega nazionale dilettanti in favore di tre calciatori, e paga solo più tardi, per evitare la non ammissione al campionato successivo. Il Tribunale federale nazionale infligge alla società e al presidente la somma dei minimi edittali previsti per ciascuna violazione: per il dirigente, diciotto mesi di inibizione. La Corte respinge i reclami. La decisione affronta una questione che la prassi aveva lasciato in ombra: quante violazioni commette chi non paga più lodi.

La premessa è nota. L'illecito dell'art. 31, comma 6, CGS si consuma alla scadenza del termine fissato dall'art. 94-ter, comma 5, NOIF e ha natura istantanea: il pagamento tardivo è equiparato all'omesso pagamento, non è causa di non punibilità né attenuante, e la Procura federale non deve aggiornare il deferimento con i pagamenti successivi. La disposizione distingue del resto il mero decorso del termine, sanzionato in sé, dalla morosità persistente, cui riserva la più grave conseguenza della non ammissione. Lo stato soggettivo è irrilevante, e solo l'accordo transattivo concluso nel termine, con liberatoria senza riserve, esclude la violazione.

Il profilo nuovo riguarda l'unità di misura dell'illecito. La Corte la ricava dal testo: il termine decorre «dalla comunicazione della decisione», sicché ciascun lodo, che accerta un credito determinato in favore di un tesserato determinato, fa decorrere un autonomo obbligo di adempimento. A più lodi inadempiuti corrispondono più illeciti, anche quando le scadenze coincidono: il carattere istantaneo attiene al momento della consumazione, non al numero delle violazioni. Il plurale «somme» indica l'oggetto della singola condanna; il confronto con l'art. 33, comma 3, CGS, che misura l'illecito sul bimestre per la struttura periodica delle retribuzioni, conferma la conclusione, e così la lettura di SS.UU., n. 73/2021-2022. Ne discende il cumulo materiale delle sanzioni (art. 44, comma 5, CGS), temperabile solo per specifiche ragioni equitative. La continuazione non è invocabile per violazioni colpose; per la società la penalizzazione non può scendere sotto il minimo, anche per la sua funzione riequilibratrice; per il dirigente il correttivo di proporzionalità consente di farlo solo in casi eccezionali (Sez. I, n. 1/2026-2027), che non ricorrono quando le violazioni sono integrali e lo stesso dirigente aveva già lasciato inadempiuto un altro lodo nella stagione.

Sul piano soggettivo la Corte precisa che la società risponde per fatto proprio, perché il debito è suo (art. 6, comma 1, CGS), e il legale rappresentante partecipa all'illecito tipiz-

zato violando il dovere di osservanza delle norme federali dell'art. 4, comma 1, CGS, con la sanzione del comma 7 dell'art. 31. Il precedente inadempimento nella stessa stagione, sanzionato dopo i fatti, non è recidiva, ma esclude che si tratti di un episodio isolato.

La Corte fonda l'unità di misura sul dato testuale e sulla funzione della norma, che tutela ciascun tesserato e la parità della competizione. Sul piano della prassi, si registra un criterio diverso per i dirigenti. In una decisione segnalata in questo stesso numero, il Tribunale federale nazionale (Sez. disciplinare, n. 73/2026-2027), per cinque lodi inadempiuti, ha applicato alla società un punto di penalizzazione per ciascuno, ma ha inflitto al presidente un'inibizione complessiva di un anno e sei mesi, inferiore alla somma dei minimi chiesta dalla Procura federale. Per le società il criterio coincide; per i dirigenti la decisione del Tribunale federale nazionale n. 73/2026-2027 non applica il cumulo materiale. Il solo correttivo indicato dalla Corte è la sproporzione manifesta.

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZIONI UNITE

n. 45

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Iscrizione al campionato: il pagamento conta quando arriva, non quando parte

L'irrevocabilità dell'ordine di bonifico (art. 17 d.lgs. n. 11/2010) riguarda il rapporto con la banca e non estingue l'obbligazione: il pagamento si perfeziona solo quando la somma entra nella disponibilità del beneficiario. La procedura antiriciclaggio avviata dalla banca e i pignoramenti dei conti non sono forza maggiore.

IL CASO Bonifici disposti l'ultimo giorno utile dal conto personale di un socio, mai accreditati; contabili con identificativi anomali; dichiarazioni liberatorie disconosciute dai calciatori e pagamenti disposti dopo la scadenza del 23 luglio 2026.

ESITO Respinge il reclamo della società avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 52/TFNSD-2026-2027, che aveva respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti (C.U. n. 75 del 5 agosto 2026) di non ammissione al campionato. Spese compensate.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZIONI UNITE, N. 45/2026-2027

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO: LA RICEVUTA DEL BONIFICO PROVA IL PAGAMENTO SOLO SE L'OPERAZIONE VA A BUON FINE

Una società di Serie D dispone l'ultimo giorno utile, dal conto personale di un socio, i bonifici per la quota di iscrizione e per la tassa del ricorso contro l'esito negativo dei controlli della Co.Vi.So.D. Gli ordini sono qualificati come irrevocabili, le somme vengono addebitate, ma non arrivano mai al beneficiario: la banca ordinante ha avviato una procedura di adeguata verifica antiriciclaggio. A ciò si aggiungono dichiarazioni liberatorie disconosciute dai calciatori e pagamenti disposti dopo la scadenza. Le Sezioni Unite confermano la non ammissione, affrontando una materia nella

quale il diritto delle obbligazioni e le regole della procedura di ammissione si intrecciano continuamente.

Il punto di partenza è la natura della procedura. Il comunicato ufficiale del Dipartimento interregionale trova copertura nell'art. 33, comma 8, CGS ed è la *lex specialis* di una procedura concorsuale a numero chiuso. Ne derivano la perentorietà dei termini, che presidia l'accertamento a una data comune della regolarità economica di tutte le concorrenti, e il divieto di deroghe individuali: non si applicano la rimessione in termini dell'art. 50, comma 5, CGS, di stretta interpretazione e comunque estranea ai termini per l'adempimento di obbligazioni sostanziali, né il soccorso istruttorio. È un indirizzo consolidato, che risale alla decisione del Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 60/2015, resa proprio sull'iscrizione alla Serie D, ed è stato ribadito dalla Corte nella n. 43/2023-2024.

Il passaggio centrale riguarda il pagamento. L'irrevocabilità dell'ordine di bonifico (art. 17 d.lgs. n. 11/2010) attiene al rapporto fra il cliente e la banca e impedisce la revoca; non dimostra che l'ordine sia stato eseguito, né che la somma sia entrata nella disponibilità del creditore, e solo in quel momento l'obbligazione si estingue (Cass. civ., n. 8046/2023; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025). Il comunicato che ammette il bonifico irrevocabile e chiede di allegarne la ricevuta non trasforma l'ordine in un versamento già eseguito: la ricevuta è il mezzo di prova del versamento, non il suo equivalente, e consente all'organo di controllo di ritenere assolto l'adempimento nel presupposto fisiologico che l'operazione vada a buon fine nei tempi ordinari del circuito. Il buon fine è dunque la condizione perché la ricevuta conservi il suo valore. Su queste premesse, la Corte nega che una fideiussione bancaria possa sostituire il pagamento: l'assegno circolare incorpora un'obbligazione della banca immediatamente esigibile, la fideiussione garantisce un inadempimento futuro, e l'organizzatore della competizione non è tenuto a escutere una garanzia non prevista come mezzo di versamento, né a ricostruirne il contenuto interloquendo con la banca.

Sulle cause di giustificazione la decisione è altrettanto netta. La forza maggiore richiede un evento straordinario, imprevedibile e non evitabile con la diligenza richiesta; non basta che l'impedimento provenga da un terzo. La verifica antiriciclaggio su una provvista rilevante, costituita il giorno precedente la scadenza sul conto di un socio, appartiene al rischio delle modalità scelte per finanziare gli adempimenti; e il pignoramento dei conti sociali, preceduto di regola da titolo esecutivo e precetto, resta nella sfera del debitore (SS.UU., n. 108/2025-2026). Sul piano probatorio, chi intende avvalersi delle liberatorie disconosciute deve chiederne la verificazione (artt. 214 e 216 c.p.c.): non spetta ai calciatori dimostrarne la falsità. Infine, la non ammissione non è una sanzione ma l'effetto vincolato della mancanza di un requisito, e né l'organo competente né il giudice possono sostituirla con misure graduate, quale che sia la gravità delle conseguenze.

Ne discende che la ricevuta conserva il suo valore quando l'operazione va a buon fine, anche se l'accredito segue di qualche giorno, e lo perde quando l'operazione si arresta, anche per controlli che la società non governa. Quanto alle liberatorie disconosciute, la Corte osserva che la società ha avuto due gradi di giudizio per offrire la prova del pagamento, anche attraverso le prove alternative ammesse dal comunicato.

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZIONI UNITE

L'elusione del divieto di cessione del titolo non si fa valere impugnando l'ammissione del concorrente

n. 46
2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Il titolo sportivo è una qualità dell'affiliato, trasmissibile solo secondo le regole federali: gli accordi che lo mettono a disposizione di altri non producono alcuna vicenda traslativa. Se il titolo resta formalmente alla società ammessa, l'elusione del divieto non è un vizio di legittimità dell'ammissione deducibile da una concorrente.

L'ordinamento affida la reazione al Presidente federale, con la revoca dell'affiliazione (art. 16 NOIF), e alla Procura federale e al giudice disciplinare (artt. 4 e 31, comma 2, CGS), che possono graduare la sanzione. L'annullamento dell'ammissione anticiperebbe un potere non ancora esercitato, come vieta l'art. 34, comma 2, c.p.a., e produrrebbe un'esclusione automatica più grave della stessa sanzione dell'art. 8, comma 1, lett. i), CGS.

> **IL CASO** Il Tribunale federale nazionale, sulla base di post sui social, dichiarazioni alla stampa e un precedente disciplinare, aveva annullato l'ammissione. La presunta cessionaria era in realtà la nuova denominazione, non autorizzata, della stessa società.

> **ESITO** Accoglie i reclami riuniti della Lega nazionale dilettanti e di tre società avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 61/TFNSD-2026-2027 e, in riforma, respinge i ricorsi di primo grado. Spese compensate.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZIONI UNITE, N. 46/2026-2027

IL TITOLO SPORTIVO NON SI CEDE, MA L'ELUSIONE DEL DIVIETO NON SI COMBATTE IMPUGNANDO L'AMMISSIONE DEL CONCORRENTE

Una società aspirante al ripescaggio impugna l'ammissione al campionato di due concorrenti, sostenendo che una avrebbe messo il proprio titolo sportivo a disposizione dell'altra. Il Tribunale federale nazionale, sulla base di comunicazioni diffuse sui social media, di dichiarazioni alla stampa e di un precedente disciplinare, aveva ricostruito l'accordo elusivo e annullato l'ammissione. Le Sezioni Unite riformano, e la decisione interessa per due ragioni: perché traccia il confine fra l'impugnazione degli atti federali e l'azione disciplinare, e perché chiarisce quali strumenti l'ordinamento appresta contro l'elusione del divieto di cessione del titolo.

Sul primo versante il ricorso non è inammissibile in sé. La natura dell'azione dipende dal *petitum* sostanziale, non dalla qualificazione dei fatti dedotti: chi chiede l'annullamento di una delibera di ammissione che assume lesiva della propria aspirazione al ripescaggio promuove il sindacato sugli atti delle componenti federali, che l'ordinamento affida ai titolari di una situazione protetta, e non un'azione disciplinare, riservata in via esclusiva alla Procura federale (art. 118 CGS). Diverso è il caso di chi, senza impugnare alcun atto, chieda direttamente l'irrogazione di sanzioni: lì l'oggetto coincide con quello dell'azione disciplinare. Né la pendenza di indagini della Procura preclude il ricorso: l'art. 30, comma

1, del Codice CONI si riferisce ai soli procedimenti pendenti «dinanzi» agli organi di giustizia, e le indagini non si svolgono dinanzi ad alcun giudice.

Il cuore della decisione sta nel merito. La delibera di ammissione chiude una procedura di tipo concorsuale, e il sindacato di legittimità ha per oggetto i requisiti esistenti al momento della sua adozione, fra i quali il titolo sportivo. Il titolo, però, non è un bene: è una qualità dell'affiliato, trasmissibile solo secondo le regole federali (art. 52 NOIF), sicché gli accordi che pretendono di metterlo a disposizione d'altri non producono alcuna vicenda traslativa e il titolo resta in capo a chi lo ha ricevuto. Se il titolo è rimasto formalmente alla società ammessa, l'elusione del divieto non è un vizio della delibera, ma un fatto la cui rilevanza va accertata da altri organi e con altri strumenti.

Le ragioni sono tre, e tutte di sistema. L'ordinamento affida la reazione amministrativa al Presidente federale, con la revoca dell'affiliazione (art. 16, commi 3 e 4, NOIF): l'annullamento giudiziale anticiperebbe un potere non ancora esercitato, come il principio dell'art. 34, comma 2, c.p.a. non consente. L'annullamento produrrebbe poi un'esclusione automatica e non graduata, più grave della stessa sanzione dell'art. 8, comma 1, lett. i), CGS, che si accompagna all'assegnazione a un campionato inferiore. Infine, la tutela delle concorrenti passa per le sanzioni disciplinari, e in particolare per la penalizzazione in classifica, che ha anche funzione riequilibratrice; il denunciante dispone di una facoltà di stimolo, non di un'azione disciplinare di iniziativa privata. Resta salvo il caso in cui il difetto riguardi un requisito di ammissione o emerga dagli atti della procedura, come la domanda presentata da un soggetto privo del titolo o per suo conto: lì la delibera è illegittima e la concorrente è legittimata a farlo valere. Ne consegue che alla Lega non si può imputare un difetto di istruttoria per non aver indagato sui rapporti fra le società, e la trasmissione degli atti alla Procura non contraddice la decisione, ma ne è il naturale completamento.

La decisione si colloca nella linea che il Collegio di garanzia dello sport ha tracciato sul titolo come qualità inerente all'affiliato (Sez. I, n. 89/2017) e che lo stesso Collegio di garanzia dello sport, nel mese, ha portato a conseguenze speculari, ritenendo che chi riceve il titolo nelle forme federali subentri anche nelle sanzioni (Sez. I, n. 78/2026).

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZIONI UNITE

n. 47

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Rimettere alla Sezione tesseramenti è un'eccezione, non una pregiudiziale necessaria

L'art. 89, comma 1, lett. b), CGS dà al giudice una facoltà, da usare solo quando la posizione di tesseramento è effettivamente controversa e non può essere definita, neppure incidentalmente, sugli atti ufficiali (tesseramenti confliggenti, vizi della firma, validità del vincolo). Una lettura più ampia subordinerebbe ogni giudizio sulla posizione irregolare a un giudizio preventivo, contro il divieto di sospensione e la concentrazione dell'art. 111 CGS.

IL CASO Calciatore giovane schierato in sei gare con pratica priva della dichiarazione di prestazione volontaria, segnalata in errore per mancanza di copertura assicurativa e poi annullata.

ESITO Accoglie il reclamo della Procura federale interregionale avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, C.U. n. 40 dell'11 settembre 2026, e, in

riforma, irroga: alla presidente l'inibizione di cinque mesi e dieci giorni; alla dirigente accompagnatrice l'inibizione di sei mesi; al calciatore la squalifica di sei giornate effettive di gara; alla società l'ammenda di 550 euro e la penalizzazione di sei punti in classifica. Dispone la trasmissione della decisione al Tribunale federale nazionale, Sezione tesseramenti.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZIONI UNITE, N. 47/2026-2027

IL GIUDICE DISCIPLINARE ACCERTA DA SÉ IL TESSERAMENTO: LA SEZIONE TESSERAMENTI NON È UN PASSAGGIO OBBLIGATO

Quando l'illecito contestato è l'impiego in gara di un calciatore in posizione irregolare, deve il giudice disciplinare rimettere alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale nazionale la questione della regolarità del tesseramento? Il Tribunale federale territoriale lo aveva fatto, sospendendo il giudizio ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. b), CGS. Le Sezioni Unite rispondono negativamente e costruiscono la risposta in tre passaggi: l'impugnabilità del provvedimento di rimessione, i limiti della rimessione, la definizione nel merito.

Il primo passaggio riguarda l'ammissibilità del reclamo. Il processo sportivo non conosce il reclamo contro le ordinanze di primo grado, salvo il caso dell'abnormità (SS.UU., n. 51/2025-2026). La Corte supera l'ostacolo con il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma: il provvedimento che rimette la questione e sospende il giudizio non ordina soltanto il processo, ma pronuncia su un presupposto processuale. Il raffronto con il processo civile, dove l'ordinanza che sospende ai sensi dell'art. 295 c.p.c. è impugnabile con il regolamento di competenza (art. 42 c.p.c.) e, dove questo non è ammesso, con l'appello (Cass. civ., Sez. III, n. 28660/2025), conduce al reclamo ordinario; ne consegue che il provvedimento di sospensione, che il Codice vieta, resta soggetto a controllo.

Il cuore della decisione è nel secondo passaggio. La Sezione tesseramenti è il giudice specializzato delle controversie che hanno il tesseramento per oggetto; nel giudizio disciplinare il tesseramento è invece elemento costitutivo della fattispecie, che il giudice accerta *incidenter tantum* come ogni altro presupposto della responsabilità (art. 111, comma 6, CGS). Ne discende che l'art. 89, comma 1, lett. b), non crea una pregiudizialità necessaria, ma attribuisce una facoltà eccezionale, il cui presupposto non è la rilevanza della posizione di tesseramento, che ricorre sempre, bensì la necessità di una sua «definizione»: una posizione non già definita dagli atti ufficiali e oggetto di contestazione effettiva, come nel caso di tesseramenti confliggenti, di vizi della sottoscrizione, di contestazioni sulla validità del vincolo. Una lettura più ampia subordinerebbe ogni giudizio sulla posizione irregolare a un giudizio preventivo davanti a un altro organo, in contrasto con il divieto di sospensione (art. 111, comma 7), con la concentrazione, con i termini di estinzione del giudizio disciplinare (art. 110) e con il giusto processo (art. 44, comma 1). La Corte si colloca così nel solco del Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 64/2026, e della propria prassi costante di decidere nel merito, senza rimessione, i giudizi sulla posizione irregolare.

Il rapporto fra le due cognizioni risulta, in questa ricostruzione, a senso unico. L'accertamento della Sezione tesseramenti, una volta definitivo, si impone al giudice disciplinare come antecedente non sindacabile (Sez. I, n. 3/2026-2027); ma il giudice disciplinare non

deve attendere un accertamento che nessuno ha chiesto, né può sospendere il giudizio per provocarlo, e neppure la pendenza di un ricorso al Collegio di garanzia dello sport paralizza l'azione disciplinare. A ciò si aggiunge una regola di coordinamento con il termine dell'art. 89, comma 1, lett. a): se gli atti dell'ufficio tesseramento non sono stati impugnati nei trenta giorni, la posizione è definita, e non può essere rimessa in discussione nel giudizio disciplinare per giustificare l'impiego del calciatore. Il giudizio disciplinare non diventa, in altre parole, la sede per aggirare una decadenza.

Nel merito la Corte, che decide senza rinvio (art. 106, comma 2, CGS), conferma l'indirizzo sulla decorrenza del tesseramento. La facoltà di utilizzare il calciatore dal giorno successivo al deposito (art. 39, comma 3, NOIF) è un'anticipazione degli effetti che la società si assume a proprio rischio, subordinata alla completezza della pratica: il tesseramento non decorre finché la pratica posta in errore non sia sanata, e non c'è soccorso istruttorio che consenta di regolarizzarla ora per allora (Sez. I, n. 80/2021-2022; Sez. IV, n. 98/2021-2022). Non è illegittima la richiesta della dichiarazione di prestazione volontaria al calciatore infrasedicenne, che anzi conferma la natura non lavorativa dell'attività. I criteri sanzionatori di SS.UU., n. 67/2022-2023 ne escono confermati.

La decisione distingue specializzazione e pregiudizialità e riconduce la sospensione del giudizio sportivo, di regola vietata, a un'evenienza eccezionale, ammissibile soltanto quando la questione pregiudiziale debba essere decisa con efficacia di giudicato e la relativa causa sia già stata proposta (Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 63/2021 e n. 7/2026).

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZ. I

n. 48

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Le cause ostative dell'art. 22-bis NOIF sono tassative

Il DASPO non figura tra le cause ostative, che richiamano solo le misure del Codice antimafia: l'elenco è di stretta interpretazione. L'art. 4 CGS non può supplire al difetto di tipizzazione. Diverso il caso dell'avviso orale del Questore (art. 3 d.lgs. n. 159/2011), che rientra nell'elenco anche se risalente: per quel deferito restano sei mesi di inibizione.

IL CASO Giudizio di rinvio disposto dal Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 65/2026.

ESITO In sede di rinvio dal Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 65/2026, respinge il reclamo della Procura federale n. 147/CFA/2025-2026 e conferma la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 204/TFNSD-2025-2026 del 30 marzo 2026.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZ. I, N. 48/2026-2027

IL DASPO NON IMPEDISCE DI FARE IL DIRIGENTE: LE CAUSE OSTATIVE DELL'ART. 22-BIS NOIF SONO TASSATIVE

Alcuni tesserati, destinatari di DASPO per i disordini seguiti a una gara, sottoscrivono accordi di collaborazione con una società e ne ottengono il tesseramento dirigenziale; il Questore nega loro l'autorizzazione ad accedere agli impianti per ragioni di lavoro, ed essi continuano a svolgere compiti d'ufficio. Il Tribunale federale nazionale li aveva prosciolti. La Corte aveva definito in rito il reclamo della Procura federale, ravvisandovi una *mutatio libelli* (Sez. I, n. 126/2025-2026), ma il Collegio di garanzia dello sport ha annullato quella decisione (Sez. II, n. 65/2026): gli argomenti giuridici sviluppati nel reclamo sulla funzione del DASPO non mutano il fatto contestato, che resta l'avere ottenuto il tesseramento e svolto attività in costanza della misura. In sede di rinvio la Corte esamina il merito e conferma il proscioglimento.

Il ragionamento muove dalla natura delle cause ostative. L'art. 22-bis NOIF elenca analiticamente le condizioni che impediscono il tesseramento dirigenziale: condanne o patteggiamenti per reati determinati, misure di sicurezza personali, misure di prevenzione del Codice antimafia. Il DASPO dell'art. 6 della l. n. 401/1989 non vi compare. Poiché quelle disposizioni incidono sul lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e sulla libertà di associarsi e di partecipare alla vita di comunità (artt. 2 e 18 Cost.), hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione: il catalogo non si estende per analogia, e del resto, quando il regolatore federale ha voluto dare rilievo a misure di prevenzione, lo ha detto espressamente, richiamando il solo Codice antimafia. Ne deriva anche che la dichiarazione di insussistenza di cause ostative resa al momento del tesseramento non è mendace.

Il secondo passaggio riguarda la clausola generale. La Procura chiedeva di colpire la stessa condotta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, come elusione dei presidi di sicurezza. La Corte ne riconosce la funzione di chiusura del sistema (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 76/2017 e n. 152/2024), ma nega che possa surrogare il difetto di tipizzazione, diventando una fonte atipica di sanzioni per condotte conformi alle regole di settore. Il DASPO limita la libertà di circolazione (art. 16 Cost.), cioè l'accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive; non introduce, né potrebbe, un divieto generalizzato di lavorare. Chiedere al Questore l'autorizzazione è l'esercizio di una facoltà prevista dalla legge, non una manovra fraudolenta, e il diniego ha il solo effetto di confermare il divieto di accesso alle gare. L'elusione rilevante è l'aggiramento materiale di quel divieto, che nel caso non era stato neppure contestato; né può sanzionarsi un'intenzione che non si sia tradotta in una condotta offensiva (SS.UU., n. 14 e n. 15/2023-2024). Il dovere di promuovere una cultura di non violenza (art. 5, comma 2, Codice di comportamento sportivo del CONI) è una regola di condotta, non una causa di ineleggibilità.

Diversa la posizione di un altro deferito, destinatario di un avviso orale del Questore (art. 3 d.lgs. n. 159/2011). Questa misura appartiene al Codice antimafia ed è espressamente richiamata dall'art. 22-bis, comma 4, NOIF; anche se risalente, finché non è revocata conserva efficacia e osta al tesseramento dirigenziale. La Corte conferma quindi i sei mesi di inibizione inflitti in primo grado e giudica sproporzionati i cinque anni chiesti dalla Procura. Precisa inoltre che l'ammissione di responsabilità è un'attenuante autonoma, distinta dalla collaborazione e dal regime premiale dell'art. 128 CGS, che presuppone la proposta della Procura.

La decisione applica il principio di legalità al diritto disciplinare sportivo e tiene distinti tre piani: la misura di polizia, i requisiti di onorabilità e i doveri di lealtà. Ne risulta un assetto nel quale il DASPO, la misura di prevenzione più direttamente legata allo sport e alla violenza negli stadi, non impedisce l'accesso ai ruoli dirigenziali, mentre l'avviso orale, misura di carattere generale e nel caso risalente, lo impedisce. La scelta di attribuire rilievo ostativo al DASPO, eventualmente per la sola durata della misura, appar-

tiene al regolatore federale e alla formulazione dell'art. 22-bis NOIF; la decisione chiarisce che, in mancanza di una previsione espressa, il giudice disciplinare non può supplire.

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZ. I

n. 49

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Una battuta a sfondo sessuale rivolta a un dodicenne basta; le risate dei compagni aggravano

Abuso psicologico e molestia sessuale del Regolamento FIGC non richiedono reiterazione: basta un singolo episodio. Non sono illeciti di danno: la norma guarda all'idoneità lesiva della condotta («possa incidere»), sicché non serve provare il pregiudizio con certificazioni mediche. Il tono scherzoso è irrilevante tra adulto e minore, e le risate del gruppo amplificano l'effetto umiliante. I Principi CONI del 2023 vietano il linguaggio allusivo «anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo».

IL CASO Preparatore atletico di una squadra Under 14, partito per il ritiro sapendo di non essere tesserato, che aveva rivolto un'allusione sessuale degradante a un calciatore di dodici anni.

ESITO Accoglie in parte il reclamo del preparatore atletico avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 42/TFNSD-2026-2027 e, in riforma, irroga la squalifica di sei mesi (in luogo di otto).

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZ. I, N. 49/2026-2027

ABUSO PSICOLOGICO E MOLESTIA SESSUALE: BASTA UN EPISODIO, E LA BATTUTA NON È UNA SCUSANTE

Durante il ritiro precampionato di una squadra Under 14, il preparatore atletico, che vi partecipa sapendo di non essere ancora tesserato, rivolge a un calciatore di dodici anni, davanti ai compagni, un'allusione sessuale degradante; alcuni ridono. Il Tribunale federale nazionale (Sez. disciplinare, n. 42/2026-2027) lo aveva sanzionato con otto mesi di squalifica, nel giudizio nel quale erano stati deferiti anche il presidente, il responsabile *safeguarding* e la società. Sul reclamo del preparatore la Corte conferma la responsabilità e ridetermina la sanzione in sei mesi. La decisione interessa per tre ragioni: la qualificazione della condotta, la prova, e le regole di commisurazione della sanzione.

Sul primo versante la Corte legge insieme le definizioni dell'art. 4, comma 2, del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni. L'allusione sessualmente esplicita, dall'effetto degradante, integra la molestia sessuale (lett. c) e, al tempo stesso, l'abuso psicologico (lett. a), perché incide sul senso di identità, dignità e autostima del minore. Nessuna delle due fattispecie richiede la reiterazione: entrambe parlano di «qualunque atto», e un singolo episodio è sufficiente. Né si tratta di illeciti di danno: le norme sono costruite sull'idoneità lesiva («possa incidere», «tale da»), sicché non occorre provare il pregiudizio con certificazioni mediche, e il disagio può desumersi

dalle dichiarazioni e dalle scelte della famiglia, che aveva interrotto il rapporto con la società. Il tono scherzoso è irrilevante in una relazione di oggettiva disparità fra adulto e minore, e le risate del gruppo aggravano, non attenuano, perché espongono la vittima al dileggio. La Corte richiama qui i Principi fondamentali adottati dal CONI nel 2023, che vietano il linguaggio allusivo «anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo».

Sul piano della prova, la decisione ribadisce che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole la responsabilità, previa verifica rigorosa della credibilità del dichiarante e dell'attendibilità del racconto; che le divergenze sul tenore letterale della frase non contano se il nucleo offensivo resta immutato; che le dichiarazioni *de relato* non hanno valore autonomo. Lo standard resta quello consueto della ragionevole certezza, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti. Quanto alla tipicità, l'ordinamento sportivo può qualificare come illecite condotte prive di rilievo penale, e le definizioni espresse del Regolamento assicurano la prevedibilità della sanzione (in linea con Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 55/2026).

La parte più articolata riguarda la sanzione, ed è quella che giustifica la parziale riforma. La Corte censura la decisione di primo grado per una motivazione sulla dosimetria ridotta a formule di stile e, soprattutto, per avere fatto leva sulla negazione dell'addebito: la mancata ammissione è esercizio del diritto di difesa e preclude l'attenuante dell'art. 13, comma 1, lett. e), CGS, ma non può aggravare (SS.UU., n. 17/2025-2026). Fissa poi alcune regole di metodo. La sospensione cautelare disposta dalla società non si computa nella sanzione; la vulnerabilità del minore aggrava solo se nota all'incolpato; la sanzione concordata in altri procedimenti ai sensi dell'art. 126 CGS non è un parametro di comparazione; il patteggiamento è comunque escluso per gli episodi di molestia sessuale (artt. 126, comma 7, e 127, comma 7, CGS). Per gli addebiti contestati ai sensi dell'art. 4, comma 1, la sanzione non ha minimo né massimo e si determina con una valutazione globale e unitaria, non per cumulo dei singoli capi. La Corte arriva così a sei mesi complessivi, indicando per trasparenza la quota attribuita a ciascun addebito: cinque mesi per l'abuso, uno per la violazione relativa al tesseramento.

La decisione ricostruisce la tutela dei minori in chiave preventiva, afferma la prevalenza del benessere psico-fisico del minore sul risultato sportivo e, sul piano delle garanzie, sottrae la negazione dei fatti al giudizio sulla misura della sanzione. Quanto alla qualificazione, l'addebito era stato contestato ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS e non dell'art. 28-bis, comma 5, che dal 1° settembre 2024 punisce le condotte di abuso con l'inibizione o la squalifica «non inferiore a sei mesi». La Corte tratta quella soglia come un parametro del disvalore, non come minimo vincolante, e attribuisce all'abuso cinque mesi, in coerenza con il principio di correlazione fra contestazione e decisione. Ne deriva che la misura della sanzione per condotte qualificate come abusi dal Regolamento dipende anche dalla norma indicata dalla Procura federale nel capo di incolpazione.

REDAZIONE

CORTE FEDERALE D'APPELLO
FIGC

SEZ. I

n. 50
2026-2027

Il tesseramento del tecnico vale per l'intera stagione, anche se la collaborazione cessa di fatto

Il tesseramento del tecnico non viene meno per la cessazione di fatto della collaborazione né per l'inadempimento economico della società. Ne seguono due conseguenze: le comunicazioni restano validamente indirizzate alla PEC della società, presso la quale il tecnico ha eletto domicilio; e l'attività svolta

Testo integrale della decisione ↗

per un'altra società nella stessa stagione integra il divieto di doppia attività (art. 40, comma 1, Regolamento del Settore tecnico), che richiede un minimo di concretezza delle due attività ma non un dolo specifico di elusione. Una gara amichevole conta solo per la misura della sanzione.

> **ESITO** Accoglie in parte il reclamo del tecnico avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 47/TFNSD-2026-2027 del 14 settembre 2026 e, in riforma, irroga la squalifica di tre giornate (in luogo di quattro).

RICHIAMATI NELLA DECISIONE *sulla comunicazione degli atti*, CFA, SS.UU., n. 67/2021-2022 e n. 51/2022-2023, Sez. I, n. 57/2025-2026; *sul divieto di doppia attività*, Sez. I, n. 17/2024-2025 e n. 20/2026-2027, Sez. IV, n. 18/2022-2023; *sulle risultanze del portale*, Sez. I, n. 119/2025-2026, n. 20 e n. 26/2026-2027, Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 40/2019; *sulle attenuanti*, SS.UU., n. 1/2021-2022, Sez. I, n. 61/2025-2026 e n. 21/2026-2027.

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC

SEZ. I

n. 51

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Insulto razziale: il minimo di dieci giornate si deroga solo in casi limite

Il minimo dell'art. 28, comma 2, CGS è sensibile alle circostanze attenuanti tipiche (art. 15, comma 1, CGS), secondo l'indirizzo della Sez. I, n. 10/2026-2027, che ha superato la n. 62/2025-2026. La più ampia deroga fondata direttamente sulla proporzionalità resta riservata ai casi in cui il minimo condurrebbe a un esito manifestamente sproporzionato per eccesso: non è tale l'epiteto razzista di un calciatore maggiorenne durante una gara.

> **IL CASO** Il primo giudice aveva riconosciuto un'attenuante al calciatore, che a fine gara si era recato nello spogliatoio avversario per scusarsi, pur negando l'insulto razzista.

> **ESITO** Riuniti i reclami della Procura federale interregionale e del calciatore avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, C.U. n. 15 del 17 settembre 2026, accoglie quello della Procura e irroga al calciatore la squalifica di dieci giornate (in luogo di sette); respinge quello del calciatore.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE FEDERALE D'APPELLO FIGC, SEZ. I, N. 51/2026-2027

INSULTO RAZZIALE: COME SI PROVA, QUANDO LE SCUSE ATTENUANO, QUANTO È RIGIDO IL MINIMO

Nel corso di una gara, dopo un contrasto in cui entrambi finiscono a terra, un calciatore rivolge a un avversario un epiteto razzista. La persona offesa scoppia in lacrime e la sua squadra segnala subito l'accaduto; l'incolpato ammette di avergli rivolto «qualche insulto», nega quello razzista e a fine gara si reca nello spogliatoio av-

versario per scusarsi. Il Tribunale federale territoriale lo aveva condannato riconoscendogli un'attenuante. La Corte, riuniti i reclami, conferma la responsabilità, accoglie il reclamo della Procura federale, esclude l'attenuante e ridetermina la squalifica in dieci giornate. La decisione interessa su tre piani: la prova dell'insulto discriminatorio, il valore delle scuse, la derogabilità del minimo edittale dell'art. 28, comma 2, CGS.

Sulla prova, la Corte applica lo standard della ragionevole certezza e costruisce un vaglio rigoroso delle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare la condanna: precisione, coerenza nell'identificazione dell'autore, sobrietà, assenza di interessi a una falsa accusa. Rilevando che non vi erano ragioni di astio e che la segnalazione proveniva da terzi, il giudice non inverte l'onere della prova, ma compie proprio quella verifica. I riscontri vanno distinti per oggetto: l'ammissione degli insulti generici conferma l'occasione e l'interlocutore, non il contenuto discriminatorio, che richiede una valutazione separata; il pianto è un riscontro dell'attendibilità, non una prova autonoma; il rapporto dell'osservatore che non ha udito la frase prova almeno la tempestività della doglianza. Il silenzio del referto non dimostra che il fatto non sia avvenuto, perché il referto fa piena prova di ciò che attesta, non di ciò che non riporta. E il travisamento di una testimonianza da parte del primo giudice non conduce alla riforma, se la responsabilità resta fondata sugli altri elementi.

Sulle scuse la decisione è esplicita. Quelle rivolte per placare la tensione fra le squadre, accompagnate dalla negazione dell'insulto e compiute su iniziativa dei dirigenti, non integrano l'attenuante dell'art. 13, comma 1, lett. c), CGS, che richiede un'attivazione spontanea rivolta proprio alle conseguenze dell'infrazione, cioè all'offesa recata alla dignità della persona. Non si può attribuire valore riparatorio a un gesto con cui il suo autore nega, nello stesso momento, di avere offeso; e il beneficio dell'attivazione promossa dalla società spetta, semmai, alla società (art. 13, comma 3). La negazione dell'addebito, peraltro, non è in sé ragione per negare le attenuanti, essendo esercizio del diritto di difesa: semplicemente, non può fondarle.

Il passaggio di maggiore rilievo sistematico riguarda il minimo di dieci giornate. La Corte conferma l'indirizzo della Sez. I, n. 10/2026-2027, che ha superato la n. 62/2025-2026: il minimo dell'art. 28, comma 2, è sensibile alle attenuanti tipiche, in forza dell'art. 15, comma 1, CGS. Da questo correttivo distingue la deroga eccezionale fondata direttamente sul principio di proporzionalità (Sez. I, n. 1/2026-2027), riservata ai casi limite nei quali il minimo produrrebbe un esito manifestamente sproporzionato per eccesso: non è tale l'epiteto razzista rivolto da un calciatore maggiorenne a un avversario a terra, nel pieno di una gara. L'art. 28 è norma speciale e assorbe la contestazione dell'art. 4, comma 1, CGS, sicché la sanzione si determina nella sua cornice edittale.

La decisione propone un metodo di valutazione della prova per un illecito che di regola si consuma senza testimoni e delimita il rilievo delle scuse. Il raccordo con la funzione anche educativa della sanzione antidiscriminatoria, richiamata dal Collegio di garanzia dello sport (Sez. II, n. 48/2026), passa per l'accertamento delle attenuanti, che la decisione conduce in concreto su elementi di fatto.

REDAZIONE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

SEZ. II

nn. 4 e 6

2026-2027

TESTI INTEGRALI DELLE DECISIONI

n. 4 ↗ · n. 6 ↗

Condotta violenta: conta l'intenzionalità del gesto, non l'entità delle lesioni

La condotta violenta (art. 38 CGS) si connota per volontarietà e intenzionalità, con un'accentuata e volontaria aggressività; la condotta antisportiva (art. 39 CGS) esprime invece un eccesso di agonismo nella contesa del pallone, o una condotta negligente o imprudente nella dinamica di gioco. Né l'assenza di lesioni gravi riconduce il fatto all'art. 39.

Il referto arbitrale, assistito da fede privilegiata (art. 61, comma 1, CGS), che descriva il colpo come inferto «volontariamente» è sintomatico dell'elemento soggettivo; lo confermano il pallone non conteso e la delicatezza della zona colpita.

> **IL CASO** Nella n. 4, manata al volto di un avversario con il pallone non in contesa, con fuoriuscita di sangue dal naso; nella n. 6, ginocchiata al bacino a gioco fermo, con intervento dei sanitari.

> **ESITO** Respinge i reclami avverso la decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Pro, C.U. n. 3/DIV del 25 agosto 2026, che aveva inflitto ai due calciatori la squalifica per tre giornate effettive di gara.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE Nella n. 4, *sulla distinzione tra artt. 38 e 39*: CSA n. 57/2021-2022; Corte giust. fed., C.U. FIGC 10.1.2014 n. 161/CGF e 18.1.2011 n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13.9.2010.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC, SEZ. II, NN. 4 E 6/2026-2027

MANATA AL VOLTO E GINOCCHIATA A GIOCO FERMO: L'INTENZIONALITÀ DAL REFERTO, LE CONSEGUENZE FUORI DALLA QUALIFICAZIONE

Le due decisioni riguardano gare della prima giornata del campionato di Serie C e reclami contro lo stesso comunicato del Giudice sportivo, che aveva inflitto a due calciatori la squalifica per tre giornate, minimo edittale della condotta violenta (art. 38 CGS). Nella n. 4 il referto descrive un calciatore che, «a gioco in svolgimento, senza contesa del pallone», colpisce «volontariamente» un avversario al volto con una manata a mano aperta, facendolo cadere e provocandogli la fuoriuscita di sangue dal naso. La società sostiene che il gesto, compiuto con il pallone non distante, fosse interno all'azione di gioco, isolato e frutto al più di imprudenza, e chiede in subordine la riqualificazione nella condotta gravemente antisportiva dell'art. 39, punita con almeno due giornate. Nella n. 6 il referto riferisce che, dopo l'assegnazione di una rimessa laterale e quindi a gioco fermo, il calciatore «cercava l'avversario con lo sguardo, per poi colpirlo intenzionalmente con una forte ginocchiata all'altezza del bacino», rendendo necessario l'intervento

dei sanitari; il reclamante sostiene che il fatto sia avvenuto a gioco in svolgimento, come reazione a una provocazione e senza conseguenze lesive, e chiede la riqualificazione o, in subordine, le attenuanti. La Corte sportiva d'appello, Sez. II, respinge entrambi i reclami.

Il criterio di distinzione applicato è quello tradizionale. La condotta violenta è un atto caratterizzato da volontarietà e intenzionalità; la condotta antisportiva è un «eccesso» di agonismo nella contesa del pallone. La n. 4 riprende la formula della Corte sportiva (n. 57/2021-2022) e, attraverso di essa, della Corte di giustizia federale (C.U. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011 e n. 161/CGF del 10 gennaio 2014); la n. 6 precisa che la condotta violenta è un'azione intenzionale caratterizzata da «un'accentuata, volontaria aggressività», mentre quella dell'art. 39 è un'azione «meramente negligente e/o imprudente nell'ambito di una dinamica di gioco». La n. 4 premette che ogni caso «è una storia a sé» e va valutato nello specifico: il criterio è generale, ma la sua applicazione dipende dagli indici di fatto.

Gli indici sono tratti, in entrambe le decisioni, dal referto, che fa piena prova dei fatti accaduti e del comportamento dei tesserati in occasione della gara (art. 61, comma 1, CGS). Nella n. 4 l'avverbio «volontariamente» è ritenuto sintomatico dell'elemento soggettivo, perché esprime la valutazione dell'arbitro che il calciatore abbia inteso colpire l'avversario; a esso si aggiungono il pallone non conteso e la delicatezza della zona colpita, «al di là anche delle conseguenze concrete». Nella n. 6 il referto è decisivo su due punti contestati dal reclamante: il gioco era fermo, e la condotta non era una reazione immediata, perché il calciatore aveva «cercato con lo sguardo» l'avversario prima di colpirlo. La stessa circostanza esclude l'attenuante della provocazione: non vi è una reazione nell'immediatezza a un fatto ingiusto, ma una condotta aggressiva volontaria. In entrambi i casi la Corte ritiene la squalifica nel minimo proporzionata, tenuto conto della cornice dell'art. 38 e del bilanciamento delle circostanze dell'art. 13.

Le due decisioni toccano tre questioni sulle quali la giurisprudenza è ampia. La prima è la nozione di condotta violenta. La Corte sportiva la definisce costantemente come comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà dirette a produrre lesioni o a porre in pericolo l'integrità fisica dell'avversario, che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata caratterizzata da accentuata, volontaria aggressività (Sez. I, n. 2/2025-2026; Sez. II, n. 170/2025-2026; Sez. I, n. 202/2025-2026), contrapponendola all'azione negligente o imprudente nel contesto di un contrasto (Sez. I, n. 197/2025-2026). La stessa definizione è accolta dalla Corte federale d'appello, che vi ricomprende anche il dolo eventuale (Sez. I, n. 36/2022-2023; Sez. I, n. 68/2025-2026; Sez. I, n. 77/2025-2026; Sez. I, n. 145/2025-2026) e ha ritenuto che il pugno al volto a gioco fermo, in un contesto avulso da qualsiasi azione, integri la condotta violenta a prescindere dall'intensità del colpo (SS.UU., n. 14/2026-2027).

La seconda questione è il rilievo delle conseguenze. Su questo l'orientamento è consolidato nel senso che la valutazione è *ex ante* e non *ex post*: la gravità della condotta si misura sulla potenziale pericolosità dell'intervento e non sui suoi esiti (CSA, Sez. II, n. 22/2025-2026); l'assenza di lesioni non esclude la condotta violenta e non costituisce un'attenuante (Sez. III, n. 23/2025-2026; Sez. II, n. 115/2025-2026), mentre l'eventuale danno può semmai aggravare la sanzione (Sez. III, n. 164/2025-2026); è violento anche il lancio di una bottiglietta verso gli avversari che non colpisce nessuno (Sez. III, n. 72/2025-2026). La Corte federale ha applicato lo stesso criterio alla «particolare gravità» dell'art. 38, comma 1, secondo periodo, che si apprezza in base all'intenzionalità e al pericolo oggettivo per l'incolumità, mentre l'entità delle lesioni rileva solo nella graduazione della sanzione (Sez. I, n. 36/2022-2023; Sez. I, n. 77/2025-2026; SS.UU., n. 14/2026-2027, che precisa anche che gli elementi già usati per qualificare il fatto non possono es-

sere computati di nuovo nella commisurazione). In tema di condotta violenta verso gli ufficiali di gara, il Collegio di garanzia dello sport ha escluso che la volontarietà possa essere ricavata dalla sola certificazione di una lieve lesione (Sez. I, n. 41/2026). Nella n. 4 la fuoriuscita di sangue, che la reclamante riteneva da sola insufficiente a qualificare il gesto, non è in effetti l'elemento qualificante: il giudizio poggia sull'intenzionalità risultante dal referto.

La terza questione è il confine tra gli artt. 38 e 39 nelle condotte più frequenti, la manata e il colpo inferto in prossimità del gioco. Le decisioni della Corte sportiva mostrano che lo stesso gesto riceve qualificazioni diverse secondo il contesto. La manata al volto a gioco fermo è condotta violenta anche senza conseguenze (Sez. I, n. 2/2025-2026; Sez. II, n. 200/2025-2026; per il calcio e lo schiaffo a gioco fermo, Sez. III, n. 62/2025-2026, e Sez. II, n. 67/2025-2026), e lo è anche quando, dopo la segnatura di una rete, sia inferta in modo non veemente, salvo il riconoscimento di un'attenuante generica per la minore intensità (Sez. I, n. 197/2025-2026); la manata o il colpo a mano aperta inferti dopo un contrasto o uno scontro di gioco sono invece stati ricondotti all'eccesso di impeto agonistico (Sez. I, n. 25/2025-2026; Sez. II, n. 213/2025-2026). La gomitata inferta a gioco in svolgimento con il pallone a distanza di gioco, senza danni, è stata qualificata come gravemente antisportiva (Sez. III, n. 216/2025-2026), e così il gomito alzato dopo una spallata da tergo, quando l'arbitro riferisca la volontarietà al movimento del braccio e non al colpire (Sez. I, n. 109/2025-2026). Quanto alla parte del corpo attinta, il colpo al petto non è meno violento di quello al volto (Sez. III, n. 69/2025-2026), e il pugno alle parti intime a gioco fermo è condotta violenta anche se di scarsa intensità (Sez. III, n. 175/2025-2026); in un caso il calcio sferrato da terra dopo un fallo subito, verso la stessa zona, è stato ricondotto all'art. 39 come reazione istintiva priva della volontà di arrecare un danno grave (Sez. II, n. 135/2025-2026). La sequenza descritta nella n. 6, che individua l'avversario e poi lo colpisce, trova riscontro nella decisione che ha qualificato come violento il gesto di voltarsi, guardare l'avversario marcante e colpirlo con un pugno al petto (Sez. III, n. 33/2025-2026).

Sull'attenuante della provocazione, la n. 6 si colloca in una giurisprudenza che ne richiede rigorosamente i presupposti. Un normale fallo di gioco non è «fatto ingiusto altrui» (Sez. III, n. 13/2025-2026); l'attenuante è invece riconosciuta quando la condotta violenta sia la reazione immediata a un comportamento ingiusto di un altro calciatore (Sez. I, n. 51/2025-2026), e, in caso di discrasia fra i referti dell'arbitro e dell'assistente sulle circostanze della reazione, è stata valorizzata la ricostruzione più favorevole all'incolpato (Sez. III, n. 90/2025-2026). Nella n. 6 l'immediatezza è esclusa dallo stesso referto. Le decisioni della stagione in corso sul medesimo confine, con applicazioni sia dell'una sia dell'altra norma e dell'attenuante della provocazione, sono esaminate nell'annotazione alle nn. 8, 9, 15, 16, 17, 20 e 22: il criterio resta l'elemento soggettivo, ricostruito attraverso indici di fatto che il referto, nella grande maggioranza dei casi, fornisce in modo decisivo.

REDAZIONE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

SEZ. II

n. 5

2026-2027

La squalifica non scontata non si prescrive e l'omologazione non la sana

L'art. 21, comma 6, CGS pone la regola della perpetuatio: la squalifica non scontata nella stagione in cui è irrogata va scontata nelle successive, senza prescrizione né decadenza. Un li-

Testo integrale della decisione ↗

mite temporale esiste solo dove è espresso, come per le ammonizioni non cumulatesi in squalifica (art. 19 CGS).

Il mancato rilievo d'ufficio del Giudice sportivo in una gara precedente non sana l'irregolarità e l'omologazione non fa giudicato: il reclamo ex art. 67 CGS resta esperibile.

IL CASO Calciatore impiegato in Coppa Italia Serie C 2026-2027 con una giornata di squalifica riportata in Coppa Italia Serie D 2024-2025, mai scontata.

ESITO Respinge il reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Pro, C.U. n. 12/CIT del 24 agosto 2026 (perdita della gara con il punteggio di 0-3, squalifica del calciatore per una giornata effettiva in aggiunta alla sanzione non scontata, ammenda di 500 euro alla società). Compensa le spese.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC, SEZ. II, N. 5/2026-2027

SQUALIFICA NON SCONTATA: LA PERPETUATIO NON CONOSCE PRESCRIZIONE, L'OMOLOGAZIONE NON LA SANA

Un calciatore riporta una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione nella finale di Coppa Italia Serie D della stagione 2024-2025, ultima gara della stagione, e non la sconta. La società, presso la quale il calciatore era tesserato ininterrottamente dal 2020, viene promossa in Serie C. Nella stagione 2025-2026 disputa una sola gara di Coppa Italia Serie C e vi impiega il calciatore; il Giudice sportivo non rileva l'irregolarità e nessuno la denuncia. Nella stagione 2026-2027 il calciatore è di nuovo schierato nel primo turno di Coppa Italia Serie C, e questa volta la società avversaria, sconfitta, propone reclamo. Il Giudice sportivo infligge la perdita della gara (art. 10, comma 6, lett. a), CGS), un'ulteriore giornata di squalifica e un'ammenda. La società sostiene che la squalifica, ai sensi dell'art. 21, comma 7, potesse essere scontata solo nella «successiva stagione sportiva», che l'omologazione della gara del 2025 l'avesse sanata, che mancasse un sistema di rilevazione delle squalifiche e che la sanzione fosse sproporzionata. La Corte sportiva d'appello, Sez. II, respinge il reclamo e compensa le spese per la complessità e la parziale novità delle questioni.

La decisione ricostruisce il sistema dell'esecuzione delle squalifiche. L'art. 19, comma 4, CGS stabilisce che le sanzioni inflitte in gare di Coppa Italia si scontano nella rispettiva competizione, e che le diverse Coppe Italia si considerano distinte secondo la Lega organizzatrice. Ne deriva il principio di omogeneità, per cui la squalifica si sconta, ove possibile, nella competizione in cui è stata commessa l'infrazione; solo quando ciò non sia possibile opera il principio sussidiario di effettività, per cui la sanzione deve comunque essere scontata e non può essere rimessa alla discrezionalità della società (CSA, SS.UU., n. 27/2019-2020; Sez. III, n. 60/2019-2020, n. 38/2022-2023 e n. 23/2023-2024). L'art. 21, comma 6, pone la regola della perpetuatio: le squalifiche non scontate nella stagione in cui sono irrogate si scontano nella stagione «o nelle stagioni successive». L'art. 21, comma 7, deroga alla distinzione fra le Coppe Italia quando nella stagione successiva non sia possibile scontare la sanzione nella stessa competizione, per evitare che il mutamento di categoria si traduca in elusione (CSA, Sez. II, n. 10/2021-2022); il calciatore deve scontare la sanzione anche quando fatti sopravvenuti, come il cambio di società o di cate-

goria, rendano impossibile l'omogeneità (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 99/2023). Nel caso, la squalifica doveva essere scontata nella prima gara utile di Coppa Italia Serie C.

Il punto più nuovo riguarda il rapporto fra i due commi dell'art. 21. Secondo la Corte, la «successiva stagione sportiva» del comma 7 individua soltanto il momento in cui la squalifica si converte e diventa eseguibile nella competizione di approdo; avvenuta la conversione, la squalifica resta pendente a tempo indeterminato finché non sia effettivamente scontata, perché il comma 6 non prevede alcun meccanismo di prescrizione o decadenza. L'argomento sistematico è tratto dall'art. 19: quando il legislatore federale ha voluto porre un limite temporale agli effetti delle sanzioni, lo ha fatto espressamente, stabilendo che le ammonizioni non cumulatesi in squalifica divengono inefficaci al termine della stagione. La Corte riconosce che l'introduzione di un limite temporale all'esecuzione delle squalifiche, e di un sistema telematico di pubblicità di quelle non scontate, è tema «meritevole di riflessione da parte del legislatore federale», ma esclude che possa essere ricavato dal diritto vigente.

Sugli altri motivi la decisione segue un orientamento consolidato. L'affidamento è escluso perché il calciatore era tesserato per la società già all'epoca dell'infrazione, e ciò basta a negare l'ignoranza scusabile: le società devono verificare la posizione dei propri tesserati e la violazione di questo obbligo è sanzionabile anche se colposa, con un rigore che dà rilievo anche alla colpa lieve, specie nel professionismo. I comunicati ufficiali si presumono conosciuti, e la mancanza di un sistema di rilevazione automatica delle squalifiche non costituisce una scriminante (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 64/2024; CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025). Il reclamo della società avversaria è l'esercizio di una facoltà riconosciuta dagli artt. 66 e 67 CGS, che non obbliga nessuno a denunciare l'irregolarità alla prima occasione. Il mancato rilievo d'ufficio da parte del Giudice sportivo nella gara del 2025 non sana la posizione del calciatore: il potere officioso si esercita sulla base dei documenti ufficiali della singola gara, nei quali l'irregolarità non era segnalata, e il comunicato del Giudice sportivo, provvedimento non giurisdizionale, non è assimilabile a una sentenza che copra il dedotto e il deducibile. Infine, la perdita della gara non è sindacabile sotto il profilo della proporzionalità, perché non ha carattere punitivo, ma la funzione di ripristinare la posizione della squadra avversaria lesa dalla partecipazione irregolare.

La giurisprudenza sull'esecuzione delle squalifiche è ampia e, nei principi, uniforme. Il Collegio di garanzia dello sport individua nell'art. 21 tre principi, effettività, omogeneità e perpetuatio, e ritiene l'effettività sussidiaria rispetto all'omogeneità, che prevale salvo impossibilità oggettiva o soggettiva (Sez. I, n. 11/2023, n. 99/2023, n. 9/2026 e n. 10/2026, quest'ultima anche sulla nozione di «prima squadra» del comma 7); ha precisato che, se il calciatore non ha mutato né società né categoria, la deroga del comma 7 non si applica e la squalifica si sconta nella competizione di origine, sicché è illegittima la perdita della gara inflitta in applicazione della deroga in assenza dei suoi presupposti (Sez. I, n. 99/2023). La Corte sportiva ha applicato gli stessi principi al calciatore trasferito ad altra società (Sez. III, n. 44/2025-2026) e ha qualificato come abuso del diritto il tesseramento temporaneo in una categoria inferiore disposto per aggirare la squalifica (Sez. III, n. 58/2025-2026); ha distinto la perdita della gara per l'impiego di un calciatore squalificato, fattispecie tipizzata dall'art. 10, comma 6, che non richiede un accertamento caso per caso sull'incidenza della condotta, dalle ipotesi dell'art. 10, comma 5 (Sez. III, n. 131/2025-2026). La Corte federale d'appello, sul versante disciplinare, ha affermato che il calciatore che non ha scontato la squalifica è in posizione irregolare in tutte le gare cui partecipa (Sez. I, n. 117/2025-2026), che il mancato rilievo del Giudice sportivo non sana l'irregolarità né fonda un affidamento (ivi), che la distanza temporale fra squalifica e im-

piego non incide sull'esigibilità della sanzione, ma può concorrere alla graduazione delle sanzioni a carico della società (n. 11/2026-2027), e che il reclamo della società avversaria non è abuso del diritto (SS.UU., n. 31/2024-2025). Il Collegio di garanzia dello sport ha escluso il *ne bis in idem* fra la perdita della gara e la penalizzazione inflitta in sede disciplinare per lo stesso impiego (Sez. I, n. 64/2024). Quanto al registro delle sanzioni previsto dall'art. 112 CGS e mai istituito, la Corte federale ne ha più volte rilevato la mancanza, rivolgendo alla Federazione il «pressante invito» a implementare un archivio elettronico delle squalifiche accessibile alle società (SS.UU., n. 31/2024-2025; Sez. I, n. 117/2025-2026; n. 11/2026-2027): la n. 5 si inserisce in questa linea, estendendo la riflessione all'opportunità di un limite temporale all'esecuzione.

REDAZIONE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

SEZ. II

n. 7

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Condotta irriguardosa: il gesto deve avere carattere univocamente offensivo

L'art. 36, comma 2, CGS richiede un gesto univocamente offensivo verso gli ufficiali di gara: non ogni manifestazione di disappunto o di protesta integra la fattispecie. Alzare le braccia dal basso verso l'alto, pur potendo essere letto come segno di disprezzo, può rappresentare una mera protesta contro una decisione arbitrale. Resta sanzionabile la protesta plateale con uscita dall'area tecnica, suscettibile di attenuazione ai sensi dell'art. 13, comma 2, CGS.

IL CASO Un dirigente aveva alzato due volte le braccia al termine di una revisione FVS; sentito in camera di consiglio, l'arbitro ha precisato che il gesto non era accompagnato da espressioni verbali.

ESITO Accoglie parzialmente il reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Pro, C.U. n. 10/DIV dell'8 settembre 2026, e, per l'effetto, riduce l'inibizione del dirigente fino al 17 settembre 2026; conferma nel resto.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC, SEZ. II, N. 7/2026-2027

IL GESTO DI PROTESTA VERSO L'ARBITRO: SENZA UNIVOCA OFFENSIVITÀ NON C'È CONDOTTA IRRIGUARDOSA

Durante una gara di Serie C, al termine di una revisione FVS (Football Video Support), un dirigente iscritto nella panchina aggiuntiva protesta platealmente contro la decisione dell'arbitro. Il Giudice sportivo lo sanziona per condotta irriguardosa verso l'arbitro e il quarto ufficiale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), CGS, per avere rivolto loro «un gesto offensivo», e, valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, le modalità complessive della condotta in occasione della revisione, gli infligge l'inibizione fino al 22 settembre e un'ammenda. Il reclamante sostiene che il referto non precisi in che cosa consistesse il gesto, che non risultino espressioni verbali e che un movimento delle braccia possa esprimere stupore, frustrazione o sconforto senza finalità offensive. La Corte spor-

tiva d'appello, Sez. II, sente telefonicamente l'arbitro in camera di consiglio: questi precisa che il dirigente aveva alzato due volte le braccia dal basso verso l'alto fino a dietro la testa, in segno di disapprovazione, «mandando» lui e il quarto ufficiale «a quel paese», senza alcuna espressione verbale percepita. La Corte accoglie in parte il reclamo e riduce l'inibizione fino al 17 settembre.

La decisione contiene due profili. Il primo è probatorio. Pur richiamando la piena prova del referto (art. 61, comma 1, CGS), la Corte ritiene di sentire l'arbitro «a chiarimento della dinamica dei fatti», quando la descrizione del gesto è sintetica e da essa dipende la qualificazione. È uno strumento che la Corte sportiva utilizza anche in altre decisioni della stagione, coerente con il principio per cui il referto può essere integrato quando non basti a formare il convincimento (v. l'annotazione alle nn. 13, 14, 18, 22 e 26); e il chiarimento, nel caso, va a favore del reclamante. Il secondo profilo è sostanziale. Alla luce della precisazione dell'arbitro, la Corte ritiene che manchino elementi «certi ed univoci» per affermare che il gesto esprimesse una palese mancanza di rispetto verso la persona dell'arbitro, potendo rappresentare una manifestazione non offensiva di protesta contro una decisione; resta tuttavia sanzionabile il comportamento di disapprovazione, consistito nell'uscire dall'area tecnica e nel protestare platealmente. Tenuto conto di tutte le circostanze attenuanti, la sanzione è ridotta.

Il criterio applicato, per cui la condotta irriguardosa richiede un gesto o un'espressione univocamente offensivi e non ogni manifestazione di disappunto, trova riscontro in una giurisprudenza ampia. La Corte sportiva ha qualificato come irrispettosa, e non irriguardosa, la protesta plateale di un dirigente accompagnata da un gesto ritenuto offensivo, seguita dalle scuse all'arbitro negli spogliatoi, riducendo la sanzione (Sez. II, n. 17/2025-2026); ha ricondotto all'art. 39, e non all'art. 36, il braccio alzato dal basso verso l'alto in direzione dell'arbitro, quando il referto non evidenzi modalità particolarmente irriguardose né espressioni offensive, trattandosi di un gesto istintivo di rammarico (Sez. III, n. 125/2025-2026); ha escluso l'ingiuria nelle parole pronunciate nella concitazione del momento in cui l'arbitro valutava la richiesta di revisione FVS della squadra avversaria (Sez. II, n. 70/2025-2026). Sul versante opposto, ha ritenuto irriguardosa la protesta plateale del dirigente che, in occasione di una revisione FVS, rivolga parole irrispettose alla quaterna arbitrale (Sez. II, n. 160/2025-2026), l'abbandono dell'area tecnica per dare corpo al dissenso, pur con l'attenuante per la scarsa portata irriguardosa delle espressioni (Sez. III, n. 81/2025-2026), e l'espressione volgare enfatizzata dal gesto di mimare gli occhiali (Sez. III, n. 158/2025-2026). La differenza, in tutte queste decisioni, sta nella presenza o meno di un contenuto che attinga la persona dell'ufficiale di gara e non soltanto la sua decisione.

La decisione si collega alle numerose pronunce di questo numero sull'art. 36. La n. 19/2026-2027 distingue, per i dirigenti, la condotta irriguardosa da quella che si concretizza in un contatto fisico; la n. 13/2026-2027 ritiene che un referto che non riporti le espressioni qualificate come ingiuriose impedisca la qualificazione; il gruppo di decisioni annotato insieme (nn. 10, 11, 12, 21 e 23–28) traccia la soglia fra la critica tecnica e l'offesa e il regime delle attenuanti. La n. 7, esclusa l'univoca offensività del gesto, riduce la sanzione senza riqualificare il fatto. La misura inflitta in primo grado, in applicazione dell'art. 13, comma 2, era inferiore al minimo di due mesi di inibizione indicato dalla Corte sportiva per l'art. 36, comma 2, lett. a) (Sez. II, n. 160/2025-2026); sulla derogabilità del minimo edittale per le sanzioni a contenuto personale si è pronunciata, in questo numero, la Corte federale d'appello (Sez. I, nn. 37 e 51/2026-2027).

REDAZIONE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

SEZ. II

n. 8

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Pugno a gioco fermo: condotta violenta anche se reazione, con attenuante della provocazione

Il colpo inferto a gioco fermo, intenzionale, volontario e idoneo a ledere l'avversario, integra la condotta violenta indipendentemente dalla durata delle conseguenze, anche quando si tratti di un gesto di reazione. La circostanza che la reazione sia seguita a una provocazione dell'avversario, emergente dal referto dell'assistente, consente l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), CGS.

IL CASO Serie C. Durante una discussione con un avversario, con reciproco trattenimento della maglia, un calciatore lo colpiva con un pugno al costato; l'avversario riprendeva poi il gioco dopo l'intervento dei sanitari.

ESITO Accoglie parzialmente il reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Pro, C.U. n. 3/DIV del 25 agosto 2026, e, per l'effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore da tre a due giornate effettive di gara.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

SEZ. II

n. 9

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Gomitata nella contesa del pallone: riqualificazione da condotta violenta a gravemente antisportiva

Sulla base del referto, integrato dall'arbitro su richiesta del Giudice sportivo, il gesto è ricondotto all'art. 39 CGS anziché all'art. 38: è avvenuto durante un'azione di gioco in corso, mentre entrambi i calciatori prendevano posizione per ricevere il pallone, e non ha prodotto conseguenze per l'avversario.

Non si ravvisa l'intento di causare danni fisici, ma un comportamento scomposto, finalizzato ad avvantaggiarsi nella ricezione del pallone, che eccede la misura consentita della normalità agonistica.

IL CASO Serie C. Un calciatore aveva colpito un avversario al volto con il gomito, allargando il braccio, senza conseguenze per quest'ultimo. Il reclamo è stato accolto in conformità alla domanda subordinata.

ESITO Accoglie parzialmente il reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Pro, C.U. n. 10/DIV dell'8 settembre 2026, e, per l'effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore da tre a due giornate effettive di gara.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

SEZ. I

n. 10

2026-2027

Espressione scurrile reiterata verso l'arbitro: condotta irriguardosa e attenuanti già assorbite nella sanzione inferiore al minimo

Testo integrale della decisione ↗

L'espressione volgare direttamente rivolta al direttore di gara, ripetuta anche negli spogliatoi, integra la condotta ingiuriosa o irriguardosa di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), CGS, che dopo la modifica del 2023 prevede il minimo di quattro giornate. L'asserito errore arbitrale, la posta in palio e la concitazione del finale non attenuano la condotta, e dall'allenatore è lecito attendersi un più elevato autocontrollo.

La sanzione di due giornate, inferiore al minimo edittale, presuppone che il primo giudice abbia già valorizzato il contesto agonistico, il che preclude una seconda considerazione in chiave mitigatoria.

IL CASO Serie A. Un allenatore, dopo l'espulsione, aveva rivolto più volte all'arbitro un'espressione scurrile, ripetendola al rientro negli spogliatoi. Il Giudice sportivo aveva inflitto due giornate di squalifica e l'ammenda.

ESITO Respinge il reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso la Lega Serie A, C.U. n. 30 dell'8 settembre 2026.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

SEZ. III

n. 11

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Scuse all'arbitro a fine gara, riportate nel referto: attenuante dell'ammissione di responsabilità

La tensione agonistica del finale di gara non è di per sé idonea ad attenuare il disvalore della condotta. L'ammissione di responsabilità e il tempestivo ravvedimento, comprovati dalle scuse rivolte all'arbitro nel suo spogliatoio e da questi riportate nel referto, costituiscono invece sintomo di resipiscenza valutabile ai fini dell'attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), CGS.

IL CASO Serie D. Un calciatore, ammonito nei minuti di recupero, aveva rivolto all'arbitro un'espressione offensiva e a fine gara si era scusato con lui.

ESITO Accoglie il reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale, C.U. n. 14 dell'8 settembre 2026, e, per l'effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore da quattro a tre giornate effettive di gara; dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC, SEZ. III, N. 11/2026-2027

LE SCUSE ALL'ARBITRO NELLO SPOGLIATOIO, ATTESTATE DAL REFERTO: L'AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ COME ATTENUANTE

In una gara di Serie D, nei minuti di recupero, un calciatore appena ammonito rivolge all'arbitro un'espressione offensiva. Il Giudice sportivo gli infligge quattro giornate di squalifica, minimo edittale della condotta ingiuriosa o irriguardosa verso gli ufficiali di gara (art. 36, comma 1, lett. a), CGS). Nel reclamo il calciatore ammette il fatto, lo at-

tribuisce alla tensione del finale di gara e valorizza una circostanza annotata dallo stesso arbitro nel referto: a fine partita era andato nello spogliatoio arbitrale, aveva ammesso la propria responsabilità e si era scusato. La Corte sportiva d'appello, Sez. III, accoglie il reclamo e riduce la squalifica a tre giornate.

La decisione distingue nettamente i due argomenti. La tensione agonistica del fine gara non è di per sé idonea ad «edulcorare» il disvalore della condotta. L'ammissione di responsabilità, unita al «tempestivo ravvedimento» comprovato dalle scuse rivolte all'arbitro nel suo spogliatoio e da questi riportate nel referto, è invece un «chiaro sintomo di resipiscenza» da valorizzare ai fini dell'attenuante dell'art. 13, comma 1, lett. e), CGS. Il referto, fonte di prova privilegiata (art. 61, comma 1), svolge qui una funzione inversa rispetto a quella consueta: non prova la condotta a carico, ma attesta il comportamento successivo che fonda l'attenuante. La riduzione porta la sanzione al di sotto del minimo edittale dell'art. 36, in applicazione di un'attenuante tipica.

Sulla tensione agonistica l'orientamento della Corte sportiva è costante: le pressioni emotive sono un dato ordinario di ogni competizione e non attenuano né la condotta violenta né quella irriguardosa (Sez. I, n. 2/2025-2026; Sez. III, n. 41/2025-2026 e n. 206/2025-2026; Sez. I, n. 168/2025-2026, per i dirigenti); per le decisioni di questo numero, v. l'annotazione alle decisioni sull'art. 36.

Sulle scuse all'arbitro la giurisprudenza della Corte sportiva è altrettanto consolidata, e individua nell'immediatezza il requisito decisivo. Le scuse e l'ammissione di responsabilità presentate all'arbitro nell'immediatezza del fatto hanno giustificato la riduzione da quattro a tre giornate (Sez. III, n. 143/2025-2026), mentre in loro mancanza il minimo non è stato ridotto (Sez. II, n. 174/2025-2026); il capitano espulso che accetta senza rimostranze la sanzione e a fine gara si scusa con l'arbitro ha ottenuto l'attenuante generica (Sez. II, n. 32/2025-2026); per il dirigente che, dopo una protesta plateale, si era recato a scusarsi negli spogliatoi, le scuse hanno concorso a qualificare la condotta come irrispettosa e non irriguardosa (Sez. II, n. 17/2025-2026). In questo numero lo stesso criterio è applicato dalla n. 27/2026-2027. Le scuse della società per gli insulti dei propri tifosi, senza un intervento fattivo per impedirli, non attenuano invece la responsabilità della società (Sez. III, n. 120/2025-2026). In tema di discriminazione, la Corte sportiva ha ridotto la squalifica al di sotto del minimo dell'art. 28 valorizzando, ai sensi della lett. e), il chiarimento reciproco intervenuto negli spogliatoi fra i due calciatori coinvolti (Sez. III, n. 188/2025-2026).

La decisione va letta accanto alle pronunce della Corte federale d'appello che, in questo numero, delimitano la stessa attenuante. La Sez. I, n. 37/2026-2027 ha affermato che l'ammissione della lett. e) deve investire anche l'elemento soggettivo e presuppone che l'autore riconosca lealmente la propria responsabilità, sicché non ricorre quando all'ammissione si accompagnino giustificazioni volte a ridimensionare il disvalore del fatto; ha precisato che la sede in cui l'ammissione è resa non è di per sé ostativa e ha escluso il ravvedimento nel calciatore che non aveva risposto alle richieste di scuse dell'offeso nell'immediatezza (richiamando SS.UU., n. 121/2024-2025, e Sez. I, n. 20/2025-2026). La Sez. I, n. 51/2026-2027 ha negato valore riparatorio alle scuse accompagnate dalla negazione dell'insulto. Già in precedenza la Corte federale aveva valorizzato le scuse spontaneamente porte alla persona offesa come resipiscenza idonea a giustificare la sanzione minima (Sez. I, n. 145/2025-2026). Nella n. 11 il criterio dell'immediatezza è soddisfatto, perché le scuse sono state rivolte nello spogliatoio a fine gara e attestate dall'arbitro; la tensione agonistica, pure invocata dal calciatore, è ritenuta irrilevante ma non ostativa al riconoscimento dell'attenuante. Corte sportiva e Corte federale convergono così sul valore delle scuse immediate e verificabili.

REDAZIONE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

SEZ. II

n. 12

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Frasi rivolte all'Osservatore e Organo tecnico: non si applica l'art. 36 CGS, ma l'art. 39, comma 3

Le espressioni indirizzate all'Osservatore e Organo tecnico non sono rivolte agli ufficiali di gara: l'art. 36 CGS è perciò inapplicabile. Il diritto di critica non opera come scriminante, perché ne manca il requisito della continenza.

La condotta è qualificata come gravemente antisportiva in occasione della gara ai sensi dell'art. 39, comma 3, CGS, che prevede come sanzione minima l'inibizione per un mese; la volgarità e la gravità delle espressioni escludono l'applicazione di attenuanti.

IL CASO Serie C. Un dirigente, non inserito in distinta, era entrato nello spogliatoio arbitrale a fine gara durante il colloquio con l'Osservatore e, alzando la voce e puntando il dito, gli aveva rivolto frasi di contestazione.

ESITO Accoglie parzialmente il reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Pro, C.U. n. 10/DIV dell'8 settembre 2026, e, per l'effetto, riduce l'inibizione inflitta al dirigente da tutto il 28 ottobre 2026 a tutto l'8 ottobre 2026.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC, SEZ. II, N. 12/2026-2027

LE OFFESE ALL'OSSERVATORE ARBITRALE: FUORI DALL'ART. 36, DENTRO LA CONDOTTA GRAVEMENTE ANTISPORTIVA

Al termine di una gara di Serie C, il direttore sportivo di una delle società, non inserito in distinta, entra nello spogliatoio arbitrale mentre l'arbitro è a colloquio con l'Osservatore e Organo tecnico e, puntando il dito verso quest'ultimo e alzando la voce, gli rivolge frasi di contestazione della gestione arbitrale, in termini volgari. Il Giudice sportivo lo sanziona per comportamento non corretto e condotta irriguardosa e ingiuriosa verso l'Osservatore e Organo tecnico, applicando l'art. 36, comma 2, CGS, con la continuazione e la valutazione delle modalità complessive ai sensi dell'art. 13, comma 2, e infligge l'inibizione per circa sette settimane. Il reclamante sostiene che l'art. 36 non si applichi perché le frasi non erano rivolte agli ufficiali di gara, che si trattasse di esercizio del diritto di critica e, in subordine, che la condotta rientri nell'art. 39, comma 3, CGS, con l'inibizione minima di un mese. La Corte sportiva d'appello, Sez. II, accoglie in parte il reclamo e riduce l'inibizione di tre settimane.

La decisione afferma tre principi. Il primo riguarda l'ambito soggettivo dell'art. 36, che disciplina le condotte nei confronti degli ufficiali di gara: le frasi indirizzate all'Osservatore e Organo tecnico, che il dirigente indicava puntando il dito, non sono rivolte direttamente agli ufficiali di gara, anche se pronunciate nello spogliatoio arbitrale e in presenza dell'arbitro, sicché la norma non è applicabile. Il secondo riguarda il diritto di critica: le espressioni, riportate nel referto che fa piena prova dei fatti avvenuti in occasione della

gara, mancano del requisito della continenza, e la scriminante non opera. Il terzo riguarda la qualificazione residua: la condotta è gravemente antisportiva e commessa in occasione della gara, e rientra nell'art. 39, comma 3, che prevede come sanzione minima l'inibizione per un mese; la volgarità e la gravità delle espressioni escludono le attenuanti. Ne deriva la riduzione dell'inibizione a un mese, pari al minimo dell'art. 39, comma 3.

Il punto più rilevante è il primo, perché tocca una figura che non coincide con quella dell'ufficiale di gara ma appartiene alla stessa organizzazione arbitrale. L'Osservatore arbitrale è un tesserato dell'AIA, inquadrato nei ruoli degli Organi tecnici (art. 44, comma 1, del Regolamento AIA; CFA, n. 66/2024-2025), e la Corte federale ha affermato che ogni appartenente all'AIA è figura istituzionale, soggetta a doveri di condotta più stringenti (SS.UU., n. 95/2025-2026), e che il sistema di valutazione degli arbitri deve essere al riparo da interferenze e da ogni apparenza di vicinanza indebita fra valutatore e valutato (Sez. I, n. 85/2025-2026). La n. 12 trae dalla diversità della funzione la conseguenza che le offese all'Osservatore non ricadono nella tutela rafforzata dell'art. 36, riservata agli ufficiali di gara, ma nella norma generale sulla condotta gravemente antisportiva. La differenza non è solo nominalistica: per i dirigenti il minimo dell'art. 36, comma 2, lett. a), è di due mesi di inibizione (Sez. I, n. 168/2025-2026; Sez. II, n. 160/2025-2026), quello dell'art. 39, comma 3, di un mese.

Sul diritto di critica la decisione si inserisce in una giurisprudenza ampia, esaminata nell'annotazione alle decisioni di questo numero sull'art. 36 e in quella alla n. 7. Fra i precedenti della stagione 2025-2026, la Corte sportiva ha escluso la condotta irriguardosa per proteste rumorose ma prive di offese dirette (Sez. III, n. 205/2025-2026) e l'ha invece affermata per il dirigente che ripete ad alta voce all'arbitro di avere «rovinato la partita», travalicando il diritto di critica, pur riconoscendo le attenuanti generiche (Sez. I, n. 168/2025-2026), e per l'allenatore che mette gratuitamente in discussione l'imparzialità dell'arbitro (Sez. III, n. 41/2025-2026). Nella n. 12, a differenza dei casi di mera protesta, la volgarità delle espressioni è il dato che esclude sia la scriminante sia le attenuanti.

La decisione si collega, in questo numero, ad altre pronunce sui rapporti fra tesserati e organizzazione arbitrale. La Corte sportiva, Sez. III, n. 18/2026-2027 ha applicato l'art. 36 con l'aggravante al dirigente addetto agli arbitri che aveva offeso un assistente, figura invece pienamente compresa fra gli ufficiali di gara. La Corte federale, Sez. I, n. 43/2026-2027 ha guardato allo stesso rapporto dal lato dell'arbitro, affermando che gli errori del referto si correggono solo attraverso i canali formali, con l'informazione dell'Organo tecnico, e non con contatti diretti con i tesserati. Nella n. 12 l'ingresso del dirigente nello spogliatoio arbitrale durante il colloquio fra arbitro e Osservatore, cioè nel momento della valutazione tecnica della prestazione, è il contesto della condotta; il giudizio è affidato alla gravità delle espressioni.

REDAZIONE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

SEZ. III

n. 13

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Referto che non riporta le espressioni «ingiuriose»: la genericità impedisce la qualificazione; il video di parte non è utilizzabile

La mancata indicazione nel referto delle espressioni qualificate come ingiuriose preclude al reclamante una piena difesa e agli organi di giustizia di valutare autonomamente la correttezza della qualificazione.

Quanto alla condotta materiale descritta nel referto, il video prodotto dalla parte non può costituire prova: il rapporto arbitrale resta prova legale assistita da fede privilegiata.

> **IL CASO** Coppa di Serie A femminile. Un allenatore era stato sanzionato per essersi alzato dalla panchina e aver rivolto al quarto ufficiale espressioni ingiuriose non specificate.

> **ESITO** Accoglie il reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso la Divisione Serie A femminile professionistica, C.U. n. 20/DAF del 7 settembre 2026, e, per l'effetto, riduce la squalifica inflitta all'allenatore da tre giornate a una giornata effettiva di gara.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

SEZ. II E SEZ. III

nn. 14, 18, 22, 26

2026-2027

TESTI INTEGRALI DELLE DECISIONI

n. 14 ↗ · **n. 18 ↗** · **n. 22 ↗** · **n. 26 ↗**

La prova televisiva resta un'eccezione al referto

I filmati sono utilizzabili solo nei casi tassativi dell'art. 61, commi 2 e 3, CGS: scambio di persona nell'ammonizione o nell'espulsione, oppure condotte violente, gravemente antisportive o blasfeme non viste dall'arbitro o dal VAR. Fuori da queste ipotesi non si può contestare con un video la ricostruzione del referto, che fa piena prova, a tutela della certezza e dell'intangibilità dei risultati del campo.

Il referto preciso e univoco non è superato da una ricostruzione di parte né da filmati non prodotti.

> **IL CASO (N. 14)** Strattonamento ripetuto del quarto ufficiale con espressioni blasfeme: la blasfemia è infrazione autonoma (art. 37 CGS) e si cumula. Minimo di otto giornate ridotto a cinque per le attenuanti, più una per la blasfemia: confermate sei giornate.

> **ESITO** Respinge i reclami; nella n. 18, ai sensi dell'art. 73, comma 2, CGS, ridetermina in aumento l'inibizione del dirigente.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC, SEZ. II E SEZ. III, NN. 13, 14, 18, 22 E 26/2026-2027

REFERTO E FILMATI NEL GIUDIZIO SULLE INFRAZIONI DI GARA: UN SISTEMA CHIUSO

Le decisioni affrontano, da angolazioni diverse, la stessa questione: quale spazio residui, accanto al referto, per le immagini della gara. Nella n. 18 la società reclamante allega un video che, nella sua prospettazione, avrebbe chiarito il contesto della protesta del dirigente e la portata delle espressioni attribuitegli. Nella n. 22 si chiede l'acquisizione dei filmati di alcune espulsioni. Nella n. 26 due calciatori contrappongono al referto una diversa ricostruzione, richiamando filmati non prodotti. Nella n. 14, relativa a una gara di Lega Pro, un tesserato sanzionato per aver strattonato ripetutamente il quarto ufficiale e pronunciato espressioni blasfeme allega al reclamo un video il cui audio, nella sua prospettazione, dimostrerebbe di non aver bestemmiato. In tutti i casi la Corte decide sulla base degli atti ufficiali.

Il quadro normativo è tracciato dagli artt. 58 e 61 CGS. L'art. 58, comma 1, ammette i mezzi di prova audiovisivi solo «nei casi previsti dall'ordinamento federale»; l'art. 61,

comma 1, attribuisce piena prova ai rapporti degli ufficiali di gara e ai loro supplementi; i commi 2 e 3 individuano le ipotesi nelle quali le immagini possono essere utilizzate: lo scambio di persona nell'ammonizione o nell'espulsione e, per le gare di Serie A e B, i fatti di condotta violenta, gravemente antisportiva o blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR, con un procedimento rigido quanto a legittimazione, termine (le ore 16 del giorno feriale successivo alla gara) e modalità di deposito. La stessa disposizione consente alla società e al tesserato di produrre filmati per dimostrare che il tesserato «non ha in alcun modo commesso» il fatto sanzionato. Per le gare della Lega Pro, della LND e del settore giovanile il comma 6 estende il regime ai soli fatti di condotta violenta o di blasfemia.

Su questa base la Corte afferma che al di fuori di quelle ipotesi i filmati sono inutilizzabili, e che la prova televisiva si pone in rapporto di specialità rispetto all'uso generalizzato del referto (n. 22, con richiamo a CFA, Sez. I, n. 2 e n. 9/2022-2023, e SS.UU., n. 13/2023-2024). La n. 18 indica la ragione del limite: la certezza e l'intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere rimesse in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (con richiamo a CFA, SS.UU., n. 119/2023-2024, e alla giurisprudenza della stessa Corte sportiva). Ne discende che il filmato non può essere usato neppure per illustrare il contesto o ridimensionare la gravità di una condotta refertata, come la Corte federale aveva già affermato per un filmato diretto non a negare il fatto ma a dimostrarne la minore gravità (Sez. I, n. 2/2022-2023). Nella n. 22 l'acquisizione è esclusa anche perché l'arbitro aveva percepito direttamente gli episodi, sicché manca il presupposto del fatto «non visto». Nella n. 14 il video non è preso in considerazione perché, ai sensi degli artt. 58, comma 1, e 61, comma 2, avrebbe potuto essere esaminato solo in caso di scambio di persona; il referto del quarto ufficiale, confermato in audizione, fonda la qualificazione della condotta come gravemente irriguardosa con contatto fisico (art. 36, comma 1, lett. b), CGS), cui si aggiunge la blasfemia, autonomamente sanzionabile (art. 37 CGS): dal minimo di otto giornate, ridotto a cinque per le attenuanti, si giunge a sei con l'ulteriore giornata per la blasfemia. La n. 26 aggiunge che il referto preciso, univoco e specifico non è superato da una ricostruzione di parte né dal richiamo a filmati non prodotti e comunque inutilizzabili, e che le valutazioni tecniche dell'arbitro, come la qualificazione di un intervento quale fallo imprudente, sfuggono al sindacato del giudice salvo errore.

Il contrappeso del sistema è affidato agli strumenti interni agli atti ufficiali. Se la ricostruzione presenta dubbi, la Corte può sentire l'arbitro o l'ufficiale di gara autore del referto per ottenerne conferma (n. 20; nella n. 14 è stato sentito il quarto ufficiale); se il referto è chiaro e completo, l'audizione è superflua e la richiesta può essere respinta (n. 27; sul referto dell'assistente, n. 23). Le decisioni si collocano in un orientamento consolidato: la Corte federale ha affermato la tassatività delle ipotesi dell'art. 61 e la sua applicazione anche alle gare di competenza dei giudici territoriali, annullando una decisione che aveva ammesso un filmato fuori da quei casi (SS.UU., n. 119/2023-2024); il Collegio di garanzia dello sport ha ricostruito il valore dei filmati come sussidiario rispetto al referto (Sez. II, n. 29/2019) e ha ribadito la fede privilegiata degli atti di gara (Sez. II, n. 92/2019 e n. 9/2021). In questo numero, la Corte federale ha precisato che il referto fa piena prova di quanto attesta essere avvenuto, ma non costituisce prova legale di ciò che non menziona (Sez. I, n. 51/2026-2027).

La n. 13 (Sez. III) mostra l'altro versante del sistema. In una gara della Coppa di Serie A femminile un allenatore era stato squalificato per tre giornate per essersi alzato dalla panchina, avere corso verso il quarto ufficiale e avergli rivolto «espressioni ingiuriose», senza che il referto ne riportasse il contenuto. Il reclamante produce un video che smentirebbe la corsa verso il quarto ufficiale e lamenta la genericità dell'addebito verbale. La

Corte applica la regola già vista: il video non è utilizzabile e la condotta materiale descritta nel referto resta provata. Accoglie però il reclamo quanto all'espressione, perché la sua mancata specificazione ha impedito al reclamante una piena difesa e agli organi di giustizia di apprezzare in modo autonomo la correttezza della qualificazione come ingiuriosa; resta l'espulsione, che comporta almeno una giornata, e la squalifica è ridotta a una giornata. La decisione mostra che la fede privilegiata assiste i fatti che il referto descrive, non le qualificazioni che vi siano enunciate senza un supporto descrittivo: la valutazione giuridica del fatto spetta al giudice, che deve poterla compiere sulla base di ciò che l'ufficiale di gara ha percepito. Lo stesso limite è segnato, in questo numero, dalla Corte federale, per la quale l'efficacia privilegiata riguarda ciò che il direttore di gara attesta essere avvenuto in sua presenza e non si estende a dichiarazioni rese aliunde (Sez. I, n. 36/2026-2027). Il tema della verbalizzazione generica ricorre in altre decisioni del numero: nella Corte sportiva, Sez. II, n. 7/2026-2027 la descrizione sintetica di un gesto ha indotto la Corte a sentire l'arbitro, il cui chiarimento ha escluso l'univoca offensività; nella Corte federale, Sez. I, n. 43/2026-2027 la formula predefinita del menù a tendina del referto telematico aveva indotto in equivoco il Giudice sportivo, e la Corte sportiva territoriale aveva ridotto la squalifica proprio per la genericità della descrizione. Nella n. 13 l'arbitro non è sentito: la genericità dell'addebito è risolta direttamente a favore dell'incolpato.

REDAZIONE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

SEZ. III

nn. 15, 16, 20, 22

2026-2027

TESTI INTEGRALI DELLE DECISIONI

n. 15 ↗ · **n. 16 ↗** · **n. 20 ↗** · **n. 22 ↗**

Condotta violenta o gravemente antisportiva: decide l'animus nocendi

La condotta violenta (art. 38 CGS) richiede intenzionalità e un'aggressività volontaria diretta a ledere o mettere in pericolo l'integrità fisica dell'avversario, indipendentemente dalle lesioni prodotte. Uno schiaffo a gioco fermo è condotta violenta anche se moderato e privo di conseguenze, che rilevano solo per contenere la sanzione nel minimo di tre giornate. Lo stesso vale per lo strattone al collo in una *mass confrontation*; nel caso di lieve entità il minimo non può essere superato.

Senza *animus nocendi* il gesto rientra nell'art. 39 CGS: è stata riqualificata come gravemente antisportiva, con riduzione da tre a due giornate, la spinta di intensità medio-bassa che aveva fatto cadere l'allenatore avversario.

> **ESITO** Respinge i reclami nelle nn. 15 e 22; accoglie il reclamo nella n. 16 (squalifica ridotta da tre a due giornate effettive) e, in parte, nella n. 20 (squalifica ridotta da quattro a tre giornate effettive).

CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

SEZ. III

n. 17

2026-2027

Percuotere la panchina dopo le proteste è condotta gravemente antisportiva

L'allenatore che, dopo una serie di proteste, percuote rumorosamente la panchina, allontanandosi prima del cartellino rosso, commette una condotta gravemente antisportiva (art. 39 CGS).

Testo integrale della decisione ↗

In assenza di intemperanze verbali la squalifica scende al minimo di due giornate.

> **ESITO** Accoglie il reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale, C.U. n. 18 del 17 settembre 2026, e, per l'effetto, riduce la squalifica inflitta all'allenatore a due giornate effettive di gara.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC, SEZ. II, NN. 8 E 9, E SEZ. III, NN. 15, 16, 17, 20 E 22/2026-2027

CONDOTTA VIOLENTA E CONDOTTA GRAVEMENTE ANTISPORTIVA: I CRITERI DI DISTINZIONE

Le sette decisioni riguardano il confine fra gli artt. 38 e 39 CGS, che ha un rilievo pratico immediato: la condotta violenta comporta una squalifica minima di tre giornate, quella gravemente antisportiva di due. Nella n. 8 un calciatore, a gioco fermo, dopo una discussione con un avversario accompagnata dal reciproco trattenimento della maglia, lo colpisce con un pugno al costato; nella n. 9 un calciatore, mentre entrambi prendono posizione per ricevere un pallone, colpisce l'avversario al volto con il gomito, allargando il braccio, senza conseguenze. Nella n. 15 un calciatore, a gioco fermo, colpisce con uno schiaffo al volto un avversario con il quale stava discutendo; nella n. 22 lo schiaffo, di intensità moderata, attinge il collo dell'avversario, sempre a gioco fermo e senza contesa del pallone; nella n. 20, nel corso di una *mass confrontation*, un calciatore strattona un avversario per il collo rivolgendogli espressioni offensive. Nella n. 16 un calciatore, per recuperare il pallone trattenuto tra le braccia dall'allenatore avversario prima di una rimessa laterale, nei minuti di recupero e con la propria squadra in svantaggio, lo spinge con entrambe le braccia all'altezza del petto, facendolo cadere. Nella n. 17 un allenatore, già ammonito per un comportamento continuamente scorretto, percuote con violenza la struttura della panchina e si allontana prima della notifica dell'espulsione.

Il criterio di distinzione è l'elemento soggettivo. La condotta violenta richiede intenzionalità e volontarietà dirette a ledere o a mettere in pericolo l'integrità fisica dell'avversario, un'azione impetuosa e incontrollata connotata da volontaria aggressività, a prescindere dalla produzione di lesioni; la condotta gravemente antisportiva si colloca invece nell'eccesso agonistico o nella reazione impulsiva priva di intento lesivo (n. 20, con richiamo a Corte giust. fed., C.U. n. 153/CGF/2011 e n. 161/CGF/2014, e a CSA n. 49/2019-2020 e n. 163/2025-2026). Gli indici con cui le decisioni ricostruiscono quell'elemento sono concreti: la parte del corpo attinta (volto e collo nelle nn. 15, 20 e 22, il petto nella n. 16), l'estraneità del gesto a una dinamica di gioco e la sua finalità. Il «gioco fermo» non è decisivo in sé: nella n. 15 conferma che lo schiaffo era estraneo a ogni azione di gioco, mentre nella n. 16 è ritenuto irrilevante, perché il pallone doveva essere recuperato per battere la rimessa e la spinta era diretta solo a quello scopo. Su questa base la n. 16 riqualifica la condotta ai sensi dell'art. 39, richiamando due precedenti della stessa Sezione (n. 146/2025-2026 e n. 158/2024-2025), e riduce la squalifica a due giornate, nonostante la caduta dell'allenatore. Allo stesso modo la n. 9 riconduce all'art. 39 la gomitata inferta durante un'azione di gioco in corso: in assenza di conseguenze e di un intento di causare danni fisici, il gesto è un comportamento scomposto, diretto ad avvantaggiarsi nella ricezione del pallone, che eccede la misura consentita della normalità agoni-

stica; anche qui la squalifica è ridotta da tre a due giornate. Nella n. 8, invece, il pugno a gioco fermo, intenzionale e idoneo a ledere, resta condotta violenta benché costituisca una reazione, indipendentemente dalla durata delle conseguenze.

Quanto alle conseguenze del gesto, l'intensità moderata del colpo e l'assenza di lesioni non escludono la violenza, ma rilevano nella commisurazione (nn. 15 e 22). La n. 15 ne trae un corollario: se l'assenza di conseguenze ha già giustificato la sanzione nel minimo, non può essere valutata una seconda volta come attenuante ai sensi dell'art. 13, comma 2. La stessa decisione esclude la provocazione (art. 13, comma 1, lett. a)), perché la discussione animata e le scorrettezze verbali dell'avversario, ammonito, non integrano un fatto ingiusto tale da determinare una reazione violenta e sproporzionata, e il concorso del fatto altrui (lett. b)), perché quelle intemperanze non concorrono alla scelta deliberata di colpire. La n. 8 riconosce invece l'attenuante della provocazione, risultante dal referto dell'assistente, per il pugno inferto all'avversario con cui il calciatore discuteva animatamente, e riduce la squalifica da tre a due giornate. La n. 20 afferma che la condotta violenta di lieve entità è sanzionata con il minimo edittale, che non può essere superato, e riduce la squalifica da quattro a tre giornate. Nella n. 17 la Corte qualifica il gesto dell'allenatore come manifestazione plateale di protesta verso l'arbitro, desumendola dalla sequenza delle contestazioni precedenti e dall'allontanamento prima del cartellino rosso, e respinge la tesi difensiva che il gesto fosse rivolto a un proprio calciatore; in assenza di intemperanze verbali la squalifica è ridotta al minimo di due giornate.

Le decisioni si inseriscono in un orientamento consolidato. Sul piano probatorio, la n. 15 precisa che il referto, assistito da fede privilegiata, può essere integrato da ulteriori atti istruttori quando non sia sufficiente a formare il convincimento, e dispone l'audizione dell'arbitro su richiesta del reclamante (art. 50, comma 4, CGS); l'arbitro conferma lo schiaffo e smentisce la tesi della spinta per liberarsi dalla marcatura (sul tema, v. l'annotazione alle nn. 13, 14, 18, 22 e 26). Sul piano sostanziale, per la nozione di condotta violenta la n. 8 richiama la n. 19/2025-2026 della Corte sportiva; la giurisprudenza della Corte sportiva, della Corte federale e del Collegio di garanzia dello sport sul confine fra gli artt. 38 e 39 e sul rilievo delle conseguenze del gesto è ricostruita nell'annotazione alle nn. 4 e 6.

REDAZIONE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

SEZ. III

n. 18

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Il dirigente addetto agli arbitri che offende l'assistente risponde con l'aggravante

Il dirigente addetto agli arbitri è il primo referente della società verso la terna e ha un dovere rafforzato di correttezza. Se è proprio lui a offendere l'ufficiale di gara che dovrebbe assistere, inverte la funzione di garanzia dell'incarico: ricorre l'aggravante della violazione dei doveri inerenti alla funzione (art. 14, lett. a), CGS). La Corte, respingendo il reclamo, si avvale dell'art. 73, comma 2, CGS e ridetermina in aumento l'inibizione.

IL CASO «Oggi non ne fischiate una di giusta», ripetuto più volte, e «siete scarsi». I sostenitori avevano colpito l'arbitro con un bicchiere di birra e sputato all'allenatore avversario.

ESITO Respinge il reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale, C.U. n. 17 del 15 settembre 2026, e conferma l'ammenda di 2.300 euro con diffida inflitta alla società; applicato l'art. 73, comma 2, CGS, in riforma della decisione impugnata, ridetermina l'inibizione del dirigente fino al 30 novembre 2026.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC, SEZ. III, N. 18/2026-2027

IL RECLAMO DELL'INCOLPATO E L'AGGRAVAMENTO DELLA SANZIONE: L'ART. 73, COMMA 2, CGS E IL DIVIETO DI *REFORMATIO IN PEIUS*

In una gara di Serie D il dirigente addetto agli arbitri della società ospitante lascia l'area tecnica, si avvicina all'assistente e ripete più volte: «Che c… fate, oggi non ne fischiate una di giusta. Siete scarsi»; viene espulso. Al termine della gara alcuni sostenitori colpiscono l'arbitro con un bicchiere di birra e sputano all'allenatore avversario. Il Giudice sportivo infligge al dirigente l'inibizione fino al 15 novembre 2026 e alla società un'ammenda di 2.300 euro con diffida. Reclama la sola società; la Procura federale non propone reclamo. La Corte sportiva d'appello, Sez. III, respinge il reclamo e, ai sensi dell'art. 73, comma 2, CGS, ridetermina l'inibizione del dirigente fino al 30 novembre 2026.

Nel merito la Corte conferma l'efficacia di piena prova del referto (art. 61, comma 1, CGS) e dichiara inutilizzabile il filmato prodotto dalla società, fuori dai casi previsti dal Codice (sul punto v. l'annotazione alle nn. 13, 14, 18, 22 e 26). Qualifica la condotta come offensiva o comunque irriguardosa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), CGS, e non come protesta tecnica: rilevano l'abbandono dell'area tecnica, l'avvicinamento all'ufficiale di gara, la reiterazione della frase e l'espressione che svaluta la capacità professionale dell'assistente. La tensione della gara non attenua, perché proprio in quei momenti si richiede ai dirigenti un più alto autocontrollo. Per la società, le misure di prevenzione adottate rilevano al più come attenuante ai sensi degli artt. 6 e 7 CGS, non come esimente.

Il profilo che interessa di più è l'aggravamento. La Corte lo fonda sulla qualifica del responsabile: il dirigente addetto agli arbitri è il primo referente della società verso la terna, tenuto a un dovere rafforzato di correttezza, e la sua offesa all'ufficiale che dovrebbe assistere integra l'aggravante della violazione dei doveri inerenti alla funzione (art. 14, lett. a), CGS). Il potere è esercitato sulla base dell'art. 73, comma 2, CGS, che consente alla Corte sportiva d'appello di decidere nuovamente nel merito «con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti»; formule identiche si leggono negli artt. 78, comma 2, e 106, comma 2, CGS per la Corte sportiva territoriale e per la Corte federale d'appello. La Corte federale ha letto queste disposizioni come attributive di un potere di aggravamento anche rispetto alla richiesta della Procura (Sez. I, n. 100/2022-2023; SS.UU., n. 115/2022-2023; Sez. I, n. 37/2026-2027).

Nella giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport il tema ha avuto risposte diverse. Una prima decisione ha escluso che il divieto di *reformatio in peius*, principio di matrice penalistica, appartenga ai principi della giustizia sportiva (Sez. II, n. 70/2015); una seconda lo ha ritenuto un principio cardine del diritto sanzionatorio, violato dall'aggravamento disposto sul reclamo del solo incolpato (Sez. IV, n. 84/2019); una terza ha

dato atto del contrasto, esprimendo un'opzione per l'orientamento garantista e ritenendo non necessario risolverlo quando il divieto sia recepito da un'espressa disposizione regolamentare (Sez. II, n. 70/2022). Più di recente, in una vicenda della Federazione italiana pallacanestro, il Collegio di garanzia dello sport ha dichiarato inammissibile l'aggravamento senza reclamo della Procura, richiamando la corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c., applicabile tramite l'art. 2, comma 6, CGS CONI) e il contraddittorio (art. 111 Cost.), che sarebbe leso da una statuizione peggiorativa «a sorpresa» (Sez. IV, n. 56/2026); e lo stesso Collegio di garanzia dello sport, in una vicenda FIGC, ha precisato che il divieto non opera quando il reclamo sulla misura della sanzione è proposto dalla Procura (Sez. I, n. 77/2026).

La decisione in esame applica la norma federale e non richiama questo filone; nel Codice FIGC, d'altra parte, la disposizione espressa va in senso opposto all'ipotesi, considerata dal Collegio di garanzia dello sport nel 2022, di un divieto recepito da una norma regolamentare. Nel caso concreto l'inibizione rideterminata ha una durata inferiore a novanta giorni, soglia al di sotto della quale l'art. 54, comma 1, CGS CONI esclude il ricorso al Collegio di garanzia dello sport (Sez. IV, n. 15/2022).

REDAZIONE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

SEZ. III

n. 19

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Per i dirigenti l'art. 36, comma 2, distingue la condotta irriguardosa da quella con contatto fisico

L'art. 36, comma 2, CGS distingue, per i dirigenti, la condotta irriguardosa (minimo due mesi di inibizione) da quella con contatto fisico (minimo quattro mesi); le condotte violente ricadono nell'art. 35.

ESITO Respinge il reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale della LND, C.U. n. 17 del 15 settembre 2026 (inibizione del dirigente fino al 15 novembre 2026).

ALTRI PRECEDENTI Corte sportiva d'appello, Sez. II, n. 203/2025-2026, che riconduce all'art. 36, comma 2, e non al comma 1, lett. a), la condotta irriguardosa del dirigente.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC

SEZ. III

nn. 21, 23–28

2026-2027

TESTI INTEGRALI DELLE DECISIONI

n. 21 ↗ · **n. 23 ↗** · **n. 24 ↗** · **n. 25 ↗** · **n. 26 ↗** · **n. 27 ↗** · **n. 28 ↗**

Dalla critica tecnica all'offesa: il confine dell'art. 36 CGS

Il diritto di critica verso l'operato arbitrale incontra il limite della continenza formale. Espressioni colorite o gergali restano critica tecnica finché non diventano un insulto alla persona, percepibile anche da altri. Integrano l'art. 36, comma 1, lett. a), CGS, con il minimo di quattro giornate: la frase che nega l'imparzialità della terna («contro 14 persone»), quella che esprime disprezzo («non vali niente»), quella che scredita le capacità dell'arbitro anche se pronunciata dopo un fallo non fischiato. I parametri penali e civili della diffamazione non sono decisivi, data l'autonomia dell'ordinamento sportivo.

ESITO Respinge i reclami nelle nn. 21, 23, 24, 25, 26 e 28; accoglie in parte il reclamo nella n. 27, riducendo la squalifica dell'allenatore da quattro a tre giornate effettive di gara.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIGC, SEZ. I, N. 10, SEZ. II, N. 12, E SEZ. III, NN. 11, 21 E 23–28/2026-2027

CRITICA ALL'ARBITRO E CONDOTTA IRRIGUARDOSA: LA SOGLIA DELL'ART. 36 CGS E IL REGIME DELLE ATTENUANTI

Le dieci decisioni riguardano espressioni rivolte da calciatori, tecnici e dirigenti agli ufficiali di gara, (e, nella n. 12, all'Osservatore), in prevalenza ricondotte all'art. 36, comma 1, lett. a), CGS, che punisce la condotta ingiuriosa o irriguardosa con una squalifica minima di quattro giornate effettive di gara. Lette insieme, queste decisioni ravvicinate, in prevalenza della Sez. III, delineano criteri uniformi sulla soglia della rilevanza disciplinare e sulle circostanze che possono incidere sulla sanzione.

Sulla soglia, la Corte muove dal diritto di critica verso l'operato arbitrale, che presuppone il rispetto della continenza formale e non legittima espressioni offensive (n. 26). Il linguaggio colorito o gergale non è di per sé decisivo: le espressioni rivolte direttamente all'arbitro dopo un contrasto, percepibili anche da altri, non sono critica di una decisione tecnica quando si risolvono in un insulto alla dignità della persona (n. 21, con richiamo alla n. 100/2025-2026 della Sezione). Integrano la fattispecie la frase che nega l'imparzialità della terna, come l'affermazione di aver giocato «contro 14 persone», che disconosce il presidio di imparzialità che la terna deve assicurare (n. 24); quella che scredita la figura e le capacità dell'arbitro, anche se pronunciata in reazione a una decisione ritenuta errata (n. 25); quella che esprime disprezzo, come «non vali niente», dotata di carica dispregiativa sufficiente anche se pronunciata con disinvoltura (n. 27); l'espressione «sei un incompetente», sufficiente da sola anche se rivolta al solo arbitro (n. 26); l'espressione scurrile rivolta direttamente all'arbitro e ripetuta, anche negli spogliatoi, che non si riduce a disappunto verso una singola decisione: decisivi sono la direzione dell'offesa e il superamento del diritto di critica, non l'aggettivo («irrispettosa») usato nel comunicato del Giudice sportivo (n. 10, Sez. I, con ampio richiamo ai precedenti della Sez. III). Il rispetto dovuto all'ufficiale di gara vale anche al termine della gara e nelle aree riservate (n. 26).

Tre precisazioni riguardano i presupposti. Sul piano soggettivo, l'espressione pronunciata dopo l'espulsione, senza guardare l'arbitro, integra la fattispecie se il direttore di gara l'ha percepita, come attestato dal referto: la tesi del soliloquio è esclusa, e basta la colpa cosciente, intesa come impulso non controllato di esternare il proprio pensiero (n. 28). Sul piano dei parametri, quelli elaborati in sede penale o civile per la diffamazione non sono decisivi, data l'autonomia dell'ordinamento sportivo riconosciuta dalla legge n. 280/2003; l'ordinamento sportivo, d'altra parte, tutela in modo rafforzato la figura dell'ufficiale di gara (n. 26). In termini analoghi si è espressa la Corte federale per le dichiarazioni lesive (art. 23 CGS), per le quali i canoni di continenza, pertinenza e veridicità hanno nell'ordinamento sportivo una valenza più intensa che nella diffamazione, e il rilievo istituzionale dell'arbitro impone di reagire a ogni delegittimazione, anche allusiva, della sua competenza e imparzialità (Sez. I, n. 147/2025-2026). Sul piano dei destinatari, la n. 12 (Sez. II) esclude l'art. 36 per le frasi rivolte all'Osservatore e Organo tecnico, che non è ufficiale di gara, e riconduce la condotta all'art. 39, comma 3 (v. l'annotazione dedicata).

Sulle attenuanti (art. 13 CGS), le decisioni escludono che possano rilevare elementi che caratterizzano ogni competizione: la tensione agonistica e il contesto della gara (n. 27, con richiamo a Sez. I, n. 223/2025-2026), la frustrazione per il risultato (n. 26), lo stress per sconfitte precedenti, il clima polarizzato e la presunta criticità della gestione arbitrale (n. 21), la decisione arbitrale ritenuta errata e la posta in palio, tanto più per l'allenatore, dal quale è lecito attendersi un più elevato autocontrollo (n. 10). Non rilevano, da sole, l'assenza di precedenti disciplinari e la mancata reiterazione della condotta (n. 27, con richiamo a Sez. III, n. 210/2025-2026). L'allontanamento dal campo senza protestare è un obbligo, la cui violazione può aggravare la sanzione, e non ha valore attenuante (n. 28); il ruolo di capitano non attenua e potrebbe giustificare un aggravamento (n. 25). Attenuano invece l'ammissione di responsabilità e le scuse rivolte all'arbitro al termine della gara, quando risultino dal referto, con la riduzione di una giornata (nn. 11 e 27; sulla n. 11 v. l'annotazione dedicata); non così le dichiarazioni generiche rese in un'intervista, in mancanza di scuse all'arbitro (n. 10, con richiamo a CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026); in mancanza di condotte riparatorie, scuse o ammissioni, e in presenza di una ricostruzione dei fatti non riscontrata negli atti, le attenuanti genericamente invocate non possono essere riconosciute (n. 26). Quando la sanzione irrogata è già inferiore al minimo, il contesto agonistico si intende già valorizzato dal primo giudice e non può essere considerato una seconda volta; la squalifica dei tecnici, inoltre, non è commutabile in ammenda (n. 10).

In questo numero, la Corte sportiva ha applicato l'aggravante della violazione dei doveri della funzione al dirigente addetto agli arbitri che offende l'assistente (n. 18) e ha ricondotto alla lett. b) dell'art. 36, con un minimo di otto giornate, la condotta gravemente irriguardosa accompagnata da contatto fisico con il quarto ufficiale (n. 14).

REDAZIONE

4

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZIONE DISCIPLINARE

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 26

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

La contestazione della candidabilità dell'eletto segue il rito sulle candidature

Il ricorso che, impugnando la delibera di elezione del Presidente federale, deduce il difetto dei requisiti di candidabilità dell'eletto va ricondotto, per la sua reale natura, al rito per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature (art. 6.1.6 dei Principi fondamentali CONI e relativo regolamento): termine di sette giorni dalla pubblicazione sul sito federale, a

pena di inammissibilità, e contestazione delle altrui candidature riservata ai candidati ammessi e al Procuratore federale.

> **IL CASO** Ricorso di un tesserato, candidato non ammesso, contro l'elezione del Presidente federale: inammissibile per difetto di legittimazione; assorbite le questioni sulla candidabilità e sull'accesso agli atti.

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 42

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Tutela dei minori: rispondono il tecnico, il responsabile *safeguarding*, il presidente e la società

La decisione ricostruisce la catena delle responsabilità previste dal Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni. Il tecnico risponde anche se non ancora tesserato, perché ha svolto attività rilevante nell'interesse della società. In un ritiro Under 14 aveva rivolto a calciatori di 12 e 13 anni una frase lesiva della loro dignità e contenente un'allusione sessualmente esplicita: una condotta incompatibile con qualsiasi ruolo educativo a contatto con minori.

Il responsabile *safeguarding* risponde perché, informato dei fatti, non ha adottato misure tempestive né ha avvisato la Commissione federale competente. Il presidente risponde per aver consentito la partecipazione del tecnico non tesserato e per la stessa omissione. La società risponde a titolo diretto (art. 6, commi 1 e 2, CGS): avere adottato codice di condotta, codice etico, modello organizzativo e policy non la esonera dalla funzione di garanzia verso i minori.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE DISCIPLINARE, N. 42/2026-2027

TUTELA DEI MINORI E CATENA DELLE RESPONSABILITÀ: TECNICO NON TESSERATO, RESPONSABILE *SAFEGUARDING*, PRESIDENTE E SOCIETÀ

Nell'agosto 2025, durante il ritiro precampionato della squadra Under 14 di un'associazione dilettantistica, un allenatore iscritto al Settore tecnico partecipa come preparatore atletico senza essere tesserato per la società, per la quale risulterà tesserato solo dal novembre successivo. Nel corso di un allenamento rivolge a calciatori di dodici e tredici anni una frase offensiva, lesiva della loro dignità e contenente un'allusione sessualmente esplicita. Sono deferiti il tecnico, il direttore della società nominato responsabile *safeguarding*, il presidente e la società. Il Tribunale afferma la responsabilità di tutti. Sul reclamo del preparatore la Corte federale d'appello ha confermato la responsabilità, riducendo la squalifica da otto a sei mesi (Sez. I, n. 49/2026-2027, annotata in questo numero); la presente annotazione riguarda gli altri profili della decisione, cioè la struttura delle responsabilità che essa ricostruisce.

Il primo anello è il tecnico. La mancanza del tesseramento non esclude la responsabilità, perché l'allenatore iscritto al Settore tecnico che svolge attività rilevante all'interno e nell'interesse della società rientra fra i soggetti dell'art. 2, comma 2, CGS; la partecipazione al ritiro integra inoltre la violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, NOIF e alle norme del Regolamento del Settore tecnico. Quanto alla frase, il Tribunale la riconduce sia all'art. 4, comma 1, sia alle disposizioni del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (artt. 3, 4 e 6), richiamando la buona pratica di evitare apprezzamenti e commenti lesivi della dignità e della sensibilità della persona, anche se inerenti alla prestazione sportiva: una condotta tenuta davanti a minori di quell'età è ritenuta incompatibile con qualsiasi ruolo educativo o sportivo, perché i minori hanno diritto a un ambiente sano, sicuro e inclusivo.

Il secondo e il terzo anello sono le figure di garanzia interne alla società. Il direttore nominato responsabile *safeguarding* risponde perché, venuto a conoscenza dei fatti, non ha adottato tempestivamente misure nei confronti dell'autore né ha informato la Commissione federale responsabile delle politiche di *safeguarding* (artt. 9, comma 1, e 11, comma 1, del Regolamento). Il presidente, munito dei poteri di rappresentanza, risponde a un duplice titolo: per aver consentito al tecnico non tesserato di partecipare al ritiro, non impedendo così i fatti, e per non aver adottato tempestivamente le misure appropriate, fra cui la comunicazione alla Commissione. L'ultimo anello è la società, chiamata a rispondere a titolo diretto ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, per gli atti dei tecnici e dei rappresentanti apicali: l'adozione di un codice di condotta *safeguarding*, di un codice etico per la tutela dei minori, di un modello organizzativo e di una policy stagionale non la esonera dalla funzione di garanzia nella prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni.

La decisione si colloca nella linea della Corte federale d'appello che ha ricostruito la posizione di garanzia del presidente come responsabilità non oggettiva in senso stretto, fondata sulla violazione degli obblighi che derivano dalla funzione, e ha escluso che la semplice adozione dei modelli e dei codici basti a esonerarlo; la stessa decisione ha qualificato gli obblighi del responsabile *safeguarding* come essenzialmente proattivi e preventivi, non limitati alla reazione ai fatti conosciuti (Sez. I, n. 142/2025-2026, con richiamo a SS.UU., n. 88/2025-2026). Sul piano generale, la Corte federale ha ricostruito l'art. 7 come esimente legata all'adozione, all'idoneità, all'efficacia e all'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo, e ha ritenuto di dubbia applicabilità quell'esimente alla responsabilità diretta del comma 1 dell'art. 6 (SS.UU., n. 6/2026-2027).

REDAZIONE

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 44

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Revoca dell'affiliazione e improcedibilità del deferimento

La revoca dell'affiliazione (art. 16 NOIF) è un provvedimento organizzativo con cui la Federazione prende atto che la società non può più restare nell'ordinamento sportivo. Determina la cessazione immediata dei diritti federali, la decadenza dei tesseramenti e l'estromissione da ogni competizione.

La revoca non estingue la responsabilità per i fatti pregressi, ma impedisce di proseguire i procedimenti che presuppongono la permanenza della società nell'ordinamento. Il deferimento

va quindi dichiarato improcedibile, perché manca l'interesse alla definizione del merito e qualsiasi effetto utile della decisione.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE DISCIPLINARE, N. 44/2026-2027

REVOCA DELL'AFFILIAZIONE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONTRO LA SOCIETÀ: LA SOGGETTIVITÀ SOPRAVVIVE, LA SANZIONE NO

Una società è deferita e, prima della definizione del giudizio, perde l'affiliazione; fra le norme richiamate figura l'art. 94-ter NOIF. La posizione del legale rappresentante viene definita con accordo ai sensi dell'art. 127 CGS; per la società il Tribunale dichiara improcedibile il deferimento. La decisione è breve, ma tocca una questione ricorrente: che cosa resta della responsabilità disciplinare di una società che non appartiene più all'ordinamento federale.

Il Tribunale qualifica la revoca dell'affiliazione (art. 16 NOIF) come provvedimento organizzativo, con il quale la Federazione prende atto che la società non può più restare nell'ordinamento sportivo attivo; ne derivano la cessazione dei diritti federali, la decadenza dei tesseramenti e l'estromissione da ogni competizione. Distingue poi due piani. La revoca non estingue la soggettività disciplinare per i fatti pregressi; incide però sulla possibilità di proseguire i procedimenti che presuppongono la permanenza della società nell'ordinamento, perché le sanzioni che essi mirano a irrogare richiedono un soggetto ancora idoneo a riceverle. Quando la sanzione astrattamente applicabile non è più praticabile, viene meno l'interesse alla definizione del merito, e il deferimento è improcedibile.

La soluzione si inserisce in un quadro giurisprudenziale nel quale la revoca segna il confine della giurisdizione federale. La Corte federale d'appello ha affermato che la società inattiva resta soggetta alle sanzioni dell'art. 8 CGS finché non intervenga la revoca dell'affiliazione, «momento che determina lo iato con la Federazione e il suo apparato amministrativo-giustiziale» (Sez. I, n. 74/2024-2025; SS.UU., n. 8/2023-2024; Sez. I, n. 7/2020-2021). In questo numero, la Corte federale ha ricordato che la revoca è anche la reazione amministrativa che l'ordinamento affida al Presidente federale contro le società che eludono il divieto di cessione del titolo (SS.UU., n. 46/2026-2027).

Un raccordo ulteriore riguarda la sorte delle sanzioni già irrogate. Il Collegio di garanzia dello sport, in una decisione segnalata in questo stesso numero, ha affermato che la società cui il titolo sportivo è attribuito dopo la revoca dell'affiliazione della precedente titolare subentra nella sua posizione di classifica, comprese le sanzioni già inflitte, anche pecuniarie (Sez. I, n. 78/2026). Lette insieme, le decisioni segnalate in questo numero distinguono quindi le sanzioni irrogate prima della revoca, che seguono il titolo, da quelle non ancora irrogate, per le quali il procedimento non può più giungere a una pronuncia nei confronti della società revocata.

La responsabilità delle persone fisiche è stata definita separatamente.

REDAZIONE

TRIBUNALE FEDERALE
NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 48

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Avvicendamento degli arbitri CAN: l'anzianità si ferma al 30 giugno 2021

L'art. 19, comma 2, lett. e), ROT prevede la dismissione prioritaria degli arbitri con dieci anni di permanenza nello stesso organico, salvo che siano tra i primi venticinque della graduatoria di merito. La norma va letta insieme alla disposizione transitoria dell'art. 60. Il ROT 2023 computava le stagioni negli organici CAN A, CAN B e CAN «fino al 30 giugno 2021» e applicava il criterio dalla stagione 2023/2024. Il ROT 2025 conserva il limite del 2021 ma non richiama più quella stagione.

Per il Tribunale l'anzianità maturata entro il 30 giugno 2021 resta cristallizzata e il computo riparte solo dalla stagione 2025/2026. Gli anni intermedi non contano. A fondamento il Tribunale richiama la certezza del diritto e la primazia del criterio letterale (art. 12 Preleggi), che valgono anche nell'ordinamento sportivo, e legge la versione del 2025 come *lex mitior* a tutela dell'affidamento degli arbitri in organico.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE DISCIPLINARE, N. 48/2026-2027

AVVICENDAMENTO DEGLI ARBITRI CAN: LA NORMA TRANSITORIA CRISTALLIZZA L'ANZIANITÀ AL 30 GIUGNO 2021

Un arbitro della CAN è dismesso in applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. e), del Regolamento degli Organi tecnici dell'AIA, che prevede la dismissione prioritaria di chi ha raggiunto dieci anni di permanenza nello stesso organico, salvo che sia tra i primi venticinque della graduatoria di merito. Nelle more del giudizio l'arbitro consegue la qualifica di Video Match Official, aderendo al bando con riserva. Il Tribunale federale nazionale accoglie il ricorso e compensa le spese per la novità delle questioni. La decisione affronta due profili: la persistenza dell'interesse a ricorrere e l'interpretazione della disciplina transitoria del Regolamento.

Sul primo profilo, il Tribunale distingue la cessazione della materia del contendere, che presuppone la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale, dall'improcedibilità, che ricorre quando il bene della vita non è più conseguibile (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6824/2021). La qualifica di VMO, conseguita con riserva e senza rinuncia al ricorso, non comporta acquiescenza alla dismissione e non assorbe il bene della vita cui l'arbitro aspira, che è la permanenza nel ruolo di arbitro effettivo. Il Tribunale aggiunge che una diversa conclusione contrasterebbe con la tutela di diritti e interessi, che non arretra davanti all'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Il secondo profilo è il centro della decisione. Il Regolamento del 2023 prevedeva, in fase di prima applicazione, il computo delle stagioni trascorse negli organici della CAN A, della CAN B e della CAN «fino al 30 giugno 2021» e l'applicazione dei criteri di avvicendamento dalla stagione 2023/2024. L'art. 60, comma 2, del Regolamento entrato in vigore il 1° luglio 2025 riproduce il riferimento al 30 giugno 2021, ma non richiama più la stagione 2023/2024. Il Tribunale ne trae che l'anzianità maturata entro il 2021 resta cri-

stallizzata e che il computo delle nuove stagioni riparte dal 2025/2026, sicché non si contano le stagioni intermedie. Gli argomenti sono tre: il primato del criterio letterale, espressione della certezza del diritto (art. 12 disp. prel. c.c.; Cass. civ., SS.UU., n. 23051/2022; Cons. Stato, Sez. V, n. 921/2025); la funzione della norma transitoria, che bilancia l'esigenza di ricambio con l'affidamento degli arbitri in organico; il *favor participationis*, che fa preferire la lettura inclusiva, coerente con il valore dell'attività sportiva in tutte le sue forme (art. 33 Cost.).

La decisione si inserisce in un contesto giurisprudenziale nel quale le regole sull'inquadramento degli arbitri sono state esaminate sia sotto il profilo della ragionevolezza dei criteri di avvicendamento (CFA, SS.UU., n. 27/2022-2023), sia sotto quello del parametro di legittimità della dismissione, da individuare nelle norme regolamentari dell'ordinamento sportivo (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 25/2019). Il Tribunale fonda invece la propria lettura anche su canoni ermeneutici generali e su un principio costituzionale; il richiamo all'art. 33 Cost. si collega al tema, affrontato in questo numero dal Collegio di garanzia dello sport (Sez. IV, n. 70/2026), dell'autonomia sportiva intesa all'interno dei principi costituzionali.

REDAZIONE

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 50

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

L'arbitro che umilia un giovane calciatore usando la disabilità come insulto

L'arbitro è garante delle regole e il suo comportamento deve promuovere il valore educativo dello sport. Nei settori giovanili questo dovere si rafforza: l'arbitro non è solo giudice ma educatore sul campo, tenuto a trasmettere la cultura del rispetto e dell'inclusione. Rivolgersi a un calciatore Under 15 con la frase «ma che sei down?» integra una grave violazione del Regolamento e del Codice etico AIA.

Sulla misura della sanzione il Tribunale sottolinea il carattere discriminatorio dell'epiteto: usa una condizione genetica come sinonimo di incapacità e offende, insieme al ragazzo, tutte le persone con sindrome di Down.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE DISCIPLINARE, N. 50/2026-2027

L'ARBITRO NEI SETTORI GIOVANILI: DOVERE DI RISPETTO, EPITETI FONDATI SULLA DISABILITÀ E RILIEVO DELLA DICHIARAZIONE MENDACE

In una gara del campionato regionale Under 15, l'arbitro, durante una rimessa laterale, si rivolge a un giovane calciatore con l'espressione «ma che sei down?». Il procedimento nasce da un esposto della società alla sezione AIA, trasmesso alla Procura federale. Tutti i tesserati sentiti, di entrambe le squadre, confermano la frase, con qualche variante lessicale; l'allenatore della squadra avversaria, che l'aveva udita distintamente, era intervenuto per richiamare l'arbitro. Sentito dalla Procura, l'arbitro ricorda espressamente la rimessa laterale ma nega di aver pronunciato la frase. È deferito per violazione

dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c), del Regolamento AIA, integrato dal Codice etico e di comportamento dell'AIA; non deposita memorie e non compare in udienza. La Procura chiede tre mesi di sospensione; il Tribunale ne irroga sei.

La motivazione si sviluppa su tre piani. Il primo è la prova: le dichiarazioni concordi di tesserati di entrambe le società, compreso l'allenatore della squadra avversaria, sono ritenute sufficienti, e le differenze lessicali non incidono sul nucleo del fatto. Il secondo è la gravità dell'espressione. Il Tribunale richiama la giurisprudenza penale di legittimità che censura l'uso di condizioni di disabilità come termini di scherno, per la carica di disprezzo e la volontà di umiliare (Cass. pen., Sez. V, n. 19070/2015 e n. 11416/2016), e osserva che il riferimento a una condizione genetica rafforza la natura discriminatoria dell'epiteto: usato come sinonimo di incapacità, esso denigra il destinatario e, insieme, offende le persone che hanno quella condizione. Il terzo è la funzione dell'autore. Secondo il Codice etico dell'AIA l'arbitro è garante del rispetto delle regole e il suo comportamento deve promuovere il valore educativo dello sport; nei settori giovanili, osserva il Tribunale, egli è anche educatore sul campo, con l'onere di trasmettere la cultura del rispetto e dell'inclusione.

Sulla misura della sanzione, il Tribunale si discosta dalla richiesta della Procura valorizzando, accanto alla gravità della violazione, il comportamento tenuto in audizione: la negazione recisa della frase, a fronte del ricordo puntuale della circostanza, è qualificata come dichiarazione mendace, che denota assenza di resipiscenza ed è resa in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità. La decisione si raccorda con la giurisprudenza della Corte federale sullo statuto deontologico dell'arbitro, per la quale l'art. 42 del Regolamento AIA non è una clausola programmatica e impone agli arbitri un rigore più stringente di quello richiesto alla generalità dei tesserati (Sez. I, n. 43/2026-2027, in questo numero). Sul diverso tema della valutazione della condotta processuale, la Corte federale ha affermato che la mancata ammissione degli addebiti è esercizio del diritto di difesa: preclude l'attenuante dell'art. 13, comma 1, lett. e), CGS, ma non può essere valorizzata come aggravante (SS.UU., n. 17/2025-2026; Sez. I, n. 49/2026-2027, che ha riformato su questo punto la misura della sanzione inflitta in altra decisione del Tribunale, n. 42/2026-2027).

REDAZIONE

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 56

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Il tecnico squalificato non può dirigere la squadra dalla tribuna

Viola il divieto dell'art. 21, comma 9, CGS, nonché i doveri di sportività del Regolamento del Settore tecnico e l'art. 4 CGS, l'allenatore squalificato che dalla tribuna si rivolge ad alta voce alla panchina e ai calciatori con indicazioni sulla conduzione della squadra. La società ne risponde a titolo di responsabilità oggettiva.

IL CASO Il tecnico aveva invitato i calciatori ad abbandonare il terreno di gioco, provocando un tentativo di abbandono e l'interruzione della gara.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE DISCIPLINARE, N. 56/2026-2027

LA SQUALIFICA DEL TECNICO: IL DIVIETO DI DIRIGERE LA SQUADRA «CON OGNI MEZZO» SI ESTENDE ALLA TRIBUNA

In una gara del campionato provinciale Under 17, l'allenatore di una delle squadre, squalificato e quindi non inserito in distinta, si presenta all'arbitro prima dell'incontro dichiarando di non poter accedere al recinto di gioco e segue la gara dalla tribuna, alle spalle della propria panchina. Dopo l'espulsione del portiere della sua squadra, si rivolge ad alta voce alla panchina e ai calciatori protestando contro la designazione degli arbitri e invitandoli a uscire dal campo. Alcuni componenti della panchina e alcuni calciatori si avviano verso l'uscita; la gara è interrotta per alcuni minuti e riprende solo dopo l'intervento di due dirigenti della stessa società, che richiamano i calciatori. Il tecnico è deferito per violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, in via autonoma e in relazione all'art. 21, comma 9, CGS e all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico; la società a titolo di responsabilità oggettiva (art. 6, comma 2). La Procura chiede sei mesi di squalifica e 600 euro di ammenda; il Tribunale irroga quattro mesi e 400 euro.

Il punto centrale è il perimetro del divieto. L'art. 21, comma 9, CGS preclude al tecnico squalificato, per tutta la durata della sanzione, «alcuna attività inerente alla disputa delle gare» e, in particolare, «la direzione con ogni mezzo della squadra», l'assistenza in campo e negli spogliatoi e l'accesso al recinto di gioco. Il tecnico aveva rispettato il divieto di accesso, restando in tribuna; il Tribunale ritiene tuttavia che l'invito ad abbandonare il campo, rivolto alla panchina e ai calciatori nel corso della gara, sia una direttiva sulla condotta della squadra e integri quindi la direzione vietata. La formula «con ogni mezzo» sposta l'attenzione dal luogo in cui il tecnico si trova al contenuto della sua condotta: ciò che rileva è l'esercizio, anche a distanza, della funzione tecnica. A questa violazione si aggiungono quella dei doveri di sportività e professionalità dell'allenatore previsti dal Regolamento del Settore tecnico e quella del dovere generale di lealtà, correttezza e probità.

Sul piano probatorio, la decisione si fonda sul referto e sull'audizione dell'arbitro, che aveva riconosciuto nell'autore delle frasi la persona presentatasi prima della gara come allenatore, con la tuta della società, e che lo ha individuato senza esitazione in un album di tre fotografie predisposto dalla Procura; le dichiarazioni dei dirigenti della società confermano la presenza del tecnico, le urla dalla tribuna e gli effetti sulla gara. Sulla misura delle sanzioni, il Tribunale le riduce rispetto alle richieste della Procura, tenendo conto della condotta e anche del comportamento processuale della società, il cui presidente, presente in udienza, non ha contestato i fatti e si è rimesso alla valutazione del Tribunale. Sul piano generale, la Corte federale ha ricondotto il divieto di partecipare alle gare durante la squalifica al principio di effettività della sanzione dell'art. 44, comma 5, CGS (SS.UU., n. 14/2026-2027).

REDAZIONE

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 65

2026-2027

Il patteggiamento del tesserato non trascina con sé la società

Se il tesserato autore del fatto definisce il procedimento ai sensi dell'art. 126 CGS, o chiede di definirlo, la società non subisce alcun automatismo sanzionatorio. La sua responsabilità diretta od oggettiva (art. 6, commi 1 e 2) richiede un accerta-

Testo integrale della decisione ↗

mento nel merito del fatto, perché il patteggiamento può nascere da valutazioni di convenienza del singolo che non vincolano la società.

IL CASO Ammenda di 300 euro.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE DISCIPLINARE, N. 65/2026-2027

PATTEGGIAMENTO DEL TESSERATO E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ: ACCERTAMENTO AUTONOMO E COMMISURAZIONE IN CONCRETO

Al termine di una gara di Terza Categoria, l'allenatore di una delle squadre, espulso nel corso dell'incontro per aver offeso l'arbitro, raggiunge negli spogliatoi il direttore di gara, minorenne, e cerca di convincerlo a indicare nel referto una diversa motivazione dell'espulsione; al rifiuto, gli rivolge una frase volgare. Il fatto emerge dalla relazione dell'osservatore arbitrale, trasmessa dal presidente di sezione alla Procura federale. Il tecnico definisce la propria posizione con un accordo ai sensi dell'art. 126 CGS; la società è deferita a titolo di responsabilità oggettiva (art. 6, comma 2), per violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, in relazione all'art. 23, comma 2, NOIF e all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico. Non nomina un difensore e non compare in udienza. La Procura chiede 400 euro di ammenda; il Tribunale ne irroga 300.

La prima affermazione riguarda il rapporto fra il patteggiamento del tesserato e la responsabilità della società. L'accordo concluso dall'autore della condotta, o la sola richiesta di concluderlo, non produce alcun automatismo sanzionatorio a carico della società, chiamata a rispondere per gli stessi fatti ma a un diverso titolo: la responsabilità diretta od oggettiva dell'art. 6 può derivare solo da un accertamento di merito del fatto, perché il patteggiamento può nascere da valutazioni di convenienza del singolo che non vincolano la società (con richiamo a TFN, n. 274/2025-2026). Il Tribunale svolge quindi l'accertamento: il tentativo di ottenere la modifica del referto è provato dalla relazione dell'osservatore, dall'audizione dell'arbitro e da due ulteriori dichiarazioni, una delle quali riferisce un'ammissione resa dal tecnico alcuni giorni dopo; la frase rivolta all'arbitro dalla sola relazione dell'osservatore. Le condotte violano i doveri di correttezza e probità e gli obblighi di esemplare disciplina e correttezza sportiva dell'allenatore.

La seconda affermazione riguarda la misura. Il Tribunale riconosce al tentativo di ottenere la modifica di un referto un serio disvalore in astratto, rispetto al quale la frase successiva ha minor rilievo, e lo bilancia con quattro elementi: la mancanza di prova sulle modalità, più o meno intense, della richiesta; l'assenza di effetti; la categoria della società; l'assenza dell'esigenza perequativa di ristoro della *par condicio* che spesso accompagna le sanzioni alle società. Ne trae, alla luce dell'art. 8 CGS e dei principi di afflittività, effettività e proporzionalità, un'ammenda inferiore alla richiesta.

Il tema si raccorda alla giurisprudenza della Corte federale sulla distinzione fra la responsabilità della società e quella delle persone fisiche. Nel caso inverso, la Corte ha affermato che l'accordo concluso dalla società impedisce il deferimento di quest'ultima ma non esclude la rilevanza del fatto, e non assorbe la responsabilità del legale rappresentante, accertata nel merito (Sez. I, n. 87/2025-2026); in questo numero, ha escluso che la sanzione concordata in altri procedimenti ai sensi dell'art. 126 sia un parametro di compa-

razione per la commisurazione (Sez. I, n. 49/2026-2027). Quanto all'oggetto della condotta, la Corte federale ha ricordato che la correzione di errori o inesattezze nel referto segue un percorso rigidamente codificato, attraverso la richiesta di chiarimenti del Giudice sportivo e il supplemento di rapporto, ed è preclusa al direttore di gara ogni via informale (Sez. I, n. 43/2026-2027, in questo numero).

REDAZIONE

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 69

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Aggressioni e minacce del tecnico: contano la progressione delle condotte e il ruolo

Viola i doveri della funzione il tecnico che, durante e dopo la gara, offende e strattona un dirigente avversario, colpisce con un calcio un calciatore intervenuto a separarli e minaccia il dirigente della propria società che cerca di allontanarlo. Le condotte si valutano unitariamente e la società ne risponde ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS; l'escalation delle condotte giustifica una sanzione superiore a quella chiesta dalla Procura federale.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE Tribunale federale nazionale, Sez. disciplinare, n. 76/2025-2026, sui doveri del tecnico (art. 37 Regolamento del Settore tecnico).

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 73

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Lodi non pagati: un punto di penalizzazione per ciascun inadempimento

Le scadenze per il pagamento delle somme accertate dai Collegi arbitrali LND-AIC e LND-AIAC sono tassative e inderogabili, a tutela della stabilità economica dei partecipanti e della *par condicio*; l'osservanza dei lodi è espressione dei doveri di lealtà dell'art. 4 CGS. Per più lodi rimasti ineseguiti verso creditori distinti si applica alla società un punto di penalizzazione per ciascun inadempimento, da scontare nel campionato in corso.

IL CASO Cinque inadempimenti: cinque punti di penalizzazione alla società; al presidente un anno e sei mesi di inibizione, a fronte dei due anni e sei mesi chiesti dalla Procura federale.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE DISCIPLINARE, N. 73/2026-2027

LODI NON PAGATI: PENALIZZAZIONE PER CIASCUN INADEMPIMENTO E INIBIZIONE DETERMINATA IN VIA COMPLESSIVA

Il Dipartimento interregionale della LND segnala alla Procura federale il mancato pagamento, da parte di una società, delle somme accertate dai Collegi arbitrali LND-AIC e LND-AIAC in favore di due calciatori e di quattro allenatori. Il deferimento riguarda cinque lodi, emessi fra il 20 marzo e il 30 aprile 2026 e rimasti ineseguiti oltre il

termine di trenta giorni dalla comunicazione (art. 94-ter, comma 5, NOIF). Il presidente, munito dei poteri di rappresentanza, è deferito per violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter NOIF e all'art. 31, commi 6 e 7, CGS, con cinque distinti capi; la società a titolo di responsabilità diretta (art. 6, comma 1). Nessuno compare per i deferiti. La Procura chiede due anni e sei mesi di inibizione per il presidente e cinque punti di penalizzazione per la società; il Tribunale irroga i cinque punti, da scontare nella stagione in corso, e un anno e sei mesi di inibizione.

Il Tribunale richiama il quadro normativo: l'art. 31, comma 6, CGS prevede per la società la penalizzazione di uno o più punti in classifica; il comma 7 assoggetta i dirigenti che partecipano all'illecito all'inibizione non inferiore a sei mesi. Il rigore del sistema è ricondotto a due esigenze, la stabilità economico-finanziaria dei partecipanti ai campionati e la *par condicio*, che potrebbe essere compromessa da inadempimenti fonte di ingiustificati vantaggi; ne discende che le scadenze sono tassative e inderogabili (con richiamo a TFN, n. 93 e n. 138/2025-2026, e a CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024, e SS.UU., n. 12/2024-2025). L'osservanza dei provvedimenti degli organi federali e arbitrali è inoltre espressione dei doveri di lealtà, correttezza e probità dell'art. 4, comma 1, CGS.

Sulla misura, la decisione adotta due criteri diversi. Per la società, considerata la pluralità di lodi ineseguiti verso cinque distinti creditori in un arco temporale ravvicinato, applica un punto di penalizzazione per ciascun inadempimento, in conformità a un orientamento che il Tribunale qualifica come consolidato (n. 138/2025-2026). Per il presidente, invece, determina l'inibizione in via complessiva, «considerata la pluralità delle violazioni», in una misura inferiore a quella chiesta dalla Procura, che corrispondeva alla somma dei minimi di sei mesi per ciascuno dei cinque capi.

In questo numero, la Corte federale d'appello, decidendo un caso analogo, ha affermato che ciascun lodo fa decorrere un autonomo obbligo di adempimento e integra un distinto illecito, sanzionato almeno nel minimo, con cumulo materiale delle sanzioni anche per il dirigente; il correttivo di proporzionalità che consente di scendere sotto la somma dei minimi è riservato a casi eccezionali (Sez. I, n. 44/2026-2027, con richiamo a Sez. I, n. 1/2026-2027). Per la società le due decisioni applicano lo stesso criterio; per il dirigente pervengono a risultati diversi.

REDAZIONE

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 74

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Partecipazioni societarie: l'omesso deposito della documentazione si consuma alla scadenza dei quindici giorni

L'art. 20-bis NOIF subordina l'acquisizione di partecipazioni in società professionistiche alla dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, da documentare entro quindici giorni. La violazione si consuma alla scadenza del termine; sono irrilevanti l'amministrazione giudiziaria della società, l'estraneità degli amministratori giudiziari all'operazione e una successiva ricapitalizzazione, che non sana l'omissione.

IL CASO Due punti di penalizzazione in classifica.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE DISCIPLINARE, N. 74/2026-2027

CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI E ART. 20-BIS NOIF: LA SOCIETÀ IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA RISPONDE DELL'OMESSO DEPOSITO

Una società professionistica è sottoposta, dall'ottobre 2025, alla misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria (art. 34 d.lgs. n. 159/2011). Il 17 aprile 2026 il socio cede l'intero capitale a una società di nuova costituzione; entro i quindici giorni previsti dall'art. 20-bis, comma 7, NOIF non viene depositata la documentazione sui requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, né la copia dell'atto, e la documentazione non sarà mai prodotta. L'8 maggio le quote cedute sono sottoposte a sequestro dal giudice della prevenzione; il 12 giugno una ricapitalizzazione determina l'ingresso di un nuovo investitore, questa volta nel rispetto dell'art. 20-bis. La società è deferita a titolo di responsabilità propria (art. 32, comma 5-bis, CGS) e oggettiva (art. 6, comma 2). La difesa sostiene che la cessione fu compiuta dal socio senza interlocuzione con gli amministratori giudiziari e senza che la società ne fosse informata, e che gli organi della procedura si attivarono appena ne ebbero conoscenza.

La decisione presenta un profilo procedurale. In una prima udienza la società e la Procura chiedono l'applicazione di una sanzione concordata ai sensi dell'art. 127 CGS; il Tribunale, rilevato che la memoria difensiva della fase di conclusione delle indagini gli era stata trasmessa solo il giorno dell'udienza, rinvia per esaminarla e, nell'udienza successiva, ritiene insussistenti i presupposti dell'accordo e dispone la trattazione nel merito, precisando l'oggetto del deferimento.

Nel merito, il Tribunale muove dalla *ratio* dell'art. 20-bis, che è assicurare che chi acquisisce il controllo di una società professionistica possieda i requisiti posti a presidio della regolarità delle competizioni e consentire agli organi federali una verifica tempestiva (con richiamo a CFA, SS.UU., n. 55/2021-2022, e TFN, n. 285/2025-2026). La violazione si consuma alla scadenza del termine perentorio. Sono irrilevanti l'amministrazione giudiziaria, l'estraneità degli amministratori all'operazione e la successiva ricapitalizzazione, operazione autonoma e distinta per natura, soggetti, date e presupposti, che non sana né regolarizza retroattivamente la prima. La tesi difensiva, osserva il Tribunale, finirebbe per negare effetti a una cessione perfezionata con atto notarile; il successivo sequestro delle quote conferma, anziché escludere, la funzione della norma. Ne segue l'applicazione dell'art. 32, comma 5-quater, CGS, che il Tribunale riferisce alla mancata trasmissione della documentazione anche in caso di omessa regolarizzazione e che prevede due punti di penalizzazione, da scontare nella stagione in corso. La Procura aveva chiesto un'ammenda di 30.000 euro.

Il quadro sanzionatorio è stato ricostruito dalla Corte federale d'appello dopo la riforma del 2022. La Corte ha distinto il mero ritardo nel deposito, sanabile nel termine aggiuntivo assegnato dalla Commissione e punito con la sola sanzione pecuniaria dell'art. 32, comma 5-ter, dalla mancata produzione vera e propria, che allo scadere del termine equivale all'assenza dei requisiti e può condurre alle ulteriori sanzioni del comma 5-quater (SS.UU., n. 51/2022-2023). Ha inoltre affermato la natura perentoria dei termini dei commi 7 e 8 dell'art. 20-bis (SS.UU., n. 80/2024-2025) e ha individuato il *dies a quo* nella data dell'atto consensuale di cessione (SS.UU., n. 55/2021-2022).

REDAZIONE

TRIBUNALE FEDERALE
NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 77

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Accordo non adempiuto: la chiusura del conto corrente non giustifica la rimessione in termini

La rimessione in termini (art. 50, comma 5, CGS) è eccezionale e di stretta interpretazione: richiede una causa non imputabile che abbia il carattere dell'assolutezza, rigorosamente provata da chi la invoca. Può operare anche rispetto al termine di adempimento dell'accordo ai sensi dell'art. 126 CGS, ma l'estinzione di un singolo conto corrente è una mera difficoltà quando il pagamento poteva avvenire con altri mezzi, tanto più se la società conosceva l'impedimento prima della scadenza ed è rimasta inerte per mesi. Eventuali responsabilità della banca restano nei rapporti civilistici.

> **IL CASO** Campionato nazionale Under 19 di calcio a 5: tentata sostituzione di persona per far giocare un non tesserato, sventata dall'arbitro al riconoscimento. Ammenda di 400 euro, pari alla sanzione base di 300 euro aumentata di un terzo.

TRIBUNALE FEDERALE
NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 78

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

L'osservatore arbitrale non può dirigere gare di tornei non autorizzati

Agli associati AIA è vietato dirigere o fungere da assistente o quarto ufficiale in gare che non rientrano nell'attività organizzata o autorizzata dalla FIGC (art. 42, comma 4, Reg. AIA). Anche se la partecipazione potesse rientrare fra le attività consentite in deroga, occorre comunque un'espressa richiesta e un'espressa autorizzazione dei vertici dell'AIA.

> **IL CASO** Osservatore arbitrale che dirige una gara di un torneo non organizzato né autorizzato dalla FIGC, senza avvisare il Comitato regionale arbitri. Due mesi di sospensione, come chiesto dalla Procura; l'altro associato coinvolto aveva concordato un mese ai sensi dell'art. 126 CGS.

TRIBUNALE FEDERALE
NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 79

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Liberatorie ottenute con intimidazioni: cinque anni e preclusione al dirigente di fatto

Il collaboratore tecnico che, agendo come dominus della società, induce i tesserati con minacce e promesse a sottoscrivere liberatorie ideologicamente false, attestanti il pagamento di compensi non corrisposti, per sottrarre la società alle sanzioni previste per l'inadempimento, commette una violazione gravissima: la produzione delle liberatorie altera la classifica del campionato. Risponde anche per aver svolto in gara funzioni di dirigente e di massaggiatore incompatibili con il proprio tesseramento.

Il Tribunale irroga il massimo della sanzione con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (art. 9, comma 1, lett. h), CGS), valorizzando i precedenti disciplinari e il comportamento processuale.

> **IL CASO** Serie D. Cinque anni di squalifica e inibizione con preclusione, tre anni di inibizione all'amministratrice unica, 30.000 euro di ammenda alla società; atti trasmessi alla Procura per la posizione dei tesserati che hanno sottoscritto le liberatorie.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE DISCIPLINARE, N. 79/2026-2027

LIBERATORIE FALSE E INTIMIDAZIONI: LA SANZIONE MASSIMA CON PRECLUSIONE E IL RILIEVO DELLA PERSONALITÀ DELL'INCOLPATO

A metà gennaio 2026 la proprietà di una società di Serie D passa a un nuovo soggetto. Un tecnico con qualifica UEFA A, tesserato come collaboratore della prima squadra ma operante di fatto come dirigente con funzioni direttive, convoca il 30 gennaio una riunione del gruppo squadra. I compensi maturati al 31 dicembre 2025 erano stati pagati solo in minima parte; per evitare le sanzioni previste dal comunicato della LND sull'ammissione al campionato (inibizione del presidente, ammenda e un punto di penalizzazione per ogni mensilità non corrisposta), occorreva depositare liberatorie attestanti il pagamento. Secondo la ricostruzione del Tribunale, il tecnico ottiene la sottoscrizione delle liberatorie, ideologicamente false, prospettando vertenze economiche, l'esclusione dalla rosa e una conferenza stampa nella quale i calciatori sarebbero stati additati come responsabili del fallimento della società, e promettendo il pagamento successivo dei crediti, «spalmati» in nuovi contratti; il capitano e il suo vice, contrari alla firma, erano stati invitati a non partecipare alla riunione. Il preparatore atletico, che più di altri aveva resistito, viene esonerato dieci giorni dopo. Nella stessa stagione il tecnico svolge in alcune gare le funzioni di dirigente addetto agli ufficiali di gara, di massaggiatore e di dirigente accompagnatore, incompatibili con il suo tesseramento.

Il Tribunale ritiene superflua la prova testimoniale chiesta dalla difesa, data l'ampiezza dell'istruttoria, e fonda l'accertamento sulle dichiarazioni concordi del denunciante, dell'ex segretario generale e di più calciatori, fra cui il capitano e il vice; le funzioni incompatibili sono ammesse dallo stesso incolpato. Qualifica le condotte come gravissime per due ragioni: l'induzione a sottoscrivere documenti falsi con intimidazioni e promesse, e l'effetto concreto sulla regolarità del campionato, perché le penalizzazioni evitate avrebbero inciso in modo rilevante sulla classifica del girone. Vi aggiunge la personalità dell'incolpato, desunta dai precedenti disciplinari dell'ultimo decennio (oltre cinque anni e mezzo di squalifiche e inibizioni e circa 50.000 euro di ammende), e il comportamento processuale: dopo aver chiesto di essere sentito dalla Procura e ottenuto lo spostamento dell'audizione in una località più vicina, non si è presentato. Ne conclude per la sanzione massima dell'art. 9 CGS, cinque anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, che la norma consente quando la sanzione è applicata nel massimo e l'infrazione è di particolare gravità.

Quanto agli altri deferiti, l'amministratrice unica risponde per una condotta omissiva che ha consentito al collaboratore di diventare in pochi giorni il dominus della società, con tre anni di inibizione. Per la società, chiamata a rispondere a titolo diretto e oggettivo, la Pro-

cura aveva chiesto 5.000 euro di ammenda e sette punti di penalizzazione; il Tribunale, rilevato che la società non risulta iscritta ad alcuna competizione federale, ritiene la richiesta non sufficientemente afflittiva e irroga un'ammenda di 30.000 euro. Gli atti sono trasmessi alla Procura perché valuti la posizione dei tesserati che hanno sottoscritto le liberatorie.

In questo numero, il Collegio di garanzia dello sport ha ricostruito la disciplina delle liberatorie infrastagionali come disposizione di ammissione a tutela della stabilità economica e della *par condicio* (Sez. I, n. 77/2026), e la Corte federale ha affermato l'autonomia di ciascun inadempimento verso tesserati distinti (Sez. I, n. 44/2026-2027). Sul piano della commisurazione, la Corte federale ha affermato che la mancata ammissione degli addebiti, espressione del diritto di difesa, non può essere valorizzata come aggravante (SS.UU., n. 17/2025-2026; Sez. I, n. 49/2026-2027); il Tribunale ha valutato il comportamento processuale in una decisione dello stesso periodo con riferimento a una dichiarazione mendace (Sez. disciplinare, n. 50/2026-2027).

REDAZIONE

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 80

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Incasso della Coppa Italia di Serie D: la quota della società ospitata va liquidata subito

Il Regolamento della Coppa Italia di Serie D impone di dividere al termine della gara l'incasso netto fra le due società e di liquidarlo immediatamente; entro cinque giorni la società ospitante deve trasmettere al Dipartimento interregionale il borderò e la ricevuta della società ospitata. L'omissione del presidente comporta la responsabilità diretta della società (art. 6, comma 1, CGS).

IL CASO Quota mai versata a distanza di due anni dalla gara. Ammenda di 1.500 euro, determinata tenendo conto dell'accordo ai sensi dell'art. 126 CGS non adempiuto e del protrarsi dell'inadempimento.

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 81

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Escludere un minore dall'attività per le critiche del genitore viola le regole di tutela

Il sistema di *safeguarding* ha portata preventiva: comprende le scelte organizzative o gestionali che, anche senza intento persecutorio, risultino idonee a ledere la dignità, la serenità, il senso di appartenenza o l'equilibrio emotivo del minore. Il minore non può mai subire, neppure indirettamente, le conseguenze dei conflitti fra adulti dell'ambiente sportivo.

Estromettere un tredicenne dalla squadra in reazione a un post critico del padre sui social è un trattamento differenziato e umiliante, riconducibile alle fattispecie di negligenza e di incuria previste dal Regolamento FIGC (art. 4, comma 2, lett. e) ed f)) e, in via autonoma, all'art. 4, comma 1, CGS. Risponde anche il presidente che ha lasciato senza risposta le richieste dei genitori di conoscere il responsabile *safeguarding*.

IL CASO Categoria Giovanissimi: comunicazione dell'esclusione via messaggio, senza motivazione, e notizia diffusa fra i compagni. Quattro mesi di inibizione e squalifica all'allenatore, che era anche responsabile *safeguarding*, cinque mesi di inibizione al presidente, 700 euro di ammenda alla società; sanzioni ridotte rispetto alle richieste per la breve durata dell'esclusione e il ripensamento spontaneo.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE DISCIPLINARE, N. 81/2026-2027

IL MINORE FUORI DAI CONFLITTI DEGLI ADULTI: NEGLIGENZA E INCURIA NEL REGOLAMENTO FIGC DI *SAFEGUARDING*

Nel marzo 2026 il padre di un calciatore della categoria Giovanissimi pubblica sui social un commento critico verso la società. Pochi giorni dopo il ragazzo, tredicenne, viene escluso dall'attività: l'allenatore, che è anche il responsabile *safeguarding* della società, glielo comunica con un messaggio privo di motivazione, e la notizia circola fra i compagni prima ancora che il diretto interessato ne sia informato. La segnalazione dei genitori giunge alla Procura federale attraverso la Federazione. Sono deferiti l'allenatore, il presidente, al quale si contesta anche di non aver comunicato ai genitori, nonostante plurime richieste scritte, il nominativo del responsabile *safeguarding*, e la società. La difesa sostiene che si sia trattato di un allontanamento provvisorio, deciso per porre fine a una situazione destabilizzante e presto superato, e che le norme federali impongano di rendere conoscibile il responsabile *safeguarding* in via generale, non di comunicarne il nome al singolo richiedente.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo, dalla delibera della Giunta nazionale del CONI del 2023 alle linee guida e al Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, fino all'art. 28-bis CGS, e richiama il principio, affermato dalla Corte federale, per cui il benessere psico-fisico del tesserato prevale sul risultato sportivo (Sez. I, n. 57/2024-2025; SS.UU., n. 92/2024-2025; Sez. I, n. 99/2024-2025). Ne trae una lettura funzionale del sistema: esso non si limita a prevenire pregiudizi, ma deve intercettare ogni segnale di disagio e impedire che il contesto sportivo produca o tolleri fenomeni di esclusione, mortificazione o stigmatizzazione. Per questo vi rientrano anche le scelte organizzative o gestionali non sorrette da un intento persecutorio, ma in concreto idonee a ledere la dignità, la serenità, il senso di appartenenza o l'equilibrio emotivo del minore.

Quanto alla qualificazione, il Tribunale distingue due forme di negligenza (art. 4, comma 2, lett. e), del Regolamento): il mancato intervento di chi, conosciuto un evento, omette di agire, e il persistente e sistematico disinteresse per i bisogni del tesserato, che non presuppone la conoscenza di uno specifico accadimento. Vi affianca l'incuria (lett. f)), definita come mancata soddisfazione delle necessità fondamentali, anche emotive ed educative. L'estromissione del minore come reazione a una frizione fra adulti è ritenuta un trattamento differenziato e umiliante, che incide sull'identità, la dignità e l'autostima del ragazzo, ed è ricondotta a entrambe le fattispecie e, in via autonoma, all'art. 4, comma 1, CGS come norma di chiusura (con richiamo a CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026). Il principio che ne regge la motivazione è che il minore non può mai essere reso destinatario, neppure indirettamente, delle conseguenze dei dissensi fra genitori, dirigenti e tecnici.

Sulla misura, il Tribunale riduce le sanzioni richieste dalla Procura valorizzando la breve durata dell'esclusione e il ripensamento spontaneo intervenuto prima dell'avvio del procedimento.

In questo numero, il Tribunale ha ricostruito la catena delle responsabilità di tecnico, responsabile *safeguarding*, presidente e società per una frase lesiva rivolta a calciatori Under 14 (Sez. disciplinare, n. 42/2026-2027), e la Corte federale ha affermato che abuso psicologico e molestia non richiedono reiterazione né prova del danno (Sez. I, n. 49/2026-2027).

REDAZIONE

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 82

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Prima squadra affidata a un tecnico non tesserato e con licenza scaduta

Il presidente che si avvale, in gara e in allenamento, di un tecnico privo di tesseramento e con licenza scaduta, corrispondendogli anche un compenso, viola l'art. 4, comma 1, CGS, in relazione all'art. 38 NOIF e agli artt. 33 e 39 del Regolamento del Settore tecnico, che impongono il tesseramento del tecnico e l'affidamento della prima squadra dei campionati di Prima e Seconda Categoria a un allenatore abilitato; la società risponde a titolo diretto e oggettivo. Sulla misura incide il ruolo determinante del presidente nell'accertamento dei fatti, emersi da una sua segnalazione.

IL CASO Campionato di Prima Categoria, tre gare. Un mese di inibizione al presidente e 200 euro di ammenda alla società.

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 83

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Dismissione degli assistenti della CAN D: integrazione del contraddittorio, limiti del giudizio e discrezionalità tecnica

Il ricorso contro la delibera di dismissione va notificato almeno al primo degli assistenti non avvicendati in graduatoria, che ha un interesse contrario; in mancanza, il Tribunale ordina d'ufficio l'integrazione del contraddittorio (art. 87, comma 1, CGS), e non rileva la comunicazione interna dell'AIA dell'avviso di udienza. È inammissibile la domanda di reintegro nell'organico, perché il giudice non può imporre all'AIA un facere.

Nel merito, il numero di dismissioni fissato dal Comitato nazionale è raggiunto prima con le cause prioritarie e poi per scorrimento della graduatoria di merito, esclusi gli assistenti al primo anno o in congedo (art. 24 ROT). Le valutazioni tecniche sono sindacabili solo per violazione di legge, errore sui presupposti o manifesta illogicità; un voto «sufficiente» può condurre alla dismissione, perché la soglia dipende dal livello medio dell'organico.

IL CASO Ricorso respinto; respinta per irrilevanza la richiesta di estendere il contraddittorio a un altro assistente.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE DISCIPLINARE, N. 83/2026-2027

AVVICENDAMENTI AIA E TUTELA GIURISDIZIONALE: CONTRADDITTORIO, OGGETTO DELLA DOMANDA E SINDACATO SULLA GRADUATORIA

Un assistente arbitrale dell'organico della CAN D impugna, ai sensi dell'art. 86 CGS, la delibera del Comitato nazionale dell'AIA che, nella formazione dei ruoli per la stagione 2026/2027, ne dispone la dismissione per motivate valutazioni tecniche (art. 24, comma 4, del Regolamento degli Organi tecnici). Lamenta un errore nel computo delle dismissioni, la disparità nelle designazioni di fine stagione, l'illogicità di alcune valutazioni degli osservatori, il difetto di motivazione e la violazione del diritto di accesso, e chiede l'annullamento con reintegro immediato, anche in soprannumero. Il ricorso non è notificato ad alcun controinteressato.

Il primo profilo è processuale. Il Tribunale rileva d'ufficio che il ricorso doveva essere notificato almeno al primo degli assistenti non avvicendati, titolare di un interesse diretto e contrario, perché l'eventuale accoglimento lo esporrebbe alla dismissione in luogo del ricorrente; la comunicazione dell'avviso di udienza, effettuata dall'AIA attraverso un canale interno a tutti gli assistenti dell'organico, non sana il vizio, perché l'onere di notificare il ricorso grava sul ricorrente. L'omissione comporterebbe di regola l'inammissibilità; il Tribunale, aderendo a un precedente delle Sezioni unite della Corte federale (n. 4/2023-2024), ordina invece l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 87, comma 1, CGS, in applicazione dei principi del giusto processo. Dichiara inoltre inammissibile la domanda di reintegro, perché anche in caso di annullamento resta precluso al giudice di imporre all'AIA un facere (con richiamo a TFN, n. 42/2023-2024 e n. 78/2024-2025); nello stesso senso legge il precedente, annotato in questo numero, nel quale il Tribunale si era limitato a dichiarare l'illegittimità della dismissione di un arbitro (Sez. disciplinare, n. 48/2026-2027).

Nel merito, la decisione ricostruisce il meccanismo dell'art. 24 ROT. Il Comitato nazionale fissa il numero degli avvicendamenti; questo è raggiunto anzitutto con le cause prioritarie, fra cui le dimissioni nel corso della stagione, e, per la parte residua, per scorrimento della graduatoria di merito dal fondo, esclusi gli assistenti in congedo per maternità, grave infortunio o malattia e quelli al primo anno. Nel caso, su settanta avvicendamenti, quarantuno derivano da cause prioritarie e ventinove dalla graduatoria; il ricorrente, ventesimo fra i dismessi per ragioni tecniche, sarebbe stato dismesso anche nelle ipotesi alternative prospettate. Le designazioni prevalenti dei meglio classificati nella fase finale del campionato sono legittime, con il solo limite dell'abuso. Le valutazioni tecniche, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo per violazione di legge, errore sui presupposti, manifesta infondatezza o palese illogicità, e il loro esercizio non richiede la predeterminazione dei criteri (con richiamo a Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 25/2019; CFA, SS.UU., n. 63/2023-2024). Un voto qualificato come sufficiente dalle linee guida può condurre alla dismissione, perché la soglia dipende dal livello medio dell'organico e si determina solo a fine stagione. Quanto all'accesso, il

termine decorre dall'istanza corredata della procura, i documenti sono stati trasmessi nel termine e il ricorrente poteva comunque proporre motivi aggiunti.

REDAZIONE

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 84

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

L'inibito non entra in campo né negli spogliatoi, neppure come custode dell'impianto

Il tesserato colpito da inibizione e squalifica non può accedere al terreno di gioco, agli spogliatoi e ai locali annessi in occasione delle gare (artt. 9, comma 2, 19, comma 3, e 21, comma 9, CGS). Non vale a giustificarlo la qualità di custode dell'impianto, se l'impianto è affidato alla società, che può delegare ad altri le relative incombenze; né la presenza «in veste civile» in trasferta: il tesserato non può spogliarsi della propria qualifica a convenienza.

IL CASO Presidente di una società, inibito e squalificato, presente in campo e negli spogliatoi in tre gare giovanili, in una delle quali aveva anche consegnato all'arbitro i documenti di riconoscimento. Sei mesi di inibizione e squalifica, a fronte dei tre chiesti dalla Procura federale; 500 euro di ammenda alla società.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE DISCIPLINARE, N. 84/2026-2027

ESECUZIONE DELLE SANZIONI E ACCESSO AGLI IMPIANTI: LA QUALIFICA DI TESSERATO NON SI DISMETTE A CONVENIENZA

Il presidente di una società dilettantistica, colpito nel marzo 2026 da due provvedimenti di tre mesi di inibizione e squalifica, accede al terreno di gioco, agli spogliatoi e ai locali annessi in occasione di tre gare dei campionati Under 14 e Under 15 disputate nei mesi successivi. Il fatto è documentato da referti, fotografie e testimonianze e non è contestato. Il deferito sostiene di essere entrato in un impianto in qualità di custode, per aprire il cancello e verificare reti e caldaia, e di essere stato presente in trasferta come un qualsiasi genitore. È deferito per violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 9, comma 2, 19, comma 3, e 21, comma 9, CGS, all'art. 23, comma 2, NOIF e all'art. 37 del Regolamento del Settore tecnico; la società a titolo di responsabilità diretta. La Procura chiede tre mesi di inibizione e squalifica, da scontare in continuità con le sanzioni in corso, e 500 euro di ammenda; la difesa precisa che le sanzioni originarie sono state nel frattempo interamente scontate. Il Tribunale irroga sei mesi di inibizione e squalifica e l'ammenda richiesta.

Il Codice prevede il divieto per più vie. L'inibizione comporta in ogni caso il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi (art. 9, comma 2, lett. c)); chi è colpito da un provvedimento a termine non può svolgere attività sportiva e non può accedere al recinto di gioco e agli spogliatoi in occasione delle gare, e la violazione del divieto comporta l'aggravamento della sanzione (art. 19, comma 3); per i tecnici squalificati vale il divieto di ogni attività inerente alla disputa delle gare (art. 21, comma 9). Il Tribunale respinge la

giustificazione fondata sulla custodia con tre argomenti: l'impianto è affidato alla società e non alla persona fisica, sicché la società avrebbe potuto delegare anche temporaneamente le incombenze ad altro dirigente; le attività indicate non richiedevano necessariamente l'intervento del deferito; la custodia non spiega né la consegna dei documenti all'arbitro in una gara né la presenza in campo e negli spogliatoi in trasferta, dove il deferito era stato anche coinvolto in un diverbio con i calciatori avversari. Ne conclude che il tesserato non può spogliarsi della propria qualifica a convenienza e che la condotta denota un tentativo di aggirare le sanzioni federali. Sono irrilevanti, infine, i motivi della segnalazione, legati a contrasti fra le società sulla gestione dell'impianto.

In questo numero, il Tribunale ha esteso il divieto di dirigere la squadra «con ogni mezzo» al tecnico squalificato che dalla tribuna impartisce direttive (Sez. disciplinare, n. 56/2026-2027). Le due decisioni guardano al contenuto della condotta più che al titolo formale della presenza: in un caso il luogo, la tribuna, era lecito ma la condotta no; nell'altro la qualifica invocata, quella di custode, non vale a rendere lecita la presenza nei luoghi vietati. Entrambe si raccordano al principio di effettività della sanzione, che la Corte federale ha ricondotto all'art. 44, comma 5, CGS (SS.UU., n. 14/2026-2027).

REDAZIONE

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 86

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Accordo limitato a un capo di incolpazione: efficacia parziale e prosecuzione del procedimento

Se l'accordo concluso dopo il deferimento (art. 127 CGS) riguarda solo uno dei capi ascritti a un deferito, il Tribunale, verificate la correttezza della qualificazione dei fatti e la congruità della sanzione, lo dichiara efficace, chiude il procedimento nei confronti di chi ha definito l'intera posizione e dispone la prosecuzione per il capo residuo.

IL CASO Omessa vigilanza dei legali rappresentanti di una società professionistica sul deposito tardivo, alla Commissione operazioni societarie, della documentazione richiesta dall'art. 20-bis NOIF per il conferimento delle quote a una società di nuova costituzione e per la sottoscrizione di un aumento di capitale. Ammende di 4.000 e 2.000 euro; il procedimento prosegue per il secondo capo a carico di uno dei due dirigenti.

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 87

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Versioni discordanti e testimoni non presenti: prosciolto l'arbitro accusato di un gesto volgare

La materialità della condotta e la sua riferibilità all'incolpato devono essere provate fino a una ragionevole certezza, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti. La soglia non è raggiunta quando le versioni dell'esponente sono discordanti, i testimoni indicati negano di aver visto l'episodio o ne riferiscono per sentito dire, le audizioni hanno riguardato solo persone legate alla società dell'esponente e un tesserato della squadra avversaria, presente sul posto, dichiara di non aver visto né udito nulla.

IL CASO Campionato regionale Under 17 femminile: al giovane arbitro si contestava un gesto e una frase volgari rivolti, nel parcheggio, al dirigente che aveva espulso a fine gara. Proscioglimento.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE DISCIPLINARE, N. 87/2026-2027

DEONTOLOGIA ARBITRALE E PROVA: LA RAGIONEVOLE CERTEZZA NON SI RAGGIUNGE CON FONTI DISCORDANTI E DI UNA SOLA PARTE

Al termine di una gara del campionato regionale Under 17 femminile, il dirigente di una delle squadre, che svolgeva anche le funzioni di assistente arbitrale di parte, viene espulso nei minuti di recupero per una critica pesante rivolta all'arbitro. Con un esposto successivo riferisce che l'arbitro, un giovane associato AIA, mentre si dirigeva verso l'auto del padre nel parcheggio, gli avrebbe rivolto un gesto volgare accompagnato da una frase, in presenza di famiglie e di atlete minorenni. L'arbitro è deferito per violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento AIA e del Codice etico e di comportamento dell'AIA. Chiede l'ammissione di testimoni e la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 111, comma 7, CGS, e produce la dichiarazione dell'allenatore della squadra avversaria; agli atti risulta anche una denuncia presentata all'autorità giudiziaria dal padre dell'arbitro. Il Tribunale lo proscioglie.

Due questioni processuali sono risolte in via preliminare. La sospensione non è esaminata, perché il procedimento può essere deciso sugli atti; l'art. 111, comma 7, CGS, del resto, la esclude salvo che debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito già proposta davanti all'autorità giudiziaria. La richiesta di prova testimoniale è inammissibile perché non articolata in capitoli che individuino le circostanze di tempo e di luogo su cui i testimoni dovrebbero deporre (con richiamo a CFA, Sez. I, n. 138/2025-2026, per la quale una richiesta generica si risolve in una deduzione esplorativa, incompatibile con il carattere eccezionale della prova testimoniale nel processo sportivo).

Nel merito, il Tribunale richiama il principio per cui la Procura deve provare non solo la materialità della condotta ma anche la sua riferibilità all'incolpato, fino a una ragionevole certezza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, superiore alla mera probabilità e inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (con richiamo a CFA n. 36/2026-2027). La soglia non è raggiunta per più ragioni, che la decisione esamina analiticamente: delle persone indicate dall'esponente come testimoni, una nega di essere stata presente, un'altra dichiara di essere rimasta all'interno dell'impianto e riferisce che la terza si trovava negli spogliatoi; un dirigente riferisce per sentito dire da persone non identificate; l'unico dichiarante che afferma di aver visto il gesto riporta una frase diversa da quella indicata nell'esposto, che a sua volta contiene versioni non coincidenti. Le audizioni si sono svolte presso la sede della società dell'esponente e hanno riguardato soltanto suoi tesserati; l'allenatore della squadra avversaria, presente nel parcheggio, dichiara di aver salutato l'arbitro e di non aver visto né udito nulla di offensivo.

In questo numero, il Tribunale ha sanzionato un arbitro per un'espressione denigratoria rivolta a un calciatore Under 15 (Sez. disciplinare, n. 50/2026-2027), e la Corte federale ha ribadito che l'art. 42 del Regolamento AIA definisce lo statuto deontologico dell'arbitro e

impone canoni di comportamento più rigorosi di quelli richiesti alla generalità dei tesserati (Sez. I, n. 43/2026-2027). Lette insieme, le due decisioni del Tribunale applicano la stessa fattispecie con esiti opposti in ragione della qualità della prova: nel primo caso dichiarazioni concordi di tesserati di entrambe le squadre, compreso l'allenatore avversario; nel secondo fonti discordanti, provenienti da una sola parte e contraddette da un terzo presente sul posto.

REDAZIONE

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 88

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Testata a un calciatore minorenne negli spogliatoi: tre anni all'allenatore

La testata inferta da un allenatore a un calciatore minorenne della squadra avversaria, con frattura delle ossa nasali, è di estrema gravità, tanto più in un campionato giovanile. La reazione dell'allenatore avversario, che colpisce l'aggressore con un calcio, resta censurabile ma è ricondotta a un impulso istintivo per l'aggressione subita dal proprio calciatore; quest'ultimo risponde anche per aver guidato la squadra senza l'abilitazione del Settore tecnico.

IL CASO Campionato provinciale Allievi Under 17. Tre anni di squalifica all'allenatore autore della testata, come chiesto dalla Procura; dieci mesi di inibizione e squalifica all'allenatore avversario, per entrambe le violazioni; ammende di 2.000 e 1.000 euro alle società.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE DISCIPLINARE, N. 88/2026-2027

VIOLENZA DELL'ADULTO SUL MINORE E REAZIONE DELL'ADULTO: ABUSO FISICO, PROVOCAZIONE E GRADUAZIONE DELLE SANZIONI

Al termine di una gara del campionato provinciale Allievi Under 17, nella quale entrambi gli allenatori erano stati espulsi, nasce negli spogliatoi un alterco fra i due tecnici. I calciatori della squadra ospite, richiamati dalle grida, escono dallo spogliatoio; l'allenatore della squadra di casa li minaccia e, alla replica di uno di loro, gli sferra una testata al volto, provocandogli la frattura delle ossa nasali. L'allenatore della squadra ospite, che non era tesserato né abilitato dal Settore tecnico, reagisce colpendo l'aggressore con un calcio al petto. Sono deferiti i due allenatori e le società; la presidente della società ospite ha definito la propria posizione con un accordo ai sensi dell'art. 126 CGS. In udienza la difesa del primo allenatore chiede di acquisire le riprese di videosorveglianza raccolte dai Carabinieri intervenuti sul posto, sostiene che si sia trattato di una reazione istintiva alle provocazioni dei ragazzi e chiede il minimo della sanzione.

La richiesta istruttoria è dichiarata inammissibile perché irrituale e tardiva: le parti avrebbero potuto attivarsi presso l'autorità giudiziaria procedente o presentarla al Tribunale nei modi e nei tempi dell'art. 85 CGS, che consente di depositare istanze e documenti fino a

tre giorni prima dell'udienza. Nel merito, i fatti sono provati dalle dichiarazioni concordi di tutti i soggetti sentiti e dalla documentazione medica, e sono sostanzialmente ammessi da entrambi i tecnici.

La decisione colloca la condotta del primo allenatore nel quadro del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, richiamando il principio per cui il benessere psico-fisico dei giovani atleti prevale sul risultato sportivo e le definizioni di abuso psicologico e di abuso fisico (art. 4, comma 2, lett. a) e b)): le minacce e la testata integrano entrambe. La provocazione dei ragazzi, oltre a non essere provata, è ritenuta inidonea a giustificare il gesto in ragione del diverso ruolo dell'adulto. Sulla misura, il Tribunale accoglie la richiesta della Procura di tre anni di squalifica, valorizzando la gravità del gesto e l'entità delle lesioni. Diversa è la posizione dell'altro allenatore: la sua condotta, contestata ai sensi del solo art. 4, comma 1, CGS, è ritenuta censurabile ma ricondotta a un'istintiva reazione all'aggressione subita dal proprio calciatore, con lesioni lievi; risponde però anche per aver guidato la squadra per l'intera stagione senza tesseramento e senza l'abilitazione del Settore tecnico, possedendo solo un titolo rilasciato da un ente di promozione sportiva. Gli sono inflitti dieci mesi complessivi, a fronte degli otto chiesti dalla Procura.

In questo numero, la Corte federale ha qualificato come abuso psicologico una frase degradante rivolta a un calciatore dodicenne, affermando che le fattispecie del Regolamento non richiedono reiterazione e sono costruite sull'idoneità lesiva (Sez. I, n. 49/2026-2027), e il Tribunale ha ricostruito la catena delle responsabilità per una frase lesiva rivolta a calciatori Under 14 (Sez. disciplinare, n. 42/2026-2027). Quanto alle immagini, la decisione si colloca su un piano diverso da quello dell'art. 61 CGS, che riguarda la prova delle infrazioni di gara (v. l'annotazione alle decisioni della Corte sportiva d'appello nn. 13, 14, 18, 22 e 26/2026-2027): qui il limite non attiene all'ammissibilità del mezzo, ma ai tempi e ai modi della sua introduzione nel procedimento.

REDAZIONE

TRIBUNALE FEDERALE
NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 89

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Strattonare un calciatore minorenne per allontanarlo dal campo viola il dovere di correttezza

Il rimprovero con voce alterata dell'allenatore al proprio calciatore non è di per sé offensivo, e può essere l'effetto di un momento di concitazione. Diverso è il contatto fisico: lo strattonamento per portare il ragazzo fuori dal campo è un impulso aggressivo, estraneo a un'ordinaria interlocuzione sportiva, e viola l'art. 4, comma 1, CGS. Attenuano la sanzione l'immediata chiamata alla madre e l'assenza di precedenti contatti fisici.

IL CASO Calcio a 5, categoria Esordienti; allenatore che era anche presidente della società. Quattro mesi e quindici giorni di inibizione e squalifica complessivi, di cui quindici giorni per l'episodio dell'allenamento; 600 euro di ammenda alla società.

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. DISCIPLINARE

n. 90

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Il calciatore che guida la squadra dopo l'esonero è un allenatore di fatto

Il tesserato come calciatore che, dopo l'esonero dell'allenatore e fino al termine della stagione, assume la guida tecnica della squadra senza abilitazione viola l'art. 4, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 38 NOIF e 33 del Regolamento del Settore tecnico. La prova si trae dal comunicato della società, dalle notizie di stampa e dalle audizioni; è irrilevante che non figuri come allenatore nelle distinte, che è proprio l'oggetto della contestazione, e che la società abbia continuato a pagare il tecnico esonerato. Non è credibile un'«autogestione» della squadra senza guida tecnica.

Risponde il presidente che non ha tesserato un allenatore abilitato, e la società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

> **IL CASO** Campionato di Promozione. Un mese di squalifica al calciatore, due mesi di inibizione al presidente, 500 euro di ammenda alla società; sanzioni contenute per la breve durata della condotta.

SEZIONE TESSERAMENTI

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. TESSERAMENTI

n. 2

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Contratto depositato per errore dopo il mutuo dissenso: il tesseramento è inefficace

Il deposito della documentazione di tesseramento, pur formalmente avvenuto, è un atto improduttivo di effetti quando non è sorretto dalla volontà di alcuna delle parti: perché dovuto a un disguido amministrativo della società e perché, prima del deposito, calciatore e società avevano concordemente deciso di non dare seguito all'accordo appena sottoscritto. La prova del mutuo dissenso può risultare dagli atti e dalla conferma della società in udienza.

Il Tribunale fonda la decisione sull'«assoluta peculiarità» del caso: la quasi contestualità fra sottoscrizione, caricamento sul portale e richiesta di annullamento; l'assenza di qualsiasi interesse contrapposto; la piena convergenza delle parti sulla ricostruzione dei fatti.

> **IL CASO** Calciatore ceduto a titolo temporaneo da una società professionistica a una di Serie D, che rinuncia al trasferimento per esigenze familiari e di studio; contratto caricato per errore dalla società due giorni dopo la firma. Dichiarata l'inefficacia del tesseramento per la stagione 2026/2027; disposto l'oscuramento dei dati personali.

> ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE TESSERAMENTI, N. 2/2026-2027

IL DEPOSITO SENZA VOLONTÀ: TESSERAMENTO INEFFICACE, IN UN CASO DICHIARATAMENTE PECULIARE

Un calciatore professionista firma con una società di Serie D i documenti per la cessione a titolo temporaneo; poche ore dopo, per sopravvenute esigenze familiari e di studio, calciatore e società decidono di non dare seguito all'accordo. Due giorni dopo la società carica comunque il contratto sul portale, per un disguido della segreteria, e il calciatore risulta tesserato; la richiesta di annullamento rivolta agli uffici non riesce a eliminare gli effetti federali del tesseramento. Il calciatore, nel frattempo ceduto ad altra società, chiede alla Sezione tesseramenti di accertare la mancanza di volontà delle parti e di dichiarare l'inefficacia del tesseramento, anche perché non sia computato fra quelli rilevanti ai fini dei limiti stagionali. La Sezione accoglie il ricorso.

Il principio riguarda il rapporto fra volontà e deposito. Il deposito della documentazione, pur formalmente avvenuto, è un atto giuridico non sorretto dalla volontà di nessuna delle parti, e quindi improduttivo di effetti, per due ragioni concorrenti: non è il risultato di un atto volontario, ma di un disguido amministrativo; e la volontà che sorreggeva l'accordo era già stata superata, prima del deposito, da una volontà contraria di entrambe le parti. La prova del mutuo dissenso è tratta dagli atti, dalla conferma della società in udienza e dalla mancata costituzione delle parti controinteressate. La Sezione ne circoscrive però espressamente la portata, fondando la decisione sull'«assoluta peculiarità» del caso: la quasi contestualità fra sottoscrizione, caricamento e richiesta di annullamento, l'assenza di qualsiasi interesse contrapposto e la piena convergenza delle parti sulla ricostruzione dei fatti.

Il raffronto con un precedente della stessa Sezione chiarisce il perimetro del principio. Nella decisione n. 11/2023-2024 la società aveva caricato per errore un modulo privo della firma della calciatrice e non era riuscita a sostituirlo entro il termine per un guasto del portale; la Sezione aveva dichiarato perfezionato il tesseramento, riconoscendo la buona fede delle parti. Lì l'errore riguardava il contenuto dell'adempimento, a fronte di una volontà di tesserarsi pienamente esistente, e la tutela è consistita nel dare effetto a quella volontà; nella n. 2 l'errore riguarda il compimento stesso del deposito, in assenza di volontà, e la tutela consiste nel negargli effetto. In entrambi i casi la Sezione fa prevalere la volontà accertata delle parti sulle risultanze del portale. Sul diverso tema dei documenti necessari al perfezionamento del tesseramento e del valore delle indicazioni federali, si veda l'annotazione alla n. 3/2026-2027.

REDAZIONE

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. TESSERAMENTI

n. 3

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Tesseramento del tredicenne: la dichiarazione di prestazione volontaria non era necessaria

Per il calciatore «giovane» della categoria Giovanissimi la dichiarazione di prestazione volontaria, richiesta dal sistema informatico ma non dal modulo federale né dalla circolare sul tesseramento, era un documento superfluo, giuridicamente inidoneo a completare la pratica: il minore non svolge un'attività lavorativa, ma un'attività sportiva e formativa (d.lgs. n. 36/2021, artt. 3 e 16). Il tesseramento è regolare dal carica-

mento della richiesta fino alla domanda di decadenza per inattività (art. 109 NOIF).

> **IL CASO** Campionato provinciale Giovanissimi Under 15: calciatore di tredici anni impiegato in sei gare con pratica segnalata in errore per la mancanza della dichiarazione e poi annullata dall'ufficio. Dichiarata la regolarità del tesseramento per la stagione 2025/2026.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE TESSERAMENTI, N. 3/2026-2027

LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE VOLONTARIA DEL MINORE E IL COORDINAMENTO FRA SEZIONE TESSERAMENTI E GIUDICE DISCIPLINARE

Nel luglio 2025 una società carica sul portale la richiesta di tesseramento di un calciatore di tredici anni per la categoria Giovanissimi, con il documento d'identità e il certificato anagrafico; la firma elettronica della pratica è apposta a metà ottobre. Il ragazzo gioca sei gare del campionato provinciale Under 15 fra ottobre e novembre. A metà dicembre l'ufficio prende in carico la pratica e la pone in errore per la mancanza della «dichiarazione di prestazione volontaria»; la società non integra la documentazione e nel febbraio 2026 la pratica è annullata. Nel frattempo la famiglia, d'accordo con la società, chiede la decadenza del tesseramento per inattività (art. 109 NOIF). La Procura deferisce la presidente, la dirigente accompagnatrice, lo stesso calciatore e la società per l'impiego in posizione irregolare; il Tribunale federale territoriale, ritenendo preliminare la questione, trasmette gli atti alla Sezione tesseramenti ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. b), CGS.

La Sezione afferma la propria competenza e decide sugli atti trasmessi, ai quali riconosce pieno valore probatorio (art. 89, comma 2). Nel merito, la questione dirimente è se la dichiarazione fosse necessaria per perfezionare il tesseramento. La risposta è negativa: la circolare esplicativa sul tesseramento per la stagione 2025/2026 e il modulo federale generato dal sistema indicavano come documenti da presentare il documento d'identità e il certificato anagrafico, senza menzionare la dichiarazione. La Sezione fa proprie, ritenendole «perfettamente condivisibili», le considerazioni del Tribunale territoriale: la dichiarazione, che attesterebbe lo svolgimento di un'attività «a titolo volontario», presuppone implicitamente che la stessa attività possa essere svolta a titolo professionale e retribuito, condizione incompatibile con la disciplina dei minori; il giovane calciatore non svolge un'attività volontaria, ma integra il percorso formativo con un'attività sportiva estranea a ogni rapporto di lavoro. A conforto richiama il d.lgs. n. 36/2021, che riconosce il diritto dei minori alla pratica sportiva (art. 3) e impone di considerarne capacità, inclinazioni e aspirazioni nel tesseramento (art. 16). Ne conclude che il documento era superfluo e che il tesseramento è regolare dal caricamento della richiesta, nel luglio 2025, fino alla domanda di decadenza del gennaio 2026.

La vicenda presenta gli stessi elementi di fatto di quella decisa dalla Corte federale d'appello a Sezioni unite tre giorni prima del deposito di questa decisione (n. 47/2026-2027, annotata in questo numero): rimessione disposta dal Tribunale territoriale, calciatore della categoria Giovanissimi, sei gare, pratica posta in errore per la mancanza della dichiarazione e poi annullata, e, per la società, la stessa richiesta sanzionatoria che, secondo la de-

cisione della Sezione, la Procura aveva formulato in primo grado (sei punti di penalizzazione e 550 euro di ammenda). Su reclamo della Procura contro la trasmissione degli atti, la Corte federale ha ritenuto la rimessione alla Sezione tesseramenti una facoltà eccezionale, non ricorrente quando la posizione è definita dagli atti ufficiali; ha deciso nel merito, ritenendo irregolare la posizione del calciatore in tutte le gare, perché la facoltà di impiegarlo dal giorno successivo al deposito è un'anticipazione degli effetti subordinata alla completezza della pratica; ha affermato che la richiesta della dichiarazione al calciatore infrasedicenne non è illegittima; e ha irrogato le sanzioni alla società, al dirigente e al calciatore. Sulla regolarità del tesseramento e sulla necessità della dichiarazione, la decisione della Sezione tesseramenti perviene a conclusioni diverse.

REDAZIONE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. VERTENZE ECONOMICHE

n. 120

2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Coppa Italia Serie D: alla società ospite spetta metà dell'incasso netto

In base al Regolamento della Coppa Italia di Serie D, alla società ospite spetta il 50% dell'incasso della gara, determinato detraendo dall'incasso lordo della biglietteria gli oneri fiscali e le spese di organizzazione, forfettariamente quantificate al massimo nel 10% dell'incasso netto. La società organizzatrice inadempiente è tenuta a corrispondere la quota con gli interessi legali dalla data dell'incontro.

IL CASO La quota è stata determinata sulla base della documentazione ufficiale del Dipartimento interregionale; la società organizzatrice, non costituita e rimasta inerte anche dopo il sollecito, è stata condannata al pagamento e alle spese.

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. VERTENZE ECONOMICHE

nn. 131, 132, 1376

2026-2027

TESTI INTEGRALI DELLE DECISIONI

n. 131 ↗ · **n. 132 ↗** · **n. 1376 ↗**

Il termine per chiedere il premio di formazione tecnica è perentorio e si computa per stagione

La domanda del premio di formazione tecnica (art. 99 NOIF) va proposta entro il termine perentorio dell'art. 91, comma 3, CGS, da computare con riferimento alla stagione sportiva in cui il premio è maturato per effetto del tesseramento. Nello stesso ricorso, la domanda tardiva è respinta, mentre quella relativa ai premi maturati in stagioni per le quali il termine non è decorso è accolta sulla base dell'attestazione non contestata della Piattaforma Telematica Premi FIGC.

IL CASO Ricorsi depositati nel giugno 2026: respinti per i premi maturati con tesseramenti della stagione 2023/2024, il cui termine era scaduto il 28 febbraio 2026 (n. 1376), e accolti per gli altri.

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

La rinuncia preventiva al premio di formazione tecnica è valida e prevale

SEZ. VERTENZE ECONOMICHE

nn. 168, 478, 480, 483, 1011, 1013, 1540

2026-2027

TESTI INTEGRALI DELLE DECISIONI

n. 168 ↗ · **n. 478** ↗ · **n. 480** ↗ · **n. 483** ↗ · **n. 1011** ↗ · **n. 1013** ↗ · **n. 1540** ↗

sull'attestazione della Piattaforma

La rinuncia preventiva al premio, quale rinuncia a un credito futuro, è ammissibile: si fonda sull'autonomia negoziale, sull'art. 1348 c.c. e sulla remissione del debito, purché il credito sia individuabile nel suo titolo, il futuro tesseramento, e determinabile; non richiede *animus donandi*. L'invio dell'accordo alla Commissione Premi è previsto dall'art. 99, comma 2, NOIF «per conoscenza» e non condiziona la validità né l'efficacia della rinuncia (n. 168).

La liberatoria ritualmente prodotta esclude il diritto anche se risultante dall'attestazione (nn. 478, 480, 483). Quella sottoscritta dal legale rappresentante e munita del visto del Comitato regionale e del timbro della Delegazione provinciale prova il fatto estintivo, in difetto di specifica contestazione, senza che occorrano ricevuta PEC o protocollo (nn. 1011, 1013). Le società possono anche regolare direttamente il premio, pattuendo importi ridotti (art. 99, comma 3, NOIF: n. 1540).

> **IL CASO** Ricorsi respinti in presenza di accordi di rinuncia o di liberatorie, in un caso sottoscritti dallo stesso legale rappresentante della ricorrente, che ne aveva eccepito solo l'invalidità e l'inopponibilità (n. 168); nella n. 1540 la scrittura privata regolava i premi di quattro calciatori, gli accordi di rinuncia quelli di altri due.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE CFA n. 136/2025-2026 (*sull'invio «per conoscenza» alla Commissione Premi*, n. 168).

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. VERTENZE ECONOMICHE

nn. 263, 1906, 1988

2026-2027

TESTI INTEGRALI DELLE DECISIONI

n. 263 ↗ · **n. 1906** ↗ · **n. 1988** ↗

Inammissibilità del ricorso: domanda già decisa e PEC che si limita a preannunciare il ricorso

È inammissibile, per violazione del *ne bis in idem*, il ricorso che ripropone la medesima domanda di premio, per lo stesso calciatore e contro la stessa società, già accolta con una precedente decisione (n. 263).

Non vale come notificazione la PEC con cui la ricorrente preannuncia alla controparte il deposito del ricorso in caso di mancato pagamento, anche se reca il ricorso in allegato: è un mero sollecito di pagamento, e il ricorso non notificato è inammissibile (nn. 1906, 1988).

> **IL CASO** Nella n. 263 la riproposizione era stata segnalata dalla stessa resistente; il primo ricorso era stato accolto all'udienza del 6 luglio 2026.

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. VERTENZE ECONOMICHE

Calcio a 5 e calcio a 11: il premio di formazione presuppone la reciprocità di attività

Il premio di formazione tecnica presuppone la reciprocità dell'attività svolta dalla società formatrice e da quella che sti-

nn. 282, 284, 812

2026-2027

TESTI INTEGRALI DELLE DECISIONI

n. 282 ↗ · n. 284 ↗ · n. 812 ↗

pula con il calciatore il primo contratto di lavoro sportivo. Data la diversità tra calcio a 5 e calcio a 11, la formazione impartita da una società che svolge esclusivamente una delle due attività è utilizzabile solo da una società che svolga la medesima; il premio non è dovuto dalla società di calcio a 5 che concluda il primo contratto da dilettante con un calciatore formato da una società di calcio a 11, né viceversa. L'attestazione della Piattaforma Telematica Premi FIGC non preclude l'accoglimento dell'eccezione di merito della resistente.

> **IL CASO** Ricorsi di società di calcio a 11 contro società di calcio a 5, respinti.

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. VERTENZE ECONOMICHE

nn. 587, 588, 589, 1129

2026-2027

TESTI INTEGRALI DELLE DECISIONI

n. 587 ↗ · n. 588 ↗ · n. 589 ↗ · n. 1129 ↗

Sospensione per accertamenti disciplinari e inammissibilità del giudizio di ottemperanza

Quando la resistente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, producendo una dichiarazione del calciatore che esclude di essere mai stato tesserato per essa, e i fatti possono configurare responsabilità disciplinare, il Tribunale, con pronuncia non definitiva, sospende il procedimento e trasmette gli atti alla Procura federale, ritenendo pregiudiziale l'esito dei relativi accertamenti (nn. 587–589).

È inammissibile il ricorso con cui si chiede l'ottemperanza a una decisione di condanna del Tribunale rimasta ineseguita: né il CGS né le altre norme federali consentono, neppure in via analogica, un giudizio di ottemperanza, istituto proprio del processo amministrativo, e l'ordinamento federale prevede già specifiche disposizioni per l'attuazione dei provvedimenti esecutivi. L'inadempimento rileva sul piano disciplinare ai sensi dell'art. 31 CGS e giustifica la trasmissione degli atti alla Procura federale (n. 1129).

> **IL CASO** Nella n. 1129 la ricorrente chiedeva l'esecuzione della decisione che aveva condannato un calciatore residente all'estero al pagamento di 181.000 euro.

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE, NN. 263, 587–589, 1129, 1906 E 1988/2026-2027

IL PROCESSO DAVANTI ALLA SEZIONE: NIENTE OTTEMPERANZA, PREGIUDIZIALITÀ DISCIPLINARE, NOTIFICAZIONE E *NE BIS IN IDEM*

Le decisioni procedurali della stagione toccano quattro profili: che cosa accade quando la condanna della Sezione resta ineseguita; quando il giudizio economico deve attendere l'esito di accertamenti disciplinari; quali vizi dell'atto introduttivo ne determinano l'inammissibilità; come si trattano le domande già decise o riproposte.

L'esecuzione. La n. 1129 dichiara inammissibile il ricorso che chiede l'ottemperanza a una decisione di condanna della stessa Sezione rimasta ineseguita, nel caso al pagamento di 181.000 euro da parte di un calciatore residente all'estero. Né il CGS né le altre norme federali consentono, neppure in via analogica, un giudizio di ottemperanza, istituto del processo amministrativo volto a costringere la pubblica amministrazione a dare esecuzione alle decisioni; l'ordinamento federale prevede già disposizioni per l'attuazione dei provvedimenti esecutivi dei Tribunali federali. L'inadempimento rileva sul piano disciplinare ai sensi dell'art. 31 CGS, con richiamo al comma 11, e giustifica la trasmissione degli atti alla Procura federale anche in caso di inammissibilità della domanda. La Sezione aveva ricavato dall'art. 101, comma 4, CGS, per cui il reclamo non sospende l'esecuzione, la provvisoria esecutività delle proprie decisioni e un principio di effettività e pienezza della tutela comprensivo della garanzia di attuazione (n. 10/2023-2024). La n. 1129 indica lo strumento di quella garanzia: non un secondo giudizio, ma la responsabilità disciplinare dell'inadempiente.

È la stessa via che le decisioni segnalate in questo numero documentano per i lodi non pagati. Le CFA nn. 33 e 34/2026-2027 qualificano come istantaneo l'illecito dell'art. 31, comma 6, CGS e riconducono al comma 11 le spese legali poste a carico della società dal collegio arbitrale; la CFA n. 44/2026-2027 ne fissa la consumazione alla scadenza del termine; la decisione n. 73/2026-2027 della Sezione disciplinare del Tribunale applica la penalizzazione per ciascun inadempimento.

La pregiudizialità disciplinare. Nelle nn. 587, 588 e 589 la resistente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e produce una dichiarazione del calciatore che esclude di essere mai stato tesserato per essa. Il Tribunale, ritenendo che i fatti possano configurare responsabilità disciplinare e che la loro verifica sia preliminare alla decisione, sospende il procedimento con pronuncia non definitiva e trasmette gli atti alla Procura federale. La soluzione si raccorda con la qualificazione dell'attestazione come presupposto tecnico-amministrativo della pretesa, che lascia al giudice la verifica dei requisiti sostanziali, primo fra tutti la titolarità del tesseramento (CFA n. 7/2026-2027); qui il dubbio investe il dato stesso su cui l'attestazione si fonda, e la sua verifica è rimessa in via preliminare agli accertamenti della Procura federale.

La notificazione e l'atto introduttivo. Le nn. 1906 e 1988 negano valore di notificazione alla PEC con cui la ricorrente preannuncia il deposito del ricorso in caso di mancato pagamento, anche se lo reca in allegato: è un sollecito, e il ricorso non notificato è inammissibile. La regola si affianca a quella, applicata in serie, che sanziona con l'inammissibilità la mancata prova della rituale notificazione, per difetto della ricevuta di consegna o invio a società diversa dalla convenuta, ed è applicata anche ai ricorsi riproposti con identiche modalità (n. 1829). La costituzione della resistente sana tuttavia il difetto, per raggiungimento dello scopo, quando il ricorso sia stato poi notificato su disposizione del Tribunale (n. 2595/2025-2026). Il calciatore è parte interessata e non litisconsorte necessario, sicché l'omessa notificazione nei suoi confronti non rende inammissibile il ricorso (n. 1103/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 112/2025-2026); nessuna norma impone di allegare il certificato storico del calciatore (n. 186/2025-2026).

Il ne bis in idem e la riunione. La n. 263 dichiara inammissibile il ricorso che ripropone la domanda di premio per lo stesso calciatore e contro la stessa società, già accolta con decisione precedente; la riproposizione era stata segnalata dalla resistente. Il limite è il giudicato sul merito: la Sezione aveva escluso la violazione del principio quando il primo ricorso fosse stato dichiarato irricevibile senza esame del merito (n. 1103/2025-2026). I ricorsi identici depositati più volte non si risolvono invece in inammissibilità, ma in riu-

nione: il procedimento riunito è definito con un'unica decisione (n. 309); la richiesta di «annullamento» di uno dei ricorsi per errori formali equivale a rinuncia (n. 1175).

REDAZIONE

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. VERTENZE ECONOMICHE

nn. 928, 1303

2026-2027

TESTI INTEGRALI DELLE DECISIONI

n. 928 ↗ · n. 1303 ↗

La fornitura di materiale tecnico tra società affiliate è una transazione commerciale

Il contratto di fornitura di materiale e abbigliamento tecnico-sportivo stipulato tra società, nell'ambito di un accordo di affiliazione, integra una tipica transazione commerciale: sulle somme non corrisposte spettano gli interessi moratori del d.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze (n. 928). La domanda è fondata quando consegna e credito risultano dai documenti (contratto, riconoscimento di debito con piano di rientro, fatture) e la resistente, ritualmente notificata, nulla osserva; se la ricorrente rinuncia agli interessi moratori, sono dovuti quelli legali (n. 1303).

IL CASO Società affiliate condannate al pagamento di circa 33.000 euro (n. 928, in favore di una società professionistica) e 27.500 euro (n. 1303), oltre interessi e spese.

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. VERTENZE ECONOMICHE

nn. 1728, 1878, 2012

2026-2027

TESTI INTEGRALI DELLE DECISIONI

n. 1728 ↗ · n. 1878 ↗ · n. 2012 ↗

I limiti della competenza della Sezione vertenze economiche

Dal 1° luglio 2026 la Sezione non è più competente sulle controversie relative al premio di formazione tecnica: i ricorsi proposti in tale materia sono dichiarati irricevibili (o, in alcune decisioni, inammissibili) per sopravvenuta incompetenza.

Esulano dalla competenza della Sezione anche: la controversia sull'indennità di preparazione, che spetta alla Commissione Premi, cui il Tribunale trasmette gli atti (n. 1728); il riconoscimento in primo grado del premio di tesseramento ex art. 96 NOIF, sicché la domanda cumulativa è accolta solo per il premio di formazione tecnica attestato (n. 1878); la domanda di pagamento del compenso residuo di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una società dilettantistica, in base al combinato disposto degli artt. 90 CGS e 94-ter NOIF (n. 2012).

IL CASO Le decisioni sul venir meno della competenza per il premio di formazione tecnica sono seriali (52 nella stagione); nella n. 2012 una persona fisica chiedeva 1.500 euro di compenso residuo per la stagione 2025/2026.

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC

SEZ. VERTENZE ECONOMICHE

Premio per il giovane di serie: si applica la disciplina vigente alla stipula del contratto

n. 2019
2026-2027

Testo integrale della decisione ↗

Per il principio *tempus regit actum* il diritto al premio è regolato dalla disciplina vigente alla stipula del contratto. Nel regime del C.U. n. 233/A del 31 maggio 2024, per il giovane di serie il premio spettava solo in caso di primo contratto di apprendistato professionalizzante disposto unilateralmente dalla società ai sensi dell'art. 33, comma 2-bis, NOIF, e non anche quando il contratto fosse frutto di consenso bilaterale; la modifica del C.U. n. 325/A del 19 giugno 2025 si applica ai tesseramenti dal 1° luglio 2025.

> **IL CASO** Primo contratto di apprendistato concluso per la stagione 2024/2025 in virtù di consenso bilaterale: premio non dovuto.

RICHIAMATI NELLA DECISIONE CFA, Sez. IV, n. 65/2025-2026 (*conforme*).

ANNOTAZIONE DELLA REDAZIONE · TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE FIGC, SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE, DECISIONI SUL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA, 2026-2027

IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA ALLA CESSAZIONE DELLA COMPETENZA DELLA SEZIONE: TERMINE, RINUNCIA, RECIPROCITÀ, ATTESTAZIONE, SUCCESSIONE DELLE DISCIPLINE

Le decisioni sul premio di formazione tecnica dell'art. 99 NOIF sono la parte di gran lunga prevalente del contenzioso della Sezione nella stagione, e sono anche le ultime. Dal 1° luglio 2026 la Sezione non è più competente in materia: i ricorsi proposti in seguito sono dichiarati irricevibili o, in alcune decisioni, inammissibili per sopravvenuta incompetenza, con 52 decisioni seriali di identico contenuto. Le decisioni sul termine riguardano ricorsi depositati o notificati nel giugno 2026 (nn. 131, 132, 1376). La competenza si fondava sull'art. 90, comma 1, lett. b), CGS e sul rito dell'art. 91, comma 3, nella ricostruzione della CFA n. 109/2024-2025, che distingue nettamente due regimi: per il premio di formazione tecnica la Commissione Premi opera come organo amministrativo, la Sezione è giudice di primo grado e la Corte federale d'appello di seconda e ultima istanza; per il premio di tesseramento dell'art. 96 NOIF la Commissione Premi opera come organo amministrativo-giustiziale e la Sezione giudica in ultima istanza. Da questo schema discendono la n. 1878, che accoglie la domanda cumulativa solo per il premio dell'art. 99, e la n. 1728, che per l'indennità di preparazione trasmette gli atti alla Commissione Premi. Le linee che seguono documentano gli orientamenti consolidati al momento del passaggio.

Il termine. Le nn. 131, 132 e 1376 qualificano come perentorio il termine dell'art. 91, comma 3, CGS e lo computano con riferimento alla stagione in cui il premio è maturato per effetto del tesseramento. Nello stesso ricorso la domanda tardiva è respinta e quella relativa a stagioni successive è accolta: per i tesseramenti della stagione 2023/2024 il termine era spirato il 28 febbraio 2026. La n. 1376 parla però di domanda «prescritta», e la Sezione, nella n. 2595/2025-2026, aveva qualificato lo stesso termine come prescrizione: il diritto si prescrive, di regola, al termine della stagione successiva a quella di matura-

zione, e per i premi della stagione 2023/2024 il termine è fissato, in via transitoria, al 28 febbraio 2026; e la diffida di pagamento notificata alla debitrice ne interrompe il decorso, anche se la notificazione rituale del ricorso è successiva alla scadenza. La qualificazione non è indifferente, perché solo la prescrizione ammette atti interruttivi. Sulle norme transitorie in materia di premi, la CFA n. 130/2025-2026 ne esige un'interpretazione rigorosa, limitata al loro ambito oggettivo: la disposizione transitoria sulla prescrizione del premio dell'art. 96 non può comprimere il diritto fondato sull'art. 99.

La rinuncia. La n. 168 ammette la rinuncia preventiva come rinuncia a un credito futuro, sul fondamento dell'autonomia negoziale (art. 1322 c.c.), dell'art. 1348 c.c. e della remissione del debito (art. 1236 c.c.), purché il credito sia individuabile nel titolo genetico, il futuro tesseramento, e determinabile secondo i parametri federali; non occorre l'*animus donandi*, perché la rinuncia può rispondere a interessi economici, transattivi, organizzativi o sportivi. La stessa decisione qualifica come premio di formazione tecnica la domanda denominata «premio di preparazione» quando sia sorretta dall'attestazione relativa al primo, e ritiene sufficiente il tesseramento con vincolo biennale come giovane di serie, senza contratto di lavoro sportivo. La CFA n. 25/2026-2027 riconduce la rinuncia alla riduzione prevista dall'art. 99, comma 2. Le nn. 478, 480 e 483 escludono il diritto, pur attestato, a fronte della liberatoria ritualmente prodotta e trasmessa alla Commissione Premi; la n. 1540 dà effetto alla regolazione diretta dell'art. 99, comma 3, con importi ridotti, anche in mancanza di un termine di pagamento. Sul piano dell'esito processuale, a parità di fatto estintivo, la Sezione ha pronunciato il rigetto (nn. 168, 478, 1011), l'inammissibilità per originaria carenza di interesse, qualificando la rinuncia come remissione irrevocabile (n. 2730/2025-2026), e la cessazione della materia del contendere quando l'accordo depositato presso la Commissione Premi sia prodotto dalla resistente in giudizio (nn. 1119, 1121, 1123/2025-2026). La CFA n. 130/2025-2026 precisa che la liberatoria riferita ai premi dell'art. 96 non si estende a quello dell'art. 99 se non ne emerge in modo inequivoco la volontà.

Un profilo distinto riguarda l'invio dell'accordo alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione. Per la n. 168 l'invio è previsto «per conoscenza» e non condiziona validità ed efficacia, in linea con le CFA nn. 134, 135 e 136/2025-2026, che hanno ritenuto irrilevante l'invio avvenuto oltre i novanta giorni e hanno escluso che il decorso del tempo faccia presumere una rinuncia tacita al diritto. La CFA n. 137/2025-2026 ha invece affermato che la rinuncia «può validamente operare soltanto» se formalizzata per iscritto e inviata alla Commissione nel termine; che il Comitato regionale è «organo del tutto privo di competenza» a ricevere e validare tali atti, sicché la clausola che prevede il timbro e la firma del Comitato o della Delegazione provinciale in luogo dell'invio è prescrizione diversa da quella della norma; e che il deposito tardivo sul Portale non sana l'inefficacia. Le nn. 1011 e 1013 ritengono provato il fatto estintivo dalla liberatoria munita del visto del Comitato regionale e del timbro della Delegazione provinciale, qualificati come «attestazioni degli organi federali competenti», in difetto di specifica contestazione della genuinità, e osservano che nessuna disposizione delle NOIF o del CGS subordina alla ricevuta PEC o al protocollo l'efficacia della rinuncia. Nella giurisprudenza d'appello convivono dunque due letture dell'onere di invio alla Commissione Premi, e le decisioni della Sezione si collocano, quanto all'esito, sulla prima.

La reciprocità. Le nn. 282, 284 e 812 subordinano il premio alla reciprocità di attività tra calcio a 5 e calcio a 11: la formazione impartita in una disciplina è utilizzabile solo da una società che svolga la medesima, e l'attestazione della Piattaforma non preclude l'accoglimento dell'eccezione della resistente. L'orientamento era già della Sezione (nn. 186, 1101 e 2595/2025-2026), che lo aveva tratto dalla giurisprudenza sul premio di prepara-

zione e lo aveva ritenuto avvalorato dalle riforme del 2022 e del 2024. La Corte federale d'appello lo ha fatto proprio nelle nn. 7, 23 e 24/2026-2027, collegandolo alla separazione tra le due attività sancita con i C.U. n. 212/A del 22 marzo 2022 e n. 23/A del 17 luglio 2024: il calciatore matura una storia sportiva distinta per ciascuna disciplina, anche con tesseramenti contemporanei, e le società formatrici si individuano sulla storia relativa alla disciplina in cui è sorto il vincolo generatore del premio. La CFA n. 7/2026-2027 ne trae un'autonoma ragione di rigetto quando la società richiedente non sia mai stata titolare del tesseramento sulla matricola indicata nella domanda.

L'attestazione. L'attestazione della Piattaforma Telematica Premi FIGC non contestata fonda l'accoglimento (nn. 131, 132, 1376, 1878) e ne segna il limite: la n. 1843 accoglie nei limiti dell'importo attestato, 62 euro a fronte dei 417 richiesti. L'annullamento dell'attestazione per insussistenza dei requisiti fa venir meno il titolo della domanda (n. 1167). In assenza di attestazione, il ricorso non è generico se individua il tesseramento posto a fondamento del diritto e chiede al Tribunale di ordinare alla Commissione Premi il rilascio della certificazione, rientrando nei poteri istruttori del Tribunale l'accertamento del corretto rilascio (n. 2019). In precedenza la Sezione aveva ammesso la contestazione dell'attestazione quanto alle stagioni computate, rimettendo gli atti agli uffici per la corretta quantificazione (n. 88/2025-2026). La Corte federale d'appello definisce l'attestazione presupposto tecnico-amministrativo della pretesa, che non sottrae al giudice il potere-dovere di verificare i presupposti sostanziali del diritto e l'individuazione della società formatrice (CFA n. 7/2026-2027), e la tratta come atto di certificazione soggetto alle regole degli atti amministrativi: la rettifica e l'annullamento in autotutela richiedono la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, rivolta anzitutto alla società controinteressata, e una motivazione non stereotipata (CFA n. 29/2026-2027).

La successione delle discipline. La n. 2019 applica il principio *tempus regit actum* al giovane di serie: nel regime del C.U. n. 233/A del 31 maggio 2024 il premio spettava solo per il primo contratto di apprendistato professionalizzante disposto unilateralmente dalla società ai sensi dell'art. 33, comma 2-bis, NOIF, non per quello concluso con consenso bilaterale; la novella del C.U. n. 325/A del 19 giugno 2025 opera per i tesseramenti dal 1° luglio 2025. La decisione si richiama alla CFA, Sez. IV, n. 65/2025-2026. La linea d'appello è costante: l'estensione al giovane di serie introdotta dal C.U. n. 59/A del 4 agosto 2023 è norma innovativa e non di interpretazione autentica (CFA, SS.UU., n. 112/2025-2026); la disciplina applicabile è quella vigente al fatto generatore, il tesseramento nella qualifica rilevante (CFA, Sez. IV, n. 66/2025-2026 e CFA n. 130/2025-2026); è irrilevante che il preliminare sia anteriore al C.U. n. 232/A del 28 giugno 2023 quando la norma, nella parte che rileva, non sia mutata (CFA n. 29/2026-2027). Quattro comunicati in due anni, ciascuno applicabile ai soli tesseramenti successivi, fanno della data del tesseramento il primo dato da accertare in ogni controversia sul premio.

REDAZIONE

II DOTTRINA

SAGGIO

IL PRINCIPIO DI LEALTÀ NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

Mario Luigi Torsello

in *Sport integrity e rule of law nelle attività sportive: itinerari e prospettive per un modello di sport europeo*, a cura di Luigi Melica, Università del Salento, 2025, pp. 45-67 · DOI 10.1285/i9788883052385v2p45

Il saggio ricostruisce la lealtà come principio giuridico, e non soltanto morale, che fonda la validità dell'ordinamento sportivo, in linea con la Carta olimpica, la Carta europea dello sport e le fonti del CONI e delle federazioni. Esamina il rapporto fra il dovere di lealtà e le fattispecie sanzionatorie tipiche, la rilevanza autonoma della sua violazione, la distinzione rispetto alle clausole generali e i limiti al potere integrativo del giudice; definisce poi l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del principio, fino alla questione delle condotte extrasportive. Conclude per una tipicità «aperta», compatibile con le garanzie procedimentali e fondata sull'autonomia dell'ordinamento sportivo, rafforzata dal riconoscimento costituzionale dello sport.

SOMMARIO

1. La lealtà: «l'in sé» dell'ordinamento sportivo
2. Principio di lealtà e fattispecie sanzionatoria
3. La rilevanza in via autonoma della violazione dei doveri di lealtà
4. Dovere generale di lealtà e norma sanzionatoria speciale
5. Dovere di lealtà e clausole generali
6. I limiti al potere integrativo del giudice
7. L'ambito di applicazione soggettivo del principio di lealtà
8. L'ambito di applicazione oggettivo del principio di lealtà
9. Conclusioni

ABSTRACT *Within the sports legal order, the principle of loyalty is not merely a moral norm but a genuine legal principle that underpins the validity of the entire system, in line with the Olympic Charter, the European Sports Charter, and other internal sources (CONI and the national sports federations). In the sports sanctions framework, alongside specifically defined offenses, open-ended clauses operate that allow the repression of unfair conduct, that are not foreseeable* ex ante*; a breach of the duty of loyalty can therefore be actionable on an independent basis, especially when it affects the integrity of competition. While recalling the category of general clauses, the author distinguishes loyalty: it does not refer back to extra-legal standards, because it is considered an internal and structural principle of the sports legal order – while noting that the sports judge's interpretation must remain within the bounds of reasonableness, proportionality, and the duty to give reasons. On the subjective side, the duty binds all persons "in any way relevant" to the federal order; on the objective side, its extension to the extra-sporting sphere remains controversial, at most confined to cases of final criminal convictions for particularly serious offenses. In conclusion, loyalty takes the form of an "open" typicity that remains compatible with procedural safeguards; its centrality is justified by the autonomy of the sports legal order, further reinforced by the recent constitutionalization of sport in the Italian Constitution.*

1. LA LEALTÀ: "L'IN SÉ" DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

Il fenomeno sportivo si struttura attorno a un nucleo assiologico non negoziabile, nel quale la lealtà assurge a parametro di legittimità delle condotte e, insieme, a criterio di giudizio per l'interprete[66].

L'adesione all'ordinamento sportivo impone, dunque, un dovere che trascende la mera osservanza di regole specifiche: quando i comportamenti travalicano il limite della lealtà, si consuma una lesione dell'ordine sportivo prima ancora che una violazione tipica[67].

Il principio di lealtà è, dunque, una regola morale e nello stesso tempo giuridica, che funge da fondamento di validità dell'intero sistema[68].

Non a caso la Carta olimpica – vera e propria Carta costituzionale dell'ordinamento sportivo – tra i principi fondamentali, prevede, che l'Olimpismo mira "a creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio, sulla responsabilità sociale e sul rispetto dei diritti umani" riconosciuti a livello internazionale e dei principi etici fondamentali universali.

In questa prospettiva, la missione del Comitato internazionale olimpico (CIO) (paragrafo 2) è, in primo luogo, quella di "incoraggiare e sostenere la promozione dell'etica e della buona governance nello sport, nonché l'educazione della gioventù attraverso lo sport, e dedicare i propri sforzi ad assicurare che, nello sport, prevalga lo spirito del *fair play* e sia bandita la violenza"[69].

Si devono ricordare anche i lavori della 7ª Conferenza dei ministri europei responsabili dello sport, tenutasi a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992. All'esito di tale incontro sono state adottate la Carta europea dello sport ed il Codice europeo di etica sportiva. I testi della Conferenza sono stati poi oggetto delle raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa numeri 13 e 14 del 24 settembre 1992. Nell'attuale versione della Carta europea dello sport (2021) si legge (art. 8) che: "Sostenere il *fair play* […] è molto più che giocare nel rispetto delle regole. Il *fair play* incorpora i concetti di amicizia, rispetto degli altri e senso di fratellanza. Esso comprende anche le questioni relative all'imbroglio, all'uso di strategie sleali pur nel rispetto formale delle regole, alla manipolazione delle competizioni sportive e al doping".

Nella stessa direzione, il Codice di comportamento sportivo del CONI del 30 ottobre 2012, sotto la rubrica "Principi Fondamentali", stabilisce che i principi cui atleti, affiliati, associati, amministratori devono ispirare la loro condotta sono quelli "inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali […]". L'art. 2 riguarda specificamente il principio di lealtà e dispone che "i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva".

Si rammentano, ancora, i Principi di giustizia sportiva adottati dal Consiglio nazionale del CONI con deliberazione n. 1616 del 26 ottobre 2018, secondo cui "gli Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del *fair play*, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione" (art. 1, comma 2)[70].

Da tutte le fonti citate discende, dunque, che l'etica sportiva informa e qualifica la giuridicità dell'ordinamento[71].

Dunque, il principio di lealtà costituisce l'in sé dell'ordinamento sportivo: la negazione di quel valore si traduce nella negazione stessa dell'ordinamento medesimo[72].

Ma anche nella prospettiva dell'ordinamento generale, occorre dare atto di un'autorevole interpretazione secondo cui il più profondo significato della recente riforma di cui all'art. 33 Cost. sia stato il riconoscimento della lealtà sportiva nella Costituzione, introducendo all'interno della Carta fondamentale i valori della Carta olimpica.

Entrano pertanto nella Costituzione, e in maniera formale, i valori del CIO, tra i quali campeggia il principio di lealtà sportiva[73].

2. PRINCIPIO DI LEALTÀ E FATTISPECIE SANZIONATORIA

La conseguenza dell'immanenza del principio di lealtà all'ordinamento sportivo è che, sul piano della tecnica normativa, accanto agli illeciti disciplinari tipizzati, operano fattispecie elastiche, riconducibili alla violazione del medesimo principio.

Tali fattispecie, espresse mediante clausole valutative del contegno dei tesserati, non sono suscettibili di puntuale tipizzazione *ex ante*, ma vanno definite caso per caso, alla luce delle specifiche circostanze[74].

Ad esempio, il Codice di giustizia sportiva della FIGC prevede numerose fattispecie tipizzate[75].

Ma prevede anche, all'art. 4, che "I soggetti di cui all'art. 2 … osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"[76].

È stato evidenziato che in simili norme, oltre a mancare una previsione sanzionatoria specifica, difetta anche un vero e proprio precetto in senso tradizionale: ciò che viene posto a carico dell'incolpato non è la mancata osservanza di un divieto o di un comando specifico, bensì il contrasto con i canoni generali di comportamento posti a base dell'ordinamento[77].

Queste previsioni, quindi, esprimono un obbligo etico-giuridico di carattere generale, lasciando al momento applicativo – e dunque all'interprete e, in primo luogo, al giudice sportivo – un ampio margine per qualificare i fatti concreti come conformi o contrari a tali canoni e per calibrare le conseguenze disciplinari[78].

La funzione di tali previsioni è, in sostanza, quella di presidiare l'integrità del contesto associativo e la genuinità della competizione, colmando gli spazi che una tipizzazione minuziosa non potrebbe realisticamente coprire[79].

In questo senso, è stato ritenuto che tra i principi ispiratori del processo sportivo, a differenza di quello penale, vi è l'indeterminatezza dell'illecito disciplinare sportivo[80].

In effetti, si tratta di previsioni contenenti precetti aventi una natura che la giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport non ha esitato a definire "volutamente ampia e generale", con conseguente attenuazione nell'ordinamento sportivo dei principi di precisione e determinatezza, che invece impongono, nel diritto penale, una formulazione intellegibile della fattispecie incriminatrice[81].

E ciò in coerenza con l'autorevole tesi secondo cui il diritto disciplinare sostanziale dell'ordinamento sportivo si caratterizza — rispetto al diritto penale statuale — per l'inesistenza del principio *nullum crimen sine lege*[82].

Considerate alla luce dei principi dell'ordinamento generale — e in particolare della legalità in senso formale — le disposizioni in esame possono sollevare taluni dubbi circa la compatibilità tra la loro ampiezza applicativa e la certezza del diritto[83].

In realtà, tali disposizioni non possono essere ricostruite e applicate secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività.

Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione ad esso dei soggetti che ne fanno parte, consentono di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui le disposizioni in questione si fanno portatrici, introiettando nell'ordinamento sportivo positivo principi che devono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell'ordinamento fanno parte.

Si spiega così la presenza di disposizioni caratterizzate dall'enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l'evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza[84].

Il che comporta non soltanto una compressione dei principi di materialità e colpevolezza, ma anche una declinazione maggiormente flessibile del principio di legalità, con particolare riguardo ai corollari della tassatività e determinatezza della disposizione sanzionatoria. L'attività sportiva si fonda sul rispetto di canoni comportamentali di correttezza e lealtà, principi questi ultimi non suscettibili di essere circoscritti all'interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza[85].

Questo sistema non contrasta con la Costituzione, poiché l'illecito disciplinare sportivo, a differenza delle fattispecie di reato, non è posto a tutela di interessi e beni della vita che nell'ordinamento generale sono considerati di primaria importanza, bensì a presidio di interessi "collettivi" propri dei soli appartenenti agli ordinamenti settoriali-federali[86].

In questo senso occorre rilevare che, seppure nell'ordinamento sportivo non è infrequente l'accostamento della sanzione disciplinare sportiva alla pena vista quale sanzione penale, tale assimilazione si presta ad una serie di equivoci, in quanto non tiene in debito conto la peculiarità di tale ordinamento ed in specie del sistema disciplinare interno ad esso, che ha connotati e caratteristiche diverse dalla pena come viene comunemente intesa[87].

Del resto, nell'ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare, sempre e con forza, i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre de Coubertin e, quindi, è compito degli organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori[88].

3. LA RILEVANZA IN VIA AUTONOMA DELLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ

Pertanto, per la sottoposizione a sanzione sportiva, è sufficiente la lesione delle norme generali di comportamento relative al principio di lealtà, trattandosi di norma di chiusura volta a ricomprendere tutte le ipotesi, non analiticamente contemplate, nelle quali è ravvisabile una violazione dei doveri che devono essere assolti da tutti coloro che svolgono, con le loro diverse funzioni, un'attività sportiva[89].

In sostanza, la violazione del principio non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni ma, proprio per l'elasticità dei parametri valutativi, tale principio ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall'ordinamento sportivo[90].

Da questo punto di vista, l'applicazione del principio di lealtà non riveste carattere necessariamente residuale nel giudizio disciplinare sportivo, in quanto tale principio, quale espressione di un'esigenza immanente che rappresenta lo spirito stesso dell'agonismo e dello sport, non si limita a disciplinare fattispecie apparentemente non previste e, comunque, a colorare e conformare l'interpretazione di tutte le regole federali, ma la sua violazione è idonea a mettere capo a fattispecie di responsabilità che possono coesistere con l'accertamento di singole fattispecie di illecito disciplinare.

Con la precisazione che, affinché la condotta sleale possa essere configurata quale illecito disciplinare, deve rivestire tutti i caratteri di un vero e proprio attentato e tradimento allo spirito dello sport e deve, quindi, caratterizzarsi per la sua particolare e accertata gravità, che sostanzialmente la rende incompatibile con l'esercizio della pratica sportiva e, per l'appunto, con lo spirito che la anima[91].

In sostanza, in tutti gli ordinamenti federali la lealtà sportiva assume la portata di un canone generale di comportamento la cui violazione è contestata in due modi: in via indiretta, allorché si sia in presenza di una fattispecie riferibile ad un illecito disciplinare tipico, e in via diretta, nell'ipotesi contraria in cui manchi un illecito disciplinare tipico in relazione ad un comportamento ritenuto sanzionabile. Nella prima ipotesi, in cui viene addebitato uno specifico illecito disciplinare previsto da una data norma federale, viene sovente, altresì, imputata la violazione della lealtà per il fatto stesso di aver violato la normativa federale. Nella seconda ipotesi, in cui il fatto non è ascrivibile ad un illecito disciplinare tipico, viene direttamente imputata la sola violazione della lealtà, quale contenitore idoneo a comprendere un'indeterminata serie di condotte[92].

La violazione dei doveri di lealtà, quindi, può essere rilevante in via autonoma.

Non è dunque necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma perché possa dirsi violato il dovere di lealtà. Un tale dovere, quindi, è autonomamente e oggettivamente valutabile[93].

L'autonoma portata precettiva dell'art. 4, comma 1, Codice di giustizia sportiva FIGC si desume anche sulla base di una analisi meramente letterale del testo della disposizione ("I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"). Tale disposizione utilizza significativamente la congiunzione "e" (e non già "con"), proprio a valorizzare l'enunciazione di un autonomo e concorrente obbligo per i soggetti parte dell'ordinamento giuridico federale di conformare le proprie condotte non soltanto ai puntuali precetti derivanti dalle disposizioni di settore ma anche ai generali principi etici connotanti l'*agere* nell'ambito dell'ordinamento federale[94].

Con la precisazione che, allorché sussista oltre alla violazione del dovere di lealtà, anche la violazione di specifiche disposizioni del Codice, occorre applicare soltanto le sanzioni previste dalle disposizioni specifiche, dal momento che queste ultime sanzionano specifici comportamenti in contrasto con i doveri generali[95].

4. DOVERE GENERALE DI LEALTÀ E NORMA SANZIONATORIA SPECIALE

È accaduto che, in occasione di una vicenda relativa alle c.d. plusvalenze fittizie, è stata criticata l'idea – sottesa all'impostazione della Corte federale della FIGC – che, per la soluzione di una fattispecie concreta, possano coesistere e applicarsi due diverse disposizioni, una speciale e una generale[96].

È stato rilevato che, in tal modo, si verificherebbe una doppia - e inammissibile - comminazione sanzionatoria, vale a dire quella specifica prevista dalla norma speciale e quella derivante dall'applicazione dell'art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC[97].

Si tratta di una critica di sistema al modello sanzionatorio della giustizia sportiva sopra descritto che impone attenta riflessione, ancor più alla luce della decisione che assumerà la Corte di giustizia dell'Unione europea dopo un'ordinanza di rimessione del TAR Lazio concernente anche l'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva FIGC, ordinanza che giunge dopo ben due sentenze della Corte costituzionale (n. 49/2011 e n. 160/2019) che hanno individuato un punto di equilibrio tra il diritto di azione in giudizio e l'autonomia del fenomeno sportivo[98].

Orbene, si è visto come il principio di lealtà costituisca l'essenza stessa dell'ordinamento sportivo e, quindi, l'art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC si configura come "disposizione di carattere generale".

Si è visto anche che, in alcuni casi, il legislatore federale ha però ritenuto di sanzionare espressamente taluni comportamenti, ritenendo che gli stessi siano in contrasto con i principi dell'ordinamento sportivo, dando luogo a "disposizioni sanzionatorie speciali".

Esaminando la struttura della norma speciale essa, in primo luogo, si compone di un sostrato comune a tutte le disposizioni sanzionatorie dell'ordinamento, poiché - per quanto sopra detto - tutte sono dirette al rispetto del principio di lealtà.

A questo fondamento comune, a questo nucleo originario, si aggiunge un *quid pluris*, un elemento caratterizzante, tipico, poiché il legislatore federale ha ritenuto – in alcuni casi, ma solo in alcuni casi – di esplicitare la previsione precettiva e sanzionatoria, al fine di sottolineare il disvalore che l'ordinamento annette al compimento di taluni fatti.

Ciò comporta due conseguenze.

In primo luogo, la norma generale e la norma speciale prefigurano due autonome previsioni sanzionatorie. Tant'è che la Corte federale d'appello della FIGC, in molteplici fattispecie – come si è visto - ha confermato quanto già ritenuto dal Collegio di garanzia dello sport secondo cui la violazione del dovere di lealtà non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni ma, proprio per l'elasticità dei parametri valutativi, tale dovere ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall'ordinamento sportivo.

In secondo luogo – e conseguenzialmente - là dove non ricorrano gli estremi per applicare la norma speciale, possono ricorrere gli estremi per applicare la norma generale[99].

Alla luce di quanto sopra detto, il rapporto che intercorre tra la disposizione generale (che afferma il principio di lealtà) e la disposizione sanzionatoria speciale, se lo si vuole definire quale "concorso di norme", deve essere inteso in un senso del tutto peculiare.

Si staglia, infatti, da un lato, con la norma di cui all'art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC, l'essenza stessa dell'ordinamento – diremmo: il sostrato valoriale dello stesso – e, dall'altro, si pone una fattispecie di illecito disciplinare specificamente individuata dal legislatore federale[100].

Per così dire, siamo in presenza di un concorso di norme "a carattere sistemico", perché il comportamento vietato da una norma speciale è "sempre" sostanzialmente riconducibile alla violazione di due disposizioni: quella che specificamente lo vieta e quella, generale, sottesa, comunque, alla stessa.

Con qualche approssimazione - se proprio volessimo utilizzare categorie penalistiche – saremmo in presenza di una norma generale sussidiaria – quella appunto contenuta nel-

l'art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC – in quanto con essa si tutela l'identico interesse che è tutelato dalla norma speciale sussidiata.

Con la conseguenza che, quando la fattispecie concreta non sia riconducibile a quest'ultima – perché non si riscontra quel *quid pluris* che la connota in termini di specificità – ben potrà trovare applicazione la norma sussidiaria[101].

5. DOVERE DI LEALTÀ E CLAUSOLE GENERALI

Secondo l'orientamento prevalente, il dovere di lealtà opererebbe, nell'ordinamento sportivo, quale vera e propria clausola generale[102].

È noto che, nell'ordinamento statale, un autorevole studioso, nel riaprire il dibattito sulle clausole generali, le considera strumenti ormai ineliminabili della tecnica legislativa e dell'attività giudiziale, specie dopo l'abbandono di ogni pretesa di disciplina casistica esaustiva[103].

Per clausola generale deve intendersi una disposizione, operante in un determinato ordinamento giuridico, formulata attraverso espressioni linguistiche indeterminate, sì da esservi implicito il richiamo a valori della morale o del costume, generalmente recepiti in norme o principi dello stesso ordinamento (o comunque sicuramente condivisi), oppure espressi da altri ordinamenti[104].

In questo senso, tale clausola indica una misura di comportamento che il giudice deve concretizzare in forma generalizzabile, cioè in funzione di una tipologia sociale, e impartisce al giudice una direttiva per la ricerca della norma di decisione: essa è una tecnica di formazione giudiziale della regola da applicare al caso concreto, senza un modello di decisione precostituito da una fattispecie normativa astratta[105].

Il carattere di flessibilità o elasticità è, dunque, la caratteristica propria delle clausole generali[106].

Si parla, a tale riguardo, di naturale "estroversione" di tali clausole, poiché esse sono ancorate a valori il cui contenuto non si può esaurire nella valutazione fattane dal legislatore e, quindi, comportano un'attività di "*integrazione valutativa*" da parte del giudice[107].

Quindi, nell'applicazione delle clausole generali, il meccanismo della sussunzione (e quindi il sillogismo giudiziale) opera, per così dire, alla rovescia: mentre per le norme ordinarie è il fatto concreto che va sussunto nella norma già data, in presenza di una clausola generale è il giudizio sul fatto, espresso sulla base di parametri extralegali, a riempire di contenuto e a concretizzare la clausola generale[108].

Tale clausola sostanzia, dunque, una norma "aperta" sul piano della fattispecie, la cui vaghezza o indeterminatezza implica la necessità di un intervento attivo del giudice.

Pertanto, là dove una disposizione contenga una clausola siffatta, il giudice, per applicarla, deve integrare la norma con un parametro di giudizio esterno al testo normativo stesso, scegliendo un criterio che riempia di contenuto la clausola nel caso concreto e, in tal modo, conferendo concretezza alla clausola medesima.

Orbene, se tali sono i caratteri delle clausole generali nell'ordinamento statale, il meccanismo e le finalità attraverso cui opera il dovere di lealtà nell'ordinamento sportivo appaiono alquanto diversi e, comunque, più intensi rispetto a quelli propri di tali clausole[109].

Difatti, il giudice sportivo, allorché deve applicare il principio di lealtà, diversamente da quanto avverrebbe in presenza di una clausola generale: a) non effettua una integrazione valutativa attraverso il meccanismo del rinvio; b) in ogni caso, non effettua alcun rinvio a criteri extra-testuali di natura morale o sociale.

Non opera alcun rinvio perché, se il principio di lealtà caratterizza, esso stesso, l'intero ordinamento giuridico sportivo, non si tratta di rinviare a criteri esterni alla fattispecie ma di disvelare e rendere operativo il sostrato essenziale, la natura intima della fattispecie medesima; natura caratterizzante tutte le norme dell'ordinamento giuridico sportivo[110].

Non opera alcun rinvio a criteri morali o sociali perché il principio di lealtà è vero e proprio principio giuridico che – come si è visto – costituisce la base valoriale dello stesso sistema normativo[111].

In questo senso, il ruolo del principio non appare riconducibile ad un fenomeno di mera tecnica normativa destinata a colmare le lacune del sistema.

Del resto, già nella prospettiva dell'ordinamento statale, ridurre le clausole generali a un mero espediente tecnico appare, ad alcuni, fuorviante[112].

Ad ogni modo, visto il ruolo che assume il dovere di lealtà nell'ordinamento sportivo, è tendenzialmente da escludere che nello stesso possano riscontrarsi lacune nel sistema, cioè l'assenza di una regola applicabile a una fattispecie meritevole di disciplina.

Ciò che certamente – ma unicamente - accomuna il principio di lealtà e la clausola generale è l'effetto: la formazione giudiziale della regola.

Ma questo elemento non pare che possa consentire di accomunare il primo all'altra.

6. I LIMITI AL POTERE INTEGRATIVO DEL GIUDICE

L'ampiezza del potere integrativo riconosciuto al giudice sportivo non significa che l'ordinamento abdichi a ogni vincolo, consentendo un arbitrio assoluto.

Al contrario, una volta riconosciuto al giudice tale ampio potere, si deve escludere un rinvio generico alla sua discrezionalità.

Ed in effetti, anche nel diritto civile è stato chiaramente affermato che il dovere dell'interprete è quello di operare sì discrezionalmente, ma entro confini razionali e controllabili, ancorando la scelta valutativa a parametri oggettivi e condivisi nella comunità di riferimento.

Il giudice deve fare una scelta, ma questa scelta deve essere motivata in modo persuasivo e razionale, appellandosi a principi e valori non meramente soggettivi bensì riconoscibili come parte dell'ordinamento[113].

Il giudice sportivo, pertanto, ha l'obbligo non solo di verificare che la violazione dei suddetti principi rientri nell'ambito dell'attività sportiva o di rapporti ad essa riconducibili, ma anche di motivare, nell'ampio spettro della norma, la specifica declinazione cui ricondurre il fatto e la condotta dell'agente al suo esame[114].

In sostanza spetta al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva individuare se, nel caso concreto, sussista o meno la violazione della suddetta norma. Il richiamo al prudente apprezzamento dell'organo di giustizia sportiva esprime la necessità che il singolo organo giudicante provveda ad individuare se, nel caso specifico, sia in effetti avvenuta la violazione dei suddetti principi[115].

D'altro canto, un ulteriore limite al potere discrezionale del giudice, al fine di equilibrare le diverse esigenze, è da ravvisarsi nell'elaborazione giurisprudenziale che specifica contenuti e confini dei doveri generali, attraverso criteri di proporzionalità e ragionevolezza nella commisurazione della sanzione e mediante un dovere di motivazione particolarmente accurato da parte degli organi di giustizia.

Anche nell'ordinamento sportivo la funzione nomofilattica si realizza, in assenza di uno *stare decisis* formale, attraverso gli organi di vertice che enunciano principi e li ribadiscono in una serie di decisioni coerenti. Anche qui il valore in gioco è quello della certezza del diritto: il tesserato o l'affiliato devono poter prevedere le conseguenze giuridiche delle proprie condotte, e l'ordinamento deve potersi presentare all'esterno come sistema affidabile e coerente.

In tal modo, il dovere di lealtà conserva la funzione ordinante e di chiusura del sistema sportivo, senza rinunciare alle garanzie minime di prevedibilità e coerenza che la tradizione giuridica esige[116].

7. L'AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO DEL PRINCIPIO DI LEALTÀ

Occorre ora individuare i soggetti destinatari del dovere di lealtà sportiva[117].

Al riguardo appare dirimente la circostanza che il Codice di comportamento sportivo, all'art. 2, dopo aver disposto che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo il principio di lealtà, specifica che tali doveri sussistono con riferimento ad "ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

Nella medesima direzione, l'art. 2 del Codice di giustizia sportiva FIGC ("Ambito di applicazione soggettivo") prevede che il Codice si applichi alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale "o comunque rilevante per l'ordinamento federale" e, come si è visto, l'art. 4 del medesimo Codice dispone che i soggetti di cui all'art. 2 osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità "in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

Pertanto è stato ritenuto che il tenore letterale della disposizione sia inequivoco nell'assoggettare alle disposizioni del Codice ogni soggetto che, anche a prescindere da una specifica qualifica (dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara), svolga attività di carattere non solo agonistico o tecnico in senso stretto, ma anche organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale: la norma ha in realtà un'estensione soggettiva ("ogni altro soggetto") e oggettiva/funzionale ("svolgimento di attività comunque rilevante per l'ordinamento federale") tale da escludere che possano esservi soggetti, operanti nell'ambito dell'ordinamento federale, che non siano assoggettabili alle previsione del Codice stesso.

Si tratta di una previsione di chiusura del sistema, di cui non è dubitabile la coerenza e la ragionevolezza, stante la sua evidente strumentalità per l'effettivo perseguimento del principio di lealtà, cui deve essere ispirato ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva[118].

8. L'AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO DEL PRINCIPIO DI LEALTÀ

Qui si apre, però, un altro scenario che riguarda la latitudine del dovere di lealtà, probità e correttezza.

Il caso è purtroppo molto noto. E allo stesso ne sono seguiti altri.

Un calciatore professionista – secondo una sentenza del giudice penale non ancora passata in giudicato - si è reso responsabile di un crimine ignobile: una violenza sessuale perpetrata in una situazione - però - del tutto estranea alla sua attività sportiva.

È sanzionabile tale comportamento anche dal giudice sportivo?

Si tratta di tema delicatissimo ove si scontrano due esigenze.

Da un lato, quella secondo cui il giudice sportivo non può svolgere le funzioni di gendarme nei confronti di tutti i fatti della vita privata del tesserato. E ciò per innumerevoli motivi, anche di carattere pratico, facilmente intuibili. Con la conseguente necessità che occorre, comunque, una "definita" relazione tra il fatto commesso e l'ordinamento sportivo.

Dall'altro, quello dell'indubbio disdoro che viene arrecato all'ordinamento sportivo da comportamenti particolarmente riprovevoli, se non ignominiosi, posti in essere dal tesserato.

Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte federale d'appello della FIGC, non sono sanzionabili dal giudice sportivo le condotte, pur molto deprecabili, poste in essere in ambito strettamente privato senza alcun rapporto con l'attività sportiva[119].

Ciò perché l'applicazione dell'art. 4 non può che essere limitata, in quanto la norma lo prevede espressamente, per ogni "rapporto comunque riferibile all'attività sportiva", senza che possa essere esteso, per esempio, ad ogni rapporto sociale; ciò, peraltro, in modo conforme a quanto previsto dall'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI.

Tale impostazione non è stata condivisa dal Collegio di garanzia dello sport – che ha annullato, con rinvio, la decisione della Corte federale - poiché i principi di lealtà – secondo il Collegio di garanzia - si estendono anche a condotte che si collocano al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa allorché la condotta implichi - per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito - una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva. E ciò "in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale"[120].

Nel successivo giudizio di rinvio la Corte federale ha dichiarato, però, la sospensione dei termini di conclusione del giudizio disciplinare sino alla formazione del giudicato in sede penale.

Ciò in quanto ha ritenuto di non poter accertare né valutare i fatti alla luce del parametro normativo individuato dal Collegio di garanzia dello sport, non avendo piena cognizione di tali fatti ed essendo gli stessi ancora *sub judice* nell'ambito di un procedimento penale tuttora in corso[121].

Occorre infatti considerare l'art. 16, comma 5, del d. lgs n. 39/2021, secondo cui i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali devono prevedere sanzioni disciplinari, tra l'altro, a carico dei tesserati che "siano stati condannati in via definitiva" per delitti gravissimi contro la libertà e la dignità della persona, con particolare riferimento allo sfruttamento sessuale dei minori, alla pedopornografia, alla violenza sessuale, alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale.

Non è questa la sede per affrontare i temi legati alla possibile incostituzionalità di tale norma: il legislatore nazionale ha determinato direttamente quelli che sono gli effetti – all'interno dell'ordinamento sportivo – di talune fattispecie delittuose, in evidente contrasto con l'autonomia dello stesso.

Ci si limita, sul punto, a ribadire quanto è stato osservato, in occasione di altri provvedimenti statali: ormai il germe della politica riduce sempre più gli spazi di autonomia dell'ordinamento sportivo, a dispetto delle due notissime sentenze della Corte costituzionale[122].

In ogni caso, con la citata disposizione, il legislatore statale, tra una soluzione di non rilevanza nell'ordinamento sportivo di tali comportamenti - fatta propria dalla Corte federale - e di rilevanza generalizzata - fatta propria dal Collegio di garanzia - ha optato per una soluzione intermedia.

Intanto, ha selezionato una serie di delitti particolarmente ignominiosi; in secondo luogo, ha previsto che tali delitti rilevano nell'ordinamento sportivo se sono stati accertati con sentenza definitiva dal giudice penale.

Pertanto, secondo quanto ritenuto dall'ultima decisione della Corte federale (quella, cioè, successiva all'annullamento con rinvio da parte del Collegio di garanzia), ai fini della sanzione di tali comportamenti all'interno dell'ordinamento sportivo, il legislatore statale richiede che sia intervenuta una sentenza definitiva del giudice penale.

Naturalmente permangono diversi problemi interpretativi.

Cosa accade per i reati non previsti espressamente dal decreto legislativo, che pure possono essere particolarmente efferati o comunque moralmente riprovevoli e che, quindi, arrecano disdoro alla Federazione? (pensiamo al reato di omicidio commesso da un tesserato).

Si tratta, in effetti, di una elencazione lacunosa[123].

E cosa accade, poi, per i reati di opinione?

Si ricorda il caso clamoroso di un noto calciatore professionista che, anni fa, inneggiò, in una telefonata intercettata, all'omicidio di Giovanni Falcone.

È evidente che, alla luce del d. lgs n. 39/2021, l'incolpato non potrebbe mai essere sanzionato dal giudice sportivo (come decise, del resto, a suo tempo, la Corte di giustizia federale della FIGC)[124].

9. CONCLUSIONI

L'adesione all'ordinamento sportivo comporta la condivisione di una serie di principi etici che rendono ben più alto lo standard di condotta da parte del tesserato, al quale si richiede non un generico comportamento conforme ai principi del buon padre di famiglia – tipico dell'ordinamento generale – ma un più alto livello di attenzione e rispetto nei confronti degli altri tesserati e del sistema cui intende partecipare.

In questa prospettiva, l'applicazione del principio di lealtà comporta una forma di tipicità aperta, diversamente modulata rispetto all'ordinamento generale.

Tale principio, in realtà, non deroga al canone di tassatività, ma lo declina mediante standard integrati da garanzie procedimentali (contestazione specifica e tempestiva, motivazione rafforzata, proporzionalità) e dalla funzione nomofilattica degli organi di vertice della giustizia sportiva, assicurando una ragionevole prevedibilità *ex ante* delle conseguenze sanzionatorie.

Tale diversità rispetto all'ordinamento generale si fonda sul principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Sotto questo aspetto, occorre rimarcare che è certamente vero che il fenomeno sportivo, esaminato dalla prospettiva dell'ordinamento generale, dà vita ad un ordinamento di settore e, pertanto, lo Stato si pone in una posizione di preminenza rispetto al (particolare) ordinamento sportivo.

È anche vero, però, che non si tratta di un ordinamento di settore come tanti altri[125].

La costituzionalizzazione del fenomeno sportivo nella sua dimensione collettiva è un dato acclarato, prima per via interpretativa e giurisprudenziale, con specifico riferimento agli artt. 2 e 18 Cost. e, poi per esplicita previsione del nuovo settimo comma dell'art. 33 Cost., che riconosce il valore costituzionale dell'attività sportiva: la nuova disposizione usa l'espressione "in tutte le sue forme", in tal modo volendo confermare la tutela costituzionale dell'ordinamento sportivo anche nelle sue articolazioni organizzative.

Ne discende un *favor* per l'autoregolamentazione e per la funzione sociale delle associazioni sportive, cui corrisponde, sul versante pubblico, un dovere di sostegno coerente con la novella dell'art. 33.

Muovendo dall'art. 2 Cost., inteso come "clausola aperta", lo sport è stato ricondotto ai diritti inviolabili della persona. In parallelo, l'art. 18 Cost. valorizza l'ontologica natura associativa dello sport: la pratica sportiva si esprime entro regole poste dagli enti di vertice e richiede assetti organizzativi che giustificano, entro limiti funzionali, una qualche compressione delle libertà individuali in vista del buon funzionamento del "sistema".

La Corte costituzionale ha fatto propri questi cardini: con le sentenze n. 49/2011 e n. 160/2019 ha riconosciuto ampia tutela all'autonomia sportiva negli artt. 2 e 18 Cost. e, con la più recente sentenza n. 184/2023, ha ribadito la portata della garanzia associativa.

Nella Costituzione nessun diritto fondamentale ivi previsto ha carattere assoluto ma esso è contemperato con gli altri diritti e l'esito del bilanciamento non può mai essere il sacrificio totale di uno dei valori in gioco, altrimenti si darebbe luogo a una tirannia del valore, utilizzando il linguaggio di Carl Schmitt.

D'altro canto, la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001) ha introdotto in Costituzione il principio di sussidiarietà: l'art. 118, comma 4, abilita i privati organizzati a curare interessi generali al livello più appropriato.

Le associazioni sportive, quindi, sono soggetti sussidiari portatori di un interesse generale (lo sport) e, come tali, richiedono letture interpretative di favore.

Ne conseguono due effetti: a) il legislatore è chiamato a misurare l'intervento statale sulla capacità regolativa dell'ordinamento sportivo, limitandosi dove l'autoregolamentazione è adeguata; b) il giudice statale è tenuto a rispettare e valorizzare l'autonomia negoziale e organizzativa sportiva.

NOTE

66. "Lo sport è […] una dimensione della persona attinente alla sua spiritualità; affermazione che può apparire paradossale, se si pensa al rilievo che ha anche la fisicità di un soggetto, l'educazione e il governo che il soggetto esercita sulle proprie forze fisiche. Lo sportivo autentico è, però, prima di tutto, un soggetto virtuoso, nel senso che è chiamato al dovere irrinunciabile di esercitare alcune virtù, ritenute supreme e il cui mancato esercizio lo pone fuori della comunità: il puro agonismo come atteggiamento di fondo, la lealtà. L'etica, una certa etica, un'etica assolutamente specifica è il momento di rilievo — e momento caratterizzante — del fenomeno sportivo." Così: P. Grossi, *Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Dir. amm.*, 2012, 1-2, pp. 2 ss. Si veda, anche, M.S. Giannini, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport*, 1949, 1-2, pp. 10-28, secondo cui "Come tutte le normazioni anche quella degli ordinamenti sportivi è ordinata in un 'sistema', con i suoi principi generali. […] Tra essi un ruolo speciale è da attribuirsi al principio di lealtà sportiva. […] che negli ordinamenti sportivi non è solo morale, ma soprattutto giuridico. In tal modo gli ordinamenti giuridici sportivi si aggiungerebbero alla serie già nota, di ordinamenti (religiosi, professionali) nei quali si attribuisce un preciso valore giuridico a norme che negli ordinamenti statali sono di etica o di

costume. Con la differenza però che la particolare operatività propria delle misure sanzionatorie degli ordinamenti sportivi rende l'osservanza del principio grave e, per più aspetti, anche più effettiva di quella di alcune norme degli ordinamenti statali". ↩

67. L'espressione "ordinamento sportivo" deve qui essere intesa in senso descrittivo, senza che essa implichi una presa di posizione sulla dibattuta questione riguardante l'esistenza o meno di un ordinamento giuridico sportivo in senso proprio. Analogamente, del resto, all'uso dell'espressione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ↩

68. Principio che, già prima della codificazione CONI, possedeva piena valenza giuridica nell'ordinamento sportivo. Così: Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017 [ndr: tutte le decisioni e pareri del Collegio di garanzia dello sport sono reperibili sul sito istituzionale del CONI]. Secondo F. Valenti, *Lealtà sportiva. Etica e diritto*, in *Eur. J. Sport Stud.*, 2014, 2, pp. 1 ss., la lealtà sportiva ha sempre configurato una regola di comportamento di indubbio valore giuridico, imponendo un preciso obbligo di condotta leale e corretta. Si tratta di una norma codificata nel Codice di comportamento sportivo, ma che comunque ha sempre tutelato l'ordine giuridico sportivo quale norma fondamentale di tale ordinamento. Anche secondo P. Rubechini, *Un limite esterno all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dell'ex tesserato: luci e ombre in un caso di archiviazione nonostante la violazione dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva nell'ambito della federazione italiana motonautica*, in *Riv. dir. sport.*, 2017, p. 430, l'enunciazione dei principi di lealtà all'interno dei vari regolamenti sportivi e statuti federali ha semplicemente codificato valori già presenti nell'ordinamento sportivo, il cui significato iniziale evidentemente etico ha sublimato e si è evoluto in clausola giuridica generale. Come è noto, invece, F. Carnelutti, *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, p. 20, affermava l'incompatibilità tra diritto e sport, ritenendo che dovesse essere esclusivamente il *fair play*, e non la norma giuridica, a governare lo sport. ↩

69. Il riferimento d'obbligo è a de Coubertin, su cui, di recente, L. Melica, *"L'éclairer" dell'Olimpismo. De Coubertin tra i Giganti del metodo comparato*, Modena 2024, pp. 90-91. Della comparazione giuridica de Coubertin si avvarrà nella realizzazione dell'intero progetto olimpico quando, prendendo le mosse dalle rispettive regole nazionali, cercherà, non senza difficoltà, di giungere a sintesi condivise, sino a comporre la prima Carta olimpica; con la comparazione conierà poi il principio della "lealtà sportiva", che inserirà nel giuramento olimpico e che, progressivamente, sarà recepito da diversi statuti delle federazioni sportive, oltre a essere utilizzato con il termine inglese "*fair play*" come parametro di giudizio dalla Corte arbitrale dello sport. Nel 1975 il Comitato internazionale *fair play* pubblicò "La Carta del *Fair play*" ove si legge: "Qualunque sia il mio ruolo nello sport, anche quello di spettatore, mi impegno a: 1. Fare di ogni incontro sportivo, poco importa la posta in palio e la rilevanza dell'avvenimento, un momento privilegiato, una sorta di festa. 2. Conformarmi alle regole ed allo spirito dello sport praticato. 3. Rispettare i miei avversari come me stesso. 4. Accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sportivi, sapendo che come me, hanno diritto all'errore, ma fanno di tutto per non commetterlo. 5. Evitare la cattiveria e le aggressioni nei miei atti, parole o scritti. 6. Non usare artifici o inganni per ottenere il successo. 7. Essere degno nella vittoria, come nella sconfitta. 8. Aiutare ognuno, con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione. 9. Soccorrere ogni sportivo ferito o la cui vita è in pericolo. 10. Essere realmente un ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi qui affermati. Onorando questo impegno, sarò un vero sportivo". Il Comitato nacque a Parigi il 5 dicembre 1963, allorché rappresentanti dell'UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation*), dell'AIPS (*International Sports Press Association*), dell'ICSSPE (*International Committee for Sport Science and Physical Education*) e delle federazioni Internazionali di pallacanestro, calcio, rugby e lotta, fondarono il Comitato internazionale per l'organizzazione dei premi Pierre de Coubertin per il *fair play*. Si veda, anche: F.P. Traisci, *Fair Play e lealtà sportiva: i valori dello sport dall'etica al precetto giuridico per la tutela dell'integrità del movimento*, in S. Mazzamuto, R. Pardolesi e L. Santoro (a cura di), *Scritti di diritto sportivo in onore di Giuseppe Liotta*, vol. II, Palermo, 2024, p. 1075; si veda anche A. Torrisi, *Il principio di lealtà sportiva*, in S. Mazzamuto, R.

Pardolesi e L. Santoro (a cura di), *Scritti di diritto sportivo in onore di Giuseppe Liotta*, cit., p. 1049. ↩

70. L'art. 13-bis dello Statuto del CONI, istituisce, inoltre, il Garante del Codice di comportamento sportivo, con il compito di segnalare ai competenti organi degli enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare. Con delibera del 26 marzo 2012, la Giunta nazionale del CONI ha approvato il regolamento del Garante. ↩

71. Qualche precisazione terminologica: nel testo, il sintagma "principio di lealtà" è utilizzato in senso onnicomprensivo, esteso, quindi, ai correlati doveri di "correttezza" e "probità". Peraltro, può discutersi se il "principio di lealtà" ricomprenda o meno anche quello di "correttezza" e "probità" e quale sia la differenza tra tali concetti e di essi rispetto al "*fair play*". Orbene, in prima battuta, il concetto di "lealtà" sembra prevalentemente riferirsi al profilo di fedeltà allo spirito e alle regole del gioco e dell'ordinamento; quello di "correttezza" pare richiamare, in termini oggettivi, il dovere di comportamento secondo le regole di condotta previste dall'ordinamento; infine, quello di "probità" evoca il profilo dell'integrità morale, della rettitudine e dell'onorabilità, che può riguardare anche - nei limiti di cui si dirà – comportamenti posti al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa, sempre che, però, siano comunque riferibili all'attività sportiva medesima. Peraltro, con una formulazione parzialmente diversa, l'art. 1, comma 5, dello Statuto della FIGC introduce anche il concetto di "sportività" allorché prevede che "[…] la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a: a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza […]". Tale concetto sembra riferirsi, più puntualmente, al comportamento da assumere in occasione delle competizioni. Anche l'art. 11 del Regolamento disciplinare UEFA si riferisce, oltre che ai principi di condotta etica, lealtà, integrità, anche a quello di "sportività". Il concetto di integrità, in questo contesto, non pare sostanzialmente diverso da quello di probità, ancorché sembra includere anche profili organizzativi. Quanto al "*fair play*" esso appare un valore guida (una sorta di meta-principio) entro cui trovano spazio "lealtà", "correttezza", "probità" e "sportività". Da segnalare, inoltre, che da tempo si parla anche di "*fair play* finanziario" per indicare l'insieme di regole dettate dalla UEFA per poter salvaguardare la sostenibilità economico-finanziaria del calcio europeo. ↩

72. Si veda: A. Marini, *Etica e sport*, in Aa.Vv., in *Fenomeno Sportivo e Ordinamento giuridico*, in *Atti del 3° Convegno Nazionale, 27-28-29 marzo 2008*, Capri-Napoli, 2009, p. 53. In questo senso: Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017. Sul punto si veda anche: CFA FIGC, SS.UU., n. 4/2021-2022; CFA FIGC, SS.UU., n. 12/2021-2022; CFA FIGC, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA FIGC, Sez. I, n. 50/2022-2023; CFA FIGC, SS.UU., n. 66/2022-2023; CFA FIGC, SS.UU., n. 103/2022-2023; CFA FIGC, Sez. I, n. 37/2023-2024. [ndr: tutte le decisioni della Corte federale d'appello della FIGC sono reperibili sul sito istituzionale della FIGC medesima]. ↩

73. Si veda: G. Liotta, *Lo sport in costituzione: assenza formale e presenza sostanziale*, in *dirittodellosport.it*, 2023, che fa riferimento anche alla legislazione primaria che impone all'ordinamento sportivo di conformarsi "ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale" (art. 2, comma 1, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI)". In senso analogo, si veda: F.P. Traisci, *Fair Play e lealtà sportiva: i valori dello sport dall'etica al precetto giuridico per la tutela dell'integrità del movimento*, cit., pp. 1100-1101. ↩

74. Così: Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 76/2017; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 5/2024. ↩

75. Es. art. 23: "Dichiarazioni lesive"; art. 24: "Divieto di scommesse e obbligo di denuncia"; art. 28: "Comportamenti discriminatori"; art. 30:" Illecito sportivo e obbligo di denuncia", ecc. ↩

76. Secondo l'art. 13 del *FIFA Disciplinary Code* (ed. 2023), le associazioni e i club, così come i loro giocatori, dirigenti e qualsiasi altro membro e/o persona che svolga una funzione per loro conto, devono rispettare le regole del gioco, nonché gli statuti FIFA e i regolamenti, le

direttive, le linee guida, le circolari e le decisioni della FIFA, e “attenersi ai principi di *fair play*, lealtà e integrità”. Come detto, secondo l’art. 11 del Regolamento disciplinare UEFA, tutte le entità e le persone soggette a questi regolamenti devono rispettare le regole del gioco, nonché gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della UEFA, e “attenersi ai principi di condotta etica, lealtà, integrità e sportività”. ↩

77. Rileva, in modo efficace, F. Cardarelli, *Morfologia dell’ordinamento sportivo*, in *amministrativamente.com*, 2022, che, in termini metodologici, ciò porta spesso a un giudizio di tipo “pseudosillogistico”: la premessa maggiore (la regola tassativa violata) non è data in modo chiuso, ma viene definita alla luce dei valori condivisi dalla comunità sportiva. Ne deriva una casistica che supera la semplice tassonomia del diritto statale: ciò che è lecito nell’ordinamento generale può non esserlo nell’ordinamento sportivo. Questo tratto è, in definitiva, un elemento non riducibile della specificità e dell’autonomia del diritto sportivo. Sul punto si veda, anche, R. Frascaroli, *Sport (dir. pubbl. e dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLIII, 1990. Si veda anche Cons. St., Sez. VI, n. 996/1993, secondo cui il procedimento disciplinare non sempre prende le mosse dalla commissione di un illecito astrattamente predeterminato dalle norme sostanziali. I regolamenti federali, infatti, contengono l'obbligo, per gli affiliati e per chiunque sia tenuto all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva, e tale dovere di osservanza delle norme e dei provvedimenti federali tende a coincidere con il dovere di lealtà sportiva, considerato principio dominante diffuso e norma informatrice dell'ordinamento sportivo. ↩

78. Tale è anche l’orientamento del Tribunale arbitrale dello sport. Si veda, recentemente, ad esempio, la decisione TAS/CAS 2024/A/10384, sul noto caso Luis Rubiales v. Fédération Internationale de Football Association, in *tas-cas.org*. Secondo tale decisione “L'articolo 13 FDC [ndr: *FIFA Disciplinary Code*, sopra citato] sembra essere redatto in modo ampio e generico, così da ricomprendere e sanzionare, sotto un’unica disposizione, condotte vietate variabili, anche nell’ipotesi in cui il divieto di comportamenti imprevedibili non sia previsto da altre norme FIFA. Poiché, in via generale, i regolamenti devono essere interpretati secondo il loro tenore letterale, il Collegio interpreta in modo lineare l’articolo 13 FDC come volto, intenzionalmente, a delineare un ventaglio molto ampio di possibili violazioni e comportamenti, attinenti all’integrità, alla tutela (*safeguarding*), all’etica e alle regole di “elementare decenza”, che sono soggetti a disciplina ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), FDC”. ↩

79. Al riguardo, è stato sottolineato che la caratteristica dell’ordinamento sportivo, nel suo apparato sanzionatorio, è quella di contenere precetti improntati a direttrici deontologiche espresse in maniera molto ampia, con richiami a valori da rispettare e realizzare (lealtà, correttezza e probità) piuttosto che a ben individuati beni da proteggere (come, ad esempio, accade nell’ordinamento penale: la vita, la libertà personale, il patrimonio ecc.). Conseguentemente, i singoli addebiti devono necessariamente fare riferimento, di volta in volta, ad altre fonti comportamentali (normative o consuetudinarie), altrimenti il perimetro precettivo risulterebbe incerto nei suoi confini e, come tale, inefficace (CFA FIGC, Sez. I, n. 77/2019-2020). ↩

80. Così: Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 70/2015. Tale impostazione è stata ripresa dalla Corte federale d’appello della FIGC secondo cui proprio il carattere necessariamente ampio ed elastico della clausola generale comporta, sul piano della fattispecie astratta, un’attenuazione dei principi di legalità e tipicità dell’illecito sportivo (c.d. “principio di indeterminatezza” dell’illecito sportivo), che richiede l’individuazione volta per volta, in base alle circostanze del caso concreto, del precetto specificamente violato, giuridicamente rilevante, al fine di ricostruire la regola comportamentale che si sarebbe dovuta tenere (CFA FIGC, Sez. I, n. 47/2020-2021). ↩

81. Così: A. Piazza e A. Zimatore, *Repertorio ragionato del Collegio di garanzia dello sport*, Roma, 2019. ↩

82. Così: F.P. Luiso, *Giustizia sportiva*, in *Dig. Disc. Priv.*, Torino, 1993. ↩

83. Secondo la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, 25 febbraio 2002, caso Ferrigno/FIGC, la previsione di una norma che descrive in termini assai generali il comportamento doveroso dell’atleta e per la cui violazione si ritiene applicabile una sanzione

identificabile solo attraverso il riferimento a disposizioni generali, se può apparire criticabile nell'ottica dell'ordinamento statale, improntato a severe esigenze di certezza del diritto e di tipicizzazione degli illeciti penali (art. 25 Cost.), trova comunque piena giustificazione nell'ambito dell'ordinamento sportivo, in cui manifestano dignità preminente, tra le altre, le esigenze di semplicità (e sinteticità) dei regolamenti e di adeguamento della sanzione al caso giudicato: risultato ottenibile anche attraverso la previsione e la sanzione di "clausole generali". ↩

84. Si veda: CFA FIGC, Sez. I, n. 70/2021-2022; CFA FIGC, Sez. I, n. 93/2021-2022; CFA FIGC, Sez. I, n. 16/2022-2023; CFA FIGC, Sez. I, n. 23/2022-2023; CFA FIGC, Sez. I, n. 69/2022-2023; CFA FIGC, SS.UU., n. 90/2022-2023; CFA FIGC, SS.UU., n. 110/2022-2023; CFA FIGC, Sez. I, n. 49/2023-2024; CFA FIGC, Sez. I, n. 111/2023-2024. Non è un caso che le sanzioni stesse non siano predeterminate nel minimo e nel massimo, perché è l'elasticità stessa che caratterizza la norma primaria, la sua adattabilità alle situazioni e la sua estrema versatilità ed essere impiegata in combinato disposto con tutta l'altra serie di disposizioni vigenti, a giustificare un sistema sanzionatorio "aperto" e funzionale alle esigenze del caso, naturalmente secondo parametri motivazionali esplicitati e che si attaglino alla singola vicenda. Il ruolo della fattispecie diventa fondamentale per la soluzione del singolo caso e per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori (CFA FIGC, SS.UU., n. 113/2020-2021). ↩
85. *Ex multis*, da ultimo, CFA FIGC, SS.UU., n. 64/2022-2023. ↩
86. Così: M. Mancini, *Attività sportive "ufficiali", intervento pubblico e sussidiarietà*, Padova, 2012, p. 250. ↩
87. Così: CFA FIGC, SS.UU., n. 28/2025-2026. È stato anche considerato che la maggiore ampiezza dell'ambito applicativo dell'illecito sportivo rispetto all'illecito penale è funzionale a perseguire lo scopo specifico della sanzione disciplinare sportiva, ossia la generica prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione atletica (CFA FIGC, SS.UU., n. 12/2021-2022). Rilevante è anche CFA FIGC, SS.UU. n. 89/2019-2020, secondo cui l'ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e *cum grano salis*, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest'ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (*rectius*: risocializzazione) del condannato, per l'ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di "punti negativi" in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell'infrazione, ma anche della personalità dell'agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell'immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella secondo cui la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall'handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali. La giurisprudenza successiva della Corte federale d'appello si è uniformata a tale principio. ↩
88. Così: Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018. ↩

89. Così: Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 35/2015. Si tratta di principio più volte ribadito successivamente (da ultimo: Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025). ↩

90. Così: Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016. Anche in questo caso si tratta di principio più volte ribadito (da ultimo: Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 10/2024). Secondo A. De Michele, *La "condotta libera" dell'illecito sportivo de iure condendo nella giustizia sportiva della F.I.G.C.*, in *Diritto dello sport*, 2024, pp. 57 ss., si tratta di una fattispecie a casistica aperta, là dove il dovere di osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, ove non sia possibile riconoscere la sussistenza degli elementi propri di uno specifico illecito, anche ove quest'ultimo sia stato contestato, conserva efficacia di disposizione di chiusura di carattere generale e la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza di una disposizione speciale del Codice di giustizia sportiva nella misura in cui di quest'ultima non venga riconosciuta l'applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà. ↩

91. Si veda: Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 38/2020; si veda anche, *ex multis*, CFA FIGC, SS.UU., n. 32/2023-2024. ↩

92. Si veda: Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 66/2019. ↩

93. Si veda: CFA FIGC, SS.UU., n. 53/2021-2022; CFA FIGC, Sez. I, n. 59/2023-2024; CFA FIGC, Sez. I, n. 105/2023-2024; si veda, inoltre, la decisione n. 70/2021-2022: la CFA FIGC ha ritenuto che non fosse dimostrato l'illecito di cui all'art. 23 ("Dichiarazioni lesive") ma rimaneva da riscontrare se le dichiarazioni rese potessero costituire l'illecito di cui all'art. 4, comma 1, del Codice. E infatti, l'art. 4, comma 1, del Codice, là dove non sia possibile riconoscere la sussistenza degli elementi propri dell'illecito di cui all'art. 23 del Codice, conserva efficacia di disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del Codice, ove di quest'ultima non venga riconosciuta l'applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità. Inoltre, con decisione CFA FIGC, SS.UU., n. 81/2021-2022, è stato ritenuto che incorre in responsabilità disciplinare, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, il soggetto che, assunto come tecnico titolare della squadra, in quanto munito delle prescritte abilitazioni, consente o non impedisce che un soggetto privo delle prescritte abilitazioni, svolga, in via di fatto, l'attività di allenatore della squadra. Interessante anche la questione recentemente decisa da CFA FIGC, Sez. I, n. 25/2025-2026, che ha sanzionato il comportamento di giocatori che, per un tempo considerevole, avevano rinunciato ad ogni forma di competizione tra loro, passandosi semplicemente il pallone, senza attaccare e addirittura passando deliberatamente il pallone ai calciatori avversari. Tale comportamento - ha ritenuto la Corte – è, tra l'altro, vietato dall'art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC, contravvenendo al principio fondamentale di lealtà e, nel contempo, incidendo sull'interesse dei fruitori dell'evento, quali gli spettatori presenti od eventualmente collegati tramite piattaforme televisive od altri mezzi di trasmissione, che non avrebbero alcun interesse ad assistere ad una gara priva di ogni competizione fra i giocatori. In ogni pratica sportiva agonistica, la competizione fra gli atleti partecipanti ad una gara risulta l'essenza ed il fondamento stesso della disciplina sportiva. Lo spirito competitivo, naturalmente temperato dal *fair play* e, dunque, dal rispetto delle regole del gioco e dalla necessità di tenere una condotta leale nei confronti degli avversari, assurge pertanto a principio fondamentale dello sport perché stimola atleti e squadre a superare i propri limiti, a ricercare il miglioramento ed a raggiungere l'eccellenza attraverso l'impegno e la disciplina. In tale prospettiva, lo spirito competitivo e il *fair play* costituiscono aspetti del medesimo fenomeno e sono elementi strutturali – non opzionali – dell'agire sportivo, tanto che efficacemente è stato detto che la competizione è l'anima dello sport e il *fair play* ne è la forma. In assenza di impegno agonistico la "gara" degrada a mero simulacro. Il dovere di evitare condotte platealmente non competitive, pur non essendo espressamente sancito dalle norme federali, deve intendersi ricompreso nell'art. 12 della *UEFA Disciplinary Regulations*, che impone di astenersi da qualunque condotta che possa danneggiare "l'integrità delle gare": "All entities and persons bound by UEFA's rules and regulations must refrain from any behaviour that damages or

could damage the integrity of matches and competitions […]". E ciò analogamente a quanto previsto, in modo espresso, da altre federazioni internazionali (v. per il tennis: *2025 Official Grand slam rule book*, art. 3, lett. e) e per il badminton: *BWF Statutes*, *Section* 2.2.4: *Code of conduct: players*, art. 4.2.6.) che hanno sancito normativamente l'obbligo del "*best efforts*". In ogni caso, tale comportamento risulta vietato dall'art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC, contravvenendo al principio fondamentali di lealtà, probità e correttezza e, nel contempo, incidendo sull'interesse dei fruitori dell'evento, quali gli spettatori presenti od eventualmente collegati tramite piattaforme televisive od altri mezzi di trasmissione, che non avrebbero alcun interesse ad assistere ad una gara priva di ogni competizione fra i giocatori. Di rilievo, anche, quanto deciso da CFA FIGC, SS.UU., n. 34/2024-2025, che ha esteso tali doveri anche al difensore dell'incolpato. ↩

94. Così: CFA FIGC, SS.UU., n. 64/2022-2023. ↩

95. Si veda: CFA FIGC, Sez. I, n. 80/2022-2023, riguardante il comportamento discriminatorio ex art. 28, comma 1, del Codice e la condotta violenta ex art. 38, comma 1, del Codice. ↩

96. Si tratta del reclamo deciso con CFA FIGC, SS.UU., n. 63/2022-2023. ↩

97. Si veda: P. D'Onofrio, *Il rapporto tra norme sportive speciali e generali*, in *Giur. it.*, 2024, p. 1480, secondo cui non persuade l'idea che la sola *lex specialis* sia inidonea ad assicurare adeguata protezione al sistema federale, con ciò legittimando un affiancamento sanzionatorio che, di fatto, si presenta più realisticamente come una sovrapposizione di difficile convivenza, peraltro, con il principio del *ne bis in idem*. Ogni violazione finirebbe sempre per determinare una doppia comminazione sanzionatoria, vale a dire quella specifica prevista dalla norma tipica, nonché un *quid pluris*, peraltro indeterminato ed assolutamente discrezionale, derivante dall'applicazione aggiuntiva dell'art. 4. Se, pur in presenza di una fattispecie tipica, si giunge alla condanna applicando in alternativa la violazione del principio generale di lealtà sportiva, allora sfugge il senso di corredare i codici di giustizia federali di norme specifiche, ben potendo bastare l'onnicomprensiva ed esclusiva previsione disciplinare sull'antisportività della condotta, attesa l'ampia *vis attractiva* consentita. Si chiede ancora l'autore (P. D'Onofrio, *La discrezionalità della giustizia sportiva*, in S. Mazzamuto, R. Pardolesi e L. Santoro (a cura di), *Scritti di diritto sportivo in onore di Giuseppe Liotta*, vol. I, Palermo, 2024, p. 243) se l'imprescindibile discrezionalità sindacatoria non rischi di mutare in un esito normativo delle sentenze federali, consentendo di fatto al giudice domestico non solo di condannare quei comportamenti che non configurino esattamente l'illecito tipizzato, ma anche di crearne *ex novo*, in una dimensione applicativa, peraltro, sostanzialmente insindacabile, attesa l'impossibilità per la giustizia statale (segnatamente amministrativa) di annullare le decisioni assunte da quella sportiva. ↩

98. Si tratta dell'ordinanza del TAR Lazio n. 11559/2024 con la quale, tra l'altro, è stato posto il seguente quesito: se il diritto dell'Unione ed in particolare gli artt. 6 e 19 del TUE, interpretati alla luce degli art. 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 6 e 7 della CEDU, devono essere interpretati nel senso che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, di tassatività e di sufficiente determinatezza delle fattispecie incriminatrici, nonché del giusto processo, ostano a che: - una normativa nazionale, quale quella di cui all'art. 2 del d.l. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003 – come interpretata nel diritto vivente italiano – che, in applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo come sancito dalla legge nazionale ed interpretato nel diritto vivente italiano, consenta agli organi dell'ordinamento sportivo di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione disciplinare a carattere inibitorio dell'attività professionale in conseguenza della violazione di una disposizione dell'ordinamento federale (art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva FIGC), la quale stabilisce, con una clausola generale a carattere indeterminato, che tutti i tesserati e dirigenti sono tenuti ad osservare, oltre che lo Statuto e le altre norme federali, i principi di lealtà, correttezza e probità. Su tale ordinanza chi scrive non ritiene di esprimere valutazioni di sorta e si limita a richiamare: A.M. Colarusso, *Regolazione federale, abuso di posizione dominante e specificità della dimensione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 2024, pp. 113 ss., secondo cui, quello che non appare ammissibile in tale ordinanza è ridurre il fenomeno sportivo a mera questione economica o di concorrenza: la trasposizione acritica di categorie economiche nel cuore dell'esperienza

sportiva rischia di produrre vuoti di tutela e di trasformare lo sport in uno spazio privo di valori, abitato soltanto da operatori efficienti, ma sprovvisto della sua sostanza etica e comunitaria. ↩

99. Si faccia l'esempio dell'illecito consistente in un comportamento discriminatorio espressamente vietato dall'art. 28 del Codice di giustizia sportiva FIGC. È ovviamente ben possibile che il giudice sportivo si trovi in presenza di una fattispecie tipizzata dalla norma speciale. Ma può anche accadere che il *quid pluris* previsto dalla norma speciale non sia riscontrabile nel comportamento posto in essere. Si veda la decisione CFA FIGC, Sez. I, n. 96/2024-2025. In quella circostanza la Corte ha ritenuto che le espressioni utilizzate dall'incolpato, allenatore di una società sportiva, nel corso di una riunione tra dirigenti e calciatori ("Ma tu che parli a fare? L'altro anno quando giocavi nel […] al tuo posto veniva impiegata una ragazza/femminuccia") non integrassero gli estremi della discriminazione fondata sul sesso di cui all'art. 28, comma 1, Codice di giustizia sportiva, in quanto la qualificazione di una condotta come discriminatoria presuppone la presenza di un'offesa o di un atto che sia inequivocabilmente riconducibile a un pregiudizio basato su fattori protetti, quale quello legato al sesso. Esse erano riconducibili al contesto tipico delle dinamiche di spogliatoio, contrassegnate, ordinariamente, dall'utilizzo di un linguaggio icastico o anche fortemente icastico nella rappresentazione e narrazione della prestazione sportiva. Ma ciò non toglie che tali espressioni fossero sanzionabili ai sensi dell'art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC in quanto il comportamento posto in essere contrastava, comunque, con i principi di lealtà. In presenza di un comportamento siffatto non sarebbe stato coerente con i principi dell'ordinamento sportivo il proscioglimento dell'incolpato solo perché esso non integrava puntualmente quanto previsto dalla fattispecie speciale. L'autore non si era comportato secondo lo standard di probità e di rettitudine previsto dall'ordinamento sportivo, certamente più elevato rispetto a quello dell'ordinamento generale. Secondo il Collegio di garanzia dello sport, parere n. 7/2016, il richiamo alla lealtà deve considerarsi manifestazione della necessità per l'ordinamento (a maggior ragione quello sportivo) di limitare condotte che, pur formalisticamente espressione di posizioni riconosciute dall'ordinamento, in realtà sono tenute per far valere pretese contrarie ai fini propri dell'ordinamento medesimo. La clausola generale, dunque, introduce un criterio ulteriore di rilevanza giuridica, a stregua del quale il giudice seleziona certi fatti o comportamenti per confrontarli con un determinato parametro e trarre dall'esito del confronto certe conseguenze giuridiche. Si veda anche M. Mancini, *Attività sportive "ufficiali", intervento pubblico e sussidiarietà*, cit., p. 251, nota 261, secondo cui sono i giudici sportivi che decidono di riempire di contenuti la clausola in parola, configurando come violazione del generico principio di lealtà e correttezza sportiva una condotta che, pur apparendo apertamente in contrasto con i valori basilari che debbono informare i rapporti sportivi ed endofederali, non risulta autonomamente configurata quale fattispecie di illecito disciplinare. ↩

100. Si veda: Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017. Ecco perché, come si è visto, la violazione della lealtà sportiva può essere contestata in via indiretta e in via diretta (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 66/2019). ↩

101. Non si tratta neanche di un meccanismo simile a quello della c.d. norma penale in bianco in quanto, in questo caso, non si ravvisa una disposizione incompleta nel precetto, che rinvia per l'integrazione del suo contenuto a fonti esterne. In primo luogo, difatti, non c'è alcun meccanismo di integrazione, in quanto l'interprete prende semplicemente atto che il *quid pluris* previsto dalla norma speciale non è rinvenibile nel caso concreto ma che, ciò nonostante, permane la violazione della norma generale. D'altro canto, come si vedrà, la cosiddetta integrazione non avviene attraverso un rinvio – in senso proprio - ma attraverso il richiamo a criteri interni, anzi, richiamando l'essenza stessa dell'ordinamento medesimo. La Corte federale d'appello della FIGC ha sempre escluso, pertanto, che l'art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC integri una norma sanzionatoria in bianco (si veda, *ex multis*, da ultimo: Sez. I, n. 113/2024-2025). ↩

102. Si veda: Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017; e ciò a prescindere dalle peculiarità delle singole pratiche sportive e dal concreto atteggiarsi delle regole tecniche in ciascuno sport operanti. La lealtà sportiva si sostanzia così, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall'altro, in un criterio di valutazione della

legittimità del comportamento. Si veda, anche: Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 5/2024. ↩

103. Si veda: P. Rescigno, *Le clausole generali nel diritto privato, Una nuova stagione per le clausole generali*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1689 ss., secondo cui in una società pluralista esse non vanno temute come varchi all'arbitrio giudiziale, ma comprese come rimandi a valutazioni socialmente condivise. Egli richiama la storia dei sospetti verso la "fuga nelle clausole generali" (Germania anni '30) e, per converso, la fiducia di una tradizione civilistica che le ha considerate necessarie: l'interpretazione non può essere cieca al contesto valoriale e alle formazioni sociali cui le regole si applicano. Secondo il medesimo autore (P. Rescigno, *Appunti sulle "clausole generali"*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, pp. 1-8) le clausole generali sono norme nelle quali vi è un'eccedenza di valori di contenuto assiologico rispetto ai contenuti abituali delle regole, sicché nelle clausole generali vi è una delega al giudice a ricercare valori fuori dai rigidi confini dell'ordinamento positivo. Si veda, anche, G. D'amico, *Clausole generali e controllo del giudice*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1704, secondo cui nessun ordinamento può fare a meno di ricorrere a clausole generali, ma al contempo nessun ordinamento potrebbe basarsi esclusivamente su clausole generali. Sulle clausole generali in genere, si veda: V. Velluzzi, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, 2010. ↩

104. Si veda: F. Roselli, *Clausole generali. Iura novit curia. Contraddittorio*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1701. Secondo P. Chiassoni, *Le clausole generali tra teoria analitica e dogmatica giuridica*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1692, tra le alternative definitorie percorribili, è preferibile la seguente definizione: la clausola generale è un termine o sintagma di natura valutativa caratterizzato da indeterminatezza, per cui il significato di tale termine o sintagma non è determinabile se non facendo ricorso a criteri, parametri di giudizio, interni e/o esterni al diritto tra loro potenzialmente concorrenti. ↩

105. Così: L. Mengoni, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 10 ss.; si veda, anche G. D'amico, *Clausole generali e controllo del giudice*, cit., p. 1710. ↩

106. Secondo V. Velluzzi, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1722, le clausole generali sono elastiche in una duplice maniera: da un lato, quanto alla determinazione del criterio di concretizzazione o specificazione della clausola generale; dall'altro, sotto il profilo del mutamento del contenuto del criterio di concretizzazione nel tempo. ↩

107. Così: S. Mazzamuto, *Il rapporto tra clausole generali e valori*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1698; si veda anche V. Velluzzi, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, 2010, p. 15 e *passim*. ↩

108. Si veda: G. D'amico, *Clausole generali e controllo del giudice*, cit., pp. 1704-1713; V. Velluzzi, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, in *Giur. it.*, 2011 p. 1720. ↩

109. Sono note le riflessioni di F. Galgano, *Diritto privato*, Padova, 1983, p. 322. La legge, per analitica che sia non può prevedere tutte le possibili situazioni; non può sempre prevenire, con apposite norme, gli abusi che le parti possono commettere l'una a danno dell'altra. La legge prevede solo le situazioni più frequenti, sventa gli abusi più ricorrenti: molti riprovevoli comportamenti sfuggirebbero alle pur fitte maglie della legge, se si dovesse considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta ("la legge non lo vieta, dunque posso farlo"), o solo facoltativo ogni comportamento che nessuna norma di legge rende obbligatorio ("la legge non lo impone, dunque posso non farlo"). Il principio generale della correttezza e della buona fede consente, dunque, di identificare altri divieti e altri obblighi oltre a quelli previsti dalla legge; si realizza, in tal modo, la "chiusura" del sistema legislativo, al fine di colmare le lacune che questo può rivelare nella varietà e molteplicità delle situazioni della vita economica e sociale. A tali riflessioni si ricollega il Collegio di garanzia dello sport allorché ritiene che il dovere di lealtà è assimilabile concettualmente ai principi generali di correttezza e buona fede; la lealtà è clausola di "chiusura" del sistema, poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio (Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017). ↩

110. Difatti, secondo G. D'amico, *Clausole generali e controllo del giudice*, cit., p. 1708, l'elasticità delle clausole generali è sempre stata fatta consistere nella possibilità che il sistema evolva, facendo propri in automatico i cambiamenti che si producono nella società, senza bisogno e prima ancora che il legislatore recepisca attraverso le sue norme tali cambiamenti. Caratteristica, quindi, sensibilmente diversa rispetto al dovere di lealtà. ↩

111. La clausola generale – secondo la prevalente dottrina civilistica - opera invece necessariamente attraverso il rinvio a dati esterni, estranei all'ordinamento giuridico, cioè il criterio di determinazione della clausola generale non può essere costituito da enunciati giuridici del medesimo sistema giuridico cui appartiene l'enunciato normativo che contiene la clausola generale: V. Velluzzi, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, 2010, pp. 41-42 e p. 65. ↩

112. Secondo P. Campanella, *Clausole generali e obblighi del prestatore di lavoro*, *Giornate di studio AIDLASS 2014*, *Clausole generali e diritto del lavoro*, in *bollettinoadapt.it*, 2015, sarebbe riduttivo intendere le clausole generali come mera tecnica legislativa ossia una tra le tante tecniche che possono adoperarsi dal legislatore per meglio garantire il rapporto tra diritto e realtà sociale. Le *Generalklauseln* assumono i tratti di termini valutativi, contenuti in enunciati normativi e caratterizzati da una forte contaminazione valoriale nonché, per conseguenza, da una naturale estroversione, indirizzando il giudice nella ricerca all'esterno dell'ordine di valori da cui far discendere la decisione del caso concreto. ↩

113. Si veda: E. Moscati, *Clausole generali e ruolo delle obbligazioni naturali nel diritto vigente*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1720. Secondo F. Roselli, *Clausole generali. Iura novit curia. Contraddittorio*, cit., p. 1701, il principale problema pratico posto dall'uso delle clausole generali da parte del legislatore è quello di un'interpretazione-applicazione, ad opera di tutti gli operatori giuridici e in ultima istanza dei giudici, corrispondente a criteri oggettivi e comunemente accettati, sì da renderne plausibile il controllo soprattutto in sede di impugnazione. ↩

114. Così: CFA FIGC, Sez. I, n. 69/2022-2023. In tema di clausole generali si ritiene che, mentre la regola dettata dal legislatore vale, di per sé, a giustificare la soluzione accolta, la soluzione fondata su una clausola generale richiede invece una diversa e più profonda spiegazione, incentrata sul carattere logico, persuasivo, razionale, sulla "giustizia" di "quella" (e non di "altra") soluzione. Così: F. Astone, *Le clausole generali tra diritto civile e filosofia analitica*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1716. ↩

115. Così: CFA FIGC, SS.UU., n. 122/2022-2023. Si veda anche M. MANCINI, *Attività sportive "ufficiali", intervento pubblico e sussidiarietà*, cit., p. 251, nota 261, secondo cui l'inevitabile astrattezza e indeterminatezza delle fattispecie è, in parte, temperata dalle garanzie procedurali federali, segnatamente dall'obbligo di contestazione specifica e tempestiva, che impone agli organi inquirenti di descrivere con precisione le modalità della condotta ritenuta disciplinarmente illecita. ↩

116. In senso critico: F. Calisai, *Lealtà sportiva e buona fede contrattuale tra "coincidenze semantiche" e simmetrie applicative*, in *Riv. dir. sport.*, 2024, pp. 107 ss., secondo cui la *vis espansiva* che caratterizza l'attività ermeneutica che prevede il ricorso alle clausole generali ha generato, nel caso dell'ordinamento sportivo, un'applicazione non univoca, ma ondivaga, disomogenea e, per certi versi, contraddittoria dell'obbligo di lealtà, che porta con sé il rischio di inficiare la certezza del diritto; analogamente S. Cimini e A. Valentini, *Commento all'art. 4*, in A. Giordano (a cura di), *Commentario al Codice di giustizia sportiva F.I.G.C.*, Roma, 2023, p. 84, secondo cui esprimersi in termini di lealtà, correttezza e probità, equivale ad individuare "un contenitore" che presenta il forte rischio di non essere correttamente e completamente riempito, atteso che l'etica sportiva è un concetto che può assumere pericolose interpretazioni soggettive che variano a seconda di diversi fattori come la cultura derivante dallo Stato da cui si proviene, il luogo e il momento storico in cui si pratica l'attività sportiva, il proprio credo religioso, il fine (lucrativo o non lucrativo) alla base dell'attività sportiva. Invece, secondo F. Valenti, *Lealtà sportiva. Etica e diritto*, cit. p. 1 ss., la lealtà impone correttezza, il cui apprezzamento rimanda al criterio dell'affidamento e si traduce sempre in precisi doveri di fare o non fare. ↩

117. Si veda: F. Valenti, *Lealtà sportiva. Etica e diritto*, cit., pp. 1 ss. ↩

118. Si veda: CFA FIGC, SS.UU., n. 16/2021-2022, riguardante un soggetto non formalmente tesserato per una società; CFA FIGC, Sez. I, n. 97/2021-2022, riguardante l'applicabilità del Codice ad un consigliere federale indipendente della Lega Serie A; CFA FIGC, SS.UU., n. 29/2022-2023, riguardante un soggetto che, pur in assenza del tesseramento e dell'inserimento nell'organico della società sportiva, aveva una collaborazione soltanto occasionale con la società medesima; CFA FIGC, Sez. I, n. 82/2022-2023, riguardante un soggetto detentore, attraverso una società di cui era amministratore unico e usufruttario dell'intero valore delle relative quote sociali, della quota maggioritaria del capitale sociale della società calcistica; CFA FIGC, SS.UU., n. 14/2023-2024, riguardante un soggetto non tesserato che ha svolto le funzioni di amministratore di fatto. ↩

119. Si veda: CFA FIGC, SS.UU., n. 98/2022-2023; CGF, Sez. I, 2014-2015, in CU n. 248 del 28 marzo 2014, n. 3. ↩

120. Così: Collegio di garanzia dello sport n. 10/2024; in senso analogo P. Sandulli, *L'evoluzione e le prospettive della giustizia sportiva*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2024, p. 443. ↩

121. Si veda: CFA FIGC, SS.UU., n. 100/2023-2024. ↩

122. Si veda: L. Santoro, *Sport, mercato e istanze sociali nei contingenti rapporti di forza*, in S. Mazzamuto, R. Pardolesi e L. Santoro (a cura di), *Scritti di diritto sportivo in onore di Giuseppe Liotta*, vol. II, cit., p. 980. ↩

123. Si veda E. Brigandì, *I modelli di organizzazione gestione e controllo tra normativa statale e sportiva: mog 231, mog sportivi e riforma dello sport*, in *giustiziasportiva.it*, 2023, pp. 9 ss., secondo cui non passa inosservata da questo elenco tassativo l'assenza però di molti reati di genere previsti dal Codice Rosso che forse avrebbero meritato più attenzione e che ben possono manifestarsi anche in relazione all'attività sportiva nei rapporti tra tesserati, come ad es. e a mero titolo esemplificativo, il *revenge porn* (art. 612 ter c.p.). Tale limitazione riduce sicuramente la portata applicativa della norma limitando i casi di risposta sanzionatoria in sede sportiva alle solo ipotesi espresse e tipizzate dal comma 5 dell'art. 16. ↩

124. Si veda: CGF, Sez. I, 2014-2015, in CU n. 248 del 28 marzo 2014, n. 3, secondo cui occorre un collegamento qualificato tra la condotta del soggetto e l'ordinamento di settore, com'è fatto palese dalla specificazione normativa che richiede la sua ascrivibilità a "[…] ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". Il chiaro contenuto precettivo della disposizione regolamentare in esame, direttamente evincibile dallo stesso valore semantico della relativa proposizione letterale, qualifica la condotta disciplinarmente rilevante (oltre che per il contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità) anche in ragione del suo inquadramento all'interno di rapporti che riflettono, in via obiettiva, un nesso con l'attività sportiva. Tale connotazione, pur non identificandosi con le sole manifestazioni proprie dello specifico ruolo tecnico cui appartiene il singolo soggetto (dirigente, atleta, tecnico, ecc..), evoca, comunque, quale condizione imprescindibile per la sua rilevanza disciplinare, che il singolo addebito possa essere posto in rapporto di connessione quantomeno con la qualità soggettiva di tesserato. Di contro, nel caso di specie, il contesto in cui è maturata la condotta in contestazione consente di assegnare alla suddetta qualità di soggetto tesserato una valenza del tutto neutra venendo in risalto, piuttosto che un rapporto riferibile all'attività sportiva, una conversazione privata tra amici in ambito riservato, seppur esplicatasi in termini obiettivamente deprecabili ed infamanti, dove la stessa appartenenza di uno essi al mondo sportivo non esplicava alcun rilievo. ↩

125. Sia consentito il rinvio a M.L. Torsello, *Giurisdizione statale e giustizia sportiva*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2024, pp. 353 ss. ↩

III INDICE ANALITICO

Ogni rinvio porta alla scheda della decisione; «annotazione» porta alla nota della redazione.

A

AMMISSIONE AI CAMPIONATI E ORGANICI

Completamento degli organici e ripescaggi

Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 38/2026-2027 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 39/2026-2027 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sezioni Unite, n. 41/2026-2027 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sezioni Unite, n. 46/2026-2027 · annotazione

Iscrizione e pagamenti

Corte federale d'appello FIGC, Sezioni Unite, n. 45/2026-2027 · annotazione

ARBITRI E UFFICIALI DI GARA

Doveri e riservatezza dell'arbitro

Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 43/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 50/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 78/2026-2027
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 87/2026-2027 · annotazione

Organici e valutazioni

Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 48/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 83/2026-2027 · annotazione

C

COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI

Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 35/2026-2027 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 37/2026-2027 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 51/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 50/2026-2027 · annotazione

CONDOTTA VIOLENTA E CONDOTTA GRAVEMENTE ANTISPORTIVA

Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. II, nn. 4 e 6/2026-2027 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. II, n. 8/2026-2027 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. II, n. 9/2026-2027 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. III, nn. 15, 16, 20, 22/2026-2027 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. III, n. 17/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 69/2026-2027
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 88/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 89/2026-2027

CONDOTTE VERSO GLI UFFICIALI DI GARA

Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 31/2026-2027 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. II, n. 7/2026-2027 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. I, n. 10/2026-2027 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. III, n. 11/2026-2027 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. II, n. 12/2026-2027 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. III, n. 13/2026-2027 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. III, n. 18/2026-2027 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. III, n. 19/2026-2027
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. III, nn. 21, 23–28/2026-2027 · annotazione

E

ELEZIONI E PROCEDIMENTO ELETTORALE

Candidature e limite dei mandati

Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 63/2026 · annotazione
Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, nn. 66, 67 e 69/2026 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 26/2026-2027

F

FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI

Esclusione del socio

Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, nn. 60 e 61/2026 · annotazione

FONTI DELL'ORDINAMENTO FEDERALE

Diritto dell'Unione europea e indipendenza dei giudici sportivi

Corte federale d'appello FIGC, Sezioni Unite, n. 42/2026-2027 · annotazione

Efficacia nel tempo dei comunicati ufficiali

Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 70/2026 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. vertenze economiche, n. 2019/2026-2027 · annotazione

Gerarchia delle fonti federali

Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, nn. 66, 67 e 69/2026 · annotazione

G

GARE E COMPETIZIONI

Incassi della Coppa Italia

Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 80/2026-2027
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. vertenze economiche, n. 120/2026-2027

Omologazione e squalifiche non scontate

Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. II, n. 5/2026-2027 · annotazione

Regolarità della gara e rinuncia

Collegio di garanzia dello sport, Sezioni Unite, n. 57/2026 · annotazione
Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 75/2026

I

ILLECITO SPORTIVO

Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 74/2026 · annotazione

L

LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ (ART. 4 CGS)

Condotte fuori dal campo e riferibilità all'attività sportiva

Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 71/2026

Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 31/2026-2027 · annotazione

Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 36/2026-2027 · annotazione

Lealtà come criterio di qualificazione

Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, nn. 54 e 55/2026 · annotazione

Collegio di garanzia dello sport, Sezioni Unite, n. 57/2026 · annotazione

P

PREMI

Premio alla carriera

Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 59/2026 · annotazione

Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 70/2026 · annotazione

Premio di formazione tecnica

Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. vertenze economiche, nn. 131, 132, 1376/2026-2027 · annotazione

Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. vertenze economiche, nn. 168, 478, 480, 483, 1011, 1013, 1540/2026-2027 · annotazione

Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. vertenze economiche, nn. 282, 284, 812/2026-2027 · annotazione

Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. vertenze economiche, nn. 1728, 1878, 2012/2026-2027 · annotazione

Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. vertenze economiche, n. 2019/2026-2027 · annotazione

PROCESSO SPORTIVO

Accordi ex art. 126 CGS

Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 65/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 77/2026-2027
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 86/2026-2027

Atti processuali, sottoscrizione e PEC

Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 53/2026 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. vertenze economiche, nn. 263, 1906, 1988/2026-2027 · annotazione

Competenza, rimessione e sospensione

Corte federale d'appello FIGC, Sezioni Unite, n. 47/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. vertenze economiche, nn. 587, 588, 589, 1129/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. vertenze economiche, nn. 1728, 1878, 2012/2026-2027 · annotazione

Contributo per l'accesso alla giustizia

Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 62/2026 · annotazione

Correlazione fra contestazione e decisione

Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 65/2026 · annotazione

Correzione dell'errore materiale

Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 58/2026 · annotazione

Prova: standard, referto, prova televisiva

Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 71/2026
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 35/2026-2027 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 36/2026-2027 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 40/2026-2027 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. III, n. 13/2026-2027 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. II e Sez. III, nn. 14, 18, 22, 26/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 87/2026-2027 · annotazione

Rapporti con il processo penale

Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 40/2026-2027 · annotazione

Reformatio in peius

Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 56/2026 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. III, n. 18/2026-2027 · annotazione

Ricorso al Collegio di garanzia dello sport: requisiti e limiti del sindacato

Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 68/2026
Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 71/2026
Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 72/2026 · annotazione

Termini e costituzione delle parti

Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 58/2026 · annotazione
Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 73/2026 · annotazione

R

RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ (ARTT. 6 E 7 CGS)

Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 78/2026 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 31/2026-2027 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 32/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 65/2026-2027 · annotazione

S

SANZIONI

Attenuanti

Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. II, n. 8/2026-2027 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. I, n. 10/2026-2027 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. III, n. 11/2026-2027 · annotazione

Esecuzione di squalifiche e inibizioni

Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 76/2026 · annotazione
Corte sportiva d'appello FIGC, Sez. II, n. 5/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 56/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 84/2026-2027 · annotazione

Minimo edittale e commisurazione

Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 52/2026 · annotazione
Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 77/2026 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 37/2026-2027 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 44/2026-2027 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 51/2026-2027 · annotazione

Preclusione

Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 40/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 79/2026-2027 · annotazione

SOCIETÀ SPORTIVE

Titolo sportivo, fusione, revoca dell'affiliazione

Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 78/2026 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 39/2026-2027 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sezioni Unite, n. 46/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 44/2026-2027 · annotazione

T

TECNICI

Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 50/2026-2027
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 56/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 82/2026-2027
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 90/2026-2027

TESSERAMENTO

Atleta straniero

Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 72/2026 · annotazione

Decorrenza e visto di esecutività

Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 64/2026 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sezioni Unite, n. 47/2026-2027 · annotazione

Tesseramento del tecnico

Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 50/2026-2027

Validità e affidamento

Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 72/2026 · annotazione
Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 76/2026 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. tesseramenti, n. 2/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. tesseramenti, n. 3/2026-2027 · annotazione

TUTELA DEI MINORI E *SAFEGUARDING*

Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, nn. 54 e 55/2026 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 32/2026-2027 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 40/2026-2027 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 49/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 42/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 81/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 88/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 89/2026-2027

TUTELA DELLA SALUTE DELL'ATLETA

Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 56/2026 · annotazione

V

VERTENZE ECONOMICHE

Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 80/2026-2027
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. vertenze economiche, n. 120/2026-2027
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. vertenze economiche, nn. 928, 1303/2026-2027

VIOLAZIONI IN MATERIA GESTIONALE ED ECONOMICA

Emolumenti, ritenute e contributi; liberatorie

Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 51/2026 · annotazione
Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 52/2026 · annotazione
Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 77/2026 · annotazione

Liberatorie false e intimidazioni

Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 79/2026-2027 · annotazione

Lodi non pagati

Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 33/2026-2027 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 34/2026-2027 · annotazione
Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 44/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 73/2026-2027 · annotazione

Partecipazioni societarie e cause ostative

Corte federale d'appello FIGC, Sez. I, n. 48/2026-2027 · annotazione
Tribunale federale nazionale FIGC, Sez. disciplinare, n. 74/2026-2027 · annotazione

RASSEGNA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

A cura dell'Università del Salento, Dipartimento di Scienze Giuridiche.

FONTI

Massimario della Corte federale d'appello e Massimario del Collegio di garanzia dello sport, aggiornamento del 26 ottobre 2026; massime delle decisioni della Corte sportiva d'appello e del Tribunale federale nazionale; Massimario della Corte sportiva d'appello (stagione 2025-2026) e Massimario del Tribunale federale nazionale, Sezione discipli-

nare, aggiornamento del 24 ottobre 2026; massime della Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale. Le sintesi non sostituiscono il testo delle massime e delle decisioni.

APPENDICE

Testi integrali delle decisioni richiamate nella Rassegna, nell’ordine in cui compaiono. Ogni link «Testo integrale della decisione» del fascicolo rinvia alla prima pagina del testo corrispondente; il segnalibro di ciascun testo è nel pannello laterale del lettore PDF.

Prot. n. 00785/2026

Decisione n. 51
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE

composta da
Vito Branca - Presidente
Enzo Paolini - Relatore
Virgilio D'Antonio
Anna Cusimano
Angelo Guadagnino - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al **R.G. ricorsi n. 48/2026,** presentato, in data 19 maggio 2026, dal **Chieti F.C. 1922 s.r.l.**, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Nicoletta Maria Carè, del foro di Catanzaro, con studio a Soverato, Corso Umberto I, n. 300, presso cui elegge domicilio,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),** rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

la **U.S. Recanatese**, rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Grassani,

la **Lega Nazionale Dilettanti,** non costituitasi in giudizio,

la **Procura Federale FIGC**, non costituitasi in giudizio,

per l'annullamento

della decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., n. 0131/CFA-2025-2026, comunicata alla società istante in data 19 maggio 2026;

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 14 luglio 2026, il difensore della parte ricorrente – Chieti F.C. 1922 s.r.l. – avv. Maria Carè; l'avv. Mattia Grassani, per la resistente U.S. Recanatese; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Enzo Paolini.

Considerato in fatto

1. Con ricorso del 28 maggio 2026, la società Chieti F.C. 1922 s.r.l. (d'ora in poi, anche solo il Chieti) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l'annullamento della decisione n. 0131/CFA-2025-2026, resa dalla Corte Federale d'Appello della FIGC, comunicata in data 19 maggio 2026, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale FIGC e in totale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 242/TFNSD/2025-2026, è stata irrogata, a carico del Chieti, la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva corrente.
Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Dipartimento interregionale FIGC relativa al mancato adempimento, da parte del Chieti, all'obbligo di trasmissione, entro il 31 gennaio 2026, delle liberatorie attestanti i pagamenti dovuti per il calciatore [Omissis] e gli allenatori [Omissis] e [Omissis], così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, avente ad

oggetto l'iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025/2026. Detto comunicato impone, fra l'altro, alle società partecipanti al suddetto campionato di depositare presso la Co.Vi.So.D., entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie - ovvero idonea documentazione equipollente - attestanti l'avvenuto pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto previsto dai contratti in favore di calciatori e allenatori tesserati, disponendo che l'inosservanza del prescritto termine perentorio costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con l'inibizione di tre mesi a carico del Presidente, l'ammenda di euro 5.000,00 a carico della società e "*la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati*".

Più in particolare, veniva segnalato, in data 9 febbraio 2026, l'esito negativo dei controlli effettuati in ordine alle dichiarazioni liberatorie relative: *"- Calciatore [OMISSIS]JACOPO mancata liberatoria; - Allenatore [OMISSIS] FRANCESCO pagato solo mese di agosto; - Allenatore [OMISSIS] PAOLO pagato solo mese di agosto*".

Con atto prot. n. 27906/813pf25-26/GC/PN/fm del 23 aprile 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. [Omissis], all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società, nonché la stessa Società, ritenendo: "*la violazione contestata con il presente atto risulta comprovata per tabulas, sulla base della documentazione acquisita al fascicolo, dalla quale emerge in modo univoco il mancato deposito, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, delle dichiarazioni liberatorie richieste dalla normativa federale con riferimento al calciatore [Omissis]per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025, nonché le liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 in relazione alle mensilità previste per gli allenatori tesserati Signor [Omissis] e Signor [Omissis] risultando essere corrisposte per entrambi solo le mensilità di agosto 2025 …*".

Veniva, dunque, contestata all'amministratore unico, sig. [Omissis]:

a) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, lettera B, per non avere la società S.S. CHIETI F.C. 1922 S.r.l. depositato, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta omissiva, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto previsto dal contratto depositato a favore del calciatore tesserato, Signor [Omissis], per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025;

b) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, lettera B, per non avere la società S.S. CHIETI F.C. 1922 S.r.l. depositato, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito

tale condotta omissiva, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, per i contratti degli allenatori tesserati, Signor [Omissis] e Signor [Omissis].

Veniva, altresì, elevata contestazione alla società odierna ricorrente: "*a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante all'epoca dei fatti …*".

1.1. Dinnanzi al TFN venivano disattese in parte le richieste sanzionatorie proposte dalla Procura Federale (mesi tre di inibizione nei confronti del sig. [Omissis] e, nei confronti della Società, undici punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di euro 5.000,00), escludendo la penalizzazione di punti in classifica.

Così il giudice di prime cure: "*Il Tribunale ritiene che i deferiti vadano dichiarati responsabili solo per le prime due violazioni contestate. L'attività di indagine versata in atti ha, infatti, consentito di accertare che la società SS Chieti FC 1922 Srl non ha provveduto a trasmettere, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento delle somme dovute a due allenatori e un calciatore, per come richiesto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025* […] *Ora, prevedendo il Comunicato che la penalizzazione dei punti in classifica sia avvinta alle mensilità non integralmente corrisposte (e, pertanto, all'effettiva omessa corresponsione del quantum), dovendo i canoni di ragionevolezza e proporzionalità indefettibilmente connotare il trattamento sanzionatorio che al fatto rilevante si correla (l'ordinamento sportivo è, del resto, parte del più articolato ordinamento statale, che ne permea fisionomia e connotati anche nel solco dei principi sovranazionali di riferimento), ritiene il Tribunale che la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica debba essere selettivamente applicata. Il distinguo tra natura sostanziale e meramente formale della violazione, radicato nel tenore letterale del precetto (che, come detto, ragionevolmente lega la penalizzazione dei punti alla mancata integrale dazione delle mensilità), induce a differenziare la grave ipotesi della mancata corresponsione tout court del quantum debeatur da quella, oggettivamente meno grave, della mera omessa trasmissione della documentazione richiesta, pur a fronte dell'avvenuto pagamento nei previsti termini. Onde ovviare all'equiparazione indebita di violazioni ontologicamente diverse, la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica ha da essere irrogata al solo cospetto della sostanziale violazione del precetto, conseguente all'omesso pagamento del dovuto. Nel caso di specie, è emerso che, alla data del 23 dicembre 2025 (che chiaramente risulta dalle tre dichiarazioni ex actis), il calciatore ([Omissis]) e gli allenatori ([Omissis] e [Omissis]) fossero stati interamente e regolarmente pagati (l'ampio e incondizionato tenore delle liberatorie ne è tangibile*

dimostrazione), con conseguente piena definizione della posizione economica della società. È, nondimeno, parimenti pacifico, siccome incontestato, che le dichiarazioni liberatorie, attestanti i pagamenti, non siano state depositate nei termini e che non ricorrano quei "casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni" che consentirebbero – ove puntualmente allegati e provati in assolvimento degli esistenti oneri processuali – di non applicare alcuna sanzione. La natura soltanto formale della violazione comporta la doverosa irrogazione delle sanzioni dell'inibizione e dell'ammenda, ma non anche quella della penalizzazione dei punti in classifica, invero correlata al solo – sostanziale – dato della sussistente o deficitaria dazione degli emolumenti".

2. Avverso la decisione del TFN proponeva reclamo la Procura Federale, impugnando il solo capo relativo alla sanzione irrogata nei confronti della Società, nella parte in cui non era stata applicata la penalizzazione in classifica. Con atto depositato l'11 maggio 2026, e successivamente integrato in data 13 maggio 2026, la U.S. Recanatese A.S.D., società partecipante al Campionato di Serie D 2025/2026 – girone F, proponeva intervento *ad adiuvandum* ai sensi dell'art. 104 del CGS FIGC, in supporto al reclamo proposto dalla Procura Federale, ritenuto poi ammissibile dalla Corte Federale.

La Corte Federale d'Appello, I Sezione, con decisione n. 0131/CFA-2025-2026 del 19 maggio 2026, accoglieva il reclamo della Procura Federale e, in parziale riforma della decisione impugnata, irrogava alla S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. la sanzione della penalizzazione di 11 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, confermando nel resto.

A giudizio della CFA, invero, la ricostruzione operata dal TFN, ossia che l'inadempimento contestato al Chieti fosse stato meramente formale e che, per l'effetto, non vi fossero i presupposti per applicare la sanzione della penalizzazione in classifica, non era condivisibile.

In particolare, le dichiarazioni, datate 23 dicembre 2025, concernenti le posizioni economiche relative al calciatore [Omissis]e agli allenatori [Omissis] e [Omissis], hanno il seguente tenore letterale:

A) LIBERATORIA [OMISSIS]

"*Il sottoscritto [OMISSIS] …DICHIARA… di aver percepito dalla Società S.S.D. Chieti F.C. 1922 SRL per il periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025 il compenso di € 800,00 in contanti. Dichiara, altresì, di non aver più nulla a pretendere ad alcun titolo dalla medesima Società per il suddetto periodo e rilascia ampia quietanza liberatoria…CHIETI 23/12/2025*";

B) LIBERATORIA [OMISSIS]

"*Il sottoscritto [OMISSIS] …DICHIARA… di aver percepito dalla Società S.S.D. Chieti F.C. 1922 SRL per il periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025 la somma di € 1.100,00 come da accordi verbali.*

Dichiara, altresì, di non aver più nulla a pretendere ad alcun titolo dalla medesima Società per il suddetto periodo e rilascia ampia quietanza liberatoria…CHIETI 23/12/2025";

C) LIBERATORIA [OMISSIS]

"*Il sottoscritto [OMISSIS] …DICHIARA… di aver percepito dalla Società S.S.D. Chieti F.C. 1922 SRL per il periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025 la somma di € 3.000,00 come da accordi verbali. Dichiara, altresì, di non aver più nulla a pretendere ad alcun titolo dalla medesima Società per il suddetto periodo e rilascia ampia quietanza liberatoria…CHIETI 23/12/2025*".

Secondo la CFA, «*le liberatorie prodotte dai deferiti non attestano il pagamento di "quanto previsto dai contratti depositati", secondo la testuale formulazione del Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, ma documentano dazioni di somme determinate sulla base di pretesi "accordi verbali" non risultanti dagli atti contrattuali depositati presso l'organo federale competente.*

Il dato è chiaramente apprezzabile con riguardo al calciatore [Omissis]: a fronte di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che prevedeva otto rate mensili dal mese di ottobre 2025 al mese di maggio 2026 per un importo complessivo lordo di euro 6.400,00 — e quindi un corrispettivo medio mensile di euro 800,00 al lordo — la liberatoria del 23 dicembre 2025 attesta la corresponsione di soli euro 800,00 in contanti per l'intero semestre 1 luglio 2025 – 31 dicembre 2025, a fronte di intervenuti e non meglio precisati "accordi verbali".

La sproporzione tra l'importo contrattualmente pattuito e l'importo dichiarato come integralmente versato è palese e non è stata in alcun modo giustificata né, tantomeno, attestata mediante la documentazione equipollente che lo stesso Comunicato ufficiale ammette nei "casi straordinari" di impossibilità di acquisizione delle liberatorie.

Analoghe considerazioni valgono per gli allenatori [Omissis] e [Omissis], per i quali la Co.Vi.So.D. ha accertato il pagamento della sola mensilità di agosto 2025, mentre le liberatorie prodotte fanno riferimento, ancora una volta, ad accordi verbali per somme fisse —euro 1.100,00 e euro 3.000,00 — riferite all'intero semestre 1 luglio 2025 – 31 dicembre 2025 e non riconducibili, sul piano della tracciabilità e della corrispondenza al contratto, alle mensilità contrattualmente pattuite e accertate dall'organo tecnico.

2.2. Tali rilievi trovano puntuale conferma, e ulteriore rafforzamento, in due elementi acquisiti al giudizio per il tramite delle deduzioni dell'interveniente, che la Corte ritiene di valutare in quanto coerenti con le risultanze già emergenti dagli atti del procedimento di primo grado.

Sotto un primo profilo viene in rilievo il passaggio della memoria difensiva depositata dalla S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. in data 22 aprile 2026 (atto già acquisito al fascicolo del Tribunale federale nazionale), nel quale la società deferita ha espressamente qualificato le liberatorie prodotte come

riferite ad “accordi verbali” volti a “un percorso condiviso e trasparente di rimodulazione dei tempi di pagamento, non di una volontà elusiva”.

L'auto-qualificazione, lungi dall'attenuare la portata della violazione, ne costituisce conferma diretta: ciò che la società prospetta come “rimodulazione dei tempi di pagamento” presuppone, infatti, in re ipsa, che il pagamento integrale alla scadenza federalmente rilevante (31 dicembre 2025) non sia avvenuto, essendo proprio i tempi di pagamento ad essere stati “rimodulati” mediante intese non risultanti dai contratti depositati.

Sotto un secondo profilo, l'interveniente ha prodotto (doc. 5) una scrittura recante data 23 dicembre 2025 — vale a dire la medesima data delle liberatorie sopra esaminate — a firma del legale rappresentante della S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., dal seguente tenore letterale: “SI CONCORDA … che alla data del 30/06/2026 verrà corrisposta la somma di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) residuo dell'importo dovuto al 31/12/2025 (mensilità di Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2025)”, riferita alla posizione dell'allenatore [Omissis].

Detta scrittura — pur non sottoscritta dal tesserato né depositata presso gli organi federali e, quindi, in sé inidonea a produrre effetti modificativi del contratto depositato — conferma, in modo diretto, alla data del 23 dicembre 2025, la persistenza di un debito residuo della società nei confronti di un tesserato per quattro mensilità maturate fino al 31 dicembre 2025, smentendo, altresì, il tenore “ampio e incondizionato” delle liberatorie di pari data, le quali non avrebbero potuto coesistere con l'espressa pattuizione di un pagamento residuo differito al 30 giugno 2026.

La compresenza, nella stessa giornata del 23 dicembre 2025, di una dichiarazione liberatoria e di una scrittura che differisce il pagamento al 30 giugno 2026 avvalora, pertanto, quanto già sarebbe comunque provato dalle risultanze in atti: ciò di cui la S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. è chiamata a rispondere non è un mero ritardo nella produzione documentale di pagamenti già effettuati nei termini, bensì la mancata corresponsione, alla data federalmente rilevante, delle somme contrattualmente dovute.

2.3 Le conclusioni che precedono sono corroborate dal quadro normativo federale, che esclude in radice la possibilità che pattuizioni verbali o intese non depositate possano essere assunte a parametro dell'adempimento federale rilevante.

L'art. 2, comma 9, dell'Accordo Collettivo LND-FIGC-AIAC stabilisce che “eventuali accordi modificativi, novativi ed estintivi, andranno depositati a cura della Società … entro 7 giorni dalla relativa sottoscrizione, con contestuale comunicazione scritta al Tecnico”. L'art. 6 dell'Accordo Collettivo LND-FIGC-AIC, a sua volta, dispone che “le pattuizioni economiche non risultanti dal Contratto ed Altre Scritture redatti e depositati … non trovano tutela nell'ordinamento federale”. L'art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F. vieta, infine, “gli accordi tra società e tesserati che

prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale".

Ne discende che gli "accordi verbali" a cui le liberatorie prodotte espressamente si richiamano — sia in punto di quantum, sia, alla luce della scrittura del 23 dicembre 2025, in punto di tempi di pagamento — sono privi di rilevanza nell'ordinamento federale e non possono sostituire, ai fini dell'adempimento prescritto dal Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, l'obbligazione risultante dai contratti depositati.

2.4 Né può sostenersi che le liberatorie integrino, in via implicita, una rinuncia del tesserato ai propri crediti retributivi, idonea a definire la posizione economica della società.

Pur a voler prescindere dalla genericità del tenore delle dichiarazioni e dalla loro non riconducibilità ad alcuna forma negoziale tipizzata, l'art. 2113 del codice civile sanziona di invalidità le rinunce e le transazioni del prestatore di lavoro relative a diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., salvo che intervengano nelle sedi protette ivi indicate. Tale rilievo si attaglia, segnatamente, alle posizioni dei tecnici, regolate dal richiamato Accordo Collettivo, e comunque preclude di attribuire alle liberatorie in atti efficacia liberatoria sostanziale ai fini per cui se ne discute.

2.5 Da quanto precede discende che l'inadempimento, lungi dal potersi qualificare come meramente formale, si è tradotto, in concreto, nella mancata dimostrazione dell'integrale corresponsione delle mensilità contrattualmente dovute.

Non si tratta, dunque, di un'omessa trasmissione di documentazione per il resto interamente conforme al precetto, bensì di omessa trasmissione di documentazione che, ove ricostruita ex post mediante le liberatorie tardivamente prodotte, rivela essa stessa la non integrale dazione del quantum debeatur risultante dai contratti depositati.

La premessa fattuale sulla quale si è retta la pronuncia di primo grado — secondo cui i tesserati "fossero stati interamente e regolarmente pagati" — non è quindi supportata dagli atti, una volta che si pongano a confronto le liberatorie con i contratti depositati, con la scrittura del 23 dicembre 2025 ora acquisita, con la stessa qualificazione fornitane dalla società deferita nella memoria del 22 aprile 2026, e con le verifiche della Co.Vi.So.D.

2.6 Occorre altresì evidenziare che il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 non richiede la generica attestazione di una quietanza liberatoria privatistica, ma il deposito di dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento di quanto previsto dai contratti depositati.

La locuzione "contratti depositati" assume funzione centrale: essa delimita l'oggetto dell'obbligazione rilevante per l'ordinamento federale e impedisce che pattuizioni verbali,

rimodulazioni non formalizzate o dichiarazioni postume possano sostituire, ai fini federali, l'adempimento contrattuale risultante dagli atti depositati.

Diversamente opinando, verrebbe pregiudicata la funzione di controllo affidata alla Co.Vi.So.D., poiché la società potrebbe sottrarsi alla verifica federale tempestiva mediante il richiamo a intese verbali, non risultanti dai contratti depositati e non sottoposte al vaglio dell'organo tecnico competente nei termini prescritti.

2.7 In questa prospettiva, le dichiarazioni prodotte non sono idonee a neutralizzare la violazione contestata né a escludere la penalizzazione in classifica.

Esse, infatti, sono state prodotte tardivamente rispetto al termine perentorio e, comunque, non dimostrano in modo conforme alla disciplina federale il pagamento integrale delle mensilità risultanti dai contratti depositati.

La valutazione del Tribunale, secondo cui l'ampio e incondizionato tenore delle liberatorie costituirebbe tangibile dimostrazione della piena definizione della posizione economica della società, non è pertanto condivisibile.

Essa confonde, infatti, il piano della dichiarazione liberatoria privatistica con quello dell'adempimento federale tipizzato, il quale esige il deposito tempestivo e verificabile della documentazione prescritta, riferita ai contratti depositati.

Da ciò l'erroneità della sentenza di prime cure che dovrà, pertanto, essere riformata.

3. Sotto altro profilo, ed ad abundantiam, questa Corte intende rilevare che, anche a voler prescindere dai rilievi di cui ai punti che precedono (invero di per sé soli idonei ad accertare la fondatezza del gravame proposto dalla Procura federale) e ammettendo, per mera ipotesi, che l'inadempimento contestato alla società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. si fosse esaurito sul piano puramente documentale, la conclusione cui perviene il Tribunale federale nazionale non sarebbe comunque condivisibile.

3.1 Occorre, in via preliminare, definire con precisione la natura giuridica della fonte sanzionatoria di cui si discute.

L'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva dispone che "le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega nazionale dilettanti sono assoggettate alle sanzioni previste dalle medesime disposizioni".

La norma opera con tecnica di rinvio e devolve alle disposizioni di ammissione emanate dalla L.N.D. — e per essa dalle sue articolazioni, qual è il Dipartimento interregionale per il Campionato di Serie D — tanto la determinazione degli obblighi di comunicazione e deposito a carico delle società dilettantistiche, quanto l'individuazione delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

Si tratta, in altri termini, di una norma a fattispecie aperta che incorpora per relationem la disciplina di settore emanata dalla competente articolazione associazionistica, conferendole rango regolamentare sostanziale e piena copertura normativa primaria.

Il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 del Dipartimento interregionale — recante "Adempimenti per l'iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025/2026" — costituisce, pertanto, un atto normativo di natura sostanzialmente regolamentare vincolante per le società partecipanti, le cui prescrizioni in punto di sanzioni hanno piena copertura nel Codice federale, senza che possa configurarsi alcuna invasione di una pretesa riserva di fonte primaria (cfr. CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026; Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015).

3.2 Da tali premesse discende un corollario di non secondario rilievo per la presente fattispecie: la circostanza che il termine federale di adempimento sia fissato al 31 gennaio 2026 — e dunque in costanza di stagione sportiva — non muta la natura ammissiva del prescritto adempimento, che resta funzionale a garantire la continuità dei requisiti di partecipazione al campionato e si inserisce a pieno titolo nell'alveo applicativo dell'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva.

L'ordinamento sportivo prevede, del resto, una pluralità di scadenze infrastagionali che dimostrano come la verifica dei requisiti finanziari delle società non sia un istituto soltanto iniziale, ma un processo continuativo che si protrae per l'intera stagione sportiva, a tutela della par condicio, della regolarità delle competizioni e dell'equilibrio finanziario dei sodalizi partecipanti (cfr. Collegio di garanzia, SS.UU., n. 9/2016; Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015; CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022).

3.3 Ne consegue che la tesi del Tribunale, secondo cui l'omessa trasmissione delle liberatorie costituirebbe un fatto neutro o meramente burocratico, è inconciliabile con l'inquadramento dell'adempimento nel sistema delle disposizioni di ammissione ai sensi dell'art. 33, comma 8, CGS, le quali, per consolidato indirizzo, impongono "un assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto" e devono essere "interpretate e applicate in modo rigoroso e uniforme" (Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015; nello stesso senso, Collegio di garanzia, SS.UU., n. 31/2016).

Il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, nella parte rilevante, stabilisce che le società partecipanti al Campionato di Serie D 2025/2026 devono depositare presso la Co.Vi.So.D., entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie, con copia del documento di identità, attestanti il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 in favore di calciatori e allenatori di quanto previsto dai contratti depositati.

Il dato letterale della disposizione non consente di scindere artificiosamente il profilo documentale da quello sostanziale dell'adempimento.

L'obbligo imposto alle società partecipanti al Campionato di Serie D non è costituito dalla mera esistenza, in rerum natura, di una liberatoria o di una dichiarazione privatistica, ma dal deposito tempestivo, presso l'organo federale competente, della documentazione idonea ad attestare l'integrale pagamento di quanto previsto dai contratti depositati.

La funzione della disposizione non è soltanto quella di tutelare il singolo tesserato creditore, ma anche quella di assicurare la trasparenza gestionale, il controllo tempestivo della regolarità economico-finanziaria delle società, la parità competitiva e la regolarità del campionato.

Ne consegue che il mancato deposito entro il termine perentorio incide direttamente sull'interesse federale al controllo e non può essere degradato, in via generale e astratta, a violazione meramente formale.

3.4 Se si ritenesse che la società potesse sottrarsi alla penalizzazione mediante la produzione successiva di liberatorie non tempestivamente depositate, l'adempimento federale risulterebbe svuotato della sua funzione tipica, poiché il controllo della Co.Vi.So.D. verrebbe sostituito da una verifica postuma e giudiziale, fisiologicamente diversa, eventuale e non più idonea ad assicurare la tempestività del monitoraggio richiesto dalla disciplina di iscrizione al campionato.

L'interpretazione accolta dal Tribunale finirebbe, dunque, per trasformare un termine espressamente qualificato come perentorio in un termine sostanzialmente ordinatorio, almeno quanto agli effetti più incisivi della violazione, non essendo tale approdo coerente né con il dato testuale né con la ratio del Comunicato ufficiale.

La distinzione tra violazione "sostanziale" e violazione "meramente formale", sulla quale la decisione impugnata fonda la propria legittimità, non trova, del resto, adeguato fondamento nel testo del Comunicato ufficiale n. 154, dato che la disposizione non sanziona soltanto il mancato pagamento in senso materiale, ma impone l'obbligo di deposito tempestivo della documentazione attestante il pagamento di quanto previsto dai contratti depositati.

Il pagamento rilevante per l'ordinamento federale, nell'ambito della disciplina di iscrizione al campionato, non è un fatto privatistico liberamente accertabile ex post, ma un fatto che deve essere dimostrato nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale. Il sistema delineato dal Comunicato ufficiale è fondato sulla tracciabilità documentale dell'adempimento e sulla tempestiva verifica da parte della Co.Vi.So.D.; sicché, in assenza del deposito prescritto, viene meno il presupposto stesso del controllo federale.

La conclusione è rafforzata dalla stessa struttura del Comunicato ufficiale, il quale prevede espressamente un'ipotesi alternativa alla liberatoria, vale a dire la documentazione equipollente, ma ne subordina comunque la rilevanza al deposito entro il termine del 31 gennaio 2026. Se fosse sufficiente la successiva dimostrazione dell'avvenuto pagamento, non vi sarebbe ragione di

prescrivere che anche la documentazione equipollente dovesse essere depositata entro lo stesso termine perentorio.

3.5 Non può, pertanto, condividersi l'assunto con il quale il Tribunale federale nazionale, invocando i canoni di "ragionevolezza e proporzionalità" e i "principi sovranazionali di riferimento", ha ritenuto di poter selettivamente non applicare la sanzione della penalizzazione.

Il principio di proporzionalità — pur certamente operante nell'ordinamento sportivo, in quanto inserito nel più ampio ordinamento statale — non abilita l'organo giudicante a sostituirsi al "legislatore" federale nella selezione delle conseguenze sanzionatorie, ma impone soltanto che l'applicazione concreta della norma sia coerente con la sua ratio e con il sistema di valori che essa esprime.

Nella specie, la graduazione della sanzione è operata dalla stessa fonte sanzionatoria, che àncora la penalizzazione al numero delle mensilità non integralmente corrisposte: criterio, questo, che incorpora già un meccanismo di proporzionalità interno alla disciplina, escludendo l'esigenza di un ulteriore intervento riequilibratore in via interpretativa.

La disapplicazione della sanzione equivarrebbe, in realtà, a un'integrale neutralizzazione del precetto, in evidente contrasto con il principio di legalità sostanziale che, nell'ordinamento sportivo, come in quello statale, presidia l'effettività del sistema disciplinare.

Ne consegue che la violazione dell'obbligo documentale non può essere considerata un inadempimento neutro o meramente burocratico.

Essa incide sull'interesse federale alla certezza, tempestività e verificabilità degli adempimenti economici, interesse che, nei campionati, assume rilievo primario perché funzionale alla tutela della parità competitiva.

3.6 Va richiamato, in proposito, il principio. di recente ribadito da questa Corte a Sezioni Unite con la decisione n. 111 del 13 aprile 2026, secondo cui, in materia di sanzioni a carattere afflittivo che incidono direttamente sull'assetto competitivo del campionato (qual è la penalizzazione di punti in classifica), il potere discrezionale del giudice sportivo si esercita entro limiti più angusti, non potendo condurre alla disapplicazione della sanzione né alla riduzione al di sotto del minimo edittale, salvo che la fonte normativa preveda espressamente una deroga.

La ratio della regola risiede nell'esigenza di tutelare l'affidamento delle società antagoniste sulla parità delle condizioni competitive: la sanzione, infatti, non si esaurisce nella sfera del soggetto sanzionato, ma produce un riflesso immediato e diretto sulle posizioni dei terzi.

La sanzione, in altri termini, non opera soltanto in chiave afflittiva nei confronti del trasgressore, ma in chiave riequilibrativa rispetto alle società che, avendo rispettato le scadenze federali ed il procedimento ivi delineato, hanno sostenuto un onere economico effettivo, di cui non avrebbe

alcun senso vanificare la portata mediante interpretazioni che neutralizzino in radice la conseguenza sanzionatoria.

È in questa specifica esigenza che si radica il principio dell'inderogabilità dei minimi edittali, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020; n. 49/2021-2022; n. 78/2022-2023; n. 22/2022-2023; n. 108/20222023; n. 55/2023-2024).

Il ragionamento del Tribunale federale nazionale che ha inteso selezionare ex post i casi nei quali la penalizzazione sarebbe applicabile non è pertanto condivisibile, in quanto si sostanzia in un'operazione che eccede i confini dell'attività interpretativa consentita all'organo giudicante, risolvendosi in una sostanziale modificazione della fattispecie sanzionatoria.

Tale impostazione non è coerente con i principi generali in materia di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza della sanzione, secondo cui la sanzione deve essere adeguata al disvalore della condotta, idonea a svolgere una funzione preventiva e dissuasiva, non potendo essere ridotta in modo tale da compromettere l'effettività del precetto federale.

3.7 Da tutto quanto sovraesposto, emerge l'erroneità, anche sotto tale profilo, della decisione assunta dal Tribunale nella parte in cui lo stesso ha ritenuto di non applicare la sanzione della penalizzazione in classifica nei confronti della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l.

4. Per quanto concerne l'entità dei punti di penalizzazione che avrebbero dovuto essere irrogati alla società, questa Corte evidenzia come, nel caso di specie, il Comunicato ufficiale n. 154 stabilisca un criterio puntuale: un punto di penalizzazione per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati.

L'adempimento prescritto dal Comunicato ufficiale n. 154 è, pertanto, strutturalmente riferito a ciascun tesserato e a ciascuna mensilità contrattualmente prevista a favore del medesimo: la prova del pagamento — oggetto del richiesto deposito a titolo di liberatoria — è prova individuale, concernente ogni singolo creditore, e si riferisce a ogni mensilità nei suoi confronti maturata e non integralmente corrisposta.

Coerentemente con tale struttura della prestazione, la sanzione è declinata secondo il medesimo criterio: la "mensilità" rilevante non è una astratta unità calendariale, bensì la "mensilità risultante dai contratti depositati", e dunque la mensilità di ciascun singolo contratto depositato. In presenza di più contratti depositati — tanti quanti sono i tesserati interessati — vi sono, per ciascun mese di calendario, tante distinte mensilità contrattuali quanti sono i tesserati, ciascuna oggetto di una autonoma obbligazione di pagamento, la cui non integrale corresponsione integra una distinta unità di violazione e, correlativamente, una distinta unità di penalizzazione.

4.1 Una diversa lettura — che ancorasse la mensilità ad una astratta unità calendariale, indipendentemente dal numero dei tesserati interessati — non solo non troverebbe fondamento

nel testo della disposizione (che, come si è visto, àncora la mensilità ai contratti depositati, plurali per definizione), ma condurrebbe a esiti applicativi paradossali e irragionevoli: l'equiparazione del trattamento sanzionatorio applicabile ad una società che omettesse il deposito delle liberatorie relative a un solo tesserato e di quella che lo omettesse, in ipotesi, per l'intera squadra; con effetto di sterilizzazione dell'efficacia deterrente della norma e di frustrazione della sua ratio di tutela della regolare conduzione del campionato, della stabilità finanziaria dei sodalizi e della par condicio competitiva.

4.2. In ossequio a tale corretto canone interpretativo, la Procura federale ha individuato undici mensilità rilevanti: tre relative al calciatore [Omissis], per ottobre, novembre e dicembre 2025; quattro relative all'allenatore [Omissis], per settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025; quattro relative all'allenatore [Omissis], per settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025.

Il computo proposto dalla Procura risulta coerente con le risultanze istruttorie.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo della Procura federale — al quale ha aderito, ad adiuvandum, l'interveniente U.S. Recanatese A.S.D. — deve essere pertanto accolto».

3. Ha, dunque, proposto ricorso al Collegio di Garanzia il Chieti, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.

I. "*Difetto di motivazione della decisione della C.F.A., illogicità manifesta*"

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta un vizio di motivazione della decisione impugnata, per l'uso asimmetrico e contraddittorio delle prove documentali e per la mancata esplicitazione del criterio valutativo adottato.

Ad avviso della ricorrente, con specifico riguardo alla posizione dell'allenatore [Omissis] – ma con riflessi logici anche sulle posizioni di [Omissis] e [Omissis]– la Corte Federale d'Appello sarebbe incorsa in un rilevante vizio di motivazione nella valutazione congiunta della scrittura privata del 23 dicembre 2025 e delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai tesserati.

La ricorrente osserva che le tre liberatorie prodotte, riferite rispettivamente a [Omissis], [Omissis] e [Omissis], presenterebbero la medesima struttura, indicando il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2025, l'importo percepito (rispettivamente euro 3.000,00, euro 1.100,00 ed euro 800,00) «come da accordi verbali» e la formula con cui ciascun tesserato dichiara di non avere più nulla a pretendere ad alcun titolo, rilasciando ampia quietanza liberatoria, il tutto corredato da sottoscrizione e documento d'identità. Tali atti, sul piano formale, sarebbero idonei a dimostrare l'avvenuta percezione delle somme ivi indicate e costituirebbero, secondo la logica civilistica generale, un forte indice di adempimento quantomeno in relazione all'assetto economico effettivamente concordato tra le parti.

La ricorrente censura la decisione della Corte in quanto avrebbe integralmente svalutato dette liberatorie sul mero rilievo che gli importi indicati sarebbero inferiori a quelli risultanti dai contratti depositati e che le stesse rinvierebbero ad «accordi verbali» non opponibili all'ordinamento federale, senza tuttavia analizzare in dettaglio il contenuto degli atti né indicare elementi oggettivi – quali contestazioni dei tesserati o incongruenze interne – idonei a minarne l'attendibilità.

Parallelamente, con riferimento alla posizione del [Omissis], la ricorrente rileva che la Corte avrebbe attribuito rilievo centrale alla scrittura del 23 dicembre 2025, sottoscritta dal solo legale rappresentante della società, recante l'impegno a corrispondere la somma di euro 4.400,00 a saldo delle mensilità da settembre a dicembre 2025, con pagamento differito al 30 giugno 2026. La medesima Corte, pur riconoscendo che tale scrittura, in quanto non sottoscritta dal tesserato, non sarebbe idonea a modificare il contratto depositato né integrerebbe un valido accordo transattivo ai sensi dell'art. 2113 c.c., l'avrebbe erroneamente utilizzata quale fonte probatoria dirimente della morosità, così qualificando le quattro mensilità non integralmente corrisposte ai fini della penalizzazione.

Ne deriverebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, un uso asimmetrico e contraddittorio del materiale probatorio: da un lato, un documento che la stessa Corte riconoscerebbe giuridicamente inefficace a modificare il contratto verrebbe trattato quale prova forte della persistenza del debito; dall'altro, atti formalmente corretti, sottoscritti dai tesserati e recanti la formula «nulla a pretendere», verrebbero di fatto neutralizzati, senza una motivazione puntuale che ne giustifichi l'irrilevanza. La decisione impugnata non renderebbe percepibile, in modo chiaro e coerente, il criterio logico-giuridico che giustificherebbe la preferenza accordata all'atto unilaterale non firmato dal tesserato rispetto alle liberatorie da questi sottoscritte, né offrirebbe una ricostruzione analitica, mensilità per mensilità, idonea a verificare come si pervenga al numero di mensilità non integralmente corrisposte posto a fondamento degli undici punti di penalizzazione.

Per tali ragioni, la ricorrente chiede al Collegio di accertare il vizio di motivazione nella valutazione congiunta della scrittura del 23 dicembre 2025 e delle liberatorie dei tesserati, annullando la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata, alla data del 31 dicembre 2025, la sussistenza delle mensilità non integralmente corrisposte oggetto di contestazione, con ogni consequenziale statuizione, anche ai fini di un eventuale rinvio al giudice federale per un nuovo esame

II. "*Violazione e falsa applicazione del Comunicato Ufficiale n. 154/2025 e dell'art. 33 CGS FIGC.*"

La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, il quale, all'allegato B), prevede che l'inosservanza del termine perentorio del 31

gennaio 2026 per il deposito delle dichiarazioni liberatorie sia sanzionata con l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente, l'ammenda di euro 5.000,00 a carico della società e «la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati».

Ad avviso della ricorrente, la Corte Federale d'Appello, applicando una penalizzazione di undici punti, avrebbe operato una lettura estensiva della disposizione, sommando le mensilità asseritamente non corrisposte di tutti i tesserati e discostandosi dal dato letterale, in assenza di una espressa base normativa; così alterando il criterio legale di commisurazione della sanzione e introducendo, in via interpretativa, una maggiore gravosità non prevista dal testo, in violazione del principio di tassatività, che precluderebbe estensioni *in malam partem*.

La ricorrente denuncia, altresì, un travisamento dei fatti, avendo la Corte dato per acquisita l'integrale insolvenza delle mensilità da luglio a dicembre 2025 nei confronti dei tre tesserati, senza una puntuale disamina delle risultanze documentali e senza distinguere tra ritardi, inadempimenti parziali e inadempimenti totali, elementi asseritamente decisivi ai fini della corretta applicazione del criterio della «mensilità non integralmente corrisposta». Ne discenderebbe una illogicità manifesta, per avere la Corte trasformato un massimo teorico di quattro punti – pari alle quattro mensilità – in undici punti, con conseguente eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti e contraddittorietà intrinseca.

In via subordinata, la ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere integrato l'illecito in tutti i suoi presupposti, la quantificazione in undici punti sarebbe comunque illegittima, giacché il criterio «un punto per ogni mensilità non integralmente corrisposta» consentirebbe di commisurare la sanzione esclusivamente al numero delle mensilità temporali (settembre, ottobre, novembre e dicembre) e non al numero dei tesserati. Poiché il Comunicato preciserebbe che per mensilità deve intendersi «quella risultante dai contratti depositati», ossia il periodo temporale in cui matura l'obbligazione retributiva, il mese di riferimento sarebbe unico, indipendentemente dal numero di tesserati retribuiti per tale mese; con la conseguenza che il numero massimo di punti irrogabili non potrebbe in alcun caso superare quello delle mensilità effettivamente insolute nel periodo considerato, pari, nella specie, a quattro. La scelta della Corte di moltiplicare le mensilità per il numero dei tesserati avrebbe introdotto un criterio surrettizio – «mensilità per tesserato» – estraneo alla struttura del precetto e produttivo di un effetto sanzionatorio esorbitante, in violazione del principio di legalità.

A sostegno di tale lettura, la ricorrente richiama la decisione n. 0235/TFNSD-2025-2026, con la quale il Tribunale Federale Nazionale, in fattispecie analoga, avrebbe adottato un'interpretazione letterale della medesima formula, affermando che, in assenza di una specifica previsione che

riferisca ogni mensilità a ciascun calciatore, il punto di penalizzazione andrebbe applicato alla mensilità, indipendentemente dal numero di calciatori cui l'inadempimento sia riferibile. L'esistenza di due opposte linee interpretative – quella estensiva della CFA e quella restrittiva del TFN – dimostrerebbe che la nozione di «mensilità» non sarebbe affatto univoca e che, trattandosi di norma sanzionatoria afflittiva, l'ambiguità dovrebbe essere risolta in senso favorevole al destinatario, secondo i principi di legalità, tassatività e stretta interpretazione delle sanzioni.

La ricorrente evidenzia, inoltre, il contrasto con il diverso regime previsto, in ambito professionistico, dal Manuale delle Licenze, che tipizzerebbe espressamente l'unità sanzionatoria «per ciascun inadempimento», fissando la penalizzazione in due punti; con la conseguenza che la lettura adottata dalla Corte esporrebbe le società dilettantistiche a penalizzazioni ben più gravi di quelle previste, per inadempimenti di analoga natura, a carico dei club professionistici. Nella specie, per quattro mensilità e tre tesserati, la penalizzazione sarebbe stata quantificata in undici punti, con effetti prossimi a una misura espulsiva dal campionato, in asserita violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed eguaglianza sostanziale nell'applicazione delle sanzioni disciplinari all'interno dell'ordinamento sportivo.

Conclusivamente, la ricorrente chiede al Collegio di riconoscere l'esistenza del contrasto interpretativo e di affermare il principio secondo cui, in caso di ambiguità della norma sanzionatoria, non sarebbe consentita un'interpretazione estensiva *in malam partem*, dovendo intendersi per «mensilità» quella di calendario; e, per l'effetto, di dichiarare illegittima la quantificazione della penalizzazione in undici punti operata dalla Corte Federale d'Appello, rideterminandola in misura non superiore a quattro punti, ovvero nella minor misura ritenuta di giustizia, con ogni conseguente rettifica della classifica del Campionato di Serie D 2025/2026.

4. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso; le medesime conclusioni sono state rassegnate dalla U.S. Recanatese ASD, costituitasi in giudizio. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito delle memorie *ex* art. 60, c. 4, CGS CONI da parte della ricorrente e dei resistenti.

5. All'udienza del 14 luglio 2026, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso di cui in epigrafe.

Ritenuto in diritto

6. Anzitutto, va affrontata l'eccezione preliminare di inammissibilità formulata dalla Recanatese nella memoria *ex* art. 60, c. 4, CGS CONI, che è infondata con riferimento all'obbligo della

ricorrente di depositare la decisione impugnata, correttamente acclusa al ricorso all'atto del deposito, nonché in relazione al mancato deposito della decisione di primo grado, la cui acquisizione agli atti di causa non è requisito di ammissibilità del ricorso.

7. Il ricorso per il resto è inammissibile.

7.1 Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta un vizio assoluto di motivazione e la sua illogicità manifesta per l'uso asimmetrico e contraddittorio delle prove documentali, nonché per la mancata esplicitazione del criterio valutativo delle stesse, costituisce un artefatto argomentativo che cela l'inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

In sintesi, la ricorrente lamenta un'inadeguata sottovalutazione delle dichiarazioni liberatorie in atti, ed in particolare della dicitura 'di non avere più nulla a pretendere' in esse contenuta e, di contro, l'ipervalutazione in funzione confutatoria della scrittura privata del 23 dicembre 2025 riguardante la posizione dell'allenatore [Omissis]. Anche solo il semplice riepilogo dei fatti evidenzia che la ricorrente intende sottoporre allo scrutinio del Collegio la valutazione delle prove documentali somministrate al giudizio, che – come è noto – pertiene alle fasi di merito del giudizio ed è precluso nella odierna sede di legittimità, salvo che nelle ipotesi, invero non ricorrenti nella fattispecie, di antinomie logiche in motivazione talmente gravi da concretare o un difetto assoluto della motivazione stessa o la sua obbiettiva implausibilità, illogicità, sostanziale inesistenza.

È da escludersi, sotto il primo profilo rilevato, l'omissione della motivazione, che, al contrario, è ampia e ben argomentata, come testimoniato dall'ampio stralcio riportato in fatto, così come è da escludersi che la motivazione stessa sia intrinsecamente contraddittoria.

Vale la pena evidenziare che nell'*iter* argomentativo della sentenza impugnata il rigetto del gravame è motivato sulla base di due elementi concorrenti: 1) il contenuto delle liberatorie in atti, che attestano incontrovertibilmente il mancato integrale adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei tesserati, ovverosia riportano *per tabulas* che i pagamenti di quanto dovuto in base ai contratti depositati furono solo parziali e, quanto alla posizione del [Omissis], rinviati per il saldo al 30 giugno 2026; 2) la vincolatività dei contratti depositati e della disciplina economica ivi prevista, tale da non consentire deroghe e da non lasciare spazio a transazioni, dilazioni o rateazioni di sorta, alla luce del quadro normativo federale, che esclude in radice la rilevanza di pattuizioni verbali o intese non depositate al fine di derogare al contenuto dei contratti depositati, giusta il disposto dell'art. 2, comma 9, e dell'art. 6 dell'Accordo Collettivo LND-FIGC-AIAC, nonché dell'art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F., come correttamente richiamati nella sentenza impugnata..

Siffatte considerazioni, del tutto conformi alla disciplina vigente, traggono immediata evidenza dal contenuto delle liberatorie stesse e solo *ad adiuvandum* la CFA richiama altre due circostanze

documentali a sostegno della propria decisione: l'ammissione contenuta nella memoria difensiva della ricorrente in primo grado, datata 22 aprile 2026, con la quale la società riconosceva "*un percorso condiviso e trasparente di rimodulazione dei tempi di pagamento*", ossia e sostanzialmente di non avere adempiuto nei termini; il contenuto della scrittura privata recante la data del 23 dicembre 2025 e la sottoscrizione del legale rappresentante della ricorrente, ma non quella del tesserato [Omissis], che costituisce – attesa la sua unilateralità – non già una novazione contrattuale, bensì un riconoscimento di debito.

Dunque, è evidente che la suddetta scrittura privata non è stata ritenuta preminente, bensì concorrente con le liberatorie in atti (a cui non si contrappone, a ben vedere, ma che semmai conferma) e, insieme all'ammissione processuale, deponente per una complessiva conferma dell'inadempimento degli obblighi relativi al versamento degli emolumenti dovuti ai tesserati nei termini prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025.

Ai fini che qui interessano è utile ribadire che non sussisterebbe in ogni caso alcuna differenza fra inadempimento degli obblighi di pagamento e inadempimento del termine di deposito delle relative attestazioni: quand'anche, in astratto, la società ricorrente avesse pagato per intero e per tempo quanto dovuto ai tesserati, qualora avesse semplicemente tardato nel depositare le liberatorie entro il termine ultimo del 31 gennaio 2026 ciò avrebbe comunque concretato il ricorrere della fattispecie disciplinare comportante l'irrogazione delle sanzioni previste dal suddetto comunicato, come richiamato dall'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, non essendo dato rintracciare nel relativo contenuto alcuna distinzione fra obblighi 'sostanzialistici' (di pagamento) e 'formalistici' (di deposito), e ciò trova compiuta giustificazione nel superiore interesse alla regolarità dei campionati dilettantistici, che identifica l'adempimento formale con quello sostanziale, ossia l'in sé dell'adempimento richiesto con la sua prova documentale, a garanzia della parità di condizioni di partecipazione alla competizione – che include l'immediata conoscibilità da parte dei concorrenti della regolarità della posizione di ogni singola società partecipante alla competizione stessa – che è presupposto indefettibile in ambito sportivo (*in terminis*: Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, n. 60/2015; Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031; Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 34 dell'11 settembre/1° ottobre 2014).

La verifica nel corso del campionato della sussistenza dei requisiti economico-organizzativi per la partecipazione è elemento essenziale nella regolamentazione dei campionati (anche in tema di contributi Inps: Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisone n. 44/2023) che attiene alla stessa tematica dei requisiti di iscrizione e non rileva il momento della verifica: la partecipazione al campionato è sottoposta a requisiti minimi che debbono essere presenti al momento dell'iscrizione

e debbono permanere lungo l'intero arco della stagione sportiva (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 11/2025; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 19 febbraio 2016, n. 9), essendo sottoposta a controlli *medio tempore* aventi la stessa rilevanza e finalità di quelli iniziali, sebbene differenti siano gli effetti delle rispettive violazioni (mancata iscrizione o penalizzazione).

La *ratio* rimane sempre la medesima: garantire la *par condicio* fra i concorrenti e la sostenibilità economica e organizzativa delle singole società e, tramite esse, la tenuta del sistema nel suo complesso (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 26/2024; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 19 febbraio 2016, n. 9, già richiamata).

Esclusa, pertanto, la ricorrenza dei vizi di motivazione lamentati e riportato il motivo di impugnativa al contenuto suo proprio, ossia la critica alla valutazione delle prove documentali, ne consegue la rilevata inammissibilità.

7.2 Quanto ritenuto al punto che precede assorbe la doglianza addotta con il secondo motivo di ricorso che si risolve anche in una inammissibile rilettura della norma secondo interpretazione diversa da quella fornita del Giudice di secondo grado e comunque esulante dal perimetro della violazione di legge.

La ricorrente censura la violazione della normativa di cui al Comunicato Ufficiale n. 154/2025 e all'art. 33 CGS FIGC, che prevederebbe non già l'applicazione di un punto di penalizzazione per ogni mensilità non corrisposta ad ogni singolo tesserato, bensì di un punto per ogni singolo mese, indipendentemente dal numero di contratti inadempiuti. **Motivo, come detto, inammissibile.**

Per completezza di analisi, il Collegio ritiene, tuttavia, di enunciare che la doglianza sarebbe comunque infondata.

Il principio di proporzionalità, che è cardine del sistema sportivo, opera la selezione delle conseguenze corrispondenti ai singoli illeciti 'a monte', ossia a livello normativo, commisurando ogni sanzione alla concreta violazione, dunque è demandato al legislatore sportivo. La concreta irrogazione della sanzione stessa da parte degli organi giudicanti non è, dunque, ispirata dal suddetto principio, bensì da quello di legalità: val quanto dire che al più alto livello legislativo spetta il compito di valutare se e come punire determinate condotte, mentre 'a valle' il Giudice, pur senza indulgere in anacronistiche rappresentazioni idealistiche della funzione in termini di "*bouche de loi*", deve applicare la sanzione conforme alla fattispecie legale (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisone n. 23/2025).

Nello specifico, la normativa prevede che per ogni tesserato vadano valutate le singole mensilità stipendiali e stabilisce che per ognuna di esse rimasta inadempiuta sia irrogata la penalizzazione di un punto. Su questo non vi è dubbio né residua spazio per discrezionalità valutative, che si

risolverebbero o nella disapplicazione o nell'applicazione scorrettamente 'riduzionista' delle norme.

Lo riferma il contenuto letterale della disposizione contenuta nella parte B del C.U. n. 154/2025, che riferisce la sanzione alla singola 'mensilità' e non al singolo 'mese', ossia prende in considerazione il concetto astratto di mensilità stipendiale e non quello ontologico calendaristico; inoltre, si deve trattare di mensilità non integralmente corrisposte quali risultanti "*dai contratti depositati*", con ciò evidenziando che ogni singolo contratto depositato istituisce e regola una fattispecie autonoma, che come tale va considerata e rispetto alla quale la sommatoria di più inadempimenti, ossia di diverse mensilità relative a diversi tesserati, rientra appieno nel principio del cumulo materiale delle sanzioni, pacificamente assunto quale criterio generale di irrogazione delle sanzioni in materia amministrativa (ad esempio nella L. n. 689/1981) e nel diritto penale, essendo inteso a commisurare la misura afflittiva nei confronti del soggetto che commette più violazioni distinte con più azioni od omissioni (concorso materiale). Per contro, il cosiddetto 'cumulo giuridico' (sanzione più grave aumentata fino al triplo) è riservato ai casi di concorso formale di illeciti (una sola azione o omissione viola più disposizioni) e ai casi di illeciti continuati (più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno illecito), ma, ed è quel che principalmente rileva, il cumulo giuridico opera in via di eccezione rispetto alla regola del cumulo materiale e solo ove esplicitamente previsto.

È pienamente condivisibile, poi, la considerazione che la sentenza impugnata compie al punto 3.6, laddove, nel richiamare il proprio pronunciamento a Sezioni Unite n. 111 del 13 aprile 2026, evidenzia che in materia di sanzioni a carattere afflittivo che incidono direttamente sull'assetto competitivo del campionato il potere discrezionale del giudice sportivo subisce una riduzione considerevole, per via dei rilevanti effetti del *decisum* sulle posizioni competitive delle altre società e, in ultima analisi, sulla regolarità della competizione sportiva nel suo complesso, di modo che va limitato il più possibile ogni discostamento dal contenuto delle disposizioni vigenti, una volta che sia stata individuata la fattispecie nella sua essenza ontologica, in armonia con il principio di inderogabilità dei minimi edittali condivisa anche da questo collegio.

Senza contare, come condivisibilmente riportato nella sentenza impugnata al capo 4.1, che, se si prendesse in considerazione il mese in senso materiale, si finirebbe con il trattare in maniera uniforme fattispecie affatto diverse, come quelle di due società di cui l'una omettesse il deposito delle liberatorie relative a un solo tesserato e l'altra che lo omettesse, in ipotesi, per l'intera squadra, il che condurrebbe al paradossale e irragionevole effetto di incentivare la moltiplicazione delle violazioni successive alla prima con i prevedibili effetti distorsivi sulla concorrenza e la finale

compromissione dello stesso equilibrio economico e organizzativo che la normativa intende tutelare.
Tanto ciò vero che il precedente difforme citato a sostegno dalla ricorrente, ossia la decisione del TFN (235/TFNSD-2025-2026), è stata riformata dalla decisione n. 0129/CFA-2025-2026 del 18 maggio 2026, poi confermata dalla Prima Sezione di questo Collegio con dispositivo di rigetto del ricorso del 5 giugno 2026.

In ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per attribuire alla società Chieti F.C. 1922 s.r.l. l'onere delle spese di lite, che dimensiona in € 2.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.000,00, oltre accessori, in favore di FIGC ed € 1.000,00, oltre accessori, in favore di U.S. Recanatese.

P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC ed € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della U.S. Recanatese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Vito Branca

Il Relatore
F.to Enzo Paolini

Depositato in Roma, in data 30 luglio 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00789 /2026

Decisione n. 52
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE

composta da
Vito Branca - Presidente
Angelo Guadagnino - Relatore
Giuseppe Andreotta
Anna Cusimano
Enzo Paolini - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorso n. **47/2026**, presentato congiuntamente, in data 14 aprile 2026, dalla **[Omissis]**, dal sig. **[Omissis]** in proprio, dal sig. **[Omissis]** in proprio, dal sig. **[Omissis]** in proprio, e dal sig. **[Omissis]** in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Rodella e Vincenzo Scontrino,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio**, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Viglione,

e

la **Procura Federale FIGC**, non costituitasi in giudizio,

nonché contro

la **Procura Generale dello Sport presso il CONI,**

nonché, ove occorra, contro

la **Corte Federale di Appello FIGC,**

il Tribunale Federale Nazionale FIGC,

per l'annullamento

in parte qua della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, n. 0125/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0150/CFA/2025-2026, comunicata in data 30 aprile 2026, che, ha respinto il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti e ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIGC, n. 0212/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2025-2026, del 10 aprile 2026 (anch'essa oggetto della presente impugnazione), in virtù della quale è stata irrogata, in capo alla Società [Omissis] FC 1905 S.r.l, la sanzione della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, nonché dell'ammenda pari ad euro 2.000,00; in capo ai sig.ri [Omissis], [Omissis] ed [Omissis], la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e l'ammenda di € 1.500,00 ciascuno; ed in capo al sig. [Omissis], la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e l'ammenda di € 1.000,00; nonché per l'annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa, la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 14 luglio 2026, il difensore della parte ricorrente – [Omissis] – avv. Paolo Rodella; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Angelo Guadagnino.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso congiunto del 28 maggio 2026, la Società [Omissis], il sig. [Omissis] in proprio, il sig. [Omissis] in proprio, il sig. [Omissis] in proprio e il sig. [Omissis] in proprio hanno adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l'annullamento *in parte qua* della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, n. 0125/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0150/CFA/2025-2026, comunicata in data 30 aprile 2026, che ha respinto il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti e ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIGC, n. 0212/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2025-2026, del 10 aprile 2026 (anch'essa oggetto della presente impugnazione), in virtù della quale è stata irrogata al [Omissis] la sanzione della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, nonché dell'ammenda pari ad euro 2.000,00; in capo ai sig.ri [Omissis], [Omissis] ed [Omissis], la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e l'ammenda di € 1.500,00 ciascuno; ed in capo al sig. [Omissis], la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e l'ammenda di € 1.000,00.

1.1. È d'uopo preliminarmente evidenziare che gli odierni ricorrenti sono stati interessati, nel corso delle stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026, di tre procedimenti disciplinari, oltre a quello per cui oggi è causa.

E segnatamente:

i) quello in conseguenza dell'inadempimento alle scadenze federali, di cui all'art. 85, lett. A), par. VI, punto 2), delle NOIF, relative alle ritenute IRPEF ed ai contributi INPS delle mensilità di novembre e dicembre 2024, gennaio 2025 (in scadenza il 17 febbraio 2025) e febbraio 2025 (in scadenza il 16 aprile 2025); per il quale il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con decisione n. 215/2024-2025 del 4 giugno 2025, irrogava al [Omissis] punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Tale decisione veniva confermata dapprima dalla Corte Federale d'Appello, con decisione n. 120/2024-2025 del 30.06.2025, e poi da questa Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport che, con decisione n. 77/2025 del 7 novembre 2025, ne confermava le statuizioni;

ii) quello in conseguenza del perdurante inadempimento alle scadenze federali, di cui all'art. 85, lett. c), par. VI, punto 1), lett. a), delle NOIF; in quel frangente la decisione n. 0093/CFA-2025-2026 della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC confermava la decisione n. 0135/TFNSD/2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC del 19 gennaio 2026, con cui era stata inflitta, a carico della Società [Omissis] F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 7 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione

sportiva 2025/2026, e l'ammenda di € 6.500,00; a carico dei sigg. [Omissis] e [Omissis], la sanzione dell'inibizione di mesi 4 e l'ammenda di € 1.500,00 ciascuno; a carico del sig. [Omissis], la sanzione dell'inibizione di mesi 16 e l'ammenda di € 1.500,00; a carico del sig. [Omissis], la sanzione dell'inibizione di mesi 12 (per "*omesso versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29.5.2025 con Agenzia delle Entrate a seguito della notifica dello schema d'atto n. TY9CR3S00073/2025, per un importo complessivo pari a circa Euro 135.450,00*"). Tale statuizione è stata confermata da questa Sezione del Collegio di Garanzia con decisione n. 37/2026 (in quell'occasione il Collegio era stato adito limitatamente alla richiamata contestazione di "omesso versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025" e ai 3 relativi punti di penalizzazione, sostenendo essenzialmente che la CFA non avrebbe correttamente considerato l'ordinanza cautelare adottata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di [Omissis], che ha sospeso in via cautelare l'"Atto di Recupero n. TY9CR3S00176" adottato dalla Agenzia delle Entrate proprio con riferimento ai richiamati mancati versamenti).

iii) quello in conseguenza del mancato pagamento, entro il termine del 16 dicembre 2025, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati. Segnatamente: 1. per non avere documentato, alla scadenza del 16 dicembre 2025, il pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025, in favore di n. 24 tesserati, per un importo netto complessivo pari a circa euro 6.447,00; 2. per non avere provveduto, alla scadenza del 16 dicembre 2025, al pagamento, in favore di n. 10 tesserati, delle rate degli accordi di incentivo all'esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025, per un importo complessivo lordo pari a circa euro 46.607,00. Nonché, sempre in violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), lett. b), delle N.O.I.F., per non avere provveduto, alla scadenza del 16 dicembre 2025, al versamento di quota parte (IV tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza entro la mensilità di agosto 2025, per un importo pari a circa euro 135.450,00, e al versamento di quota parte (V tranche) in scadenza entro la mensilità di settembre 2025, per un importo pari a circa euro 135.450,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 stipulato con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di [Omissis] - a seguito della notifica dello schema d'atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società [Omissis] in data 20.11.2025, in virtù del mancato

integrale pagamento delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate. Ed infine, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. V, punto 4), e dall'art. 85, lett. C), par. VI, punto 5), delle N.O.I.F., per non aver provveduto, alla scadenza del 16 dicembre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 977.055,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. [Omissis], diversi dal conto corrente intestato alla società [Omissis] e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali. In quel frangente la decisione n. 0108/CFA-2025-2026 della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC, confermava la decisione n. 0188/TFNSD/2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC del 13 marzo 2026, con cui era stata irrogata, a carico della Società [Omissis] F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, e l'ammenda di € 1.500,00; a carico dei sigg. [Omissis], [Omissis] e [Omissis], la sanzione dell'inibizione di mesi 6 e l'ammenda di € 1.000,00 ciascuno. Tale statuizione è stata confermata da questa Sezione del Collegio di Garanzia con decisione n. 43/2026 del 10 luglio 2026 (in quell'occasione il Collegio era stato adito limitatamente alla richiamata contestazione circa il "*permanere del mancato pagamento della IV tranche già scaduta ad agosto 2025, il cui adempimento andava documentato entro il 16 ottobre 2025, nonché il mancato pagamento della V tranche scaduta a settembre 2025, il cui adempimento andava documentato entro il 16 dicembre 2025*" e ai 3 relativi punti di penalizzazione).

1.2. La vicenda che oggi occupa il Collegio deriva dalla segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Professionistiche del 26 febbraio 2026 in cui si evidenziava che la società, alla scadenza federale del 16 febbraio 2026, non aveva ancora provveduto al versamento della IV e della V tranche delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza, rispettivamente, entro le mensilità di agosto e settembre 2025, per un importo complessivo di circa € 270.900,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025.

La stessa Commissione segnalava, altresì, che la Società aveva effettuato, alla medesima scadenza del 16 febbraio 2026, i pagamenti degli emolumenti netti dovuti ai tesserati e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio, agosto, novembre e dicembre 2025, per un ammontare complessivo pari ad € 404.614,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest S.r.l. ed al legale rappresentante sig. [Omissis], diversi dal

conto corrente intestato alla Società e dedicato al pagamento di emolumenti e contributi previdenziali.

La Procura Federale, con atto di deferimento prot. n. 23278/849pf25-26/GC/blp del 5 marzo 2026, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i sig.ri [Omissis] (Amministratore Unico), [Omissis], [Omissis] (Procuratori dotati di poteri di rappresentanza) e [Omissis] (Dirigente dotato di poteri di rappresentanza), per rispondere:

A) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), lett. c), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, alla scadenza del 16 febbraio 2026, al versamento di quota parte (IV e V tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza, rispettivamente, entro le mensilità di agosto e settembre 2025, per un importo pari complessivamente a circa euro 270.900,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025 stipulato con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di [Omissis] - a seguito della notifica dello schema d'atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società [Omissis] in data 20.11.2025, in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate;

B) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. V, punto 4), e dall'art. 85, lett. C), par. VI, punto 5), delle N.O.I.F., per aver provveduto, alla scadenza del 16 febbraio 2026, al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio, agosto, novembre e dicembre 2025, per un ammontare complessivo pari ad euro 404.614,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante, sig. [Omissis], diversi dal conto corrente intestato alla società [Omissis] e dedicato al pagamento di emolumenti e contributi previdenziali.

Nonché veniva deferita la Società [Omissis] 1905, per rispondere:

i. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis], rispettivamente Amministratore Unico, Procuratori e Dirigente della società [Omissis], tutti dotati di potere di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

ii. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. VI) punto 1), lett. c), delle N.O.I.F., nonché ancora ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. V, punto 4), e dall'art. 85, lett. C),

par. VI, punto 5), delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;

2. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione 0212/TFNSD/2025-2026 del 10 aprile 2026, riconosceva la responsabilità degli odierni ricorrenti ed irrogava le seguenti sanzioni: *i*) al [Omissis], la sanzione di cinque punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva (due punti di penalizzazione per ciascuna violazione, più un ulteriore punto di penalizzazione, in ragione della recidiva ex art. 18, comma 1, CGS) ed € 2.000,00 di ammenda; *ii*) ai Sig.ri [Omissis], [Omissis] ed [Omissis], la sanzione di mesi 6 di inibizione ed € 1.500,00 di ammenda ciascuno; *iii)* al Sig. [Omissis], la sanzione di mesi 4 di inibizione ed € 1.000,00 di ammenda.

Così il TFN, per quanto in questa sede di interesse: «*come specificato dalla Procura federale all'odierna udienza (e già ravvisato dai deferiti in sede di memoria difensiva, ove si parla di "attualizzazione", all'ultima scadenza federale del 16 febbraio 2026, del medesimo, presunto inadempimento), la contestazione contenuta nella lettera a) del capo d'incolpazione attiene al permanere, alla predetta data del 16 febbraio 2026, di alcuni omessi pagamenti, già accertati e sanzionati, ma con riferimento ad una differente scadenza federale, da questo Tribunale (quota parte - IV e V rata - delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza entro le mensilità di agosto e settembre 2025, per l'importo complessivo di euro 270.900,00, oggetto del processo verbale di contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2025, a seguito della notifica dello schema d'atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società [Omissis] in data 20.11.2025 in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute alla medesima Agenzia).*

Ci si riferisce, in particolare, alla decisione n. 00188/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026, confermata con dispositivo n. 00118/CFA-2025-2026 del 30 marzo 2026 della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, relativa al permanere dell'omesso versamento, al 16 dicembre 2025, dei contributi INPS e ritenute IRPEF, relativi alla mensilità di agosto 2025, per euro 135.400,00 (IV rata), nonché all'omesso versamento delle medesime competenze, relative al mese di settembre 2025, per euro 135.400,00 (V rata).

Ancor prima, era intervenuta la decisione n. 00135/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026, confermata dalla decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, n. 0093/CFA-2025-2026, che aveva sanzionato l'omesso versamento (melius, il perdurare dello stesso), al 16 ottobre 2025, dei contributi INPS e ritenute INPS relativi alla mensilità di agosto 2025 (IV rata).

A tal riguardo, è appena il caso di ribadire, pur in assenza di eccezioni formulate sul punto dai deferiti, che la contestazione del perdurare dell'omesso versamento, riferito ad una differente e

successiva scadenza federale, del pagamento delle medesime competenze, non integra alcuna violazione del divieto del "ne bis in idem" (in termini, la già richiamata decisione n. 00135/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026, confermata in appello).

Del resto, l'art. 85, lett. C), par. VI, punto 1, delle NOIF pone a carico delle società l'obbligo di documentare, alle diverse scadenze federali ivi previste, il versamento delle competenze dovute (ritenute IRPEF, contributi INPS, Fondo fine carriera), relative alle mensilità del bimestre di riferimento "...e a quelle precedenti, ove non assolte prima".

La stessa giurisprudenza sportiva ha già affermato il principio per cui il mancato pagamento alla scadenza originaria (primo elemento) e successivo permanere dello stesso debito alla scadenza successiva (secondo elemento) non costituiscono un unico fatto, ma due fatti disciplinarmente autonomi, con la conseguente possibilità di sanzionare la società, inadempiente tanto alla prima quanto alla successiva scadenza, anche per questa seconda violazione (CFA, SS.UU. n. 0132/CFA-2023-2024).

Quanto al merito della contestazione sub lett. a) dell'odierno atto di deferimento, essa risulta sicuramente fondata.

[…] *Nella fattispecie all'esame, all'esito dell'attività istruttoria della Procura federale, è risultata documentalmente provata la circostanza dell'omesso pagamento, anche alla scadenza del 16 febbraio 2026, della quota parte - IV e V rata - delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza entro le mensilità di agosto e settembre 2025, per l'importo complessivo di euro 270.900,00, oggetto del processo verbale di contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2025, a seguito della notifica dello schema d'atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società [Omissis] in data 20.11.2025 in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute alla medesima Agenzia.*

Nello specifico, il verbale n.100/2026 della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (trasmesso alla Procura federale dalla Segreteria Generale della F.I.G.C con nota-protocollo prot. 22630 del 27/02/2026) ha chiaramente rappresentato, rispetto alla posizione della società F.C. [Omissis] 1905 srl, il permanere, alla data del 16 febbraio 2026, dei "..seguenti rilievi già segnalati nel corso delle verifiche periodiche per il periodo dal 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025 e per il periodo dal 1° settembre 2025 al 31 ottobre 2025: -la Società non ha effettuato il versamento della IV e V rata in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025, relative al Processo verbale di contraddittorio stipulato con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di [Omissis] – in data 29 maggio 2025 per un importo complessivo di Euro270.900,00..".

Nell'Allegato 3 al predetto verbale, la Commissione ha, altresì, specificato che trattasi di ".. Ritenute Irpef e contributi Inps del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 rateizzati con processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 con l'Agenzia delle Entrate a seguito dello schema d'atto n. TY9CR3S00073/2025".

D'altro canto, gli stessi deferiti, in sede di memoria difensiva (vedasi, ad es., pagg. 13 e 14 della stessa), hanno ammesso la circostanza del mancato versamento, da parte della società FC [Omissis] 1905 srl ed entro la scadenza federale del 16 febbraio 2026, della IV e V rata del Processo Verbale di Contraddittorio del 29 maggio 2025, pur formulando articolate argomentazioni, come sopra diffusamente riportate, finalizzate a far valere la correttezza dell'operato della società (e, dunque, delle singole persone fisiche investite di poteri di rappresentanza della stessa).

Nondimeno, le predette argomentazioni non rivestono pregio alcuno.

Ed invero, quanto alla circostanza per cui i pagamenti di cui al processo verbale di contraddittorio stipulato nel maggio del 2025 con l'Agenzia delle Entrate rappresenterebbero meri pagamenti "volontari" della società, non soggetti a rigidi termini decadenziali quanto al piano rateale proposto, il Tribunale si limita a rilevare in senso contrario che la mancata esecuzione degli stessi, violativa degli impegni assunti in tale documento, ha comportato la trasformazione dello schema d'atto TY9CR3S00073/2025 in atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società [Omissis] in data 20 novembre 2025. Nello specifico, in seno al richiamato processo verbale di accertamento in contraddittorio, era stato espressamente condiviso che: "La società, pertanto, dichiara che procederà in data di domani 30/05/2025 al versamento di una prima quota di imposta, sanzione (ridotta a un sesto del minimo edittale ex comma 5 art. 13 D. Lgs. n° 471/1997) ed interessi, per poi completare e perfezionare il ravvedimento con, altre quattro tranches mensili, auspicando che, in base a tale comportamento concludente e positivo, l'Ufficio non proceda. nelle more, alla notifica del relativo atto impositivo".

Allo stesso modo, diversamente da quanto asserito dai deferiti, i pagamenti omessi dalla società non attengono a debiti IVA (circostanza, questa, che nella prospettiva difensiva minerebbe la fondatezza ad initio dell'intero impianto accusatorio della Procura federale), ma bensì a ritenute IRPEF e contributi INPS.

Il dato risulta già indiscutibilmente acclarato nelle precedenti decisioni di questo Tribunale n. 00188/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026 e n. 00135/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026 (entrambe confermate in appello, per quanto già detto) e non efficacemente smentito in questa sede.

In particolare, in tali decisioni è stato sottolineato che l'Agenzia delle Entrate, con comunicazione del 30 dicembre 2025 (in questo procedimento acclusa al Parere Tecnico" pro-veritate reso in data 19 Marzo 2026 dal dott. Massimo Strazzeri, a sua volta costituente l'all. 9 alla memoria dei deferiti), adottata ad integrazione della nota n. 156414 già trasmessa in data 29 dicembre 2025, ha ribadito e certificato che le indebite compensazioni operate con credito IVA inesistente sono state effettuate al fine di procedere al versamento di ritenute IRPEF (e relative addizionali) e contributi previdenziali.

Con la conseguenza che "...i versamenti operati a seguito di notifica dello schema d'atto - a titolo di ravvedimento parziale – sono stati effettuati con codice tributo 6099 (IVA) non in quanto relativi ad una posizione debitoria IVA, ma in quanto tale tributo rappresenta la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente. Risulta pertanto evidente che il debito residuo citato nella richiamata nota n. 156414 non riguarda una posizione debitoria IVA, ma è riconducibile agli importi a debito riportati nei mod. F24 con i quali è stato effettuato l'utilizzo dei crediti iva inesistenti, ossia a ritenute IRPEF e relative addizionali e a contributi previdenziali" (così testualmente la decisione n. 00188/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026).

Infine, alcun valore può essere annesso, ai fini dell'esclusione della responsabilità dei deferiti, nemmeno sotto il profilo della dedotta assenza dell'elemento soggettivo, alla circostanza, per contro richiamata degli stessi, per cui la società [Omissis] FC 1905 Srl ha ricevuto, quattro giorni prima della scadenza federale del 16 febbraio 2026, e precisamente in data 12 febbraio 2026, la notifica dell'ordinanza con cui la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di [Omissis] ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'Atto di Recupero n. TY9CR3S00176. E ciò per più ordini di ragioni.

La Corte di Giustizia Tributaria con ordinanza emessa in data 12 febbraio 2026, nel decidere sulla istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del suddetto Atto di Recupero, presentata dalla odierna deferita, ha così statuito: "Ritenuto che in relazione ai paventati rischi che dall'esecuzione dell'atto impugnato possono derivare per la continuità aziendale e per la partecipazione alle competizioni sportive, appaiono sussistere i presupposti della cautela richiesta; che, tuttavia, le contrapposte esigenze di tutela del credito impongono di subordinare la sospensione alla prestazione di idonea polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata da istituto bancario o assicurativo di primaria importanza a livello nazionale a garanzia dell'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta e degli interessi. P.Q.M. Sospende l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato subordinatamente alla prestazione di garanzia alle condizioni e nei termini di cui in parte motiva."

La Corte di Giustizia, dunque, subordinava la sospensione dell'efficacia esecutiva al rilascio, da parte della Società, di una polizza fideiussoria o assicurativa.

Il [Omissis] provvedeva a farsi rilasciare detta polizza in data 6 marzo 2026.

È evidente, pertanto, che alla scadenza federale del 16 febbraio 2026, non essendosi ancora verificato l'evento dedotto (il rilascio della polizza), l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato non poteva ritenersi sospesa.

A ciò si aggiunga che, come anche riconosciuto sia dalla decisione di questo Tribunale del 13 marzo 2026 e sia dalla decisione della Corte Federale di Appello n. 118 del 30 marzo 2026, l'ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria, nel decidere in ordine alla sospensione richiesta, ha fatto riferimento esclusivamente al periculum in mora, nulla deducendo in ordine al fumus del ricorso tributario presentato dal [Omissis], inteso quale verosimile fondatezza dell'impugnazione dell'Atto di Recupero n. TY9CR3S00176 spiegata dal debitore.

Resta, dunque, confermata la responsabilità degli odierni deferiti in ragione del perdurare, alla data del 16 febbraio 2026, dell'inadempimento relativo a quota parte (IV e V tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025 (per un importo pari complessivamente a circa euro 270.900,00), entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025.

Sul punto, è appena il caso di sottolineare che, secondo consolidata giurisprudenza (TFN, n. 159/2022– 23; id., n. 163/2022–23; id., .16/2023–24; CFA, SSUU, n.103/2022–23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall'ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati - e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive – trova fondamento nell'esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall'altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle Società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.

In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.

Ne discende che il puntuale rispetto delle scadenze federali non costituisce un mero adempimento formale, bensì un presidio essenziale dell'ordinato svolgimento delle competizioni sportive, sicché ogni loro inosservanza si pone in diretto contrasto con le finalità di tutela dell'equilibrio economico-finanziario del sistema e della parità concorrenziale tra le società partecipanti.

In ogni caso, nella presente fattispecie, il Collegio ritiene di dare continuità alla recente decisione n. 00188/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026 (confermata con dispositivo n. 00118/CFA-2025-2026 del 30 marzo 2026 della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite e relativa, come detto, al

medesimo inadempimento, per quanto correlato alla precedente scadenza federale del 16 dicembre 2025), con la quale il Tribunale ha sottolineato che:

- i bimestri inevasi delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riguardano il periodo novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025, ossia il terzo ed il quarto bimestre della stagione sportiva 2024-2025;

- la peculiarità della vicenda risiede proprio nell'emersione dell'inadempimento in epoca successiva alle scadenze federali del 16 febbraio e del 16 aprile, solo a seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate che ha contestato l'illegittima compensazione "orizzontale" operata dalla società;

- la lettera dell'art. 33, comma 4, C.G.S., nel richiamare chiaramente le scadenze federali e i bimestri di riferimento, non può riguardare, salvo espresse previsioni, altre e diverse scadenze, come quelle stabilite con il Fisco all'interno di piani di rateazione o processi verbali di contraddittorio.

Conseguentemente, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, deve trovare spazio l'art. 33, comma IV, lett f) CGS, il quale, in relazione al mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica, nel caso di specie per ciascuna violazione, da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

Con l'ulteriore precisazione che, attenendo il bimestre cui inerisce l'inadempimento sanzionato in questa sede alla stagione sportiva 2024/2025, la stagione sportiva nella quale scontare la sanzione sarà quella corrente.

Quanto sopra costituisce conseguenza originata dalla già ricordata ed assoluta peculiarità della vicenda qui all'esame.

La responsabilità dei deferiti deve ritenersi acclarata per tabulas anche in relazione al capo d'incolpazione di cui alla lettera b) dell'atto di deferimento, concernente, in particolare, l'effettuazione, alla data del 16 febbraio 2026, del pagamento "..degli emolumenti netti dovuti ai tesserati e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio, agosto, novembre e dicembre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 404.614,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. [Omissis], diversi dal conto corrente intestato alla società [Omissis] e dedicato al pagamento di emolumenti e contributi previdenziali".

La circostanza dell'utilizzo di conti diversi da quelli "dedicati" risulta, infatti, essere stata espressamente segnalata nel verbale n.100/2026, con relativo all. 3, della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.

La medesima circostanza è stata, inoltre, ammessa da parte degli stessi deferiti, i quali, in sede di memoria difensiva, si sono limitati a richiamare, quale circostanza che avrebbe impedito l'utilizzo dei conti "dedicati", l'"Atto di Pignoramento presso Terzi" notificato in data 3 Novembre 2025 dall'Avv. Cesare Di Cintio, nonché a rappresentare che il pignoramento presso terzi rappresenterebbe solo una delle possibili azioni esecutive a disposizione del creditore, con la conseguenza che la stessa non sarebbe affatto scontata, neanche per il debitore.

Trattasi di argomentazioni palesemente inidonee a superare la posizione già espressa da questo Tribunale nella più volte richiamata decisione n. 00188/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026, in ordine all'inidoneità dell'avvenuto pignoramento del conto dedicato ad assurgere a causa legittima di giustificazione.

Ciò con particolare riferimento al fatto che l'espropriazione forzata comunque non risulta estranea alla sfera volitiva del debitore, il quale omette di assumere cautele adeguate volte ad eseguire per tempo gli adempimenti dovuti, senza giungere ad un momento in cui le pretese di terzi possano rendere difficile o non più possibile l'adempimento.

In ogni caso, alla responsabilità delle persone fisiche coinvolte nel presente procedimento, per il ruolo rivestito all'interno della società [Omissis] FC 1905 srl, con la titolarità di poteri di rappresentanza della stessa, si aggiunge quella, a titolo di responsabilità "diretta" ed a titolo di responsabilità "propria", della medesima società […].».

3. Decidendo sugli appelli proposti dagli odierni ricorrenti, la CFA, con la decisione quivi impugnata, li respingeva, confermando le citate sanzioni.

La Corte Federale di Appello, per quanto in questa sede di interesse, così motivava: «…*2. Con il primo motivo i reclamanti deducono l'errore del Tribunale nella parte in cui ha qualificato il debito residuo della società come relativo a ritenute IRPEF e contributi INPS, anziché a IVA, come invece risulta chiaramente dalla nota n. 156414 del 29 dicembre 2025 dell'Agenzia delle entrate. In prossimità dell'udienza i reclamanti hanno poi depositato copia della cartella del 20.4.2026 emessa dall'Agenzia delle entrate dalla quale si desumerebbe chiaramente che il recupero in atto concerne omessi pagamenti IVA.*

Il motivo è infondato.

La questione è stata già oggetto di plurime decisioni concordi, rese nell'ambito dei procedimenti disciplinari che hanno coinvolto i medesimi deferiti, alle quali questa Corte intende dare piena continuità.

Ed invero, questa stessa Corte, con la decisione n. 108/2025-2026 del 3 aprile 2026 (relativa alla precedente scadenza federale del 16 dicembre 2025), dopo un'approfondita ricostruzione della vicenda, ha accertato in modo inequivocabile che il debito originario della società [Omissis] derivava dall'indebita compensazione – mediante crediti IVA inesistenti di terze società – delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al terzo e quarto bimestre della stagione sportiva 2024/2025 (mensilità novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025).

Tale compensazione risultava illecita sotto plurimi profili, trattandosi di crediti IVA inesistenti, costituiti in maniera ritenuta fraudolenta, e di compensazioni operate in violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

La stessa decisione ha chiarito che «l'utilizzo di un credito inesistente rende il pagamento tamquam non esset, con la conseguenza che l'obbligazione tributaria e contributiva deve considerarsi a tutti gli effetti non adempiuta», richiamando il precedente del Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 77/2025, che aveva già confermato tale ricostruzione.

Quanto alla pretesa contraddizione tra le due comunicazioni dell'Agenzia delle entrate del 29 e 30 dicembre 2025, questa Corte ha già osservato che la comunicazione del 30 dicembre 2025, emessa ad integrazione della precedente del 29 dicembre, ha espressamente ribadito e certificato che le indebite compensazioni operate con credito IVA inesistente sono state effettuate al fine di procedere al versamento di ritenute IRPEF (e relative addizionali) e contributi previdenziali, sicché i versamenti effettuati con codice tributo 6099 (IVA) non attengono ad una posizione debitoria IVA, ma rappresentano la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente.

In sostanza, la questione è stata definitivamente accertata sia dalla giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 93/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026) sia dal Collegio di garanzia dello sport (n. 77/2025), le cui conclusioni non possono essere sovvertite dall'ulteriore documentazione da ultimo depositata dai reclamanti.

In particolare, quanto alla cartella esattoriale del 20 aprile 2026, depositata dai reclamanti in prossimità dell'udienza, essa non vale a rimettere in discussione la qualificazione del debito già definitivamente operata.

In primo luogo, va osservato che la cartella esattoriale è atto emesso dall'Agente della riscossione sulla base del ruolo formato dall'Agenzia delle entrate: la sua intestazione formale indica il codice

del tributo oggetto di recupero secondo la classifica contabile interna dell'Amministrazione finanziaria, ma non modifica la natura sostanziale dell'obbligazione originaria.

Come già chiarito nelle precedenti decisioni di questa Corte, il debito trae origine da compensazioni illecite di crediti IVA inesistenti utilizzate per estinguere obbligazioni di ritenute IRPEF e contributi INPS: il fatto che l'Agenzia delle entrate abbia proceduto al recupero mediante uno strumento formalmente intestato a IVA riflette il meccanismo tecnico-contabile della restituzione del credito inesistente, non la natura sostanziale del debito sottostante.

In altri termini, la cartella recupera il credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione, ma la causa originaria dell'inadempimento resta il mancato versamento di ritenute IRPEF e contributi INPS, che è rimasto tale anche dopo l'emissione del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 e del successivo atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025.

La cartella del 20 aprile 2026 è dunque un atto di riscossione consequenziale alla mancata esecuzione spontanea dell'atto di recupero, e non un documento idoneo a riqualificare retroattivamente la natura del debito originario accertato dall'Agenzia delle entrate.

Diversamente opinando, si perverrebbe alla conseguenza paradossale di consentire al debitore di mutare la qualificazione dell'inadempimento attraverso la mera produzione di un atto di riscossione successivo, in violazione del principio di stabilità degli accertamenti già definiti in sede tributaria.

La disciplina fiscale, infatti, prevede quale regola generale (art. 1, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che i versamenti effettuati in violazione dei divieti di compensazione «si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge».

Il ravvedimento recepito nel processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 non ha evidentemente mutato la natura originaria dell'imposta oggetto di inadempimento, che è rimasta relativa a mancato pagamento di ritenute IRPEF e contributi INPS (CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026).

Il primo motivo deve pertanto essere rigettato.

3. Con il secondo motivo, articolato in tre sottopunti, i reclamanti censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso ogni rilevanza all'ordinanza cautelare della Corte di giustizia tributaria di 1° grado di [Omissis] del 12 febbraio 2026, con la quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025.

Il motivo è infondato sotto ciascuno dei profili dedotti.

In primo luogo, i reclamanti sostengono che la notifica del provvedimento cautelare, intervenuta quattro giorni prima della scadenza federale del 16 febbraio 2026, avrebbe determinato un

legittimo affidamento nella non esigibilità del debito, con conseguente esclusione o quanto meno attenuazione della responsabilità disciplinare.

L'argomento non è convincente.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare nella decisione n. 108/2025-2026, non sussiste alcuna pregiudizialità tecnica tra il contenzioso tributario e il procedimento disciplinare. L'art. 85, lett. C), par. VI, punto 4bis delle N.O.I.F. si esprime in termini di «rilevanza» dell'eventuale pendenza di un contenzioso o della conseguente ordinanza cautelare, ma non dispone una automatica pregiudizialità o sospensione necessaria. Il giudice sportivo conserva il proprio pieno margine di apprezzamento delle risultanze portate alla sua attenzione, ai sensi dell'art. 57 del Codice di giustizia sportiva e nell'ambito dell'autonomia dell'ordinamento sportivo (cfr. Cass. civ., SS.UU., 13 dicembre 2018, n. 32358; CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023).

Inoltre, come già rilevato da questa Corte, l'ordinanza cautelare della Corte di giustizia tributaria fa seguito ad un ricorso tributario proposto dalla società [Omissis] limitato alla sola misura delle sanzioni e non rivolto al debito tributario per ritenute IRPEF e contributi INPS, pacificamente ammesso come esistente. La società, anche dinanzi al giudice tributario, non ha mai negato l'an debeatur, contestandone esclusivamente il quantum con riferimento alle sanzioni.

Sotto tale profilo, il richiamo ad una avvenuta sospensione della pretesa erariale è argomento manifestamente infondato, atteso che il debito per ritenute IRPEF e contributi INPS è ancora oggi dovuto e non è in discussione (CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026).

Quanto alla dedotta incidenza sull'elemento soggettivo, va osservato che le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili, e che il puntuale rispetto delle stesse costituisce un presidio essenziale dell'ordinato svolgimento delle competizioni sportive e della par condicio tra le società partecipanti (cfr. CFA, SS.UU., n. 103/2022-23).

La circostanza che la società abbia ricevuto un provvedimento cautelare – peraltro subordinato a condizioni non ancora avveratesi alla data della scadenza federale – non vale ad escludere né ad attenuare l'obbligo di adempimento alla scadenza federale medesima.

Sotto altro profilo, i reclamanti sostengono che, non avendo l'ordinanza cautelare tributaria fissato alcun termine per la prestazione della fideiussione, la sospensione dell'atto di recupero era operante fin dalla sua emissione, sicché alla scadenza del 16 febbraio 2026 l'efficacia esecutiva dell'atto di recupero sarebbe già venuta meno.

L'argomento è privo di pregio.

Come correttamente osservato dal Tribunale federale, l'ordinanza della Corte di giustizia tributaria subordinava espressamente la sospensione dell'efficacia esecutiva alla prestazione di idonea polizza fideiussoria o assicurativa. La società ha provveduto a farsi rilasciare la polizza fideiussoria

solo in data 6 marzo 2026. Ne consegue che, alla scadenza federale del 16 febbraio 2026, non essendosi ancora verificato l'evento dedotto in condizione (il rilascio della polizza), l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato non poteva ritenersi concretamente sospesa.

A ciò si aggiunga, per mera completezza, che – come già rilevato da questa Corte nella decisione n. 108/2025-2026 – la fideiussione effettivamente rilasciata dalla società copriva solo l'ammontare del debito di imposta e degli interessi, ma non le sanzioni, con ciò potendosi ipotizzare che la condizione apposta all'ordinanza cautelare non si sia integralmente avverata.

In ogni caso, anche a voler prescindere da tali rilievi, la questione resta assorbita dalla considerazione, già svolta sopra, secondo cui l'ordinanza cautelare ha fatto seguito ad un ricorso tributario limitato alle sole sanzioni e non al debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, che resta pacificamente dovuto.

Infine i reclamanti sostengono che l'ordinanza cautelare presupporrebbe necessariamente la coesistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e che erroneamente il Tribunale federale avrebbe ritenuto che l'ordinanza si fosse pronunciata esclusivamente sul periculum.

L'argomento non risulta convincente.

La questione è stata in primo luogo già specificamente esaminata da questa Corte nella decisione n. 108/2025-2026, la quale ha evidenziato come l'ordinanza cautelare sia stata emessa «in riferimento al periculum in mora e non già al merito della vertenza», e come «lo stesso giudice tributario non spende una parola in ordine ad un possibile fumus della pretesa».

In ogni caso, il rilievo assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione discende dal fatto che il ricorso tributario della società non contesta l'an del debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, ma solo la misura delle sanzioni.

Quale che sia l'estensione della delibazione sommaria operata dal giudice tributario in sede cautelare, essa non può incidere sulla circostanza, a ben vedere non contestata neppure dalla società, dell'esistenza e della attuale esigibilità del debito tributario originario.

Deve pertanto confermarsi che, alla luce delle considerazioni espresse circa l'irrilevanza del provvedimento cautelare, il secondo motivo va respinto.

4. Con il terzo motivo, i reclamanti contestano in particolare il trattamento sanzionatorio irrogato alla società [Omissis] (2 punti per ciascun inadempimento solutorio più 1 punto per recidiva, per una penalizzazione complessiva di punti 5), deducendo che, alla luce delle motivazioni espresse da questa Corte nella decisione n. 108/2025-2026 del 3 aprile 2026, non sussisterebbero due distinti omessi pagamenti, bensì un'unica violazione.

Osservano in tal senso i reclamanti che – a mente della ridetta decisione n. 108/2025-2026 - alla scadenza del 16/12/2025 il comportamento della società doveva essere più correttamente qualificato come permanenza del mancato adempimento dell'intero debito residuo oggetto dell'atto di recupero, piuttosto che come mancato pagamento di due distinte rate aventi ciascuna autonoma rilevanza disciplinare.

Ne consegue, secondo i reclamanti, che l'omesso versamento delle ritenute Irpef e di quelle Inps alla successiva scadenza del 16/2/2026 (oggetto del presente provvedimento) andrebbe sanzionato con 2 punti (anziché 4).

Il motivo non è fondato.

Al riguardo va in primo luogo posto in evidenza che la decisione n. 108/2025-2026, cui i reclamanti si riferiscono, ha nei fatti confermato con riferimento alla scadenza federale del 16/12/2025 l'irrogazione alla società di punti 4 (più la recidiva) in relazione agli identici inadempimenti oggi contestati come permanenti in riferimento alla successiva scadenza del 16/2/2026.

Al riguardo la citata decisione rileva infatti testualmente che "Il Tribunale Federale ha precisato che le due mensilità (o rate) non pagate costituivano due diverse violazioni giacché per certo afferenti a due diversi bimestri. Da tale presupposto, certamente condivisibile (cfr. in proposito CFA n. 132/CFA-2023-2024, in disparte quanto si dirà oltre a proposito del reclamo della Procura Federale), il Tribunale Federale ha poi fatto discendere l'applicazione del minimo edittale di due punti per ciascuna delle violazioni per l'appunto accertate. Ha poi applicato la recidiva in relazione alle passate penalizzazioni (della medesima natura) della società [Omissis] 1905 S.r.l. La parcellizzazione di un punto a mensilità voluta dai reclamanti è priva di qualunque sostegno normativo. L'art. 33, comma 4, è chiaro nel prevedere un minimo edittale (ove non debba applicarsi l'esclusione) di due punti per ciascuna delle fattispecie disciplinate delle diverse lettere contemplate dalla norma."

È quindi obiettivamente contraddittorio sostenere che le argomentazioni svolte dalla decisione n. 108/2025-2026 giustifichino oggi l'irrogazione di sanzioni dimezzate rispetto a quelle che la decisione stessa ha invece precisamente irrogato, sanzionando appunto il mancato pagamento di due distinte rate (agosto 2025 e settembre 2025) afferenti a diversi bimestri federali (primo e secondo della stagione in corso).

In realtà, a giudizio di questo Collegio, i reclamanti non ricostruiscono in maniera esaustiva l'iter argomentativo che supporta la decisione n. 108/2025-2026.

In quella sede, infatti, questa Corte – dopo aver respinto il reclamo della Società e confermato la sanzione di 5 punti - ha operato la ricostruzione sistematica del ravvedimento operoso, cui i reclamanti si riferiscono, al diverso fine di pervenire su questa base al rigetto del reclamo della

Procura, la quale infatti richiedeva di sanzionare i due mancati pagamenti con l'esclusione del [Omissis] dal campionato, ai sensi dell'art. 33 comma 4 lettera c) CGS.

Va aggiunto che il Collegio ritiene corretta anche l'applicazione dell'aggravante della recidiva di cui all'art. 18, comma 1, del Codice di giustizia sportiva nei confronti dei sig.ri [Omissis], [Omissis] e [Omissis] e della società [Omissis], e la conseguente irrogazione di un punto aggiuntivo di penalizzazione in classifica a carico di quest'ultima.

L'art. 18, comma 1, CGS dispone che chi, nel corso della stessa stagione sportiva, ha già subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali, è soggetto ad un aumento di pena qualora commetta un fatto della stessa natura.

Ricorrono nella specie entrambi i presupposti normativi.

Sotto il profilo oggettivo, i deferiti hanno già subito sanzioni per fatti di identica natura nell'ambito del procedimento disciplinare n. 345pf25-26, definito con decisione n. 135/TFNSD-2025-2026 del 19 gennaio 2026 del Tribunale federale nazionale, confermata con decisione n. 93/CFA-2025-2026 del 2 marzo 2026 di questa Corte: si trattava, anche in quel caso, di omesso versamento di ritenute IRPEF e contributi INPS alle scadenze federali, violazione di natura identica a quella oggetto del presente giudizio. L'identità di natura tra i fatti già sanzionati e quelli ora accertati è quindi manifesta.

Sotto il profilo temporale, il requisito intra-stagionale è parimenti soddisfatto: entrambi i procedimenti riguardano violazioni commesse nel corso della medesima stagione sportiva 2025/2026, sicché trova applicazione il comma 1 e non il comma 2 dell'art. 18 CGS, che riguarda invece la recidiva inter-stagionale e richiede, quale ulteriore presupposto, la preesistenza di una condanna (e non della sola sanzione) per fatti della medesima natura (CFA, SS.UU., n. 54/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 102/2024-2025).

Quanto alla quantificazione dell'aumento, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'incremento conseguente alla recidiva non è commisurato al quantum di ogni singola sanzione irrogata, bensì alla pena complessiva da applicare come sommatoria delle singole sanzioni per le violazioni accertate (CFA, SS.UU., n. 118/2024-2025).

Nel caso di specie, la pena base è di quattro punti di penalizzazione (due per ciascuna delle due violazioni accertate): l'applicazione della recidiva determina correttamente l'aggiunta di un punto ulteriore, per un totale di cinque punti, misura congrua e proporzionata alla gravità della condotta e alla reiterazione degli inadempimenti, che si è manifestata per l'ennesima volta nel corso della medesima stagione sportiva.

La penalizzazione inflitta dal Tribunale federale è pertanto conforme ai presupposti di legge e ai criteri dosimetrici elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Fermo quanto sopra, per completezza, sul piano fattuale va evidenziato che – come risulta dagli atti e da tutte le decisioni di questa Corte che hanno affrontato la questione – il debito originario addebitabile al [Omissis] (prima rateizzato dall'Agenzia e poi nuovamente scaduto a seguito del mancato pagamento delle due rate, con conseguente emissione dell'atto di recupero) si componeva di due distinte componenti relative:

- al mancato pagamento di ritenute Irpef-Inps del terzo bimestre 2024/25 con scadenza 16/2/2025;

- al mancato pagamento di ritenute Irpef-Inps del quarto bimestre 2024/25 con scadenza 16/4/2025.

È quindi chiaro – ripetesi, sul piano fattuale – che alla base di tutto il contenzioso venuto in rilievo in occasione della decisione n. 108 e in questa sede stanno comunque due originarie e distinte violazioni, appunto perduranti alle scadenze del 16/12/2025 e del 16/2/2026. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo va pertanto respinto».

4. Perveniva, dunque, il ricorso in epigrafe affidato ai seguenti motivi di diritto.

I. "*Erronea e/o falsa e/o insufficiente e/o illegittima motivazione su un punto decisivo della controversia*".

I ricorrenti censurano la statuizione con la quale la Corte Federale d'Appello ha disatteso la doglianza relativa all'erronea qualificazione del debito residuo della Società, ritenuto afferente a ritenute IRPEF e contributi INPS anziché ad IVA. Secondo la ricostruzione dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe omesso di cogliere una circostanza decisiva, ovverosia che il debito erariale e contributivo dovrebbe intendersi ormai assolto per effetto delle stesse risultanze dell'Agenzia delle Entrate, essendo mutata la natura del debito: adempiuto quello da ritenute IRPEF e contributi INPS, permarrebbe unicamente quello a titolo di IVA, in quanto collegato ad un credito ritenuto inesistente. Ne conseguirebbe che la Società verrebbe sanzionata in ambito sportivo-disciplinare pur non essendo — *rectius*, non essendo mai stata — debitrice delle imposte idonee a fondare la sanzione, atteso che la cosiddetta trasfigurazione del debito non costituirebbe artificio di parte, bensì effetto dell'applicazione delle norme in materia di versamento mediante compensazione; a conforto, i ricorrenti richiamano la verificabilità della posizione debitoria mediante accesso al cassetto fiscale della Società.

II. "*Omessa e/o erronea e/o falsa e/o insufficiente e/o illegittima e/o irragionevole motivazione su un punto decisivo della controversia*"

Con il secondo motivo, articolato in quattro distinti profili di censura (sub a, b, c e d), viene impugnata la statuizione con la quale la Corte Federale d'Appello ha negato ogni rilevanza all'ordinanza cautelare n. 149/2026, resa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di

[Omissis] il 12 febbraio 2026, con cui era stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025.

Sotto un primo profilo (sub a), i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui la Corte, ritenute tassative e non derogabili le scadenze federali, ha escluso che la notifica del provvedimento cautelare — intervenuta quattro giorni prima della scadenza federale del 16 febbraio 2026 — valesse ad escludere o attenuare la responsabilità disciplinare. Ad avviso della difesa, non potrebbero essere posti sul medesimo piano, anche sotto il profilo sanzionatorio, la condotta di chi ometta il pagamento *tout court* e quella di chi non adempia in ragione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che, seppur temporaneamente, lo esoneri dal versamento, involgendo tale distinzione proprio l'elemento soggettivo dell'illecito; sicché l'ordinanza cautelare avrebbe dovuto operare quanto meno quale circostanza attenuante, se non finanche quale esimente. In tale prospettiva i ricorrenti invocano la decisione del Collegio di Garanzia n. 77/2025, in punto di eccezionalità delle circostanze idonee a giustificare l'irrogazione di una sanzione inferiore al minimo edittale, assumendo ricorrere nella specie proprio quel carattere straordinario.

Sotto un secondo profilo (sub b), i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui la Corte ha escluso ogni pregiudizialità tecnica tra il contenzioso tributario e il procedimento disciplinare, interpretando l'art. 85, lett. C), par. VI, punto 4-*bis*, delle N.O.I.F. nel senso che la mera pendenza del contenzioso, o la conseguente ordinanza cautelare, non imporrebbero alcuna automatica sospensione. La difesa deduce di non aver mai invocato una pregiudizialità o un automatismo, bensì la ricorrenza di una pronuncia cautelare rilevante quale causa di esclusione dei relativi debiti ai sensi della citata disposizione, la quale valorizzerebbe, a tal fine, le pronunce del giudice tributario anche di natura cautelare; sicché il concetto di rilevanza andrebbe inteso in senso diametralmente opposto a quello fatto proprio dalla Corte territoriale, dovendo predicarsi l'irrilevanza per le sole controversie ancora pendenti e prive di pronuncia, e non già a fronte di un intervenuto provvedimento cautelare. A ulteriore sostegno, i ricorrenti richiamano la sopravvenuta sentenza di merito della Corte di giustizia tributaria di [Omissis] del 19 maggio 2026, di parziale accoglimento del ricorso, che avrebbe escluso ogni contributo volitivo e fraudolento della Società, così qualificandola quale parte lesa della truffa perpetrata in suo danno; profilo dal quale la difesa fa altresì discendere l'insussistenza di qualsivoglia *culpa in eligendo* o *in vigilando*, avendo la Società operato la compensazione avvalendosi di un qualificato intermediario finanziario (Compagnia del Risparmio S.r.l.), con richiamo ai principi enunciati dal Collegio di Garanzia nella decisione n. 85/2021.

Sotto un terzo profilo (sub c), i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui la Corte ha ritenuto assorbente la circostanza che il ricorso tributario fosse circoscritto alla sola misura delle

sanzioni e non esteso al debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, pacificamente ammesso quanto all'*an*. Obiettano i ricorrenti che nessuna contestazione della natura del debito era in tale sede esigibile, proprio perché la stessa Agenzia delle Entrate procede al recupero a titolo di IVA, secondo quanto previsto dalla disciplina dei versamenti mediante compensazione, con la conseguenza — reputata incomprensibile dalla difesa — che l'atto di recupero avrebbe ad oggetto l'IVA, mentre la contestazione disciplinare investe imposte in ogni caso assolte presso gli enti deputati.

Sotto un quarto profilo (sub d), i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui la Corte, sulla scia del Tribunale Federale, ha ritenuto non sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di recupero alla data del 16 febbraio 2026, in quanto la relativa condizione — la prestazione di idonea polizza fideiussoria — si sarebbe avverata soltanto il 6 marzo 2026, oltre a coprire la garanzia il solo debito d'imposta e non le sanzioni. Deduce la difesa che, a mente della Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 del 23 aprile 1996 (Capo II, art. 47) e della conforme giurisprudenza tributaria, il provvedimento sospensivo deve precisare contenuto, durata e termine della garanzia, essendone l'efficacia subordinata al solo puntuale rispetto dei termini e dei modi dettati dal giudice tributario; sicché, avendo l'ordinanza del 12 febbraio 2026 integralmente omesso ogni indicazione al riguardo, nessuna violazione potrebbe ascriversi alla Società, anche in ossequio al principio di legalità. In difetto di un termine per la prestazione della garanzia, la sospensione dovrebbe reputarsi libera da condizioni e pienamente efficace sin dall'emissione dell'ordinanza; a ciò aggiungendosi che la fideiussione, prestata allorché l'atto non era stato ancora eseguito, spiegherebbe effetti *ex tunc,* retroagendo al momento della pronuncia cautelare, come confermato dalla circostanza che l'Agenzia delle Entrate non ha mai dato corso all'esecuzione. Da tali rilievi la difesa fa discendere l'omessa e insufficiente motivazione della decisione gravata su un punto decisivo.

III. "*Irragionevolezza e/o contraddittorietà e/o illegittimità e/o insufficienza della decisione impugnata laddove si pone in stridente contrasto con precedente giudicato*".

I ricorrenti censurano la statuizione relativa al trattamento sanzionatorio inflitto alla Società (due punti per ciascuno dei due inadempimenti solutori, oltre un punto per la recidiva, per una penalizzazione complessiva di cinque punti). Secondo la prospettazione difensiva, alla luce delle motivazioni rese dalla stessa Corte Federale d'Appello nella decisione n. 108/2025-2026 del 3 aprile 2026 - relativa alla precedente scadenza del 16 dicembre 2025 - non ricorrerebbero due distinti omessi pagamenti, bensì un'unica violazione, con conseguente riduzione della penalizzazione. I ricorrenti lamentano la contraddittorietà della decisione gravata, la quale, per un verso, reputa condivisibile la qualificazione del mancato pagamento della IV e della V rata alla

stregua di due autonome violazioni, ciascuna sanzionabile con due punti; per altro verso, nella richiamata decisione n. 108/2025-2026, muovendo dalla natura non novativa del verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 e dalla decadenza dal beneficio del termine conseguente all'atto di recupero del 20 novembre 2025, avrebbe affermato che già alla scadenza del 16 dicembre 2025 non residuavano due rate autonomamente rilevanti, bensì un intero debito già integralmente dovuto e non assolto, dovendosi la V rata reputare non più esistente quale scadenza autonoma. Da tali premesse i ricorrenti fanno discendere, in via subordinata, che la sanzione di due punti riferita alla V rata dovrebbe essere annullata, con riduzione della penalizzazione da cinque a tre punti; né varrebbe a superare il rilievo, speso dalla Corte, secondo cui la ricostruzione sistematica del ravvedimento operoso sarebbe stata operata al diverso fine di disattendere il reclamo della Procura Federale, volto all'esclusione della Società dal campionato ai sensi dell'art. 33, comma 4, lett. c), del Codice di giustizia sportiva.

IV. "*Irragionevolezza ed illegittimità della decisione impugnata laddove - seppure in presenza di attenuanti obbiettive - ha illogicamente ed illegittimamente negato, violandoli, il principio del "merito sportivo" e della "sacralità dei risultati sportivi conseguiti sul campo" così come sanciti dalla giurisprudenza sportiva*".

i ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui ha confermato la penalizzazione in classifica, assumendola in contrasto con i principi - di rango costituzionale ex artt. 3 e 97 Cost. - posti a presidio della regolarità delle competizioni. Richiamati plurimi precedenti (tra cui Collegio di Garanzia, Prima Sezione, 30 giugno 2021, n. 59, nonché le decisioni nn. 58/2015, 63/2015, 4/2016, 19/2018, 34/2018, 56/2018 e n. 44/2021; e TAR Lazio, Sez. III ter, 14 maggio 2002, n. 4228), la difesa assume che la penalizzazione dovrebbe costituire *extrema ratio*, tanto nell'*an* quanto nel *quantum*, in quanto idonea ad alterare la classifica maturata sul campo; con la conseguenza che la conferma delle sanzioni determinerebbe la retrocessione della Società in Serie D, nonostante la stessa abbia conquistato sul terreno di giuoco l'accesso alla fase dei play off per la promozione in Serie B. Anche sotto tale profilo i ricorrenti invocano l'integrale annullamento e riforma della decisione ovvero, in subordine, quanto meno l'elisione dei due punti riferiti alla V rata.

4.1. I ricorrenti hanno concluso per l'annullamento *in parte qua* della decisione impugnata e per il proscioglimento della Società e dei sig.ri [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis] ovvero, in via gradata, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, secondo le articolate conclusioni rassegnate in atti.

5. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso per l'infondatezza del ricorso.

All’udienza del 19 maggio 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti censurano la statuizione con la quale la Corte Federale d'Appello ha disatteso la doglianza relativa all'erronea qualificazione del debito residuo della Società, ritenuto afferente a ritenute IRPEF e contributi INPS anziché ad IVA. Secondo la ricostruzione dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe omesso di cogliere una circostanza decisiva, ovverosia che il debito erariale e contributivo dovrebbe intendersi ormai assolto per effetto delle stesse risultanze dell'Agenzia delle Entrate, essendo mutata la natura del debito: adempiuto quello da ritenute IRPEF e contributi INPS, permarrebbe unicamente quello a titolo di IVA, in quanto collegato ad un credito ritenuto inesistente. Ne conseguirebbe che la Società verrebbe sanzionata in ambito sportivo-disciplinare pur non essendo — *rectius,* non essendo mai stata — debitrice delle imposte idonee a fondare la sanzione, atteso che la cosiddetta trasfigurazione del debito non costituirebbe artificio di parte, bensì effetto dell'applicazione delle norme in materia di versamento mediante compensazione; a conforto, i ricorrenti richiamano la verificabilità della posizione debitoria mediante accesso al cassetto fiscale della Società.
Il motivo è infondato per due diversi profili.
1.1. Innanzitutto, è priva di riscontro documentale l’affermazione – contenuta a pag. 15 del gravame – secondo cui “è chiaro che il debito erariale e contributivo è dato per assolto dalla stessa Agenzia”, non rinvenendosi negli atti depositati da parte ricorrente tale circostanza.
Peraltro, non risulta allegato – né in questo grado di giudizio, né negli altri precedenti - il cassetto fiscale della società dal cui accesso, secondo l’affermazione di parte ricorrente (pag. 16), sarebbe possibile “verificare se la stessa riporta debiti relativi a ritenute Irpef e contributivi”.
1.2. In secondo luogo, la decisione impugnata è esente da vizi logico – giuridici, avendo la stessa fatto corretta applicazione sia dei principi che disciplinano la questione oggetto di causa, che della valutazione del materiale probatorio agli atti.
Qui di seguito si evidenziano i profili più rilevanti cui la Corte Federale d’ Appello è pervenuta nel caso in esame:

a) “la *questione è stata già oggetto di plurime decisioni concordi, rese nell’ambito dei procedimenti disciplinari che hanno coinvolto i medesimi deferiti, alle quali questa Corte intende dare piena continuità*”;

b) in particolare “*questa stessa Corte, con la decisione n. 108/2025 – 2026 del 3 aprile 2026 (relativa alla precedente scadenza federale del 16 dicembre 2025) […] ha accertato in modo inequivocabile che il debito originario della società [Omissis] derivava dall'indebita compensazione - mediante crediti IVA inesistenti di terze società- delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al terzo e quarto bimestre della stagione sportiva 2024 /2025 (mensilità novembre - dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025)*”;

c) “*tale compensazione risultava illecita sotto plurimi aspetti, trattandosi di crediti IVA inesistenti. costituiti in maniera ritenuta fraudolenta, e di compensazioni operate in violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997* “;

d) “«l*’utilizzo di un credito inesistente rende il pagamento tamquam non esset, con la conseguenza che l’obbligazione tributaria e contributiva deve considerarsi a tutti gli effetti non adempiuta», (richiamando il precedente del Collegio di garanzia dello sport SS.UU, n. 77 /2025, che aveva già confermato tale ricostruzione*”;

e) “*come già chiarito nelle precedenti decisioni di questa Corte, il debito trae origine da compensazioni illecite di crediti IVA inesistenti utilizzate per estinguere obbligazioni di ritenute IRPEF e contributi INPS* “;

f) “*il fatto che l'Agenzia delle entrate ha proceduto al recupero mediante uno strumento formalmente intestato a IVA riflette il meccanismo tecnico-contabile della restituzione del credito inesistente, non la natura sostanziale del debito sottostante*”;

g) nonostante “*la cartella recupera il credito IVA indebitamente utilizzato, la causa originaria dell’inadempimento resta il mancato versamento di ritenute IRPEF e contributi INPS, che è rimasto tale anche dopo l’emissione del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 e del successivo recupero n. TY9CR3S00176/2025* “;

h) “*la disciplina fiscale, infatti, prevede quale regola generale (art. 1, comma 3, del decreto - legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che i versamenti effettuati in violazione dei divieti di compensazione «si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge»*”.

Peraltro, ad ulteriore conferma della congruità delle motivazioni della Corte Federale, sovvengono altri due elementi:

- la sentenza n. 401/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di [Omissis], che ha dato atto, in motivazione, che la società [Omissis] in quel giudizio non ha contestato l'accertata inesistenza del credito oggetto di compensazione;
- la giurisprudenza costante del Collegio di Garanzia dello Sport.

Al riguardo, vedasi la recente decisione n. 43/2026, che sul punto specifico così statuisce:

«*Ai sensi dell'art. 33, comma 4, del CGS FIGC, le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali ed il mancato pagamento comporta l'applicazione, a carico della società, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), di almeno due punti di penalizzazione in classifica.*

L'art. 85, lett. c), par. V, delle NOIF, nella parte in cui prevede che le società devono documentare alla FIGC, secondo le modalità e le procedure stabilite, l'avvenuto pagamento sia degli emolumenti che delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera in favore dei tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, costituiscono parte integrante e rilevante del sistema dei controlli finalizzati alla verifica dell'equilibrio finanziario delle società che partecipano ai campionati di calcio professionistici e perseguono il fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

La ratio delle disposizioni, che, nella loro attuale formulazione, non ammettono deroghe all'obbligo di periodica dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli emolumenti e degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge, deve essere individuata non soltanto nell'esercizio di un controllo sull'avvenuto rispetto di norme primarie volte alla tutela degli operatori del settore, ma anche sulla solidità finanziaria delle società e sulla correttezza della loro gestione economica, che sono elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive.

Tale impostazione ermeneutica risulta confermata dall'art. 10, comma 3, del CGS della FIGC, che prevede specifiche sanzioni per il caso di accertato mancato pagamento, da parte delle società, degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, nei termini fissati dalle disposizioni federali (in argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 19 febbraio 2016, n. 9).

Sia le Sezioni Unite di questo Collegio (decisione n. 44/2023), che questa stessa Sezione (decisione n. 26/2024 e decisione n. 11/2025) hanno ribadito che la portata di tale norma deve intendersi in senso onnicomprensivo, come riferentesi a tutte le obbligazioni scadute ed il relativo scrutinio deve parimenti essere conforme non soltanto al tenore letterale dell'art. 85, lett. c),(ove il riferimento anche a «quelle precedenti ove non assolte prima» viene ribadito per ciascuna

scadenza bimestrale), ma anche a tutto il contesto regolamentare nel quale la disposizione è inserita, con la centralità del perseguimento dell'obiettivo di un attento controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati.

E ciò in quanto l'inadempimento relativo al pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps nei confronti dei dipendenti e collaboratori è un oggettivo indice (secondo la normativa organizzativa della FIGC) della stabilità economica e finanziaria delle società, tanto da imporne il regolare adempimento con l'indicazione di precisi termini ed anche di specifici obblighi di comunicazione periodica all'autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), nonché come precondizione per l'ottenimento del titolo idoneo all'iscrizione al campionato successivo.

Invero, la norma di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. C), par. IV e V, come nel caso della disciplina delle c.d. Licenze Nazionali e, quindi, nel settore delle ammissioni ai campionati, è posta a presidio della regolarità delle competizioni sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria dei clubs. La ragione di tale interesse, anche con riferimento all'adempimento di prestazioni pur formalmente rientranti nel novero dei rapporti privati con terzi, risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l'informativa periodica, nonché come precondizione per l'ottenimento del titolo idoneo all'iscrizione al campionato successivo. Emerge evidente come le norme federali poste (appunto) a presidio del richiamato "controllo" sulle società sportive prevedano, in caso di una loro violazione da parte delle stesse società, l'applicazione di una sanzione predeterminata ex lege che, nel caso di specie, è pari ad "almeno" due punti di penalizzazione.

E tanto a prescindere da eventuali termini quantitativi e qualitativi che connotano la violazione ascritta, in ogni caso non conoscibili dal Collegio di Garanzia.

Adeguando siffatte disposizioni alla vicenda in esame, è pacifico, essendo documentalmente provato, che la società deferita non abbia provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps neanche nei termini definiti nel ravvedimento operoso successivo al verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025, omettendo di pagare la quarta e la quinta rata.

E non può condividersi l'assunto di parte ricorrente secondo il quale il debito tributario riguarderebbe l'IVA e non anche l'Irpef ed i contributi Inps.

Sul punto, questa stessa Sezione, con la decisione n. 77/2025, ha ribadito che "La quietanza di pagamento rilasciata dal sistema telematico attesta unicamente l'avvenuta ricezione e processazione del modello F24, ma non certifica in alcun modo la validità sostanziale dell'operazione, né, tantomeno, l'esistenza e la legittima fruibilità del credito utilizzato in

compensazione (Cass. Civ., 27 luglio 2025, n. 21540 e Cass. Civ., 27 giugno 2025, n. 17370). L'utilizzo di un credito "inesistente" rende il pagamento tamquam non esset, con la conseguenza che l'obbligazione tributaria e contributiva deve considerarsi a tutti gli effetti non adempiuta."

Infatti, l'effetto estintivo del debito tributario tramite compensazione è subordinato all'effettiva esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto, mentre la quietanza non certifica la sussistenza di tali requisiti sostanziali.

E nella fattispecie nessun dubbio può sussistere circa l'inoperatività della compensazione in quanto l'art. 17 D. Lgs. 241/1997 espressamente limita la possibilità di compensare i soli crediti vantati dallo stesso contribuente senza, quindi, alcuna possibilità né di accollo di debito e men che meno di acquisto di crediti finalizzati, appunto, alla compensazione (Cass. Civ,, 7 marzo 2019, n. 6645).

Quindi, la "tentata" illegittima compensazione, per un verso, non ha estinto l'obbligazione tributaria Irpef e previdenziale Inps e, per altro verso, non ha certamente trasformato le citate obbligazioni in obbligazioni a titolo di IVA e ciò di sicuro almeno per quanto rileva ai fini dell'ordinamento sportivo per il quale, per quanto di interesse nel presente giudizio, restano sempre e comunque inadempiuti gli obblighi di versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps».

2. Con il secondo motivo, articolato in quattro distinti profili di impugnazione, viene gravata la statuizione con la quale la Corte Federale d'Appello ha negato ogni rilevanza all'ordinanza cautelare n. 149/2026, resa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di [Omissis] il 12 febbraio 2026, con cui era stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025.

In particolare, sotto un primo profilo (sub a), i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui la Corte Federale d'Appello, ritenute tassative e non derogabili le scadenze federali, ha escluso che la notifica del provvedimento cautelare — intervenuta quattro giorni prima della scadenza federale del 16 febbraio 2026 — valesse ad escludere o attenuare la responsabilità disciplinare.

Sotto un secondo profilo (sub b), i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui la Corte Federale d'Appello ha escluso ogni pregiudizialità tecnica tra il contenzioso tributario e il procedimento disciplinare, interpretando l'art. 85, lett. C), par. VI, punto 4-bis, delle N.O.I.F. nel senso che la mera pendenza del contenzioso, o la conseguente ordinanza cautelare, non imporrebbero alcuna automatica sospensione.

La difesa deduce di non aver mai invocato una pregiudizialità o un automatismo, bensì la ricorrenza di una pronuncia cautelare rilevante quale causa di esclusione dei relativi debiti ai sensi della citata disposizione, la quale valorizzerebbe, a tal fine, le pronunce del giudice tributario anche di natura cautelare; sicché il concetto di rilevanza andrebbe inteso in senso diametralmente

opposto a quello fatto proprio dalla Corte territoriale, dovendo predicarsi l'irrilevanza per le sole controversie ancora pendenti e prive di pronuncia, e non già a fronte di un intervenuto provvedimento cautelare.

Sotto un terzo profilo (sub c), i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui la Corte Federale di Appello ha ritenuto assorbente la circostanza che il ricorso tributario fosse circoscritto alla sola misura delle sanzioni e non esteso al debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, pacificamente ammesso quanto all'*an*. Obiettano i ricorrenti che nessuna contestazione della natura del debito era in tale sede esigibile, proprio perché la stessa Agenzia delle Entrate procede al recupero a titolo di IVA, secondo quanto previsto dalla disciplina dei versamenti mediante compensazione, con la conseguenza — reputata incomprensibile dalla difesa — che l'atto di recupero avrebbe ad oggetto l'IVA, mentre la contestazione disciplinare investe imposte in ogni caso assolte presso gli enti deputati.

Sotto un quarto profilo (sub d), i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui la Corte Federale d'Appello, sulla scia del Tribunale Federale, ha ritenuto non sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di recupero alla data del 16 febbraio 2026, in quanto la relativa condizione — la prestazione di idonea polizza fideiussoria — si sarebbe avverata soltanto il 6 marzo 2026, oltre a coprire la garanzia il solo debito d'imposta e non le sanzioni. Deduce la difesa che, a mente della Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 del 23 aprile 1996 (Capo II, art. 47) e della conforme giurisprudenza tributaria, il provvedimento sospensivo deve precisare contenuto, durata e termine della garanzia, essendone l'efficacia subordinata al solo puntuale rispetto dei termini e dei modi dettati dal giudice tributario; sicché, avendo l'ordinanza del 12 febbraio 2026 integralmente omesso ogni indicazione al riguardo, nessuna violazione potrebbe ascriversi alla Società, anche in ossequio al principio di legalità. In difetto di un termine per la prestazione della garanzia, la sospensione dovrebbe reputarsi libera da condizioni e pienamente efficace sin dall'emissione dell'ordinanza; a ciò aggiungendosi che la fideiussione, prestata allorché l'atto non era stato ancora eseguito, spiegherebbe effetti *ex tunc*, retroagendo al momento della pronuncia cautelare, come confermato dalla circostanza che l'Agenzia delle Entrate non ha mai dato corso all'esecuzione. Da tali rilievi la difesa fa discendere l'omessa e insufficiente motivazione della decisione gravata su un punto decisivo.

Nella sostanza, tutte le censure di parte ricorrente si risolvono nella mancata valorizzazione, da parte del Giudice di appello sportivo, delle risultanze dell'ordinanza cautelare della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di [Omissis] del 12 febbraio 2026, che ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto di recupero impugnato subordinatamente alla prestazione di garanzia alle condizioni e nei termini di cui alla parte motiva della stessa e, cioè, un'idonea polizza fideiussoria

o assicurativa rilasciata da istituto bancario o assicurativo di primaria importanza a livello nazionale a garanzia dell'obbligazione del versamento integrale della somma dovuta e degli interessi.

Al riguardo va evidenziato che, in data 19 maggio 2026, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di [Omissis] ha emesso, nel giudizio interessato dalla citata ordinanza cautelare, la sentenza n. 401/2026 che ha definito nel merito la controversia.

Tale sopravvenienza giuridica risulta pacifica, posto che è la stessa parte ricorrente a darne atto nell'ambito del gravame proposto davanti a Questo Collegio (pag. 5) e ad allegare la decisione di merito tra i documenti (sub. n. 8).

Ciò premesso, si rileva che tutti i riferimenti all'ordinanza cautelare vanno disattesi in quanto avente per oggetto un provvedimento giuridico privo di efficacia, e ciò sulla base di quanto disposto dall' art. 47, comma 7, del D. Lgs. n. 546/1992 che così dispone: "Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza".

In considerazione di quanto sopra esposto, il motivo di impugnazione va rigettato.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la statuizione relativa al trattamento sanzionatorio inflitto alla Società (due punti per ciascuno dei due inadempimenti solutori, oltre un punto per la recidiva, per una penalizzazione complessiva di cinque punti).

Secondo la prospettazione difensiva, alla luce delle motivazioni rese dalla stessa Corte Federale d'Appello nella decisione n. 108/2025-2026 del 3 aprile 2026 - relativa alla precedente scadenza del 16 dicembre 2025 - non ricorrerebbero due distinti omessi pagamenti, bensì un'unica violazione, con conseguente riduzione della penalizzazione.

Il motivo è infondato essendo la motivazione della Corte Federale d'Appello esente da vizi e, per di più, in linea con il consolidato orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport in relazione alla questione censurata dai ricorrenti e, di recente confermato dalla decisione n. 43/2026, secondo cui

«*questa Sezione, con la decisione n. 11/2025, ha puntualizzato che le obbligazioni, di cui al par. V della lett. c) del'art.85 NOIF, sono da considerarsi del tutto autonome ed in caso di omesso versamento delle stesse (ritenute Irpef e contributi Inps) non sono punibili con un'unica penalizzazione di due punti e tanto in ragione dell'autonomia e dell'indipendenza delle obbligazioni in relazione alle quali diversi sono i soggetti creditori (Stato, Inps), diversa è la loro natura giuridica (tributaria nel caso delle ritenute Irpef, previdenziale nel caso dei contributi Inps) e diversa ancora è la loro finalità (di fiscalità generale quella delle ritenute Irpef, sostanzialmente di garanzia per i lavoratori del settore quella dei contributi Inps).*

E, quindi, la locuzione "… a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica", conduce a ritenere fonte di responsabilità ogni singola fattispecie di omesso versamento.
Su tale aspetto, vale ribadire, sulla scorta di un consolidato orientamento di codesto Collegio, che «la locuzione "almeno due punti" non consente alcun sindacato agli organi di giustizia perché l'avverbio "almeno" sancisce un limite edittale minimo al di sotto del quale non può scendersi neppure all'esito di valutazioni su attenuanti o altre circostanze di esonero di responsabilità.
Milita in tale direzione anche un ragionamento a contrario laddove, ad esempio, la norma stabilisse una sanzione con la locuzione "fino a 10 punti", cioè fissando un tetto massimo, e ciò tanto perché la certezza della sanzione deve essere ben chiara nel suo "effetto fisarmonica", costruendo, cioè, un tracciato, con una linea di partenza ed una di traguardo, all'interno del quale e solo in quella forbice operare una rimodulazione della sanzione in un senso o nell'altro» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 26/2024, n. 42/2020, nonché SS.UU., n. 44/2023).
Diversamente opinando, si avrebbe che, per non incorrere nelle sanzioni di cui al par. V, basta non corrispondere gli emolumenti, subendo così l'unica sanzione per la violazione dell'obbligo di cui al par. IV, così come ogni società, provvedendo ad un pagamento parziale (ad esempio) delle ritenute Irpef, si riterrebbe legittimata a non pagare i contributi Inps (o viceversa), essendo (in ipotesi) limitata la sanzione a due punti di penalizzazione, con ciò violando il principio della par condicio per tutte le società partecipanti al campionato e, per l'effetto, autorizzando un calcolato (e pianificato) peso della sanzione.
Mentre, si deve ribadire che il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps è assunto tout court dall'ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive e le ragioni di tale interesse, nonché del regime sanzionatorio, risiedono proprio nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società partecipanti ai campionati, nonché la par condicio tra le stesse.
Nessun dubbio, invece, circa la sussistenza della recidiva che legittima l'irrogazione della sanzione di un punto di penalizzazione».
4. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui ha confermato la penalizzazione in classifica, assumendola in contrasto con i principi - di rango costituzionale, ex artt. 3 e 97 Cost. - posti a presidio della regolarità delle competizioni. Richiamati plurimi precedenti (tra cui Collegio di Garanzia, Prima Sezione, 30 giugno 2021, n. 59, nonché le decisioni nn. 58/2015, 63/2015, 4/2016, 19/2018, 34/2018, 56/2018 e n. 44/2021; e TAR Lazio, Sez. III ter, 14 maggio 2002, n. 4228), la difesa assume che la penalizzazione dovrebbe costituire *extrema ratio*, tanto nell'*an* quanto nel *quantum*, in quanto idonea ad alterare la classifica maturata sul campo; con la conseguenza che la conferma delle sanzioni determinerebbe la retrocessione della Società

in Serie D, nonostante la stessa abbia conquistato sul terreno di giuoco l'accesso alla fase dei play off per la promozione in Serie B.
Anche questo motivo è infondato, dovendosi richiamare il consolidato orientamento del Collegio che si intende in questa sede confermare ed i cui principi espressi, lungi dall'essere stati violati dal Giudice di Appello, risultano in realtà tutelati e rafforzati dalle sanzioni irrogate.
Infatti, come ribadito da questa Sezione con le sentenze nn. 43/2026, 37/2026 e 77/2025, rese tra le stesse parti, «"*Il regolare svolgimento delle competizioni e la salvaguardia del merito sportivo presuppongono, infatti, il rispetto da parte di tutti i partecipanti delle medesime regole, prime fra tutte quelle che garantiscono la regolarità gestionale e la par condicio economica. Una società che omette di versare imposte e contributi acquisisce un indebito vantaggio finanziario rispetto alle altre società che onorano puntualmente i propri obblighi, alterando così le condizioni di equa competizione. Sanzionare tali condotte non significa mortificare il risultato del campo, ma garantirne la genuinità, assicurando che esso sia il frutto di un confronto leale tra contendenti che operano nel rispetto delle regole comuni", e ciò in quanto, per tutelare il merito sportivo, tutte le società, prima ancora di conseguire il risultato sportivo, devono rispettare le regole previste dai regolamenti federali in ambito finanziario ed amministrativo in modo tale che tutte possano operare e gareggiare nelle medesime condizioni* ».
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Collegio di Garanzia

Prima Sezione

Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Vito Branca

Il Relatore
F.to Angelo Guadagnino

Depositato in Roma, in data 31 luglio 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00794/2026

Decisione n. 53
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE

Composta da
Piero Sandulli – Presidente
Antonio Poli - Relatore
Giuseppe Albenzio
Raffaele Tuccillo
Alessandro Di Majo – Componenti

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al **R.G. n. 12/2026**, presentato, in data 21 febbraio 2026, dalla **A.S.D. Oratorio Urago Mella**, in persona del l.r. p.t., Sig. [Omissis], con sede in Brescia, Via Risorgimento, n. 5, rappr. to e difeso dall'avv. Marco Gavezzoli, del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso la sede dello Studio Legale, in Via A. Saffi, n. 5, Brescia, e domicilio digitale marco.gavezzoli@brescia.pecavvocati.it ed indirizzo pec: oratoriouragomella@goleepec.it,

CONTRO

- la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del rapp. te p.t., Dott. Giovanni Malagò, non costituitasi in giudizio;

- la **Lega Nazionale Dilettanti (LND),** con sede in Roma, Piazzale Flaminio, n. 9, in persona del legale rapp. te p.t., Dott. Giancarlo Abete, non costituitasi in giudizio;

- il **Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti (FIGC - LND Lombardia)**, con sede in Milano, Via Riccardo Pitteri, n. 95, in persona del legale rapp. te p.t., Sig. ra Valentina Battistini, non costituitosi in giudizio;

e nei confronti

della **Procura Generale dello Sport presso il CONI**;

avverso

la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale della Lombardia FIGC-LND, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 64 del 22 gennaio 2026 e pubblicata in pari data, con la quale quest'ultima ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da ASD Oratorio Urago Mella avverso la sanzione di 10 giornate di squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore tesserato Gamalero Pietro, per "condotta discriminatoria nei confronti di un giocatore avversario".

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

uditi, nell'udienza del 22 luglio 2026, il difensore della parte ricorrente, ASD Oratorio Urago Mella, avv. Marco Gavezzoli, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof.ssa Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b) e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Antonio Poli.

Ritenuto in fatto

I. In data 21 febbraio 2026, la ASD Oratorio Urago Mella ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale FIGC-LND, che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso la sanzione di 10 (dieci) giornate di squalifica

irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore tesserato [Omissis], per “condotta discriminatoria nei confronti di un giocatore avversario”.

II. La vicenda trae origine dalla gara del Campionato Juniores Regionali U19 tra AC Lodrino e ASD Oratorio Urago Mella del 6 dicembre 2025, al termine della quale il Giudice Sportivo irrogava al calciatore [Omissis] la squalifica di dieci giornate per aver rivolto espressioni discriminatorie di carattere razzista nei confronti di un avversario.

Nel ricorso, la società rileva che il tesserato ha sempre negato di essere l’autore delle frasi contestate e che, a seguito di verifiche interne, essa ha accertato che il direttore di gara aveva erroneamente identificato il responsabile, individuando invece un diverso proprio calciatore quale effettivo autore delle espressioni offensive.

III. La società proponeva, quindi, reclamo alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, chiedendo che la sanzione fosse riferita al reale responsabile, anche al fine di tutelare l’onorabilità e la integrità morale del tesserato ingiustamente colpito. La Corte, tuttavia, dichiarava il reclamo inammissibile, ritenendo che il testo dell’impugnazione, riportato nel corpo del messaggio PEC e privo di sottoscrizione analogica o digitale del legale rappresentante, non soddisfacesse i requisiti formali richiesti. Con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 64 del 22 gennaio 2026, la Corte statuiva che *«...la sottoscrizione analogica o digitale del reclamo, in conformità al disposto di cui al d.lgs. 82/2005, è un requisito previsto a pena di nullità/inesistenza dell’atto e non può essere supplita dalla trasmissione del testo a mezzo PEC, che non fornisce garanzia alcuna in merito alla provenienza del documento dall’avente diritto (nella specie, il legale rappresentante pro tempore della società)».*

IV. A sostegno del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, la società ricorrente articola i seguenti motivi di ricorso:

- **Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 e ss. CGS FIGC e del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).**

La ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione delle disposizioni del Codice di giustizia sportiva e del Codice dell’amministrazione digitale, sostenendo che la Corte territoriale abbia attribuito un rilievo eccessivo alla mancanza della sottoscrizione, senza considerare che la trasmissione mediante posta elettronica certificata proveniente dalla casella istituzionale della società garantiva comunque la provenienza dell’atto, la sua integrità e la riferibilità al mittente.

Secondo il ricorrente, una simile interpretazione si pone in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e con il giusto processo sportivo, tanto più in assenza di contestazioni sulla paternità del reclamo o di ostacoli all’esercizio del diritto di difesa; la Corte avrebbe, pertanto,

dovuto esaminare il merito dell'impugnazione o, quantomeno, consentire la regolarizzazione dell'atto.

- **Violazione del principio del raggiungimento dello scopo.**

Con il secondo motivo, viene denunciata la violazione del principio del raggiungimento dello scopo, osservandosi che il reclamo aveva comunque consentito al giudice di conoscere tempestivamente le doglianze della società e alla controparte di difendersi. Il ricorrente sostiene che il Codice di giustizia sportiva non prevede espressamente, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione digitale del reclamo e che le cause di inammissibilità non possono essere estese in via analogica. Richiamando il principio del *favor impugnationis*, si afferma che la declaratoria di inammissibilità abbia sacrificato ingiustificatamente l'accertamento della verità sostanziale, impedendo di verificare uno scambio di persona che avrebbe determinato l'irrogazione di una grave sanzione disciplinare nei confronti di un atleta estraneo ai fatti contestati.

Alla luce delle suesposte ragioni, la Società ASD Oratorio Urago Mella chiede:

«In via principale: annullare la decisione della Corte Sportiva d' Appello Territoriale della Lombardia dichiarando l'ammissibilità del reclamo originario;

Per l'effetto: rimettere gli atti alla Corte d'Appello affinché decida nel merito della sanzione irrogata al calciatore [Omissis] o, in subordine, decidere direttamente ai sensi dell'art. 62 del Regolamento del Collegio di Garanzia».

V. La Federazione Italiana Giuoco Calcio non risulta essersi costituita in giudizio.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

In virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di iniziare dall'esame del primo motivo di gravame concernente "... Violazione e falsa applicazione dell'art. 44 e ss. CGS FIGC e del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) …".

Va, preliminarmente, ricordato che l'art. 54 CGS CONI consente il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport "esclusivamente per violazioni di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente

motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti", stabilendo, pertanto, un confine preciso di ammissibilità dei ricorsi.
Sul punto, le Sezioni Unite di Questo Collegio hanno affermato che, in virtù del richiamo che l'art. 2, comma 6, CGS CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile occorre conformarsi all'art. 360 c.p.c. e qualificare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Ne consegue che in tale sede, qualificabile come giudizio di legittimità, è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, al fine di rispettare l'ordine dei gradi di giustizia (decisione n. 93/2017).
La questione principale verte intorno al fatto che, secondo la Società ASD Oratorio Urago Mella, la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il CRL FIGC - LND sarebbe viziata dalla violazione e falsa applicazione dell'art. 44 e ss. CGS FIGC e del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
In particolare, la Società ricorrente evidenzia la violazione delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva e del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), sul presupposto che la trasmissione del ricorso con PEC garantisce comunque la provenienza dell'atto e la sua riferibilità alla Società ricorrente e che, di conseguenza, una simile interpretazione contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e con il giusto processo sportivo.
La analisi della vicenda va fatta attraverso il rinvio operato dall'art. 2, comma 6, C.G.S. CONI al processo civile, alle norme esistenti in materia di validità degli atti processuali e delle relative notificazioni o comunicazioni.
Ebbene, l'art. 125 c.p.c. impone, tra le altre, la sottoscrizione dell'atto a pena di nullità/inesistenza, atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso (Cass., 20 gennaio 2011, n. 1275).
La sottoscrizione di un atto può essere apposta nelle forme ordinarie, con la firma della parte o del difensore, oppure digitalmente, secondo le forme contemplate dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice delle amministrazioni digitali, CAD) e, d'altra parte, la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa, in forza dell'applicazione del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) al processo civile, come normativamente previsto dall'art. 4 del D.L. n. 193/2009, convertito, con modificazioni dalla L. n. 24/2010 (e consequenzialmente al processo sportivo per le ragioni anzidette).
Si conclude, sulla scorta di tali premesse, nel senso di ritenere che la trasmissione via PEC del documento (del ricorso da parte della Società ASD Oratorio Urago Mella) certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, però, laddove si riferisca ad atti che debbono

avere una valenza giuridica, debbono rispettare determinati requisiti che, nel caso di specie, difettavano.
Infatti, il reclamo è stato inserito nel corpo del messaggio PEC e privo di sottoscrizione analogica o digitale del L.R. e, quindi, tale da non soddisfare i requisiti formali richiesti (sul punto, vedi sent. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 66/2022; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 12/2021; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 32/2022).
In conclusione, alla luce di quanto innanzi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La statuizione assorbe qualsiasi altra questione o censura denunciata. Sulla base di quanto innanzi, sia in fatto che in diritto, il ricorso è da ritenersi inammissibile.
Nulla per le spese.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Seconda Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Piero Sandulli

Il Relatore
F.to Antonio Poli

Depositato in Roma, in data 31 luglio 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00801/2026

Decisione n. 54
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE

composta da
Attilio Zimatore - Presidente
Oreste Michele Fasano – Relatore/Estensore
Enrico Del Prato
Silvio Martuccelli
Mauro Sferrazza - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 80/2025, presentato, in data 1° dicembre 2025, dal sig. **[Omissis]**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Chiolo, Giambattista Alimonda e Francesco Virgilio,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),** in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giovanni Malagò, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

nonché contro

la **Procura Federale** della **FIGC**,

avverso

la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC – Sezioni Unite – n. 0041/CFA-2025-2026, pubblicata in data 31 ottobre 2025, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo proposto dal deferito, sig. [Omissis], esclusivamente ai fini della rideterminazione della sanzione, e confermata, per il resto, la decisione del Tribunale Federale Nazionale in ordine alla responsabilità disciplinare per le violazioni contestate ed irrogata, a carico del ricorrente, la sanzione della squalifica di anni 2 e mesi 6.

Esaminate le difese scritte e vista la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 21 luglio 2026, i difensori del ricorrente – sig. [Omissis] - avv.ti Giambattista Alimonda e Francesco Virgilio, il difensore della resistente FIGC, avv. Giancarlo Viglione, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport presso la Procura Generale dello Sport presso il CONI, avv. Livia Rossi, intervenuto ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della giustizia sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio, il relatore, avv. Oreste Michele Fasano.

Ritenuto in fatto

I. In data 1° dicembre 2025, il sig. [Omissis] ha proposto ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport per l'annullamento e/o la riforma della decisione n.0041/CFA-2025-2026 pubblicata il 31 ottobre 2025, emessa dalla Corte Federale d'Appello presso la FIGC, Sez. Unite, a definizione del reclamo proposto per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale,

Sezione Disciplinare, n.0059/TFNSD-2025-2026 - Registro procedimenti n.0037/TFNSD/ 2025-2026.

II. La vicenda trae origine dall'atto del 7 agosto 2025, con cui la Procura Federale FIGC deferiva [Omissis] – allenatore tesserato dapprima per la A.S.D. Gear Piazza Armerina e successivamente per la A.S.D. Marsala Futsal 2012 – contestandogli plurime violazioni del Codice di giustizia sportiva e del Regolamento del Settore tecnico. In particolare, gli veniva addebitata: i) la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver tenuto una condotta reiteratamente offensiva e denigratoria nei confronti della società Gear Piazza Armerina, dei suoi dirigenti e di alcuni tesserati, con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lettera L), del C.G.S., per avere commesso i fatti tramite il mezzo di diffusione costituito dal gruppo Whatsapp "La Banda di Piazza"; ii) la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, e dell'art. 28-*bis*, comma 5, del C.G.S. (entrato in vigore il 1° settembre 2024), in relazione all'art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (pubblicato sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 69/A del 27 agosto 2024), per avere, nel mese di settembre 2024, creato un nuovo gruppo Whatsapp, denominato "La Banda Infame", al quale venivano aggiunti circa dieci calciatori minorenni precedentemente tesserati nella stagione sportiva 2023-2024 per la A.S.D. Gear Piazza Armerina, nell'ambito del quale proseguiva (almeno fino al 23 settembre 2024) l'opera di denigrazione della società A.S.D. Gear Piazza Armerina, nel suo complesso, e di specifici tesserati e dirigenti della stessa, con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lettere H) e I), del C.G.S., per avere posto in essere le condotte offensive e denigratorie tramite il nuovo gruppo Whatsapp "La Banda Infame"; iii) la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, e dell'art. 28-*bis*, comma 5, del C.G.S. (entrato in vigore il 1° settembre 2024 e, dunque, applicabile *ratione temporis* alla condotta del 2 settembre 2024), quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (pubblicato sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 69/A del 27 agosto 2024), per avere, in data 13 marzo 2024, 31 maggio 2024, 7 giugno 2024, 10 giugno 2024 e 2 settembre 2024, inviato sul gruppo Whatsapp denominato "La Banda di Piazza", al quale partecipavano calciatori minorenni, un'immagine (c.d. sticker) raffigurante un bambino di colore, in piedi e svestito dall'addome in giù, che nel sollevarsi la maglietta con una mano si tocca le parti intime con l'altra mano, accompagnandolo, altresì, con un'ulteriore espressione offensiva a connotazione sessuale ("suca"); iv) la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma sia in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento

del Settore Tecnico, per avere, in data 23 aprile 2024, 28 maggio 2024 e 16 giugno 2024 (cfr. allegati 12A, 13 e 50 alla segnalazione della A.S.D. Gear Piazza Armerina), inviato sul gruppo Whatsapp denominato “La Banda di Piazza”, al quale partecipavano calciatori minorenni, messaggi relativi alla presunta liceità dell’accesso di minorenni a centri scommesse, nonché per avere giustificato e incoraggiato la condotta dei calciatori minorenni presenti all’interno di un centro scommesse e, successivamente, irridendo i predetti tesserati minorenni; v) la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 100, comma 5, delle N.O.I.F., per avere, in costanza di tesseramento come tecnico della società A.S.D. Gear Piazza Armerina e, in particolare, nei mesi di maggio e giugno 2024, anche mediante il programma di messaggistica istantanea Whatsapp, invitando all’allontanamento dei tesserati dalla società A.S.D. Gear Piazza Armerina, proponendo altresì il trasferimento di alcuni calciatori minorenni presso la società A.S.D. Marsala Futsal 2012, nella stagione sportiva 2024-2025, ottenendo il risultato sperato nei confronti di tali calciatori.

III. Con decisione del 25 settembre 2025, il Tribunale Federale Nazionale, previa esclusione dell’aggravante di cui alla lett. L) dell’art. 14 C.G.S. (fatto commesso a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione) riferita al primo capo di incolpazione, dell’aggravante di cui all’art.14. lett. H), C.G.S., in relazione al secondo capo di incolpazione, nonché della violazione dell’art. 28-*bis* C.G.S., in relazione all’art. 4 Regolamento F.I.G.C. di cui al secondo capo di incolpazione (c.d. Safeguarding), valutata non accoglibile la richiesta istruttoria formulata dal deferito, riteneva sussistenti le violazioni disciplinari di cui ai restanti fatti contestati e, per l’effetto, tenendo conto della gravità, pluralità delle violazioni e coinvolgimento di minorenni, irrogava al sig. [Omissis] la sanzione di 2 anni e 8 mesi di squalifica.

In sede di reclamo, la Corte Federale d'Appello, con decisione del 31 ottobre 2025, accoglieva solo parzialmente le doglianze del deferito, confermando la responsabilità per i fatti contestati, compresa la violazione della disciplina sul safeguarding di cui all'art. 28-*bis* C.G.S., e rideterminava la sanzione nella squalifica di due anni e sei mesi.

IV. Il sig. [Omissis] ha, quindi, impugnato la decisione dinanzi a questo Collegio, affidando il ricorso ai seguenti motivi di impugnazione:

- *a) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 125, comma 4, C.G.S. – Nullità dell’atto di deferimento per indeterminatezza del terzo capo d’incolpazione – Erroneità del punto 8 della decisione della Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite.*

Il ricorrente deduce anzitutto la violazione dell'art. 125, comma 4, C.G.S., sostenendo che il terzo capo di incolpazione sarebbe formulato in maniera generica e indeterminata. In particolare, il

richiamo all'art. 4 del Regolamento FIGC Safeguarding non consentirebbe di individuare con precisione quale delle diverse fattispecie previste dalla norma (abuso psicologico, molestia sessuale, discriminazione, bullismo, ecc.) fosse concretamente contestata, con conseguente lesione del diritto di difesa. La Corte Federale avrebbe illegittimamente integrato *ex post* la qualificazione giuridica dell'addebito, ritenendo sufficiente la sola descrizione materiale dei fatti.

- b) *Violazione dell'art. 60 C.G.S., del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e dell'obbligo di adeguata istruttoria – Erronea valutazione di irrilevanza delle prove testimoniali e delle investigazioni difensive (censura del punto 9 della decisione impugnata) – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di disputa tra le parti – inammissibilità/irrilevanza - violazione dell'art.2 comma 2 del C.G.S., in relazione all'art.115 c.p.c., e dell'art.2 comma 6 C.G.S., nonché violazione dell'art.25 Cost.*

Il ricorrente censura la decisione della Corte d'Appello per avere ritenuto irrilevanti le prove testimoniali richieste e le investigazioni difensive svolte dalla difesa. Secondo la prospettazione del ricorso, tali prove avrebbero potuto chiarire la concreta percezione dei messaggi e delle immagini da parte dei destinatari, nonché escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per configurare la molestia sessuale. Si lamenta pertanto la violazione dell'art. 60 C.G.S., dell'art. 24 Cost. e dei principi del giusto procedimento, oltre all'omesso esame di fatti decisivi.

- *c) Violazione e erronea applicazione dell'art. 28-bis C.G.S. e dell'art.4 comma 2 del Regolamento F.I.G.C. – Erroneità del punto 11 della decisione della Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite.*

Con il terzo motivo, si contesta la qualificazione come molestia sessuale della diffusione, all'interno della chat WhatsApp, di uno *sticker* raffigurante un bambino nudo dalla cintola in giù e dell'espressione «suca». Il ricorrente sostiene che la Corte federale avrebbe impropriamente assimilato tale condotta alla fattispecie di molestia sessuale prevista dall'art. 4 del Regolamento Safeguarding e ricondotta all'art. 660 c.p., senza accertare l'esistenza di comportamenti indesiderati, offensivi o tali da provocare grave noia, fastidio o disturbo ai destinatari. Viene, inoltre, evidenziata l'assenza di segnalazioni o denunce da parte dei minori coinvolti o dei loro genitori. Quanto all'espressione «suca», se ne evidenzia la diffusione nel linguaggio colloquiale siciliano e nazionale, sostenendone l'uso gergale, ironico o volgare, ma non necessariamente connotato in senso sessuale, e comunque non idoneo a integrare una molestia sessuale ai sensi della normativa federale.

Il ricorrente deduce, altresì, che l'art. 28-*bis* C.G.S. è entrato in vigore soltanto il 1° settembre 2024 e non potrebbe quindi essere applicato agli episodi verificatisi anteriormente a tale data.

Soltanto l'episodio del 2 settembre 2024 sarebbe astrattamente scrutinabile ai sensi della nuova disciplina sul safeguarding.

- *d) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 37 commi 1 e 2, del Regolamento Settore Tecnico e dell'art.4 C.G.S. – Erroneità del punto 12, 13 e 14 della decisione della Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite.*

Il motivo di impugnazione censura la decisione della Corte Federale d'Appello per erronea interpretazione e applicazione dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 4 C.G.S., sostenendo che le contestate violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sarebbero state indebitamente ricondotte a messaggi scambiati in un gruppo WhatsApp privato. Il ricorrente evidenzia, inoltre, che le conversazioni sarebbero state estrapolate, selezionate e decontestualizzate sia dall'autore dell'esposto sia dalla Procura Federale, con conseguente alterazione del quadro fattuale. Richiamando la giurisprudenza civile e, in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 5936 del 6 marzo 2025, si sostiene che il diritto alla riservatezza non possa essere sacrificato in ragione del linguaggio utilizzato in comunicazioni private e non destinate alla diffusione, con conseguente esclusione, o quantomeno attenuazione, della rilevanza disciplinare delle condotte contestate.

In ragione dei suesposti motivi, il ricorrente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:

«Piaccia al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., adito quale giudice di legittimità dell'ordinamento sportivo, ogni contraria istanza respinta,

1. In via principale

• accogliere il presente ricorso e per l'effetto, annullare la decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C. n. 0041/CFA-2025-2026 pubblicata il 31.10.2025, nelle parti specificamente impugnate, ed in particolare ai punti 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, nonché in ogni altro punto ad essi logicamente o giuridicamente connesso, presupposto o consequenziale;

• dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'intero capo di incolpazione n. 3, per violazione dell'art. 125, comma 4, C.G.S., e per tutti i vizi dedotti nei motivi di ricorso;

• annullare la sanzione irrogata, con conseguente piena restitutio in integrum del ricorrente, sotto ogni profilo disciplinare, reputazionale ed effetti derivati.

2. In via subordinata

Qualora il Collegio ritenga necessari ulteriori accertamenti in fatto o in diritto, si chiede:

• di rinviare la causa alla Corte Federale d'Appello F.I.G.C., in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame della vicenda nel rispetto dei principi di diritto fissati dal Collegio e delle garanzie procedurali violate, con particolare riferimento a:

o violazione dell'art. 125, comma 4 C.G.S.;

o violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 60 e 61 C.G.S.;
o erronea applicazione dell'art. 234 c.p.p. in tema di acquisizione di screenshot WhatsApp;
o violazione degli artt. 24 e 15 Cost.;
o violazione dell'art.2 comma 2 C.G.S. in relazione all'art.115 c.p.c., nonché dell'art.2 comma 6 C.G.S. e art.25 Cost. per mancata ammissione di prove testimoniali rilevanti e decisive;
o travisamento di fatti e omesso esame delle doglianze prospettate nella fase di reclamo;
o erronea applicazione dell'art. 28-*bis* C.G.S. e dell'art. 4 Reg. F.I.G.C. Safeguarding;
o errata sussunzione giuridica delle condotte contestate ai punti 11 e 12–14 della decisione impugnata».

V. In data 11 dicembre 2025, si è costituita la Federazione Italiana Giuoco Calcio che, riservandosi di argomentare successivamente con riferimento alla infondatezza del ricorso, ne ha eccepito l'inammissibilità sotto diversi profili. Anzitutto, secondo la resistente, le doglianze concernenti il mancato espletamento delle prove testimoniali e delle investigazioni difensive mirano, in realtà, a ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio, precluso in sede di legittimità; inoltre, il ricorso sollecita un inammissibile riesame del merito, contestando la qualificazione dello sticker, il significato dell'espressione «suca» e le finalità della chat «La Banda Infame». Tali profili attengono alla ricostruzione fattuale e alla qualificazione delle condotte, riservate al giudice di merito e non riesaminabili dal Collegio di Garanzia. Infine, la FIGC eccepisce l'inammissibilità delle doglianze relative alla dosimetria della sanzione, osservando che il sindacato del Collegio è limitato alle ipotesi di manifesta irragionevolezza o di violazione dei presupposti di fatto o di diritto, circostanze che non ricorrerebbero nel caso di specie.

Con successiva memoria, la FIGC, richiamando integralmente le difese già svolte nella memoria di costituzione, insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, per il suo rigetto nel merito.

Con riferimento al primo motivo, la Federazione contesta la dedotta nullità del terzo capo di incolpazione, osservando che l'atto di deferimento rispettava pienamente i requisiti previsti dall'art. 125, comma 4, CGS, in quanto descriveva puntualmente le condotte contestate, indicava le norme violate e le fonti di prova. In particolare, la Federazione sostiene che l'omessa indicazione della specifica sottocategoria di abuso prevista dal Regolamento Safeguarding non abbia inciso sul diritto di difesa, essendo stato il ricorrente perfettamente in grado di comprendere l'addebito e di difendersi nel merito.

Quanto al secondo motivo, la FIGC evidenzia che l'art. 60 C.G.S. dispone che il giudice sportivo possa, anche, disporre l'assunzione di prove testimoniali quando ne ravvisi la "necessità di provvedere" (ex multis, CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022). Osserva, al riguardo, che la

responsabilità del ricorrente risultava già pienamente dimostrata dalla documentazione acquisita, in particolare dai messaggi WhatsApp riconosciuti dallo stesso [Omissis], sicché le prove testimoniali richieste avrebbero potuto offrire soltanto valutazioni soggettive sul carattere scherzoso dei messaggi, senza incidere sul quadro probatorio. Esclude, pertanto, qualsiasi violazione del diritto di difesa.

Con riguardo al terzo motivo, la Federazione sostiene la correttezza della qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 28-*bis* CGS e del Regolamento Safeguarding. Sul punto, evidenzia che l'invio reiterato a un gruppo di calciatori minorenni di uno *sticker* raffigurante un bambino con i genitali esposti, accompagnato dall'espressione “suca”, integri una molestia sessuale ai sensi del Regolamento FIGC, trattandosi di una condotta oggettivamente idonea a provocare grave fastidio e turbamento. Esclude, inoltre, qualsiasi violazione del principio di irretroattività, rilevando che, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 28-*bis* CGS, analoghi obblighi di tutela dei minori discendevano dall'ordinamento sportivo e dalla normativa statale già vigente.

In relazione al quarto motivo, la FIGC afferma che la finalità del secondo gruppo WhatsApp è stata correttamente accertata dai giudici federali sulla base dei messaggi inviati dallo stesso ricorrente, dai quali emergeva l'intento di proseguire le conversazioni in un gruppo riservato e sottratto alla conoscenza degli altri partecipanti. Ritiene, pertanto, correttamente applicata l'aggravante prevista dall'art. 14, comma 1, lett. i), CGS.

Quanto al quinto motivo, la Federazione contesta la tesi secondo cui i messaggi relativi ad alcool, droghe e scommesse sarebbero stati inviati con spirito goliardico e senza intento diseducativo. Sostiene che, anche qualora fossero stati formulati in tono scherzoso, questi rimarrebbero, comunque, oggettivamente incompatibili con i doveri educativi gravanti su un allenatore, richiamando, in particolare, il messaggio con cui il ricorrente invitava alcuni minori ad accedere a un centro scommesse, in contrasto con la normativa vigente e con gli obblighi di correttezza e lealtà imposti ai tecnici federali.

Infine, con riguardo al sesto motivo, la FIGC sostiene che l'attività di proselitismo contestata al ricorrente risulti pienamente dimostrata sia dai messaggi WhatsApp, nei quali il tecnico invitava ripetutamente i giovani calciatori a trasferirsi presso un'altra società, sia dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso delle indagini. Osserva, ancora, che la censura del ricorrente si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità, e conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.

Ritenuto in diritto

<u>Primo motivo</u> – Asserita nullità dell'atto di deferimento per violazione dell'art. 125, comma 4, C.G.S.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'indeterminatezza del terzo capo d'incolpazione, sostenendo che il richiamo all'art. 4 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni non consentisse di comprendere quale specifica fattispecie fosse contestata.

La censura non può essere condivisa.

L'art. 125, comma 4, C.G.S. richiede che nell'atto di deferimento siano descritti i fatti contestati, indicate le norme che si assumono violate e le fonti di prova acquisite.

Nel caso di specie tali requisiti risultano integralmente rispettati. L'atto di deferimento descrive, infatti, in maniera dettagliata:

- le condotte attribuite al deferito;
- il contesto nel quale esse si sarebbero svolte;
- le norme ritenute violate;
- le fonti probatorie poste a fondamento della contestazione.

Come già chiarito da questo Collegio (Sezioni Unite, decisione n. 40/2023), l'obbligo di contestazione riguarda il fatto storico e non la sua qualificazione giuridica.

Ciò che deve rimanere immutabile è il nucleo fattuale della contestazione e non la qualificazione normativa attribuita dall'organo requirente.

Ne consegue che la diversa qualificazione giuridica delle condotte operata dal giudice disciplinare non determina alcuna violazione dell'art. 125 C.G.S., purché rimanga immutato il nucleo storico dei fatti contestati e sia garantito l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Nel caso di specie il ricorrente ha articolato una difesa ampia e puntuale su tutte le condotte oggetto del deferimento, dimostrando di avere perfettamente compreso l'addebito mosso nei suoi confronti.

<u>Secondo motivo</u> - Mancata ammissione delle prove testimoniali e delle investigazioni difensive.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 60 C.G.S., dell'art. 24 Cost. e del diritto di difesa, lamentando il mancato espletamento delle prove testimoniali richieste. La censura, tuttavia, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dell'attività istruttoria già compiuta dai giudici federali ed è perciò inammissibile.

Secondo il costante orientamento di questo Collegio, la mancata ammissione di una prova può assumere rilievo in sede di legittimità soltanto ove essa abbia determinato l'omissione della

motivazione su un fatto decisivo e sempre che la prova non ammessa sia idonea, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a sovvertire il quadro probatorio posto a fondamento della decisione (Collegio di Garanzia, Sez. II, n. 46/2022).

Tale evenienza non ricorre nel caso di specie.

La Corte Federale d'Appello ha, infatti, dato conto delle ragioni della ritenuta irrilevanza delle prove richieste, osservando come il materiale documentale acquisito — costituito principalmente dai messaggi WhatsApp la cui provenienza non è mai stata contestata dal deferito — fosse già pienamente idoneo a fondare il convincimento circa la responsabilità disciplinare.

Le prove testimoniali prospettate dal ricorrente risultavano finalizzate esclusivamente ad ottenere una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni ovvero una differente valutazione dell'elemento soggettivo.

Si tratta, tuttavia, di profili che attengono esclusivamente al merito della controversia.

Come ripetutamente affermato da questo Collegio, il ricorso previsto dall'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI non può trasformarsi in un terzo grado di merito mediante la rivalutazione delle risultanze istruttorie già esaminate dai giudici federali.

Deve, infatti, ribadirsi che il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia non può in alcun caso configurarsi come un nuovo giudizio rispetto agli accertamenti compiuti dagli organi della giustizia federale. I fatti storici accertati dal giudice di merito e le risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione devono essere assunti dal Collegio come insuscettibili di nuovo esame, essendo il sindacato di legittimità limitato ai soli vizi consentiti dall'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

<u>Terzo motivo</u> – Qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 28-bis C.G.S., del Regolamento Safeguarding e dedotta irretroattività della disciplina.

Le censure formulate dal ricorrente risultano, per larga parte, inammissibili e, per la restante parte, infondate.

Sotto il profilo dell'inammissibilità, il ricorrente chiede sostanzialmente al Collegio di rivalutare:

- il significato dello *sticker*;
- la portata dell'espressione “suca”;
- il concreto impatto delle comunicazioni sui destinatari;
- la percezione che ne avrebbero avuto i minori coinvolti.

Si tratta di valutazioni integralmente compiute dalla Corte Federale d'Appello attraverso l'esame del materiale istruttorio.

Esse investono l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e sottratte al sindacato di questo Collegio.

Le doglianze formulate dal ricorrente non censurano, in realtà, la correttezza giuridica della motivazione resa dalla Corte Federale d'Appello, ma propongono una diversa e soggettiva lettura del materiale probatorio, finalizzata ad ottenere una differente ricostruzione del fatto storico. Una simile prospettazione si colloca integralmente sul piano del merito e, come tale, è estranea ai limiti del giudizio demandato a questo Collegio.

La Corte Federale d'Appello ha proceduto ad una motivata qualificazione giuridica e fattuale delle condotte, valorizzandone il contenuto oggettivo, il contesto nel quale esse si sono svolte e la particolare qualità dei destinatari, costituiti da giovani atleti minorenni affidati alla responsabilità educativa del tecnico.

Per quanto concerne, invece, la dedotta violazione del principio di irretroattività, la censura non coglie nel segno.

La Corte Federale ha, infatti, chiarito che la contestazione riferita all'art. 28-*bis* C.G.S. riguarda esclusivamente la condotta del 2 settembre 2024, successiva all'entrata in vigore della disposizione.

Per gli episodi verificatisi anteriormente, la responsabilità disciplinare è stata invece ricondotta ai principi generali di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 C.G.S. ed agli obblighi gravanti sui tecnici federali.

La motivazione risulta, pertanto, immune dai vizi denunciati.

<u>Quarto motivo</u> - Valutazione delle conversazioni WhatsApp, violazione dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, art. 4 C.G.S., attività di proselitismo e misura della sanzione.

Con l'ultimo motivo, il ricorrente censura la rilevanza disciplinare delle conversazioni intercorse nei gruppi WhatsApp, la ricostruzione del loro contenuto, la sussistenza dell'attività di proselitismo, la valutazione dei messaggi concernenti alcool, scommesse e rapporti con i calciatori minorenni, nonché la misura della sanzione irrogata.

Il motivo è inammissibile.

Le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, si risolvono nella richiesta di una nuova ricostruzione della vicenda fattuale.

Le argomentazioni sviluppate insistono sulla diversa interpretazione del significato delle conversazioni, del contesto nel quale esse sarebbero maturate e della loro effettiva portata disciplinare.

Si tratta di questioni che implicano un riesame del materiale probatorio e dell'apprezzamento di merito svolto dalla Corte Federale d'Appello.

La valutazione delle risultanze istruttorie, la scelta delle prove ritenute maggiormente attendibili e il relativo apprezzamento costituiscono attività riservate al giudice di merito, il quale è libero di fondare il proprio convincimento sugli elementi probatori reputati più affidabili, senza che il Collegio di Garanzia possa sostituire la propria valutazione a quella già compiuta dagli organi della giustizia federale.

Analogo discorso vale con riferimento alla dedotta irrilevanza disciplinare delle comunicazioni private.

La Corte Federale ha, infatti, espressamente motivato circa la rilevanza disciplinare delle condotte, valorizzando non già la mera natura privata delle conversazioni, bensì il particolare ruolo educativo rivestito dal ricorrente quale allenatore di giovani atleti, il coinvolgimento di numerosi tesserati minorenni e l'oggettiva incompatibilità delle condotte accertate con i doveri di lealtà, correttezza e probità imposti dall'ordinamento sportivo.

Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure investono esclusivamente il merito della valutazione.

Infine, è inammissibile la censura relativa alla misura della sanzione.

Quanto, infine, alla censura concernente la misura della sanzione, deve ribadirsi che la relativa determinazione costituisce espressione di una valutazione di merito riservata agli Organi della giustizia federale. Esula, pertanto, dalla competenza di questo Collegio ogni valutazione sulla pretesa eccessività della sanzione disciplinare, salvo che la stessa risulti irrogata in violazione dei presupposti di fatto o di diritto ovvero sia manifestamente irragionevole. Tali evenienze non ricorrono nel caso di specie, avendo la Corte Federale d'Appello dato puntualmente conto dei criteri seguiti nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Seconda Sezione

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, nella camera di consiglio del 21 luglio 2026.

Il Presidente Il Relatore

Depositato in Roma, in data 5 agosto 2026.

Il Segretario

Prot. n. 00802/2026

Decisione n. 55
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE

composta da
Piero Sandulli – Presidente
Raffaele Tuccillo – Relatore
Giuseppe Albenzio
Alessandro Di Majo
Antonio Poli – Componenti
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2026, presentato, in data 9 aprile 2026, dall'avv. **[Omissis], in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore [Omissis], anche per delega della madre [Omissis]**, rappresentati e difesi dallo stesso avv. [Omissis], ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Parma, via Goito, n. 16,

contro

la **F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio**, con sede in Roma, a via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore,* dott. Giovanni Malagò,

avverso

la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 97CFA-2025-2026, al termine dei procedimenti di reclamo riuniti nn. 0120 e 0122/CFA/2025-2026, il primo promosso nell'interesse di [Omissis] ed il secondo dalla Procura Federale presso la FIGC, entrambi avverso la Delibera del Tribunale Federale Territoriale FIGC Emilia-Romagna, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 114 del 18 febbraio 2026 e notificata via PEC in data 19 febbraio 2026, che, in accoglimento del deferimento n. 18244/86 pfi 25-26, disposto dalla Procura Federale FIGC, ha stabilito "la squalifica di anni uno" a carico di [Omissis], nato a Parma, in data 8 febbraio 2013, matricola n. 3423808, attualmente tesserato presso la società sportiva U.S. Montebello Parma, all'epoca dei fatti tesserato presso U.S. Arsenal Parma.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 22 luglio 2026, l'avv. [Omissis], per i ricorrenti, sigg. [Omissis] e [Omissis], esercenti la responsabilità genitoriale sul sig. [Omissis]; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, dott. Raffaele Tuccillo.

Ritenuto in Fatto

I. In data 9 aprile 2026, il sig. [Omissis], in qualità di padre esercente la potestà genitoriale sul minore [Omissis], anche per delega della madre [Omissis], ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport avverso la Decisione n. 97CFA-2025-2026, completa delle motivazioni, emessa e notificata via PEC, in data 20 marzo 2026, da parte della CORTE FEDERALE DI APPELLO DELLA FIGC, Sez. I, il cui dispositivo n. 107CFA-2025-2026 è stato emesso e notificato in data 10 marzo 2026, al termine dei procedimenti di reclamo riuniti nn. 0120 e 0122/CFA/2025-2026, il primo promosso nell'interesse di [Omissis] ed il secondo dalla Procura Federale presso la FIGC, entrambi avverso la Delibera del Tribunale Federale Territoriale FIGC Emilia-Romagna, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 114 del 18 febbraio 2026 e notificata via PEC in data 19 febbraio 2026, che, in accoglimento del deferimento n. 18244/86 pfi 25-26, disposto dalla Procura Federale FIGC, ha

stabilito “la squalifica di anni uno” a carico di [Omissis], nato a Parma, in data [omissis], matricola n. [omissis], attualmente tesserato presso la società sportiva U.S. Montebello Parma, all’epoca dei fatti tesserato presso U.S. Arsenal Parma.

II. Il procedimento ha origine con il deferimento, in data 21 gennaio 2026, da parte del Procuratore Federale interregionale, del sig. [Omissis] (calciatore minorenne infraquattordicenne all'epoca dei fatti), tesserato per la società U.S. Arsenal, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 1 e 2, lettere c) e d), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, «*per avere lo stesso, il giorno 31 maggio 2025, all'interno dello spogliatoio e mentre i calciatori nati nell'anno 2013 della squadra U.S. Arsenal erano intenti a fare la doccia al termine della gara disputata nel corso del Torneo di Marzolara, posto in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione in danno del compagno di squadra sig. [Omissis] idoneo a suscitare in tale calciatore una condizione di diffuso disagio, inducendolo ad aprire la bocca apponendovi all'interno il proprio pene in erezione*».

III. Tale deferimento traeva origine da una segnalazione pervenuta sulla piattaforma "Segnalazione safeguarding FIGC" ad opera del Responsabile safeguarding della società U.S. Arsenal, Sig. [Omissis] (Presidente della predetta società), in data 8 luglio 2025.

All'origine di tale segnalazione una lettera datata 6 giugno 2025, pervenuta alla società calcistica da parte dell'Avv. Francesco Loise nell'interesse e per conto del sig. [Omissis], genitore del minore infraquattordicenne [Omissis], nella quale venivano lamentati presunti gravi atti di bullismo e abusi sessuali compiuti in danno del predetto minore ad opera di un compagno di squadra, con specifico riferimento ad un episodio occorso in data 1° giugno 2025 al termine di una partita di calcio disputata dalla squadra dell'U.S. Arsenal nell'ambito del Torneo Marzolara: in tale occasione - secondo quanto esposto dal legale - il minore [Omissis] sarebbe stato vittima di un atto di prevaricazione da parte di un compagno di squadra, allo stato non identificato, che avrebbe costretto il piccolo [Omissis] a praticargli sesso orale sotto la minaccia che, se non lo avesse fatto, il di lui genitore sarebbe stato informato di una serie di gravi mancanze delle quali [Omissis] si sarebbe reso responsabile in pregresso. Da qui sarebbero scaturite gravi conseguenze sul piano psicologico in danno del detto minore (sensi di colpa; difficoltà nel dormire; rifiuto di uscire da casa per il senso di vergogna). La società veniva invitata a prendere provvedimenti immediati al fine di assicurare la dovuta tutela ai tesserati minori, con correlata richiesta di risarcimento dei danni.

La segnalazione veniva raccolta dalla Commissione Federale responsabile per le politiche di safeguarding in seno alla FIGC che, a sua volta, in data 18 luglio 2025, informava la Procura

Federale interregionale, integrando poi tale comunicazione con altri documenti in data 1° settembre 2025.

Le indagini promosse dalla Procura Federale si articolavano in una serie di acquisizioni documentali e, dopo una prima proroga del Procuratore Generale dello Sport in data 18 settembre 2025, nell'audizione di persone informate dei fatti: il Presidente, oltre che responsabile safeguarding, della società U.S. Arsenal, sig. [Omissis]; il sig. [Omissis], genitore del minore [omissis], testimone oculare del fatto avvenuto il 31 maggio 2025 (e non il 1° giugno 2025, come inizialmente riferito dal sig. [Omissis]).

A seguito di ulteriore proroga concessa dal Procuratore Generale dello Sport il 29 ottobre 2025, si procedeva ad ulteriore attività istruttoria mediante acquisizione, in data 6 novembre 2025, degli atti compiuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di [omissis].

IV. All'esito delle indagini, il Procuratore Federale interregionale comunicava, in data 9 dicembre 2025, la conclusione delle indagini con intento di deferimento, cui seguiva una memoria difensiva da parte dell'Avv. [Omissis] nell'interesse del figlio minore.

In data 21 gennaio 2026, il Procuratore Federale notificava l'atto di deferimento nei riguardi del minore [Omissis].

All'udienza di discussione del 16 febbraio 2026, sentite le parti, il Tribunale, con la decisione in epigrafe indicata, riteneva responsabile dell'addebito contestato il minore [Omissis], infliggendogli la sanzione della squalifica per la durata di un anno, a fronte della richiesta della Procura Federale di una squalifica per la durata di anni due.

V. Avverso la detta decisione, interponeva reclamo l'avv. [Omissis], nell'interesse del figlio minore [omissis], contestando la pronuncia impugnata sotto molteplici profili: in particolare, veniva dedotta l'assenza della gravità, concordanza e precisione degli indizi raccolti, mancando quindi la ragionevole certezza del fatto contestato; ancora, veniva contestata la natura sessuale dell'atto, così come enunciata nel capo di incolpazione, non avendo lo stesso - ad avviso della difesa - connotati di natura sessuale e mancando, altresì, la prova della asserita costrizione e/o induzione; venivano evidenziate le numerose contraddizioni in cui erano incorsi i testi escussi nella fase delle indagini nonché alcune vistose incongruenze rispetto alle dichiarazioni di altri testi addotti dalla difesa; venivano ritenuti del tutto infondati e/o insussistenti gli asseriti riscontri così come evidenziati dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento; veniva contestata l'accusa rivolta dalla Procura Federale di voler mettere in cattiva luce la personalità della piccola vittima; veniva offerta - sulla base anche di alcune testimonianze indirette raccolte dalla difesa – una versione alternativa dei fatti da circoscrivere nell'ambito di una "stupida bravata" nel contesto di un atteggiamento scherzoso e goliardico dei vari bambini nell'occasione dell'episodio avvenuto il

31 maggio 2025 all'interno dello spogliatoio; in ultima analisi, veniva dedotta la responsabilità della vittima quale autrice di un fatto da essa stessa creato *ad hoc* per suscitare attenzione, con conseguente totale estraneità dell'incolpato rispetto ai fatti addebitatigli. La difesa chiedeva, quindi, in via preliminare, la sospensione cautelare della decisione impugnata; nel merito, in via principale, il proscioglimento per insussistenza del fatto e, in via subordinata, la riduzione della squalifica nel minimo previsto dal Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

Avverso la decisione di primo grado, proponeva reclamo anche il Procuratore Federale interregionale, dolendosi della modesta entità della sanzione inflitta in rapporto alla estrema gravità dei fatti e insistendo per l'irrogazione della squalifica per la durata di due anni.

Con la pronuncia qui impugnata, la Corte Federale d'Appello «*Respinge*(va) *i reclami in epigrafe*», confermando, dunque, «*la squalifica di un anno inflitta dal Tribunale federale territoriale* (che) *appare al Collegio proporzionata e adeguata: essa è di entità tale da segnare con chiarezza la riprovevolezza della condotta e da imprimere nel giovane incolpato la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, senza tuttavia tradursi in una misura di esclusione tanto prolungata da compromettere irrimediabilmente il percorso formativo e sportivo di un soggetto che si trova ancora nella fase più delicata della propria crescita*».

VI. Si costituiva la FIGC, chiedendo dichiararsi l'inammissibile o, in via subordinata, il rigetto del ricorso.

VII. Nel corso dell'udienza, la parte ricorrente e la FIGC concludevano come da atti depositati, mentre la Procura concludeva per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Il procedimento trae origine dal deferimento, in data 21 gennaio 2026, da parte del Procuratore Federale interregionale, del sig. [Omissis] (calciatore minorenne infraquattordicenne all'epoca dei fatti), tesserato per la società U.S. Arsenal, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 1 e 2, lettere c) e d), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, «*per avere lo stesso, il giorno 31 maggio 2025, all'interno dello spogliatoio e mentre i calciatori nati nell'anno 2013 della squadra U.S. Arsenal erano intenti a fare la doccia al termine della gara disputata nel corso del Torneo di Marzolara, posto in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione in danno del compagno di squadra sig. [Omissis] idoneo a*

suscitare in tale calciatore una condizione di diffuso disagio, inducendolo ad aprire la bocca apponendovi all'interno il proprio pene in erezione».

All'udienza di discussione del 16 febbraio 2026, il Tribunale Federale territoriale presso il C.R. Emilia-Romagna, pubblicata nel C.U. n. 114 del 18 febbraio 2026, dichiarava il ricorrente responsabile dell'addebito contestato, infliggendogli la sanzione della squalifica di un anno, a fronte della richiesta della Procura Federale di una squalifica per la durata di anni due.

Con la sentenza impugnata, la Corte Federale d'Appello, I sezione, respingeva i reclami e confermava la sanzione inflitta dal Tribunale Federale.

La decisione veniva quindi impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

2. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per connessione.

Con un primo motivo di impugnazione, la parte ricorrente contestava la contraddittorietà della motivazione e il mancato rispetto della consolidata giurisprudenza federale in tema di standard probatorio. In particolare, rappresenta che la Corte Federale d'Appello, pur richiamando il consolidato orientamento secondo cui la responsabilità disciplinare richiede il raggiungimento di una "ragionevole certezza" sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, abbia in realtà fondato la decisione su un livello probatorio inferiore, ritenendo sufficiente un "ragionevole affidamento". Il ricorrente censura, inoltre, il richiamo operato dalla Corte al criterio civilistico del "più probabile che non", ritenuto estraneo al processo disciplinare sportivo e in contrasto con i principi affermati dal Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui la prova dell'illecito deve collocarsi a un livello superiore alla mera probabilità, pur senza richiedere la certezza assoluta o il superamento del ragionevole dubbio. Da ciò il ricorrente fa discendere l'insussistenza, nel caso concreto, del necessario grado di certezza, in quanto la decisione sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del denunciante, prive di adeguati riscontri esterni.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2, comma 6, CGS, nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali indirette. In particolare, osserva che la Corte Federale d'Appello, dopo aver richiamato i principi consolidati secondo cui le dichiarazioni *de relato* hanno valore probatorio attenuato, richiedono riscontri esterni e acquistano rilevanza solo se plurime, convergenti e corroborate da ulteriori elementi oggettivi, avrebbe poi disatteso tali criteri nella valutazione del caso concreto. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe, infatti, attribuito prevalente valore alle dichiarazioni *de relato actoris* rese dal padre della presunta vittima, sig. [Omissis], ritenendole la fonte più attendibile in quanto espressive del vissuto del minore, mentre avrebbe ingiustificatamente svalutato le dichiarazioni degli altri testimoni indiretti, provenienti da soggetti estranei al procedimento e ritenute, dalla stessa giurisprudenza federale, maggiormente affidabili. La difesa evidenzia,

inoltre, il contrasto con precedenti della medesima Corte Federale d'Appello, nei quali la responsabilità disciplinare era stata affermata soltanto in presenza di una pluralità di dichiarazioni convergenti e reciprocamente riscontrate, situazione che, a suo avviso, difetterebbe nel caso di specie, essendo la decisione fondata essenzialmente sulle dichiarazioni del denunciante, prive di adeguati riscontri esterni.

Come noto, «*Il principio probabilistico proprio della giustizia sportiva poggia su due postulati: il primo è quello del "più probabile che non"; il secondo è dato dalla compresenza di indizi gravi, precisi e concordanti che conferiscono dignità di prova a circostanze o fatti esaminati dal giudice e che contribuiscono alla formazione del ragionevole e confortevole convincimento*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 37/2024).

La decisione richiamata affronta in modo approfondito il tema dello standard probatorio, precisando che, nell'attuale sistema disegnato dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, il principio del "più probabile che non" ha trovato, anche grazie al richiamo testuale alle norme processual-civilistiche, una applicazione ancor più puntuale e articolata, muovendo dal presupposto della differenza tra procedimento penale e procedimento disciplinare sportivo.

In ambito sportivo, lo *standard* probatorio richiesto non deve spingersi fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito, né al superamento della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, propria del diritto penale, essendo sufficiente, invece, che tale livello sia superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Pertanto, va ritenuto adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito.

A tale proposito, la decisione richiama, in modo puntuale e approfondito, l'orientamento della Suprema Corte, laddove si è fatto riferimento all'applicazione, oltre che del criterio probabilistico, anche del principio della "probabilità prevalente", che impone al giudice, prima, di eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili, poi, di analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, di scegliere, tra queste, "quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente" (così, Cass. Civ., Sez. III, 2 settembre 2022, n. 25884; *idem* 7 marzo 2022, n. 7355).

Viene precisato che la formula "indizi gravi, precisi e concordanti", che sembra riecheggiare l'espressione contenuta nell'art. 192, comma 2, c.p.p., va letta alla luce delle regole processual-civilistiche, in cui si parla di presunzioni gravi, precise e concordanti, così come previsto nell'art. 2729, comma 1, c.p.c.

D’altro canto, anche il nesso di causalità tra fatto noto e ignoto, connessi all’accertamento della presunzione richiedono l’utilizzo del medesimo standard probatorio. Con riferimento all’attribuzione di una peculiare rilevanza ad alcune delle dichiarazioni emerse negli atti del procedimento, non si riscontra alcuna violazione, da parte del collegio, delle regole sulle testimonianze *de relato*, ma una approfondita disamina delle risultanze processuali che hanno condotto all’accertamento in termini di verosimiglianza dei fatti, anche oltre lo standard probatorio del più ragionevole che non, svoltisi nello spogliatoio.

Nel caso di specie, con la decisione impugnata il Collegio ha approfonditamente argomentato sui criteri decisionali utilizzati, sulle prove utilizzate e ritenute rilevanti, applicando in pieno gli standard probatori richiesti dalle massime richiamate.

È, infatti, consolidato il principio secondo cui, “*ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, non sono ammissibili, nel giudizio davanti al Collegio di Garanzia, le doglianze che riguardano la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che sono appuntate sulle valutazioni contenute nella decisione impugnata, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione deve condurre quindi alla declaratoria di inammissibilità di tutti quei motivi con cui sono, talora esplicitamente, sollecitate “interpretazioni alternative” dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti nella impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione. Tali motivi, infatti, esulano dall’ambito tassativo che l’art. 54 C.G.S. prevede e mirano sostanzialmente ad ottenere un terzo grado di giudizio che, se introdotto, porrebbe in dubbio uno dei pilastri della riforma della giustizia sportiva*” (Collegio di Garanzia, IV^ sez., 12 ottobre 2017, n. 75; nello stesso senso, si v., ex multis, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 11/2018; Collegio di Garanzia, IV^ sez., 24 marzo 2016, n. 14; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 1° aprile 2016, n. 16, secondo cui, “*ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso avverso la decisione della Corte Federale d’Appello può essere proposto solo per questioni di diritto; cioè a dire, per violazione della normativa federale o dei Principi Generali della Giustizia Sportiva, ovvero per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia*”; più di recente, si v. Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 14 febbraio 2017, n. 14, cit., che “*ha escluso che ci si possa dolere dello scarso peso attribuito a (talune) dichiarazioni (…) rispetto all’apprezzamento di altri elementi di convincimento, reputati più “persuasivi”, giacché tali “profili valutativi” sfuggono al sindacato di questo Collegio di Garanzia, rientrando nella competenza esclusiva del Giudice di merito*”; Sezioni Unite, 7 marzo

2017, n. 19, ove è detto che "*la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito*"). In senso conforme si veda anche la decisione n. 40 del 2023 delle Sezioni Unite del Collegio, in base alla quale "*Tali principi, per le Sezioni Unite, sono coerenti anche con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti*".

Ne discende il rigetto del motivo di ricorso nella parte in cui si contesta la violazione del criterio decisionale utilizzato e lo standard probatorio e la sua inammissibilità nella parte in cui si contesta la rilevanza attribuita a un dato mezzo di prova in luogo di altro.

3. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente nega che, nel caso di specie, sussista una condotta avente connotazione sessuale (es., intenzione e finalità sessuale della condotta). Dell'elemento oggettivo che potrebbe darne conferma, ossia la presenza di "erezione", non vi sarebbe traccia. Si richiama quanto affermato dalla CFA FIGC che, nella decisione impugnata, si è limitata a sostenere che «*si tratti di un atto a connotazione sessuale non è lecito dubitare, inquadrandosi l'episodio nello schema di atti sessuali con minorenne…che sanzionano la condotta di chi compie atti sessuali con minore…in relazione alla costrizione e induzione*». Secondo la tesi di parte ricorrente, appare irragionevole e manifestamente illogico l'*iter* seguito nella decisione, risultando insufficiente, illogica e contraddittoria la motivazione resa, nell'aver ritenuto, da una parte, di non poter essere messa in dubbio la connotazione sessuale dell'atto, aggiungendo, però, dall'altra, la necessaria presenza nella fattispecie oggetto di contestazione della "costrizione ed induzione". Senonché, queste due forme di sopruso della volontà altrui risulterebbero del tutto assenti nel caso di specie, come riferito dai testi [Omissis], [Omissis] e [Omissis]. L'ambito in cui è avvenuta la condotta (scherzo di spogliatoio con i compagni che ridevano) e la totale assenza da un punto di vista soggettivo di interesse, concupiscenza o significato "sessuale". Dal punto di vista soggettivo il comportamento posto in essere *ioci causa* (per scherzo) farebbe venir meno l'elemento soggettivo del reato.

Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento. Come evidenziato nella decisione impugnata, il fatto contestato rientra negli atti sessuali. In particolare, in base all'art. 4, lettera c), del Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze sessuali e discriminazioni, per molestia si intende qualunque atto o comportamento non gradito di natura sessuale, sia esso

verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Nella successiva lettera d), il concetto di abuso sessuale è definito come qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Nel caso di specie, come ben precisato dalla decisione, anche a prescindere dalle definizioni penalistiche o di altri ordinamenti giuridici, la gravità della condotta e l'oggettivo connotato sessuale del fatto contestato non lasciano alcun dubbio sulla sua connotazione, sulla sua gravità e, quindi, sulla sua rilevanza disciplinare come puntualmente delineato.

Nella parte in cui, all'interno del citato motivo di ricorso, si provano a inserire elementi connessi alla rivalutazione del fatto o diverse ricostruzioni del fatto storico, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per le argomentazioni dedotte al paragrafo 2 della motivazione cui si rinvia.

4. Il quarto, il quinto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce che, alla luce delle dichiarazioni rese da tre testi ([Omissis], [Omissis] e [Omissis]), appare chiaro non vi sia stata alcuna prevaricazione sopraffazione o coercizione compiuta da [Omissis] in danno della volontà o della libera determinazione di [Omissis]. Il [Omissis], testimone *de relato*, ma senza aver alcun interesse nel giudizio, ha riferito sia stato lo stesso [Omissis] più volte, quel giorno ed in altre precedenti occasioni, a richiedere al figlio ed ad altri compagni di compiere il gesto contestato. La CFA FIGC, invece di dare ampio rilievo alle sue parole, con una motivazione illogica e contraddittoria e del tutto erronea ha affermato che «…la testimonianza del [Omissis] nulla riferisce sull'episodio in sé, incentrandosi sulle ripetute richieste avanzate anche in periodi pregressi del "piccolo [Omissis]" di compiere o far compiere ai suoi compagni atti sessuali». La CFA FIGC avrebbe trascurato volutamente il fatto che viene a mancare del tutto la fattispecie di molestia o abuso sessuale, una volta dimostrata che la richiesta è stata avanzata dallo stesso [Omissis] di compiere il gesto e comunque qualora frutto di libera e consapevole volontà e consenso senza coercizione o induzione.

Il ricorrente richiama, inoltre, la documentazione acquisita nel corso delle indagini relativa alla situazione scolastica e psicologica del minore. In particolare, evidenzia come la docente di sostegno e la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992 descrivano un quadro caratterizzato da disturbi della condotta e della sfera emotiva, con episodi di rabbia, tendenza ad attirare l'attenzione, scarsa autostima, atteggiamenti oppositivi e frequente propensione ad attribuire ad altri le proprie responsabilità. Secondo la prospettazione difensiva, tali elementi, unitamente alle dichiarazioni rese dai compagni di squadra e dai rispettivi genitori, confermerebbero la propensione del minore a porre in essere comportamenti finalizzati a

richiamare l'attenzione e sarebbero stati ingiustificatamente trascurati dalla Corte nella ricostruzione dei fatti.

Con il quinto motivo, il ricorrente censura la motivazione della Corte Federale d'Appello, sostenendo che essa avrebbe spostato il giudizio dal piano oggettivo dei fatti – rispetto ai quali tre testimoni avrebbero escluso la sussistenza di condotte coercitive – a quello soggettivo della percezione della presunta vittima. Secondo la difesa, la Corte avrebbe così attribuito valore decisivo alle dichiarazioni de relato del padre del minore, ritenendole le uniche idonee a rappresentarne il vissuto psicologico, e avrebbe desunto l'esistenza di una pressione o induzione anche in assenza di comportamenti materiali coercitivi. In tale prospettiva, la stessa spontaneità della condotta della presunta vittima sarebbe stata interpretata non come indice di consenso, bensì come manifestazione di una condizione di soggezione psicologica derivante da pregresse sopraffazioni. Secondo il ricorrente, tale ricostruzione si porrebbe in contrasto con le risultanze istruttorie e risulterebbe illogica e contraddittoria.

Con il settimo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta l'insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione nell'aver ritenuto provato "che quanto successo non fosse desiderato o gradito o che abbia comportato disagio o disturbo in capo a [Omissis]," in violazione dell'art. 4, c. 1, e 2, lettere c) e d), del Regolamento FIGC per la prevenzione ed il contrasto agli abusi. Secondo la difesa, i fatti si sarebbero quindi svolti in un contesto di piena consapevolezza e consenso reciproco, senza alcuna costrizione, pressione o manifestazione di disagio da parte di [Omissis].

Con l'ultimo motivo, il ricorrente rileva sostanzialmente che tutto quanto accaduto in data 31 maggio 2025 è frutto di libera scelta e volontà di [Omissis], a partire dal momento in cui è entrato ed è ivi rimasto senza motivo, senza subire alcun abuso sessuale o molestia da parte di chicchessia.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Codesto Collegio, "*la valutazione delle risultanze probatorie e la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere l'impianto motivazionale della sentenza involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non sono pertanto censurabili in sede di legittimità"* (tra le altre: Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione 7 marzo 2017, n. 19). Come noto, *"il ricorso innanzi a questo Collegio, (...) non può configurarsi come nuovo esame rispetto a quanto già accertato nei precedenti gradi di giudizio e non può operare una nuova valutazione delle prove assunte, che, pertanto, sono insuscettibili di nuovo esame*" (Collegio di Garanzia dello Sport n. 42/2025).

Il Collegio, infatti, "*deve limitarsi a verificare la legittimità della decisione emessa dagli organi della giustizia federale e non può estendere il suo sindacato al merito delle valutazioni effettuate, anche in tema di assunzione delle prove, dagli organi della giustizia federale" (Collegio di Garanzia dello*

Sport, Sez. II, n. 24 del 29 novembre 2024)" (Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 64/2025). Come già evidenziato nei precedenti paragrafi della motivazione, il sindacato sulle valutazioni della prova svolte dagli organi di giustizia sportiva è precluso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, come precisato, tra l'altro, dalle Sezioni Unite, decisione 8 marzo 2018, n. 11, secondo cui "*Il Collegio di Garanzia dello Sport deve limitarsi a verificare la legittimità della decisione emessa dagli organi della giustizia federale e non può estendere il suo sindacato al merito delle valutazioni effettuate, anche in tema di assunzione delle prove, dagli organi della giustizia federale. Infatti, la valutazione delle risultanze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso che sia finalizzato a ottenere dal Collegio di Garanzia dello Sport una nuova valutazione delle emergenze istruttorie, ad esso preclusa*".

La Corte d'Appello ha motivato espressamente e precisamente sulle dichiarazioni rese, sulla loro rilevanza probatoria e sulle ragioni che hanno spinto ad attribuire rilevanza a determinate risultanze probatorie in luogo di altre.

Il comportamento dell'organo giudicante appare, pertanto, conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza del Collegio, in base alla quale: "*Tali principi, per le Sezioni Unite, sono coerenti anche con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti*" (decisione Collegio di Garanzia, Sezioni Unite , n. 40/2023).

Ne discende il rigetto del motivo di ricorso in oggetto, in considerazione della sussistenza di adeguata motivazione sul punto contestato. Nella parte in cui con i citati motivi viene richiesta una rivalutazione del fatto, gli stessi devono essere dichiarati inammissibili per i motivi descritti ai precedenti paragrafi della motivazione.

5. Con il sesto motivo di impugnazione, il ricorrente censura la violazione del principio di specificità e immutabilità della contestazione disciplinare. Secondo il ricorrente, la presunta richiesta "ciucciami il pisello" (che [Omissis] ha sempre negato di aver di aver pronunciato) non era mai stata contestata nell'atto di deferimento né quale condotta manipolativa, né quale comportamento

intimidatorio, sicché non avrebbe potuto costituire il fondamento della responsabilità disciplinare in sede di decisione. I quattro pilastri di fatto attribuiti a [Omissis] su cui poggia l'attribuita responsabilità disciplinare sono 1) la presenza dell'erezione, 2) l'avvicinamento di [Omissis] a [Omissis], 3) il posizionamento da parte del primo della mano sulla nuca del secondo, 4) l'induzione del primo ad aprire la bocca del secondo per infilarvi il pene. Di questi non sarebbe stata fornita alcuna prova se non *de relato actoris*. Argomenta il ricorrente che la responsabilità disciplinare non può certo trarre origine da differenti ed ulteriori circostanze mai prima d'ora oggetto di contestazione, come invece avrebbe voluto fare la CFA FIGC. In ogni caso, si sostiene che la frase, anche ove fosse stata pronunciata, sarebbe stata espressa in un contesto scherzoso tra coetanei e sarebbe priva di qualsiasi idoneità manipolativa o intimidatoria, non essendo tale da comprimere la libertà di autodeterminazione del destinatario né da instaurare un rapporto di coercizione. Pertanto, la qualificazione della stessa come condotta intimidatoria, prospettata solo in sede di reclamo, sarebbe tanto inammissibile quanto infondata.

Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

Dalla lettura dell'atto di deferimento emerge in modo testuale il riferimento alla condotta in oggetto e alla frase proferita dal ricorrente «*A tali dichiarazioni, poi, devono aggiungersi anche quelle rese dal padre del calciatore minorenne sig. [Omissis], il quale, in sede di audizione del 16.10.2025 da parte della Procura Federale, sulla scorta di quanto riferitogli da suo figlio che aveva assistito personalmente all'episodio del 31.5.2025, ha reso le seguenti testuali dichiarazioni sul punto: "C'era un bambino che, uscendo dalla doccia, ha aperto l'accappatoio ed ha chiesto al suo compagno di squadra C.S. di "ciucciargli il pisello*"». Ne discende che il riferimento alla condotta in oggetto è stata puntualmente oggetto di precedenti contestazioni, con la conseguenza che non è dato riscontrare alcuna violazione del principio della immutabilità della contestazione disciplinare.

Le residue argomentazioni sviluppate nel motivo di ricorso in oggetto, nella parte in cui intendono richiedere una nuova valutazione dei fatti o delle risultanze istruttorie, sono inammissibili sulla base delle argomentazioni sviluppate nei precedenti punti della motivazione.

Ne discende il rigetto anche di tale motivo di ricorso.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Seconda Sezione

Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Piero Sandulli

Il Relatore
F.to Raffaele Tuccillo

Depositato in Roma, in data 5 agosto 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00808/2026

Decisione n. 56
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA

QUARTA SEZIONE

composta da

Wally Ferrante - Presidente

Mario Serio - Relatore

Carlo Bottari

Tonio di Iacovo

Lucio Giacomardo - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2026, presentato, in data 11 maggio 2026, dal sig. **[Omissis]**, all'epoca dei fatti allenatore della [Omissis], rappresentato e difeso dall'avv. Erica Imperante,

contro

la **Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)**, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Maria Angela Vaccaro,

e nei confronti

della sig.ra **[Omissis],**

per l'annullamento

della decisione della Corte Federale d'Appello della FIP n. 10, pubblicata con C.U. n. 732 del 13 aprile 2026, che ha respinto il reclamo dei signori [Omissis] e Patrizia Bracalenti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIP n. 36, pubblicata con C.U. n. 466 del 28 gennaio 2026, confermata dalla Corte Federale d'Appello ed aggravata *in peius* per il ricorrente, sig. [Omissis], e, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale, aggravata *in peius* anche per la ricorrente, sig. ra [Omissis], ai quali è stata irrogata la sanzione dell'inibizione per mesi 12, ovvero fino 14 gennaio 2027, in luogo della sanzione dell'inibizione per mesi 6, sino al 14 luglio 2026, comminata in primo grado.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 28 luglio 2026, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della ricorrente - sig. [Omissis] - avv. Vicenzo Corona, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Erica Imperante; l'avv. Paola Maria Angela Vaccaro, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Svolgimento del procedimento

1. Con atto del 6 ottobre 2025, il Procuratore della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) deferiva, tra gli altri, al Tribunale Federale [Omissis], all'epoca dei fatti allenatore della [Omissis] per la violazione degli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, per aver tenuto un comportamento gravemente omissivo recante drammatiche conseguenze. In particolare, la contestazione aveva ad oggetto la circostanza che l'incolpato non avesse controllato la regolare effettuazione delle visite mediche idoneative all'attività sportiva ed agonistica dell'atleta [Omissis]: e ciò nella consapevolezza che esse non venivano svolte nel rispetto della vigente normativa sanitaria e senza curarsi dei relativi rischi. In questo modo l'incolpato aveva indirettamente

contribuito con colpa grave al decesso dell'atleta il 17 ottobre 2021 durante la gara del campionato di serie C Gold disputata dalla sua squadra contro la [Omissis].

2. L'azione disciplinare traeva origine da un'indagine penale per lo stesso fatto promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [Omissis] al cui termine era stato chiesto il rinvio a giudizio dello stesso incolpato insieme al medico che aveva rilasciato il certificato di idoneità sportiva ed alla Presidente della società.

3. Dalle indagini, trasfuse nel procedimento sportivo, era emerso che il tesserato: a) aveva consentito all'atleta poi deceduto di disputare due incontri ravvicinati (rispettivamente di 8 giorni precedenti quello del decesso, nonché quello che portò alla morte) nonostante manifesti problemi di salute (dolore ai polpacci, difficoltà visive, deviazione della rima buccale, paralisi del settimo nervo cranico) fossero intervenuti in quel breve periodo; b) di aver omesso di sottoporre lo sfortunato atleta a nuova visita idoneativa per verificare i livelli glicemici in persona diabetica; c) di aver omesso di chiedere alla commissione CEFT l'esenzione per uso terapeutico del cortisone e la conseguente autorizzazione cautelare all'uso, previa visita specialistica.

4.In conseguenza anche di queste omissioni [Omissis] decedeva per infarto miocardico acuto dovuto ad iperglicemia, perdita di elettroliti, ipovolemia e insufficienza renale con chetoacidosi diabetica, combinati con la pregressa e non diagnosticata grave malattia coronarica (occlusione dell'IVA del primo raggio diagonale) e associati allo sforzo fisico intenso ed intermittente.

5. L'atto di deferimento escludeva la fondatezza e l'efficacia delle difese svolte in fase istruttoria dall'allenatore.

6. Con decisione del 28 gennaio 2026, il Tribunale Federale, rigettate le eccezioni preliminari difensive, dichiarava la sussistenza della responsabilità (anche) del deferito.

7. I Giudici di primo grado accertavano l'esattezza della ricostruzione fattuale, prima riportata, dell'organo inquirente. Più specificamente, la “ratio decidendi” si concentrava sulla gravità del quadro clinico riferibile all'atleta, perfettamente noto all'allenatore, che avrebbe dovuto indurlo ad impedire al primo di allenarsi e, soprattutto, di disputare la gara fatale. La incauta e negligente condotta dell'incolpato trovava ulteriore conferma nelle dichiarazioni di altri atleti tesserati per la medesima società ([Omissis] e [Omissis]), secondo cui era stato lo stesso allenatore a prendere contatti, anche nel loro caso, con il sanitario certificatore, da lui conosciuto, il quale aveva effettuato un breve controllo non comprendente l'esecuzione dell'elettrocardiogramma da sforzo.

8. La sanzione applicabile all'allenatore veniva in astratto determinata in 9 mesi di inibizione-come chiesto dalla Procura Federale - con riduzione di un terzo in considerazione del corretto comportamento processuale, legittimante la concessione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 21, comma 4, lettera c), del Regolamento di giustizia: il trattamento definitivo era, pertanto,

pari a 6 mesi di inibizione.

9. Contro il capo della decisione riguardante l'allenatore proponeva impugnazione davanti alla Corte d'Appello Federale il solo interessato, sulla base di una pluralità di motivi, sia processuali sia sostanziali.

10. Con decisione del 13 aprile 2026, i giudici d'appello rigettavano il gravame e, in peggiorativa riforma, raddoppiavano l'originaria sanzione inibitoria comminata all'appellante, elevandola a 12 mesi, con scadenza al 14 gennaio 2027, in luogo del 14 luglio 2026.

11. Nel proprio complesso itinerario argomentativo la decisione d'appello, nel rigettare tutti i motivi afferenti alla validità e regolarità del procedimento di primo grado, confermava nel merito quella impugnata, arricchendone la struttura attraverso non pochi e non secondari passaggi giustificativi, di cui viene qui data una concisa esposizione.

12. In primo luogo, la condotta dell'appellante viene definita come non solo negligente, ma caratterizzata anche “da una evidente violazione dei doveri di tutela dell'integrità fisica degli atleti, propri del ruolo di allenatore ricoperto”. Tali doveri-obblighi venivano in concreto individuati: a) in quello di valutazione critica, implicante la necessità “di rapportare le prescrizioni mediche all'effettivo sforzo richiesto dalla pratica sportiva”; b) in quello di adattamento (personalizzazione), secondo cui “la programmazione tecnica deve essere emendata da quegli esercizi che, pur standardizzati per il gruppo, risultano controindicati per il quadro clinico del singolo atleta”; c) ed infine, in quello di vigilanza attiva per il quale “l'osservazione dei segnali di affaticamento e malessere deve essere costante e focalizzata sulle manifestazioni tipiche della patologia nota”.

13. In concreto, la Corte d'Appello ravvisava la responsabilità disciplinarmente rilevante dell'allenatore in ciò: a) aver consentito all'atleta sfortunatamente scomparso lo svolgimento di un'attività che, per intensità o tipologia, lo esponeva ad un rischio prevedibile legato alla sua patologia; b) mancata conoscenza delle precauzioni tecniche necessarie per gestire un atleta con quel determinato quadro clinico.

14. Quanto alla misura della sanzione, la Corte d'Appello autonomamente concludeva per l'inadeguatezza per difetto di quella irrogata dal primo giudice, alla luce della posizione di garanzia assunta dall'appellante, e, in conformità ad un risalente precedente della seconda sezione di questo Collegio (pronuncia 70 del 23 dicembre 2015), sostanzialmente giustificativa della cosiddetta “*reformatio in peius*”, raddoppiava la durata della sanzione originaria, con scadenza al 14 gennaio 2027.

15. Contro tale pronuncia l'incolpato ha proposto ricorso a questo Collegio, chiedendone l'annullamento sulla base di quattro motivi, nonché lo svolgimento di attività istruttoria.

16. La FIP ha resistito con articolata memoria.
17.Nel corso dell'udienza di discussione del 28 luglio 2026, ciascuna delle parti ha insistito nelle proprie richieste. La Procura Generale ha chiesto l'accoglimento del solo motivo di ricorso afferente all'aggravamento della sanzione.

Motivi della decisione

18. Con il primo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione logica, vengono denunciati vizi dell'apparato motivazionale della decisione impugnata, che si condenserebbero nella carenza di sufficiente base normativa ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'allenatore, peraltro esclusa dalle specifiche circostanze, e nell'inadeguata valutazione del materiale probatorio offerto dalla difesa.
19. Entrambi i motivi sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.
Ed invero, la pronuncia d'appello, pur sovrabbondante in talune sue, peraltro non decisive, affermazioni di massima, al pari di quella di primo grado è pervenuta alla pienamente legittima e congruamente motivata dichiarazione di fondatezza della contestazione mossa all'odierno ricorrente. Nella specie, è stato ripetutamente e razionalmente messo in risalto il peculiare contesto nel quale è maturato il tragico evento che ha colpito l'atleta. Entrambe le decisioni di merito si sono scrupolosamente curate di individuare puntuali indici di grave ed inescusabile negligenza addebitabili al ricorrente. E ciò non solo in base ad astratte affermazioni di principio (qui e lì registrabili nella sentenza d'appello nella parte in cui tende a riscrivere lo statuto dei rapporti tra responsabili medici e responsabili sportivi ai quali ultimi pretende di addossare prestazioni eccedenti la ragionevole esigibilità perché totalmente sovrapponibili a quelle di esclusiva ed insostituibile competenza dei primi, quali la valutazione clinica e la correlazione alla particolare attività agonistica) aventi solo natura di ininfluenti “obiter dicta” non promuovibili al rango di principi di diritto, ma alla stregua di precise, provate, chiaramente e persuasivamente illustrate ragioni. Di ciò è certa la ricorrenza considerando che il fulcro della responsabilità dell'allenatore risiede nella colpevole, protratta trascuratezza delle note, precarie condizioni di salute dell'atleta. Di esse il ricorrente possedeva conoscenza sia generica sia specifica. Egli, infatti, era da tempo al corrente della malattia diabetica da cui l'atleta era affetto, che, già di per sé ed alla luce di un comune patrimonio di conoscenze diffuso in campo sportivo, avrebbe in via generale e continuativa imposto speciale cura e cautela. Obblighi, questi, la cui violazione si rivela ancor più platealmente palesata tenendo conto delle risapute, serie, numerose manifestazioni patologiche conclamate a carico dell'atleta nel breve lasso di tempo intercorso tra il loro esordio

e l'evento mortale. Non era concepibile che questi convergenti sintomi, abbinati al preesistente stato patologico dell'atleta, non producessero nell'allenatore il dovuto allarme e non lo costringessero all'adozione della prima e più immediata delle misure prudenziali, ossia l'esonero da qualsiasi attività agonistica e la dovuta sollecitazione di un ulteriore parere medico, reso necessario dalle insorgenze registrate. La decisione impugnata ha fatto, pertanto, buon governo dei criteri della logica, ancorati ai precetti federali in materia di lealtà e correttezza, nell'affermare la responsabilità dell'allenatore con statuizione immeritevole di censura, anche con riguardo al completo e ragionato esame del materiale probatorio.

20. Con il secondo e terzo motivo, anch'essi da esaminare congiuntamente in virtù della comunanza di trama critico-argomentativa, il ricorrente si duole tanto dell'entità in sé della sanzione quanto della sua irrogazione in misura doppia rispetto a quella di primo grado, pur in assenza di impugnazione sul punto da parte della Procura Federale.

21. Globalmente ridotta la censura al suo nucleo fondamentale che attiene alla configurabilità di un potere della giustizia federale di modificare in peggio, in assenza di impulso impugnatorio, le sanzioni applicate nel precedente grado di giudizio, essa si rivela senz'altro fondata. Al riguardo, il Collegio non nutre alcuna incertezza nel riconoscersi nell'analogo indirizzo espresso da questa Sezione con decisione n. 84 del 2019 (e, quindi, di 4 anni successiva al contrario avviso espresso dalla Seconda Sezione), cui ha prestato sostanziale adesione la stessa Seconda Sezione con pronuncia n. 70 del 2022. Da tale orientamento, non si ravvisa alcuna ragione per discostarsi. In particolare, la precedente pronuncia di questa Sezione ha chiaramente enunciato l'indiscutibile principio secondo cui va definita inammissibile la *"reformatio in peius"*, come in questo caso, sulla base del reclamo proposto dal solo tesserato e non dalla Procura. Ciò, in effetti, "costituisce aperta violazione di uno dei principi cardini del diritto sanzionatorio, che esclude l'applicazione di una sanzione più severa di quella applicata in un precedente grado di giudizio, se non a seguito di impugnazione dell'organo dell'accusa". A questa ineccepibile conclusione può solo coerentemente aggiungersi che, dovendo trovare applicazione nel processo sportivo le norme processualcivilistiche, tra esse certamente spicca quella che esige la corrispondenza della pronuncia all'oggetto della richiesta (di aggravamento della sanzione, mancante nel caso di specie). Va anche additivamente considerato il principio costituzionalmente sancito del contraddittorio tra le parti in giudizio come presidio di legalità dello stesso: ora, in difetto di impugnazione dell'organo d'accusa, titolare del potere propositivo dell'azione disciplinare, giungerebbe a sorpresa, e, quindi, in contrasto con il principio in parola, una statuizione relativa ad una questione mai dibattuta tra le parti.

Ciò considerato, la sanzione irrogata dal Tribunale Federale si rivela congruamente ed ampiamente motivata e si sottrae, pertanto, a qualunque doglianza.
22. In conclusione, la sentenza impugnata va riformata, in parziale accoglimento del ricorso, limitatamente alla sola posizione del ricorrente con ripristino, per l'effetto, della sanzione di 6 mesi di inibizione decisa dal Tribunale Federale, con scadenza al 14 luglio 2026. La predetta decisione va confermata per il resto. Ricorrono giusti motivi, consistenti nel parziale accoglimento del ricorso, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport,

Sezione Quarta

In accoglimento parziale del ricorso, ripristina la sanzione irrogata al ricorrente Sig. [Omissis] in primo grado.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 28 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Wally Ferrante

Il Relatore
F.to Mario Serio

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2026

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Decisione n. 57
Anno 2026

Prot. n. 00811/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONI UNITE

composto da
Gabriella Palmieri – Presidente
Massimo Zaccheo – Relatore
Vito Branca
Dante D'Alessio
Attilio Zimatore – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **15/2026**, presentato, in data 7 marzo 2026, dalla **Società Sportiva [Omissis]**rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Cassì,

contro

la Federazione **Italiana Pallacanestro (FIP)**, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Maria Angela Vaccaro e dall'Avv. Giancarlo Guarino,

per l'annullamento

della decisione della Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) del 3 febbraio 2026, comunicata il 5 febbraio 2026, di cui al C.U. n. 478 del 3 febbraio 2026 C.S.A. n.

3, con la quale, nel respingere il reclamo presentato ex art. 96 R.G. dalla suddetta ricorrente, è stato confermato il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 12 gennaio 2026, di cui al C.U. n. 408 del 12 gennaio 2026 GSN, n. 116 – C.U. Omologazione gare e provvedimenti di legge - Serie A n. 26 Fase qualificazione Girone Unico (anch'esso impugnato quale connesso atto presupposto), con cui è stata omologata la gara n. 114, [Omissis] - [Omissis] del 10 gennaio 2026, con il risultato di 0-0; si è disposta l'esclusione della [Omissis]dalla partecipazione al Campionato di Serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto ad iscriversi al Campionato Senior a libera partecipazione; sono state annullate tutte le partite disputate da [Omissis], come previsto dall'art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare; è stata applicata la sanzione dell'ammenda di € 600.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi, come stabilito dall'art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia; è stata applicata, in capo al Legale Rappresentante della società, sig. [Omissis], la sanzione della inibizione per mesi 3, ai sensi dell'art. 44 R.G.; è stata disposta la trasmissione degli atti all'Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l'annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi degli artt. 18 e 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento e dell'art. 56, comma 3, del Regolamento di Giustizia; infine, è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 30 marzo 2026, il difensore della parte ricorrente - società sportiva [Omissis]s.r.l. - avv. Enrico Cassì; gli avv.ti Giancarlo Guarino e Paola Maria Angela Vaccaro, per la resistente FIP; nonché il Procuratore Generale dello Sport, pref. Ugo Taucer, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, che, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b) e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore Prof. Massimo Zaccheo.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 7 marzo 2026, la società sportiva [Omissis]s.r.l. (d'ora in poi, anche solo il [Omissis]) ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro del 3 febbraio 2026, comunicata il 5 febbraio 2026, di cui al C.U. n. 478 del 3 febbraio 2026 C.S.A. n. 3, con la quale, nel respingere il reclamo presentato ex art. 96 R.G. dalla suddetta ricorrente, è stato confermato il

provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 12 gennaio 2026, di cui al C.U. n. 408 del 12 gennaio 2026 GSN, n. 116 – C.U. Omologazione gare e provvedimenti di legge - Serie A n. 26 Fase qualificazione Girone Unico (anch'esso impugnato quale connesso atto presupposto).

1.1 È necessario premettere che l'odierna ricorrente è stata ammessa alla partecipazione del Campionato di Serie A 2025/2026 in pendenza di un accertamento avviato da AdE relativo al mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi IRPEF delle mensilità di gennaio e febbraio 2025 (con scadenza 16 aprile 2025). Nella specie è stato accertato che la società aveva utilizzato indebitamente in compensazione crediti di imposta altrui, risultati inesistenti; siffatta omissione veniva sanzionata dal Consiglio Federale con la penalità di 4 punti, da scontarsi nella corrente stagione 2025/2026, e confermata dalla decisione del Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 76/2025 (avverso la quale la società di [Omissis] ha interposto ricorso al Tar del Lazio (n. 15720/25), allo stato definito solo in sede cautelare con ordinanza n. 467 del 20.01.2026, che ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente).

Al fine di definire la pendenza citata, ed iscriversi al Campionato corrente, il [Omissis] stipulava un accordo di rateizzazione con AdE, con il quale, in applicazione del c.d. ravvedimento operoso di cui agli artt. 13 e 13*bis* del D.lgs. n. 472/97, si era impegnata a pagare l'importo dovuto per sorte (crediti di imposta indebitamente utilizzati in compensazione) sanzioni (nella misura ridotta prevista per legge) e interessi, in 5 rate, delle quali una da corrispondere subito e le altre 4 in altrettante mensilità. Nell'ambito delle verifiche successive alla ammissione al campionato, relative agli adempimenti del bimestre luglio/agosto 2025, con termine per adempiere fissato al 16 ottobre 2025, così come disposto alla Sez. 10.14 del Manuale delle Licenze 2025/2026, la Commissione di controllo riscontrava l'inadempimento da parte della società ricorrente al pagamento del rateo scadente entro il 31 agosto 2025, relativo al Verbale concordato con AGE il 29 maggio 2025, ed ha trasmesso alla FIP l'esito della verifica con i relativi allegati.

Per tale inadempienza il Consiglio Federale, con deliberazione n. 151 del 24 novembre 2025 (C.U. n. 320 del 24 novembre 2025), applicava alla società ricorrente la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2025/2026, oltre al divieto di provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori, così come disposto alla Sez. 11.5 Lett. B del Manuale; tale provvedimento è stato impugnato innanzi al Collegio di Garanzia con ricorso del 24 dicembre 2025, *medio tempore* definito da queste Sezioni Unite con dispositivo di rigetto Prot. n. 232/2026 del 30 marzo 2026. Vale precisare, altresì, che il divieto di deposito di nuovi contratti, considerata la normativa federale, risulta tutt'ora in vigore, atteso che il [Omissis] non ha provveduto al pagamento dei ratei concordati; tant'è che l'AdE ha proceduto al recupero con atto N. TY9CR3S00175, impugnato dal [Omissis] dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di [Omissis] che ha, nelle more, respinto la relativa istanza cautelare con provvedimento del 12 febbraio 2026.

2. Le premesse, relative alla situazione finanziaria della società, sono di ausilio per comprendere il procedimento per cui è causa che, evidentemente, è conseguenza della situazione sportiva del [Omissis]. Ed invero, l'organico del [Omissis] si è ridotto progressivamente a causa della risoluzione dei rapporti con i propri tesserati della prima squadra (allenatore e giocatori); in tale contesto, l'odierna ricorrente ha rinunciato a partecipare alla gara di Campionato del 05 gennaio 2026 (Gara n.105), ed è stata altresì esclusa dalla Basket Champions League con provvedimento adottato dalla FIBA in relazione a quanto occorso nella gara disputata il 6 gennaio 2026 con la [Omissis], persa a tavolino, avendo [Omissis] meno di due giocatori in campo utilizzabili.
Lo scorso 12 gennaio 2026 si svolgeva, dunque, la gara n. 114 tra l'odierna ricorrente e il Trento, che veniva dichiarata conclusa dagli arbitri a 5'49" del primo quarto, essendo rimasto in campo un solo giocatore della squadra del [Omissis].
Con il C.U. n. 408 del 12 gennaio 2026, G.S.N. N.116 SERIE A n. 26, il Giudice Sportivo Nazionale, sulla base del referto di gara e del rapporto del Sostituto Procuratore federale, nonché tenuto conto della predetta rinuncia fatta nella giornata n. 105, rilevava: *«che nell'imminenza dell'inizio della partita, su richiesta del capitano della [Omissis],* [Omissis]*, si è svolta una breve riunione negli spogliatoi degli arbitri alla presenza dello stesso Sostituto Procuratore Federale, degli arbitri, dei capitani delle due squadre,* [Omissis] *e lo stesso* [Omissis]*, nonché dei rispettivi dirigenti, nel corso della quale il capitano della [Omissis] comunicava che l'atleta* [Omissis]*, malgrado fosse iscritto a referto, non era nelle condizioni fisiche di potere scendere in campo, mentre lo stesso* [Omissis]*, unitamente al compagno di squadra* [Omissis]*, malgrado anch'essi infortunati, avrebbero provato a giocare*; che *la [Omissis] inseriva a referto solo sette giocatori, due dei quali (*[Omissis] e [Omissis]*), dopo soli 6", chiedevano loro stessi di abbandonare il campo senza avere partecipato attivamente al gioco, dichiarando di essere infortunati, mentre un terzo giocatore (*[Omissis]*), seduto in panchina, non entrava in campo al momento della sostituzione, dichiarando di essere indisposto»;* e che «*la gara in oggetto è stata dichiarata conclusa dagli arbitri a 5'49" del primo quarto, essendo rimasto in campo un solo giocatore della squadra del [Omissis], avendo gli altri commesso sistematicamente falli di gioco sino a raggiungerne il limite consentito*».
Il giudice di prime cure, dunque, sottolineava il "*comportamento generale della Società [Omissis], contraddistinto, nel corso della presente stagione sportiva, da delibere del Consiglio Federale relative a irregolarità regolamentari che hanno determinato l'applicazione di punti di penalizzazione e il blocco dei tesseramenti, nonché da deferimenti da parte della Procura Federale e relative decisioni del Tribunale Federale, con le quali sono stati applicati ulteriori punti di penalizzazione e la sanzione della inibizione nei confronti del legale rappresentante della Società [Omissis], oltre che da provvedimenti di questo GSN di applicazione della sanzione dell'ammenda ai sensi dell'art. 13.4 comma 4 DOA, per avere depositato presso la Lega Basket A un numero di contratti atleti inferiore a quello obbligatoriamente previsto in caso di opzione per la formula del 6+6, e, da ultimo,*

dal provvedimento di esclusione della [Omissis]dalla Basket Champions League adottato dalla FIBA per quanto accaduto il 6 gennaio 2026".

Così discorrendo, "*rilevato che tutti i soggetti coinvolti nelle attività della FIP sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali di integrità e lealtà implicanti il dovere di astenersi da pratiche fraudolente, nonché, tra l'altro, da comportamenti che possano danneggiare l'immagine della FIP o compromettere la correttezza delle competizioni*", prendendo, altresì, in considerazione il precedente di questo Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 60/20219, il Giudice Sportivo escludeva che la fattispecie sottopostagli potesse sussumersi nella disciplina di cui all'art. 58 del Regolamento Esecutivo Gare (Inferiorità numerica), bensì nella ipotesi di una "*palese alterazione della uguaglianza competitiva delle squadre in campo, alterazione che deriva dallo schieramento in campo da parte della [Omissis]di una formazione evidentemente non in grado di competere con l'avversaria, al fine di disputare formalmente la gara in questione e non incorrere in una seconda rinuncia che comporterebbe il ritiro definitivo dal presente Campionato*".

In ragione di quanto esposto, si riteneva "*corretto ed equo, per il caso in questione, assimilare la disputa della gara con una formazione evidentemente non in grado di competere con l'avversaria, gara poi conclusasi a 5'49" del primo quarto per inferiorità numerica, ad una vera e propria rinuncia alla stessa*", aprendo alla applicazione dell'art. 16 del Regolamento Esecutivo gare, per cui la rinuncia a due gare è considerata ritiro definitivo dal Campionato, e dell'art. 19 del Regolamento di Giustizia, per cui l'esclusione dal Campionato è parificata ad ogni effetto al ritiro ed alla rinuncia.

Il Giudice Sportivo, dunque, "*visti gli artt. 19, 44, 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia e artt. 16 e 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare*", irrogava le seguenti sanzioni:

"*- Dispone l'esclusione della [Omissis](cod. FIP 050927) dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campionati Senior a libera partecipazione;*

- annulla tutte le partite sin qui disputate dalla [Omissis]come previsto dall'art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare;

- applica la sanzione dell'ammenda di Euro 600.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall'art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia;

- applica al Legale Rappresentante pro tempore, Sig. [Omissis], la sanzione della inibizione per mesi tre ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia;

-dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l'annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi degli artt. 18 e 19 del regolamento Esecutivo Tesseramento e dell'art. 56, comma 3, del Regolamento di Giustizia;

- dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza".

3. La Corte Sportiva d'Appello, con una approfondita motivazione, ha escluso la nullità del provvedimento di primo grado, esaminando poi la richiesta, posta in subordine, di revoca delle sanzioni inflitte e la rilevanza del fatto sussunto nell''art. 58 R.E. Gare (inferiorità numerica), con la conseguente omologazione della sconfitta a tavolino con il risultato di 0-2 a sfavore del [Omissis]; e in un siffatto procedere non ha ravvisato alcun vizio della motivazione in ordine alla decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale.

4. Il [Omissis] ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.

I. "*Omessa motivazione, eccesso di potere, violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza del giudice sportivo*".

Deduce la società ricorrente che la Corte Sportiva d'Appello avrebbe omesso di motivare in ordine alla questione relativa all'asserita violazione dei criteri relativi alla diversa competenza dei giudici sportivi rispetto ai giudici federali. Deduce sul punto, che, in base allo Statuto Federale ed all'art. 88 del Regolamento di giustizia della FIP, i giudici sportivi hanno competenza in ordine alla omologazione delle gare sulla base delle notizie desumibili dal referto e rapporto di gara, mentre compete alla Procura Federale (e poi ai Giudici Federali) l'esercizio dell'azione disciplinare, secondo il principio sancito da Codesto Ecc.mo Collegio (decisione n. 84/2019). Deduce che, nel caso specifico, il Giudice Sportivo (e poi la Corte Sportiva d'appello) avrebbe assunto un provvedimento al di fuori della propria competenza, adottando una decisione di carattere disciplinare sulla base di valutazioni ricavate da fonti diverse dai soli documenti di gara. Deduce, infine, la ricorrente che la Corte Sportiva d'Appello non avrebbe motivato in ordine alle ragioni per le quali abbia inteso discostarsi dal citato precedente del Collegio di Garanzia n. 84/2019.

II. "*Violazione delle norme sul fascicolo di gara, arbitrio ed abuso di legge in punto di formazione della prova - Illegittimo utilizzo e ponderazione della relazione del Sostituto Procuratore Federale - Omessa motivazione*".

Secondo la Società, vi sarebbe stata una irrituale formazione del materiale probatorio utilizzato dal Giudice Sportivo per la decisione di primo grado (con particolare riferimento alle due relazioni della Procura Federale - presente *in loco* con un suo esponente) nonché una illegittima valutazione di "sistematicità" dei falli proveniente dalla stessa Procura. Si lamenta la violazione di principi di tipicità degli atti di gara, separazione delle funzioni tra organi di gara e organi inquirenti, diritto di difesa delle parti.

III. "*Difetto di motivazione e travisamento dei fatti e dei principi di diritto e normativi applicabili - Erronea assimilazione ad un precedente del Collegio di Garanzia*".

La ricorrente ritiene erroneo il richiamo al precedente del Collegio di cui alla decisione n. 60/2019, assumendo trattarsi, in quel caso, di una situazione radicalmente diversa da quella esaminata, posto che, nel caso di Siena, la scelta di schierare giocatori giovanili sarebbe stata volontaria, mentre, nel caso *de quo,* la situazione sarebbe derivata da una serie di circostanze contingenti (infortuni, indisponibilità di giocatori, blocco dei tesseramenti), e giammai da una determinazione del Club.

IV. "*Falsa applicazione di legge, violazione dell'art. 58 Regolamento Esecutivo Gare e dei principi che disciplinano la tipicità delle sanzioni disciplinari - Travisamento delle regole ed abuso di potere nella qualificazione dei fatti come rinuncia alla gara*".

Con il quarto motivo di ricorso, la Società deduce la falsa applicazione dell'art. 58 del Regolamento Esecutivo Gare, allegando un travisamento dei fatti e abuso di potere.

V. "*Violazione del principio di proporzionalità della sanzione*".

Come ultimo motivo di ricorso, si eccepisce, poi, che "*le sanzioni applicate risultano estremamente gravose,*" affermandosi che la sproporzione della sanzione è di palmare evidenza ed integra chiaramente un eccesso di potere sanzionatorio.

5. Si è costituita in giudizio la FIP, chiedendo di respingere integralmente il ricorso e tutti i motivi e le domande principali e subordinate ivi formulati, in quanto inammissibili ed infondati.

Considerato in diritto

I. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La società ricorrente deduce, sotto plurimi profili, l'asserita violazione delle norme sulla competenza del Giudice Sportivo Nazionale, sostenendo che quest'ultimo avrebbe adottato una decisione di natura disciplinare sulla base di valutazioni estranee ai documenti ufficiali di gara, così invadendo la sfera di attribuzioni riservata alla Procura Federale e agli organi della giustizia federale.

La censura non può essere condivisa.

Va anzitutto escluso il denunciato vizio di omessa motivazione della decisione impugnata.

La Corte Sportiva d'Appello ha, infatti, espressamente affrontato la questione relativa alla competenza del Giudice Sportivo Nazionale, richiamando l'art. 88, comma 3, del Regolamento di Giustizia FIP e rilevando come rientrino nelle attribuzioni del Giudice Sportivo "tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare", ivi comprese quelle concernenti "la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati", nonché "ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara".

La motivazione della Corte Sportiva d'Appello appare, pertanto, pienamente idonea a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice del reclamo, il quale ha ritenuto che la vicenda

in esame attenesse direttamente alla regolarità della competizione sportiva e ricadesse, conseguentemente, nell'ambito della competenza funzionale del Giudice Sportivo Nazionale.
E' bene poi considerare che l'art. 88 del Regolamento di Giustizia FIP attribuisce al Giudice Sportivo Nazionale non soltanto il potere di omologazione dei risultati di gara, ma più in generale la cognizione "su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare", comprese quelle relative ai comportamenti dei partecipanti e "ad ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara".
La norma delinea e attribuisce, dunque, una competenza ampia, funzionalmente preordinata alla tutela della regolarità della competizione sportiva, che non si esaurisce nella mera presa d'atto del risultato maturato sul campo, ma ricomprende anche il potere-dovere di verificare se lo svolgimento della gara sia avvenuto nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e parità competitiva che informano l'ordinamento sportivo.
Nel caso di specie, il Giudice Sportivo Nazionale non ha accertato né contestato un illecito disciplinare tipizzato, né ha esercitato poteri riservati alla Procura Federale.
Si tratta, dunque, di una valutazione strettamente inerente alla regolarità della competizione e agli effetti tecnico-sportivi derivanti dalla condotta tenuta in occasione della gara, pienamente riconducibile all'ambito di attribuzioni del Giudice Sportivo.
Né può ritenersi pertinente il richiamo operato dalla ricorrente alla decisione di questo Collegio n. 84/2019.
Tale precedente, infatti, atteneva a una fattispecie nella quale il Giudice Sportivo aveva sostanzialmente esercitato poteri di natura disciplinare attraverso un giudizio rivolto *ad personam*, in un ambito riservato alla Procura Federale e ai Giudici Federali.
Diversamente, nel caso in esame, il Giudice Sportivo non ha esercitato poteri disciplinari riservati alla Procura Federale o ai Giudici Federali, ma ha proceduto alla qualificazione della condotta tenuta dalla società ricorrente ai fini della regolarità della gara e dell'applicazione delle conseguenze previste dagli artt. 16 e 17 del Regolamento Esecutivo Gare e dall'art. 56 del Regolamento di Giustizia.
In tale prospettiva, correttamente la Corte Sportiva d'Appello ha ritenuto maggiormente pertinente il richiamo alla decisione del Collegio di Garanzia n. 60/2019, concernente un'ipotesi analoga verificatasi nell'ambito della medesima Federazione sportiva e parimenti incentrata sulla tutela della regolarità della competizione e della parità competitiva tra le squadre partecipanti.
II. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La società ricorrente lamenta l'illegittimo utilizzo, da parte del Giudice Sportivo Nazionale, delle relazioni trasmesse dal Sostituto Procuratore Federale presente in occasione della gara, deducendo, sotto diversi profili, la violazione delle norme concernenti il fascicolo di gara, la tipicità delle

fonti di prova, la separazione tra funzione requirente e funzione giudicante, nonché il difetto di motivazione della decisione impugnata.

Le censure non meritano accoglimento.

Occorre premettere che il sistema della giustizia sportiva, specie con riferimento ai procedimenti devoluti alla cognizione del Giudice Sportivo, è caratterizzato da esigenze di immediatezza, concentrazione e celerità dell'accertamento, funzionali alla tempestiva definizione delle questioni inerenti alla regolarità delle competizioni.

In tale prospettiva, l'art. 95 del Regolamento di Giustizia FIP attribuisce espressamente al Giudice Sportivo Nazionale il potere di "assumere le informazioni che reputa utili ai fini della pronuncia", anche mediante audizioni. La disposizione regolamentare, pertanto, non circoscrive la cognizione del Giudice Sportivo ai soli atti formalmente qualificabili come referto arbitrale o rapporto di gara, né introduce alcun divieto di acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi utili alla verifica della regolarità della competizione.

Nel caso di specie, il Giudice Sportivo Nazionale, a fronte di una situazione oggettivamente anomala emergente già dal referto di gara – gara conclusasi dopo pochi minuti, uscita pressoché immediata di alcuni atleti dichiaratisi infortunati, successione ravvicinata di falli commessi dai giocatori rimasti in campo – ha ritenuto di acquisire chiarimenti integrativi sia dagli arbitri sia dal Sostituto Procuratore Federale presente all'incontro.

Tale attività istruttoria deve ritenersi pienamente coerente con i poteri attribuiti al Giudice Sportivo dall'ordinamento federale e funzionale all'accertamento della effettiva regolarità della gara.

Né appare condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui le relazioni del Sostituto Procuratore Federale costituirebbero fonti "atipiche" o comunque inutilizzabili.

Come correttamente rilevato dalla Corte Sportiva d'Appello, il riferimento operato dal Giudice Sportivo alla documentazione "allegata al rapporto di gara" è espressione idonea a ricomprendere ogni documentazione acquisita nell'ambito del procedimento di omologazione e relativa ai fatti verificatisi in occasione della gara.

Sotto altro profilo, deve escludersi che il Giudice Sportivo abbia indebitamente delegato al Sostituto Procuratore Federale valutazioni tecniche riservate agli ufficiali di gara.

La decisione impugnata chiarisce, infatti, che il riferimento alla "sistematicità" dei falli non è stato utilizzato quale qualificazione tecnica dei singoli episodi di gioco, ma quale elemento descrittivo della dinamica complessiva della gara, caratterizzata dalla reiterazione, in un ristretto arco temporale, di falli funzionali al rapido raggiungimento della situazione di inferiorità numerica.

La Corte Sportiva d'Appello ha, sul punto, logicamente distinto la valutazione tecnica del singolo fallo rimessa esclusivamente agli arbitri, dalla considerazione complessiva della condotta tenuta dalla squadra nel corso della gara ai fini dell'accertamento della regolarità della competizione.

Infine, anche i denunciato il vizio di omessa motivazione appare insussistente.

La Corte Sportiva d'Appello ha, infatti, espressamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto legittimo l'utilizzo delle relazioni integrative della Procura Federale e ha chiarito come tali elementi abbiano costituito meri fattori di conferma rispetto alle anomalie già emergenti dagli atti ufficiali di gara e dagli ulteriori chiarimenti acquisiti dagli arbitri.

III. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

La società ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto pertinente il richiamo alla decisione del Collegio di Garanzia n. 60/2019, assumendo che la fattispecie oggetto di quel precedente sarebbe radicalmente diversa da quella oggi in esame.

La censura non può essere accolta.

Occorre osservare che il richiamo operato dal Giudice Sportivo Nazionale e condiviso dalla Corte Sportiva d'Appello non riguarda la perfetta sovrapponibilità fattuale delle due vicende, bensì il principio giuridico affermato dalla decisione n. 60/2019 in ordine alla tutela della regolarità della competizione sportiva e della parità competitiva tra le squadre partecipanti al campionato.

In tale precedente, infatti, questo Collegio ha evidenziato come il principio di lealtà sportiva costituisca non soltanto una regola di comportamento imposta alle società e ai tesserati, ma anche un criterio interpretativo e valutativo dell'intero sistema sportivo, idoneo a consentire agli organi di giustizia di reprimere condotte formalmente conformi a singole disposizioni regolamentari, ma sostanzialmente elusive dei principi di correttezza e regolarità della competizione. In questa prospettiva, la Corte Sportiva d'Appello ha correttamente ritenuto che la vicenda oggetto del presente giudizio presentasse significativi elementi di analogia con quella esaminata nella decisione n. 60/2019, in quanto anche nel caso odierno la società ricorrente ha schierato una formazione oggettivamente non idonea a garantire il regolare svolgimento della gara e la effettiva parità competitiva tra le squadre.

Né assume rilievo decisivo la circostanza, valorizzata dalla ricorrente, secondo cui la situazione verificatasi sarebbe derivata da difficoltà economiche e organizzative pregresse e non da una deliberata scelta strategica del club.

La decisione impugnata, infatti, non fonda la qualificazione della condotta esclusivamente sulla volontarietà originaria della situazione determinatasi, bensì sulla oggettiva alterazione della regolarità della gara concretamente disputata e sulle modalità attraverso cui la stessa si è svolta.

Parimenti corretta risulta la ritenuta non pertinenza del richiamo alla decisione n. 84/2019 di questo Collegio, concernente una fattispecie diversa, nella quale venivano in rilievo profili propriamente disciplinari e l'esercizio di poteri estranei alla competenza del Giudice Sportivo.

Nel caso oggi in esame, invece, come già rilevato in occasione dell'esame del primo motivo di ricorso, la decisione impugnata attiene alla qualificazione tecnico-sportiva della gara e alle conseguenze regolamentari derivanti dalla ritenuta assimilabilità della condotta alla rinuncia alla competizione, profili pienamente rientranti nella competenza del Giudice Sportivo Nazionale.

IV. Il quarto motivo di ricorso è anch'esso infondato.

La società ricorrente deduce la violazione dell'art. 58 del Regolamento Esecutivo Gare, sostenendo che la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta nell'ambito della mera "inferiorità numerica" e non già qualificata come rinuncia alla gara, con conseguente illegittimità delle sanzioni applicate.

Secondo la prospettazione difensiva, il Giudice Sportivo avrebbe arbitrariamente trasformato un evento di gioco – disciplinato espressamente dall'art. 58 R.E. Gare – in una rinuncia alla gara, in violazione dei principi di tipicità delle sanzioni e di tassatività delle fattispecie punitive.

La censura non può essere condivisa.

L'art. 58 del Regolamento Esecutivo Gare prevede che la squadra la quale, "per falli o altri eventi non voluti", venga a trovarsi con meno di due atleti disponibili sul terreno di gioco sia dichiarata perdente per inferiorità numerica, con omologazione della gara con il risultato di 0-2 e senza che tale esito sia considerato rinuncia.

La norma disciplina, dunque, situazioni fisiologiche ed episodiche che possono verificarsi nel corso della competizione sportiva a causa di eventi accidentali o comunque non intenzionalmente orientati ad alterare il regolare svolgimento della gara.

Nel caso di specie, tuttavia, il Giudice Sportivo Nazionale, con valutazione condivisa dalla Corte Sportiva d'Appello, ha motivatamente escluso che la situazione verificatasi potesse essere ricondotta nell'alveo della mera inferiorità numerica regolamentare.

La decisione impugnata ha, infatti, valorizzato il complesso delle circostanze concrete emerse dagli atti ufficiali e dai chiarimenti successivamente acquisiti: la preventiva consapevolezza delle condizioni fisiche di alcuni atleti; la presenza a referto di giocatori dichiarati indisponibili già prima dell'effettivo svolgimento della gara; l'immediata uscita dal campo di taluni giocatori dopo pochissimi secondi; la reiterazione ravvicinata dei falli commessi dagli atleti rimasti in campo; nonché la rapidissima conclusione dell'incontro per sopravvenuta inferiorità numerica.

In tale contesto, i giudici sportivi hanno ritenuto correttamente che la gara fosse stata disputata non già allo scopo di competere regolarmente con l'avversaria, bensì al solo fine di evitare formalmente una seconda rinuncia espressa, pur nella consapevolezza dell'impossibilità sostanziale di sostenere la competizione.

La qualificazione della condotta come rinuncia alla gara, pertanto, non costituisce una indebita estensione analogica della disciplina sanzionatoria né una violazione del principio di tipicità, ma rappresenta il risultato della valutazione sostanziale della concreta funzione assunta dalla partecipazione della società alla gara medesima. Tale conclusione risulta coerente con i principi già affermati da questo Collegio nella decisione n. 60/2019, ove si è evidenziato che il principio di

lealtà sportiva opera non soltanto quale regola di comportamento imposta ai soggetti dell'ordinamento federale, ma anche quale parametro di valutazione delle condotte suscettibili di alterare la regolarità della competizione.

V. Relativamente al quinto motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni applicate, esso deve ritenersi inammissibile.

È, infatti, principio consolidato quello per cui il Collegio di Garanzia dello Sport «*può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 6 settembre 2019, n. 71); e ancora, che la determinazione della sanzione è «*insindacabile in sede di legittimità, ove si collochi nell'ambito stabilito dalla norma sanzionatoria e sia assistita da una congrua motivazione*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 8 marzo 2015, n. 46).

Orbene, si reputa che nel caso in esame non ricorrano i presupposti per un sindacato da parte del Collegio.

Una volta ritenuta legittima la qualificazione della condotta come seconda rinuncia alla gara, risultano infatti correttamente applicate le conseguenze previste dal sistema regolamentare federale.

VI. Tenuto conto della complessità della vicenda le spese sono compensate.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport

Sezioni Unite

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 marzo 2026.

Il Presidente
F.to Gabriella Palmieri

Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00815/2026

Decisione n. 58
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Anna Cusimano - Relatrice

Virgilio D'Antonio

Angelo Guadagnino

Enzo Paolini - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2026, presentato, in data 5 giugno 2026, dalla **società [Omissis],** rappresentata e difesa dall'avv. Federico Bagattini,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio**, in persona del Presidente Federale, dott. Giovanni Malagò, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

avverso

la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC - LND, emessa in data 9 maggio 2026, con la quale la Corte ha respinto il reclamo presentato dall'odierna ricorrente e ha confermato la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Pistoia in data 4 aprile 2026 (C.R.T. D.P. Pistoia – C.U. n. 42/2026), con cui è stata irrogata, in capo alla società [Omissis], la sanzione della perdita della gara [Omissis] -– [Omissis] del 2 maggio 2025, oltre all'ammenda di euro 250,00.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 14 luglio 2026, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente – [Omissis] - avv. Federico Bagattini; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, avv. Anna Cusimano.

Premesso in fatto

1. Con ricorso del 5 giugno 2026, la società [Omissis] ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Toscana FIGC - LND, emessa in data 9 maggio 2026, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dall'odierna ricorrente e confermata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Pistoia in data 4 aprile 2026 (C.R.T. D.P. Pistoia – C.U. n. 42/2026), con cui è stata irrogata, in capo alla società [Omissis], la sanzione della sconfitta a tavolino della gara "[Omissis] - [Omissis]" del 2 maggio 2025, oltre all'ammenda di euro 250,00.

2. All'esito della predetta gara, penultima giornata del Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 - Pistoia, s.s. 2025/2026, il Giudice Sportivo Provinciale, con la decisione citata, così si determinava: "…*, esaminati gli Atti Ufficiali relativi alla gara in epigrafe; preso atto che la stessa è stata interrotta dal D.G. al 32' del s.t. avendo lo stesso ritenuto che la situazione creatasi in campo a seguito della condotta di giocatori, dirigenti e sostenitori di entrambe le squadre fosse tale da non consentire di riprendere il gioco e terminare la gara; fermi i provvedimenti disciplinari comminati a carico di calciatori e società; ciò premesso DELIBERA di infliggere ai sensi del*

combinato disposto degli art. 8 e 10 del C.G.S., ad entrambe le società, [Omissis] e [Omissis] ritenute responsabili dei fatti di cui in epigrafe che hanno causato la sospensione della gara: 1) la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; l'ammenda di euro 250/00 (duecentocinquanta/00). Restano i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei calciatori o Dirigenti pubblicati in separata ma contestuale parte del presente C.U.".

3. Avverso il detto provvedimento, l'odierna ricorrente ha proposto reclamo. All'esito dell'udienza dell'8 maggio 2026, veniva inviato alla [Omissis]un primo dispositivo nel quale il reclamo risultava accolto, con conseguente ordine di ripetizione della gara e, subito dopo, veniva inviata alla ricorrente una *seconda comunicazione, qualificata come "errata corrige", con la quale si dichiarava l'inammissibilità del reclamo per il mancato rispetto dei termini decadenziali previsti dal C.U. n. 155/A FIGC per la stagione 2025/2026.*

Il 9 maggio 2026 venivano pubblicate le motivazioni della decisone quivi impugnata: "La società [Omissis] inviava alla segreteria della Corte il reclamo contro il provvedimento sopra riportato, a mezzo pec il giorno 5/5/2026 alle ore 19.48. La Corte, verificato che non sono stati rispettati i termini ridotti ai sensi del C.U. 155/A FIGC relativi alla fase finale dei campionati, in quanto non è stato presentato il preannuncio di reclamo entro le ore 24.00 del 4/5/2026 ed il reclamo è stato inviato il giorno 5/5/2026 alle ore 19.48 e non entro le ore 11.00 dello stesso giorno, non prende in esame il reclamo perché fuori termini. P.Q.M. respinge il reclamo, conferma la decisione del G.S. e dispone incamerarsi la tassa di ricorso".

4. Avverso la pronuncia della Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Toscana, la [Omissis] ha proposto ricorso innanzi a questo Collegio di Garanzia dello Sport, affidando le proprie ragioni a due motivi di doglianza:

I. "*Violazione delle norme di cui agli artt. 24, commi 1 e 2; 111, comma 1, Cost.; art. 2, comma 2, C.G.S. CONI; art. 44, comma 1, C.G.S. FIGC, in materia di diritto di difesa*".

II. "*Violazione delle norme di cui agli artt. 53 e 56 C.G.S. FIGC: abnormità della decisione della Corte Sportiva d'Appello Toscana*".

Parte ricorrente ha concluso chiedendo a questo Collegio di Garanzia di "*cassare la decisione impugnata con rinvio alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana affinché si uniformi ai principi di diritto affermati".*

5. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

6. All'udienza del 14 luglio 2026, le Parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La Procura Generale dello Sport, intervenuta in udienza, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, comunque, per il rigetto.

Considerato in diritto

I. Con il primo motivo, Parte ricorrente deduce che la declaratoria di inammissibilità del reclamo presentato in secondo grado viola i principi del diritto di difesa e del giusto processo, considerato che – se è vero che la ricorrente ha presentato direttamente il reclamo a mezzo PEC in data 5 maggio 2026 alle ore 19:48, senza aver presentato preventivamente il preannuncio di reclamo entro le ore 24:00 del 4 maggio 2026 (giorno di pubblicazione della decisione del giudice sportivo secondo le prescrizioni del C.U. n. 155/A) – la società non sarebbe stata messa nelle condizioni materiali di poter presentare il citato preannuncio, atteso che la decisone di primo grado gli era stata notificata alle 21:50 del medesimo 4 maggio, ossia circa solamente 2 ore prima della scadenza, in tarda serata e ad uffici chiusi.
L'argomentazione della [Omissis] è meritevole di accoglimento.
I.I L'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e l'art. 2 dei Principi di Giustizia Sportiva, nell'enunciare i principi del processo sportivo, dispongono che tutti i procedimenti di giustizia sportiva assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il Procedimento sportivo, inoltre, attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
Sebbene le Federazioni Sportive siano dotate di una autonomia propria delle istituzioni intermedie, che si sostanzia in una autonomia statutaria, la stessa è comunque soggetta al rispetto di una serie di principi e di obblighi, che impongono doveri di conformazione nell'elaborazione degli Statuti e/o degli atti normativi interni ai principi dell'ordito regolatorio che fa capo al CONI (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 26 aprile 2016, n. 5).
I.II Ebbene, l'art. 76 C.G.S. FIGC disciplina i procedimenti di seconda istanza innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e statuisce, al secondo e al terzo comma, che: *"2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla*

pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare". Il C.G.S. FIGC prevede, inoltre, all'art. 49, comma 12, che il Presidente Federale possa stabilire un'abbreviazione dei termini previsti dal codice "*nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti*".

In virtù di tale disciplina, il Presidente Federale ha disposto l'abbreviazione del termine di impugnazione dinanzi agli organi di giustizia sportiva, per le ultime quattro giornate dei campionati indicati nel C.U. n. 155/A del 5 febbraio 2026, stabilendo che:

"*2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:*

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti".

Sebbene l'anticipazione del termine di impugnazione delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo nelle ultime quattro giornate di campionato sia finalizzata a garantire il celere accertamento delle irregolarità in vista della fine delle competizioni, tale termine non può certamente determinare la violazione o la eccessiva riduzione delle prerogative di difesa dei soggetti sanzionati.

Non si dubita, infatti, dell'astratto potere di conformare il termine a impugnare, che rientra nei poteri del Presidente Federale in base alla richiamata disciplina del C.G.S. FIGC, quanto piuttosto del suo esercizio nel caso concreto.

I.III L'applicazione della Delibera ha l'effetto di comprimere i termini per preannunciare e proporre il reclamo in maniera talmente ristretta da costituire – ad avviso di questo Collegio – una violazione del diritto di difesa sancito a livello nazionale e sovranazionale, nonché previsto tra i principi fondamentali della giustizia sportiva.

L'art. 24 della Costituzione, l'art. 47 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali e l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, enunciano il diritto di difesa quale diritto inviolabile dei singoli, che si sostanzia nel diritto a un ricorso effettivo dinanzi al Giudice e al diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie a preparare adeguatamente la propria difesa. La giurisprudenza delle Corti sovranazionali può senz'altro essere applicata nell'ordinamento sportivo, tenuto conto che i principi del giusto

processo devono essere rispettati anche dinanzi agli Organi di giustizia sportiva (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 5 maggio 2016, n. 19, e, in senso conforme, Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 27 maggio 2025, n. 36).

I.IV Il termine di pochissime ore per la dichiarazione di preannuncio di reclamo, e di meno di 24 ore per la predisposizione del reclamo, non appaiono, all'evidenza, idonei a consentire al soggetto sanzionato lo svolgimento delle varie attività necessarie per la propria difesa: individuare un difensore, consentire a questo di potere, considerato il normale volume di lavoro professionale e la complessità del caso, consultarsi con il proprio cliente, studiare la questione, elaborare una strategia difensiva e redigere adeguatamente gli atti di causa.

I.V La violazione del diritto di difesa può essere apprezzata anche sotto il profilo della decorrenza del termine. Difatti, le decisioni degli Organi di giustizia sportiva devono essere pubblicate integralmente, a mezzo di comunicato ufficiale, sul sito internet della Federazione. Inoltre, l'art. 13, comma 2, N.O.I.F. FIGC prevede che le decisioni si presumono conosciute dal momento della pubblicazione e, salvo che non siano previste specifiche modalità di notifica, tale momento costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 4 giugno 2018, n. 33).

I termini di preannuncio e di impugnazione ridotti – già di per sé inidonei *ut supra* – iniziano a decorrere dal momento della pubblicazione del comunicato, rendendo ulteriormente gravosa la possibilità di conoscere immediatamente il contenuto della decisione, assumere le conseguenziali determinazioni e predisporre la difesa.

II. Con il secondo motivo, Parte ricorrente deduce che la correzione del dispositivo dell'8 maggio, di contenuto opposto rispetto a quello subito prima comunicato di accoglimento, e oggetto di *errata corrige*, rappresenta un'ipotesi patologica di abnormità, avendo la Corte Sportiva d'Appello già esaurito del tutto il potere giurisdizionale con la pronuncia effettuata nel primo dispositivo. Sostiene la ricorrente che "*risulta (…) in aperta violazione dei principi fondamentali alla base del processo la condotta della Corte di pronunciarsi nuovamente su fatti appena decisi, stravolgendone completamente l'esito. (…). Ma è la stessa etichetta "errata corrige" usata dalla Corte di Appello Territoriale a disvelare l'abnormità del provvedimento atteso che detto istituto trova collocazione all'interno dell'ordinamento giuridico esclusivamente al fine di emendare eventuali errori materiali, non potendo in alcun modo intervenire quale strumento volto a modificare il contenuto decisorio di una pronuncia già emessa (…)*".

Anche il secondo motivo di doglianza è fondato, e merita accoglimento.

II.I Giova premettere che, secondo il principio *iura novit curia,* di cui all'articolo 113, comma 1, del c.p.c., viene fatta salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica

ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti, fermo restando, però, il divieto per il giudice di mutare gli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa, pronunciandosi su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. civ., sez. terza, 23 novembre 2022, n. 34432), il che si traduce, ovviamente, in un potere/dovere del giudice (specialmente quello di legittimità) di presidiare la tenuta del sistema ordinamentale laddove principi generali sia sostanziali che processuali vengano violati.

II.II Orbene, in virtù del richiamo che l'art. 2, comma 6, Codice della Giustizia Sportiva CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile, questo Collegio intende uniformarsi a quanto disposto dall'art. 287 c.p.c., nella parte in cui prevede che l'errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza non può essere corretto d'ufficio, ma solo su ricorso di parte (con l'unica eccezione prevista dall'art. 391 *bis* c.p.c. per le sole decisioni della Corte di Cassazione).

II.III A ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato da parte ricorrente, la correzione è ammessa solo se si è in presenza di un vero errore materiale o di calcolo, cioè di una difformità tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione testuale, rilevabile dal provvedimento stesso, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.

Nel caso che ci occupa non solo la Corte di seconda istanza ha provveduto d'ufficio alla correzione di un errore, ma non risulta neppure evidenza dello stesso, non essendo mai stato comunicato il contenuto della prima decisione di accoglimento del ricorso, dal quale, se del caso, evincere l'eventuale difetto di corrispondenza tra il *decisum* e la parte motiva. Il dichiarato "*errata corrige*", inoltre, si è risolto nella integrale modifica della decisione, che è passata da "accoglimento" a "rigetto".

Questo Collegio di Garanzia condivide gli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte, che hanno ripetutamente chiarito che il procedimento di correzione serve a rimediare a un difetto di corrispondenza fra ideazione del giudice e rappresentazione grafica (cfr. Cass. civ., sez. sesta, 20 novembre 2019, n. 30260, e 25 novembre 2022, n. 34857), e che lo stesso non può essere usato per modificare il contenuto concettuale della decisione o per rimediare a errori di giudizio (cfr. Cass. civ., sez. sesta, 20 novembre 2019, n. 30260; Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2621).

III. Alla luce di quanto esposto, la pronuncia impugnata va cassata con rinvio alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia nei limiti devoluti, attenendosi al seguente principio di diritto: "*i termini ridotti per il preannuncio di reclamo e per la proposizione del reclamo stesso, stabiliti dal C.U. n. 155/A FIGC per le ultime giornate di campionato in applicazione dell'art. 49, comma 12, C.G.S. FIGC, non possono operare in modo*

da comprimere il diritto di difesa oltre la soglia di effettività garantita dall'art. 24 della Costituzione, dall'art. 47 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali e dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dai principi di giustizia sportiva (art. 2 C.G.S. CONI). In particolare, ove la decisione del Giudice Sportivo sia stata notificata alla parte sanzionata in orario tale da renderle materialmente impossibile, o comunque particolarmente gravoso – nel residuo lasso di tempo prima della scadenza del termine di preannuncio e di reclamo – svolgere le attività minime necessarie alla difesa, la declaratoria di inammissibilità del reclamo per tardività è illegittima per violazione del diritto di difesa".

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

Accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata con rinvio alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Toscana FIGC-LND in diversa composizione, con riferimento al principio di diritto di cui in parte motiva.

Spese al definitivo.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle Parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 luglio 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

LA RELATRICE
F.to Anna Cusimano

Depositato in Roma, in data 7 agosto 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00824/2026

Decisione n. 59
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE

Composta da
Wally Ferrante – Presidente
Lucio Giacomardo - Relatore
Tonio Di Iacovo
Mario Serio
Mario Stella Richter – Componenti

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al **R.G. ricorsi n. 45/2026**, presentato, in data 22 maggio 2026, dal **Pisa Sporting Club S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, Consigliere Delegato, Dott. Giovanni Corrado, con sede in Pisa, Via Vincenzo Gioberti, n. 39, P.IVA 01932490509, rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via G. Allegri, n. 14, non costituita in giudizio,

nonché contro

la società **Alcione Milano S.s.a r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giulio Gallazzi, con sede in Milano, alla Via Alessio Olivieri, n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Di Cintio del Foro di Roma,

nonché contro

il **Sig. [omissis],** c/o Pisa Sporting Club S.r.l., non costituito in giudizio,

per la riforma

della decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 13 aprile 2026 (Registro procedimenti n. 0134/CFA/2025-2026, e, quanto alle motivazioni, il 23 aprile 2026, con la quale, in accoglimento del reclamo promosso dalla Alcione Milano S.S.D. a r.l. avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche FIGC n. 0476/TFNSVE-2025-2026 del 05 marzo 2026, è stato dichiarato il diritto della società Alcione Milano SSD a r.l. a percepire, da parte del Pisa Sporting Club S.r.l., il premio alla carriera ex art. 99 *bis* N.O.I.F. FIGC, nella misura di € 36.000,00, relativamente al tesseramento del calciatore Sig. [omissis].

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 28 luglio 2026, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams:

- il difensore della Società ricorrente - Pisa Sporting Club S.r.l., - avv. Federico Menichini, per delega dell'avv. Mattia Grassani, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata;
- il difensore della Società Alcione Milano S.s.a r.l., avv. Cesare di Cintio, che ha concluso per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza del ricorso;
- l'avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuto in presenza, ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Lucio Giacomardo.

Svolgimento del procedimento

1. In punto di fatto la vicenda può essere così ricostruita.
 La Società Alcione Milano S.s. a r.l. tesserava il calciatore [omissis] nelle stagioni sportive 2008-2009 e 2009-2010, epoca nella quale detta Società disputava il campionato di Prima Categoria presso il Comitato Regionale della Lombarda della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C.
 In data 24 agosto 2025, il giocatore [omissis] esordiva in Serie A nella partita di campionato tra Atalanta e Pisa.
 In considerazione di quanto previsto dall' art. 99 *bis* N.O.I.F. FIGC, con riferimento al "*premio alla carriera*", la Società Alcione Milano provvedeva a richiedere alla Commissione Premi della FIGC la relativa certificazione in data 26.08.2025.
 In data 1° ottobre 2025, la segreteria della Commissione Premi della FIGC trasmetteva alla Società Alcione Milano il provvedimento numero 2/E – 25-9-2025, con cui veniva deliberata la certificazione del "*premio alla carriera*" in relazione al calciatore [omissis] per un importo pari ad euro 36.000,00 dovuto dalla società Pisa Sporting Club S.r.l.
 Con comunicazione inviata a mezzo PEC il giorno 2 ottobre 2025, la società Alcione Milano notificava alla società Pisa Sporting Club la certificazione della Commissione Premi della FIGC e, successivamente, in data 30 ottobre 2025, la Società Pisa Sporting Club provvedeva al pagamento della fattura n. 110 dell'importo di euro 36.000,00 in favore della società Alcione Milano.
 In data 19 dicembre 2025, tuttavia, l'Ufficio di segreteria della Commissione Premi della FIGC trasmetteva alla Società Alcione Milano un nuovo provvedimento, assunto in via autonoma, con il quale veniva revocata la certificazione n. 5 del CU 2E del 25 settembre 2025 precedentemente rilasciata.
 In particolare, con tale nuovo provvedimento la Commissione Premi della FIGC affermava che, "*considerato che la Società Alcione Milano Ss a rl è stata promossa al campionato della Lega Pro nella stagione 2025/2026*" e "*tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 99 bis delle N.O.I.F. stabilisce che il premio alla carriera è riconosciuto alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile*", si deliberava "*di revocare la certificazione n. 5 del CU 2E del 25-9-2025 e di non certificare il premio in quanto lo stesso non sussiste poiché la Società Alcione Milano SS a rl,*

quando il calciatore disputa la partita di esordio in Serie A, milita presso una Lega professionistica".

2. Avverso tale provvedimento la Società Alcione Milano proponeva Ricorso al Tribunale Nazionale Federale- Sez. Vertenze Economiche della FIGC, chiedendone l'annullamento.

Il Tribunale Federale Nazionale- Sez. Vertenze Economiche della FIGC respingeva il ricorso della Società Alcione Milano, confermando il provvedimento di revoca adottato dalla Commissione Premi della FIGC.

3. Con Reclamo notificato il 12 marzo 2026, la Società Alcione Milano impugnava la decisione del Tribunale Nazionale Federale- Sez. Vertenze Economiche e chiedeva che la Corte di Appello Federale riformasse e/o annullasse l'impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n.0476/TFNSVE - 2025-2026, resa in data 27.02.2026, con motivazione notificata in data 5.03.2026, e, per l'effetto, dichiarasse la legittimità della certificazione n. 5, pubblicata con C.U. n. 2E del 25-09-2025, della Commissione Premi della FIGC e, conseguentemente, dichiarasse la società Pisa Sporting Club S.r.l. obbligata a corrispondere alla società Alcione Milano il premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. maturato per il giocatore [omissis].

4. Nel contraddittorio tra le parti, la Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite della FIGC, con la decisione qui impugnata, accoglieva il Reclamo proposto dalla Società Alcione Milano, riformando la precedente decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche.

In particolare, l'organo di secondo grado, con la decisione impugnata, per quanto interessa in questa sede, osservava che: "*Con il sesto motivo di reclamo, la Reclamante denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 99 bis NOIF. Il motivo investe la questione se, al fine di poter vantare il premio la carriera, lo status di società dilettantistica o appartenente al settore giovanile debba sussistere soltanto al momento in cui la formazione è stata erogata o debba permanere anche al momento in cui si avvera la condizione a cui è subordinata la certificazione del premio. 6.1. La decisione di primo grado assunta dal TFN-SVE ha ritenuto la certificazione rilasciata con provvedimento numero 2E del 25.9.2025 errata, in quanto «la Commissione premi non ha all'epoca verificato che al momento della maturazione del premio alla carriera avvenuta con l'esordio del calciatore [omissis] nel Campionato di Serie A in occasione della gara Atalanta contro Pisa disputata il 24.08.2025, la società Alcione Milano non aveva il requisito di appartenenza alla L.N.D. e/o di puro Settore giovanile, indispensabile per potere rivendicare il premio alla carriera». Secondo il TFN-SVE «dal chiaro tenore della norma emerge inconfutabilmente che il requisito dell'appartenenza della società che rivendica il premio alla L.N.D e/o al puro Settore Giovanile costituisce elemento indispensabile non solo al momento*

dell'espletamento della formazione ma anche al momento della maturazione del premio (con l'esordio nel Campionato di Serie A ovvero in Nazionale A o Under 21)». Inoltre, si afferma che «La tesi sostenuta dalla società Alcione Milano, secondo cui il passaggio di categoria da società dilettantistica a società professionista intercorsa tra fase di formazione ed il momento di maturazione del premio non avrebbe alcuna incidenza, (….) urta palesemente con il dettato normativo che trova la sua ratio nel valorizzare, ai fini premiali, solo le società dilettantistiche che, pertanto, devono avere tale caratteristica sia al momento dello svolgimento della formazione, sia al momento della maturazione del premio alla carriera». 6.2. La Reclamante critica la posizione così assunta dalla decisione di primo grado. Al tal fine sostiene che l'art. 99 bis NOIF debba essere interpretato avendo riguardo alla condizione della società al momento in cui essa ha svolto l'attività formativa, e non alla sua condizione al momento dell'esordio del calciatore in Serie A. Si osserva, richiamando CFA, Sez. IV, 71/CFA/2019-2020, che la ratio della norma è quella di incentivare l'investimento nei settori giovanili da parte delle società dilettantistiche attraverso un sistema di tipo solidaristico che prevede, al fine premiare l'attività formativa svolta, il pagamento di un contributo da parte delle società di categoria superiore alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano formato tecnicamente i giovani calciatori. In questo modo si incentiva la formazione di giovani atleti e, secondo la Reclamante, ciò dovrebbe avvenire indipendentemente dall'evoluzione successiva dello status societario, che in un lungo lasso di tempo potrebbe, come è accaduto nel caso in esame, mutare. Secondo la reclamante l'art. 99bis deve essere interpretato «avendo riguardo alla natura/ status che deve possedere il club nel momento in cui "forma l'atleta", dato che la ratio della norma è proprio quella di "ricompensare" la scelta del club, fatta a suo tempo, di investire nei giovani, indipendentemente dal tipo di attività che viene svolta dal club al tempo in cui l'atleta esordisce in Serie A». 6.2.1. Nel caso di specie, al momento della formazione del calciatore (stagioni 2008/2009 e 2009/2010) la società Alcione Milano era affiliata alla LND. L'esordio in Serie A è avvenuto dopo diciotto anni, quando lo status della società era ormai mutato. Secondo la Reclamante il diritto al premio non si è estinto con il passaggio del club al settore professionistico, perché ciò non è previsto dalla norma. Ritenere che il requisito dilettantistico debba persistere al momento dell'esordio condurrebbe, secondo la Reclamante, «a conclusioni illogiche» e strutturalmente instabili, in cui il diritto al premio risulterebbe acquisito e perduto in modo ciclico al variare della categoria di appartenenza della società, in violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento e ragionevolezza dell'interpretazione, che impongono di attribuire alle previsioni regolamentari un significato coerente, stabile e idoneo a garantire prevedibilità degli effetti nel tempo. 6.3. In senso contrario la Resistente sostiene che il tenore letterale dell'art. 99bis NOIF è univoco e non lascia spazio ad interpretazioni alternative: la norma

riconosce il premio «alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile», utilizzando il presente indicativo «è riconosciuto», con ciò riferendosi alla condizione della società al momento dell'avveramento dell'evento che determina la maturazione del premio, e non soltanto alla condizione sussistente al tempo della formazione erogata. Si evidenzia che il requisito soggettivo deve sussistere in modo cumulativo sia al momento della formazione - come dimostrato dal fatto che il premio non spetta a chi abbia tesserato il calciatore come "giovane di serie", status proprio dei calciatori vincolati a club professionistici - sia al momento dell'avveramento della condizione, cioè dell'esordio in Serie A. 6.3.1. In critica alla tesi della Reclamante circa la possibile instabilità del meccanismo, si afferma che le vicende societarie - promozioni o retrocessioni - successive al tempo dell'esordio, quale evento che dà diritto al premio, sono del tutto irrilevanti, «atteso il difetto del requisito soggettivo al momento della verificazione dell'evento che dà diritto al premio (i.e. l'esordio di [omissis] in Serie A del 4 agosto 2025)». Si evidenzia, inoltre, che sin dall'entrata in vigore dell'art. 99bis NOIF nel 2002, più Comunicati Ufficiali e Circolari della FIGC e della LND, anche relativi alle istruzioni operative per la richiesta del premio, sono stati indirizzati esclusivamente ai Comitati dilettantistici e alle Divisioni dilettantistiche, così dimostrando che il premio alla carriera è stato inteso «quale premialità limitata alle società richiedenti in costanza di associazione alla L.N.D. e/o di puro settore giovanile scolastico». Si cita altresì, a titolo esemplificativo, la delibera della Commissione premi pubblicata con C.U. n. 6/E del 22 gennaio 2026, con la quale è stato negato il premio alla carriera all'A.C. Reggiana 1919 nei confronti del Pisa per il calciatore [omissis], con motivazione identica a quella del caso in esame. 6.3.2. Infine, si nega che l'interpretazione così sostenuta tradisca la ratio dell'art. 99bis NOIF. Si sostiene, al contrario, che «La ratio reale della norma (…) è che i club professionistici non possono considerarsi legittimati a ricevere il premio alla carriera, posto che, altrimenti, la funzione verticale e solidaristica della norma – ovvero quella di riconoscere un premio a società di L.N.D. /S.G.S. per calciatori che hanno compiuto il massimo step di carriera – verrebbe irrimediabilmente frustrata, determinando una sovrapposizione con gli altri premi federali disciplinati dalle N.O.I.F.». Una funzione solidaristica ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza sia endofederale (Corte federale d'appello, Sezioni Unite, decisione n. 56 del 19 dicembre 2022) che esofederale (Collegio di Garanzia dello Sport CONI, decisione n. 36 del 2018). 6.3.3. In sintesi si ribadisce, anche in ragione della funzione solidaristica della norma, che «l'indennità premiale debba essere riconosciuta per il contributo reso nella crescita e preparazione del calciatore che prende parte alla sua prima gara di Campionato di Serie A o debutta con la maglia della Nazionale A o Under 21 con lo status di professionista, alle società che, al verificarsi di tale, evento siano effettivamente dilettantistiche, quindi associate alla L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile». 6.4. Il motivo di reclamo

merita accoglimento. La questione posta dal motivo di reclamo in esame attiene all'interpretazione dell'art. 99 bis NOIF e, in particolare, alla necessità o meno che la società richiedente mantenga lo status dilettantistico o di puro settore giovanile non soltanto al momento dell'erogazione della formazione, ma anche al momento in cui si avvera l'evento condizionante l'effettiva esigibilità del premio. 6.4.1. Il testo dell'art. 99bis NOIF riconosce il compenso forfettario «alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile» per «ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come giovane o giovane dilettante», al verificarsi di determinati eventi (esordio in Serie A ovvero prima gara ufficiale in Nazionale A o Under 21 con status di professionista). La norma subordina poi il premio alla condizione che «il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive». Ciò che la norma non disciplina - e questo è il punto centrale - è l'ipotesi in cui la società che ha svolto l'attività formativa muti il proprio status tra il momento della formazione e il momento dell'avveramento dell'evento condizionante. 6.4.2. La Resistente sostiene che il tenore letterale della norma sia univoco nel richiedere lo status dilettantistico anche al momento dell'avveramento della condizione, richiamando l'utilizzo del presente indicativo «è riconosciuto» riferito «alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile». L'argomento, tuttavia, non persuade. 6.4.3. Il presente indicativo «è riconosciuto» descrive la struttura generale della norma - il fatto che il compenso sia riconosciuto alle società dilettantistiche che abbiano svolto attività formativa - e non costituisce affatto un riferimento temporale preciso allo status della società al momento in cui si avvera una delle condizioni contemplate dall'art. 99 bis NOIF. In realtà il testo tace sul punto. Come è noto, il silenzio del legislatore (anche sportivo) può essere interpretato in due modi opposti: come lacuna da colmare in via interpretativa, ovvero come scelta consapevole il cui significato è l'irrilevanza delle vicende non disciplinate. Nel caso in esame, ritiene questa Corte che il silenzio dell'art. 99 bis NOIF sulle vicende sopravvenute relative allo status della società richiedente costituisca non una lacuna ma, alla luce della struttura del diritto al premio alla carriera, un dato normativo significativo, da cui discende la regola dell'irrilevanza del mutamento di status successivo all'erogazione della formazione. 6.4.4. L'elemento determinante per la corretta interpretazione della norma è la struttura del diritto al premio alla carriera, quale ricostruita dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI alla luce dell'art. 99 bis NOIF. Il Collegio di Garanzia dello Sport (Sez. I, decisione 12 febbraio 2020 n. 9) nell'affermare la natura privatistica del premio alla carriera, il suo carattere di diritto patrimoniale e la sua rinunziabilità ha chiarito che non si tratta «di un diritto che non c'è ancora, esso esiste ed è codificato come premio alla carriera ed è già predeterminato nel suo ammontare in € 18.000,00 (diciottomila), quello che manca ed è incerto

è il fatto storico che deve concretizzarsi, rectius avverarsi, ovvero l'esordio in campionato di Serie A o nella Nazionale A o Under 21». Ha inoltre affermato che «il premio alla carriera è determinato dalla norma in maniera precisa ed esatta e fissato in € 18.000,00 (diciottomila) per ogni anno di formazione del giovane calciatore, lasciando in sospeso la sua erogazione al maturare di alcune condizioni rinvenibili nell'esordio nel campionato di Serie A oppure nella Nazionale A o nell'Under 21»; e che «il diritto previsto nell'art. 99 bis NOIF è un diritto sotto condizione sospensiva di fatto (è la condizione che subordina il dispiegarsi degli effetti all'avverarsi di un avvenimento incerto e futuro), per la qual cosa siamo in presenza di una aspettativa giuridicamente tutelata ai sensi dell'art. 1357 c.c., il quale, com'è noto, dispone che "chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione"» (così Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. I, decisione 12 febbraio 2020 n. 9). 6.4.5. Si può pertanto affermare che il diritto al premio alla carriera non sorge istantaneamente al momento dell'esordio del calciatore in Serie A (o altro evento condizionante), né al momento della formazione. Esso si configura, piuttosto, come un'aspettativa giuridicamente qualificata che sorge con lo svolgimento dell'attività formativa - a condizione che questa sia stata prestata da una società dilettantistica o di puro settore giovanile nei confronti di un calciatore tesserato come giovane o giovane dilettante - e che si perfeziona, trasformandosi in diritto di credito attuale ed esigibile, al verificarsi di uno degli eventi condizionanti previsti dall'art. 99bis NOIF. In modo coerente, il termine di prescrizione previsto dall'art. 40, comma 3, CGS (termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto) deve essere ancorato all'avveramento della condizione (cfr., con riferimento al previgente art. 25, 3° co., CGS FIGC e rispetto al diritto di natura patrimoniale ad ottenere il premio alla carriera, Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 2). 6.4.6. Questa struttura del diritto al premio alla carriera, già aspettativa giuridicamente qualificata, è determinante ai fini dell'interpretazione dell'art. 99bis NOIF. Lo status dilettantistico della società richiedente è il presupposto che consente il sorgere dell'aspettativa: esso deve sussistere al momento dell'erogazione della formazione, perché è in quel momento che si radica il titolo giuridico al premio. Le condizioni per il perfezionamento dell'aspettativa in diritto di credito sono soltanto quelle espressamente indicate dalla norma e non comprendono la persistenza dello status dilettantistico al momento dell'avveramento di una delle condizioni. Diversamente ragionando, si introdurrebbe nell'art. 99bis una condizione risolutiva dell'aspettativa già sorta - il passaggio della società al professionismo - che il testo normativo non prevede. L'effetto sarebbe quello di qualificare il mutamento di status della società come fatto idoneo a estinguere retroattivamente un'aspettativa giuridica già consolidata, con conseguenze sistematicamente incoerenti e

praticamente irragionevoli. 6.4.7. La ratio dell'art. 99 bis NOIF - incentivare lo sviluppo dei settori giovanili, attraverso un sistema di tipo solidaristico che prevede il pagamento di un contributo da parte delle società di categoria superiore alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano formato tecnicamente i loro giovani calciatori (Collegio Garanzia dello Sport CONI, Sez. IV, 10 novembre 2020, n. 64; CFA, Sez. Un., Decisione/0056/CFA-2022-2023; CFA, Sez. IV, 17 giugno 2020, N. 71/2019-2020) - conferma, e non contraddice, l'interpretazione appena sostenuta. L'investimento formativo è compiuto nel passato, quando la società era dilettantistica e sceglieva di destinare risorse alla crescita di giovani calciatori nella consapevolezza che, al verificarsi di determinate condizioni future, avrebbe maturato un diritto di credito. Negare tale credito per effetto del successivo passaggio della stessa società al professionismo significherebbe vanificare retroattivamente l'incentivo che la norma intendeva creare, con un effetto disincentivante sull'attività formativa che è esattamente l'opposto di quello perseguito dal legislatore federale con l'art. 99 bis NOIF. Va poi considerato che la circostanza per cui una società dilettantistica possa, nel lungo arco di tempo intercorrente tra la formazione e l'esordio in Serie A del calciatore formato, mutare il proprio status è tutt'altro che imprevedibile o eccezionale, come evidenziato dalla Reclamante. Nel caso in esame sono trascorsi diciotto anni tra le stagioni di formazione e l'esordio del calciatore. In un simile arco temporale, le vicende societarie del club formatore sono del tutto indipendenti dall'evoluzione della carriera del calciatore e non possono ragionevolmente incidere su un'aspettativa giuridica già esistente. 6.4.8. Per le ragioni indicate, anche la prassi applicativa ultradecennale richiamata dalla Resistente, pur meritevole di grande attenzione, non può prevalere su un'interpretazione della norma che conduce a risultati opposti", concludendo "*8. Per la ragioni fin qui illustrate, il reclamo, respinte le doglianze relative alla legittimità del potere di "autotutela" esercitato dalla Commissione premi, nel merito deve essere accolto in ordine all'interpretazione dell'art. 99 bis NOIF e al conseguente diritto della società Alcione Milano S.r.l. a percepire, dalla società Pisa Sporting Club S.r.l. il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF nella misura di € 36.000,00 relativamente al calciatore [omissis]*".

5. Con ricorso depositato in data 22 maggio 2026, la Società Pisa Sporting Club S.r.l. ha impugnato davanti al Collegio di Garanzia dello Sport la predetta decisione della Corte Federale d'Appello, a Sezioni Unite, della FIGC, formulando testualmente le seguenti conclusioni: *"in via principale, annullare/revocare, senza rinvio, la decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della F.I.G.C. n. 0118/CFA-2025-2026 del 23 aprile 2026 che, in accoglimento del reclamo promosso dalla Alcione Milano S.S.D. a r.l. avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche n. 0476/TFNSVE-2025-2026 del 05 marzo 2026, ha riconosciuto in favore di Alcione Milano S.S.D. a r.l. il premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. F.I.G.C. pari a €*

36.000,00 in relazione al Calciatore [omissis] e, per l'effetto, accertare la non debenza del suddetto premio da parte del Pisa Sporting Club S.r.l.; - in via subordinata, annullare/revocare la decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della F.I.G.C. n. 0118/CFA-2025-2026 del 23 aprile 2026 che, in accoglimento del reclamo promosso dalla Alcione Milano S.S.D. a r.l. avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche n. 0476/TFNSVE-2025-2026 del 05 marzo 2026, ha riconosciuto in favore di Alcione Milano S.S.D. a r.l. il premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. F.I.G.C. pari a € 36.000,00 in relazione al Calciatore [omissis] e, per l'effetto, rimettere il procedimento al predetto organo di giustizia federale, affinché decida, in diversa composizione, in applicazione del principio di diritto che verrà enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio di Garanzia e ai costi amministrativi sostenuti."

Detto ricorso è affidato ad un solo motivo di diritto: "*Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 99 bis n.o.i.f. FIGC anche in relazione all'art. 12 delle preleggi"* suddiviso, a sua volta, in tre distinti paragrafi che pure di seguito si riportano: "*1.1. La prevalenza del dato letterale della norma 1.2. La ratio dell'art. 99 bis n.o.i.f. FIGC – precedenti in ambito federale ed esofederale - la prassi FIGC 1.3. Travisamento della decisione n. 9/2020 del Collegio di Garanzia del Coni - la natura e i limiti dell'aspettativa giuridicamente qualificata".*

In particolare, con il primo paragrafo, la Società ricorrente ha testualmente affermato che "*La ricorrente si duole del fatto che la Corte Federale d'Appello ha interpretato la norma trascurando completamente il dato letterale della stessa, rectius modificandone il significato, non soltanto sulla base del contenuto dell'art. 99 bis N.O.I.F., ma anche sulla base della prassi applicativa, ormai trentennale, della FIGC – mai messa in discussione – che, in tal guisa, aveva chiaramente espresso quale fosse la volontà del legislatore. La decisione impugnata, che ha accolto solamente il sesto dei sette motivi di reclamo proposti da Alcione Milano, è viziata da un palese errore di metodo ancor prima che decisionale commesso dall'Organo d'Appello, nella parte in cui afferma "Ciò che la norma non disciplina - e questo è il punto centrale - è l'ipotesi in cui la società che ha svolto l'attività formativa muti il proprio status tra il momento della formazione e il momento dell'avveramento dell'evento condizionante". Tale presupposto, da cui muove tutto il sillogismo della Corte Federale d'Appello, non è corretto. L'assunto, infatti, si scontra con il primo e fondamentale canone ermeneutico stabilito dall'art. 12 delle Preleggi, secondo cui "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" ... La norma, in sostanza, non*

premia sulla base di chi è stato dilettante allorquando la formazione è stata impartita, ma chi è dilettante anche quando il diritto sorge, ovvero quando il calciatore debutta in Serie A o in Nazionale A o Under 21 con lo status di professionista. A tale interpretazione si è uniformata, ripetesi, la quasi trentennale attività della Commissione Premi (Commissione Federale e, dunque, diretta espressione della FIGC), che ha adottato l'approccio seguito anche nel caso in esame, così chiarendo quale fosse l'intenzione del legislatore federale al momento dell'introduzione della norma. Quanto precede, dunque, dimostra la palese illegittimità della pronuncia gravata, che "piega" un dato normativo chiaro e ineludibile, ritenendo di dover ricorrere a criteri generali (errati) per scandagliare ed approfondire l'intendimento del legislatore, del tutto pacifico e non necessitante di qualsivoglia attività interpretativa".

Con il secondo paragrafo dell'unico motivo di diritto, la Società odierna ricorrente ha inoltre testualmente affermato che "*La pronuncia impugnata propone un'interpretazione della norma palesemente disallineata rispetto al suo tenore letterale e contraria all'approccio sempre tenuto da chi ha introdotto quella norma, ovvero la FIGC, creandosi, così, pericolose disparità di trattamento tra fattispecie analoghe nell'ambito del medesimo ordinamento nonché una distorsione dell'intero sistema federale. In poche parole, le conclusioni dell'organo di ultima istanza in sede endofederale sono esse stesse contrarie alla ratio che pretendono di tutelare: riconoscere il premio alla carriera a una società che, al momento di verificazione dell'evento che determina la maturazione del premio, è una compagine professionistica significa erogare fondi concepiti dal legislatore federale per la crescita dei movimenti dilettantistici e/o giovanili in favore di un soggetto che non appartiene a tali categorie. Viene meno, in questo modo, la finalità mutualistica propria della norma, siccome affermata anche dalle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, sol considerando che l'Alcione Milano è oggi una società professionistica con finalità lucrativa! Quindi, il* decisum *gravato soccombe totalmente anche rispetto al secondo criterio di cui all'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, trattandosi di una mera e inammissibile attività di libera ed estemporanea interpretazione, priva di qualsivoglia aderenza al dato letterale e alla ratio della norma. In proposito, l'interpretazione letterale, seguita dalla Commissione Premi e dal Tribunale Federale Nazionale, garantisce maggiore certezza del diritto e parità di trattamento, evitando che un'interpretazione creativa e sistematica, come quella della Corte Federale d'Appello odiernamente gravata, possa creare un precedente isolato e destabilizzi l'applicazione uniforme della norma. L'intervento della Corte, in sostanza, non appare affatto un'opera di corretta interpretazione, ma una vera e propria modifica della portata della norma, compito che non spetta a un organo di giustizia*".

Con il terzo ed ultimo paragrafo dell'unico motivo di diritto, relativo ad un asserito "*travisamento*" di una decisione di questo Collegio da parte della Corte Federale di Appello della FIGC, la Società odierna ricorrente ha infine affermato: "*Il Collegio non ha mai affrontato, né implicitamente né esplicitamente, la questione dei requisiti soggettivi che la società formatrice deve possedere al momento dell'avveramento della condizione (l'esordio del calciatore in Serie A). Valga ribadirlo, F.C. Sporting Desenzano S.S.D.R.L. era e rimaneva dilettantistica. La questione del mutamento di status, quindi, non è stata né affrontata né risolta, ragion per cui tale precedente risulta oltremodo inconferente e non contraddice la lettura offerta in questa sede, ovvero l'unica conforme al tenore letterale e alla ratio dell'art. 99 bis N.O.I.F.. Tuttavia, l'Organo d'appello "piega" l'assunto di cui sopra, elaborato per risolvere la questione della disponibilità del diritto, ad un fine totalmente diverso, ovvero individuare i presupposti costitutivi del diritto al momento della sua esigibilità, sebbene già chiaramente enucleati dalla norma di interesse. Ad ogni modo, a tutto voler concedere, gli approdi a cui giunge la decisione gravata per il tramite dell'inquadramento del premio nella categoria della "aspettativa giuridicamente qualificata" risultano senz'altro fallaci. Durante il periodo di pendenza ex art. 1357 c.c., infatti, il soggetto è titolare di una mera aspettativa giuridica e non già di un diritto pieno ed esigibile, che diviene tale soltanto al verificarsi dell'evento futuro e incerto oggetto della condizione sospensiva. Conseguentemente, è evidente come tutti i requisiti previsti ex lege ai fini dell'acquisizione di tale diritto (nel caso di specie, lo status dilettantistico del club richiedente) debbano persistere sino al momento in cui si verifica la condizione sospensiva (nel caso di specie, l'esordio in Serie A del calciatore). In conclusione, la decisione impugnata si fonda su un'errata gerarchia dei criteri interpretativi prescritti dalla legge, su un travisamento dei precedenti giurisprudenziali e della prassi in ambito federale, nonché su un'applicazione distorta del concetto di aspettativa giuridica qualificata e della ratio decidendi della Decisione n. 9/2020 del Collegio di Garanzia del CONI, e in quanto tale, merita integrale riforma, con necessario annullamento, onde ripristinare la ratio dell'art. 99 bis N.O.I.F. FIGC e garantire la sua corretta e uniforme applicazione*".

6. Nel costituirsi ritualmente la Società Alcione Milano, impugnando il contenuto del ricorso proposto dalla Società Pisa Sporting Club S.r.l, ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso.

In particolare, la difesa della Società Alcione Milano, a confutazione dei tre distinti paragrafi dell'unico motivo di diritto formulato dalla Società ricorrente, quanto al primo ha osservato: "*1.1. Sulla prevalenza del dato letterale della norma. Le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente si fondano su una lettura dell'art. 99 bis N.O.I.F., in forza della quale si vuole attribuire valore decisivo*

all'uso del tempo presente nella locuzione "alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto", isolando tale inciso dal complessivo impianto sistematico della disposizione e dalla natura giuridica del premio alla carriera come già chiarita dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. La decisione impugnata è stata chiara a tal riguardo: "lo status dilettantistico della società richiedente è il presupposto che consente il sorgere dell'aspettativa: esso deve sussistere al momento dell'erogazione della formazione, perché è in quel momento che si radica il titolo giuridico al premio". Già solo in questa frase si trova la "risposta" al dubbio circa l'applicazione della norma: la tesi avversaria non può essere condivisa per varie ragioni. Innanzitutto, sul piano metodologico; a tal riguardo è necessario premettere che l'interpretazione delle norme non può mai arrestarsi al solo dato letterale, ma deve necessariamente coordinarsi con gli ulteriori criteri ermeneutici previsti dagli artt. 12 e seguenti delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile. In particolare, l'art. 12 disp. prel. c.c. impone di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole "secondo la connessione di esse", e, qualora la lettera rimanga insufficiente, di ricorrere all'intenzione del legislatore. L'art. 1363 c.c. — applicabile in via analogica all'interpretazione delle norme regolamentari e federali — stabilisce poi che le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. Come ribadito dalla Suprema Corte, il criterio del «senso letterale» "rappresenta lo strumento di interpretazione prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti" (cfr. Cass. Civ., Sez. L, N. 25655 del 04-09-2023), ma esso non esaurisce l'operazione ermeneutica, dovendo essere integrato dagli ulteriori criteri sistematici, teleologici e logici. Ciò posto denota l'erroneità dell'assunto di controparte secondo cui il dato letterale della disposizione sarebbe univoco nel richiedere la permanenza dello status dilettantistico al momento dell'avveramento della condizione sospensiva. La norma, infatti, si limita a individuare le categorie di società destinatarie del beneficio in relazione all'attività formativa svolta, senza disciplinare in alcun modo le eventuali vicende sopravvenute riguardanti il mutamento di status del club formatore. Proprio tale assenza di previsione normativa impedisce di introdurre, in via interpretativa, una ulteriore condizione di spettanza del premio non contemplata dal legislatore federale. Il principio è consolidato: l'interprete non può aggiungere alla norma requisiti che essa non prevede, tanto più quando tali requisiti abbiano natura limitativa o estintiva di posizioni giuridiche già sorte. Diversamente opinando, si violerebbe il canone dell'interpretazione non estensiva delle norme eccezionali e limitative, sancito dall'art. 14 disp. prel. c.c., secondo cui "le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati". L'utilizzo del tempo verbale al presente ("è riconosciuto"), quindi, non può assume alcuna decisiva valenza temporale, ma

descrive semplicemente il meccanismo generale di attribuzione del compenso. Se il legislatore federale avesse realmente inteso subordinare il diritto alla permanenza dello status dilettantistico sino al momento dell'esordio del calciatore in Serie A, avrebbe necessariamente introdotto una previsione espressa in tal senso, tanto più considerando la natura eccezionale e limitativa di una simile condizione. L'assenza di tale previsione non è lacuna colmabile in via interpretativa a danno del soggetto titolare dell'aspettativa, ma costituisce una scelta normativa che l'interprete deve rispettare. Ulteriormente, la ricostruzione prospettata dalla ricorrente si pone in aperto contrasto con i principi affermati dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI nella decisione n. 9/2020, correttamente richiamata dalla Corte Federale d'Appello".

Ancora, in relazione al secondo paragrafo del motivo di diritto formulato dalla Società ricorrente, la Alcione Milano ha testualmente osservato come "*la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'interprete non può arrestarsi al mero dato letterale quando questo risulti incompleto o conduca a esiti irragionevoli (cfr. Consiglio di Stato n. 8612/2023). In tale prospettiva, deve osservarsi che l'art. 99-bis N.O.I.F. non prevede alcuna disposizione dalla quale possa desumersi la perdita del diritto al premio per effetto del successivo passaggio della società formatrice al professionismo. La norma si limita, infatti, a individuare i soggetti legittimati sulla base dell'attività formativa svolta, senza introdurre alcuna clausola che richieda la permanenza dello status dilettantistico sino al momento dell'erogazione del premio. Ne consegue che non è la decisione impugnata ad aggiungere elementi estranei al dato normativo; al contrario, è l'interpretazione proposta dalla ricorrente a introdurre implicitamente una causa di decadenza o di estinzione del diritto che il legislatore federale non ha mai previsto. Un simile approccio ermeneutico si pone in contrasto con il principio generale secondo cui le norme che prevedono decadenze o limitazioni di diritti sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente. Parimenti non condivisibile è l'assunto secondo cui la decisione della Corte Federale d'Appello si porrebbe in contrasto con la funzione mutualistica dell'istituto. Al contrario, è proprio la soluzione prospettata dalla ricorrente a risultare incompatibile con la finalità incentivante perseguita dall'art. 99-bis N.O.I.F.".*

Infine, con riferimento all'asserito "*travisamento"* da parte della Corte Federale di Appello della FIGC di una decisione di questo Collegio, la Società Alcione Milano, a confutazione di quanto indicato dalla Società odierna ricorrente, ha affermato: "*La tesi avversaria, secondo cui il diritto al "premio alla carriera" evaporerebbe a seguito del successivo e virtuoso passaggio della società formatrice al settore professionistico, si fonda su un'interpretazione dell'art. 99 bis N.O.I.F. tanto formalistica quanto contraria alla ratio solidaristica della norma e ai più consolidati principi civilistici in materia di fattispecie a formazione progressiva. Come correttamente statuito dalla Corte*

Federale d'Appello, la posizione giuridica soggettiva che dà titolo al premio sorge e si radica nel patrimonio della società nel momento in cui viene svolta l'attività formativa in regime dilettantistico, assumendo la consistenza di un'aspettativa giuridicamente qualificata e tutelata, i cui effetti economici sono meramente sospesi fino all'avveramento dell'evento dedotto in condizione (l'esordio del calciatore). La controparte tenta di sminuire la portata della decisione di questo Ecc.mo Collegio n. 9 del 12 febbraio 2020, relegandola alla sola questione della rinunciabilità del premio. Tale operazione riduttiva è palesemente fallace. Se è vero che il thema decidendum di quella pronuncia era la disponibilità del diritto, è altrettanto vero che, per giungere a tale conclusione, il Collegio ha dovuto qualificare la natura della posizione giuridica soggettiva della società formatrice in pendenza della condizione, offrendo un'impostazione dogmatica di portata generale e di fondamentale rilievo anche nel presente giudizio. Nel qualificare il diritto al premio come "aspettativa giuridicamente tutelata ai sensi dell'art. 1357 c.c.", il Collegio ha affermato un principio cruciale: la posizione della società formatrice non è un mero interesse di fatto, ma una situazione giuridica già entrata nella sua sfera patrimoniale, sebbene condizionata nei suoi effetti. L'aver qualificato tale posizione come suscettibile di atti di disposizione (nella specie, la rinuncia) ai sensi dell'art. 1357 c.c. implica, per necessità logica e giuridica, che i requisiti costitutivi di tale posizione – e segnatamente lo status dilettantistico del soggetto formatore – debbano essere valutati e si "cristallizzino" al momento in cui l'attività formativa, fonte dell'aspettativa, è stata posta in essere. È in quel momento che la società, in quanto dilettantistica, matura l'aspettativa al premio. Il successivo mutamento di status è una sopravvenienza che non può incidere retroattivamente sulla validità di una posizione giuridica già sorta, ancorché sospensivamente condizionata. La Corte Federale d'Appello ha, dunque, correttamente colto il nucleo essenziale della pronuncia n. 9/2020, che non risiede nel solo esito (la rinunciabilità), ma nella qualificazione giuridica che a tale esito ha condotto. La fattispecie di cui all'art. 99 bis N.O.I.F. è una classica ipotesi di fattispecie a formazione progressiva. Gli elementi costitutivi sono: (a) l'attività di formazione impartita da una società dilettantistica o di puro settore giovanile; (b) l'avveramento della condizione sospensiva (esordio del calciatore in Serie A o in Nazionale). La pretesa avversaria introduce surrettiziamente un terzo requisito, non scritto: (c) la permanenza dello status dilettantistico sino al momento dell'avveramento della condizione. Tale requisito non solo non è previsto dalla norma, ma è contrario alla logica stessa della condizione sospensiva".

7. In sede di discussione orale, il difensore della Società ricorrente ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Il difensore della Alcione Milano ha ribadito le motivazioni a sostegno delle formulate eccezioni di inammissibilità del ricorso e, comunque, ha insistito per il rigetto dello stesso con condanna alle spese.
Il rappresentante della Procura Generale dello Sport presso il CONI, nell'aderire alla difesa della Società ricorrente, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

In linea preliminare deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, come formulata dalla Società Alcione Milano.
Non vi è dubbio, come più volte è stato ribadito dal Collegio di Garanzia, che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport «*è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti*».
Nella concreta fattispecie, pur se richiamando le tesi già espresse nel giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello della FIGC, la Società odierna ricorrente ha comunque dedotto la violazione, da parte dell'organo di giustizia sportiva di secondo grado, dell'art. 99 *bis* N.O.I.F: FIGC, in relazione all'art. 12 delle "preleggi", così da soddisfare il requisito previsto dalla richiamata norma del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.
Come è stato più volte evidenziato, infatti, "*Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all'annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata*» (cfr., in termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 93/2017).
Il Ricorso, tuttavia, è infondato ed immeritevole di essere accolto.
Giova, sul punto, riportare il testo dell'art. 99 *bis* delle N.O.I.F. FIGC, che testualmente prevede: "*Premio alla carriera 1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come "giovane" o "giovane dilettante" nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato*

tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il "premio di tesseramento" (ex art. 96 N.O.I.F.) o il "premio di formazione tecnica" (ex art. 99 N.O.I.F.) ovvero l'importo derivante da un trasferimento (ex art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante. 2. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.".

Orbene, esaminando il testo della norma come sopra riportato appare incontestabile che lo scopo che il legislatore federale ha inteso perseguire, nell'istituire il "*premio alla carriera"*, è riconoscere un compenso, determinato in misura forfetaria, a quelle Società dilettantistiche o di puro Settore Giovanile "*per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come "giovane" o "giovane dilettante"*.

Non vi è dubbio, insomma, che l'attività meritevole di essere premiata, di essere "incentivata", è la "*formazione impartita ad un calciatore" giovane*.

Detta interpretazione, peraltro, trova conferma in diversi precedenti di questo Collegio, assolutamente condivisibili.

Con una prima decisione, infatti, è stato affermato "*il premio alla carriera (da non confondere con quelli di preparazione e di addestramento e formazione) è, quindi, un premio espressamente riservato alle società giovanili e dilettantistiche che abbiano contribuito a far ottenere al calciatore uno dei massimi traguardi all'interno dell'ordinamento calcistico italiano: l'esordio nella Nazionale (italiana) di calcio (A o under 21) o in Serie A. La ratio della norma è stata enunciata con molta chiarezza dalla Corte Federale d'Appello, la quale ha rilevato che "la finalità perseguita dal legislatore è quella di stimolare anche i più piccoli sodalizi a dedicare ogni cura ai vivai, incentivando in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica, attraverso le scuole di formazione" e di "elevare la qualità dei calciatori, valore aggiunto di cui possa giovarsi tutto il settore e, con esso, le rappresentative della nazionale italiana*". (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, dec. n. 36/2018).

Analoghi principi sono stati espressi successivamente, evidenziando come l'intento perseguito sia proprio quello di ristorare quelle Società che hanno investito nella formazione di giovani calciatori, osservando a proposito dell'art. 99 *bis* delle N.O.I.F. FIGC: «*Il tenore letterale della norma non sembra lasciare spazio ad interpretazioni laddove sancisce che "alla società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro settore giovanile sia dovuto un compenso forfettario pari a 18.000,00 euro per ogni anno di formazione impartita ad un calciatore…omissis", con ciò volendo evidentemente affermare che l'ordinamento sportivo premia quella società che ha effettuato uno sforzo importante investendo su risorse giovanili, ristorando l'investimento compiuto in formazione e valorizzazione di un giovane con un riconoscimento economico che viene fissato in maniera forfettaria, ma ben determinata nel suo ammontare, a condizione che "il calciatore disputi, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21". Orbene, a prescindere dalla natura economica del premio (cfr. Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, decisione n. 2/2020), che, già di per sé, lo rende un diritto patrimoniale, come tale rinunziabile»* e specificando, con affermazioni che ben possono richiamarsi anche in relazione alla fattispecie concreta: "*Il seme del dubbio che la resistente tenta di far germogliare e che, evidentemente, ha trovato radici nella decisione del Giudice a quo, si innesta nella confusione fatta tra la esistenza del diritto e i suoi effetti, subordinati all'avveramento di una condizione di fatto.* Apertis verbis*, nella vicenda che ci occupa non siamo in presenza di un diritto che non c'è ancora, esso esiste ed è codificato come premio alla carriera ed è già predeterminato nel suo ammontare in € 18.000,00 (diciottomila), quello che manca ed è incerto è il fatto storico che deve concretizzarsi, rectius avverarsi, ovvero l'esordio in campionato di Serie A o nella Nazionale A o Under 21. In buona sostanza, non si tratta di rinunzia a diritto futuro, posto che la validità del premio alla carriera è "condicio iuris" del diritto della società e non elemento della fattispecie costitutiva dello stesso. In definitiva, il diritto previsto nell'art. 99 bis NOIF è un diritto sotto condizione sospensiva di fatto (è la condizione che subordina il dispiegarsi degli effetti all'avverarsi di un avvenimento incerto e futuro), per la qual cosa siamo in presenza di una aspettativa giuridicamente tutelata ai sensi dell'art. 1357 c.c., il quale, com'è noto, dispone che "chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione"; nel caso di specie, il Desenzano avrebbe avuto il diritto a percepire il premio alla carriera del calciatore laddove si fosse verificata la condizione che lo stesso avesse esordito in Seria A o in Nazionale A o Under 21 e non ha fatto altro che rinunziare a tale diritto, rectius a tale aspettativa secondo legge*» (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, I Sez., dec. 12.2.2020 n. 9).

Ancora, proprio questa Sezione, occupandosi sempre del premio alla carriera ex art. 99 *bis* N.O.I.F. FIGC, ha sottolineato: "*La ratio della norma in esame è quella di incentivare l'attività di formazione svolta anche dai più piccoli sodalizi con la cura dei vivai, sostenendo in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica attraverso le scuole di formazione*", aggiungendo che "*i dati sopra evidenziati sono perfettamente coerenti con la scelta del legislatore federale di considerare rilevante ai fini del riconoscimento del premio alla carriera la formazione impartita a far data dal tesseramento come esordiente che, come sopra visto, avviene prima del compimento del dodicesimo anno di età*" ((cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, IV Sez., dec. 22.12.2020 n. 64).

Dunque, se, come appare incontestabile, lo scopo perseguito dalla norma in esame è quello di "*premiare"* l'attività di formazione dei giovani calciatori, legando tale riconoscimento all'avverarsi della condizione indicata dalla stessa norma, ossia "*a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive",* immeritevole di censure appare la decisione della Corte Federale di Appello, a Sezioni Unite, ingiustamente impugnata.

L'organo di giustizia sportiva di secondo grado, infatti, applicando alla concreta fattispecie i richiamati principi più volte affermati da questo Collegio, ha condivisibilmente affermato, a confutazione della tesi della Società odierna ricorrente: "*L'elemento determinante per la corretta interpretazione della norma è la struttura del diritto al premio alla carriera, quale ricostruita dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI alla luce dell'art. 99 bis NOIF. Il Collegio di Garanzia dello Sport (Sez. I, decisione 12 febbraio 2020 n. 9) nell'affermare la natura privatistica del premio alla carriera, il suo carattere di diritto patrimoniale e la sua rinunziabilità ha chiarito che non si tratta «di un diritto che non c'è ancora, esso esiste ed è codificato come premio alla carriera ed è già predeterminato nel suo ammontare in € 18.000,00 (diciottomila), quello che manca ed è incerto è il fatto storico che deve concretizzarsi, rectius avverarsi, ovvero l'esordio in campionato di Serie A o nella Nazionale A o Under 21». Ha inoltre affermato che «il premio alla carriera è determinato dalla norma in maniera precisa ed esatta e fissato in € 18.000,00 (diciottomila) per ogni anno di formazione del giovane calciatore, lasciando in sospeso la sua erogazione al maturare di alcune condizioni rinvenibili nell'esordio nel campionato di Serie A oppure nella Nazionale A o nell'Under 21»; e che «il diritto previsto nell'art. 99 bis NOIF è un diritto*

sotto condizione sospensiva di fatto (è la condizione che subordina il dispiegarsi degli effetti all'avverarsi di un avvenimento incerto e futuro), per la qual cosa siamo in presenza di una aspettativa giuridicamente tutelata ai sensi dell'art. 1357 c.c., il quale, com'è noto, dispone che "chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione"» (così Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. I, decisione 12 febbraio 2020 n. 9). 6.4.5. Si può pertanto affermare che il diritto al premio alla carriera non sorge istantaneamente al momento dell'esordio del calciatore in Serie A (o altro evento condizionante), né al momento della formazione. Esso si configura, piuttosto, come un'aspettativa giuridicamente qualificata che sorge con lo svolgimento dell'attività formativa - a condizione che questa sia stata prestata da una società dilettantistica o di puro settore giovanile nei confronti di un calciatore tesserato come giovane o giovane dilettante - e che si perfeziona, trasformandosi in diritto di credito attuale ed esigibile, al verificarsi di uno degli eventi condizionanti previsti dall'art. 99bis NOIF".

Ma vi è di più.

La tesi della Società odierna ricorrente, Pisa Sporting Club, secondo la quale la decisione impugnata sarebbe altresì errata perché avrebbe affermato "*Ciò che la norma non disciplina - e questo è il punto centrale - è l'ipotesi in cui la società che ha svolto l'attività formativa muti il proprio status tra il momento della formazione e il momento dell'avveramento dell'evento condizionante",* risulta in contrasto sia con il tenore letterale dell'art. 99 *bis* N.O.I.F. FIGC sia, a ben vedere, con i principi generali che regolano l'ordinamento sportivo e che, incontestabilmente, non possono che privilegiare il merito sportivo.

La circostanza che la Società Alcione Milano, per meriti sportivi, sia stata promossa, passando dall'essere associata alla Lega Nazionale Dilettanti alla Lega Pro non può costituire motivo ostativo per ottenere il "*premio alla carriera"* disciplinato dal più volte citato art. 99 *bis* N.O.I.F: FIGC, premio peraltro maturato quando la stessa Società era appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti ed aveva curato, nel caso concreto, la formazione dell'allora giovane calciatore *[omissis]* (stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010).

E tanto, peraltro, è confermato dall'ulteriore considerazione che, in applicazione dell'art. 40, n. 3, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, "*I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati".*

Ed infatti, a voler seguire la Società odierna ricorrente, se la Società Alcione Milano fosse retrocessa nella stagione sportiva immediatamente successiva a quella nella quale si è verificata la condizione prevista dal più volte citato art. 99 *bis* N.O.IF.. FIGC, ossia quando il calciatore [omissis] ha disputato la sua prima gara nel Campionato di serie A, e quindi si fosse (ri) trovata

nella condizione di essere nuovamente associata alla Lega Nazionale Dilettanti, non essendo prescritto il suo diritto, avrebbe potuto ottenere il previsto "*premio alla carriera".*
Determinando una situazione assolutamente in contrasto con la *ratio* della norma, finendo cioè per essere condizionata dalle vicende sportive della Società sportiva che aveva curato la formazione del giovane calciatore e non premiando, viceversa, proprio quell'attività di formazione.
Ne consegue, pertanto, che immeritevole di accoglimento appare il ricorso proposto dalla Società Pisa Sporting Club s.r.l., con la conseguente conferma della impugnata decisione della Corte Federale di Appello della FIGC.
Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Quarta Sezione

Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Alcione Milano S.s. a r.l.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 luglio 2026

Il Presidente
F.to Wally Ferrante

Il Relatore
F.to Lucio Giacomardo

Depositato in Roma, in data 13 agosto 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00847/2026

Decisione n. 60
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE

composta da

Wally Ferrante - Presidente

Tonio Di Iacovo - Relatore

Lucio Giacomardo

Mario Serio

Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al **R.G. ricorsi n. 34/2026**, presentato, in data 27-28 aprile 2026, da **Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo**, assistita e difesa dall'avv. Gianfranco Passaretti,

contro

la **Procura Generale dello Sport presso il Coni,** in persona del Procuratore *pro tempore,*

la Sig. ra **[omissis]**, rappresentata dall'avv. Francesco Rondini,

la **Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)**, in persona del Procuratore *pro-tempore,*

e nei confronti

della **Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)**, rappresentata e difesa dal avv. Costantino Carugno,

avverso

la decisione del 30 marzo 2026, resa nell'ambito delle cause riunite n. 2/2026 e n. 4/2026, da parte della Corte Federale di Appello della Unione Italiana Tiro a Segno, con la quale - in riforma della decisione resa dal Tribunale Federale in data 19 gennaio 2026 nel procedimento n. R.G. T.F. 22/2025, che aveva statuito l'inammissibilità del ricorso di [omissis], stante il proprio il "difetto di giurisdizione" - sono stati accolti i reclami proposti dalla Procura Federale e da [omissis] e, per l'effetto, è stata annullata la delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Palermo del 16 novembre 2025, con la quale la socia [omissis] era stata esclusa dalla Sezione.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 28 luglio 2026, il difensore della parte ricorrente, avv. Gianfranco Passaretti, l'avv. Francesco Rondini, per [omissis], l'avv. Costantino Carugno, per la Unione Italia Tiro a Segno;

udito il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Tonio Di Iacovo.

Svolgimento del procedimento

1. In data 16 novembre 2025, l'Assemblea straordinaria della Associazione Tiro a Segno - Sezione di Palermo (di seguito "ATS – Palermo" o semplicemente la "Sezione") deliberava l'esclusione della socia [omissis], sulla base dell'art. 24 c.c., motivando la decisione con riferimento a comportamenti ritenuti incompatibili con la permanenza nell'associazione, per il venir meno dei requisiti di irreprensibilità della condotta morale, civile e sportiva.

2. Avverso tale delibera, la sig.ra [omissis] proponeva ricorso al Tribunale Federale UITS, chiedendone l'annullamento. Costituitisi la Procura Federale, con argomentazioni adesive rispetto al ricorso, e la ATS – Palermo, che invece opponeva il "difetto di giurisdizione" del Tribunale adito, quest'ultimo, con decisione del 19 gennaio 2026, dichiarava l'inammissibilità del ricorso in conseguenza del ritenuto proprio "difetto di giurisdizione".

3. Avverso la decisione proponevano reclamo sia la Procura Federale sia [omissis]. Nella resistenza della ATS – Palermo, la Corte Federale d'Appello, riuniti i procedimenti, con decisione del 30 marzo 2026, ha affermato la "*giurisdizione*" degli organi di giustizia sportiva UITS e, ritenuto che "*nel caso di specie non è dato riscontrare alcun profilo di rilevanza disciplinare nei comportamenti contestati alla reclamante*", ha affermato che la fattispecie ricadesse nelle materie di cui all'art. 2 L. n. 280/2003, conseguentemente annullando la delibera assembleare sul rilievo che l'Assemblea sezionale si fosse sostituita agli organi di giustizia federale nell'irrogazione di misura con effetti assimilabili a quella disciplinare, pur in assenza dei presupposti già esclusi dalla Procura Federale.

4. In particolar modo, la decisione in questa sede impugnata ha ricostruito quanto segue: "*La Procura, nel proprio reclamo, ha rilevato che i precedenti giurisprudenziali richiamati dal Tribunale a fondamento della sua decisione afferiscono all'esclusione di soci da associazioni non riconosciute, non affiliate a federazioni sportive e che, viceversa, la decisione impugnata viola il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo stabilito dalla legge n. 280/2003 secondo cui «è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: (a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive», nonché l'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, l'art. 62 dello Statuto U.I.T.S. e l'art. 34 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S.. Ad avviso della Procura, tali norme, complessivamente considerate, riconoscono «ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli*

organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo» (anzitutto, quello allo svolgimento dell'attività sportiva) e che «l'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale». Il sistema di Giustizia Sportiva federale garantisce l'applicazione delle sanzioni disciplinari (tra cui la radiazione) al verificarsi di illeciti e comunque di comportamenti non compatibili con la qualità di tesserato che sono così sottratti alla competenza delle sezioni.

Poiché l'esclusione di un tesserato da una Sezione del tiro a segno nazionale equivarrebbe a una radiazione dalla Sezione stessa, si deve affermare, secondo la Procura, una competenza degli Organi di Giustizia sportiva federali essendo la reclamante chiaramente titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, coincidente con il diritto soggettivo.

La reclamante [omissis] ha dedotto la giurisdizione dei Giudici Federali in forza dell'art. 33 comma 7 del Regolamento di Giustizia UITS che consente ai tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale di ricorrere avverso le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai Regolamenti UITS, qualora abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. Ad avviso della Sezione TSN di Palermo, invece, non sussisterebbe la giurisdizione di questa Corte, e prima ancora del Tribunale Federale, in quanto l'esclusione di [omissis] non è avvenuta né per motivi sportivi né per motivi disciplinari ma ex art. 24 c.c.

Tanto premesso, occorre ora valutare se sussista o meno la giurisdizione di codesta Corte a decidere la presente controversia.

L'art. 2 della legge 280/2003 dispone che «[…] è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo […]».

L'art. 53 comma 2 del Regolamento di Giustizia UITS prevede che «Gli affiliati e i tesserati all'UITS hanno l'onere di adire esclusivamente gli Organi di Giustizia dell'ordinamento

sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legge del 19 agosto 2003 n. 220 convertito nella legge 17 ottobre 2003 n. 280 […]».

Nel caso di specie, non v'è dubbio che il provvedimento impugnato abbia ad oggetto le materie di cui all'art. 2 della legge 280/2003 e, pertanto, sussiste la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della UITS. Peraltro, dai documenti agli atti risulta che l'assemblea del 18.11.2025 è stata convocata per «deliberare sulla proposta del Consiglio Direttivo di escludere dal sodalizio, ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, alcuni soci resisi responsabili di gravi comportamenti non compatibili con la permanenza nell'Associazione del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Palermo, a causa della venuta meno dei requisiti di "Irreprensibilità" della Condotta Morale, Civile e Sportiva». Dalla lettura del verbale della suddetta assemblea, emerge che le motivazioni alla base della richiesta esclusione sono state esplicitate mediante richiamo per relationem a una nota sottoscritta da alcuni associati e allegata al verbale stesso. In tale nota, si fa riferimento a «comportamenti contrari ai principi statutari e regolamentari di irreprensibilità della condotta morale, civile e sportiva, nonché di correttezza, lealtà e probità, posti in essere, direttamente, dai suddetti Soci di questa Sezione [omissis], [omissis] e [omissis] […]».

Più in particolare, viene imputato alla reclamante la circostanza di aver omesso la compilazione di un questionario sottoposto dal Presidente della Sezione e di aver fornito alla Procura, nel corso delle audizioni svoltesi nell'ambito del procedimento disciplinare aperto su segnalazione della Sezione, le risposte alle domande contenute nel suddetto questionario, in tal modo «danneggiando, di fatto, la onorabilità e la credibilità di questa Sezione TSN presso gli Organi della Federazione e della Giustizia Sportiva […]».

In sostanza, l'Assemblea ha contestato alla Sig.ra [omissis] la violazione degli artt. 2 e 7 del codice di comportamento sportivo del Coni nonché la violazione di norme statutarie e regolamentari della Sezione TSN. La fattispecie in esame, pertanto, rientra nel campo di applicazione dell'art. 67 dello Statuto UITS a norma del quale «Costituiscono infrazioni disciplinari, sanzionabili con l'adozione delle misure di cui all'articolo 68:

a) la violazione, da parte degli affiliati o dei tesserati all'UITS, delle norme dell'ordinamento giuridico sportivo, del presente Statuto, dello Statuto della Sezione TSN di appartenenza, e dei relativi Regolamenti, dei provvedimenti, delle direttive, delle decisioni dell'UITS, nonché del principio di correttezza e lealtà […]; d) l'esternazione, da parte dei tesserati all'UITS, di dichiarazioni scritte o orali, lesive dell'immagine dell'Unione o del prestigio, dignità e onorabilità degli organi della stessa […]».

L'art. 33 comma 1 dello Statuto UITS prevede che «Il Tribunale Federale è organo giudicante collegiale di primo grado, competente in materia di infrazioni disciplinari commesse dagli affiliati e dai tesserati all'UITS». Il successivo art. 34 comma 3 dello Statuto UITS dispone che «La Corte Federale d'Appello è organo giudicante collegiale di secondo e ultimo grado, competente sulle impugnazioni proposte per infrazioni disciplinari avverso le decisioni del Tribunale Federale».

Analoghe disposizioni si rinvengono altresì negli artt. 5 comma 1 lett. a) e f), e 33 commi 4 e 5 del Regolamento di Giustizia UITS.

Inoltre, l'art. 33 del Regolamento di Giustizia UITS intitolato "Tribunale federale e Corte federale d'Appello" dispone al comma 7 che «Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della UITS possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni […]».

Analoga disposizione si rinviene anche nell'art. 31 del Codice di giustizia sportiva del Coni.

Allo stesso modo, l'art. 62 dello Statuto UITS riconosce la possibilità di ricorrere al Tribunale Federale al soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Sulla scorta del combinato disposto delle norme sopra richiamate, sussiste, ad avviso di questo Collegio, l'onere per la tesserata esclusa di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo e, quindi, la giurisdizione della Corte d'Appello Federale a decidere la presente controversia.

Sotto un diverso profilo, poi, costituisce situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale il diritto di [omissis] alla permanenza nel vincolo associativo, in quanto la delibera dell'Assemblea della Sezione TSN è stata assunta in violazione delle norme e dei principi previsti dallo Statuto e dal Regolamento di giustizia della UITS, oltre che dell'art. 2 della legge 280/2003, avendo essa deliberato su materie riservate all'ordinamento sportivo.

Fermo quanto sopra, a ogni modo nel caso di specie non è dato riscontrare alcun profilo di rilevanza disciplinare nei comportamenti contestati alla reclamante.

Risulta dagli atti del giudizio di primo grado che, nei confronti della Sig.ra [omissis] (e di altri associati), era stato aperto dalla Procura Federale un procedimento a seguito di proposta di deferimento ricevuta dal Presidente f.f. della Sezione TSN di Palermo. L'illecito denunciato consisteva nella circostanza che la Sig.ra [omissis] si era rifiutata di rispondere a un

questionario alla stessa sottoposto dal Presidente della Sezione e di aver dichiarato di essere disponibile a rispondere soltanto alle Autorità competenti, con ciò violando, ad avviso del denunciante, l'art. 5 comma 1 lett. b) dello Statuto delle Sezioni.

La Procura Federale, all'esito delle indagini espletate e delle audizioni acquisite, ha escluso la sussistenza di alcun profilo di responsabilità disciplinare nel contegno della reclamante e ha disposto l'archiviazione del procedimento disciplinare per assenza dei presupposti dell'azione e perché, comunque, i fatti non erano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Le medesime motivazioni utilizzate per la formulazione della proposta di deferimento del Presidente della Sezione sono state poi impiegate dall'Assemblea per escludere la reclamante dal sodalizio associativo. In altre parole, l'Assemblea della Sezione TSN si è, di fatto, sostituita agli organi di giustizia federale nell'irrogazione di una sanzione (l'esclusione) avente i medesimi effetti della radiazione, pur nell'assenza dei relativi presupposti. Né può rilevare sul piano disciplinare la condotta della reclamante tenuta in sede di audizione alla Procura, trattandosi di condotta del tutto lecita tenuta, peraltro, nell'adempimento di un dovere".

5. Avverso la decisione di seconde cure, ha proposto ricorso a questo Collegio di Garanzia la ATS – Palermo, in persona del sig. [omissis], dichiaratosi nella procura speciale del 27 aprile 2026 "*legale rappresentante pro tempore*" e indicato in ricorso quale "*Vice Presidente della Sezione e legale rappresentante pro tempore*" (ricorso, pag. 1).

6. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

a) violazione dei limiti esterni della "giurisdizione sportiva"; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 L. n. 280/2003, nonché dell'art. 24 c.c.;

b) violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 33 e 62 Statuto UITS, dell'art. 33, comma 7, Reg. Giustizia UITS e dell'art. 2 L. n. 280/2003, per avere la CFA erroneamente qualificato l'esclusione assembleare come sanzione di natura disciplinare sportiva equivalente alla radiazione;

c) violazione dei principi in materia di pregiudiziale sportiva e di accesso alla giurisdizione statale;

d) vizi di motivazione su punti decisivi della controversia.

7. Si è costituita in giudizio [omissis], opponendo:

a) in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale, deducendo che il sig. [omissis] si sia dimesso dalla carica associativa in data antecedente al conferimento della procura speciale del 27 aprile 2026 che assiste la

proposizione del ricorso innanzi a questo Collegio e che, pertanto, la procura speciale sia stata conferita da soggetto privo di poteri;

b) nel merito:
 - che lo Statuto sezionale e il sistema dei rinvii allo Statuto UITS e al Regolamento di Giustizia radicano la "giurisdizione sportiva" sulle controversie relative all'iscrizione, permanenza ed esclusione del tesserato;
 - che la fattispecie attiene sia all'osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo, sia a profili sostanzialmente disciplinari;
 - che correttamente è stato rilevato dal giudice di seconde cure l'assenza di rilievo disciplinare nei fatti contestati e, per tale ragione, l'illegittimità dell'iniziativa assembleare sostitutiva degli organi disciplinari.

8. Anche la Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), costituitasi in giudizio e depositata ulteriore memoria, ha avversato il ricorso dell'ATS – Palermo, deducendo la piena riconducibilità della controversia alla riserva di "giustizia sportiva" *ex* art. 2 D.L. n. 220/2003, la natura delle Sezioni Tiro a Segno quali articolazioni territoriali dell'UITS, soggette a coordinamento, vigilanza e controllo federale, l'esigenza di un controllo di conformità interna sugli atti sezionali incidenti sul rapporto associativo-sportivo del tesserato, la correttezza della decisione impugnata nell'annullare la deliberazione assembleare che, a fronte di fatti già scrutinati dalla Procura Federale sotto il profilo disciplinare, aveva sostanzialmente prodotto effetti espulsivi sul rapporto sportivo della tesserata.

9. La ATS – Palermo, nella ulteriore memoria inammissibilmente depositata (perché tardiva), ha insistito nelle proprie tesi e ribadito come "*i gravi motivi per la esclusione dei soci attengono al comportamento dei sig.ri [omissis], [omissis] ed [omissis] i quali, come detto, hanno procurato un grave turbamento all'interno della Sezione … in spregio a tutti gli altri soci che nelle stesse vicende sezionali si sono dimostrati rispettosi delle Norme Statutarie e Regolamentari*". Con riferimento, poi, alla "*presunta inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale*", si è limitata ad osservare che "*al riguardo valgono le stesse considerazioni espresse per le altre controparti*", con ciò assumendo che abbia inteso far riferimento all'altro procedimento pendente innanzi al medesimo Collegio sub R.G. n. 35/2026, chiamato alla medesima udienza, in cui la ATS – Palermo ha rilevato che il "*presunto difetto di legittimazione ad impugnare risulta essere già stato vagliato dal Tribunale Federale e ritenuto infondato*", osservando che "*al riguardo appare di tutta evidenza che la situazione relativa alla ASD Sezione TSN di Palermo si è determinata non per cause dovute allo stesso organo gestionale*

che invece ha adottato ogni iniziativa legittima nel pieno rispetto delle Norme Statutarie e Regolamentari che certamente non possono limitare il diritto di difesa eccepito dalle controparti".

10. All'udienza di discussione del 28 luglio 2026, tutte le parti costituite hanno insistito nelle rispettive richieste. La Procura Generale del CONI ha concluso per l'infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

11. L'impugnazione, ad avviso del Collegio, è inammissibile.

12. Il ricorso è assistito da procura datata 27 aprile 2026 e rilasciata dall'"*Associazione Tiro a Segno Sezione di Palermo … in persona del legale rappresentante pro tempore sig. [omissis]*", senza indicazione di quale sarebbe la carica sociale ricoperta dal medesimo. Nel ricorso è altresì indicato che lo stesso è proposto dall'Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo "*in persona del Vice Presidente della Sezione e legale rappresentante pro tempore, sig. [omissis]*".

13. Tuttavia, innanzi alla contestazione in punto di inammissibilità dell'impugnazione per nullità della procura speciale, sollevata dalla sig.ra [omissis], la quale ha dedotto che il sig. [omissis] si fosse dimesso dalla carica associativa in data antecedente al conferimento della procura speciale del 27 aprile 2026, la ATS – Palermo nulla ha replicato in udienza, essendosi limitata ad osservare nella (inammissibile) memoria del 22 luglio 2026 che "*al riguardo valgono le stesse considerazioni espresse per le altre controparti*", con ciò dovendosi ritenere che abbia inteso far riferimento all'altro procedimento pendente innanzi a questo Collegio sub R.G. n. 35/2026, in cui la ATS – Palermo ha affermato che il "*presunto difetto di legittimazione ad impugnare risulta essere già stato vagliato dal Tribunale Federale e ritenuto infondato*".

14. Dunque, la ATS – Palermo pare non negare che il sig. [omissis] si sia dimesso dalla carica di Vicepresidente della medesima Associazione in data antecedente al rilascio della procura speciale del 27 aprile 2026, ma oppone solamente che una tale questione sarebbe stata già valutata e risolta favorevolmente dal Tribunale Federale.

15. A tal riguardo si osserva che il tema della legittimazione alla proposizione dell'impugnativa innanzi a questo Collegio non possa essere affatto "questione" affrontata e risolta dal Tribunale Federale, atteso che il ricorso al Collegio di Garanzia deve essere assistito da procura speciale da rilasciarsi in data successiva alla pubblicazione della decisione da impugnare e prima della notificazione del ricorso medesimo (Cass. civ.,

Ordinanza, 27/03/2024, n. 8334, in coerenza con Cass., Sez. Un., n. 2075/2024 e n. 35466/2021).

16. Va dunque verificata la legittimazione del sig. [omissis] al conferimento della procura speciale del 27 aprile 2026, atteso che, ai sensi degli articoli 36 c.c. e 75 c.p.c., le associazioni stanno in giudizio in persona di coloro ai quali, secondo gli accordi tra gli associati, è conferita la presidenza o la direzione e, dunque, le rappresenta per legge o statuto.

17. Orbene, gli statuti delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale attribuiscono la legale rappresentanza principalmente al Presidente, consentendo, al fine di garantire la continuità delle attività della Sezione, la elezione, fra i Consiglieri, anche del Vicepresidente, così che, in caso di impedimento permanente del Presidente, le relative funzioni siano svolte dal Vicepresidente. In caso di ulteriore impedimento del Vicepresidente o di sua non effettuata nomina, le funzioni sono svolte invece dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica.

18. Ora, pur assumendo l'impedimento permanente del Presidente, non risulta che, alla data del rilascio della procura speciale del 27 aprile 2026, il sig. [omissis] ricoprisse effettivamente la carica di Vicepresidente della ATS – Palermo. Anzi, nel procedimento a cui la stessa ATS – Palermo ha inteso far riferimento in memoria (pag. 4) (R.G. n. 35/2026 chiamato in pari data innanzi a questo medesimo Collegio), v'è documentazione, di provenienza dell'Unione Italiana Tiro a Segno, in cui è attestato che:

a) "*il sig. [omissis] si è dimesso dalla carica di Vice presidente della Sezione di Palermo in data 3/11/2025 e dalla carica di consigliere della medesima Sezione in data 22/11/2025*";
b) sono intervenute successivamente le "*dimissioni del consigliere [omissis] dalla carica di Vice Presidente comunicate con verbale della riunione del Consiglio direttivo del 12.12.2025 prot. 9842 del 16.12.2025 e successive dimissioni dello stesso dalla carica di consigliere comunicate con verbale della riunione del Consiglio direttivo del 16.12.2025*", con espressa menzione che "*potranno essere svolte esclusivamente attività di ordinaria amministrazione da parte dei consiglieri non dimissionari*".

19. Dunque, alla data del conferimento della procura speciale per il ricorso a questo Collegio, il sig. [omissis] non ricopriva (più) la carica di Vicepresidente della Sezione e legale rappresentante (né di consigliere), con conseguente accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla sig.ra [omissis] e declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto a nome della ATS – Palermo.

20. Ferma la conclusione di cui sopra, evidentemente assorbente rispetto ad ogni altra questione, il Collegio, vista anche la delicatezza delle questioni agitate, intende comunque rilevare che il ricorso sarebbe risultato comunque infondato.

21. La ricorrente, con i primi tre motivi di impugnazione, lamenta violazione dei limiti esterni della "giurisdizione sportiva", violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 L. n. 280/2003, nonché dell'art. 24 c.c., oltre che violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 33 e 62 Statuto UITS, dell'art. 33, comma 7, Reg. Giustizia UITS e dell'art. 2 L. n. 280/2003, per avere la CFA erroneamente qualificato l'esclusione assembleare come sanzione di natura disciplinare sportiva equivalente alla radiazione, oltre che violazione dei principi in materia di pregiudiziale sportiva e di accesso alla giurisdizione statale.

22. Le censure, come detto, appaiono infondate.

23. È noto che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica siano regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

24. In applicazione di tali princìpi, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. In tali materie, le società, associazioni, affiliati e tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

25. L'art. 30 dello Statuto UITS prescrive che l'UITS istituisca, nel rispetto del principio di separazione dei poteri, un apparato di giustizia sportiva e che questa sia amministrata, all'interno dell'Unione, con competenza estesa su tutto il territorio nazionale, – per quanto qui di interesse in relazione anche alle infrazioni disciplinari - in primo grado, dal Tribunale Federale (art. 33), in secondo grado, dalla Corte Federale d'Appello, mentre le funzioni inquirenti e requirenti siano svolte dal Procuratore Federale (art. 31), il quale, a seguito di denunzia degli interessati, affiliati, tesserati o degli organi centrali e periferici, dell'UITS, o anche d'ufficio, provvede a svolgere le indagini e, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione, esercita l'azione disciplinare.

26. È altresì previsto all'art. 59 del medesimo Statuto il c.d. vincolo di giustizia, secondo cui i provvedimenti adottati dagli organi di giustizia hanno piena efficacia nei confronti di tutti gli

affiliati e tesserati UITS e che questi ultimi hanno l'onere di adire esclusivamente gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 D.L. 220/2003, vincolo ribadito all'art. 53 del Regolamento di Giustizia UITS. È altresì previsto (art. 52) che un eventuale regolamento interno della Sezione, che sia approvato dalla relativa Assemblea sezionale, debba essere conforme alle norme statutarie, dettando esclusivamente le prescrizioni necessarie per l'attuazione dello Statuto UITS e, in particolare, quelle per la organizzazione di gare, per la conservazione di materiali, armi e munizioni, nonché per la tenuta del carteggio, degli atti e dei registri di amministrazione.

27. Nel Regolamento di Giustizia UITS sono corrispondentemente previsti l'ambito di applicazione (art. 1), la disciplina dell'ordinamento processuale sportivo e le modalità di svolgimento innanzi agli organi di giustizia, il dovere (art. 3) di osservanza degli statuti, regolamenti, provvedimenti e decisioni da parte degli affiliati, tesserati e Sezioni, le infrazioni (art. 5), tra cui quelle costituenti violazione dei doveri ed obblighi di cui alle norme dell'ordinamento sportivo, dello statuto, dei regolamenti, dei provvedimenti, delle decisioni e delle direttive UITS, dei principi di lealtà e correttezza, nonché quelle derivanti da dichiarazioni gravemente lesive dell'UITS e dei suoi Organi. È previsto che il Procuratore Federale (art. 30) eserciti "*in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati*" secondo le norme della UITS, nelle forme e nei termini previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione di controversie aventi ad oggetto l'osservanza e applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, nonché aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni (art. 17), con previsione delle attribuzioni al Tribunale federale e alla Corte Federale d'Appello (art. 33), nonché del vincolo di giustizia (art. 53).

28. Orbene, tornando alla fattispecie concreta, per come già rilevato dal decreto del Presidente del Collegio di Garanzia, di assegnazione del ricorso a questa Sezione, "*la controversia in questione attiene a profili disciplinari, vertendo sull'impugnazione della decisione della CFA UITS nelle cause riunite RG C.F.A. nn. 2/2026 e 4/2026 del 30 marzo 2026, con la quale in riforma della decisione del Tribunale Federale UITS nel procedimento RGTF n. 22/2025 del 19 gennaio 2026 (il quale, rilevato il difetto di giurisdizione sportiva sulla controversia sottoposta al suo esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso della sig.ra [omissis] e revocato la sospensione del provvedimento con il quale quest'ultima è stata esclusa dal sodalizio associativo), sono stati accolti i reclami proposti dalla Procura Federale*

UITS e dalla sig.ra [omissis] e, per l'effetto, è stata annullata la delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione TSN di Palermo del 16 novembre 2025 di esclusione, ex art. 24 c.c., della predetta sig.ra [omissis], dal succitato sodalizio associativo, a seguito di comportamenti asseritamente tenuti dalla medesima sig.ra [omissis] e ritenuti contrari ai principi statuari e regolamentari dell'associazione".

29. La decisione impugnata, per come sopra ritrascritto, ha rilevato in punto di fatto che "*dai documenti agli atti risulta che l'assemblea del 18.11.2025 è stata convocata per «deliberare sulla proposta del Consiglio Direttivo di escludere dal sodalizio, ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, alcuni soci resisi responsabili di gravi comportamenti non compatibili con la permanenza nell'Associazione del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Palermo, a causa della venuta meno dei requisiti di "Irreprensibilità" della Condotta Morale, Civile e Sportiva»*" e che "*Dalla lettura del verbale della suddetta assemblea, emerge che le motivazioni alla base della richiesta esclusione sono state esplicitate"* con riferimento a *«comportamenti contrari ai principi statutari e regolamentari di irreprensibilità della condotta morale, civile e sportiva, nonché di correttezza, lealtà e probità, posti in essere, direttamente, dai suddetti Soci di questa Sezione [omissis], [omissis] e [omissis] […]».* Ancora la decisione richiama la circostanza di fatto che sia stato imputato alla sig.ra [omissis] "*di aver omesso la compilazione di un questionario sottoposto dal Presidente della Sezione e di aver fornito alla Procura, nel corso delle audizioni svoltesi nell'ambito del procedimento disciplinare aperto su segnalazione della Sezione, le risposte alle domande contenute nel suddetto questionario, in tal modo «danneggiando, di fatto, la onorabilità e la credibilità di questa Sezione TSN presso gli Organi della Federazione e della Giustizia Sportiva […]»"*, con seguente contestazione della "*violazione degli artt. 2 e 7 del codice di comportamento sportivo del Coni nonché … di norme statutarie e regolamentari della Sezione TSN"*, rientrando "*la fattispecie in esame … nel campo di applicazione dell'art. 67 dello Statuto UITS a norma del quale «Costituiscono infrazioni disciplinari, sanzionabili con l'adozione delle misure di cui all'articolo 68: a) la violazione, da parte degli affiliati o dei tesserati all'UITS, delle norme dell'ordinamento giuridico sportivo, del presente Statuto, dello Statuto della Sezione TSN di appartenenza, e dei relativi Regolamenti, dei provvedimenti, delle direttive, delle decisioni dell'UITS, nonché del principio di correttezza e lealtà […]; d) l'esternazione, da parte dei tesserati all'UITS, di dichiarazioni scritte o orali, lesive dell'immagine dell'Unione o del prestigio, dignità e onorabilità degli organi della stessa […]»".*

30. In conclusione, la Corte Federale ha ritenuto che l'esclusione della sig.ra [omissis], disposta con la delibera assembleare, violasse "*lo Statuto e il Regolamento di giustizia della*

UITS, oltre che l'art. 2 della legge 280/2003, avendo essa deliberato su materie riservate all'ordinamento sportivo", laddove peraltro le medesime condotte, poste alla base della delibera, erano state già valutate da parte degli organi competenti (la Procura Federale) che avevano escluso la sussistenza di profili di responsabilità disciplinare e disposto l'archiviazione del procedimento disciplinare per assenza dei presupposti dell'azione: di qui anche l'annullamento della delibera di esclusione che, sulla rilevanza di quelle condotte, pretendeva di rinvenire il proprio fondamento.

31. Così ricostruita la fattispecie, non pare che la decisione sia incorsa nelle lamentate violazioni.

32. A parere di questo Collegio, l'assemblea della ATS – Palermo non avrebbe potuto procedere all'esclusione dell'associata ai sensi dell'art. 24 c.c. per "gravi motivi", adducendo la pretesa rilevanza, sotto il profilo della norma civilistica, di condotte da essa apprezzate come aventi rilievo disciplinare, la cui valutazione spetta invece ai competenti organi federali e che, nel caso di specie, erano state già delibate e ritenute prive di alcun rilievo, vista la disposta archiviazione da parte del Procuratore Federale.

33. Se, d'altro canto, l'esercizio della azione disciplinare spetta in via esclusiva al Procuratore Federale (art. 30, comma 4, Regolamento di Giustizia UITS) e dunque all'apparato di giustizia federale nel suo complesso, appare conseguenziale concludere che le condotte in rilievo non possano costituire "materia" sulla quale l'assemblea sezionale possa essere chiamata a decidere l'esclusione dell'associata, pena l'inosservanza da parte della Sezione UITS del complesso normativo sopra richiamato che, invece, riserva la valutazione di condotte disciplinarmente rilevanti alla competenza degli organi di giustizia federali, rimanendo così esclusa quella della singola Sezione.

34. Conforta tale conclusione, a parere del Collegio, Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 07/05/2021, n. 12149, secondo cui le regole dell'ordinamento sportivo, disciplinanti l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (cc.dd. "regole tecniche"), nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni, costituiscono espressione dell'autonomia interna delle Federazioni e restano irrilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato, con il limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona. Pertanto – continuano le SS.UU. – "*ogniqualvolta dalla violazione delle suddette regole si originino controversie … disciplinari, concernenti l'irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo, sussiste il difetto assoluto di tutela giurisdizionale statale e le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati -*

quali soggetti dell'ordinamento sportivo - sono tenuti, secondo le previsioni e i regolamenti del Coni e delle singole Federazioni, ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo".

35. In quella fattispecie, in particolare, le SS.UU. hanno dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario in riferimento a domande di:

a) *"accertamento e declaratoria dell'illegittimità delle condotte della*" Federazione "*sfociate nell'esclusione... dalla categoria arbitrale di appartenenza … disposta"* con delibere del Consiglio Direttivo Arbitri e del Consiglio Federale della Federazione interessata;

b) *"annullamento delle predette Delibere ex artt. 23 e 24 c.c."*.

36. La Suprema Corte ha valorizzato la circostanza che "*l'ordinamento giuridico statuale riconosce e favorisce l'"autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale", quale "articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale", facente capo al C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), e cioè l'articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensione internazionale e una struttura organizzativa extra-statale (v. Corte Cost., 11/2/2011, n. 49), e all'ordinamento sportivo è riservata autonomia in tema di osservanza e applicazione delle regole tecniche nonché sul piano disciplinare, ivi ricompresi l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive (v. Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32358)*". Del pari, ha posto in rilievo che il D.L. 19 agosto 2003, n. 220, "*assicura l'autonomia dell'ordinamento sportivo e garantisce tutela giurisdizionale solo a quelle posizioni giuridiche soggettive che, pur legate con l'ordinamento sportivo, siano rilevanti per l'ordinamento statale; all'art. 2, devolve all'ordinamento sportivo (a) l'osservanza delle disposizioni regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, (b) le condotte di rilievo disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni sportive, trattandosi del c.d. "vincolo sportivo", in base al quale le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire, secondo statuti e regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni, gli organismi di giustizia dell'ordinamento settoriale; all'art. 3 stabilisce che, una volta esauritisi i ricorsi interni alla giustizia sportiva -e fatta salva la giurisdizione ordinaria sui soli rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti- ogni altra vertenza su atti del C.O.N.I. e/o delle Federazioni sportive è disciplinata dal codice del processo amministrativo (v. Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32358)*", affermando che "*È pertanto all'ordinamento sportivo riservata la disciplina delle questioni concernenti, oltre che l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive - cioè di quelle che sono comunemente note come*

"regole tecniche", anche "i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari" (v. Corte Cost., 11/2/2011, n. 49)".

37. Ed ancora, ha osservato che le "*regole dell'ordinamento sportivo, disciplinanti - come detto - l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (c.d. "regole tecniche"), nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari costituiscono dunque espressione dell'autonomia normativa interna delle Federazioni (quali associazioni aventi personalità giuridica di diritto privato: v. già Cass., Sez. Un., 23/3/2004, n. 5775), che non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale, o, meglio, hanno una rilevanza meramente mediata e limitata ai c.d. "controlimiti", costituiti dai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dai diritti umani, dagli "elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stessi sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988)" (così Corte Cost., 22/10/2014, n. 238), ovvero dai "diritti inalienabili della persona umana" (v. già Corte Cost., 21/4/1989, n. 232)"*, rilevando che "*A tale stregua, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati - quali soggetti propri dell'ordinamento sportivo -, sono tenuti ad adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Coni e delle Federazioni sportive indicate al D. Lgs. n. 242 del 1999, artt. 15 e 16, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ogniqualvolta vengano in rilievo controversie (…) disciplinari, concernenti l'irrogazione nei loro confronti di provvedimenti di carattere punitivo (v. Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32358)*".

38. Sulla base di quanto sopra richiamato, le SS.UU. hanno concluso che, "*in ordine alle domande concernenti l'esclusione dalla categoria arbitrale e l'ordine di reintegra si verta invero in tema di sanzioni sportive, in ordine alle quali vi è difetto assoluto di giurisdizione degli organi di giustizia statuali*".

39. Ne consegue pertanto la correttezza della decisione di seconde cure, stante anche l'infondatezza dei primi tre motivi di ricorso.

40. Quanto, infine, al quarto motivo di ricorso, con cui vengono denunciati "*vizi di motivazione su punti decisivi ex art. 54 CGS CONI*" (ricorso, pag. 13), accennati in tre sottopunti ("*Archiviazione disciplina vs. qualificazione disciplinare dell'esclusione*"; "*Equivalenza tra esclusione associativa e radiazione disciplinare*", "*Assenza di valutazione delle norme di diritto comune sull'esclusione associativa*"), il medesimo sarebbe incorso comunque nella declaratoria di inammissibilità, siccome non rientrante nel paradigma dell'art. 54 detto, viceversa, relativo all'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della

controversia che abbia formato oggetto di discussione, in coerenza con quanto, a suo tempo previsto, dall'art. 360, n. 5, c.p.c..

41. Quanto alla regolazione delle spese, sussistono giusti motivi per la compensazione, vista la peculiarità della fattispecie trattata.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport

Quarta Sezione

Dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 28 luglio 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Wally Ferrante

IL RELATORE
F.to Tonio Di Iacovo

Depositato in Roma, in data 3 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00848/2026

Decisione n. 61
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE

composta da

Wally Ferrante - Presidente

Mario Stella Richter – Relatore

Tonio Di Iacovo

Lucio Giacomardo

Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al **R.G. ricorsi n. 35/2026**, introdotto con ricorso, datato 27 aprile 2026 e depositato il 28 aprile 2026, della **Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo**, "in persona del Vice Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. [omissis]", assistita e difesa dall'avv. Gianfranco Passaretti,

contro

la **Procura Generale dello Sport presso il Coni**, in persona del Procuratore *pro tempore,*

i signori **[omissis]** e **[omissis]**, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Piazza,

la **Procura Federale della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)**, in persona del Procuratore *pro tempore,*

e nei confronti

della **Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)**, rappresentata e difesa dall'avv. Costantino Carugno,

avverso

la decisione della Corte Federale di Appello della UITS, resa nei procedimenti riuniti R.G. C.F.A. nn. 3/2026 e 5/2026, depositata in data 30 marzo 2026, con cui, in riforma della decisione del Tribunale Federale della UITS n. R.G.T.F. 23/2025 del 19 gennaio 2026, sono stati accolti i reclami del Procuratore Federale e dei sigg. [omissis] e [omissis] ed è stata annullata la delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci della Sezione del Tiro a Segno Nazionale di Palermo del 16 novembre 2025 di esclusione dei sigg. [omissis] e [omissis].

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 28 luglio 2026, il difensore della parte ricorrente, avv. Gianfranco Passaretti, l'avv. Giuseppe Piazza, per i signori [omissis] e [omissis], e l'avv. Costantino Carugno, per la Unione Italiana Tiro a Segno;

udito, nella udienza del 28 luglio 2026, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Stella Richter.

Svolgimento del procedimento

1. Il 16 novembre 2025, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Tiro a Segno di Palermo deliberava, in base all'art. 24 cod. civ., la esclusione degli associati signori [omissis] e [omissis], odierni resistenti, per comportamenti non compatibili con la permanenza nell'associazione.

2. Contro la suddetta deliberazione, i suddetti signori [omissis] e [omissis] proponevano ricorso al Tribunale Federale UITS, chiedendone l'annullamento.

3. Con sentenza del 19 gennaio 2026, il Tribunale Federale, rilevando che il provvedimento di esclusione era stato adottato in applicazione dell'art. 24 cod. civ. e che quindi si trattava di controversia relativa all'ordinamento generale della Repubblica e non all'ordinamento sportivo, dichiarava la inammissibilità del ricorso in conseguenza del ritenuto proprio difetto di giurisdizione.

4. Avverso tale decisione, proponevano reclamo tanto la Procura Federale della UITS quanto i signori [omissis] e [omissis].

5. La Corte Federale di Appello, riuniti i procedimenti, con la decisione del 30 marzo 2026 (ora impugnata) riteneva sussistente la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva UITS e, accertato come "*nel caso di specie*" non fosse dato "*riscontrare alcun profilo di rilevanza disciplinare nei comportamenti contestati alla reclamante*", statuiva che la controversia rientrasse tra le materie di cui all'art. 2 della l. n. 280/2003 e annullava la deliberazione assembleare impugnata.

6. Avverso la decisione della Corte Federale di Appello, ha proposto ricorso a questo Collegio di Garanzia dello Sport la ATS di Palermo, in persona del sig. [omissis], dichiaratosi nella procura speciale "*legale rappresentante* pro tempore" e indicato nel ricorso quale "*Vice Presidente della Sezione e legale rappresentante* pro tempore", chiedendo:

- in via principale, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare la decisione della Corte di Appello UITS; dichiarare che, in relazione all'esclusione del socio *ex* art. 24 cod. civ. deliberata dall'assemblea straordinaria della Sezione TSN di Palermo del 16 novembre 2025, difetta la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva UITS, spettando la cognizione al giudice ordinario; conseguentemente, ripristinare la sentenza del Tribunale Federale UITS R.G.T.F. n. 23/2025 nella parte in cui dichiarava l'inammissibilità del ricorso di [omissis] e [omissis] per difetto di giurisdizione;
- in via subordinata, per l'ipotesi che questo Collegio ritenga sussistente la giurisdizione sportiva sulla controversia, accertare e dichiarare la piena legittimità della deliberazione dell'Assemblea straordinaria di esclusione dei sigg. [omissis] e [omissis] ex art. 24 cod. civ. e riformare, per l'effetto, la decisione impugnata nella parte in cui ha annullato detta delibera;
- in via ulteriormente subordinata, annullarla con rinvio all'organo di giustizia federale competente per nuovo esame nei limiti indicati dal Collegio;
- in ogni caso con vittoria si spese del presente giudizio in favore del TSN di Palermo, anche ai sensi delle norme regolamentari del CONI in materia di condanna alle spese per lite temeraria.

7. Il ricorso risulta affidato ai seguenti quattro ordini di motivi:

(i) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 d.l. 220/2003 convertito in l. 280/2003, degli artt. 24 cod. civ. e 57 Statuto sezioni TSN; eccesso di potere per travisamento ed erronea qualificazione del *thema decidendum*; erronea affermazione della giurisdizione della giustizia sportiva in materia di esclusione ex art. 24 cod. civ.;

(ii) violazione dell'art. 33, comma 7, Regolamento di Giustizia UITS, degli artt. 62 e 67 Statuto UITS; erronea interpretazione della nozione di "situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale"; eccesso di potere per sviamento e per sconfinamento in materia civilistica;

(iii) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 1 e 2 l. 280/2003; eccesso di potere per "abnormità" della decisione, in quanto resa in difetto assoluto di giurisdizione e in contrasto con la stessa giurisprudenza federale UITS;

(iv) violazione e falsa applicazione dell'art. 24 cod. civ.; degli artt. 2 e 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI e delle norme statutarie TSN; difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti: erronea valutazione della legittimità della delibera di esclusione.

8. Si sono costituiti in giudizio, con atto di intervento in data 7 maggio 2026, i sig.ri [omissis] e [omissis], rassegnando le seguenti conclusioni: "*Voglia codesto ecc.mo Collegio di Garanzia, dichiarare inammissibile, o in subordine, rigettare il ricorso della Sezione TSN di Palermo e per l'effetto confermare la decisione del Tribunale Federale, con consequenziale soccombenza per il regime delle spese, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario*".

9. Anche la Unione Italiana Tiro a Segno si è costituita in giudizio, eccependo la inammissibilità del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza e, per l'effetto, richiedendone il rigetto con conseguente conferma della decisione della Corte Federale di Appello UITS, con condanna altresì della ricorrente alle spese di giustizia.

10. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

11. Alla udienza di discussione del 28 luglio 2026, tutte le parti costituite hanno insistito nelle rispettive richieste. La Procura Generale del CONI ha concluso per la infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

12. Il ricorso è inammissibile.

13. Esso risulta proposto sulla base di procura speciale rilasciata, in data il 27 aprile 2026, dalla "*Associazione Tiro a Segno Sezione di Palermo* […] *in persona del legale rappresentante* pro tempore *sig. [omissis]*".

Nel ricorso si specifica che lo stesso è proposto dall'Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo "*in persona del Vice Presidente della Sezione e legale rappresentante* pro tempore*, sig. [omissis]*".

Tuttavia, la legittimazione (attiva) di [omissis] e la validità della procura speciale sono state eccepite e contestate dai resistenti, i quali hanno dedotto che il [omissis] si fosse dimesso dalla carica di consigliere e vicepresidente della ATS di Palermo in data antecedente al rilascio della procura speciale.

Rispetto a ciò, la ATS di Palermo nulla ha replicato in udienza, essendosi limitata ad argomentare nella memoria che il "*presunto difetto di legittimazione ad impugnare risulta essere già stato vagliato dal Tribunale Federale e ritenuto infondato*", ma senza negare il fatto delle dimissioni antecedenti al rilascio della procura speciale.

Invero, le questioni relative alla legittimazione attiva del [omissis] a proporre il ricorso al Collegio di Garanzia e alla validità della relativa procura speciale non possono all'evidenza essere state in alcun modo "*già vagliate dal Tribunale Federale*", non foss'altro perché il ricorso al Collegio di Garanzia deve essere assistito da procura speciale da rilasciarsi in data successiva alla pubblicazione della decisione da impugnare (e prima della notificazione del ricorso medesimo).

14. Deve quindi verificarsi la legittimazione del sig. [omissis] al conferimento della procura speciale del 27 aprile 2026.

In base all'art. 36, comma 2, cod. civ., le associazioni non riconosciute (quale l'ATS di Palermo) "*possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali* […] *è conferita la presidenza o la direzione*" secondo gli accordi degli associati e, quindi, in sostanza secondo le previsioni dei loro atti costitutivi o statuti.

Ora, è vero che gli statuti delle Sezioni di tiro a segno nazionale attribuiscono la rappresentanza legale ai loro presidenti e anche, al fine di garantire la continuità delle attività della Sezione, in caso di impedimento permanente di costoro, ai vicepresidenti (o ancora, in ulteriore subordine, al consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, al consigliere con maggiore anzianità anagrafica); tuttavia, pur volendosi assumere nel caso di specie la esistenza di un impedimento permanente del Presidente (peraltro non documentato), risulta che, alla data del rilascio della procura speciale (e cioè al 24 aprile 2026), il sig. [omissis] non ricoprisse più la carica di Vice-Presidente della Associazione.

Dalla documentazione prodotta dai sig.ri [omissis] e [omissis], di provenienza della Unione Italiana Tiro a Segno, risulta che:

a) "*il sig. [omissis] si è dimesso dalla carica di Vice presidente della Sezione di Palermo in data 3/11/2025 e dalla carica di consigliere della medesima Sezione in data 22/11/2025*";

b) sono intervenute successivamente le "*dimissioni del consigliere [omissis] dalla carica di Vice Presidente comunicate con verbale della riunione del Consiglio direttivo del 12.12.2025 prot. 9842 del 16.12.2025 e successive dimissioni dello stesso dalla carica di consigliere comunicate con verbale della riunione del Consiglio direttivo del 16.12.2025*", con espressa menzione che "*potranno essere svolte esclusivamente attività di ordinaria amministrazione da parte dei consiglieri non dimissionari*".

15. Dunque, alla data del conferimento della procura speciale per il ricorso a questo Collegio, il sig. [omissis] non ricopriva più la carica di Vicepresidente della Sezione e legale rappresentante della Associazione.

La eccezione di difetto di legittimazione sollevata dai signori [omissis] e [omissis] deve essere accolta e il ricorso deve, quindi, dichiararsi inammissibile.

16. A ogni modo, e per quanto può valere anche a fini nomifilattici, questo Collegio intende aggiungere che il ricorso appare infondato nel merito.

In particolare, merita di essere rilevato come, nel caso di specie, ricorra la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva.

In base ai principi di teoria generale e alle regole dettate dagli artt. 1 e 2 della legge n. 280/2003, i rapporti tra l'ordinamento sportivo speciale e l'ordinamento generale della Repubblica Italiana sono improntati alla autonomia dei due ordini giuridici, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

17. Coerentemente con questa impostazione, la legge riserva espressamente all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- la osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e la irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

In tali materie, le società, associazioni, affiliati e tesserati debbono adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del CONI e delle federazioni sportive, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

18. Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che la controversia, pur riguardando una deliberazione di esclusione dalla associazione formalmente fondata sull'art. 24 cod. civ., atteneva a profili disciplinari, traducendosi nella impossibilità per gli associati esclusi di svolgere nel territorio di appartenenza la attività sportiva del tiro a segno, sicché correttamente la Corte Federale di Appello ha ritenuto che la esclusione dei sig.ri [omissis] e [omissis] violasse le

disposizioni previste dallo "*Statuto e dal Regolamento di giustizia della UITS, oltre che dell'art. 2 della legge 280/2003, avendo essa deliberato su materie riservate all'ordinamento sportivo*", là dove, peraltro, le medesime condotte poste alla base della deliberazione di esclusione erano state già valutate da parte della competente Procura Federale, che ne aveva escluso profili di responsabilità disciplinare e aveva disposto l'archiviazione del procedimento disciplinare per assenza dei presupposti dell'azione: di qui anche l'annullamento della delibera di esclusione che, sulla rilevanza di quelle condotte, pretendeva di rinvenire il proprio fondamento.

19. Infine, quanto alla regolazione delle spese, sussistono giusti motivi per la compensazione, vista la peculiarità della fattispecie trattata.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport

Quarta Sezione

Dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 28 luglio 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Wally Ferrante

IL RELATORE
F.to Mario Stella Richter

Depositato in Roma, in data 3 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00876/2026

Decisione n. 62
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE

composta da
Wally Ferrante – Presidente e Relatrice
Carlo Bottari
Lucio Giacomardo
Mario Serio
Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **29/2026**, presentato, in data 18 aprile 2026, dalla sig.ra **[omissis]**, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Semeraro,

contro

la **Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF),** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituitasi in giudizio,

nonché contro

la **Procura Generale dello Sport presso il CONI**, in persona del Procuratore *pro tempore,*

per la riforma

della decisione della Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, FICSF, n. 1/2026, pubblicata e comunicata in data 20 marzo 2026, con la quale è stato dichiarato irricevibile il reclamo della ricorrente Sig.ra [omissis] e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FICSF n. 1/2026, depositata in data 6 febbraio 2026, con cui le è stata irrogata la sanzione della squalifica per n. 2 gare.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 28 luglio 2026, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams:

- il difensore della parte ricorrente, avv. Luigi Semeraro, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata e per il conseguente proscioglimento da tutte le contestazioni mosse alla ricorrente;

- il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, avv. dello Stato Wally Ferrante.

Svolgimento del procedimento

1. La Procura Federale della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF) ha deferito innanzi al Tribunale federale *"le atlete [omissis] e [omissis], tesserate per la ADS Palio di Taranto per la violazione di cui agli articoli 3, comma 2 del Regolamento di Giustizia e disciplina FICSF, dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo Coni, in quanto al termine della gara della manifestazione inerente la gara di regata di lance a dieci remi tenutasi il 22.6.2025 in Molfetta (BA), per una pretesa irregolarità commessa dall'equipaggio della LNI di Taranto, inveivano contro la giuria ed in particolare nei confronti della Sig.ra [omissis], designata quale Presidente di Giuria dalla Commissione Tecnica Arbitrale, proferendo le*

seguenti frasi "Non siete buoni a niente", "Vergognatevi", "Non vedete un cazzo", nonché in occasione della risposta scritta al reclamo presentata dalla ASD Palio di Taranto, consegnata dal referente della citata ASD alla sig.ra [omissis], la quale si recava nuovamente presso la postazione della Giuria proferendo a voce alta la seguente frase: "Io con questo mi ci pulisco il culo", per poi strappare e buttare nel cestino il foglio di risposta al reclamo" nonché "*la ASD Palio di Taranto per responsabilità oggettiva nelle condotte dei propri tesserati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina FICSF".*

2. Il Tribunale Federale, con decisione n. 1/2026 del 6.2.2026, ritenuta la propria competenza e respinte le richieste istruttorie, ha ritenuto che la sola atleta [omissis] avesse posto in essere un comportamento antisportivo disciplinarmente rilevante e le ha comminato la sanzione della squalifica per due gare, condannando altresì l'ADS Palio di Taranto all'ammenda di euro 100,00. L'atleta [omissis] è stata invece prosciolta dall'accusa.

3. Avverso tale decisione, la Sig.ra [omissis] e l'ASD Palio di Taranto hanno proposto reclamo che è stato dichiarato irricevibile dalla Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello con decisione n. 1/2026 del 20.3.2026, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del RGD, a causa dell'insufficiente versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva. La Corte ha altresì disposto l'incameramento del predetto (parziale) contributo come disposto dall'art. 33, comma 6, del RGD.

4. Con ricorso depositato in data 20 aprile 2026, affidato a nove distinti motivi, la sola [omissis] ha impugnato la predetta decisione chiedendo, in riforma integrale della sentenza, di "*mandare assolti ASD Palio di Taranto* [che, si sottolinea, non ha proposto impugnazione a questo Collegio] *e la Sig.ra [omissis] destinatarie dell'atto di deferimento n. 1/FICSF/2025 del 21.11.2025 in quanto inesistente e/o infondata l'accusa*" o, in subordine, rinviare la causa ad altra sezione della Corte Federale di Appello della FICSF affinché decida nel merito il reclamo e, in ogni caso, trasmettere, ai sensi degli artt. 51 e 62 CGS, la denuncia del 14.7.2025 e il referto di gara del 22.6.2025 alla Procura Federale per la valutazione della condotta arbitrale refertativa della Sig.ra [omissis]; nonché condannare la FICSF al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

Con il primo motivo, viene dedotta la nullità della decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e delle norme sul contributo unificato (artt. 13, 16, 247-249 d.P.R. n. 115/2002; art. 1, comma 812, lett. b) L. n. 207/2024) e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, per avere il giudice d'appello ritenuto che l'insufficienza del contributo versato determini l'irricevibilità e/o l'inammissibilità o il rigetto dell'appello anziché la sola attivazione

della procedura di riscossione e sanzione come avviene nell'ordinamento italiano, in relazione all'art. 54 CGS.

Con il secondo motivo, si deduce la nullità della decisione e del procedimento per violazione delle norme processuali sulla gestione dell'omesso/insufficiente pagamento del contributo e per lesione del diritto di difesa, avendo il giudice d'appello fondato l'inammissibilità (*rectius* irricevibilità) su un presupposto processuale inesistente o mal applicato, in relazione all'art. 54 CGS.

Con il terzo motivo, si deduce la nullità della decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101 e dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 54 CGS perché il giudice di secondo grado ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti e poi ha proceduto al rilievo ufficioso della irricevibilità del reclamo in assenza di contraddittorio.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la nullità della decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 73 RGD sotto il profilo dell'*error in procedendo,* in relazione all'art. 54 CGS, avendo il giudice d'appello ritenuto fondata l'eccezione della Procura Federale in ordine all'incompetenza della Corte Sportiva d'Appello, essendo invece competente la Corte d'Appello Federale, con conseguente tardività del reclamo proposto oltre il termine di 5 giorni previsto per l'impugnazione innanzi alla Corte Sportiva d'Appello e impossibilità di operare la conversione del gravame ex art. 59 RGD in reclamo ex art. 73 RGD.

Con il quinto motivo, si deduce la nullità della decisione per violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto sovrannazionale e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 54 CGS, secondo i quali, in caso di dubbio, un atto processuale deve essere interpretato preferibilmente in modo che possa rendere possibile una decisione piena sul merito piuttosto che un giudizio di inammissibilità od improcedibilità.

Con il sesto motivo, la ricorrente deduce la nullità della decisione ex art. 132, n. 4, per violazione e/o falsa applicazione dei principi di cui all'art. 32 RDR e dell'art. 72 RGD, in relazione all'art. 54 e all'art. 62 CGS e, riproponendo la doglianza già avanzata in primo e in secondo grado, sostiene che il soggetto querelante, sig.ra [omissis] (Presidente di Giuria designato), non era legittimato a sporgere querela.

Con il settimo motivo, la ricorrente deduce la nullità della decisione ex art. 132, n. 4, per violazione e/o falsa applicazione del principio del *ne bis in idem* in relazione all'art. 54 CGS e, riproponendo la censura già avanzata in primo e in secondo grado, sostiene che il referto non conterrebbe tutto quanto poi contestato in sede di denuncia, ma solo la frase "*comportamento scorretto del palio di Taranto che inveiva più volte contro la giuria".*

Con l'ottavo motivo, la ricorrente deduce la nullità della decisione ex art. 132, n. 4, per motivazione assente, incomprensibile e/o contraddittoria in relazione all'art. 54 CGS e, riproponendo la censura già avanzata in secondo grado, sostiene che la decisione di primo grado sarebbe affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, laddove ha assolto l'atleta [omissis], alla quale sarebbero pure attribuibili le invettive contro la giuria.
Con il nono motivo, la ricorrente deduce l'omessa pronuncia e la nullità della decisione ex art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 54 CGS e, riproponendo la censura già avanzata in primo e in secondo grado, sostiene che la denuncia della Presidente di giuria [omissis] costituirebbe un atto di ritorsione a seguito dell'esito di un ricorso proposto dall'ASD Palio di Taranto riguardante i campionati assoluti del 2024, arbitrati dalla stessa [omissis].
Con istanza ex art. 51 CGS, la ricorrente chiede, infine, che gli atti vengano trasmessi alla Procura Federale affinché venga accertata la violazione, da parte della Sig.ra [omissis], dei doveri di lealtà e probità che l'arbitro deve osservare.
5. All'udienza del 28 luglio 2026, il difensore della ricorrente ha insistito per l'annullamento della decisione impugnata; la Procura Generale dello Sport presso il CONI ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso, a prescindere da possibili profili di inammissibilità in relazione al disposto di cui all'art. 54, comma 1, del CGS del CONI, è comunque infondato.
6. I primi tre motivi di ricorso, vertenti sull'unica questione dell'omesso integrale pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva, possono essere trattati congiuntamente e vanno dichiarati infondati.
L'art. 33, comma 1, del RGD dispone testualmente che *"i ricorsi e i reclami, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva".*
Correttamente, quindi, il giudice di secondo grado ha ritenuto, in applicazione della citata norma, che il pagamento solo parziale del contributo comportasse la declaratoria di irricevibilità del reclamo, conformemente alle decisioni di questo Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, del 26 gennaio 2026, n. 4 e Prima Sezione, del 10 giugno 2025, n. 46.
La irricevibilità del ricorso per effetto del mancato pagamento del contributo è infatti prevista anche dall'art. 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di

Garanzia dello Sport e costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico, anche alla luce di quanto affermato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale del 21 luglio 2026, n. 137/2026, secondo la quale l'imposizione del pagamento del contributo unificato concorre "al buon funzionamento del sistema giustizia" e giustifica "sotto il profilo del bilanciamento dei contrapposti principi in gioco, la compressione del diritto di agire in giudizio in presenza di un ingiustificato inadempimento del dovere tributario in riferimento a un importo tanto modesto". Detta sentenza ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione con l'ordinanza 11 dicembre 2025, n. 32234 (*rectius* ordinanze n. 259 e 256 dell'11 dicembre 2025), invocata dalla ricorrente (p. 8 del ricorso), dell'art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (che ha inserito, dopo il comma 3 dell'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», il comma 3.1.), secondo il quale «fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge», in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Al riguardo, la ricorrente lamenta che, nel caso di specie, la segreteria della FICSF ha validamente ricevuto il reclamo, l'ha iscritto a ruolo e il Collegio ha fissato la data di discussione senza far riferimento all'insufficienza del versamento del contributo.

Invero, la Corte costituzionale, nella citata pronuncia, pur avendo dichiarato inammissibile sul punto la relativa questione perché rientrante nella discrezionalità politica del legislatore, ha tuttavia affermato che la disposizione censurata (art. 14, comma 3.1 del d.P.R. 115/2022) si pone effettivamente in contrasto con i parametri evocati dai rimettenti laddove attribuisce ad un organo diverso dal giudice il potere di precludere l'accesso alla giustizia, prevedendo che, verificati il mancato pagamento e la non riconducibilità del procedimento tra quelli esenti dall'obbligo di pagamento del contributo unificato, sia il cancelliere a rifiutare l'iscrizione a ruolo.

Nella fattispecie, invece, non prevedendo l'art. 33, comma 3, RGD analoga disposizione che preclude l'iscrizione a ruolo da parte della segreteria, è stata correttamente la Corte d'Appello a rilevare d'ufficio l'omesso integrale pagamento del contributo e non può quindi utilmente lamentarsi che la causa sia stata iscritta a ruolo senza che la segreteria segnalasse alcunché. Che non sia stato sollecitato il contraddittorio sulla specifica questione non pare aver compresso il diritto di difesa, posto che la ricorrente nulla avrebbe potuto argomentare a

sostegno del corretto assolvimento dell'obbligo di pagamento del contributo che non viene in alcun modo negato nemmeno in sede di ricorso a questo Collegio.

Anzi, a p. 8 del ricorso si giustifica l'omissione, affermando che *"la reclamante ha versato € 200,00* [anziché € 300,00] *evidentemente errando la lettura del regolamento*", mentre a p. 10 del medesimo ricorso, contraddittoriamente, si sostiene che "*le reclamanti sono incorse in un mero errore materiale nell'effettuare il bonifico; il 2 (nella tastiera) è vicino al 3".*

La ricorrente, quindi, non nega di aver versato un contributo insufficiente, dando però a detto inadempimento giustificazioni confuse e tra loro incompatibili; pertanto, stimolare il previo contraddittorio sul punto sarebbe stato del tutto inutile ed infruttuoso.

Né può ritenersi che, riferendosi i due precedenti del Collegio di Garanzia invocati dal giudice di secondo grado all'omissione totale e non parziale del contributo, non sarebbe applicabile nel secondo caso la definizione in rito della irricevibilità.

Invero, il citato art. 33, comma 3, RGD non distingue affatto l'ipotesi del mancato pagamento integrale o parziale, riferendosi al "prescritto contributo", che nel caso di specie era di € 300,00 per il reclamo (essendo quello di € 200,00 previsto per il primo grado) che deve essere versato, a pena di irricevibilità, "*entro il momento di trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva*". Nessuna integrazione avrebbe dunque potuto essere validamente chiesta successivamente né dalla segreteria, né dal Collegio, essendosi già verificato il presupposto per la declaratoria di irricevibilità, conformemente al tenore letterale della richiamata disposizione.

Del tutto corretto risulta, infine, l'incameramento del parziale contributo versato ai sensi dell'art. 33, comma 6 del RGD, stante l'esito sfavorevole dell'impugnazione, quale è innegabilmente la decisione in rito di irricevibilità.

7. Il quarto e il quinto motivo, vertenti entrambi sulla questione dell'inammissibilità del reclamo per effetto dell'incompetenza della Corte Sportiva d'Appello adita e sulla mancata *translatio iudici* alla Corte Federale d'appello, sono infondati.

Anche in relazione a tale eccezione, sollevata in secondo grado dalla Procura Federale e accolta dal giudice di secondo grado, la ricorrente ammette che "non c'era alcun provvedimento del giudice sportivo da appellare" (p. 12 del ricorso) e che "il richiamo nell'atto di gravame alla CSA è frutto solo di un refuso che può capitare a chi fa. Chi non fa non sbaglia mai" (p. 13 del ricorso).

Non si vede quindi come possa essere superata la declaratoria di inammissibilità considerato che il "refuso" è contenuto ripetutamente nell'intestazione dell'atto e nel corpo del reclamo, ivi comprese le conclusioni.

Correttamente poi il giudice di secondo grado ha ritenuto di non poter convertire il reclamo ex art. 59 RGD alla Corte Sportiva di Appello in reclamo ex art. 73 RGD alla Corte Federale di Appello, non essendo stati rispettati i presupposti processuali minimi del primo strumento di impugnazione che possano consentire la *translatio iudici* in assenza di decadenze già maturate ovvero il decorso del termine perentorio di 5 giorni previsto per la proposizione dello stesso.

Il rigetto delle doglianze inerenti alla dedotta inammissibilità del ricorso è stato effettuato dal giudice di secondo grado "*per mera completezza espositiva*", atteso che la declaratoria di irricevibilità dello stesso per omesso versamento integrale del contributo era comunque di per sé assorbente. Ne consegue che il mancato esame del merito del ricorso non viola in alcun modo i principi sovrannazionali invocati, né l'art. 112 c.p.c., non essendovi alcun "caso dubbio," bensì ben due distinte ragioni in rito che precludono di affrontare il merito del reclamo.

8. Con il sesto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso vengono riproposte le censure di merito avanzate in primo grado e non esaminate dal giudice di appello alla luce della declaratoria di irricevibilità e di inammissibilità del reclamo.

Essendo state confermate le statuizioni vertenti su tale duplice definizione in rito della controversia, non vi è luogo per esaminare in questa sede le doglianze di merito proposte con il ricorso introduttivo.

Analoga sorte non può che meritare l'istanza di trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'accertamento della presunta violazione dei doveri di lealtà e probità della Presidente di giuria, Sig.ra [omissis], che presuppone l'esame nel merito delle doglianze, come detto precluso in questa sede.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente conferma della impugnata decisione.

9. Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport

Quarta Sezione

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 luglio 2026.

La Presidente e Relatrice
F.to Wally Ferrante

Depositato in Roma, in data 11 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00902/2026

Decisione n. 63
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE

composto da
Mario Antonio Scino – Presidente e Relatore
Roberto Carleo
Valerio Pescatore
Giuliana Passero
Carlo Rasia - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **55/2026**, presentato, in data 24 giugno 2026, dall'avv. **[omissis]** in proprio (**ricorrente**),

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio**, non costituitasi in giudizio,

il dott. **[omissis],** non costituitosi in giudizio,

e il dott. **[omissis],** non costituitosi in giudizio,

per l'annullamento

della decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) n. 149/2025-2026 del 18 giugno 2026 con la quale, nel respingere il reclamo presentato dal ricorrente, in quanto infondato ed inammissibile, è stata confermata la decisione n. 269/2025-2026 dell'8 giugno 2026 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, Sezione Disciplinare, con cui è stato dichiarato in parte infondato ed in parte inammissibile il ricorso depositato il 20 maggio 2026 dall' avv. [omissis], nonché della conseguente delibera assembleare elettiva FIGC del 22 giugno 2026, di cui al C.U. 255/A, recante elezione a Presidente Federale del dott. [omissis].

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso depositato il 20 maggio 2026, l'avv. [omissis], in proprio, ha chiesto al Tribunale Federale Nazionale della FIGC di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento con cui la FIGC, in data 14 maggio 2026, ha deliberato, ai sensi dell'art. 24, comma 5, dello Statuto FIGC, la "non ammissione" della candidatura alla carica di Presidente Federale del ricorrente avv. [omissis]. Quest'ultimo ha altresì domandato di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ammissione all'Assemblea Elettiva del 22 giugno 2026 dei candidati [omissis] e [omissis].
A fondamento dell'impugnazione, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
i) *Violazione delle norme di trasparenza, violazione del diritto di accesso e di difesa, violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità*, da parte della Federazione, per non aver dato seguito alla richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente stesso in data 14 maggio 2026 e reiterata il 16 maggio 2026;
ii) *Violazione dei principi di ampia democrazia* con riferimento all'art. 24 dello Statuto FIGC, in quanto, ad avviso del ricorrente, la suddetta norma, non consentendo agli associati di presentare la loro candidatura a Presidente Federale in difetto *dell'accredito senza vincolo di mandato da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica*, configura una violazione degli artt. 2, 3, 18, 41, 42 48 e 117, primo comma, della Costituzione;
iii) *Violazione delle norme del Codice Civile* in quanto, sempre ad avviso del ricorrente, i limiti elettorali imposti dalla procedura di elezione prevista dallo Statuto FIGC integrano una violazione dei principi di massima partecipazione degli associati, nonché una violazione della clausola di democraticità delle associazioni privatistiche;

iv) *Annullabilità della decisione assembleare elettiva* del 22 giugno 2026 in quanto i tesserati/associati delegati hanno votato e rilasciato la delega per un punto – l'elezione del Presidente Federale – non all'ordine del giorno;

v) *Inammissibilità ed esclusione del candidato [omissis]* per difetto del requisito soggettivo previsto dall'art. 29, comma 1, dello Statuto FIGC, nonché per violazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.lgs. n.165/2001;

vi) *Inammissibilità ed esclusione del candidato [omissis],* quale Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, per conflitto di interessi ai sensi dell'art 29, comma 3, dello Statuto FIGC nonché per violazione dei principi fondamentali del CONI.

2. Con decisione n. 269/2025-2026 dell'8 giugno 2026, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC ha dichiarato il ricorso *in parte infondato e in parte inammissibile.*

In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso nella parte in cui ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di non ammissione della candidatura del ricorrente, non essendo la stessa accompagnata dall'accredito richiesto dall'art. 24, comma 5, dello Statuto. Il Tribunale ha valutato tale disposizione come non contrastante con i principi costituzionali e con il principio di democraticità, trattandosi di norma approvata dal CONI e da quest'ultimo ritenuta coerente con i principi del proprio ordinamento; norma che, in ogni caso, non sarebbe stata oggetto di espressa impugnazione da parte del ricorrente, risultando peraltro tardiva, e dunque inammissibile, l'invocata disapplicazione.

Lo stesso Tribunale ha*,* differentemente, ritenuto inammissibili i motivi di ricorso concernenti la candidabilità alla Presidenza FIGC del dott. [omissis] e del dott. [omissis]. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2, lett. c) e d), del Regolamento per l'impugnazione avverso le candidature in occasione delle Assemblee nazionali Elettive, i soggetti legittimati a impugnare l'ammissibilità delle candidature di altri candidati sono, unicamente, i candidati ammessi o i Procuratori Federali; ne deriverebbe, pertanto, l'inammissibilità anche delle doglianze relative al diniego di accesso agli atti.

Il Tribunale, infine, in assenza dell'accreditamento, presupposto necessario per la candidatura alla carica di Presidente FIGC, ha considerato il ricorrente privo di interesse all'impugnazione delle candidature ammesse, in considerazione del fatto che l'eventuale accoglimento della domanda non arrecherebbe alcun vantaggio al ricorrente medesimo, al quale rimarrebbe, in ogni caso, preclusa l'eleggibilità.

3. In data 11 giugno 2026, il ricorrente ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC n. 269/2025-2026, articolando cinque motivi di reclamo:

i) *Omessa pronuncia in ordine al diniego di accesso agli atti*, motivo col quale l'avv. [omissis] ha dedotto la mancata espressa pronuncia da parte del Tribunale Federale sul diniego della FIGC rispetto alla richiesta di accesso agli atti dal medesimo formulata, ritenendo che ciò abbia leso il suo diritto di difesa, impedendogli di acquisire elementi determinanti per dimostrare l'illegittimità delle candidature altrui;

ii) *Illegittimità della norma sull'accreditamento (art. 24, comma 5, Statuto FIGC)*, motivo già esposto di fronte al Tribunale Federale e in questa sede rinnovato. Il ricorrente, infatti, nell'eccepire nuovamente il contrasto tra la norma e i principi dell'ordinamento sportivo e dell'ordinamento statale, ha rilevato, congiuntamente, l'errore commesso dal Tribunale, tanto nel ritenere la norma in questione conforme ai suddetti principi per effetto della sola approvazione da parte del CONI, quanto nel ritenere la disapplicazione della norma strettamente subordinata alla domanda di parte e non rilevabile d'ufficio o in ogni caso in assenza di specifica ed espressa domanda;

iii) *Omesso rilievo d'ufficio della incandidabilità del dr. [omissis] per mancato tesseramento*, motivo col quale il ricorrente sottolinea, nuovamente e di fronte alla Corte Federale d'Appello, il difetto di tesseramento da parte del dott. [omissis] e, pertanto, l'incandidabilità di questi alla carica. Il ricorrente, in questa sede, deduce la rilevabilità d'ufficio della questione ed il conseguente omesso esame della stessa da parte del Tribunale, nonché l'erronea valutazione da parte del Tribunale in merito al difetto di interesse lui attribuito. Nello specifico, l'avv. [omissis] sostiene che l'avverbio "*anche*", presente nell'art 2, lett. d), del Regolamento per l'impugnazione avverso le candidature in occasione delle Assemblee nazionali Elettive, comprova la legittimazione del ricorrente e che l'eventuale riconoscimento dell'incandidabilità travolgerebbe l'esito assembleare, determinando il rinnovo della procedura e la conseguente "chance" di riammissione del ricorrente;

iv) *Omesso rilievo di ufficio della incandidabilità del dr. [omissis] per evidente conflitto di interessi e violazione dell'art. 29 Statuto FIGC*: con tal motivo il ricorrente ribadisce quanto già rilevato di fronte al Tribunale in merito all'incandidabilità del dott. [omissis];

v) *Omessa trasmissione degli atti alla procura federale*: con l'ultimo motivo del reclamo l'avv. [omissis] lamenta la mancata trasmissione degli atti alla Procura Federale, già richiesta di fronte al Tribunale in sede di discussione orale, rilevando come l'irregolarità della procedura elettorale sia rilevabile d'ufficio dal Procuratore, titolare di poteri d'azione a tutela dell'ordine pubblico sportivo.

4. Con decisione del 18 giugno 2026, n. 149/2025-2026, la Corte Federale d'Appello, a Sezioni Unite, ha respinto in reclamo.

Il primo motivo di reclamo è stato giudicato infondato in quanto, ad avviso della Corte, sebbene sinteticamente, il Tribunale si era espressamente pronunciato sul diniego di accesso agli atti, dichiarandolo inammissibile quale conseguenza del difetto di legittimazione e di interesse del ricorrente stesso.

Anche il secondo motivo di reclamo è stato giudicato infondato. La Corte, differentemente dal Tribunale Federale, ha rilevato come l'istituto della disapplicazione possa essere esercitato dal giudice pur in assenza di una espressa domanda. Tuttavia, l'art. 24, comma 5, dello Statuto FIGC, configurandosi quale filtro di serietà e di rappresentatività circoscritto entro i canoni di ragionevolezza e proporzionalità, non integra, ad avviso della Corte, un «*macroscopico contrasto con la norma primaria*»; requisito, quest'ultimo, cui dipende l'operatività dell'istituto della disapplicazione.

Il terzo e quarto motivo di reclamo sono stati trattati congiuntamente dalla Corte e giudicati, entrambi, inammissibili per difetto di legittimazione ed interesse ad agire. Quanto al difetto di legittimazione ad agire, la Corte non si è discostata dall'interpretazione offerta dal Tribunale Federale rispetto all'art. 2, lett. d), del Regolamento per l'impugnazione avverso le candidature in occasione delle Assemblee nazionali Elettive, disattendendo la diversa interpretazione offerta dall'avv. [omissis] nel reclamo. Quanto, invece, al difetto di interesse ad agire, la Corte ha rilevato come la legittimità della non ammissione dell'Avv. [omissis] faccia venir meno qualsiasi utilità giuridica concreta del ricorrente rispetto all'esclusione degli altri candidati. La chance di riammissione prospettata dal ricorrente, infatti, corrisponde ad un interesse solo indiretto, futuro ed eventuale, pertanto non idoneo a sorreggere l'impugnazione; mentre l'astratta legittimità dell'elezione del Presidente Federale, invece, un interesse indifferenziato non azionabile *uti singulus*.

Infine, anche il quinto motivo di ricorso è stato giudicato infondato dalla Corte, in quanto il mancato invio degli atti alla Procura Federale *non integra un vizio della decisione impugnata, né il reclamante è titolare di una posizione soggettiva che gli consenta di pretenderla, esercitando il Procuratore federale i propri poteri in via autonoma e officiosa*.

5. In data 24 giugno 2026, l'Avv. [omissis] ha proposto ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione n. 149/2025-2026 del 18 giugno 2026 emessa dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello della FIGC e conseguentemente avverso la delibera assembleare elettiva FIGC del 22 giugno 2026 – Comunicato ufficiale n. 255/A, con elezione a Presidente federale del dott. [omissis].

Il ricorrente ha articolato le proprie deduzioni in sette motivi di ricorso, di seguito esaminati, nonché proponendo istanza cautelare volta a sospendere l'efficacia del provvedimento di non ammissione

della candidatura del ricorrente e della delibera assembleare del 22 giugno 2026; vietare al dott. [omissis] di svolgere le funzioni di Presidente della FIGC; ordinare alla FIGC di consegnare l'attestazione del mancato tesseramento del dott. [omissis] nonché tutti gli atti della procedura elettorale e del verbale assembleare dell'elezione del Presidente; dichiarare non ammissibile la candidatura del dott. [omissis] e del dott. [omissis] e, conseguentemente, sospendere e/o annullare l'elezione del dott. [omissis]; fissare una udienza di discussione nel merito.

6. Il 26 giugno 2026, il Collegio di Garanzia adito, considerando che il ricorso non appariva *assistito da un consistente "fumus boni iuris*" e altresì che l'assemblea del 22 giugno 2026, alla data della proposizione del ricorso, si era già tenuta e che, pertanto, difettava anche il *periculum in mora*, ha rigettato l'istanza cautelare formulata.

8. In data 4 luglio 2026, l'avv. [omissis] ha depositato una memoria integrativa ivi formulando le proprie domande conclusionali.

9. Analogamente a quanto già avvenuto di fronte al Tribunale Federale Nazionale e alla Corte Federale di Appello, i convenuti FIGC, dott. [omissis] e dott. [omissis], non si sono costituiti, risultando pertanto contumaci.

10. Il 15 luglio 2026 si è svolta, presso la sede del CONI, l'udienza come da separato verbale.

Considerato in diritto

I. Il ricorso proposto dall'avv. [omissis] non ha ad oggetto la deliberazione assunta dall'Assemblea della FIGC in data 22 giugno 2026, ma i requisiti di candidabilità di coloro i quali intendano presentare la loro candidatura ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dello Statuto FIGC.

Lamenta il ricorrente che lo Statuto FIGC, attraverso la previsione di cui all'art. 24, comma 5, prevedendo che la candidatura a Presidente Federale sia accompagnata dall'accredito da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una lega o una componente tecnica (di seguito "accredito"), introduca una barriera all'elettorato passivo del tutto sproporzionata rispetto al numero di associazioni, società affiliate e al numero di tesserati. Com'è noto, all'Assemblea partecipano esclusivamente i c.d. Delegati Assembleari, secondo le regole previste nell'ordinamento federale.

A tal riguardo, l'avv. [omissis] lamenta che il filtro rappresentato dal c.d. accredito (icasticamente descritto come un muro) rappresenterebbe una palese violazione dei principi generali dell'ordinamento sportivo.

Osserva in proposito il CGS che i principi generali dello sport in materia statutaria sono dettati dai Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate CONI, approvati con deliberazione n. 1773 del Consiglio Nazionale CONI del 17 dicembre 2024.
Ne deriva che, in ossequio alle previsioni contenute nell'articolo 22 dello Statuto CONI, a norma dell'art. 6.1 dei Principi Fondamentali in relazione alla c.d. Assemblea Ordinaria Elettiva, il comma 2 dell'art. 6.1. prevede che, ove l'assemblea di primo grado comporti un elevata partecipazione di affiliati e tesserati, con conseguenti gravosi oneri finanziari e/o palesi difficoltà organizzative, gli statuti delle federazioni, ai sensi dell'art. 22, comma 2, dello Statuto CONI, possano prevedere assemblee di secondo grado di delegati eletti.
Dalla previsione se ne trae che la disposizione di cui allo Statuto FIGC è del tutto coerente con i Principi Fondamentali CONI e in particolare con il principio di legalità, di democrazia, anche a base personale, e con il principio assembleare.
Con specifico riguardo poi alla previsione di cui all'art. 24, comma 5, dello Statuto FIGC, avente ad oggetto il c.d. accredito, la *ratio* della norma va ravvisata nell'esigenza di impedire, alla luce dei principi indicati, che la candidatura a Presidente Federale, tenuto conto dell'elevato numero di associazioni, società affiliate e numero di tesserati, possa determinare un numero di candidati che alteri i criteri di rappresentatività, democrazia e rappresentanza assembleare previsti proprio dai Principi Fondamentali CONI.
A tal riguardo, proprio in considerazione dell'art. 22 dello Statuto CONI, che disciplina il contenuto degli statuti delle federazioni nazionali, tenuto conto altresì che le previsioni statutarie dell'assemblea della FIGC stabiliscono che la candidatura a Presidente Federale possa essere assicurata a qualsiasi tesserato, ai sensi dell'art. 21, comma 4, Statuto FIGC, proprio in conformità con il principio di democrazia sancito dai Principi Fondamentali statuti CONI, possa essere previsto uno o più criteri di eleggibilità che garantiscano il principio di rappresentatività della candidatura alla luce delle regole di *governance* previste dai Principi Fondamentali CONI e dallo Statuto FIGC in conformità con le regole dell'ordinamento sportivo.
Del resto, a norma dell'art. 7 dei Principi Fondamentali CONI, che fissano i principi di eleggibilità delle cariche federali, proprio in ragione delle complesse esigenze finanziarie ed organizzative caratterizzanti l'assemblea della FIGC, i criteri previsti nello Statuto FIGC in tema di eleggibilità sono in generale coerenti con i Principi Fondamentali del CONI.
D'altra parte, poiché il comma 4 dell'art. 21 dello Statuto FIGC prevede le modalità di presentazione delle candidature, il ricorso ha esclusivamente ad oggetto l'ammissibilità delle candidature stesse in relazione alla rappresentatività delle medesime. In questa prospettiva, il c.d. filtro, previsto dai Principi Fondamentali CONI di cui all'art. 7, comma 6, è nello Statuto FIGC

fissato con riguardo alle candidature alla carica di Presidente Federale non in una percentuale di associazioni e società aventi diritto al voto, ma nella metà più uno di Delegati Assembleari di una Lega o una componente tecnica. È condivisibile, a tal riguardo, quanto osservato dalla Corte Federale di Appello FIGC, in ordine alla mancata impugnazione della norma presupposta, cioè l'art. 24, comma 5, dello Statuto FIGC; avendo invece il ricorso ad oggetto esclusivamente l'ammissione della candidatura in punto di eleggibilità a norma del comma 4, dell'art. 21 Statuto FIGC. Del resto, il filtro è ammesso dall'ordinamento sportivo e il ricorrente non ha contestato che l'art. 24, comma 5, preveda un filtro diverso rispetto a quello previsto dai Principi Fondamentali CONI.

Alla luce di quanto precede tutti i motivi di ricorso sono inammissibili.

Il primo perché privo di un interesse attuale, in quanto volto a contestare non già i criteri di eleggibilità dell'avv. [omissis], ma ad accertare la condotta dei soggetti invece ammessi (che avrebbero dovuto correttamente e lealmente costituirsi davanti ai giudici sportivi, secondo il ricorrente). A tal fine, il diniego di accesso agli atti trova giustificazione (come correttamente ha osservato la CAF) proprio nel difetto di legittimazione e interesse del ricorrente a contestare in generale l'ammissibilità delle altrui candidature.

Quanto al secondo motivo, il ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto esclusivamente l'impugnazione della mancata ammissione ai sensi dell'art. 21, comma 4, Statuto FIGC.

In relazione al terzo motivo, nel quadro descritto inizialmente, anche questo è inammissibile, non avendo il ricorrente proceduto all'impugnazione, dell'art. 24, comma 5, Statuto CONI, ma essendosi limitato a dedurne l'illegittimità, domandando la disapplicazione della norma stessa perché in contrasto con la disciplina di norme di rango superiore. La coerenza tra i Principi Generali CONI e l'art. 24, comma 5, Statuto CONI, di cui si è discorso, esclude che la norma possa essere disapplicata.

Gli altri motivi di ricorso, aventi ad oggetto la nullità dell'elezione del Presidente [omissis], la sua incompatibilità dalla carica di Presidente della FIGC, il conflitto d'interesse del dott. [omissis], sono tutti inammissibili, mancando un interesse attuale all'impugnativa, ed essendosi, peraltro, tenuta l'assemblea elettiva.

Poiché il ricorrente ha impugnato la sua ineleggibilità, ai sensi dell'art. 21, comma 4, Statuto FIGC, non può oggi introdurre, in questo specifico procedimento, domande ulteriori e diverse.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport

Sezione Terza

Dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2026.

Il Presidente e Relatore
F.to Mario Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 16 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00907/2026

Decisione n. 64
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE

composta da
Angelo Maietta - Presidente
Marcello De Luca Tamajo - Relatore
Virgilio D'Antonio
Giuseppe Musacchio
Enzo Paolini - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **20/2026**, presentato, in data 1° aprile 2026, dalla **A.S.D Viciomaggio**, con sede legale a Civitella, in Val di Chiana (AR), in persona del suo legale rappresentante, Presidente sig. [omissis], rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Vittoria Cristiani del foro di Milano, con studio in Firenze, in Borgo Ognissanti, n. 9, presso cui elegge domicilio,

nei confronti

della **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

e

dell'**U.S.D. Alberoro 1977**, rappresentata e difesa dall'avv. Iacopo Gori

per l'annullamento/revoca

della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il predetto Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 59 del 5 marzo 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Toscana, di cui al C.U. n. 50 del 5 febbraio 2026, con la quale, in accoglimento del ricorso della U.S.D. Alberoro 1977, è stata irrogata, a carico della A.S.D. Viciomaggio, la perdita, con il punteggio di 0-3, della gara disputata in data 11 gennaio 2026 contro la Società U.S.D. Alberoro 1977 e l'ammenda di € 400,00, nonché, a carico del sig. [omissis], l'inibizione fino al 22 febbraio 2026.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

uditi, nell'udienza del 28 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Viciomaggio - avv. Vittoria Cristiani; l'avv. Iacopo Gori, per la resistente U.S.D. Alberoro 1977; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Villani, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio, nello stesso giorno, il relatore, avv. Marcello de Luca Tamajo

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 1° aprile 2026, la ASD Viciomaggio ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 59 del 5 marzo 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Toscana, di cui al C.U. n. 50 del 5 febbraio 2026, con la quale, in accoglimento del ricorso della USD Alberoro 1977, è stata irrogata, a carico della Viciomaggio, la

sconfitta, con il punteggio di 0-3, della gara disputata in data 11 gennaio 2026 contro l'Alberoro 1977 e l'ammenda di € 400,00, nonché, a carico del sig. [omissis], l'inibizione fino al 22 febbraio 2026.

La vicenda trae origine dall'impiego nelle fila della Viciomaggio del calciatore [omissis], in asserita posizione irregolare, in occasione della predetta gara (Viciomaggio - Alberoro), disputata in data 11 gennaio 2026, terminata con il risultato di 1-0 e valevole per il Campionato di Promozione Toscana.

1.1. L'Alberoro proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo la vittoria a tavolino sulla base della asserita posizione irregolare del predetto calciatore perché la sua procedura di tesseramento, alla data dell'11 gennaio, non si era ancora perfezionata.

Il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo, irrogando la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché dell'ammenda di euro 400 e dell'inibizione del dirigente firmatario della lista dei calciatori. In particolare, il giudice di prime cure: «*Il calciatore in parola ha preso parte alla gara in epigrafe, disputandola integralmente. Della questione veniva interessato il competente Ufficio Tesseramento presso il CR Toscana che ha confermato che la data di inoltro della pratica relativa al tesseramento di [omissis] con la procedura di dematerializzazione con allegata copia del contratto di lavoro sportivo stipulato è quella del 10/01/2026. La fattispecie del caso in esame è regolamentata dall'art. 39 delle NOIF "Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici" In particolare il comma 3 stabilisce: La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente). Ne consegue, pertanto, che la società Viciomaggio avrebbe potuto utilizzare regolarmente il calciatore in parola a partire dal 12/01/2026, giorno in cui l'Ufficio Tesseramento ha preso in carico il tesseramento e, dopo averne verificato la validità, ha proceduto alla sua convalida con tale decorrenza. Ritenuto quindi che il calciatore [omissis] ha preso parte in posizione irregolare alla gara in epigrafe, visto ed applicato l'art. 10 CGS…*».

1.2. Vale dare atto del contenuto dei chiarimenti forniti dall'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Toscana, richiamati nella citata decisione di primo grado: "*In data 10/01/2026 la società*

Viciomaggio istruisce la pratica relativa al tesseramento di [omissis] in quanto il calciatore risultava svincolato. Nel medesimo giorno provvedeva ad inoltrarla con la procedura di dematerializzazione allegando copia del contratto di lavoro sportivo stipulato con lo stesso calciatore. In data 12/01/2026 questo ufficio prende in carico il tesseramento e, dopo averne verificato la validità, procede alla sua convalida con decorrenza 12/01/2026. Si precisa che trattandosi di calciatore titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione purché venga concesso il visto di esecutività da parte del Comitato. L'utilizzo del calciatore titolare di contratto di lavoro sportivo è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte del Comitato Regionale). Si fa presente che la società Viciomaggio, attraverso la propria pagina web avrebbe potuto monitorare l'iter della pratica in tempo reale, dal momento dell'istruzione della pratica stessa fino alla sua convalida".

2. Decidendo sul gravame interposto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, con la decisione quivi impugnata, lo rigettava, con conseguente conferma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, così argomentando, per quanto in questa sede di interesse: «[…] *La società reclamante chiede invece, in via preliminare, la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ai sensi dell'art. 89, comma I, lett. b) C.G.S., ritenendo che la questione relativa alla decorrenza del tesseramento di un calciatore lavoratore sportivo possa essere risolta da tale organo.*

Anche tale richiesta non può essere accolta.

L'art. 89 C.G.S., rubricato "Competenza del Tribunale federale nazionale – Sezione tesseramenti", stabilisce al comma 1, lett. b) che "Il Tribunale federale nazionale – Sezione tesseramenti decide, in unico grado: [...] b) sulle questioni relative al tesseramento, al trasferimento e alla cessione dei contratti dei calciatori e delle calciatrici, su richiesta di giudizio della Corte sportiva d'appello a livello nazionale o territoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 6, lett. b) e c)".

La richiesta appare corretta perché la norma prevede una competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti su richiesta di giudizio della Corte Sportiva d'Appello, senza imporre la trasmissione degli atti in via automatica ogni qualvolta sia coinvolta una questione relativa al tesseramento.

Nel caso concreto, la questione sottoposta all'esame di questa Corte non attiene alla validità del tesseramento in sé, bensì alla corretta interpretazione dell'art. 39 NOIF in ordine al momento a partire dal quale un calciatore titolare di contratto di lavoro sportivo può essere regolarmente utilizzato in gara.

Si tratta, in altri termini, di una questione afferente la regolarità dello svolgimento della gara, questione che rientra nella competenza ordinaria del Giudice Sportivo Territoriale e, in sede di impugnazione, della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ai sensi degli artt. 65 e 69 C.G.S.

La richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti deve pertanto essere rigettata.

Entrando nel merito della vicenda, occorre esaminare la corretta interpretazione dell'art. 39, punto 3, NOIF, che disciplina la decorrenza del tesseramento e l'utilizzo dei calciatori titolari di contratto di lavoro sportivo.

[…]

La questione interpretativa centrale attiene alla differenza terminologica tra le due locuzioni utilizzate dalla norma:

nel secondo periodo si dice "purché venga concesso il visto di esecutività";

nel terzo periodo si legge "a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività".

La società reclamante sostiene che tale differenza terminologica sia priva di rilievo e che il visto di esecutività rilasciato in data 10 gennaio 2026 avrebbe reso il tesseramento immediatamente efficace, consentendo l'utilizzo del calciatore dal giorno successivo (11 gennaio 2026).

La tesi non può essere condivisa.

Ad avviso del giudicante la differenza terminologica tra le due locuzioni non è casuale, ma riflette una precisa scelta normativa volta a distinguere due momenti distinti:

1. *la decorrenza del tesseramento, che si verifica alla data del deposito telematico della documentazione, purché (in futuro) venga concesso il visto di esecutività;*
2. *l'utilizzo del calciatore, che è consentito solo dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che (al momento dell'utilizzo) sia stato (già) rilasciato il visto di esecutività.*

L'utilizzo del congiuntivo presente ("venga concesso") nel secondo periodo indica una condizione il cui perfezionamento può avvenire anche successivamente al deposito telematico, ma che retroagisce quanto agli effetti sulla decorrenza del tesseramento.

L'utilizzo del congiuntivo passato ("sia stato rilasciato") nel terzo periodo indica invece una condizione sospensiva che deve essere già realizzata al momento dell'utilizzo del calciatore, impedendo che lo stesso possa essere schierato prima della data di rilascio del visto.

Tale interpretazione è conforme al dato letterale della norma e alla sua ratio, che è quella di garantire che i calciatori titolari di contratto di lavoro sportivo possano essere utilizzati solo dopo che l'ufficio competente abbia verificato la regolarità della documentazione e rilasciato il visto di esecutività.

Nel caso concreto, dalla documentazione in atti emerge che:

- *in data 10 gennaio 2026 la società Viciomaggio ha depositato telematicamente la richiesta di tesseramento del calciatore [omissis], corredata del contratto di lavoro sportivo;*
- *in data 10 gennaio 2026 la Lega Nazionale Dilettanti ha rilasciato un documento recante la dicitura "Roma, 10/01/2026" con il quale "si autorizza il tesseramento del Calciatore" precisando che "Il tesseramento del Calciatore è esecutivo fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate";*
- *in data 12 gennaio 2026 l'Ufficio Tesseramento del CR Toscana ha preso in carico il tesseramento e, dopo averne verificato la validità, ha proceduto alla sua convalida.*

La questione centrale è dunque stabilire se il documento del 10 gennaio 2026 costituisca effettivo "rilascio" del visto di esecutività ai sensi dell'art. 39, comma 3, NOIF, oppure se tale rilascio sia avvenuto solo in data 12 gennaio 2026 con la convalida da parte dell'Ufficio Tesseramento del CR Toscana.

Sul punto, occorre rilevare che il documento del 10 gennaio 2026 reca una data (Roma, 10/01/2026) che verosimilmente costituisce un automatismo connesso al fatto che tale è la data di deposito della richiesta, ma non vi è alcuna evidenza che in tale data (sabato) sia stata effettivamente compiuta una reale attività di verifica della documentazione da parte dell'ufficio competente.

Al contrario, dalla comunicazione dell'Ufficio Tesseramento del CR Toscana emerge chiaramente che "In data 12/01/2026 questo ufficio prende in carico il tesseramento e, dopo averne verificato la validità, procede alla sua convalida con decorrenza 12/01/2026".

Tale ricostruzione è confermata dallo "storico operazioni" della pratica di tesseramento, dalla quale emerge con chiarezza che alla data del 10 gennaio 2026 la pratica era stata depositata e risultava "in attesa di convalida", mentre la convalida effettiva è avvenuta solo in data 12 gennaio 2026.

Pertanto, il visto di esecutività deve ritenersi rilasciato solo in data 12 gennaio 2026, con la conseguenza che l'utilizzo del calciatore era consentito solo a partire dal 13 gennaio 2026.

La circostanza che il documento del 10 gennaio 2026 rechi la dicitura "Il tesseramento del Calciatore è esecutivo" non modifica tale conclusione, atteso che tale dicitura è seguita dalla clausola "fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate", che evidenzia come il tesseramento fosse subordinato alla successiva verifica da parte dell'ufficio competente.

La società reclamante invoca poi il principio del legittimo affidamento, evidenziando che il calciatore risultava disponibile per lo schieramento nel portale LND senza alcun alert di irregolarità.

L'argomento non è decisivo.

Il principio del legittimo affidamento, che opera certamente nell'ordinamento sportivo, non può essere invocato per superare il dettato normativo dell'art. 39, comma 3, NOIF, che subordina l'utilizzo del calciatore al rilascio del visto di esecutività.

La società aveva l'onere di verificare che il visto di esecutività fosse stato effettivamente rilasciato prima di schierare il calciatore, non potendo fare affidamento sulla mera presenza del nominativo nel portale LND.; in ogni caso, anche in ragione di una normativa oggettivamente tecnica, avrebbe dovuto e potuto, in via prudenziale, rimandare l'utilizzo dell'atleta alla gara successiva.

La reclamante richiama inoltre la Decisione n. 6 del 22 dicembre 2025 (rectius 17 dicembre 2025) del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, che avrebbe affermato il principio secondo cui "risultando che il deposito telematico della pratica del Calciatore (accompagnata dal contestuale deposito del contratto di lavoro) sarebbe avvenuto in data 10.10.2025 e che il visto di esecutività è stato concesso il 10.10.2025, l'utilizzo del Calciatore era legittimamente possibile dal giorno 11.10.2025".

Tuttavia, tale decisione non è applicabile al caso concreto, atteso che nella fattispecie esaminata dal Tribunale Federale Nazionale il visto di esecutività era stato effettivamente rilasciato in data 10.10.2025 (cioè un venerdì, il giorno prima della disputa della gara incriminata), mentre nel caso in esame il visto di esecutività è stato rilasciato solo in data 12.01.2026 (cioè il giorno dopo della disputa della partita), come risulta dalla documentazione in atti.

Infine non appare condivisibile la presunta disparità di trattamento del calciatore titolare di contratto sportivo il cui documento, in ragione del contenuto patrimoniale sotteso, deve essere preliminarmente analizzato e valutato dai competenti uffici per verificarne la sua conformità alle norme di riferimento; si tratta di fattispecie diverse che necessariamente, per un mero principio di ragionevolezza, seguono distinte procedure di validazione (come il rilascio del visto di esecutività) da parte della Lega Nazionale Dilettanti».

3. Ha, dunque, proposto ricorso il Viciomaggio, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.

I. "*In via preliminare. Violazione e falsa applicazione dell'art 89. comma I. lett. b C.G.S. - Insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della decisione impugnata inerenti alla trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti*".

La ricorrente censura la decisione della CSAT in ordine alla mancata trasmissione al Tribunale Federale - Sezione Tesseramenti, atteso che, in tesi, l'interpretazione letterale fornita dalla decisione impugnata, oltre a rischiare di generare diffuse situazioni di incertezza in ordine alla regolarità delle gare, introdurrebbe una discriminazione di fondo tra atleta volontario e lavoratore

sportivo in punto di decorrenza del tesseramento, inteso quale atto di accesso all'ordinamento sportivo e fonte dello *status* di atleta. Si citano, a tal fine, taluni precedenti del Tribunale Federale.

II. "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma III, NOIF - Insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della decisione impugnata - Violazione del principio del legittimo affidamento*".

Anche la parte della decisione sull'interpretazione dell'art. 39, comma 3, delle NOIF genererebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, una discriminazione di fondo tra lavoratore sportivo e volontario in termini di decorrenza del tesseramento. Infatti, se è vero che, alla luce del deposito della documentazione relativa alla richiesta di tesseramento, sono necessarie verifiche da parte degli Uffici competenti, è altresì vero che tali pratiche amministrative non dovrebbero inficiare sulla decorrenza e sulla validità del tesseramento, il quale produce i suoi effetti sin dal giorno seguente al deposito della domanda, fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate.

Così ragionando, ribadisce la ricorrente che il principio enunciato dall'art. 39, c. 3, NOIF è quello di ritenere che la data di deposito telematico delle richieste di tesseramento costituisca, a tutti gli effetti, la decorrenza del tesseramento, con la possibilità di schierare un calciatore dalla data del giorno successivo al deposito degli atti fino, eventualmente, alla comunicazione di revoca per irregolarità ed invalidità o alla richiesta di integrazione che non ha, comunque, salvo i casi previsti dall'art. 42 NOIF, effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato. Dunque, in tesi, proprio in ragione del fatto che l'atto conclusivo della procedura di tesseramento deve essere inquadrato nel *genus* della ratifica*,* ciò implicherebbe che la decorrenza del tesseramento deve essere fatta retroagire ad un momento antecedente rispetto alla citata ratifica, ovvero a quello del perfezionamento dell'atto ratificato: nel caso di specie, tale momento corrisponde al caricamento della corretta ed esaustiva documentazione relativa al giocatore in questione, che ha avuto luogo il 10 gennaio 2026. Ciò perché la società, che ha l'onere di monitorare la procedura informatica di tesseramento, non potrebbe tuttavia autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistema generi un qualche *allert* e/o comunicazione di errore; tanto è confermato dai più basilari principi che governano l'azione amministrativa in merito al c.d. legittimo affidamento.

III. "*In ogni caso violazione e falsa applicazione dell'art 15 D.lgs. 36/2021 - La necessaria distinzione tra lo status di atleta/atto di tesseramento e di volontario e/o lavoratore sportivo - sulla condizione di svincolato del calciatore*".

Sotto un ulteriore profilo, la Decisione impugnata si pone in contrasto con il quadro del lavoro sportivo introdotto dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 36/2021 e, in particolare, con i principi sottesi all'art. 15 del medesimo decreto, nella misura in cui trasforma la disciplina lavoristica (e la gestione

amministrativa del contratto) in un fattore che incide retroattivamente sulla regolarità della competizione sportiva e pone a carico della società un rischio sanzionatorio massimo per tempi e processi interni di verifica/chiusura pratica non governabili dalla stessa, nonostante l'esistenza di un atto federale abilitante. Peraltro, l'interpretazione fornita dalla CSA finirebbe per accorpare (o comunque sovrapporre) due piani distinti: il tesseramento (atto federale che abilita alla partecipazione alle gare, regolato dalle NOIF) e il rapporto di lavoro sportivo (contratto e suoi effetti, disciplinati dal D. Lgs. n. 36/2021 e dalla regolamentazione settoriale). Tale sovrapposizione produce, in tesi, un effetto indebito, ovvero far dipendere l'omologazione del risultato sportivo (e la regolarità della partecipazione del calciatore) da passaggi amministrativi o verifiche endoprocedimentali che attengono, semmai, alla gestione del fascicolo del portale e del rapporto di lavoro, e non ai presupposti tipici dell'impiego in gara previsti dalle NOIF. Ritenere irregolare il tesseramento del giocatore, sig. [omissis], a giudizio della ricorrente, non solo rappresenterebbe una violazione della normativa per le ragioni esposte, ma significherebbe introdurre una discriminazione irragionevole e contraria ai principi dell'ordinamento sportivo: la possibilità di giocare di un atleta dipenderebbe non dalla regolarità e completezza della richiesta di tesseramento, ma dalla qualificazione giuridica del suo rapporto con la società. Si creerebbe un'inaccettabile disparità di trattamento tra atleti volontari e lavoratori sportivi, la cui posizione di gioco sarebbe soggetta a tempistiche e controlli di natura diversa, pur essendo entrambi, prima di tutto, tesserati e soggetti dell'ordinamento sportivo.

La ricorrente chiede, dunque, al Collegio di Garanzia, in via preliminare, di trasmettere gli atti del procedimento al TFN, Sez. Tesseramenti, per le ragioni esposte; in via principale, di annullare integralmente la decisione della CSAT, omologando conseguentemente il risultato sportivo conseguito sul campo; in via subordinata, di enunciare il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà uniformarsi.

4. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso. Medesime conclusioni sono state rassegnate dalla USD Alberoro 1977, anch'essa ritualmente costituita in giudizio. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito, da parte della ricorrente, della memoria *ex* art. 60, c. 4, CGS CONI.

All'udienza del 28 aprile 2026, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l'inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

I. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non è stato disposto il rinvio alla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale per decidere in via preliminare della regolarità del tesseramento del giocatore in parola alla data della disputa della partita.

La censura non può essere accolta. In virtù della formulazione dell'art. 89 CGS FIGC, la Corte Sportiva ha ritenuto correttamente che la questione non attenesse alla validità del tesseramento in sé, bensì alla corretta interpretazione dell'art. 39 NOIF in ordine al momento a partire dal quale un calciatore titolare di contratto di lavoro sportivo può essere regolarmente utilizzato in gara. In altri termini, nel caso di specie, è evidente che la materia sia quella del regolare svolgimento di una gara di calcio e che, operando diversamente, la CSA avrebbe finito per delegare impropriamente la sua competenza.

II. Il secondo motivo di impugnazione si risolve essenzialmente in una censura all'interpretazione resa dell'art. 39, comma 3, NOIF FIGC, in virtù della quale il visto di esecutività è condizione sospensiva dell'efficacia del tesseramento del calciatore che ha stipulato un contratto di lavoro sportivo, a differenza di quanto avviene nel caso del calciatore che opera quale "volontario".

A sostegno della tesi, controparte afferma che questa lettura, basata sul significato letterale delle frasi contenute nell'art. 39 NOIF e sull'utilizzo di un verbo declinato al passato ("a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività"), genererebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie di calciatori e che sarebbe equo adottare per tutti la data di deposito telematico come decorrenza dell'efficacia del tesseramento.

Il motivo deve essere rigettato.

Vale, a tal fine, sottolineare nuovamente che l'art. 39 NOIF (rubricato "Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici", così dispone: «*1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.*

1 bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli

Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere. Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività. Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice ***titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato****, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.*

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, ***privo*** *di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:*

i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento;
ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);
iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.
iv) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.
4. In caso di trasferimento del/delle calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.
5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva» (sottolineature ed enfasi aggiunte).
In claris non fit interpretatio: opera, a livello regolamentare, una differenza tra calciatore titolare di un contratto di lavoro sportivo e calciatore che opera quale "volontario".
Logico precipitato è che la concessione del "visto di esecutività" da parte del Comitato Regionale Competente sia "condizione" affinché il giocatore possa essere "utilizzato" a partire dal giorno successivo alla decorrenza del relativo tesseramento. Ed infatti, come correttamente rilevato dalla CSAT presso il Comitato Regionale Toscana nella decisione oggi impugnata, "*Tale interpretazione è conforme al dato letterale della norma e alla sua ratio, che è quella di garantire che i calciatori titolari di contratto di lavoro sportivo possano essere utilizzati solo dopo che l'ufficio competente abbia verificato la regolarità della documentazione e rilasciato il visto di esecutività*".
Tanto è confermato, inoltre, dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 385/A del 9 maggio 2025, recante i "Termini e Modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti e cessioni di contratto fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la Stagione Sportiva 2025/2026", che espressamente dispone, nell'ipotesi di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, che la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti

Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.
Nel caso di specie, non vi è stato il rilascio del necessario visto di esecutività prima che il [omissis] prendesse parte alla gara tenutasi in data 11 gennaio 2026 tra Viciomaggio e Alberoro. Tanto è confermato dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Toscana nella relazione del 12 gennaio 2026 che si è citata in precedenza.
Neppure potrebbe invocarsi il principio del legittimo affidamento. Ciò, per due concorrenti ragioni. La prima è che il contenuto della nota della LND prot. n. 16525127 del 10 gennaio 2026, citata dalla ricorrente, "*costituisce un automatismo connesso al fatto che tale è la data di deposito della richiesta, ma non vi è alcuna evidenza che in tale data (sabato) sia stata effettivamente compiuta una reale attività di verifica della documentazione da parte dell'ufficio competente*" (così la decisione impugnata); si ricorda, a tal proposito, che «*la prima parte dell'iter procedurale era – ed è – afferente al conferimento dei documenti presso l'ufficio competente per la prima verifica di validità "esterna" o formale, demandando ad una seconda fase di esame sostanziale la definitiva validità del tesseramento e la sua "decorrenza". Lo stesso tenore della comunicazione depositata dalla ricorrente … è conducente in tal senso dal momento che la "esecutività" del tesseramento è inteso come elemento diverso dalla "decorrenza" dello stesso, tanto che la conclusione è: "si autorizza il tesseramento del calciatore", con ciò demandando (…"si autorizza") – di tutta evidenza – ad altro momento e ad altro ufficio, quello della FIGC, l'emissione (e la contestuale "decorrenza") del tesseramento»* (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 15/2025).
La seconda ragione deriva dalla lettura dello "Storico Operazioni" del calciatore in parola. Le evidenze documentali chiariscono che, alla data dell'11 gennaio 2026, il tesseramento del calciatore [omissis] non avesse ancora ricevuto il necessario "visto di esecutività" ai fini del suo utilizzo nella partita, atteso che, alla data del 10 gennaio 2026, la pratica era stata depositata e risultava "in attesa di convalida", mentre la convalida effettiva è avvenuta solo in data 12 gennaio 2026.
Si rammenta, a tal fine, che: "*il principio del legittimo affidamento viene a realizzarsi in tutte le ipotesi in cui una situazione giuridica favorevole al soggetto viene a creare un determinato grado di stabilità nella sfera giuridica del destinatario (così T.A.R. Lazio del 10 gennaio 2007, n. 76). In altre parole, un legittimo affidamento non può formarsi quando il destinatario dell'atto risulti fin dall'inizio al corrente della portata dell'atto richiesto*" (Collegio di Garanzia, decisione n. 38/2017).
In altri termini, è proprio la chiara ed incontrovertibile percezione della natura e degli effetti del provvedimento richiesto a rendere labili tutte le considerazioni svolte in merito alla asserita lesione del legittimo affidamento, mancandone gli elementi di fatto e di diritto. Ancor più nella misura in

cui, attraverso un inevitabile bilanciamento di interessi, sorge l'esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico, che nel caso di specie si estrinseca nel principio di legalità alla base dell'ordinamento sportivo complessivamente considerato.

Dunque, può, al più, rinvenirsi, in capo alla ricorrente, una posizione di mera aspettativa di fatto che, inevitabilmente, cede rispetto al più generale principio di certezza del diritto. L'affidamento, infatti, può dirsi qualificato, non configurando una mera aspettativa di fatto, laddove, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, risulti in modo inequivoco che la P.A. abbia indotto nel privato la ragionevole consapevolezza che gli atti posti in essere comportino vantaggi (cfr. Collegio di Garanzia, cit.). Si ricorda, inoltre, che (vds. decisione n. 40/2019 di questo Collegio) «*La buonafede non esime comunque dal verificare con la normale diligenza il buon fine della richiesta di tesseramento, essendo pacifica…, la "contemporaneità" tra l'inserimento delle comunicazioni relative alla pratica di tesseramento e la disponibilità/visibilità delle medesime nell'area dedicata alla singola società che ha attivato la relativa procedura*»; dovendo, diversamente, dedursi un comportamento negligente laddove la società non abbia «*verificato lo stato del calciatore prima della gara in cui pur nella consapevolezza di una richiesta … semplicemente "in corso" e non "approvata", ha deciso comunque di schierarlo in campo*».

III. Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che l'interpretazione dell'art. 39, comma 3, NOIF FIGC resa dalla CSA sarebbe illegittima in quanto in contrasto con l'art. 15 D.lgs. n. 36/2021 in materia di rapporto di lavoro sportivo, poiché il tesseramento non sarebbe più autosufficiente per la partecipazione alle competizioni sportive, richiedendo che ad esso si aggiunga un elemento esterno ed afferente alla distinta questione del rapporto di lavoro, attraverso un vaglio di legittimità di quest'ultimo.

La tesi, pur pregevolmente costruita e chiaramente esposta, non è in grado di mettere in discussione la decisione impugnata, trattandosi per lo più di un ragionamento "de iure condendo". Infatti, se è vero che il tesseramento e il contratto di lavoro si pongono su piani diversi, ciò che rileva in questa sede è la scelta del legislatore sportivo di prevedere un passaggio ulteriore per la procedura di tesseramento di quella specifica categoria di sportivi che decidono di stipulare un contratto di lavoro sportivo, come nel caso di specie.

IV. Il ricorso deve essere dunque rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, liquidate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC ed € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della U.S.D. Alberoro 1977.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 aprile 2025.

Il Presidente
F.to Angelo Maietta

Il Relatore
F.to Marcello De Luca Tamajo

Depositato in Roma, in data 17 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00924/2026

Decisione n. 65
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE

Composta da
Piero Sandulli - Presidente
Giorgio Vercillo - Relatore
Andrea Carbone
Ermanno de Francisco
Michele Re - Componenti

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. n. **46/2026**, presentato, in data 26 maggio 2026, dalla **Procura Generale dello Sport**, in persona del Sig. Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, per la carica domiciliato presso gli uffici della Procura Generale dello Sport siti in 00135 Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, Foro Italico Palazzo H Piano -1, PEC: procuragenerale@cert.coni.it e dalla **Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio**, in persona del Sig. Procuratore Federale, Cons. Giuseppe Chinè, per la carica domiciliato presso gli uffici della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio siti in 00187 Roma, Via Campania n. 47, PEC: procura@pec.figc.it,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla via G. Allegri, n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

contro

[omissis], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Adami e Massimiliano Della Puppa;
[omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Elia Fanini;
[omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Elia Fanini;
[omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Elia Fanini;

avverso

la decisione n. 0126/CFA/2025-2026 della Corte Federale di Appello, Sezione I, della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 7 maggio 2026 RG. 0147/CFA/2025- 2026.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 29 luglio 2026, il prof. avv. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI e la Procura Federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); gli avv.ti Massimiliano Della Puppa e Giovanni Adami, per il resistente [omissis]; l'avv. Elia Fanini, per i resistenti sigg. [omissis], [omissis] e [omissis];

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giorgio Vercillo.

Premessa in fatto

1. La vicenda trae origine dalla comunicazione del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Segreteria del Dipartimento – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, prot. n. 75598 del 9 luglio 2025, di trasmissione della nota prot. n. 0044013 del 5 luglio 2025, con cui la Divisione Polizia Anticrimine della Questura [omissis] segnalava l'avvenuta sottoscrizione da parte della società L'Aquila 1927 SSDARL di contratti di collaborazione con i

sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], benché sottoposti a provvedimenti di D.A.SPO. adottati dal Questore di [omissis].

Nella segnalazione si riferiva che, in data 12 febbraio 2025, il Questore di [omissis], in relazione ai fatti occorsi in occasione della gara L'Aquila 1927 – U.S. Sambenedettese, disputata in data 26 gennaio 2025 e valevole per il Campionato di Serie D, aveva emesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, commi 1 e 5, della legge n. 401/1989, provvedimenti di D.A.SPO. nei confronti dei sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], per avere gli stessi "*partecipato attivamente ad uno scontro tra le opposte tifoserie, assestando violenti colpi ai supporters antagonisti*".

La segnalazione precisava che i soggetti suindicati avevano in seguito presentato istanze di autorizzazione ad accedere, stazionare e transitare presso gli impianti sportivi sede degli incontri di calcio della società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata "L'Aquila 1927" fino al 30 giugno 2026, al fine di poter adempiere ai vincoli derivanti dai contratti di "*collaborazione sportiva a carattere amministrativo-gestionale*" stipulati con la predetta Società, in date 9 giugno 2025 ([omissis]), 17 giugno 2025 ([omissis]) e 1° luglio 2025 ([omissis]).

Con decreti emessi in data 11 e 23 luglio 2025, l'Autorità di Pubblica Sicurezza considerava tali istanze non meritevoli di accoglimento, in quanto prodotte al fine di eludere il divieto di cui ai provvedimenti di D.A.SPO. inflitti ai richiedenti e ravvisava nella condotta tenuta il chiaro tentativo di compromettere la natura stessa e le finalità della misura di prevenzione personale irrogata dall'Autorità di P.S. e di costituire un pericoloso precedente a livello nazionale.

2. Ricevuta la segnalazione, la Procura Federale ha iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare, avente ad oggetto "*Segnalazione, formulata dal Ministero dell'interno, riguardante i contratti stipulati tra la società L'Aquila 1927 SSDARL e i Sig.ri [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis]*" e, dopo aver compiuto attività istruttoria, ha notificato la comunicazione di conclusione delle indagini con la quale contestava le violazioni ivi meglio specificate.

3. Ai fini del presente giudizio assumono rilievo le posizioni dei sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], nei confronti dei quali, con atto prot. 17360/ 147pf 25-26/GC/PG/ep del 13 gennaio 2026, la Procura Federale ha proposto deferimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ("**TFN**").

Più nel dettaglio:

(i) il sig. [omissis], all'epoca dei fatti, direttore sportivo della società L'Aquila 1927 SSDARL, veniva deferito per rispondere:

"*a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F., dall'art. 51 del regolamento della L.N.D. e dagli articoli 1, 2, 4, 8 e 11 del Regolamento dell'Elenco speciale dei direttori sportivi*

di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 26 novembre 2018, per avere svolto dal 29 dicembre 2024 al 30 giugno 2025, in qualità di collaboratore tesserato per la società L'Aquila 1927 SSDARL, l'attività di direttore sportivo della medesima società L'Aquila 1927 SSDARL. Ciò, pur non essendo in possesso dell'abilitazione di direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva e pur non essendo iscritto nell'Elenco speciale dei direttori sportivi della F.I.G.C.;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. e dall'art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere sottoscritto in data 1° luglio 2025 un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale con la società L'Aquila 1927 SSDARL fino al 30 giugno 2026 e con assunzione dell'incarico di Vice Direttore Generale, dichiarando, altresì, l'insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Ciò, sebbene il sig. [omissis] fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 8/2025 emesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. b), e comma 5 della legge n. 401/1989, dal Questore di [omissis] in data 12 febbraio 2025, notificato in data 16 febbraio 2025 e della durata di anni tre e nonostante il Questore di [omissis] con decreto n. 4/2025 del 16 aprile 2025, avesse disposto la non applicazione dei divieti e delle limitazioni discendenti dal provvedimento di D.A.S.P.O. soltanto fino al 30 giugno 2025 per consentire al medesimo sig. [omissis] di poter svolgere la propria attività in favore della società L'Aquila 1927 SSDARL in esecuzione del precedente contratto di collaborazione sottoscritto in data 29 dicembre 2024 e con scadenza 30 giugno 2025. Inoltre, il sig. [omissis], dopo avere presentato in data 1° luglio 2025 (ovvero nella medesima data di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con la società L'Aquila 1927 SSDARL per la stagione sportiva 2025-2026) un'istanza al Questore di [omissis] di non applicazione degli obblighi e dei divieti discendenti dal D.A.S.P.O. e di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in favore della società L'Aquila 1927 SSDARL e nonostante il Questore con decreto n. 8/2025 del 23 luglio 2025 avesse respinto la stessa, ha svolto, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e fino all'attualità, l'attività di direttore sportivo della società L'Aquila 1927 SSDRL, percependo, altresì, dei compensi;

c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F., dall'art. 51 del regolamento della L.N.D. e dagli articoli 1, 4, 6, 8, 11 e delle norme transitorie del Regolamento dell'Elenco speciale dei direttori sportivi di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2025, per avere richiesto il tesseramento come direttore sportivo della società L'Aquila 1927 SSDRL ed aver svolto dal 1° luglio 2025 all'attualità, l'attività di direttore sportivo della medesima società, pur non

essendo in possesso dell'abilitazione di direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva e pur non essendo iscritto nell'Elenco speciale dei direttori sportivi della F.I.G.C.";

(ii) il sig. [omissis], all'epoca dei fatti, collaboratore della società L'Aquila 1927 SSDARL, per rispondere:

- "*della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22-bis, commi 4, 5 e 7, e 37 delle N.O.I.F. e dall'art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere sottoscritto in data 17 giugno 2025 un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale con la società L'Aquila 1927 SSDARL fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento dell'attività di dirigente accompagnatore, dichiarando, altresì, l'insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell'attività connessa allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Ciò, sebbene il sig. [omissis] fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché del provvedimento D.A.S.P.O. n. 20/2025 emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di [omissis] in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni cinque. Inoltre, il sig. [omissis], dopo avere presentato in data 19 giugno 2025 un'istanza al Questore di [omissis] di non applicazione degli obblighi e dei divieti discendenti dal D.A.S.P.O. e di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in favore della società L'Aquila 1927 SSDARL e nonostante il Questore con decreto dell' 11 luglio 2025 avesse respinto la stessa, ha svolto, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e fino all'attualità, l'attività di dirigente accompagnatore della società L'Aquila 1927 SSDRL, percependo, altresì, dei compensi*";

(iii) il sig. [omissis], all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della società L'Aquila 1927 SSDARL, per rispondere:

- "*della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. e dall'art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere sottoscritto in data 9 giugno 2025 un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale con la società L'Aquila 1927 SSDARL fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento dell'attività di dirigente accompagnatore, dichiarando, altresì, l'insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell'attività connessa allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Ciò, sebbene il sig. [omissis] fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 23/2025 emesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di [omissis] in data 12 febbraio 2025, notificato in data*

15 febbraio 2025 e della durata di anni sei. Inoltre, il sig. [omissis], dopo avere presentato in data 19 giugno 2025 un'istanza al Questore di [omissis] di non applicazione degli obblighi e dei divieti discendenti dal D.A.S.P.O. e di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in favore della società L'Aquila 1927 SSDARL e nonostante il Questore con decreto dell'11 luglio 2025 avesse respinto la stessa, ha svolto, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e fino all'attualità, l'attività di dirigente accompagnatore della società L'Aquila 1927 SSDRL, percependo, altresì, dei compensi";

(iv) il sig. [omissis], all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della società L'Aquila 1927 SSDARL, per rispondere:

- "*della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. e dall'art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere sottoscritto in data 9 giugno 2025 un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale con la società L'Aquila 1927 SSDARL fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento dell'attività di dirigente accompagnatore, dichiarando, altresì, l'insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell'attività connessa allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Ciò, sebbene il sig. [omissis] fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 22/2025 emesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di [omissis] in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni sei. Inoltre, il sig. [omissis], dopo avere presentato in data 19 giugno 2025 un'istanza al Questore di [omissis] di non applicazione degli obblighi e dei divieti discendenti dal D.A.S.P.O. e di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in favore della società L'Aquila 1927 SSDARL e nonostante il Questore con decreto dell'11 luglio 2025 avesse respinto la stessa, ha svolto, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e fino all'attualità, l'attività di dirigente accompagnatore della società L'Aquila 1927 SSDRL, percependo, altresì, dei compensi*".

4. Nello specifico, nell'atto di deferimento la Procura Federale ha segnalato che il comportamento dei sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis]:

- di procedere, a seguito dell'emissione del provvedimento di D.A.SPO. nei loro confronti e nonostante la perdurante efficacia dello stesso, al tesseramento per la società L'Aquila 1927 SSDARL, svolgendo sino alla data del 17 dicembre 2025 i ruoli ed i relativi compiti sopra richiamati, denotasse "*la volontà consapevole di eludere i presidi posti a tutela dell'ordine, della sicurezza e credibilità delle manifestazioni sportive, aggravando il*

disvalore della condotta, che non si esaurisce nel singolo episodio, ma assume rilevanza sistemica" (pag. 10 e 11);

- che hanno richiesto ed ottenuto il tesseramento come Direttore Sportivo, il primo, e come dirigente, i restanti, pur essendo destinatari di un provvedimento di D.A.SPO., costituisse violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37 delle N.O.I.F., che disciplina il tesseramento dei dirigenti, nonché dall'art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in quanto in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare l'operato di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo, e specialmente dei dirigenti per la funzione esemplare e di responsabilità, connessa al ruolo di promozione di condotte improntate alla sicurezza, al rispetto e alla non violenza, che implica necessariamente un livello di osservanza delle regole ancora più rigoroso.

5. Con decisione 0204/TFNSD-2025-2026, depositata in data 30 marzo 2026, la Sezione Disciplinare del TFN:

- ha affermato la responsabilità del sig. [omissis], con riguardo ai capi di incolpazione *sub* a) e c) della rubrica, avendo lo stesso ammesso, in sede di audizione, di aver svolto in favore della società Aquila 1927 il ruolo di Direttore Sportivo, in assenza della prescritta abilitazione nonché dell'iscrizione nell'elenco speciale dei Direttori sportivi della FIGC, così incorrendo nella violazione degli artt. 11 e 51 del regolamento LND;
- ha affermato la responsabilità del sig. [omissis] limitatamente al fatto di aver chiesto il proprio tesseramento nonostante fosse destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011, così incorrendo nella violazione del divieto di tesseramento di cui all'art. 22 bis, quarto comma, delle NOIF, operante fino alla revoca dell'avviso orale;
- sulla scorta di tali motivazioni, ha irrogato le sanzioni di mesi due di inibizione al sig. [omissis] e di mesi sei di inibizione al sig. [omissis];
- ha prosciolto, invece, tutti i soggetti deferiti dall'ulteriore incolpazione consistente nell'aver sottoscritto accordi di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale con la società L'Aquila 1927, per la stagione sportiva 2025/2026, dichiarando l'insussistenza di cause di incompatibilità, nonostante fossero tutti destinatari di un D.A.SPO. emesso dal Questore di [omissis] in data 12.2.25.

6. Avverso tale pronuncia il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno proposto reclamo alla Corte di Appello Federale ("**CFA**") deducendo:

(i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 22-*bis*, commi 4, 5 e 7, e 37 delle N.O.I.F., 16, comma 5, dello Statuto della FIGC, 1, 2 e 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (pagg. 2-15 Reclamo);

(ii) la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, 12, comma 1, 44, comma 5, e 128 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 37 delle N.O.I.F., dell'art. 51 del Regolamento della L.N.D., degli articoli 1, 2, 4, 8 e 11 del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi di cui al comunicato ufficiale n. 10/a del 26 novembre 2018, nonché' degli artt. 1, 4, 6, 8, 11 e delle norme transitorie del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi di cui al comunicato ufficiale n. 10/a del 14 luglio 2025 (pagg. 15-17 Reclamo).

7. Con l'atto di reclamo, la Procura Federale ha domandato alla CFA di accogliere il deferimento e, per l'effetto, in riforma della decisione gravata, di irrogare nei confronti:

- del sig. [omissis] la sanzione di anni 3 di inibizione ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia;
- del sig. [omissis] la sanzione di anni 5 di inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia;
- del sig. [omissis] la sanzione di anni 5 di inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia;
- del sig. [omissis] la sanzione di anni 5 di inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia.

8. I sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis] hanno depositato memorie difensive.

9. Il giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza del 30 aprile 2026, all'esito della quale la CFA pubblicava la Decisione/0126/CFA-2025-2026 di rigetto del reclamo.

In particolare, il primo motivo è stato respinto sul presupposto che:

(i) "*il deferimento di cui trattasi*" aveva imputato "*ai soggetti deferiti di aver sottoscritto un accordo di collaborazione sportiva e di aver svolto dietro compenso le relative funzioni, dichiarando, contrariamente al vero, l'insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell'incarico ricevuto, consistenti nel provvedimento di DA.SPO. e nel decreto del Questore che aveva respinto la domanda di autorizzazione all'attività lavorativa formulata dai deferiti*";

(ii) "*la condotta contestata*" era "*quindi rappresentata dall'assunzione e dallo svolgimento di un incarico di collaborazione sportiva sulla base di false dichiarazioni e in presenza di provvedimenti ostativi emessi a carico dei deferiti dall'Autorità di pubblica sicurezza; fatti, questi, idonei a denotare la volontà consapevole di eludere i presidi posti a tutela dell'ordine, della sicurezza e della credibilità delle manifestazioni sportive*";

(iii) tuttavia, la Procura Federale aveva motivato il "*reclamo in una prospettiva che diverge dalla impostazione iniziale seguita nell'atto di contestazione*" e che, in particolare, si era "*orientato a conferire particolare risalto al contrasto diretto tra l'art. 4 C.G.S. e la condotta violenta posta in essere dai deferiti, sul rilievo che questa costituisca espressione in sé di un elevato grado di disvalore, inconciliabile con i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui è espressione la norma suindicata*";

(iv) dunque, il reclamo era stato proposto in "*violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare*", in quanto:

- invocava "*a fondamento della responsabilità dei deferiti un fatto materiale (la condotta violenta) diverso da quelli contestati nell'originaria ipotesi accusatoria, come sopra descritti*", atteso che "*il fatto storico della condotta violenta posta in essere dai deferiti in occasione della gara L'Aquila – Sambenedettese del 26 gennaio 2025*" era "*menzionato nell'atto di deferimento*" all'interno del quale, tuttavia, figurava "*esclusivamente quale presupposto fattuale dei provvedimenti di D.A.SPO. – ossia quale antecedente storico che ha dato causa all'emissione della misura amministrativa – e non quale autonomo fatto costitutivo dell'illecito disciplinare contestato*";
- non sollecitava "*una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti già contestati – nel qual caso la Corte ben potrebbe, in virtù del principio iura novit curia, sussumere la condotta entro una cornice normativa differente da quella indicata nell'atto di deferimento – ma sposta*[va] il *fulcro dell'addebito su un fatto materiale (la partecipazione attiva a episodi di violenza) che, pur essendo narrato nel deferimento come circostanza di contesto, non è mai stato oggetto di autonoma contestazione disciplinare*";
- "*La circostanza che un fatto sia narrato nel deferimento come antefatto storico o come elemento di contesto non equivale alla sua contestazione quale illecito disciplinare: ciò che non è oggetto di formale addebito non può divenire, in sede di reclamo, il fondamento della responsabilità del deferito, pena la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio*".

Il secondo motivo è stato parimenti rigettato affermando che:

(i) "*la condotta del [omissis] di pieno e leale riconoscimento della responsabilità per i fatti indicati sub a) del deferimento e di sollecita iscrizione al corso per il conseguimento del titolo abilitativo all'esercizio della professione di Direttore sportivo è certamente valorizzabile in termini di successiva presa di coscienza del disvalore della condotta agita in difetto delle abilitazioni federali*";

(ii) "*L'argomento esposto nel reclamo secondo cui il [omissis] si sarebbe limitato a sottoscrivere per accettazione la rescissione del contratto di collaborazione comunicatogli dalla Società (al fine dichiarato di preservare la propria "credibilità"), trascura di considerare che l'accettazione costituisce comunque l'espressione di un comportamento volontario adesivo allo scioglimento del rapporto, cui il [omissis] non era tenuto … nel contesto delineato dai provvedimenti cautelari del giudice amministrativo e dal diniego di autorizzazione del Questore de [omissis], il cui tenore emargina l'ipotesi dell'attenuante c.d. putativa e legittima invece il ragionevole convincimento maturato dal [omissis] sulla compatibilità tra le limitazioni connesse ai divieti imposti dalla misura di prevenzione e le prestazioni contrattuali (da eseguire "in forma autonoma e senza alcun vincolo di orario o presenza prestabilita") che non implicassero l'accesso agli impianti sportivi nelle giornate di svolgimento di specifiche competizioni calcistiche*";

(iii) "*l'ammissione di responsabilità di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), del Codice di giustizia sportiva integra una circostanza attenuante autonoma e distinta rispetto a quella della prestata collaborazione*", la quale, a differenza della fattispecie disciplinata dall'art. 128, "*valorizza alternativamente (e non cumulativamente) il riconoscimento della propria responsabilità o la collaborazione fattiva all'accertamento degli illeciti disciplinari*" ed è prevista da una norma che "*disciplina le circostanze attenuanti generali, applicabili d'ufficio dal giudice nella dosimetria della sanzione*".

10. La Decisione/0126/CFA-2025-2026 è stata successivamente impugnata dalla Procura Generale dello Sport e dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio innanzi a questo Collegio con ricorso *ex* artt. 54 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva.

Con il primo motivo è stata dedotta la "*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 101, COMMA 3 E 125 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC E DEGLI ARTT. 23 E 44, COMMA 4 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL CONI*" (pagg. 19-28) ed è stato affermato, in particolare, che:

- la Procura Federale "*lungi dall'introdurre dinnanzi al giudice di secondo grado fatti nuovi e diversi da quelli contenuti nell'atto di deferimento, si è, in realtà, limitata a sviluppare considerazioni ed argomentazioni di tipo giuridico già contenute nell'atto di deferimento, lasciando del tutto immutati i fatti oggetto di contestazione in quanto ritenuti di rilevanza disciplinare*" (pag. 24);
- ciò risulterebbe "*confermato dalla stessa descrizione del reclamo proposto dalla Procura Federale nelle pagine 5 e 6 della decisione impugnata*" (pag. 26);
- "*l'inesistenza della mutatio libelli rilevata dalla Corte Federale d'Appello emerge, per tabulas, dal mero confronto letterale tra le pagine da 10 a 14 dell'atto di deferimento e le pagine da 8 a 15 dell'atto di reclamo*" (pag. 28).

Con il secondo motivo è stata dedotto il vizio di "*OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA*" (pagg. 28-30) ed è stato affermato, in particolare, che la statuizione della CFA, secondo cui "*La condotta ascritta ai deferiti nell'atto di deferimento consiste, infatti, nella sottoscrizione dei contratti di collaborazione sportiva in pendenza di D.A.SPO., nella dichiarazione di insussistenza di ragioni ostative e nella prosecuzione dell'attività nonostante il diniego del Questore: è questo il fatto materiale su cui si fonda l'incolpazione e rispetto al quale i deferiti hanno apprestato le proprie difese. Ora, il reclamo della Procura federale – pur mantenendo formalmente invariata la descrizione delle condotte contestate – ne muta il baricentro assiologico, conferendo rilievo centrale e autonomo non già alla condotta elusiva sopra descritta, bensì alla condotta violenta che ha originato i provvedimenti di D.A.SPO., elevandola a fondamento diretto e autosufficiente della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva*", sarebbe inficiata "*dagli errores iuris denunciati con il primo motivo di ricorso*", nonché "*priva di un adeguato supporto motivazionale, oltreché manifestamente irragionevole*", in quanto:

- la CFA non ha indicato "*gli elementi di fatto da cui ha tratto il proprio convincimento, né* [ha enunciato] *l'iter logico-giuridico seguito per pervenire a detta conclusione*";
- la carenza motivazionale sarebbe documentata dal "*confronto letterale tra le pagine da 10 a 14 dell'atto di deferimento e le pagine 8 a 15 dell'atto di reclamo*";
- "*la Procura Federale non avrebbe potuto giammai qualificare la condotta violenta alla base dei provvedimenti di D.A.SPO. adottati dal Questore di [omissis] come atto diretto ed autosufficiente ad integrare i presupposti di una violazione dell'articolo 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva … in quanto posta in essere pacificamente in data antecedente al tesseramento per la FICG*".

Con il terzo motivo - proposto in via subordinata e, in particolare, "*qualora dovesse ritenersi che la Corte Federale d'Appello abbia respinto il primo motivo di reclamo … mediante una pronuncia di merito e non di rito*" - è stata dedotta la "*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC, 22-BIS, COMMI 4, 5 E 7, E 37 DELLE N.O.I.F. DELLA FIGC, ART. 16, COMMA 5 DELLO STATUTO DELLA FIGC, 1, 2 E 5 CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO DEL CONI"* (pagg. 30-40), sul presupposto che:

- i comportamenti tenuti dai deferiti che "*hanno richiesto e ottenuto il tesseramento … pur essendo destinatari di un provvedimento di D.A.SPO.*" si pongono in "*contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare l'operato di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo*" e risultano idonei a "*incidere negativamente sulla sicurezza, sulla regolarità e sulla credibilità delle manifestazioni sportive, minando la fiducia che l'ordinamento sportivo ripone nei soggetti chiamati a coprire ruoli di responsabilità e di rappresentanza*";

- è "*oggettivamente incompatibile con lo svolgimento di funzioni dirigenziali che implicano non solo l'osservanza personale di comportamenti corretti e rispettosi, ma anche l'assunzione di un ruolo attivo nella promozione di condotte improntate alla sicurezza, al rispetto e alla non violenza*"; ciò che non può essere assicurato da "*un soggetto destinatario di una misura di prevenzione di D.A.SPO.*", il cui provvedimento "*non può che qualificarsi, alla luce della clausola generale di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, come circostanza di per sé impeditiva dello svolgimento di attività rilevante per l'ordinamento Federale e, ancor prima, dell'assunzione della qualità di tesserato*";
- "*il D.A.SPO. ex lege n. 401 del 1989 costituisce una misura di prevenzione e precauzione di polizia emessa per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini*" e, in quanto tale, "*pur in assenza di una specifica previsione*", è incompatibile con "*l'assunzione dell'incarico di dirigente di una società sportiva da parte di un soggetto gravato da D.A.SPO. e il conseguente tesseramento per una federazione sportiva affiliata al CONI*" in quanto agevola "*la commissione di ulteriori condotte suscettibili di mettere in pericolo la tutela dell'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive*".

Con il quarto motivo, strettamente connesso a quello ad esso precedente, è stato dedotto il vizio di "*OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA*" (pagg. 40-43) e, in particolare, è stato affermato che la CFA non ha motivato come "*possa aver ritenuto compatibile con i "decreti del Questore di luglio 2025*" un "*pur limitato esercizio dell'incarico di collaborazione sportiva", né* [ha indicato] *gli elementi di fatto e le emergenze processuali all'uopo valorizzati per giungere a detta conclusione*", tanto più a fronte del rigetto delle istanze di autorizzazione da parte del Questore di [omissis].

Nelle conclusioni del Reclamo è stato richiesto, in principalità, la totale riforma della decisione impugnata con consequenziale accertamento della responsabilità disciplinare dei resistenti; in via subordinata, l'annullamento della decisione impugnata con rinvio alla CFA in diversa composizione.

11. Il sig. [omissis] si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e nelle proprie difese ha eccepito:

(i) l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 54 Regolamento di Giustizia del CONI, affermando che quest'ultimo atto riproporrebbe "*per la terza volta, la tesi che sussista una causa di incompatibilità tra la collaborazione lavorativa con una società sportiva ed essere destinatari di provvedimenti DASPO*" e, quindi, sarebbe teso a ottenere dal "*Collegio di Garanzia un'inammissibile nuova valutazione dei fatti e la riconducibilità di essi a ipotesi sanzionabili, al contrario di quanto deciso dal giudice di primo e secondo grado endofederale*" (pagg. 7-8);

(ii) l'infondatezza del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso per violazione del principio dell'immutabilità del deferimento di cui agli artt. 125 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e 44, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI in quanto, come affermato dalla CFA nella decisione impugnata, il reclamo sarebbe stato proposto in violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare (pagg. 9-11);

(iii) l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso, perché la decisione assunta dalla CFA sarebbe chiarissima avendo "*affermato che, fermo il divieto di partecipazione alle partite disposto dal Questore [omissis], il DASPO non impedisce lo svolgimento di altre attività lavorative sportive di carattere gestionale o amministrativo che non comportino la violazione della misura stessa*" (pagg. 11-13);

(iv) l'insussistenza della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 37 delle N.O.I.F. e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento del CONI, contestata al capo b) del deferimento:

- non potendo la "*posizione del Sig. [omissis] … essere arbitrariamente collegata a quella degli altri deferiti nel presente procedimento sportivo*";
- perché il provvedimento di D.A.SPO. non può "*mai inibire … l'attività sportiva di un giocatore, di un allenatore o un dirigente, la quale costituisca una fonte di reddito, in quanto tutelata dagli artt. 4 e 35 Cost.*";
- perché "*l'art. 22 bis, comma 4, N.O.I.F. non menziona il provvedimento DASPO tra le cause di incompatibilità con la continuazione di una carica dirigenziale in ambito calcistico e di conseguenza il Sig. [omissis] non ha assolutamente violato l'art 37 N.O.I.F. dichiarando di non avere cause di incompatibilità con detta carica*" (pagg. 13-18).

12. I sigg. [omissis], [omissis] e [omissis] si sono parimenti costituiti chiedendo anch'essi il rigetto del ricorso e hanno eccepito nelle proprie difese:

(i) l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in quanto il ricorso tenderebbe, "*in realtà, a superare tale duplice scrutinio di merito non mediante la denuncia di un effettivo error iuris, ma mediante la riproposizione di una lettura sostanziale già disattesa*" (pagg. 4-6);

(ii) l'infondatezza del primo motivo per insussistenza della violazione degli artt. 101, comma 3, e 125 Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e corretta qualificazione del mutamento dell'addebito quale *mutatio libelli* (pagg. 6-9), in quanto:

- "*Nel deferimento, il D.A.SPO. rilevava come provvedimento amministrativo in pendenza del quale erano stati stipulati i contratti di collaborazione sportiva. La condotta ascritta agli odierni resistenti era quella di avere sottoscritto detti contratti, di avere dichiarato l'insussistenza di ragioni*

ostative, di avere presentato istanza al Questore e di avere svolto attività in favore della società. La condotta violenta posta a base del D.A.SPO. era richiamata, quando richiamata, quale antecedente storico del provvedimento e non quale autonoma fonte di responsabilità disciplinare";

- "*In appello, invece, la Procura Federale ha progressivamente modificato la struttura dell'addebito. Non ha più insistito soltanto sull'asserito intento elusivo desumibile dalla stipula dei contratti e dall'istanza amministrativa, ma ha sostenuto che il disvalore disciplinare deriverebbe dalla incompatibilità tra la condotta violenta alla base del D.A.SPO. e l'assunzione di funzioni dirigenziali o di collaborazione sportiva. Questa impostazione non si limita a qualificare diversamente il medesimo fatto. Essa attribuisce centralità a un fatto diverso, facendone il perno della responsabilità*";
- nello stesso ricorso "*gli Uffici requirenti ricorrenti non contestano più soltanto una pretesa condotta elusiva, ma introducono una incompatibilità personale e assiologica fondata sul giudizio amministrativo di pericolosità presupposto dal D.A.SPO. e, dunque, indirettamente, sulla condotta violenta che ne ha determinato l'emissione*";

(iii) l'infondatezza del secondo motivo per insussistenza del vizio motivazionale *ex* art. 54 Codice di Giustizia Sportiva del CONI e piena intellegibilità della *ratio decidendi* sulla *mutatio libelli*, dal momento che la decisione della CFA impugnata "*individua il contenuto dell'originario deferimento, chiarisce che il fatto contestato consisteva nella sottoscrizione degli accordi di collaborazione sportiva, nella dichiarazione di insussistenza di ragioni ostative, nella presentazione delle istanze al Questore e nello svolgimento dell'attività in pendenza dei D.A.SPO.; rileva poi che il reclamo della parte ricorrente aveva attribuito rilievo centrale alla condotta violenta posta a base dei provvedimenti amministrativi; conclude, infine, che tale condotta, pur narrata come elemento di contesto, non era mai stata oggetto di autonoma contestazione disciplinare*" (pagg. 10-11);

(iv) l'infondatezza del terzo motivo per insussistenza della violazione dell'art. 4 Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, dell'art. 37 N.O.I.F., dell'art. 16, comma 5, Statuto FIGC e degli artt. 1, 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e impossibilità di convertire il D.A.SPO. in causa ostativa atipica (pagg. 12-15);

(iv) l'infondatezza del quarto motivo, perché la CFA avrebbe motivato le ragioni per cui "*la sottoscrizione dei contratti di collaborazione sportiva non fosse in contrasto con i decreti del Questore*", avendo "*esaminato il punto decisivo e ha ritenuto che l'assenza di violazioni concrete dei divieti e la mancata previsione del D.A.SPO. quale causa ostativa federale impedissero di*

fondare la responsabilità disciplinare sulla sola stipula dei contratti e sulla presentazione delle istanze" (pagg. 15-17).

In via subordinata i sigg. [omissis], [omissis] e [omissis] hanno svolto anche difese di merito valorizzando le rispettive posizioni.

13. In data 29 luglio 2026, si è tenuta l'udienza davanti a questo Collegio, nel corso della quale predette parti hanno insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

Considerato in diritto

14. Il primo motivo del ricorso è ammissibile perché mediante la sua proposizione è stata dedotta la violazione di norme di diritto con una censura che trascende il caso concreto, a nulla rilevando la presenza di una c.d. doppia conforme assolutoria, venendo in rilievo, non già un accertamento fattuale, bensì la corretta interpretazione e delimitazione di un principio giuridico di carattere generale (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 19/2026).

15. Oltre a essere ammissibile, il motivo è anche fondato.

In proposito, occorre premettere che "*l'obbligo di contestazione degli addebiti deve ritenersi assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non essendo indispensabile la qualificazione del fatto sotto il profilo giuridico. È, quindi, necessario e sufficiente individuare e indicare i fatti addebitati nel loro nucleo materiale con chiarezza, manifestando formalmente la precisa volontà di far derivare da essi un'eventuale responsabilità disciplinare. In tal senso, pertanto, deve intendersi, il c.d. principio di immutabilità (o immodificabilità) della contestazione. D'altro canto, dall'art. 125 del Codice della giustizia sportiva - che al comma 4 prevede che "Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare" - non può desumersi in alcun modo il principio di immutabilità delle norme che si assumono violate, ma solo la previsione dell'indicazione delle stesse*" (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 40/2023).

16. Tanto premesso, va a questo punto osservato come il reclamo proposto alla CFA dalla Procura Federale non avesse introdotto fatti nuovi e diversi da quelli contenuti nell'atto di deferimento, ma si fosse limitato a sviluppare considerazioni e argomentazioni giuridiche utili a supportare, sotto il profilo argomentativo, le contestazioni originarie.

17. I fatti addebitati ai sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis] con l'atto di deferimento coincidono con quelli fedelmente riportati nel reclamo. La prova è documentale e si trae, in modo

oggettivo, dal confronto tra le contestazioni mosse ai deferiti risultanti alle pagine da 14 a 17 dell'atto di deferimento e quelle riprodotte alle pagine da 2 a 4 del reclamo.

Tali fatti sono stati inoltre individuati e indicati nel loro nucleo materiale, sia nell'atto di deferimento, che nel reclamo con la medesima chiarezza e manifestando, in entrambi i casi, formalmente la precisa volontà di far derivare da essi un'eventuale responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti.

Nell'atto di deferimento, come anche nel reclamo oggetto di contestazione è stato, in particolare, l'aver "*richiesto e ottenuto il tesseramento*" - il sig. [omissis], "*come direttore sportivo*", i sigg. [omissis], [omissis] e [omissis], "*come dirigenti*" - "*pur essendo destinatari di un provvedimento di D.A.SPO.*" (p. 13 atto di deferimento e p. 10 reclamo) e nonostante l'intervenuta adozione da parte del Questore di [omissis] di un decreto di rigetto della domanda di autorizzazione all'attività lavorativa che era stata formulata dai deferiti (vi pagg. 14-17 atto di deferimento e pagg. 2-4 reclamo).

In entrambi gli atti la Procura Federale ha inoltre precisato che tale condotta ha integrato violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 5, comma 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI per le medesime ragioni descritte, rispettivamente, alle pagine da 10 a 14 dell'atto di deferimento e da 8 a 11 del reclamo.

18. In aggiunta a quanto precede, va poi rilevato come le argomentazioni svolte dalla Procura Federale alle pagine da 11 a 14 del reclamo in ordine alla natura e alla funzione assolta dal provvedimento di D.A.SPO. adottato ai sensi della legge n. 401/1989, alla incompatibilità di tale misura con l'assunzione di "*ruoli di responsabilità e di rappresentanza all'interno delle società affiliate alla F.I.G.C.*", al fatto che il D.A.SPO. sia un provvedimento funzionale a reprimere condotte tenute da "*persone "socialmente pericolose" o "inaffidabili" nella prospettiva della tutela dell'interesse pubblico*", non abbiano determinato una modifica della contestazione disciplinare originaria, come invece ritenuto dalla CFA nella decisione impugnata, ma siano stato proposte unicamente al fine di supportare sotto il profilo giuridico quest'ultima.

Trattasi, quindi, di mere argomentazioni riferite ai fatti storici originari, i cui elementi identificativi sono rimasti gli stessi anche nel reclamo e che non hanno comportato, pertanto, la inammissibile *mutatio libelli* che è stata invece ravvisata dalla CFA.

19. Vale inoltre precisare come le argomentazioni svolte dalla Procura Federale alle pagine da 11 a 14 del reclamo non violino il principio di contestazione sancito dall'art. 125, comma 4, CGS anche perché "*non è corollario di tale principio quello secondo cui gli specifici particolari della condotta in contestazione debbano essere tutti contenuti ed esplicitati nella parte "letterale" del capo di incolpazione*" e perché lo stesso "*non va inteso non in senso "meccanicistico formale" …*

ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella, cioè, della tutela del diritto di difesa, sicché l'indagine sulla sua osservanza dev'essere condotta attraverso l'accertamento della possibilità per il deferito di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto" (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 40/2023).

20. Si aggiunga, per mera completezza, che le argomentazioni addotte dalla Procura Federale alle pagine da 11 a 14 del reclamo non sono risultate neppure funzionali a sollecitare "*una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti già contestati*", tenuto conto dell'identità delle norme di cui la medesima Procura ha dedotto la violazione, rispetto a quelle elencate nell'atto di deferimento.

21. Contrariamente a quanto affermato dalla CFA, pertanto, questo Collegio ritiene che il fatto storico della condotta violenta posta in essere dai deferiti in occasione della gara L'Aquila – Sambenedettese del 26 gennaio 2025 sia stato menzionato anche nel reclamo esclusivamente quale presupposto fattuale dei provvedimenti di D.A.SPO. – ossia quale antecedente storico che ha dato causa all'emissione della misura amministrativa – e non quale autonomo fatto costitutivo dell'illecito disciplinare contestato.

22. Non colgono, dunque, nel segno le difese svolte dalle parti resistenti, laddove, in particolare, hanno argomentato che nell'atto di deferimento *"La condotta violenta posta a base del D.A.SPO. era richiamata, quando richiamata, quale antecedente storico del provvedimento e non quale autonoma fonte di responsabilità disciplinare*", mentre invece nel reclamo la Procura Federale "*ha sostenuto che il disvalore disciplinare deriverebbe dalla incompatibilità tra la condotta violenta alla base del D.A.SPO. e l'assunzione di funzioni dirigenziali o di collaborazione sportiva*" (in tal senso, v. la memoria depositata dai sigg. [omissis] e [omissis]; in termini analoghi, v. anche la memoria del sig. [omissis]).

Tali difese travisano contenuto e portata degli atti cui si riferiscono e incorrono, inoltre, in una contraddizione logica, in quanto sovrappongono l'oggetto dell'illecito disciplinare contestato ai sigg. [omissis], [omissis] e [omissis] (per la cui individuazione si rinvia al punto 18 di questa decisione, nonché alle pagine dell'atto di deferimento e del reclamo in cui è più dettagliatamente identificato), con la funzione che, secondo la Procura Federale, la sanzione di tale illecito sarebbe preordinata a perseguire quale effetto della sua repressione (quella di evitare il rischio di contatti tra i destinatari dei provvedimenti di D.A.SPO., da un lato, e i calciatori e, più in generale, l'ambiente sportivo, dall'altro, la cui concretizzazione agevolerebbe "*la commissione di ulteriori condotte suscettibili di mettere in pericolo la tutela dell'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive*").

23. Le considerazioni che precedono sono dirimenti ai fini dell'accoglimento del ricorso e consentono di prescindere dall'esame delle ulteriori censure, implicando, in particolare, l'assorbimento:

(i) sia del secondo motivo, con il quale è stata parimenti contestata l'inesistenza della *mutatio libelli* rilevata dalla CFA, sotto il profilo della irragionevolezza e carenza di motivazione che caratterizzerebbe la decisione impugnata;

(ii) sia dei motivi terzo e quarto, i quali sono stati proposti per l'ipotesi – non ricorrente nella specie – in cui questo Collegio avesse interpretato la decisione impugnata nel senso di ritenere che con la sua adozione la CFA abbia adottato una pronuncia di merito e non già di rito.

24. Il ricorso della Procura Generale merita, pertanto, accoglimento, con rinvio alla Corte Federale, in diversa composizione, che dovrà, dunque, accertare e valutare i fatti contestati alle parti resistenti, avendo quale parametro valutativo quanto espresso nella presente decisione.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Seconda Sezione

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e rinvia alla CFA in diversa composizione per la rivalutazione del merito.

Spese al definitivo.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 29 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Piero Sandulli

Il Relatore
F.to Giorgio Vercillo

Depositato in Roma, in data 21 settembre 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00926/2026

Decisione n. 66
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE

composta da
Mario Antonio Scino - Presidente
Carlo Rasia - Relatore
Roberto Carleo
Giuliana Passero
Valerio Pescatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **40/2026**, presentato, in data 20 maggio 2026, dalla **Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.)**, in persona del Procuratore Federale, avv. Fabio Pennisi,

nei confronti

dell'avv. **[omissis]**, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Grusovin,

dell'**Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.)**, in persona del Commissario straordinario, avv. Walter de Giusti, non costituitasi in giudizio,

nonché

della **Procura Generale dello Sport presso il CONI**,

per l'annullamento e la riforma

della decisione della Corte Federale d'Appello U.I.T.S., procedimento R.G. C.F.A. n. 12/2026, pubblicata in data 13 maggio 2026, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dall'avv. [omissis], è stata annullata la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S., procedimento R.G.T.F. n. 8/2026, ed è stata riammessa la candidatura del medesimo alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025-2028; nonché per l'annullamento e la riforma di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, nei limiti di interesse.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 15 luglio 2026, il Procuratore Federale della U.I.T.S., avv. Fabio Pennisi, per la ricorrente Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.); l'avv. Fiammetta Franco, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Francesca Grusovin, per il resistente, avv. [omissis]; il resistente medesimo, che ha reso dichiarazioni spontanee, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Antonio Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che conclude rimettendosi alle relative valutazioni del Collegio;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Carlo Rasia;

Ritenuto in fatto

1. A seguito della presentazione, da parte dell'avv. [omissis], della propria candidatura alla carica di Consigliere Nazionale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (di seguito, U.I.T.S.) per il quadriennio olimpico 2025-2028, in vista dell'Assemblea Elettiva fissata per i giorni 23 e 24 maggio 2026, la Commissione Verifica Poteri, in data 23 aprile 2026, ne dichiarava l'esclusione, che veniva comunicata all'interessato dal Segretario Generale, adottando la seguente motivazione: "*candidatura non ammessa avendo già svolto il candidato due mandati nell'organo direttivo ai sensi degli articoli 3 e 6 della Legge 24 gennaio 1978 n. 14*".

2. Avverso detta esclusione, l'avv. [omissis] proponeva ricorso innanzi al Tribunale Federale

U.I.T.S., deducendo, in particolare, la mancata ricezione della comunicazione della decisione della Commissione Verifica Poteri; la genericità della motivazione del provvedimento adottato dalla Commissione; l'inapplicabilità della disciplina richiamata all'ipotesi di esercizio non consecutivo nella medesima carica; la rilevanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2023 che ha dichiarato incostituzionale il divieto definitivo e perpetuo di accesso alle cariche direttive.

3. Nel giudizio di primo grado interveniva volontariamente la Procura Federale, che concludeva per il rigetto del ricorso per il superamento del limite di mandati, evidenziando che l'avv. [omissis] aveva ricoperto la carica di Consigliere Direttivo U.I.T.S. nei quadrienni 2001-2004, 2005-2008, 2009-2012, 2013-2016.

4. Con decisione pronunciata in data 30 aprile 2026, procedimento R.G.T.F. n. 8/2026, il Tribunale Federale U.I.T.S. respingeva il ricorso proposto dall'avv. [omissis] avverso la declaratoria della Commissione Verifica Poteri di esclusione dalla candidatura alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S., interpretando in sostanza l'espressione «*conferma*», contenuta nell'art. 6 L. 14/1978, come *"rinnovo della carica",* nel senso che essa non postula la continuità senza interruzioni tra il vecchio e il nuovo mandato, al fine di prevenire il formarsi di rendite di posizione e assicurare il ricambio dei potenziali interessati alle funzioni rappresentative (pag. 5 sentenza).

5. Avverso la suddetta decisione, l'avv. [omissis] proponeva, innanzi alla Corte Federale d'Appello U.I.T.S., reclamo *ex* art. 8, co. 3, lett. d), delle Norme per lo Svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITS in sessione elettorale, sulla scorta di tre motivi: i) violazione di quanto previsto dal modulo di candidatura, in quanto egli non ha ricevuto comunicazione della propria esclusione, mentre la sentenza di rigetto del ricorso gli è stata correttamente comunicata; ii) genericità della motivazione della decisione di esclusione del candidato non rilevata dal Tribunale Federale, che avrebbe ritenuto l'art. 7 del Regolamento delle Elezioni norma di rango superiore all'art. 6 l. n. 14/1978; iii) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 l. n. 14/1978, non avendo il Tribunale interpretato le norme in modo costituzionalmente orientato.

6. Con decisione pubblicata in data 13 maggio 2026, nel procedimento R.G. C.F.A. n. 12/2026, la Corte Federale d'Appello U.I.T.S. accoglieva il ricorso dell'avv. [omissis] e annullava la decisione n. 8/2026 del Tribunale Federale e disponeva la riammissione della candidatura del medesimo alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S.

7. La Corte, tramite il combinato disposto dell'art. 39, comma 1, dello Statuto UITS, dell'art. 3 della Legge 11 gennaio 2018, n. 8 e dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, riteneva che il limite dei mandati fosse riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui gli stessi fossero stati svolti in modo continuativo, fattispecie che non riguardava il reclamante, che non aveva svolto il ruolo di Consigliere UITS nell'ultimo quadriennio, seppure lo avesse ricoperto negli anni precedenti.

8. Avverso tale decisione, proponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, in data 20 maggio 2026, la Procura Federale U.I.T.S., chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della decisione impugnata e, nel merito, l'annullamento e/o la riforma della pronuncia della Corte Federale d'Appello, e, per l'effetto, confermare l'esclusione della candidatura dell'avv. [omissis] disposta dalla Commissione Verifica Poteri e confermata dal Tribunale Federale U.I.T.S.
9. Si costituiva nel presente giudizio l'avv. [omissis], chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, il rigetto del ricorso, insistendo per la correttezza della decisione della Corte Federale d'Appello.
10. In data 22 maggio 2026, la Procura Federale U.I.T.S. depositava atto di rinuncia all'istanza cautelare formulata nel ricorso in quanto, in pari data, veniva disposto il differimento dell'Assemblea Elettiva della U.I.T.S. dal 23-24 maggio 2026 al 25-26 luglio 2026.

Considerato in diritto

I) Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte d'Appello Federale U.I.T.S. del 13 maggio 2026, procedimento C.F.A. R.G. n. 12/2026, che, in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. [omissis], annullava la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S., procedimento R.G.T.F. n. 8/2026, e riammetteva la candidatura del medesimo alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025-2028.
La Procura Federale affida il gravame a sei motivi, che qui di seguito sinteticamente si riportano.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S., nella parte in cui prevede che il Presidente e gli altri componenti degli organi U.I.T.S. "*possono essere confermati nella medesima carica una sola volta*", in relazione alla quale la Corte d'Appello Federale avrebbe fornito una interpretazione errata, sostenendo che il limite dei mandati di cui alla predetta norma possa operare solo quando questi siano stati svolti consecutivamente e non quando, invece, vi sia stato un lasso di tempo nel quale il soggetto non abbia ricoperto alcuna carica.
Con il secondo motivo, la Procura Federale censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 14 del 1978, in quanto la Corte d'Appello Federale avrebbe errato nel ritenere che la predetta disposizione preveda che la conferma implichi una consecutività dei mandati.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del Regolamento dell'Assemblea Nazionale U.I.T.S. in sessione elettorale 2026, sulla base del fatto che la Corte d'Appello Federale avrebbe erroneamente disapplicato tale previsione, sostenendo che il limite ivi contenuto debba operare solo in caso di continuità di mandati e solo rispetto alla medesima carica.

Con il quarto motivo, la ricorrente censura violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 43/2017, così come modificato dall'art. 3 della legge 8/2018, rilevando che la Corte d'Appello Federale avrebbe errato nel ricavare dal combinato disposto dell'art. 39 dello Statuto U.I.T.S., dell'art. 3 della legge n. 8 del 2018 e dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 43 del 2017 il principio secondo cui il limite dei mandati sarebbe riferibile esclusivamente ai mandati svolti in modo continuativo.

Con il quinto motivo, la ricorrente censura la decisione impugnata per erroneità della statuizione secondo cui il limite dei mandati sussisterebbe solo in caso di mandati consecutivi.

Con il sesto motivo, la ricorrente deduce l'erroneo richiamo dei precedenti giurisprudenziali di matrice amministrativistica citati dalla Corte d'Appello Federale, rilevando che due di essi siano inconferenti con la fattispecie in esame e che un altro sia inesistente.

II) Riassunti i motivi di ricorso, se ve ne fosse bisogno va sottolineato che l'UITS è un ente pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa ed è, altresì, una Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI (sul punto **Coll. Garanzia, parere 1/2021**).

Giova preliminarmente ricordare il quadro normativo di riferimento, nel cui contesto occorre richiamare, per quanto qui rileva, le seguenti disposizioni:

- Art. 6 della legge del 24 gennaio 1978, n. 14 (*norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblic*i), in base al quale: "*Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte*";
- Art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S., il quale recita "*Il presidente e gli altri componenti degli organi dell'UITS, restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati nella medesima carica una sola volta. Essi decadono alla scadenza del quadriennio olimpico anche se subentrati o eletti nel corso del quadriennio stesso. Ai fini della conferma non viene considerato il mandato che abbia avuto la durata inferiore a due anni per cause diverse dalle dimissioni volontarie*";
- Art. 7, comma 1, del Regolamento dell'Assemblea Nazionale U.I.T.S. in sessione elettorale 2026, ove si legge che "*In base al D.L. 208/2024 del 31 dicembre 2024, art. 7, alle Federazioni sportive che hanno natura di ente pubblico si applica la disciplina prevista dalla legge 14/1978, da cui deriva che non possono candidarsi alla carica di Presidente/consigliere coloro i quali hanno svolto all'interno dell'organo prescindendo dalla carica ivi rivestita già due mandati*";

III) Ciò rilevato, con specifico riferimento ai motivi di ricorso, il Collegio rileva quanto segue.

I motivi di ricorso nn. 1, 2 e 5 possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Parte ricorrente sostiene che la Corte Federale d'Appello abbia erroneamente ritenuto che il limite dei mandati previsto dall'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S. sia riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui gli stessi siano stati svolti in modo continuativo.

L'interpretazione prospettata dalla Procura Federale, tuttavia, si pone in contrasto sia con il dato letterale sia con la *ratio* della disposizione.

La disposizione *de qua*, nello stabilire che gli organi dell'U.I.T.S. "*possono essere confermati nella medesima carica una sola volta*", è chiara nel prevedere, ai fini dell'operatività della causa di ineleggibilità, la necessaria continuità dei mandati.

La conferma, infatti, può intervenire soltanto all'esito di un mandato già svolto, una volta che questo sia giunto a scadenza.

Nello stesso senso depone l'art. 6 della legge n. 14 del 1978, secondo cui la procedura ivi disciplinata "*si applica altresì per la conferma di persona in carica […]. La conferma non può essere effettuata per più di due volte*".

In tale caso il dato letterale è ancora più esplicito, poiché fa espresso riferimento alla "*conferma*" di una *"persona in carica*"; conferma che, nel caso dell'art. 6 l. n. 14/1978, può intervenire al massimo per due volte.

Ne consegue che deve ritenersi che la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S. operi soltanto quando il soggetto, concluso il mandato, venga successivamente confermato nella medesima carica, mentre la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 6 della legge n. 14/1978 risulta operante quando il soggetto venga confermato per due volte "consecutive" rispetto alla prima nomina.

Peraltro, la tesi secondo cui le cause di ineleggibilità operino soltanto in presenza della consecutività dei mandati risulta coerente anche con la *ratio* delle disposizioni in esame, consistente nel favorire il ricambio e nel limitare rendite di posizione idonee ad alterare la *par condicio* tra gli aspiranti candidati. Ed infatti, la Consulta ha stabilito che un limite a vita viola il principio di proporzionalità, posto che una volta interrotta la continuità (discontinuità temporale o funzionale), il divieto di candidatura non ha più ragion d'essere, poiché la potenziale rendita di posizione del soggetto è da considerarsi dissolta (*cfr*. **Corte Cost., n. 184/2023**). Peraltro, già meno recentemente la stessa Corte ha ripetutamente stabilito che il diritto costituzionalmente garantito di accesso alle cariche elettive può essere solo eccezionalmente limitato e che le cause della limitazione hanno assoluto carattere tassativo (*ex plurimis,* **Corte Cost., n. 44/1997**), così

da elaborare chiaramente un rapporto – anche interpretativo – di regola a eccezione che vede la regola nell'eleggibilità e l'eccezione nell'ineleggibilità (**Corte Cost., n. 27/2009**).

Nel caso di specie, come affermato dalla stessa parte ricorrente, l'avv. [omissis] ha svolto quattro mandati quale Consigliere U.I.T.S., l'ultimo dei quali conclusosi nel 2016.

Pertanto, nessuna rendita di posizione avrebbe potuto essere fatta valere dal resistente, essendo trascorsi dieci anni dall'ultima elezione alla carica di Consigliere U.I.T.S., con ciò la candidatura non avrebbe potuto ragionevolmente pregiudicare la *par condicio* dei candidati né compromettere l'esigenza del ricambio nelle cariche direttive dell'associazione evitando ogni consolidamento del ruolo in capo al medesimo candidato.

Correttamente, dunque, la Corte Federale d'Appello ha ritenuto non applicabile la causa di ineleggibilità prevista tanto dallo Statuto U.I.T.S. quanto dall'art. 6 della legge n. 14/1978.

IV) Quanto al terzo motivo di ricorso, esso è parimenti infondato.

Parte ricorrente deduce che la Corte Federale d'Appello abbia erroneamente omesso di considerare l'art. 7 del Regolamento dell'Assemblea Nazionale U.I.T.S. in sessione elettorale, in base al quale all'U.I.T.S. "*si applica la disciplina prevista dalla legge 14/1978, da cui deriva che non possono candidarsi alla carica di Presidente/Consigliere coloro i quali hanno svolto all'interno dell'organo prescindendo dalla carica ivi rivestita già due mandati*".

La censura non merita accoglimento.

Anche a volere aderire all'interpretazione sostenuta dalla parte ricorrente, la norma evocata rientra in una fonte subordinata che non può derogare a quanto previsto dalla legge e, nel caso di specie, dall'art. 6 della legge n. 14/1978, il quale, come già evidenziato, prevede l'operatività della causa di ineleggibilità solo nell'ipotesi di conferma consecutiva nella medesima carica.

Ne consegue che l'art. 7 del Regolamento, o meglio l'atipica "glossa" riportata in calce al testo normativo – nella parte in cui pretende di desumere dalla citata disposizione legislativa un limite ulteriore, estendendolo anche ai mandati non consecutivi e indipendentemente dalla carica ricoperta – non può trovare applicazione, non essendo consentito ad una fonte regolamentare introdurre un'interpretazione autentica della legge ovvero modificarne la portata precettiva.

Correttamente, pertanto, la Corte Federale d'Appello ha ritenuto di non poter attribuire rilievo alla previsione regolamentare nei termini prospettati dalla Procura Federale.

V) Il quarto motivo di ricorso è anch'esso infondato.

La Procura Federale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 43/2017, assumendo che la Corte Federale d'Appello abbia erroneamente ritenuto che il limite dei mandati sia riferibile esclusivamente ai mandati svolti in via continuativa.

In particolare, la norma evocata stabilisce che: "*Gli organi del CIP restano in carica quattro anni.*

I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP".

La censura non coglie nel segno.

L'*iter* argomentativo seguito dalla sentenza impugnata risulta immune dai vizi denunciati, avendo la Corte fondato la propria interpretazione dell'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S. sul dato letterale della disposizione, richiamando soltanto *ad abundantiam* l'art. 4 del D.lgs. n. 43/2017, come modificato dalla Legge n. 8/2018.

Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che i componenti degli organi del C.I.P. «*non possono restare in carica oltre tre mandati*», facendo espresso riferimento al numero complessivo dei mandati ricoperti, a prescindere dalla loro consecutività.

Si tratta, pertanto, di una disciplina diversa da quella dettata dall'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S., il quale, facendo riferimento alla "*conferma*", presuppone invece la continuità del rapporto tra un mandato e quello successivo.

Correttamente, quindi, la Corte Federale d'Appello ha distinto i due regimi normativi.

VI) Quanto al sesto motivo di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

La parte ricorrente deduce l'erroneità del richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, ad alcuni precedenti della giurisprudenza amministrativa, ritenuti non pertinenti rispetto alla fattispecie in esame.

Anche tale censura è infondata.

Il richiamo ai precedenti giurisprudenziali costituisce, infatti, il momento conclusivo di un percorso argomentativo sviluppato dalla Corte Federale d'Appello, la quale ha fondato la propria decisione sull'interpretazione del dato normativo e sulla relativa *ratio*; ragionamento che, come si è visto, risulta immune da vizi logici e giuridici.

Ne consegue che l'eventuale erroneità del richiamo ad uno o più precedenti, i refusi dell'anno di emissione (per esempio, Tar Lazio n. 7133/17, invece di Tar Lazio 7133/14) non incidono sulla correttezza dell'impianto motivazionale seguito dalla Corte Federale d'Appello né sulla validità della decisione, trattandosi di argomentazioni aventi carattere meramente rafforzativo (*ad abundantiam*).

Il motivo deve, pertanto, essere respinto.

VII) Non vi è luogo a provvedere sull'istanza cautelare, atteso che la stessa è stata espressamente rinunciata dalla parte ricorrente.

VIII) Per quel che concerne il regolamento delle spese, ritiene il Collegio che queste possano essere compensate alla luce della complessità e della peculiare natura delle questioni di fatto e di diritto.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Terza Sezione

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Mario Antonio Scino

Il Relatore
F.to Carlo Rasia

Depositato in Roma, il 22 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00927/2026

Decisione n. 67
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE

composta da
Mario Antonio Scino - Presidente
Carlo Rasia - Relatore
Roberto Carleo
Giuliana Passero
Valerio Pescatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **41/2026**, presentato, in data 20 maggio 2026, dalla **Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.)**, in persona del Procuratore Federale, avv. Fabio Pennisi,

nei confronti

della dott.ssa **[omissis]**, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Santopietro,

dell'**Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.)**, in persona del Commissario straordinario, avv. Walter de Giusti, non costituitasi in giudizio,

nonché

della **Procura Generale dello Sport presso il CONI**,

per l'annullamento e la riforma

della decisione della Corte Federale d'Appello U.I.T.S., procedimento R.G. C.F.A. n. 10/2026, pubblicata in data 13 maggio 2026, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S. R.G.T.F. n. 12/2026, resa in data 4 maggio 2026, che aveva accolto il ricorso della dott.ssa [omissis] avverso la declaratoria della Commissione Verifica Poteri, pubblicata sul sito ufficiale federale in data 23 aprile 2026, di esclusione della sua candidatura alla carica di Presidente U.I.T.S., nonché per l'annullamento e/o la riforma di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, nei limiti di interesse.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 15 luglio 2026, il Procuratore Federale della U.I.T.S., avv. Fabio Pennisi, per la ricorrente Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.); l'avv. Ivan Santopietro, per la resistente, dott.ssa [omissis], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Antonio Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che conclude per il rigetto del ricorso di cui in epigrafe;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Carlo Rasia;

Ritenuto in fatto

1. A seguito della presentazione, da parte della dott.ssa [omissis], della propria candidatura alla carica di Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno (di seguito U.I.T.S.) per il quadriennio olimpico 2025-2028, in vista dell'Assemblea Elettiva fissata per i giorni 23 e 24 maggio 2026, la Commissione Verifica Poteri ne dichiarava l'esclusione, adottando la seguente motivazione: "*candidatura non conforme a quanto previsto dall'art. 6 del Codice di Comportamento UITS che, richiamato nel modulo della candidatura, prevede che il candidato non abbia avuto negli ultimi 3 anni rapporti retribuiti con la UITS in prima persona. Inoltre, la candidatura si palesa in violazione dell'art. 17 comma 5 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010".*

2. Avverso detta esclusione, in data 30 aprile 2026, la dott.ssa [omissis] proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Federale U.I.T.S., eccependone l'illegittimità.

3. Nel procedimento di primo grado interveniva volontariamente la Procura Federale, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con decisione del 4 maggio 2026, procedimento R.G.T.F. n. 12/2026, il Tribunale Federale accoglieva il ricorso della dott.ssa [omissis], ritenendo non applicabile alla fattispecie l'art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 39/2010; non configurabile, ai sensi dell'art. 6 del Codice di comportamento U.I.T.S., alcuna causa di ineleggibilità o incandidabilità; non idoneo il modulo di candidatura a introdurre requisiti ulteriori rispetto alle fonti statutarie e regolamentari.

5. Avverso la suddetta decisione, la Procura Federale, in data 6 maggio 2026, proponeva reclamo dinanzi alla Corte Federale d'Appello, che, con decisione del 13 maggio 2026, procedimento R.G. C.F.A. n. 10/2026, lo respingeva integralmente, confermando la decisione del Tribunale Federale. In particolare, riteneva che l'art. 6 del Codice di comportamento U.I.T.S. non disciplinasse un'ipotesi di ineleggibilità o incandidabilità, ma solo obblighi di comportamento e di astensione; affermava, inoltre, che l'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 39/2010 non fosse applicabile alla fattispecie, richiamando la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Terza Sezione, n. 11/2026; infine, riteneva che, anche ove il modulo di candidatura fosse qualificabile come *lex specialis,* esso non potesse prevalere su Statuto e Regolamento elettorale

6. Avverso tale decisione, in data 20 maggio 2026, la Procura Federale U.I.T.S. proponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della decisione impugnata e, nel merito, l'annullamento e/o la riforma della pronuncia della Corte Federale d'Appello, con conseguente dichiarazione di esclusione della candidatura della dott.ssa [omissis].

7. Si costituiva nel presente giudizio la dott.ssa [omissis], chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e, in ogni caso, l'irricevibilità, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o il rigetto del ricorso.

8. In data 22 maggio 2026, la Procura Federale U.I.T.S. depositava atto di rinuncia all'istanza cautelare formulata nel ricorso in quanto, in pari data, veniva disposto il differimento dell'Assemblea Elettiva della UITS dal 23-24 maggio 2026 al 25-26 luglio 2026.

Considerato in diritto

I) Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello U.I.T.S., pubblicata in data 13 maggio 2026 nel procedimento C.F.A. R.G. n. 10/2026, che respingeva il reclamo proposto dalla Procura Federale, confermando la decisione del Tribunale

Federale.

Il ricorso è stato affidato a sei motivi di gravame, che di seguito sinteticamente si riportano.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 39/2010, in relazione alla quale la Corte Federale d'Appello avrebbe fornito una interpretazione errata, riducendo la disposizione a norma di matrice privatistica applicabile al solo revisore legale professionale, senza tener conto che la *ratio* della disposizione – prevenire l'assunzione di cariche di governo da parte di chi abbia svolto funzioni di controllo sul medesimo ente, senza adeguato periodo di raffreddamento – imponeva di valorizzare la funzione concretamente esercitata dalla dott.ssa [omissis] quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti U.I.T.S.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura l'omessa valorizzazione della rilevanza sistematica dell'art. 236 T.U.E.L. e dei principi di imparzialità, buon andamento e prevenzione dei conflitti negli enti pubblici, sostenendo che la Corte Federale d'Appello avrebbe errato nel non trarre, da tale disposizione, un principio generale di raffreddamento tra funzioni di revisione economico-finanziaria e cariche di governo, applicabile anche al di fuori del settore degli enti locali, specie in ragione della natura pubblicistica dell'U.I.T.S..

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del Codice di comportamento U.I.T.S., in combinato disposto con l'art. 2 del medesimo Codice, in quanto la Corte Federale d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che tale disposizione potesse produrre esclusivamente obblighi di astensione futura, senza incidere sulla conformità della candidatura, nonostante la stessa Corte avesse riconosciuto l'applicabilità della norma al caso della dott.ssa [omissis].

Con il quarto motivo, la ricorrente censura la violazione del modulo di candidatura e della l*ex specialis* della procedura elettorale, sulla base del fatto che la Corte Federale d'Appello avrebbe erroneamente svalutato la forza prescrittiva del modulo obbligatorio predisposto dall'U.I.T.S., ritenendo che, in caso di antinomia, dovessero comunque prevalere Statuto e Regolamento elettorale, senza considerare che nessuna antinomia sussisteva tra le fonti richiamate.

Con il quinto motivo, la ricorrente deduce l'erroneo richiamo al precedente del Collegio di Garanzia dello Sport, Terza Sezione, n. 11/2026, relativo alla Federazione Italiana Golf, rilevando che la Corte Federale d'Appello ne avrebbe fatto applicazione a un caso non sovrapponibile, in ragione della peculiare natura pubblicistica dell'U.I.T.S., della diversa fase procedimentale in cui il rimedio era stato attivato e della presenza, nel caso U.I.T.S., di un modulo di candidatura recante espressa dichiarazione di conformità all'art. 6 del Codice di comportamento.

Con il sesto motivo, la ricorrente censura l'omessa e insufficiente valutazione delle circostanze

concrete dedotte in giudizio, quali l'istanza rivolta dalla stessa dott.ssa [omissis] alla Ragioneria Generale dello Stato circa la possibile ostatività dell'incarico pregresso, la prossimità temporale tra la funzione di controllo esercitata e la candidatura presentata, nonché la peculiare natura della carica di Presidente U.I.T.S., non suscettibile di essere adeguatamente presidiata mediante mera astensione occasionale.

II) Riassunti i motivi di ricorso, se ve ne fosse bisogno va sottolineato che l'UITS è un ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa ed è altresì una Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI (sul punto **Collegio di Garanzia, parere n. 1/2021**).

Giova ricordare il quadro normativo di riferimento, nel cui contesto occorre richiamare, per quanto qui rileva, le seguenti disposizioni:

- Art. 17, comma 5, del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39, secondo cui: "*Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale*";
- Art. 236 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone: "*Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale" (comma 1); "L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza" (comma 2); "I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso" (comma 3)*;

- Art. 2 del Codice di comportamento U.I.T.S., secondo cui: «"*Il presente codice si applica a tutti i dipendenti dell'Unione Tiro a Segno sia nei confronti dei lavoratori "distaccati" da CONI Servizi S.p.A. che quelli direttamente assunti dalla UITS, rapporto di lavoro di tutti i dipendenti disciplinato dal CCNL "CONI Servizi"» (co. 1); "La UITS estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice*";
- Art. 6 del Codice di comportamento U.I.T.S., in base al quale: "*Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate" (comma 1); "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici*".

III) Ciò rilevato, con specifico riferimento ai motivi di ricorso, il Collegio osserva che parte resistente ha sollevato eccezioni di improcedibilità, di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso le quali, per il loro carattere pregiudiziale, devono essere esaminate sin d'ora, in quanto, ove fondate, risultano assorbenti rispetto all'esame del merito.

Tali eccezioni vanno tutte rigettate.

La resistente eccepisce, in primo luogo, il difetto di legittimazione della Procura Federale a proporre ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport in materia elettorale, assumendo che nell'ordinamento sportivo non sia rinvenibile una disposizione normativa chiara e univoca che attribuisca alle Procure federali un generale potere di impugnazione analogo a quello

espressamente riconosciuto a favore della Procura Generale dello Sport.
Nel caso di specie, la Procura Federale ha assunto la qualità di parte ricorrente nel giudizio di primo grado e di parte reclamante nel successivo giudizio dinanzi alla Corte Federale d'Appello. Ne consegue che essa riveste, a tutti gli effetti, la qualità di parte del giudizio; pertanto, è legittimata, ai sensi dell'art. 54, comma 2, CGS CONI, a presentare ricorso dinanzi a questo Collegio. Va, inoltre, ricordato che, per giurisprudenza pacifica, è ammessa l'impugnazione davanti al Collegio di Garanzia delle decisioni definitive degli organi della Giustizia Federale sia da parte della Procura Generale dello Sport, secondo quanto previsto dagli articoli 51 e 59 del R.G., sia delle singole Procure Federali che sono state parte nel giudizio disciplinare davanti agli organi della Giustizia Sportiva Federale (**Collegio Garanzia, decisione n. 1 del 2026**).
Quanto alla seconda eccezione, quella concernente la violazione dell'art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva, anch'essa non merita accoglimento, risultando ritualmente depositata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo previsto (cfr. doc. 13 allegato al ricorso).
Inammissibile è l'eccezione formulata in relazione all'art. 8 delle Norme di svolgimento dell'Assemblea elettiva U.I.T.S., secondo cui non sarebbe stato correttamente instaurato il reclamo alla Corte d'Appello Federale da parte della Procura. Sul punto, la Corte d'Appello ha omesso ogni pronuncia. Pertanto, la dott.ssa [omissis] avrebbe dovuto censurare tale capo, proponendo a sua volta un ricorso incidentale condizionato, strumento che la controricorrente non ha utilizzato, determinando il suo passaggio in giudicato.
Quanto all'eccezione che il contraddittorio non risulta integrato, anch'essa va respinta poiché nel presente procedimento sono state coinvolte tutte le parti che hanno partecipato al precedente grado federale.
Tutte le eccezioni vanno dunque rigettate e si procede all'esame dei motivi di ricorso.
IV) Il primo motivo di ricorso e il quinto motivo vengono esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.
Le censure non colgono nel segno poiché è incontestato che la dott.ssa [omissis] ha ricoperto l'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della U.I.T.S., mentre la disposizione invocata si riferisce espressamente all'incarico di revisore legale.
Questa sezione, in ambito FIG, ha già avuto modo di rilevare *"la non sovrapponibilità (…) del regime giuridico della revisione legale, per come disciplinata dal decreto legislativo n. 39/2010 (sia piano soggettivo: quanto alla finalità della revisione, ai compiti del revisore legale, ai requisiti di iscrizione all'albo; sia sul piano oggettivo: quanto ai soggetti giuridici nei cui confronti la revisione deve essere svolta, alle modalità di assolvimento dell'incarico del revisore, ecc.), con il regime giuridico della revisione dei conti all'interno della FIG e delle relative finalità. Basti pensare: i) che*

l'art. 28 dello Statuto FIG qualifica il Collegio dei Revisori dei Conti come "organo primario" della Federazione, laddove il revisore legale non è organo della società nei cui confronti esercita la revisione; ii) che gli artt. 41 e 42 dello Statuto FIG delineano, rispettivamente, requisiti di nomina e compiti dei revisori dei conti peculiari alla carica in questione" (**Collegio di Garanzia, sez. III, decisione n. 11/2026**).

Analogamente a quanto previsto dallo Statuto FIG, anche lo Statuto UITS qualifica il Collegio dei Revisori dei Conti quale organo centrale della Federazione e l'art. 21 disciplina requisiti di nomina e compiti dei revisori dei conti.

V) Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

L'art. 236 TUEL costituisce disposizione di carattere speciale, riferita ad uno specifico settore dell'ordinamento e ad una determinata categoria di soggetti.

Tale conclusione trova conferma nel tenore letterale del comma 2 della disposizione, che richiama espressamente i componenti degli organi dell'ente locale, il segretario, i dipendenti dell'ente locale, nonché le Regioni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane e le Unioni di comuni.

VI) Il terzo motivo di ricorso è infondato.

La Corte Federale d'Appello ha correttamente ritenuto che da tale disposizione non possa desumersi alcuna causa di incandidabilità o di ineleggibilità, atteso che la stessa si limita a prescrivere specifici obblighi di comportamento gravanti sui soggetti cui si riferisce al ricorrere delle condizioni dalla medesima previste.

L'art. 6 citato dispone, infatti, che, in presenza di una situazione di conflitto di interessi, il dipendente ovvero il collaboratore, in senso lato, individuato in forza del combinato disposto con l'art. 2 del Codice di comportamento U.I.T.S., sia tenuto ad astenersi dall'assumere la decisione interessata dal conflitto, senza tuttavia prevedere, in alcun modo, una causa di incandidabilità o di ineleggibilità.

Il Collegio di Garanzia osserva che la norma in esame non predica dunque una causa di ineleggibilità, ma di incompatibilità. Quest'ultima pone una limitazione al diritto elettorale passivo (storicamente legata all'articolo 97 Cost.) e si risolve nel divieto di cumulo fra più cariche in capo allo stesso soggetto che, se eletto, dovrà optare tra il mandato elettivo e l'altra carica al fine di rimuovere la causa di incompatibilità.

VII) Il quarto motivo di ricorso è parimenti infondato.

La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente ritenuto che il modulo di candidatura, unilateralmente predisposto dalla U.I.T.S., sia soggetto al principio della gerarchia delle fonti e non possa, pertanto, introdurre autonome cause di esclusione in assenza di una previsione

normativa di rango superiore, trattandosi di un atto avente natura meramente procedimentale e dichiarativa.

VIII) Il sesto motivo di ricorso è inammissibile.

La Procura ha censurato la motivazione per "*omessa e insufficiente valutazione delle circostanze concrete dedotte dalla Procura federale che sono state oggetto di discussione tra le parti*" decisive della sentenza della Corte che ha confermato quella del Tribunale.

Più precisamente, la Procura Federale deduce che la Corte Federale d'Appello avrebbe omesso di esaminare circostanze ritenute decisive ai fini del giudizio, segnatamente il quesito formulato dalla resistente alla Ragioneria Generale dello Stato, la sottoscrizione della relazione al bilancio preventivo 2025, la prossimità temporale rispetto all'incarico ricoperto e la natura apicale della carica presidenziale.

Per giurisprudenza costante di questo Collegio (il quale si è espresso anche a Sezioni Unite), va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio della c.d. doppia conforme di assoluzione (da ultimo, **Collegio Garanzia, decisione n. 19/2026**).

Infatti, nel motivo non viene proposta alcuna violazione di legge, bensì una censura eventualmente riconducibile al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., tuttavia improponibile, a mente del comma 4 dell'art. 360 c.p.c., ove si prevede che, in presenza di c.d. doppia conforme, non è deducibile il vizio di "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti": *id est*, la "omessa valutazione di un fatto storico decisivo". Inutile ricordare, a tal proposito, che le disposizioni del codice di rito sono applicabili innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, se non incompatibili.

Anche tale censura non merita accoglimento.

IX) Non vi è luogo a provvedere sull'istanza cautelare, atteso che la stessa è stata espressamente rinunciata dalla parte ricorrente.

X) Per quel che concerne il regolamento delle spese, ritiene il Collegio che queste possano essere compensate alla luce della complessità e della peculiare natura delle questioni di fatto e di diritto.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Terza Sezione

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Mario Antonio Scino

Il Relatore
F.to Carlo Rasia

Depositato in Roma, il 22 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00929/2026

Decisione n. 69
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE

composta da
Mario Antonio Scino - Presidente
Carlo Rasia - Relatore
Roberto Carleo
Giuliana Passero
Valerio Pescatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **43/2026**, presentato, in data 20 maggio 2026, dalla **Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.)**, in persona del Procuratore Federale, avv. Fabio Pennisi,

nei confronti

della dott.ssa **[omissis]**, rappresentata e difesa dal prof. avv. Enrico Lubrano,

dell'**Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.)**, in persona del Commissario straordinario, avv. Walter de Giusti, non costituitasi in giudizio,

nonché

della **Procura Generale dello Sport presso il CONI**,

per l'annullamento e la riforma

della decisione della Corte Federale d'Appello U.I.T.S., procedimento R.G. C.F.A. n. 13/2026, pubblicata in data 13 maggio 2026, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla dott.ssa [omissis] avverso il provvedimento della Commissione Verifica Poteri, è stata annullata la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S., procedimento R.G.T.F. n. 7/2026, ed è stata riammessa alla candidatura della medesima alla carica di Presidente nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025-2028; nonché per l'annullamento e/o la riforma di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 15 luglio 2026, il Procuratore Federale della U.I.T.S., avv. Fabio Pennisi, per la ricorrente Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.); l'avv. Enrico Lubrano, per la resistente sig.ra [omissis], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Antonio Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che conclude rimettendosi alle relative valutazioni del Collegio;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Carlo Rasia;

Ritenuto in fatto

1. A seguito della presentazione, da parte della dott.ssa [omissis], della propria candidatura alla carica di Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno (di seguito, U.I.T.S.) per il quadriennio olimpico 2025-2028, in vista dell'Assemblea Elettiva fissata per i giorni 23 e 24 maggio 2026, la Commissione Verifica Poteri ne dichiarava l'esclusione con atto prot. n. 3019 del 23 aprile 2026, pubblicato in pari data sul sito della Federazione, adottando la seguente motivazione: "*candidatura non ammessa avendo già svolto il candidato due mandati nell'organo direttivo ai sensi degli articoli 3 e 6 della Legge 24 gennaio 1978 n. 14*".

2. Avverso detta esclusione, la dott.ssa [omissis] proponeva ricorso innanzi al Tribunale Federale

U.I.T.S., ai sensi dell'art. 8 delle Norme per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale U.I.T.S. in sessione elettorale, evidenziando il palese travisamento interpretativo della norma contestata, atteso che il limite di cui all'art. 6 della legge n. 14/1978 citato dalla Commissione Verifica Poteri nella motivazione della esclusione, posto a fondamento degli artt. 39 dello Statuto e dell'art. 7 del Regolamento delle elezioni relativi ai requisiti di candidabilità, veniva evidentemente frainteso, visto che recita letteralmente: "*La conferma non può essere effettuata per più di due volte*", intendendo riferirsi a mandati consecutivi e con riferimento alla stessa carica ricoperta.

3. Nel giudizio di primo grado interveniva volontariamente la Procura Federale, che concludeva per il rigetto del ricorso, evidenziando che la dott.ssa [omissis] aveva ricoperto la carica di Consigliere U.I.T.S. nei quadrienni 2001-2004, 2005-2008 e 2009-2012. La Procura Federale osservava che il D.L. n. 208 del 2024 e la L. n. 14 del 1978 non consentirebbero di azzerare il limite del doppio mandato mediante il passaggio da Consigliere a Presidente. In particolare, il passaggio alla Presidenza non rappresenterebbe una "*nuova vita elettorale*", ma l'accesso alla massima carica di soggetto che ha già esaurito il numero di mandati rilevanti negli organi di governo. La Procura Federale insisteva, pertanto, per il rigetto del ricorso.

4. Con decisione pronunciata in data 4 maggio 2026, procedimento R.G.T.F. n. 7/2026, e notificata in pari data, il Tribunale Federale U.I.T.S. respingeva il ricorso proposto dalla dott.ssa [omissis] avverso la declaratoria della Commissione Verifica Poteri di esclusione dalla candidatura alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S., interpretando in sostanza l'espressione «*conferma*», contenuta nell'art. 6 L. 14/1978, come *"rinnovo della carica",* nel senso che essa non postula la continuità senza interruzioni tra il vecchio e il nuovo mandato, al fine di prevenire il formarsi di rendite di posizione e assicurare il ricambio dei potenziali interessati alle funzioni rappresentative (pag. 7 sentenza).

5. Avverso la suddetta decisione, la dott.ssa [omissis] proponeva, innanzi alla Corte Federale d'Appello U.I.T.S., ricorso *ex* art. 8, co. 3, lett. d), delle Norme per lo Svolgimento dell'Assemblea Nazionale U.I.T.S. in sessione elettorale, richiedendo l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente riammissione della propria candidatura alla carica di Presidente U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025-2028.

6. La Procura Federale U.I.T.S. depositava proprie controdeduzioni, chiedendo la conferma della decisione di primo grado.

7. Con decisione pubblicata in data 13 maggio 2026, nel procedimento R.G. C.F.A. n. 13/2026, la Corte Federale d'Appello U.I.T.S. accoglieva il ricorso della dott.ssa [omissis], annullava la decisione n. 7/2026 del Tribunale Federale U.I.T.S. e disponeva la riammissione della candidatura della medesima alla carica di Presidente Nazionale U.I.T.S.

8. La Corte, tramite il combinato disposto dell'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S., dell'art. 3 della Legge 11 gennaio 2018, n. 8 e dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, riteneva che il limite dei mandati fosse riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui gli stessi fossero stati svolti in modo continuativo, fattispecie che non riguardava il reclamante, che non aveva svolto il ruolo di consigliere U.I.T.S. nell'ultimo quadriennio, seppure lo avesse ricoperto negli anni precedenti.

9. Avverso tale decisione, proponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, in data 20 maggio 2026, la Procura Federale U.I.T.S., chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della decisione impugnata e, nel merito, l'annullamento e/o la riforma della pronuncia della Corte Federale d'Appello e, per l'effetto, confermare l'esclusione della candidatura della dott.ssa [omissis] disposta dalla Commissione Verifica Poteri e confermata dal Tribunale Federale U.I.T.S.

10. Si costituiva nel presente giudizio la dott.ssa [omissis], chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, il rigetto del ricorso, insistendo per la correttezza della decisione della Corte Federale d'Appello.

In data 22 maggio 2026, la Procura Federale U.I.T.S. depositava atto di rinuncia all'istanza cautelare formulata nel ricorso in quanto, in pari data, veniva disposto il differimento dell'Assemblea Elettiva della U.I.T.S. dal 23-24 maggio 2026 al 25-26 luglio 2026.

Considerato in diritto

I) Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello U.I.T.S., pubblicata in data 13 maggio 2026 nel procedimento C.F.A. R.G. n. 13/2026, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla dott.ssa [omissis], annullava la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S., procedimento R.G.T.F. n. 7/2026 e riammetteva la candidatura della medesima alla carica di Presidente nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025-2028.

Il ricorso è stato affidato a sei motivi di gravame, che qui di seguito sinteticamente si riportano.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S., nella parte in cui prevede che il Presidente e gli altri componenti degli organi U.I.T.S. "*possono essere confermati nella medesima carica una sola volta*", in relazione alla quale la Corte Federale d'Appello avrebbe fornito una interpretazione errata, sostenendo che il limite dei mandati di cui alla predetta norma possa operare solo quando questi siano stati svolti consecutivamente e non quando, invece, vi sia stato un lasso di tempo nel quale il soggetto non abbia ricoperto alcuna carica.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della

Legge n. 14 del 1978, in quanto la Corte Federale d'Appello avrebbe errato nel ritenere che la predetta disposizione preveda che la conferma implichi una consecutività dei mandati.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del Regolamento dell'Assemblea Nazionale U.I.T.S. in sessione elettorale 2026, sulla base del fatto che la Corte Federale d'Appello avrebbe erroneamente disapplicato tale previsione, sostenendo che il limite ivi contenuto debba operare solo in caso di continuità di mandati e solo rispetto alla medesima carica.

Con il quarto motivo, la ricorrente censura violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 43/2017, così come modificato dall'art. 3 della Legge n. 8/2018, rilevando che la Corte Federale d'Appello avrebbe errato nel ricavare dal combinato disposto dell'art. 39 dello Statuto U.I.T.S., dell'art. 3 della Legge n. 8 del 2018 e dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 43 del 2017 il principio secondo cui il limite dei mandati sarebbe riferibile esclusivamente ai mandati svolti in modo continuativo.

Con il quinto motivo, la ricorrente censura la decisione impugnata per erroneità della statuizione secondo cui il limite dei mandati sussisterebbe solo in caso di mandati consecutivi.

Con il sesto motivo, la ricorrente deduce l'erroneo richiamo dei precedenti giurisprudenziali di matrice amministrativistica citati dalla Corte Federale d'Appello, rilevando che due di essi siano inconferenti con la fattispecie in esame e che un altro sia inesistente.

II) Riassunti i motivi di ricorso, se ve ne fosse bisogno va sottolineato che l'U.I.T.S. è un ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa ed è, altresì, una Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI (sul punto **Collegio di Garanzia, parere n. 1/2021**).

Giova preliminarmente ricordare il quadro normativo di riferimento, nel cui contesto occorre richiamare, per quanto qui rileva, le seguenti disposizioni:

- Art. 6 della legge del 24 gennaio 1978, n. 14 (*norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblic*i), in base al quale: "*Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte*";
- Art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S., il quale recita "*Il presidente e gli altri componenti degli organi dell'UITS, restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati nella medesima carica una sola volta. Essi decadono alla scadenza del quadriennio olimpico anche se subentrati o eletti nel corso del quadriennio stesso. Ai fini della conferma non viene considerato il mandato che abbia avuto la durata inferiore a due anni per cause diverse dalle*

dimissioni volontarie";

- Art. 7, comma 1, del Regolamento dell'Assemblea Nazionale U.I.T.S. in sessione elettorale 2026, ove si legge che "*In base al D.L. 208/2024 del 31 dicembre 2024, art. 7, alle Federazioni sportive che hanno natura di ente pubblico si applica la disciplina prevista dalla legge 14/1978, da cui deriva che non possono candidarsi alla carica di Presidente/consigliere coloro i quali hanno svolto all'interno dell'organo prescindendo dalla carica ivi rivestita già due mandati*";

III) Ciò rilevato, con specifico riferimento ai motivi di ricorso, il Collegio rileva quanto segue.

I motivi di ricorso nn. 1, 2 e 5 possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Parte ricorrente sostiene che la Corte Federale d'Appello abbia erroneamente ritenuto che il limite dei mandati previsto dall'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S. sia riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui gli stessi siano stati svolti in modo continuativo.

L'interpretazione prospettata dalla Procura Federale, tuttavia, si pone in contrasto sia con il dato letterale sia con la *ratio* della disposizione.

La disposizione *de qua*, nello stabilire che gli organi dell'U.I.T.S. "*possono essere confermati nella medesima carica una sola volta*", è chiara nel prevedere, ai fini dell'operatività della causa di ineleggibilità, la necessaria continuità dei mandati.

La conferma, infatti, può intervenire soltanto all'esito di un mandato già svolto, una volta che questo sia giunto a scadenza.

Nello stesso senso depone l'art. 6 della legge n. 14 del 1978, secondo cui la procedura ivi disciplinata "*si applica altresì per la conferma di persona in carica […]. La conferma non può essere effettuata per più di due volte*".

In tale caso il dato letterale è ancora più esplicito, poiché fa espresso riferimento alla "*conferma*" di una "*persona in carica*"; conferma che può intervenire al massimo per due volte.

Ne consegue che deve ritenersi che la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S. operi quando il soggetto, concluso il mandato, venga successivamente confermato nella medesima carica, mentre la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 6 della legge n. 14/1978 risulta operativa quando il soggetto venga confermato per due volte "consecutive" rispetto alla prima nomina.

Peraltro, la tesi secondo cui le cause di ineleggibilità operino soltanto in presenza della consecutività dei mandati risulta coerente anche con la *ratio* delle disposizioni in esame, consistente nel favorire il ricambio e nel limitare rendite di posizione idonee ad alterare la *par condicio* tra gli aspiranti candidati. Ed infatti, la Consulta ha stabilito che un limite a vita viola il principio di proporzionalità, posto che una volta interrotta la continuità (discontinuità temporale o

funzionale), il divieto di candidatura non ha più ragion d'essere, poiché la potenziale rendita di posizione del soggetto è da considerarsi dissolta (*cfr*. **Corte Cost., n. 184/2023**). Peraltro, già meno recentemente, la stessa Corte ha ripetutamente stabilito che il diritto costituzionalmente garantito di accesso alle cariche elettive può essere solo eccezionalmente limitato e che le cause della limitazione hanno assoluto carattere tassativo (*ex plurimis,* **Corte Cost., n. 44/1997**), così da elaborare chiaramente un rapporto – anche interpretativo – di regola a eccezione che vede la regola nell'eleggibilità e l'eccezione nell'ineleggibilità (**Corte Cost., n. 27/2009**).

Nel caso di specie, come affermato dalla stessa parte ricorrente, la dott.ssa [omissis] ha svolto tre mandati quale Consigliere U.I.T.S., l'ultimo dei quali conclusosi nel 2012.

Ne consegue che nessuna rendita di posizione avrebbe potuto essere fatta valere dalla resistente, essendo trascorsi oltre tredici anni dalla cessazione dell'ultimo mandato, con ciò la candidatura non avrebbe potuto ragionevolmente pregiudicare la *par condicio* dei candidati né compromettere l'esigenza del ricambio nelle cariche direttive dell'associazione, evitando ogni consolidamento del ruolo in capo alla medesima candidata.

Va, inoltre, rilevato che, nella fattispecie in esame, difetta non soltanto il requisito della "*conferma*", richiesto dalle disposizioni sopra richiamate, ma anche quello dell'identità della carica. La dott.ssa [omissis] ha in precedenza ricoperto la carica di Consigliere U.I.T.S., mentre il presente giudizio concerne la sua candidabilità alla diversa carica di Presidente U.I.T.S., con conseguente inapplicabilità tanto dell'art. 39, comma 1, Statuto U.I.T.S., quanto dell'art. 6 della legge n. 14/1978.

Correttamente, pertanto, la Corte Federale d'Appello ha escluso la sussistenza della dedotta causa di ineleggibilità.

IV) Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato.

Parte ricorrente deduce che la Corte Federale d'Appello abbia erroneamente omesso di considerare l'art. 7 del Regolamento dell'Assemblea Nazionale U.I.T.S. in sessione elettorale, in base al quale all'U.I.T.S. "*si applica la disciplina prevista dalla legge 14/1978, da cui deriva che non possono candidarsi alla carica di Presidente/Consigliere coloro i quali hanno svolto all'interno dell'organo prescindendo dalla carica ivi rivestita già due mandati*".

La censura non merita accoglimento.

Anche a volere aderire all'interpretazione sostenuta dalla parte ricorrente, la norma evocata rientra in una fonte subordinata che non può derogare a quanto previsto dalla legge e, nel caso di specie, dall'art. 6 della legge n. 14/1978, il quale, come già evidenziato, prevede l'operatività della causa di ineleggibilità solo nell'ipotesi di conferma consecutiva nella medesima carica.

Ne consegue che l'art. 7 del Regolamento, o meglio l'atipica "glossa" riportata in calce al testo

normativo – nella parte in cui pretende di desumere dalla citata disposizione legislativa un limite ulteriore, estendendolo anche ai mandati non consecutivi e indipendentemente dalla carica ricoperta – non può trovare applicazione, non essendo consentito ad una fonte regolamentare introdurre un'interpretazione autentica della legge ovvero modificarne la portata precettiva.

Correttamente, pertanto, la Corte Federale d'Appello ha ritenuto di non poter attribuire rilievo alla previsione regolamentare nei termini prospettati dalla Procura Federale.

V) Il quarto motivo di ricorso è anch'esso infondato.

La Procura Federale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 43/2017, assumendo che la Corte Federale d'Appello abbia erroneamente ritenuto che il limite dei mandati sia riferibile esclusivamente ai mandati svolti in via continuativa.

In particolare, la norma evocata stabilisce che: "*Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP*".

La censura non coglie nel segno.

L'*iter* argomentativo seguito dalla sentenza impugnata risulta immune dai vizi denunciati, avendo la Corte fondato la propria interpretazione dell'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S. sul dato letterale della disposizione, richiamando soltanto *ad abundantiam* l'art. 4 del d.lgs. n. 43/2017, come modificato dalla legge n. 8/2018.

Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che i componenti degli organi del C.I.P. «*non possono restare in carica oltre tre mandati*», facendo espresso riferimento al numero complessivo dei mandati ricoperti, a prescindere dalla loro consecutività.

Si tratta, pertanto, di una disciplina diversa da quella dettata dall'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S., il quale, facendo riferimento alla "*conferma*", presuppone invece la continuità del rapporto tra un mandato e quello successivo.

Correttamente, quindi, la Corte Federale d'Appello ha distinto i due regimi normativi.

VI) Quanto al sesto motivo di ricorso, va osservato quanto segue.

La parte ricorrente deduce l'erroneità del richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, ad alcuni precedenti della giurisprudenza amministrativa, ritenuti non pertinenti rispetto alla fattispecie in esame.

Anche tale censura è infondata.

Il richiamo ai precedenti giurisprudenziali costituisce, infatti, il momento conclusivo di un percorso

argomentativo sviluppato dalla Corte Federale, la quale ha fondato la propria decisione sull'interpretazione del dato normativo e sulla relativa *ratio*; ragionamento che, come si è visto, risulta immune da vizi logici e giuridici.

Ne consegue che l'eventuale erroneità del richiamo ad uno o più precedenti, i refusi dell'anno di emissione (per esempio, Tar Lazio n. 7133/17, invece di Tar Lazio n. 7133/14) non incidono sulla correttezza dell'impianto motivazionale seguito dalla Corte Federale d'Appello né sulla validità della decisione, trattandosi di argomentazioni aventi carattere meramente rafforzativo (*ad abundantiam*).

Il motivo deve, pertanto, essere respinto.

VII) Non vi è luogo a provvedere sull'istanza cautelare, atteso che la stessa è stata espressamente rinunciata dalla parte ricorrente.

VIII) Per quel che concerne il regolamento delle spese, ritiene il Collegio che queste possano essere compensate alla luce della complessità e della peculiare natura delle questioni di fatto e di diritto.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Terza Sezione

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Mario Antonio Scino

Il Relatore
F.to Carlo Rasia

Depositato in Roma, il 22 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00928/2026

Decisione n. 68
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE

composta da
Mario Antonio Scino - Presidente
Carlo Rasia - Relatore
Roberto Carleo
Giuliana Passero
Valerio Pescatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **42/2026**, presentato, in data 20 maggio 2026, dalla **Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.)**, in persona del Procuratore Federale, avv. Fabio Pennisi,

nei confronti

del dott. **[omissis]**, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Grusovin,

dell'**Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.)**, in persona del Commissario straordinario, avv. Walter de Giusti, non costituitasi in giudizio,

nonché

della **Procura Generale dello Sport presso il CONI**,

per l'annullamento e la riforma

della decisione della Corte Federale d'Appello U.I.T.S., procedimento R.G. C.A.F. n. 9/2026, pubblicata in data 13 maggio 2026, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. [omissis], è stata annullata la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S., procedimento R.G. C.F.A. n. 6/2026, ed è stata riammessa la candidatura del medesimo alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025-2028; nonché per l'annullamento e/o la riforma di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, nei limiti di interesse.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 15 luglio 2026, il Procuratore Federale della U.I.T.S., avv. Fabio Pennisi, per la ricorrente Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.); l'avv. Francesca Grusovin, per il resistente, dott. [omissis]; il resistente medesimo, che ha reso dichiarazioni spontanee, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Antonio Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che conclude per il rigetto del ricorso di cui in epigrafe;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Carlo Rasia;

Ritenuto in fatto

1. Il sig. [omissis] presentava la propria candidatura alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025-2028, in vista dell'Assemblea Elettiva fissata per il 23 e 24 maggio 2026.
2. Con atto del 23 aprile 2026, la Commissione Verifica Poteri non ne ammetteva la candidatura, adottando la seguente motivazione: "*candidatura non conforme a quanto previsto dall'art. 6 del Codice di Comportamento U.I.T.S. che, richiamato nel modulo della candidatura, prevede che il candidato non abbia avuto negli ultimi 3 anni rapporti retribuiti con la U.I.T.S. in prima persona*".
3. Avverso il provvedimento di esclusione, il sig. [omissis] proponeva ricorso al Tribunale Federale

U.I.T.S., sostenendo di non essere mai stato dipendente della U.I.T.S., ma di essere stato assunto dal CONI, poi transitato alle dipendenze di CONI Servizi S.p.A. e, successivamente, di Sport e Salute S.p.A., presso la quale sarebbe rimasto giuridicamente ed economicamente incardinato fino alla cessazione del rapporto in data 30 settembre 2023. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che l'art. 6 del Codice di comportamento U.I.T.S. non potesse applicarsi alla sua posizione, in quanto egli avrebbe prestato attività presso la Federazione in posizione di comando e non quale dipendente U.I.T.S.

4. Nel giudizio di primo grado interveniva volontariamente la Procura Federale, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

5. Il Tribunale Federale U.I.T.S., con decisione del 4 maggio 2026, procedimento R.G.T.F. n. 6/2026, respingeva il ricorso proposto dal sig. [omissis], ritenendo applicabile nei suoi confronti la normativa di cui all'art. 6 del Codice di comportamento U.I.T.S. Il Tribunale valorizzava il rapporto funzionale instaurato per lungo tempo con la U.I.T.S. e riteneva che, fermo il rapporto organico con l'amministrazione di provenienza, il ricorrente dovesse essere assoggettato al Codice di comportamento, avendo prestato attività lavorativa presso la U.I.T.S.

6. Avverso la decisione del Tribunale Federale, il sig. [omissis] proponeva reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello, chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale di primo grado e la riammissione della propria candidatura alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S.

7. A detta del ricorrente a questo Collegio, la Corte Federale d'Appello, con decisione del 13 maggio 2026, procedimento R.G. C.F.A. n. 9/2026, *"accoglieva il reclamo e annullava la decisione n. 6/2026 del Tribunale Federale e disponeva la riammissione della candidatura del sig. [omissis]"* (pag. 4 ricorso).

8. Avverso tale decisione, proponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, in data 20 maggio 2026, la Procura Federale U.I.T.S., chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della decisione impugnata e, nel merito, l'annullamento e/o la riforma della pronuncia della Corte Federale d'Appello e, per l'effetto, la conferma dell'esclusione della candidatura del sig. [omissis] disposta dalla Commissione Verifica Poteri e confermata dal Tribunale Federale U.I.T.S con decisione R.G.T.F. n. 6/2026.

9. Si costituiva nel presente giudizio il sig. [omissis], chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, il rigetto del ricorso, insistendo per la correttezza della decisione della Corte Federale d'Appello.

In data 22 maggio 2026, la Procura Federale U.I.T.S. depositava atto di rinuncia all'istanza cautelare formulata nel ricorso in quanto, in pari data, veniva disposto il differimento dell'Assemblea Elettiva della U.I.T.S. dal 23-24 maggio 2026 al 25-26 luglio 2026.

Considerato in diritto

I) Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte d'Appello Federale U.I.T.S. del 13 maggio 2026, procedimento R.G. C.F.A. n. 9/2026, che – come indicato solamente dal ricorrente – in accoglimento del ricorso proposto dal sig. [omissis], annullava la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S., procedimento R.G.T.F. n. 6/2026, e riammetteva la candidatura del medesimo alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025-2028.

Il ricorso è stato affidato a quattro motivi di gravame che di seguito sinteticamente si riportano.

Con il primo motivo, la Procura Federale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del Codice di comportamento U.I.T.S., in quanto la Corte d'Appello Federale avrebbe fondato la propria decisione sul solo art. 6 del Codice di comportamento, omettendo di applicare l'art. 2, effettuando così una lettura formalistica e contraria al testo stesso del Codice.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura l'erroneità, illogicità e travisamento della distinzione operata dalla Corte tra "comando" e "distacco", rilevando, in sintesi, che, ai fini dell'applicabilità del Codice di comportamento U.I.T.S., non rileva la qualificazione nominalistica del rapporto quale comando, distacco o assegnazione.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del Codice di comportamento U.I.T.S., in quanto la Corte Federale avrebbe errato nel degradare l'art. 6 a regola interna irrilevante sul piano della candidatura, omettendo di considerare che la sua applicabilità deriva dal richiamo espresso contenuto nel modulo e dal controllo di conformità demandato alla Commissione Verifica Poteri.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce il travisamento di fatti decisivi, consistenti nel ruolo ultraventennale di responsabile dell'ufficio giuridico-istituzionale U.I.T.S. e la cessazione del rapporto nel triennio rilevante.

II) Riassunti i motivi di ricorso, giova preliminarmente rilevare che la ricorrente non ha prodotto la sentenza impugnata, in quanto il documento "n. 7" allegato al ricorso riporta una diversa decisione relativa ad altro procedimento avanti alla Corte Federale d'Appello (in specie, R.G. n. 10/2026). A ciò non ha supplito il resistente.

Pertanto, il ricorso non può essere vagliato da questo Collegio, in quanto lo stesso non è stato in grado di esaminare la sentenza impugnata né il ricorrente lo ha messo in condizione di comprenderne l'iter logico-giuridico della motivazione non condiviso dalla ricorrente. Né a ciò ha contribuito la succinta memoria difensiva del resistente.

Occorre rammentare che il procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport è modellato

sul giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e ciò trova fondamento nel rinvio operato dall'art. 2, comma 6, del CGS CONI alle disposizioni del Codice di procedura civile, così soggiacendo anche alle sanzioni ivi previste.

Ed infatti, il ricorso proposto dinanzi al Collegio di Garanzia soggiace ai principi di autosufficienza del ricorso e di specificità dei motivi di impugnazione, desumibili dall'art. 366 c.p.c., ritenuto applicabile anche al giudizio di legittimità (*cfr*. **Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 86/2017**; **Cass., Sez. Un., n. 18218/2015**).

Quanto al requisito della specificità dei motivi, è necessario che parte ricorrente individui puntualmente le parti della decisione impugnata oggetto di censura, le disposizioni normative che si assumono violate e le ragioni per le quali la loro corretta applicazione avrebbe dovuto condurre a una diversa decisione.

In altri termini, parte ricorrente non può limitarsi ad esporre un approdo ermeneutico alternativo rispetto a quello accolto dal Giudice *a quo*, ma è necessario che egli espliciti le ragioni per le quali dissente da quest'ultimo, indicando, altresì, le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni normative asseritamente violate (*cfr*. **Cass., Sez. V, n. 10905/2015**), con una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.

Nel caso di specie, il ricorso proposto dalla Procura Federale U.I.T.S. non soddisfa tali requisiti.

Sotto un primo profilo, parte ricorrente omette di riportare parti essenziali della decisione impugnata, impedendo a questo Collegio di acquisire una completa cognizione della vicenda, tanto sotto il profilo fattuale quanto sotto quello giuridico.

In particolare, nella parte in fatto manca la trascrizione del dispositivo della decisione impugnata; inoltre, nell'esposizione dei motivi di ricorso difetta la puntuale individuazione delle parti e dei capi della decisione oggetto di censura, con conseguente impossibilità per questo Collegio di individuare con precisione l'effettiva portata delle doglianze formulate dalla parte ricorrente.

Il ricorso, infatti, non ricostruisce in modo adeguato il rapporto tra le censure prospettate e le corrispondenti statuizioni contenute nella decisione impugnata, finendo per demandare al Collegio un'attività di autonoma ricerca e ricostruzione del contenuto della sentenza della Corte Federale d'Appello U.I.T.S., attività incompatibile con il predetto principio di autosufficienza del ricorso.

Il Giudice dell'impugnazione deve logicamente verificare la conformità dell'iniziativa impugnatoria alle regole processuali, prima di passare all'esame della sentenza, in vista della sua conferma o

del suo travolgimento.

Così come avviene nel rito civile, anche nel processo sportivo, assume rilevanza la scelta della sanzione processuale da irrogare in caso di violazione delle regole processuali in sede impugnatoria.

Come è noto, in linea generale, viene in gioco il fenomeno dell'inammissibilità, il quale sussiste quando l'impugnazione viene proposta in violazione delle regole processuali, tali per cui essa appare non correttamente proposta.

Situazione decisamente diversa è quella dell'improcedibilità: qui l'impugnazione nasce correttamente, ma vi è un vizio successivo che la colpisce. In questo caso il giudice non può proseguire il processo, con effetti tuttavia analoghi a quelli dell'inammissibilità: la decisione impugnata non viene esaminata e passa formalmente in giudicato, uscendo indenne dal vaglio impugnatorio.

Orbene, il codice di rito civile, al quale si rinvia, prevede espressamente, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., che il ricorso debba allegare la decisione impugnata a pena di improcedibilità.

Gli orientamenti estremamente rigorosi e formalistici del passato della giurisprudenza di legittimità devono però tenere conto e devono essere riconsiderati alla luce di un nuovo orientamento conclamato a partire dalla pronuncia delle **Sezioni Unite n. 10648/2017**, che accoglie una visione orientata alla salvezza del ricorso ed in base alla quale la condizione di procedibilità del ricorso per cassazione è soddisfatta anche quando la decisione impugnata risulti depositata dal controricorrente o sia comunque presente nel fascicolo d'ufficio.

Nessuna di queste ipotesi si è verificata nel caso *de quo*, il che ha reso – ripetesi – impossibile alcun vaglio delle doglianze dedotte da parte ricorrente.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

III) Non vi è, infine, luogo a provvedere sull'istanza cautelare, atteso che la stessa è stata espressamente rinunciata dalla parte ricorrente.

IV) La declaratoria di improcedibilità e comunque il rigetto del ricorso comportano, infine, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell'unico resistente costituito, sig. [omissis].

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Terza Sezione

Dichiara improcedibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente sig. [omissis].

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Mario Antonio Scino

Il Relatore
F.to Carlo Rasia

Depositato in Roma, il 22 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00930/2026

Decisione n. 70
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE

composta da
Wally Ferrante - Presidente
Carlo Bottari - Relatore
Lucio Giacomardo
Mario Serio
Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **39/2026**, presentato, in data 13 maggio 2026, dall'**U.S. Fiorenzuola 1922 SSD a r.l.**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Luigi Pinalli, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Macrì,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

l'**Associazione Calcio Dilettantistica Colorno**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Davide Quarta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Ferretti e Francesco Rondini,

e con l'intervento

della **Procura Generale dello Sport**, in persona del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI,

per l'annullamento

della decisione della Corte Federale d'Appello presso la FIGC, a Sezioni Unite, n. 112/CFA – 2025-2026, registro procedimenti n. 0138/CFA/2025-2026, comunicata e pubblicata in data 13 aprile 2026, che, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 483/TFNSVE – 2025/2026 (che aveva respinto il ricorso dell'A.C.D. Colorno), ha accolto il reclamo dell'A.C.D. Colorno e, per l'effetto, ha dichiarato la società U.S. Fiorenzuola 1922 SSD a r.l. tenuta a corrispondere, in favore della A.C.D. Colorno, il premio di formazione tecnica, ex art. 99 delle NOIF, per il calciatore [omissis], nella misura di euro 3.960,00.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 28 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, l'avv. Francesco Macrì, per la parte ricorrente, U.S. Fiorenzuola 1922 SSD a r.l.; gli avv.ti Francesco Rondini e Daniela Ferretti, per la parte resistente, A.C.D. Colorno; l'avv. Noemi Tsuno, su delega dell'avv. Giancarlo Viglione, per la parte resistente, FIGC; nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Carlo Bottari.

Ritenuto in fatto

1. In data 4 agosto 2023, la società U.S. Fiorenzuola 1922 SSD a r.l. (di seguito, anche "Fiorenzuola"), all'epoca partecipante al campionato professionistico di Serie C, tesserava, con

vincolo biennale e nella qualità di “giovane di serie”, il calciatore [omissis] (matricola FIGC n. 2586439), proveniente dall’Associazione Calcio Dilettantistica Colorno (di seguito, anche “Colorno”), presso la quale il calciatore era stato tesserato nelle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La posizione veniva aggiornata sui tabulati della Lega di competenza a decorrere dal 27 settembre 2023.

2. Nella medesima data del 4 agosto 2023, il Consiglio Federale della FIGC adottava la deliberazione resa pubblica con il Comunicato Ufficiale n. 59/A, con la quale approvava “la introduzione dell’art. 33 *bis* delle NOIF e le modifiche alle ulteriori disposizioni come da Allegato A), con l’espresso impegno, quanto al riconoscimento del premio di formazione tecnica anche nel caso di tesseramento con vincolo biennale del calciatore/calciatrice come ‘giovane di serie’, di effettuare una verifica sull’applicazione della nuova norma al termine del periodo di tesseramento fissato al 30.09.2023, riservando all’esito ogni ulteriore provvedimento”. Per effetto delle modifiche recate dall’Allegato A), l’art. 99 delle NOIF estendeva il diritto al premio di formazione tecnica – in precedenza correlato alla stipula del primo contratto di lavoro sportivo ovvero al tesseramento con vincolo biennale quale “giovane dilettante” – anche all’ipotesi del primo tesseramento con vincolo biennale quale “giovane di serie”. Della sopravvenuta modifica dava notizia la Lega Italiana Calcio Professionistico con il proprio Comunicato Ufficiale n. 67/L del 7 agosto 2023.

3. In data 26 agosto 2025, la piattaforma premi della Federazione rilasciava l’attestazione del premio di formazione tecnica dovuto al Colorno, per le stagioni di tesseramento del calciatore [omissis], nella misura complessiva di euro 3.960,00. Rimasta priva di esito favorevole la richiesta di pagamento formulata dal Colorno con p.e.c. del 17 settembre 2025, riscontrata negativamente dal Fiorenzuola, il Colorno adiva, in data 28 gennaio 2026, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

4. Con decisione n. 483/TFNSVE – 2025/2026, depositata e comunicata in data 9 marzo 2026, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche respingeva il ricorso, osservando che l’art. 13 delle NOIF “si limita a disciplinare le modalità di conoscenza legale dell’atto in questione, che si presume conosciuto dalla data della sua pubblicazione” e che “tale norma non disciplina l’entrata in vigore effettiva dell’art. 99 delle NOIF nella nuova formulazione”, sicché, per l’entrata in vigore, “non si può che far riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico civile”, in forza dei quali “il *dies a quo* non è computabile nel conformarsi a tale nuova norma e la sua efficacia decorre almeno dal giorno successivo, salvo espressa previsione diversa”; con la conseguenza che “gli effetti del nuovo art. 99 NOIF non possono che valere almeno dal giorno successivo alla pubblicazione del C.U. n. 59/A del 4 agosto 2023, per consentire alle società destinatarie [...] di averne effettiva conoscenza”.

5. Avverso tale decisione, il Colorno proponeva reclamo in data 16 marzo 2026. Con decreto del Presidente della Corte Federale d'Appello del 17 marzo 2026, il reclamo veniva assegnato alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 99 del CGS FIGC, in considerazione dei profili di rilevanza e di principio investiti dalla controversia.
6. Con decisione n. 112/CFA – 2025-2026, pubblicata e comunicata in data 13 aprile 2026, la Corte Federale d'Appello, a Sezioni Unite, accoglieva il reclamo e, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il Fiorenzuola tenuto a corrispondere al Colorno il premio di formazione tecnica per il calciatore [omissis], nella misura di euro 3.960,00.
7. La decisione impugnata è fondata, in sintesi, sui seguenti passaggi argomentativi: (i) l'art. 13, comma 2, delle NOIF non distingue tra decisioni aventi contenuto normativo e decisioni prive di tale natura, accomunando "in una disciplina unitaria il regime di pubblicazione e di efficacia di atti di differente natura giuridica e di diverso contenuto precettivo"; (ii) la previsione secondo cui la data di pubblicazione "costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza" stabilisce "una coincidenza temporale tra la data in cui è effettuata la pubblicazione e la decorrenza dell'efficacia delle decisioni pubblicate", coincidenza che viene meno soltanto ove siano previste particolari modalità di notifica; (iii) l'art. 13, comma 2, delle NOIF reca perciò "una disposizione in sé completa e autosufficiente", che rende non necessario il ricorso all'art. 2963 c.c. e all'art. 10 disp. prel. c.c., pena l'introduzione surrettizia di "un periodo minimo e indefettibile di *vacatio legis*" che il legislatore federale avrebbe inteso escludere; (iv) tale disposizione individua come unità di misura temporale "il giorno", ovvero "la 'data' e non le partizioni del giorno (ossia le ore o le frazioni dell'ora)", con la conseguenza che "le disposizioni rese pubbliche da un Comunicato Ufficiale entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione, a decorrere dalle ore 00:00:01, a prescindere dall'orario in cui il Comunicato Ufficiale risulti effettivamente pubblicato"; (v) tale soluzione risponde alle "immanenti esigenze di celerità e immediatezza" dell'ordinamento sportivo e all'autonomia di quest'ultimo, i cui atti hanno "come destinatari operatori qualificati"; (vi) non si pone un problema di tutela dell'affidamento, "dal momento che nessuno può fondare un legittimo affidamento sulla immodificabilità dell'ordinamento, che, invece, è una realtà dinamica e in continua evoluzione", rientrando "nella ordinaria fisiologia giuridica" la sopravvenienza normativa che intervenga "durante la formazione in itinere di un atto giuridico, o anche subito dopo il perfezionamento dell'atto medesimo"; (vii) le modificazioni dell'art. 99 delle NOIF rese pubbliche con il C.U. n. 59/A/23 "non sono norme retroattive e, tanto meno, sono norme di interpretazione autentica", essendo il riconoscimento del premio per il tesseramento con vincolo biennale del "giovane di serie" previsto "per la prima volta e innovativamente" dalla deliberazione del Consiglio federale, al fine di "porre rimedio a una lacuna della disciplina federale" in attuazione dell'art. 31 del d.lgs. n.

36/2021. La Corte riteneva, infine, irrilevante la richiesta istruttoria formulata dal Fiorenzuola, diretta all'acquisizione dell'orario di pubblicazione del Comunicato Ufficiale e dell'orario di perfezionamento del tesseramento.

8. Con ricorso depositato in data 13 maggio 2026, il Fiorenzuola ha impugnato la predetta decisione innanzi a questo Collegio di Garanzia, affidandosi a cinque motivi.

8.1 Con il primo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 99 NOIF – Violazione del principio *'tempus regit actum'* – Violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c. – Erronea interpretazione della decorrenza degli effetti del Comunicato Ufficiale", la ricorrente deduce che la Corte Federale d'Appello avrebbe attribuito alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale un'efficacia "immediata retroagente all'inizio della giornata del 4 agosto 2023", introducendo per via interpretativa "una *fictio* giuridica inesistente", laddove l'art. 13 delle NOIF si limita a stabilire una presunzione legale di conoscenza, senza disciplinare l'efficacia infra-giornaliera, la decorrenza oraria, la retroattività degli effetti economici e l'opponibilità immediata ad atti già perfezionati.

8.2 Con il secondo motivo, rubricato "Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Violazione dei principi di certezza del diritto, ragionevolezza, prevedibilità e buon andamento – Violazione del principio di tutela dell'affidamento", la ricorrente lamenta che l'interpretazione accolta dalla decisione impugnata genera "assoluta incertezza applicativa", "imprevedibilità degli oneri economici", "instabilità dei rapporti sportivi" e "irragionevole disparità di trattamento", in quanto la decorrenza degli effetti verrebbe a dipendere da circostanze non conoscibili *ex ante*, mentre il Fiorenzuola "aveva già perfezionato il tesseramento", "aveva già determinato il relativo assetto economico" e "aveva fatto affidamento sulla disciplina vigente e concretamente conoscibile".

8.3 Con il terzo motivo, rubricato "Violazione del principio di conoscibilità effettiva delle norme – Travisamento della funzione del Comunicato Ufficiale – Violazione dei principi generali in materia di efficacia degli atti amministrativi", la ricorrente assume che la decisione impugnata confonderebbe i piani della pubblicazione, dell'efficacia, dell'opponibilità e della conoscibilità, avendo utilizzato la presunzione di conoscenza "non per disciplinare l'efficacia futura della norma, bensì per retrodatare l'inammissibile insorgenza di obblighi patrimoniali".

8.4 Con il quarto motivo, rubricato "Omessa istruttoria su fatti decisivi – Violazione del diritto di difesa – Violazione del giusto processo sportivo", la ricorrente si duole del mancato accoglimento delle istanze istruttorie dirette all'acquisizione dei log informatici relativi alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 59/A, dei timestamp del tesseramento e dei verbali federali del 4 agosto 2023.

8.5 Con il quinto motivo, rubricato "Illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione", la

ricorrente denuncia l'intrinseca contraddittorietà della decisione impugnata, la quale, "da un lato [...] dichiara irrilevante l'orario della pubblicazione e dall'altro attribuisce efficacia al Comunicato sin dall'inizio della giornata", senza spiegare per quale ragione l'espressione "dal giorno della pubblicazione" debba significare "dall'inizio del giorno".

8.6 La ricorrente ha concluso chiedendo, in via principale, l'annullamento e/o la riforma della decisione impugnata, con integrale conferma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 483/TFNSVE – 2025/2026 e con declaratoria di non debenza del premio ex art. 99 delle NOIF in relazione al tesseramento del calciatore [omissis]; in via subordinata, l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio alla Corte Federale d'Appello per nuovo esame previa completa istruttoria, con enunciazione del principio di diritto applicabile alla controversia. Ha inoltre reiterato le istanze istruttorie.

9. Si è costituita in giudizio la FIGC, con memoria depositata in data 22 maggio 2026, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del quarto motivo, in quanto diretto a sollecitare una rivalutazione di scelte istruttorie riservate al giudice di merito e comunque relativo ad accertamenti irrilevanti ai fini del decidere; nel merito, ha sostenuto l'infondatezza di tutti i motivi, condividendo integralmente le statuizioni della decisione impugnata in punto di completezza e autosufficienza dell'art. 13, comma 2, delle NOIF, di autonomia dell'ordinamento sportivo, di insussistenza di alcuna retroattività e di non configurabilità di un affidamento meritevole di tutela.

10. Si è altresì costituita in giudizio l'A.C.D. Colorno, con memoria depositata in data 22 maggio 2026, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata, di cui ha condiviso l'impianto argomentativo, con particolare riguardo all'idoneità dell'art. 13 delle NOIF a fissare nella data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale il momento di acquisto dell'efficacia delle disposizioni con esso rese pubbliche, senza che assuma rilievo alcuna partizione oraria del giorno.

11. Con memoria di replica depositata in data 17 luglio 2026, ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, la ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, deducendo, in particolare, che l'art. 13 delle NOIF non consente di attribuire alla pubblicazione effetti anticipati rispetto al momento in cui essa è portata ad esistenza; che l'assunto dell'indivisibilità del giorno è contraddetto dalla stessa individuazione, ad opera della decisione impugnata, di una precisa frazione oraria (le ore 00:00:01); che la qualificazione della novella come innovativa, operata dalla medesima Corte, impone che essa disponga soltanto per l'avvenire; che la presunzione di conoscenza presuppone necessariamente l'avvenuta pubblicazione dell'atto; e che l'autonomia dell'ordinamento sportivo, in quanto autonomia derivata e costituzionalmente radicata, non può essere invocata per derogare ai principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento.

12. All'udienza del 28 luglio 2026, celebrata in videoconferenza, sono stati sentiti i difensori di tutte le parti; il Procuratore Nazionale dello Sport ha concluso per l'inammissibilità dell'approfondimento istruttorio richiesto e, comunque, per il rigetto del ricorso. All'esito della successiva camera di consiglio, il Collegio ha adottato il dispositivo, pubblicato in pari data.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni di seguito esposti.
2. La questione sottoposta all'esame del Collegio – correttamente qualificata dalla decisione impugnata come questione "di rilevanza di carattere generale" e per questo rimessa alle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello – attiene all'efficacia temporale del Comunicato Ufficiale FIGC n. 59/A del 4 agosto 2023 e, in particolare, alla possibilità di applicare la nuova disciplina dell'art. 99 delle NOIF a un tesseramento perfezionatosi nella medesima giornata, ma anteriormente alla concreta pubblicazione del Comunicato.
3. Si tratta di questione di puro diritto, che investe l'interpretazione dell'art. 13, comma 2, delle NOIF e la sua compatibilità con i principi generali dell'ordinamento sportivo e con quelli dell'ordinamento statale in cui esso trova radice, e che è pertanto pienamente sindacabile in questa sede ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
4. Il primo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, in quanto avvinti da evidente connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati.
5. L'art. 13 delle NOIF, rubricato "Pubblicazione delle decisioni", dispone, al comma 2, che "[l]e decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali" e che "[s]alvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza".
6. La disposizione, come rivelano tanto la rubrica quanto il tenore letterale dei due periodi che la compongono, ha per oggetto la pubblicità legale degli atti federali: essa collega alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, per un verso, la conoscenza legale delle decisioni con esso rese pubbliche e, per altro verso, la decorrenza degli effetti che da esse discendono. Sotto tale profilo, deve riconoscersi alla decisione impugnata la correttezza della premessa, giacché il sistema federale non contempla, per gli atti di contenuto normativo, alcun periodo di *vacatio legis* assimilabile a quello dell'art. 10 disp. prel. c.c.
7. Ciò che l'art. 13, comma 2, delle NOIF non contiene è, invece, una qualsiasi disposizione che consenta di retrodatare quegli effetti a un momento anteriore alla pubblicazione, e segnatamente alle ore 00:00:01 del giorno in cui essa è intervenuta.

8. Il passaggio dalla regola – la pubblicazione è il fatto da cui gli effetti decorrono – alla conclusione accolta dalla decisione impugnata – gli effetti decorrono dall'inizio del giorno in cui la pubblicazione è intervenuta, "a prescindere dall'orario in cui il Comunicato Ufficiale risulti effettivamente pubblicato" – non è compiuto dal testo della disposizione, ma esclusivamente dall'interprete. Ed è proprio tale passaggio, decisivo nell'economia della decisione impugnata, a non reggere alla verifica di legittimità: esso finisce per attribuire efficacia alla norma federale prima ancora che essa sia stata resa pubblica e conoscibile.

9. La conclusione si impone, anzitutto, per una ragione anteriore a ogni disciplina positiva della pubblicazione, e cioè che una disposizione non può regolare fatti anteriori al momento in cui essa viene ad esistenza per l'ordinamento che la esprime. La pubblicazione è, nella sistematica dell'art. 13 delle NOIF, il fatto costitutivo della conoscibilità legale dell'atto: da esso l'ordinamento federale fa discendere una presunzione di conoscenza in capo alla generalità dei propri soggetti. Ma la presunzione, per definizione, presuppone il fatto noto da cui è tratta l'inferenza; sicché essa non può operare per un arco temporale nel quale quel fatto non si era ancora verificato. Riferire l'efficacia della disposizione all'inizio della giornata significa far operare la presunzione di conoscenza anche per le ore anteriori alla pubblicazione, ossia per un tempo nel quale nessun affiliato, per quanto diligente, avrebbe potuto conoscere il contenuto della deliberazione federale: con ciò la presunzione viene sganciata dal proprio fondamento e trasformata, da strumento di pubblicità legale, in meccanismo di imputazione di obblighi non conoscibili.

10. In secondo luogo, l'interpretazione accolta dalla Corte Federale d'Appello incorre in un'insanabile aporia logica. La decisione impugnata afferma, da un lato, che le frazioni del giorno "non sono contemplate dall'art. 13, comma 2, delle NOIF" e che il giorno costituisce "una unità di misura temporale, minima e indivisibile"; dall'altro, individua proprio in una frazione della giornata – le ore 00:00:01 – il momento preciso di inizio dell'efficacia della novella. L'assunto dell'indivisibilità del giorno, che nessuna disposizione federale enuncia in termini espressi, è dunque smentito dalla stessa operazione ermeneutica che su di esso si fonda: le partizioni orarie sono dichiarate irrilevanti quando il loro accertamento deporrebbe in senso sfavorevole alla tesi accolta, e sono nondimeno utilizzate per collocare in un istante determinato l'acquisto dell'efficacia della disposizione. Una simile costruzione, priva di fondamento testuale e internamente contraddittoria, non può prevalere sui principi di certezza del diritto, di prevedibilità degli oneri economici e di tutela dell'affidamento, e si traduce in un vizio di violazione di norme di diritto rilevante ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

11. Né a diversa conclusione conduce il richiamo, contenuto nella decisione impugnata e ripreso dalle parti resistenti, alle "immanenti esigenze di celerità e immediatezza" dell'ordinamento

sportivo e alla circostanza che gli atti normativi federali abbiano “come destinatari operatori qualificati”. Le esigenze di celerità e immediatezza sono strumentali al regolare e ordinato svolgimento dell’attività e delle competizioni sportive e ben giustificano la scelta del legislatore federale di escludere una *vacatio legis* sul modello dell’art. 10 disp. prel. c.c.; esse non possono, invece, giustificare l’insorgenza di obbligazioni patrimoniali a carico di soggetti che si trovavano nell’oggettiva impossibilità di conoscere la fonte dell’obbligo. Quanto alla qualificazione professionale dei destinatari, essa fonda semmai un più intenso onere di diligenza nel seguire gli atti federali pubblicati, ma non può convertirsi nella pretesa di conoscere deliberazioni non ancora pubblicate: la diligenza, per quanto elevata, presuppone pur sempre un atto reso conoscibile.

12. Neppure può fondatamente invocarsi, in senso contrario, l’autonomia dell’ordinamento sportivo. Il Collegio non dubita – e nessuna delle parti ha posto in discussione – che l’ordinamento sportivo goda di una spiccata autonomia, riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale e radicata negli artt. 2 e 18 della Costituzione, nonché, oggi, nell’ultimo comma dell’art. 33 Cost., introdotto dalla legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1; né dubita che, in presenza di una disposizione federale di chiaro contenuto, non vi sia ragione di disapplicarla per sostituirvi quella civilistica. Sennonché la stessa decisione impugnata correttamente precisa che ciò vale nei limiti in cui la norma federale, “ancorché difforme dalle disposizioni civilistiche”, non risulti “contrastante con i principi costituzionali”. L’autonomia dell’ordinamento sportivo è, per l’appunto, un’autonomia che trova nella Carta fondamentale la propria radice e la propria misura, e che perciò vive all’interno del sistema dei principi costituzionali, non al di sopra o al di fuori di essi (cfr. Corte cost., sentenze n. 49 del 2011 e n. 160 del 2019). Non diversamente dispongono le fonti dell’ordinamento sportivo: l’art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI stabilisce che, “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”, e l’art. 3 del CGS FIGC prevede la conformità del codice federale ai principi dell’ordinamento statale, dello Statuto e del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

13. Ciò che il presente giudizio impone, dunque, non è la disapplicazione dell’art. 13 delle NOIF, bensì la sua interpretazione conforme ai principi che la stessa decisione impugnata riconosce quale limite della normazione federale: interpretazione che impone di escludere che una disposizione innovativa, produttiva di oneri patrimoniali a carico degli affiliati, possa trovare applicazione ad atti perfezionatisi prima della sua concreta pubblicazione.

14. Il rilievo assume, nel caso di specie, portata dirimente anche alla luce della qualificazione della novella operata dalla stessa Corte Federale d’Appello. Le Sezioni Unite hanno infatti

espressamente affermato che le modificazioni dell'art. 99 delle NOIF, rese pubbliche con il C.U. n. 59/A/23, "non sono norme retroattive e, tanto meno, sono norme di interpretazione autentica", e che il riconoscimento del premio di formazione tecnica per il tesseramento con vincolo biennale del "giovane di serie" è stato previsto "per la prima volta e innovativamente", non già per sciogliere un contrasto interpretativo, ma per "porre rimedio a una lacuna della disciplina federale". Ora, una disposizione innovativa, che introduce un'obbligazione patrimoniale prima inesistente e che non è accompagnata da alcuna clausola transitoria, non può essere applicata a rapporti già perfezionati senza produrre un effetto sostanzialmente retroattivo: e ciò proprio in forza del canone *tempus regit actum,* il quale – lungi dal costituire una regola meramente civilistica, estranea al sistema federale – esprime un principio generale di civiltà giuridica, recepito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e richiamato, per il tramite dell'art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dell'art. 3 del CGS FIGC, anche nell'ordinamento sportivo. Il canone impone che il tesseramento sia disciplinato dalla normativa vigente nel momento esatto in cui esso si è perfezionato; e l'applicazione della novella a un tesseramento anteriore alla sua concreta pubblicazione produce, per contro, proprio quell'effetto retrospettivo che la decisione impugnata dichiara in linea di principio di voler escludere, donde l'ulteriore, e non emendabile, contraddizione della motivazione.

15. Le considerazioni che precedono conducono altresì all'accoglimento del secondo motivo, che ne costituisce svolgimento sul piano dei principi. La tutela dell'affidamento non è invocata, nella specie, quale preteso diritto all'immodificabilità dell'ordinamento federale – correttamente escluso dalla decisione impugnata – bensì quale corollario della possibilità di conoscere le regole prima che esse producano conseguenze patrimoniali. Sotto tale angolo visuale, l'assunto secondo cui la sopravvenienza normativa che intervenga "durante la formazione in itinere di un atto giuridico, o anche subito dopo il perfezionamento dell'atto medesimo" rientrerebbe "nella ordinaria fisiologia giuridica" prova troppo: la fisiologia giuridica cui la decisione impugnata allude riguarda l'incidenza della norma sopravvenuta sugli effetti futuri del rapporto, non la costituzione ex post di un'obbligazione patrimoniale nuova a carico di chi ha agito quando quell'obbligazione non era prevista da alcuna fonte.

16. Va aggiunto che il bilanciamento che la decisione impugnata avrebbe dovuto operare – secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in punto di grado di consolidamento della situazione soggettiva, di prevedibilità della modifica e di proporzionalità dell'intervento (cfr., *ex plurimis*, Corte cost., sentenze n. 108 del 2019, n. 216 del 2023 e n. 70 del 2024) – risulta del tutto assente. Al momento del compimento dell'atto, il tesseramento del calciatore si era perfezionato e il relativo assetto economico era definito; nessun operatore, per

quanto qualificato, avrebbe potuto prevedere che la deliberazione del Consiglio Federale sarebbe stata adottata e resa pubblica proprio nella giornata del 4 agosto 2023 e che essa sarebbe stata ritenuta applicabile anche agli atti perfezionati nella medesima giornata; e la modifica è intervenuta, per di più, nel corso della sessione estiva di trasferimenti, ossia nel periodo di più intensa attività negoziale delle società. Rispetto a tale quadro, l'entità contenuta dell'importo del premio – valorizzata dalla difesa federale – non è argomento pertinente, poiché ciò che viene in rilievo non è la misura del singolo premio, bensì il principio di diritto affermato dalla decisione impugnata, destinato a valere per tutti i tesseramenti perfezionati in quella data e, più in generale, per ogni futura modifica regolamentare incidente su rapporti patrimoniali degli affiliati.

17. Da quanto precede discende il principio di diritto secondo cui una disposizione di natura normativa dell'ordinamento federale, avente carattere innovativo e produttiva di nuovi obblighi economici a carico degli affiliati, non può spiegare effetti anteriormente alla propria concreta pubblicazione e conoscibilità; con la conseguenza che essa non è applicabile alle fattispecie che, pur nel medesimo giorno della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, si siano giuridicamente perfezionate in un momento anteriore alla pubblicazione stessa.

18. L'enunciazione di tale principio rende decisiva, ai fini del decidere, la ricostruzione della successione cronologica tra il perfezionamento del tesseramento del calciatore [omissis] e la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 59/A: accertamento che la decisione impugnata ha ritenuto superfluo unicamente in forza – e per il solo effetto – della tesi dell'indivisibilità del giorno, qui disattesa.

19. Da ciò discende la fondatezza anche del quarto motivo, con il quale la ricorrente si duole della mancata acquisizione dell'orario di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 59/A, dei log informatici federali e dell'orario di perfezionamento del tesseramento.

19.1 Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla FIGC e ribadita dalla Procura Generale dello Sport. È certamente esatto che, in sede di legittimità, è preclusa la rivalutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di merito e che la selezione degli elementi di prova rilevanti spetta al giudice federale. La censura in esame, però, non ha tale oggetto: essa non contrappone una diversa lettura di elementi già acquisiti, né sollecita un nuovo apprezzamento del fatto, ma investe il giudizio giuridico di irrilevanza che la decisione impugnata ha formulato in ordine agli orari, giudizio che costituisce conseguenza diretta e necessitata dell'interpretazione dell'art. 13 delle NOIF oggetto di impugnazione. Venuta meno quella interpretazione, viene meno anche il presupposto in forza del quale gli accertamenti richiesti sono stati ritenuti superflui. Si tratta, dunque, di un vizio di diritto e non di una doglianza di merito, come tale pienamente sindacabile in questa sede.

19.2 Nel merito, la censura è fondata. Gli accertamenti sollecitati dalla ricorrente – diretti a stabilire l'ora di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 59/A e l'ora di inserimento del tesseramento del calciatore nel sistema federale – non perseguono finalità meramente esplorative, ma vertono su circostanze puntuali, documentalmente verificabili e, alla luce del principio di diritto sopra enunciato, decisive ai fini del decidere.

19.3 Tuttavia, questo Collegio, anche in ossequio al principio di economia processuale, ha ritenuto non necessario annullare la decisione con rinvio alla Corte Federale d'Appello al fine di accertare la scansione temporale, nell'arco della giornata del 4 agosto 2024, del tesseramento del calciatore [omissis] e della pubblicazione della modifica normativa dell'art. 99 NOIF. Invero, dal contegno delle parti, non sembra essere stata messa in dubbio da alcuno l'anteriorità del tesseramento rispetto alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale del Consiglio Federale della FIGC n. 59/A contenente la predetta modifica normativa. Né il Colorno, né la stessa FIGC hanno, infatti, smentito l'affermazione della Fiorenzuola secondo cui "detta delibera pervenne solo in tarda serata, alla chiusura di quella giornata di calciomercato, mentre il tesseramento era già stato completato e caricato al sistema informatico della Lega sin dal mattino del 4 agosto 2023." (p. 3 della memoria di primo grado). Del resto, il Colorno, nell'affermare che il principio di irretroattività non si applica alle norme di interpretazione autentica, quale ritiene sia l'art. 99 NOIF – carattere invece correttamente escluso dalle Sezioni Unite della Corte federale d'Appello nella decisione qui impugnata che ne ha delineato la natura innovativa – implicitamente conferma che il tesseramento dell'atleta [omissis] si era già perfezionato al momento della pubblicazione del C.U. n. 59/A, pretendendo di estendere retroattivamente gli effetti delle modifiche introdotte (p. 4 del reclamo alla Corte Federale d'Appello). Parimenti, la FIGC, lungi dallo smentire l'anteriorità del tesseramento rispetto alla pubblicazione del C.U. n. 59/A – pur essendo in possesso degli strumenti che avrebbero potuto dimostrare il contrario – si è limitata ad eccepire l'inammissibilità dell'istanza istruttoria volta ad acquisire tale dato temporale perché ritenuto irrilevante ai fini del decidere (pp. 4-6 della memoria di costituzione innanzi a questo Collegio). Si può quindi concludere che tutte le parti, espressamente o implicitamente, hanno ammesso la cronologia dei fatti posta a fondamento dell'accoglimento del ricorso in questa sede.

20. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in solido tra ciascuna parte resistente, in favore della parte ricorrente.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport

Quarta Sezione

Accoglie il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in €1.000,00, oltre accessori di legge, in solido tra ciascuna parte resistente, in favore della parte ricorrente.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Wally Ferrante

Il Relatore
F.to Carlo Bottari

Depositato in Roma, in data 22 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00938/2026

Decisione n. 71
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE

Composta da
Piero Sandulli - Presidente
Andrea Carbone - Relatore
Ermanno de Francisco
Michele Re
Giorgio Vercillo - Componenti

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. n. **32/2026**, presentato, in data 24 aprile 2026, dal sig. **[omissis]**, assistito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla via G. Allegri, n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

e

la **Procura Federale FIGC**, non costituitasi in giudizio,

con notifica effettuata anche

alla **Procura Generale dello Sport presso il CONI**,

e

al **Comitato Regionale Lazio FIGC-LND**, non costituitosi in giudizio,

per l'annullamento e/o la riforma

ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0102/CFA/2025-2026, pubblicata e notificata in data 26 marzo 2026, che, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 280 dell'11 febbraio 2026, ha irrogato al sig. [omissis] la sanzione della inibizione per anni quattro per violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, in relazione al deferimento del Procuratore del 12 dicembre 2025.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 29 luglio 2026, i difensori della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone; l'avv. Giancarlo Viglione, per resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Andrea Carbone.

Premessa in fatto

1. La vicenda trae origine dalla segnalazione della Procura Generale dello Sport del CONI inviata alla Procura Federale FIGC, a seguito della pubblicazione su un noto quotidiano, nella cronaca di Roma - "Il Messaggero – Cronaca di Roma" - in data 24 giugno 2025, di un articolo - "Pomezia, estorsioni a un imprenditore - Il presidente del calcio a 5 tra gli indagati" - circa il coinvolgimento, unitamente ad altri, del sig. [omissis] in qualità di Presidente dell'A.S.D. Unipomezia 1938 in fatti estorsivi ai danni di un imprenditore locale, sig. [omissis], con il coinvolgimento anche di esponenti della malavita organizzata.

Da detta segnalazione è derivata l'apertura del procedimento con oggetto "*Accertamenti in merito alla gestione societaria da parte del sig. [omissis], presidente della società A.S.D. Unipomezia 1938*", nel corso del quale sono stati acquisiti dalla D.I.A. Centro operativo di [omissis], l'ordinanza di applicazione della misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari (n. 16751/23 RG GIP – 21194/23) datata 3 giugno 2025 - poi revocata in obbligo di presentazione quotidiana - emessa anche nei confronti del sig. [omissis] in relazione a due capi di imputazione - *a) delitto ex art. artt. 81 capoverso, 110, 629, 1° e 2° comma, 416 bis.1 c.p.,* per aver costretto, con violenza e minaccia, l'imprenditore [omissis] a cedere la proprietà di tre unità immobiliari siti in Pomezia a prezzi vantaggiosi, trasferiti con atti del 30 novembre 2021, 24 febbraio 2022 e 9 novembre 2022, e a sottoscrivere contratti di sponsorizzazione in favore della ASD Unifortitudo Basket Pomezia per 30.000 Euro più IVA e della ASD Unipomezia Calcio a 5 per 70.000 Euro più IVA, quale corrispettivo della "protezione" offerta in suo favore, prospettando l'appartenenza a contesti criminali organizzati; *b) tentata estorsione,* in concorso con altre persone, sempre nei confronti del sig. [omissis], per la cessione a titolo gratuito, da parte di quest'ultimo, di un locale commerciale ad altro soggetto indagato - nonché il contratto di sponsorizzazione stipulato in favore della ASD Unipomezia Calcio a cinque, copia di documenti contabili relativi ai pagamenti avvenuti.

2. Da detto procedimento è derivato il deferimento innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il CRL (prot. 15538/13 pfi 25-26/PM/ag del 12 dicembre 2025), per quanto interessa, tra gli altri, del sig. [omissis], per violazione dell'art. 4, 1° co., CGS, per avere lo stesso, in concorso con altri soggetti, costretto, utilizzando minacce, il sig. [omissis], legale rappresentante della Empire 2001 s.r.l., a sottoscrivere un contratto di servizi pubblicitari datato 1° novembre 2022 con la A.S.D. Unipomezia Calcio a 5 - con sede legale presso la Unipomezia 1938 e con presidenza affidata al figlio del sig. [omissis]; contratto che prevedeva il pagamento a tale società dell'importo

di Euro 70.000,00, del quale è stata corrisposta soltanto la somma di Euro 43.070,00, a titolo di sponsorizzazione, per la stagione sportiva 2022 - 2023.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 280 dell'11 febbraio 2026, ha prosciolto i deferiti, ritenendo non raggiunta la prova adeguata in ordine alla colpevolezza, nell'ambito del procedimento sportivo, del sig. [omissis], per non essere stato provato il fatto che il contratto di sponsorizzazione fosse il prezzo pagato, a seguito di estorsione, dell'intermediazione per ottenere protezione da un sodalizio criminale, e ciò in considerazione dell'invito rivolto dal sig. [omissis] al sig. [omissis] di presentare denuncia ai Carabinieri in ordine agli episodi criminali verificatisi nei suoi cantieri.

3. Su appello del Procuratore Federale Interregionale, la Corte Federale d'Appello, con la decisione n. 102/CFA-2025-2026 del 26 marzo 2026, ha riformato la sentenza di primo grado, e con ampia, puntuale, robusta e coerente motivazione, ha irrogato al sig. [omissis] la sanzione dell'inibizione di anni quattro, evidenziando con dovizia di riferimenti che l'ipotesi accusatoria fosse suffragata da prove sufficienti e che il comportamento dei deferiti non fosse conforme ai principi di correttezza e rettitudine posti a fondamento dell'ordinamento sportivo.

4. Con ricorso del 24 aprile 2026, il sig. [omissis] ha adito questo Collegio di Garanzia al fine di ottenere l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice di Giustizia Sportiva (da ora C.G.S.), della citata decisione della Corte Federale d'Appello, con completo annullamento della sanzione irrogata, ovvero, in subordine, con sua riforma, affidandolo ai seguenti motivi di diritto.

4.1. "*Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 comma 1 del cgs in rapporto allo standard probatorio richiesto dall'ordinamento sportivo per il riconoscimento della responsabilità disciplinare a carico del soggetto deferito*": il ricorrente ha sostenuto la mancata violazione in concreto dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, CGS e la non corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sullo standard probatorio richiesto in materia di giustizia sportiva; principi viceversa ritenuti correttamente applicati dal giudice di primo grado, sostenendo che la sentenza gravata si sarebbe appiattita sull'ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di [omissis] ed avrebbe decontestualizzato il materiale probatorio estratto dal procedimento penale senza avvedersi di dirimenti circostanze a discolpa del ricorrente *(primo motivo di ricorso).*

4.2. "*Violazione e/o falsa applicazione dei principi in tema di presunzioni*": il ricorrente ha lamentato violazione dell'art. 54, comma 1, CGS ed ha sostenuto che la Corte Federale d'Appello avrebbe impropriamente utilizzato la tecnica delle presunzioni, in assenza di indizi gravi, precisi, e concordanti, risalendo dal fatto noto - la sottoscrizione in data 1° novembre 2022 del contratto

di sponsorizzazione tra la società Empire 2001 del sig. [omissis] e A.S.D. Unipomezia Calcio a 5 per il corrispettivo di 70.000,00 Euro - al fatto presupposto - la costrizione mediante minacce del sig. [omissis] effettuata da parte del sig. [omissis], in concorso con esponenti mafiosi - ancora una volta non valutando in modo complessivo e completo le acquisizioni penali.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso - *"Omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisi della controversia"* - il ricorrente ha lamentato la mancata considerazione, da parte del Giudice di secondo grado, di elementi rilevanti: le risultanze peritali secondo cui le somme pattuite per la vendita degli immobili sarebbero congrue rispetto al valore di mercato dei beni; le segnalazioni alle forze dell'ordine da parte del ricorrente circa gli episodi di minacce subiti dal sig. [omissis]; il tentativo del sig. [omissis] di screditare il sig. [omissis] per coprire i propri inadempimenti contrattuali; la congruità degli importi di sponsorizzazione in considerazione della circostanza del passaggio in C/1 della associazione; la tardività del recupero coattivo del credito.

5. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) eccependo anzitutto l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto a richiedere a questo Collegio la rivalutazione del materiale probatorio già oggetto dell'esame dei giudici di merito, e comunque, nel merito, l'infondatezza di tutti i motivi dedotti, insistendo per la conferma della sentenza della Corte Federale e rilevando: quanto al primo motivo, la sufficienza dello standard probatorio disponibile ai fini del riconoscimento della responsabilità disciplinare del sig. [omissis]; quanto al secondo motivo, la serietà e graniticità degli elementi a carico della posizione del sig. [omissis] in ordine alle intese minatorie ai danni del sig. [omissis], in forza della documentazione probatoria disponibile al momento del giudizio; quanto al terzo motivo, l'ampia motivazione della sentenza gravata con espresso richiamo sia alle prove ritenute più attendibili e fondanti sia a quelle - allegate per escludere la responsabilità del sig. [omissis] - disattese.

6. Con memoria per l'udienza, il ricorrente, in primo luogo, ha contestato l'eccezione formulata dalla FIGC sulla inammissibilità del ricorso, sostenendo di non aver richiesto al Collegio una mera rivalutazione delle prove assunte nei pregressi giudizi, ma di aver dedotto insufficienza di motivazione su punti decisivi della controversia. In secondo luogo, ha ribadito la dedotta decontestualizzazione delle fonti di prova ed il preteso accantonamento di prove a favore del ricorrente, insistendo sul fatto che il sig. [omissis] in diverse occasioni avrebbe segnalato ai Carabinieri le vicende di cui era vittima il sig. [omissis], come risulterebbe dalle sommarie informazioni rese dal Lgt [omissis]. Infine, ha contestato l'impianto accusatorio illustrato in sentenza, evidenziando che sig. [omissis] non avrebbe mai affermato la frase *"tu tiene di più alla famiglia o ai tuoi immobili"*, pronunciata invece da terzi.

7. All'udienza del 29 luglio 2026, le parti hanno insistito nelle relative conclusioni.

Considerato in diritto

I. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti allo standard probatorio richiamato a sostegno della colpevolezza del ricorrente e alla sua valutazione nella sentenza gravata, sia sotto il profilo della presunta mancata violazione da parte dei giudici di secondo grado dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché della presunta non corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di prove (primo motivo di ricorso), sia sotto il profilo della pretesa non corretta applicazione della tecnica delle presunzioni, mancando, nella specie, indizi gravi, precisi, e concordanti (secondo motivo di ricorso).

Detti motivi di ricorso, primo e secondo, sono inammissibili. Con essi infatti - come peraltro rilevato dalla resistente FIGC - il ricorrente mira ad ottenere una inammissibile rivalutazione, da parte di questo Collegio, del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, a suo dire inidoneo a dimostrare la responsabilità del ricorrente; materiale probatorio che viceversa - congruamente e complessivamente esaminato nella sentenza gravata - ha consentito di accertare, in sede di merito, la responsabilità del ricorrente e di confermare la legittimità della relativa sanzione, data la gravità delle condotte tenute.

In merito al c.d. standard probatorio, proprio del procedimento di giustizia sportiva, appare sufficiente richiamare l'orientamento costante - al quale si intende aderire - secondo il quale «*il principio probabilistico proprio della giustizia sportiva poggia su due postulati: il primo è quello del "più probabile che non"; il secondo è dato dalla compresenza di indizi gravi, precisi e concordanti che conferiscono dignità di prova a circostanze o fatti esaminati dal giudice e che contribuiscono alla formazione del ragionevole e confortevole convincimento*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 37/2024 - Pres. Zimatore, Rel. Grillo). Detta pronuncia ha chiarito che, nell'attuale sistema disegnato dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, il principio del "più probabile che non" ha trovato, anche grazie al richiamo testuale alle norme processualcivilistiche, una applicazione ancor più puntuale e articolata, muovendo dal presupposto della differenza tra procedimento penale e procedimento disciplinare sportivo. In ambito sportivo, lo *standard* probatorio richiesto non deve spingersi fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito, né al superamento della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, propria del diritto penale, essendo sufficiente, invece, che tale livello sia superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

Pertanto, in ambito sportivo va ritenuto adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento

in ordine alla commissione dell'illecito. A tale proposito, la decisione richiama l'orientamento della Suprema Corte, laddove fa riferimento all'applicazione, oltre che del criterio probabilistico, anche del principio della "probabilità prevalente", che impone al giudice, prima, di eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili, poi, di analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, di scegliere, tra queste, "quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente" (così, Cass. Civ., Sez. III, 2 settembre 2022, n. 25884; *idem* 7 marzo 2022, n. 7355).

Questo Collegio non può che rilevare come la Corte di Appello, sia con riferimento allo standard probatorio, sia con riferimento al principio di presunzione, nella sentenza gravata, abbia fatto corretta applicazione, a fronte di un corredo probatorio circa la gravità, precisione e concordanza delle prove a carico della responsabilità dell'incolpato, anche alla luce di quanto già osservato in ordine alla completezza dell'esame dello standard probatorio a disposizione.

Del resto, le contestazioni che il ricorrente adduce in ordine al "peso" pretesamente sproporzionato dato nella sentenza gravata all'ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di [omissis] e la pretesa mancata valutazione di circostanze dirimenti a discolpa del ricorrente - oltre a non trovare positivo riscontro nella motivazione della sentenza gravata, la quale dimostra di aver valorizzato "la convergenza plurima delle fonti di prova", come si vedrà *infra* - sono ascrivibili ad elementi sostanzialmente propri del merito della vicenda, sul quale, come noto, non può pronunciarsi questo Collegio.

È costante, infatti, sul punto, la giurisprudenza - dalla quale non si ritiene di doversi discostare - secondo la quale "*i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configurabili solo quando, dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento; diversamente, i suddetti difetti non sono configurabili quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente, poiché, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti assunti dal giudice nella impugnata decisione"* (Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 13 novembre 2017, n. 82; v. anche, più di recente, nello stesso senso, *id*. decisione 10 giugno 2025, n. 43).

II. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Questo Collegio non può che rilevare come - a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - nella sentenza gravata la Corte ha puntualmente analizzato il quadro indiziario e probatorio a disposizione, ritenendolo correttamente avente il grado di certezza richiesto dall'ordinamento sportivo per fondare un provvedimento disciplinare e soffermandosi in particolare anche sulla inidoneità delle argomentazioni circa le prove addotte a discarico.

Ed infatti, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, nella sentenza, se, da un lato, si afferma correttamente che "gli elementi di prova a carico del [omissis] deferito emergono, essenzialmente dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di [omissis] in data 3 giugno 2025 nel procedimento n. 16571/2023", dall'altro lato, si evidenzia, con limpida chiarezza, che "non sono decisivi" gli argomenti che hanno portato alla assoluzione del sig. [omissis] in primo grado.

Numerosi sono i passaggi della sentenza gravata che giustificano l'irrogazione della sanzione alla luce del materiale probatorio disponibile. Si tratta: delle *"molteplici denunce del [omissis] presentate a numerosi organi di polizia tra gli anni 2015 – ed il 24.4.2024 che hanno trovato adeguata conferma sia nell'attività di intercettazione sia nei sopralluoghi e verifiche compiute dalla Polizia giudiziaria*"; delle intercettazioni valorizzate nell'ordinanza cautelare; della non riconducibilità della nota del Comando provinciale dei Carabinieri in data 26 aprile 2023 alle indagini - viceversa condotte dalla DIA di [omissis] - in conseguenza delle quali è derivato il procedimento disciplinare oggetto di causa; della insufficienza della attenuazione della misura cautelare in carcere disposta dal GIP; della sproporzionalità della somma oggetto del contratto di sponsorizzazione, anche alla luce dei contratti stipulati in atti precedenti, e così via.

Pertanto, la sentenza gravata è esente da qualsivoglia censura in ordine a presunte omissioni e/o insufficienze della motivazione, avendo, come visto, preso posizione sulle prove ritenute necessarie e sufficienti per giustificare la irrogazione della sanzione a carico del ricorrente. Valutazione sulle prove, che, per quanto attiene al merito della vicenda, è estranea alla possibilità di rivalutazione da parte di questo Collegio.

E ciò, nel rispetto del principio giurisprudenziale secondo il quale il giudice forma il proprio coinvolgimento sulla base delle prove e delle argomentazioni che ritiene più attendibili, dandone opportuna indicazione in sentenza (per tutte, Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 7 marzo 2017, n. 19 - Pres. Franco Frattini, Rel. Attilio Zimatore, secondo cui «*Il vizio di omessa o insufficiente motivazione che legittima il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport si configura soltanto qualora dal percorso argomentativo del giudice di merito emerga il mancato esame di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, ovvero la mancata esposizione del procedimento logico o motivazionale seguito dal giudice. Invece, la valutazione delle*

risultanze probatorie e la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere l'impianto motivazionale della sentenza involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non sono pertanto censurabili in sede di legittimità». Nello stesso senso: Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 14 febbraio 2017, n. 14; Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 14 febbraio 2017, n. 13; Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 27 ottobre 2016, n. 53; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 21 giugno 2016, n. 46; Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 24 marzo 2016, n. 14**;** Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 22 gennaio 2016, n. 4).

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Seconda Sezione

Dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso ed infondato il terzo.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 29 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Piero Sandulli

Il Relatore
F.to Andrea Carbone

Depositato in Roma, in data 25 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00945/2026

Decisione n. 72
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE

composta da
Vito Branca - Presidente
Enzo Paolini - Relatore
Marcello de Luca Tamajo
Piero Floreani
Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **61/2026**, presentato, in data 30 luglio 2026, dalla **ASD Lazio Hockey Prato Giovani**, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., avv. Roberto Brocco, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Luca Roiate,

nei confronti

dell'**ASD Hockey Club Bra**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Giampiero Berrino, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Vitalini Sacconi,

e

della **Federazione Italiana Hockey (FIH)**, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Fontana,

per l'annullamento

della decisione n. 1 – 2025/2026, emessa dalla Corte Federale d'Appello FIH, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, pubblicata in data 15 luglio 2026 e comunicata in pari data, che ha respinto il reclamo dell'odierna ricorrente avverso la regolarità della gara del Campionato di Serie A Elite maschile tra la Lazio Hockey e HC Bra, disputatasi in data 30 maggio u.s. e conclusasi con il risultato di 4 a 1 in favore dell'ASD Hockey Club Bra, confermando la decisione del Giudice Sportivo e l'omologazione della gara e del risultato.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

uditi, nell'udienza del 15 settembre 2026, il difensore della parte ricorrente - ASD Lazio Hockey Prato Giovani - avv. Luca Roiate; l'avv. Giovanni Fontana, per la resistente FIH; l'avv. Carlo Vitalini Sacconi, per la resistente ASD Hockey Club Bra, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Villani, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio, nello stesso giorno, il relatore, avv. Enzo Paolini

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 30 luglio 2026, la ASD Lazio Hockey Prato Giovani (d'ora innanzi anche solo Lazio Hockey) ha promosso impugnativa nei confronti dell'ASD Hockey Club Bra e della Federazione Italiana Hockey (FIH) per l'annullamento della decisione n. 1 – 2025/2026, emessa dalla Corte Federale d'Appello FIH, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, pubblicata il 15 luglio 2026 e comunicata in pari data alla ricorrente, che ha respinto il reclamo della stessa avverso la sentenza di primo grado. La ricorrente, in particolare, si duole per la mancata regolarità della gara del Campionato di Serie A Elite maschile tra la Lazio Hockey e HC Bra, disputatasi in data 30 maggio 2026 e conclusasi con il risultato di 4 a 1 in favore dell'ASD Hockey Club Bra (d'ora in poi anche solo HC Bra), per la conferma della decisione del Giudice Sportivo e l'omologazione della gara.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della predetta gara del Campionato di Serie A Elite maschile, decisiva per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia, tra la Lazio Hockey (seconda in classifica con 21 punti) e HC Bra (prima in classifica con 22 punti), in ordine all'utilizzo in gara, da parte della HC Bra, dell'atleta spagnolo [omissis], giocatore di altissimo livello internazionale, in asserita posizione irregolare, sul presupposto della violazione dell'art. 7.1.1 della Guida Pratica – Parte I – Affiliazione e Tesseramento FIH, anno sportivo 2025/2026.

2. Dinnanzi al Giudice Sportivo Nazionale, rappresenta l'odierna ricorrente, veniva documentata la circostanza per cui il predetto calciatore aveva preso parte con un club spagnolo a tre gare ufficiali successive al 1° marzo 2026 nel "Campionat Catalunya Primera" (inserito nella Federaciò Catalana de Hockey – FCH), così, in tesi, violando il disposto della predetta norma regolamentare, che dispone che "*l'atleta straniero non potrà svolgere nuova attività agonistica ufficiale nei campionati italiani dopo aver giocato anche una sola partita nei campionati di altra Federazione estera successivamente al 1° marzo 2026*".

Con decisione n. 1/2025-2026 del 15 giugno 2026, il Giudice di prime cure - ritenendo dirimente il "Certificato Ufficiale" della RFEH (Real Federación Española de Hockey) del 6 maggio 2026, che escludeva la addotta circostanza e, dunque, che escludeva che il predetto atleta avesse partecipato ad alcuna gara nazionale ufficiale organizzata dalla RFEH dal 1° marzo 2026, che non fosse tesserato con la RFEH e che la sua ultima partecipazione ufficiale in una competizione nazionale organizzata dalla RFEH risaliva al giugno 2025 – rigettava il reclamo.

Così, in particolare, il GSN: «[…] *non vi è stata violazione dell'art. 7.1.1 della Guida Pratica - Parte I - della FIH Anno Sportivo 2025/2026. La società Bra ha agito sicuramente in buona fede e nel rispetto delle norme federali. Come si evince dai documenti offerti a questo Giudice da parte della FIH, vedasi NOC, allegato 5/dichiarazione di responsabilità e modulo di tesseramento atleti, documenti sottoscritti in data 17.03.2026, nonché la dichiarazione ufficiale rilasciata in data 06.05.2026 da parte del Director Técnico Area Competiciones RFEH, sig. [omissis]. L'atleta è stato inserito in distinta e schierato in campo dopo oltre due mesi dalla regolarizzazione del tesseramento e a seguito di chiarimenti specifici offerti in data 06.05.2026 da parte della RFEH nella persona del Direttor Tecnico Area Competizioni RFEH sig. [omissis]. Sul punto, come da richiesta avanzata dalla reclamante nella memoria del 12.06.2026, si precisa che la FIH ha ricevuto la suddetta dichiarazione ufficiale dal sodalizio Bra in data antecedente al reclamo. La tesi della ricorrente non può essere accolta e non trova riscontri proprio nel momento in cui si afferma che il "Campionat Catalunya Primera (1°) Divisiò Masculì (Primera Division)" è inserito nella struttura piramidale ufficiale dell'hockey spagnolo, facente capo alla RFEH e che la Federaciò Catalana de Hockey (FCH) costituisce parte integrante della RFEH in quanto*

federazione territoriale facente parte del sistema federale spagnolo, inserita nella struttura piramidale della RFEH. Se tale affermazione fosse corretta il giocatore in questione sarebbe stato tesserato per la RFEH e avrebbe preso parte a gare o competizioni ufficiali della RFEH nella stagione sportiva 2025/2026, o quanto meno riconosciute dalla stessa, mentre la sua ultima partita ufficiale per la RFEH risale al giugno 2025, ovvero alla stagione sportiva precedente. In ultimo questo Organo giudicante, pur volendo seguire la tesi della reclamante circa il fatto che la FCH è Federazione estera, non ritiene violato l'art. 7.1.1 della Guida Pratica - Parte I - della FIH Anno Sportivo 2025/2026, in quanto, lo scrivente ritiene che l'ambito in cui ci si debba muovere è quello delle federazioni estere riconosciute dalla Federazione Internazionale di Hockey. L'unica Federazione riconosciuta in Spagna dalla Federazione Internazionale di Hockey è la RFEH, pertanto, eventuali associazioni private o semplici enti organizzatori di competizioni locali, o federazioni sportive dotate di propria autonomia organizzativa, organi di governo, organi di giustizia sportiva e assemblea federale non soddisfano il requisito qualora non siano ricondotte e riconosciute dall'Organizzazione Internazionale. La FCH è pienamente riconosciuta dalle istituzioni sportive regionali, incluso il governo catalano Generalitat de Catalunya, tuttavia, la FCH non ha un riconoscimento ufficiale internazionale. La Federazione Internazionale di Hockey e di conseguenza la Federazione Italiana di Hockey riconoscono solo la RFEH per le competizioni ufficiali. La FCH opera organizzando campionati regionali e partecipando occasionalmente ad incontri amichevoli internazionali su invito. Per quanto sopra esposto, si può chiaramente desumere che il Legislatore federale nell'art. 7.1.1 della Guida Pratica - Parte I - della FIH Anno Sportivo 2025/2026 abbia sottointeso affermare che trattasi di Federazione estera riconosciuta dalla Federazione Internazionale di Hockey, altrimenti, affermando il principio della Federazione estera, non riconosciuta a livello internazionale, aprirebbe la possibilità di estendere la normativa anche a chi non fa parte del sistema internazionale, vedasi gli Enti di Promozione Sportiva o qualsivoglia forma aggregativa autonoma denominata "Federazione". Questo Giudice, altresì, auspica pro-futuro l'intervento del Legislatore federale per meglio specificare la normativa in questione».

3. Proponeva appello l'odierna ricorrente lamentando, oltre alla violazione dell'art. 7.1.1 della Guida Pratica FIH 2025/2026, anche la violazione del contraddittorio in conseguenza della mancata trasmissione alla stessa, nel corso del giudizio di primo grado, della memoria di costituzione dell'HC Bra e delle successive memorie integrative.

La Corte Sportiva, con la decisione quivi impugnata, confermava la statuizione del GSN, così motivando: «*Questa Corte, preliminarmente, ritiene di verificare l'ammissibilità della integrazione*

della richiesta del sodalizio reclamante di sanzionare l'ASD Hockey Club Bra anche con la perdita delle due gare di campionato disputate successivamente alla data del 30 maggio 2026.

[…] *È opportuno ricordare che l'art. 89, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIH, che riprende peraltro l'art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prevede che "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di Giustizia Sportiva e Federale".*

Nel processo civile l'art. 345 c.p.c. stabilisce che "Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili". […]

Da quanto sopra riportato appare evidente che la domanda formulata dal sodalizio reclamante era limitata alla valutazione della regolarità della posizione del Sig. [omissis] limitatamente alla gara disputata con l'ASD Lazio Hockey Prato Giovani il 30/05/2026, con gli eventuali conseguenti provvedimenti sanzionatori, e, quindi, la richiesta in questa sede di appello di dichiarare la partita persa in danno dell'ASD Hockey Club Bra anche per le due gare disputate successivamente al 30 maggio 2026, le quali non sono state in precedenza contestate davanti al Giudice Sportivo, si palesa come una domanda nuova e, in quanto tale, da dichiararsi inammissibile.

Ancora in via preliminare, si ritiene di non dare seguito alla istanza istruttoria di parte resistente, in quanto la documentazione in atti è considerata sufficiente ai fini della decisione.

Riguardo al primo motivo di impugnazione, sempre in via preliminare, il Collegio ritiene di non procedere a una dettagliata verifica delle violazioni del giusto processo lamentate da parte reclamante, in quanto l'effetto devolutivo del procedimento di appello, come disciplinato dal codice di procedura civile, e precisamente dall'art. 345, comma 3, c.p.c., consente, comunque, in questa sede alla parte di svolgere le attività e ad assumere le prove che non sono state effettuate in primo grado.

A questo riguardo, si osserva che l'art. 89, comma 6, del Regolamento di Giustizia, già in precedenza ricordato, consente di applicare nel giudizio sportivo la normativa del processo civile. Il soggetto reclamante, pertanto, in questa sede ha modo di spiegare le proprie difese e assumere le prove che non ha eventualmente potuto effettuare o richiedere davanti al Giudice Sportivo con conseguente salvaguardia del diritto di difesa ed attuazione del principio del contraddittorio nel presente procedimento, con ciò sanando le eventuali mancanze verificatesi nel giudizio di primo grado.

Per quanto concerne il merito, in primo luogo, il Collegio ritiene di verificare la normativa che disciplina la questione oggetto del reclamo.

Al punto 7 della Guida Pratica FIH, Parte I, affiliazione e tesseramento hockey, anno sportivo 2015/2026, che disciplina la "Esclusività della prestazione sportiva", nell'art. 7.1.1 titolato "Atleta straniero", al comma 1 è stabilito che "L'atleta straniero non potrà svolgere nuova attività agonistica ufficiale nei campionati italiani dopo aver giocato anche una sola partita nei campionati di altra Federazione estera successivamente al 1° marzo 2026".

Dall'esame dello Statuto della Reale Federazione Spagnola di Hockey si evince la struttura federale della RFEH, che "è composta da federazioni regionali" (art. 1, comma 1), tra cui la Federazione Catalana di Hockey.

In ragione di tale struttura federale dell'attività dell'hockey prato in Spagna, il "Campionat Catalunya Primera (1A) Divisiò Masculì (Primera Division)", come segnalato dal sodalizio reclamante, è una competizione della Reale Federazione Spagnola di Hockey, e il Sig. [omissis], il quale ha partecipato al predetto campionato con il CD Terrassa Hockey, è un giocatore appartenente alla Reale Federazione Spagnola di Hockey.

Quest'ultimo dato è peraltro confermato dalla circostanza che per il suo tesseramento da parte dell'ASD Hockey Club Bra, il NOC (No Objection Certificate), agli atti, è stato rilasciato dalla Reale Federazione Spagnola di Hockey. […]

Ciò posto, nel caso di specie è documentato e non contestato che il Sig. [omissis] ha giocato dopo il 1° marzo 2026 con il CD Terrassa Hockey tre partite del "Campionat Catalunya Primera Divisiò Masculì": […]

Nel contempo, tuttavia, non può non essere considerato il "Certificato Ufficiale" in data 6/05/2026 rilasciato dalla RFEH, in atti, nel quale è attestato:

"Che il Sig. [omissis] non ha partecipato ad alcuna gara ufficiale di competizioni nazionali organizzate dalla RFEH dal 1° marzo 2026; Che il Sig. [omissis] non risulta tesserato per la stagione in corso presso la Real Federaciòn Espanole de Hockey (RFEH); Che la sua ultima partecipazione ufficiale a una competizione nazionale organizzata dalla RFEH risale al 2025; Che secondo il sistema di registrazione ufficiale della RFEH, il Sig. [omissis] non risulta tesserato per alcuna competizione ufficiale dopo il 1° marzo 2026, con l'ultima partita registrata nel giugno 2025" […].

Riguardo alla validità di detta certificazione, il Collegio osserva che l'obiezione posta dal sodalizio reclamante, il quale sostiene che "Nel dubbio, la Società Bra avrebbe potuto, eventualmente, richiedere un parere alla Commissione Federale di Garanzia prevista presso la FIH", invece che alla Reale Federazione Spagnola di Hockey "in ordine alla legittimità del suddetto tesseramento", non trova riscontro nella vigente normativa federale.

L'art. 33 bis dello Statuto FIH, ripreso pressoché integralmente dall'art. 92 del Regolamento di Giustizia, attribuisce nel comma 2 alla Commissione Federale di Garanzia le seguenti funzioni: […] *formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia.*

Alla Commissione Federale di Garanzia presso la FIH è pertanto attribuita la funzione di formulare pareri al Consiglio federale limitatamente alla "organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia" e, quindi, non essendo previsto dalla normativa, non vi era alcuna fondata ragione per richiedere nel caso di specie alla stessa Commissione un parere a chiarimento della legittimità del tesseramento del Sig. [omissis].

Nel contempo, è bene considerare la peculiarità della presente vicenda che la rende di non scontata valutazione per il giudicante, al pari dei soggetti che vi sono stati coinvolti.

La fattispecie, infatti, riguarda una federazione, la RFEH, che ha una struttura inconsueta, comprendendo al proprio interno altre federazioni, corrispondenti a organismi territoriali regionali, e una norma federale che fa genericamente riferimento all'ente "Federazione estera", senza tuttavia precisarne le connotazioni intrinseche, riferibili alla sua sfera di competenza territoriale, nazionale o territoriale, regionale o distrettuale che sia, né estrinseche, quali ad esempio il suo eventuale necessario riconoscimento da parte della Federazione Internazionale e/o di quella europea.

A questo, si aggiunge che l'atleta [omissis] appartiene alla Reale Federazione Spagnola di Hockey, che aveva rilasciato il NOC e, quindi, si palesa ragionevole che l'ASD Hockey Club Bra abbia chiesto una certificazione alla stessa Federazione.

Fatte queste considerazioni, appare evidente che detta certificazione costituisca un elemento fattuale che incide nella valutazione della vicenda oggetto del reclamo.

Al riguardo, premesso che la fattispecie oggetto del giudizio non rientra tra le ipotesi di "responsabilità oggettiva" previste dall'art. 33 del Regolamento di Giustizia, il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 32 dello stesso Regolamento "Gli affiliati, i loro dirigenti e tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa", e che l'art. 34, lett. b), precisa che l'infrazione disciplinare è "colposa quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di norme federali".

Nel caso di specie, essendosi verificata una inosservanza di norma federale, la responsabilità del sodalizio autore dell'infrazione è evidentemente a titolo di colpa.

Il legittimo affidamento costituisce la tutela della fiducia riposta da un soggetto in una situazione generata da un atto o comportamento di un terzo qualificato, che quando viene riscontrato esclude la responsabilità per colpa di colui che ha commesso la violazione.

Su tale principio la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che "la convinzione dell'agente, pertanto, si basa sull'atteggiamento altrui e lo presuppone" (Cassazione, Civile, Sez. III, sentenza del 18 luglio 2003, n. 11246), e il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la sentenza n.19/2021, ha dichiarato che "nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti all'esercizio del pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull'operato dell'amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest'ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi".

Il Consiglio di Stato, pertanto, con la predetta sentenza ha riconosciuto un legittimo affidamento del privato addirittura quando il provvedimento dell'amministrazione in suo favore si è poi rivelato illegittimo, a seguito di annullamento disposto su ricorso di terzi.

Nella vicenda oggetto del reclamo risulta che l'ASD Hockey Club Bra ha ritenuto la piena regolarità della posizione dell'atleta [omissis] sulla base di un atto proveniente da un ente competente e qualificato, quale è il "Certificato Ufficiale" rilasciato dalla RFEH.

Tale certificazione, infatti, nella quale si dichiara, tra l'altro, che il Sig. [omissis] non ha disputato gare ufficiali organizzate dalla RFEH dopo il 1° marzo 2026 e che lo stesso per la RFEH non risulta tesserato per alcuna competizione ufficiale dopo la stessa data e con l'ultima partita registrata nel giugno 2025, ha innegabilmente generato nell'ASD Hockey Club Bra un legittimo affidamento nella piena regolarità della posizione dell'atleta [omissis] e, di conseguenza, evidentemente indotto lo stesso sodalizio ad impiegare il predetto atleta nella gara del 30/05/2025 del Campionato Serie A Elite maschile disputata con l'ASD Lazio Hockey Prato Giovani.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, questa Corte ritiene che nel caso di specie, in ragione del legittimo affidamento generato all'ASD Hockey Club Bra dal "Certificato Ufficiale" della RFEH - Real Federaciòn Espanola de Hockey, in data 6/05/2026, difetti in capo alla stessa ASD Hockey Club Bra l'elemento soggettivo del dolo o della colpa che possa giustificare l'applicazione di provvedimenti sanzionatori in danno della predetta associazione.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello: - visti l'art. 33 bis dello Statuto e gli artt. 32, 33, 34, 89, 92, 104 e 109 del Regolamento di Giustizia FIH, nonché l'art. 7.1.1 della Guida Pratica FIH, Parte I, affiliazione e tesseramento hockey, anno sportivo 2025/2026; - respinge il reclamo presentato dall'ASD Lazio Hockey Prato Giovani […]».

4. Avverso la già menzionata decisione, la Lazio Hockey ha proposto il ricorso di cui in epigrafe, affidato a sei motivi di impugnazione, premettendo che la decisione impugnata sarebbe «*gravemente viziata per violazione di norme dell'Ordinamento sportivo, del Regolamento di Giustizia FIH e del CGS CONI, nonché per eccesso di potere (travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di motivazione)*».

4.1. Con il primo motivo, rubricato «*Violazione dei principi del "giusto processo sportivo" e del contraddittorio (art. 2 CGS CONI; art. 89 Reg. Giustizia FIH)*», la ricorrente lamenta che, nel giudizio di primo grado, il Giudice Sportivo Nazionale abbia omesso di trasmetterle la memoria di costituzione della ASD Hockey Club Bra del 9 giugno 2026 e la successiva memoria del 13 giugno 2026, nonostante le esplicite richieste di regolarizzazione degli atti e di rinvio per consentire il deposito di memorie *ex* art. 107 del Regolamento di Giustizia, sicché essa ha potuto conoscere le difese della controparte solo leggendo la decisione, a procedimento concluso. Tale omissione integrerebbe una violazione radicale e non sanabile del contraddittorio, idonea a incidere sulla concreta articolazione delle difese e sulle scelte istruttorie. La Corte Federale di Appello, richiamando l'art. 89, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIH e l'art. 345 c.p.c., avrebbe erroneamente ritenuto "sanato" in appello ogni vizio del contraddittorio, laddove, per il principio ribadito dall'art. 2 CGS CONI, la violazione del contraddittorio in primo grado – specie in un giudizio a forte incidenza sul risultato sportivo – comporta la nullità della decisione e impone la rinnovazione del giudizio, non potendo essere neutralizzata *ex post* dalla possibilità di "difendersi meglio" in appello; la decisione impugnata sarebbe, inoltre, sorretta, sul punto, da una motivazione meramente apodittica, priva di analisi puntuale della lesione concreta del diritto di difesa.

4.2. Con il secondo motivo, rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 7.1.1 Guida Pratica FIH 2025/2026 e dell'art. 6.1.1 Guida Pratica FIH 2026/2027 – interpretazione contra legem del concetto di "Federazione estera"*», la ricorrente deduce che il Giudice Sportivo e la Corte Federale di Appello avrebbero sostanzialmente riscritto la norma, affermando che il legislatore federale avrebbe "sottinteso" che per "Federazione estera" debba intendersi soltanto la Federazione nazionale riconosciuta dalla Federazione Internazionale di Hockey. Osserva, per contro, che l'art. 7.1.1 della Guida Pratica 2025/2026 è chiaro nel vietare all'atleta straniero di svolgere nuova attività agonistica ufficiale nei campionati italiani dopo aver giocato anche una sola partita nei campionati di altra Federazione estera successivamente al 1° marzo 2026, che l'art. 7.1.3 pone l'onere della prova a carico del sodalizio reclamante – onere assolto mediante referti, verbali e link ufficiali alle gare catalane – e che il successivo art. 6.1.1 della Guida Pratica 2026/2027 conferma la medesima *ratio* senza introdurre alcun requisito di riconoscimento internazionale. La Corte, pur avendo riconosciuto che la RFEH è composta da federazioni regionali, tra cui la FCH,

e che il campionato catalano è competizione della RFEH, avrebbe poi fatto discendere dall'assenza di tesseramento RFEH successivo al 1° marzo 2026 la mancata violazione dell'art. 7.1.1, trascurando che la norma richiede la partecipazione a gare di altra Federazione estera, non necessariamente della federazione nazionale riconosciuta dalla FIH internazionale. La Federació Catalana de Hockey sarebbe, invece, una Federazione sportiva estera, inserita nel sistema federale spagnolo e dotata di autonomia organizzativa, organi di governo, organi di giustizia sportiva e assemblea generale. L'interpretazione restrittiva adottata dagli organi federali si porrebbe *contra legem*, aggiungendo un requisito non previsto dal testo normativo, contrasterebbe con la volontà del legislatore federale e violerebbe il principio di tassatività e determinatezza delle norme disciplinari; il Collegio di Garanzia, quale organo di nomofilachia, dovrebbe affermare l'interpretazione letterale e sistematica della norma.

4.3. Con il terzo motivo, rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., nonché dell'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva*», la ricorrente censura la declaratoria di inammissibilità delle domande formulate all'udienza dell'8 luglio 2026, dirette a ottenere la perdita a tavolino delle due gare disputate dalla ASD Hockey Club Bra successivamente al 30 maggio 2026 (Butterfly Roma/BRA del 6 giugno 2026 e BRA/Amsicora del 20 giugno 2026). Deduce che l'eventuale dichiarazione di irregolarità della posizione dell'atleta non potrebbe che riflettersi, quale invalidità derivata, anche sulle altre gare del campionato italiano cui il medesimo ha preso parte, e che la seconda di esse si è svolta quando era già stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo; l'irrogazione della sanzione dovrebbe, pertanto, tenere conto di tutte le gare in cui il giocatore è stato utilizzato.

4.4. Con il quarto motivo, rubricato «*Travisamento dei fatti sulla natura della Federació Catalana de Hockey e sulle competizioni catalane*», la ricorrente lamenta che la Corte, dopo avere riconosciuto la struttura federale piramidale dell'hockey spagnolo, la riconducibilità del Campionat Catalunya Primera Divisiò Masculì alla RFEH e il rilascio del NOC da parte di quest'ultima, abbia poi concentrato la valutazione sulla sola partecipazione a «competizioni nazionali ufficiali organizzate dalla RFEH», quale risultante dal certificato del 6 maggio 2026, ignorando che il dato rilevante ai fini dell'art. 7.1.1 è la partecipazione a gare ufficiali in una Federazione estera. Ne deriverebbe un evidente travisamento dei fatti e una motivazione intrinsecamente contraddittoria, per avere la Corte, da un lato, affermato l'integrazione delle federazioni regionali nella RFEH e, dall'altro, svalutato la rilevanza delle gare catalane ai fini di una norma che non distingue tra "nazionale" e "territoriale".

4.5. Con il quinto motivo, rubricato «*Erronea applicazione degli artt. 32, 33 e 34 del Regolamento di Giustizia FIH; responsabilità colposa del sodalizio e principio del legittimo affidamento*», la

ricorrente deduce che la Corte, pur avendo riconosciuto l'avvenuta inosservanza dell'art. 7.1.1 e la conseguente responsabilità a titolo di colpa, abbia poi escluso ogni responsabilità in ragione del certificato rilasciato dalla RFEH il 6 maggio 2026. Osserva che la ASD Hockey Club Bra, dopo avere tesserato l'atleta il 17 marzo 2026, ha avvertito la necessità di acquisire tale certificato soltanto due mesi dopo e pochi giorni prima della gara con la Lazio Hockey, quando la partecipazione alle gare catalane successive al 1° marzo era già oggettivamente verificabile, il che testimonierebbe la percezione del rischio di violazione della norma e il tentativo di precostituire una giustificazione anticipata; che il certificato si limita a descrivere la partecipazione a "competizioni nazionali organizzate dalla RFEH" e non l'attività complessiva del giocatore in federazioni territoriali estere; e che la società aveva piena contezza del precedente tesseramento estero dell'atleta e della sua partecipazione alle gare catalane, con conseguente negligenza e imprudenza. Censura, inoltre, il richiamo operato dalla decisione impugnata a Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2003, n. 11246, e a Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 19: entrambe le pronunce riconoscono all'affidamento incolpevole una tutela di tipo risarcitorio nei confronti del terzo o dell'Amministrazione, non già la stabilizzazione della situazione illegittima, sicché la ASD Hockey Club Bra potrà semmai agire *ex* art. 2043 c.c. nei confronti della Federazione spagnola, senza che il proprio affidamento possa determinare la violazione delle norme federali e l'alterazione del risultato sportivo. La giustizia sportiva dovrebbe operare un bilanciamento degli interessi a tutela del principio di legalità, atteso che una diversa interpretazione comprometterebbe la regolarità del campionato e violerebbe il principio di uguaglianza tra i partecipanti.

4.6. Con il sesto motivo, rubricato «*Violazione dell'art. 58 del Regolamento Gare e Campionati della Federazione Italiana Hockey*», la ricorrente rileva che il Giudice Sportivo, in data 15 giugno 2026 e contestualmente alla pubblicazione della decisione di primo grado, ha omologato il risultato della gara del 30 maggio 2026, benché l'art. 58 del Regolamento Gare e Campionati preveda che «non si può procedere ad omologazione in pendenza di rituali impugnazioni, influenti sull'esito della gara e consentite dalle norme del Regolamento di Giustizia»; chiede pertanto la revoca dell'omologazione della gara – e delle gare – nonché del Campionato di Serie A Elite maschile, in attesa della definizione del presente giudizio.

Quanto alle sanzioni, la ricorrente precisa che quelle richieste nei confronti della ASD Hockey Club Bra sono la perdita della gara, o delle gare, cui ha partecipato l'atleta, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Giustizia FIH, e la penalizzazione di punti in classifica, ai sensi dell'art. 12 del medesimo Regolamento, richiamando la prassi federale di applicare, per violazioni di minore gravità, la perdita della gara e la riduzione di almeno due punti in classifica, come nelle decisioni

prodotte in atti (decisione del Giudice Sportivo del 30 ottobre 2020 e comunicato ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2026).

4.7. La ricorrente ha, pertanto, concluso chiedendo, in via preliminare e cautelare, l'accertamento della violazione dell'art. 58 del Regolamento Gare e Campionati FIH, con revoca dell'omologazione delle partite e della classifica del Campionato di Serie A Elite Maschile Prato; nel merito, l'accertamento della violazione degli artt. 2 CGS CONI, 32, 34, 89, 92, 104 e 109 del Regolamento di Giustizia FIH, nonché della violazione e falsa applicazione dell'art. 7.1.1 della Guida Pratica FIH 2025/2026 e dell'art. 6.1.1 della Guida Pratica FIH 2026/2027 e del travisamento dei fatti in ordine alla natura della Federaciò Catalana de Hockey e delle competizioni catalane; per l'effetto, l'annullamento della decisione n. 1 – 2025/2026 della Corte Federale di Appello e, ove necessario, della sottostante decisione n. 1 – 2025/2026 del Giudice Sportivo Nazionale, con conseguente declaratoria di irregolarità della posizione dell'atleta [omissis] in relazione alle gare Lazio Hockey – HC Bra del 30 maggio 2026, Butterfly Roma/BRA del 6 giugno 2026 e BRA/SG Amsicora del 20 giugno 2026, nonché la perdita a tavolino delle predette gare da parte della Hockey Club Bra, con attribuzione della vittoria alle squadre avversarie e penalizzazione di punti in classifica.

5. Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Hockey, concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito, da parte della ricorrente e dell'A.S.D. Hockey Club Bra, delle memorie *ex* art. 60, c. 4, CGS CONI. All'udienza del 15 settembre 2026, parte ricorrente ha insistito per l'accogliento delle rassegnate conclusioni; la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

6. Con il primo motivo la ricorrente lamenta di non avere ricevuto la comunicazione della memoria di costituzione della resistente HC Bra in primo grado e di avere potuto avere contezza delle relative deduzioni solo al momento della pubblicazione della sentenza.

6.1. Sul punto il provvedimento qui impugnato ha opinato per l'irrilevanza della violazione, poiché il contraddittorio ha avuto modo di essere validamente instaurato attraverso lo scambio delle rispettive allegazioni mediante gli atti introduttivi e, per quanto riguarda le controdeduzioni cui è preordinata la preventiva conoscenza degli avversi atti di parte in sede di memorie integrative/illustrative *ex* art. 107 del Regolamento di Giustizia FIH, che esso sia stato comunque

recuperato direttamente in appello, nel corso del quale l'odierna ricorrente ha avuto modo di controdedurre anche rispetto alle allegazioni del primo grado conosciute solo successivamente, con il deposito della sentenza. La Corte di Appello richiama, a tal uopo, del tutto correttamente l'art. 86 del Regolamento di Giustizia FIH, dalla cui lettura emerge con chiarezza che se, per un verso, il processo sportivo è informato ai principi di legalità, parità delle parti, contraddittorio e del giusto processo (commi I e II), altrettanto importanti si appalesano quelli di celerità e dell'interesse ad assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle competizioni sportive (comma III), anche in forza della natura peculiare del processo sportivo quale informato al *favor competitionis*, fermo restando che i vizi formali che non concretino la lesione dei suddetti principi sono di norma irrilevanti (comma V), anche alla luce della circostanza che lo *ius dicere* (in tal caso *contra-dicere*) è stato compiutamente assicurato in sede di reclamo in secondo grado, come, del resto, evidenziato dal tenore delle doglianze esplicate in quella sede. Si aggiunga che la violazione processuale soggiace al filtro di ammissibilità concretato dall'interesse ad agire (art. 100 c.p.c., pacificamente applicabile per il richiamo generalizzato alla normativa processual-civilistica di cui all'art. 2, comma VI, C.G.S. CONI e di cui all'art. 89, comma VI, Regolamento di Giustizia FIH), dunque non è sufficiente allegare (e provare) il vizio, ma ne va compiutamente illustrata la rilevanza in termini derivativi rispetto al contenuto della sentenza, ossia evidenziando se ed in che misura l'adempimento omesso avrebbe potuto influire sul contenuto decisorio. Il suddetto profilo è totalmente omesso nel ricorso e ciò lo rende inammissibile.

7. Si trattano congiuntamente il secondo, il quarto e il quinto motivo, siccome connessi logicamente e vertenti sul medesimo profilo di censura. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 7.1.1 Guida Pratica FIH 2025/2026, per avere la HC Bra schierato un giocatore già impiegato in tre gare del campionato catalano successivamente al 1° marzo 2026. Con il quarto si censura la circostanza per cui, dichiarata la natura della federazione catalana quale articolazione territoriale di quella spagnola, la Corte Territoriale avrebbe limitato la propria valutazione alla sola partecipazione a «competizioni nazionali ufficiali organizzate dalla RFEH», non tenendo conto che anche la partecipazione al campionato catalano, in quanto articolazione di quello nazionale, dovrebbe rientrare nella definizione di gare ufficiali organizzate da una federazione estera, il che concreterebbe un travisamento dei fatti e una motivazione intrinsecamente contraddittoria. Con il quinto motivo viene lamentato che la valorizzazione della certificazione RFEH del 6 maggio 2026 sarebbe indicativa della consapevolezza della resistente HC Bra circa l'irregolarità del tesseramento; inoltre, il suddetto certificato sarebbe incompleto, poiché riferito alle sole competizioni nazionali e non all'attività complessiva del giocatore in federazioni territoriali estere; inoltre viene dedotta l'inconferenza dei richiami giurisprudenziali

della sentenza impugnata (Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2003, n. 11246, e Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 19), che non consentirebbero la stabilizzazione della situazione illegittima, bensì la mera tutela risarcitoria.

7.1. La questione, come meglio articolato in fatto, è stata decisa in primo grado, facendo riferimento alla circostanza che la Federaciò Catalana de Hockey non sarebbe stata riconosciuta dalla Federazione Internazionale Hockey, riconoscimento limitato alla sola Federazione nazionale (RFEH), dunque la partecipazione al relativo campionato non rientrerebbe nella definizione normativa ostativa al tesseramento presso una squadra italiana, bensì sarebbe assimilabile alla partecipazione ad un torneo amatoriale. In appello, invece, la motivazione è stata emendata sul punto, dichiarando che essa federazione costituisce articolazione territoriale di quella spagnola (RFEH) e, cionondimeno, viene valorizzata, al fine del rigetto, la dichiarazione di quest'ultima del maggio corrente anno, con la quale si attesta che il giocatore non ha preso parte a competizioni nazionali da essa riconosciute nel corso della stagione corrente.

7.2. Sul punto è dirimente il ragionamento seguito dalla Corte, del tutto conforme alla normativa vigente ed esente da censure di illogicità: la presenza di una certificazione autorizzatoria della Federazione competente esime la condotta della resistente HC Bra da qualsivoglia addebito di scorrettezza o di colpa, per avere indirizzato la propria istanza di chiarimento all'Autorità preposta a certificare la circostanza rilevante ai fini della norma (la partecipazione a competizioni sportive rilevanti per il diritto italiano). Il *dictum* della Corte di Appello, dunque, è perfettamente conforme alle disposizioni vigenti e il motivo di ricorso si appalesa inammissibile, per non avere nemmeno allegato ragioni valide e sufficienti a ritenere la sussistenza di una violazione regolamentare e per essersi limitato a fornire una mera prospettazione differente in assenza di elementi a sostegno della censura.

7.3. Peraltro, la formulazione di motivi 'misti' (il quarto, in particolare, che deduce sia la violazione di legge sia l'illogicità della motivazione) è prassi più volte censurata quale inammissibile dalla Corte di Cassazione, per l'antinomia logica concretata dalla contemporanea contestazione di una violazione di legge (dunque un ragionamento logico, ma illegittimo) e di un'aporia logica-argomentativa (si veda, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Trib., n. 15300/2022, che sanziona la formulazione di motivi inscindibili e tali da non consentire di discernere i differenti profili e le relative critiche; in motivazione vengono richiamate Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100, e Cass. sez. VI-3, 17 marzo 2017, n. 7009). Delle due l'una: o il percorso argomentativo è intrinsecamente corretto, ma viola il disposto normativo, o è talmente illogico, aporetico e incoerente da non consentire nemmeno di verificare la correttezza della norma applicata.

7.4. Quanto allo specifico portato della quinta censura, essa è inammissibile, altresì, per l'irrilevanza delle motivazioni che inducevano la resistente HC Bra a richiedere la certificazione, circostanza semmai espressiva di un atteggiamento diligente e responsabile e non già di 'cattiva coscienza'; quanto al contenuto del certificato, la valutazione delle prove è questione di merito sottratta allo scrutinio del Collegio a meno di aporie logico-argomentative tali da invalidare completamente il percorso motivatorio, nella fattispecie nemmeno allegate e comunque all'evidenza insussistenti. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa e di legittimità in materia di affidamento incolpevole a fronte di certificazioni rilasciate dalle competenti autorità amministrative, semmai, conferma la bontà del percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte territoriale e l'inesistenza di vizi di sorta.

8. Con il terzo motivo si sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe violato l'art. 345 c.p.c. e l'art. 2 del C.G.S., per avere dichiarato inammissibile – in quanto nuova – la domanda intesa ad estendere la penalizzazione richiesta in primo grado anche alle due gare successive disputate dalla resistente HC Bra. Il *decisum* di secondo grado è perfettamente coerente con la lettera (e lo spirito) del primo comma dell'art. 345 c.p.c., che pone un divieto assoluto di *nova* in appello, intesi quale immutazioni del *petitum* e della *causa petendi*, essendo fuori discussione che la ricorrente abbia esteso il primo laddove avrebbe potuto (e dovuto) articolare la domanda in guisa tale da apparire completa sin dalla impugnativa di primo grado, se del caso facendo ricorso alle memorie integrative di cui all'art. 107 del Regolamento di Giustizia FIH sopra menzionato. La censura sul punto si appalesa, dunque, ovviamente inammissibile.

9. Il sesto motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 58 del Regolamento Gare e Campionati FIH, per avere il Giudice Sportivo omologato, in data 15 giugno 2026 e contestualmente alla pubblicazione della decisione di primo grado, il risultato della gara del 30 maggio 2026 in pendenza del termine per l'impugnazione, è inammissibile in via derivata per effetto della dichiarata inammissibilità dei motivi di merito, e tanto vale per le richieste di comminatoria alla resistente a HC Bra delle sanzioni di perdita della gara e di penalizzazione in classifica.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIH ed € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente A.S.D. Hockey Club Brà.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 settembre 2026.

Il Presidente
F.to Vito Branca

Il Relatore
F.to Enzo Paolini

Depositato in Roma, in data 30 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00948/2026

Decisione n. 73
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE

composta da
Vito Branca - Presidente
Giuseppe Andreotta - Relatore
Virgilio D'Antonio
Enzo Paolini
Angelo Guadagnino - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **51/2026,** presentato, in data 12 giugno 2026, dal sig. **[omissis]**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Lupi e Sabina Rondinelli,

nei confronti

della **Federazione Pugilistica Italiana (FPI)**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Ferrari e Cesare Di Cintio,

per la riforma e annullamento

della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) n. 6/2026, emessa in data 15 maggio 2026, che ha respinto il reclamo presentato dal sig. [omissis] avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FPI n. 8/2026 del 13 marzo 2026, con la quale era stato dichiarato inammissibile per tardività il gravame proposto dal medesimo ricorrente avverso il provvedimento emesso dal CESAG (Comitato Arbitrale della Federazione Italiana Pugilistica) in data 15 dicembre 2025, con cui era stata irrogata, in capo al sig. [omissis], la sanzione della sospensione per 180 giorni per errore tecnico.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 14 luglio 2026, i difensori della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv.ti Alberto Lupi e Sabrina Rondinelli; l'avv. Cesare Di Cintio, per la resistente FPI, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.

Considerato in fatto

1. Con ricorso del 12 giugno 2026, il sig. [omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) n. 6/2026, emessa in data 15 maggio 2026, che ha respinto il reclamo presentato dal medesimo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FPI n. 8/2026 del 13 marzo 2026, con la quale era stato dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame proposto dal medesimo ricorrente avverso il provvedimento emesso dal CESAG (Comitato Arbitrale della Federazione Italiana Pugilistica), in data 15 dicembre 2025, con cui era stata irrogata, in capo al sig. [omissis], la sanzione della sospensione per 180 giorni per errore tecnico. Il procedimento per cui è causa trae origine dal provvedimento prot. n. 2357 del 15 dicembre 2025, con il quale il CESAG, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Giudici – Arbitri, ha irrogato, nei confronti del sig. [omissis], la sospensione tecnica dall'attività agonistica per giorni 180 in relazione all'operato arbitrale tenuto nel corso della riunione pugilistica del 6 dicembre 2025 e concernente, tra gli altri, l'incontro tra i pugili professionisti [omissis] e [omissis]; in particolare, il citato organo

tecnico così disponeva: «*considerati i reclami per "errore tecnico" presentati per gli incontri di attività ordinaria, il primo tra i pugili [omissis] e [omissis] e il secondo tra i pugili [omissis] e [omissis], disputati entrambi a Roma il 6 dicembre u.s. ed entrambi officiati da Lei in qualità di Arbitro. Acquisiti ed analizzati i video dei due incontri, dai quali si evince, nel primo incontro un duro colpo alla nuca al pugile [omissis] quando era nella condizione di "pugile a terra". Considerata la mancata tutela da parte sua del pugile [omissis] (art. 74 comma 1 del regolamento del settore pro "il dovere principale dell'arbitro è quello di salvaguardare l'integrità psicofisica degli atleti"). Vista la non applicazione del regolamento del settore pro art. 75 lettera a "vigilare che le regole e la lealtà di gara siano strettamente osservate" e art. 82 lettera g vittoria per squalifica comma c "quando un pugile si è reso colpevole di colpi proibiti o falli che hanno determinato l'arresto dell'incontro". Considerato il conseguente errore tecnico nella determinazione del verdetto di KOT a sfavore del pugile [omissis]. Valutati i motivi addotti nella richiesta di reclamo. Per questi motivi, il CESAG, a norma dell'art. 14 del R.A.G. le commina giorni 180 di sospensione tecnica dall'attività agonistica, a partire dalla data della presente».*

2. Il ricorrente inviava preliminarmente, in data 19 dicembre 2025, ricorso in opposizione al procedimento di sospensione alla Segreteria Federale ed allo stesso CESAG, ritenuto organo tecnico competente a decidere sull'opposizione, chiedendone l'annullamento. Tale istanza rimaneva priva di riscontro. Successivamente, in data 19 gennaio 2026, il medesimo adiva il Tribunale Federale, ai sensi degli artt. 27 e 30 del Regolamento di Giustizia FPI, deducendo, in via preliminare, l'invalidità per difetto di sottoscrizione e contestandone, nel merito, la legittimità sotto il profilo dell'asserita erronea ricostruzione dei fatti e della non corretta applicazione delle disposizioni regolamentari richiamate dal CESAG, chiedendone l'annullamento ovvero, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione meno grave.

Il Tribunale Federale, con la citata decisione, ritenuta la propria competenza a conoscere della controversia, dichiarava il gravame inammissibile per tardività, rilevando come il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 30, comma 2, del Regolamento di Giustizia, decorresse dalla data di piena conoscenza del provvedimento impugnato, perfezionatasi il 15 dicembre 2025, con conseguente tardività del ricorso introduttivo depositato il 19 gennaio 2026.

2.1. Avverso tale pronuncia, il sig. [omissis] proponeva reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello, deducendo: (i) l'erroneità della Decisione impugnata, nella parte in cui il Tribunale Federale ha ritenuto la propria competenza a conoscere della controversia, sostenendo che le questioni afferenti a presunti errori tecnici arbitrali avrebbero dovuto essere devolute ad un organo tecnico di settore e non agli organi di giustizia federale; (ii) l'erroneità della citata Decisione, nella parte in cui il Giudice di prime cure, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per tardività, avrebbe

omesso di pronunciarsi sulle questioni preliminari e sulle ulteriori censure di invalidità del provvedimento originariamente dedotte dal reclamante.

Nelle more del procedimento, il ricorrente depositava ulteriore documento contenente la decisione della Commissione Tecnica per i Reclami del 22 gennaio 2026 (organo competente a decidere sui reclami degli atleti a seguito di un incontro di pugilato avverso i verdetti degli arbitri), con cui si confermavano gli errori tecnici contestati all'odierno ricorrente. Il ricorrente, in particolare, con argomentazione versata anche dinnanzi a questo Collegio, sottolinea che tale documento, successivo al provvedimento del CESAG impugnato, sarebbe idoneo a modificare il *dies a quo* di decorrenza del termine decadenziale, ed a incidere sulla tempestività dell'azione originariamente proposta.

La CFA, con la decisione qui impugnata, respingeva il gravame, così motivando: «*In primo luogo, deve essere confermata la correttezza della statuizione del Tribunale Federale in punto di competenza. L'art. 30 del Regolamento di Giustizia FPI, rubricato* "*Ricorso della parte interessata", attribuisce, infatti, al Tribunale Federale la tutela delle situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale allorché, in relazione ai fatti dedotti, non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva. Nel caso di specie, il provvedimento oggetto di contestazione è stato adottato dal C.E.S.A.G., Organo tecnico del Settore Arbitri-Giudici, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Arbitri-Giudici, e non costituisce decisione proveniente da un Organo di Giustizia in senso stretto. Ne consegue che correttamente il Tribunale Federale ha ritenuto applicabile il rimedio di cui all'art. 30 del Regolamento di Giustizia FPI. Ed invero, la riconduzione della fattispecie all'ambito applicativo di tale disposizione, quale norma di chiusura e completamento del sistema di tutela federale, consente di ricomprendere al suo interno tutte quelle evenienze sprovviste di un'autonoma e specifica regolamentazione e che, tuttavia, appaiano, in relazione agli interessi perseguiti, meritevoli di tutela nell'ordinamento sportivo. In tale prospettiva, l'art. 30 individua nel Tribunale Federale l'organo deputato a conoscere delle istanze per le quali i rimedi tipici previsti dall'ordinamento federale si rivelino non specificamente configurati o non espressamente disciplinati. Tale impostazione trova conferma nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, che ha valorizzato la funzione dell'istituto quale strumento volto ad assicurare completezza ed effettività del sistema di tutela, evitando vuoti di protezione giurisdizionale rispetto a situazioni giuridicamente rilevanti (ex plurimis, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, Decisione n. 9/2025 richiamata dal Tribunale Federale). Di tale architettura ordinamentale si è avvalso, peraltro, lo stesso reclamante, il quale ha introdotto il giudizio proprio dinanzi al Tribunale Federale, salvo poi contestarne, in questa sede, la competenza. Tale circostanza evidenzia l'intrinseca contraddittorietà della prospettazione*

difensiva, che conferma l'inconsistenza della censura. Non può, pertanto, essere condivisa la tesi del reclamante secondo cui la controversia avrebbe dovuto essere devoluta ad un non meglio individuato organo tecnico arbitrale o ad un collegio specialistico chiamato a riesaminare la valutazione tecnica sottesa al provvedimento. Tale assunto, oltre a non trovare alcun espresso fondamento nelle disposizioni regolamentari federali vigenti, si risolve nella prospettazione di un rimedio estraneo all'assetto ordinamentale della Federazione Pugilistica Italiana. […] Ne consegue che, una volta ritenuta la tardività del ricorso introduttivo, correttamente il Tribunale Federale ha arrestato il proprio scrutinio alla verifica della tempestività dell'azione proposta, senza procedere all'esame delle ulteriori censure formulate nel merito dal reclamante, ormai assorbite dalla definizione in rito del giudizio. Non merita condivisione, peraltro, l'assunto secondo cui il successivo ricorso innanzi al Tribunale Federale sarebbe stato proposto in conseguenza del preteso "silenzio-assenso" formatosi sull'opposizione previamente inoltrata al C.E.S.A.G. e alla Segreteria federale, con contestuale riproposizione delle ragioni già poste a fondamento della richiesta di revoca della sospensione. Tale prospettazione non trova alcun fondamento nell'ordinamento federale. Non è infatti prevista, né dal Regolamento di Giustizia né dal Regolamento Arbitri-Giudici, alcuna forma di opposizione amministrativa interna avverso il provvedimento adottato dal C.E.S.A.G. idonea ad attivare un procedimento di riesame formalmente disciplinato, né tantomeno un meccanismo di silenzio-assenso, silenzio-rigetto o comunque di formazione tacita di effetti giuridici correlati all'inerzia dell'organo destinatario. […] Ciò posto, occorre verificare la correttezza della statuizione del Tribunale Federale in ordine alla ritenuta tardività del ricorso introduttivo. L'art. 30, comma 2, del Regolamento di Giustizia FPI stabilisce che il ricorso debba essere proposto innanzi al Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto lesivo e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Si tratta, all'evidenza, di un termine procedimentale avente natura perentoria, la cui osservanza costituisce condizione indefettibile per l'ammissibilità dell'azione. Tale qualificazione risulta coerente con i principi generali che regolano il processo sportivo, il quale, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia, si conforma, in quanto compatibili, ai principi generali del processo civile, nonché ai canoni del contraddittorio, della parità delle parti e del giusto processo. La ratio delle disposizioni in tema di instaurazione del giudizio sportivo trova, del resto, costante conferma nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui il regime delle preclusioni processuali è posto non soltanto nell'interesse delle parti, ma anche a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato e celere svolgimento del processo; ne consegue che la tardività della domanda è rilevabile anche d'ufficio ogniqualvolta emerga con certezza dagli atti l'intervenuta decadenza (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, Decisione n. 54/2019; Sez.

IV, Decisione n. 67/2025; in termini analoghi, Cass. civ., n. 24858/2011). Nel caso di specie, risulta pacifico che il Sig. [omissis] abbia ricevuto il provvedimento del C.E.S.A.G. in data 15 dicembre 2025, circostanza espressamente riconosciuta dallo stesso reclamante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Del resto, la comunicazione personale e diretta del provvedimento al ricorrente, effettuata all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato per le comunicazioni, integra piena conoscenza giuridicamente rilevante dell'atto ai fini della decorrenza del termine impugnatorio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 67/2025). Il ricorso innanzi al Tribunale Federale è stato, tuttavia, depositato soltanto in data 19 gennaio 2026, quando il termine decadenziale previsto dalla disposizione regolamentare risultava ormai spirato. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale Federale deve essere integralmente confermata».

3. Ha dunque proposto ricorso il sig. [omissis], sottolineando preliminarmente: i) che, a seguito della citata decisione della Commissione Tecnica per i Reclami del 22 gennaio 2026, il medesimo avrebbe dovuto essere rimesso in termini; ii) che il Tribunale Federale dovrebbe ritenersi organo incompetente a decidere delle questioni concernenti presunti errori tecnici degli arbitri di pugilato (si legge, a tal proposito: "*Il Tribunale Federale non è in grado di valutare … quale verdetto doveva essere dichiarato perché, questo spetta a una Commissione (Collegio) Arbitrale, … anche se, nel regolamento, non vi è nulla in tal senso e non vi sono termini per poter adire. Il CESAG e la FPI, nonostante in data 19.12.2025 abbiano ricevuto l'opposizione, sono rimaste inerti. Alla luce di ciò si è provveduto a inviare il ricorso al Tribunale Federale in merito al silenzio-assenso… Nel diritto amministrativo, se una persona effettua un'opposizione a chi ha emesso il provvedimento, interrompe la prescrizione o comunque concede al ricorrente dei termini più lunghi per poter adire anche il Giudice Ordinario*", p. 5 del ricorso).

Il ricorrente ha, pertanto, rassegato i seguenti motivi di diritto.

I. "*Omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia*".

Si eccepisce la nullità della sanzione in quanto il CESAG non avrebbe provveduto a mettere a disposizione i video che hanno portato alla sanzione. Inoltre, il procedimento che ha portato alla sanzione del ricorrente sarebbe nullo, in quanto i reclami al verdetto, presentati per errore tecnico contro l'operato del medesimo, non sarebbero stati correlati dal deposito della relativa tassa.

II. *"mancata valutazione delle prove a difesa".*

La Corte Federale non avrebbe motivato circa le prove richieste in merito alla sospensione del ricorrente, né ha motivato circa l'applicazione del principio della tenuità del fatto.

Ha concluso il ricorrente chiedendo al Collegio, in riforma della decisione impugnata e rilevata la nullità o illegittimità del provvedimento per tutte le doglianze indicate nel ricorso, di annullare con

effetto immediato il provvedimento di sospensione allo stesso irrogato dal CESAG; il ricorrente ha, inoltre, chiesto che venga acquisita la prova testimoniale dell'arbitro internazionale [omissis], del quale è stata depositata in questa sede Relazione sull'accaduto.

3.1. Per resistere al ricorso si è costituita la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) con "atto di costituzione" del 10 luglio 2026.

3.2 All'udienza del 14 luglio 2026, presenti da remoto i difensori della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv.ti Alberto Lupi e Sabrina Rondinelli, e fisicamente, presso i locali del CONI, l'avv. Cesare Di Cintio, per la resistente FPI, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI:

- Il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
- Il nominato relatore ha, poi, riferito in Camera di Consiglio.

Ritenuto in diritto

I. Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la costituzione effettuata solo in data 10 luglio 2026 dalla FPI. La stessa, infatti, non rispetta il termine all'uopo stabilito dall'art. 60 del CGS CONI. Se ciò non bastasse, occorre rilevare che si tratta di costituzione meramente formale, cioè la stessa non espone le ragioni per cui dovrebbe rigettarsi il ricorso proposto dal sig. [omissis].

II. Altresì inammissibile è il ricorso principale.

Invero, come è agevole rilevare dalla lettura della innanzi trascritta motivazione della Corte d'Appello Federale, la stessa, nel ribadire la competenza degli organi giurisdizionali federali in relazione all'impugnazione del provvedimento dell'organo tecnico denominato CESAG, ha ritenuto, in relazione all'applicazione dell'art. 30 del Regolamento di Giustizia FPI, che il gravame proposto innanzi al Tribunale Federale fosse tardivo, non rilevando il rimedio preliminarmente esperito dal sig. [omissis] adendo il medesimo CESAG al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.

Così decidendo, la Corte Federale ha, dunque, statuito, sia in ordine alla competenza esclusiva degli organi giurisdizionali federali, sia in ordine alla irrilevanza dell'esperimento del procedimento interno all'organo tecnico, sia, infine, in ordine alla tardività del ricorso proposto al Tribunale Federale in data 19 gennaio 2026 (essendo decorsi trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento sanzionatorio, come perfezionatasi in data 12 dicembre 2025).

Al cospetto di tali decisioni, il sig. [omissis], però, non propone alcun gravame diretto a censurare le stesse. Invero, con il primo motivo, eccepisce la nullità della irrogazione della sanzione per un difetto procedurale, e, con il secondo motivo, censura una definita *"mancata valutazione delle prove a difesa"*. Risulta, perciò, *re* giudicata la statuizione assunta da entrambi gli organi giurisdizionali endofederali in ordine, in particolare, alla tardiva introduzione del ricorso innanzi al Tribunale Federale (e conseguente sua inammissibilità) e sul fatto che non potesse l'esperimento dell'opposizione proposta innanzi all'organo tecnico sospendere il termine corrente per proporre l'impugnazione innanzi all'organo di giustizia.

Neppure il sig. [omissis] ha gravato la decisione della Corte Federale in relazione all'assunto che l'unico rimedio consentito avverso il provvedimento di CESAG, nello specifico ordinamento, era costituito, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 2, dal ricorso innanzi al Tribunale Federale (appunto, proposto tardivamente).

Si è formato, pertanto, un giudicato su tali statuizioni (non attinte da alcuna specifica censura del [omissis]), che esclude la possibilità di esaminare il proposto ricorso come argomentato esclusivamente in relazione al merito del provvedimento qui impugnato, giacché, una volta non gravata la pronunciata inammissibilità - come insegna la Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 3840/2007), che esclude la sopravvivenza della giurisdizione in capo al giudice adito quando questi, decidendo su questioni preliminari, dichiari inammissibile la domanda ovvero il gravame sottoposto al suo esame - non è consentita alcuna pronuncia, né in fatto, né in diritto, sulla fattispecie dedotta.

Il ricorso del sig. [omissis] va, pertanto, dichiarato inammissibile.

III. Circa le spese di lite non può prescindersi dal fatto che, al ricorso proposto dal sig. [omissis], qui rigettato per inammissibilità, si è contrapposta una costituzione della Federazione di pertinenza, che, come sopra evidenziato, è da ritenersi parimenti inammissibile.

Pertanto, questo Collegio ritiene che si possa procedere alla compensazione di cui all'art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Vito Branca

Il Relatore
F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 30 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Prot. n. 00949/2026

Decisione n. 74
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE

composta da
Piero Sandulli - Presidente
Michele Re - Relatore
Andrea Carbone
Ermanno de Francisco
Giorgio Vercillo - Componenti

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **30/2026**, presentato congiuntamente, in data 22 aprile 2026, dal sig. **[omissis]** e dalla **A.S.D. Jonia Calcio F.C.**, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Villari,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, non costituitasi in giudizio,

e

la **Lega Nazionale Dilettanti (LND)**, non costituitasi in giudizio,

in contraddittorio con

la **Procura Generale dello Sport presso il CONI**,

per la integrale riforma e l'annullamento

della decisione CFA FIGC n. 23-0116-CFA-2025 2026, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice di prime cure presso il C.R. Sicilia FIGC-LND, di cui al C.U. n. 0382/TFT 15 del 12 febbraio 2026, con la quale è stata inflitta, a carico della A.S.D. Jonia Calcio F.C., la sanzione della penalizzazione di 7 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso e nel campionato di competenza, e, a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica per anni 4, in seguito al deferimento spiccato, a carico del predetto sig. [omissis], per rispondere della violazione degli artt. 4 e 30, comma 1, del CGS, con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del CGS, nonché, a carico della A.S.D. Jonia Calcio F.C., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 30, comma 4, del CGS, con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del CGS, in ordine alle asserite irregolarità riscontrate nel corso della gara Jonia Calcio F.C. - Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il girone C del Campionato Under 17 organizzato dal C.R. Sicilia.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 29 luglio 2026, il difensore delle parti ricorrenti - sig. [omissis] e società A.S.D. Jonia Calcio F.C. - avv. Erika Maria Carola Naro, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Giovanni Villari, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Avv. Michele Re.

Premessa in fatto

1. La vicenda trae origine da alcune irregolarità riscontrate nella gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966, disputata in data 22 marzo 2025 e conclusasi con il punteggio di 2-2, in relazione alla quale veniva aperto il procedimento disciplinare n. 145/pfi25-26/PM/ff.

2. Tale procedimento scaturiva dalla decisione della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite del 23 luglio 2025 (Dispositivo/0010/CFA-2025-2026 - Registro procedimenti n. 0138/CFA/2024-2025 - Registro procedimenti n. 0139/CFA/2024-2025 - Registro procedimenti n. 0140/CFA/2024-2025) relativa ad un altro procedimento – iscritto al n. 946 pf 24-25 – avente ad oggetto: "*Presunto illecito sportivo, verificatosi nel corso della partita Jonia Calcio F.C. - Messana 1966, svoltasi il 22 marzo 2025*", sorto in seguito alla denuncia di illecito presentata da [omissis], Vice Presidente dell'A.S.D. Alkantara, il quale aveva segnalato gravi irregolarità verificatesi nel corso della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. - USD Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato Under 17 regionale, girone "C".

In particolare, nel corso del secondo tempo dell'incontro, mentre l'U.S.D. Messana 1966 conduceva la gara con il punteggio di 2 a 1, l'allenatore di tale società ([omissis]) cominciava a far uscire alcuni giocatori dal campo con l'evidente intento di rimanere in sette e far vincere l'A.S.D. Jonia Calcio F.C., che si sarebbe così aggiudicata il Campionato, senza però riuscire nel suo intento in quanto otto suoi calciatori si rifiutavano di uscire dal campo e, durante il tempo di recupero, uno dei giocatori precedentemente usciti ([omissis]) rientrava in campo ed atterrava platealmente un avversario in area, procurando un calcio di rigore che portava l'A.S.D. Jonia Calcio F.C. ad appaiare l' A.S.D. Alkantara in testa alla classifica e dunque a guadagnare il diritto allo spareggio.

In quella sede, venivano deferiti tre tesserati della società USD Messana 1966, i sigg. [omissis], [omissis] e [omissis], nonché la USD Messana 1966 e la Jonia Calcio F.C.

Venivano, quindi, celebrati i seguenti gradi di discussione del deferimento:

- primo grado, dinanzi alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, con discussione in data 19 giugno 2025 e Decisione/0233/TFNSD-2024-2025 – Registro procedimenti n.0235/TFNSD/2024-2025 – con la quale venivano irrogate squalifiche nei confronti dei tre tesserati, riconosciuti responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti; con la stessa pronuncia, inoltre, venivano irrogati nove punti di penalizzazione in classifica alla società U.S.D. Messana 1966 e ventitré punti all'A.S.D. Jonia Calcio F.C.;
- secondo grado, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello, con discussione in data 23 luglio 2025 e Dispositivo/0010/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n.

0138/CFA/2024-2025 - Registro procedimenti n. 0139/CFA/2024-2025 - Registro procedimenti n. 0140/CFA/2024-2025).

Nell'ambito di tale grado, venivano discussi e respinti i reclami (n. 0138 e n. 0139) presentati dai tre tesserati per la società U.S.D. Messana 1966 sanzionati dal Giudice di primo grado e veniva discusso il reclamo (n. 0140) presentato dalla società A.S.D. Jonia Calcio F.C., la quale otteneva l'annullamento della decisione impugnata e, conseguentemente, l'annullamento della penalizzazione in classifica con trasmissione, però, degli atti alla Procura Federale affinché "*questa possa compiutamente inquadrare la posizione di Jonia Calcio F.C., tanto più che la Procura federale stessa si è già posta nelle condizioni per poter approfondir anche le condotte di gioco poste in essere dai tesserati della stessa Jonia Calcio*".

3. In un primo momento, la Procura Federale Interregionale formulava un intendimento di archiviazione, rilevando l'assenza di elementi di prova idonei a sostenere l'esercizio dell'azione disciplinare e di specifici comportamenti finalizzati all'alterazione del risultato della gara. Tale proposta non veniva, tuttavia, condivisa dalla Procura Generale dello Sport, la quale invitava il Procuratore Federale a voler assumere le proprie determinazioni al fine di non discostarsi dalla decisione del Collegio e di voler procedere, quindi, alla nuova formulazione del capo di incolpazione ai danni dei tesserati (all'epoca dei fatti) [omissis] e [omissis] e dell'affiliata A.S.D. Jonia Calcio F.C., ai sensi dell'art. 4, comma 1, e 30, comma 1, CGS FIGC.

4. All'esito dell'attività istruttoria, la Procura Federale contestava, quindi, ai tesserati, sigg. [omissis] e [omissis], la violazione degli artt. 30, comma 1, e 4, comma 1, CGS FIGC, con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, nonché alla A.S.D. Jonia Calcio F.C. la responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 5, CGS FIGC.

5. Con decisione n. 0382/TFT 15 del 12 febbraio 2026, il Tribunale Federale Territoriale irrogava al sig. [omissis] la squalifica di quattro anni e alla A.S.D. Jonia Calcio F.C. la penalizzazione di sette punti in classifica. I reclami proposti avverso tale decisione venivano respinti dalla Corte Federale d'Appello, che confermava integralmente le sanzioni inflitte.

6. Il sig. [omissis] e la A.S.D. Jonia Calcio F.C. hanno quindi impugnato la decisione dinanzi a questo Collegio, affidando il ricorso ai seguenti motivi di impugnazione:

(i) "*in via preliminare per la A.S.D Jonia Calcio F.C.: violazione del principio del ne bis in idem. Consumazione dell'azione disciplinare a seguito di valutazione di irrilevanza da parte della Procura Federale. Improcedibilità del deferimento*".

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione del principio del *ne bis in idem*, sostenendo che l'azione disciplinare si sarebbe ormai consumata in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente procedimento. In particolare, evidenziano che la gara A.S.D. Jonia Calcio

F.C. – U.S.D. Messana del 22 marzo 2025 era già stata oggetto di un precedente procedimento disciplinare, nel cui ambito la Procura Federale aveva dapprima omesso di contestare responsabilità ai tesserati della A.S.D. Jonia Calcio F.C. e, successivamente, aveva persino formulato un intendimento di archiviazione, ritenendo insussistenti elementi idonei a sostenere l'esercizio dell'azione disciplinare o a dimostrare l'alterazione del risultato della gara.

Secondo i ricorrenti, tali determinazioni avrebbero costituito un vero e proprio giudizio di irrilevanza disciplinare, idoneo ad esaurire il potere della Procura di procedere nuovamente per il medesimo fatto storico, in applicazione del principio del *ne bis in idem*, come riconosciuto dalla giurisprudenza federale.

Essi osservano, inoltre, che il successivo deferimento non sarebbe stato fondato su nuovi fatti o su nuove prove, ma esclusivamente su una diversa valutazione del medesimo materiale istruttorio già disponibile nel procedimento originario, in assenza dei presupposti che, secondo la giurisprudenza sportiva, consentono la riapertura dell'azione disciplinare. Richiamano, infine, la precedente decisione della Corte Federale d'Appello, che aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura per ulteriori accertamenti, sostenendo che tale pronuncia non autorizzava una mera rivalutazione delle prove già acquisite, bensì presupponeva l'emersione di nuovi elementi istruttori.

Sulla base di tali argomentazioni, i ricorrenti chiedono che venga dichiarata l'improcedibilità dell'azione disciplinare, con conseguente annullamento della decisione impugnata.

(ii) *"In via preliminare per il Sig. [omissis] e, conseguentemente, per la A.S.D. Jonia Calcio F.C..: violazione del diritto di difesa e del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) per intervenuta "mutatio facti". Nullità della decisione impugnata*".

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la Corte Federale d'Appello avrebbe fondato la condanna del sig. [omissis] su un fatto diverso rispetto a quello contestato nell'atto di deferimento, in violazione del diritto di difesa.

Premettono che, in ragione della natura afflittiva delle sanzioni disciplinari sportive, trovano applicazione, in via analogica, i principi del processo penale, tra cui quello sancito dall'art. 521 c.p.p., che impone la corrispondenza tra contestazione e decisione.

Nel merito, deducono che l'incolpazione riguardava esclusivamente il comportamento tenuto dal calciatore dopo la trasformazione del calcio di rigore, consistito nello scambio di un "cinque" e di una pacca sulla spalla con un avversario, rispetto al quale era stata impostata l'intera strategia difensiva. La responsabilità sarebbe stata, invece, affermata valorizzando un

presunto accordo illecito intervenuto prima dell'esecuzione del rigore, mai contestato nel deferimento e richiamato solo in sede decisoria quale elemento costitutivo dell'illecito.

Secondo i ricorrenti, tale mutamento integrerebbe una vietata *mutatio facti***,** avendo trasformato il nucleo essenziale dell'accusa e impedito all'incolpato di difendersi sul reale fondamento della contestazione. A sostegno della censura richiamano la giurisprudenza federale e quella della Corte di Cassazione sul principio di correlazione tra accusa e sentenza, evidenziando, altresì, che la stessa Corte Federale d'Appello, in una precedente fase del procedimento, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura proprio per evitare una violazione di tale principio.

I ricorrenti censurano, infine, la motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il deferimento avesse ad oggetto l'intera condotta finalizzata all'alterazione della gara e che il riferimento al gesto successivo al rigore costituisse una mera specificazione fattuale, sostenendo che tale interpretazione svuoterebbe di contenuto la funzione dell'atto di incolpazione e comprometterebbe il diritto dell'incolpato a conoscere con precisione i fatti posti a fondamento dell'accusa. Chiedono, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata per violazione del diritto di difesa e del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

(iii) **"***Omessa/insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla tenuta logica del ragionamento probatorio, in presenza di un precedente intendimento di archiviazione e di risultanze dichiarative non adeguatamente valutate*".

Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di motivazione della decisione impugnata, denunciandone l'omessa, insufficiente e manifestamente illogica motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del sig. [omissis].

Premettono che, secondo la consolidata giurisprudenza sportiva, la responsabilità disciplinare richiede un quadro probatorio fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a generare un "confortevole convincimento" circa la commissione dell'illecito, pur senza raggiungere il livello probatorio richiesto nel processo penale.

Sostengono che tale standard non sarebbe stato rispettato, poiché la condanna si fonderebbe sugli stessi elementi istruttori che la Procura Federale aveva in precedenza ritenuto insufficienti, tanto da formulare un intendimento di archiviazione, escludendo la sussistenza di elementi idonei a sostenere l'azione disciplinare. Secondo i ricorrenti, in assenza di nuovi elementi di prova, la decisione impugnata non spiegherebbe le ragioni del mutamento di valutazione del medesimo quadro probatorio.

Essi contestano, inoltre, la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte Federale d'Appello, ritenendo che la responsabilità sia stata fondata su un'interpretazione forzata dei comportamenti e delle dichiarazioni dei tesserati e, in particolare, sull'ipotesi di una preventiva intesa tra il sig. [omissis] e il portiere avversario, non corroborata dalle immagini della gara, già acquisite agli atti sin dall'origine e già valutate dalla Procura senza che ne fosse derivata alcuna contestazione disciplinare.

I ricorrenti censurano, infine, la decisione nella parte in cui avrebbe recepito acriticamente le conclusioni di una precedente pronuncia della Corte Federale d'Appello, senza svolgere quell'autonoma rivalutazione delle risultanze istruttorie che era stata richiesta con la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Chiedono, pertanto, l'annullamento della decisione per difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

(iv) "*Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in punto di qualificazione giuridica della condotta contestata al Sig. [omissis] (art. 30 cgs vs art. 4 cgs figc) – travisamento del requisito del contributo causale e dell'elemento soggettivo – motivazione illogica*".

Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono l'erronea qualificazione giuridica della condotta del sig. [omissis], sostenendo che la stessa avrebbe dovuto essere ricondotta alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 CGS FIGC, anziché all'illecito sportivo previsto dall'art. 30 CGS.

Premettono che l'illecito sportivo di cui all'art. 30 richiede il compimento di atti positivamente diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara, nonché la sussistenza del dolo specifico di perseguire tale finalità, mentre l'art. 4 costituisce una clausola generale destinata a sanzionare condotte contrarie ai principi di lealtà sportiva che non integrano gli estremi dell'illecito sportivo.

Secondo i ricorrenti, la stessa ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale Federale Territoriale escluderebbe un ruolo attivo del sig. [omissis] nella formazione dell'accordo illecito, avendo il Giudice di primo grado affermato che egli non ne sarebbe stato il promotore, ma si sarebbe limitato a trarne vantaggio, aderendo all'iniziativa altrui. Da ciò deriverebbe l'insussistenza del contributo causale e del dolo specifico richiesti dall'art. 30 CGS, essendo configurabile, al più, una condotta opportunistica e contraria ai doveri di lealtà sportiva, riconducibile all'art. 4 CGS.

I ricorrenti censurano, pertanto, la decisione della Corte Federale d'Appello per aver confuso il contributo materiale alla realizzazione del risultato di gara con il contributo causale alla formazione dell'accordo illecito, valorizzando la mera esecuzione del calcio di rigore quale elemento sufficiente a integrare l'illecito sportivo. Richiamano, infine, il precedente intendimento di archiviazione della Procura Federale, nel quale era stata esclusa la

sussistenza di specifici comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara, chiedendo la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 4 CGS.

(v) "*In via subordinata per la sola A.S.D. Jonia Calcio F.C.: violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento. Vizio di motivazione per illogicità manifesta e disparità di trattamento rispetto alla posizione della U.S.D. Messana 1966*".

Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui ha confermato la penalizzazione di sette punti inflitta alla A.S.D. Jonia Calcio F.C., deducendo la violazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e adeguata motivazione nella commisurazione della sanzione.

In particolare, lamentano che la Corte Federale d'Appello abbia giustificato la misura della sanzione facendo riferimento, quale parametro di raffronto, alla penalizzazione inflitta alla U.S.D. Messana, anziché valutare autonomamente la gravità della condotta ascrivibile al tesserato della A.S.D. Jonia Calcio F.C. e, conseguentemente, alla società. Tale criterio sarebbe illogico, poiché fondato sulla posizione di un diverso soggetto anziché sull'effettivo contributo causale della società sanzionata.

I ricorrenti sostengono, inoltre, che la Corte non abbia adeguatamente considerato il diverso grado di responsabilità dei soggetti coinvolti, omettendo di valorizzare il fatto che l'iniziativa dell'illecito sarebbe stata attribuita ai tesserati della U.S.D. Messana, mentre il tesserato della A.S.D. Jonia Calcio F.C. sarebbe stato qualificato dagli stessi giudici di merito come soggetto non promotore dell'accordo, limitatosi a beneficiarne e a darvi seguito.

Richiamando la giurisprudenza del Collegio di Garanzia e della Corte Federale d'Appello in tema di dosimetria delle sanzioni, i ricorrenti deducono che la decisione impugnata avrebbe omesso di applicare correttamente i criteri di proporzionalità e di graduazione della responsabilità, irrogando una penalizzazione non coerente con il diverso apporto causale attribuito alla società. Chiedono, pertanto, la rideterminazione della sanzione inflitta alla A.S.D. Jonia Calcio F.C.

(vi) "*In via subordinata per il solo [omissis]: violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 30 del codice di giustizia sportiva (C.G.S.). Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione. Violazione del principio di proporzionalità*".

In via subordinata**,** per l'ipotesi di rigetto delle censure sull'*an* della responsabilità, i ricorrenti chiedono la rideterminazione della sanzione inflitta al sig. [omissis], ritenendola manifestamente sproporzionata.

Essi deducono che gli organi di giustizia sportiva, pur avendo riconosciuto che il calciatore non fu promotore dell'accordo illecito, ma si limitò a darvi seguito, non avrebbero attribuito alcun

concreto rilievo a tale circostanza nella determinazione della sanzione, applicando comunque il minimo edittale di quattro anni di squalifica, coincidente con quello inflitto ai soggetti ritenuti promotori dell'illecito.

I ricorrenti lamentano, inoltre, che non sia stata adeguatamente valorizzata la giovane età dell'atleta, all'epoca dei fatti militante nel Campionato Under 17, elemento che, a loro avviso, avrebbe imposto una valutazione più attenta sotto il profilo del grado di consapevolezza e della funzione educativa della sanzione. Secondo i ricorrenti, la decisione impugnata avrebbe così omesso di individualizzare la responsabilità del calciatore e di motivare adeguatamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti invocate.

Chiedono, pertanto, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione inflitta al sig. [omissis] e, considerata l'immediata esecutività della penalizzazione inflitta alla A.S.D. Jonia Calcio F.C., domandano che il ricorso sia trattato con urgenza prima della conclusione della stagione sportiva, evidenziando che la sanzione comporterebbe l'automatica esclusione della società dal Campionato Regionale Under 17 della stagione successiva.

In ragione dei suesposti motivi, i ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia dello Sport di «*accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la decisione impugnata n. 23-0116-CFA-2025-2026, con ogni conseguente statuizione di legge*».

7. In data 29 luglio 2026, si è tenuta l'udienza davanti a questo Collegio, nel corso della quale le predette parti hanno insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

Considerato in diritto

8. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'eccezione preliminare sollevata dalla A.S.D. Jonia Calcio F.C., che deduce la violazione del principio del *ne bis in idem* e, per l'effetto, l'improcedibilità dell'azione disciplinare.

Tale primo motivo di ricorso non merita accoglimento.

Il principio del *ne bis in idem* preclude la sottoposizione di un soggetto ad un nuovo procedimento per il medesimo fatto laddove questo sia già stato oggetto di una decisione irrevocabile. Presupposto indefettibile è, dunque, l'esistenza di un precedente giudicato relativo al medesimo fatto storico – quanto a condotta, evento, nesso causale e soggetti coinvolti – che costituisce il "già deciso" sul quale non è consentito ritornare.

Tale orientamento è stato, altresì, confermato dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte, le quali hanno chiarito che la definitività della precedente pronuncia rappresenta requisito essenziale per l'operatività del divieto, gravando sulla parte che lo invoca l'onere di

allegarne e provarne l'esistenza (Corte Costituzionale, n. 200/2016; Cassazione penale, n. 1363/2022).

Peraltro, la Suprema Corte ha, altresì, precisato che, laddove una medesima condotta possa integrare plurime violazioni, non è di per sé esclusa l'instaurazione di distinti procedimenti e l'applicazione di più sanzioni, ove ne ricorrano i presupposti (Corte Costituzionale, n. 200/2016; Cassazione penale, n. 1363/2022)

Infine, la violazione del divieto di *ne bis in idem* è questione riservata alla valutazione del giudice di merito, e non può essere dedotta per la prima volta davanti al giudice di legittimità, a meno che, *ratione temporis*, non sia stato possibile dedurla in grado di appello a causa del mancato passaggio in giudicato della sentenza di riferimento (cfr., *in plurimis,* Cassazione penale, sez. V, 30.03.1998, n. 7953; Cassazione penale, sez. I, 14/05/2004, n. 31123).

I suddetti principi trovano applicazione anche nell'ambito della giustizia sportiva, nel quale il divieto di *ne bis in idem* presuppone, parimenti, che il medesimo fatto sia già stato definitivamente deciso nei confronti dei medesimi soggetti.

Orbene, chiarita la portata del principio, deve escludersi la sua applicabilità al caso di specie.

Non risulta, infatti, intervenuta alcuna pronuncia definitiva sul fatto oggetto dell'odierno procedimento, ma esclusivamente un atto endoprocedimentale della Procura, che, in quanto privo di carattere decisorio, non può spiegare alcuna efficacia preclusiva.

Né può sostenersi che l'odierna azione disciplinare costituisca una mera riproposizione della precedente, posto che, a seguito degli approfondimenti, richiesti dalla Corte Federale d'Appello e svolti dalla Procura, sono emersi nuovi elementi in ordine alla vicenda, tra i quali, in particolare, l'identificazione dell'esecutore materiale della condotta. Tali elementi hanno consentito di meglio delineare i fatti ed individuare un nuovo profilo di responsabilità a carico della A.S.D. Jonia Calcio F.C..

Per i motivi sopra esposti, il primo motivo di ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.

9. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, assumendo che la Corte Federale d'Appello avrebbe fondato la responsabilità del sig. [omissis] su un preteso accordo illecito anteriore al calcio di rigore, diverso dal fatto descritto nel deferimento, così determinando una "*mutatio facti*", in violazione dell'art. 521 c.p.p. e del diritto di difesa.

Tale censura non può essere accolta.

In via generale, nel sistema disciplinare sportivo il "fatto" rilevante ai fini del principio di correlazione va inteso come episodio storico unitario – dato dalla combinazione di condotta,

evento e finalità illecita – e non come la sommatoria dei singoli segmenti descrittivi che ne rappresentano lo svolgimento esteriore.

Nel caso di specie, l'atto di deferimento ha ad oggetto la condotta del sig. [omissis], finalisticamente orientata all'alterazione della regolarità della gara, della quale il gesto successivo alla trasformazione del rigore costituisce soltanto il segmento esteriormente più evidente.

La Corte Federale d'Appello, nel valorizzare in motivazione anche il pregresso accordo illecito quale momento preparatorio della medesima condotta fraudolenta, non ha introdotto un diverso fatto storico, ma ha ricostruito in modo più completo la sequenza causale già compendiata nell'incolpazione.

Come già affermato da questo Collegio nella decisione n. 40/2023, il rispetto del diritto di difesa esige che l'atto di incolpazione individui con chiarezza il nucleo storico dell'addebito e le sue conseguenze disciplinari, ma non richiede la cristallizzazione di ogni elemento descrittivo o di ogni circostanza preparatoria o concomitante, le quali possono essere valorizzate in sede decisoria quali indici rivelatori della complessiva condotta illecita, purché restino interne allo stesso episodio contestato.

Nell'odierna fattispecie, non vi è stato alcun spostamento del *thema decidendum*, né "sorpresa" difensiva idonea a comprimere il diritto di difesa dei deferiti.

Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che nel procedimento in esame si sia verificata una vietata *mutatio facti* in senso penalistico, non risultando in sentenza un fatto radicalmente diverso, per tempo, luogo o contenuto offensivo, rispetto a quello delineato nell'atto di deferimento, bensì una più articolata valorizzazione di elementi già logicamente connessi alla contestazione.

Ciò posto, il motivo in esame deve essere respinto.

10. Con il terzo motivo del ricorso, i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del sig. [omissis] e la violazione dello standard probatorio tipico del giudizio sportivo laddove la Corte Federale d'Appello avrebbe mutato il precedente orientamento di archiviazione in assenza di nuovi elementi e sulla base di una lettura asseritamente forzata dei fatti avvenuti ed in assenza di un'autonoma rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Orbene, codesto Collegio si è già espresso sullo standard probatorio applicabile alla giustizia sportiva, evidenziando, con la decisione Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, n. 37/2024, come il principio probabilistico proprio dell'ordinamento sportivo poggi su due postulati: il criterio del "*più probabile che non*" e la necessaria compresenza di indizi gravi,

precisi e concordanti, tali da conferire dignità di prova alle circostanze esaminate e da fondare un ragionevole e confortevole convincimento in ordine alla commissione dell'illecito.

Nel sistema delineato dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, lo standard probatorio non richiede né la certezza assoluta del fatto, né il superamento della soglia dell'"*oltre ogni ragionevole dubbio*" propria del diritto penale, essendo sufficiente un grado di certezza intermedio, superiore alla mera possibilità, ma inferiore all'eliminazione di ogni ragionevole dubbio, da raggiungersi attraverso indizi gravi, precisi e concordanti.

In tale prospettiva, questo Collegio fa applicazione del principio della "*probabilità prevalente*", come delineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, il quale impone al giudicante, anzitutto, di espungere dal novero delle ipotesi valutabili quelle con minore grado di verosimiglianza, quindi di concentrare l'analisi sulle sole ricostruzioni plausibili e, infine, di privilegiare quella che risulta maggiormente confermata dal complesso degli elementi indiziari, interpretati alla luce delle regole in tema di presunzioni semplici di cui all'art. 2729, comma 1, c.c..

Ciò posto, la Corte Federale d'Appello ha effettuato una articolata ed autonoma valutazione del compendio probatorio, ricostruendo in dettaglio la dinamica della gara ed il ruolo dei soggetti coinvolti.

Il Collegio non può, quindi, che prendere atto della corretta applicazione dei criteri probatori sopra illustrati, muovendosi entro il perimetro del canone della "probabilità prevalente" e valorizzando un compendio indiziario connotato da gravità, precisione e concordanza, idoneo a fondare un convincimento ragionevole sulla sussistenza dell'illecito, sicché le conclusioni cui è pervenuta la Corte Federale d'Appello risultano immuni da censure sotto il profilo dell'apprezzamento del materiale probatorio e meritevoli, pertanto, di piena conferma in questa sede.

11. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano l'erronea sussunzione della condotta del sig. [omissis] nell'illecito sportivo di cui all'art. 30 C.G.S., sostenendo che essa avrebbe dovuto essere ricondotta, al più, alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità *ex* art. 4 C.G.S.

Per giustificare tale richiesta, i ricorrenti evidenziano come l'art. 30 C.G.S. postuli atti positivamente diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara, sorretti da dolo specifico; al contrario, l'art. 4 C.G.S. si configurerebbe quale clausola generale destinata a sanzionare condotte antisportive, che, pur rilevanti sul piano disciplinare, non siano riconducibili alle fattispecie di illecito sportivo specificamente tipizzate.

Secondo i ricorrenti, la stessa motivazione del Tribunale Federale Territoriale escluderebbe un ruolo attivo del sig. [omissis] nella formazione dell'accordo illecito, riconoscendogli soltanto un atteggiamento opportunistico di adesione a un'iniziativa altrui.

Orbene, sul punto, il Collegio condivide l'impostazione seguita dalla Corte Federale d'Appello.

Invero, come correttamente rilevato dalla Corte Federale d'Appello, nel paradigma dell'illecito sportivo, il contributo tipico non si esaurisce nella fase genetica dell'accordo, ma può consistere anche nell'apporto esecutivo consapevole e funzionale alla realizzazione dello scopo illecito, allorché il tesserato aderisca all'intesa e ne faccia proprie le finalità, traendone vantaggio.

In tale prospettiva, il sig. [omissis] è stato l'esecutore materiale dell'atto causalmente decisivo per il perfezionamento dell'illecito.

Tale comportamento rientra tra le condotte speciali tipizzate dall'art. 30, comma 1, C.G.S., che prevede espressamente: "*costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica*".

Un siffatto comportamento, connotato da consapevole partecipazione all'intesa attraverso un apporto causale fondamentale alla sua esecuzione, rientra a pieno titolo nel paradigma speciale dell'art. 30 C.G.S. e non può essere degradato nell'alveo della clausola generale di cui all'art. 4 C.G.S., dovendosi ritenere che, nel caso di specie, la fattispecie speciale assorba quella generale.

Ne discende che la richiesta di riqualificazione formulata dai ricorrenti dev'essere disattesa e il motivo, per l'effetto, va rigettato.

12. Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la conferma della penalizzazione di sette punti in classifica all'A.S.D. Jonia Calcio F.C., deducendo la violazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e adeguata motivazione nella commisurazione della sanzione.

Il Collegio non condivide tali censure e aderisce all'impostazione seguita dalla Corte Federale d'Appello.

Invero, dalla motivazione della decisione impugnata emerge, infatti, che la penalizzazione inflitta all'A.S.D. Jonia Calcio F.C. è stata commisurata tenendo conto, da un lato, della particolare gravità oggettiva dell'illecito – incidente direttamente sulla regolarità del campionato – e, dall'altro, del ruolo causale svolto dal proprio tesserato nella concreta realizzazione dell'accordo alterativo, pur non essendone stato il promotore.

La Corte Federale d'Appello ha correttamente applicato i principi di proporzionalità e parità di trattamento, graduando le sanzioni in funzione del diverso titolo di responsabilità e dell'apporto

causale dei tesserati e, al contempo, preservando un livello di afflittività adeguato alla gravità complessiva dell'illecito e all'esigenza di tutela della regolarità delle competizioni.
La penalizzazione di sette punti irrogata alla A.S.D. Jonia Calcio F.C. si colloca, pertanto, entro il margine di discrezionalità riconosciuto al giudice disciplinare e risulta sorretta da motivazione non illogica né contraddittoria.
Ne consegue che la richiesta di rideterminazione della sanzione deve essere disattesa e il quinto motivo di ricorso va, per l'effetto, rigettato.
13. Infine, con il sesto ed ultimo motivo, i ricorrenti chiedono la rideterminazione della squalifica di quattro anni comminata al sig. [omissis].
A tal proposito, i ricorrenti lamentano che la Corte Federale d'Appello, pur riconoscendo che il sig. [omissis] non fu promotore dell'accordo, ma esecutore materiale dell'atto, ha irrogato il minimo edittale previsto per l'illecito *ex* art. 30 C.G.S., così condannando il ricorrente alla stessa sanzione comminata ai soggetti promotori.
Come già esaminato in occasione del quarto motivo, codesto Collegio aderisce all'orientamento della Corte Federale d'Appello circa la centralità, nel paradigma dell'illecito sportivo di cui all'art. 30 C.G.S., del contributo esecutivo consapevole, che dà concreta attuazione all'intesa illecita e ne determina l'effettiva incidenza sul risultato di gara. In tale prospettiva, la posizione dell'esecutore materiale – e, segnatamente, del sig. [omissis], che ha realizzato il calcio di rigore concordato – assume rilievo determinante nella sequenza causale dell'illecito, che non può essere svalutata a mero ruolo ancillare. Pertanto, la sanzione applicata, pari al minimo edittale, è coerente con i criteri di cui all'art. 13 C.G.S. e rispettosa del principio di proporzionalità, sicché non vi sono ragioni per procedere a una sua rideterminazione *in melius*.
14. Per tutte le ragioni sopra esposte, i motivi di ricorso risultano infondati e, pertanto, devono essere integralmente respinti. Ne consegue che la sentenza della Corte Federale d'Appello, adeguatamente motivata ed immune dalle censure formulate dai ricorrenti, dev'essere integralmente confermata.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Seconda Sezione

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 29 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Piero Sandulli

Il Relatore
F.to Michele Re

Depositato in Roma, in data 30 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0004/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0004/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Sara Di Cunzolo - Componente

Paolo Del Vecchio - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro n. 0004/CSA/2026-2027, proposto dalla società Guidonia Montecelio 1937 F.C. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta ala calciatore Diego Borghini in relazione alla gara Guidonia Montecelio/Gubbio del 22.8.2026, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 3/DIV del 25/8/2026;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

sentita il legale del reclamante, avv. Anthony Hernest Aliano;

relatore nell'udienza del giorno 3 settembre 2026 l'avv. Paolo Del Vecchio;

ritenuto in fatto e in diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO

La società propone reclamo avverso la sanzione inflitta al calciatore Diego Borghini, per condotta violenta, durante la partita Guidonia Montecelio – Gubbio del 22.8.2026, nel corso della quale, al 19' del 2° tempo regolamentare, come da referto arbitrale, "*a gioco in svolgimento, senza contesa del pallone, il sig. Borghini colpiva volontariamente al volto un avversario con una manata a mano aperta, facendolo cadere a terra, provocandogli una fuoriuscita di sangue dal naso*".

Il Comunicato ufficiale del Giudice di Lega Pro motiva le 3 giornate " *per atto di violenza in quanto a gioco in svolgimento, ma con pallone non a distanza colpiva un avversario con una manata al volto causando la fuoriuscita di sangue*".

Sentito il legale del reclamante, e previa discussione, il reclamo è stato trattenuto in decisione all'udienza del 3 settembre 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via del tutto preliminare, la reclamante contesta innanzi tutto la qualificazione come condotta violenta dei fatti, ritenendo, invece, che nel caso che ci occupa non trova applicazione l'art. 38 Codice di giustizia sportiva (C.G.S.) che si riferisce agli atti di condotta violenta, laddove sussistano sia l'elemento soggettivo che oggettivo di una condotta connotata da particolare intensità lesiva.

Nel caso di specie, invece, si tratterebbe, di un gesto commesso nello svolgimento dell'azione di gioco, in quanto il pallone non era distante. Non si tratterebbe di un gesto avulso rispetto al gioco.

E, quanto meno, non vi sarebbe stato dolo, ma magari solo una colpevole imprudenza da parte del Borghini, qualificabile come condotta antisportiva ai sensi dell'art. 39 C.G.S.. In tal senso, la reclamante svolge apposita domanda subordinata, nel caso in cui

non si addivenisse ad un annullamento integrale della sanzione.

La 'manata', allora, sarebbe stato un gesto isolato, non seguita da altri comportamenti lesivi, e sol perciò potrebbe essere configurata all'interno dell'art. 39 del C.G.S.

Nè la fuoriuscita di sangue potrebbe, da sola, giustificare la qualificazione del gesto come di condotta violenta.

Ebbene, questa Corte è ben consapevole della giurisprudenza maturata negli anni sulla differenza tra condotta violenta, gravemente antisportiva, e meramente antisportiva.

E, soprattutto, è consapevole del fatto che ogni caso è una storia a sé e va valutato nello specifico.

Il caso in esame, alla luce di quanto subito si dirà, non può non essere qualificato come di condotta violenta, anche per quanto riportato nel referto arbitrale, che si ricorda, gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 61, comma, 1, C.G.S., circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare.

L'uso nel referto dell'avverbio *volontariamente* appare infatti sintomatico della presenza dell'elemento soggettivo da parte del Borghini, il quale ha inteso, a giudizio dell'arbitro, colpire l'avversario.

La Corte ha chiarito che "*per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed. in C.U. FIGC 10.1.2014 n. 161/CGF; nonché Corte giust. fed. in C.U. FIGC 18.1.2011 n. 153/CGF; Corte giust. fed, 13.9.2010), mentre la condotta antisportiva si caratterizza per un 'eccesso' di agonismo sportivo, nella contesa della palla*" (decisione n. 57/CSA/2021-2022).

Sussistendo l'intenzionalità, la condotta in esame è da qualificarsi violenta, anche in considerazione del fatto che la palla 'non era in contesa' e della delicatezza della zona attinta (al di là anche delle conseguenze concrete).

Appare quindi pienamente proporzionata la sanzione irrogata, alla luce del complessivo bilanciamento delineato dall'art. 13 C.G.S. e tenendo conto della cornice edittale di cui all'art. 38 C.G.S. che rendono congrua la misura *de qua*.

In merito alla richiesta di sospensione cautelare, questa Corte la ritiene assorbita nella, consueta, rapida fissazione dell'udienza, ad esito della quale l'odierno reclamo è stato immediatamente deciso nel merito.

La sanzione di tre giornate effettive di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo va, quindi, confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Paolo Del Vecchio — Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0006/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0006/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Daniele Cantini - Componente

Arnaldo Morace Pinelli - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero n. 0006/CSA/2026-2027, proposto dal calciatore Samuele Francesco Spalluto in data 31.08.2026

per la riforma della decisione del Giudice sportivo Lega Pro del 25 agosto 2026 C.U. 3/Div. con cui gli è stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara in relazione alla gara Folgore Caratese/Dolomiti Bellunesi del 24.08.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 9 settembre 2026 tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Arnaldo Morace Pinelli, sentita l'Avv. Francesca Auci per il reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Samuele Francesco Spalluto ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice Sportivo nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, Serie C, di cui al comunicato ufficiale N. 3/div del 25.08.2026 in relazione alla gara Folgore Caratese/Dolomiti Bellunesi del 24.08.2026.

Il provvedimento è così motivato: «*SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE – SPALLUTO SAMUELE FRANCESCO (Folgore Caratese) - in quanto, a gioco fermo, colpiva un avversario con una forte ginocchiata all'altezza del bacino rendendo necessario l'intervento dei sanitari*».

Il reclamante ha dedotto che l'episodio si è consumato a gioco in svolgimento, quale reazione a un'asserita provocazione dell'avversario, e che dallo stesso non sono derivate conseguenze lesive. Ha dunque lamentato l'eccessiva severità della pena comminata dal Giudice Sportivo chiedendo che la condotta del giocatore sia derubricata come antisportiva con la conseguenziale riduzione della squalifica comminata da tre a due giornate di gara, in applicazione dell'art. 39 C.G.S., in subordine, la riduzione della squalifica a due giornate in applicazione delle attenuanti dell'art. 13 C.G.S.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni del reclamante ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La condotta ascritta al calciatore Spalluto Samuele Francesco risulta documentalmente comprovata dal referto dell'Arbitro che, in virtù del disposto dell'art. 61, co. 1 C.G.S., fa «*piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello*

svolgimento delle gare». Ivi si legge: «*Al 55' del secondo tempo, dopo l'assegnazione di una rimessa laterale e quindi a gioco fermo, il Sig. Spalluto cercava l'avversario con lo sguardo, per poi colpirlo intenzionalmente con una forte ginocchiata all'altezza del bacino…*».

Secondo il reclamante, in via principale, il caso di specie andrebbe inquadrato nell'art. 39 C.G.S., giacchè la condotta del calciatore si sarebbe compiuta in corso di gioco e senza che dalla stessa siano derivati effetti lesivi gravi. A tal fine richiama taluni precedenti giurisprudenziali.

Secondo questa Corte, tuttavia, la condotta del calciatore è stata intenzionale ed è avvenuta a gioco fermo, come inequivocabilmente risulta dal referto arbitrale. Ci troviamo quindi in presenza di un'azione intenzionale, particolarmente grave, caratterizzata da un'accentuata, volontaria aggressività (forte ginocchiata all'altezza del bacino), riconducibile con certezza nell'ambito di applicazione dell'art. 38 C.G.S. Diversa e meno grave è, infatti, la condotta antisportiva di cui all'art. 39 C.G.S., a norma del quale «*ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate*». Si tratta in tale ultimo caso di un'azione meramente negligente e/o imprudente nell'ambito di una dinamica di gioco, ipotesi che certamente nella specie non ricorre.

Neppure vi è spazio per l'invocata applicazione delle attenuanti di cui all'articolo 13 C.G.S.. Il reclamante asserisce di avere reagito nell'immediatezza di una provocazione ma siffatta affermazione è smentita dal referto arbitrale laddove si legge che lo Spalluto, a gioco fermo, «cercava l'avversario con lo sguardo» per poi colpirlo intenzionalmente. Ciò a conferma del fatto che non ci troviamo in presenza di una reazione immediata ad una provocazione, ma, appunto, di una condotta aggressiva volontaria.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Arnaldo Morace Pinelli — Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0005/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0003/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Arnaldo Morace Pinelli - Componente

Savio Picone - Vice Presidente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0003/CSA/2026-2027 proposto dalla società Guidonia Montecelio 1937 F.C. s.r.l. avverso le sanzioni: - perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla società; - squalifica per una giornata effettiva di gara, da scontarsi in aggiunta alla precedente sanzione non scontata al calciatore Valerio Mastrantonio; - ammenda di € 500,00 alla società, inflitte in relazione alla gara di Coppa Italia Grosseto / Guidonia Montecelio del 14.8.2026 (Delibera del Giudice sportivo presso la Lega italiana calcio professionistico - Com. Uff. n. 12/CIT del 24.8.2026),

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 3 settembre 2026 tenutasi in videoconferenza il dott. Savio Picone e uditi l'avv. Anthony Hernest Aliano per la reclamante Guidonia Montecelio, l'avv. Grassani ed il direttore generale Vetrini per la resistente Grosseto;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Guidonia Montecelio 1937 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Serie C – Lega Pro (Com. Uff. n. 12/CIT del 24 agosto 2026), con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla società U.S. Grosseto 1912, in relazione alla gara del primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C Regionale della stagione sportiva 2026/2027, disputata tra Grosseto e Guidonia Montecelio il 14 agosto 2026.

Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso del Grosseto, accertando la posizione irregolare del calciatore Valerio Mastrantonio nella predetta gara, ed ha perciò inflitto al Guidonia Montecelio la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore del Grosseto, ai sensi dell'art. 10, comma 6 - lett. a), C.G.S.; ha inoltre squalificato il calciatore Mastrantonio per una giornata effettiva di gara, da scontarsi in aggiunta alla precedente sanzione non scontata; ha condannato il Guidonia Montecelio al pagamento di un'ammenda di € 500,00.

In sintesi, il Giudice Sportivo ha accertato che il calciatore n. 19 Valerio Mastrantonio, tesserato per la società Guidonia Montecelio ininterrottamente dalla stagione 2020/2021, era stato squalificato per una giornata (per recidiva in ammonizione) con Com. Uff. del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND n. 32 del 13 marzo 2025, all'esito della finale di Coppa Italia Serie D 2024/2025 tra Guidonia Montecelio e Ravenna del 12 marzo 2025; trattandosi dell'ultima gara stagionale, la sanzione non era stata materialmente espiata dal Mastrantonio nel corso della stagione 2024/2025; nella successiva stagione 2025/2026 il Guidonia Montecelio, promosso in Serie C, ha disputato una sola gara di Coppa Italia Serie C in data 16 agosto 2025, contro il Benevento, impiegando il Mastrantonio ed omettendo così di scontare la squalifica a suo carico; nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C Regionale della stagione 2026/2027, il Guidonia Montecelio ha disputato la gara qui controversa contro il Grosseto, nuovamente impiegando il Mastrantonio.

Con la decisione qui appellata, il Giudice Sportivo ha dato applicazione all'art. 21, commi 6 e 7, C.G.S., ai cui sensi le squalifiche non scontate nel corso della stagione sportiva in cui sono state inflitte devono essere espiate nella stagione successiva e, qualora non sia possibile scontare la sanzione nella medesima competizione a causa del mutamento di categoria (nella specie, per il passaggio del calciatore Mastrantonio dal Campionato Dilettanti alla Lega Pro nella stagione 2025/2026), la distinzione tra le diverse competizioni di Coppa Italia viene meno. In motivazione, nel rigettare le contrarie deduzioni difensive del Guidonia Montecelio, il Giudice Sportivo ha affermato che l'espressione "successiva stagione sportiva" (art. 21, comma 7) "individua unicamente il momento genetico in cui la sanzione si converte e diventa eseguibile nella nuova competizione di approdo (…) una volta operata tale conversione, la squalifica rimane pendente a tempo indeterminato nell'ordinamento sportivo, finché l'atleta non la sconta effettivamente sul campo". Richiamati i precedenti giurisprudenziali di questa Corte e del Collegio di Garanzia, il Giudice Sportivo ha ribadito che "sulle società affiliate grava il principio di autoresponsabilità e l'onere esclusivo di verificare la posizione dei propri tesserati prima di ogni impiego sul terreno di gioco". Quanto al mancato rilievo della posizione irregolare del calciatore Mastrantonio nel Com. Uff. del 19 agosto 2025 del Giudice Sportivo (relativo alla prima gara di Coppa Italia successiva alla squalifica), la decisione appellata ha escluso ogni "efficacia sanante o estintiva della sanzione originaria" in quanto "(…) quell'omologazione si è perfezionata unicamente per ragioni di rito processuale, mancata introduzione di un reclamo di parte nei termini perentori, ed i suoi effetti sono confinati rigidamente a quel singolo e autonomo rapporto di gara", giacché l'intervento d'ufficio costituisce una facoltà del Giudice Sportivo, non un obbligo, e come tale non esime da responsabilità la società che, in seguito, impieghi in una partita ufficiale l'atleta gravato da squalifica.

L'appellante Guidonia Montecelio chiede l'annullamento o la riforma della decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 12/CIT del 24 agosto 2026), affinché sia dichiarata la regolarità della posizione del calciatore Mastrantonio nella gara di Coppa Italia Serie C del 14 agosto 2026 e sia confermato il risultato conseguito sul campo (pari a 2-3 in favore dell'appellante), con revoca di ogni ulteriore sanzione alla società ed al calciatore. In subordine, chiede che sia accertata la buona fede, il legittimo affidamento e l'assenza di dolo della società e che siano rideterminate le sanzioni in senso più favorevole, tenendo conto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento, convertendo la sanzione in ammenda.

L'appellante deduce l'erronea interpretazione degli artt. 19, comma 4, e 21, commi 6 e 7, C.G.S., la violazione del principio di separazione delle competizioni e dei limiti letterali della espressione "successiva stagione sportiva" (art. 21, comma 7), la violazione dei principi di certezza, proporzionalità e ragionevolezza, l'erronea valutazione degli effetti del Com. Uff. n. 6/CIT del 19 agosto 2025 del Giudice Sportivo (relativo alla prima gara di Coppa Italia successiva alla squalifica), la violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento e la violazione dei limiti del principio di autoresponsabilità delle società sportive, la contraddittorietà tra decisioni del Giudice Sportivo succedutesi nel tempo, l'illegittimità della affermata efficacia a tempo indeterminato della squalifica.

Si è costituita la cointeressata società U.S. Grosseto 1912, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della decisione del Giudice Sportivo.

Alla riunione del 3 settembre 2026, sentiti i difensori delle parti, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

È controversa l'esecuzione della sanzione di una giornata di squalifica residuata, a carico del calciatore Valerio Mastrantonio, dalla partita di Coppa Italia Serie D 2024/2025 Guidonia Montecelio – Ravenna del 12 marzo 2025 (come da Com. Uff. del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND n. 32 del 13 marzo 2025).

Con la decisione qui appellata, il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso del Grosseto, accertando la posizione irregolare del Mastrantonio nella gara di Coppa Italia Serie C Regionale della stagione sportiva 2026/2027 tra Grosseto e Guidonia Montecelio del 14 agosto 2026, ed ha perciò inflitto al Guidonia Montecelio la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore del Grosseto, ai sensi dell'art. 10, comma 6 - lett. a), C.G.S.; ha inoltre squalificato il calciatore Mastrantonio per una giornata effettiva di gara, in aggiunta alla precedente squalifica non scontata; ha infine condannato il Guidonia Montecelio al pagamento dell'ammenda di € 500,00.

Il Giudice Sportivo ha correttamente interpretato le norme del Codice che regolano l'esecuzione delle squalifiche nel tempo.

Come è noto, l'art. 21, comma 6, C.G.S. pone la regola della *perpetuatio* degli effetti delle sanzioni e stabilisce che " *Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive*".

Al riguardo, l'art. 19, comma 4, C.G.S. prevede che: " *Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni*".

Si ricava da tali disposizioni il principio di "omogeneità" ovvero di separazione delle competizioni, in virtù del quale "*si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato*"; solo ove ciò non sia possibile trova applicazione il sussidiario principio della "effettività" della sanzione, "*il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza*" (C.S.A., SS.UU., 12 novembre 2019, n. 27; Id., sez. III, 22 novembre 2019, n. 60; Id., Sez. III, 4 novembre 2022, n. 38; Id., Sez. III, 6 ottobre 2023 n. 23).

Alla regola della separazione l'art. 21, comma 7, C.G.S. pone una deroga espressa e di carattere generale, per assicurare l'effettività della squalifica, stabilendo che "*La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte*", così da evitare che la mancata partecipazione alla medesima competizione nella stagione successiva, per vicende riguardanti l'atleta sanzionato ovvero la società sportiva di appartenenza, determini l'elusione della squalifica (C.S.A., Sez. II, 7 settembre 2021 n. 10).

Il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti modificativi del suo *status*, quali il cambio di società, di disciplina, di categoria di appartenenza, che rendano di fatto impossibile l'applicazione del principio di omogeneità (Coll. Garanzia CONI, Sez. I, 28 novembre 2023, n. 99).

Nel caso di specie, la squalifica inflitta al calciatore Mastrantonio nella Coppa Italia Serie D doveva essere scontata nella prima gara utile di Coppa Italia Serie C disputata dalla società Guidonia Montecelio, con la quale il Mastrantonio è stato ininterrottamente tesserato dalla stagione 2020/2021.

Tale ultima circostanza induce il Collegio ad escludere che, nella specie, possa riconoscersi un affidamento meritevole di tutela. La società appellante, secondo i normali canoni di diligenza ed autoresponsabilità, ben avrebbe potuto verificare la posizione del suo tesserato ed avvedersi della pendenza di una squalifica non espiata dalla stagione 2024/2025 per le gare di Coppa Italia. Schierando il Mastrantonio nella gara del 14 agosto 2026, la società è incorsa in un errore non scusabile.

Sul piano ordinamentale, l'art. 4, comma 3, C.G.S. prevede che ogni comunicato ufficiale si presume conosciuto dalle società sportive e dai tesserati: ciò non consente di invocare come scriminante la pur riconosciuta mancanza di un sistema di rilevazione automatica delle squalifiche inflitte.

L'assenza di un sistema di pubblicità "non rileva ai fini della certezza e della tassatività delle sanzioni, bensì attiene ad una fase applicativa (amministrativa) della disciplina, che comunque trova sufficiente tenuta in termini di opponibilità alle parti interessate, grazie alla norma generale", il citato art. 4 C.G.S. (così Coll. Garanzia CONI, 20 dicembre 2024, n. 64).

Può senz'altro concedersi che l'attivazione di un sistema automatico di registrazione delle squalifiche avrebbe facilitato e reso più sicuro per la società appellante il riscontro della condizione ostativa alla partecipazione del proprio calciatore alla gara. Al contempo, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che "la mancanza di una banca dati accessibile non genera una situazione di assoluta inesigibilità della condotta addebitata alla reclamante, che possa valere ad esentare o ad attenuare la colpevolezza della società (…) non può invero ritenersi esimente della responsabilità e concretizzante ex se l'invocata buona fede il sol fatto che faccia difetto un sistema di rilevazione automatica delle irregolarità relative alle posizioni dei calciatori che non hanno scontato la squalifica" (C.F.A., SS.UU, 16 settembre 2024, n. 31).

Le società sono tenute a verificare la regolarità della condizione dei calciatori che prendono parte alla gara e ad escludere dalla competizione i calciatori squalificati. La trasgressione a tali obblighi di verifica è soggetta alle sanzioni previste dall'ordinamento federale, anche se ascrivibile a colpa. Come si è visto, il Mastrantonio era tesserato con il Guidonia Montecelio all'epoca dell'infrazione che aveva determinato la squalifica e ciò rappresenta ragione sufficiente ad escludere l'ignoranza scusabile del fatto all'interno dell'organizzazione societaria. Il dovere di conoscenza delle norme federali che disciplinano l'attività sportiva va valutato con particolare rigore, tanto da far assumere rilevanza anche alla colpa lieve nell'inesatta o incompleta assunzione di informazioni sulla situazione dei calciatori, specialmente in ambito professionistico.

Quanto, poi, al rilievo che, anche a causa della mancanza di un sistema di rilevazione automatica, in relazione all'impiego di un atleta squalificato, potrebbe ogni parte controinteressata scegliere, secondo la propria convenienza, il momento (la gara) in cui denunciare l'irregolarità della posizione dell'atleta, deve in contrario ritenersi che l'art. 66 C.G.S. riconosce con chiarezza una

facoltà, e non un obbligo, per la società che si avvede della partecipazione irregolare, di proporre reclamo al Giudice Sportivo.

La società che ha segnalato la partecipazione irregolare del calciatore avversario squalificato, nella gara disputata il 14 agosto 2026, ha esercitato legittimamente una prerogativa riconosciutale dall'ordinamento e, in particolare, dall'art. 67 C.G.S., facendo valere l'interesse a conseguire la sanzione della perdita della gara a carico della squadra uscita vittoriosa.

Né può accogliersi la tesi dell'appellante, secondo la quale il Com. Uff. n. 6/CIT del 19 agosto 2025 del Giudice Sportivo, relativo alla gara di Coppa Italia Serie C svoltasi il 16 agosto 2025 tra Guidonia Montecelio e Benevento (nella quale era stato impiegato il Mastrantonio, sebbene già squalificato), avrebbe in qualche modo sanato la posizione del calciatore, omettendo di rilevarne d'ufficio la squalifica non scontata. Il potere officioso del Giudice Sportivo di accertare le irregolarità ed ogni altro illecito sportivo, infatti, è previsto dall'art. 66, comma 1 – lett. a), C.G.S. "sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali" per la specifica gara, essenzialmente sulla base dei referti degli ufficiali di gara e dei rapporti della Procura.

Non può assimilarsi, come vorrebbe l'appellante, il comunicato del Giudice Sportivo alla sentenza che copre il dedotto ed il deducibile, con effetto di giudicato e con preclusione, per il futuro, della censura di illeciti non rilevati tempestivamente in sede di omologazione del risultato sportivo. Ciò, in disparte la natura non giurisdizionale dei provvedimenti del Giudice Sportivo e dunque l'inapplicabilità diretta delle categorie e degli istituti processuali alle sue decisioni, per il fatto che nel referto di gara della partita Guidonia / Benevento di Coppa Italia Serie C 2025/2026 non era stata segnalata la posizione irregolare del Mastrantonio e, pertanto, il Giudice Sportivo non era tenuto a conoscere la pendenza della squalifica ed a sanzionare officiosamente il Guidonia Montecelio con la perdita della gara.

La tesi della società appellante, secondo la quale occorrerebbe rintracciare nel sistema sanzionatorio un limite temporale all'esecuzione delle squalifiche, pur se meritevole di riflessione da parte del legislatore federale (si veda, in tal senso: Coll. Garanzia CONI, 20 dicembre 2024, n. 64; C.F.A., SS.UU, 16 settembre 2024, n. 31), con la connessa questione della necessità di una sistema telematico di pubblicità delle squalifiche prendenti e non scontate, trova smentita nel dato positivo dell'art. 21, comma 6, C.G.S., il quale prescrive in termini generali e tassativi che le squalifiche devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione "o nelle stagioni successive". Il comma 6 dell'art. 21, che esclude qualsivoglia meccanismo di prescrizione o decadenza delle squalifiche, in relazione alle stagioni agonistiche "successive" alla prima che segue la stagione nella quale è maturata la sanzione nei confronti del tesserato, prevale sulla disposizione del successivo comma 7 dell'art. 21, invocato dalla difesa dell'appellante nella parte in cui stabilisce che la deroga all'omogeneità delle competizioni sportive valga per la "successiva stagione sportiva".

Come correttamente affermato dal Giudice Sportivo nella decisione qui impugnata, l'espressione "successiva stagione sportiva" (art. 21, comma 7) individua soltanto il momento in cui la squalifica si converte e, in deroga alla regola dell'omogeneità, diventa eseguibile nella nuova competizione di approdo, qui la Coppa Italia Serie C; una volta verificatasi tale conversione, la squalifica rimane pendente a tempo indeterminato nell'ordinamento sportivo, finché l'atleta non la sconta effettivamente, in ossequio al principio di effettività.

D'altronde, dove il legislatore ha inteso porre un limite temporale agli effetti ed alla eseguibilità delle sanzioni nei confronti dei calciatori, lo ha fatto in termini espliciti (si veda l'art. 19, ultimo comma, C.G.S., per il quale le ammonizioni non cumulatesi in squalifica "divengono inefficaci al termine della stagione sportiva").

Infine, non vi è spazio per il sindacato di proporzionalità e ragionevolezza sulla sanzione della perdita della gara, come richiesto dalla società appellante.

Dalla piana lettura dell'art. 21 C.G.S. si trae la regola che la partecipazione alla gara di un calciatore squalificato costituisce condotta illecita e comporta, a carico della società che impiega in gara ufficiale il calciatore, la sanzione speciale della perdita della gara, come disposto dall'art. 10, comma 6 - lett. a), C.G.S., dovendo ritenersi che, sul piano sistematico, la perdita della gara non ha carattere punitivo o "sostanzialmente penale", ma risponde ad una finalità ripristinatoria della condizione della squadra avversaria lesa dalla partecipazione illegittima del calciatore squalificato.

Ne discende l'infondatezza del reclamo, in relazione a tutte le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 12/CIT del 24 agosto 2026: sanzione della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore del Grosseto, squalifica del calciatore Mastrantonio per una ulteriore giornata effettiva di gara, condannato del Guidonia Montecelio al pagamento di un'ammenda di € 500,00.

Le spese processuali del presente giudizio possono essere compensate, per la complessità e parziale novità delle questioni esaminate.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Savio Picone — Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0007/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0009/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Savio Picone - Vice Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0009/CSA/2026-2027, proposto dal Sig. Mandorlini Davide, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 10/DIV del 08.09.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.09.2026, l'Avv. Daniele Cantini ed udito l'Avv. Francesca Auci in sostituzione dell'Avv. Cesare Di Cintio;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Davide Mandorlini, ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 10/DIV del 08.09.2026), in relazione alla gara del Campionato di Serie C - Lega Pro, Pescara/Ravenna del 06.09.2026.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato al Sig. Davide Mandorlini, l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche Federali ed a rappresentare la società in ambito Federale, a tutto il 22 settembre 2026 con ammenda di € 500,00.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente rivolgendo loro un gesto offensivo per contestarne l'operato. Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente della panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva)."

Il Sig. Davide Mandorlini ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo ritenendo l'insussistenza della condotta irriguardosa a lui contestata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), C.G.S., in quanto la gestualità descritta nel rapporto di gara, valutata nelle sue concrete modalità e nel contesto nel quale è maturata, non presenta carattere univocamente offensivo od irriguardoso nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale.

La difesa dell'odierno reclamante ritiene che la descrizione del gesto descritta dal Direttore di Gara non sia sufficiente ad integrare gli estremi della fattispecie contestata.

Infatti, nel rapporto di gara non viene precisato quale specifico movimento delle braccia avrebbe concretamente compiuto il

reclamante, né risultano proferite espressioni, ingiuriose ed irrispettose nei confronti degli Ufficiali di Gara.

Il movimento delle braccia costituisce una forma di comunicazione gestuale suscettibile di assumere significati differenti a seconda delle effettive modalità, può rappresentare una manifestazione spontanea di stupore, incredulità, frustrazione o sconforto rispetto alla decisione arbitrale, senza necessariamente tradursi in una condotta direttamente rivolta agli ufficiali di gara con finalità offensive, denigratorie od irriguardose.

In considerazione di quanto sopra, vi sarebbe stato un chiaro ed evidente travisamento dei fatti e della condotta del reclamante da parte degli Ufficiali di Gara che avrebbero mal interpretato il comportamento e la gestualità del dirigente.

Il reclamante, con il ricorso introduttivo, chiede a questa Corte, in via principale, l'annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, per l'insussistenza della condotta irriguardosa, ed in via subordinata, la rideterminazione della sanzione in senso più favorevole valorizzando, ai sensi dell'art. 13 C.G.S., le ulteriori circostanze attenuanti, in aggiunta a quella già riconosciuta dal Giudice Sportivo, applicando la misura minima di giustizia, individuata in due giornate effettive di gara, eventualmente disponendo la sostituzione o conversione di parte della sanzione in ammenda.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 settembre 2026, è comparso il difensore del reclamante, Avv. Francesca Auci, in sostituzione dell'Avv. Cesare Di Cintio, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per le seguenti ragioni.

La Corte ben consapevole del principio espresso dall'art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di "piena prova" attribuita dall'Ordinamento Sportivo alle dichiarazioni rese dagli Ufficiali di Gara all'interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l'arbitro della gara in questione.

Il Sig. Gianluca Renzi, arbitro della gara Pescara/Ravenna del 06.09.2026, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha precisato, in merito alla gestualità del reclamante al termine del controllo FVS (Football Video Support), che questa è consistita nell'alzare, per ben due volte, le braccia dal basso verso l'alto fino a dietro la testa in segno di disapprovazione "mandando" così, lui ed il Quarto Ufficiale, "a quel paese". Nella circostanza però non è stata percepita alcuna espressione verbale proveniente dal Sig. Mandorlini.

Alla luce della precisazione resa dal Direttore di Gara, questo Collegio ritiene che non vi siano elementi certi ed univoci che quanto recepito dall'arbitro rappresenti una palese mancanza di riguardo o di rispetto verso la sua persona, ben potendo il gesto rappresentare una manifestazione, non offensiva, ma di mera protesta riguardo ad una decisione arbitrale, priva quindi di carattere ingiurioso.

La condotta del reclamante durante la gara in questione, deve comunque essere sanzionata in quanto nella fattispecie il reclamante ha oggettivamente tenuto un comportamento di disapprovazione, uscendo dall'area tecnica, protestando platealmente per la decisione presa dal Direttore di Gara.

La Corte, sulla base di quanto precede, valutato e tenuto conto di tutte le circostanze idonee ad attenuare la sanzione disciplinare oggetto di gravame, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo proposto dal Sig. Davide Mandorlini riducendo la sanzione dell'inibizione fino al 17.09.2026.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione fino al 17.09.2026.

Conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Daniele Cantini

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0008/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0005/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Paolo Tartaglia - Componente

Sara Di Cunzolo - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0005/CSA/2026-2027 proposto dal calciatore Marco Balzano con l'Avv. Cesare Di Cintio, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale c/o LICP con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. N. 3/DIV del 25.08.2026, in relazione ai fatti riferiti alla gara valevole per il Campionato di Serie C Girone A Folgore Caratese A.S.D. -Dolomiti Bellunesi del 24.08.2026, per essergli stata inflitta la squalifica per tre giornate effettive di gare;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 09.09.2026, tenutasi in videoconferenza, l'avv. Sara Di Cunzolo e udito l'Avv. Francesca Auci per il reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Marco Balzano ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittegli, in relazione alla gara Folgore Caratese – Dolomiti Bellunesi, del 24.08.2026, con decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 3/DIV del 25/8/2026, chiedendo l'accoglimento del reclamo, anche parziale in relazione alla condotta ascritta, e comunque l'annullamento del provvedimento con rideterminazione della sanzione, tenuto conto di tutte le circostanze concrete del fatto e della condotta.

In data 25.08.2026 veniva pubblicato il Comunicato, in cui l'Arbitro dà atto di aver proceduto all'espulsione sulla base della segnalazione dell'Assistente, per condotta violenta, rinviando a quanto riportato nel referto, ove si può leggere che "*Al 26' del secondo tempo il calciatore n. 11 Balzano Marco della Società Folgore Catarese, a gioco fermo, all'altezza della linea mediana, discuteva verbalmente con un calciatore avversario, trattenendosi leggermente la maglia a vicenda per qualche secondo. Poco dopo il calciatore n.11 Balzano Marco reagiva, colpendo con un pugno di media intensità all'altezza del costato. L'avversario cadeva a terra, rendendo necessario l'intervento dei sanitari, e proseguiva successivamente la gara*".

Con il reclamo, per tutte le ragioni ivi diffusamente esposte, viene chiesto di derubricare la condotta sanzionata da violenta ad antisportiva o, in subordine, di concedere le attenuanti ai sensi dell'art. 13 C.G.S.; in ogni caso con riduzione della sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente osservato, quanto alla condotta, come non sia condivisibile la ricostruzione svolta dal reclamante e tanto per due ordini di ragioni.

In primo luogo, la condotta ascritta al calciatore risulta documentalmente provata dal referto e da quanto riportato dettagliatamente

dall'Assistente che ha rilevato esattamente che, a gioco fermo, il Balzano discuteva animatamente con un avversario, con il quale si tratteneva vicendevolmente la maglia, sino a che lo stesso Balzano non reagiva, *"colpendo con un pugno di media intensità all'altezza del costato. L'avversario cadeva a terra, rendendo necessario l'intervento dei sanitari".*

Null'altro - e meno che mai tutto quanto di più rivelato con il ricorso - veniva osservato e riportato nel referto che, come noto, gode di fede privilegiata, ai sensi dell'art. 61, co. 1 C.G.S., secondo il quale esso fa *«piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare»*.

Ancorché si sia trattato di un gesto di 'reazione', considerato che il gioco era fermo ed il pugno chiaramente intenzionale e volontario, nonché idoneo a ledere il calciatore avversario, indipendentemente dalle conseguenze più o meno durature determinatesi, la condotta del Balzano è effettivamente qualificabile come violenta. E tanto in base anche al consolidato orientamento di questa Corte (ben riassunto da ultimo in decisione n. 19/CSA/2025-2026).

La Corte ritiene, tuttavia, di poter valorizzare nel caso specifico il fatto che si sia trattato di una reazione ad una provocazione dell'avversario con il quale il Balzano stava animatamente discutendo, come chiarito inequivocabilmente dal referto dell'Assistente, con conseguente applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1 lett. a) C.G.S..

La sanzione di tre giornate effettive di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo va, quindi, ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Sara Di Cunzolo — Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0009/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0012/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Arnaldo Morace Pinelli - Componente

Roberto Benedetti - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0012/CSA/2026-2027 proposto dal Sig. Denis Tonucci (Vis Pesaro) in data 11.09.2026;

per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. uff. n. 10/DIV dell'8.09.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 16 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Roberto Benedetti e udito l'Avv. Carlo Vitalini Sacconi per il Sig. Denis Tonucci;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con il reclamo proposto, il sig. Denis Tonucci, calciatore della società Vis Pesaro, ha impugnato la decisione del Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 10/DIV dell'8 settembre 2026, con la quale gli è stata irrogata, all'esito della partita Vis Pesaro/Ostiamare del 5 settembre 2026 (3ª giornata di andata del campionato di Serie C Sky Wifi, stagione sportiva 2026/2027), la sanzione della squalifica per tre gare effettive, con la seguente motivazione: *"per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone distante, lo colpiva con il gomito sullo zigomo, allargando il braccio, senza provocargli conseguenze.*

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato (palesemente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco".

Dopo aver esposto la propria versione del fatto, il reclamante si duole della qualificazione datane dal Giudice sportivo come "condotta violenta" ex art. 38 C.G.S. e della conseguente sanzione applicata pari a tre giornate di squalifica.

In particolare, fa presente che l'episodio presenta tutti gli elementi tipici della meno grave "condotta gravemente antisportiva" di cui all'art. 39 C.G.S., considerato che lo stesso Giudice sportivo, nel motivare il provvedimento impugnato, ha espressamente riconosciuto che "*non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco* " (il calciatore che ha subito il colpo, infatti, è rimasto regolarmente in campo e ha terminato la partita) e che il gesto contestato si è inserito, per stessa ammissione del Direttore di gara, in un'azione di gioco protesa alla conquista dello spazio di controllo su un pallone aereo di lì a poco giocabile.

Sottolinea, inoltre, l'assenza, nel caso di specie, dell'elemento psicologico proprio della condotta violenta, ossia dell'intenzione e volontarietà di arrecare un danno fisico all'avversario, peraltro non prodottosi.

Citando vari precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ribadisce che la mancanza degli elementi psicologici (la volontà specifica di arrecare danno — che implica consapevolezza e finalità lesive) e fattuali (il danno stesso o la sua potenzialità) che, nel caso di specie, non ricorrono assolutamente, consentono di inquadrare l'episodio come condotta gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S., per la quale, come noto, è previsto un minimo edittale di due giornate di squalifica, quando è "*un'azione meramente negligente e/o imprudente nel contesto di un contrasto, conseguenza dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco*" (CSA, I Sez., decisione n. 0025/CSA/2025-2026).

Applicando tali coordinate al caso di specie, non può non rilevarsi come il gesto del Sig. Tonucci sia maturato, per stessa ammissione dell'arbitro (di cui al supplemento di referto), in un'azione di gioco protesa alla conquista dello spazio di controllo su un pallone di lì a poco giocabile, e non già a gioco fermo o comunque in un momento avulso dalla dinamica agonistica. Manca, pertanto, quell'*animus nocendi* che costituisce l'elemento psicologico tipico e imprescindibile della condotta violenta, dovendosi piuttosto ravvisare, tutt'al più, un'azione imprudente e sproporzionata rispetto alle esigenze di gioco, perfettamente sussumibile nel paradigma dell'art. 39 C.G.S.

Fermo e ribadito tutto quanto sopra esposto, anche a voler ritenere corretta la qualificazione della condotta come violenta ex art. 38 C.G.S., la sanzione irrogata risulterebbe comunque eccessiva alla luce delle circostanze attenuanti (già in parte) richiamate dallo stesso Giudice sportivo nella motivazione del provvedimento impugnato e cioè che:

- la condotta è stata un semplice movimento volto a prendere posizione e a guadagnare spazio, allargando il braccio nel tentativo di aumentare la propria figura e controllare il pallone da gara prima dell'avversario, e non già un gesto deliberatamente diretto contro la persona di quest'ultimo;

- la condotta è stata di lieve entità "non procurava alcuna conseguenza [sul calciatore della squadra avversaria] che rimaneva in campo";

- la condotta è stata limitata a un gesto isolato e istintivo, maturato nella concitazione di un'azione di gioco con il pallone da gara ancora in fase di caduta;

- il gioco è ripreso regolarmente senza particolari interruzioni;

- all'episodio e al conseguente provvedimento arbitrale non sono seguite contestazioni, diverbi o altre forme di reazione "sopra le righe", tra i due calciatori e/o da parte del Sig. Denis Tonucci nei confronti del Direttore di gara.

Conclude chiedendo:

- in via principale, riqualificare la condotta contestata come "condotta gravemente antisportiva" ex art. 39 C.G.S. e, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui in narrativa, ridurre a n. 1 (una) gare effettiva la sanzione della squalifica comminata al Sig. Denis Tonucci dal Giudice sportivo con la decisione impugnata;

- in via subordinata, riqualificare la condotta contestata come "condotta gravemente antisportiva" ex art. 39 C.G.S. e ridurre a n. 2 (due) gare effettiva la sanzione della squalifica comminata al Sig. Denis Tonucci dal Giudice sportivo con la decisione impugnata;

- in via ancor più gradata, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui in narrativa, ridurre a n. 2 (due) gare effettive la sanzione della squalifica comminata al Sig. Denis Tonucci dal Giudice sportivo con la decisione impugnata, in ragione delle circostanze attenuanti di cui in narrativa.

- In via istruttoria, si chiede di essere sentiti.

All'odierna udienza è intervenuto il difensore del calciatore, Avv. Carlo Vitalini Sacconi, che ha brevemente ribadito il contenuto del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La decisione del Giudice sportivo è scaturita dal referto arbitrale e dalla successiva precisazione effettuata dall'arbitro a richiesta dello stesso Giudice. Quest'ultimo ne ha tratto la convinzione che il fatto potesse essere inquadrato nella "condotta violenta" prevista e punita dall'art. 38 C.G.S. con la conseguente sanzione applicata di tre giornate di squalifica.

Eccepisce invece il reclamante, per i motivi sopra brevemente riassunti, che la qualificazione più idonea del fatto sarebbe quella della “condotta gravemente antisportiva” di cui all'art. 39 C.G.S.

In effetti, sulla base del referto di gara, come successivamente integrato dall’arbitro a richiesta del primo giudice, questa Corte ritiene che il comportamento tenuto nell’occasione dal calciatore possa essere ricondotto alla fattispecie gravemente antisportiva prevista e sanzionata dall’art. 39 del C.G.S.

Infatti, il gesto compiuto dal calciatore non ha avuto le conseguenze tipiche della condotta violenta, è avvenuto in occasione di un’azione di gioco in corso di sviluppo, mentre il pallone stava arrivando nella disponibilità del calciatore ed in quella del suo avversario, quando entrambi stavano prendendo posizione per ricevere al meglio il rilancio della difesa. Non si ravvisano, quindi, intenti particolarmente violenti di causare all’avversario danni fisici (che peraltro non ci sono stati), ma un comportamento scomposto finalizzato ad avvantaggiarsi nel ricevimento del pallone, che tuttavia eccede la misura consentita della normalità agonistica, tanto da indurre l’arbitro a fischiare il fallo e decidere per l’espulsione.

In accoglimento, pertanto, della richiesta formulata in via subordinata, il reclamo proposto può essere ritenuto fondato nei limiti sopra esposti e, di conseguenza, riqualificato il comportamento come condotta gravemente antisportiva, la sanzione da ritenersi più congrua al fatto accaduto è quella della squalifica di 2 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Roberto Benedetti — Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0010/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0008/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio - Presidente

Leonardo Salvemini - Componente

Gianluca Di Vita - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0008/CSA/2026-2027 proposto dal sig. Domenico Tedesco in data 15.09.2026,

avverso la decisione di cui al Com. Uff. n. 30 dell'8 settembre 2026 del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Serie A;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 18 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il dott. Gianluca Di Vita e udito l'Avv. Federico Menichini per la parte reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con preannuncio di reclamo e successivo reclamo depositati, rispettivamente, il 9 settembre 2026 e il 15 settembre 2026, con acquisizione dei documenti ufficiali (rapporto della Procura federale e referto arbitrale, entrambi versati in atti il 10 settembre 2026), la parte reclamante impugna la decisione del Giudice sportivo in epigrafe, pubblicata in data 8 settembre 2026, relativa alla gara valevole per la terza giornata del campionato di Serie A tra Bologna e Sassuolo, disputata il 6 settembre 2026 presso lo Stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna.

Con tale decisione veniva irrogata al Sig. Domenico Tedesco, allenatore del Bologna F.C. 1909, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00), con la seguente motivazione: "*per avere, al 49° del secondo tempo, dopo il provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione gravemente irrispettosa, reiterando tale atteggiamento al termine della gara, negli spogliatoi; prima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale*".

Giova aggiungere che:

- nel rapporto della Procura federale si dà atto che, al momento dell'espulsione, avvenuta al 49° minuto del secondo tempo, il Sig. Tedesco si rivolgeva all'arbitro Sig. Marco Di Bello con l'espressione "*che c…. guardi*", ripetuta tre-quattro volte; che, a fine gara, all'ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, dapprima il Presidente del Bologna Sig. Joey Saputo si rivolgeva al medesimo arbitro con la frase "*bravo, complimenti, siete tre pezzi di scemi*" e, subito dopo, il Sig. Tedesco, che attendeva il Direttore di gara davanti alla porta del proprio spogliatoio, si rivolgeva nuovamente allo stesso con la frase "*che c… guardi*", ripetuta tre volte;

- dal referto arbitrale emerge che il tecnico veniva espulso al 49° minuto del secondo tempo con la seguente motivazione: "*Su segnalazione del IV Ufficiale in quanto, a seguito di una mia decisione, protestava saltando e agitando le braccia e, a gioco interrotto, reiterava la protesta calciando uno dei palloni a bordo campo. Alla notifica del provvedimento di espulsione mi diceva ripetutamente 'che c…. guardi'. Al termine della gara, mentre rientravo nel mio spogliatoio, lo incrociavo fuori dallo spogliatoio del*

Bologna e lo stesso continuava ad urlarmi contro 'che c…. guardi'".

L'istante deduce le seguenti censure.

In primo luogo, afferma che la condotta sanzionata sarebbe consistita in una manifestazione di dissenso, sebbene eccessivamente veemente ma — in tesi — non offensiva né irriguardosa, dovuta soprattutto alla concitazione del momento e alla frustrazione agonistica tipica degli ultimi istanti della gara, occasionata dalla mancata assegnazione di un calcio di punizione in favore della propria squadra al limite dell'area di rigore avversaria (episodio cui seguiva un'azione di contropiede del Sassuolo, conclusasi con un tiro non distante dalla porta del Bologna), nel contesto di un delicato derby tra compagini emiliane, per una squadra reduce da due sconfitte nelle prime giornate di campionato e bisognosa di punti.

Ritiene, in particolare, che la condotta sarebbe stata direttamente collegata alla decisione arbitrale di non assegnare il calcio di punizione nella fase finale della gara e che, pertanto, la sanzione sarebbe sproporzionata rispetto alla reale gravità dell'episodio.

Deduce, altresì, l'erronea qualificazione del fatto da parte del Giudice sportivo, poiché il comportamento non potrebbe ritenersi irriguardoso, ma andrebbe ricondotto ad una forma di critica — sia pure poco ortodossa e caratterizzata da linguaggio gergale — verso una scelta arbitrale immediatamente percepita come ingiusta, senza mai trasmodare in un atto irriverente verso la persona del direttore di gara.

Lamenta, inoltre, l'eccessiva sproporzione della sanzione alla luce di altre decisioni del Giudice sportivo e della Corte sportiva d'Appello nazionale indicate nel reclamo, che, per condotte assertivamente più gravi, avrebbero applicato sanzioni meno afflittive.

Invoca, infine, la circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), C.G.S., consistente nella resipiscenza mostrata immediatamente dopo la gara, nel corso di un'intervista in cui dichiarava di volersi scusare con il pubblico per l'espulsione e per aver calciato il pallone in direzione della propria panchina; in via gradata, richiede l'applicazione dell'art. 13, comma 2, C.G.S.

Conclude chiedendo, in via principale, di ridurre la squalifica da due a una giornata effettiva di gara, con mantenimento dell'ammenda di € 5.000,00; in via subordinata, di commutare la seconda giornata di squalifica in sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia, da sommare all'ammenda già irrogata.

Il reclamo è stato trattato all'udienza del 18 settembre 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito esposte.

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., i rapporti degli Ufficiali di gara e i relativi supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, sicché la rappresentazione dei fatti acclarata nel referto non può essere superata da una diversa ricostruzione di parte, salvo il caso eccezionale in cui il contenuto del referto non offra elementi chiari e coerenti (in tal senso, C.S.A., Sez. III, dec. n. 0158/CSA/2025-2026). Nel caso di specie, il referto arbitrale e il rapporto della Procura federale attestano in modo univoco che il tecnico, subito dopo l'espulsione, rivolgeva al Direttore di gara l'espressione scurrile indicata in fatto per più volte, reiterando l'atteggiamento al termine della gara negli spogliatoi. Tale ricostruzione, assistita da fede privilegiata, non è contestata e in ogni caso non risulta scalfita da alcun elemento di segno contrario, non potendo la parte reclamante contrapporvi una lettura meramente soggettiva dell'episodio.

Occorre, in via preliminare, ricostruire il quadro sanzionatorio di riferimento.

La condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara è prevista e punita dall'art. 36, comma 1, C.G.S., il quale, a seguito della modifica introdotta con Com. Uff. F.I.G.C. n. 165/A del 20 aprile 2023, stabilisce come sanzione minima — senza distinzione tra le due tipologie di condotta — la squalifica per quattro giornate effettive di gara o a tempo determinato, salva l'applicazione delle circostanze attenuanti o aggravanti. Tale inasprimento è indice della precisa volontà del codificatore sportivo di punire in forma particolarmente severa gli atteggiamenti inappropriati in danno degli ufficiali di gara (cfr. Sez. III, decisione n. 41/CSA/2025-2026).

A giudizio del Collegio, l'espressione rivolta al direttore di gara e per giunta ripetuta non può essere ricondotta ad un mero disappunto verso una singola decisione arbitrale, ma esprime una connotazione offensiva prima ancora che irriguardosa, ledendo la dignità e la professionalità dell'Ufficiale di gara. Essa integra dunque la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. In termini analoghi, questa Corte ha qualificato come gravemente irriguardose espressioni volgari rivolte all'arbitro (Sez. III, dec. n. 207/CSA/2025-2026, relativa a frase volgare e denigratoria

pronunciata avvicinandosi al Direttore di gara; Sez. III, dec. n. 219/CSA/2025-2026; Sez. III, dec. n. 183/CSA/2025-2026). Né vale invocare la natura "protestataria" del gesto: costituisce espressione irriguardosa, punibile nel minimo edittale, anche la frase che manifesti aperto discredito verso l'operato dell'arbitro, non potendo tale connotazione essere neutralizzata dal contesto emotivo (Sez. II, dec. n. 173/CSA/2025-2026).

Pertanto, non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui l'esternazione integrerebbe una mera – ancorché veemente – manifestazione di dissenso, priva di carattere offensivo o irriguardoso. Per costante orientamento di questa Corte, l'espressione scurrile direttamente rivolta al Direttore di gara configura la condotta ingiuriosa o irriguardosa di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., posta a salvaguardia dell'autorevolezza dell'arbitro e delle decisioni da lui assunte. In termini del tutto sovrapponibili al caso in esame sono state qualificate come irriguardose, e sanzionate nel minimo edittale di quattro giornate: l'espressione volgare rivolta all'arbitro dal tecnico (*"Ma come c… si fa ad arbitrare in questo modo. Vergognoso"*: C.S.A., Sez. III, dec. n. 186/CSA/2025-2026); l'espressione scurrile pronunciata dall'allenatore all'indirizzo dell'assistente (*"ma che rigore è, vaffa…"*: C.S.A., Sez. III, dec. n. 105/CSA/2025-2026); l'esternazione offensiva rivolta al Direttore di gara (*"ma che c… alzi fuorigioco, non capisci un c…"*: C.S.A., Sez. III, dec. n. 207/CSA/2025-2026). Il denominatore comune di tali precedenti – la presenza di un'espressione volgare direttamente indirizzata all'Ufficiale di gara – ricorre pienamente nella fattispecie in esame.

Non giova al reclamante il richiamo, per implicito operato, all'orientamento che riconduce alla mera protesta – e non alla condotta irriguardosa – le esternazioni prive di offesa diretta (così C.S.A., Sez. III, dec. n. 205/CSA/2025-2026, in ordine all'espressione *"Era fuorigioco di due metri, vergogna"*, ove peraltro il tecnico si era poi recato dall'arbitro per porgere le proprie scuse). Proprio la comparazione con tale precedente conferma, per differenza, la correttezza della qualificazione operata dal Giudice sportivo: difatti, nella vicenda odierna l'espressione ha contenuto oggettivamente scurrile, è stata rivolta direttamente al Direttore di gara ed è stata reiterata negli spogliatoi, così collocandosi con evidenza al di fuori dell'alveo della semplice, per quanto censurabile, protesta.

Priva di pregio è la censura secondo cui la condotta, essendo stata qualificata dal Giudice sportivo come "gravemente irrispettosa" e non "gravemente irriguardosa", esulerebbe dalla fattispecie di cui all'art. 36 C.G.S. e andrebbe ricondotta ad una più tenue forma di critica.

Il discrimine decisivo non risiede pertanto nell'etichetta lessicale adoperata nel referto, bensì nella direzione diretta dell'offesa all'ufficiale di gara e nel superamento del diritto di critica: là dove l'espressione, ancorché definita “irrispettosa” (termine che non trova specifico riconoscimento nel C.G.S.), sia direttamente rivolta al direttore di gara e abbia contenuto scurrile, essa integra a pieno titolo la condotta irriguardosa dell'art. 36 (dec. n. 186/CSA/2025-2026, che ha qualificato come irriguardosa una frase “irrispettosa e volgare” rivolta al Direttore di gara). La diversa aggettivazione impiegata nel comunicato ufficiale è irrilevante ai fini della qualificazione giuridica del fatto e non muta la natura — oggettivamente irriguardosa, se non addirittura ingiuriosa — dell'espressione proferita.

Non assume rilievo scriminante o attenuante la circostanza che la condotta sia stata determinata dalla mancata concessione del calcio di punizione in favore della propria compagine.

Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'eventuale errore – anche tecnico – dell'arbitro non può costituire circostanza attenuante della condotta irriguardosa, non potendo la reazione del tesserato trovare giustificazione in una decisione arbitrale reputata sfavorevole (in tal senso, C.S.A., Sez. III, dec. n. 52/CSA/2025-2026). La particolare posta in palio e la concitazione del finale di gara, del pari, non elidono il disvalore della condotta, gravando anzi sull'allenatore – figura di indubbio maggior rilievo nel contesto della competizione, dalla quale è lecito attendersi un più elevato grado di autocontrollo e rispetto – un più stringente dovere di condotta esemplare (in argomento, C.S.A., Sez. III, dec. n. 41/CSA/2025-2026).

Il motivo con cui si lamenta la sproporzione della sanzione e se ne invoca la riduzione a una sola giornata è infondato.

Come noto, l’art. 12 del C.G.S. – in virtù del quale gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023).

L’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività” (C.F.A., Sez. I, 67/2025-2026). Difatti, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito – nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza un’effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta.

La condotta ingiuriosa o irriguardosa verso gli Ufficiali di gara è punita dall'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., con la sanzione

minima di quattro giornate di squalifica.

Ne discende che quella in concreto irrogata dal Giudice sportivo – due giornate – si colloca ampiamente al di sotto del minimo edittale e presuppone, di per sé, l'avvenuto riconoscimento, in favore del reclamante, delle circostanze del caso concreto idonee a giustificare la riduzione della misura interdittiva: la contenuta afflittività della pena inflitta postula, cioè, che il primo giudice abbia già valorizzato, in senso mitigatorio, il contesto agonistico e la concitazione del momento (in termini, C.S.A., Sez. III, dec. n. 104/CSA/2025-2026; Sez. III, dec. n. 3/CSA/2026-2027). Le medesime attenuanti oggi invocate risultano, pertanto, già assorbite e scontate nel trattamento sanzionatorio applicato, che non solo non è sproporzionato per eccesso, ma appare anzi improntato a evidente favore.

Non si ravvisa, del resto, contrasto della presente decisione con i precedenti di questa Corte invocati dal reclamante per i quali veniva, invero, confermata la sanzione della squalifica per due giornate di gara, quindi la medesima sanzione irrogata al reclamante (il quale non contesta la legittimità dell'ammenda).

Tra l'altro, occorre rilevare:

- quanto alla decisione n. 104/CSA/2025-2026 (Lecce-Como del 27 dicembre 2025), con cui è stata confermata la squalifica per due giornate del tecnico Sig. Eusebio Di Francesco ("*Al 23' 1°T richiamavo l'attenzione dell'arbitro per far espellere l'allenatore [...], il quale, in segno di protesta ad una decisione tecnica assunta dal collega, a gioco fermo lanciava con forza una bottiglietta d'acqua in aria offendendo l'arbitro a voce alta con frasi del tipo: 'vergognati, stai facendo lo stesso schifo fatto a Roma, testa di c...'. Inoltre, dopo che l'arbitro esibiva il cartellino rosso, prima di abbandonare il recinto di gioco continuava a protestare con veemenza e gestualità accesa nei miei confronti utilizzando frasi del tipo: 'era fallo vi dovete svegliare, ti devi vergognare*"; cfr. referto arbitrale), in quel caso veniva comminata la medesima sanzione di due giornate di squalifica qui applicata al reclamante, a fronte, peraltro, di una condotta che non presenta la medesima reiterazione: nel caso del Sig. Tedesco, infatti, l'espressione offensiva è stata pronunciata tre-quattro volte a bordo campo e nuovamente ripetuta per tre volte nella zona spogliatoi, in un secondo e distinto momento;

- in senso contrario a quanto sostenuto nel reclamo, va richiamato il precedente di questa Corte (C.S.A., Sez. III, dec. n. 207/CSA/2025-2026), in cui è stata ritenuta legittima la squalifica per quattro giornate per l'uso di espressioni irriguardose e caratterizzate da turpiloquio, del tutto analoghe a quelle adoperate nella presente fattispecie (*"ma che c…alzi fuorigioco, non capisci un c..."*);

- quanto alla decisione n. 116/CSA/2021-2022 (Sassuolo-Napoli del 1° dicembre 2021), con cui è stata confermata la squalifica per due giornate del tecnico Sig. Luciano Spalletti ("*per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose, infrazione rilevata da un Assistente; recidivo*"), la Corte ebbe espressamente a rilevare che " *la reiterazione (tre volte) della frase, indipendentemente da come la si voglia configurare e interpretare nell'unicità o meno della condotta, appare grave anche perché rafforzata da locuzione ulteriormente volgare*": principio che, lungi dal sostenere la tesi del reclamante, ne conferma l'infondatezza, atteso che proprio la reiterazione — nel caso di specie addirittura più marcata — costituisce elemento di aggravamento, e non di attenuazione, della condotta.

Non è ravvisabile la circostanza attenuante dell'ammissione di responsabilità di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), C.G.S. Tale attenuante esige elementi fattuali precisi, oggettivi e verificabili e valorizza la resipiscenza e la leale adesione dell'incolpato al principio di verità.

Nella specie, la dichiarazione resa in sede di intervista, per un verso, è successiva e generica e, per altro verso, si appunta essenzialmente sulla circostanza del calcio al pallone e sull'espulsione, e non già sulla specifica espressione scurrile rivolta al Direttore di gara, che ne costituisce il fatto sanzionato; essa non integra, dunque, un riconoscimento pieno e circostanziato della condotta irriguardosa.

Deve, del resto, distinguersi il caso odierno da quello in cui le scuse siano state spontaneamente e tempestivamente porte alla persona offesa, condotta che esprime resipiscenza idonea a militare per l'applicazione della misura minima (così C.F.A., Sez. I, n. 145/CFA/2025-2026): nel caso in esame difetta qualsivoglia scusa diretta all'arbitro, nell'immediatezza o successivamente, e la mancata dimostrazione della presentazione di scuse all'Ufficiale di gara osta, di per sé, al riconoscimento dell'attenuante (in termini, C.S.A., Sez. II, dec. n. 174/CSA/2025-2026).

Non è invocabile neppure l'ulteriore diminuzione ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., sia perché le circostanze del contesto agonistico risultano – come detto – già valorizzate nella determinazione sub edittale operata dal Giudice sportivo, con conseguente preclusione di una duplice considerazione degli stessi elementi in chiave mitigatoria, sia perché la reiterazione dell'atteggiamento

negli spogliatoi denota una condotta non occasionale, incompatibile con quella "ridotta portata irriguardosa" che sola giustifica l'operatività dell'attenuante innominata (cfr. C.S.A., Sez. III, dec. n. 81/CSA/2025-2026). Si ribadisce infatti che lo stato di tensione agonistica e il nervosismo non hanno rilievo scriminante, tanto più a fronte di una condotta reiterata (Sez. III, dec. n. 41/CSA/2025-2026; Sez. II, dec. n. 173/CSA/2025-2026).

È infine infondata la domanda subordinata volta alla commutazione della seconda giornata di squalifica in sanzione pecuniaria. La squalifica per giornate effettive di gara costituisce, per la fattispecie di cui all'art. 36 C.G.S., la sanzione tipica e non fungibile con l'ammenda, non essendo previsto, per i tecnici, alcun meccanismo di conversione della misura interdittiva in sanzione pecuniaria; la richiesta si risolve, pertanto, in un'istanza priva di base normativa.

Conclusivamente, il reclamo deve essere respinto e, per l'effetto, va confermata la decisione impugnata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Gianluca Di Vita — Antonino Savo Amodio

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0011/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0007/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Massimo Vasquez Giuliano - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0007/CSA/2026-2027, proposto dal calciatore Osorio Otero Adrian in data 14.09.2026,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 14 del 08.09.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.09.2026, l'Avv. Massimo Vasquez Giuliano.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Osorio Otero Adrian ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive inflitta dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale in relazione alla gara valida per il Campionato di Serie D – Girone G, Paganese Calcio 1926 / UniPomezia 1938, disputata in data 6.09.2026 allo Stadio Comunale di Pagani (SA).

Il Giudice sportivo ha così motivato la sanzione nei confronti del giocatore: "*Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara*".

In riforma dell'impugnata delibera, il calciatore chiede la sensibile riduzione della squalifica, assumendo, in sostanza, di aver reagito ai danni dell' arbitro, che poco prima lo aveva ammonito, solo perché sopraffatto e negativamente condizionato dalla particolare tensione agonistica dei momenti finali della gara (si era, infatti, al minuto 45 + 3 del secondo tempo regolamentare). Il reclamante, in ogni caso, adduce di aver raggiunto l'arbitro nello spogliatoio a fine partita, ammettendo la propria responsabilità e porgendo le sue scuse; tutto puntualmente annotato nel referto e di conseguenza valutabile ai fini dell' invocata rimodulazione della sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti - *in primis* il referto arbitrale, come noto fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art 61, comma 1, CGS -, valutate le motivazioni addotte, ritiene acclarata la responsabilità del calciatore in ordine ai fatti in contestazione, peraltro ampiamente ammessi. Ciononostante, pur escludendo che la tensione agonistica del fine gara possa rappresentare di per sé un elemento in grado di edulcorare il disvalore della condotta contestata, osserva che l' ammissione di responsabilità del calciatore, unitamente al suo tempestivo ravvedimento - nell'occasione comprovato dalle scuse rivolte all'arbitro all'interno del suo spogliatoio e da quest'ultimo riportate nel referto di fine gara - siano da ritenere un chiaro sintomo di resipiscenza da valorizzare ai fini della concessione delle invocate attenuanti ex art. 13, comma 1, lett. e), C.G.S.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Massimo Vasquez Giuliano — Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0012/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0011/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Savio Picone - Vice Presidente

Arnaldo Morace Pinelli - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0011/CSA/2026-2027 del 14.09.2026 della società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. e del Sig. Daniele Faggiano per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 10/DIV dell'08.09.2026, che ha inflitto al Sig. Daniele Faggiano la sanzione dell'inibizione a tutto il 28.10.2026 in relazione alla gara US Salernitana 1919 s.r.l.-Cavese del 6 settembre 2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 23 settembre 2026 tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Arnaldo Morace Pinelli, sentiti l'Avv. Prof. Salvatore Sica e l'Avv. Pietro Iovine, nonché il sig. Faggiano personalmente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La U.S. Salernitana 1919 SRL ed il signor Daniele Faggiano hanno proposto reclamo avverso la sanzione dell'inibizione per il signor Daniele Faggiano a svolgere ogni attività in capo alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 28 ottobre 2026, inflitta dal giudice sportivo con il comunicato ufficiale numero 10/Div. dell'8 settembre 2026 per i fatti relativi alla gara Salernitana Cavese valevole per la terza giornata del campionato di serie C girone C 2026/2027.

Il provvedimento è così motivato: «*Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 28 ottobre 2026 Faggiano Daniele (Salernitana) per avere al termine della gara tenuto un comportamento non corretto e una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell'Osservatore e Organo tecnico, in quanto, mentre l'arbitro era a colloquio con quest'ultimo, entrava nello spogliatoio e rivolgeva all'Osservatori frasi irrispettose contestandone l'operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'articolo 13 comma 2 CGS, ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione dell'articolo 36, comma 2, CGS (r. Arbitrale)*».

Il referto arbitrale da atto delle frasi irrispettose. Ivi si legge: « *A fine gara il direttore sportivo della Salernitana, Daniele Faggiano, non inserito in distinta nella gara odierna, entrava nello spogliatoio arbitrale durante il colloquio con Osservatore ed Organo Tecnico (Nicola Ayroldi) e successivamente, puntando il dito verso quest'ultimo e alzando il tono di voce, gli rivolgeva tali parole: Ayroldi, quest'anno non mi piace la gestione, non ci stanno capendo niente questi, finiamola cazzo, ci vuole rispetto, mi sono rotto i coglioni*».

Il reclamante ha dedotto, in principalità, che, pur trattandosi di comportamento stigmatizzabile, sarebbe inapplicabile l'art. 36 CGS, in quanto l'espressione incriminata non è stata rivolta agli ufficiali di gara ed in ogni caso si tratterebbe di manifestazione di diritto di critica, dunque non censurabile. In ogni caso ha lamentato la mancata applicazione delle attenuanti. In subordine sarebbe

applicabile l'articolo 39, comma 3, che prevede l'inibizione per un mese, non essendo la frase proferita dal Faggiano ingiuriosa ma antisportiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni dei reclamanti ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

Effettivamente la frase pronunciata dal Signor Faggiano, indirizzata all'Ayroldi, Osservatore ed Organo Tecnico, additato anche con un dito, come si legge nel referto arbitrale, non è rivolta direttamente agli ufficiali di gara. Risulta quindi inapplicabile l'art. 36 CGS.

La gravità delle espressioni utilizzate, puntualmente riportate nel referto arbitrale che, notoriamente, in virtù del disposto dell'art. 61, co. 1 CGS, fa «*piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*», non consente tuttavia l'applicazione della scriminante del diritto di critica che richiede, tra i suoi requisiti essenziali, la continenza delle parole proferite, nella specie del tutto mancante.

Secondo questa Corte la fattispecie è effettivamente inquadrabile nell'articolo 39, comma 3, CGS, trovandoci in presenza di una condotta gravemente antisportiva compiuta in occasione di una gara, che comporta come sanzione minima l'inibizione per un mese. Attesa la volgarità e la gravità delle espressioni proferite non sono applicabili attenuanti.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione a tutto l'8.10.2026.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Arnaldo Morace Pinelli — Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0013/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0013/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Lorenzo Attolico - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 0013/CSA/2026-2027, promosso su reclamo del Sig. Paolo Tramezzani in data 11.09.2026;

per la riforma della decisione del Giudice sportivo (Delibera del Giudice sportivo presso la Divisione Serie A femminile professionistica Com. Uff. n. 20/DAF del 07.09.2026) avente ad oggetto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, inflitta in relazione alla gara Serie A Women's Cup F.C. Como Women/Como 1907 del 6.09.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all'udienza del 17 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Lorenzo Attolico e udito l'Avv. Alessandro Carella per il Sig. Paolo Tramezzani;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Paolo Tramezzani proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, inflittagli dal Giudice sportivo della Divisione Serie A femminile professionistica (Com. Uff. n. 20 del 7.9.2026), in relazione alla gara tra la F.C Como Women S.r.l. e la Como 1907 S.r.l. del 06.09.2026.

Con la predetta decisione, il Giudice sportivo così motivava il provvedimento: *"per avere, al 30° minuto del primo tempo, alzandosi dalla panchina e correndo verso il quarto ufficiale, rivolto nei suoi confronti espressioni ingiuriose"*.

Il reclamante, con il reclamo introduttivo, chiedeva, in via principale, l'annullamento integrale della squalifica inflittagli, non ricorrendo gli estremi per l'applicazione di alcuna sanzione disciplinare, e, in via subordinata, rideterminare la sanzione in misura sensibilmente inferiore o in quella più equa e proporzionata.

A sostegno della propria domanda, il reclamante, in estrema sintesi, sosteneva che il Giudice Sportivo avrebbe emesso una decisione *"viziata da un lato dall'inveridicità del comportamento contestatogli ("si alzava dalla panchina e correva verso il quarto ufficiale"), smentito da un video che veniva allegato agli atti, dall'altro, dalla totale genericità ed indeterminatezza dell'addebito verbale per omessa indicazione, da parte dell'arbitro, delle espressioni asseritamente ingiuriose"*.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 17 settembre 2026, per la parte reclamante, compariva l'Avv. Alessandro Carella, che si riportava.

Il reclamo veniva, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte sportiva d'appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte dal reclamante, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

La Corte, in via preliminare, considera, infatti, che il reclamo sia fondato e meriti accoglimento limitatamente alla mancata specificazione nel rapporto arbitrale dell'espressione qualificata come "ingiuriosa", la cui evidente genericità in effetti ha precluso al reclamante di svolgere una piena difesa sul punto e agli organi di giustizia sportiva di poter apprezzare in modo autonomo e indipendente la correttezza di tale qualificazione.

Di contro, nulla può essere deciso da questa Corte con riferimento al comportamento tenuto dal reclamante che, secondo il referto arbitrale, si sarebbe alzato dalla panchina, correndo verso il quarto assistente. Come è noto, infatti, il video allegato dal Sig.Tramezzani non può formare, nella specie, oggetto di prova ed essere, quindi, in alcun modo utilizzato dalla Corte, che deve ritenere il verbale dell'arbitro quale prova legale assistita da fede privilegiata.

Ciò detto, resta il fatto che il reclamante è stato espulso e, pertanto, deve per definizione scontare almeno una giornata di squalifica.

Conseguentemente, la sanzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo risulta troppo elevata e si ritiene, pertanto, di doverla ridurre ad una giornata effettiva di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata effettiva di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Lorenzo Attolico — Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0014/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0014/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Paolo Tartaglia - Componente (Relatore)

Savio Picone - Vice Presidente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0014/CSA/2026-2027 del 20 settembre 2026, proposto dal tesserato Devis Mangia, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 14/DIV del 14 settembre 2026;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

sentito il Quarto Ufficiale della gara Vado – Campobasso;

sentito il legale del reclamante, Avv. Alessandro Calcagno;

relatore nell'udienza del giorno 23 settembre2026 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia;

ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il tesserato Devis Mangia ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra Vado e Campobasso del 12 settembre 2026, gli è stata comminata la sanzione della squalifica per sei giornate effettive di gara: "*per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa che si è concretizzata in un contatto fisico e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale e per aver pronunciato ripetute espressioni blasfeme, in quanto: A) al fine di fargli interrompere il gioco per un giocatore rimasto a terra, si alzava dalla panchina correndogli incontro, lo prendeva per un braccio strattonandolo ripetutamente e proferendo nei suoi confronti parole irriguardose per contestarne l'operato e pronunciando ripetute espressioni blasfeme; B) per avere reiterato il predetto comportamento in quanto, dopo l'interruzione del gioco, alla richiesta di sedersi in panchina, proferiva ulteriori parole irrispettose nei suoi confronti e un'ulteriore espressione blasfema; C) alla notifica del provvedimento di espulsione gli si avvicinava con atteggiamento aggressivo puntandogli un dito contro e proferendo parole minacciose nei suoi confronti. Valutate la gravità della condotta posta in essere e le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., considerata la sanzione determinata nella misura minima di otto giornate quando si verifica un contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara, ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 1, lett. b), 37 e 39 C.G.S. e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.)".*

A sostegno dell'impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione, il reclamante ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, il reclamante, dopo aver proceduto ad una ricostruzione dell'accaduto, ha sostenuto la errata qualificazione della condotta da parte del Giudice Sportivo, con particolare riferimento alla applicazione dell'art. 36, comma 1 lett. b) e dell'art. 37 del C.G.S.

A dire dello stesso la sua condotta non sarebbe stata riconducibile nell'alveo della lett. b) del primo comma dell'art. 36 C.G.S. in

quanto non gravemente irriguardosa, non trattandosi di *"critiche dettate da una ritenuta errata valutazione tecnica arbitrale"* ed essendo il contatto fisico con il Quarto Uomo *"consistito in una semplice trattenuta e movimentazione dell'arto, non lesivo né violento"*.

Mancherebbe a dire del reclamante la "gravità" e il contatto fisico con la conseguenza che la condotta dello stesso dovrebbe essere derubricata sotto la lettera a) del medesimo articolo con proporzionale riduzione della squalifica.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 37 C.G.S. che sanziona l'utilizzo di espressione blasfema il reclamante ha sostenuto la inapplicabilità dello stesso in quanto non avrebbe utilizzato espressioni blasfeme, come emergerebbe dall'audio del video allegato al reclamo.

Infine, il reclamante ha dedotto l'erroneità dell'applicazione dell'art. 39 C.G.S. non sussistendo a suo dire una condotta antisportiva, ancor più se ritenuta grave.

Da ultimo il reclamante ha rilevato il fatto che il Giudice Sportivo, pur applicando le attenuanti generiche di cui all'art. 13 secondo comma C.G.S. non ha ritenuto di applicare l'ipotesi di attenuante specifica codificata al punto d) del primo comma del richiamato art. 13 il quale attenua le responsabilità per *"aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale"*.

Sentito il Quarto Ufficiale della gara Vado – Campobasso, nonché sentito il legale del reclamante, il reclamo è stato trattenuto in decisione all'udienza del 23 settembre 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto per i motivi che seguono.

La Corte, preliminarmente, evidenzia come i rapporti degli Ufficiali di gara *ex* art. 61, comma 1, C.G.S. facciano piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare.

Nella fattispecie il Quarto Ufficiale nel segnalare al Direttore di gara l'espulsione del sig. Mangia Devis così motivava nel suo referto *"al fine di fargli interrompere il gioco per un giocatore rimasto a terra, si alzava dalla panchina correndomi incontro, mi prendeva per un braccio strattonandomi ripetutamente e mi urlava 'cazzo digli di fermare porco dio, ma che cazzo fai dio cane'. Dopo l'interruzione del gioco, alla richiesta di mettersi in panchina mi urlava 'ma vuoi anche avere ragione dio cane, quello è a terra'. Alla notifica di espulsione mi puntava un dito contro urlandomi 'guarda cheti faccio prendere una bella denuncia'"*.

Tali fatti sono stati pienamente confermati dal Quarto Ufficiale nell'audizione tenutasi prima dell'udienza, come riferito al difensore del reclamante prima della discussione.

Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del puntuale referto del Quarto Uomo, la condotta tenuta nella circostanza dal tesserato deve essere qualificata come condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un Ufficiale di gara che si è concretizzata in un contatto fisico, anche esso confermato in termini di "strattonamento" dal Quarto Ufficiale, cui va aggiunta la condotta rappresentata dall'espressione blasfema, autonomamente sanzionabile ai sensi dell'art. 37 CGS.

Ne consegue che la squalifica di sei giornate effettive di gara irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua, in quanto l'applicazione della previsione dell'art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S., avrebbe dovuto portare ad una squalifica di otto giornate, pari al minimo edittale, che il Giudice Sportivo, proprio in considerazione delle attenuanti previste dall'art. 13 C.G.S., ha ridotto, determinandola in cinque giornate, cui si aggiunge una ulteriore giornata di squalifica, ai sensi dell'art. 37 C.G.S..

Quanto al mezzo audiovisivo allegato, la Corte rileva che non può essere preso in considerazione in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58, comma 1 e 61 comma 2 C.G.S., avrebbe potuto essere esaminato solo laddove si fosse trattato di uno scambio di soggetti sanzionati, ipotesi che nel caso di specie non ricorre.

Questa Corte, in considerazione di tutto quanto precede, ritiene condivisibile e corretta la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al tesserato Mangia Devis.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Paolo Tartaglia

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0018/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0016/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0016/CSA/2026-2027, proposto dalla società A.C. Mestre SSDARL in data 19.09.2026, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 17 del 15.09.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.09.2026, l'Avv. Andrea Galli;

Uditi il Sig. Matteo Settimo, Segretario Generale della società A.C. Mestre SSDARL e il Sig. Davide Gabrielli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C. Mestre SSDARL ha proposto reclamo avverso le sanzioni dell'ammenda e diffida alla società e inibizione al Sig. Davide Gabrielli, entrambe inflitte dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 17 del 15.09.2026), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone C, A.C. MESTRE - LUPARENSE F.C. del 12.09.2026.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto le sanzioni:

--dell'ammenda di Euro 2.300,00 e diffida alla società MESTRE SSDARL *"Per avere, propri sostenitori, al termine della gara, durante l'uscita dal terreno di gioco, lanciato un bicchiere di birra semipieno colpendo il Direttore di gara sul petto e rivolto alla Terna Arbitrale espressioni ingiuriose. I medesimi, inoltre lanciavano alcuni sputi all'allenatore della squadra avversaria che lo colpivano sulla spalla".*

--della inibizione fino al 15 novembre 2026 al Sig. GABRIELLI DAVIDE (MESTRE SSDARL) *"Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale".*

La società reclamante ha domandato l'accoglimento del reclamo e la riforma della decisione impugnata. In particolare, quanto alla posizione del sig. Gabrielli, la società ha svolto in modo articolato le seguenti deduzioni:

--contestazione del referto dell'Assistente Arbitrale, sostenendo che il dirigente non avrebbe mai pronunciato l'espressione *"siete scarsi"*, ma avrebbe unicamente manifestato un forte dissenso per una decisione arbitrale ritenuta erronea, con la frase *"non ne fischiate una di giusta"*;

--richiesta di riqualificazione della condotta da offensiva a meramente irriguardosa, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., sul presupposto che la frase sarebbe stata espressiva di protesta tecnica, ancorché veemente, ma non costituirebbe attacco personale all'ufficiale di gara;

--invocazione delle circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e), C.G.S., valorizzando il clima di forte concitazione creatosi a seguito di un episodio di gioco ritenuto erroneamente valutato dalla terna arbitrale; il carattere estemporaneo della reazione; l'asserita incensuratezza disciplinare del tesserato; la dedotta sproporzione della sanzione irrogata in primo grado;

--richiamo a supporto di video allegato al reclamo, che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe potuto contribuire a chiarire il contesto dell'episodio, lo stato di tensione e la reale portata delle espressioni attribuite al dirigente.

In sede di audizione, il sig. Gabrielli ha inoltre precisato di essere consapevole dell'inadeguatezza del proprio comportamento, ma di non aver offeso nessuno, così insistendo sulla tesi della non offensività della condotta.

Quanto alla sanzione inflitta alla società, il reclamo ha dedotto la non particolare lesività del comportamento dei sostenitori, definito come episodio isolato, privo di conseguenze dannose rilevanti, nonché la sproporzione della misura dell'ammenda e della diffida rispetto alla concreta consistenza dell'accaduto. La società ha, altresì, evidenziato l'adozione di presidi organizzativi e di controllo, con presenza di servizio d'ordine, forza pubblica e addetti alla sicurezza, ai fini dell'attenuazione della responsabilità disciplinare ex artt. 6 e 7 C.G.S.

La reclamante ha, quindi, concluso:

--in via principale, per la riqualificazione della condotta del sig. Gabrielli come irriguardosa e la conseguente riduzione della relativa inibizione al minimo;

--per la riduzione dell'ammenda inflitta alla società e la revoca della diffida;

--in via subordinata, per l'applicazione delle attenuanti e la massima riduzione possibile delle sanzioni.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 settembre 2026 è comparso, per la società reclamante, il Segretario Generale, Sig. Matteo Settimo, nonché il Sig. Davide Gabrielli personalmente, i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità. Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto, con aggravamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Sig. Gabrielli.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:

--PUBBLICO ED INCIDENTI – *"A fine gara durante l'uscita del tdg prima di entrare nel tunnel alcuni tifosi della società Mestre mi lanciavano un bicchiere di birra addosso colpendomi al petto, sputavano addosso al mister della societa' Luparense, e ci insultavano con parole ingiuriose e provocatorie".*

--SEGNALAZIONE ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°1: DAVIDE BIGNUCOLO – "*Al 23' del 2 tempo, Gabrielli Davide, dirigente addetto agli ufficiali di gara, A.C. Mestre, dopo essersi allontanato dalla propria area tecnica, si avvicinava al sottoscritto protestando in modo plateale pronunciando più volte la frase: 'Che cazzo fate, oggi non ne fischiate una di giusta. Siete scarsi'. Segnalata la condotta al direttore di gara, quest'ultimo provvedeva all'espulsione del dirigente".*

In via preliminare va rilevata l'inutilizzabilità del filmato prodotto dalla reclamante. La giurisprudenza sportiva, infatti, è unanime nello statuire l'inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Federale d'Appello Decisione/0119/CFA-2023-2024 Registro procedimenti n. 0121/CFA/2023-2024, oltre a Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Nel caso di specie, con riferimento ai fatti contestati al Sig. Gabrielli, il referto dell'Assistente Arbitrale n. 1, recepito dal Direttore di Gara ai fini dell'espulsione, presenta connotati di precisione, univocità e specificità tali da non consentire alcun ragionevole dubbio sull'accaduto, in quanto esso individua il soggetto agente, la sua qualifica, il momento della condotta, il comportamento di avvicinamento all'ufficiale di gara dopo l'abbandono dell'area tecnica, il carattere plateale della protesta e il contenuto testuale della frase pronunciata, ripetuta più volte.

Le deduzioni della reclamante si risolvono, sul punto, in una contestazione meramente oppositiva e parziale del referto, senza

tuttavia offrire elementi idonei a infirmare l'attendibilità dell'atto ufficiale. Anzi, la stessa difesa del sig. Gabrielli contiene un'ammissione sostanziale dell'avvenuta protesta e dell'allontanamento dall'area tecnica, divergendo solo nella qualificazione offensiva delle espressioni adoperate.

La difesa della reclamante ha chiesto di ricondurre la condotta contestata al paradigma della mera irriguardosità, sostenendo che le espressioni pronunciate integrassero soltanto dissenso tecnico rispetto a una decisione arbitrale.

La censura non merita accoglimento.

In disparte la circostanza secondo cui la reclamante ha richiamato erroneamente l'art.36, comma 1, lett.a, del CGS, laddove nel caso di specie trova applicazione il comma 2, lett.a, che peraltro sanziona nei medesimi termini la condotta irriguardosa e ingiuriosa, giova osservare che la frase riportata nel referto – nella sua interezza e nel contesto in cui è stata pronunciata – travalica il limite della protesta tecnica, anche se veemente, e assume chiaro contenuto offensivo, o quanto meno irriguardoso. Non rileva solo il frammento verbale "oggi non ne fischiate una di giusta", che già denota una contestazione aspra e diretta; rileva soprattutto il complessivo contesto della condotta, laddove il dirigente abbandona volontariamente la propria area tecnica, si avvicina fisicamente all'assistente arbitrale, protesta in modo plateale, ripete più volte la frase, accompagna il dissenso tecnico con un'espressione ("siete scarsi") che svaluta personalmente la capacità professionale dell'ufficiale di gara. Tali elementi, valutati unitariamente, confermano il corretto inquadramento della condotta nell'ambito dell'offesa o comunque della condotta irriguardosa rivolta a un ufficiale di gara.

Parimenti infondata è la richiesta di applicazione di circostanze attenuanti per provocazione, concitazione del momento e asserita incensuratezza. È vero che il reclamo colloca l'episodio in un frangente di tensione determinato da una decisione tecnica ritenuta erronea, ma tale circostanza non vale a degradare il disvalore disciplinare del comportamento. Nel sistema di giustizia sportiva, infatti, proprio nei momenti di tensione competitiva è richiesto ai dirigenti un più elevato livello di autocontrollo e di conformazione ai principi di lealtà, correttezza e rispetto degli ufficiali di gara. Nel caso concreto, la condotta non si è esaurita in una reazione istintiva minima o in una mera esclamazione episodica, in quanto essa si è concretata in un comportamento attivo e consapevole, caratterizzato da spostamento verso l'Ufficiale di gara, reiterazione della frase e contenuto denigratorio. Quanto all'incensuratezza, essa non risulta assistita, negli atti, da un quadro tale da imporre una mitigazione della sanzione; in ogni caso, il peso di tale elemento resterebbe recessivo rispetto alla particolare qualità soggettiva del responsabile e alla natura della funzione da lui rivestita.

Proprio alla luce di tale ultimo rilievo, ferma la responsabilità disciplinare del sig. Gabrielli, questa Corte ritiene non adeguato il contenimento della sanzione nel minimo edittale previsto dall'art. 36, comma 2, C.G.S. e di avvalersi del potere di aggravare la sanzione comminata in primo grado, ai sensi dell'art. 73, comma 2, C.G.S..

L'aggravamento si fonda sulla qualifica soggettiva del responsabile quale Dirigente addetto agli arbitri e sulla violazione dei doveri inerenti alla funzione.

Il Gabrielli, infatti, rivestiva la specifica qualifica, formalmente individuata negli atti di gara, di "addetto all'arbitro" o "dirigente addetto agli ufficiali di gara". Tale qualifica non è neutra, ma esprime una funzione di particolare delicatezza nell'organizzazione della società ospitante. L'addetto agli arbitri è, infatti, il dirigente deputato all'assistenza, all'interlocuzione corretta e al supporto logistico-funzionale della terna arbitrale; egli costituisce il primo referente della società nei rapporti con gli ufficiali di gara e, proprio per questo, è tenuto a un dovere rafforzato di correttezza, contenimento e rispetto. Ne deriva che, quando il soggetto investito di tale funzione si rende autore di un comportamento offensivo proprio nei confronti dell'ufficiale di gara che dovrebbe invece assistere e supportare, la condotta realizza una violazione qualificata dei doveri derivanti dall'esercizio della funzione stessa, rilevante quale circostanza aggravante ai sensi dell'art. 14, lett. a), C.G.S., secondo cui la sanzione è aggravata se il responsabile ha commesso il fatto *"con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole"*.

Nel caso in esame, la qualifica soggettiva del Gabrielli opera come fattore di speciale riprovevolezza perché, in particolare, la sua condotta ha invertito la funzione di garanzia propria dell'incarico, trasformando il referente societario per la tutela e l'assistenza della terna in autore dell'offesa, determinando una lesione più intensa del bene giuridico protetto, cioè l'autorità, la serenità e l'indipendenza degli ufficiali di gara. La condotta, provenendo proprio da chi doveva facilitare il regolare rapporto tra società e terna, risulta obiettivamente più grave anche sul piano dell'esemplarità ordinamentale.

Alla luce di tali considerazioni, appare congrua la rideterminazione della sanzione dell'inibizione fino al 30.11.2026.

Anche i motivi d'impugnazione della sanzione relativa all'ammenda di euro 2.300,00 con diffida sono infondati.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dalla decisione impugnata emerge che i sostenitori della società, al termine della gara, hanno lanciato un bicchiere di birra semipieno colpendo il Direttore di gara sul petto, hanno rivolto espressioni ingiuriose alla terna arbitrale, lanciato sputi all'allenatore della squadra avversaria, colpendolo sulla spalla. Il referto arbitrale conferma il medesimo quadro fattuale. Si tratta dunque non di un gesto isolato ma di condotte caratterizzate da pluralità di azioni offensive e materiali, dirette sia agli ufficiali di gara sia a un tesserato della squadra avversaria. Né può rilevare, in senso esonerativo, il richiamo della società alla predisposizione di misure di prevenzione, poiché, in base agli artt. 6 e 7 C.G.S., tali elementi possono al più essere valutati ai fini attenuativi, ma non elidono la responsabilità disciplinare ove il fatto risulti accertato e riconducibile ai sostenitori del sodalizio. Nel caso di specie, la sanzione dell'ammenda con diffida risulta proporzionata alla natura dei fatti, al numero delle condotte e alla loro offensività complessiva.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla Società è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Applicato l'art. 73 comma 2 C.G.S., in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione dell'inibizione al Sig. Davide Gabrielli fino al 30.11.2026.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Andrea Galli — Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0022/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0031/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Maurizio Nicolosi - Componente

Lorenzo D'Ascia – Vice Presidente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0031/CSA/2026-2027 proposto dalla società FC Forsempronese 1949 SSD ARL per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 pubblicato in data 29 settembre 2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza dell'8 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Lorenzo D'Ascia;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo dell'1.10.2026 la società FC Forsempronese 1949 SSD ARL ha impugnato la sanzione della squalifica per tre giornate effettive inflitta al calciatore Giovanni Bucchi in relazione alla gara Vigor Senigallia SSD A RL/Forsempronese 1949 SD.ARL del 27.09.2026 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 29.09.2026).

In detta gara il sig. Giovanni Bucchi risulta aver posto in essere la condotta così riportata nel referto arbitrale: " *A gioco fermo quindi, senza contesa del pallone, tira uno schiaffo di moderata intensità dietro al collo del giocatore avversario*".

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento impugnato: "*Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto*".

La parte reclamante chiede la riduzione della squalifica in misura rapportata all'effettiva gravità dei fatti, deducendo le seguenti censure:

- erronea percezione del fatto da parte dell'arbitro, atteso che il calciatore Giovanni Bucchi avrebbe sfiorato la parte posteriore della testa dell'avversario, che avrebbe simulato di aver ricevuto un colpo violento accasciandosi a terra e tenendosi la mano davanti alla faccia, come risulterebbe dalle immagini dell'episodio; a tal fine la parte reclamante chiede l'audizione del calciatore Bucchi e l'acquisizione dei filmati delle espulsioni;

- sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla squalifica inflitta dal giudice sportivo al giocatore del Senigallia, Denis Pesaresi, espulso nel corso della medesima partita per aver tirato i capelli a un giocatore della Forsempronese 1949, dopo aver tentato di colpirlo con una ginocchiata e un pugno.

All'esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.

La richiesta di acquisire i filmati delle espulsioni, in modo da dimostrare le circostanze alla base dei due motivi di reclamo, è inammissibile.

Se è vero che l'art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che "I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale", il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione (comma 2) e dei fatti "di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR" per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3, solo in parte richiamato dal comma 6 per le gare della Lega Pro, della LND e del SGS).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, al di fuori delle fattispecie ivi espressamente enucleate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023) e che le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva si pongono in rapporto di specialità rispetto all'utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara che, ai sensi dell'art. 61, CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024).

Nel caso di specie, l'episodio è stato direttamente percepito dall'Arbitro e riportato nel relativo referto.

Pertanto, ai sensi della normativa regolamentare sopra richiamata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell'art. 61, C.G.S., deve rilevarsi l'inammissibilità della acquisizione, a fini probatori, dei filmati delle espulsioni.

Considerato il rango di prova privilegiata da attribuirsi al referto arbitrale ex art. 61, comma 1, CGS, tale referto indica che il calciatore Giovanni Bucchi, a gioco fermo, ha tirato "*uno schiaffo di moderata intensità dietro al collo del giocatore avversario*".

Nessun dubbio, quindi, sull'effettivo verificarsi del contatto e sulla qualificazione violenta del gesto, in quanto connotato da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l'integrità fisica dell'avversario, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, integrano la fattispecie prevista dall'art. 38, CGS. La moderata entità dello schiaffo, riportata nel referto arbitrale, è stata evidentemente considerata dal Giudice sportivo che ha irrogato la sanzione minima prevista dall'art. 38, CGS. E neppure la mancanza di conseguenze fisiche pregiudizievoli per il calciatore colpito (secondo parte reclamante il calciatore colpito avrebbe simulato il prodursi di effetti lesivi particolarmente gravi) può valere ad escludere la connotazione violenta del gesto, rilevando semmai a determinare la scelta del Giudice Sportivo di applicare la sanzione della squalifica nella misura minima di tre giornate.

Il secondo motivo di reclamo è parimenti infondato, atteso che la corretta applicazione di una sanzione deve essere esaminata in sé, senza che possa essere confrontata con altre sanzioni.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Lorenzo D'Ascia — Fabio Di Cagno

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0026/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0025/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Andrea Lepore - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0025/CSA/2026-2027, proposto dalla società FC Forsempronese 1949 SSD ARL in data 28.09.2026;

per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 20 del 22.09.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 02.10.2026, l'Avv. Andrea Galli.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società FC Forsempronese 1949 SSD ARL ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte ai propri tesserati, Sigg.ri Enrico Giunchetti e Andrea Bianchini, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 20 del 22.09.2026), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone F, Forsempronese 1949 SSD.ARL/Città di Lanciano FC del 20.09.2026.

Con la predetta decisione, il Giudice sportivo ha squalificato i calciatori, tesserati per la società Forsempronese:

- Sig. Enrico Giunchetti per 5 giornate effettive di gara perché *"Espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale"*;

- Sig. Andrea Bianchini per 4 giornate effettive di gara " *Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale"*

La società Forsempronese ha articolato le proprie difese nei termini che seguono.

Sull'espulsione del calciatore Giunchetti ha sostenuto che la seconda ammonizione, che ha determinato l'espulsione, sarebbe stata ingiustificata, affermando, al riguardo, che i filmati in proprio possesso dimostrerebbero l'insussistenza del fallo sanzionato e da ciò deriverebbe il venir meno, o comunque il ridimensionamento, della componente della squalifica riferita all'espulsione per somma di ammonizioni.

Sulla ricostruzione dei fatti avvenuti negli spogliatoi e sui destinatari delle espressioni, la società ha proposto la ricostruzione di una dinamica diversa da quella riportata nel referto. Quanto a Giunchetti, il calciatore, dopo l'espulsione, si sarebbe allontanato dal terreno di gioco e sarebbe rientrato negli spogliatoi senza proferire parola durante l'uscita. Solo successivamente, all'interno della zona spogliatoi, avrebbe rivolto al solo Arbitro, e non all'intera terna, la frase «*sei un incompetente*». Quanto a Bianchini, il

calciatore, al rientro negli spogliatoi, avendo udito la frase di Giunchetti, avrebbe apostrofato il compagno di squadra con gli epiteti «*cretino*» e « *coglione*» e quindi non avrebbe rivolto alcuna frase alla terna arbitrale, né si sarebbe accodato alla protesta.

Quanto ai destinatari delle condotte sanzionate, la società ha osservato che l'Arbitro avrebbe lasciato per primo il terreno di gioco, dirigendosi verso gli spogliatoi, mentre i collaboratori sarebbero rimasti in campo; dal ché deriverebbe l'impossibilità materiale di riferire le espressioni all'intera terna.

Sulla natura delle espressioni e sul diritto di critica, la società ha sostenuto che le espressioni, nella specie, non avrebbero carattere ingiurioso, poiché riconducibili all'esercizio del diritto di critica sull'operato del Direttore di gara. In particolare, la frase «*sei un incompetente*» costituirebbe una critica degli atti compiuti dall'Arbitro nello svolgimento dell'incarico, inidonea a ledere l'onore e la dignità personale dell'Ufficiale di gara e non integrerebbe, pertanto, né un'offesa grave, né una condotta diffamatoria. A sostegno ha richiamato alcuni precedenti in materia.

Sull'assenza di intento intimidatorio, la reclamante ha ammesso che entrambi i calciatori, in stato di tensione, hanno preso a calci la porta del proprio spogliatoio, chiudendola violentemente alle spalle, negando, tuttavia, che tale condotta fosse animata da finalità intimidatorie nei confronti degli Ufficiali di gara, sottolineando, altresì, che i calci sarebbero stati diretti alla porta dello spogliatoio della squadra e non a quella dello spogliatoio arbitrale. In tale frangente il comportamento, specie quello di Bianchini, sarebbe stato dettato da rabbia e tensione agonistica per il risultato negativo, non dalla volontà di intimorire la terna.

La società ha concluso chiedendo la riforma della decisione impugnata, con riduzione delle squalifiche in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti accaduti e tenendo conto delle circostanze attenuanti previste dall'art. 36, comma 1, C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 2 ottobre 2026 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte sportiva d'appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto in relazione ad entrambe le squalifiche irrogate.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 C.G.S., risulta quanto segue:

"--FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL - 2 Tempo Regolamentare 28' 5 - GIUNCHETTI ENRICO [ROSSO DOPPIA AMMONIZIONE] Riceve una seconda Ammonizione nella medesima Gara -- [AMMONIZIONE COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO] Commette in modo imprudente un Fallo -- [AMMONIZIONE COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO] Commette in modo imprudente un Fallo.

--Dopo il Termine della Gara - 5 - GIUNCHETTI ENRICO: Il giocatore espulso durante la gara al termine della stessa, aspetta il mio rientro nel tunnel degli spogliatoi dove inizia ad urlare nei miei confronti e prima che arrivassi io nei confronti dell'AA1 riferendo testuali parole nei miei confronti: 'coglione, siete scarsi e scandalosi' lo stesso sbatte ripetutamente la porta del proprio spogliatoio e la prende a calci.

--Dopo il Termine della Gara - 1 - BIANCHINI ANDREA: Il giocatore nel rientrare nello spogliatoio si accoda alla protesta del numero 5 in maniera veemente urlando e insultando me e l'AA1 dandoci dei cretini e continuando a insultare urlando. anche lui per intimidirci sbatte la porta del proprio spogliatoio e la prende a calci."

Primariamente, sul motivo di impugnazione attinente la diversa ricostruzione dei fatti e dei destinatari, occorre osservare che la versione proposta dalla reclamante si pone in radicale contrasto con il contenuto del referto e, pertanto, risulta completamente inidonea a scalfirne l'efficacia di piena prova di cui all'art. 61, comma 1, C.G.S.

Per quanto concerne la posizione del calciatore Enrico Giunchetti, la sanzione inflitta deriva dalla somma tra la squalifica per una giornata conseguente all'espulsione subita nel corso della gara e la condotta posta in essere al termine della stessa, allorché rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo della Terna arbitrale, sanzionabili nel minimo con la squalifica per quattro giornate effettive di gara in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva. Al riguardo, il referto arbitrale presenta connotati di precisione, univocità e specificità tali da non consentire alcun ragionevole dubbio sull'accaduto, in quanto esso individua il soggetto agente, il momento della condotta, il comportamento di avvicinamento all'Ufficiale di gara ed il contenuto testuale delle espressioni pronunciate all'indirizzo dell'Arbitro, di tenore pacificamente offensivo e/o irriguardoso.

In particolare, circa l'espulsione dal campo del Giunchetti per somma di ammonizioni giova precisare come la valutazione con cui l'Arbitro qualifica un intervento di gioco come fallo imprudente meritevole di ammonizione costituisca una valutazione tecnica di

sua esclusiva competenza in applicazione delle Regole del Giuoco: come tale, sfugge al sindacato degli Organi di giustizia sportiva, salvi i casi di errore, qui non prospettato, sull'identità del calciatore sanzionato. Né a diverso esito può condurre il richiamo ai filmati in possesso della società, peraltro non prodotti ma comunque inammissibili e inutilizzabili nel caso di specie, a fronte delle previsioni regolamentari in materia. La componente della squalifica riferita all'espulsione per somma di ammonizioni deve, quindi, ritenersi non sindacabile.

In merito alla condotta posta in essere al termine della gara dallo stesso Giunchetti, il referto riporta con precisione le parole pronunciate («*coglione, siete scarsi e scandalosi*») e non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il calciatore si sia limitato alla diversa frase «*sei un incompetente*». La circostanza che il tesserato non abbia proferito parola durante l'uscita dal terreno di gioco è del tutto irrilevante, assumendo valenza negativa il fatto che il calciatore, già espulso, abbia «*aspettato*» il rientro del Direttore di gara nel tunnel: condotta che denota non uno sfogo estemporaneo, ma una deliberata volontà di censurare l'operato di quest'ultimo, con espressioni palesemente offensive.

Quanto alla posizione del calciatore Andrea Bianchini, la tesi secondo cui gli epiteti sarebbero stati rivolti al compagno di squadra e non agli Ufficiali di gara è smentita in modo puntuale dal Referto, apparendo, peraltro, inverosimile che, nel pieno di una protesta del compagno contro la terna, lo stesso si sia rivolto con insulti proprio al compagno, anziché unirsi alla sua protesta. Ciò tanto più vale, considerando che, per ammissione della stessa reclamante, anche Bianchini ha preso a calci la porta dello spogliatoio con le medesime modalità di Giunchetti. Quanto ai destinatari delle espressioni, il rilievo per cui l'Arbitro avrebbe lasciato il campo prima dei collaboratori non contraddice il referto, ma anzi lo conferma, in quanto il Direttore di Gara riferisce che Giunchetti ha iniziato a urlare «*prima che arrivassi io nei confronti dell'AA1*» e, quindi, anche nei suoi confronti. Lo stesso tenore della frase (« *siete scarsi e scandalosi*»), declinata al plurale, inoltre, rivela che le offese erano rivolte alla terna arbitrale nel suo insieme. La qualificazione delle condotte, operata dal Giudice sportivo, come espressioni offensive rivolte «*all'indirizzo della Terna Arbitrale*» è dunque pienamente coerente con le risultanze del referto. In ogni caso, anche ove le espressioni fossero state indirizzate al solo Arbitro, ciò non inciderebbe sulla rilevanza disciplinare della condotta né, apprezzabilmente, sulla sua gravità.

Anche il motivo di impugnazione attinente il preteso esercizio del diritto di critica è infondato, poiché, in primo luogo poggia su una ricostruzione dei fatti limitata alla frase «*sei un incompetente*», che, per le ragioni già esposte, non trova riscontro negli atti (le espressioni effettivamente pronunciate, come accertate nel referto, sono «*coglione*», «*siete scarsi e scandalosi*» e « *cretini*», reiterate in un contesto di urla e insulti continuati). In ogni caso il diritto di critica (che certo non potrebbe ravvisarsi nelle frasi anzidette), anche nella sua accezione più ampia, come elaborata dalla stessa giurisprudenza richiamata dalla reclamante, presuppone sempre il rispetto del limite della continenza formale, dovendo cioè tradursi in una disapprovazione dell'operato del singolo nello specifico, non già trasmodare in un'affermazione di generale incompetenza.

Peraltro occorre precisare ulteriormente che l'ordinamento sportivo tutela in modo rafforzato la figura dell'Ufficiale di gara, tanto che il rispetto dovuto nei suoi confronti costituisce massima espressione dei doveri di lealtà, probità e correttezza cui sono tenuti tutti i tesserati, anche al termine della gara e nelle aree riservate in cui la terna dovrebbe potersi muovere in condizioni di serenità e sicurezza.

Ne consegue che i parametri elaborati in sede penale o civile per qualificare la diffamazione non possono ritenersi decisivi ai fini del rilievo disciplinare della condotta, stante la peculiarità del diritto sportivo - anche in forza del principio di autonomia sancito dalla Legge n.280/2003 e dagli altri provvedimenti legislativi vigenti – ove è sufficiente, ex art. 36 C.G.S., che le espressioni risultino obbiettivamente ingiuriose o irriguardose verso l'Ufficiale di gara (requisito questo che, nella specie, risulterebbe pienamente integrato anche con la sola espressione a lui diretta *"sei un incompetente"*).

Circa la presunta assenza della natura intimidatoria della condotta si osserva che la società stessa ammette che entrambi i calciatori hanno preso a calci e sbattuto violentemente la porta del proprio spogliatoio. La circostanza che i colpi non fossero diretti alla porta dello spogliatoio arbitrale non elide il significato oggettivamente intimidatorio del gesto. Inoltre il Direttore di gara ha espressamente riferito che Bianchini ha agito «*per intimidirci*», esprimendo un apprezzamento che rientra nella percezione diretta dell'Ufficiale di gara e che è coerente con la complessiva dinamica dei fatti. Lo stato di «*rabbia e tensione*» invocato dalla reclamante non esclude, ma anzi conferma, la carica aggressiva della condotta e non può essere considerato una giustificazione, o motivo di attenuazione della rilevanza disciplinare dell'accaduto, poiché la gestione della frustrazione agonistica rientra tra i doveri minimi di ogni tesserato che prende parte ad una gara.

Da ultimo, questa Corte, anche per i motivi testé richiamati, non ravvisa la sussistenza di presupposti per l'applicazione di attenuanti, peraltro solo genericamente invocate dalla reclamante con improprio riferimento all'art. 36, comma 1, C.G.S.: fermo restando che non risulta alcun elemento idoneo a giustificare una mitigazione delle sanzioni, non risultando realizzate condotte riparatorie, scuse immediate o ammissioni di responsabilità, esattamente al contrario, i motivi di difesa si sono orientati verso una ingiustificata minimizzazione ed una ricostruzione alternativa dei fatti che non trova alcun riscontro negli atti ufficiali.

Ne consegue che le sanzioni inflitte dal Giudice sportivo ai calciatori Giunchetti e Bianchini risultano congrue e condivisibili e vanno quindi confermate.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Andrea Galli — Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0015/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0017/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Andrea Galli - Componente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0017/CSA/2026-2027 proposto dal sig. Edoardo Vona per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 pubblicato in data 15 settembre 2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 24 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Lorenzo D'Ascia;

Sentito l'Arbitro;

Uditi gli Avv.ti Mattia Grassani e Nicola Bellofatto per il reclamante e il calciatore, sig. Edoardo Vona;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 21 settembre 2026 il sig. Edoardo Vona ha impugnato la sanzione della squalifica per tre giornate effettive inflitta in relazione alla gara Triestina Calcio 1918 / Calvi Noale del 13.09.2026 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del 15.09.2026).

In detta gara il sig. Edoardo Vona risulta aver posto in essere la condotta così riportata nel referto arbitrale: " *A gioco fermo colpiva con uno schiaffo al volto il n. 2 avversario*".

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento impugnato: "*Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto*".

Il reclamante chiede la riduzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara, deducendo le seguenti censure:

- erronea qualificazione del comportamento sanzionato ed assenza dei presupposti della condotta violenta: il reclamante afferma che la sua condotta non sarebbe avvenuta in una situazione di gioco fermo, ma sarebbe originata da una situazione di calcio di punizione in zona favorevole per un'azione offensiva, e quindi in una dinamica agonistica nella quale il reclamante sarebbe entrato in contatto con l'avversario solo per divincolarsi dalla marcatura; la natura non violenta della condotta (ma, al più, gravemente antisportiva) sarebbe confermata dalla circostanza che il calciatore avversario non ha ripotato alcuna conseguenza pregiudizievole (non è caduto a terra, non ha dovuto essere soccorso dallo staff medico) ed è stato a sua volta ammonito;

- mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lettere a) e b), o comma 2, CGS.

All'esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.

Secondo l'art. 61, comma 1, C.G.S. "*i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.*". Si tratta, cioè, di documenti assistiti da fede privilegiata, quanto alla loro efficacia probatoria, suscettibili tuttavia di essere integrati (ed eventualmente contraddetti) anche da ulteriori atti istruttori, quando il contenuto del referto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, laddove non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti.

Nel caso di specie, il referto di gara attesta in maniera sintetica, ma pur sempre chiara e coerente, che il sig. Vona " *a gioco fermo colpiva con uno schiaffo al volto il n. 2 avversario*".

In ogni caso, la rilevata sinteticità risulta superata dall'audizione dell'arbitro, disposta da questa Corte ai sensi dell'art. 50, 4° comma, C.G.S. su sollecitazione dello stesso reclamante, nel corso della quale il Direttore di gara, nel confermare la dinamica descritta nel referto, ha precisato: che il sig. Vona, mentre a gioco fermo era impegnato a discutere animatamente con un calciatore avversario, aveva colpito quest'ultimo con uno schiaffo; che il colpo era stato inferto proprio mentre esso arbitro era accorso per richiamare entrambi i calciatori.

Risulta dunque smentita la tesi del reclamante, circa una semplice spinta per liberarsi da una marcatura dell'avversario.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo corrisponde al minimo previsto dall'art. 38 CGS per la condotta violenta, tale essendo indiscutibilmente uno schiaffo al volto (benevolmente definito "manata" dal Giudice Sportivo) di un avversario a gioco fermo, cioè al di fuori di una dinamica di gioco.

Né la circostanza che il calciatore avversario sia stato ammonito vale a escludere la gravità della condotta, posto che la contesa tra i due si era sino a quel punto limitata ad intemperanze meramente verbali che in alcun modo potevano giustificare una reazione violenta. E neppure la mancanza di conseguenze fisiche pregiudizievoli per il calciatore colpito può valere ad escludere la connotazione violenta del gesto, rilevando semmai a determinare la scelta del Giudice Sportivo di applicare la sanzione della squalifica nella misura minima di tre giornate.

In definitiva, nessuna delle circostanze attenuanti invocate dal reclamante è applicabile al caso di specie: né quella di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), CGS, dal momento che la discussione animata e le scorrettezze verbali non integrano un fatto ingiusto tale da determinare una reazione violenta e sproporzionata, come quella posta in essere dal reclamante; né quella di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), CGS, dal momento che le intemperanze verbali per le quali l'avversario è stato ammonito non possono costituire un fattore concorrente nella scelta unilaterale e deliberata del reclamante medesimo di colpire costui al volto.

Infine, non può trovare applicazione l'attenuante di cui all'art. 13, comma 2, CGS, atteso che l'assenza di conseguenze pregiudizievoli per il calciatore colpito (che il reclamante invoca in funzione mitigatrice del trattamento sanzionatorio), come si è detto, è stata evidentemente già valutata come elemento idoneo a limitare la sanzione al solo minimo edittale.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Lorenzo D'Ascia — Fabio Di Cagno

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0016/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0019/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Lorenzo D'Ascia- Componente

Maurizio Nicolosi- Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0019/CSA/2026-2027 proposto dalla Nuova Ternana 1925 SSD a RL, in persona di Moscatelli Fabio in qualità di Amministratore Unico, difeso e rapp.to dall'Avv. Fabio Giotti, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale ex C.U. N. 18 del 17/09/2026 del Dipartimento Interregionale con il quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Pettinari Stefano;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 24 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Maurizio Nicolosi e uditi l'Avv. Fabio Giotti e il calciatore Pettinari Stefano;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto ritualmente notificato e depositato la società Nuova Ternana 1925 SSD a RL, come rappresentata, ha proposto reclamo avverso la decisione ex C.U. n.18 del 17.09.2026 del Giudice Sportivo nazionale presso il Dipartimento Interregionale, che ha comminato la squalifica di n. 3 giornate effettive di gara a carico del calciatore Pettinari Stefano, espulso nel corso della gara Mezzolara - Nuova Ternana 1925 SSD svolta il 16.09.2026 e valevole per il Campionato di Calcio Serie D, Girone E.

Nel reclamo, la società sostiene l'eccessiva severità della sanzione applicata, evidenziando che il comportamento punito era consistito nel tentativo del calciatore di recuperare la palla dall'allenatore della squadra avversaria, da costui trattenuta tra le braccia, al fine di poter riprendere il giuoco rapidamente per tentare di annullare lo svantaggio di 2 a 1 della propria squadra nei residui due minuti di recupero.

La contestualizzazione del fatto evidenzierebbe la mancanza di un intento violento nel gesto sanzionato, bensì solo l'eccessiva animosità del tentativo di recupero della palla.

Richiama, in proposito, la regola n.2 del Regolamento del Giuoco del Calcio, Decisioni Ufficiali FIGC, punto 6), secondo cui nelle gare della LND l'utilizzo del "Multiple Ball Supply System" per accelerare la ripresa del gioco, cioè la presenza a bordo campo, per terra, di diversi palloni, non è obbligatorio, sicché spesso accadrebbe di dovere recuperare la palla nell'area tecnica della panchina avversaria, se costì finita, per poter riprendere il gioco.

Evidenzia, ancora, che il contatto fisico consisterebbe in una spinta di scarsa intensità che non ha peraltro procurato alcun danno fisico all'allenatore dell'altra squadra, il quale si è difatti rialzato senza problemi e che ben diversa condotta sarebbe stata, per gravità, lo sferrare un pugno o un colpo a mano aperta sulla testa o sul volto, condotta giustamente qualificata siccome violenta dalla Regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

Rileva ancora che il calciatore, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, ha lasciato subito il campo di giuoco.

A sostegno di quanto dedotto, la reclamante richiama alcune decisioni di questa Corte e chiede, in conclusione, di riqualificare la condotta contestata da violenta a gravemente antisportiva e, per l'effetto, disporre la riduzione della squalifica del calciatore Pettinari Stefano a due giornate effettive di gara.

All'udienza del 24 settembre 2026, uditi l'Avv. Fabio Giotti e il calciatore Pettinari Stefano, il reclamo è stato messo in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene che il reclamo sia fondato.

Nel suo referto l'Arbitro, nel rubricare astrattamente la condotta come violenta, riporta quanto segue: " *A seguito di una rimessa laterale, quindi a giuoco fermo, con lo scopo di prendere il pallone che era nelle braccia dell'allenatore della squadra Mezzolara, Pettinari spingeva l'allenatore con entrambe le braccia, all'altezza del petto, utilizzando una medio-bassa intensità, facendolo però cadere a terra. il calciatore a seguito dell'espulsione usciva dal terreno di giuoco senza alcuna protesta*". Il Giudice sportivo ha - di conseguenza - applicato la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, evidentemente in applicazione dell'art. 38 CGS.

L'episodio appare, tuttavia, per come descritto nella sua dinamica, privo di aggressività - pur se gravemente antisportivo - e inquadrabile piuttosto nella fattispecie dell'art. 39 dello stesso codice. Sono, infatti, assenti i connotati violenti che denotano l'intento di provocare intenzionalmente un danno fisico a chi subisce il gesto rilevato.

Premesso che la situazione di "giuoco fermo" riportata nel referto arbitrale si dimostra irrilevante nel contesto fattuale di una rimessa laterale nella quale il pallone, essendo fuori dal campo, va recuperato appunto per poter procedere con la rimessa, è proprio quella spinta di intensità medio-bassa all'altezza del petto dell'allenatore avversario (il quale tratteneva abusivamente la palla, impedendo così la rimessa laterale e la ripresa del giuoco) a far propendere il Collegio per una reazione impulsiva – si ripete, gravemente antisportiva - volta solo al repentino recupero della sfera, peraltro in assenza di altri palloni depositati a bordo campo ("Multiple Ball Supply System"): un gesto, in sostanza – per intensità e per la zona del corpo interessata dalla spinta – privo dei caratteri propri di una condotta violenta volta a provocare danno fisico (difatti non riportato dall'allenatore).

Il Collegio ribadisce pertanto, in ciò confortato dai precedenti invocati nel reclamo (decisioni n. 146 del 3.3.2026 e n. 158 del 18.3.2025 di questa Sezione) che la condotta contestata sia da qualificare come gravemente antisportiva, con conseguente applicazione della sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, come prevista dall'art. 39 CGS.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Maurizio Nicolosi — Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0020/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0022/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Maurizio Nicolosi - Componente

Andrea Lepore - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0022/CSA/2026-2027, proposto dalla società S.S.C. Ancona SSD A R.L. SRL in data 24.09.2026;

per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento Nazionale LND, di cui al Com. Uff. n. 18 del 17.09.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella riunione del 02.10.2026, tenutasi in videoconferenza, il Prof. avv. Andrea Lepore;

sentito l'Arbitro;

uditi l'Avv. Patrizia Gioia e il calciatore Andrea Scarfò;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.C. Ancona SSD A R.L. SRL, in data 24.09.2026, propone reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo LND di cui al c.u. n. 18 del 17.09.2026 mediante la quale il calciatore Andrea Scarfò, in relazione alla gara Maceratese 1922 A.C.D/Ancona A.S.D. del 16.09.2026, veniva sanzionato con la squalifica per 4 giornate effettive di gara «*per avere preso parte ad una* mass confrontation *strattonando un avversario per il collo e rivolgendogli espressioni offensive*».

La reclamante si duole della non corretta ricostruzione degli avvenimenti da parte del direttore di gara, sig. Alessandro Copelli.

L'arbitro nel referto di gara riferiva che «*al 40/2T, a seguito di una* mass confrontation*, il calciatore Scarfò Andrea n. 23 dell'Ancona veniva a contatto fisico con il calciatore Simonelli Marco n. 19 della Maceratese, con il quale si prendeva reciprocamente per il collo, strattonandosi e rivolgendosi reciproche offese. I due calciatori venivano separati dai rispettivi compagni di squadra. All'esibizione del provvedimento disciplinare, entrambi si allontanavano dal terreno di gioco senza ulteriori proteste. Il gioco riprendeva dopo circa un minuto*».

Diversamente, ad avviso della società marchigiana, in un'azione di gioco, sviluppatasi tra un calciatore della Maceratese ed un calciatore dell'Ancona, Lorenzo Chiucchiuini, nasceva un piccolo diverbio; si avvicinava il sig. Andrea Scarfò per dividere i due calciatori al solo fine di evitare che il diverbio degenerasse, per cui cercava di dividere i due contendenti, trattenendo con un braccio, ma non con violenza, il giocatore della Maceratese ed allontanando il suo compagno di squadra Chiucchiuini. In tale frangente, sopraggiungeva un giocatore della Maceratese che metteva le mani al collo al sig. Andrea Scarfò, il quale, per allentare la presa al collo, strattonava l'avversario.

Per la reclamante, ne conseguirebbe che, in tale vicenda, non si sarebbe verificata alcuna condotta violenta, né tantomeno di

particolare gravità, tale da giustificare l'applicazione della sanzione di 4 giornate effettive di gara di squalifica. Piuttosto – sottolinea – sembrerebbe evidente che la dinamica comportamentale possa essere accostata alla fattispecie di condotta antisportiva, inquadrabile all'interno dell'art 39 C.G.S., con sanzione minima prevista di 2 giornate di squalifica.

Ritiene, inoltre, che l'intento "pacificatore" dello Scarfò integrerebbe una fattispecie alla quale sarebbe applicabile altresì l'attenuante di cui all'art. 13, lett. a), C.G.S., con conseguente ulteriore riduzione della sanzione a una sola giornata di squalifica.

In conclusione domanda:

- in via principale e nel merito, di annullare la squalifica applicata al calciatore sig. Andrea Scarfò dell'Ancona S.S.D. di 4 (quattro) giornate effettive, in quanto infondata, erronea, palesemente gravosa, eccessiva nel rispetto delle norme federali;

- in via subordinata, di ridurre la squalifica applicata al calciatore sig. Andrea Scarfò in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame e, nello specifico, nella misura di 1 (una) giornata effettiva di gara, in applicazione dell'art. 39, primo comma, C.G.S. ritenuta applicabile la circostanza di cui all'art. 13, lett. a) C.G.S.;

- in via ulteriormente subordinata, ritenendo che la condotta posta in essere dal sig. Andrea Scarfò possa essere qualificata antisportiva ai sensi dell'art. 39, primo comma, C.G.S., di ridurre la squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara, tenendo conto del presofferto.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo possa essere accolto soltanto con riguardo alla riduzione della sanzione, giustificata dalla corretta qualificazione giuridica della violazione contestata al calciatore.

La Corte, in primo luogo, pur ribadendo che gli atti ufficiali di gara hanno fede privilegiata ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. (in tale direzione, oltre a giurisprudenza consolidata endofederale, cfr. anche Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 11 febbraio 2019, dec. n. 92; nonché Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9), onde evitare qualsiasi fraintendimento, ha ritenuto di audire l'arbitro, sig. Copelli, il quale ha pienamente confermato il contenuto del referto sottoscritto, ribadendo, a suo avviso, che il comportamento dello Scarfò fosse da ritenersi violento.

In tal senso giova ricordare che per condotta violenta di cui all'art. 38 C.G.S., si intende un'azione caratterizzata da « *intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica […] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri*» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, già Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011; cfr. altresì Corte sportiva d'appello nazionale, in Com. uff. n. 122/CSA del 10 aprile 2018). Elementi questi ultimi che si rinvengono nella fattispecie in discorso, di là dai danni alla persona (cfr. in tale direzione anche Corte sportiva d'appello nazionale, 30 ottobre 2019, dec. n. 049; Corte sportiva d'appello nazionale, 30 ottobre 2025, dec. n. 163) e che non possono essere accostati, in alcun modo, a una condotta antisportiva (art. 39 C.G.S.), la quale, diversamente, si risolve in un «*comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'àmbito di una dinamica di gioco*» (cfr. già Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Avvalorata, dunque, la condotta violenta dello Scarfò, seppure lieve, e la sanzione minima irrogabile della squalifica per 3 giornate effettive di gara prevista dal suddetto art. 38, nel caso di specie la Corte non ritiene tale minimo edittale suscettibile di incremento con una ulteriore giornata di squalifica.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Andrea Lepore

IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0017/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0023/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Iole Fargnoli - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero n. 0023/CSA/2026-2027, proposto dalla società U.S. Recanatese A.S.D. in data 22.09.2026;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 18 del 17.09.2026, in relazione alla gara Recanatese A.S.D./Foligno 1928 A.S.D. del 16.09.2026, valevole per il Campionato di serie D, girone E;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 24.09.2026, tenutasi in videoconferenza, la prof.ssa Iole Fargnoli;

Udito l'Avv. Cristiano Carbonara per la reclamante.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Recanatese A.S.D. ha proposto reclamo avverso la squalifica per 3 giornate effettive di gara comminata dal Giudice Sportivo all'allenatore della propria squadra, sig. Manuel Giandonato.

Secondo quanto riportato nel rapporto arbitrale in atti, l'allenatore reagiva ad una decisione arbitrale " *con atteggiamento di protesta plateale e irrispettosa, abbandonando l'area tecnica, percorrendone l'esterno dopo averne colpito con violenza la struttura della panchina con le mani*". In conseguenza di ciò il Sig. Giandonato, già ammonito, veniva espulso.

La società reclamante nega il fatto così come descritto ed accertato dal giudice di primo grado che, a suo dire, si esprimerebbe in modo impreciso e fuorviante. Nella prospettiva di parte, il disappunto manifestato dall'allenatore tramite il gesto di colpire la panchina non sarebbe stato rivolto al Direttore di gara, ma a un giocatore della squadra in seguito a un errore tecnico commesso. Inoltre il gesto di girarsi e allontanarsi verso la zona spogliatoi, tenuto dal Sig. Giandonato mentre l'Arbitro si avvicinava ed estraeva il cartellino rosso, non sarebbe stato una manifestazione di protesta, ma l'accettazione della decisione dell'Arbitro con implicito riconoscimento dell'errore. La reclamante fa uso anche dell'argomento 'a contrario': se l'allenatore Giandonato avesse voluto nel frangente protestare, avrebbe chiesto spiegazioni o contestato l'espulsione. Pertanto la reclamante ritiene che l'espulsione non sia motivata, in quanto non si desume dal provvedimento quale sia il contenuto offensivo della condotta (né le ragioni della sanzione successiva) così laconicamente motivata dal giudice: "*protestava nei confronti della Terna, abbondonava la propria area tecnica e colpiva con violenza la panchina*". La reclamante rappresenta altresì che la condotta risulta punita in modo più grave di quanto lo siano state altre condotte giudicate nella stessa giornata dal Giudice Sportivo e che la sanzione andrebbe ridimensionata.

Chiede pertanto l'annullamento della squalifica, perché sproporzionata, non adeguata alla violazione e insussistente, e in subordine la sua riduzione, oltre alla restituzione del contributo di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è parzialmente fondato.

Non può non prendersi atto che, come risulta dal rapporto arbitrale, il Sig. Giandonato già al minuto ottavo del secondo tempo, era stato ammonito con la seguente motivazione: "*tiene un continuo comportamento inaccettabile (comprese ripetute infrazioni passibili di richiamo)*". Il gesto di percuotere rumorosamente la panchina, sanzionato dall'espulsione al minuto quarantunesimo del secondo tempo, si pone allora al termine di una serie continua di contestazioni, volte a minare l'autorevolezza dell'Arbitro. Risulta quindi inverosimile che tale gesto si riferisca ad un calciatore per un non meglio precisato errore di gioco e non all'Arbitro. Perdipiù con tale presunto calciatore non risulta intervenuta nessuna interlocuzione, né precedente né successiva, per cui la tesi della reclamante risulta a maggior ragione infondata.

La sanzione irrogata trae peraltro motivo anche dall'allontanamento del tecnico prima ancora che l'Arbitro gli notificasse il cartellino rosso, condotta che, alla luce del complesso dei fatti, compresi quelli suddetti verificatisi in occasione dell'ammonizione precedente l'espulsione, non può non qualificarsi – e anche qui si trova smentita la tesi della reclamante – come una manifestazione di plateale disappunto e di protesta eccessiva nei confronti dell'Arbitro, sussumibile nella fattispecie della condotta gravemente antisportiva di cui all'art. 39 C.G.S..

La relativa sanzione, considerata l'assenza di intemperanze verbali da parte del Sig. Giandonato, può restare contenuta nel minimo edittale di due giornate di squalifica ed in tali sensi va pertanto riformata la decisione del Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Iole Fargnoli — Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0019/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0020/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Antonio Blandini - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0020/CSA/2026-2027 proposto dalla S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l. in data 21.09.2026;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale LND – Dipartimento Interregionale – n. 17 del 15.09.2026, relativa alla gara Brindisi Football Club/Fidelis Andria 2018 S.r.l. del 12.09.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 24.9.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Blandini e udito l'avv. Salvatore Stasi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'inibizione fino al 15.11.2026 inflitta al Sig. Carlo Leonetti in relazione alla gara Brindisi Football Club/Fidelis Andria 2018 S.r.l. del 12.09.2026.

In particolare, il Giudice Sportivo ha proceduto in questi sensi in quanto il sig. Leonetti, dirigente della Fidelis Andria 2018 S.r.l., risultava avere "rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara".

Come si desume dal referto arbitrale, il predetto sig. Leonetti "*a fine gara, dopo essere stato ammonito, continuava a protestare aggiungendo delle parole offensive come: 'sei un pezzo di merda, vattene a fanculo, sei uno scarso e raccomandato di merda, figlio di puttana'. Al rientro negli spogliatoi, lo stesso continuava ad offendere insultandoci*".

La reclamante, con riferimento alle espressioni pronunciate ed ai comportamenti tenuti dal sig. Leonetti, nel confermare quanto accaduto, sottolinea l'assenza di un comportamento caratterizzato da "violenza o minaccia che non risultano contestate al reclamante". Ritiene poi, allo scopo, rilevante inquadrare l'episodio come minimale, verificatosi solo alla conclusione della gara, e contesta che non vengono specificati nel referto arbitrale gli epiteti rivolti al rientro negli spogliatoi, ma soltanto quelli utilizzati prima di questo momento.

Sottolinea, ancora, la rilevanza, a suo dire, dell'assenza di comportamenti siffatti nel corso dello svolgimento della gara, rappresentando anzi come "*le segnalazioni degli Assistenti dell'Arbitro n. 1 e n. 2 (rechino) entrambe la dicitura «Niente da segnalare»*".

Viene posto in evidenza dalla reclamante, infine, che "*il Sig. Carlo Leonetti non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari da quasi due anni*".

Tutte queste circostanze, unitamente al "sincero rammarico" che in sede di reclamo il sig. Leonetti dichiara, per tramite della reclamante, di manifestare, vengono ritenute rilevanti dalla reclamante medesima al fine di giustificare "*una significativa riduzione della sanzione, ai sensi delle disposizioni del Codice di giustizia sportiva FIGC in materia di circostanze attenuanti e di graduazione delle sanzioni*". Ciò anche interpretando correttamente, a dire sempre della reclamante, l'art. 36, co. 2, del Codice, atteso che nella fattispecie mancano totalmente episodi di violenza o simili.

Chiede pertanto, in via principale, la riforma della decisione e la riduzione della sanzione, e, chiede altresì, in via subordinata, la (ulteriore) riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene il reclamo palesemente infondato.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 C.G.S., emerge come il sig. Leonetti abbia tenuto un comportamento gravemente provocatorio e offensivo nei confronti dell'ufficiale di gara. Ciò che rende irrilevante il riferimento a qualsivoglia altro atto o documento.

Risulta peraltro del tutto incomprensibile il continuo riferimento della reclamante all'assenza di comportamenti violenti da parte del sig. Leonetti, che non risultano infatti contestati nel caso in esame.

Giova rammentare che l'art. 36, co. 2, partitamente analizza le fattispecie della condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali da parte dei dirigenti, per i quali individua quale sanzione minima l'inibizione per 2 mesi, dalla diversa fattispecie in cui siffatta condotta si concretizza anche in un contatto fisico, per la quale è prevista la più grave sanzione di 4 mesi di inibizione. Quanto poi ai comportamenti violenti veri e propri, ben più significative sanzioni sono previste dall'art. 35.

Dunque, nel caso in esame, nonostante la estrema gravità delle locuzioni utilizzate dal sig. Leonetti come riportate nel referto, assai benevolmente il Giudice Sportivo ha applicato solo nel minimo la sanzione dell'inibizione (per mesi 2) per comportamenti ingiuriosi e irriguardosi. Ferma restando la non ravvisabilità di alcuna delle circostanze attenuanti, previste dall'art. 13, invocate dalla reclamante, il reclamo si appalesa addirittura temerario.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Antonio Blandini — Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0021/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0021/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Andrea Lepore - Componente

Maurizio Nicolosi - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0021/CSA/2026-2027 proposto dalla società Giulianova Calcio 1924 S.S.D. a. R.L. in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore sig. Alessandro Mucciconi, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale ex C.U. N. 18 del 17/09/2026 del Dipartimento Interregionale con il quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Tavcar Aljaz;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 2 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Maurizio Nicolosi e udito il Sig. Matteo Bianchini per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto ritualmente notificato e depositato la società Giulianova Calcio 1924, come rappresentata, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo nazionale ex C.U. n.18 del 17.09.2026 del Dipartimento Interregionale, che ha irrogato la squalifica di n. 4 (quattro) giornate effettive di gara al calciatore Tavcar Aljaz, espulso nel corso della gara Giulianova Calcio 1924 - Calcio Termoli 1920 svolta il 16.09.2026 e valevole per il Campionato di Calcio Serie D, Girone F.

Nel reclamo la società, pur riconoscendo meritevole di sanzione disciplinare il proprio giocatore, sostiene l'eccessiva severità della stessa rispetto ai fatti come realmente avvenuti. Precisa la reclamante che le espressioni riportate nel referto dell'Arbitro, pronunciate dopo un contrasto non sanzionato, non contengano insulti personali al Direttore di gara o espressioni gravemente ingiuriose o con contenuti minacciosi, bensì "rappresentano, per quanto scomposte, una critica aspra, colorita e gergale alla direzione tecnica della gara in un momento di acuto stress".

Richiama, in proposito, il precedente di questa Sezione di cui alla decisione n. 0177 del 2 aprile 2025, relativa a un caso che ad avviso della reclamante presenterebbe "significativi profili di analogia con quello oggetto del presente reclamo". In quel caso, infatti, la Corte aveva ridotto la squalifica a 3 giornate effettive di gara valorizzando, in applicazione dell'art. 13, comma 2, del CGS, la non particolare gravità dell'episodio.

Ad avviso della società reclamante, quindi, la sostanziale coincidenza di alcune delle espressioni contestate con quelle già esaminate da questa Corte nel precedente richiamato costituirebbe un elemento di particolare rilievo meritevole di essere considerato, unitamente alle ulteriori circostanze concrete dell'episodio, ai fini della riduzione della squalifica. Il "faccia a faccia" fra il calciatore e l'Arbitro nel corso delle parole pronunciate dal primo non costituirebbe un atteggiamento intimidatorio o minaccioso, essendo dovuta la vicinanza all'impeto del momento volto a richiamare l'attenzione del Direttore di gara su un brutto fallo subito. Ciò, lo comproverebbe il fatto che il calciatore, alla notifica del cartellino rosso, ha immediatamente lasciato il terreno

di giuoco.

In ultimo, la società reclamante evidenzia che la gara è stata contraddistinta da uno scenario particolarmente polarizzato sul piano disciplinare dovuto alla criticità della gestione arbitrale, anche rilevata dalla stampa locale, e ciò avrebbe influito sullo stress psicologico dei propri tesserati acuito anche da due sconfitte consecutive subite dalla squadra e dall'eliminazione dalla Coppa Italia.

In conclusione, la società reclamante chiede, in via procedimentale, di audire l'Arbitro ai fini della corretta ricostruzione dei fatti e di essere sentita in udienza.

Nel merito, chiede - ai sensi dell'art. 13 comma 2 del CGS, la riduzione della squalifica a 2 (due) giornate o (subordinatamente) a 3 giornate.

All'udienza del 2 ottobre 2026, udito il Sig. Matteo Bianchini per la reclamante, il reclamo è stato posto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, esaminati gli atti depositati, ritiene che il reclamo sia infondato.

Nel suo referto l'Arbitro, nel rubricare la condotta alla voce "[OFFESE] Usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi", riporta quanto segue: "*A seguito di un presunto fallo non fischiato, mi veniva faccia a faccia dicendomi: 'non ci stai a capi un c***o', 'svegliati', 'stai a fa il fenomeno'*. Il Giudice sportivo ha - di conseguenza - applicato la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive prevista dall'art. 36 del CGS.

L'articolo richiamato, al comma 1, lett. a), a seguito della modifica di cui al Com. Uff. F.I.G.C. n. 165/A del 20.04.2023 infligge, com'è noto, la squalifica minima di 4 (quattro) giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara, trattando l'una o l'altra allo stesso modo ai fini sanzionatori.

La casistica dei comportamenti soggetti a sanzione, esaminata nei reclami sottoposti al giudizio di questa Corte sportiva d'appello, è vastissima ed è evidente che le decisioni che ne sono scaturite a conferma o a modifica delle sanzioni applicate dal Giudice sportivo dipendano dalle varie situazioni in fatto che incidono e/o influenzano la valutazione da parte dei direttori di gara delle condotte dei calciatori, dei tecnici e dei dirigenti. Chiarendo subito che l'affermata sovrapponibilità di una fattispecie già decisa a un'altra da decidere, per la quale si chiede la conferma dell'indirizzo assunto, necessita di un attendo raffronto da parte del Collegio decidente.

Tanto precisato, la reclamante richiama espressamente, come fattispecie sovrapponibile, la decisione n. 0177 del 2 aprile 2025 di questa Sezione.

Nel caso deciso con la pronuncia sopra indicata l'Arbitro riportava nel proprio referto che "Al termine del 1t, mentre rientravo negli spogliatoi, si avvicinava dicendomi: 'Non capisci un c***o! Datti una svegliata!'".

Appare evidente al Collegio la diversità della condotta sanzionata rispetto a quella oggetto del reclamo, manifestando quella del calciatore Tavcar Aljaz, ben oltre l'asserita aspra critica, una valenza alquanto insolente e sfacciata data dal fatto che essa si è manifestata: nel corso della partita (e non mentre l'Arbitro rientrava negli spogliatoi al termine del primo tempo e quindi con una percepibilità della frase offensiva limitata al Direttore di gara); con evidente visibilità da parte di giocatori e pubblico del "faccia a faccia" che è una postura certamente aggressiva che mina l'autorità e prestigio nel campo di giuoco dell'Arbitro; con dileggio – e quindi con un insulto alla dignità della persona del direttore di gara – nell'uso della frase *"'non ci stai a capi un c***o', 'svegliati', 'stai a fa il fenomeno'"*. Si può richiamare in proposito la decisione – questa sì sovrapponibile - di questa Sezione n. 100 del 2/01/2026.

Nessuna delle situazioni poste a scusante del comportamento possono, pertanto, giustificare l'applicazione di un'attenuante alla sanzione irrogata da Giudice sportivo.

Inoltre, l'asserito fallo subito in precedenza è sconfessato dal referto arbitrale che lo giudica "presunto" (il referto arbitrale, com'è noto, fa piena prova in questo giudizio ai sensi dell'art. 61, comma 1, del CGS).

La gestione della partita sul piano disciplinare da parte della terna arbitrale (a parte l'opinabilità della percezione dei sostenitori e della stampa locale: nel referto arbitrale non sono riportati incidenti o comportamenti intolleranti del pubblico), come pure lo stress psicologico causato dalle sconfitte nelle partite in precedenza giocate dalla squadra della reclamante società non possono in alcun modo giustificare comportamenti ingiuriosi o irriguardosi o indurre a scusanti per l'applicazione di circostanze attenuanti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In conclusione, la squalifica di 4 (quattro) giornate effettive di gara va integralmente confermata e il reclamo, pertanto, va respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Maurizio Nicolosi — Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0023/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0041/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Lorenzo D'Ascia - Componente

Carmine Fabio La Torre - Componente (relatore)

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0041/CSA/2026-2027 proposto dal calciatore Alessandro Posniak, in data 5.10.2026, avverso la sanzione della squalifica per quattro gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione gara ASD Flaminia Civitacastellana/San Donato Tavarnelle SSDRL del 27.09.2026;

visto il reclamo ed i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza dell'8 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Carmine Fabio La Torre;

sentito l'Avv. Fabio Giotti per il reclamante;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Alessandro Posniak, tesserato per la San Donato Tavarnelle SSDRL, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone E, ASD Flaminia Civitacastellana/San Donato Tavarnelle SSDRL del 27.09.2026.

Il Giudice Sportivo ha inflitto al reclamante la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive per *"(…) avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale (…)"*.

Il reclamante chiede, previa acquisizione del supplemento di referto dell'Assistente Arbitro, l'annullamento o la riduzione dell'ammenda, censurando il provvedimento in relazione ad un fatto storico differente da quello percepito dall'Assistente Arbitro.

Sostiene il reclamante che, durante la fase di riscaldamento lungo la linea laterale con altri due calciatori del San Donato Tavarnelle, l'Assistente Arbitro avrebbe sentito formulare l'offesa alla terna arbitrale, senza valutare la circostanza che pochi istanti prima dell'espulsione ci sarebbe stata un'azione di gioco che avrebbe generato le proteste.

L'offesa indicata in referto, quindi, dovrebbe essere stata pronunciata da qualche altro tesserato che, come il reclamante, si trovava alle spalle dell'Assistente Arbitro.

Il reclamante, pertanto, contesta che l'Assistente Arbitro, pur essendo intento a seguire l'azione, non avrebbe potuto vedere l'autore della violazione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 8 ottobre 2026 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La decisione del Giudice Sportivo deve ritenersi immune da vizi, poiché assunta sulla base degli atti ufficiali della gara che, come noto, costituiscono prova privilegiata ai sensi dell'art. 61, comma 2, C.G.S.

Si legge nel referto di gara redatto dall'Assistente Arbitro n. 1 che *"(…) Al 18' del ST segnalavo all'AE, a gioco non in svolgimento, di espellere il sig. Alessandro Posniak, calciatore di riserva n34 della squadra ospite San Donato Tavernelle, il quale rivolgeva alla terna la seguente frase: 'siete imbarazzanti, coglioni di merda' (…)".*

Tale quadro probatorio è di per sé sufficiente a confutare la ricostruzione del reclamante, non emergendo dagli atti ufficiali alcun elemento di incertezza che possa rendere necessario un supplemento istruttorio.

Il calciatore Alessandro Posniak è stato identificato dall'Assistente Arbitro come autore materiale della frase offensiva nei confronti della terna arbitrale.

Questa ricostruzione del fatto appare idonea a qualificare la fattispecie operata dal Giudice Sportivo in termini di condotta offensiva nei confronti degli ufficiali di gara; di conseguenza, è incontestabile la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo, essendo pari al minimo edittale previsto dall'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Carmine Fabio La Torre — Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0024/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0035/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Antonio Blandini - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0035/CSA/2026-2027, proposto dalla società S.C.D. Ligorna 1922 in data 03.10.2026;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale LND – Dipartimento Interregionale – n. 23 del 29.09.2026, relativa alla gara Chisola Calcio/Ligorna 1922 del 27.09.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 8.10.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Blandini e udita l'avv. Anna Cerbara per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.C.D. Ligorna 1922 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Claudio Terzi in relazione alla gara Chisola Calcio/Ligorna 1922 del 27.09.2026.

In particolare, il Giudice Sportivo ha proceduto in questi sensi in quanto il sig. Terzi, allenatore del Ligorna 1922, risultava avere "rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale".

Come si desume dal referto arbitrale, il predetto sig. Terzi al 47' del secondo tempo protestava avverso una decisione tecnica "urlando per due volte Siete scandalosi! Oggi abbiamo giocato contro 14 persone!".

La reclamante, con riferimento alle espressioni pronunciate ed ai comportamenti tenuti dal sig. Terzi, intanto contesta che il medesimo avrebbe pronunciato la frase "Siete scandalosi", e conferma invece la restante parte dell'affermazione. Inoltre, contesta che una eventuale affermazione "scandalosi" fosse specificamente rivolta all'Arbitro, insistendo nel senso che "ben poteva essere stata rivolta agli avversari e alla loro aggressività".

Parte reclamante rileva che, invece, l'altra affermazione (abbiamo giocato contro 14 persone) "sia riconducibile più ad una critica, seppur polemica, piuttosto che ad un atteggiamento ingiurioso o irriguardoso".

Subordinatamente, insiste per la eccessività della sanzione rispetto al comportamento e al suo disvalore.

Chiede pertanto, in via principale, la riduzione della sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene il reclamo palesemente infondato.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 C.G.S., emerge come il sig. Terzi abbia tenuto un comportamento gravemente provocatorio e offensivo nei confronti dell'ufficiale di gara. Ciò che determina la rilevanza dell'intera frase del sig. Terzi come riferita all'Ufficio Arbitrale.

Ed anche a voler considerare esclusivamente l'epiteto che la reclamante riconosce sia stato rivolto all'ufficio arbitrale – "oggi abbiamo giocato contro 14 persone" – trattasi di affermazione gravemente irriguardosa, se non proprio ingiuriosa, posto che realizza la sostanziale negazione, in capo alla terna arbitrale, del presidio di imparzialità che essa deve assicurare.

Giova rammentare che l'art. 36, co. 1, lett. a, del Codice individua quale sanzione minima la squalifica per 4 giornate in presenza di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, e che, nella specie, non risulta sussistere alcuna delle circostanze attenuanti stabilite dal Codice, risultando pertanto priva di rilevanza l'affermazione della reclamante della eccessività della sanzione rispetto alla gravità del comportamento tenuto dal sig. Terzi.

Il reclamo, pertanto, non merita di essere accolto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Antonio Blandini — Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0025/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0048/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Maurizio Nicolosi - Componente

Carmine Fabio La Torre - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0048/CSA/2026-2027 proposto dall'Albalonga SSD a r.l. in data 08.10.2026,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 27 del 06.10.2026;

visto il reclamo ed i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 12.10.2026, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Carmine Fabio La Torre;

udito il Sig. Alessandro Pirruccio, Segretario generale dell'Albalonga SSD a r.l. per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Albalonga SSD a r.l. ha proposto reclamo d'urgenza ex art. 74 CGS avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Cristiano Ingretolli in relazione alla gara di campionato di serie D, girone G, tra Albalonga SSD a r.l. e ASD Anzio Calcio 1924 del 04.10.2024.

Il Giudice Sportivo ha irrogato tale squalifica per *"(…) avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara (…)"*.

La reclamante lamenta l'eccessiva severità della sanzione, sostenendo che il calciatore, in qualità di capitano, si sarebbe limitato a reagire in modo scomposto ad una decisione arbitrale nella fase conclusiva della gara.

Per tale comportamento chiede il riesame della sanzione, ritenendo che debbano essere valutati complessivamente l'assenza di contatti fisici con l'arbitro, di aggressioni e di condotte antecedenti o successive all'espulsione nonché incidenti o ulteriori fatti occorsi tra il pubblico; di conseguenza, chiede che la squalifica sia rideterminata, in via principale, in una giornata o, in via subordinata, in un numero minore rispetto alle quattro irrogate.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 12 ottobre 2026 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dal referto di gara redatto dall'arbitro, cui deve attribuirsi fede privilegiata ai sensi dell'art. 61 C.G.S., emerge che: *"(…) Dopo un fallo non fischiatogli sbracciava e urlava è tutta la partita che non ci capisci niente, tornatene da dove sei venuto e la prossima volta*

che scendi in campo mettiti il naso rosso da clown (…)".

Questa ricostruzione è sufficiente a ritenere fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo. Infatti, la frase pronunciata dal calciatore, sebbene in reazione ad una decisione dell'Arbitro ritenuta errata, risulta tesa a screditare la figura e le capacità del Direttore di gara e riveste carattere certamente irriguardoso, se non proprio offensivo, sanzionabile dal punto di vista giuridico-sportivo ai sensi dell'art. 36 C.G.S..

Nessuna delle circostanze dedotte dalla reclamante in chiave attenuante della sanzione risultano rilevanti ai fini della possibile applicazione dell'art. 13 C.G.S.: perché anzi il ruolo di capitano rivestito nell'occasione dal calciatore Ingretolli, ne avrebbe legittimato un aggravamento.

Di conseguenza, resta incontestabile la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo, in quanto pari al minimo edittale previsto dall'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Carmine Fabio La Torre — Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0027/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0038/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Massimo Vasquez Giuliano - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0038/CSA/2026-2027, proposto dalla società A.S.D. Digiesse Praia Tortora per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 14 del 29.09.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 8.10.2026, l'Avv. Massimo Vasquez - Giuliano e udito il Dott. Filippo Marra Cutrupi per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Digiesse Praia Tortora ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, inflitta al sig. Ivan De Riggi dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores Digiesse Praia Tortora – Sambiase 2023 del 26.09.2026.

Il Giudice Sportivo ha così motivato la sanzione nei confronti dell' allenatore:

"*Per aver rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara*".

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 8 ottobre 2026, è comparso, in rappresentanza della società reclamante, il Dott. Filippo Marra Cutrupi, il quale, esposti i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Nello specifico, in riforma dell'impugnata delibera, la società chiede la riduzione della squalifica da quattro (4) a una (1) giornata effettiva; in via subordinata, la riduzione nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia; in via istruttoria, richiede l'audizione degli ufficiali di gara.

Orbene, la società, che pur riconosce il comportamento irriguardoso del tecnico, nella specie contesta l'entità della sanzione inflitta ai suoi danni, vuoi per la "*tenuità della condotta e del tenore dell'espressione*" ascrivibili al proprio tesserato, vuoi perché in quel determinato frangente di gara il contesto agonistico si presentava di forte intensità. Nella circostanza, correva il 51° minuto del secondo tempo e, a giudizio della reclamante, la fase della gara era "*di particolare tensione agonistica*" a causa di un fallo commesso ai danni di un proprio giocatore, non rilevato dalla terna arbitrale.

A giustificazione dell'invocata benevolenza, la società evidenzia l'atteggiamento di forte responsabilità da parte del sig. De Riggi – tecnico, a suo dire, giammai attinto da provvedimenti disciplinari lungo tutto il suo ventennale percorso sportivo -, il quale, rivolta all' Ufficiale di gara la frase "*non vali niente*", a seguito della sua espulsione "*abbandonava il terreno di gioco senza opporre resistenza e senza ulteriori proteste*", scusandosi poi a fine partita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, *in primis* il referto arbitrale, come noto fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art 61, comma 1, CGS, valutate le motivazioni addotte, ritiene acclarata la responsabilità dell'allenatore – peraltro ammessa - in ordine ai fatti in contestazione. Per le dette ragioni, non residuando dubbi circa la ricostruzione degli accadimenti, appare del tutto superflua la richiesta di audizione della terna arbitrale che, pertanto, si rigetta.

Ad ogni buon conto, rispetto all'invocata rideterminazione della sanzione, il Collegio rileva la infondatezza dei rilievi mossi dalla società reclamante. Ed invero, la frase "*non vali niente*" rivolta all'Ufficiale di gara e con disinvoltura ritenuta un'espressione soltanto "*inopportuna*", in realtà rivela una palese manifestazione di disprezzo integrante la condotta irriguardosa nei confronti dello sfortunato destinatario.

Allo stesso modo, questo Collegio ribadisce che la tensione agonistica o anche il contesto nel suo complesso, essendo insiti in ogni gara, non incidono sulla entità della sanzione; diversamente opinando, ogni decisione resterebbe alla fine condizionata dalla presenza degli indicati fattori sportivi e ambientali. Sul punto, del resto, vi è costante giurisprudenza della Corte Sportiva d'Appello (v. Sez. I, decisione n. 0223/CSA/2025-2026), che conferma come le dette circostanze siano da ritenere assolutamente ordinarie nell'ambito delle competizioni calcistiche, pertanto estranee alla valutazione del giudice.

Stessa conclusione, poi, rispetto alla pretesa della società reclamante di voler valorizzare l'assenza di precedenti a carico del sig. De Riggi, il quale, va chiarito, in mancanza di altri elementi favorevolmente valutabili dal Collegio, non può beneficiare di una riduzione della sanzione sulla scorta del solo rispettabile *curriculum* disciplinare (v. Sez. III, decisione n. 0210/CSA/2025-2026). Né, ai fini della mitigazione della sanzione, può considerarsi circostanza utile la mancata reiterazione della condotta irriguardosa, atteso che nello specifico la frase "*non vali niente*" rivolta all' Ufficiale di gara, risulta di per sé dotata di una sufficiente carica dispregiativa, capace di integrare autonomamente gli estremi della violazione in contestazione.

Può invece valorizzarsi, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e) CGS, in chiave attenuativa della sanzione e conseguente riduzione di 1 giornata di squalifica, l'ammissione di responsabilità da parte dell'allenatore, accompagnata dalle scuse rivolte all'Arbitro al termine della gara: circostanze regolarmente riportate in referto.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Massimo Vasquez Giuliano — Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0028/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0032/CSA/2026-2027

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Maurizio Nicolosi - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0032/CSA/2026-2027 proposto dalla società San Donato Tavarnelle SSD a RL in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore sig. Bacci Andrea, difeso e rappresentato dall'Avv. Fabio Giotti, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale ex C.U. n. 23 del 29/09/2026 del Dipartimento Interregionale con il quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Morelli Matteo;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza dell'8 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Maurizio Nicolosi e udito l'Avv. Fabio Giotti per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto ritualmente depositato la società San Donato Tavarnelle SSD a RL, come rappresentata, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo nazionale di cui al C.U. n. 23 del 29/09/2026 del Dipartimento Interregionale con il quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Morelli Matteo, espulso nel corso della gara Flaminia Civitacastellana – San Donato Tavarnelle del 27.09.2026 e valevole per il Campionato di Calcio Serie D, Girone E, "Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara".

Nel reclamo la società sostiene l'eccessiva severità della sanzione applicata che non ha valutato l'elemento psicologico della condotta del calciatore e l'esistenza di circostanze attenuanti generiche. Precisa la reclamante che nel corso di un'azione di contrasto in prossimità della fine della gara, il proprio calciatore subiva una spinta che lo faceva cadere a terra, così toccando involontariamente con la mano la palla. Per tale tocco l'Arbitro fischiava un fallo a favore della squadra avversaria. Tale fallo era contestato dal medesimo giocatore che rientrava nella propria metà del campo di giuoco senza - si afferma - avere "mai guardato l'Arbitro", il quale - però - raggiungeva il Morelli per notificargli il cartellino rosso di espulsione per le parole pronunciate, come riportate nel proprio referto. Il calciatore Morelli abbandonava il terreno di giuoco senza opporre resistenza.

Secondo la reclamante società, l'avere profferito le parole non nell'immediatezza della decisione di espulsione ma in un momento successivo, qualificherebbe l'elemento soggettivo della condotta per la ragione che non essendosi manifestata l'offesa nell'immediatezza della decisione arbitrale, mancherebbe la volontarietà e quindi il dolo nella protesta e nell'offesa, potendosi configurare solamente una "colpa cosciente" assimilabile al "soliloquio", intendendo il giocatore lamentarsi senza tuttavia farsi sentire. Per tale ragione sarebbe giustificata l'applicazione delle attenuanti generiche, citando in proposito un precedente di questa Corte.

Chiede pertanto, preliminarmente, in via istruttoria che sia audito l'Arbitro e/o disposto un supplemento di referto per meglio

chiarire lo svolgimento dei fatti e conclude nel merito: in tesi, per la riduzione della squalifica a tre giornate; in ipotesi, per la riduzione della squalifica a tre giornate con diffida.

All'udienza dell'8 ottobre 2026, udito l'Avv. Fabio Giotti, il reclamo è stato posto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene non necessario audire l'Arbitro, valutando chiari i fatti come emergono dagli atti depositati.

Il reclamo è infondato.

Nel suo referto l'Arbitro, nel rubricare la condotta alla voce "[OFFESE] Usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi", riporta quanto segue: "Mi diceva quanto c***o sei scarso". Il Giudice sportivo ha - di conseguenza - applicato la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive prevista dall'art. 36 del CGS.

L'articolo richiamato, al comma 1, lett. a), come modificato a seguito del Com. Uff. F.I.G.C. n. 165/A del 20.04.2023, infligge la sanzione minima di 4 (quattro) giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, considerando così l'una o l'altra condotta allo stesso modo ai fini sanzionatori. Non può disconoscersi nel caso in specie, che le parole pronunciate dal calciatore siano irriguardose, irridendo la professionalità e la competenza dell'Arbitro nel gestire la gara e quindi sminuendone l'autorevolezza.

Nel reclamo non si nega che le parole siano state effettivamente pronunciate, ma si ritiene che l'avere profferito la frase offensiva non nell'immediatezza, non avendo guardato l'arbitro mentre la pronunciava, ma in un momento successivo alla decisione arbitrale, depriverebbe la condotta di volontarietà e quindi del dolo configurandosi solamente una "colpa cosciente" assimilabile al "soliloquio".

Tale distinzione si dimostra, tuttavia, speciosa e comunque irreale e irrilevante perché l'Arbitro ha percepito le parole come refertate e ciò esclude il soliloquio; e perché, a volere ammettere una colpa cosciente, questa in altro non potrebbe concretarsi se non nella volontà o impulso non controllato di esternare il pensiero pronunciando le parole; la qual cosa è sufficiente a concretare il verificarsi della fattispecie disciplinata dall'art. 36, comma 1, lett. a) del CGS.

Il fatto che il calciatore sia uscito dal campo di giuoco senza protestare non ha di per sé un valore attenuante della condotta, essendo esso un obbligo la cui violazione può eventualmente comportare l'aggravamento della sanzione.

Possono al riguardo richiamarsi precedenti decisioni di questa Sezione, fra le quali la n. 206 del 6.5.2006.

Nessuna delle situazioni richiamate a scusante del comportamento può, pertanto, giustificare l'applicazione di un'attenuante specifica o generica della sanzione irrogata da Giudice sportivo, mancandone i presupposti.

In conclusione, la squalifica di 4 (quattro) giornate effettive di gara va integralmente confermata e il reclamo, pertanto, respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Maurizio Nicolosi — Fabio Di Cagno

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0026/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0019/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.:

Amedeo Citarella - Presidente (Relatore)
Serena Callipari - Componente
Valentino Fedeli - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 agosto 2026, a seguito del ricorso proposto il 19.7.2026 dall'Avv. Renato Miele avverso la delibera assembleare del 22 giugno 2026 (comunicato ufficiale n. 255/A pubblicato il 22/6/2026) con la quale è risultato eletto Presidente federale il sig. dr. Giovanni Malagò, nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi i verbali della Commissione Verifica Poteri e l'ammissione dei candidati e, ancora, avverso il tacito silenzio-rifiuto della richiesta di accesso agli atti della documentazione relativa alla candidatura del sig. dr. Malagò, la seguente

DECISIONE

FATTO

Con ricorso depositato in data 19 luglio 2026, l'Avv. Renato Miele chiedeva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, "*accertata la mancanza di tesseramento del dr. Malagò ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello statuto FIGC alla data di presentazione della candidatura del 13/5/26, ovvero accertata la incompatibilità ai sensi dell'Art. 53, c. 16-ter, d. lgs 165/2001*" di "*dichiarare nulla l'ammissione della candidatura del dr. Giovanni Malagò alla presidenza federale ed annullare in via totale la delibera assembleare dell'elezione del Presidente Federale nella persona del sig. dr. Giovanni Malagò, compreso i verbali, le deliberazioni e le operazioni elettorali dell'assemblea tenutasi il 22 giugno 26, che hanno portato all'elezione del Presidente federale, nonché annullare tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi i verbali della Commissione Verifica Poteri e l'ammissione dei candidati privi dei requisiti per l'annullamento dell'elezione del Presidente Federale, dei verbali delle deliberazioni e delle operazioni elettorali dell'Assemblea tenutasi il 22 giugno 2026. […] di conseguenza ordinare alla Figc la rinnovazione delle operazioni elettorali per la carica di Presidente federale. Con riserva di integrare, modificare e aggiungere nel corso del giudizio*". Chiedeva, infine, che fossero "*trasmessi gli atti alla Procura Federale per la violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e obbligo di collaborazione.*"

In punto di fatto, il ricorrente premetteva di avere depositato in data 27 aprile 2026, presso la segreteria della Figc, la propria candidatura con allegata la documentazione necessaria; che in data 13 maggio 2026 depositavano la candidatura alla Presidenza federale il sig. dr. Giovanni Malagò e il sig. dr. *omissis* ; che in data 22 giugno 2026 si svolgevano le elezioni e veniva eletto il Presidente Federale nella persona del sig. Dr. Giovanni Malagò (si allega comunicato ufficiale n. 255/A).

Ciò premesso, deduceva di agire "*in virtù dell'art. 86 Codice di Giustizia Sportiva, quale tesserato e candidato non ammesso all'elezione federale, avendo subito un pregiudizio diretto e immediato con la delibera impugnata, in quanto è stato privato di partecipare alla competizione elettorale. Il pregiudizio è attuale e non meramente potenziale. Il ricorrente è diretto destinatario del provvedimento di esclusione*".

Lamentata, inoltre, l'illegittimità del silenzio-rifiuto alla sua richiesta di accesso agli atti del 1° luglio 2026, cui conseguiva la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, co. 1, CGS in relazione agli artt. 2 - 9 e12 del Codice di comportamento sportivo del CONI, cui i soggetti di cui all'art. 2 del CGS sono tenuti a conformare i propri comportamenti in ragione del richiamo previsto dall'art. 3 CGS, in punto di diritto deduceva la inammissibilità, ineleggibilità ed incompatibilità del Dr. Giovanni Malagò per i seguenti motivi:

- Assenza di tesseramento al momento della presentazione della candidatura, così come previsto e richiesto dall'art. 29, co. 1 dello Statuto federale;
- Violazione dell'art. 53, c. 16-ter, d. lgs. 165/2001 (divieto di *pantouflage*).

In via istruttoria, chiedeva, ordinarsi "*alla Segreteria Generale della Figc, e alla Commissione Elettorale l'immediato deposito in giudizio di tutti i verbali di controllo dei requisiti dei candidati all'elezione del presidente federale, i documenti relativi alla*

presentazione candidatura, i verbali assembleari del 22 giugno 26, dell'elenco dei votanti e di ogni atto presupposto connesso e consequenziale alla verifica delle candidature" e "*alla Figc di provvedere all'ostensione del file log generato dalla piattaforma Portale Servizi Figc relativo al tesseramento del dr. Giovanni Malagò per l'annualità 2026 ovvero [„„] all'ufficio tesseramenti di esibire attestazione relativa al tesseramento del dr. Malagò al 13/5/26.*"

Nel merito, chiedeva al tribunale, "*accertata la mancanza di tesseramento del dr. Malago ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello statuto FIGC alla data di presentazione della candidatura del 13/5/26, ovvero accertata la incompatibilità ai sensi dell'Art. 53, c. 16-ter, d. lgs 165/2001*", di "*dichiarare nulla l'ammissione della candidatura del dr. Giovanni Malagò alla presidenza federale ed annullare in via totale la delibera assembleare dell'elezione del Presidente Federale nella persona del sig. dr. Giovanni Malagò, compreso i verbali, le deliberazioni e le operazioni elettorali dell'assemblea tenutasi il 22 giugno 26, che hanno portato all'elezione del Presidente federale, nonché annullare tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi i verbali della Commissione Verifica Poteri e l'ammissione dei candidati privi dei requisiti per l'annullamento dell'elezione del Presidente Federale, dei verbali delle deliberazioni e delle operazioni elettorali dell'Assemblea tenutasi il 22 giugno 2026. […] di conseguenza ordinare alla Figc la rinnovazione delle operazioni elettorali per la carica di Presidente federale.*" Chiedeva, infine, trasmettersi gli atti alla Procura Federale per la violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e obbligo di collaborazione.

Con decreto del 27 luglio 2026, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione del procedimento l'udienza del 6 agosto 2026.

Con memoria del 3 agosto 2026, il ricorrente sollecitava i componenti del Collegio ad astenersi dalla trattazione "*per gravi ragioni di convenienza ed a tutela del giusto processo.*"

All'udienza del giorno 6 agosto 2026, nella mancata costituzione della FIGC e del Dr. Giovanni Malagò, previa rinuncia alla "*pregiudiziale istanza di sollecitazione all'astensione dei Componenti del Collegio*", l'avv. Miele, ribadita la propria legittimazione al ricorso, avente ad oggetto l'annullamento della delibera assembleare elettiva del 22 giugno 2026 per i motivi sopra esposti, si riportava al ricorso e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

Il ricorrente propone l'odierno procedimento quale tesserato della FIGC e quale "*candidato non ammesso all'elezione per la carica di Presidente federale*" (v. *incipit* ricorso).

In sede di discussione ha tuttavia precisato come *causa petendi* del ricorso non sia la mancata ammissione della sua candidatura, quanto la mancanza di requisiti del candidato Dr. Giovanni Malagò.

Tale precisazione, per vero, in disparte la ritenuta sussunzione del ricorso, da parte del suo proponente, nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 86 CGS, non vale a salvare i plurimi profili di inammissibilità dello stesso.

Il presupposto di partenza atto a qualificare l'azione proposta, infatti, non può che essere proprio il previo accertamento dei requisiti di candidabilità dell'allora candidato dr. Malagò, circostanza che deve spostare l'attenzione sul rito elettorale previsto dal Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive.

Ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA è stabilito che *"… avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI*".

La procedura prevista dal Regolamento, per quanto qui di interesse, al punto 2, lettera d) consente di contestare l'ammissibilità di altri candidati solo ai soggetti ammessi o al Procuratore federale.

Attesa la reale natura del ricorso, in disparte anche la evidente tardività, tanto consente di dichiarane la inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente, dichiaratamente "candidato escluso", non già "candidato ammesso",

Pur tuttavia, ad analoga declaratoria di inammissibilità si perviene anche a voler condividere la prospettata sussunzione del ricorso nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 86 CGS.

In forza della richiamata norma, co. 1, "*Gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali.*"

Quello che si richiede è la titolarità di una situazione " *giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*" e l'aver "*subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni*".

Rientrano nell'ambito delle situazioni giuridicamente protette le posizioni che attribuiscono al soggetto un interesse concreto e attuale, collegato a una norma sportiva specifica che può essere leso da un atto federale.

Anche per l'interesse ad agire, come di recente ricordato proprio dalle Sezioni Unite della Corte (dec. n.149/CFA/2025-2026), "*valgono anche per il processo sportivo - in virtù del rinvio operato dall'art. 2, comma 6, CGS CONI ai principi e alle norme generali del processo civile e, dunque, all'art. 100 c.p.c. - le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza nell'ordinamento generale (da ultimo, e per tutte, Cass. civ., Sez. II, 10 aprile 2026, n. 9038). In sintesi, tale interesse è da intendersi quale prospettazione di una lesione concreta e attuale e dell'effettiva utilità, immediata e diretta, ritraibile dall'accoglimento del gravame (Corte fed. app., SS.UU. n. 99/2022-2023; Corte fed. app., SS.UU., n. 61/2023 2024; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 27/2019; Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 110/2021).*"

Di talché, ritenuta la veste di mero tesserato del ricorrente, viene meno qualsiasi utilità giuridica concreta che a questi potrebbe derivare dall'annullamento della delibera assembleare che ha portato all'elezione del Dr. Malagò.

La possibilità di partecipare ad un'eventuale rinnovazione della procedura elettorale, infatti, come ritenuto dalla richiamata decisione della Corte a sezioni unite, si configura quale "*chanche*" che integra un interesse meramente indiretto, futuro ed eventuale, come tale inidoneo a sorreggere l'impugnazione (Corte fed. app., SS.UU., n. 61/2023-2024; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 27/2019).

Né, ancora, prosegue la Corte, con motivazione qui condivisa, sarebbe sufficiente all'odierno ricorrente " *far valere il proprio interesse a una legittima elezione del Presidente della Federazione. Questo costituisce un interesse indifferenziato, che in nulla differisce dal generico e indistinto interesse alla legalità dell'azione federale, non azionabile uti singulus (Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 110/2021, che richiama Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2017, n. 4717), mentre l'ordinamento federale non conosce un'azione popolare a tutela della regolarità del procedimento elettorale.*"

Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso è inammissibile.

Restano assorbite le altre questioni in ordine alla candidabilità del Dr. Giovanni Malagò e al diniego all'accesso agli atti in assenza dell'interesse del richiedente, ancora richiamando e condividendo, quanto alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura federale, quanto assunto dalla più volte richiamata pronuncia delle sezioni unite.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla per le spese in relazione alla mancata costituzione degli intimati.

IL PRESIDENTE RELATORE
Amedeo Citarella

Depositato in data 6 agosto 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0042/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0023/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Monica Coscia – Componente (Relatore)
Daniela Nardo – Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2022/725pf25-26/GC/DP/ff del 23 luglio 2026, depositato il 24 luglio 2026, nei confronti dei sigg.ri Lorenzo Gori, Valerio Luca e Andrea Schiavi, nonché nei confronti della società ASD Aranova, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 24 luglio 2026, a mezzo pec, la Procura federale deferiva a questo Tribunale:
- **GORI Lorenzo**, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. e all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Aranova, per la quale risulta tesserato a far data dal 6.11.2025, incolpato per:
a) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso partecipato, in qualità di preparatore atletico, al ritiro pre-campionato della squadra U14 della società A.S.D. Aranova, tenutosi nel mese di agosto 2025 a Cascia (PG), pur sprovvisto di tesseramento per la società A.S.D. Aranova per la quale si è tesserato a far data dal 6.11.2025;
b) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e f), e comma 2, lett. a), c) e f), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso del ritiro pre-campionato della squadra U14 della società A.S.D. Aranova, svoltosi nel mese di agosto 2025 a Cascia (PG), durante un allenamento, proferito all'indirizzo dei calciatori minorenni sig.ri e una frase offensiva, irriguardosa e lesiva della dignità e dell'autostima dei predetti tesserati, nonché contenente un'allusione sessualmente esplicita, del seguente testuale tenore: "*vai R., corri, dì a C. che è la tua puttana, senti come glielo metti al culo ciaf ciaf*";
- **LUCA Valerio**, all'epoca dei fatti consigliere e responsabile Safeguarding della società A.S.D. Aranova, incolpato per:
la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e f), e comma 2, lett. a), c) e f), 6, 9, comma 1, e 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società A.S.D. Aranova, consentito e comunque non impedito la condotta posta in essere dal sig. Gori, omettendo di adottare misure appropriate nei suoi confronti e dare immediata comunicazione del predetto comportamento alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding;
- **SCHIAVI Andrea**, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aranova, incolpato per:
a) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aranova, consentito o comunque non impedito che il sig. Lorenzo Gori partecipasse, in qualità di preparatore atletico, al ritiro pre-campionato della squadra U14 della società A.S.D. Aranova, tenutosi nel mese di agosto 2025 a Cascia (PG), pur sprovvisto di tesseramento per la società A.S.D. Aranova, per la quale si è tesserato a far data dal 6.11.2025;
b) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e f), e comma 2, lett. a), c) e f), 6 e 9, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il

contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aranova, consentito e comunque non impedito il predetto comportamento, omettendo di adottare misure appropriate, nei confronti del sig. Lorenzo Gori e darne immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding;
- la società **A.S.D. Aranova**, incolpata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Andrea Schiavi, Valerio Luca e Lorenzo Gori, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

L'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare, avente ad oggetto: *"Accertamenti in ordine ad una condotta, disciplinarmente rilevante, assunta dal tecnico Lorenzo Gori nei confronti del calciatore minore* omissis , iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 28 gennaio 2026 e rubricato al n. 725 pf 25-26, trae origine dalla Segnalazione pervenuta tramite la Piattaforma Segnalazioni Safeguarding F.I.G.C. in data 27 dicembre 2025 (Iscritta nel Registro Segnalazioni con ID 2025-1822 CFS) avente ad oggetto presunte dichiarazioni offensive riferite ai danni di un minore nell'ambito della A.S.D. Aranova (RM) inviata dai sigg.ri ed , esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche Safeguarding e da questa, successivamente, trasmessa alla Procura Federale in data 30.12.2025.
Nell'esposto i genitori del minore hanno denunciato la condotta posta in essere dal sig. Lorenzo Gori in occasione del ritiro precampionato svolto a Cascia dalla squadra U14 della società A.S.D. Aranova, il quale nel corso di un allenamento, rivolgendosi a e , compagni di squadra, ha proferito la seguente frase "*Vai R. corri, dì a C. che è la tua puttana, senti come glielo metti al culo ciaf ciaf*".
In particolare, gli stessi hanno denunciato che: "*nel corso di una seduta di allenamento, durante una corsa di riscaldamento (giro di campo), nostro figlio M. , affetto da ….*omissis, omissis *e per le quali era fermo da 2 mesi, ha rallentato l'andatura a causa del dolore fisico rimanendo tra gli ultimi del gruppo e affiancando un altro ragazzo in tale occasione il "Prof" ha pronunciato la frase ..*omissis*.. alla quale è seguito rumore vocale corredato da due battiti di mani*". Gli stessi hanno inteso precisare che: "*nostro figlio aveva già manifestato disagio per i metodi comunicativi del sig. Gori nei riguardi di altri ragazzi, caratterizzati da linguaggio volgare, aggressivo e intimidatorio, totalmente inappropriato nei confronti di ragazzi in età evolutiva. A seguito dell'episodio sopra citato, M. ha accusato un forte impatto psicologico, arrivando a rifiutare la partecipazione agli allenamenti e a manifestare un evidente disagio emotivo, inizialmente attribuito a presunti problemi fisici ma in realtà riconducibile a una situazione di sopraffazione e abuso psicologico. Tornato a Roma ha cominciato a dire di non saper correre, di voler cambiare squadra e soprattutto aveva* omissis *farmaco….* Gli stessi hanno precisato che "*il figlio è portatore della sindrome*… omissis.. *a conoscenza della società, sottoposto a cura farmacologica e la stessa era sotto custodia dei responsabili della società nel periodo di ritiro e fatta somministrare solo la sera*".
Il ragazzo nell'immediato non ha voluto parlare dei fatti accaduti, i genitori venuti a conoscenza successivamente di tale situazione hanno così dichiarato*: " per noi si è creato un conflitto insanabile con la società che ci ha portato inevitabilmente a tutelare nostro figlio ed a interrompere il rapporto sportivo con la ASD Aranova. Abbiamo aspettato la liberatoria ed il tesseramento presso altra società per tutelare il figlio ed evitare il blocco del nuovo tesseramento per formalizzare la denuncia."*
L'attività inquirente pertanto ha richiesto l'acquisizione agli atti del procedimento della seguente documentazione di particolare valenza probatoria: la richiesta atti del 20.2.2026 al Comitato Regionale Lazio e relativo riscontro del 23.2.2026; foglio censimento della società S.S.D.A R.L. omissis e società A.S.D. omissis per la stagione sportiva 2025-2026; posizione di tesseramento dei calciatori , , , , (con svincolo e nuovo tesseramento), omissis ; richiesta atti del 25.2.2026 alla Segreteria della Divisione C5 della L.N.D.; riscontro del 26.2.2026 della Divisione C5 della L.N.D.; foglio censimento della società A.S.D. Aranova per la stagione sportiva 2025-2026; posizione di tesseramento del tecnico sig. omissis omissis , del sig. omissis , sig. Valerio Luca, sig. omissis , sig. Andrea Schiavi; richiesta atti del 13.3.2026 alla Commissione Safeguarding della F.I.G.C. e relativo riscontro del 18.3.2026; autocertificazione della società A.S.D. Aranova del "Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva" e del "Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione"; nomina per la società A.S.D. Aranova del Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni; audizione , minorenne, tesserato in qualità di calciatore per la società omissis , ascoltato in data 18.2.2026; audizione di omissis e , entrambi minorenni e tesserati in qualità di calciatori per la società omissis , ascoltati in data 11.3.2026; audizione , minorenne, tesserato in qualità di calciatore per la società omissis , ascoltato in data 11.3.2026; richiesta documentale alla A.S.D. Aranova; deposito della A.S.D. Aranova del Codice di condotta Safeguarding, Codice Etico e MOC Safeguarding A.S.D. Aranova, Policy A.S.D. Aranova; richiesta atti e riscontro al Settore Tecnico di Coverciano (tesseramento L. Gori); richiesta atti e riscontro alla Divisione C5 (tesseramento e storico L. Gori); tesseramento e Storico tesseramento Lorenzo Gori; riscontro Segreteria Uff. Tesseramenti Div. C5 LND; tesseramento e storico Lorenzo Gori; audizione del 28.4.2026 del sig. omissis , responsabile del settore giovanile Aranova

per la società A.S.D. Aranova; audizione del 28.4.2026 del sig. Valerio Luca, Direttore Generale e Responsabile Safeguarding per la società A.S.D. Aranova; audizione del 28.4.2026 del sig. *omissis* Responsabile Settore giovanile Aranova per la società A.S.D. Aranova, ascoltato in data 28.4.2026; comunicazione del sig. *omissis* del 22.4.2026; audizione del 12.5.2026 del sig. *omissis* , tesserato in qualità di allenatore per la società A.S.D. Aranova; audizione del 15.5.2026 del sig. Andrea Schiavi, tesserato in qualità di presidente per la società A.S.D. Aranova; audizione del 15.5.2026 del sig. Lorenzo Gori, tesserato per la società A.S.D. Aranova.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, a seguito della notifica del deferimento, fissava per la discussione l'udienza del 1 settembre 2026.
All'esito della notifica dell'avviso di convocazione in data 27 luglio 2026, i deferiti Valerio Luca, Andrea Schiavi e A.S.D. Aranova, per il tramite del loro difensore depositavano memorie difensive richiedendo in via principale il loro proscioglimento, in via subordinata l'applicazione di una sanzione che consideri le circostanze attenuanti

Il dibattimento

All'udienza del 1 settembre 2026, tenutasi in modalità di videoconferenza, mediante collegamento da remoto, è comparso l'avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale; il deferito Andrea Gori, presente personalmente unitamente all'avv. David Cerrini, al quale ha conferito mandato in udienza.
Mentre in difesa dei sigg.ri Luca Valerio, Andrea Schiavi e della società ASD Aranova è comparso l'avv.to Enrico Lubrano.
L'avv. D'Oria, riportandosi integralmente all'atto di deferimento, ha esposto origine e fatti di cui è causa e replicato per quanto rappresentato nelle memorie difensive depositate dall'avv. Lubrano. Ha precisato, infine, che la Procura Federale non ha ritenuto opportuno aderire alla richiesta di patteggiamento avanzata dal sig. Gori.
Ha pertanto concluso per l'affermazione della responsabilità di tutti i deferiti e chiesto pertanto irrogarsi al sig. Lorenzo Gori, la sanzione di mesi 8 (otto) di squalifica; al sig. Valerio Luca, mesi 4 (quattro) di inibizione; al sig. Andrea Schiavi, mesi 6 (sei) di inibizione; alla società ASD Aranova, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.
In replica l'avv. Lubrano, ha richiamato le tesi difensive argomentate in memoria sottolineando l'insussistenza delle violazioni contestate e la buona fede dei soggetti incolpati. Ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti ovvero, in via subordinata, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti.
L'avv. Cerrini ha svolto la propria difesa sottolineando che, nelle testimonianze raccolte in fase di indagine, gli stessi compagni di squadra del denunciante hanno confermato di aver percepito il carattere scherzoso delle espressioni utilizzate dal proprio preparatore atletico, a sostegno delle proprie tesi ha richiamato la decisione n. 191/TFN-SD del 17 marzo 2026. In conclusione ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito ovvero, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione minima.

La decisione

Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità di tutti i deferiti giacché le violazioni contestate risultano fondate, in quanto provate.
All'esito dell'istruttoria, è in primo luogo emerso che il sig. Lorenzo Gori ha partecipato, in qualità di preparatore atletico, al ritiro pre-campionato della squadra U14 della società A.S.D. Aranova, svoltosi nel mese di agosto 2025 a Cascia (PG), nonostante all'epoca questi non fosse tesserato per la società A.S.D. Aranova, il suo tesseramento difatti è avvenuto successivamente in data 6.11.2025.
È risultato, inoltre, che, nel corso del ritiro, durante un allenamento, il sig. Lorenzo Gori ha proferito all'indirizzo dei calciatori minorenni sig.ri e la frase offensiva, irriguardosa e lesiva della dignità e dell'autostima dei predetti tesserati, nonché contenente un'allusione sessualmente esplicita, del seguente testuale tenore: "*vai R., corri, dì a C. che è la tua puttana, senti come glielo metti al culo ciaf ciaf*".
La frase pronunciata dal sig. Gori è stata confermata dai calciatori minorenni, tesserati per la società A.S.D. Aranova, presenti durante il ritiro, , e
In particolare, i calciatori e hanno dichiarato di aver ascoltato il sig. Gori proferire all'indirizzo dei calciatori minorenni sig.ri e la frase contenuta nella denuncia, mentre ha dichiarato: "*penso di poter ricordare la seguente frase rivolta a S. corri, C. è la tua puttana' ma non sono certo delle parole esatte*".
Infine, all'esito delle indagini, è emerso che il sig. Andrea Schiavi, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aranova, e il sig. Valerio Luca, all'epoca dei fatti direttore e Responsabile Safeguarding della medesima società, oltre ad aver consentito e comunque non impedito che il sig. Gori attuasse la menzionata condotta, hanno omesso sia di adottare misure appropriate sia di comunicare tempestivamente del predetto comportamento alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding, pur essendo stati informati della frase pronunciata dal tecnico.
Risulta difatti pacifico come nel mese di settembre 2025, i genitori del minore hanno rappresentato i fatti al sig. Valerio Luca e

richiesto il rilascio del "cartellino". La società avrebbe proposto un confronto tra i genitori del minore ed il Gori (declinato dai primi) e successivamente convocato lo stesso Gori, il quale in quell'occasione ha negato ogni addebito.
Il sig. Valerio Luca ha ritenuto opportuno inoltre ascoltare il calciatore coinvolto, *omissis*
Aranova che ha negato l'accaduto, pur avendolo confermato agli altri compagni di gioco in altre sedi, come risulta agli atti.
E' pur vero che il sig. Valerio Luca ha inteso da quel momento presenziare a tutti gli allenamenti e gare al fine di controllare tali presunti fatti denunciati ed evitare che si verificassero nuovamente.
Ad ogni modo, sia il Valerio Luca che Andrea Schiavi solo a seguito della iscrizione del procedimento o meglio della loro audizione presso la Procura Federale avvenuta il 28 aprile 2026, hanno inteso notificare in data 30 aprile 2026 al Gori, un provvedimento di sospensione, valido sino alla definizione del procedimento.
A loro giustificazione entrambi hanno rappresentato che non erano presenti ai fatti e che pensavano che per il minore potesse essere un pretesto per cambiare società, circostanze che possono soltanto aggravare la loro posizione.
Infine risulta necessario evidenziare come tutti i soggetti auditi tecnici e calciatori hanno rilevato di non conoscere concretamente tutti i modelli adottati dalla società a titolo di prevenzione e repressione dagli abusi, violenze e discriminazioni, circostanza che dovrebbe sottoporre all'attenzione dei soggetti apicali la necessità di adottare le misure idonee per la messa in pratica di tali modelli che non dovrebbero rimanere una mera formalità atta a ritenere di escludere qualsivoglia loro responsabilità.
Alla luce di quanto premesso risultano integrate le fattispecie disciplinarmente rilevanti ascritte a:
- **Stefano Gori** di cui al punto a) del capo di incolpazione, per aver all'epoca dei fatti, quale allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., svolto attività rilevante all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Aranova, pur non essendo tesserato sino alla data del 6.11.2025, in particolare per avere lo stesso partecipato, in qualità di preparatore atletico, al ritiro pre-campionato della squadra U14 della società A.S.D. Aranova, tenutosi nel mese di agosto 2025 a Cascia (PG).
Risulta altresì responsabile in ordine al capo b) di incolpazione per aver proferito all'indirizzo dei calciatori minorenni sig.ri e una frase offensiva, irriguardosa e lesiva della dignità e dell'autostima dei predetti tesserati, nonché contenente un'allusione sessualmente esplicita contravvenendo alla buona pratica di evitare apprezzamenti e commenti e valutazioni che possano risultare lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona, anche se strettamente inerenti alla prestazione sportiva.
Non solo, tale espressione è stata pronunciata in presenza di minori di età compresa fra i 12 e 13 anni configurando un comportamento incompatibile con qualsiasi ruolo educativo o sportivo a contatto con minori, i quali hanno diritto a svolgere la propria attività sportiva in un ambiente sano, sicuro ed inclusivo.
In ordine alla valutazione della sanzione il Gori ha sempre negato l'addebito e non ha mostrato nessun segnale di resipiscenza anche in udienza, pur assumendo una condotta ritenuta disciplinarmente rilevante di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e gli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e f), e comma 2, lett. a), c) e f), e 6 del Regolamento Safeguarding F.I.G.C.
- **Luca Valerio**, all'epoca dei fatti consigliere e responsabile Safeguarding della società A.S.D. Aranova, incolpato per non aver adottato quanto meno tempestivamente misure idonee nei confronti del Gori e comunicato con la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding come previsto dal Regolamento di riferimento.
Pertanto, il trattamento sanzionatorio deve considerare la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e f), e comma 2, lett. a), c) e f), 6, 9, comma 1, e 11, comma 1, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C.
- **Schiavi Andrea**, in qualità di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aranova, incolpato di cui ai punti a) e b) per aver consentito al Gori di partecipare al ritiro senza titolo e comunque non impedito il verificarsi dei fatti oggetto di incolpazione o quanto meno omettendo di adottare tempestivamente le misure appropriate, comunicando i fatti alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.
Il trattamento sanzionatorio deve pertanto adeguarsi alla violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e f), e comma 2, lett. a), c) e f), 6 e 9, comma 1, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C., che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C..
- la società **A.S.D. Aranova**, incolpata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Andrea Schiavi, Valerio Luca e Lorenzo Gori, così come descritti.
Difatti, risulta agli atti come la società ha adottato un Codice di Condotta Safeguarding, un codice etico per la tutela dei minori, un modello organizzativo di gestione e controllo, una Policy per la stagione Sportiva 2025/2026, l'affissione in bacheca del Regolamento Safeguarding con l'indicazione del nominativo e dei recapiti del Responsabile del Safeguarding, ma deve ritenersi che evidentemente non ha adeguatamente svolto la funzione di garanzia per la prevenzione dagli abusi, violenze e discriminazioni a maggior ragione nei confronti dei minori e soggetti fragili.
Il Tribunale ritiene conformemente alla Procura Federale congruo applicare una sanzione come indicata da dispositivo.

PQM

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Lorenzo Gori, mesi 8 (otto) di squalifica;
- al sig. Valerio Luca, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- al sig. Andrea Schiavi, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società ASD Aranova, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Monica Coscia

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 11 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0044/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0021/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente (Relatore)
Giammaria Camici - Componente
Andrea Giordano - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1827/1071pf25-26 GC/PG/ep del 22 luglio 2026 e depositato il 23 luglio 2026 nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSD a rl, la seguente

DECISIONE

Con nota Prot. 1827/1071pf25-26 GC/PG/ep del 22 luglio 2026, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Ulisse Savini, all'epoca dei fatti amministratore unico munito dei poteri di rappresentanza della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l. e la stessa società, per rispondere:
1) il primo, della violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall'art 94 ter, comma 2, delle NOIF, per avere lo stesso fatto in modo che la società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l. non provvedesse a depositare presso la competente articolazione della Lega Nazionale Dilettanti il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con il calciatore sig. *omissis* il 23.11.2024;
2) la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal primo, quale amministratore unico munito dei poteri di rappresentanza, così come sopra descritti.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto la " *"Segnalazione, trasmessa dall* *omissis* *concernente il mancato deposito del contratto relativo al collaboratore sportivo* *omissis* *da parte della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l.*" risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 17 aprile 2026 al n. 1071 pf 25-26,.
Nel corso dell'attività istruttoria, sono stati acquisiti:
1) Segnalazione trasmessa dal sig. *omissis* il 24.3.2026;
2) Foglio censimento della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l. per le stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026;
3) Tesseramento del sig. *omissis* per la stagione sportiva 2024 – 2025;
4) Storico di tesseramento del sig. *omissis* nato il *omissis* ;
5) Contratto co.co.co. stipulato tra la società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l. e il sig. *omissis* il 31.7.2024;
6) Contratto co.co.co. stipulato tra la società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l. e il sig. *omissis* il 23.11.2024;
7) Dichiarazione liberatoria rilasciata dal sig. *omissis* il 9.7.2025;
8) Visura camerale della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l. in liquidazione giudiziale del 24.5.2026;
9) Verbale di audizione del sig. *omissis* , calciatore tesserato per la società Bellaria Calcio, del 8.5.2026;
10) Verbale di audizione del sig. Ulisse Savini, legale rappresentante della società Imolese calcio 1919 S.S.D. a r.l., del 25.5.2026;
11) Verbale di audizione del sig. *omissis* , dirigente tesserato per la società Imolese calcio 1919 S.S.D. a r.l., del 25.5.2026;
12) Verbale di audizione del sig. *omissis* , dirigente tesserato per la società Forlì Calcio, del 3.6.2026.
La Comunicazione di conclusione delle indagini risulta notificata alle parti il 22.6.2026.
All'esito della CCI il sig. Salvini, revocata la richiesta di audizione, in data 13.7.2026 faceva pervenire una memoria difensiva *ex* art.123, co. 1, CGS con cui contestava gli addebiti e chiedeva procedersi all'archiviazione del procedimento.

La fase predibattimentale

L'udienza di trattazione era fissata per il 3.9.2026.
Nessuna delle parti svolgeva attività difensiva.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il dibattimento

All'udienza del giorno 3.9.2026, tenuta in modalità video conferenza, hanno preso parte l'avv. Daniele Labianca, in rappresentanza della Procura federale, nonché l'avv. Luca Greco per il sig. Ulisse Salvini.
Nessuno è comparso per la società.
In via preliminare, il Tribunale, con separata decisione, ha dichiarato l'efficacia dell'accordo *ex* art. 127 CGS intervenuto tra il sig. Ulisse Salvini e la Procura federale e dichiarato la chiusura del procedimento nei confronti del medesimo.
Quanto alla posizione della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l., il rappresentante della Procura federale, dato atto della revoca dell'affiliazione intervenuta l'8.7.2026, come da C.U. n. 12/A, ha chiesto emettersi provvedimento di non luogo a procedere.
All'esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Il procedimento prosegue nei confronti della sola Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l..
Il C.U. n. 12/A dell'8.7.2026 ha revocato l'affiliazione alla società Imolese Calcio 1919 SSD ARL in liquidazione giudiziale, il cui titolo sportivo ed il parco tesserati sono stati trasferiti alla società Imolese Football Club SSD ARL, in capo alla quale sono stati mantenuti i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della società in liquidazione giudiziale.
La revoca dell'affiliazione, disciplinata dall'art. 16 delle NOIF, costituisce un provvedimento di natura organizzativa mediante il quale la Federazione prende atto dell'intervenuta impossibilità della società di permanere nell'ordinamento sportivo attivo. Essa determina la cessazione immediata dei diritti federali, la decadenza dei tesseramenti e l'estromissione della società da ogni competizione ufficiale.
La revoca, pur non estinguendo la soggettività disciplinare per i fatti pregressi, incide tuttavia sulla possibilità di proseguire procedimenti disciplinari che presuppongono la permanenza della società nell'ordinamento federale, in quanto finalizzati all'irrogazione di sanzioni che richiedono un soggetto ancora idoneo a riceverle (esclusione dal campionato, penalizzazioni, ammende, retrocessioni, ecc.).
Il procedimento disciplinare in esame è volto all'accertamento di responsabilità che, ove ritenute sussistenti, comporterebbero l'applicazione di sanzioni non più astrattamente irrogabili nei confronti della società, atteso che la revoca dell'affiliazione ne ha determinato la fuoriuscita dall'ordinamento sportivo FIGC.
Di talché, quando la sanzione astrattamente applicabile non è più giuridicamente praticabile, il procedimento disciplinare non può proseguire, venendo meno l'interesse pubblico alla definizione del merito e risultando impossibile l'adozione di un provvedimento conclusivo utile, con la conseguenza che la prosecuzione del procedimento risulterebbe priva di funzione e di utilità giuridica, non essendo più configurabile alcuna sanzione applicabile né alcun effetto utile per l'ordinamento sportivo.
Per effetto di quanto precede, il deferimento va dichiarato improcedibile.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento.

IL RELATORE
Amedeo Citarella

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 14 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0048/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0024/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Giammaria Camici - Componente
Andrea Giordano - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 settembre 2026, a seguito del ricorso proposto dal sig. Rosario Abisso contro l'Associazione Italiana Arbitri e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché nei confronti dei sigg.ri Mario Perri e Paride Tremolada avverso il provvedimento di dismissione dal ruolo di arbitro effettivo a disposizione della CAN per la Stagione Sportiva 2026/2027, la seguente

DECISIONE

Viene in decisione il ricorso con cui il sig. Rosario Abisso ha gravato il prefato provvedimento, pubblicato con Comunicato Ufficiale AIA del 1° luglio 2026, nella parte in cui ha disposto la sua dismissione per raggiunto limite di permanenza nel ruolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2, lettera e), ROT (Regolamento degli Organi Tecnici dell'AIA).

Il ricorso

Il ricorrente ha esposto di essere stato inserito nell'organico della CAN B a decorrere dal 1° luglio 2014 e di esservi rimasto fino al 30 giugno 2017; di essere successivamente transitato nella CAN A, nella quale avrebbe operato dal 1° luglio 2017 al 30 agosto 2020; e, infine, di essere stato posto a disposizione della CAN unificata dal 1° settembre 2020, data della riunificazione delle precedenti Commissioni.

Ha altresì dedotto che, con il Comunicato Ufficiale impugnato, il Comitato Nazionale dell'AIA lo ha incluso tra gli arbitri avvicendati per avere raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza allo stesso organico; fattispecie, quest'ultima, disciplinata dall'art. 19, comma 2, lett. e), ROT, il quale prevede la dismissione prioritaria degli arbitri che abbiano maturato dieci anni di permanenza nel medesimo organico, salvo che si siano classificati tra i primi venticinque della graduatoria finale di merito.

Secondo il ricorrente, il provvedimento sarebbe fondato su un erroneo computo delle Stagioni rilevanti e, pertanto, sul difetto del presupposto necessario per l'applicazione della disposizione richiamata.

Con un articolato motivo, il ricorrente ha fatto quindi valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, lett. e), e 60, comma 2, ROT 2025, nonché il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

In particolare, secondo l'attorea prospettazione, l'AIA avrebbe erroneamente applicato l'art. 19, comma 2, lett. e), del Regolamento degli Organi Tecnici, invero da leggere congiuntamente all'art. 60, comma 2, che consentirebbe di conteggiare le Stagioni maturate nei precedenti organici soltanto fino al 30 giugno 2021.

Ne deriverebbe l'esclusione dal calcolo delle Stagioni comprese tra il 30 giugno 2021 e l'entrata in vigore del nuovo regolamento, avvenuta il 1° luglio 2025.

A tale esegesi, suffragata da autorevole parere allegato al ricorso, si approderebbe altresì ai lumi del divieto di interpretazione estensiva delle norme atte a limitare la partecipazione degli associati all'attività sportiva e del canone del legittimo affidamento, non avendo l'AIA, ad avviso dell'attore, previamente comunicato il criterio di calcolo dell'anzianità.

Parte attrice ha, quindi, chiesto:

- in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della dismissione e la sua ammissione alle designazioni e alle attività della CAN;

- in via preliminare, ove necessario, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli arbitri controinteressati, nel ricorso limitati ai sigg. Mario Perri e Paride Tremolada;
- nel merito, l'accertamento dell'avvenuta maturazione di otto Stagioni rilevanti oppure, applicando il solo regime ordinario, di soltanto sei Stagioni;
- l'annullamento del Comunicato Ufficiale impugnato nella parte relativa alla sua dismissione;
- la conseguente reintegrazione nell'organico CAN per la Stagione Sportiva 2026/2027;
- la condanna di parte avversa alle spese del giudizio.

La memoria difensiva dell'AIA

Con memoria ritualmente depositata, l'AIA ha chiesto respingersi il ricorso in ragione della sua ritenuta infondatezza.

In particolare, secondo parte convenuta, il sig. Abisso avrebbe trascorso tre Stagioni nella CAN B, tre nella CAN A e sei nella CAN unificata, raggiungendo complessivamente dodici Stagioni. Al termine della Stagione 2025/2026, egli avrebbe conseguito una media di 8,522, collocandosi al ventiseiesimo posto della graduatoria finale. Consentendo l'art. 19 del Regolamento degli Organi Tecnici agli arbitri che abbiano raggiunto almeno dieci Stagioni di permanere nel ruolo soltanto se classificati nelle prime venticinque posizioni, la dismissione sarebbe giuridicamente fondata.

Sarebbe, anzitutto, venuto meno l'interesse di Abisso alla prosecuzione del giudizio.

Dopo la proposizione del ricorso, egli avrebbe frequentato e superato il corso per *Video Match Official*, acquisendo la qualifica di Arbitro Effettivo VMO. Tale scelta avrebbe determinato la perdita della precedente qualifica e, in base al Regolamento AIA, gli impedirebbe di rientrare nella CAN come arbitro effettivo.

Neanche sarebbe accoglibile la domanda cautelare, non potendo, ad avviso della convenuta, questo Tribunale ordinare all'Associazione di reintegrare Abisso e di inserirlo nuovamente nelle designazioni. Difetterebbero, in ogni caso, i presupposti della chiesta cautela, anche in quanto la nuova qualifica di VMO renderebbe comunque impossibile il ritorno nel precedente ruolo.

Nel merito, l'AIA ha contestato l'interpretazione dell'art. 60 del Regolamento degli Organi Tecnici, per come prospettata da parte attrice. Lungi dall'aver cristallizzato il conteggio delle Stagioni al 30 giugno 2021, escludendo quelle successive, la disposizione si sarebbe limitata a stabilire che, nel calcolo, dovrebbero essere comprese anche le Stagioni trascorse nelle precedenti CAN A e CAN B, nonché la Stagione 2020/2021, condizionata dall'emergenza pandemica. Non sarebbe quindi previsto alcuno scomputo delle Stagioni successive.

L'Associazione ha, poi, evidenziato che il temporaneo differimento dell'applicazione del limite di permanenza sarebbe stato contenuto nel terzo comma dell'art. 60 del precedente Regolamento, disposizione non riproposta nel ROT del 2025 avendo la stessa esaurito i propri effetti. Il computo di tutte le Stagioni sarebbe pertanto conforme al tenore letterale delle norme, alla loro interpretazione sistematica e alla sottesa *ratio* di favorire il ricambio generazionale, ovviando a disparità di trattamento tra gli arbitri.

Ha concluso chiedendo:

- respingersi le istanze cautelari di parte attrice, siccome inammissibili nonché carenti dei presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*;
- in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità delle doglianze per carenza di interesse;
- nel merito, respingersi il ricorso, con refusione delle spese processuali.

L'udienza del 4 agosto 2026

All'udienza del 4 agosto 2026, sono comparsi:

- l'Avv. Andrea Capone, in rappresentanza del sig. Rosario Abisso;

- l'Avv. Valerio Di Stasio, in rappresentanza dell'AIA.

Nessuno è comparso per i sigg. Mario Perri e Paride Tremolada, né per la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

L'Avv. Capone ha puntualmente illustrato i motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di dismissione del sig. Abisso adottato con C.U. A.I.A. n. 1 del 1° luglio 2026.

In via cautelare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento gravato.

Ha compiutamente replicato l'Avv. Di Stasio, che si è riportato integralmente alle argomentazioni difensive dedotte nel proprio atto di costituzione, chiedendo respingersi il ricorso.

L'ordinanza cautelare

Con ordinanza cautelare del 4 agosto 2026, questo Tribunale, in parziale accoglimento della domanda cautelare, ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione giuridica del sig. Rosario Abisso e, per l'effetto, l'ammissione del medesimo in sovrannumero al raduno precampionato degli arbitri della CAN in programma a decorrere dal 6 agosto 2026.

Con la stessa ordinanza, il Collegio, rilevato il difetto di notificazione del ricorso a tutti gli arbitri controinteressati, ha disposto che la segreteria dell'AIA notificasse, con sistema *sinfonia4you*, a tutti i controinteressati come individuati dalla graduatoria finale di merito della CAN al 30 giugno 2026, il ricorso, nonché la medesima decisione.

Le memorie difensive delle parti

All'esito dell'integrazione del contraddittorio, cui si è ritualmente provveduto, le parti hanno depositato ulteriori memorie, con cui hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

In particolare, con la propria memoria, l'AIA, dando atto dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, ha reiterato le eccezioni, di rito e di merito, già formulate, insistendo per l'integrale rigetto del ricorso.

Con note da allegare al verbale di udienza, l'Abisso, nel chiedere il rigetto dell'avversa eccezione di inammissibilità, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

L'udienza del 3 settembre 2026

All'udienza del 3 settembre 2026, sono comparsi:

- l'Avv. Andrea Capone, in rappresentanza del sig. Rosario Abisso;

- l'Avv. Valerio Di Stasio, in rappresentanza dell'AIA.

L'Avv. Capone si è riportato al proprio ricorso, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.

L'Avv. Di Stasio ha ribadito le eccezioni formulate nella memoria difensiva versata agli atti.

Le parti hanno chiesto che la causa venisse decisa.

I motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nel rito, premessa l'avvenuta integrazione del contraddittorio con tutti gli arbitri controinteressati, non ha pregio l'eccezione di inammissibilità (*rectius*, improcedibilità)/cessazione della materia del contendere formulata da parte convenuta.

Noto è, in proposito, l'orientamento pretorio che, rispettivamente, riconduce la cessazione della materia del contendere ai casi di piena realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione e l'improcedibilità a quelli di inutile prosecuzione del giudizio per sopravvenuta impossibilità del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente (ad es., Cons. Stato, sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824).

Ora, l'ottenimento, nelle more del presente procedimento, della qualifica di VMO non comporta la formale acquiescenza alla disposta dismissione dal ruolo. Chiara è, del resto, la volontà di parte attrice, che aveva aderito al bando VMO con riserva, senza rinunzia alcuna al proposto ricorso, teso a un bene della vita distinto e non certo assorbito dalla qualifica di VMO.

Un'interpretazione di diverso segno si porrebbe in antitesi con la prerogativa di tutela di diritti e interessi che è lungi dall'arretrare dinanzi all'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Nel merito, il provvedimento gravato, che ha incluso l'Abisso tra gli arbitri avvicendati per avere raggiunto il limite di dieci anni di

appartenenza allo stesso organico, si fonda sul positivo dettato dell'art. 19, comma 2, lett. e), ROT, secondo cui *"1. Al termine di ogni stagione sportiva la CAN propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. La CAN propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: […] e) aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria di merito"*.

Se è vero che il disposto testualmente prevede la dismissione prioritaria degli arbitri che abbiano maturato dieci anni di permanenza nel medesimo organico, salvo che si siano classificati tra i primi venticinque della graduatoria finale di merito, il panorama esegetico deve essere integrato dal parimenti vigente dettato dell'art. 60 del Regolamento.

La precedente versione del disposto recitava: *"Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2023, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 2, 3 e 4. 2. In fase di prima applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. e), e dell'art. 25, comma 2, lett. e) si computano le stagioni sportive di permanenza di arbitri e di assistenti arbitrali negli organici della CAN A, della CAN B e dalla CAN fino al 30 giugno 2021. 3. I criteri di avvicendamento dalla CAN di cui all'art. 19, comma 2, lett. e), e all'art. 25, comma 2, lett. e), entrano in vigore dalla stagione 2023/2024 e, pertanto, avranno effetto sulla composizione degli organici della stagione 2024/2025"*, mentre la vigente versione del medesimo articolo si limita a prevedere che *"Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2025, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi"* e che *"In fase di prima applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. e), e dell'art. 25, comma 2, lett. e), si computano le stagioni sportive di permanenza di arbitri e di assistenti arbitrali negli organici della CAN A, della CAN B e dalla CAN fino al 30 giugno 2021"*.

Il ROT 2023 ha, dunque, disposto che si computassero le Stagioni di permanenza negli organici di CAN A, CAN B e CAN *"fino al 30 giugno 2021"*, precisando che il nuovo criterio sarebbe entrato in vigore dalla Stagione 2023/2024 e avrebbe prodotto effetti sulla composizione degli organici della Stagione 2024/2025.

Sarebbero state, dunque, computabili le Stagioni maturate fino al 30 giugno 2021, mentre sarebbero rimaste escluse quelle relative alle Stagioni 2021/2022 e 2022/2023.

Il ROT 2025 ha mantenuto invariati sia l'art. 19, comma 2, lett. e), sia la disposizione transitoria contenuta nell'art. 60, comma 2, continuando a prevedere il computo delle Stagioni pregresse soltanto *"fino al 30 giugno 2021"* e senza più disporre l'entrata in vigore dei criteri di avvicendamento a partire dalla Stagione 2023/2024.

La conferma, da parte della disposizione oggi vigente, della *littera* di quella antecedente induce a confermare l'opzione favorevole alla cristallizzazione dell'anzianità maturata entro tale data, ferma la ripartenza del computo delle nuove Stagioni soltanto dall'entrata in vigore del ROT 2025 (quindi dalla Stagione 2025/2026).

Il principio di certezza del diritto, che permea l'ordinamento sportivo tanto quanto quello statale, è, del resto, un tutt'uno con la primazia del criterio letterale nella piramide disegnata dall'art. 12 delle Preleggi (in termini, Cons. St., sez. V, 6 febbraio 2025, n. 921). Se l'ordinamento domestico è isola nell'arcipelago dell'ordinamento statale, l'interpretazione da seguire deve essere, anche nel primo, la più aderente possibile al senso letterale delle parole, nella loro formulazione tecnico-giuridica (ad es., Cass. civ., sez. un., 25 luglio 2022, n. 23051, che giustifica il primato del criterio letterale in ragione del suo carattere di oggettività e del suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e *"palese"*).

Non è dato privare di rilievo l'espressione *"fino al 30 giugno 2021"*, evidentemente tesa a bilanciare l'esigenza di *turn over* con il legittimo affidamento degli arbitri in organico; né è consentito pretermettere il testuale dettato dell'art. 60, che, nella versione del 2025 (*lex mitior* giustificata – come deve ritenersi – dalla volontà di temperare il rigore della norma a regime), non reca più il richiamo della Stagione 2023/2024, così ostando al computo degli anni ricompresi tra il 30 giugno 2021 e il 1° luglio 2025.

Nel caso di specie, non sembra, dunque, essere stato raggiunto il limite decennale, fondante il provvedimento di dismissione oggi impugnato. Il ricorrente ha, invero, maturato otto Stagioni complessivamente rilevanti: sette dal 2014 – data dell'inserimento di parte attrice nell'organico della CAN B – *"fino al 30 giugno 2021"* e una, la Stagione 2025/2026, successiva all'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

Il combinato disposto degli articoli 19 e 60 del Regolamento, in armonia con il principio informatore del *favor participationis*, che a una lettura restrittiva induce a prediligerne una inclusiva, coerente con la peculiare valenza dell'attività sportiva *"in tutte le sue forme"* (art. 33 Cost.), impone l'accoglimento del ricorso.

L'oggettiva novità delle questioni giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità della delibera di cui al Comunicato Ufficiale dell'Associazione Italiana Arbitri n. 1 del 1° luglio 2026 nella parte in cui dispone la dismissione del sig. Rosario Abisso.

Compensa le spese del procedimento tra le parti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 settembre 2026.

IL RELATORE
Andrea Giordano

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 14 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0050/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0035/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente (Relatore)
Gaia Golia - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3120/1172pf25-26/GC/PM/ep del 5 agosto 2026 e depositato il 7 agosto 2026 nei confronti della sig.ra Domiziana Cardone, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 5 agosto 2026 n. 3120/1172pf25-26/GC/PM/ep, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
la Sig.ra **Domiziana Cardone**, all'epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla sezione A.I.A. di Roma 2, per rispondere della violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a) e c), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, così come integrato anche dagli artt. 5, 6.1, primo capoverso, e 6.7 del Codice etico e di comportamento dell'A.I.A., per avere la stessa, in occasione della *omissis* disputata in data 8.4.2026 e valevole per il campionato Under 15 Regionale Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, utilizzato espressioni offensive e dispregiative nei confronti del sig. , calciatore tesserato per la società G.D.C. *omissis* . Segnatamente per avere la stessa, nel corso del secondo tempo dell'incontro sopra indicato, in occasione di una rimessa laterale effettuata dal sig. , calciatore tesserato per la società G.D.C. *omissis* , rivolto nei confronti di quest'ultimo l'espressione "*ma che sei down*?".

La fase istruttoria

In data 6.5.26, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1172pf25-26, avente ad oggetto: "*Trasmissione del Presidente della Sezione AIA di Roma 2 di una segnalazione inviata dalla società Polisportiva* *omissis* *avente ad oggetto una presunta condotta disciplinarmente rilevante dell'arbitro Domiziana Cardone in occasione dell* *omissis* *omissis* *dell'8 aprile 2026*".

Il procedimento traeva origine da un esposto, presentato dalla ASD GDC *omissis* , in persona del Presidente, Sig. *omissis* *omissis* , alla Sezione Aia di Roma 2 ed inoltrato, a cura del Presidente della Sezione, alla Procura Federale, per quanto di competenza, con il quale venivano segnalati presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti dell'Arbitro Domiziana Cardone nel corso della gara ASD *omissis* dell'8.4.26, valevole per il campionato U15 Regionale Eccellenza – girone B.

Nell'esposto, oltre a sottolineare il rifiuto dell'arbitro ad indossare un fratino per distinguersi dalle divise della squadra ospite ed a lamentare genericamente atteggiamenti scortesi non consoni al ruolo, veniva riferito che, in occasione di una rimessa laterale non effettuata tempestivamente da parte del calciatore dell'ASD *omissis* , , la Sig.ra Cardone avrebbe apostrofato il giovane calciatore in modo ingiurioso con la seguente frase "*Ahooo!, Ma che sei down*?".

Al termine della gara, inoltre, a fronte della richiesta di fornire spiegazioni su quanto accaduto avanzata all'arbitro da parte del Presidente dell'ASD *omissis* , quest'ultimo sarebbe stato apostrofato con "*a ma', lascia sta sto vecchio de merda*".

A seguito della ricezione dell'esposto, la Procura Federale procedeva ad acquisire la documentazione di rito, tra cui il referto arbitrale, nonché il Comunicato del Giudice sportivo – n. 194 del 10.4.26 del SGS, CR Lazio LND - , con il quale veniva comminata l'ammenda di € 400,00 alla società *omissis* "*perché nel corso della gara, in più occasioni, persona non identificata qualificatasi prima dell'inizio della gara quale Presidente della Società GDC* *omissis* *rivolgeva tramite impianto di diffusione audio espressioni irriguardose e proteste nei confronti dell'arbitro donna. Al termine della gara detta persona*

ostacolava il rientro verso gli spogliatoi all'arbitro, rivolgendo alla stessa un'espressione offensiva e denigratoria ritardandone quindi l'uscita dal terreno di gioco."

Veniva altresì disposta l'audizione di diversi tesserati, sia della società esponente, GDC *omissis* , che della squadra ospite, *omissis* , i quali, per quanto di interesse, confermavano la frase offensiva pronunciata dal direttore di gara nei confronti del giovane calciatore del *omissis* , , in occasione di una rimessa laterale.

Veniva infine disposta l'audizione dell'AE Cardone che negava di aver mai proferito tale frase.

All'esito dell'espletata attività istruttoria, la Procura Federale, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, in data 6.7.26, notificava all' odierna deferita la comunicazione di conclusione indagini.

Non essendo pervenute nei termini di rito memorie e/o richieste, in data 7.8.26, si procedeva quindi alla notifica dell'atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l'udienza del 10 settembre 2026, ritualmente notificata, la deferita non faceva pervenire alcuna richiesta e/o memoria difensiva.

Il dibattimento

All'udienza del 10.09.26, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l'Avv. Debora Bandoni per la Procura Federale e nessuno presenziava per la parte deferita.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, la quale, nel riportarsi all'atto di deferimento, ne chiedeva l'accoglimento, con l'irrogazione della sanzione di mesi 3 di sospensione.

La decisione

Il Tribunale, alla luce della documentazione versata in atti, ritiene provata la responsabilità dell'odierna deferita in ordine all' addebito ascrittogli.

Il procedimento in oggetto trae origine da un esposto, presentato dalla ASD GDC *omissis* , in persona del Presidente, Sig. *omissis* , alla Sezione Aia di Roma 2, ove venivano segnalati presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti, serbati dalla Sig.ra Domiziana Cardone, arbitro della gara ASD *omissis* dell'8.4.26, valevole per il campionato U15 Regionale Eccellenza – girone B.

All'esito dell'attività istruttoria la Procura Federale riteneva di procedere nei confronti della Sig.ra Cardone limitatamente al fatto compiutamente descritto nel capo di incolpazione, per aver rivolto, con accezione denigratoria, l'espressione "*ma che sei down??*" al calciatore , tesserato per la società G.D.C. *omissis* , mentre era intento ad effettuare una rimessa laterale.

Ritiene il Tribunale che le evidenze istruttorie abbiano offerto piena conferma all'impianto accusatorio, avendo tutte le persone sentite, tesserati sia della squadra ospite che di quella ospitante, concordemente riferito la circostanza, pur con qualche differenza lessicale ("*ma che sei down ?"* o *"ma che sei mongoloide*?") sulla frase rivolta al giovane calciatore.

La piattaforma istruttoria ha pertanto inequivocabilmente rivelato come il Direttore di gara, in occasione di una rimessa laterale effettuata dal giovane calciatore, si sia rivolta al suddetto con la frase di cui al capo di incolpazione.

Particolarmente significativa, anche in ordine alla gravità dell'espressione utilizzata dal direttore di gara, appare la testimonianza resa dal tecnico del *omissis* , *omissis* , il quale, avendo udito distintamente la frase offensiva, seppur non rivolta ad un proprio tesserato, aveva ritenuto opportuno intervenire per redarguire l'arbitro e stigmatizzare l'utilizzo di una tale espressione nei confronti di un giovane calciatore.

Occorre peraltro rilevare, al fine di valutare la gravita dell'accaduto, come simili modalità espressive non siano tollerate neanche in sede di giustizia ordinaria, ove l'utilizzo di condizioni di disabilità o patologie, quali "down" o "mongolide", come termini di scherno, viene fermamente censurato, per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che manifestano e, comunque, per la palese volontà di umiliare il destinatario. (ex pluris Cass. Pen V n. 19070/15; 11416/16)

La circostanza che la sindrome di Down sia una condizione genetica rafforza, sul piano descrittivo e sociale, la natura

discriminatoria dell'epiteto, utilizzato per denigrare il destinatario, quale sinonimo di stupido, lento o incapace, strumentalizzando una disabilità per denigrare un giovane calciatore e, nel contempo, offendere i portatori di tale sindrome, riducendo la loro condizione ad un termine dispregiativo.

A ciò si aggiunga che la frase offensiva è stata proferita, nel corso di una gara di un campionato under 15, da parte del direttore di gara, il quale, anche in conformità ai principi declinati nel codice etico e di comportamento dell'AIA, riveste il ruolo di "*garante del rispetto delle regole ed il suo comportamento e la sua immagine, anche fuori dal campo da gioco, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione*."

Tali principi etici spiegano i loro effetti ancor di più nei settori giovanili, ove l'arbitro non riveste solo il ruolo di giudice, ma di vero e proprio educatore sul campo, avendo l'onere di trasmettere ai giovani la cultura del rispetto delle regole, dell'inclusione e della convivenza civile.

Sotto il profilo sanzionatorio, infine, occorre rilevare che la gravità della condotta ascritta alla deferita si evince altresì dal comportamento serbato nel corso dell'audizione davanti alla Procura Federale, ove, pur ricordando espressamente la circostanza della rimessa laterale "*mi ricordo perfettamente della rimessa laterale di cui fate menzione*…", nonostante fossero trascorsi ben due mesi dalla gara in questione, negava recisamente di aver mai pronunciato la frase contestata.

Tale mendace dichiarazione, oltre a palesare la totale assenza di resipiscenza rispetto all'accaduto e resa in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono guidare l'agire dei tesserati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, unitamente alla gravità della violazione ed al suo disvalore, non consente di contenere la sanzione nei termini richiesti dalla Procura Federale.

Il Tribunale, nel discostarsi per i motivi sopra esposti dalle richieste della Procura Federale, ritiene pertanto congrua la sanzione di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla sig.ra Domiziana Cardone la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.

IL RELATORE
Antonella Arpini

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 17 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0056/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0044/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Serena Callipari - Componente
Paolo Clarizia - Componente
Gaia Golia - Componente
Angelo Venturini - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3635 /1110pf25-26/GC/DP/rm del 12 agosto 2026, depositato il 17 agosto 2026, nei confronti del sig. Alessandro Pelos e della società ASD Torre, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con il deferimento n.3635/1110pf25-26/GC/DP/rm, deferiva Alessandro Pelos, allenatore della squadra A.S.D. Torre partecipante al girone A del campionato under 17 provinciali, e la stessa società A.S.D. Torre, per rispondere degli atti e comportamenti così come riportati nei seguenti capi di incolpazione:
" *- il sig. PELOS Alessandro della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della gara San Giovanni A.S.D. – A.S.D. Torre disputata il 22.3.2026 e valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali, nonostante fosse gravato da provvedimento di squalifica in corso di esecuzione, posto comunque in essere attività riconducibile alla funzione tecnica ed alla direzione della squadra; in particolare, il predetto, pur permanendo in tribuna e in posizione retrostante la panchina della propria squadra, interveniva nel corso dell'incontro, segnatamente dopo l'espulsione del portiere della società A.S.D. Torre, pronunciando ad alta voce le seguenti frasi: "Non accetto che mi vengano mandati gli arbitri di Trieste, non è giusto che ci mandino sempre questi di Trieste, uscite tutti, andiamocene a casa", e contestualmente impartiva alla propria squadra una sollecitazione incompatibile con il regolare svolgimento della gara, inducendo i componenti della panchina ed alcuni calciatori della società A.S.D. Torre a tentare di abbandonare il terreno di gioco, così determinando un temporaneo disordine e l'interruzione dell'incontro per alcuni minuti, sino all'intervento di un dirigente della società A.S.D. Torre, resosi necessario per ristabilire l'ordine e consentire la prosecuzione della gara;*
– la società A.S.D. Torre a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Pelos, così come descritti nel precedente capo di incolpazione".
Nell'atto di deferimento la Procura esponeva che il giorno 22.3.2026 si disputava la gara San Giovanni A.S.D. – A.S.D. Torre, valevole per il girone A del campionato Provinciale Under 17 della Delegazione Provinciale di Trieste.
In occasione di tale incontro il sig. Alessandro Pelos, allenatore della squadra Under 17 dell'A.S.D. Torre, era gravato da un provvedimento di squalifica in corso di esecuzione e, per tale ragione, non era stato inserito nella distinta di gara né poteva accedere al terreno di gioco.
Prima dell'inizio dell'incontro, il sig. Pelos si presentava al direttore di gara quale allenatore della squadra ospite, precisando di non poter prendere posto nel recinto di gioco in ragione del provvedimento disciplinare da scontare, e successivamente, al fine di seguire l'incontro, andava in tribuna, collocandosi in posizione retrostante la panchina della propria squadra.
Al 30' del primo tempo circa, a seguito dell'espulsione del portiere dell'A.S.D. Torre, *omissis* il sig. Alessandro Pelos interveniva dalla tribuna con tono veemente e ad alta voce, rivolgendosi alla panchina ed ai calciatori della propria squadra e pronunciando le seguenti frasi: "*Non accetto che mi vengano mandati gli arbitri di Trieste, non è giusto che ci mandino sempre questi di Trieste, uscite tutti, andiamocene a casa*".
L'invito formulato dal sig. Alessandro Pelos , secondo la ricostruzione dei fatti della Procura, veniva inizialmente seguito da alcuni componenti della panchina e da alcuni calciatori dell'A.S.D. Torre, i quali si avviavano verso l'uscita dal terreno di gioco. Ne derivava un temporaneo disordine e l'interruzione dell'incontro per alcuni minuti, con la conseguenza che la gara poteva riprendere

soltanto a seguito dell'intervento del dirigente sig. *omissis* , coadiuvato dal sig. *omissis* , che richiamava i calciatori e li induceva a rimanere sul terreno di gioco.
Per la Procura la ricostruzione sopra esposta trovava diretto e primario riscontro nel referto arbitrale e nei relativi allegati. Nel referto il direttore di gara descriveva sia la presentazione a sé stesso, prima dell'incontro, di un soggetto in divisa dell'A.S.D. Torre, qualificatosi come allenatore e dichiaratosi impossibilitato ad accedere al terreno di gioco per un provvedimento disciplinare, sia il successivo intervento del medesimo soggetto dalla tribuna, riportandone testualmente le frasi e dando atto del tentativo di una parte della squadra di abbandonare il campo, della conseguente interruzione della gara e del successivo intervento del sig. *omissis* per la ripresa della medesima.
Per la Procura, tali risultanze venivano, poi, puntualmente confermate in sede di audizione dell'8.6.2026 dall'arbitro della gara, il quale riferiva di avere riconosciuto nell'autore delle frasi la stessa persona che, prima dell'inizio della gara, si era presentata quale allenatore dell'A.S.D. Torre ed aveva riferito di non poter accedere al terreno di gioco per la sanzione disciplinare in corso, precisando altresì che tale soggetto indossava una tuta recante il logo della società. Posto dinanzi ad un album contenente tre fotografie, il direttore di gara individuava senza alcuna esitazione nella fotografia n. 3 l'autore delle frasi pronunciate dalla tribuna, il cui foglio identificativo associava la predetta fotografia al sig. Alessandro Pelos.
Ulteriori riscontri per la Procura derivavano dai verbali di audizione dei tesserati dell'A.S.D. Torre. Il sig. *omissis* confermava che il sig. Alessandro Pelos era l'allenatore della squadra Under 17, che non era stato inserito in distinta perché squalificato e che aveva seguito l'intera gara dalla tribuna; dichiarava inoltre di avere udito le urla provenienti dalla tribuna e di essere intervenuto quando alcuni calciatori della propria squadra si stavano dirigendo verso l'uscita. Il sig. *omissis* , a sua volta, confermava la presenza del sig. Pelos, l'allontanamento dal terreno di gioco di alcuni calciatori, l'interruzione della gara e l'intervento posto in essere, insieme al sig. *omissis* , per richiamarli in campo. Il calciatore sig. *omissis* , pur non avendo visto né udito quanto accaduto in tribuna, confermava che il sig. Pelos era l'allenatore della squadra e non poteva essere in campo perché squalificato, nonché l'interruzione dell'incontro e la sua ripresa a seguito dell'intervento del sig. *omissis* .
Segnatamente, quanto all'istruttoria, nel corso del procedimento la Procura acquisiva i seguenti atti di rilievo: – referto arbitrale, completo di allegati, relativo alla gara San Giovanni A.S.D. – A.S.D. Torre disputata il 22.3.2026 e valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali; – Comunicato Ufficiale n. 76 del 26.3.2026 della Delegazione Provinciale di Trieste; – foglio censimento della società San Giovanni A.S.D. per la stagione sportiva 2025–2026; – foglio censimento della società A.S.D. Torre per la stagione sportiva 2025–2026; – album fotografico riproducente i volti dei sig.ri *omissis* , nato il *omissis* , Alessandro *omissis* ed Alessandro Pelos nato il 2.4.1983; – convocazioni per audizioni da tenersi nei giorni 12 e 15.6.2026 trasmesse al sig. Alessandro Pelos e relative ricevute di avvenuta consegna; – comunicazione della società A.S.D. Torre del 16.6.2026;
– verbale di audizione del 3.6.2026 del sig. *omissis* , dirigente tesserato per la società A.S.D. Torre; – verbale di audizione del 3.6.2026 del sig. *omissis* , dirigente tesserato per la società A.S.D. Torre; – verbale di audizione del 3.6.2026 del sig. *omissis* , calciatore tesserato per la società A.S.D. Torre; – verbale di audizione dell'8.6.2026 dell'arbitro della gara San Giovanni A.S.D. – A.S.D. Torre del 22.3.2026, valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali.
Per la Procura, le fonti di prova acquisite risultavano convergenti nel senso di dimostrare che il Pelos, nonostante la squalifica in corso di esecuzione, durante la partita impartiva alla squadra una precisa direttiva inerente alla condotta da tenere nel corso della gara, ponendo così concretamente in essere attività riconducibile alla funzione tecnica ed alla direzione della squadra.
Alla luce di tutti gli elementi acquisiti la Procura con l'atto di deferimento oggi in esame esercitava l'azione disciplinare del sig. Alessandro Pelos e della società A.S.D. Torre per i fatti prima descritti.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato, quindi, l'udienza di discussione del 17 settembre 2026.

Il dibattimento

All'udienza del 17 settembre ha presenziato l'avv. Debora Bondoni per la Procura ed il sig. Emiliano Montina, presidente della società A.S.D. Torre.
La Procura Federale, nel riepilogare l'atto di deferimento, ha chiesto l'accoglimento dello stesso, con condanna del Pelos alla squalifica di mesi 6 (sei) e della società A.S.D. Torre all'ammenda di euro 600/00 (seicento/00). Il sig. Montina, non contestando i fatti, ha chiesto una riduzione delle sanzioni pretese dalla Procura, rimettendosi al Tribunale per la loro ragionevole quantificazione.

La decisione

In relazione ai fatti oggetto del deferimento il Tribunale ritiene che sussista la responsabilità del deferito Alessandro Pelos.
Il referto arbitrale e le dichiarazioni del direttore di gara comprovano, all'evidenza, la presenza del tecnico Pelos in tribuna, durante la partita ed in costanza di squalifica, ed il contenuto delle frasi attinenti alla direzione della squadra durante la stessa gara (vedi

referto della gara e deposizione dell'arbitro dell'8.6.26), così come nel medesimo senso sono inequivocabilmente le dichiarazioni degli ulteriori soggetti ascoltati, che confermano, altresì, anche gli effetti immediatamente prodotti dalla condotta del deferito sul regolare svolgimento dell'incontro (vedi audizione dei sigg. *omissis* e del 3.6.26).
Ne discende, pertanto, la fondatezza delle contestazioni a carico dell'allenatore sig. Pelos, per il mancato rispetto dell'art. 4 del C.G.S. sul generale dovere di correttezza, lealtà e probità, e degli artt. 21, comma 9, del C.G.S. e 37, commi 1 e 2 del regolamento del settore tecnico per la violazione del divieto di dirigere la squadra nel corso delle gare durante la squalifica e dell'obbligo per l'allenatore di rispettare le norme dell'ordinamento sportivo federale osservando un comportamento improntato a sportività e professionalità.
Dal comportamento del tesserato consegue la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Torre.
In ordine al *quantum* della sanzione il Tribunale, esaminati i fatti ed il rilievo della condotta ascritta al deferito, ed anche il comportamento processuale tenuto dalla società, ritiene congrua la sanzione indicata nel dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Alessandro Pelos, mesi 4 (quattro) di squalifica;
- alla società ASD Torre, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Angelo Venturini

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 21 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0065/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0055/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Ignazio Castellucci - Componente (Relatore)
Monica Coscia - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Angelo Venturini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4313/945pf25-26/GC/DP/gb del 26 agosto 2026, depositato il 26 agosto 2026, nei confronti della società Club Sportivo Firenze PD, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La società Club Sportivo Firenze P.D. è deferita, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2, CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio Tecnico sig. Paolo Mannucci come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la comunicazione di conclusione delle indagini: «[…] violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle NOIF e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC, per avere lo stesso, al termine della gara *omissis* , disputata il 23.2.2026 e valevole per il Campionato di Terza Categoria girone B, nel corso della quale era stato espulso, raggiunto negli spogliatoi il Direttore di Gara minorenne, sig. , e tentato di convincere lo stesso a riportare nel referto arbitrale, quale motivazione della sua espulsione, una condotta differente rispetto a quella che aveva determinato l'adozione del provvedimento sanzionatorio, nonché per avere, a fronte del diniego opposto dall'arbitro, dopo che quest'ultimo era rientrato nello spogliatoio, proferito, nei suoi nei suoi confronti la frase: "Fai come cazzo ti pare e vai a cacare te e chi ti manda!"».

La fase predibattimentale

Notificata in data 15 luglio 2026 la conclusione delle indagini alla società indagata, quest'ultima non provvedeva a nominare un proprio Difensore, né svolgeva alcuna attività difensiva.

Il dibattimento

All'udienza del 29 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, interveniva per la Procura Federale l'Avv. Nicola Pagnotta, riportandosi al deferimento e chiedendone l'accoglimento, con richiesta per la società Club Sportivo Firenze P.D. della sanzione di € 400,00 (quattrocento).
La società deferita non interveniva all'udienza; esaurita la discussione, il Tribunale si riservava di decidere.

La decisione

1. Il fatto, risultante in atti, che il sig. Paolo Mannucci abbia per gli stessi fatti qui rilevanti concordato la sanzione in separato giudizio non esime questo Tribunale dall'accertamento dei fatti nel merito: l'intervenuta definizione ai sensi dell'art. 126, C.G.S., del procedimento a carico della persona fisica autrice delle condotte disciplinarmente rilevanti, o la sua richiesta in tal senso, non comporta infatti alcun automatismo sanzionatorio a carico della società di appartenenza, per gli stessi fatti ma al diverso titolo di cui all'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. La speciale responsabilità diretta e oggettiva di cui alla detta ultima norma può solo derivare da un accertamento di merito del fatto ascritto, e non discendere automaticamente dall'intervenuto 'patteggiamento' dell'incolpato per detto fatto, o dalla sua richiesta in tal senso, che può aver trovato origine in valutazioni di convenienza di quest'ultimo soggetto, non vincolanti per la società. (cfr. TFN, n. 274/TFNSD-2025-2026).
2. Emerge dagli atti la certa sussistenza di entrambi fatti ascritti, di cui al deferimento.

3. Quanto al tentativo del Tecnico sig. Paolo Mannucci, di convincere il Direttore di gara a non riportare nel referto arbitrale, quale motivazione della sua espulsione, il fatto di aver offeso l'Arbitro – condotta refertata che aveva determinato l'adozione del provvedimento sanzionatorio nei di lui confronti – è stato riferito nella relazione dell'Osservatore Arbitrale *omissis* al suo Presidente di Sezione, e poi da quest'ultimo trasmessa alla Procura federale, che ha avviato le indagini.
4. La condotta in questione è stata poi confermata in audizione dall'Arbitro stesso, sig. *omissis* ; nonché nelle audizioni dei signori *omissis* e *omissis* , i quali hanno confermato, l'uno, di aver "percepito" che il Mannucci aveva tentato di ottenere dall'Arbitro il mutamento del referto; e, l'altro, di aver ricevuto l'ammissione di tale condotta dal medesimo sig. Paolo Mannucci alcuni giorni dopo il fatto.
5. Quanto alla frase: "Fai come cazzo ti pare e vai a cacare te e chi ti manda!", pronunciata dal Tecnico della Società deferita sig. Paolo Manucci, a fronte del diniego opposto dall'arbitro alla sua richiesta di modifica del referto, essa risulta provata dalla relazione dell'Osservatore Arbitrale *omissis* .
6. Le condotte di cui sopra violano certamente i principi di correttezza e probità, di cui all'art. 4, comma 1, CGS, e gli obblighi di esemplare disciplina e correttezza sportiva di cui all'art. 37, comma 2, con violazione delle norme incolpatrici di cui al deferimento.
7. Quanto alla misura delle sanzioni da irrogare, ritiene il Collegio che per il corretto svolgimento della funzione preventiva e di quella retributiva della sanzione, nel caso di specie vada bilanciato e contestualizzato il tentativo, in astratto certamente associabile a serio disvalore, di ottenere la modifica di un referto arbitrale –rispetto al quale la seconda frase ascritta, "Fai come cazzo ti pare e vai a cacare te e chi ti manda!" assume minor rilevanza – con l'assenza di prova sulle modalità più o meno intense e/o deplorevoli della richiesta di modifica del referto, che peraltro non ha sortito effetti, con il fatto che si tratta qui di una società di Terza Categoria, e con l'assenza nel caso di specie dell'esigenza perequativa di ristoro della *par condicio* frequentemente associata nel giudizio sportivo all'irrogazione delle sanzioni a carico delle società.
8. Alla luce dell'art. 8, CGS, si ritiene dunque adeguata, dal punto di vista dell'afflittività ed effettività, e in base al principio di proporzionalità, la sanzione dell'ammenda nella misura di € 300,00 (trecento/00), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società Club Sportivo Firenze PD la sanzione di euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Ignazio Castellucci

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 30 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0069/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0048/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valeria Ciervo - Componente
Monica De Vergori - Componente
Daniela Nardo - Componente (Relatore)
Francesco Ranieri - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3853/894pf25-26/GC/DP/ff del 18 agosto 2026, depositato il 19 agosto 2026, nei confronti del sig. Andrea Flores e della società Polisportiva Ozzanese ASD, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il procedimento trae origine dall'esposto pervenuto alla Procura Federale in data 17 febbraio 2026 da parte del sig. *omissis* , presidente della società A.S.D. Cirenaica Bologna, con il quale venivano segnalate condotte antisportive poste in essere dal sig. Andrea Flores, tecnico tesserato per la società Polisportiva Ozzanese A.S.D., in occasione della gara fra la Polisportiva Ozzanese A.S.D. e l'A.S.D. Cirenaica Bologna, valevole per il campionato di Terza Categoria, girone B.
Il procedimento veniva quindi iscritto nel registro della Procura Federale in data 10 marzo 2026 al n. 894 pf 25-26, avente ad oggetto: "*Segnalazione del Presidente della società A.S.D. Cirenaica Bologna in ordine agli episodi di violenza verificatisi in occasione della gara Ozzanese - Cirenaica Bologna del 15 febbraio 2026*".
Nel corso dell'attività inquirente sono stati espletati vari atti di indagine e sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
1. la comunicazione PEC del 17 febbraio 2026 della società A.S.D. Cirenaica Bologna, con allegato esposto del sig. *omissis* ;
2. il referto arbitrale della gara Polisportiva Ozzanese A.S.D. – A.S.D. Cirenaica Bologna;
3. le distinte ufficiali della gara;
4. i fogli di censimento delle società Polisportiva Ozzanese A.S.D. e A.S.D. Cirenaica Bologna per la stagione sportiva 2025-2026;
5. il Comunicato Ufficiale n. 32 dell'11 dicembre 2025 della Delegazione di Bologna della L.N.D.;
6. il verbale di audizione del sig. *omissis* , presidente della società A.S.D. Cirenaica Bologna, del 13 aprile 2026;
7. il verbale di audizione del sig. *omissis* , calciatore tesserato per la società A.S.D. Cirenaica Bologna, del 13 aprile 2026;
8. il verbale di audizione del sig. *omissis* , tesserato per la società A.S.D. Cirenaica Bologna, del 13 aprile 2026;
9. il verbale di audizione del sig. *omissis* , presidente della società Polisportiva Ozzanese A.S.D., del 28 aprile 2026, con allegato il comunicato ufficiale di esonero;
10. il verbale di audizione del sig. Andrea Flores, tecnico tesserato per la società Polisportiva Ozzanese A.S.D., del 28 aprile 2026;
11. il verbale di audizione del sig. *omissis* , dirigente tesserato per la società Polisportiva Ozzanese A.S.D., del 29 aprile 2026;
12. il verbale di audizione del sig. *omissis* , tesserato per la società Polisportiva Ozzanese A.S.D., del 12 maggio 2026.

All'esito dell'attività istruttoria, la Procura Federale ha ritenuto che dagli elementi acquisiti fosse emersa la responsabilità del sig. Andrea Flores e della società Polisportiva Ozzanese A.S.D. per le condotte oggetto di contestazione.
Con atto del 18 agosto 2026, prot. n. 3853/894pf25-26/GC/DP/ff, depositato il 19 agosto 2026, la Procura Federale ha quindi deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Andrea Flores e la società Polisportiva Ozzanese A.S.D. per rispondere della:
"*violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., I) per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara Polisportiva Ozzanese A.S.D. - A.S.D. Cirenaica Bologna del 15.2.2026, valevole per il campionato di terza categoria girone B, abbandonato la propria area tecnica per avvicinarsi al sig.* *omissis* *direttore sportivo della società A.S.D. Cirenaica Bologna, mettendogli le mani sul petto e aggredendolo verbalmente con espressioni del*

seguente testuale tenore: "Che cazzo vuoi? Ste palle devo ridarti"; II) nonché per avere lo stesso, al termine della gara, raggiunto sul terreno di gioco il medesimo sig omissis il sig. omissis presidente della società A.S.D. Cirenaica Bologna e il sig. omissis calciatore della società A.S.D. Cirenaica Bologna, mentre questi si dirigevano verso gli spogliatoi, e avere dapprima afferrato il sig omissis per la giacca con entrambe le mani all'altezza del petto strattonandolo e, poi, colpito con un calcio al polpaccio il sig omissis mentre quest'ultimo cercava di separare i sig.ri Flores omissis III) nonché, ancora, per avere lo stesso proferito all'indirizzo del sig omissis dirigente della Polisportiva Ozzanese A.S.D., intervenuto nel tentativo di ripristinare la calma, espressioni del seguente testuale tenore: "Se provi un'altra volta a portarmi via in queste situazioni, mi incazzo anche con te. Sono grande, so quello che faccio, l'arbitro non c'è e so quello che posso fare", "Se provi di nuovo a tirarmi via ti faccio cadere tutti i denti. Ti porto dietro gli spogliatoi e ti faccio vedere cosa succede".
e della violazione **"***dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva"* per la *"società Polisportiva Ozzanese A.S.D. per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Andrea Flores*".

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l'udienza del 22 settembre 2026, non sono pervenute memorie.

Il dibattimento

All'udienza del 22 settembre 2026, celebrata in videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l'Avv. Davide Di Pantaleo, mentre per i deferiti Andrea Flores e Polisportiva Ozzanese A.S.D. non è comparso alcuno.
L'Avv. Di Pantaleo si è riportato integralmente all'atto di deferimento e ha chiesto l'irrogazione nei confronti del sig. Andrea Flores della sanzione di mesi otto di squalifica e nei confronti della società Polisportiva Ozzanese A.S.D. della sanzione di euro 500,00 di ammenda.

La decisione

Il Collegio ritiene adeguatamente comprovate le plurime condotte contestate al Flores, poste in essere nel corso e nell'immediatezza della gara disputata in data 14 febbraio 2026 tra la Polisportiva Ozzanese A.S.D. e l'A.S.D. Cirenaica Bologna.
In particolare, al Flores è stato contestato di avere, nel corso del secondo tempo, abbandonato la propria area tecnica per avvicinarsi al direttore sportivo della Cirenaica, sig. omissis , mettendogli le mani sul petto e rivolgendogli le espressioni «*Che cazzo vuoi? Ste palle devo ridarti*»; di avere, successivamente, al termine della gara, raggiunto il medesimo omissis , il Presidente della Cirenaica, sig. omissis , e il calciatore omissis , mentre questi si dirigevano verso gli spogliatoi, di avere afferrato il omissis per la giacca, con entrambe le mani all'altezza del petto, strattonandolo, e di avere quindi colpito con un calcio al polpaccio il omissis , intervenuto per separare i due; nonché, infine, di avere rivolto al dirigente della propria società omissis omissis , intervenuto nel tentativo di riportare la calma, le espressioni «*Se provi un'altra volta a portarmi via in queste situazioni, mi incazzo anche con te. Sono grande, so quello che faccio, l'arbitro non c'è e so quello che posso fare*» e «*Se provi di nuovo a tirarmi via ti faccio cadere tutti i denti. Ti porto dietro gli spogliatoi e ti faccio vedere cosa succede*».
Nell'ambito dell'attività istruttoria sono state acquisite le dichiarazioni di omissis , direttore sportivo della A.S.D. Cirenaica Bologna, di omissis , Presidente della medesima società, e di omissis , calciatore della Cirenaica, nonché di omissis , Presidente della Polisportiva Ozzanese A.S.D., di omissis , dirigente della medesima società, di omissis , calciatore dell'Ozzanese presente in panchina durante la gara, e dello stesso Andrea Flores, tecnico deferito.
La ricostruzione dei fatti ha trovato innanzitutto significativo riscontro nelle dichiarazioni rese dai tre tesserati della Cirenaica, omissis , omissis e omissis , i quali, pur avendo avuto ruoli diversi e differenti punti di osservazione, hanno fornito una ricostruzione sostanzialmente convergente quanto all'atteggiamento assunto dal Flores nel corso della gara e, soprattutto, nella fase immediatamente successiva alla conclusione dell'incontro.
Con riferimento al primo episodio, il omissis ha riferito direttamente sia le espressioni pronunciate dal Flores, « *Che cazzo vuoi?*» e «*Ste palle devo ridarti*», sia il gesto accompagnatorio rivolto ai genitali, sia il successivo contatto fisico consistito nell'urto con entrambe le mani sul petto. Tale circostanza è stata sostanzialmente confermata dal omissis , il quale ha riferito che Flores ha lasciato la propria area tecnica, ha raggiunto il omissis faccia a faccia e lo ha spintonato con il corpo e con entrambe le mani, prendendolo per il giubbotto e facendolo indietreggiare.
Il contenuto delle espressioni utilizzate dal Flores non è rimasto, pertanto, sul piano di una generica protesta verbale, ma si è accompagnato a un comportamento fisicamente aggressivo e, secondo la deposizione del omissis , a un gesto chiaramente offensivo e volgare.
Quanto al secondo episodio, verificatosi al termine della gara, il omissis ha riferito di essere stato raggiunto dal Flores mentre si dirigeva verso gli spogliatoi e di essere stato da questi afferrato per la giacca e strattonato. Tale circostanza trova conferma nella deposizione del omissis , il quale ha riferito di essere intervenuto per separare i due. Nel medesimo contesto, il omissis ha riferito di avere visto il Flores sferrare un calcio al polpaccio del omissis , che stava tentando di separarli; tale circostanza è stata direttamente

confermata dallo stesso omissis , il quale ha descritto il calcio ricevuto. Il omissis ha inoltre riferito di avere assistito al calcio sferrato dal Flores alla gamba del omissis . A ciò si aggiunge la deposizione del omissis , il quale ha dichiarato di avere visto il Flores sferrare un calcio a un dirigente della Cirenaica e di essere quindi intervenuto per allontanarlo. Pur non consentendo quest'ultima deposizione di identificare con certezza il destinatario del calcio, essa costituisce un ulteriore riscontro circa la condotta fisicamente aggressiva tenuta dal Flores nella fase immediatamente successiva alla gara.
Quanto al terzo episodio, relativo al omissis , quest'ultimo ha riferito di essere intervenuto per trattenere e accompagnare Flores verso gli spogliatoi, nel tentativo di riportare la calma, e di essere stato per tale ragione minacciato dal tecnico, che gli avrebbe rivolto le espressioni «*Se provi un'altra volta a portarmi via in queste situazioni, mi incazzo anche con te. Sono grande, so quello che faccio, l'arbitro non c'è e so quello che posso fare*» e « *Se provi di nuovo a tirarmi via ti faccio cadere tutti i denti. Ti porto dietro gli spogliatoi e ti faccio vedere cosa succede*».
Il contenuto delle dichiarazioni del omissis trova un significativo elemento di riscontro nella deposizione del omissis , il quale, pur non avendo assistito direttamente ai fatti, ha riferito di essere stato contattato da omissis a fine partita e di avere appreso da quest'ultimo dell'alterco e delle minacce ricevute. Lo omissis ha riferito di avere successivamente affrontato Flores sulla vicenda, il quale avrebbe tentato di sminuire la portata delle frasi rivolte al omissis , sostenendo di avere agito per difendere la propria società. omissis riferito di avere ritenuto ingiustificabile il comportamento del tecnico nei confronti di un tesserato della propria società e di averne disposto l'esonero, formalizzato con comunicato del 19 febbraio 2026.
Assume inoltre rilievo la circostanza riferita omissis di avere chiesto scusa al Presidente della Cirenaica per il comportamento tenuto dal proprio allenatore. Anche il omissis ha confermato che l'esonero del Flores è dipeso principalmente dai fatti verificatisi nella gara del 14 febbraio.
La posizione del Flores, che ha negato qualsiasi contatto fisico con i tesserati avversari e con il omissis , non ha consentito di superare il quadro probatorio così delineato. Lo stesso deferito ha infatti riconosciuto l'esistenza di diverbi sia durante sia dopo la gara, pur avendone fornito una diversa ricostruzione e avendo ricondotto il proprio comportamento alle provocazioni che, a suo dire, erano provenute dalla società avversaria.
Il Collegio ritiene, inoltre, che la deposizione di omissis , calciatore della Polisportiva Ozzanese A.S.D., non consenta di escludere le condotte contestate. Il teste non ha assistito direttamente ai contatti fisici, ma ha confermato l'esistenza del diverbio e l'intervento del omissis per allontanare Flores. Lo stesso teste ha inoltre riferito di avere sentito parlare, immediatamente dopo la gara, di qualcuno che aveva ricevuto un calcio. Tale circostanza non costituisce prova diretta dell'aggressione al omissis , ma si inserisce nel complessivo quadro di tensione e di conflittualità già riferito dagli altri testi.
Il Collegio ritiene, pertanto, raggiunta la prova della materialità delle condotte contestate, avuto riguardo alla convergenza delle dichiarazioni rese da più soggetti e alla presenza di elementi di riscontro provenienti anche da tesserati della stessa società del deferito. Assume altresì rilievo, quale ulteriore elemento relativo al contesto nel quale si sono verificati i fatti, la condotta successivamente tenuta dalla società di appartenenza del Flores, che, per il tramite del proprio Presidente, ha ritenuto ingiustificabile il comportamento del tecnico nei confronti di un proprio tesserato e ne ha disposto l'esonero.
In punto di diritto, l'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC prevede che: « *I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*».
Con specifico riferimento ai tecnici, l'art. 23, comma 2, delle NOIF dispone che: « *I tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali*».
Dal canto suo, l'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC, ai commi 1 e 2, impone ai tecnici il rispetto dello Statuto e delle norme federali, richiedendo che gli stessi siano esempio di disciplina e correttezza sportiva e che, nei rapporti con i colleghi, ispirino la propria condotta ai principi della deontologia professionale.
Le disposizioni richiamate costituiscono norme poste a presidio dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare ogni comportamento riferibile all'attività sportiva, nonché, con specifico riferimento ai tecnici, degli obblighi di osservanza delle norme federali e dei doveri di disciplina e correttezza sportiva propri della funzione rivestita (cfr. TFN, Sez. Disciplinare, Decisione n. 76/TFN-SD del 13 ottobre 2025).
E' di immediata evidenza che il complessivo comportamento tenuto dal deferito è incompatibile con i doveri di lealtà, correttezza e probità posti dall'art. 4, comma 1, CGS, nonché con gli specifici obblighi di disciplina e correttezza sportiva gravanti sul tecnico ai sensi dell'art. 23, comma 2, NOIF e dell'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico.
Quanto alla Polisportiva Ozzanese A.S.D., l'atto di deferimento ha contestato la responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Flores. La condotta del tecnico è stata, infatti, posta in essere nella sua qualità di tesserato della Polisportiva Ozzanese e in occasione della gara disputata dalla società, risultando pertanto riferibile all'attività sportiva della medesima.
Ai fini della determinazione della sanzione, il Collegio ha considerato la pluralità delle condotte accertate e la loro progressione nonché il contenuto delle espressioni utilizzate, sia nei confronti dei tesserati della società avversaria sia nei confronti del dirigente della propria società.
Il Flores ha dapprima rivolto al omissis le espressioni « *Che cazzo vuoi?*» e « *Ste palle devo ridarti*», accompagnandole con un gesto rivolto ai genitali e con un contatto fisico; ha successivamente reiterato la condotta aggressiva al termine della gara, afferrando e

strattonando il medesimo dirigente e colpendo con un calcio il calciatore *omissis* ; infine, ha rivolto al *omissis* , intervenuto per allontanarlo dalla situazione di conflitto, espressioni dal contenuto minaccioso, tra cui «*ti faccio cadere tutti i denti*» e «*ti porto dietro gli spogliatoi e ti faccio vedere cosa succede*».
La pluralità e la reiterazione delle condotte, poste in essere nel corso della medesima gara e nelle fasi immediatamente successive, hanno evidenziato una progressiva *escalation* del comportamento del Flores, caratterizzata dal passaggio dalle espressioni offensive al contatto fisico, dalla reiterazione della condotta aggressiva al termine della gara e, infine, dalle minacce rivolte a un dirigente della propria società intervenuto per interrompere il conflitto.
Alla luce della complessiva gravità delle condotte accertate, della loro pluralità, del ruolo rivestito dal deferito e del contenuto delle espressioni pronunciate, il Collegio ritiene congrua la sanzione della squalifica per mesi dodici nei confronti del sig. Andrea Flores in luogo della sanzione di mesi otto di squalifica proposta dalla Procura.
Nei confronti della Polisportiva Ozzanese A.S.D., tenuto conto della responsabilità derivante dalla condotta del proprio tesserato, il Collegio ritiene, parimenti, congrua la sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00 in luogo della diversa sanzione di euro 500,00 proposta dalla Procura.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Andrea Flores, mesi 12 (dodici) di squalifica;
- alla società Polisportiva Ozzanese ASD, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

IL REALTORE
Daniela Nardo

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 2 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0073/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0051/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Paolo Clarizia - Componente
Daniela Nardo - Componente (Relatore)
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Nicola Ruggiero - Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3802/1219pf25-26/GC/PN/fm del 17 agosto 2026, depositato il 18 agosto 2026, nei confronti del sig. Angelo Guastafierro e della società Taurus Acerrana 1926 SSDARL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il procedimento trae origine dalle segnalazioni formulate dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti concernenti il mancato pagamento, da parte della società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L., delle somme stabilite dai competenti Collegi Arbitrali LND-AIC e LND-AIAC in favore dei calciatori *omissis* e *omissis* e degli allenatori *omissis* *omissis* e *omissis* .
Il procedimento veniva iscritto nel registro della Procura Federale in data 18 maggio 2026 al n. 1219 pf 25-26, inizialmente avente ad oggetto il mancato pagamento della somma dovuta al calciatore *omissis* .
Successivamente il procedimento veniva esteso, con provvedimento del 12 giugno 2026, anche ai mancati pagamenti segnalati in favore del calciatore *omissis* e degli allenatori *omissis* , *omissis* e *omissis* *omissis* .
Nel corso dell'attività istruttoria sono stati acquisiti vari documenti, fra i quali assumono particolare valenza dimostrativa:
1) la nota del 24.4.2026 del Dipartimento Interregionale con allegati:
- foglio censimento della Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. per la stagione sportiva 2025-2026;
- lodo arbitrale del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. del 20.3.2026, relativo alla vertenza n. 53/2025-2026, con notifica perfezionatasi in data 23.3.2026;
2) la nota del 26.5.2026 del Dipartimento Interregionale con allegati:
- foglio censimento della Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. per la stagione sportiva 2025-2026;
- lodo arbitrale del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. del 14.4.2026, relativo alla vertenza n. 180/2025-2026, con notifica perfezionatasi in data 16.4.2026;
3) la nota del 26.5.2026 del Dipartimento Interregionale con allegati:
- foglio censimento della Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. per la stagione sportiva 2025-2026;
- lodo arbitrale del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. del 21.4.2026, relativo alla vertenza n. CAA 57.2526, con notifica perfezionatasi in data 24.4.2026;
- lodo arbitrale del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. del 23.4.2026, relativo alla vertenza n. 55.2526, con notifica perfezionatasi in data 24.4.2026;
- lodo arbitrale del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. del 23.4.2026 relativo alla vertenza n. CAA 60.2526, con notifica perfezionatasi in data 24.4.2026;
4) la nota del 9.6.2026 del Dipartimento Interregionale con allegati:
- foglio censimento della Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. per la stagione sportiva 2025-2026;
- lodo arbitrale del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. del 21.4.2026 relativo alla vertenza n. CAA 57.2526, con notifica perfezionatasi in data 30.4.2026;
5) la comunicazione a mezzo email del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. del 7.7.2026 con allegati:

- ricevute di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo pec del Collegio Arbitrale LND-AIC del 23.3.2026 del lodo arbitrale ricorso n. 53/2025-2026 *omissis* / SSD A RL Taurus Acerrana 1926 e ASD Real Acerrana 1926;
- ricevute di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo pec del Collegio Arbitrale LND-AIC del 16.4.2026 del lodo arbitrale ricorso n. 180/2025-2026 *omissis* / SSD A RL Taurus Acerrana 1926 e ASD Real Acerrana 1926;

6) la comunicazione a mezzo email del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. del 9.7.2026 con allegati:
- ricevute di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo pec del Collegio Arbitrale LND-AIAC del 24.4.2026 del lodo arbitrale prot. CAA57/25-26 *omissis* / SSD A RL Taurus Acerrana 1926;
- ricevute di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo pec del Collegio Arbitrale LND-AIAC del 24.4.2026 del lodo arbitrale prot. CAA55/25-26 *omissis* / SSD A RL Taurus Acerrana 1926;
- lodo arbitrale prot. CAA69/25-26 *omissis* / SSD A RL Taurus Acerrana 1926;
- ricevute di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo pec del Collegio Arbitrale LND-AIAC del 30.4.2026 del lodo arbitrale prot. CAA69/25-26 *omissis* / SSD A RL Taurus Acerrana 1926.

Con atto del 17 agosto 2026, prot. n. 3802/1219pf25-26/GC/PN/fm, depositato il 18 agosto 2026, la Procura Federale ha quindi deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Angelo Guastafierro e la società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. per rispondere:

"*1.- il sig. Angelo Guastafierro, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L.:*

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore Sig. omissis la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. con lodo arbitrale del 20.3.2026 comunicato alla Società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. con notifica perfezionatasi in data 20.3.2026, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore Sig omissis la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. con lodo arbitrale del 14.4.2026 comunicato alla Società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. con notifica perfezionatasi in data 16.4.2026, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato all'allenatore sig. omissis la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. con lodo arbitrale del 21.4.2026 comunicato alla Società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. con notifica perfezionatasi in data 24.4.2026, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

d) della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato all'allenatore sig omissis a somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. con lodo arbitrale del 23.4.2026 comunicato alla Società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. con notifica perfezionatasi in data 24.4.2026, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

e) violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato all'allenatore sig. omissis la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. con lodo arbitrale del 30.4.2026 comunicato alla Società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. con notifica perfezionatasi in data 30.4.2026, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

2.- la società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Angelo Guastafierro, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza"

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l'udienza del 24 settembre 2026, non sono pervenute memorie.

Il dibattimento

All'udienza del 24 settembre 2026, svoltasi in videoconferenza, è comparso per la Procura Federale l'Avv. Nicola Pagnotta, mentre nessuno è comparso per le parti deferite.

L'Avv. Pagnotta ha illustrato i contenuti dell'atto di deferimento e ha concluso chiedendo l'irrogazione, nei confronti del sig. Angelo Guastafierro, della sanzione di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di inibizione e, nei confronti della società Taurus Acerrana 1926 SSDARL, della sanzione di punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica nel campionato di competenza, da scontare nella corrente stagione sportiva.

La decisione

Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che i competenti Collegi Arbitrali LND-AIC e LND-AIAC hanno adottato cinque

distinte decisioni, rispettivamente in data 20 marzo 2026, 14 aprile 2026, 21 aprile 2026, 23 aprile 2026 e 30 aprile 2026, con le quali sono state riconosciute le somme dovute, rispettivamente, a *omissis* , *omissis* , *omissis* *omissis* e *omissis* .

La documentazione acquisita comprova, altresì, che le predette somme non sono state corrisposte nel termine previsto dalla normativa federale.

L'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F., prevede che " *Il pagamento ai/alle calciatori/calciatrici, agli/alle allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione*" e comporta che, decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il comma 6 dell'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che " *Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 5, 94 quinquies, comma 8 e 94 septies, comma 6 delle NOIF, delle somme accertate dal competente Collegio Arbitrale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica*".

Il successivo comma 7 stabilisce che " *I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi*".

Questo Tribunale ritiene che, come da consolidata giurisprudenza (*ex pluribus* Decisione/0138/TFNSD-2025-2026), il rigoroso assetto normativo apprestato dall'ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati, trova fondamento nell'esigenza, sia di assicurare la costante stabilità economico–finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati e sia dalla necessità di salvaguardare la *par condicio* tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.

In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili (in tal senso Decisione/0093/TFNSD-2025-2026, conformemente CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025).

Le disposizioni citate assumono particolare rilievo nell'ordinamento sportivo, nel quale l'osservanza dei provvedimenti degli organi federali e arbitrali costituisce espressione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4, comma 1, del CGS.

Ne consegue la responsabilità del deferito ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all'art. 31 del CGS.

Parimenti, sussiste la responsabilità diretta della società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere dal proprio Presidente, munito dei poteri di rappresentanza.

Ai fini della graduazione della sanzione, il Collegio, rilevato che si è in presenza di una pluralità di decisioni arbitrali rimaste ineseguite, riguardanti cinque distinti creditori e intervenute in un arco temporale ravvicinato, ritiene di dover applicare, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza federale (per tutte, Decisione n. 0138/TFNSD-2025-2026), un punto di penalizzazione per ciascun distinto inadempimento, per complessivi cinque punti. La penalizzazione deve essere scontata, secondo il medesimo consolidato orientamento, nel campionato corrente.

In applicazione del criterio sopra richiamato, la sanzione congrua per la società è quella di punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.

Con riferimento alla sanzione dell'inibizione per il sig. Angelo Guastafierro, considerata la pluralità delle violazioni contestate, il Collegio ritiene congrua la sanzione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) in luogo di quella proposta dalla Procura pari a anni 2 (due) e mesi 6 (sei).

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Angelo Guastafierro, anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società Taurus Acerrima 1926 SSDARL, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.

IL RELATORE
Daniela Nardo

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 5 ottobre 2026

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0074/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0031/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Valentina Ramella – Vice Presidente
Paolo Clarizia – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)
Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino – Componente aggiunto
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza del 24 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2883/1224pf25-26/GC/blp del 3 agosto 2026 e depositato il 3 agosto 2026 nei confronti della società SS Juve Stabia Srl, la seguente

DECISIONE

I deferimenti

Con atto del 3 agosto 2026, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- la Società S.S. JUVE STABIA S.R.L.:
a titolo di responsabilità propria, ex art. 32 comma 5 bis, del C.G.S., e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., conseguente alle condotte del *omissis* , che qui di seguito si riportano: violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 02/05/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 17 aprile 2026 alla neocostituita Stabia Capital S.r.l. del 100% del capitale della società sportiva, la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., ed ai requisiti di solidità finanziaria, di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., unitamente alla copia dell'atto dal quale consegua l'acquisizione del 17 aprile 2026, di cui al comma 1 dell'art. 20-bis cit., ovvero, ove ancora non disponibile la copia dell'atto, alla attestazione di avvenuta stipula.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.) del 12 maggio 2026 Prot. 29591/SS 25-26, trasmessa alla Procura Federale, in ordine a notizie relative alla cessione di partecipazioni societarie della società S.S. Juve Stabia, in particolare circa l'operazione di cessione delle quote della detta società tra la società BRERA Holdings PLC e la società Stabia Capital S.r.l. avvenuta in data 17 aprile 2026.

La fase predibattimentale e la richiesta di accordo ex art. 127 CGS

Il Tribunale Federale fissava la convocazione delle parti per l'udienza del giorno 8 settembre 2026; in tale sede la società deferita e la Procura presentavano richiesta di accordo ex art. 127 CGS. Il Tribunale rilevava però come non fosse stata trasmessa al Tribunale – se non lo stesso giorno dell'udienza - la memoria della deferita redatta in sede di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 123 CGS; al fine di esaminare la memoria e per una corretta valutazione della fattispecie, il Tribunale rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 15 settembre.
All'udienza del 15 settembre Il Tribunale, all'esito della Camera di consiglio, non ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 127 CGS per l'applicazione della sanzione concordata, disponeva procedersi con la trattazione nel merito, specificando altresì alle parti, come l'oggetto del deferimento riguardasse gli obblighi conseguenti alla cessione delle quote della S.S. Juve Stabia S.r.l. tra la società BRERA Holdings PLC e la società Stabia Capital S.r.l. del 17 aprile 2026. La difesa della deferita formulava pertanto richiesta di rinvio per la discussione del procedimento a cui non si opponeva la Procura. Il Tribunale fissava

pertanto l'udienza del 24 settembre 2026.

Il dibattimento

All'udienza del 24 settembre era presente per la Procura Federale l'Avv. Pagnotta, il quale illustrando i contenuti dell'atto di deferimento, chiedeva irrogarsi alla società SS Juve Stabia Srl la sanzione di euro 30.000,00 (trentamila/00).
Per le deferita era presente l'Avv. Romei, il quale svolgeva la propria difesa sottolineando come la società non avesse nessuna responsabilità in ordine ai fatti contestati, in quanto la cessione delle quote societarie, avvenuta in data 17.4.2026, era stata posta in essere dal socio titolare delle quote senza previa interlocuzione con gli Amministratori Giudiziari e senza che la Società fosse debitamente notiziata e alla stessa fosse consegnata la documentazione prescritta dall'art. 20-bis N.O.I.F. Evidenzia, quindi, come le operazioni contestate non fossero state gestite né governate dalla Società in amministrazione giudiziaria e come gli organi della procedura si siano attivati subito dopo aver acquisito conoscenza della vicenda. Chiedeva pertanto il proscioglimento della società SS Juve Stabia Srl ovvero, in via subordinata, che venga riconosciuta la massima incidenza delle circostanze attenuanti .

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità delle Società deferita; ed invero i fatti descritti nel deferimento sono pacifici e non contestati.
In data 17 aprile 2026 si è perfezionata la cessione della totalità delle quote della S.S. Juve Stabia S.r.l. tra la società BRERA Holdings PLC e la società Stabia Capital S.r.l.
Allo stesso modo è pacifico che in relazione a tale cessione non siano mai state effettuate le previste comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 bis delle NOIF.
Com'è noto l'art. 20-bis delle N.O.I.F. subordina le acquisizioni di partecipazioni nel capitale di società sportive professionistiche al possesso e alla dimostrazione dei requisiti di onorabilità (comma 5) e di solidità finanziaria (comma 6); il comma 7 impone il deposito della detta documentazione entro quindici giorni dall'acquisizione.
La ratio della disciplina è evidente ed è quella di assicurare che chi acquisisce il controllo di una società professionistica sia in possesso dei requisiti posti a presidio della regolarità delle competizioni, consentendo agli organi federali la relativa, tempestiva verifica (Corte Federale d'Appello, SS.UU., decisione n. 0055/CFA-2021-2022 del 3 gennaio 2022; Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, decisione n. 0285/TFNSD-2025-2026 del 19 giugno 2026).
Come detto nel caso in esame è pacifico e non contestato che la suddetta operazione di cessione sia avvenuta in assenza di qualsiasi comunicazione.
Del tutto irrilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità della società deferita, è sia il fatto che S.S. Juve Stabia, con decreto del 13 ottobre 2025, fosse già stata sottoposta dal Tribunale di Napoli - Sezione Misure di prevenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 di cui al D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), all'amministrazione giudiziaria; sia che gli Amministratori Giudiziari fossero estranei all'operazione di cessione in esame; così come inoltre certamente non rileva la successiva e diversa operazione di cessione effettuata da altro investitore attraverso la Domus s.r.l. (in relazione alla quale le disposizioni dell'art. 20 bis delle NOIF sono state invece rispettate).
E' in realtà del tutto evidente che la cessione del 17 aprile 2026 sia un'operazione del tutto autonoma e distinta dalla successiva ricapitalizzazione con ingresso di Domus S.r.l. nel capitale sociale della deferita, conclusasi il 12 giugno 2026. Le due operazioni hanno natura, soggetti, date e presupposti giuridici del tutto differenti. La seconda operazione non costituisce una sanatoria, né una regolarizzazione retroattiva degli obblighi connessi alla prima cessione; né rileva, ai fini della configurazione dell'illecito, che successivamente siano intervenuti il sequestro delle quote, la ricapitalizzazione della società ed cambio di proprietà.
In relazione alla cessione in esame la violazione si è pertanto consumata alla scadenza del termine perentorio del 2 maggio 2026, data entro la quale la documentazione prescritta non era stata prodotta (né successivamente mai regolarizzata). La tesi difensiva secondo cui l'estraneità degli Amministratori Giudiziari esonererebbe la società da qualsiasi responsabilità non può essere condivisa; seguendo tale tesi non si dovrebbe riconoscere alcun effetto o alcuna rilevanza (se non addirittura esistenza) alla cessione del 17 aprile 2026; ciò ovviamente non può essere in quanto la cessione delle quote tra BRERA Holdings PLC e la società Stabia Capital S.r.l. si è completamente perfezionata con l'atto a rogito del *omissis* ; tale cessione, come detto, è del tutto autonoma e distinta dalla successiva ricapitalizzazione con ingresso di Domus S.r.l., conclusasi il 12 giugno 2026. Il successivo intervento del Tribunale di Napoli dell'8 maggio (sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione), con il sequestro delle quote cedute, non rileva circa la violazione del detto art. 20 bis delle NOIF, ma a ben vedere non fa che confermare la validità, necessità ed operatività della norma violata che tende, come detto, proprio ad impedire operazioni irregolari o sospette a tutela della regolarità delle competizioni sportive.
Stante la responsabilità della deferita, al caso in esame deve dunque applicarsi la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 32, comma 5-quater. La mancata tempestiva trasmissione alla COAPS della documentazione riguardante i requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 bis, comma 1, delle NOIF, nonché della copia dell'atto di trasmissione od equipollente delle quote societarie, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 20 ter delle NOIF, comporta, per la società acquirente e sua eventuale subacquirente, l'applicazione

della sanzione di due punti di penalizzazione in classifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società SS Juve Stabia Srl la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.

I RELATORI
Roberto Pellegrini
Carlo Purificato

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 5 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0077/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0063/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Monica Coscia - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Andrea Fedeli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4632/451pf25-26/GC/PN/mf del 1° settembre 2026, depositato il 2 settembre 2026, nei confronti della società Nausicaa Calcio a 5, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 1° settembre 2026, depositato il 2 settembre 2026, la Procura Federale, rilevata l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva con la società ASD Nausicaa Calcio a 5, per il mancato pagamento dell'ammenda pattuita, ha deferito innanzi a questo Tribunale la predetta società per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri *omissis* , Ilario Sestito e *omissis* , così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la comunicazione di conclusione delle indagini notificata:
- "sig. *omissis* , all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5: violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società consentito e comunque non impedito che, in occasione della gara Soverato - Nausicaa del 26.10.2025, valevole per il Campionato Under 19 Nazionale Calcio a 5, nella distinta di gara venisse indicato il nominativo del calciatore sig. *omissis* , indicato con il n. 11, benché lo stesso non fosse presente all'incontro e ciò al fine di far partecipare nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5, il sig. *omissis* , nonostante quest'ultimo non potesse prendere parte all'incontro suindicato poiché non tesserato. Il predetto intento non si è poi concretizzato grazie all'intervento dell'arbitro che, in occasione del riconoscimento dei calciatori e della verifica delle distinte antecedente la gara, si è avveduto della sostituzione di persona, richiedendo al sig. *omissis* di abbandonare lo spogliatoio e lasciare l'impianto sportivo";
- "sig. SESTITO Ilario, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5: violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Soverato - Nausicaa del 26.10.2025, valevole per il Campionato Under 19 Nazionale Calcio a 5, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5 nella quale era indicato il nominativo del calciatore sig. *omissis* , indicato con il n. 11, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all'incontro dello stesso, mentre in realtà al posto di tale calciatore era presente il sig. *omissis* *omissis* , non tesserato. Il predetto intento non si è poi concretizzato grazie all'intervento dell'arbitro che, in occasione del riconoscimento dei calciatori e della verifica delle distinte antecedente la gara, si è avveduto della sostituzione di persona, richiedendo al sig. *omissis* di abbandonare lo spogliatoio e lasciare l'impianto sportivo";
- "sig. *omissis* , all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Soverato - Nausicaa del 26.10.2025, valevole per il Campionato Under 19 Nazionale Calcio a 5, tentato di partecipare all'incontro nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5, benché non tesserato, fingendo di essere il sig. *omissis* , calciatore regolarmente tesserato per la predetta società ed il cui nominativo era riportato in distinta pur non essendo presente alla gara".

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 30.10.2025 con la quale il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 della LND, avv. Massimiliano De Renzis, trasmetteva alla Procura Federale il referto arbitrale della gara Soverato - Nausicaa del 26.10.2025, valevole per il Campionato Under 19 Nazionale Calcio a 5.
Nel referto l'arbitro segnalava che, al momento del riconoscimento dei calciatori della Nausicaa, il controllo incrociato con la foto dei documenti presentati aveva fatto emergere una sostituzione di persona. In distinta, al n. 11, era indicato il calciatore *omissis omissis* . Al suo posto, con la stessa maglia n. 11, era presente il sig. *omissis* , risultato non tesserato, che dichiarava di essere il *omissis* . Tutti i presenti nello spogliatoio confermavano la falsa identità. Solo a seguito dell'insistenza dell'arbitro, il *omissis* dichiarava le proprie reali generalità. Richiesto dagli ufficiali di gara, egli abbandonava lo spogliatoio e si allontanava dall'impianto sportivo, mentre il dirigente responsabile, sig. Ilario Sestito, veniva invitato a cancellarlo dalla distinta.
La Procura dava corso alle indagini e acquisiva, tra gli altri, i seguenti atti di rilievo: – richieste di atti alla LND - Divisione Calcio a 5 e relativi riscontri; – richiesta di atti alla Segreteria dell'AIA, con esito negativo; – fogli di censimento e organigramma della Nausicaa C5 per la stagione sportiva 2025-2026; – posizione di tesseramento del calciatore *omissis* ; – verbali di audizione dell'allenatore sig. *omissis* , del dirigente accompagnatore sig. Ilario Sestito e, a seguito di seconda convocazione, del calciatore sig. *omissis* .
All'esito dell'istruttoria, la Procura Federale notificava agli incolpati e alla società la comunicazione di conclusione delle indagini.
A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, i deferiti e la società convenivano con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. L'accordo veniva reso noto con Comunicato Ufficiale n. 453/AA dell'8 aprile 2026. Per la società esso prevedeva l'ammenda di euro 150,00 (centocinquanta/00), su una sanzione base di euro 300,00 (trecento/00).
Con Comunicato Ufficiale n. 78/AA del 4 agosto 2026 veniva resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo, limitatamente alla società, per mancato pagamento dell'ammenda pattuita nel termine perentorio previsto.
A seguito della caducazione dei benefici dell'accordo e della conseguente riapertura del procedimento, la Procura Federale procedeva all'emissione dell'atto di deferimento a carico della sola società.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l'udienza del 6 ottobre 2026, da svolgersi in videoconferenza.
In data 1° ottobre 2026 la società, assistita dall'avv. Jennyfer Bevilacqua, depositava memoria difensiva. Vi produceva il reclamo inviato a Banca Widiba il 7.9.2026 e il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario del 28.9.2026.
In via principale, la difesa chiedeva la rimessione in termini ai sensi dell'art. 50, comma 5, CGS, deducendo che il mancato pagamento sarebbe dipeso esclusivamente da Banca Widiba, la quale avrebbe bloccato le carte ed estinto, senza preavviso, l'unico conto corrente della società, attivo dal 2021. La società se ne sarebbe avveduta il 4 maggio 2026, e la medesima vicenda le avrebbe impedito anche l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B.
In subordine, la difesa chiedeva l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), CGS, estesa alla società ai sensi del comma 3, in ragione dell'ammissione di responsabilità che risulterebbe per tabulas dalle dichiarazioni rese in audizione dal sig. Sestito.
In ulteriore subordine, chiedeva il riconoscimento, quali autonome circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 13, comma 2, CGS, dell'estinzione del conto corrente, dell'assenza di precedenti e della mancata partecipazione del non tesserato al riscaldamento e alla gara.

Il dibattimento

All'udienza del 6 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, sono comparsi l'avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura Federale e l'avv. Jennyfer Bevilacqua per la società deferita.
Il rappresentante della Procura Federale si è riportato integralmente all'atto di deferimento, chiedendo l'affermazione di responsabilità della società deferita e l'irrogazione della sanzione di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda. La difesa della società ha insistito nella richiesta rimessione in termini e nelle altre richieste formulate in memoria.

La decisione

Il Collegio ritiene che l'atto di deferimento sia fondato e meritevole di accoglimento.
In via preliminare, deve essere esaminata la richiesta di rimessione in termini formulata in via principale dalla difesa.
L'art. 50, comma 5, CGS consente agli organi di giustizia sportiva di rimettere in termini la parte incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile. La norma, secondo la costante giurisprudenza della Corte Federale d'Appello, ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione, perché deroga al principio di perentorietà dei termini (CFA, Sez. I, n. 27/2024-2025, e precedenti ivi richiamati). La causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (CFA, SS.UU., n. 5/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 27/2024-2025). In linea con la natura eccezionale

dell'istituto, tale causa deve essere compiutamente dimostrata dalla parte che la invoca, sulla quale grava un rigoroso onere probatorio (TFN, Sez. Disc., n. 19/TFNSD-2024-2025).
La stessa Corte ha ammesso che l'istituto possa operare, in via eccezionale, anche rispetto al termine di adempimento dell'accordo ex art. 126 CGS. In tal caso, si tratta di verificare se ricorra una situazione tale da escludere la sussistenza di un inadempimento idoneo a determinare la risoluzione dell'accordo (CFA, Sez. I, n. 0072/CFA/2025-2026). Nella specie, tale situazione non ricorre, per più ragioni.
Anzitutto, l'obbligazione assunta dalla società era pecuniaria e di modesto importo. L'indisponibilità di un singolo strumento di pagamento integra, al più, una mera difficoltà, non un impedimento assoluto. L'estinzione del conto presso un determinato istituto non impediva di versare l'ammenda con modalità alternative: un diverso rapporto bancario, il pagamento da parte del legale rappresentante o di un terzo per conto della società, ovvero qualunque altro mezzo idoneo. La difesa non deduce, né tanto meno prova, di aver tentato alcuna di tali vie. Un simile contegno omissivo, a fronte della disponibilità di strumenti alternativi, si colloca al di sotto del livello di diligenza esigibile e preclude la configurabilità della causa non imputabile (CFA, Sez. I, n. 27/2024-2025).
In secondo luogo, la società ha avuto conoscenza dell'impedimento prima della scadenza del termine. Per sua stessa ammissione, se ne è avveduta il 4 maggio 2026, quando non erano ancora decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 453/AA dell'8 aprile 2026. Ciononostante, non ha provveduto al pagamento con altre modalità e non ha rappresentato la difficoltà alla Procura Federale né agli uffici federali. È poi rimasta inerte per circa tre mesi, fino alla risoluzione dell'accordo resa nota con Comunicato Ufficiale n. 78/AA del 4 agosto 2026. A tutt'oggi, peraltro, non risulta che abbia versato o offerto l'importo pattuito.
Infine, la documentazione prodotta non dimostra l'estraneità della società alla vicenda. Il reclamo alla banca risulta del 7 settembre 2026 e il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario del 28 settembre 2026. Entrambi sono successivi non solo alla risoluzione dell'accordo, ma anche alla notifica del deferimento. La stessa difesa dà atto di una PEC dell'istituto del 4 marzo 2026, con cui si chiedeva alla società l'aggiornamento dell'adeguata verifica della clientela. La difesa non allega, né documenta, di avervi dato riscontro. Non solo, dunque, la prova della causa non imputabile è mancata; risultano, piuttosto, elementi da cui si evince l'esistenza di cause imputabili alla società (in termini, TFN, Sez. Disc., n. 19/TFNSD-2024-2025). La vicenda bancaria non può dunque dirsi estranea alla sfera di controllo e di diligenza della società. In ogni caso, l'eventuale responsabilità dell'istituto di credito rileva nei rapporti civilistici tra banca e cliente, non nel rapporto disciplinare.
Nel caso in esame, nessun pagamento è stato eseguito o anche solo tentato, né entro il termine né successivamente. La società, pur conoscendo l'impedimento prima della scadenza, è rimasta inerte per mesi. Non vi è dunque alcun errore scusabile da apprezzare.
Esclusa la rimessione in termini, il Tribunale ritiene che sussista la responsabilità dei soggetti indicati nei capi di incolpazione, e conseguentemente della società.
I fatti risultano pienamente provati dai documenti in atti. Il calciatore con la maglia n. 11, indicato in distinta come *omissis* *omissis* , era in realtà il sig. *omissis* , non tesserato. Questi ha dapprima dichiarato di essere il *omissis* e ha rivelato le proprie generalità solo su insistenza dell'arbitro, mentre tutti i presenti nello spogliatoio confermavano la falsa identità.
Il dirigente accompagnatore sig. Sestito, in sede di audizione, ha riconosciuto che si era deciso di far giocare il *omissis* , pur sapendolo non tesserato, per raggiungere il numero minimo di calciatori. La memoria difensiva, del resto, non contesta la ricostruzione dei fatti. Le condotte integrano, pertanto, le violazioni contestate.
Ne discende la responsabilità della società ASD Nausicaa Calcio a 5, diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS, per l'operato del presidente dotato dei poteri di rappresentanza, ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS, per l'operato del dirigente accompagnatore e del soggetto che ha agito nell'interesse della società.
Quanto al trattamento sanzionatorio, questo Collegio osserva che l'inadempimento dell'obbligo assunto dalla società deferita in sede di definizione concordata ex art. 126 CGS non può rimanere senza riflessi sulla determinazione della sanzione. Il mancato pagamento comporta anzitutto il venir meno del beneficio riduttivo connesso all'accordo.
L'accordo intervenuto nella fase precontenziosa non vincola, peraltro, il giudice ove la vicenda sfoci in un giudizio contenzioso. Il Collegio deve dunque procedere a un'autonoma valutazione di congruità della sanzione (CFA, Sez. I, n. 127/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024).
Non possono essere accolte le richieste subordinate ex art. 13 CGS. L'attenuante di cui al comma 1, lett. e), presuppone un'ammissione completa della responsabilità (CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025), che nella specie difetta:
Il sig. Sestito, in audizione, ha riconosciuto soltanto l'impiego di un non tesserato, tacendo la sostituzione di persona tentata dinanzi all'arbitro e il presidente non ha reso alcuna ammissione. Quanto alle attenuanti generiche, l'estinzione del conto corrente è circostanza estranea all'illecito; l'assenza di precedenti non è idonea a temperare la gravità di una sostituzione di persona concertata in un campionato giovanile nazionale; la mancata partecipazione del non tesserato alla gara è dipesa dal solo intervento dell'arbitro.
Esclusa la sussistenza di circostanze attenuanti, la misura della sanzione va determinata secondo i principi di effettività e afflittività, coordinati con quelli di proporzionalità e ragionevolezza (CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025). In applicazione di tali principi, e tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie, il Collegio ritiene congrua una maggiorazione pari a un terzo della sanzione base di euro 300,00, pervenendo così all'importo di euro 400,00 di ammenda.

PQM

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società Nausicaa Calcio a 5 la sanzione di euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Serena Callipari

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 8 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0078/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0064/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Serena Callipari - Componente
Monica Coscia - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli - Componente
Andrea Fedeli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4467/1295pf25-26/GC/PG/ep/fm del 28 agosto 2026, depositato il 2 settembre 2026, nei confronti del sig. Daniele Centorrino, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 2 settembre 2026, a mezzo pec, la Procura federale deferiva a questo Tribunale:
Daniele Centorrino, all'epoca dei fatti osservatore arbitrale associato alla sezione AIA di Cinisello Balsamo incolpato per la violazione dell'art. 42, c. 4 del Regolamento dell'AIA per avere diretto una gara nell'ambito della "10° Superlega Intesa Sanpaolo", disputata in data 16-17 maggio 2026, presso il centro sportivo "Veronello Resort", in Calmasino di Bardolino (VR), competizione non organizzata né autorizzata dalla FIGC e, in ogni caso, in assenza di espressa deroga richiesta o comunque concessa dai vertici dell'AIA.

La fase istruttoria

L'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare, avente ad oggetto: "segnalazione del Vice Presidente del CRA Lombardia, in ordine alla direzione arbitrale di alcune gare del torneo "10° Superlega ALI Intesa Sanpaolo" non autorizzate dalla FIGC da parte degli associati Sergio COPRENI e Daniele CENTORRINO", rubricato nel registro della Procura Federale in data 4 giugno 2026 al n. 1295 pf25-26.
L'attività inquirente ha richiesto l'acquisizione agli atti del procedimento della seguente documentazione di particolare valenza probatoria: Brochure torneo 10° Superlega Intesa Sanpaolo, disputato il 16-17 maggio 2026 presso il centro sportivo "Veronello Resort" in Calmasino di Bardolino (Verona); verbali di audizione dei sigg.ri Daniele Centorrino e Sergio Copreni, in data 8.7.2026

La fase predibattimentale

All'esito della notifica della comunicazione di conclusione indagini, in data 31 luglio 2026, uno dei due incolpati per la medesima violazione dell'art. 42, c. 4 del Regolamento dell'AIA, Sergio Copreni ha proposto l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 126 C.G.S., rispetto la quale la Procura Federale ha prestato il consenso in misura pari ad 1 (uno) mese di sospensione.
Successivamente, veniva notificato l'atto di deferimento a Daniele Centorrino, in data 2 settembre 2026, di conseguenza il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, fissava per la discussione l'udienza del 6 ottobre 2026.

Il dibattimento

All'udienza del 6 ottobre 2026, tenutasi in modalità di videoconferenza, mediante collegamento da remoto, è comparso l'Avv. Andrea Sterlicchio De Carli in rappresentanza della Procura Federale, il quale riportandosi all'atto di deferimento, ha esposto origine e fatti di cui è causa e chiesto irrogarsi al sig. Daniele Centorrino la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.
Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità del deferito giacché la violazione contestata risulta fondata, in

quanto provata.
All'esito dell'istruttoria, è difatti emerso come la segnalazione del Comitato Regionale Arbitri della Lombardia del 18 maggio 2026, riguardante il comportamento posto in essere dagli osservatori arbitrali Daniele Centorrino e Sergio Copreni, entrambi della Sezione Arbitri di Cinisello Balsamo, sia risultata rilevante sotto il profilo disciplinare.
Difatti, entrambi gli incolpati, i quali sarebbero stati impegnati, nelle giornate del 16/17 maggio 2026, nella direzione di una gara della 10° Superlega ALI Intesa Sanpaolo non hanno dato avviso alcuno al Comitato Regionale Arbitri.
In sede di audizione, intervenuta l'8.7.2026, il sig. Daniele Centorrino ha in effetti ammesso di avere diretto una gara nell'ambito della "10° Superlega Intesa Sanpaolo", disputata presso il centro sportivo "Veronello Resort", in Calmasino di Bardolino (VR), competizione non organizzata né autorizzata dalla FIGC.
La presenza del sig. Daniele Centorrino alla "10° Superlega Intesa Sanpaolo" e l'arbitraggio in assenza di apposita autorizzazione sono state peraltro confermate dal sig. Sergio Copreni.
Dunque risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 42 comma 4 del regolamento A.I.A. che così prescrive *:" Agli arbitri è fatto divieto: a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale o quarto ufficiale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC*.. omissis" salvo deroghe come previste dalla norma e comunque con espressa concessione del Presidente dell'A.I.A., del C.R.A./CPA o di Sezione.
Ebbene nel caso di specie, la partecipazione alla gara indetta dal 10° Superlega ALI Intesa Sanpaolo dell'Osservatore arbitrale anche ammesso che possa rientrare nelle attività concesse dalla norma considerata, avrebbe comunque necessitato di una espressa richiesta e autorizzazione dai vertici dell'A.I.A., cosa mai avvenuta. Il Tribunale ritiene conformemente alla Procura Federale congruo applicare una sanzione come indicata da dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Daniele Centorrino la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.

IL RELATORE
Monica Coscia

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 9 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0079/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0061/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente
Serena Callipari - Componente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Giuseppe Rotondo - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4482/1163pf25-26/GC/PG/ep/fm del 28 agosto 2026, depositato il 1°settembre 2026, nei confronti dei sigg.ri Ninni Corda, Antonina Flavia Fiore nonché della società Olbia Calcio 1905 Srl, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 28 agosto 2026, depositato il successivo 1° settembre 2026 e rubricato da quest'Ufficio al n. 0061/TFNSD/2025-2026 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1. il sig. Ninni CORDA, all'epoca dei fatti tesserato quale collaboratore prima squadra dell'OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. e iscritto al Settore Tecnico, in possesso di qualifica UEFA A:
1) per la violazione dell'art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 31, commi 1 e 2, C.G.S. e dal C.U. LND n. 154 del 06/06/2025, recante adempimenti per l'iscrizione al Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2025/2026, per avere, nell'ambito di una riunione tenutasi in data 30.01.2026 con vari tesserati della società Olbia Calcio 1905 s.r.l., costretto gli stessi, paventando l'attivazione di vertenze economiche nei loro confronti (vantandosi di essere assistito da un avvocato di fama nazionale) e la loro messa fuori squadra, con la lesione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati, alla perdita di parte del compenso maturato e alla sottoscrizione di liberatorie, attestanti l'avvenuta percezione da parte di ciascun tesserato dei compensi contrattualmente maturati entro il 31.12.2025, al fine di non fare incorrere la società Olbia Calcio 1905 s.r.l. nelle sanzioni pecuniarie e nella penalizzazione in classifica prevista dalla normativa federale per le ipotesi di inadempimento dei contratti in essere con i tesserati;
2) per la violazione degli artt. 4, comma 1, C.G.S., 21, comma 4, N.O.I.F., 35 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per avere, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, nella quale era tesserato quale mero collaboratore della prima squadra e iscritto all'albo del Settore Tecnico, in possesso di qualifica UEFA A,
- svolto nell'ambito della società Olbia Calcio 1905 s.r.l. funzioni dirigenziali allo stesso non consentite, costringendo alcuni tesserati della medesima società, nell'ambito di una riunione tenutasi in data 30.01.2026, alla perdita di parte del compenso maturato e alla sottoscrizione di liberatorie, attestanti l'avvenuta percezione da parte di ciascun tesserato dei compensi contrattualmente maturati entro il 31.12.2025;
- preso parte a diverse gare ufficiali della società Olbia Calcio 1905 s.r.l. valevoli per il campionato di Serie D 2025/2026 con qualifiche dirigenziali del tutto incompatibili con il proprio tesseramento, svolgendo in due occasioni il ruolo di Dirigente addetto agli Ufficiali di gara (nelle gare Olbia – Nocerina dell'01.02.2026 e Olbia – Cassino del 22.03.2026), in due occasioni il ruolo di Massaggiatore (nelle gare Monastir – Olbia del 29.03.2026 e Scafatese – Olbia del 12.04.2026) pur non essendo in possesso del relativo titolo abilitativo, e in una occasione il ruolo di Dirigente accompagnatore ufficiale (nella gara Ischia Calcio – Olbia del 15.03.2026);
2. sig.ra Antonina Flavia Fiore, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. nella stagione sportiva 2025/2026, per la violazione dell'art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 31, commi 1 e 2, C.G.S., e dal C.U. LND n. 154 del 06/06/2025, nonché dagli artt. 21, comma 4, N.O.I.F., 35 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per avere consentito e comunque non impedito al proprio tesserato sig. Ninni Corda, all'epoca dei fatti collaboratore prima squadra iscritto al Settore Tecnico e in possesso di qualifica UEFA A, di disimpegnare funzioni dirigenziali, anziché meramente tecniche, nell'ambito della società Olbia Calcio 1905 nella stagione sportiva 2025/2026, costringendo alcuni tesserati della medesima società, nell'ambito di una riunione tenutasi in data 30.01.2026, alla perdita di parte del compenso maturato e alla sottoscrizione di liberatorie, attestanti l'avvenuta percezione da parte di ciascun tesserato dei compensi contrattualmente maturati entro il 31.12.2025, nonché prendendo parte a diverse gare ufficiali della società Olbia Calcio

1905 s.r.l., valevoli per il campionato di Serie D 2025/2026, con qualifiche dirigenziali del tutto incompatibili con il proprio tesseramento, svolgendo in due occasioni il ruolo di Dirigente addetto agli Ufficiali di gara (nelle gare Olbia – Nocerina dell'01.02.2026 e Olbia – Cassino del 22.03.2026), in due occasioni il ruolo di Massaggiatore (nelle gare Monastir – Olbia del 29.03.2026 e Scafatese – Olbia del 12.04.2026) pur non essendo in possesso del relativo titolo abilitativo, e in una occasione il ruolo di Dirigente accompagnatore ufficiale (nella gara Ischia Calcio – Olbia del 15.03.2026);
3. società OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. **,** a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Ninni CORDA e Antonina Flavia FIORE, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 5.05.2026 la Procura Federale, a seguito della denuncia pervenutale in data 8.04.2026 dal difensore del *omissis* , tesserato FIGC con la qualifica di "*tecnico – preparatore atletico*", alla quale erano allegati molteplici documenti,, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1163pf25-26 avente ad oggetto "*Accertamenti in ordine alla presunta condotta intimidatoria posta in essere dalla dirigenza della società Olbia Calcio 1905 S.r.l. nei confronti dei tesserati e finalizzata alla sottoscrizione di una liberatoria*".
Con la ridetta denuncia il *omissis* , preparatore atletico dell'OLBIA CALCIO 1905 fino all'esonero dell'11.02.2026, rappresentava che il Direttore Tecnico dell'OLBIA CALCIO, Sig. Ninni CORDA, "dominus" assoluto e incontrastato della società, aveva tenuto comportamenti scorretti e vessatori nei suoi confronti e nei confronti degli altri tesserati del gruppo squadra.
Le lamentele del denunciante possono essere sinteticamente riassunte come di seguito:
- mancato pagamento di gran parte dei compensi pattuiti per la stagione 2025/2026 in quanto, a fronte di un contratto che prevedeva compensi per 15.000 euro lordi, più indennità e erogazione di pasti, al 31 dicembre 2025, a fronte di crediti maturati per oltre 12.000 euro, aveva ricevuto solo 2.500 euro;
- durante una tumultuosa riunione tenutasi il 30 gennaio 2026 e condotta dal Sig. Ninni CORDA, a seguito di comportamenti intimidatori e ritorsivi di questi e per il timore di perdere l'unica tranche di pagamento parziale offerta dalla società in quel contesto, l'intero gruppo squadra e lui (il giorno successivo) erano stati costretti a firmare le liberatorie, ideologicamente false, che attestavano l'integrale pagamento di tutti i compensi contrattualmente maturati al 31 dicembre 2025 e a sottoscrivere nuove scritture sostitutive degli originali contratti, tramite le quali i loro crediti pregressi venivano "spalmati" nel prosieguo della stagione;
- l'illegittimità del proprio esonero, avvenuto l'11 febbraio 2026 con motivazione pretestuosa, a suo avviso conseguenza diretta delle sue legittime richieste economiche avanzate in occasione della riunione 30 gennaio 2026 della squadra per la firma delle liberatorie, da lui sottoscritta solo il giorno successivo il giorno successivo a casa del segretario dell'OLBIA CALCIO;
- l'atteggiamento assolutamente omissivo dell'Amministratore Unico dell'OLBIA, signora Antonina Flavia FIORE, la quale, come rappresentante legale avrebbe dovuto vigilare sul comportamento del CORDA e far rispettare le scadenze dei pagamenti;
- di aver inviato, in data 2 aprile 2026 e per il tramite di legale di sua fiducia, una diffida di pagamento per il recupero dei crediti maturati nei confronti della Società che, per tutta risposta, replicava pubblicando un comunicato ufficiale, recepito dalle varie testate giornalistiche, strumentalmente finalizzato a screditare professionalmente e personalmente sia lui che il suo legale.
Allegava alla propria denuncia vari documenti che attestavano quanto rappresentato.
L'Ufficio inquirente sviluppava la propria attività istruttoria con l'acquisizione al fascicolo del procedimento della denuncia e dei suoi allegati, nonché del foglio censimento dell'OLBIA CALCIO 1905 per la ss 2025/2026, dell'organigramma della Società aggiornato a maggio 2026; dell'elenco dei giocatori tesserati sempre per la stagione 25/26, della scheda di tesseramento del Sig. Ninni CORDA e della Sig.ra Antonina Flavia FIORE; dei contratti per prestazioni sportive dei calciatori *omissis* , *omissis* ; *omissis* ; *omissis* , *omissis* ; e *omissis* ; di n. 12 distinte di gare disputate dall'OLBIA dal 01 febbraio al 26 aprile 26, di copia delle liberatorie firmate dai giocatori *omissis* , *omissis* , *omissis* , *omissis* , *omissis* e *omissis* , di copia del C.U.N°119 del 28/04/2026 del Dipartimento Interregionale relativo ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a seguito della gara OLBIA – ANZIO del 28.04.2026.
La Procura Federale provvedeva poi a richiedere al Settore Tecnico la posizione di tesseramento del Sig. Ninni CORDA e quali incarichi, in base al suo tesseramento e al regolamento del Settore, poteva ricoprire in seno all'OLBIA CALCIO e a richiedere al Collegio Arbitrale LND AIC i nominativi dei giocatori dell'OLBIA che avevano fatto ricorso alla vertenza economica nei confronti della Società. La fase istruttoria si concludeva dopo aver audito il denunciante *omissis* , il Sig. *omissis* , già Segretario Generale del sodalizio sportivo, e i calciatori Sigg.ri *omissis* , *omissis* ; *omissis* ; *omissis* ; *omissis* e *omissis* .
La Procura Federale, ritenendo quindi il procedimento sufficientemente istruito, in data 21.07.2026, notificava ai Sigg.ri Ninni CORDA e Antonina Flavia FIORE nonché alla Società OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti le violazioni colà evidenziate.
La Sig.ra Antonina Flavia FIORE nonché la Società OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. non svolgevano alcuna attività difensionale nel

mentre il Sig. Ninni CORDA, dopo aver acquisito copia degli atti e depositato breve memoria per il tramite del proprio difensore di fiducia, chiedeva altresì di essere audito. La Procura programmava la sua audizione ma il Sig. CORDA rappresentava la necessità di essere ascoltato in località più prossima al proprio domicilio adducendo motivi familiari. La Procura riprogrammava l'audizione in località più prossima ma l'avvisato non si presentava di talché l'Ufficio requirente, in data 28 agosto 2026, provvedeva a deferire tutti i soggetti precedentemente avvisati innanzi a questo Tribunale ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase precedente l'udienza dell'1.10.2026

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l'udienza dell'1.10.2026.
Il solo deferito Ninni CORDA depositava memoria con la quale contestava la fondatezza degli addebiti contestatigli con il primo capo di incolpazione e con il primo punto del secondo capo rilevando, dopo averne passate in rassegna alcune, la contraddittorietà delle testimonianze raccolte e la assoluta mancanza di prove, nel mentre ammetteva le violazioni di cui al secondo punto del secondo capo di incolpazione invocando l'applicazione dell'attenuazione della pena trattandosi di violazioni in continuazione. Concludeva quindi per il proscioglimento in parte qua e per l'applicazione di una sanzione pari al minimo edittale per le violazioni ammesse chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione di una prova testimoniale articolata in quattro capitoli con l'indicazione di quattro testi.

L'udienza dell'1.10.2026

All'udienza dell'1.10.2026, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1.07.2026 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Daniele Labianca in rappresentanza della Procura Federale.
Per il deferito Ninni CORDA, presente personalmente, erano presenti gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo.
Nessuno era presente per la Sig.ra Antonina Flavia FIORE e per la OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.
Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato il deferimento, richiamatone il contenuto, replicato al contenuto della memoria del deferito e ricostruiti i precedenti disciplinari in cui era incorso, negli anni, il Sig. Ninni CORDA, concludeva con la richiesta di irrogazione allo stesso della sanzione di anni 5 di squalifica/inibizione con richiesta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, alla Sig.ra Antonina Flavia FIORE della sanzione dell'inibizione per anni 3 e alla Società OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. la sanzione dell'ammenda di euro 5.000,00 e la penalizzazione di 7 punti in classifica da scontarsi nella prima stagione utile.
Prendeva quindi la parola l'Avv. Eduardo Chiacchio il quale, dopo aver sottolineato l'assoluta carenza di prova circa i fatti contestati, richiamava il contenuto della propria memoria insistendo per il proscioglimento del proprio rappresentato relativamente al primo capo di incolpazione e al primo punto del secondo capo. Insisteva comunque per l'ammissione della prova per testi articolata. Interveniva poi l'Avv. Fiorillo la quale, in relazione al secondo punto del secondo capo di incolpazione, invocava l'applicazione del principio della continuazione di cui all'art. 81 del codice penale. Insisteva anch'essa per l'ammissione della prova per testi di cui alla memoria in atti. Il Presidente dava quindi la parola al Sig. Ninni CORDA il quale si limitava a dichiarare la propria estraneità ai fatti rappresentati dalla Procura nel primo capo di incolpazione e nel primo addebito del secondo capo insinuando che vi fosse un disegno in suo danno. Si riportava, per il resto, a quanto esposto dai suoi difensori proclamandosi incredulo per le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale.

La decisione

Il Tribunale ritiene che gli addebiti contestati ai deferiti trovino puntuale riscontro nell'ampia e approfondita istruttoria condotta dalla Procura Federale, come meglio e più diffusamente si dirà in seguito, e conseguentemente, in via preliminare, ritiene che non sussista necessità alcuna di dare sfogo alla richiesta di ammissione di prova testimoniale avanzata dalla difesa del Sig. Ninni CORDA con la memoria depositata prima dell'udienza dibattimentale, in disparte l'ammissibilità dei singoli capitoli alla luce degli apprezzamenti e delle valutazioni in essi contenuti.
Inquadrata, sotto il profilo temporale, la vicenda che ha dato adito al presente procedimento, considerato quindi che la proprietà dell'OLBIA CALCIO tra il 14 e il 15 gennaio 2026 viene trasferita dalla Swiss Pro alla Prosoccer S.r.l., società con sede a Torino presso lo studio professionale della Sig.ra Flavia Antonina FIORE, che diviene Amministratore Unico dell'OLBIA con potere di firma nel mentre il Sig. Ninni CORDA, operativo dalla metà di gennaio e formalmente tesserato dal 29 dello stesso mese, ne diviene "*Dirigente con funzioni tecniche*" sebbene tesserato come "*Collaboratore Prima Squadra*" come risulta dalla richiesta di tesseramento del 29.01.2026, risulta irrefragabilmente accertato agli atti del procedimento che alla data del 30-31 gennaio 2026 ai tesserati dell'OLBIA CALCIO non fossero stati corrisposti, se non in minima parte, i rispettivi compensi contrattualmente previsti e maturati al 31 dicembre 2025 per la stagione sportiva 2025-2026.
Quest'ultima inconfutabile circostanza è data per ammessa dallo stesso Sig. Ninni CORDA che non la smentisce ed anzi, con i propri scritti difensivi (basti leggere il tenore dei capitoli di prova articolati) la conferma con la conseguenza che, al cospetto di tale dato obbiettivo, qualsiasi richiesta di rilascio di liberatoria, attestante il contrario, appare di per sé illegittima se, per

sovrammercato, si considera che l'art. 8 del contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa fra Società e atleta prevede che il compenso mensile debba essere corrisposto entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui il compenso stesso è maturato, con la conseguenza che alla data di acquisizione dell'OLBIA CALCIO da parte della Prosoccer, oltre alle mensilità precedenti non corrisposte, era scaduta anche la mensilità di dicembre 2025.
Orbene, poiché non appare credibile che una società che alla metà di gennaio 2026 acquisisce le quote di proprietà pari al 100% di un'altra società che svolge attività nel mondo del calcio non si sia in precedenza accertata dell'esposizione debitoria dell'acquisenda, appare del tutto ovvio che non avendo la disponibilità economica per ripianare integralmente i debiti maturati al 31.12.2025, al fine di ovviare alle conseguenze di cui al C.U. n° 154 del 06/06/2025 *("… l'inibizione a carico del Presidente di mesi tre, l'ammenda di €.5.000,00 a carico della Società e la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati")* occorreva convincere i tesserati a sottoscrivere le quietanze liberatorie sia pure ideologicamente mendaci.
Di tale attività si incarica personalmente il Sig. Ninni CORDA che, a detta di tutti, è il " *dominus*" incontrastato della Società (in tal senso si vedano le audizioni del denunciante, del Sig. *omissis* , Segretario Generale, e dei calciatori *omissis* , *omissis* e *omissis*) il quale convoca una riunione con l'intero gruppo squadra, ad eccezione del Capitano *omissis* *omissis* e del suo vice *omissis* , per il pomeriggio del 30 gennaio al fine di convincere i tesserati a sottoscrivere le quietanze liberatorie al 31.12.2025 promettendo loro di fargli avere contestualmente un piccolo acconto relativo all'arretrato maturato e di metterli in condizione di riscuotere più avanti, nel corso della stagione, i residui crediti maturati mediante la sottoscrizione di nuove scritture contrattuali sulle quali sarebbero stati spalmati i crediti residui, sbandierando ai quattro venti l'assoluta solidità finanziaria della Società.
Al fine di comprendere compiutamente il clima nel quale ebbe a svolgersi la riunione del 30 gennaio è bene evidenziare che in seno ai tesserati, in virtù dei compensi non percepiti da mesi, serpeggiava da tempo una certa animazione e un crescente malumore sfociati nell'interruzione degli allenamenti in più occasioni come riportato da molti organi di stampa. Tra coloro che erano più scontenti, per usare un eufemismo, vi erano il Capitano e il Vice Capitano dell'OLBIA, rispettivamente *omissis* e *omissis* , che erano i due calciatori in assoluto più carismatici, avendo militato entrambi nelle serie professionistiche e anche in serie A, i quali, in più occasioni avevano manifestato la loro contrarietà alla firma delle liberatorie. Potendo costituire un serio impedimento alla realizzazione del disegno della Società, cioè ottenere dai tesserati le quietanze liberatorie pur in assenza del saldo dei compensi maturati al 31.12.2025, entrambi i predetti furono strumentalmente sollecitati dal Sig. CORDA personalmente a non partecipare alla riunione del 30 gennaio come confermato nel corso delle loro rispettive audizioni dell'11 giugno 2026. Risulta poi che nel corso della riunione Corda ebbe a rappresentare ai presenti che l'assenza di *omissis* e *omissis* era determinata dal fatto che gli stessi non vantavano crediti nei confronti della Società in quanto erano stati regolarmente pagati tutti i mesi da un comitato di sostegno esterno alla Società, ciò al fine di metterli in cattiva luce con i compagni di squadra e disinnescare la loro potenziale influenza sugli altri calciatori. Riferisce inoltre *omissis* , ovviamente "*de relato*", di aver appreso che durante la riunione anche due suoi colleghi, *omissis* e *omissis* , ebbero a confermare la circostanza del pagamento degli stipendi (circostanza confermata da *omissis* nell'ambito della sua audizione, ndr) e che il secondo usò parole forti nei loro confronti. *omissis* , come risulta dal tenore della decisione n. 148 del 27.05.2022 di questo Tribunale, non impugnata, all'epoca calciatore tesserato per l'US 1913 SEREGNO CALCIO, fu attinto unitamente ad altri soggetti e a Ninni CORDA, anch'egli tesserato per il SEREGNO, da un deferimento della Procura Federale in conseguenza di varie violazione disciplinari. Nel mentre il Sig. Ninni CORDA patteggiò sei mesi di inibizione/squalifica e di € 10.000,00 di ammenda, *omissis* subì la sanzione di otto giornate di squalifica e nel contesto di tale decisione risulta essere stato definito quale soggetto esercitante la funzione di "*scorta*" e " *braccio operativo*" del CORDA:
La circostanza del regolare pagamento dei loro stipendi al 31.12.2025 viene recisamente smentita dal Capitano e dal suo Vice che hanno confermato di vantare cospicui crediti nei confronti dell'OLBIA CALCIO e hanno dichiarato di aver presentato ricorso al Collegio Arbitrale della LND-AIC.
Tornando alla riunione del 30 gennaio 2026 quanto denunciato dal Sig. *omissis* circa i toni e i metodi intimidatori adottati nella circostanza dal Sig. CORDA trova puntuale riscontro nella maggior delle audizioni condotte dalla Procura Federale.
Il *omissis* , audito dalla Procura Federale il 19.05.2026, confermato il tenore della propria circostanziata denuncia e quindi tutti i comportamenti vessatori e le minacce usate dal CORDA per ottenere il risultato che si era prefisso, a proposito della riunione del 30 gennaio, aggiungeva "… *Ninni Corda ha fatto un discorso a tutti i presenti dicendo che se non firmavano la liberatoria la società avrebbe preso 7 punti di penalizzazione e sarebbe retrocessa in eccellenza, categoria che alla società non interessava e che quindi non avremmo più visto i soldi, anche perché la società aveva un grande avvocato e ai 2 o 3 che non firmavano gli avrebbero fatto una vertenza per giusta causa. Tutti i giocatori, sentite le minacce, si sono convinti a firmare".*
Significativi dell'atteggiamento del CORDA anche gli scambi di messaggistica depositati dal *omissis* nei quali il deferito uso toni intimidatori e definisce il legale che assiste il calciatore nella vertenza economica bei confronti dell'OLBIA dopo il suo esonero come "*uno scappato di casa*".
L'ex Segretario Generale dell'OLBIA, *omissis* , audito il 28.05.2026, riferisce di "… *toni abbastanza alti e inadeguati ha detto chiaramente ai giocatori che se non firmavano sarebbero retrocessi in eccellenza, che se non firmavano avrebbe parlato direttamente alla stampa accusandoli di non avere il senso di responsabilità e verso i sardi tacciandoli di non avere il senso di*

appartenenza „, i giocatori con la speranza di recuperare le somme a loro dovute si sono accordati fra loro per firmare le liberatorie. Come ho detto la riunione si è svolta con dei toni accesi … L'influenza mentale di Ninni CORDA verso i giocatori è stata sicuramente devastante".

Il calciatore *omissis* , audito il 4.06.2026, ricorda "… *il giorno 30 di gennaio lui* (Ninni CORDA, ndr) *mi ha sottoposto il nuovo contratto e per farmi firmare la liberatoria mi disse chiaramente che se non firmavo, il mio contratto sarebbe rimasto quello vecchio, quello da 500 euro al mese … sono stato chiamato e quando sono entrato al cospetto di Ninni Corda, che era in compagnia d* *omissis* *e dei due segretari amministrativ* *omissis* *e sono stato subito aggredito verbalmente. Ninni Corda mi ha subito detto <so che non vuoi firmare>, alla mia risposta che non firmavo perché non mi fidavo degli assegni lui subito mi minaccia dicendomi: <Va bene tu da domani sei fuori rosa, il contratto che ti avevo promesso te lo scordi ti faccio venire al campo alle cinque di mattina ad allenarti> e che, in caso di fallimento, avrebbe fatto una conferenza stampa accusandomi di non aver voluto firmare la liberatoria e di conseguenza di aver fatto fallire l'Olbia Calcio … con questa velata minaccia di farci apparire come i traditori dell'Olbia e sul fatto che non potevamo più giocare anche perché era l'ultimo giorno del calcio mercato, abbiamo deciso di accettare e di firmare la liberatoria …".*

Il calciatore *omissis* , audito l'11.06.2026, riferisce "… *ci ha detto* (Ninni CORDA, ndr) *che se non firmavamo avrebbe convocato una conferenza stampa dove avrebbe detto che l'OLBIA era finita in quanto non firmando le liberatorie avremmo preso punti fi penalizzazione cosa che ci avrebbe complicato la corsa salvezza*".

Il Capitano *omissis* , audito anch'egli l'11.06.2026, dopo aver diffusamente riferito in merito alla sua mancata partecipazione e a quella di *omissis* alla riunione del 30 giugno precisava di aver firmato la liberatoria il giorno 31 gennaio in quanto tutti gli altri compagni di squadra, anche a seguito della non tanto velata minaccia della convocazione di una conferenza stampa con la quale sarebbe stato addebitato loro il fallimento dell'OLBIA, avevano firmato e perché Ninni CORDA "… *mi ha detto che mi avrebbe dato tutti i soldi e che non avremmo perso un centesimo dei nostri contratti. Preciso che nel nuovo contratto sono stati spalmati i soldi che ci spettavano fino al 31.12.2025, anche per quello ho firmato la liberatoria*".

Il Vice Capitano *omissis* , sempre l'11.06.2026 davanti alla Procura Federale, riferisce: " … *dopo la riunione ho saputo che per farli firmare, in quanto qualcuno non voleva farlo, il direttore ha detto che a coloro che non firmavano avrebbe fatto fare una vertenza da parte dell'Avv. … l'avvocato sportivo più importante d'Italia, che se non firmavano li avrebbe messi fuori squadra. Sicuramente queste frasi, unite a quelle in merito alla solidità economica della società, al legame all'Olbia calcio dalla sardità di quasi tutti i giocatori, hanno spaventato i più giovani della società e quindi hanno firmato. Sicuramente è stata una pressione psicologica che ha raggiunto lo scopo di far firmare le liberatorie anche a coloro che non volevano farlo … mi è stato riferito che nel corso della riunione Ninni Corda aveva detto a tutti che non avrebbe esitato a convocare una conferenza stampa accusandoci, se non avessimo firmato le liberatorie, di aver fatto fallire l'Olbia condannandola alla retrocessione*".

Ciò posto, ritiene il Tribunale che vadano valorizzati alcuni ulteriori aspetti quali:

- la circostanza che il *omissis* , che forse più di tutti aveva resistito alla firma della liberatoria, dopo solo 10 giorni dalla sofferta firma della liberatoria, veniva esonerato dal CORDA con motivazione opinabile;
- il fatto che tutti gli auditi, nessuno escluso, riferiscono di aver avuto ampie rassicurazioni dal CORDA circa la solidità economica dell'OLBIA CALCIO e la prospettiva, poi rivelatasi strumentale e illusoria, di riscuotere integralmente, a breve termine, i crediti maturati;
- la circostanza che il Sig. CORDA, con intimidazioni, minacce più o meno velate e promesse illusorie, ha indotto i tesserati a firmare delle liberatorie ideologicamente false con la più che probabile conseguenza che anch'essi hanno violato le norme disciplinari, tant'è che per tale aspetto il Tribunale ritiene che gli atti vadano rimessi alla Procura Federale affinché la stessa valuti questo profilo della vicenda.

Reputa, quindi, il Collegio che, alla luce di quanto sin qui esaminato e delle ammissioni del Sig. CORDA in merito al secondo punto del secondo capo di incolpazione, non possano sussistere dubbi circa la sua piena responsabilità per le condotte complessivamente ascrittegli. Condotte che Tribunale ritiene gravissime sia in considerazione di quanto appena sopra evidenziato, in particolare l'induzione a sottoscrivere, con intimidazioni e profferte, documenti ideologicamente falsi, sia in considerazione del fatto che la produzione delle liberatorie attestanti la falsa circostanza del saldo delle debenze al 31.12.2025 ha concretamente alterato la classifica del girone e quindi del Campionato in considerazione del fatto che l'enorme quantità di punti di penalizzazione che avrebbe afflitto l'OLBIA CALCIO l'avrebbe fatta sprofondare in classifica con intuibili conseguenze sull'impegno dei calciatori nella disputa delle partite rimanenti e riflessi sostanziali sulla classifica. Condotte ancor più gravi ove si consideri la personalità del Sig. Ninni CORDA certamente non nuovo a metodi disciplinarmente censurabili e censurate considerato che lo stesso, negli ultimi dieci anni ha collezionato, come rilevato dalla Procura Federale in sede di discussione orale, squalifiche/inibizioni definitive per oltre cinque anni e mezzo ed ammende per circa 50.000 euro (CU n 004 CFA ss 15-16, CU n 016 CFA ss 15-16, CU n 017 CFA ss15-16, CU n 048 TFN ss 15-16, CU n 004 CFA ss18-19, CU n 200/AA Segr ss 19-20, CU n 002/AA Segr ss 22-23, Dec n. 22 CSA ss 22-23).

Sottolinea il Tribunale che il comportamento del deferito nel procedimento in esame, in disparte quindi i precedenti appena evidenziati, palesa anche in questo caso un assoluto disprezzo di quelle che sono le norme che regolano l'Ordinamento Federale, norme che vengono violate con assoluta leggerezza, nel momento in cui lo stesso, incurante dei divieti, scende sul terreno di gioco rivestendo talvolta il ruolo di Dirigente addetto agli Ufficiali di gara o quello di massaggiatore o di Dirigente accompagnatore

ufficiale, ma anche con estrema arroganza e presunzione di impunibilità nel momento in cui intimidisce i tesserati e li rabbonisce con promesse risultate vane. Anche il comportamento processuale del Sig. CORDA sembra confermare arroganza e presunzione posto che dopo aver chiesto di essere audito dalla Procura Federale dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini, in un primo tempo chiedeva uno spostamento del luogo dell'audizione perché troppo lontano rispetto al suo domicilio e, ottenuto l'avvicinamento richiesto, non si presentava all'audizione.
Ritiene il Collegio che tali sprezzanti condotte vadano punite con l'adozione della massima sanzione prevista dall'art. 9 del CGS accompagnata con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. In linea con le richieste formulate dalla Procura Federale.
Anche con riferimento alla posizione della Sig.ra Antonina Flavia FIORE il Tribunale ritiene congrua la sanzione richiesta dall'Organo requirente in considerazione del fatto che la predetta, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società, con il suo comportamento assolutamente omissivo, senza quindi esercitare il minimo controllo sui suoi tesserati, ha consentito che il suo "*Dirigente con funzioni tecniche*", tesserato come "*Collaboratore Prima Squadra*", diventasse, nel breve volgere di qualche giorno, il "*dominus*" incontrastato della Società e ponesse in essere tutte le violazioni disciplinari contestategli dalla Procura Federale e accertate da questo Tribunale. Il comportamento processuale della deferita, rimasta contumace, conferma il più assoluto disinteresse per la vicenda. Sanzioni come in dispositivo.
Infine, la Società OLBIA CALCIO 1905 S.R.L., è chiamata a rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, in merito al comportamento del suo legale rappresentante e per responsabilità oggettiva, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, per quanto contestato al Sig. Ninni CORDA. Ritiene il Tribunale che. accertate le responsabilità dei soggetti suddetti e stante la gravità di quanto loro ascritto, la sanzione richiesta dalla Procura Federale non sia sufficientemente afflittiva considerata la gravità dei comportamenti ascritti ai tesserati deferiti e la circostanza che la Società non risulta iscritta ad alcuna competizione organizzata in ambito Federale. La sanzione di euro 30.000,00 di ammenda è, ad avviso del Collegio, certamente più appropriata con riguardo alle responsabilità contestate.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Ninni Corda, anni 5 (cinque) di squalifica e inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- alla sig.ra Antonina Flavia Fiore, anni 3 (tre) di inibizione;
- alla società Olbia Calcio 1905 Srl, euro 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda.

Trasmette gli atti alla Procura Federale perché valuti l'eventuale violazione disciplinare, da parte dei tesserati, riferita alla sottoscrizione delle dichiarazioni liberatorie.

IL RELATORE
Giammaria Camici

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 9 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0080/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0060/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente (Relatore)
Serena Callipari - Componente
Giammaria Camici - Componente
Giuseppe Rotondo - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4559/453pf25-26/GC/PG/ep/fm del 31 agosto 2026, depositato il 1° settembre 2026, nei confronti della società AC Nardò Srl, il seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 31 agosto 2026, la Procura Federale ha deferito la Società A.C. Nardò srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal presidente sig. Gregorio Antico descritti nel capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: "- sig. Gregorio Antico, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C. Nardò: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 6, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Interregionale del 02/08/2024 per non avere lo stesso versato alla società S.S.D. Fidelis Andria 2018 la quota dell'incasso della gara di Coppa Italia di Serie D A.C. Nardò s.r.l. e S.S.D. Fidelis Andria 2018 disputata in data 01/09/2024, nonché per non aver trasmesso, entro cinque giorni dalla effettuazione della gara, al Dipartimento Interregionale il borderò dell'incasso (c.d. Mod. C1) e la ricevuta del bonifico comprovante l'avvenuta liquidazione della quota incassi spettante alla società S.S.D. Fidelis Andria 2018".

La fase istruttoria

La Procura Federale ha iscritto il procedimento disciplinare n. 453 pf 25-26., avente ad oggetto: "Presunto mancato pagamento della società Nardò della quota incassi relativa alla gara di Coppa Italia di Serie D Nardò-Fidelis Andria del 01.09.2024".

La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui: segnalazione pervenuta a mezzo pec alla Procura Federale in data 28.10.2025 da parte dell'avv. Salvatore Stasi, con la quale viene contestato alla società A.C. Nardò s.r.l. il mancato pagamento della quota incassi, da parte della stessa in favore della società ospitata, relativamente alla gara di Coppa Italia di Serie D A.C. Nardò s.r.l. e S.S.D. Fidelis Andria 2018 del 01/09/2024; viene, altresì, contestata la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 6 del Regolamento della Coppa Italia Serie D, pubblicato con C.U. n.1 del 02/08/2024 (Regolamento Coppa Italia Dilettanti Serie D 2024/2025) emanato dal Dipartimento Interregionale, con particolare riferimento ai criteri di ripartizione degli incassi per gare di sola andata; comunicazione integrativa pervenuta a mezzo pec dall'avv. Salvatore Stasi in data 5/01/2026 unitamente alla seguente documentazione: Copia ricorso federale ex art. 30 e 32 CGS del 03/01/2026; Comunicato Ufficiale N. 1 del 02/08/2024 (Regolamento Coppa Italia Dilettanti Serie D 2024/2025); Comunicazione a mezzo pec dell'avv. Salvatore Stasi, del 27.10.2025; Comunicazione a mezzo pec della società S.S.D. Fidelis Andria 2018, del 07/12/2024; Comunicazione a mezzo pec della società A.C. Nardò s.r.l., del 09/12/2024; Comunicazione a mezzo pec della società S.S.D. Fidelis Andria 2018, del 23/09/2024; Comunicazione a mezzo pec della società S.S.D. Fidelis Andria 2018, del 27/09/2025; Fogli censimento della società A.C. Nardò s.r.l. per le stagioni sportive 2024-2025 e 20252026; Fogli censimento della società S.S.D. Fidelis Andria 2018 per le stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026; Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Interregionale del 02/08/2024; Copia del borderò dell'incasso (c.d. Mod. C1) relativo alla gara di Coppa Italia A.C. Nardò s.r.l. e S.S.D. Fidelis Andria 2018, del 01/09/2024; Copia fattura n. 123/01 del 10/09/2024 emessa da "VIVATICKET SPA", recante la quota spettante alla società S.S.D. Fidelis Andria 2018 in relazione ai biglietti emessi per la gara di Coppa Italia A.C. Nardò s.r.l. e S.S.D. Fidelis Andria 2018, del 01/09/2024; Comunicazione a mezzo pec della società S.S.D. Fidelis Andria 2018, del 07/12/2024; Comunicazione a mezzo pec della società A.C. Nardò s.r.l., del 09/12/2024; Comunicazione a mezzo pec della società S.S.D.

Fidelis Andria 2018, del 23/09/2025;Verbale di audizione del sig. Gregorio Antico, presidente della A.C. Nardò srl, del 03.01.2026.

All'esito delle indagini, l'Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all'art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l'avvenuta conclusione delle indagini agli incolpati.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Gregorio Antico, in proprio ed in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C. Nardò srl ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 428/AA del 2 aprile 2026 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.C. Nardò srl prevedeva l'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Tuttavia, la società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento. Pertanto, comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 75/AA del 21 maggio 2026 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società A.C. Nardò srl per inadempimento.

Di conseguenza, in data 1° settembre 2026, la Procura ha provveduto a notificare il deferimento il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato e il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza per il giorno 1° ottobre 2026.

La fase predibattimentale

Le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive o altra documentazione.

Il dibattimento

All'udienza del 1° ottobre 2026 è comparso l'Avv. Daniele Labianca in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno per la società deferita.

L'Avv. Labianca, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento, sottolineando l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società A.C. Nardò srl ai sensi dell'art. 126 CGS, in quanto la società non ha versato l'ammenda pattuita entro il termine perentorio previsto per l'adempimento e ha chiesto di irrogarsi alla società deferita la sanzione di euro 1.333,00 (milletrecentotrentatre/00).

La decisione

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale in data 28/10/2025, dalla società S.S.D. Fidelis Andria 2018 con la quale veniva segnalato il mancato pagamento della quota incassi da parte della società A.C. Nardò s.r.l., in favore della società ospitata, relativamente alla gara di Coppa Italia di Serie D, A.C. Nardò s.r.l. - S.S.D. Fidelis Andria 2018 dell'01/09/2024, nonché l'omessa trasmissione, entro cinque giorni dalla effettuazione della gara, al Dipartimento Interregionale del borderò dell'incasso (c.d. Mod. C1) e della ricevuta del bonifico comprovante l'avvenuta liquidazione della quota incassi spettante alla società S.S.D. Fidelis Andria 2018. Le risultanze dell'attività di indagine compiuta hanno consentito di ritenere riscontrato quanto segnalato. In particolare, proprio il sig. Gregorio Antico, all'epoca dei fatti presidente della società A.C. Nardò s.r.l., in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 03.01.2026, ha ammesso di non aver provveduto a versare, al termine della gara di Coppa Italia di Serie D, A.C. Nardò s.r.l. - S.S.D. Fidelis Andria 2018, del 01/09/2024, alla società S.S.D. Fidelis Andria 2018 la quota spettante dell'incasso e di non aver trasmesso, entro cinque giorni dalla effettuazione della gara, al Dipartimento Interregionale né il Mod. C1, né la ricevuta del bonifico comprovante l'avvenuta liquidazione della quota incassi alla società ospitata. Il sig. Gregorio Antico, in particolare, ha dichiarato che "*a causa di motivi contingenti connessi all'organizzazione amministrativo-contabile dell'A.C. Nardò, come già comunicato all'Andria nella pec del 09/12/2024, non è stato possibile effettuare il pagamento della quota incassi alla stessa spettante. In ragione di quanto anzidetto, e non avendo successivamente di fatto provveduto all'effettuazione del bonifico nei confronti dell'Andria, in questa sede non sono in grado di fornire alcun documento relativo alle incombenze disposte dal Dipartimento Interregionale nei confronti del Nardò. In sostanza, relativamente alla gara di Coppa Italia Nardò-Andria del 01/09/2024, allo stato, non sono stati trasmessi al Dipartimento Interregionale né il Mod. C1 né la ricevuta comprovante l'avvenuta liquidazione della quota incassi alla società ospitata. Ribadisco quindi che il Nardò non ha di fatto ancora ottemperato a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento della Coppa Italia Serie D di cui al C.U. n°1 del 02/08/2024 dello stesso Dipartimento*".

Non residuano, quindi, dubbi sulla effettiva violazione posta in essere dal sig. Gregorio Antico, nella sua qualità presidente della società A.C. Nardò srl, delle prescrizioni contenute nell'art. 6 del Regolamento della Coppa Italia Serie D, pubblicato con C.U. n.1

del 04/08/2025 (Regolamento Coppa Italia Dilettanti Serie D 2025/2026) emanato dal Dipartimento Interregionale, il quale testualmente recita: "*(…) l'incasso lordo, detratti gli oneri fiscali nonché le spese di organizzazione complessivamente quantificate a titolo forfettario nella misura massima del 10%, sarà suddiviso al 50% tra le due società al termine della gara ed immediatamente liquidato. La società ospitante, entro 5 giorni dall'effettuazione della gara, dovrà rimettere al Dipartimento Interregionale il relativo borderò dell'incasso nonché la ricevuta rilasciata dalla società ospitata comprovante l'avvenuta liquidazione della somma di competenza*".

Da tale violazione deriva la responsabilità diretta della società incolpata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Presidente.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrua la sanzione di € 1.500,00, tenendo in considerazione, da un lato, il mancato assolvimento dell'accordo ex art. 126 C.G.S. stipulato dalla società con la Procura federale e decaduto per mancato pagamento della sanzione concordata. Dall'altro lato, non può non rilevarsi che ad oggi, a distanza di ben due anni dalla partita, la società incolpata non abbia ancora corrisposto quanto dovuto alla società S.S.D. Fidelis Andria 2018, perpetrando, quindi, nel tempo il comportamento illecito contestato nel deferimento.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società AC Nardò Srl la sanzione di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Valentina Aragona

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 9 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0081/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0066/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Serena Callipari - Componente
Monica Coscia - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4730/1207pf25-26/GC/DP/ff del 1° settembre 2026, depositato il 3 settembre 2026, nei confronti dei sigg.ri Raffaele Triola e Roberto Cavicchioli, nonché della società ASD Akkademy Aprilia, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il presente procedimento trae origine da una nota del 17 aprile 2026 con la quale l'ufficio Affari Legali della F.I.G.C. ha trasmesso alla Procura Federale una segnalazione pervenuta dai sig.ri e , esercenti la responsabilità genitoriale sul minore sig. , all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Akkademy Aprilia, in ordine a presunte condotte discriminatorie poste in essere dalla predetta società ai danni del figlio minore.
La Procura Federale ha iscritto il procedimento nel proprio registro in data 15 maggio 2026 al n. 1207 pf 25-26.
Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha assunto, tra l'altro i seguenti mezzi di prova:
– audizione del 25.5.2026 del calciatore minore sig. ;
– audizione del 25.5.2026 del sig. padre del minore ;
– trascrizione telefonata tra il sig. e il sig. Raffaele Triola;
– audizione del 25.5.2026 della sig.ra , madre del minore ;
– trascrizione della telefonata tra il sig. Roberto Cavicchioli e la sig.ra ;
– audizione dell'11.6.2026 del sig. Roberto Cavicchioli, allenatore della società A.S.D. Akkademy Aprilia;
– audizione dell'11.6.2026 del sig. Raffaele Triola, presidente della società A.S.D. Akkademy Aprilia;
– documentazione trasmessa il 12.6.2026 dalla società A.S.D. Akkademy Aprilia riguardante il modello Safeguarding approvato l'1.8.2025 e gli ulteriori adempimenti Safeguarding recanti la data del 15.9.2025, con allegata nota del 7.4.2026 avente ad oggetto l'"allontanamento immediato dagli spazi sportivi" del sig. , genitore del calciatore minore ;
– nota del 15.6.26 trasmessa dalla Commissione per le Politiche di Safeguarding della F.I.G.C. riguardante la documentazione del 15.9.2025 depositata dalla società A.S.D. Akkademy Aprilia.
All'esito dell'istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 29 luglio 2026, la comunicazione di Conclusione delle Indagini agli odierni deferiti che hanno presentato memoria e richiesto di essere sentiti.
In data 1 settembre 2026 la Procura Federale ha deferito:
1. il sig. CAVICCHIOLI Roberto, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato come allenatore in prima della categoria Giovanissimi regionali per la società A.S.D. Akkademy Aprilia nonché responsabile safeguarding della medesima società;
2. il sig. TRIOLA Raffaele, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Akkademy Aprilia;
3. la società A.S.D. Akkademy Aprilia,
per rispondere:
– il sig. CAVICCHIOLI Roberto, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. e) e f), e comma 2, lett. e) e f), 5, comma 1, lett. b), 6, comma 1, e 11 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale allenatore in prima della categoria Giovanissimi regionali e responsabile safeguarding della società A.S.D. Akkademy Aprilia, estromesso dalle attività sportive della predetta società, a far data dal 21.3.2026, il sig. minore degli anni 6, calciatore della categoria Giovanissimi da lui allenato, estromissione attuata esclusivamente in ragione del comportamento tenuto dall'esercente la responsabilità genitoriale sul predetto calciatore, sig consistito nell'avere quest'ultimo pubblicato in data 17.3.2026 un post sul

proprio profilo Facebook contenente rilievi critici nei confronti della menzionata società A.S.D. Akkademy Aprilia;
– il sig. TRIOLA Raffaele, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. e) e f), e comma 2, lett. e) e f), 5, comma 1, lett. b), e 6, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Akkademy Aprilia, estromesso dalle attività sportive della predetta società, a far data dal 21.3.2026, il sig. minore omissis calciatore della categoria Giovanissimi, estromissione attuata esclusivamente in ragione del comportamento tenuto dall'esercente la responsabilità genitoriale sul predetto calciatore, sig. consistito nell'avere quest'ultimo pubblicato in data 17.3.2026 un post sul proprio profilo Facebook contenente rilievi critici nei confronti della menzionata società A.S.D. Akkademy Aprilia, nonché per avere il sig. Triola omesso di comunicare ai genitori del minor l nominativo del responsabile safeguarding della società, nonostante le plurime formali richieste dagli stessi avanzate;
– la società A.S.D. Akkademy Aprilia, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Raffaele Triola e Roberto Cavicchioli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione".

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione del 6 ottobre 2026.
I deferiti hanno presentato memoria.

La memoria

Con memoria del 2 ottobre 2026, i deferiti hanno evidenziato l'assenza di alcun intento di allontanamento del giovane atleta sottolineando, di contro, come la vicenda tragga origine da una discussione online riguardante la gestione dei ragazzi e lo spazio concesso ai singoli calciatori all'interno della squadra. In questo contesto, il padre del minore ha tenuto una condotta ritenuta polemica e critica, pubblicando in data 17 marzo 2026 un post sul proprio profilo Facebook aziendale/personale. Il commento testuale recita: «*omissis* ». Il post contiene espliciti rilievi critici e aspre censure nei confronti della gestione societaria e dell'avvicendamento degli allenatori.
I deferiti, sul punto, evidenziano che la condotta del padre sia stata strumentalizzata dalla famiglia nelle segnalazioni successive. I genitori hanno infatti cercato di far passare l'allontanamento volontario del figlio come un'ingiusta "espulsione punitiva" subita a causa delle opinioni espresse dal papà su Facebook, omettendo però di dire che la società aveva teso la mano al ragazzo per farlo tornare.
A conferma dell'assoluta buona fede della società e dell'assenza di qualsiasi intento discriminatorio, il legale evidenzia che a circa due o tre settimane dal litigio, il ragazzo ha partecipato regolarmente a un torneo ufficiale organizzato proprio dall'Akkademy Aprilia.
In relazione al Safeguarding i deferiti evidenziano che la figura del delegato alla tutela dei minori era regolarmente istituita all'interno della società e che lo stesso professionista aveva già tenuto tre riunioni informative generali con le famiglie durante la stagione. La difesa rappresenta, inoltre, che i regolamenti federali impongono ai club l'obbligo di istituire, pubblicizzare e rendere conoscibile questo ruolo a livello generale (cosa che l'Akkademy ha fatto), ma non prevedono alcun obbligo per il Presidente di inviare comunicazioni singole o private al richiedente di turno.
I deferiti hanno chiesto il loro totale proscioglimento e, in subordine, l'applicazione del minimo della sanzione.

Il dibattimento

All'udienza del 6 ottobre 2026 tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l'Avv. Andrea Sterlicchio De Carli, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Matteo Sperduti per i deferiti.
L'Avv. Sterlicchio De Carli, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di deferimento ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
- al sig. Raffaele Triola, mesi 8 (otto) di inibizione;
- al sig. Roberto Cavicchioli, mesi 7 (sette) di inibizione e squalifica;
- alla società ASD Akkademy Aprilia, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

L'Avv. Sperduti, in replica a quanto ex adverso dedotto dal rappresentante della Procura Federale, ha esposto le tesi difensive argomentate nella memoria depositata, qualificando l'operato della società come un'estromissione provvisoria assunta nel tentativo di porre fine alla situazione destabilizzante determinata dal genitore del calciatore minore. Ha, in conclusione, chiesto il proscioglimento dei propri assistiti ovvero, in via subordinata, l'applicazione di sanzioni minime.

La decisione

Il Tribunale alla luce delle evidenze documentali prodotte dalla Procura Federale all'esito delle indagini ritiene provata la condotta contestata ai deferiti.

In attuazione della delibera n. 255 del 25.7.2023 della Giunta nazionale del C.O.N.I., la F.I.G.C. ha adottato le proprie linee guida con il C.U. n. 87/A del 31.8.2023, il Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni con il C.U. n. 68/A del 27.8.2024 ed ha introdotto l'art. 28 bis del Codice di giustizia sportiva con il C.U. n. 69/A del 27.8.2024.
L'art. 1, comma 3, del Regolamento disciplina le procedure e le misure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, "comunque consumata in ogni forma, anche omissiva" ed il successivo art. 3 riconosce a tutti i tesserati il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, stabilendo al comma 2 che il diritto alla salute e al benessere psico-fisico costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo, sicché i tesserati hanno diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025).
Il sistema safeguarding è finalizzato non solo a prevenire situazioni di pregiudizio, ma anche di intercettare tempestivamente qualsiasi segnale di disagio ed impedire che il contesto sportivo produca, amplifichi o tolleri qualsiasi fenomeno di esclusione, mortificazione, stigmatizzazione o vulnerazione dell'equilibrio psicofisico dei tesserati minori di età.
La sua portata preventiva, pertanto, impone di ricomprendere tutte le scelte organizzative o gestionali che, pur non sorrette da un intento dichiaratamente persecutorio, risultino in concreto idonee a ledere la dignità, la serenità, il senso di appartenenza o l'equilibrio emotivo del minore in ambito sportivo.
A mente dell'art. 4 del Regolamento safeguarding della F.I.G.C., costituiscono, in particolare, fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, tra le altre, anche la negligenza (comma 1, lett. e) e l'incuria (comma 1, lett. f), delle quali il successivo comma 2 fornisce la definizione.
Per «negligenza» si intende, ai sensi del comma 2, lett. e), «il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, comportamento, condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno»; e la medesima disposizione soggiunge che la negligenza «può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1».
Per «incuria» si intende, ai sensi del comma 2, lett. f), «la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo».
La fattispecie della negligenza si articola, dunque, in due ipotesi tra loro alternative: la prima - il mancato intervento di chi, presa conoscenza dell'evento, ometta di intervenire - postula la conoscenza dello specifico accadimento; la seconda - il persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e psicologici del tesserato - non la richiede affatto, descrivendo un contegno di durevole abdicazione alla cura dei bisogni di coloro che alla società sono affidati.
Premesso quanto sopra, nel caso di specie, dalla disamina della documentazione allegata al deferimento è pacificamente emerso che la società A.S.D. Akkademy Aprilia, a seguito di un commento critico nei propri confronti, pubblicato dal padre del predetto calciatore minorenne sulla propria pagina Facebook, ha estromesso il calciatore minore sig. dalle attività della società A.S.D. Akkademy Aprilia a partire dal 21.3.2026.
Altrettanto incontestata è la circostanza che la notizia dell'allontanamento è stata divulgata all'interno della cerchia dei compagni di squadra prima ancora di essere comunicata al diretto interessato; segnatamente, in data 25.5.2026, il minore sig. , mentre si trovava a scuola, ha appreso la notizia dell'esclusione dal fratello di un suo compagno di allenamenti.
Tali fatti sono stati confermati dallo stesso calciatore minorenne sig. , nel corso della propria audizione del 25.5.2026, anche attraverso la produzione di uno screenshot riguardante una serie di messaggi WhatsApp scambiati il 25.3.2026 con l'allenatore sig. Cavicchioli, con i quali quest'ultimo comunicava al minore, senza addurre alcuna motivazione, la decisione della società di allontanarlo. Le predette circostanze vengono ulteriormente confermate nel corso della telefonata avvenuta in data 25.3.2026 tra il Mister Cavicchioli e la madre del giovane calciatore, sig.ra , laddove il sig. Cavicchioli non smentisce affatto di aver escluso il minore a causa del comportamento del padre, per decisione presa con la società.
Inoltre, quanto sopra trova sostanziale riscontro anche nelle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 25.8.2026 dal presidente della società sig. Raffaele Triola.
Tenuto conto dei fatti, così come ricostruiti, è di tutta evidenza che estromettere un minore *omissis* dalle attività della società per i commenti critici alla società postati dal padre del predetto calciatore minorenne sulla propria pagina Facebook, integri un trattamento differenziato e umiliante che incide direttamente sul senso di identità, di dignità e di autostima del minore.
Tra i principi ispiratori della disciplina federale in tema di safeguarding (ma lo stesso ragionamento vale per quella statale) assume rilievo centrale quello per cui il minore non può essere mai reso destinatario, neppure indirettamente, delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da dissensi, attriti o rotture insorte tra genitori, dirigenti, tecnici o altri adulti gravitanti nell'ambiente sportivo.
Nella fattispecie in questione, invece, le determinazioni assunte nei confronti del minore sono state pacificamente la reazione ad una frizione tra adulti, il che appare del tutto incompatibile con la logica di protezione sottesa al sistema safeguarding, che vuole il minore sottratto ai conflitti degli adulti e non ne fa, invece, la vittima.
Alla luce di quanto esposto, le condotte ascritte ai deferiti appaiono sussumibili nella fattispecie della negligenza di cui all'art. 4, comma 2, lett. e), del Regolamento, nonché in quella dell'incuria di cui alla successiva lett. f).
Tali condotte integrano, al contempo e in via autonoma, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, quale

norma di chiusura posta a presidio dei doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva (CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026).
I fatti accertati sono certamente ascrivibili al sig. Roberto Cavicchioli, allenatore del minore che ha pacificamente estromesso lo stesso a causa del comportamento del padre, per decisione presa con la società.
Parimenti responsabile appare il sig. Raffaele Triola che nel corso della propria audizione del 25.8.2026 ha affermato che *"… a causa del clima esasperato e teso che si era creato all'interno della società per le continue minacce e post diffamatori pubblicati su Facebook dal padre dell'atleta, vi è stata una gestione inappropriata del caso"*. Ed ancora *"Da ultimo vorrei aggiungere che la società, in seguito ai fatti oggi in trattazione, ha ritenuto opportuno riorganizzare la propria struttura societaria prevedendo delle figure che possano fare da filtro e mediare i rapporti tra i genitori e gli allenatori/dirigenti è stata altresì effettuata una campagna di sensibilizzazione di tutte le figure che operano a vario titolo all'interno della società relativamente ad una corretta gestione dei rapporti tra genitori dei ragazzi e allenatori/dirigenti"*.
Infine, dall'esame delle risultanze istruttorie, è emerso che il sig. Raffale Triola, ha anche sistematicamente ignorato e lasciato inevase le formali richieste scritte avanzate dalla madre del calciatore minorenne volte a conoscere il nominativo del Responsabile Safeguarding della società stessa.
Dalla responsabilità dei sig.ri Roberto Cavicchioli e Raffale Triola discende inoltre, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta ed oggettiva della società ASD Akkademy Aprilia.
L'entità della sanzione va, da ultimo, commisurata alla gravità dell'illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della stessa condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 110/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024).
Ai fini della pena depone, in senso attenuativo delle sanzioni richieste dalla Procura, il limitato periodo di estromissione del minore dall'attività sportiva determinata dalla spontanea rimeditazione intervenuta prima dell'apertura del procedimento.
Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene equo irrogare al sig. Raffaele Triola, mesi 5 (cinque) di inibizione, al sig. Roberto Cavicchioli, mesi 4 (quattro) di inibizione e squalifica ed alla società ASD Akkademy Aprilia, euro 700,00 (settecento/00) di ammenda.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irrogale seguenti sanzioni:
- al sig. Raffaele Triola, mesi 5 (cinque) di inibizione;
- al sig. Roberto Cavicchioli, mesi 4 (quattro) di inibizione e squalifica;
- alla società ASD Akkademy Aprilia, euro 700,00 (settecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Andrea Fedeli

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 14 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0082/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0068/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Paolo Clarizia - Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza dell'8 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4932/1192pf25-26/GC/DP/ff del 3 settembre 2026, depositato il 4 settembre 2026, nei confronti del sig. Giuseppe Nasti e della società ASD US Giffonese, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. 4932/1192pf2526/GC/DP/ff del 3 settembre 2026, depositato il 4 settembre 2026 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:
Voccia Giancarlo, allenatore dilettante di terza categoria, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. U.S. Giffonese dal 6.12.2025 al 20.12.2025, nonché dirigente-allenatore tesserato per la società A.S.D. Rocchese a far data dall'8.1.2026, per rispondere.
a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 6 al 20 dicembre 2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. U.S. Giffonese militante nel Campionato di Prima Categoria Campania girone G, sedendo in panchina, dando indicazioni tecniche ai calciatori e gestendone anche le sostituzioni in occasione delle gare A.S.D. U.S. Giffonese - Olympic Salerno del 6.12.2025, A.S.D. Polisportiva Etruria – U.S. Giffonese del 14.12.2025 e A.S.D. U.S. Giffonese – A.S.D. Siano Calcio 2017 del 20.12.2025, nonché percependo l'importo di euro 660,00 in contanti, seppur sprovvisto di tesseramento e con Licenza scaduta il 30.6.2017;
b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, 39, comma 1, lett. Da), e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dall'8.1.2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore in prima della squadra della società A.S.D. Rocchese militante nel Campionato di Promozione Campania girone D, sia durante le sedute preparatorie di allenamento che in occasione delle gare Pol. Rocchese - Città di Pont. Temeraria del 10.1.2026, Victoria Marra - Pol. Rocchese del 17.1.2026, Pol. Rocchese - Poseidon del 24.1.2026, Pol. Rocchese - Juventude Stabia del 7.2.2026, Atletico Pagani - Pol. Rocchese del 14.2.2026, Pol. Rocchese - Città di Gragnano del 18.2.2026, Pol. Rocchese - U.S. Faiano del 28.2.2026, Sporting Pontecagnano - Pol. Rocchese del 7.3.2026, Pol. Rocchese - Virtus Montoro del 14.3.2026, Pol. Rocchese - Calpazio del 28.3.2026, Città di Campagna - Pol. Rocchese del 12.4.2026, Pol. Rocchese - Virtus Pompei Soccer del 19.4.2026 e Agropoli - Pol. Rocchese del 25.4.2026, seppur tesserato come dirigente allenatore e con Licenza scaduta il 30.6.2017 e pur avendo già svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, attività di allenatore in favore della società A.S.D. U.S. Giffonese;
Adinolfi Michele, all'epoca dei fatti tesserato come collaboratore per la società A.S.D. Rocchese, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Rocchese, militante nel Campionato di Promozione Campania girone D, in occasione delle gare Pol. Rocchese - Città di Pont. Temeraria del

10.1.2026 e Victoria Marra - Pol. Rocchese del 17.1.2026, seppur tesserato come collaboratore nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;
Nasti Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. U.S. Giffonese, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. U.S. Giffonese, consentito o comunque non impedito che il sig. Giancarlo Voccia, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 6 al 20 dicembre 2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. U.S. Giffonese militante nel Campionato di Prima Categoria Campania girone G, sedendo in panchina, dando indicazioni tecniche ai calciatori e gestendone anche le sostituzioni in occasione delle gare A.S.D. U.S. Giffonese - Olympic Salerno del 6.12.2025, A.S.D. Polisportiva Etruria – U.S. Giffonese del 14.12.2025 e A.S.D. U.S. Giffonese – A.S.D. Siano Calcio 2017 del 20.12.2025, nonché percependo l'importo di euro 660,00 in contanti, seppur sprovvisto di tesseramento e con Licenza scaduta il 30.6.2017;
Raspantini Roberto, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rocchese, per rispondere:
a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 39, comma 1, lett. Da), e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rocchese, consentito o comunque non impedito che il sig. Giancarlo Voccia, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dall'8.1.2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore in prima della squadra della società A.S.D. Rocchese militante nel Campionato di Promozione Campania girone D, sia durante le sedute preparatorie di allenamento che in occasione delle gare Pol. Rocchese - Città di Pont. Temeraria del 10.1.2026, Victoria Marra - Pol. Rocchese del 17.1.2026, Pol. Rocchese - Poseidon del 24.1.2026, Pol. Rocchese - Juventude Stabia del 7.2.2026, Atletico Pagani - Pol. Rocchese del 14.2.2026, Pol. Rocchese - Città di Gragnano del 18.2.2026, Pol. Rocchese - U.S. Faiano del 28.2.2026, Sporting Pontecagnano - Pol. Rocchese del 7.3.2026, Pol. Rocchese - Virtus Montoro del 14.3.2026, Pol. Rocchese Calpazio del 28.3.2026, Città di Campagna - Pol. Rocchese del 12.4.2026, Pol. Rocchese - Virtus Pompei Soccer del 19.4.2026 e Agropoli - Pol. Rocchese del 25.4.2026, seppur tesserato come dirigente-allenatore e con Licenza scaduta il 30.6.2017 e pur avendo già svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, attività di allenatore in favore della società A.S.D. U.S. Giffonese;
b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rocchese, consentito o comunque non impedito che il sig. Michele Adinolfi, nel corso della stagione sportiva 2025- Procura Federale 9 2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Rocchese, militante nel Campionato di Promozione Campania girone D, in occasione delle gare Pol. Rocchese - Città di Pont. Temeraria del 10.1.2026 e Victoria Marra - Pol. Rocchese del 17.1.2026, seppur tesserato come collaboratore nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione.
ASD US Giffonese a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Giuseppe Nasti e Giancarlo Voccia
ASD Rocchese a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Roberto Raspantini, Giancarlo Voccia e Michele Adinolfi.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale il 14.04.2026 dal Presidente della U.S. Giffonese 1964, militante nel campionato di Prima Categoria Campania Girone G, sig. Giuseppe Nasti, avente ad oggetto la condotta del tecnico sig. Giancarlo Voccia, allenatore iscritto nel Settore Tecnico, il quale, presi accordi e ricevuta una somma di denaro per allenare la squadra della società, iniziata l'attività, era risultato non tesserabile in quanto moroso nei confronti del Settore Tecnico e non in regola con i corsi di aggiornamento; segnalava di aver, quindi, appreso che il Voccia, senza nulla comunicare alla U.S. Giffonese 1964, aveva instaurato un rapporto come Dirigente/Allenatore in favore della ASD Rocchese.
In fase di indagini venivano auditi il segnalante Nasti Giuseppe, il Presidente della ASD Rocchese Raspantini Roberto, nonché lo stesso Voccia Giancarlo.
Il sig. Nasti confermava quanto riportato nella segnalazione e, in particolare, riferiva " *Il giorno 10 dicembre mi sono incontrato con VOCCIA Giancarlo per definire il rimborso spese, e poi fare un regolare tesseramento. Concordammo oralmente, un rimborso della somma di euro 660 al mese che il tecnico pretese anticipatamente, comprensivo dell'abbigliamento societario… . Il giorno 13 dicembre, all'interno del mio negozio di articoli sportivi, sito in* omissis *incontrai il tecnico al quale versai in contanti la somma di euro 660 per il primo mese di rimborso spese. Iniziava regolarmente gli allenamenti, ma in data 23/12/2025, lo stesso ci comunicava che voleva interrompere il rapporto con la mia società, dicendo che avrebbe chiarito successivamente la motivazione, cha mai è avvenuta, Credo comunque che il motivo sia che aveva altri accordi con una altra società, credo la Rocchese. Pertanto*

chiesi al VOCCIA la restituzione della meta della somma percepita, poiché non aveva portato a compimento gli ultimi 15 giorni del mese dell'incarico da tecnico… , é stato anche sulla panchina nelle gare Giffonese- Olimpic Salerno gara del 06/12/2025; gara del 14/12/2026 contro la Polisportiva Etruria e poi la gara del giorno 20/12/2025 contro la società del Siano Calcio… Non siamo riusciti a tesseralo come allenatore poiché la sua posizione risultava bloccata per non aver effettuato, da diversi anni, i corsi di aggiornamento e i versamenti delle somme di denaro, previste dal settore tecnico di Coverciano".
Il Presidente della ASD Rocchese, sig. Raspantini, confermava che il Voccia era tesserato per la società e che " *venne proposto come allenatore alla società Rocchese dal nostro dirigente* omissis *e la società lo tesserò in qualità di dirigente-allenatore. VOCCIA Giancarlo, si presentò unitamente ad ADINOLFI Michele, il quale lo collaborava nelle sue mansioni di tecnico… Le distinte di gioco venivano compilate dal signor* omissis *il quale riportava quale allenatore VOCCIA Giancarlo".*
Lo stesso Voccia Giancarlo in sede di audizione riferiva " *Nel mese di Novembre venni contatto telefonicamente dal signor* omissis *il quale mi propose una sorta di collaborazione tecnica, con la società U.S. Giffonese; diedi la mia disponibilità e successivamente andammo a parlare con il presidente NASTR! Giuseppe… Senza firmare alcun atto o dichiarazione di prestazione di natura volontaria, pattuimmo la somma di euro 660 al mese per l'intero campionato. Tale somma era prevista come rimborso spese... nei primi mesi di dicembre, venni convocato dal NASTRI, nel suo negozio e dallo stesso in contanti ricevetti la somma di euro 660, quale primo compenso di rimborso spese per la collaborazione di dirigente/allenatore*"; alla domanda " *Nelle gare disputate dalla società US Giffonese e precisamente "Giffonese- Olimpic Salerno del 06/12/2025; ASD Polisportiva Etruria-US Giffonese del 14/12/2026 e nella gara US Giffonese ASD Siano Calcio 2017 del 20/12/2025, lei era segnato in distinta di gioco e sedeva regolarmente in panchina?*" rispondeva " *Si, sono andato in panchina, ma non come allenatore… collaboravo con il signor* omissis *indicazioni circa il modo di giocare e di disporre la squadra in campo; come collaboravamo anche per la sostituzione dei calciatori*".
Venivano acquisite agli atti di indagine le distinte di gara della società A.S.D. U.S. Giffonese sino alla fine del mese di gennaio 2026 relative al campionato di Prima Categoria, nonché la nota del Settore Tecnico del 15.06.26 che confermava "*il tecnico Giancarlo Voccia ha la licenza di allenatore dilettante di 3a categoria, scaduta il 30/06/2017 e non in regola con i pagamenti, pertanto non tesserabile*".
Esperita l'attività di indagine, è seguita, pertanto, in data 28.07.26 la notifica della Comunicazione di Chiusura Indagini nei confronti dei sig.ri Giancarlo Voccia, Michele Adinolfi, Giuseppe Nasti, Roberto Raspantini, nonché delle società ASD US Giffonese e ASD Rocchese.
I sig.ri Michele Adinolfi, Giancarlo Voccia, Roberto Raspantini, Giuseppe Nasti e le società A.S.D. Pol. Rocchese e U.S. Giffonese, all'esito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, convenivano con la Procura Federale l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
Con provvedimento del 25.08.26 prot. n. 7014 la Procura Generale dello Sport, nel valutare incongrue le sanzioni concordate ex art. 126 CGS per non essersi tenuto conto della pluralità delle condotte contestate, restituiva gli atti alla Procura Federale.
In data 04.09.26 la Procura Federale notificava il deferimento in oggetto.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato quindi l'udienza di discussione dell'8 ottobre 2026.
Prima dell'udienza i sig.ri Michele Adinolfi, Giancarlo Voccia, Roberto Raspantini e la società A.S.D. Pol. Rocchese hanno fatto pervenire richieste di applicazione della sanzione ex art. 127 CGS munite del consenso della Procura Federale.

Il dibattimento

All'udienza dell'8 ottobre 2026 hanno presenziato l'avv. Nicola Pagnotta per la Procura Federale, l'avv. Giovanni Calabrese per i sig.ri Michele Adinolfi e Giancarlo Voccia, l'avv. Filippo Pandolfi per il sig. Roberto Raspantini e la ASD Rocchese. Nessuno per il sig. Giuseppe Nasti né per la società ASD US Giffonese.
Preliminarmente il Tribunale, valutate in Camera di consiglio le proposte di accordo ex art. 127 CGS depositate congiuntamente dalla Procura Federale e dai difensori presenti, ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti operata e congrue le sanzioni proposte. Pertanto, con decisione separata, ha dichiarato l'efficacia di tali accordi raggiunti.
La trattazione del procedimento, chiusa nei confronti dei predetti, è proseguita nei confronti del sig. Giuseppe Nasti e della società ASD US Giffonese.
La Procura Federale, illustrati i contenuti dell'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- al sig. Giuseppe Nasti, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società ASD US Giffonese, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

La decisione

Dall'analisi del compendio istruttorio risultano comprovate le condotte oggetto di deferimento con evidenza documentale e

riscontro dichiarativo, in primo luogo, dello stesso Sig. Giuseppe Nasti, la cui segnalazione ha determinato l'avvio del procedimento.
L'indagine svolta ha, infatti, confermato che Nasti Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. U.S. Giffonese, ha violato l'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver consentito o comunque non impedito che il sig. Giancarlo Voccia, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 6 al 20 dicembre 2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra militante nel Campionato di Prima Categoria Campania girone G, sedendo in panchina, dando indicazioni tecniche ai calciatori e gestendone anche le sostituzioni in occasione delle gare A.S.D. U.S. Giffonese - Olympic Salerno del 6.12.2025, A.S.D. Polisportiva Etruria – U.S. Giffonese del 14.12.2025 e A.S.D. U.S. Giffonese – A.S.D. Siano Calcio 2017 del 20.12.2025, nonché elargendo allo stesso Voccia un compenso di euro 660,00 in contanti, nonostante questi fosse sprovvisto di tesseramento e con Licenza scaduta il 30.6.2017.
Per quanto concerne la posizione del Presidente Nasti, essendosi avvalso delle prestazioni del Voccia sia in gara che in allenamento, seppur privo di tesseramento, si configura la violazione dei contestati art. 38 "*Il tesseramento dei tecnici",* comma 1 delle NOIF, art. 33 " *Tesseramento*", comma 1 e 39 " *Obblighi e deroghe*", comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nella parte in cui prevedono che "*1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività*", "***E)** Campionati Dilettanti di I e II categoria **Ea)** la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante*".
Le menzionate disposizioni risultano, quindi, pacificamente violate dal soggetto deferito per quanto dallo stesso ricostruito, ne comprovano l'inosservanza i documenti acquisiti in fase istruttoria dalla Procura Federale e le dichiarazioni rese dagli altri soggetti auditi.
Dei fatti ascritti al Presidente e legale rappresentante della società ASD US Giffonese, risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 6, co. 1 e 2, CGS anche la società di appartenenza e di riferimento.
Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso ed il ruolo determinante rivestito dal sig. Nasti nell'accertamento dei fatti, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Giuseppe Nasti, mesi 1 (uno) di inibizione;
- alla società ASD US Giffonese, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Gaia Golia

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 15 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0083/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0029/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Valentina Ramella – Vice Presidente
Paolo Clarizia – Componente
Maurizio Lascioli – Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente

ha pronunciato, nell'udienza dell'8 ottobre 2026, a seguito del ricorso proposto dal sig. Raffaele Trapasso, contro l'Associazione Italiana Arbitri e la Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2026 (Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2026/2027) nella parte in cui dispone l'avvicendamento e la dismissione del ricorrente dall'organico della Commissione Arbitri Nazionale D, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa la graduatoria finale di merito e gli atti istruttori e valutativi che ne costituiscono fondamento, la seguente

DECISIONE

Svolgimento del procedimento e cenni in fatto

1. Con ricorso ex art. 86 CGS, il signor Raffaele Trapasso, assistente arbitrale (A.A.) appartenente alla sezione AIA di Vibo Valentia, inquadrato nella scorsa stagione sportiva 2025/2026 nell'organico a disposizione della CAN D, ha impugnato la delibera adottata ai sensi degli artt. 11 e 25 Regolamento AIA dal Comitato Nazionale (C.N.), pubblicata con C.U. n. 1 dell'1 luglio 2026, con la quale nell'ambito della formazione dei ruoli per la stagione sportiva 2026/2027 è stato disposto il suo avvicendamento dall'incarico per motivate valutazioni tecniche ex art. 24, c. 4, Regolamento degli Organi Tecnici (ROT), nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa la graduatoria finale di merito e gli atti istruttori e valutativi che ne costituiscono fondamento, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed immediato reintegro nell'organico degli A.A. della CAN D.
1.1 Il ricorso veniva proposto nei confronti dell'AIA e della FIGC, senza individuare né notificare ad alcun controinteressato ed era depositato sul PST in data 30 luglio 2026, unitamente a varia documentazione.
1.2 Nello stesso esponeva in fatto di aver appreso dal citato C.U. del proprio avvicendamento, " *senza ricevere un corredo documentale completo idoneo a rendere conoscibili la posizione in graduatoria, i criteri concretamente applicati, la causale specifica riferita alla sua posizione e gli atti istruttori sottostanti*".
A suo dire la graduatoria finale ed il provvedimento di avvicendamento apparirebbero gravemente viziati, " *da un lato, da un macroscopico errore di computo e scomputo delle dimissioni ai sensi dell'art. 24 ROT e, dall'altro, da valutazioni tecniche manifestamente illogiche, sproporzionate, contraddittorie e fondate su referti in parte intrinsecamente inattendibili*" nonché, sotto altro profilo, per lo scarto tra il costante impiego operativo e la valutazione finale negativa, sintomatica di una potenziale artificiosità della graduatoria.
1.3 Riferiva di non aver avuto riscontro all'istanza di accesso del 2 luglio 2026 nella quale ha chiesto l'ostensione di documenti quali la graduatoria finale di merito, le schede valutative, gli atti concernenti le deroghe, i nominativi degli A.A. collocati in posizione deteriore rispetto alla sua e l'indicazione specifica della causa della loro conferma, con pregiudizio al suo diritto di difesa.
1.4 Eccepiva in diritto:
- la violazione ed errata applicazione dell'art. 24 ROT in quanto dal tetto degli avvicendamenti, fissato in 70 unità, non sarebbero state detratte le cessazioni avvenute per cause prioritarie, quali le 41 dimissioni volontarie, essendo partiti dalle 387 posizione in graduatoria verso l'alto, senza abbattere la soglia a 29 unità, provocando l'illegittimo effetto espulsivo;
- l'eccesso di potere per illogicità manifesta con svantaggio competitivo per non essere più stato designato a decorrere dal 26 aprile 2026 né per le gare del Campionato Nazionale di Serie D né per gli incontri di playoff/playout di eccellenza, subendo così un'anticipata interruzione dell'attività, mentre altri A.A. in posizione pari o deteriore rispetto alla sua avrebbero continuato ad essere designati, conseguendo un numero maggiore di prestazioni tecniche suscettibili di valutazione e quindi patendo una disparità di trattamento in violazione dei principi di trasparenza e di parità di condizioni valutative che governano l'azione degli organi federali;

- l'eccesso di potere per illogicità intrinseca, sproporzione e travisamento dei parametri tecnici sotto il profilo della frizione tra il contenuto descrittivo del referto ed il voto numerico attribuito dagli Osservatori Arbitrali (O.A.) con riferimento a tre valutazioni di 8,40 (parametro di sufficienza) riportate in occasione delle sue prestazioni in tre gare individuate specificatamente;
- il difetto di istruttoria e l'inattendibilità complessiva del segmento valutativo così come emergente dai presunti vizi denunciati che confermerebbero la necessità di un vaglio pieno degli atti istruttori posti a base dell'avvicendamento;
- la violazione del diritto di accesso e del principio di leale collaborazione e del dritto di difesa per l'omessa risposta alla sua istanza di accesso del 2 luglio 2026 con l'effetto di costringerlo ad impugnare un provvedimento senza disporre degli atti presupposti e comparativi che ne consentirebbero una contestazione piena e puntuale;
- il difetto di motivazione individuale, di istruttoria e la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento non avendo ricevuto una specifica motivazione delle ragioni del suo avvicendamento né le proposte dell'Organo Tecnico richiamate nel C.U.

1.5 Formulava istanze istruttorie al fine di sentir ordinare la produzione in giudizio della graduatoria finale, dei verbali, delle delibere, dei prospetti di calcolo utilizzati per determinare il numero finale degli avvicendamenti, delle schede valutative, dei referti posti a base della sua posizione in graduatoria, degli atti concernenti le deroghe, le conferme ed i trattamenti differenziati di A.A. collocati in posizione pari o deteriore rispetto alla sua.

1.6 In via cautelare, sussistendo a suo dire i presupposti del *fumus* alla luce dei vizi elencati e del *periculum* poiché il provvedimento impugnato, escludendolo dal ruolo, avrebbe effetti irreversibili impedendogli la partecipazione ai raduni, alla prosecuzione del percorso tecnico, all'immagine sportiva ed alle concrete chances di prosecuzione la carriera arbitrale, chiedeva, come anticipato, la sospensione dell'efficacia del provvedimento, ordinando il reintegro immediato nell'organico della CAN D per la stagione 2026/2027.

2. L'avviso di convocazione era comunicato alle parti in data 4 agosto 2026 e nello stesso si fissava udienza per la discussione dell'istanza cautelare e del merito all'udienza dell'8 settembre 2026.

3. Con successiva nota del 8 agosto 2026 il ricorrente, tramite il suo legale, avv. Alessandro Nostro, depositava la ricevuta contabile del bonifico attestante il pagamento del contributo unificato con allegata la procura speciale conferitagli dal signor Trapasso in data 2 luglio 2026 nonché altra istanza di accesso documentale all'AIA.

4. Il difensore dell'AIA, avv. Valerio di Stasio, depositava istanza di accesso agli atti in data 20 agosto 2026 e si è poi costituito in giudizio con memoria del 4 settembre 2026, corredata da 24 documenti, con la quale, dopo una breve ricostruzione fattuale e segnalato di aver comunicato tramite la piattaforma Sinfonia$You il provvedimento di fissazione di udienza a tutti gli A.A. in organico nella stagione sportiva 2025/2026, rendendoli edotti della pendenza del presente procedimento, eccepiva l'inammissibilità dell'avversa domanda formulata sia in via cautelare che nel merito tesa ad ottenere l'emissione di un ordine all'AIA di reintegro immediato del ricorrente "*nell'organico della CAN D per la stagione sportiva 2026/2027, anche mediante reinserimento in sovrannumero*" e comunque concludeva per il rigetto di tutte le avverse censure.

5. Successivamente il medesimo difensore depositava in data 4 settembre un'istanza di differimento dell'udienza dell'8 settembre 2026 per un sopravvenuto impedimento di natura personale e il difensore del ricorrente depositava in pari data atto con il consenso al rinvio di una settimana.

6. All'udienza dell'8 settembre, in modalità videoconferenza, risultava presente il solo difensore del ricorrente, che confermava la sua adesione al rinvio purché lo stesso fosse contenuto entro una settimana.

7. Il Collegio emetteva ordinanza con la quale, preso atto dell'accordo tra i difensori delle parti, fissava nuova udienza per la trattazione del procedimento al 15 settembre 2026, ore 11.50, sempre in modalità videoconferenza e con salvezza dei diritti di prima udienza.

8. L'avv. Nostro depositava una memoria di replica in data 11.9.2026 con la quale replicava alla memoria di costituzione dell'AIA.

9. Alla predetta udienza del 15.9.2026 erano presenti l'avv. Nostro per il ricorrente e l'avv. Vincenzo D'Amore, in sostituzione dell'avv. Di Stasio per l'AIA.

Il Collegio, rilevata d'ufficio la mancata evocazione in giudizio di almeno un soggetto controinteressato, aderendo ad un consolidato indirizzo della CFA, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato signor Riccardo Lendaro (il primo degli A.A. non dismessi come risultanti dalla graduatoria), onerando dell'incombente il ricorrente, concedendogli un termine perentorio di 7 giorni decorrenti dal deposito sul portale PST ad opera dell'AIA dell'indirizzo e della pec relativi al suddetto controinteressato, dando a quest'ultima il termine di 3 giorni per il predetto deposito, rinviando l'udienza all'8 ottobre 2026, ore 11.50 in modalità videoconferenza, con riduzione del termine di comparizione per il signor Lendaro a 7 giorni.

10. Sempre in data 15.9.2026. successivamente alla celebrazione dell'udienza ed all'emissione dell'ordinanza, il ricorrente, tramite il suo difensore, inoltrava via pec contenente un'istanza di integrazione del contraddittorio ex art. 49 CGS al signor *omissis omissis* , collocato alla posizione n. 188 della graduatoria e non dismesso che sarebbe stato destinatario di una sola visionatura ad opera dell'O.T. e di 5 visionature ad opera di O.A. e che avrebbe occupato un posto utile nella parte alta della classifica, spingendo verso il basso la quota dei 70 esuberi e determinando la dismissione del ricorrente.

11. L'AIA, tramite l'avv. Di Stasio, provvedeva in data 18.9.2026 a depositare la nota di comunicazione dei recapiti dell'A.A. Lendaro, indicando la sua residenza e l'indirizzo di posta elettronica inserito nella piattaforma Sinfonia4You, dando atto dell'inesistenza di una pec.

12. Il giorno successivo l'avv. Nostro, richiamato il disposto dell'art. 53, comma 5°, CGS provvedeva alla notifica via pec del suo

ricorso e dell'ordinanza agli indirizzi di posta elettronica certificata dell'avv. Di Stasio, dell'AIA, della FIGC affinché provvedessero al tempestivo inoltro al signor Lendaro nonché all'indirizzo di posta elettronica del signor Lendaro.
13. In data 21.9.2026 l'avv. Nostro depositava documenti ed attestazioni dell'avvenuta notificazione al signor Lendaro del ricorso e dell'ordinanza anche a mezzo di notifica postale in proprio ex L. n. 53/1994 con ricevuta di accettazione postale del plico raccomandato.
14. L'avv. Di Stasio ha provveduto a depositare una memoria ex art. 87 CGS in data 5.10.2026, corredata da 3 documenti, con la quale replicava alle avverse memorie datate 11.9.2026 e 15.9.2026.
15. A sua volta l'avv. Nostro ha depositato altra memoria in pari data contestando le risultanze a carico del signor *omissis* ed in particolare quella che fosse un primo anno e che avesse goduto di un corretto congedo da fine novembre 2025 in avanti.
16. Il signor Riccardo Lendaro non si è costituito in giudizio né ha fatto pervenite memoria difensiva.
17. All'odierna udienza dell'8.10.2026 sono comparsi l'avv. Alessandro Nostro per il ricorrente e l'avv. Vincenzo D'Amore per conto dell'AIA, i quali insistono nei rispettivi scritti difensivi.
L'avv. D'Amore ha chiesto di verbalizzare, a correzione di un errore materiale di cui alla propria memoria difensiva, che il signor *omissis* ha un'anzianità di tre anni, come emerge dalla graduatoria e pertanto non è un primo anno.
E' pure presente il ricorrente personalmente che ha dichiarato di non aver nulla da aggiungere a quanto già illustrato dal suo difensore.
E' invece assente il signor Riccardo Lendaro, per quanto regolarmente destinatario del ricorso e dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio, nella quale era fissata l'odierna udienza.

Considerazioni in diritto

1. Il Collegio, pur in assenza di eccezione preliminare ad opera della difesa dell'AIA, ha rilevato d'ufficio che il ricorso non era stato notificato ad alcun controinteressato ossia agli altri A.A. presenti nell'organico della stagione sportiva nel ruolo della CAN D (già noti anche al ricorrente in quanto pubblici per effetto di C.U. e di quanto risultante sul sito web dell'AIA) o quantomeno all'A.A. in posizione poziore rispetto al ricorrente (il primo dei non avvicendati risultanti dalla graduatoria successivamente prodotta, che detiene un evidente interesse, diretto e contrario a quello del ricorrente nel mantenere valida la graduatoria) e neppure conteneva una riserva di integrazione del contraddittorio una volta conosciuti i nominativi o il nominativo. Infatti almeno il primo dei non avvicendati è soggetto destinato a ricevere un potenziale pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso e quindi dall'annullamento della dismissione del ricorrente, rischiando di essere avvicendato in sua vece per mantenere intatto il numero di dismissioni prefissato dal C.N. in 70 unità, senza aver potuto esercitare il suo diritto di difesa.
1.2 La mera circostanza che l'AIA abbia comunicato tramite un canale interno a tutti gli A.A. nell'organico della CAN D l'avviso di convocazione per la discussione sul ricorso del ricorrente appare del tutto ininfluente in assenza di comunicazione del ricorso introduttivo. Ed in ogni caso anche l'eventuale comunicazione del ricorso tramite l'AIA non avrebbe sanato il vizio perché la decisione processuale di procedere alla notifica del ricorso è di esclusiva pertinenza del ricorrente.
1.3 Orbene, l'omissione della notificazione ai controinteressati (o almeno al controinteressato) vizia in radice il principio del contraddittorio ed è ordinariamente sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso.
Senonché il Collegio, aderendo alla decisione n. 004/CFA- 2023-2024 a Sezioni Unite, per un caso sostanzialmente identico, ha ritenuto di ordinare l'integrazione del contraddittorio in applicazione dell'art. 87, comma 1, CGS e nel rispetto dei principi generali cui si ispira il CGS, quali quelli del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa chiamati a regolare il processo ed a garantirne il regolare svolgimento, costituendo una trasposizione nell'ambito della giustizia sportiva di principi cardine di natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all'art. 111, commi 1° e 2°.
2. La richiesta del ricorrente, formulata sia in via cautelare che nel merito, di disporre il reintegro immediato nell'organico della CAN D per la stagione sportiva 2026/2027, anche mediante reinserimento in sovrannumero, deve dichiararsi inammissibile secondo un consolidato orientamento (decisioni TFN, Sez. Disc. n. 42 del 29.8.2023 e n. 78 del 18.10.2024) che non è mai stato oggetto di riforma in forza del quale, anche a prescindere dall'accoglimento della domanda di annullamento del ruolo, resta precluso all'organo adito di imporre all'AIA l'espletamento di un *facere*. Di nessuna rilevanza è l'invocata ordinanza e decisione sulla vicenda "Abisso", perché, in disparte l'oggettiva diversità del caso, il TFN si è limitato a dichiarare l'illegittimità della delibera di dismissione adottata nei suoi confronti dal C.N. dell'AIA e non altro (Decisione 0048/TFNSD- 2026-2027).§
3. Passando al merito, il ricorso è infondato.
3.1 E' utile una breve premessa alla normativa che regola gli inquadramenti annuali degli A.A.
A mente dell'art. 11, comma 6°, lett. a) Reg. AIA il Comitato Nazionale delibera in ordine " *all'inquadramento annuale degli arbitri, degli assistenti, dei video match official e degli osservatori a disposizione degli Organi tenici nazionali e alle relative promozioni e dismissioni, su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali*". La proposta, che non è mai definita vincolante e che anzi può essere disattesa dall'organo di governo (vedasi, ad esempio, quanto previsto dall'art. 14, comma 7°, ROT su deroghe ed integrazioni anche in assenza di una proposta preventiva), viene riservata al responsabile dell'OTN perché lo stesso partecipa, sia pur senza diritto di voto, a tale organo di governo ex art. 11. comma 2°, Reg. AIA.
Inoltre ai sensi dell'art. 25, comma 3°, lett. f), Reg. AIA, nel disciplinare le funzioni degli Organi tecnici nazionali attribuisce loro, nella collegialità, il compito di "r*edigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per*

gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dismissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore".
Gli avvicendamenti degli A.A. dagli Organi tecnici nazionali sono regolati dall'art. 24 ROT che, al primo comma, prevede la dismissione a fine stagione secondo un numero prefissato dal Comitato Nazionale e che, al secondo comma, precisa che vanno prioritariamente avvicendati gli A.A. secondo quattro criteri che attengono alle dimissioni dall'AIA o dall'organo tecnico intervenute nel corso della stagione, all'inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio del certificato medico ed in assenza di congedo, alla mancata partecipazione ai test atletici, all'adozione nel corso della stagione di uno dei provvedimento di cui all'art. 2, comma 4, al raggiungimento del limite massimo di 5 stagioni sportive di appartenenza all'Organo tecnico.
Il successivo comma 4°, precisa che qualora in forza dei suddetti criteri non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal C.N., "c*iascun Organo tecnico propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica*", mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero degli avvicendamenti fissato.
Lo stesso comma disciplina tre ipotesi nelle quali gli A.A. non possono essere proposti per la dismissione aldilà della loro posizione in graduatoria e segnatamente quelli in congedo per maternità, in congedo per grave infortunio o malattia, salvo che non superino i limiti di permanenza, quelli al primo anno di permanenza nell'Organo tecnico di riferimento, salvo la deroga motivata scritta di cui al comma 5°.
3.2 L'esame della documentazione versata in atti consente di appurare i seguenti dati fattuali, utili alla disamina in diritto:
a) il C.N. con comunicato ufficiale n. 92 del 27.3.2026 ai sensi dell'art. 14 ROT ha deliberato, tra le altre, la dismissione a fine stagione 2025/2026 di 70 A.A. tra quelli in organico alla CAN D;
b) il C.N., sulla base delle proposte del responsabile della CAN D con delibera dell'1.7.2026, pubblicata con C.U. n. 1 stagione sportiva 2026/2027, ha provveduto alla formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la nuova stagione;
c) con riguardo al ricorrente ne ha disposto la dismissione dal ruolo degli A.A. a disposizione della CAN D per motivate ragioni tecniche ai sensi dell'art. 24, comma 4°, ROT;
d) a seguito della domanda di accesso agli atti formulata in data 2.7.2026 da un difensore del ricorrente e reiterata in data 8.7.2026 dallo stesso con invio stavolta della procura speciale, l'AIA la evadeva il 7.8.2026 inoltrando l'estratto della relazione di fine stagione predisposta dalla CAN D, l'estratto della graduatoria finale con alcuni omissis e tutte le relazioni (15) relative alla visionature di O.A. e dell'Organo tecnico nel corso della stagione sportiva relative al ricorrente;
e) dall'esame della relazione e della graduatoria finale (quella integrale depositata in unione alla memoria difensiva dell'AIA), emerge che il ricorrente occupava la posizione n. 308 con media finale di 8,466 rispetto ai 347 A.A. in graduatoria, in quanto ben 40 A.A., già dimissionari nel corso della stagione, non erano neppure stati inseriti. Altro A.A. (signor *omissis*), pur inserito in graduatoria senza voto al n. 346, non era risultato idoneo dal punto di vista fisico ed atletico rispetto agli standard di categoria, essendosi così esaurite le dimissioni prioritarie in 41 unità e residuando le dismissioni di ulteriori 29 A.A. per raggiungere la soglia di 70 avvicendamenti, previsto dal C.N.;
f) tali 29 avvicendamenti sono stati operati sulla base delle motivate valutazioni tecniche attraverso lo scorrimento della graduatoria di merito. Dalla stessa venivano però esclusi due A.A. (*omissis*) posizionati ai numeri 347 e 345 privi di valutazione in quanto in congedo per gravi infortuni e malattie (art. 24, comma 4°, lett. b) ROT nonché tutti gli A.A. al primo anno di appartenenza all'organico ai sensi dell'art. 24, comma 4°, lett. c) ROT (si elencano tutti quelli collocati in posizione inferiore al ricorrente signori *omissis* n. 344, *omissis* n. 343, *omissis* n. 342, *omissis* n. 341, *omissis* n., 340, n. 339, *omissis* , *omissis* n. 334, *omissis* , *omissis* , *omissis* , *omissis* n. 322, *omissis* , *omissis* n. 320, *omissis* n. 317, *omissis* - per un totale parziale di 17- ed anche quelli collocati in posizione superiore (308) sino al primo dei non avvicendati signori *omissis* n. 306, *omissis* , *omissis* , *omissis* n. 298, *omissis* n. 297, *omissis* n. 295, *omissis* , *omissis* , *omissis* , *omissis* , *omissis* n. 287, *omissis* n. 286- per un totale parziale di 13- e quindi complessivi 30 A.A.);
g) Esclusi i suddetti A.A. non avvicendabili, scorrendo la graduatoria dal fondo, il primo dei dimessi per ragioni tecniche è il signor con una media di 8,433 in posizione n. 338 ed a seguire in ordine crescente i signori *omissis* n. 337, *omissis* n. 335, *omissis* n. 333, *omissis* , *omissis* , *omissis* , *omissis* n. 328, *omissis* n. 326, *omissis* n. 325, *omissis* n. 324, Di *omissis* n. 319, *omissis* n. 316, *omissis* , *omissis* n. 313, *omissis* , *omissis* n. 311, *omissis* n. 310, *omissis* n. 309 e poi il ricorrente n. 308, ed in posizione allo stesso superiore erano dismessi o signori *omissis* , *omissis* *omissis* n. 302, *omissis* n. 301, *omissis* , *omissis* n. 299, *omissis* , *omissis* n. 292, *omissis* , per un totale esatto di 29 A.A.;
h) risulta che il primo A.A. non avvicendato sia il signor Riccardo Lendaro, posizionato in graduatoria al n. 285 con una media di 8,479, con 15 visionature, delle quali 11 da O.A. e 4 dall'Organo tecnico, in misura esattamente identica al ricorrente e che d'altronde costituisce la media di visionature per tutti gli A.A. classificati almeno dal 100° posto a scendere.
4. Quanto premesso in ordine alla normativa applicabile ed agli elementi fattuali acquisti al procedimento, consente di passare all'esame i singoli vizi sollevati.
4.1 Il tetto prefissato di 70 avvicendamenti è stato correttamente applicato, essendo state scomputate le cessazioni dal ruolo per effetto delle cause prioritarie.

La CAN D ha formulato le sue proposte sulla base di una graduatoria di 347 A.A., avendo già epurato dalla stessa i 40 dimessi nel corsi della stagione sportiva (l'organico era infatti composto da 387 A.A.) ed aggiunto anche un 41 soggetto, inserito in graduatoria al penultimo posto senza valutazioni, per ragioni di inidoneità fisica sempre nel corso della stagione. Pertanto la graduatoria è divenuta la base per individuare a scorrimento i soli restanti 29 A.A. da avvicendare per comprovate ragioni tecniche.
Gli A.A. in posizione deteriore rispetto al ricorrente e non dismessi sono esclusivamente i primi anni, nel rispetto dell'art. 24, comma 4°, lett. c), ROT.
4.2 Nel corso della stagione sportiva 2025/2026 il ricorrente risulta designato per 21 gare tra amichevoli, Coppa Italia, campionato Primavera, Serie D, campionato Nazionale U17 ed un torneo, delle quali 16 in gare di Serie D. La sua ultima prestazione di A.A. in Serie D è stata prestata nella gara del 26.4.2026, penultima giornata del predetto campionato. Si è così a fronte di un impiego assolutamente regolare e continuativo, essendo del tutto giustificato che l'Organo tecnico designi con prevalenza, nella fase finale dei campionati, gli arbitri meglio piazzati in graduatoria a garanzia del corretto svolgimento delle gare e nel rispetto del grado di difficoltà delle stesse e della diversa fase del campionato, con l'unico limite dell'abuso (CFA, Sez. Un. n. 0063 dell'11.12.2023). Non è poi vero che altri A.A. collocati in posizione pari o deteriore rispetto alla sua abbiano continuato a ricevere designazioni per gare di Play-off o Play- out sino al termine della stagione. Dai dati acquisiti risulta che l'Organo tecnico abbia garantito al ricorrente una regolare turnazione nelle designazioni ed un omogeneo numero di visionature.
Inoltre sempre dall'esame della graduatoria emerge che gli A.A. collocati dalla posizione 307 in giù e cioè sino alla 347 hanno avuto una media di visionature pari o in taluni casi anche inferiori alle 15 del ricorrente (e molti con sole 3 riferibili agli Organi tecnici e non quattro come allo stesso accaduto). Non è così dato ravvedere alcuna disparità di trattamento, evidenziandosi al contrario il rispetto sostanziale dei principi di imparzialità, trasparenza, e parità di condizioni valutative, senza alcuno svantaggio competitivo.
4.3 Nei tre referti contestati con valutazione dell'O.A. di 8.40, corrispondente alla mera sufficienza, non si ravvedono i vizi di illogicità intrinseca, travisamento dei parametri valutativi, difetti di proporzionalità, valorizzazione di elementi caratteriali e non decisivi. In ciascuno di essi gli O.A evidenziano lacune direttamente riconducibili alle capacità allo svolgimento del ruolo di A.A. ed oggetto di specifica valutazione. Tale manchevolezze sono ripetitive ed ineriscono in particolare gli aspetti fondamentali per la corretta rilevazione delle posizioni di fuorigioco (si pensi alla non fluidità delle spostamento laterale, alla non tempestività dello switch tra corsa laterale e frontale, al ritardo sulle ripartenze con conseguente difficoltà a mantenere la frontalità rispetto all'azione di giuoco, al non corretto allineamento con il penultimo difensore ecc.). Fra l'altro anche dall'esame degli altri referti depositati il ricorrente ha ricevuto altre due valutazioni di 8.40 per motivazioni pressoché identiche; voto di sufficienza coerente con le linee guida del Settore tecnico arbitrale.
Peraltro, a parte la già rilevata infondatezza delle eccezioni in merito alle valutazioni, è opportuno segnalare il generale principio dell'insindacabilità delle scelte tecniche disposto dall'art. 42, comma 3°, lett. g), Reg. AIA nelle sue declinazioni giurisprudenziali. In particolare il provvedimento di dismissione va ricondotto ad una spiccata discrezionalità tecnica, gli atti di espressione della quale sono insindacabili o tutt'al più sindacabili nei soli casi di violazione di legge o nelle ipotesi limite di errore sui presupposti, manifesta infondatezza o palese illogicità (*ex multis,* Coll. Garanzia Sport Sez. Un. n. 33 del 12.4.2923, CFA, Sez. Un. n. 63 del 13.12.2023, TFN n. 0078 del 18.10.2024). Il corretto esercizio di tale discrezionalità tecnica neppure richiede la predeterminazione e la comunicazione dei criteri di giudizio (Coll. Garanzia Sport, Sez. Un. n. 25/2019).
Nel caso di specie il provvedimento impugnato è immune dai vizi lamentati e comunque ritenuti rilevanti dagli Organi di giustizia.
4.4 La relazione dell'ex responsabile della CAN C, signor *omissis*, non dimostra alcuna illogicità dell'azione amministrativa, ma costituisce la sua personale opinione sugli effetti dell'applicazione dei blocchi normativi sul numero degli esuberi e sulla soglia di valutazione ai fini delle dismissioni, suggerendo al C.N., organo di governo dell'AIA, un abbassamento della stessa che, fra l'altro, avrebbe tutt'al più potuto produrre effetti, se accolto, solo nella successiva stagione sportiva. Peraltro il suggerito innalzamento dell'organico, acnhe se fosse stato immediatamente adottato, in deroga a quanto già deliberato dal C.N. con C.U. n. 92 del 27.3.2026 per la stagioen sportiva 2025/2026, avrebbe consentito un taglio di A.A. per comprovate ragioni tecniche da 29 a 24 ed ancora una volta lo stesso non avrebbe affatto consentito al ricorrente (classificatosi al 20° posto tra gli avvicendati) di evitare la dismissione dal ruolo.
4.5. La richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'A.A. *omissis*, inserito al n. 188 della graduatoria, formulata dal ricorrente solo dopo l'ordinanza collegiale del 15.9.2026, è priva di pregio. Ciò anche a prescindere dalla fondatezza o meno delle argomentazioni che punterebbero ad escluderlo dalla graduatoria non risultando applicabile l'art. 6, comma 10°, ROT avendo una sola visionatura dell'O.T. e 5 dagli O.A. rendendo "anomala" la media tra le due valutazioni, già chiarito che non è un primo anno e già acclarato che dal 27.11.2025 si trovava in legittimo congedo ai sensi dell'art. 43, coma 2° e ss, Reg. AIA la cui concessione reclama la presentazione di certificazione medica, come semplicemente comunicato sulla piattaforma. Infatti permarrebbe l'irrilevanza dell'eventuale esclusione del signor *omissis* dalla graduatoria aggiungendolo ai 40 già esclusi, con l'effetto di ridurre di un'unità gli A.A. da dismettere per motivi tecnici (dai 29 si passerebbe ai 28) e lo stesso effetto si produrrebbe anche qualora il signor *omissis* venisse inserito all'ultimo posto della graduatoria, tra quelli che hanno goduto un congedo talmente lungo da precluderne una compiuta valutazione tecnica. Il ricorrente avrebbe dovuto essere comunque dismesso occupando il 20° posto tra i dismessi a partire dal fondo della graduatoria, beneficiandone solo l'ultimo dei dismessi (il 29°).
4.6 L'errore sollevato dal ricorrente nell'indicazione dell'anzianità del ruolo del signor *omissis*, riconosciuto dall'AIA all'udienza

odierna, era ricavabile dal banale esame della graduatoria in atti, nella quale l'anzianità è indicata in anni tre e non certo in un anno. Anche l'eventuale errore nell'applicazione dell'art. 6 ROT sulla media dei voti da inserire in graduatoria tra quelli riportati dagli Organi tecnici e dagli O.A., per l'unicità di quello dell'O.T. a fronte delle 5 visionature di O.A. per il signor *omissis* , oltre che altrettanto irrilevante quanto il primo ai fini dell'impugnazione della graduatoria per le ragioni già espresse, non sono certo in grado di minarne l'attendibilità complessiva. Il ricorrente aveva infatti l'onere probatorio di denunciare eventuali altri errori risultanti dalla graduatoria, in modo specifico, non potendo certo travolgerla sulla base di meri sospetti personali.
4.7 Non v'è poi alcuna contraddizione, paradosso logico o vizio di motivazione tra le linee guida che considerano il voto di 8,40 corrispondente ad una prestazione ritenuta sufficiente ed il provvedimento di dismissione per comprovate ragioni tecniche. Quest'ultimo effetto punitivo è il semplice frutto dell'applicazione dell'art. 24, comma 4°, ROT, il quale dispone che, qualora in forza dei criteri prioritari, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal C.N., "c*iascun Organo tecnico propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica*", mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero degli avvicendamenti fissato. Ne consegue che le linee guida in sé non hanno alcuna rilevanza in sede di scorrimento della graduatoria, non essendo predeterminabile la valutazione media che porta alle dismissioni se non al termine della stagione sportiva e che in astratto ben potrebbe essere dismessi anche A.A. che hanno riportato voti classificati come buono (8.50) o ancor meglio nelle linee guida dipendendo dal livello medio.
4.8 Sempre dagli atti non risulta alcuna violazione del diritto di accesso.
Infatti la prima generica richiesta formulata in data 2.7.2026 ad opera del solo difensore del ricorrente, senza l'allegazione del mandato, con la quale si chiedeva l'ostensione della graduatoria, delle delibere, delle schede valutative, dei criteri applicati, della tabelle di calcolo utili a comprendere le ragioni dell'avvicendamento (per quanto già motivato nel C.U. nelle ragioni tecniche) è stata ritenuta dall'AIA irricevibile e non a caso è poi stata integrata da una seconda istanza dell'8.7.2026 con la trasmissione della procura speciale che la legittimava. Il decorso del termine di 30 giorni per l'evasione dell'istanza ex art. 25, comma 4°, L. n. 241/1990 deve pertanto ritenersi decorrere da quest'ultimo deposito. In ogni caso il ricorso risale al 30.7.2026 e pertanto è stato proposto nei termini di rito di 30 giorni ex art. 86, comma 3°, CGS, senza che fossero spirati i termini per l'ostensione. Ciò però non limita affatto il diritto di difesa in quanto è pacificamente consentita una riserva di motivi aggiunti e così l'integrazione dei motivi del ricorso.
Fra l'altro l'AIA, in data 7.8.2026, nel rispetto del termine di legge, ha provveduto a trasmettere la seguente documentazione: copie di tutte le 15 relazioni delle visionature, del ricorrente, dello stralcio della relazione di fine stagione sportiva della CAN D relative alla media globale definitiva, della graduatoria di merito (poi integrata con eliminazione degli omissis a seguito dell'ulteriore richiesta del 7.8.2026 ed in allegato alla memoria difensiva), dell'elenco degli A.A. proposti per la dismissione per motivate ragioni tecniche.
Fra l'altro dalla graduatoria di merito per ciascun nominativo di A.A. risultano gli anni di appartenenza al ruolo (in particolare di quelli al primo anno non dismettibili), la media dei voti riportati dal O.A. e quella dell'Organo tecnico, la media totale, il numero di visionature degli O.A. e quello degli O.T., compreso, agli ultimi tre posti, gli A.A. senza voti (due in congedo ed uno privo di idoneità fisica).
Ne consegue che, ferma l'insindacabilità delle valutazioni tecniche, il ricorrente è stato portato a conoscenza degli elementi utili alla piena comprensione delle ragioni del suo avvicendamento, essendo del tutte irrilevanti le sue istanze istruttorie che tendono ad introdurre nel giudizio documenti di terzi soggetti, di incerta esistenza, utili ad una sorta di comparazione per acclarare la presunta esistenza di trattamenti differenziati (senza indicare sotto quali profili) agli A.A. collocati in posizione pari o deteriore rispetto alla sua (peraltro non indicati) che non rientra certo nelle competenze dell'Organo adito.
4.9 Quanto al criterio che ha determinato la sua dismissione è palesemente quello tecnico derivante dalla sua posizione nella graduatoria finale al 308 posto, corrispondente, in relazione ai 29 A.A. avvicendati per ragioni tecniche, al 20 posto rispetto al peggiore, cui si sono aggiunti altri 9 dismessi, pur collocati in posizione superiore alla sua.
5. La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigettata per irrilevanza l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. *omissis* , respinge il ricorso.
Spese compensate.

IL RELATORE
Maurizio Lascioli

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato in data 19 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0084/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0069/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Paolo Clarizia - Componente
Gaia Golia - Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 8 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4907/1199pf25-26/GC/DP/ff del 3 settembre 2026, depositato il 4 settembre 2026, nei confronti del sig. Rocco Caputo, nonché della società ASD Gargano Academy, la seguente

DECISIONE

I deferimenti

Con atto depositato il 4 settembre 2026, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
– il sig. Rocco CAPUTO, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 9, comma 2, 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione delle gare di campionato della categoria Giovanissimi U.S.D. Vico - A.S.D. Gargano Academy del 12.4.2026 (Under 15), A.S.D. Gargano Academy - U.S.D. Vico del 26.4.2026 (Under 14) e A.S.D. Gargano Academy - A.S.D. Gioventù Calcio San Severo del 16.5.2026 (Under 15), acceduto al terreno di gioco, agli spogliatoi e ai locali annessi, nono-stante gli fosse precluso l'accesso per essergli state in precedenza applicate, con Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 399/AA del 17.3.2026 e n. 422/AA del 24.3.2026, rispettivamente le sanzioni di 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica e di 3 (tre) mesi di inibizione che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare;
– la società A.S.D. Gargano Academy, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Rocco Caputo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura Federale, acquisiva i seguenti atti e documenti a dimostrazione dell'illecito contestato:
– Referto della gara U.S.D. Vico - A.S.D. Gargano Academy del 12.4.2026;
– Referto della gara A.S.D. Gargano Academy - U.S.D. Vico del 26.4.2026;
– Foglio censimento della società A.S.D. Gargano Academy per la stagione sportiva 2025-2026;
– Foglio censimento della società U.S.D. Vico per la stagione sportiva 2025-2026;
– Audizione del 20.5.2026 del signor *omissis* , dirigente accompagnatore della società U.S.D. Vico, con documentazione allegata;
– Audizione del 20.5.2026 del signor *omissis* , presidente della società A.S.D. Vico, con documentazione allegata;
– Storico di tesseramento del sig. Rocco Caputo;
– Nota del 21.5.2026 della società U.S.D. Vico, con relativi allegati;
– Referto della gara A.S.D. Gargano Academy - A.S.D. Gioventù Calcio San Severo del 16.5.2026;
– Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 399/AA del 17.3.2026;
– Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 422/AA del 24.3.2026;
– Audizione del 27.5.2026 della sig.ra *omissis* , dirigente accompagnatore della società A.S.D. Gargano Academy, con documentazione allegata;
– Audizione del 3.6.2026 del signor Rocco Caputo, presidente della società A.S.D. Gargano Academy, con documentazione allegata;

– Nota del 4.6.2026 della società A.S.D. Gargano Academy, con relativi allegati;
– Audizione del 19.6.2026 dell'Associato A.I.A. sig.ra *omissis* , con documentazione allegata.

La fase predibattimentale

Il Tribunale Federale fissava la convocazione delle parti per l'udienza del giorno 8 ottobre 2026; il deferito presentava memorie difensive in cui riconosceva nella sostanza l'accesso al campo da gioco e locali annessi durante le gare indicate, ma a sua giustificazione argomentava che l'accesso all'impianto sportivo sito in Vico del Gargano si era reso necessario in quanto avvenuto nella qualità di custode.

Il dibattimento

All'udienza del giorno 8 ottobre 2026 era presente per la Procura Federale l'Avv. Pagnotta; erano altresì presenti per i deferiti l'Avv. Manuela Magistro nonché il sig. Rocco Caputo personalmente.
La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento e chiedeva pertanto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- al sig. Rocco Caputo, mesi 3 (tre) di inibizione e squalifica, da scontare in continuità alle sanzioni già in corso;
- alla società ASD Gargano Academy, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
I deferiti, tramite l'Avv. Magistro, esponevano le proprie tesi difensive già argomentate nella memoria e sottolineavano come il Caputo, nelle occasioni contestate, si fosse presentato al campo nella sola qualità di custode dell'impianto; la difesa insisteva pertanto per il proscioglimento dei deferiti ovvero, in via subordinata, per l'applicazione di sanzioni minime. L'Avv. Magistro precisava, infine, che il sig. Caputo al momento non risultava più attinto da alcun provvedimento disciplinare avendo scontato le sanzioni irrogate.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità dei deferiti; ed invero i fatti descritti nella contestazione della Procura Federale sono pacifici, comprovati da fotografie e testimonianze, ed in realtà non contestati; lo stesso Sig. Caputo ha infatti riconosciuto di aver acceduto al terreno di gioco, agli spogliatoi e ai locali annessi in occasione delle gare di campionato della categoria Giovanissimi U.S.D. Vico - A.S.D. Gargano Academy del 12.4.2026 (Under 15), A.S.D. Gargano Academy - U.S.D. Vico del 26.4.2026 (Under 14) e A.S.D. Gargano Academy - A.S.D. Gioventù Calcio San Severo del 16.5.2026 (Under 15).
Allo stesso modo è pacifico che nelle date di cui agli incontri suindicati il Caputo fosse ancora sottoposto alla sanzione della squalifica ed inibizione per 3 (tre) mesi, irrogatagli con Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 399/AA del 17.3.2026 e n. 422/AA del 24.3.2026.
Non possono poi condividersi le argomentazioni difensive del Caputo secondo cui gli accessi agli impianti sportivi in questione si fossero resi necessari dalla qualifica di custode per l'impianto sportivo Michele Gurliaccio di Vico del Gargano ovvero in "*piena veste civile … assimilabile ad un qualsiasi genitore*" per la trasferta di sul campo della USD Vico. In primo luogo, quanto all'impianto Michele Gurliaccio, questo risulta essere affidato alla Società sportiva ASD Gargano Academy e non alla persona fisica di Rocco Caputo; la ASD Gargano Academy dunque, nel rispetto delle decisioni di questa Federazione, ben avrebbe potuto delegare, anche temporaneamente, le funzioni di custode dell'impianto sportivo ad altro soggetto, come ad esempio ad uno dei dirigenti indicati nei referti di gara in occasione degli incontri in esame.
D'altra parte, le attività che il Caputo asserisce di aver dovuto effettuare (apertura cancello, verifica reti e caldaia) presso l'impianto di Vico del Gargano non paiono comunque tali da non poter essere temporaneamente affidate ad altro soggetto incaricato dalla ASD Gargano Academy.
Ma in ogni caso, a ben vedere, le asserite attività di custode non possono certo riguardare la consegna dei documenti d'identità all'arbitro in occasione della gara del 26 aprile 2026 tra A.S.D. Gargano Academy e U.S.D. Vico; così come del tutto inconferenti risultano anche con riferimento alla precedente trasferita effettuata presso l'impianto di Peschici, ove pure il Caputo risulta sia in campo, che negli spogliatoi (qui addirittura protagonista di un diverbio con i calciatori avversari che festeggiavano la vittoria); in relazione a tale ultima gara di certo non può poi legittimarsi l'accesso al campo ed agli spogliatoi sotto altra veste, il Caputo non può certo spogliarsi della propria qualifica di tesserato a convenienza; sul punto sin troppo evidente è il tentativo di aggiramento delle sanzioni federali.
In secondo luogo, ed infine in questa sede nessuna rilevanza possono ovviamente assumere i motivi che hanno originato la segnalazione alla Procura Federale delle circostanze in esame, come ad esempio l'eventuale dissidio in essere tra la ASD Gargano Academy e la U.S.D. Vico per la gestione dello stadio Gurliaccio di Vico del Gargano.
Il comportamento del Sig. Caputo risulta pertanto grave in quanto in aperta violazione delle decisioni federali di cui ai Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 399/AA del 17.3.2026 e n. 422/AA del 24.3.2026; sussiste poi anche la responsabilità della A.S.D. Gargano Academy, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato; tutto ciò giustifica dunque le sanzioni di cui al dispositivo.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Rocco Caputo, mesi 6 (sei) di inibizione e squalifica;
- alla società ASD Gargano Academy, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Roberto Pellegrini

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 19 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0086/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0079/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli - Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7042/10pf26-27/GC/gb del 29 settembre 2026, depositato il 29 settembre 2026, nei confronti dei sigg.ri Giuseppe Pasini e Marco Leali, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 7042/10pf26-27/GC/gb del 29 settembre 2026, depositato il 29 settembre 2026, nei confronti dei sigg.ri:
- Giuseppe Pasini, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Union Brescia S.R.L:
- violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della UNION BRESCIA S.R.L., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 8 ottobre 2025), ex art. 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., in relazione alla operazione di conferimento della quota detenuta nel capitale della società sportiva UNION BRESCIA da parte della VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., perfezionatasi in data 23 settembre 2025, nella società neocostituita (in data 23.09.2025) VI.BI. Company s.r.l. il cui capitale è al 100% controllato dalla stessa Vi.BI. Elettrorecuperi:
1) dal Sig. Vigilio Bidasio, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della società conferitaria, neocostituita, VI.BI. Company S.r.l., la documentazione relativa all'avvenuto conferimento nella VI.BI. Company s.r.l. della quota della società sportiva già detenuta dalla VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., di cui al 7° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., contenente gli atti di costituzione della VI.BI. Company s.r.l. e di conferimento ad essa, da parte della VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., delle quote della società sportiva;
2) dal sig, Vigilio Bidasio, Presidente e legale rappresentante della Società conferitaria VI.BI. Company s.r.l., nonché Presidente, legale rappresentante e socio della società conferente, VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., dal sig. Andrea Bignotti, consigliere delegato e legale rappresentante della conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. e dal sig. Paolo Gheza socio e consigliere delegato legale rappresentante della conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. i requisiti di onorabilità, ex art. 20-bis comma 5 lettere B e C), a cui erano onerati gli stessi; segnatamente, il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati dalle Autorità competenti del Comune di residenza non oltre i 15 giorni antecedenti la data del conferimento; nel caso in esame il certificato dei carichi pendenti negativi (datato 15 ottobre 2025) è stato trasmesso alla Commissione con p.e.c. del 7.01.2026, quindi oltre il termine di 15 giorni previsto dall' art. 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., scadente in data 8 ottobre 2025; mentre il certificato del casellario giudiziario, rilasciato il 27 novembre 2025, è stato trasmesso con pec del 12 gennaio 2026, previa assegnazione, in data 7 gennaio 2026, da parte della Commissione, del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; pertanto, la trasmissione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è stata, come dianzi precisato, trasmessa tardivamente;
3) i requisiti di solidità finanziaria della conferitaria VI.BI. Company S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in quanto la società sportiva ha trasmesso, tardivamente, in data 15 ottobre 2025, alla Commissione, un'attestazione, resa dalla Banca Popolare di Sondrio in data 1.10.2025 in favore dei signori Paolo Gheza e Vigilio Bidasio titolari del 100% delle quote della società conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. con la quale ha attestato di: «intrattenere rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso riconducibile VI.BI Elettrorecuperi s.rl. […] senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti e che

il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile VI.BI Elettrorecuperi s.r.l., in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: buono (secondo la classificazione di valutazione interna Banca Popolare di Sondrio S.p.A.)» che la Commissione Operazioni Societarie (COS) ha ritenuto potesse soddisfare i requisiti di cui al comma 6 dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.;
- violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della UNION BRESCIA S.R.L., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 17 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla operazione, perfezionatasi in data 2 ottobre 2025, con cui la Feralpi Farm s.r.l. ha sottoscritto una quota pari all'11,74% del capitale sociale della società sportiva in occasione dell'operazione di aumento di capitale scindibile: dal Sig. Giovanni Pasini, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria della Feralpi Farm s.r.l., successivamente alla concessione del termine aggiuntivo concesso ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20- bis delle N.O.I.F., quindi, tardivamente rispetto al termine di 15 giorni (scadente il 17/10/2025) e, dunque, sanzionabile. Segnatamente: il certificato dei carichi pendenti del signor Giovanni Pasini, onerato a tale adempimento in quanto Presidente e legale rappresentante della Feralpi Farm s.r.l. veniva trasmesso con pec del 15 gennaio 2026; la dichiarazione integrativa resa da BPER in data 11.02.2026 - contenente l'attestazione di cui al 6° comma, lettera A1) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., concernente la classe di rating finanziario della Feralpi Farm s.r.l. con cui il predetto istituto di credito attestava che: "la banca intrattiene rapporti ordinari con la suddetta società senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti" assegnando un "merito creditizio interno pari a 2 (su una scala da 1 a 10)", sintomatico di un'ottima affidabilità e di un rischio molto contenuto - veniva trasmessa con pec del 17 febbraio 2026 a seguito della nota della Commissione del 10 febbraio 2026 con la quale veniva attivata un'ulteriore fase di c.d. soccorso istruttorio.
- Marco Leali, n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Union Brescia S.R.L.:
- violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della UNION BRESCIA S.R.L., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 8 ottobre 2025), ex art. 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., in relazione alla operazione di conferimento della quota detenuta nel capitale della società sportiva UNION BRESCIA da parte della VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., perfezionatasi in data 23 settembre 2025, nella società neocostituita (in data 23.09.2025) VI.BI. Company s.r.l. il cui capitale è al 100% controllato dalla stessa Vi.BI. Elettrorecuperi:
1) dal Sig. Vigilio Bidasio, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della società conferitaria, neocostituita, VI.BI. Company S.r.l., la documentazione relativa all'avvenuto conferimento nella VI.BI. Company s.r.l. della quota della società sportiva già detenuta dalla VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., di cui al 7° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., contenente gli atti di costituzione della VI.BI. Company s.r.l. e di conferimento ad essa, da parte della VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., delle quote della società sportiva;
2) dal sig, Vigilio Bidasio, Presidente e legale rappresentante della Società conferitaria VI.BI. Company s.r.l., nonché Presidente, legale rappresentante e socio della società conferente, VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., dal sig. Andrea Bignotti, consigliere delegato e legale rappresentante della conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. e dal sig. Paolo Gheza socio e consigliere delegato legale rappresentante della conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. i requisiti di onorabilità, ex art. 20-bis comma 5 lettere B e C), a cui erano onerati gli stessi; segnatamente, il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati dalle Autorità competenti del Comune di residenza non oltre i 15 giorni antecedenti la data del conferimento; nel caso in esame il certificato dei carichi pendenti negativi (datato 15 ottobre 2025) è stato trasmesso alla Commissione con p.e.c. del 7.01.2026, quindi oltre il termine di 15 giorni previsto dall' art. 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., scadente in data 8 ottobre 2025; mentre il certificato del casellario giudiziario, rilasciato il 27 novembre 2025, è stato trasmesso con pec del 12 gennaio 2026, previa assegnazione, in data 7 gennaio 2026, da parte della Commissione, del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; pertanto, la trasmissione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è stata, come dianzi precisato, trasmessa tardivamente;
3) i requisiti di solidità finanziaria della conferitaria VI.BI. Company S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in quanto la società sportiva ha trasmesso, tardivamente, in data 15 ottobre 2025, alla Commissione, un'attestazione, resa dalla Banca Popolare di Sondrio in data 1.10.2025 in favore dei signori Paolo Gheza e Vigilio Bidasio titolari del 100% delle quote della società conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. con la quale ha attestato di: «intrattenere rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso riconducibile VI.BI Elettrorecuperi s.rl. […] senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti e che il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile VI.BI Elettrorecuperi s.r.l., in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: buono (secondo la classificazione di valutazione interna Banca Popolare di Sondrio S.p.A.)» che la Commissione Operazioni Societarie (COS) ha ritenuto potesse soddisfare i requisiti di cui al comma 6 dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.;
- violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Union Brescia S.R.L., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 17 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla operazione, perfezionatasi in data 2 ottobre 2025, con cui la

Feralpi Farm s.r.l. ha sottoscritto una quota pari all'11,74% del capitale sociale della società sportiva in occasione dell'operazione di aumento di capitale scindibile: dal Sig. Giovanni Pasini, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria della Feralpi Farm s.r.l., successivamente alla concessione del termine aggiuntivo concesso ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20- bis delle N.O.I.F., quindi, tardivamente rispetto al termine di 15 giorni (scadente il 17/10/2025) e, dunque, sanzionabile. Segnatamente: il certificato dei carichi pendenti del signor Giovanni Pasini, onerato a tale adempimento in quanto Presidente e legale rappresentante della Feralpi Farm s.r.l. veniva trasmesso con pec del 15 gennaio 2026; la dichiarazione integrativa resa da BPER in data 11.02.2026 - contenente l'attestazione di cui al 6° comma, lettera A1) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., concernente la classe di rating finanziario della Feralpi Farm s.r.l. con cui il predetto istituto di credito attestava che: "la banca intrattiene rapporti ordinari con la suddetta società senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti" assegnando un "merito creditizio interno pari a 2 (su una scala da 1 a 10)", sintomatico di un'ottima affidabilità e di un rischio molto contenuto - veniva trasmessa con pec del 17 febbraio 2026 a seguito della nota della Commissione del 10 febbraio 2026 con la quale veniva attivata un'ulteriore fase di c.d. soccorso istruttorio.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Giuseppe Pasini e Marco Leali, quest'ultimo limitatamente al primo capo di incolpazione a suo carico, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale, gli Avv.ti Vincenzo Calandrelli e Pierfilippo Capello in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- al sig. Giuseppe Pasini, euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda;
- al sig. Marco Leali, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento a carico del sig. Giuseppe Pasini.
Dispone proseguirsi nel procedimento nei confronti del sig. Marco Leali, relativamente al secondo capo di incolpazione a suo carico.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell'accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 127, commi 4 e 5, CGS.

I RELATORI
Francesca Paola Rinaldi
Luca Voglino

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 20 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0087/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0077/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.:

Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6302/1296pf25-26/GC/PM/ep del 21 settembre 2026, depositato il 21 settembre 2026, nei confronti del sig. *omissis* , la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 2 settembre 2026, depositato lo stesso giorno e rubricato da quest'Ufficio al n. 0077/TFNSD/2026-2027 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il sig. *omissis* , all'epoca dei fatti Arbitro effettivo della *omissis* , per rispondere della violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'A.I.A. per avere, il giorno 3.5.2026, al termine della gara dal medesimo diretta, *omissis* – *omissis* , valevole per il girone G1 del campionato Under 17 Regionale Femminile, posto in essere in danno del dirigente sig. *omissis* , all'epoca dei fatti tesserato per la società *omissis* un comportamento contrario alla dignità ed alla rettitudine della funzione nonché alla comune morale. In particolare, rivolgeva le mani verso le proprie parti intime mimando un gesto chiaramente allusivo a un rapporto orale, pronunciando al contempo la seguente frase: "*stai zitto tu e succhiamelo*"; tanto poneva in essere all'interno del parcheggio antistante l'impianto sportivo in cui si era disputato l'incontro mentre era intento a raggiungere l'autovettura dove lo attendeva il padre.

La fase istruttoria

In data 4.06.2026 la Procura Federale, a seguito dell'esposto pervenutale in data 15.05.2026 dal Sig. *omissis* , autodefinitosi Dirigente Accompagnatore / Assistente Arbitrale della Società: *omissis* , iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1296pf25-26 avente ad oggetto "*Accertamenti in ordine alla condotta assunta dall'arbitro* *omissis* *n occasione della gar* *omissis* *del 3 maggio 2026*".
Con il ridetto esposto il Sig. *omissis* *omissis* rappresentava che in occasione della gara del 3.05.2026 tra *omissis* *omissis* – *omissis* , valevole per il girone G1 del campionato Under 17 Regionale Femminile organizzato dal C.R. Veneto, l'arbitro dell'incontro, Sig. *omissis* , si era reso autore di "*grave condotta anti-sportiva, deontologica e lesiva della dignità personale*" dell'esponente e, in particolare, al termine della gara, nel mentre attraversava il parcheggio per recarsi verso l'auto del padre che lo attendeva, "*l'ufficiale di gara si è rivolto allo scrivente, alle giovani atlete minorenni dell'Under 17 e ai genitori presenti compiendo un plateale, ripetuto e inequivocabile gesto volgare con il braccio rivolto verso le proprie parti intime, condito da frasi di scherno verso la categoria*". L'esponente rappresentava anche di essere stato espulso dal terreno di gioco nel tempo di recupero del secondo tempo, in occasione di un grave infortunio occorso a una calciatrice della sua squadra, per essersi rivolto all'arbitro con toni concitati e con "*un giudizio fortemente critico sulla sua direzione di gara ("di arbitri scarsi ne ho visti, ma scarsi come lei no, lei è talmente scarso che non può arbitrare i pulcini"), dovuto unicamente alla forte tensione emotiva del momento e alla gravità dell'infortunio in corso*".
L'Ufficio inquirente sviluppava la propria attività istruttoria con l'acquisizione, tra l'altro, al fascicolo del procedimento dei fogli di censimento delle due Società che avevano disputato l'incontro del 3.05.2026, il referto della gara completo di liste e supplemento, il C.U. n. 100 del 13.05.2026 del C.R. Veneto relativo alla inibizione per circa 40 giorni subita dal Sig. *omissis* a seguito dell'espulsione subita durante la gara del 3 maggio e con l'audizione dello stesso denunciante, tesserato per il *omissis* come dirigente-allenatore, dei Sigg.ri *omissis* , *omissis* e *omissis* , tutti e tre dirigenti della medesima società, del calciatore, sempre del *omissis* , *omissis* *omissis* e, infine dell'Arbitro Sig. *omissis* .

La Procura Federale, ritenendo quindi il procedimento sufficientemente istruito, in data 13.08.2026, notificava al Sig. omissis omissis la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava al predetto le violazioni colà evidenziate.
L'avvisato in data 28 agosto 2026 depositava memoria con la quale contestava la narrazione dei fatti operata dall'esponente, rilevava la carenza di prove e, comunque, l'inattendibilità delle testimonianze raccolte dalla Procura Federale, chiedeva un approfondimento istruttorio e concludeva per l'archiviazione del procedimento.
L'Ufficio requirente, non ritenendo che quanto argomentato dall'avvisato nella memoria difensiva fosse idoneo a incidere sull'impianto accusatorio, in data 2 settembre 2026, provvedeva a deferire il Sig. omissis innanzi a questo Tribunale ascrivendogli contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase precedente l'udienza del 13.10.2026

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l'udienza dell'13.10.2026.
Il deferito Sig. omissis , per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale e con il patrocinio dei propri difensori di fiducia, depositava memoria con la quale contestava la fondatezza degli addebiti ascrittigli rappresentando di aver sporto denuncia all'autorità giudiziaria, in data 4.07.2026, circa le minacce, le offese e le calunnie subite dal Sig. omissis in occasione e conseguenti alla gara del 3.05.2026 e chiedeva quindi la sospensione del procedimento sino all'esito dell'istaurando procedimento penale. Nel merito rilevava la assoluta carenza di prove a suo danno e l'incompletezza dell'istruttoria della Procura Federale che si era limitata ad assumere testimonianze solo da tesserati della Società omissis .
Sottolineava, comunque, la contraddittorietà delle testimonianze assunte e il carattere ritorsivo dell'esposto presentato dal Sig. omissis non nell'immediatezza di quanto lamentato ma solo dopo la sanzione subita del Giudice Sportivo. Concludeva insistendo per la sospensione del procedimento, nel merito per il proscioglimento e in via istruttoria per l'ammissione di prova testimoniale senza, tuttavia, articolare capitoli di prova.

L'udienza del 13.10.2026

All'udienza del 13.10.2026, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1.07.2026 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Giulia Conti in rappresentanza della Procura Federale.
Per il deferito Sig. omissis erano presenti l'Avv. Angelo Cascella.
Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato brevemente il deferimento, richiamatone il contenuto e replicato al contenuto della memoria del deferito, concludeva con la richiesta di irrogazione al Sig. omissis omissis della sanzione di mesi 4 di sospensione.
Prendeva quindi la parola l'Avv. Angelo Cascella il quale, dopo aver sottolineato l'assoluta carenza di prova circa i fatti contestati, richiamava il contenuto della propria memoria e si riportava alle conclusioni in essa rassegnate.

La decisione

Il Tribunale, in via preliminare, ritiene che il procedimento possa essere deciso in base agli elementi acquisiti agli atti, prescindendo da una sua eventuale sospensione e senza quindi entrare nel merito dell'applicabilità alla fattispecie in esame dell'istituto invocato dal deferito e disciplinato dal settimo comma dell'art.111 del CGS.
Ancora in via preliminare il Collegio osserva che la richiesta di prova per testi formulata dal Sig. omissis oltre che ultronea è inammissibile in quanto non risulta formulato alcun capitolo di prova e non risultano quindi individuate e circoscritte le circostanze, di tempo e di luogo, sulle quali dovrebbero esprimersi i testimoni (per tutte CFA Sez. I - n. 0138 del 28 maggio 2026 - "*La richiesta di escussione testimoniale è inammissibile quando non sia articolata in specifici capitoli di prova e non indichi con sufficiente precisione le circostanze di tempo, luogo, fatto e modalità di percezione sulle quali i testi dovrebbero essere sentiti. Una richiesta genericamente riferita agli episodi contestati si risolve in una deduzione meramente esplorativa, incompatibile con la natura eccezionale della prova testimoniale nel processo sportivo*").
Passando, dunque, all'esame del merito, il Tribunale rileva che la CFA, con la decisione n. 0036 del 14.09.2026, ha ribadito il granitico principio secondo il quale "*Nel processo sportivo la Procura federale è tenuta a provare non solo la materialità storica della condotta, ma anche la sua riconducibilità all'incolpato; ferma l'ipotesi del particolare valore probatorio riconosciuto al referto arbitrale, il valore probatorio necessario per l'accertamento della realizzazione di un illecito disciplinare si attesta a un livello superiore alla mera probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, essendo necessaria e sufficiente acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza della commissione dell'illecito. L'onere di raggiungere detta soglia grava sulla Procura federale in entrambi i gradi del giudizio, gravando sul reclamante, in sede di gravame, il diverso onere di specificare le ragioni per le quali la valutazione compiuta dal primo giudice deve ritenersi erronea (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027)*".
Orbene, in considerazione di quanto sopra, il Tribunale ritiene che l'istruttoria condotta dalla Procura Federale non consenta di raggiungere quella "*ragionevole certezza della commissione dell'illecito*" stante l'assenza "*di indizi gravi, precisi e concordanti*".
Riferisce il Sig. omissis , con l'esposto originario, per quel che qui rileva in considerazione della contestazione avanzata dalla Procura Federale al giovane Direttore di gara riferentesi a un unico episodio, che lo stesso, nel lasciare l'impianto sportivo si

sarebbe "*rivolto allo scrivente, alle giovani atlete minorenni dell'Under 17 e ai genitori presenti compiendo un plateale, ripetuto e gesto volgare con il braccio rivolto verso le proprie parti intime, condito da frasi di scherno verso la categoria*".
Lo stesso Sig. omissis , nel corso della sua audizione del 12.06.2026, dopo aver ribadito il contenuto dell'esposto, aggiungeva "*… l'arbitro si è diretto verso il piazzale esterno dove c'era suo padre ad aspettarlo. Durante il percorso mi vede e ad una distanza di circa 10 metri, compie un plateale e inequivocabile gesto volgare con il braccio rivolto verso le proprie parti intime, a significare di sucarglielo, indirizzato alla mia persona e alla presenza di numerose famiglie e delle ragazze minorenni … Il gesto compiuto dall'arbitro è stato visto da un altro dirigente della societ* omissis *…, con cui stavo parlando in quel momento, dalla calciatric* omissis *dal calciator* omissis .
Sempre in data 12.06.2026 la Procura Federale raccoglieva la testimonianza del team manager – dirigente accompagnatore Sig. omissis il quale riferiva di non aver assistito all'episodio incriminato ma di aver appreso del gesto attribuito all'arbitro da non meglio identificati dirigenti nei giorni successivi.
Il Sig. omissis , sentito dalla Procura il successivo 22.06.2026, riferisce testualmente: " *No. In quel momento non ero presente. Successivamente quando sono uscito* (dal bar, ndr) *l'arbitro stava raggiungendo la sua auto dove lo stava aspettando il padre. Pertanto non ho visto nessun gesto*," Alla successiva domanda dell'inquirente che chiedeva se nei giorni successivi, in società, si fosse parlato del gesto dell'arbitro rispondeva: "*non ne ho mai sentito parlare*".
Ancora in data 22.06.2026 La Procura Federale audiva il calciatore omissis il quale precisava che " *Terminata la gara sono sceso dalla tribuna e mi sono diretto a bordo campo … il dirigente* omissis *era a bordocampo agitato perché l'arbitro gli aveva detto di andare fuori* (l'espulsione è avvenuta al minuto 45 + 4 della ripresa cioè pochi istanti prima del termine della gara, ndr). *Il dirigente* omissis *si è avvicinato a lui per calmarlo. Dopo che* omissis *si è calmato l'altro dirigente* omissis *è tornato all'interno del bar* omissis *uscito fuori il parcheggio delle auto. La mia ragazz* omissis *sempre stata con me all'interno del campo*". A domanda dell'inquirente se avesse visto il presunto gesto compiuto dall'arbitro nel parcheggio, rispondeva: "*No perché come già rappresentato ero ancora all'interno dell'impianto di gioco unitamente alla mia ragazza* omissis omissis *… la mia ragazz* omissis *non era fuori nel piazzale perché stava negli spogliatoti a fare la doccia*".
Infine, considerato che le precedenti audizioni si erano tutte svolte presso la sede della Società omissis omissis e che il Sig. omissis , nel corso della propria testimonianza, aveva fatto riferimento al Sig. omissis come persona presente nel parcheggio al momento dei fatti, la Procura Federale, sempre il 22.06.2026, audiva il predetto, dirigente della medesima Società di appartenenza del denunciante e degli altri auditi, il quale riferiva di trovarsi sul piazzale del parcheggio in compagnia del Sig. omissis con il quale stava parlando ("*… stavo parlando solo con* omissis *perché era agitato e arrabbiato…*") e " *Mentre stavamo parlando io e il dirigente* omissis *vicino a noi è passato l'arbitro che si stava dirigendo verso l'auto che lo stava aspettando suo padre. L'arbitro mentre passava ha salutato noi e* omissis *gli ha risposto <almeno cerca di non salutarmi dopo quello che è successo>. L'arbitro continuando la camminata verso la sua auto a una distanza di circa 8-10 metri si è girato e ha compiuto un plateale e inequivocabile gesto volgare con il braccio rivolto verso le proprie parti intime nei confronti del dirigente* omissis *e nel contempo pronunciato le parole <stai zitto tu e succhiamelo> … Ribadisco che questa scena è stata vista e sentita dal sottoscritto perché ero presente insieme a* omissis *e ho dovuto impegnarmi a calmare il nostro dirigente. In quel momento fuori c'erano tante persone e soprattutto c'erano i genitori dell* omissis *he aspettavano le loro figlie".*
Da ultimo, in data 24.06.2024. viene ascoltato il Sig. omissis il quale nega di aver fatto un gesto volgare all'indirizzo del Dirigente del omissis sostenendo di essersi limitato a tirarsi su i pantaloni con una mano perché privo di cintura.
Fin qui l'istruttoria della Procura Federale che, relativamente allo svolgimento dei fatti e alle testimonianze raccolte presenta, ad avviso del Tribunale, diverse incongruenze e contraddizioni.
Innanzi tutto è d'uopo rilevare che l'esposto del Sig. omissis non viene inoltrato alla Procura Federale nell'immediatezza della gara del 3 maggio 2026 ma solo il successivo 15 maggio e cioè dopo che l'esponente è venuto a conoscenza, dalla pubblicazione del C,U, n. 100 del 13.05.2026 del C.R. Veneto, di aver subito un'inibizione di circa 40 giorni per le ingiurie rivolte al Direttore di gara. Se l'esposto fosse stato inoltrato prima della pubblicazione del C.U. non si sarebbe potuto neanche ipotizzare il carattere di rivalsa dello scritto.
In secondo luogo si evidenzia che l'esponente, nello scritto del 15 maggio 2026 non si perita di indicare neanche un testimone di quanto lamentato e riferisce di generiche "*frasi di scherno*" che l'arbitro avrebbe rivolto "*alla categoria*". Solo in sede di audizione del 12.06.2026 riferisce di essere stato in compagnia del Sig. omissis , con il quale stava parlando proprio in quel momento, nonché del calciatore omissis e della sua fidanzata omissis . Tuttavia il Sig. omissis smentisce il denunciante in quanto dichiara di non aver assistito all'episodio "*sub iudice*" in quanto si trovava al bar e in proposito aggiunge " *non ne ho mai sentito parlare*". Il Sig. omissis viene successivamente smentito anche dal tesserato omissis che dichiara di non aver assistito al fatto trovandosi sul terreno di gioco con la calciatrice e fidanzata omissis poi recatasi sotto la doccia senza aver visto nulla neanche lei. Il Team Manager del omissis Sig. omissis dichiara di non essere stato presente ai fatti ma di averne sentito parlare da non meglio specificati dirigenti nei giorni successivi.
L'unico tesserato che conferma quanto denunciato dal Sig. omissis è il Sig. omissis la cui testimonianza desta, nel Collegio, più di una perplessità circa la sua attendibilità. Innanzi tutto lo stesso sostiene di essere stato a colloquio con l'esponente al momento del presunto gesto dell'arbitro quando il Sig. omissis stesso sostiene di essersi intrattenuto in conversazione con il Sig. omissis e non con lui peraltro non indicato neanche quale soggetto presente nella circostanza. Inoltre il Sig. omissis riferisce di

un saluto rivolto dall'arbitro al Sig. omissis e di una piccata risposta di questi di cui non v'è traccia né nell'esposto, né nell'audizione del 12.06.2026 né, ancora, nella circostanziata "Relazione Tecnica Ufficiale" allegata all'esposto del 15 maggio 2026. Infine, nel mentre il Sig. omissis , proprio in quest'ultimo documento, riporta la frase di scherno rivolta dall'arbitro "*alla categoria*". ("*Rivolgendosi a un genitore della nostra squadra, afferma con disprezzo: <Siete in seconda categoria>* ") il omissis sostiene che l'arbitro avrebbe proferito la seguente frase: "*stai zitto tu e succhiamelo*".
In costanza di un quadro probatorio così ambiguo, non certo favorito dal fatto che la Procura Federale si è limitata ad audire un numero limitato di soggetti e tutti peraltro riconducibili alla Società dell'esponente, quadro che di per sé non consente al Tribunale di rinvenire nelle carte processuali quegli indizi gravi, precisi e concordanti, tali da consentire di raggiungere una ragionevole certezza circa la effettiva commissione dell'illecito contestato, si inseriscono la denuncia sporta all'Autorità Giudisiaria dal padre del Sig. omissis , minorenne, in data 4.07.2026 e cioè ancora prima che all'arbitro venisse notificata la comunicazione di chiusura delle indagini, e la dichiarazione dell'allenatore della omissis , Sig. omissis , prodotta dalla difesa del deferito, il quale dichiara testualmente: "… *Prima di* omissis *mentre mi trovavo nel parcheggio situato all'esterno del campo, tra il Bar e le auto, vicino al Bus della nostra Società mangiando dei panini con le ragazze e con gli altri Dirigenti, mi è passato vicino l'Arbitro il quale stava tornando tranquillo verso l'auto che lo attendeva e ci siamo salutati in maniera educata. In quel momento altre persone lo hanno circondato inveendo nuovamente contro* di lui e, fra queste ho riconosciuto lo stesso Guardalinee espulso poco prima. Non ho visto alcun gesto volgare compiuto dall'Arbitro nei riguardi del Guardalinee/Dirigente né gli ho sentito pronunciare frasi irriguardose o offensive che, data la vicinanza, avrei udito …".
Alla luce delle considerazioni sinora svolte, il Collegio ritiene di dover provvedere come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. omissis .

IL RELATORE
Giammaria Camici

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 21 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0088/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0075/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.:

Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente (Relatore)
Giammaria Camici - Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5466/1009pf25-26/GC/DP/ff del 9 settembre 2026, depositato il 10 settembre 2026, nei confronti dei sigg. Carlo Eyman e Vincenzo Ponti, nonché delle società *omissis* A.S.D. e A.S.D. *omissis* , la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 9 settembre 2026, depositato il 10 settembre 2026, n. 5466/1009pf25-26/GC/DP/ff, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1. il sig. EYMAN Carlo, allenatore Uefa B all'epoca dei fatti tesserato per la società *omissis* A.S.D.;
2. il sig. PONTI Vincenzo, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. *omissis* ;
3. la società *omissis* A.S.D.;
4. la società A.S.D. *omissis* ,
per rispondere:
– il sig. EYMAN Carlo, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 4, comma 1, lett. a) e b), e comma 2, lett. a) e b), del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, il giorno 7.3.2026, al termine della gara *omissis* A.S.D. – *omissis* , all'interno della zona spogliatoi, rivolto al sig. A.S. e ad altri suoi compagni di squadra, all'epoca calciatori minorenni tesserati per la società *omissis* e intervenuti nel corso di una discussione avvenuta tra il sig. Carlo Eyman ed il sig. Vincenzo Ponti, allenatore della squadra *omissis* , la seguente testuale espressione: "*voi statevi zitti che vi metto il pesce in bocca a tutti quanti*"; nonché ancora per avere lo stesso, nel medesimo contesto poc'anzi descritto, sferrato una testata al volto del predetto calciatore minorenne sig. A.S., cagionandogli la "frattura chiusa delle ossa nasali" come da referto rilasciato dal Pronto Soccorso dell'*omissis* in data 9.3.2026; tanto è accaduto dopo che il minore sig. A.S. aveva rivolto al sig. Eyman la frase "*a chi metti il pesce in bocca"*, intendendo con tale espressione avere chiarimenti in merito all'affermazione proferita dall'allenatore della squadra avversaria;
– il sig. PONTI Vincenzo:
a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, il giorno 7.3.2026, al termine della gara *omissis* A.S.D.– *omissis* , all'interno della zona spogliatoi, sferrato un calcio al petto del sig. Carlo Eyman, allenatore della squadra *omissis* A.S.D., cagionandogli "*postumi da contusioni*" come da referto rilasciato dal Pronto Soccorso dell'*omissis* in data 8.3.2026; tanto è accaduto in un lasso temporale immediatamente successivo e in reazione alla condotta violenta posta in essere dal sig. Carlo Eyman e consistita nell'avere quest'ultimo colpito con una testata al volto il calciatore sig. A.S., cagionandogli la "*frattura chiusa delle ossa nasali*";
b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Under 17 della società *omissis* *omissis* in occasione delle sedute preparatorie di allenamento e delle gare, seppur sprovvisto di regolare tesseramento per

la predetta società nonché dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;
– la società omissis A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art., comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Carlo Eyman, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;
– la società A.S.D. omissis , a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Vincenzo Ponti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, e della sig.ra Sara Perrelli, così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la comunicazione di conclusione delle indagini notificata: "*sig.ra PERRELLI Sara, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D* omissis *violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D* omissis *consentito e comunque non impedito che il sig. Vincenzo Ponti, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Under 17 della società* omissis *in occasione delle sedute preparatorie di allenamento e delle gare, seppur sprovvisto di regolare tesseramento per la predetta società nonché dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione*".

La fase istruttoria

In data 07.04.26, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1009pf25-26, avente ad oggetto: *"Accertamenti in ordine all'aggressione subita da un calciatore minorenne al termine dell* omissis omissis *del 7 marzo 2026".*
Il procedimento traeva origine dalla trasmissione, da parte del Comitato Regionale Campania FIGC-LND, della segnalazione del Direttore Generale della ASD omissis , del 10.3.26, che denunciava una grave aggressione avvenuta al termine della gara omissis - omissis , disputata in data 07.03.26 e valevole per il Campionato Allievi Provinciali U17, Girone A.
Nell'esposto veniva riferito che, al termine della suddetta gara, l'allenatore della società omissis (omissis) avrebbe aggredito un calciatore tesserato della società ospite, A.S., colpendolo con una testata al volto, a seguito della quale il giovane calciatore riportava la frattura del setto nasale con copiosa perdita di sangue.
Successivamente, in data 21.3.26, veniva altresì inoltrata alla Procura Federale una segnalazione a firma dei genitori del giovane calciatore vittima dell'aggressione, con la quale, nello stigmatizzare la gravità dell'episodio occorso, venivano precisate le conseguenze lesive in capo al minore, in virtù delle quali era stata altresì adita la competente Autorità giudiziaria ordinaria.
Veniva quindi richiesta ed acquisita la documentazione di rito, ivi compreso il referto dell'arbitro ed il successivo CU del Giudice Sportivo del 12.3.26, nonché lo stato di tesseramento dei deferiti, per poi procedere all'audizione di alcuni tesserati.
A.S., calciatore minorenne vittima della segnalata aggressione, riferiva di aver appreso dal compagno di squadra omissis che, al termine della gara, il loro allenatore, Sig. Ponti, aveva chiesto chiarimenti all'allenatore omissis , Sig. Carlo Eyman, circa un diverbio accaduto in campo tra costui ed i calciatori omissis ; attratti dal vociare, A.S. unitamente ad altri compagni uscivano dallo spogliatoio, ove venivano aggrediti/minacciati verbalmente dall'allenatore omissis , che si rivolgeva loro dicendo " *voi statevi zitti che vi metto il pesce in bocca a tutti quanti*"; alla replica di A.S. " *a chi metti il pesce in bocca*", il Sig. Eyman gli si avvicinava e lo colpiva con una testata sul viso, causandogli la rottura delle ossa nasali.
In sede di audizione veniva quindi acquisita la querela sporta presso la Procura di Napoli, unitamente alla documentazione medica attestante la frattura plurifocale delle ossa nasali.
Il calciatore S.P., tesserato per l'omissis , riferiva che il Sig. Eyman, a gara in corso, non appena l'allenatore Ponti si era allontanato a causa della patita espulsione, si avvicinava, visibilmente innervosito, alla panchina avversaria, lamentandosi per l'eccessivo impegno, a suo dire, profuso da una squadra che non aveva più alcun obiettivo di classifica. A fronte di tale inopportuna doglianza, il suo compagno omissis replicava "*chiedendogli cosa avremmo dovuto fare, secondo lui, considerato che in una partita di calcio si gioca innanzitutto per vincere, e a quel punto Eyman si rivolse a lui esclamando testualmente gli disse, "vuo verè ca t'arap o'cranio?"".*A seguito di tale affermazione i calciatori richiamavano l'attenzione dell'arbitro che espelleva l'allenatore.
Riferiva inoltre che al termine della gara "*noi calciatori uscimmo dal campo recandoci verso gli spogliatoi, semplicemente discutendo tra noi ma senza trascendere, mentre il sig. Eyman ed il nostro allenatore Ponti Vincenzo proprio nella zona antistante i rispettivi spogliatoi iniziarono a discutere e strattonarsi, poi il nostro allenatore si diresse verso la dirigenza Avversaria per stigmatizzare quanto era accaduto, mentre Eyman rimase dove era e noi, che eravamo già rientrati per fare la doccia, richiamati dal forte vociare per la discussione tra i due allenatori, uscimmo nuovamente per capire cosa fosse successo e proprio a quel punto Eyman rivolgendosi al mio compagno, A.S., gli disse testualmente "e te t'mett o'pesc mocc"* omissis *chiaramente innervosito, ma senza mai porsi in maniera aggressiva, gli rispose testualmente: "a chi lo metti il pesce in bocca?" e rimase fermo dov'era, ma Eyman si avvicinò a lui, con le mani nella tasca del giubbino, e senza che il suo atteggiamento potesse far preludere un gesto del genere, gli diede una testata sul naso, al punto da fargli uscire il sangue dal naso*".

Il calciatore S.C., tesserato per l'*omissis* , in sede di audizione, nel confermare di fatto quanto già dichiarato dalla persona offesa e dal compagno di squadra, precisava che non appena l'allenatore Ponti "*era stato già allontanato da un'altra persona, Eyman, dopo una breve discussione con noi, improvvisamente si scagliò contro A.S. e gli sferrò una testata al naso. Preciso che avendo le mani nelle tasche del giubbino il suo atteggiamento non lasciava assolutamente immaginare che potesse aggredire qualcuno e dopo aver visto il sangue dal naso d* *omissis* *per la testata ricevuta, io rimasi sbigottito e sconcertato, tanto da temere che Eyman aggredisse anche me".* Precisava inoltre che a seguito della patita aggressione A.S . *"corse" a* raccontare l'accaduto al proprio allenatore, il quale, visto il sangue sul viso del ragazzo, raggiungeva il sig. Eyman *"e da quello che ho sentito dire, ma non ho visto, pare che gli abbia dato un calcio".*

La sig.ra *omissis* , Presidente della *omissis* , in sede di audizione riferiva che, al termine della gara, alla quale aveva assistito dalla panchina in qualità di Dirigente accompagnatore, avendo notato un accesso diverbio tra i due allenatori, entrambi espulsi, era intervenuta per allontanare il Sig. Ponti che, peraltro, aveva già discusso con i genitori della squadra di casa al momento dell'espulsione. Poco dopo, sentiva un calciatore *omissis* riferire al sig. Ponti che un suo compagno era stato attinto da una testata da parte del sig. Eyman, "*così Ponti immediatamente si allontanò da me per correre contro Eyman e vidi che con una sorta di mossa di karate, sferrò un calcio a Carlo Eyman*". Riferiva inoltre di essersi preoccupata delle condizioni di entrambi, ma principalmente del ragazzo ferito, precisando infine che, a seguito della vicenda aveva rimosso l'allenatore dalla conduzione tecnica dell'under 17, nonostante fino ad allora aveva sempre serbato un comportamento irreprensibile. Sottolineava infine, pur non giustificando il comportamento del sig. Eyman, che il sig. Ponti, dal momento della sua espulsione, aveva tenuto un comportamento altamente provocatorio. Aggiungeva inoltre che i Carabinieri, intervenuti sul posto, avevano estratto i video registrati dalle telecamere di sorveglianza, installate sul posto, riservandosi, se possibile, di estrarne copia per fornirla all'ufficio.

Il Sig. Eyman, in sede di audizione, riferiva che, al termine della gara, i calciatori della squadra ospite lo attendevano fuori lo spogliatoio, attingendolo con sputi e proferendo nei suoi confronti frasi provocatorie quali ""*vediamo, vecchio di merda, cosa sai fare…*"; nel chiedere chi fosse l'autore del gesto, i ragazzi si avvicinarono " *tanto da entrare quasi in contatto fisico con uno di loro che cercai di allontanare senza mettergli le mani addosso, e visto che il ragazzo puntava la sua testa verso la mia, reagii allontanandolo, spingendolo con la mia testa e preciso fermamente che non si è trattato di una testata, tant'è che al ragazzo uscì un po' di sangue dal naso per il contatto ricevuto che già quando fu medicato in ambulanza si era fermato*". In quel contesto chiedeva anche lui di essere medicato, essendo stato attinto da due calci nel petto sferrati dal Sig. Ponti che gli diceva ":"*famm vere comm a dai a me a capata nfaccia".* Riferiva inoltre che durante la gara, e dopo che l'allenatore avversario era stato espulso, si era rivolto i calciatori *omissis* che erano in panchina, senza però mai esagerare e tenendosi ad una distanza di 5 o 6 metri, perché non comprendeva i motivi per cui giocassero con tanto impegno contro di loro, visto che ormai erano già fuori dai playoff. Sottolineava infine di non aver partecipato alla gara disputata successivamente con la *omissis* , perché in accordo con la Società si era autosospeso per due mesi, perché scosso e soprattutto dispiaciuto per quanto accaduto.

Il Sig. Ponti (sentito in due occasioni), nel corso della prima audizione, riferiva che, al termine della partita, provò a contenere l'esultanza dei ragazzi per la vittoria conseguita fuori casa, ritenendo poco opportuno quel comportamento, ma gli stessi gli raccontarono che, dopo la sua espulsione, l'allenatore *omissis* si era avvicinato alla loro panchina, lamentando un presunto eccessivo impegno e serbando nei lori confronti una condotta alquanto minacciosa.

Appresa tale circostanza, alla sua richiesta di chiarimenti, il sig. Eyman rispose che " *a primma capata nfaccia a rong a te*", strattonandolo per la maglietta all'altezza del collo, tant'è che dopo un accenno di colluttazione Eyman lo invitò a seguirlo negli spogliatoi. Non appena allontanatosi, fu richiamato dai suoi ragazzi perché A.S. aveva ricevuto una testata sul naso dal sig. Eyman; avendo visto il suo calciatore con il volto pieno di sangue, chiamò i Carabinieri.

Nella seconda audizione, il sig. Ponti, nel riportarsi a tutto quanto precedentemente dichiarato, ammetteva di aver sferrato un calcio nei confronti del sig. Eyman, come reazione alla violenta aggressione patita dal suo giovane calciatore "*la mia condotta si è macchiata di un gesto di reazione, ma sento forte la responsabilità verso i ragazzi, tutti minorenni, e dopo aver visto che A.S. sanguinava dal naso, ho perso la calma che mi aveva caratterizzato sino a quel momento, tant'è che avevo avuto anche la lucidità di chiamare i Carabinieri, ed ho reagito in maniera scomposta*".

Ammetteva infine di non essere in possesso dell'abilitazione del Settore Tecnico, ma di essere un istruttore titolare di abilitazione della CSAIN, un Ente di promozione dello sport, riconosciuta dal CONI.

All'esito dell'espletata attività istruttoria, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, in data 30.7.26, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione indagini agli odierni deferiti, nonché alla Sig.ra Sara Perrelli, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. *omissis* , la quale definiva la sua posizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 CGS.

Non essendo intervenute nei termini di rito memorie difensive, in data 10.09. 26, la Procura Federale procedeva alla notifica dell'atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l'udienza del 13 ottobre 2026, ritualmente notificata, nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie e/o richieste.

Il dibattimento

All'udienza del 13.10.26, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l'Avv. Giulia Conti per la Procura Federale, l'Avv. Elena Mele per il Sig. Eyman, l'Avv. Alessio Mattiello per il sig. Ponti e l'Avv. Panico in sostituzione dell'Avv. Russo per la *omissis* *omissis*

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, la quale, nel riportarsi all'atto di deferimento, ne chiedeva l'accoglimento, con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
per il sig. EYMAN Carlo: anni tre (3) di squalifica;
- per il sig. PONTI Vincenzo: mesi otto (8) di inibizione e squalifica;
- per la società *omissis* A.S.D euro 2.000,00 (duemila /00) di ammenda;
- la società A.S.D. *omissis* , euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;

Prendeva poi la parola l'Avv. Mele, la quale, preliminarmente, chiedeva acquisirsi le riprese di videosorveglianza acquisite dai Carabinieri intervenuti sul posto, cui non avevano potuto avere accesso le parti; nel merito, rappresentava che il Sig. Eyman, nel corso della sua attività, non era mai incorso in simili eventi e che il fatto era da ascriversi ad un gesto istintivo di reazione ad atteggiamenti provocatori serbati dai calciatori della squadra avversaria; precisava altresì non si fosse trattato di un'aggressione, ma di una reazione non animata da alcuna violenza. Chiedeva pertanto tenersi conto di tali circostanze per contenere la sanzione entro i minimi edittali.
Prendeva la parola l'Avv. Mattiello che chiedeva contenersi la sanzione nei minimi edittali, alla luce delle motivazioni che avevano determinato il gesto, certamente censurabile, ma commesso per difendere un proprio calciatore minorenne.
Interveniva infine l'Avv. Panico, il quale evidenziava come la squadra ospite fosse priva di un accompagnatore, all'infuori dell'allenatore sig. Ponti, circostanza che avrebbe causato gli atteggiamenti scomposti e provocatori dei calciatori della squadra ospite, mentre *omissis* ed, in particolare, la *omissis* , si erano prodigati per porre in essere ogni più opportuna iniziativa per tentare di evitare che lo spirito agonistico della gara potesse trascendere in contrasti verbali e fisici tra i tesserati.

La decisione

Occorre preliminarmente osservare come la richiesta istruttoria di acquisizione delle riprese di videosorveglianza, avanzata, solo in fase di udienza, dal difensore del sig. Eyman appare inammissibile in quanto palesemente irrituale e tardiva.
Si rileva peraltro che, laddove ritenute indispensabili tali riprese, le parti avrebbero potuto attivarsi presso l'Autorità giudiziaria procedente, come peraltro paventato in sede di audizione dalla *omissis* ; analogamente, tale richiesta si sarebbe potuta avanzare a questo Tribunale nei modi e nei tempi previsti dall'art. 85 CGS.
Tanto premesso sotto il profilo istruttorio, nel merito, il Tribunale, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, ritiene accertata la responsabilità dei deferiti per gli addebiti loro ascritti.
Il procedimento in oggetto trae origine da un esposto del Direttore Generale della ASD *omissis* , del 10.3.26, che segnalava una grave aggressione, avvenuta al termine della gara *omissis* - *omissis* , disputata in data 07.03.26 e valevole per il Campionato Allievi Provinciali U17, Girone A, ai danni del calciatore minorenne A.S., da parte dell'allenatore della squadra di casa, sig. Eyman.
L'attività istruttoria condotta dalla Procura Federale, oltre a fornire piena conferma della circostanza lamentata nella suddetta segnalazione, rivelava un ulteriore episodio violento commesso dall'allenatore della squadra ospite, sig. Ponti, il quale, dopo aver appreso dell'aggressione patita dal proprio calciatore, reagiva colpendo il sig. Eyman con (almeno) un calcio sul petto.
Le evidenze istruttorie hanno consentito di ricostruire univocamente i fatti occorsi, rivelando che, al termine della gara sopra indicata, caratterizzata, inter alia, dall'espulsione di entrambi gli allenatori, il sig. Ponti, allenatore della squadra ospite, dopo aver invitato i propri calciatori a rientrare negli spogliatoi e a non lasciarsi andare a festeggiamenti smodati (circostanza confermata dall'arbitro nel suo referto), affrontava il sig. Eyman chiedendo contezza dell'atteggiamento minaccioso da costui tenuto nei confronti dei ragazzi presenti in panchina.
Secondo quanto riferito dai calciatori *omissis* , infatti, a seguito dell'espulsione del proprio allenatore, il sig. Eyman si sarebbe avvicinato alla loro panchina lamentando l'eccessivo impegno profuso nonostante l'assenza di obiettivi di classifica e, a fronte della replica di uno dei ragazzi, gli avrebbe rivolto una frase minacciosa *"vuo verè ca t'arap o'cranio?""*.
A seguito di tale affermazione, i calciatori richiamavano l'attenzione dell'arbitro che espelleva l'allenatore " *che era indebitamente entrato nell'area tecnica scontrandosi verbalmente con i calciatori di tale panchina (ma non riuscivo a sentire cosa stesse dicendo) in maniera sicuramente non amichevole*".
Al rientro negli spogliatoi, nasceva quindi un alterco tra i due allenatori, interrotto dall'intervento della Presidente della squadra di casa, *omissis* , che allontanava il Sig. Ponti; nell'immediatezza, i calciatori *omissis* , richiamati dalle grida, uscivano dal proprio spogliatoio imbattendosi nel sig Eyman, il quale si rivolgeva loro dicendo testualmente *"*"*voi statevi zitti che vi metto il pesce in bocca a tutti quanti*"; alla replica del calciatore A.S., *"a chi lo metti il pesce in bocca?" il sig. Eyman si avvicinò a lui, con le mani nella tasca del giubbino, e senza che il suo atteggiamento potesse far preludere un gesto del genere, gli diede una testata sul naso, al punto da fargli uscire il sangue dal naso*".
Rileva il Tribunale che tale circostanza risulta ampiamente provata, essendo stata confermata, univocamente, da tutti i soggetti

sentiti in audizione, nonché dal referto medico versato in atti, che attesta la gravità delle lesioni patite a seguito della "testata" inferta al giovane calciatore ("*frattura plurifocale delle ossa nasali)*".
Occorre peraltro rilevare che la circostanza è stata, di fatto, ammessa dallo stesso deferito, il quale, pur tentando di alleggerire la propria responsabilità, escludendo una condotta violenta o l'intento di arrecare danno, ha confermato il fatto nella sua materialità "*visto che il ragazzo puntava la sua testa verso la mia, reagii allontanandolo, spingendolo con la mia testa e preciso fermamente che non si è trattato di una testata".*
Analogamente, risulta pacificamente accertata la reazione violenta del sig. Ponti, il quale, preso atto della grave aggressione patita dal proprio calciatore, che si mostrava dolorante e con copiosa fuoriuscita di sangue, raggiungeva il sig. Eyman sferrandogli almeno un calcio sul petto. La documentazione medica versata in atti offre ulteriore conferma dell'accaduto, peraltro, anche in questo caso, pacificamente ammesso dal responsabile.
Così ricostruiti i fatti nella loro materialità, non può non evidenziarsene l'estrema gravità, soprattutto perché maturati in occasione di una gara di un campionato giovanile; come è noto l'Ordinamento sportivo, anche attraverso interventi normativi, mira a garantire che il "calcio sia uno sport sicuro ed un'esperienza positiva e divertente per tutti i ragazzi", ai quali deve essere assicurato un ambiente sano, sicuro ed inclusivo, alla cui realizzazione devono particolarmente concorrere i dirigenti e i tecnici, in ragione del ruolo rivestito, di soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori, nei confronti dei quali hanno l'onere di promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione.
Delineato il contesto generale, così da evidenziarne l'estremo disvalore, occorre però, sotto il profilo sanzionatorio, esaminare distintamente le due posizioni.
Pur dovendo fortemente censurare entrambi i fatti violenti occorsi, l'aggressione del Sig. Eyman ai danni del giovane calciatore appare, per le modalità di esecuzione, per la natura della vittima e per le conseguenze lesive inferte, particolarmente esecrabile.
Come precisato, nell'Ordinamento federale la tutela del benessere psicofisico dei giovani atleti costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo, tanto da condurre all'implementazione delle policy e dei codici di condotta per favorire il pieno sviluppo fisico, psichico e sociale dei giovani atleti.
Sotto tale profilo, in ottemperanza ai principi richiamati dal d.lgs.vo n. 39/21 ed a seguito della delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta nazionale del C.O.N.I., la FIGC, con C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, ha deliberato l'adozione delle linee guida e, con C.U. n. 68/A del 27 agosto 2024, ha adottato il regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, introducendo altresì l'art. 28 bis del Codice di giustizia sportiva.
Ai sensi dell'art. 3 delle suddette linee guida "*il diritto alla salute e al benessere psico-fisico costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto di svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute*".
Il successivo art. 4 co. 1 lett. a) e b) identifica quali fattispecie rilevanti l'abuso psicologico e fisico, analiticamente definiti nel comma 2: per "abuso psicologico" si intende "*qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1.*."; per "abuso fisico", "*qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da compromettergli una sana e serena crescita….*"
Così chiarito il perimetro normativo, la condotta violenta, sia verbale che fisica, serbata dal sig. Eyman, il quale, dopo essersi rivolto ai giovani calciatori in modo aggressivo ed estremamente volgare, colpiva A.S. con una "testata", causandogli la frattura delle ossa nasali, integra, senza alcun dubbio, gli estremi degli abusi sopra enucleati e contestati nell'atto di deferimento.
Nel caso di specie, la obiettiva gravità dei fatti commessi dall'allenatore, con prevaricazione e violenza, non può certamente essere attenuata dalla riferita provocazione dei giovani calciatori, restata non solo indimostrata, ma soprattutto del tutto inidonea, atteso il diverso ruolo rivestito, a fornire qualsivoglia giustificazione ad un gesto così violento.
In punto di dosimetria della sanzione, la gravità del gesto e l'entità delle lesioni arrecate inducono il Tribunale a condividere le richieste formulate dalla Procura Federale.
Sostanzialmente diversa appare invece la posizione del Sig. Ponti, il quale, non solo non risponde della violazione di cui all'art. 4 del citato Regolamento, avendo posto in essere l'inqualificabile gesto violento in danno del tecnico della squadra avversaria, ma la sua condotta, seppur censurabile e non giustificabile, è certamente ascrivibile ad un'istintiva reazione all'aggressione patita dal proprio calciatore.
Anche l'entità delle lesioni arrecate (1 gg di prognosi) consente di contenere le sanzioni nei termini di cui al dispositivo.
Il sig. Ponti deve altresì rispondere della violazione contestata al capo b) della rubrica, avendo svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Under 17 della società *omissis* , seppur sprovvisto della prescritta abilitazione, come emerso per tabulas e, in particolare, dalla nota di riscontro pervenuta, in data 25.6.2026, dal Settore Tecnico della F.I.G.C.
L'assenza dei requisiti normativamente richiesti è stata peraltro pacificamente ammessa dal deferito, il quale ha precisato di non essere in possesso dell'abilitazione del Settore Tecnico, ma di essere un istruttore titolare di abilitazione della CSAIN, un Ente di promozione dello sport, riconosciuta dal CONI.
Sotto il profilo sanzionatorio, ritenute provate entrambe le violazioni allo stesso ascritte si ritiene congrua la sanzione di cui al

dispositivo.
Alla responsabilità dei deferiti, nonché della sig.ra Sara Perrelli, la quale ha già definito la propria posizione ai sensi dell'art. 126 CGS, consegue quella delle società di rispettiva appartenenza, per le quali, valutate tutte le circostanze del caso, come sopra emarginate ed il maggior disvalore della condotta ascritta al sig. Eyman, si ritengono eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Carlo Eyman, anni 3 (tre) di squalifica;
- al sig. Vincenzo Ponti, mesi 10 (dieci) di inibizione e squalifica;
- alla società *omissis* A.S.D., euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda;
- alla società A.S.D. *omissis* , euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

IL RELATORE
Antonella Arpini

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 22 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0089/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0073/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente
Giammaria Camici - Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5093/993pf25-26/GC/DP/ff del 7 settembre 2026, depositato l'8 settembre 2026, nei confronti del sig. NONNI Roberto e della società A.S.D. *omissis* , la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. n. 5093/993pf25-26/GC/DP/ff del 7 settembre 2026, Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. NONNI Roberto, allenatore calcio a cinque e beach soccer - licenza B, e la società A.S.D. *omissis* per rispondere:
1. il Sig. Roberto Nonni:
a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 4, comma 1, lett. a), b), f), e comma 2, lett. a), b), f), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, in data 9.3.2026, nel corso di una seduta di allenamento della squadra Esordienti della società A.S.D. *omissis* , strattonato e afferrato con forza per un braccio il calciatore minore sig. L.S. intimandogli di uscire dal campo di gioco; dopo che il calciatore si era seduto su una delle panchine all'interno del campo in attesa che i genitori andassero a prenderlo ed essendo i locali della segreteria chiusi, il sig. Nonni lo raggiungeva gridandogli contro la frase "*qui tu non ci vieni più*" e invitava gli altri calciatori, che si erano avvicinati al compagno di squadra per solidarizzare con lui a seguito di quanto accaduto, a spostare i loro effetti personali su un'altra panchina;
b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. *omissis* , omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori minori sig.ri L.S. e F.N. per la stagione sportiva 2025-2026,:
2. la società A.S.D. *omissis* , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Roberto Nonni, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto *"Accertamenti in merito a presunte condotte, disciplinarmente rilevanti, ai danni del calciatore minore L.S., tesserato per la A.S.D* *omissis* , risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 2 aprile 2026 al n. 993 pf 25-26.
Unitamente alla segnalazione del 9.3.2026 della sig.ra *omissis* , genitore del calciatore minore sig. *omissis* , all'epoca dei fatti tesserato per la società *omissis* , con il quale venivano segnalati comportamenti disciplinarmente e penalmente rilevanti, posti in essere a danno del proprio figlio dal tecnico della squadra, sig. Roberto Nonni, ed ai relativi allegati, agli atti di indagine, per quanto di interesse, risultano acquisiti:
- foglio censimento della società A.S.D. *omissis* per la stagione sportiva 2025-2026;
- nota del Settore Tecnico della F.I.G.C. del 3.4.2026 di comunicazione dell'iscrizione nell'Albo del Settore tecnico e dello stato di tesseramento del sig. Roberto Nonni;
- nota della Commissione per le Politiche di Safeguarding della F.I.G.C. dell'8.4.2026 di comunicazione di avvenuto adempimento da parte della società A.S.D. *omissis* delle formalità di cui al Regolamento Safeguarding F.I.G.C., con allegato relativo

incartamento;
- verbale di audizione del 22.4.2026 del sig. *omissis* , con allegato screenshot di post estrapolato dalle pagine del sito web della società A.S.D. *omissis* raffigurante il sig. Roberto Nonni esibito all'audito;
- verbale di audizione del 22.4.2026 della sig.ra *omissis* , madre del calciatore minore *omissis* , con allegati l'esposto e relativo verbale di ratifica presentato presso il Commissariato di P.S. *omissis* il 10.3.2026 e corrispondenza via pec tra la sig.ra *omissis* e la società A.S.D. *omissis* dell'11 e 16.3.2026;
- verbale di audizione del 5.5.2026 del sig. F.N., calciatore minore tesserato per la società A.S.D. *omissis* ;
- comunicazione mail del sig. C.N., genitore del calciatore minore F.N., al Collaboratore della Procura Federale del 6.5.2026 con allegata corrispondenza intercorsa via mail tra il sig. C.N. e la società A.S.D. *omissis* in data 11 e 16.3.2026;
- nota della Commissione per le Politiche di Safeguarding della F.I.G.C. del 7.5.2026 di trasmissione dell'incartamento relativo alla segnalazione n. 73-SS25/26 della madre del calciatore minore L.S. del 29.3.2026;
- nota della società A.S.D. *omissis* del 12.5.2026 di trasmissione del Codice di Condotta Policy Safeguarding;
- nota della società A.S.D. *omissis* del 13.5.2026 di trasmissione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva;
- verbale di audizione del 21.5.2026 del sig. Roberto Nonni, tesserato in qualità di presidente della società A.S.D. *omissis* , tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, con allegati screenshot di messaggi whatsapp scambiati tra il sig. Nonni e la madre del calciatore minore L.S. prodotti dall'audito;
- nota della società A.S.D. *omissis* del 21.5.2026 di trasmissione di foglio "RESOCONTO ASSENZE ALLIEVO: L.S.";
- nota del Comitato Regionale Lazio del 23.5.2026 di comunicazione della posizione di tesseramento del calciatore minore L.S. e trasmissione del relativo incartamento;
- posizione di tesseramento del calciatore minore L.S.;
- modulo richiesta di tesseramento del calciatore minore L.S. per la società A.S.D. *omissis* sottoscritto il 12.11.2025;
- dichiarazione del calciatore minore L.S. di non essere stato tesserato per Federazioni estere sottoscritta il 12.11.2025;
- dichiarazione di prestazione di natura volontaria del calciatore minore L.S. per la società A.S.D. *omissis* sottoscritta il 12.11.2025;
- nota del Comitato Regionale Lazio del 23.5.2026 di comunicazione della posizione di tesseramento del calciatore minore F.N. e trasmissione del relativo incartamento;
- modulo richiesta di tesseramento del calciatore minore F.N. per la società A.S.D. *omissis* ;
- nota del Comitato Regionale Lazio del 26.5.2026 di comunicazione dei campionati a cui è iscritta la società A.S.D. *omissis* *omissis* per la stagione sportiva 2025-2026;
- verbale di audizione del 18.6.2026 del sig. Roberto Nonni, tesserato in qualità di presidente della società A.S.D. *omissis* , tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico.

La fase predibattimentale

L'avviso di convocazione per l'udienza del 13 ottobre 2026 è stato notificato ai deferiti in data 9.09.2026 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società. Nessuno dei deferiti ha svolto attività difensiva.

Il dibattimento

All'udienza del giorno 13 ottobre 2026, svoltasi in modalità di videoconferenza, ha partecipato l'Avv. Giulia Conti in rappresentanza della Procura Federale; nessuno dei deferiti ha preso parte all'udienza personalmente.
All'esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Si rammenta, in via di premessa in fatto, che, come riportato nell'atto di deferimento, l'odierno procedimento trae origine dalla segnalazione del 9.3.2026 della sig.ra. *omissis* , madre del calciatore minorenne sig. *omissis* , all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. *omissis* , con cui riferiva di un episodio di aggressione sia verbale che fisica subita dal figlio in pari data durante una seduta di allenamento ad opera del presidente di detta Società nonché allenatore del giovane atleta, sig. Roberto Nonni.
Dai fatti risultanti dall'istruttoria si evincono le responsabilità dei deferiti con riguardo ai profili di imputazione dedotti dalla Procura Federale, benché con le precisazioni che seguono.
1. Quanto all'episodio avvenuto in data 9.03.2026 durante una sessione di allenamento, non v'è dubbio che le modalità della denunciata "*aggressione*" nei confronti del minore rivestano carattere, almeno in parte, anomalo, eccessivo ed irruente e come tale certamente inappropriato, soprattutto in relazione al ruolo rivestito dal Nonni di tecnico e guida della squadra.
Sul punto, benché la deposizione del deferito abbia teso a ricondurre il comportamento nei confronti del minore ad un mero rimprovero o comunque ordine di allontanamento dettato dall'atteggiamento poco collaborativo e svogliato del minore medesimo,

le deposizioni raccolte in sede istruttoria descrivono una diversa situazione, caratterizzata, invece, da un contatto fisico vero e proprio tra lo omissis e il Nonni. In particolare, a detta dello stesso minore, durante la sessione di allenamento "*il mister Nonni mi diceva alzando la voce nei miei confronti di non stare fermo e continuare l'esercizio. A quel punto io spiegavo al Mister che essendo due gruppi di 4 giocatori dovevo attendere il mio turno. A quel punto il mister Nonni alle mie osservazioni mi ha risposto che aveva ragione lui senza darmi spiegazioni su quello che dovevo fare. Io a quel punto ho ripreso a fare gli esercizi e il mister mi ha ripreso sempre alzando la voce dicendomi di andare in panchina in quanto a suo dire non facevo bene gli esercizi. A quel punto io mi sono rifiutato tentando di spiegare nuovamente e con tranquillità quello che stavo facendo. A quel punto il mister Nonni* ***mi ha strattonato un paio di volte*** *portandomi fuori dal campo e dicendomi che dovevo uscire dal campo di gioco*". Anche l'altro calciatore sentito dalla Procura, omissis , ha riferito che, sempre nella medesima occasione, omissis *si è fermato due volte nel corso dell'esercizio in attesa che venisse recuperato il pallone. A quel punto il sig. Nonni ha iniziato a dire a* omissis *che non doveva fermarsi e lo ha detto con voce alterata. A quel punto* omissis *con calma ha spiegato nuovamente che in alcuni momenti ci dovevamo comunque fermare. Alla risposta di* omissis *il Nonni ha detto a* omissis *con voce alquanto alterata che si doveva fermare e uscire dal campo. A quel punto* omissis *ha risposto al Nonni se doveva sedersi in panchina* omissis *dopo quanto detto dal Nonni, si stava avviando verso la panchina fuori dal campo quando l'allenatore* ***ha iniziato a strattonarlo tirandolo per la maglietta e dal braccio*** *per portarlo fuori dal campo (…)*" (il grassetto è dell'autore).

Se l'intensità delle espressioni utilizzate da un allenatore verso il proprio calciatore, caratterizzate da alterazione della voce o veemenza, può di per sé non essere sintomo di un intento necessariamente offensivo ma l'effetto di un momento di concitazione dettato anche dalla reazione dell'interlocutore (nel caso di specie, lo omissis ha replicato alla richiesta del Nonni e si è rifiutato poi di uscire dal campo), diverso è invece a dirsi quanto al contatto fisico, tradottosi, per quanto di interesse, in uno strattonamento destinato ad allontanare lo stesso giocatore dal rettangolo di gioco, rivelandosi, questo sì, quale impulso aggressivo e non consono ad un'ordinaria e civile "interlocuzione" sportiva.

Si ritiene, per questo, che, quanto a tale comportamento, sussistano gli estremi per l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Relativamente, poi, al profilo sanzionatorio, si ritiene di poter attribuire rilevanza, ai fini di una mitigazione della sanzione stessa al fatto che il Nonni abbia nell'immediatezza del fatto chiamato al telefono la madre del minore (che ha confermato la circostanza) per chiederle di venire a prendere il figlio (a detta dello omissis , l'attesa della madre dal momento dell'evento è durata circa un'ora) e che non pare che un tale episodio di "contatto" fisico sia mai avvenuto precedentemente a quello segnalato, rinvenendosi nelle dichiarazioni acquisite in atti soltanto l'evidenza di precedenti "*contrasti*" (così riferisce il minore omissis , mentre il omissis riferiva che il Nonni "*riprendeva spesso* omissis *on toni molto accesi*").

Si ritiene che la sanzione adeguata per un tale comportamento sia, per quanto sopra, contenibile in 15 giorni di squalifica.

2. Quanto al profilo afferente l'assenza di tesseramento e della prescritta certificazione medica attestante la idoneità all'attività sportiva dei due calciatori minori sig.ri omissis e omissis , nonostante questi avessero svolto dal mese di settembre 2025 attività sportiva in favore della società A.S.D. omissis , val la pena evidenziare in punto di fatto che la circostanza ha trovato conferma negli atti acquisti dalla Procura Federale al procedimento. Il riferimento è, in particolare, alla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. da cui è emerso che il calciatore omissis è stato tesserato in data 11.3.2026, dunque solo successivamente all'episodio oggetto di segnalazione, e il calciatore omissis non risulta essere mai stato tesserato per detta Società. Entrambi pertanto hanno svolto attività sportiva per l'anno 2025-2026 senza il dovuto titolo abilitativo.

Interrogato sul punto il Nonni, allenatore e Presidente della Società si è limitato, nella nuova occasione di audizione in data 18.6.2026, a riferire che i due minori "*sono regolarmente iscritti dal mese di settembre 2025*", che per il omissis la Società "*non ha potuto procedere al tesseramento*" in assenza della documentazione pertinente, di non essere a conoscenza se lo omissis fosse tesserato in quanto "*se ne occupa la segreteria*", che in ogni caso i due calciatori " *hanno svolto l'attività sportiva*" nel periodo di riferimento.

Si ritiene, per questo, che la circostanza del mancato tesseramento abbia trovato adeguato conforto istruttorio e che dunque sussistano gli estremi per l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste per la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.

3. Si ritiene infine corretto che la società A.S.D. omissis risponda a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Roberto Nonni, così come descritti nei precedenti punti 1 e 2.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Roberto Nonni, mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione e squalifica;
- alla società A.S.D. omissis , euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL RELATORE
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 22 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0090/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0074/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.:

Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente
Giammaria Camici - Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5321/1226pf25-26/GC/DP/ff dell'8 settembre 2026, depositato il 10 settembre 2026, nei confronti dei sigg. Massimiliano Carlini e Alessandro Uspini, nonché della società A.S.D. Alatri Calcio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato il 10 settembre 2026, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
– il sig. **Massimiliano CARLINI**, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, dopo l'esonero del tecnico sig. *omissis* *omissis* e precisamente dall'incontro del 12.4.2026 e sino al termine della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Alatri Calcio partecipante al Campionato di Promozione girone D, pur essendo tesserato per la stessa società unicamente come calciatore;
– il sig. **Alessandro USPINI**, per rispondere della violazione dell'art. 4,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33,comma 1, e 39,comma 1, lett. D), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alatri Calcio, omettendo di tesserare un allenatore abilitato dopo l'esonero del tecnico sig. *omissis* , consentito e comunque non impedito che il sig. Massimiliano Carlini, dall'incontro del 12.4.2026 e sino al termine della Stagione Sportiva 2025-2026,svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Alatri Calcio partecipante al Campionato di Promozione girone D, pur essendo lo stesso tesserato per la medesima società unicamente come calciatore;
– la società **A.S.D. Alatri Calcio**, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Alessandro Uspini e Massimiliano Carlini, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura Federale acquisiva i seguenti atti e documenti a dimostrazione dell'illecito contestato:
– documentazione acquisita nella fase pre-procedimentale:

- documentazione tratta da fonti aperte (siti internet e social network);
- interrogazione AS400 relativa al sig. Massimiliano Carlini;

– foglio censimento della società A.S.D. Alatri Calcio per la stagione sportiva 2025-2026;
– distinte di gara relative ai seguenti incontri tutti valevoli per il Campionato di Promozione Girone D: A.S.D. Alatri Calcio – Boville Ernica Calcio del 12.4.2026; Real San Basilio – A.S.D. Alatri Calcio del 19.4.2026; A.S.D. Alatri Calcio – Atletico Morena del 26.4.2026; Vivace Grottaferrata – A.S.D. Alatri Calcio del 3.5.2026; A.S.D. Alatri Calcio – Vigor Perconti del 10.5.2026 e A.S.D. Alatri Calcio – Atletico Ardea del 31.5.2026;
– audizione del 16.6.2026 del sig. *omissis* , dirigente della società A.S.D. Alatri Calcio;

– audizione del 16.6.2026 del sig. omissis , calciatore della società A.S.D. Alatri Calcio;
– audizione del 23.6.2026 del sig. Massimiliano Carlini, calciatore della società A.S.D. Alatri Calcio.

La fase predibattimentale

Il Tribunale Federale fissava la convocazione delle parti per l'udienza del giorno 13 ottobre 2026; i deferiti presentavano memorie difensive in cui rilevavano – tra l'altro - che dall'esonero dell'allenatore sig. omissis e sino al termine della stagione sportiva 2025/2026 nelle distinte di gara per la società A.S.D. Alatri Calcio non sia mai indicato il Sig. Carlini come allenatore, che rimaneva invece richiamato solo come calciatore; invero nelle dette distinte per il ruolo di tecnico non veniva indicato alcun nome ovvero (in alcuni casi) era indicato quello del Sig. omissis , allenatore iscritto all'albo con la qualifica UEFA D. Inoltre, il Sig. omissis – seppur esonerato - veniva comunque retribuito sino al termine della stagione sportiva. I deferiti chiedevano pertanto il proscioglimento degli incolpati, in subordine l'applicazione delle circostanze attenuanti, atteso che la condotta contestata era stata in ogni caso frutto di una gestione emergenziale di fine stagione, priva di qualsiasi intento fraudolento.

Il dibattimento

All'udienza del giorno 13 ottobre 2026 era presente per la Procura Federale l'Avv. Giulia Conti; nonché l'Avv. Mateo Zemblaku, in sostituzione dell'Avv. Fabrizio Zoli, per i deferiti.
La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento e chiedeva pertanto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- al sig. Massimiliano Carlini, mesi 2 (due) di squalifica;
- al sig. Alessandro Uspini, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società A.S.D. Alatri Calcio, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

I deferiti, tramite l'Avv. Zemblaku, esponevano le proprie tesi difensive già argomentate nella memoria insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità dei deferiti.
Lo svolgimento da parte del Sig. Massimiliano Carlini del ruolo di allenatore di fatto della società A.S.D. Alatri Calcio dopo l'esonero dell'allenatore Sig. omissis e fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 risulta provato da molteplici elementi.
In primo luogo, in data 31 marzo 2026 la ASD Alatri Calcio ha diffuso un comunicato ufficiale con cui annunciava la rimozione del mister omissis dalla guida della prima squadra con affidamento della stessa - fino al termine della stagione sportiva – al Sig. Massimiliano Carlini, fino ad allora calciatore della rosa.
Tale decisone della A.S.D. Alatri Calcio è stata poi diffusa da molteplici articoli di testate giornalistiche e sportive che riportavano la notizia in questione in maniera concorde ed incontestata, tra queste risulta assolutamente rilevante anche la dichiarazione rilasciata dal D.G. omissis (08.04.2026 www.tuttocampo.it) il quale confermava l'investitura di Massimiliano Carlini come nuovo allenatore della prima squadra; la stessa comunicazione veniva inoltre diffusa dalla ASD Alatri Calcio sul proprio profilo ufficiale Instagram in data 31.03.2026.
In secondo luogo le audizioni effettuate hanno entrambe confermato che la ASD Alatri non abbia assunto un nuovo allenatore dopo l'esonero di mister omissis ; inoltre in particolare il Sig. omissis (Dirigente Accompagnatore della ASD Alatri Calcio) ha affermato, in data 16.6.2026, che: "*nelle ultime partite … il Massimiliano Carlini ha ricoperto il ruolo di allenatore … durante le gare, dove io ero presente, era lui stesso a dare indicazioni tecnico/tattiche ai calciatori*"; nello stesso senso sono anche le dichiarazioni di omissis calciatore della ASD Alatri Calcio sempre in data 16.6.2026, secondo il quale "*Carlini … dopo l'esonero di mister* omissis *è stato il nostro punto di riferimento; lui dava le indicazioni dalla panchina a noi che eravamo in campo*".
D'altra parte, l'esonero del mister omissis dalla guida tecnica della ASD Alatri Calcio è un fatto pacifico e non contestato, confermato dalle stesse distinte delle gare in esame, ove dal 12.4.2026 e fino al termine della stagione agonistica la voce "allenatore" viene lasciata vuota oppure, alternativamente, è riempita con il nome di omissis (quest'ultimo altre volte invece indicato come massaggiatore).
Non possono poi condividersi le tesi difensive dei deferiti in quanto in realtà la circostanza che Carlini non sia indicato come allenatore nelle distinte delle gare in esame, a ben vedere, conforta le tesi della Procura Federale e non certo le argomentazioni degli incolpati; ed invero tale fatto risulta del tutto irrilevante per i deferiti e privo di pregio difensivo costituendo in verità proprio l'oggetto della contestazione in esame, ossia la circostanza che Carlini, pur tesserato ed indicato nelle liste gara come calciatore e senza la prescritta abilitazione, abbia invece *de facto* senza averne alcuna titolarità ricoperto il ruolo lasciato vacante dall'esonero del Sig. omissis .
Allo stesso modo il pagamento dei compensi del omissis fine al termine della stagione sportiva da parte della ASD Alatri Calcio non rileva in quanto ciò costituisce una conseguenza contrattuale ricorrente e del tutto normale nelle ipotesi di

esonero dei tecnici a cui è affidata la guida di una squadra di calcio, né di certo dimostra che sia stato ancora *omissis* – dopo l'esonero – a guidare tecnicamente la squadra sino al termine della stagione.
Infine non è condivisibile (né credibile) che sino alla fine della stagione sportiva 2025/2026 nella ASD Alatri Calcio vi sia stata una sorta di "autogestione" da parte dei calciatori, senza alcuna guida tecnica; la necessità di avere indicazioni, decisioni e scelte tecniche-tattiche, sia durante le gare, che in allenamento (*i.e.* un punto di riferimento) è d'altra parte evidente, così com'è evidente cha tale ruolo coincida con quello di allenatore e, dopo l'esonero del *omissis* , sia stato affidato al Sig. Carlini.
In conclusione, risulta provato che il Carlini – forse anche nella situazione di emergenza venutasi a creare a seguito dell'esonero del *omissis* – abbia assunto la guida tecnica della ASD Alatri Calcio fino al termine della stagione sportiva 2025-2026, pur rimanendo tesserato unicamente come calciatore.
I comportamenti del Sig. Carlini e del Presidente Alessandro Ursini, che non ha legittimamente sostituito il tecnico esonerato, risultano quindi in violazione delle norme contestate e vanno sanzionati. Da ultimo sussiste poi ovviamente anche la responsabilità della ASD Alatri Calcio, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.
Quanto all'entità delle sanzioni, alla luce del breve periodo in cui sono state poste in essere le condotte contestate (dal 12.4.2026 al 31.5.2026), il Tribunale ritiene congrue quelle indicate al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Massimiliano Carlini, mesi 1(uno) di squalifica;
- al sig. Alessandro Uspini, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla società A.S.D. Alatri Calcio, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Roberto Pellegrini

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 23 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0002/TFNST-2026-2027
Registro procedimenti n. 0003/TFNST/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

composta dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore - Presidente
Antonio Rinaudo - Vice Presidente
Giovanni Chiappiniello - Vice Presidente (Relatore)
Fernando Casini - Componente
Francesco Corsi - Componente
Corrado Di Mattina - Componente
Francesco Paganelli - Componente
Angelo Perta - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza del 15 ottobre 2026, a seguito del ricorso proposto dal calciatore *omissis* (matricola FIGC n. *omissis*) contro la società S.S.D. Certosa a r.l. (matricola FIGC n. 12400) al fine di accertare la mancanza di volontà di entrambi i contraenti in merito al tesseramento del calciatore e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del predetto tesseramento, la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Con ricorso del 21 settembre 2026, ritualmente trasmesso in pari data, a mezzo *pec*, sia a questo Tribunale che alle altre parti, il calciatore *omissis* (matricola FIGC n. *omissis*) ricorreva dinanzi a questo Tribunale, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, contro la società S.S.D. Certosa a r.l. (matricola FIGC n. 12400), al fine di accertare la mancanza di volontà di entrambi i contraenti in merito al tesseramento del calciatore e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia del predetto tesseramento
A sostegno del proprio ricorso la società ricorrente sosteneva che:
- *omissis* sottoscriveva con la società Union Brescia srl il suo primo contratto di prestazione sportiva professionistica in data 4 settembre 2025 con scadenza 30.06.2026;
- durante la stagione sportiva 2025/2026 il calciatore, trasferito a titolo provvisorio da Union Brescia, disputava gare con la prima squadra della società San Giuliano City S.S.D. a r.l., partecipante al Campionato Nazionale di Serie D;
- al termine della stagione sportiva 2025/2026, il ricorrente rientrava dal prestito alla società di appartenenza, Union Brescia s.r.l., dove sottoscriveva in data 10 luglio 2026 un prolungamento contrattuale sino al 30.06.2028 con contestuale tesseramento al termine della stagione sportiva 2025/2026;
- nel corso del periodo di calciomercato il calciatore riceveva diverse manifestazioni di interesse e proposte da parte di società interessate ad avvalersi delle sue prestazioni sportive nella stagione 2026/2027 tra le quali vi era la S.S.D. Certosa a r.l., con sede in Roma, con la quale il ricorrente svolgeva la preparazione partecipando al ritiro estivo del club, con nulla osta della società Union Brescia, all'esito delle quali le parti raggiungevano un'intesa finalizzata al trasferimento temporaneo del calciatore per una stagione sportiva e alla contestuale instaurazione del relativo rapporto di lavoro sportivo sino al termine della stagione;
- in data 19 agosto 2026, il calciatore e la società sottoscrivevano la documentazione necessaria per formalizzare il rapporto a titolo temporaneo, con successivo deposito presso gli organi federali competenti;
- prima del deposito, tuttavia, sopraggiungevano esigenze familiari e di studio che inducevano il calciatore a rinunciare al trasferimento, chiedendo alla società di non procedere al deposito del contratto sottoscritto in data 19 agosto 2026 e di provvedere alla relativa risoluzione;
- il calciatore si era, inoltre, iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell'*omissis* , circostanza che suggeriva un avvicinamento al proprio luogo di residenza ed aveva ricevuto una proposta da altro club di Serie D, Brusaporto Calcio, con sede vicino alla sua residenza;
- la società, preso atto delle esigenze personali, familiari e di studio rappresentate dal calciatore, manifestava la propria disponibilità a non dare seguito agli accordi precedentemente raggiunti e, in particolare, a non depositare la documentazione già sottoscritta, consentendo così al calciatore di trovare una sistemazione sportiva vicino a casa;
- nonostante tale accordo, per un mero disguido interno e in assenza della volontà delle parti di procedere con il rapporto, la

documentazione veniva comunque inoltrata agli uffici competenti per errore della segreteria della società;
- in data 21 agosto 2026, il calciatore riceveva, all'indirizzo mail da lui indicato per le comunicazioni, una risposta automatica del portale LND con cui veniva informato dell'avvenuto caricamento del contratto sottoscritto in data 19 agosto 2026;
- il calciatore contattava immediatamente la società, che riconosceva l'errore, attribuendolo a un disguido organizzativo interno non conforme agli accordi intercorsi tra le parti;
- la società laziale si attivava quindi per porre rimedio all'accaduto, comunicando agli uffici competenti l'erroneità del deposito e la comune volontà delle parti di non dare seguito al rapporto;
- i tentativi esperiti in via amministrativa non consentivano, tuttavia, di eliminare gli effetti federali del tesseramento;
- in conseguenza di ciò le società Certosa srl e Union Brescia srl risolvevano consensualmente la cessione a titolo temporaneo ed il calciatore faceva rientro in Lombardia ove il giocatore veniva ceduto a titolo temporaneo alla società Calcio Brusaporto ASD, ove risulta attualmente tesserato.
Lamenta la parte ricorrente che la permanenza del tesseramento con il club Certosa nell'archivio federale, oltre a non corrispondere alla volontà di alcuna delle parti del rapporto, determina conseguenze particolarmente pregiudizievoli, in quanto il tesseramento presso Certosa viene computato tra i tesseramenti rilevanti ai fini dei limiti federali applicabili nel corso della presente stagione sportiva, con conseguente compromissione della possibilità per il giocatore di trasferirsi eventualmente presso altro club nella finestra di mercato di gennaio.
Per i suesposti motivi la società ricorrente chiede al Tribunale Federale Nazionale di:
- in via principale, accertare la mancanza di volontà di entrambi i contraenti in merito al tesseramento del giocatore *omissis* *omissis* con la S.S.D. Certosa a r.l. nonché al deposito della documentazione relativa al tesseramento;
- dichiarare la nullità/inefficacia/annullamento del relativo tesseramento e di ogni atto successivo e conseguente, con eliminazione di ogni effetto dello stesso sulla posizione federale del giocatore *omissis* ;
- per l'effetto, disporre che il predetto tesseramento non venga computato tra quelli rilevanti ai fini dei limiti applicabili al calciatore nella stagione sportiva 2026/2027, con conseguente rettifica della sua posizione federale;
- in ogni caso – adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno al fine di ripristinare la posizione federale del ricorrente conformemente alla situazione sostanziale e alla concorde volontà manifestata dalle parti anteriormente all'erroneo deposito;
- oscurare le generalità del ricorrente e ogni altro dato personale idoneo a consentirne, anche indirettamente, l'identificazione, nonché, in ogni caso, i dati e le informazioni riferibili ai familiari menzionati negli atti del procedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il ricorso veniva ritualmente notificato anche alla S.S.D. Certosa S.r.l., la quale, in data 25 settembre 2026, trasmetteva una comunicazione con cui confermava la ricostruzione dei fatti prospettata dal calciatore e posta a fondamento del ricorso e manifestava altresì la disponibilità del proprio Direttore Generale, Sig. *omissis* , a partecipare all'udienza avanti il Tribunale Federale, al fine di confermare personalmente le circostanze già rappresentate per iscritto.

L'udienza

All'udienza è comparsa l'Avv. Federica Ferrari, in rappresentanza del calciatore *omissis* ; la LND non si è costituita e non è comparsa; la S.S.D. CERTOSA, pur non costituita, è comparsa all'udienza nella persona del sig. *omissis* , n.q. di Direttore Generale della società S.S.D. CERTOSA a r.l..
L'Avv. Ferrari ha illustrato i contenuti del ricorso proposto, sottolineando la mancanza di volontà di entrambi i contraenti in merito al tesseramento del giocatore *omissis* con la S.S.D. Certosa a r.l., ed ha chiesto al Tribunale di disporre che il predetto tesseramento non venga computato tra quelli rilevanti ai fini dei limiti applicabili al calciatore nella stagione sportiva 2026/2027, con conseguente rettifica della sua posizione federale.
E' intervenuto, altresì, il sig. *omissis* per confermare la volontà, reciproca e consensuale, di non effettuare il tesseramento del calciatore *omissis* .
Le parti confermano congiuntamente che la volontà di non depositare la documentazione afferente il trasferimento è stata manifestata tra di esse in epoca antecedente al deposito, avvenuto per un mero disguido amministrativo imputabile alla S.S.D. CERTOSA a r.l..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.
In via preliminare deve rilevarsi che risultano provate *per tabulas* e possono considerarsi definitivamente acquisite al compendio probatorio, le seguenti circostanze:
- in data 19 agosto 2026, il calciatore e la società sottoscrivevano la documentazione necessaria per formalizzare il rapporto a titolo temporaneo, con successivo deposito presso gli organi federali competenti;
- in data 21 agosto 2026, il calciatore riceveva, all'indirizzo mail da lui indicato per le comunicazioni, una risposta automatica del portale LND con cui veniva informato dell'avvenuto caricamento del contratto sottoscritto in data 19 agosto 2026;

- il calciatore contattava immediatamente la società, che riconosceva l'errore, attribuendolo a un disguido organizzativo interno non conforme agli accordi intercorsi tra le parti, e si attivava, quindi, per porre rimedio all'accaduto, chiedendo agli uffici competenti, già in data 24 agosto 2026, l'annullamento del tesseramento per erroneità del deposito;
- i tentativi esperiti in via amministrativa non consentivano, tuttavia, di eliminare gli effetti federali del tesseramento;
- in conseguenza di ciò, le società Certosa srl e Union Brescia srl, in data 30 agosto 2026, risolvevano consensualmente la cessione a titolo temporaneo ed il calciatore faceva rientro in Lombardia ove il giocatore veniva ceduto a titolo temporaneo alla società Calcio Brusaporto ASD, per la quale risulta attualmente tesserato.

Sotto il profilo sostanziale, quanto accertato *per tabulas* consente di ricostruire in maniera chiara e univoca tanto lo svolgimento degli eventi quanto, soprattutto, la comune volontà delle parti di non dare seguito al rapporto, volontà che risulta anche tacitamente confermata dalla mancata costituzione delle parti controinteressate, pur ritualmente notiziate del ricorso, nonché dalle dichiarazioni rese in udienza dal sig. *omissis* , n.q. di Direttore Generale della società S.S.D. CERTOSA a r.l..

Particolarmente determinante appare, ai fini dell'accoglimento del ricorso, la circostanza che entrambe le parti abbiano confermato di essersi reciprocamente scambiate, già prima del deposito della documentazione presso la competente autorità federale, la comune volontà di non dar seguito al rapporto e, pertanto, di non procedere al deposito della documentazione.

La S.S.D. CERTOSA a r.l. ha confermato, sia per iscritto che in sede di discussione orale, che il deposito è avvenuto per un mero disguido amministrativo, imputabile al Club e non al calciatore odierno ricorrente.

Ne deriva che il deposito della documentazione amministrativa, pur formalmente avvenuto, costituisce, nondimeno, un atto giuridico non sorretto dalla volontà di nessuna delle parti del rapporto e, come tale, da considerarsi improduttivo di effetti giuridici, sia perché non supportato da un atto volontario riguardante in modo specifico lo stesso (che risulta infatti essere dipeso da un mero disguido amministrativo), sia perché la stessa volontà che sorreggeva l'accordo intercorso in pari data tra le parti era stata superata da una volontà di segno contrario insorta a distanza di qualche ora, mediante la quale le parti avevano convenuto di porre nel nulla l'accordo appena raggiunto e formalizzato.

Appare dimostrato in giudizio, infatti, che già prima del deposito federale, erano sopraggiunte esigenze familiari e di studio del ricorrente in considerazione delle quali calciatore e società avevano già concordemente deciso di non procedere al deposito del contratto sottoscritto in data 19 agosto 2026 e di provvedere alla relativa risoluzione.

Dopo la firma del contratto, pertanto, il consenso era venuto meno da entrambe le parti, le quali concordemente non intendevano più dare esecuzione al rapporto di tesseramento; il sodalizio non pretendeva l'esecuzione degli accordi precedentemente raggiunti, ma conveniva con il calciatore di non procedere al deposito della documentazione già sottoscritta relativa al tesseramento, così da consentire al ricorrente *omissis* di individuare una nuova sistemazione sportiva in Lombardia o, comunque, in un luogo compatibile con le sopravvenute esigenze familiari e personali.

Con la comunicazione del 25 settembre 2026, il Club ha espressamente confermato che, nonostante tale accordo, per un mero disguido interno e in assenza della volontà delle parti di procedere con il rapporto, la documentazione veniva, comunque, inoltrata agli uffici competenti per mero errore della segreteria della società, come dalla stessa sin da principio riconosciuto.

La assoluta peculiarità del caso di specie, derivante: sia dalla cronologia degli eventi, in termini di quasi contestualità tra la sottoscrizione del contratto (avvenuta il 19/08/2026), il caricamento del contratto sul portale LND (avvenuto il 21/08/2026) e la richiesta della SSD Certosa a r.l. di annullamento del tesseramento per erroneità del deposito (in data 24/08/2026); sia dall'insussistenza di un qualsiasi interesse contrapposto, in quanto la LND non si è costituita e non è comparsa e la società non si è costituita, non rivendica il tesseramento del calciatore, non pretende l'esecuzione del rapporto e, al contrario, conferma che la documentazione non avrebbe dovuto essere depositata; sia, infine, dalla sostanziale e piena convergenza sulla ricostruzione delle circostanze e sulla volontà effettivamente manifestata dalle stesse di non dare corso al tesseramento; induce il Collegio, esaminati gli atti di causa, a ritenere che il ricorso proposto dal calciatore *omissis* debba trovare accoglimento, con conseguente dichiarazione, per l'effetto, dell'inefficacia del tesseramento del calciatore *omissis* con la società S.S.D. Certosa a r.l. nella s.s. 2026-2027.

Ritenendone sussistenti i presupposti, il Collegio dispone, inoltre, in conformità alla richiesta formulata in ricorso, l'oscuramento dei dati personali del ricorrente nell'atto di pubblicazione della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara l'inefficacia del tesseramento del calciatore *omissis* con la società S.S.D. Certosa a r.l. nella s.s. 2026-2027.

Dà mandato alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati personali nell'atto della pubblicazione della decisione.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

I RELATORI
Giovanni Chiappiniello
Angelo Pasquale Perta

IL PRESIDENTE
Gioacchino Tornatore

Depositato in data 26 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0003/TFNST-2026-2027
Registro procedimenti n. 0002/TFNST/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

composto dai Sigg.:

Gioacchino Tornatore - Presidente
Antonio Rinaudo - Vice Presidente
Giovanni Chiappiniello - Vice Presidente
Fernando Casini - Componente (Relatore)
Francesco Corsi - Componente (Relatore)
Corrado Di Mattina - Componente
Francesco Paganelli - Componente
Angelo Perta - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 15 ottobre 2026, a seguito della Richiesta di Giudizio proposta dal T.F.T. del C.R. LAZIO LND per accertare la regolarità del tesseramento del calciatore *omissis* con la società *omissis* per la stagione sportiva 2025/2026, la seguente

DECISIONE

Il presente procedimento è stato originato dalla richiesta di giudizio proposta dal Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale del LAZIO – Lega Nazionale Dilettanti, per accertare la regolarità del tesseramento del calciatore *omissis* con la società *omissis* per la stagione sportiva 2025/2026.
La trasmissione a Questa Sezione degli atti relativi alla pratica di tesseramento del Calciatore ha preso le mosse dalle vicende che di seguito si illustrano.
Il piccolo atleta *omissis*, assistito dal padre, nel luglio 2025 richiedeva il tesseramento per la *omissis* quella stagione militante nel girone A del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale LT.
La Società provvedeva ad inserire nel sistema informatico la pratica di tesseramento (comprensiva del documento d'identità e del certificato anagrafico plurimo) il giorno **16 luglio 2025, allorquando il giovane Calciatore aveva** *omissis* di età.
Gli adempimenti relativi all'apposizione della firma elettronica da parte del Rappresentante della *omissis* erano posti in essere in data **16 ottobre 2025.**
Il Calciatore, così, nelle file della detta compagine, partecipava ad alcuni incontri del Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale LT e precisamente:
- *omissis* – ASD *omissis* del **19.10.2025 – andata prima giornata**
- ASD *omissis* – *omissis* del **29.10.2025 – andata seconda giornata**
- *omissis* – ASD *omissis* del **02.11.2025 – andata terza giornata**
- *omissis* – ASD *omissis* del **16.11.2025 – andata quinta giornata**
- ASD *omissis* – *omissis* del **21.11.2025 – andata sesta giornata**
- *omissis* – ASD *omissis* del **30.11.2025– andata settima giornata**

Era convocato anche per la gara del 14 dicembre 2025, contro la *omissis*, ma non si presentava.
Dal sistema telematico risultava che l'Ufficio federale preposto "*prendeva in carico*" la richiesta ed i documenti solo **il 18 dicembre 2025 (alle ore 14:58).**
Dalla lettura della schermata del portale emerge che un minuto dopo (**alle ore 14:59 dello stesso 18.12.2025**) viene rilevata l'assenza della "*dichiarazione di prestazione volontaria*" del Calciatore e, così, nella "*nota di errore*" il sistema indica la seguente allerta:<<inserire dichiarazione di prestazione volontaria>>.
Ecco, dunque, che solamente in tale frangente sembrava risultare acclarato che il giovane Calciatore *omissis* non fosse stato mai "tesserato" per *omissis*
Secondo quanto riferito dalla Società, essa stessa non si avvedeva di tutto ciò, e non provvedeva all'invio del documento preteso (appunto la "dichiarazione di prestazione volontaria" del calciatore).
Nella ricostruzione dei fatti offerta al Tribunale Federale Territoriale, alla fine del dicembre 2025 il Vice Presidente della ASD *omissis* veniva contattato dal papà del piccolo *omissis*, perché in famiglia era maturata l'intenzione di far giocare il figlio in un'altra squadra.
La Società non opponeva alcun diniego e per assecondare le aspirazioni del Calciatore rilasciava il "nulla osta" (datato 31 dicembre

2025) nel quale si attestava, inoltre, che l'atleta era "*in regola con le disposizioni vigenti in materia sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità prevista*".
Poiché in quel momento si era al di fuori dalla finestra di "mercato", si concordava che il ragazzo avrebbe richiesto la decadenza del tesseramento per sua "inattività" *ex* art. 109 NOIF, presupponendosi la non convocazione (non presenza in distinta) per almeno quttro gare consecutive.
Veniva così formalizzata tale richiesta in data **25.01.2026** ed inviata lo stesso giorno a mezzo pec alla ASD *omissis* ed al Comitato Regionale del Lazio – LND.
In effetti dalla disamina delle distinte di gioco disponibili sembrerebbe che il Calciatore non abbia preso parte agli incontri tenutisi nelle date del:
- 28.12.2025 contro la *omissis* ;
- 11.01.2026 contro la *omissis* ;
- 18.01.2026 contro la *omissis* ;
- 24.01.2026 contro la *omissis* .

L'Ufficio preposto al tesseramento, compiendo le verifiche di rito, si avvedeva del fatto che il Calciatore stava domandando di "liberarsi" da una compagine sportiva per la quale non risultava essere mai stato tesserato e, conseguentemente, investiva del caso il competente organo federale inquirente.
Svolta l'attività di verifica, il Procuratore Federale Interregionale dapprima formulava la "COMUNICAZIONE di CONCLUSIONE delle INDAGINI" con gli avvertimenti di rito e, successivamente, deferiva la Presidentessa della ASD *omissis* la Dirigente accompagnatrice, il Calciatore *omissis* e la stessa ASD *omissis* innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - LND, per plurime violazioni, anche relative al tesseramento del giovane Calciatore.
Alla riunione del 30.07.2026 il Tribunale Federale Territoriale deliberava di trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per accertare la regolarità del tesseramento del calciatore *omissis* con la società *omissis* *omissis* per la stagione sportiva 2025/2026.

MOTIVI

La richiesta di giudizio proposta dal Tribunale Federale Territoriale rientra nell'alveo della previsione di cui all'art. 89, comma 1, lettera B) del Codice di giustizia Sportiva, ove è stabilito che:<< *1. Il procedimento è instaurato: …. b) su richiesta degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo;…*>>.
Vi è, pertanto, la piena competenza di Questo Tribunale.
Il compendio istruttorio confluito agli atti del presente procedimento è pervenuto dal Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale del LAZIO – Lega Nazionale Dilettanti e consta principalmente degli "atti istruttori" della Procura Federale.
Il materiale disponibile rientra, quindi, pienamente nella qualificazione espressa dall'art. 89, comma 2, del Codice di giustizia Sportiva secondo il quale:<<*I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio*>>.
Tutto il materiale è stato considerato ed apprezzato per il contributo che offre alla formazione del convincimento di questo Tribunale.
Nella documentazione detta sono presenti:
- il Comunicato Ufficiale N° 10 del 31/07/2026 relativo alla Stagione Sportiva 2026-2027 "DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE" contenente la delibera di trasmissione del fascicolo a Questa Sezione;
- il Comunicato Ufficiale N° 40 del 11/09/2026 relativo alla Stagione Sportiva 2026-2027 ("MOTIVAZIONI" TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE);
- il verbale della riunione del 30.07.2026 dinanzi il Tribunale Federale Territoriale;
- la trasmissione degli atti da parte del Tribunale Federale Territoriale a Questa Sezione (del 03.08.2026);
- la comunicazione delle motivazioni relative alla decisione del Tribunale Federale Territoriale di trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti;
- la richiesta di "decadenza" del tesseramento per "inattività" del Calciatore *ex* art. 109 NOIF;
- l'intero plico contenente "gli atti istruttori" del procedimento disciplinare relativi a: censimento della ASD *omissis* e della *omissis* ; alla posizione di tesseramento del minore *omissis* ; 17 distinte di gara "selez u15 prov ASD *omissis* "; atti di convocazione e verbale audizione del Vicepresidente della ASD *omissis* ; relazione conclusiva;
- la "COMUNICAZIONE di CONCLUSIONE delle INDAGINI della PROCURA FEDERALE" del 25.05.2026;
- l'ATTO DI DEFERIMENTO del 06.07.2026.

Le posizioni della Procura Federale e degli altri soggetti del procedimento sono ampiamente espresse nel corpo della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale N° 40 del 11/09/2026 della Stagione Sportiva 2026-2027 ("MOTIVAZIONI" del Tribunale Federale Territoriale) ed emergono in ogni modo dal copioso carteggio acquisito da Questa Sezione.

Sono, pertanto, ben note le istanze di tutti gli interessati al procedimento, grazie alla documentazione disponibile, da ritenersi più che esaustiva.
La Procura Federale ha proceduto alla verifica dell'intera pratica di tesseramento registrata presso l'Ufficio competente del Comitato Regionale Lazio, con l'acquisizione della copia delle distinte delle gare disputate dalla selezione under 15 provinciale della ASD *omissis* relativamente al periodo che interessa.
All'esito di tali verifiche l'Inquirente ha appurato che:
- la pratica di tesseramento è stata caricata sul Portale Unico (a firma della Presidentessa), in data 16.07.25, comprensiva del documento d'identità e del certificato anagrafico plurimo;
- la firma elettronica dell'intera pratica (atto con il quale la richiesta è effettivamente arrivata presso il competente Comitato) è stata apposta in data 16.10.25;
- l'Ufficio Tesseramento ha preso in carico la pratica in data 18.12.2025, ed ha segnalato che la pratica era incompleta, mancante della "*dichiarazione di prestazione volontaria*", ponendo, conseguentemente, la richiesta in stato di "*errore*";
- il giovane Calciatore era stato convocato per le seguenti 7 gare:

1. *omissis* – ASD *omissis* del 19.10.2025;
2. ASD *omissis* – *omissis* del 29.10.2025;
3. *omissis* – ASD *omissis* del 02.11.2025;
4. *omissis* – ASD *omissis* del 16.11.2025;
5. ASD *omissis* – *omissis* del 21.11.2025;
6. *omissis* – ASD *omissis* del 30.11.2025;
7. *omissis* – ASD *omissis* del 14 dicembre 2025 (ma il calciatore non era presente).

A ciò conseguiva il deferimento di *omissis* "*all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. omissis* per la "*violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A. S.D. omissis alle gar omissis – ASD omissis del 19.10.2025, ASD omissis omissis del 29.10.2025 omissis – ASD omissis del 2.11.2025, omissis – ASD omissis del 16.11.2025, ASD omissis omissis del 21.11.2025 ed omissis – ASD omissis del 30.11.2025, tutte valevoli per il 5 Procura Federale girone A del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesse rato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva*".
Dinanzi al Tribunale Federale Territoriale, la Procura Federale concludeva per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di sei punti in classifica e dell'ammenda di euro 550,00 per la Società ASD *omissis* l'inibizione di otto mesi a carico della Dirigente e la squalifica del Comitato Regionale del LAZIO – Lega Nazionale Dilettanti otto gare del giovane Calciatore *omissis* .
Dal canto loro (per tramite del loro Difensore) la Società e la Dirigente sottolineavano la totale buona fede ed assenza di responsabilità, in quanto il tesseramento era stato regolarmente "inviato" prima della gara iniziale a cui aveva partecipato il Calciatore, "*salvo poi non rendersi conto della comunicazione presente sul portale della necessità di integrazione del tesseramento con la "dichiarazione di volontariato della prestazione del calciatore*".
Come già evidenziato, dalla disamina della documentazione disponibile è emerso che la pratica di tesseramento è stata inserita a sistema il giorno 16.07.2025.
In quel momento il giovane Calciatore *omissis* (tredicenne) era qualificato come appartenente alla categoria "giovanissimi", secondo la previsione dell'art. 17 lettera E) del Regolamento per il Settore Giovanile e Scolastico ("*Giovanissimi: appartengono alla categoria "Giovanissimi" i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo*").
L'Ufficio federale preposto recepiva i documenti dal sistema solo il 18.12.2025 e rilevava l'assenza della dichiarazione di prestazione volontaria del Calciatore.
Nel sistema era possibile leggere il seguente messaggio di allerta:<< *inserire dichiarazione di prestazione volontaria*>>, con evidenza, dunque, dell'anomala posizione dello *omissis* che non risultava ancora regolarmente tesserato.
Nella riproduzione della schermata consegnata a Questa Sezione, nell'epigrafe posta a didascalia della pagina, è possibile leggere: <<*Pratica RINNOVO ALTRA SOCIETÀ n° omissis calciatore omissis (matricola omissis società omissis omissis annullata in data 03/02/2026 09:01 da utente LAZIOD04*>>.
Questione dirimente è, dunque, la sussistenza o meno della reale necessità della redazione e del deposito della detta " *dichiarazione di prestazione volontaria"*, ai fini del perfezionamento della pratica di tesseramento del piccolo *omissis* , come detto di tredici anni di età al momento della richiesta di tesseramento (16.07.2025).
Le modalità di tesseramento ed il relativo procedimento sono state espresse per la Stagione 2025/2026 dal Comunicato Ufficiale n. 5 del 15.07.2026, denominato "*Circolare esplicativa tesseramento S.S. 2025/2026*".
Nell'epigrafe del Comunicato si puntualizza: "*A seguito di intervenute modifiche normative e di meri refusi materiali, si pubblica in*

allegato il testo corretto della circolare esplicativa tesseramento SGS, che annulla e sostituisce quanto pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 2 dell'11/07/2025" e successivamente si rammenta il modo di "qualificazione" dei Calciatori ricordando che secondo l'art. 31, comma 1, delle N.O.I.F.:<< *Sono qualificati "giovani" i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.*>>.
Nel comunicato si descrive l'*iter* di tesseramento come segue:<<• Il tesseramento "giovani" viene predisposto e acquistato all'interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo "Sportello Unico" costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.
- A seguito della compilazione della modulistica online, con l'inserimento delle informazioni necessarie per il tesseramento, **viene predisposto un modulo precompilato** che dovrà essere stampato e debitamente **firmato dal/dalla calciatore/calciatrice, dagli esercenti la responsabilità genitoriale e dal Presidente della Società**.
- Per il rilascio della Tessera, **tale modulistica predisposta dovrà pervenire** allo Sportello Unico della Delegazione Provinciale LND territorialmente competente **unitamente al certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia)** di ciascun bambino/a da tesserare, secondo quanto indicato dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.
- Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l'obbligo di ripresentare la documentazione sopra indicata salvo eventuali variazioni dello stato anagrafico.
- Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA o AGONISTICA di ciascun calciatore.>>.
Deve ritenersi che si ponga in ossequio a tutto ciò quanto indicato nel modulo federale di richiesta del tesseramento che il "sistema" ha messo a disposizione; del Calciatore *omissis* ; del padre; della A.S.D. *omissis*
Difatti, esso (datato telematicamente **16/07/2025 18:14**, successivo, quindi, di un giorno rispetto al Comunicato Ufficiale n. 5 pubblicato il 15.07.2025), contiene la seguente puntualizzazione in ordine alla documentazione da offrire a corredo della detta richiesta:<<*DOCUMENTI DA PRESENTARE: Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori (passaporto o documento equipollente) Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia)*>>.
Non viene menzionata la necessità di deposito di alcuna " *dichiarazione di prestazione volontaria".*
Il modulo di cui è parola, dunque, è stato impiegato come strumento di corretta formalizzazione della richiesta, secondo quanto disposto dall'art. 39 delle N.O.I.F.
Reca le sottoscrizioni del Calciatore, del padre (quale esercente la potestà genitoriale) e del Rappresentante della A.S.D. *omissis* *omissis* (che pure appone il timbro sociale).
In esso è evidenziata la scadenza della visita medica, collocata al successivo 31.07.2025.
In atti non è mai revocato in dubbio che sia stata depositata la documentazione necessaria, vale a dire la fotocopia di un documento di identità del Calciatore e dei genitori nonché il certificato anagrafico plurimo.
Sul punto della necessità o meno del deposito della " *dichiarazione di prestazione volontaria"* valgono le considerazioni svolte nella parte motiva della decisione formulata dal Giudice remittente, laddove si puntualizza:<<*Ciò posto in termini fattuali la Curia ha rilevato come tale dichiarazione, richiesta al calciatore ed alla sua famiglia dopo il compimento del quattordicesimo anno di età attesti, se rilasciata, una condizione incompatibile con il diritto nazionale vigente. Infatti, opportunamente, la Federazione ha successivamente innalzato al sedicesimo anno di età il limite minimo per l'obbligatorietà di tale dichiarazione per conseguire il tesseramento.*>>.
Ed ancora:<<*La dichiarazione richiesta al calciatore quattordicenne era quindi, almeno implicitamente, in contrasto con tali disposizioni, in quanto si richiedeva di dichiarare di svolgere un'attività a titolo "volontario" e quindi un'attività che, implicitamente, poteva essere svolta anche a titolo professionale e retribuito, e quindi in contrasto radicale con la legislazione vigente. Come detto si è trattato di un eccesso di zelo, nello scongiurare qualsiasi possibilità di equivoco sulla natura non retribuita dell'attività che, però, si è concretizzato in una richiesta non legittima di rilasciare una dichiarazione sicuramente imprecisa. Infatti il giovane calciatore infra sedicenne non svolge un'attività a titolo volontario ma integra il percorso formativo scolastico con una attività sportiva e formativa scevra da ogni coinvolgimento lavorativo e/o professionale.*>>.
Quanto sino a qui espresso risulta perfettamente aderente alla normativa statale in materia.
Il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, sottolinea, infatti, il *favor* nei confronti dell'attività sportiva svolta dai "minori", e così, infatti, è stabilito all'art. 3, comma 2, (rubricato "Principi e obiettivi"): << *Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi:*
… e) riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei **minori**, *anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche; …* >>.
La priorità nella valutazione delle inclinazioni del minore viene espressamente consacrata all'art. 16, comma 1, dello stesso Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (rubricato "*Tesseramento degli atleti minorenni*") laddove si stabilisce che:<<**La richiesta di tesseramento del minore** *deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e* **delle aspirazioni del minore**.>>.
Le considerazioni in diritto svolte dal Tribunale Federale Territoriale si presentano, pertanto, perfettamente condivisibili.
La produzione della detta "*dichiarazione di prestazione volontaria*" da parte del piccolo *omissis* non doveva, quindi,

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

essere ritenuta necessaria ai fini del perfezionamento della sua pratica di tesseramento con la A.S.D. *omissis* trattandosi di documento superfluo, siccome giuridicamente inidoneo ad offrire elementi utili al completamento dell'*iter* stabilito dall'ordinamento federale come utile per il raggiungimento dello scopo.
Si deve, dunque, concludere che nella stagione sportiva 2025/2026 il giovane Calciatore *omissis* sia stato regolarmente tesserato per la società *omissis* con decorrenza dal 16 luglio 2025, (giorno del deposito telematico della richiesta di tesseramento per la detta A.S.D. *omissis*) sino alla formulazione della richiesta di decadenza dal tesseramento *ex* art. 109 N.O.I.F. del 25.01.2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara la regolarità del tesseramento del calciatore *omissis* per la società *omissis* per la stagione sportiva 2025/2026.

I RELATORI
Fernando Casini
Francesco Corsi

IL PRESIDENTE
Gioacchino Tornatore

Depositato in data 26 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0120/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 3566/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Loredana Germanò - Componente

Marina Vajana - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 6 luglio 2026, la seguente

DECISIONE

Procedimento 3566/TFNSVE/2025-2026 - Ricorso proposto dalla società SSD GELBISON ARL avverso il mancato pagamento da parte della società SSD NOCERINA CALCIO 1910 dell'incasso imponibile netto della gara di "Coppa Italia" Nocerina – Gelbison disputata in data 08/10/2025.

Con ricorso notificato in data 28 aprile 2026 ed in pari data depositato sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la Società SSD GELBISON ARL ha adito l'esponente Tribunale Federale per ottenere il pagamento, da parte della SSD NOCERINA CALCIO 1910, della quota di partecipazione sull'incasso, pari al 50% dell'incasso lordo della biglietteria, dedotti gli oneri fiscali nonché le spese di organizzazione complessivamente quantificate a titolo forfettario nella misura massima del 10% dell'incasso netto, della gara di "Coppa Italia" disputatasi il giorno 8 ottobre 2025 tra la SSD Nocerina Calcio 1910 e la SSD Gelbison ARL.

Invocando il Regolamento della Coppa Italia Dilettanti Serie D stagione sportiva 2025/2026 pubblicato sul CU n. 1/C.L. del 04.08.2025, e segnatamente il dettato dell'art. 6, la società ricorrente, depositato il Modello C1 riportante il resoconto ripartizione incassi, come pure la fattura n. IE/3/2025 del 10.10.2025 per complessivi € 2.620,18 (IVA compresa) ha quindi richiamato la pec di messa in mora del 10.04.2026, rassegnando le seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ill.mo Tribunale Federale Nazione Sezione Vertenze*

Economiche ogni contraria istanza disattesa o reietta: - accertare e dichiarare che la quota di incasso imponibile netto della gara Nocerina – Gelbison è pari ad € 4.772,65 e per l'effetto condannare la SSD NOCERINA CALCIO 1910 al pagamento nei confronti della SSD GELBISON ARL della quota di incasso del 50% (detratte le spese a forfait), pari ad € 2.620,18 (IVA compresa) ovvero a quella somma maggiore e /o minore accertata in corso di causa oltre interessi di mora ex art. 5 D.lgs n. 231 del 2002 dalla fattura del 10/10/2026 al saldo…. Con condanna della SSD NOCERINA CALCIO 1910 al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio."

La SSD NOCERINA CALCIO 1910 non ha presentato controdeduzioni.

All'udienza del 15 giugno 2026 in cui la vertenza è stata chiamata per la trattazione, il Tribunale, rilevato che la documentazione prodotta e relativa alle presenze degli spettatori non risultava firmata dalle parti e peraltro risultava di dubbia provenienza, ha ordinato alla parte ricorrente di depositare entro la data del 30 giugno 2026 documentazione ufficiale relativa alle presenze degli spettatori per la gara oggetto del giudizio, rinviando la trattazione all'udienza del 6 luglio 2026.

Con memoria depositata in data 26 giugno 2026 la società ricorrente ha allegato agli atti la documentazione trasmessa in data 17.06.2026 dal Dipartimento Interregionale – Organizzazione gare Campionato di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti e segnatamente il Modello C1X depositato dalla Nocerina e sostanzialmente coincidente con il documento prodotto dalla ricorrente.

La vertenza, richiamata per la trattazione all'udienza del 6 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, è stata quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e và pertanto accolto.

Dalla documentazione proveniente dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti si evince che i biglietti emessi per la gara di "Coppa Italia" disputatasi l'8 ottobre 2025 presso lo Stadio Francesco D'Assisi su organizzazione della Nocerina Calcio 1910 ammontavano ad 803; che l'incasso lordo è stato di € 5.252,00; che gli oneri fiscali sono ammontati ad € 479,35; che pertanto l'importo netto è pari ad € 4.772,65, da cui vanno detratte le spese forfettarie del 10%, con l'effetto che l'incasso netto da suddividere tra le due società ammonta ad € 4.295,38.

Considerato che la quota di spettanza di ciascuna società è pari al 50% dell'incasso netto come sopra indicato, ne consegue che la SSD GELBISON ARL ha diritto a percepire la somma di € 2.147,69, oltre IVA, come da fattura emessa per il complessivo importo di € 2.620,18, IVA compresa.

Và, pertanto, accolta la domanda di condanna al pagamento della suddetta somma così come formulata nelle conclusioni del ricorso, compresi gli interessi legali dalla data dell'incontro al soddisfo, nonché la refusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo a fronte del sollecito di pagamento inoltrato alla debitrice e rimasto privo di riscontro, il tutto tenuto conto anche del contegno della SSD NOCERINA CALCIO 1910 che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e nulla controdedurre.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche accoglie il ricorso della SSD GELBISON ARL e per l'effetto dichiara la SSD NOCERINA CALCIO 1910 tenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 2.620,18 a saldo della quota percentuale di partecipazione all'incasso della gara di "Coppa Italia" disputatasi il giorno 8 ottobre 2025 tra la SSD Nocerina Calcio 1910 e la SSD Gilbison ARL, oltre agli interessi legali dalla data dell'incontro al soddisfo. Liquida le spese di lite in favore della società ricorrente in Euro 500,00, oltre accessori, ponendole a carico della SSD NOCERINA CALCIO 1910.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Antonino Piro — Giuseppe Lepore

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0131/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 3946/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Loredana Germanò - Componente

Marina Vajana - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3946/TFNSVE/2025-2026, 3946 - Ricorso proposto dalla società U.S. FILOTTRANESE A.S.D. (matricola 81861) contro la società F.C. CHIESANUOVA ASD (matricola 26810) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori CARNEVALI FILIPPO (matricola 4532484) e D'ALESIO LUCIANO (matricola 2283393).

In data 13 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori D'Alesio Luciano e Carnevali Filippo.

Dalla documentazione depositata in atti si evince, preliminarmente, che per il calciatore Filippo Carnevali il premio di formazione è maturato a seguito di tesseramento nella stagione sportiva 2023/2024, di talchè il giudizio per il riconoscimento del premio a fronte del mancato pagamento andava promosso entro il termine perentorio previsto dall'art. 91, comma 3 CG , mentre nella specie il ricorso introduttivo risulta notificato tardivamente il 13 giugno 2026. Conseguentemente non può essere accolta la domanda relativa al premio di formazione per il calciatore Carnevali Filippo, mentre relativamente al calciatore D'Alesio Luciano la pretesa può trovare accoglimento atteso che dalle attestazioni oggetto del presente ricorso si evince che il tesseramento è avvenuto nella

stagione sportiva 2025/2026, di talchè si è determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento, con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 385,00 (trecentoottanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il solo calciatore D'Alesio Luciano, nella misura complessiva di euro 385,00 (trecentoottantacinque/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Antonino Piro Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0132/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 3947/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Loredana Germanò - Componente

Marina Vajana - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3947/TFNSVE/2025-2026, 3947 - Ricorso proposto dalla società U.S. FILOTTRANESE A.S.D. (matricola 81861) contro la società ASD AMATORI CALCIO APPIGNANO (matricola 916134) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori COPPARI GIACOMO (matricola 5098503), MORRESI MATTIA (matricola 4895102), COPPARI LEONARDO (matricola 4578604), ILARI MATTIA (matricola 6568902), SEVERINI RICCARDO (matricola 5321172), STAMPELLA GIORGIO (matricola 4627621) e COPPARI GIOVANNI (matricola 3870393);

In data 13 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince, preliminarmente, che per i calciatori Coppari Giacomo e Morresi Mattia il premio di formazione è maturato a seguito di tesseramento nella stagione sportiva 2023/2024, di talchè il giudizio per il riconoscimento del premio a fronte del mancato pagamento andava promosso entro il termine perentorio previsto dall'art. 91, comma 3 CG

mentre nella specie il ricorso introduttivo risulta notificato tardivamente il 13 giugno 2026. Conseguentemente non può essere accolta la domanda relativa al premio di formazione per i calciatori Coppari Giacomo e Morresi Mattia, mentre relativamente agli atri calciatori per i quali si è richiesto il premio, la pretesa può trovare accoglimento atteso che dalle attestazioni oggetto del presente ricorso si evince che il tesseramento è avvenuto nelle stagioni sportive successive di talchè si è determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i calciatori Coppari Leonardo, Ilari Mattia, Severini Riccardo, Stampella Giorgio e Coppari Giovanni, con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 44,00 (quarantaquattro/00) per il calciatore Coppari Leonardo, euro 78,00 (settantotto/00) per il calciatore Ilari Mattia, euro 117,00 (centodiciasette/00) per il calciatore Severini Riccardo, euro 55,00 (cinquantacinque/00) per il calciatore Stampella Giorgio, ed euro 89,00,00 (ottantanove/00) per il calciatore Coppari Giovanni, e così complessivamente euro 383,00 (trecentoottantatre/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Coppari Leonardo, Ilari Mattia, Severini Riccardo, Coppari Giovanni e Stampella Giorgio, nella misura complessiva di euro 383,00 (trecentoottantatre), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Antonino Piro — Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1376/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5219/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5219/TFNSVE/2025-2026, 5219 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. BADESSE-MONTERIGGIONI (matricola 963999) contro la società A.S.D. ROSIA (matricola 951547) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori BERTI MATTEO (matricola 2209786), SCAGNETTI GIULIO (matricola 2063615) e PAGLIANTINI ANDREA (matricola 4326507);

In data 29 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD BADESSE MONTERIGGIONI ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD ROSIA al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori BERTI MATTEO, SCAGNETTI GIULIO e PAGLIANTINI ANDREA.

Dalla documentazione depositata in atti e da quella acquisita da questo Ufficio si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i suddetti calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Peraltro, il premio relativo ai calciatori BERTI e SCAGNETTI si riferisce alla stagione 2023/2024 per la quale il termine per

richiedere il premio è spirato il 28 febbraio 2026 e quindi sul punto la domanda è prescritta.

Il premio deve quindi essere quantificato in euro 68,00 (sessantotto/00) solo per il calciatore PAGLIANTINI, come da relative attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti (primo contratto lavoro sportivo e successivo prolungamento).

Alla udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la parziale fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore PAGLIANTINI ANDREA, nella misura di euro 68,00 (sessantotto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Enrico Vitali — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0168/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 3981/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Loredana Germanò - Componente

Marina Vajana - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Antonino Piro - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3981/TFNSVE/2025-2026, 3981 - Ricorso proposto dalla società S.F. PONTECAGNANO ASD (matricola 621240) contro la società AZ PICERNO S.R.L. (matricola 943107) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BARBARULO VINCENZO (matricola 3458541);

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 16 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente chiedendo il pagamento del premio di preparazione – primo contratto, pari all'importo di Euro 3.252,00 (tremiladuecentocinquantadue/00), relativo al calciatore Vincenzo Barbarulo, come da attestazione della Piattaforma Telematica Premi FIGC, prodotta.

In data 19 giugno 2026, la AZ Picerno S.r.l. si costituiva a mezzo del proprio difensore, deducendo: i) l'inesistenza del premio di

preparazione richiesto dalla ricorrente, in quanto non più previsto dalle Norme Organizzative Interne Federali; ii) la non debenza della somma richiesta in quanto il calciatore Vincenzo Barbarulo non avrebbe mai sottoscritto un contratto di lavoro con l'AZ Picerno S.r.l. ma solamente un rapporto di volontariato sportivo; iii) la non debenza delle somme richieste in considerazione della sottoscrizione, da parte della Soc. S.F. Pontecagnano A.S.D., di una liberatoria (allegata alla comparsa di costituzione – controdeduzioni) a mezzo della quale "*espressamente dichiarava di rinunciare all'importo dovuto per la formazione impartita al calciatore ai sensi dell'art. 99, comma 2 delle NOIF, a seguito della sottoscrizione del tesseramento*".

In data 25 giugno 2026 la Società S.F. Pontecagnano depositava una memoria difensiva di replica, assumendo che:

- il premio di preparazione richiesto risulta legittimo e dovuto, in quanto la ricorrente ha effettivamente svolto attività di formazione a beneficio del calciatore;
- la rinuncia al premio di preparazione sarebbe invalida, nulla, inefficace, annullabile, inammissibile, e/o improponibile in quanto dal testo della dichiarazione di rinuncia non si evincerebbe se la rinuncia sia stata sottoscritta in data antecedente o successiva al tesseramento del calciatore Vincenzo Barbarulo con l'AZ Picerno S.r.l.; in particolare, secondo la ricorrente, sarebbe ragionevole dedurre che la dichiarazione di rinuncia, in quanto sottoscritta il 12 agosto 2025, sarebbe antecedente rispetto al tesseramento del calciatore avvenuto in data 12 settembre 2025. Inoltre, nell'accordo sottoscritto tra le parti non emergerebbe l'*animus donandi* della società ricorrente;
- la dichiarazione di rinuncia sarebbe inopponibile alla parte ricorrente in quanto non sarebbe stata inserita a sistema o inviata via pec agli Uffici Federali.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

Preliminarmente occorre evidenziare che sebbene la ricorrente abbia chiesto il pagamento del premio di preparazione, è evidente che si riferisse al pagamento del premio di formazione tecnica di cui all'art. 99, N.O.I.F., come si evince dalla produzione dell'attestazione della Piattaforma Telematica Premi FIGC relativa al premio di formazione del calciatore Vincenzo Barbarulo.

Non riveste alcun pregio, ai fini del decidere, la circostanza secondo la quale il calciatore Vincenzo Barbarulo non abbia mai stipulato alcun contratto di lavoro sportivo con la AZ Picerno S.r.l.; invero, il tesseramento con vincolo biennale come "giovane di serie", è una circostanza idonea e sufficiente a determinare il diritto al premio di formazione tecnica, ai sensi dell'art. 99 N.O.I.F., a condizione che non vi sia un diverso accordo tra le società interessate.

Nel caso di specie, tuttavia, la società resistente ha prodotto un accordo per la rinuncia al premio di formazione, sottoscritto anche dal legale rappresentante della società ricorrente, che non ha disconosciuto la sottoscrizione, limitandosi ad eccepire l'invalidità e l'inopponibilità della dichiarazione.

Con riferimento alla lamentata invalidità della dichiarazione di rinuncia al premio di preparazione, deve ritenersi che la rinuncia al credito futuro deve ritenersi, in linea di principio, ammissibile nel nostro ordinamento, salvo che essa si ponga in contrasto con un divieto espresso di legge, con norme imperative, con l'ordine pubblico o con l'esigenza di tutela di interessi indisponibili. Tale conclusione discende, anzitutto, dal principio di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c., che consente alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, nonché dalla regola generale dell'art. 1348 c.c., secondo cui la prestazione di cose future può costituire oggetto del contratto, salvi i particolari divieti stabiliti dalla legge. L'ordinamento, dunque, non esclude la disponibilità di posizioni giuridiche future per il solo fatto che esse non siano ancora entrate nel patrimonio del disponente, purché siano determinate o determinabili e l'atto dispositivo persegua un interesse meritevole di tutela.

In questa prospettiva, la rinuncia preventiva a un credito eventuale o futuro non può essere reputata nulla in via automatica. Al contrario, essa costituisce esercizio del potere dispositivo del titolare della posizione giuridica, destinato a produrre effetti sul diritto una volta che questo venga a esistenza, ovvero a impedire che esso sia successivamente azionato nei confronti del debitore. La disciplina codicistica conosce, del resto, la remissione del debito quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, regolata dall'art. 1236 c.c.; tale disposizione conferma che il creditore può unilateralmente dismettere la propria pretesa, salva l'eventuale dichiarazione del debitore di non volerne profittare. Il fatto che, nel caso di specie, il credito non fosse ancora attuale al momento della rinuncia non muta la natura dell'atto, considerato che il credito è comunque:

- individuabile nel suo titolo genetico, ossia nel futuro tesseramento del calciatore, e
- determinato o determinabile, in considerazione dei parametri normativi previsti per la quantificazione del premio di

formazione tecnica, ai sensi dell'art. 99 N.O.I.F..

Non può nemmeno sostenersi che la validità della rinuncia dipenda dalla necessaria emersione di un *animus donandi*. L'*animus donandi* è elemento proprio della donazione, disciplinata dagli artt. 769 ss. c.c., e rileva quando l'atto abbia causa liberale, cioè quando sia sorretto dalla volontà di arricchire gratuitamente l'altra parte con correlativo depauperamento del disponente. La rinuncia a un credito, invece, può avere causa diversa e pienamente patrimoniale: può rispondere a un interesse economico, transattivo, organizzativo, sportivo o negoziale della parte rinunciante, senza per ciò solo trasformarsi in donazione.

Nel caso di specie, pertanto, la rinuncia al credito futuro derivante dal tesseramento del calciatore è valida ed efficace, in assenza di una disposizione che vieti alla società di rinunciare preventivamente al premio, in quanto non è possibile inferire la nullità dell'accordo dalla sola natura futura del credito, né è necessario dimostrare che la società ricorrente fosse animata da spirito di liberalità.

In merito all'inopponibilità della dichiarazione di rinuncia sottoscritta dalla ricorrente, occorre evidenziare che l'art. 99, co. 2, N.O.I.F. prevede che l'accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro 90 giorni dalla sottoscrizione a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata; pertanto, tale adempimento non costituisce una condizione di validità della rinuncia, atteso che la norma fa riferimento all'invio per mera "conoscenza" alla Commissione Premi.

Sul punto si è pronunciata la Corte Federale d'Appello, che ha riconosciuto che " *l'invio alla Commissione premi dell'accordo di riduzione – e, del pari, di rinuncia – del premio di formazione tecnica è previsto dall'art. 99, comma 2, NOIF testualmente «per conoscenza» e, pertanto, non incide sulla validità e sulla conseguente efficacia dell'atto di rinuncia*" (cfr. Decisione/0136/CFA-2025-2026).

Pertanto, la sussistenza di un accordo di rinuncia al premio di formazione, non disconosciuto da parte ricorrente, determina l'infondatezza della pretesa della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Federico Salinari — Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0478/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4304/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Roberto Leoni - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Federico Salinari - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Accursio Gallo - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4304/TFNSVE/2025-2026, 4304 - Ricorso proposto dalla società ASD S.C. COSTA GAIA ADELKAM (matricola 943366) contro la società F.C. TRAPANI 1905 S.R.L. (matricola 940889) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi al calciatore SPADARO MICHELE ENRICO (matricola 3008633),

In data 23 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Si è costituita ritualmente la società controparte FC Trapani 1905 srl chiedendo il rigetto della richiesta per intercorsa liberatoria inter partes che allega alla memoria difensiva.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista la ritualità della liberatoria prodotta in atti dalla società resistente e trasmessa alla Commissione Premi in data 3 agosto 2024;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Enrico Vitali — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0480/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4306/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Roberto Leoni - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Federico Salinari - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Accursio Gallo - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4306/TFNSVE/2025-2026, 4306 - Ricorso proposto dalla società ASD S.C. COSTA GAIA ADELKAM (matricola 943366) contro la società F.C. TRAPANI 1905 S.R.L. (matricola 940889) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi al calciatore VASSALLO GIOVANNI (matricola 3475103),

In data 23 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Si è costituita ritualmente la società controparte FC Trapani 1905 srl chiedendo il rigetto della richiesta per intercorsa liberatoria inter partes che allega alla memoria difensiva.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista la ritualità della liberatoria prodotta in atti dalla società resistente e trasmessa alla Commissione Premi in data 20 agosto 2024;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Enrico Vitali — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0483/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4309/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Roberto Leoni - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Federico Salinari - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Accursio Gallo - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4309/TFNSVE/2025-2026, 4309 - Ricorso proposto dalla società ASD S.C. COSTA GAIA ADELKAM (matricola 943366) contro la società F.C. TRAPANI 1905 S.R.L. (matricola 940889) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore VIVONA NICOLA SALVATORE (matricola 3346716),

In data 23 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Si è costituita ritualmente la società controparte FC Trapani 1905 srl chiedendo il rigetto della richiesta per intercorsa liberatoria *inter partes* che allega alla memoria difensiva.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista la ritualità della liberatoria prodotta in atti dalla società resistente e trasmessa alla Commissione Premi in data 12 settembre 2024;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Enrico Vitali — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1011/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4862/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4862/TFNSVE/2025-2026, 4862 - Ricorso proposto dalla società POLISPORTIVA CARSO (matricola 915996) contro la società LATINA CALCIO 1932 S.R.L. (matricola 947503) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FERRARA FEDERICO (matricola 3020383)

In data 27.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore FERRARA FEDERICO (matricola 3020383).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 2.846,00 (duemila ottocento quarantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

Con ricorso ritualmente depositato, la Polisportiva Carso ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto alla corresponsione del premio di formazione tecnica previsto dall'art. 99 delle N.O.I.F., in relazione al tesseramento del calciatore **Federico Ferrara** da parte della società Latina Calcio 1932 S.r.l., con conseguente condanna della resistente al pagamento della somma di euro 2.846,00 oltre interessi.

Si è costituita la resistente, eccependo l'infondatezza della domanda per intervenuta rinuncia al premio di formazione da parte della ricorrente, producendo la relativa liberatoria.

La ricorrente, con memoria difensiva, ha contestato l'efficacia della predetta liberatoria, assumendo che la resistente non avrebbe fornito prova dell'effettivo deposito della stessa presso gli organi federali, in mancanza della ricevuta di trasmissione mediante PEC, del protocollo di acquisizione ovvero di altra documentazione attestante la data del deposito.

Il ricorso non è fondato.

È pacifico che, in astratto, ricorrano i presupposti previsti dall'art. 99 delle N.O.I.F. per il riconoscimento del premio di formazione tecnica in favore della società ricorrente.

La resistente ha tuttavia eccepito il fatto estintivo del diritto azionato, producendo la liberatoria sottoscritta dalla Polisportiva Carso, con la quale quest'ultima ha espressamente rinunciato al premio di formazione relativo al calciatore Federico Ferrara. La liberatoria reca la sottoscrizione del Presidente pro tempore della società ricorrente, il timbro sociale, il visto del Comitato Regionale Lazio FIGC nonché il timbro della Delegazione Provinciale FIGC – LND di Latina, recante la data del 18 settembre 2024.

Le contestazioni formulate dalla ricorrente non appaiono idonee a privare il documento della sua efficacia probatoria.

In particolare, la ricorrente non ha contestato né la genuinità della liberatoria, né la veridicità della sottoscrizione apposta dal proprio legale rappresentante, né la riconducibilità del documento alla propria sfera giuridica, limitandosi a dedurre la mancata produzione della ricevuta PEC di trasmissione, del protocollo di acquisizione ovvero di ulteriori attestazioni amministrative relative al deposito del documento.

Tale censura non può essere condivisa.

La liberatoria prodotta dalla resistente risulta infatti munita delle attestazioni degli organi federali competenti, consistenti nel visto del Comitato Regionale FIGC e nel timbro della Delegazione Provinciale FIGC – LND, elementi che attestano l'acquisizione del documento nell'ambito del procedimento federale.

La ricorrente non ha allegato né dimostrato la falsità o l'alterazione del documento, né ha indicato alcuna disposizione delle N.O.I.F. o del Codice di Giustizia Sportiva che subordini l'efficacia della rinuncia al premio di formazione, ovvero la sua opponibilità nel presente giudizio, alla produzione della ricevuta di trasmissione mediante PEC, del protocollo interno o di ulteriori attestazioni amministrative.

Ne consegue che la mera assenza di tale ulteriore documentazione non è sufficiente a superare il valore probatorio della liberatoria ritualmente prodotta dalla resistente, la cui autenticità non è stata oggetto di specifica contestazione.

Deve pertanto ritenersi dimostrato il fatto estintivo dedotto dalla resistente, con conseguente insussistenza del diritto azionato dalla ricorrente.

Non ricorrono, invece, i presupposti per una pronuncia di responsabilità aggravata, atteso che la domanda, pur risultando infondata, è stata proposta sulla base di una contestazione concernente l'efficacia probatoria della liberatoria e non emergono elementi idonei a dimostrare la mala fede o la colpa grave della ricorrente nell'introduzione o nella prosecuzione del presente giudizio.

P.Q.M.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il ricorso proposto dalla Polisportiva Carso; dichiara validamente intervenuta la rinuncia della Polisportiva Carso al premio di formazione tecnica previsto dall'art. 99 delle N.O.I.F. in relazione al tesseramento del calciatore Federico Ferrara, come risultante dalla liberatoria prodotta dalla resistente; conferma, per l'effetto, l'insussistenza del credito azionato nei confronti della società Latina Calcio 1932 S.r.l.. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA e accessori di legge, se dovuti.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Loredana Germanò — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1013/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4864/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4864/TFNSVE/2025-2026, 4864 - Ricorso proposto dalla società POLISPORTIVA CARSO (matricola 915996) contro la società LATINA CALCIO 1932 S.R.L. (matricola 947503) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore LONGOBARDI FRANCESCO (matricola 2985662)

In data 27.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore LONGOBARDI FRANCESCO (matricola 2985662).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 586,00 (cinquecento ottantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

Con ricorso ritualmente depositato, la Polisportiva Carso ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto alla corresponsione del premio di formazione tecnica previsto dall'art. 99 delle N.O.I.F., in relazione al tesseramento del calciatore Longobardi Francesco da parte della società Latina Calcio 1932 S.r.l., con conseguente condanna della resistente al pagamento della somma di euro 586,00, oltre interessi.

Si è costituita la resistente, eccependo l'infondatezza della domanda per intervenuta rinuncia al premio di formazione da parte della ricorrente, producendo la relativa liberatoria.

La ricorrente, con memoria difensiva, ha contestato l'efficacia della predetta liberatoria, assumendo che la resistente non avrebbe fornito prova dell'effettivo deposito della stessa presso gli organi federali, in mancanza della ricevuta di trasmissione mediante PEC, del protocollo di acquisizione ovvero di altra documentazione attestante la data del deposito.

Il ricorso non è fondato.

È pacifico che, in astratto, ricorrano i presupposti previsti dall'art. 99 delle N.O.I.F. per il riconoscimento del premio di formazione tecnica in favore della società ricorrente.

La resistente ha tuttavia eccepito il fatto estintivo del diritto azionato, producendo la liberatoria sottoscritta dalla Polisportiva Carso, con la quale quest'ultima ha espressamente rinunciato al premio di formazione relativo al calciatore Longobardi Francesco. La liberatoria reca la sottoscrizione del Presidente pro tempore della società ricorrente, il timbro sociale, il visto del Comitato Regionale Lazio FIGC nonché il timbro della Delegazione Provinciale FIGC – LND di Latina, recante la data del 18 settembre 2024.

Le contestazioni formulate dalla ricorrente non appaiono idonee a privare il documento della sua efficacia probatoria.

In particolare, la ricorrente non ha contestato né la genuinità della liberatoria, né la veridicità della sottoscrizione apposta dal proprio legale rappresentante, né la riconducibilità del documento alla propria sfera giuridica, limitandosi a dedurre la mancata produzione della ricevuta PEC di trasmissione, del protocollo di acquisizione ovvero di ulteriori attestazioni amministrative relative al deposito del documento.

Tale censura non può essere condivisa.

La liberatoria prodotta dalla resistente risulta infatti munita delle attestazioni degli organi federali competenti, consistenti nel visto del Comitato Regionale FIGC e nel timbro della Delegazione

Provinciale FIGC – LND, elementi che attestano l'acquisizione del documento nell'ambito del procedimento federale.

La ricorrente non ha allegato né dimostrato la falsità o l'alterazione del documento, né ha indicato alcuna disposizione delle N.O.I.F. o del Codice di Giustizia Sportiva che subordini l'efficacia della rinuncia al premio di formazione, ovvero la sua opponibilità nel presente giudizio, alla produzione della ricevuta di trasmissione mediante PEC, del protocollo interno o di ulteriori attestazioni amministrative.

Ne consegue che la mera assenza di tale ulteriore documentazione non è sufficiente a superare il valore probatorio della liberatoria ritualmente prodotta dalla resistente, la cui autenticità non è stata oggetto di specifica contestazione.

Deve pertanto ritenersi dimostrato il fatto estintivo dedotto dalla resistente, con conseguente insussistenza del diritto azionato dalla ricorrente.

Non ricorrono, invece, i presupposti per una pronuncia di responsabilità aggravata, atteso che la domanda, pur risultando infondata, è stata proposta sulla base di una contestazione concernente l'efficacia probatoria della liberatoria e non emergono elementi idonei a dimostrare la mala fede o la colpa grave della ricorrente nell'introduzione o nella prosecuzione del presente giudizio.

P.Q.M.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il ricorso proposto dalla Polisportiva Carso; dichiara validamente intervenuta la rinuncia della Polisportiva Carso al premio di formazione tecnica previsto dall'art. 99 delle N.O.I.F. in relazione al tesseramento del calciatore Longobardi Francesco, come risultante dalla liberatoria prodotta dalla resistente; conferma, per l'effetto, l'insussistenza del credito azionato nei confronti della società Latina Calcio 1932 S.r.l.. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA e accessori di legge, se dovuti.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Loredana Germanò — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1540/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5392/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5392/TFNSVE/2025-2026, 5392 - Ricorso proposto dalla società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSOPOTENZA (matricola 690297) contro la società POTENZA CALCIO S.R.L. (matricola 947700) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori SANTAGATA FRANCESCO (matricola 3469602), SABATO MARCO (matricola 2723481), PACE DONATO (matricola 2997761), MANCUSI GIUSEPPE (matricola 3340300), LAURINO DOMENICO (matricola 3255848) e CAIVANO CRISTIAN (matricola 3255843)

In data 30/06/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 14.654,00 (quattordicimilaseicentocinquantaquattro), come dalle citate

attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

A sostegno della pretesa, la società ricorrente ha addotto l'inefficacia e l'inopponibilità di una pregressa scrittura privata stipulata tra le parti in data 12.09.2024, in forza della quale le parti hanno convenuto alternative modalità di regolamentazione dei premi di formazione relativi a quattro dei sei calciatori indicati in epigrafe (nello specifico PACE Donato, LAURINO Domenico, MANCUSI Giuseppe e SANTAGATA Francesco).

In data 7/07/2026 la società resistente si è regolarmente costituita, depositando sul portale gli "Accordi per la riduzione del premio di formazione tecnica – art. 99, comma 2, NOIF" relativi al tesseramento degli altri due calciatori indicati in epigrafe (CAIVANO Cristian e SABATO Marco). In virtù di tali Accordi, intervenuti tra le parti in data 01/06/2026, la ricorrente ha rinunciato integralmente agli importi dovuti a titolo di premio di formazione tecnica.

Quanto alla pretesa relativa al premio di formazione per gli altri quattro calciatori, la società resistente ha controdedotto che l'intercorsa scrittura privata sarebbe, invece, da intendersi come pienamente efficace, in quanto con essa l'odierna ricorrente ha rinunciato ai relativi premi di formazione (e, conseguentemente, ad azionare qualsivoglia pretesa dinanzi a questo Tribunale) a fronte della corresponsione da parte dell'odierna resistente di somme determinate in misura ridotta rispetto all'ammontare certificato dalla Piattaforma telematica. La mancata previsione di un termine per quest'ultimo adempimento, unitamente all'omessa richiesta di pagamento degli importi concordati, renderebbe ancora valida ed efficace la disciplina derogatoria pattuita dalle parti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- visto l'atto di rinuncia al premio di formazione tecnica sottoscritto dalla società ricorrente con riguardo ai calciatori CAIVANO Cristian e SABATO Marco;

- visto che le parti, come del resto ammesso dall'art. 99, comma 3, NOIF, hanno direttamente regolato le modalità di corresponsione del premio di formazione relativo ai calciatori PACE Donato, LAURINO Domenico, MANCUSI Giuseppe e SANTAGATA Francesco, con espressa rinuncia da parte della ricorrente agli importi oggi pretesi in giudizio;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, viste le regolazioni tra le parti e gli atti di rinuncia al premio di formazione tecnica sottoscritti dalla società ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Gino Scaccia — Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione 0263/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4112/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4112/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società ORATORIO LAINATE RAGAZZI (matricola 204343) contro la società CLUB MILANO S.S.D. A R.L. (matricola 23390) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MONZANI ANDREA (matricola 5344041);

In data 18 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha avviato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Con nota datata 07 luglio 2026 la società resistente comunicava che l'odierno ricorso era la riproposizione del precedente ricorso n. 3980 peraltro già deciso in data 06/07/2026, per cui ne chiedeva l'annullamento.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- accertato che per il medesimo calciatore la società ricorrente ha avviato la medesima richiesta con ricorso n. 3980/TFNSVE/2025-2026, in precedenza depositato in data 16 giugno 2026, deciso con accoglimento nell'udienza tenutasi il 06/07/2026;

Stante l'evidente violazione del principio del ne bis in idem, il Tribunale delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem*.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1906/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5768/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5768/TFNSVE/2025-2026, 5768 - Ricorso proposto dalla società GIULIANOVA CALCIO 1924 SSD A R.L. (matricola 953750) contro la società A.S.D. BELLANTE 1958 (matricola 953188) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori DEFRANCESCO MARIO (matricola 6816144) e FANELLI MARCO (matricola 5563624) e GEMINIANI FRANCESCO (matricola 5020024)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile stante la mancata notifica del ricorso alla società controparte.

Infatti la PEC introduttiva del giudizio notificata dalla società ricorrente annuncia il deposito del ricorso in difetto di pagamento e quindi, pur avendo come allegato il ricorso stesso, non può che essere considerato un mero sollecito di pagamento.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Enrico Vitali — Giuseppe Lepore

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1988/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5762/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5762/TFNSVE/2025-2026, 5762 - Ricorso proposto dalla società GIULIANOVA CALCIO 1924 SSD A R.L. (matricola 953750) contro la società SANTEGIDIESE1948 SSD ARL (matricola 938393) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori GRIDELLI PIERPAOLO (matricola 4260912), LENOCI GIUSEPPE (matricola 5898718) e MARINI MATTIA (matricola 2202284)

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile stante la mancata notifica del ricorso alla società controparte.

Infatti la PEC introduttiva del giudizio notificata dalla società ricorrente annuncia il deposito del ricorso in difetto di pagamento e quindi, pur avendo come allegato il ricorso stesso, non può che essere considerato un mero sollecito di pagamento.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0282/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4074/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Lorenzo Maria Coen - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4074/TFNSVE/2025-2026, 4074 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ALBIGNASEGO CALCIO (matricola 932848) contro la società VIGOREAL C5 (matricola 780742) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore EL MSIYAH BILAL (matricola 4446891);

In data 17 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso risulterebbe il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 136,00 (centotrentasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Con controdeduzioni depositate in data 5 luglio 2026, la società resistente ha eccepito l'infondatezza della pretesa sul presupposto che la società ASD Albignasego Calcio svolge attività esclusivamente di Calcio a 11 e quindi la formazione impartita per il calciatore in epigrafe è riferita a tale tipo di attività, mentre essa società resistente svolge unicamente attività di Calcio a 5. In mancanza, quindi, di reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio, non sussisterebbero i presupposti per l'accoglimento della pretesa.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- considerato che risulta fondata l'eccezione di merito sollevata dalla società resistente atteso che, come già precedentemente affermato da Codesto Tribunale, la peculiare diversità tra attività di Calcio a 5 ed attività di Calcio ad 11 porta a ritenere che, laddove si prenda in considerazione la fase di formazione del calciatore che apra le porte all'apparato premiale contemplato dall'Ordinamento Federale, non può non tenersi conto della diversa tipologia di formazione impartita da società di Calcio a 5 rispetto a società di Calcio a 11 e viceversa, formazione che si rivela utilizzabile solo da società che svolga la medesima attività (di Calcio a 5 o di Calcio a 11), con la conseguente necessità del requisito della reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio;

- che nel caso di specie il calciatore in epigrafe ha effettuato la fase di formazione presso la società ASD Albignasego Calcio, che svolgeva esclusiva attività di Calcio a 11, per poi concludere il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante con la società Vigoreal C5 che svolge esclusiva attività di Calcio a 5, di talchè, in mancanza di reciprocità di attività tra le società in questione, non può trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento del premio di formazione tecnica avanzata dalla società ricorrente; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società ASD Albignasego Calcio.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Lorenzo Maria Coen — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione 0284/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4075/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Lorenzo Maria Coen - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4075/TFNSVE/2025-2026, 4075 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ALBIGNASEGO CALCIO (matricola 932848) contro la società VIGOREAL C5 (matricola 780742) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DAINESE MARCO (matricola 3868117);

In data 17 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso risulterebbe il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 55,00 (cinquantacinque/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Con controdeduzioni depositate in data 5 luglio 2026, la società resistente ha eccepito l'infondatezza della pretesa sul presupposto che la società ASD Albignasego Calcio svolge attività esclusivamente di Calcio a 11 e quindi la formazione impartita per il calciatore in epigrafe è riferita a tale tipo di attività, mentre essa società resistente svolge unicamente attività di Calcio a 5. In mancanza, quindi, di reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio, non sussisterebbero i presupposti per l'accoglimento della pretesa.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- considerato che risulta fondata l'eccezione di merito sollevata dalla società resistente atteso che, come già precedentemente affermato da Codesto Tribunale, la peculiare diversità tra attività di Calcio a 5 ed attività di Calcio ad 11 porta a ritenere che, laddove si prenda in considerazione la fase di formazione del calciatore che apra le porte all'apparato premiale contemplato dall'Ordinamento Federale, non può non tenersi conto della diversa tipologia di formazione impartita da società di Calcio a 5 rispetto a società di Calcio a 11 e viceversa, formazione che si rivela utilizzabile solo da società che svolga la medesima attività (di Calcio a 5 o di Calcio a 11), con la conseguente necessità del requisito della reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio;

- che nel caso di specie il calciatore in epigrafe ha effettuato la fase di formazione presso la società ASD Albignasego Calcio, che svolgeva esclusiva attività di Calcio a 11, per poi concludere il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante con la società Vigoreal C5 che svolge esclusiva attività di Calcio a 5, di talchè, in mancanza di reciprocità di attività tra le società in questione, non può trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento del premio di formazione tecnica avanzata dalla società ricorrente; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società ASD Albignasego Calcio.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Lorenzo Maria Coen — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0812/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4594/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Antonino Piro - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Paola Balducci - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4594/TFNSVE/2025-2026, 4594 - Ricorso proposto dalla società U.S. LIMITE E CAPRAIA A.S.D. (matricola 204226) contro la società U.S. VIGOR FUCECCHIO ASD (matricola 81302) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FEJZAJ GIORDIAN (matricola 5586214)

In data 25 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società U.S. LIMITE E CAPRAIA A.S.D. (matricola 204226) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società U.S. VIGOR FUCECCHIO ASD (matricola 81302) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore FEJZAJ GIORDIAN (matricola 5586214).
Nell'atto introduttivo la ricorrente precisava che il premio era dovuto a seguito del tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante sottoscritto in data 25/07/2024 con scadenza il 30/06/2025 dalla Società resistente U.S. VIGOR FUCECCHIO matricola federale 81302 per la stagione sportiva di seguito specificate, 2020/2021 e che, nonostante l'invio di formale richiesta a mezzo PEC/Raccomandata A.R. in data 31/12/2025, la società debitrice non aveva provveduto al pagamento della somma di € 16,00.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del suddetto Premio, allegando l'attestazione acquisita in data 15/06/2026 dalla Piattaforma Premi che quantificava il premio in € 16,00 per il Primo Contratto Lavoro Sportivo da Dilettante.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Con controdeduzioni depositate il 02 luglio 2026, la società U.S. VIGOR FUCECCHIO ASD si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per asseriti vizi formali e precisamente: notifica dell'atto in formato editabile e mancata sottoscrizione del ricorso.
Nel merito ha richiesto il rigetto del ricorso deducendo, innanzitutto, la non debenza del premio atteso che la società ricorrente svolgeva unicamente attività di Calcio a 11 mentre la resistente è una società di Calcio a 5 e quindi, a giudizio della stessa, la ricorrente non avrebbe potuto fornire una preparazione/formazione anche nel settore del Calcio a 5 ed a riguardo richiama il principio di reciprocità in coerenza con quanto in precedenza affermato da questo Tribunale.
In ogni caso, comunque, anche qualora la ricorrente avesse svolto attività di Calcio a 5 nella stagione sportiva 2020/2021, la resistente deduceva l'omessa prova che il calciatore avesse effettivamente svolto attività di Calcio a 5.
Concludeva, pertanto, la resistente per il rigetto del ricorso.
In data 23 luglio 2026 veniva depositata memoria di costituzione per la società Vigor Fucecchio da parte dell'Avv. Tazzini il quale si limitava a riportarsi ed insisteva nei precedenti atti difensivi.
Chiamata la vertenza all'udienza del 24 luglio 2026, la vertenza viene trattenuta in decisione.
Le argomentazioni addotte dalla società resistente investono nel merito la problematica del rapporto tra attività di calcio a 5 e di calcio a 11 e, in particolare, la rilevanza della formazione acquisita nell'ambito di una delle due attività rispetto all'altra.
Considerato che, nel caso di specie, il calciatore FEJZAJ GIORDIAN ha svolto la fase di formazione presso la società ricorrente che svolgeva esclusiva attività di calcio 11 per poi concludere il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante con la società resistente che svolge esclusiva attività di calcio a 5, va da sè che, in mancanza di reciprocità di attività tra le società in questione, non può trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento del premio di formazione formulata dalla ricorrente

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Marina Vajana — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0587/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4325/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Roberto Leoni - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Federico Salinari - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Accursio Gallo - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4325/TFNSVE/2025-2026, 4325 - Ricorso proposto dalla società GRIFONE CALCIO (matricola 954894) contro la società A.S.D. SPORT EDUCATION (matricola 963235) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CHIANI DANIELE (matricola 4129131);

In data 23 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società GRIFONE CALCIO (matricola 954894) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. SPORT EDUCATION (matricola 963235) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore CHIANI DANIELE (matricola 4129131).

Si è costituita ritualmente la società controparte chiedendo il rigetto della richiesta per difetto di legittimazione attiva della Grifone Calcio per non essere mai stata quest'ultima titolare del tesseramento per il calciatore Chiani Daniele.

La ASD Sport Education acclude alle proprie difese anche una dichiarazione sottoscritta dal calciatore in questione che esclude il proprio tesseramento in favore della ricorrente.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- considerato che quanto devoluto in atti possa configurare ipotesi di responsabilità disciplinari;

- ritenuto preliminare, ai fini del decidere, attendere gli esiti degli accertamenti della Procura Federale;

delibera come segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, non definitivamente pronunciando, sospende il procedimento e manda gli atti alla competente Procura Federale.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Enrico Vitali — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0588/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4326/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Roberto Leoni - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Federico Salinari - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Accursio Gallo - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4326/TFNSVE/2025-2026, 4326 - Ricorso proposto dalla società GRIFONE CALCIO (matricola 954894) contro la società A.S.D. SPORT EDUCATION (matricola 963235) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MOSSI LEONARDO (matricola 4129344),

In data 23 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società GRIFONE CALCIO (matricola 954894) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. SPORT EDUCATION (matricola 963235) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore MOSSI LEONARDO (matricola 4129344).

Si è costituita ritualmente la società controparte chiedendo il rigetto della richiesta per difetto di legittimazione attiva della Grifone Calcio per non essere mai stata quest'ultima titolare del tesseramento per il calciatore Mossi Leonardo.

La ASD Sport Education acclude alle proprie difese anche una dichiarazione sottoscritta dal calciatore in questione che esclude il proprio tesseramento in favore della ricorrente.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- considerato che quanto devoluto in atti possa configurare ipotesi di responsabilità disciplinari;

- ritenuto preliminare, ai fini del decidere, attendere gli esiti degli accertamenti della Procura Federale;

delibera come segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, non definitivamente pronunciando, sospende il procedimento e manda gli atti alla competente Procura Federale.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Enrico Vitali — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0589/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4327/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Roberto Leoni - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Federico Salinari - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Accursio Gallo - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4327/TFNSVE/2025-2026, 4327 - Ricorso proposto dalla società GRIFONE CALCIO (matricola 954894) contro la società A.S.D. SPORT EDUCATION (matricola 963235) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PAOLELLI ALESSANDRO (matricola 4129128),

In data 23 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società GRIFONE CALCIO (matricola 954894) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. SPORT EDUCATION (matricola 963235) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore PAOLELLI ALESSANDRO (matricola 4129128).

Si è costituita ritualmente la società controparte chiedendo il rigetto della richiesta per difetto di legittimazione attiva della Grifone Calcio per non essere mai stata quest'ultima titolare del tesseramento per il calciatore Paolelli Alessandro.

La ASD Sport Education acclude alle proprie difese anche una dichiarazione sottoscritta dal calciatore in questione che esclude il proprio tesseramento in favore della ricorrente.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- considerato che quanto devoluto in atti possa configurare ipotesi di responsabilità disciplinari;

- ritenuto preliminare, ai fini del decidere, attendere gli esiti degli accertamenti della Procura Federale;

delibera come segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, non definitivamente pronunciando, sospende il procedimento e manda gli atti alla competente Procura Federale.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Enrico Vitali — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1129/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4678/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

iuseppe Lepore - Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Enrico Vitali - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Antonino Piro - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Marina Vajana - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Paola Balducci - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza a seguito del procedimento 4678/TFNSVE/2025-2026, 4678 - Ricorso proposto dalla società ASD Napoli Futsal (matricola 936031) contro il giocatore Nejc Hozjan (nato il 31.7.1996 - matricola 1008769) per l'ottemperanza della Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Vertenze Economiche del 20 dicembre 2024, n. 13 la seguente

DECISIONE

Con ricorso depositato il 26/6/2026 la Società ASD Napoli Futsal adiva questa Sezione del Tribunale Federale richiedendo l'ottemperanza della Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Vertenze Economiche del 20 dicembre 2024, n. 13. Provvedimento, il suddetto, assunto a chiusura del procedimento endoprocessuale sportivo secondo le indicazioni di cui alla decisione di rinvio del Collegio di Garanzia dello Sport del 7 novembre 2024, e con il quale il calciatore Nejc Hozjan veniva condannato a corrispondere alla odierna ricorrente la somma di € 181.000,00 (centoottantunomila/00).
Rilevato il mancato pagamento della predetta somma da parte del calciatore la ASD Napoli Futsal chiedeva a questo Tribunale che fosse data effettiva esecuzione alla sanzione.
Evidenziava a tal fine l'impossibilità di applicazione delle norme del codice di procedura civile (cui rimanda il Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.), ed in particolare quella ex art. 26 risiedendo il giocatore all'estero.
Sosteneva di conseguenza che residualmente, al fine di garantire l'effettività delle sanzioni sportive, potevano essere applicati i principi del processo amministrativo con la messa in atto del giudizio di ottemperanza.
All'udienza del 27/7/2026, senza la comparizione delle parti, la vertenza veniva quindi decisa da questo Tribunale.

Pur considerando ben argomentata la domanda della ASD Napoli Fucsal rimane, comunque ed in ogni caso, discriminante evidenziare che tra le norme del codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., ma neppure tra le altre che regolamentano l'intera attività della Federazione, non ve n'è alcuna che consenta neppure in via analogica l'instaurazione di un giudizio di ottemperanza.
Giudizio, quest'ultimo, che in concreto è previsto nel processo amministrativo per *"costringere"* la Pubblica Amministrazione ad ottemperare forzatamente alle decisioni giudiziali e del quale non è evidentemente stata ravvisata la necessità della previsione in ambito F.I.G.C.
Le norme di quest'ultima., quando ovviamente possibile, già hanno infatti specifiche disposizioni per l'attuazione dei provvedimenti dei Tribunali Federali divenuti esecutivi senza necessità di un procedimento ulteriore similare a quello di ottemperanza.
Inoltre, nel caso in discussione, non vi è alcun soggetto cui potrebbe essere rivolta una effettiva costrizione ad adempiere con concreti risultati.
Non potendo pertanto questo Tribunale che decidere in osservanza alle vigenti norme il ricorso della ASD Napoli Futsal non può che essere dichiarato inammissibile.
Devesi però disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza stante la violazione dell'art. 31 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società ASD Napoli Futsal.
Gli atti del presente procedimento vengono trasmessi alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine all'accertamento di eventuali violazioni disciplinari, anche in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva.

L'ESTENSORE
Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Lepore

Depositato in data 3 agosto 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0928/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4770/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4770/TFNSVE/2025-2026, 4770 - Ricorso proposto dalla società UDINESE CALCIO S.P.A. contro la società ASD NUOVA USMATE (matricola 930051) per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti in forza del contratto di affiliazione e fornitura di materiale tecnico-sportivo relativo alla stagione sportiva 2024/2025

In data 26 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società UDIENSE CALCIO SPA (matricola ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD NUOVA USMATE (matricola 930051) al fine di richiedere il pagamento in proprio favore del complessivo importo di euro 33.161,88 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.

La pretesa creditoria si riferisce alle fatture 136 AC – 168 AC e 234 AC emesse nell'anno 2024 dalla Udienze Calcio spa in esecuzione della Scrittura privata di Affiliazione inter partes del 10 giugno 2024 e nello specifico alle forniture di materiale e abbigliamento effettuate da essa ricorrente su ordini della Asd Nuova Usmate.

La società controparte , ritualmente notiziata del ricorso, nulla ha contro dedotto non opponendosi alla domanda.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dalla documentazione depositata in atti si evince che la ASD Nuova Usmate ha ignorato anche l'atto di costituzione in mora del a mezzo pec del 22 aprile 2026 e che la richiesta della Udinese Calcio spa è legittima.

Sulla somma di euro 33.161,88 devono poi essere riconosciuti gli interessi moratori richiesti ex d.lgs 231/2002dalle scadenze al saldo, versandosi in una tipica ipotesi (contratto di fornitura)di transazione commerciale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dal CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD NUOVA USMATE alla corresponsione in favore della UDINESE CALCIO SPA della somma di euro 33.161,88 (trentatremilacentosessantuno/88) oltre gli interessi moratori ex d.lgs 231/2002 dalle scadenze al saldo. Condanna la ASD NUOVA USMATE al pagamento delle spese di lite in favore della UDINESE CALCIO spa che liquida in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Enrico Vitali — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1303/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5151/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5151/TFNSVE/2025-2026, 5151 - Ricorso proposto dalla società UDINESE CALCIO S.P.A. contro la società ASD PRO GORIZIA (matricola 640237) per mancato adempimento di un contratto di affiliazione e fornitura di materiale tecnico-sportivo con riferimento alle stagioni sportive 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026;

Con ricorso depositato sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, in data 29 giugno 2026, la società ricorrente, premettendo di avere stipulato con la società resistente, in data 14.2.2024, un contratto di affiliazione e fornitura di materiale tecnico sportivo, e che la società resistente si è resa inadempiente nel pagamento dell'abbigliamento tecnico sportivo regolarmente consegnato, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 27.477,33, oltre gli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002.

Dalla documentazione depositata in atti (contratto di affiliazione del 14.2.2024, riconoscimento di debito e piano di rientro del 4.9.2025, fatture n. 130 AC del 30.09.2025 e n. 159 AC del 31.10.2025) risulta effettivamente che la ricorrente ha consegnato alla resistente materiale tecnico sportivo, in dipendenza del contratto di affiliazione del 14.2.2024.

La resistente, ricevuta la notifica del ricorso, nulla ha osservato, rimanendo contumace.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All’udienza odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista la notifica del ricorso alla resistente, che nulla ha osservato;

- accertata la fondatezza della domanda;

- preso atto della rinuncia agli interessi moratori formulata in udienza dall'avvocato di parte ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD PRO GORIZIA (640237) alla corresponsione della somma di euro 27.477,33, oltre gli interessi legali dalla data dell’inadempimento al soddisfo, in favore della società UDINESE CALCIO s.p.a. (64165).
Condanna la società ASD PRO GORIZIA (640237) al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori, se dovuti.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Accursio Gallo — Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1728/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5539/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5539/TFNSVE/2025-2026, 5539 - Ricorso proposto dalla società Pol. ASD Ragnola (matricola 76618) contro la società ASCOLI CALCIO F.C. 1898 S.P.A. (Matricola 940156) per il mancato pagamento dell'indennità di preparazione relativa al calciatore KLEVIS SINANI (matricola 3194576) Numero Pratica CP-2025-023101

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di indennità di preparazione relativo al calciatore KLEVIS SINANI (matricola 3194576).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, ritenendo che la materia del ricorso attiene alla competenza della Commissione Premi, dichiara la propria incompetenza e manda gli atti alla Commissione Premi.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Accursio Gallo — Giuseppe Lepore

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1878/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5750/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

Antonino Piro - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5750/TFNSVE/2025-2026, 5750 Ricorso proposto dalla società ASD BORGOMANERO 1961 (matricola 71080) contro la società BORGOSESIA CALCIO A.S.D. (matricola 937859) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori LUKIV DENIS (matricola 2243529) e CERUTTI RICCARDO (matricola 2842586)

In data 30.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha incardinato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Lukiv Denis (Matricola 2243529) e di tesseramento per Cerutti Riccardo (Matricola 2842586).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso si siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

I premi sono stati determinati nei seguenti importi: Lukiv Denis (Matricola 2243529) nella misura di euro 346,00 (trecentoquarantasei/00), Cerutti Riccardo (Matricola 2842586) nella misura di euro 200,00 (duecento/00), per un importo complessivo pari ad euro 546,00 (cinquecentoquarantasei/00), come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda, relativamente al solo calciatore Lukis Denis;

- rilevato che non rientra nella competenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, il riconoscimento, in primo grado, del premio di tesseramento;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società BORGOSESIA CALCIO A.S.D. (937859) alla corresponsione del premio di formazione tecnica limitatamente alla posizione del calciatore Lukiv Denis (Matricola 2243529) nella misura di euro 346,00 (trecentoquarantasei/00) in favore della società ASD BORGOMANERO 1961 (71080).

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Elisabetta Ricchiuti — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2012/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 0012/TFNSVE/2026-2027
Registro procedimenti n. 0014/TFNSVE/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0012/TFNSVE/2026-2027, 0012 - Ricorso del Sig. Eremita Francesco depositato il 1° luglio 2026 nei confronti della società ASD Virtus Atripalda -matr. 922086 - (già U.S.D. Virtus Serino 2013) – Sollecito e formale messa in mora per il pagamento del compenso contrattuale residuo di € 1.500,00 – Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa – Protocollo n. 0001785305/25 – Stagione Sportiva 2025/2026

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, previa riunione del procedimento n. 14/TFNSVE/2026-2027, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig. Eremita Francesco, poiché dal combinato disposto dell'art. 90 C.G.S. e dell'art. 94-ter N.O.I.F., si evince come la materia oggetto del ricorso non rientri tra quelle di competenza del Tribunale federale nazionale.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Paola Balducci — Giuseppe Lepore

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2019/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5736/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Antonino Piro - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 25 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza

a seguito del procedimento 5736/TFNSVE/2025-2026, 5736 - Ricorso proposto dalla società ANDORA 1966 (matricola 947203) contro la società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. (matricola 20980) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SCAGLIONE ROBERTO (matricola 2666839), la seguente

DECISIONE

Fatto

In data 30/06/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come sulla Piattaforma Telematica Premi FIGC non risulti caricata alcuna attestazione relativa al premio di formazione in questa sede invocato.

La società ricorrente richiede, quindi, a questo Tribunale di «ordinare alla Commissione premi il rilascio della relativa certificazione».

La società resistente è ritualmente comparsa in giudizio con atto di costituzione depositato in data 7.7.2026, eccependo

l'inammissibilità del ricorso per omessa allegazione dei presupposti fondanti la domanda e per totale genericità del ricorso.

L'udienza del 25 settembre 2026

All'udienza tenutasi in videoconferenza il 25 settembre 2026 l'Avv. Anna Cerbara, in difesa della resistente si è riportata integralmente all'atto di costituzione e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Ha inoltre precisato che, volendo anche prescindere dai rilievi evidenziati nell'atto di costituzione, anche nel merito il ricorso sarebbe infondato.

La resistente ha infatti rilevato di aver tesserato il calciatore in epigrafe come giovane di serie nel gennaio 2024 e di aver con il medesimo concluso il primo contratto di apprendistato professionalizzante in virtù di consenso bilaterale.

Cita, a tal proposito, la decisione n. 65/CFA/25-26 (Triestina-Muzane), caso assolutamente speculare a quello odierno, nel qual caso la Corte Federale avrebbe stabilito come per tali fattispecie sottoposte alla disciplina antecedente al C.U. 325/A del 19 giugno 2025, l'art. 99 NOIF per il contratto di apprendistato ai fini della maturazione del premio contemplasse solo la sottoscrizione di un contratto di autorità e non la fattispecie della sottoscrizione di contratto di apprendistato professionalizzante concluso in virtù di consenso bilaterale.

All'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale riservava la decisione.

Diritto

L'eccezione di inammissibilità della società resistente è priva di pregio.

La ricorrente Andora 1966 ha reclamato il diritto preteso sulla base dell'avvenuto tesseramento del calciatore come giovane di serie da parte della Genoa Cricket and Football club s.p.a., e formulato a questo Tribunale la richiesta di «*ordinare alla Commissione premi il rilascio della relativa certificazione*» in relazione al ridetto tesseramento. Tanto basta per ritenere identificabile e determinato ogni utile elemento a sostegno della domanda della ricorrente; né la richiesta rivolta a questo Tribunale di «ordinare alla Commissione premi il rilascio della relativa certificazione» può considerarsi irrituale, giacché rientra nelle attribuzioni di questo Tribunale l'esercizio di poteri istruttori volti ad accertare il corretto rilascio delle attestazioni da parte della Piattaforma Telematica Premi FIGC.

Nel merito, il ricorso è infondato.

La disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – da considerarsi l'unica concretamente applicabile alla stregua del principio *tempus regit actum* – è quella indicata dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 233/A del 31 maggio 2024. Detto Comunicato, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 33 delle NOIF, riconosceva alla società per la quale era tesserato il giovane di serie senza contratto di apprendistato il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di apprendistato professionalizzante e poneva le condizioni temporali di durata del contratto (massimo tre anni) e di esercizio del diritto unilaterale alla stipula (nell'ultimo mese di durata del tesseramento).

A sua volta l'art. 99 delle NOIF *ratione temporis* applicabile riconosceva il diritto al premio di formazione tecnica, per quanto qui rileva, in conseguenza "della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 33, commi 2 bis e 2 ter".

Come ha precisato la Corte federale d'appello, IV sezione, decisione 0065/CFA-2025-2026 l'art. 99 NOIF prevedeva il premio di formazione tecnica per il giovane di serie che ricadesse nella fattispecie di cui all'art. 33, comma 2 bis, e cioè un giovane di serie "senza contratto di apprendistato", il cui primo contratto di apprendistato professionalizzante fosse stato unilateralmente disposto dalla società per la quale era tesserato e non risultasse invece frutto di un consenso concluso bilateralmente.

Ebbene, non è contestato che la resistente Genoa Cricket and Football club s.p.a. abbia concluso per la stagione sportiva 2024/2025 il primo contratto di apprendistato professionalizzante con il calciatore Roberto Scaglione in virtù di consenso bilaterale. Si ricade dunque, nella specie, fuori dal perimetro segnato dal combinato disposto degli artt. 33, comma 2 bis e 99 NOIF, nel testo applicabile *pro tempore*.

Ne consegue che nessun premio di formazione può essere reclamato dalla società ricorrente.

A nulla rileva che il C.U. FIGC n. 325/A del 19 giugno 2025 ha superato il regime che limitava il diritto al premio alla sola fattispecie di cui all'art. 33, comma 2 bis NOIF. Tale novella, infatti, si applica solo per i tesseramenti stipulati a decorrere dalla data 1° luglio 2025 e quindi non viene in rilievo nel caso di specie.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai